

API Sen Regno 2.3

1849

2

31 luglio - 17 nov.

1-316

Francia

# ATTI

DEL

# PARLAMENTO SUBALPINO

## 2<sup>a</sup> SESSIONE DEL 1849

dal 31 luglio al 17 novembre 1849

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO



**TORINO 1862**

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

palazzo Carignano



# TORNATA DEL 31 LUGLIO 1849

— 23 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Insedimento di nuovi segretari provvisori — Formazione e costituzione degli uffici — Verificazione de' titoli e ammissione dei generali Bava e Franzini, cavaliere Brielli, vice-ammiraglio Albini, conte Sclopis, conte Galli della Loggia, cavaliere Cristiani, e abate Moreno — Nomina dei segretari e dei questori effettivi — Demissione e congedi — Proposta del senatore Alfieri intorno ai decreti di nomina dei senatori.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

(Il processo verbale dell'ultima tornata (cioè del 29 marzo) è approvato senza osservazione.)

## INSEDIAMENTO DEI SEGRETARI PROVVISORI FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

**PRESIDENTE.** Invito i signori senatori Giulio, Sclopis e Ricci, come senatori più giovani, di recarsi provvisoriamente a prender posto fra i segretari.

Ora si darà lettura della nuova formazione dei cinque uffici fatta per estrazione a sorte in seduta privata nel giorno di ieri.

(Il segretario provvisorio Giulio legge la seguente nuova composizione degli uffici fatta per estrazione a sorte nella seduta privata del 30 luglio:)

### UFFIZIO I.

Moris, cavaliere — Brielli, cavaliere — Franzini, conte — Malaspina, marchese — Forest, conte — Maestri, cavaliere — Balduini, cavaliere — Oneto, cavaliere — Spinola, marchese — D'Angennes, monsignore — Di Collegno cavaliere Luigi, presidente — Aporti, abate — Di Saluzzo cavaliere Annibale, vice-presidente — Giulio, segretario — De Fornari, conte — Della Cisterna principe Emanuele.

### UFFIZIO II.

Musio, cavaliere — Sanvitale, conte — Di Collobiano, conte — Cotta, cavaliere — Pettiti, conte — Di Calabiana, monsignore — Riberi, cavaliere — De Launay, cavaliere — Stara, conte — De Cardenas, conte, segretario — Colla, cavaliere, vice-presidente — Pallavicini marchese Ignazio — Della Marmora cavaliere Alberto — Gallina, conte — Gattino, avvocato — Di Saluzzo conte Alessandro, presidente — Coller, conte — Balbi Piovera, marchese — Chiodo, barone.

### UFFIZIO III.

Quarelli, conte — Di Sales, conte — Billet, monsignore — Picotef, commendatore, vice-presidente — Cristiani, cavaliere — Serra, marchese — Di Pamparato, marchese — Della Torre, conte — Borelli, conte — Gromo, cavaliere, presidente — Deferrari, avvocato — Di San Marzano, conte — Cibrario, cavaliere, segretario — Alfieri di Sostegno, marchese — Moreno, commendatore, abate — Mosca, cavaliere.

### UFFIZIO IV.

Tempia, cavaliere — Cataldi, avvocato — Maffei di Boggio, conte — Di Castagnetto, conte — Plezza, avvocato — Galli della Loggia, conte, presidente — Della Pianargia, marchese, vice-presidente — Serventi, barone — Sauli, conte — Plana, barone — Ricci cavaliere Francesco — Pallavicino-Mossi, marchese — Mougny, conte — Nigra, cavaliere — De-la-Charrière, cavaliere — Ricci marchese Alberto, segretario — Blanc, barone — De Sonnaz, cavaliere.

### UFFIZIO V.

Regis, conte — Di Villamarina, marchese, presidente — Colli, marchese — Di Collegno cavaliere Giacinto — Albini, cavaliere — Della Marmora marchese Carlo — Prat, conte — Rorà, marchese — Demargherita, barone — Bava, barone, vice-presidente — Tornielli, marchese — Brignole Sale, marchese — D'Azeglio, marchese — Rignon, conte — Doria, marchese — Sclopis, conte, segretario — Della Valle, marchese — Peyron, cavaliere.

## NOMINA DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI DEL SENATO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca che si abbia a procedere alla scelta dei quattro segretari effettivi e dei due questori del Senato.

Io invito i signori senatori a voler scrivere ciascuno, in una sola scheda, i nomi dei quattro candidati che vogliono prescegliere per segretari.

Il regolamento richiede che, per la verificazione delle schede, si estraggano a sorte sei senatori. L'angustia del luogo ha fatto che nelle precedenti simili occasioni si siano ridotti a due soli.

Se non si fa osservazione in contrario, ciò mostra che il Senato vuole persistere nell'antica pratica, e conseguentemente si estrarrà a sorte il nome di due senatori, che faranno l'ufficio di scrutatori per la verificazione di queste schede.

(Il Senato acconsente.)

**CIBRARIO.** Farò osservare che non siamo in numero.

**PRESIDENTE.** Siamo in numero di trent'otto, e basta.

**VERIFICAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE  
DI NUOVI SENATORI — GIURAMENTI.**

**PRESIDENTE.** Mentre si attende che sia in pronto l'urna per lo squittinio, si possono cominciare a leggere i rapporti degli uffizi per la verifica dei titoli dei nuovi senatori nominati.

Io do la parola al relatore dell'ufficio I, cavaliere Maestri.

**MAESTRI, relatore.** L'ufficio I ha verificati i titoli che riguardano la nomina a senatori di due illustri uomini nelle militari discipline e in eminenti servizi prestati alla patria.

Entrambi cominciarono ad imparar la guerra in Francia, sotto il glorioso vessillo del gran capitano, che poi continuarono nel natto paese, e dai primi gradi della milizia salirono al sommo.

Entrambi appartengono alla vera aristocrazia costituzionale, a quella del merito. Eglino si fecero degni dei titoli e dei fregi onorifici che li distinguono, e delle promozioni di cui è argomento (categoria xx dell'articolo 33 dello Statuto).

Questi sono :

Il generale d'armata cavaliere Giambattista Eusebio Bava;

Il luogotenente generale conte Antonio Maria Franzini.

Essi hanno il requisito dell'età legale.

La luminosa carriera che percorsero e le cariche che furono loro conferite li comprendono in altre categorie del citato articolo 33.

Il cavaliere Bava :

Come maggior generale da oltre cinque anni (1832),

Come tenente generale (1840),

Come generale d'armata (7 giugno 1848),

Come generale in capo dell'esercito (22 ottobre 1848),

Come ispettore generale dell'esercito (15 febbraio 1849),

È compreso per ciascuno di questi titoli nella categoria xiv.

Il conte Franzini :

Come maggior generale da più di cinque anni (1° ottobre 1839),

Come tenente generale (10 aprile 1848),

Come ministro segretario di Stato di guerra e marina (16 marzo 1848),

Appartiene alle categorie xiv e v.

L'ufficio però è di parere che la nomina a senatori dei prefati signori cavaliere Bava e conte Franzini sia costituzionale e regolare, come io ho l'onorevole incarico di riferire.

**PRESIDENTE.** Chieggo in primo luogo se vuol farsi la divisione, ovvero approvare cumulativamente le due nomine, come si è proposto nelle conclusioni dall'ufficio.

*Alcune voci.* La divisione! la divisione!

**PRESIDENTE.** Allora porrò ai voti il parere della Commissione per l'approvazione della nomina del generale Bava.

(Il Senato approva.)

Le conclusioni sono approvate, ed io, a nome del Senato, proclamo senatore il generale Bava, invitandolo a prestare il giuramento, che ieri non ha avuto campo a prestare. La formola è la seguente :

(Il presidente legge la formola del giuramento, che viene prestato dal generale Bava.)

Metterò ora alla votazione le conclusioni relative al signor generale Franzini.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia alzarsi in piedi.

(Le conclusioni sono approvate.)

Io proclamo il generale Franzini senatore. Avendo già prestato il giuramento ieri, non occorre più che ora lo presti.

La parola è al relatore dell'ufficio II, signor conte De Cardenas.

**DE CARDENAS, relatore.** L'ufficio II, cui furono dati ad esaminare i titoli dei due nostri onorevoli colleghi cavaliere Pietro Brielli e cavaliere vice-ammiraglio Giuseppe Albini, all'unanimità mi ha incaricato di proporre l'adozione. Esso ha di fatto riconosciuto nel primo gli estremi voluti dalla nostra legge fondamentale di nazionalità, per essere egli nativo ed abitante di Novara, e di età sufficiente, essendo egli nato nel mese di febbraio dell'anno 1785. Le sue vaste ed antiche possidenze territoriali, di oltre a trenta mila sendi di estimo, per cui la sua quota d'imposizioni oltrepassa di due o forse tre volte il censo stabilito nella categoria xxi dell'articolo 33 dello Statuto, lo collocano in una di quelle classi nelle quali spetta alla sola sapienza del sovrano lo scegliere i senatori, onde l'ufficio, senza più, opina si debba ammettere il predetto signor cavaliere Brielli a formar parte di questo Consesso.

Gli stessi estremi d'età e di nazionalità si riconobbero pure nel signor cavaliere Giuseppe Albini, nato nel mese di marzo dell'anno 1782 in Villafranca, provincia di Nizza. Il suo grado attuale di vice-ammiraglio, quello precedente di contro-ammiraglio, che ebbe già sino dall'anno 1838, collocandolo nella categoria xiv degli ammissibili alla nomina, presentano titoli più che sufficienti perchè si debba ammettere, come vi si propone, al Senato.

L'ufficio però non volle fermarsi a questa classificazione nella sola categoria xiv, chè gli avvenimenti di questi ultimi tempi, le prove che diede la nostra esperta e valorosa flotta nelle acque della Venezia, danno ben altro titolo a colui che la dirigeva, che personalmente la comandava e che personalmente ne divideva i pericoli e gli onorevoli travagli. E quindi, dunque, senza punto lasciare a parte quei titoli che lo ascrivono alla già citata categoria, l'ufficio che qui rappresento mi dà il grato e onorevole incarico di proporvi la sua ammissione pel titolo della categoria xx, come di persona che ha illustrata con meriti e con servizi eminenti la nostra cara patria italiana; chè se il risultato non fu o non sarà per essere quale era nei voti, converrà bensì per noi rassegnarci alla ineluttabile legge della necessità, ma non saremo però mai noi a disconoscere quelle generose azioni che la Provvidenza nella sua recondita saviezza non giudicò rimeritare, sino ad ora, con un fortunato successo.

(Poste ai voti per divisione le conclusioni dell'ufficio II riguardanti l'ammissione del signor cavaliere Pietro Brielli e del signor cavaliere vice-ammiraglio Giuseppe Albini, sono approvate. Perciò vengono entrambi proclamati senatori del regno.)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario, relatore dell'ufficio III.

**CIBRARIO, relatore.** Il conte Paolo Federico Selopsis di Salerauo, nominato senatore del regno con decreto reale del 10 di questo mese, è nato il 10 di gennaio del 1798, ed è per conseguenza abile per l'età a far parte di quest'Assemblea.

Moltiplici poi sono i titoli che hanno validamente potuto determinare la scelta sovrana nella deputazione di quest'insigne personaggio all'alta rappresentanza a cui fu chiamato.

Egli fu guardasigilli, ministro segretario di Stato degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, e però è compreso nella categoria v dell'articolo 33; egli veste la qualità di primo presidente di magistrato d'appello, epperò è compreso nella categoria ix; infine è socio dell'accademia reale delle scienze fin dall'anno 1828, e quindi è compreso nella categoria xviii.

Ma un altro titolo potrebbe ancora invocare, se la sua mo-

destia gliel consentisse, il conte Sclopis; e noi, per dover di giustizia, lo accenniamo, e sono le dotte ed eleganti opere colle quali ha illustrato sapientemente molte parti della storia italiana, ed in particolare quella importantissima della legislazione; onde merita di essere annoverato tra i chiari uomini ai quali si riferisce il § 20 del già citato articolo 33 dello Statuto.

Per questi motivi l'ufficio III ha deliberato all'unanimità di proporvi l'ammissione del conte Sclopis.

(Approvate le conclusioni dell'ufficio, il conte Federico Sclopis è proclamato senatore.)

Il conte Ferdinando Galli della Loggia, nominato senatore del regno con decreto reale del 10 di questo mese, è nato addì 14 settembre 1780. Dopo un servizio militare di venti anni conseguiva il grado di colonnello. Aggregato nel 1830 al Corpo decurionale di Torino, che solo nei regii Stati aveva conservato molta parte dell'antica libertà municipale, ne sostenne con lode i principali uffizi, e, tra gli altri, quelli di sindaco e di mastro di ragione. Finalmente, nel 1847, quando fra l'inquieta agitazione che precede i grandi avvenimenti che mutano le sorti dei popoli, ei fu chiamato al difficile carico di vicario di politica e polizia, si governò con rara prudenza e chiuse nobilmente la serie dei vicari torinesi.

Queste lunghe e varie benemerenzze doveano raccomandare il conte Galli alla sapienza remuneratrice del Re e farlo ravvisare come uomo atto a recar buona messe di cognizioni pratiche al Parlamento; epperò, considerando che ai distinti servigi sovraccennati riunisce il conte Galli la condizione di essere uno dei maggiori imposti, siccome quello che paga, nei territori di Torino, Moncalieri, Vinovo e La Loggia, 3,400 lire di contribuzione diretta, S. M. ha potuto validamente chiamarlo a far parte di quest'assemblea, a tenore del § 21 dell'articolo 33 dello Statuto.

Per questi motivi ho l'onore di proporvi, a nome dell'ufficio III, unanime nel voto favorevole, l'ammissione del signor conte Ferdinando Galli della Loggia.

(Approvate le conclusioni dell'ufficio, il conte Ferdinando Galli della Loggia è proclamato senatore del regno.)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli, relatore dell'ufficio IV.

**SAULI, relatore.** Signori, a nome del vostro ufficio IV vengo a proporvi l'ammissione di S. E. il signor cavaliere Cesare Cristiani e del reverendissimo abate mitrato Ottavio Moreno.

Nella sua qualità di primo presidente del magistrato d'appello di Casale il cavaliere Cristiani trovasi compreso nella categoria IX dei personaggi a cui, a norma dell'articolo 33 dello Statuto, è aperto l'adito al Senato. Prima di salire a cotanta altezza egli avea consecrato i suoi più verdi anni al pubblico servizio e come sostituto procuratore generale, e come primo ufficiale della regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno. Nobilissimo tirocinio per quei tempi in cui, secondo il costume e l'istituzione dei nostri maggiori, gli affari, anche di pubblica amministrazione, venivano anzi tutto considerati sotto l'aspetto del diritto, per convincersi se giusta ne fosse la trattazione proposta. Preclara per tale rispetto fu sempre l'opera del cavaliere Cristiani. In lui commendavasi una rara attenzione di esame, grave maturità ed acutezza di consiglio, salda costanza nel dichiarare e difendere la propria sentenza, frutto sempre di meditazione diuturna. Siffatte doti ora rifulgono di più chiara luce, ed ella è singolar ventura ogni volta che nei gradi più eminenti della magistratura sono costituiti uomini illustri per dottrina profonda e per intemerata rettitudine di animo, i quali per

tal modo diventano specchio ed esempio ai giudici inferiori. Imperocchè, dove l'unica norma all'andamento delle pubbliche cose sta nella legge, l'applicazione di essa, se non è pronta, se è fiacca o contaminata di parzialità, presagisce pur troppo prossima decadenza e rovina. Laddove in breve ora risorge da qualsivoglia calamità un paese in cui il più dei magistrati adempiano animosamente e con coscienza il loro dovere, come fa il cavaliere Cristiani.

Alla scelta dell'abate Ottavio Moreno per avventura il Re si condusse assomigliando ad un'intendenza generale l'economato generale regio ed apostolico che porta anche il titolo di azienda generale delle corporazioni religiose. Pel numero delle bisogne che ne dipendono, per la delicatezza e per la dottrina che ricercasi nel disimpegnarle, questa carica non è, a parer nostro, inferiore a qualsivoglia intendenza generale, e perciò la persona che n'è investita sembra potersi comprendere nella categoria XVII del precitato articolo 33 dello Statuto.

Già da ben tredici anni l'abate Moreno esercita questa cospicua carica, veglia sollecito alla custodia del patrimonio della Chiesa, ed intanto fu ed è costantemente degno d'ammirazione lo spirito di equità e di carità che lo guida nello esercizio delle sue attribuzioni. Mentre qui in Piemonte alcuni ministri degli altari sono assai largamente provveduti di beni di fortuna, non pochi altri languiscono in povertà e difettano persino dei mezzi necessari a comparare stentatamente la vita. Di rado avviene che si ricorresse presso dell'abate Moreno in favore di qualche ecclesiastico indigente, senza che egli non si muovesse a sovvenirlo e ad erogare ad un tal uopo quei piccoli fondi di cui la condizione dell'erario da lui dipendente gli consentiva la facoltà di disporre. Faccia il Cielo che non sappiate mai per prova quanto il dono di alcune lire sia piacevole conforto nella miseria! In casi simili soltanto al suo giusto valore si apprezza il fiore della carità, di quella virtù cioè che arde nel petto del nostro nuovo collega, e già da 33 anni lo spingeva ad usare ogni maggiore sua diligenza pel ben essere dei carcerati.

Ma se piuttosto alla lettera, che non all'intenzione del precitato § 17 dell'articolo 33 dello Statuto mirar si volesse, non si potrebbe contendere al signor abate Moreno di essere compreso nella categoria del § 20 del medesimo articolo, poichè già fin dall'anno 1828 egli illustrò la patria facendo di pubblica ragione tre volumi in-8° di panegirici ed orazioni sacre dette da lui in diverse occasioni solenni. Accolte con plauso universale quando furono bandite dal pergamo, queste orazioni possono tuttavia, per la copia, per la scioltezza e per la fioritura dello stile, per la condotta degli incalzanti argomenti e per la gravità delle sentenze, tenersi come a modello di sacra eloquenza.

Unnovo arringo oggi si apparecchia agli ingegni piemontesi, sorgono nuove palme da cogliersi nei campi del bel dire. Tutti gli studi si collegano insieme con una catena di vicendevole amore. Nè v'ha chi dubiti come la splendida eloquenza dei Bossuet e dei Massillon non sia stata stimolo e scuola di quella per cui, in età posteriore, fiorirono i Mirabeau e tanti altri chiarissimi oratori delle francesi assemblee.

Nè solo coll'esempio giovò all'incremento delle oneste discipline il Moreno. Chè egli è fra i primi autori e favoreggiatori del collegio di Moncalieri, con che provvide la gioventù subalpina di letteraria e schiettamente religiosa educazione, da cui, giusta il savio e profondo sentimento dell'illustre senatore che siede al mio fianco (*Indicando il senatore Aporti*), l'umana stirpe dovrà ripetere il morale avanzamento che indarno da altre parti ambiziosamente ricerca.



Per queste ragioni l'ufficio IV confida che il Senato accoglierà con favore la proposta ammissione dei signori cavaliere Cesare Cristiani ed Ottavio Moreno.

(Le conclusioni sono approvate; quindi dal presidente sono proclamati senatori del regno il cavaliere Cesare Cristiani e l'abate commendatore Ottavio Moreno.)

**RISULTAMENTO DELLE NOMINE DEGLI SCRUTATORI, DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI.**

(Si procede quindi all'estrazione di due scrutatori, e ne risultano i signori cavaliere Sauli d'Igliano e cavaliere Ferdinando Maestri, che, dopo l'appello nominale, assistono alla verifica delle schede.)

Sono eletti segretari i signori conte Celestino Quarelli, cavaliere Luigi Cibrario, professore cavaliere Giulio, e cavaliere Ferdinando Maestri.

I suddetti prendono il loro posto.

Si passa all'elezione dei questori.

Sono eletti i signori marchese Roberto d'Azeglio e cavaliere Carlo Mosca.)

**CONGEDI E DIMISSIONE.**

**PRESIDENTE.** Va a darsi lettura di alcune lettere di congedo e di una di dimissione.

Prego il senatore cavaliere Cibrario a dar lettura della lettera del signor abate Amedeo Peyron.

(Il segretario Cibrario legge la lettera del senatore Peyron, con cui questi, stante la cresciuta sua sordità, non essendo più in grado di assistere alle sedute della Camera, crede di dare la sua dimissione.)

Sopra di questa lettera non occorre alcuna deliberazione per parte nostra, essendo questo di pertinenza del Governo di S. M. Noi non possiamo che rassegnarci, con dispiacere certamente, alla perdita di così illustre e caro nostro collega.

*Un senatore.* Avrà scritto al Ministero?

**PRESIDENTE.** Io lo presumo, perchè non basta scrivere a noi.

*Un senatore.* Bisogna dunque scrivere al Ministero per chiarirsene.

**PRESIDENTE.** Ebbene, scriverò al Ministero.

(Il segretario Cibrario legge poscia varie lettere dei signori senatori cavaliere Alberto della Marmora, De-la-Charrière, avvocato Gattino, conte Sanvitale, marchese Rorà, conte Mougny e conte Regis, con cui dimandano un congedo, che loro viene concesso.)

**PROPOSIZIONE RELATIVA ALLA TRASMISSIONE AL SENATO DEI DECRETI DI NOMINA DEI NUOVI SENATORI.**

**ALFIERI.** Signori, la verifica dei titoli presentati dai nostri colleghi recentemente nominati mi dà luogo di nuovamente esprimere un desiderio. Già ho dichiarato in altra simile occasione (e ciò allora mi sembrò favorevolmente accolto da chi siede al Ministero) che in simili casi i decreti di nomina dei nuovi senatori siano trasmessi al Senato prima che si proceda alla verifica dei titoli che sono in grado di presentare, e che nel decreto medesimo si faccia cenno di quelle categorie comprese nell'articolo 35 dello Statuto alle quali intesero di riferirsi. È abbastanza chiaro quanto possa giovare questa indicazione; e tanto più sarei a raccomandare che s'insistesse per l'invio del decreto, inquantochè abbiamo l'esempio dell'operatosi in simili occasioni, là dove la stessa legge, le medesime disposizioni erano in vigore.

Non credo dover insistere di più; lascio ai miei colleghi di apprezzare l'opportunità ed il valore di questa mia osservazione.

**PRESIDENTE.** Invito chi voglia fare osservazioni sopra questa proposta di chiedere la parola.

Il non domandarsi la parola mi fa conoscere che il Senato divide intieramente l'opinione del senatore preopinante, in conseguenza io mi recherò a dovere di scrivere al Ministero, invitandolo a considerare la necessità di mettere ad effetto questa proposta nelle prime occorrenze che vi saranno.

Il Senato è invitato a passare nelle sale delle conferenze.

La seduta pubblica è sciolta alle ore 5 1/2.

## TORNATA DEL 7 AGOSTO 1849

- 24 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Comunicazione del decreto di conferma del presidente e de' vice-presidenti del Senato — Il presidente del Consiglio dei ministri annunzia la pace coll'Austria essere stata firmata — Congedi — Relazione della deputazione incaricata di recare l'indirizzo del Senato a Re Carlo Alberto in Oporto — Lettura del progetto di risposta al discorso della Corona — Nomina di Commissioni permanenti.

La seduta è aperta alle 3 pomeridiane.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI DEL SENATO.

**PRESIDENTE.** Va a darsi lettura del decreto reale col quale S. M. si è degnata confermare l'ufficio della Presidenza del Senato e dei due vice-presidenti.

**CIBRARIO, segretario,** dà lettura del decreto reale col quale il barone Manno è confermato nell'ufficio di presidente, ed il marchese Cesare Alfieri e l'avvocato Plezza in quello di vice-presidenti del Senato del regio.

### ANNUNZIO CHE IL TRATTATO DI PACE COLL'AUSTRIA È STATO FIRMATO.

**PRESIDENTE.** La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

**D'AZEGLIO, ministro degli esteri, presidente del Consiglio.** Ho l'onore d'annunciarvi, signori senatori, che la pace è stata firmata; spero fra qualche giorno di potere effettivamente comunicare il trattato e le condizioni, quando sarà seguita la ratifica.

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della fatta comunicazione del trattato di pace, la quale il Senato si augura sia fausta, come era desiderata.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cibrario è invitato a dare lettura di due domande di congedo.

**CIBRARIO, segretario,** dà lettura delle domande di congedo dei senatori Di Colobiano per affari domestici, Musio per motivi di salute.

(I congedi sono accordati.)

### INDIRIZZO A RE CARLO ALBERTO.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario, il quale, anche a nome del suo collega cavaliere Giacinto di Collegno, deve rendere conto al Senato della missione di cui furono

onorati, per inchinare in Oporto la Maestà del Re Carlo Alberto, e presentargli l'indirizzo del Senato. (*Movimento di attenzione*)

**CIBRARIO.** (V. volume *Documenti*, pag. 4.)

**PRESIDENTE.** Io credo rendermi interprete delle intenzioni e dei sentimenti del Senato proponendo che questa relazione, la quale ha destato nei nostri animi la più viva commozione, sia tosto mandata alle stampe e distribuita. Propongo ancora che i voti formati da noi tutti per la conservazione dei preziosissimi giorni dell'augusto Principe si traducano in un'acclamazione al suo nome: *Viva per lunghi anni CARLO ALBERTO!*

(Il Senato e le tribune applaudendo vivissimamente rispondono a più riprese: *Viva Carlo Alberto!*)

### LETTURA DELL'INDIRIZZO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio, relatore della Commissione creata per la composizione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

**GIULIO, relatore.** Per adempiere all'onorevole ufficio che mi è stato commesso dalla Commissione incaricata della compilazione dell'indirizzo, io non ho altra relazione da fare al Senato che di dargli lettura del progetto d'indirizzo che venni incaricato di presentargli.

Questo progetto è concepito nei termini seguenti:

« I. Chiamata a regnare in dolorose congiunture e tra formidabili difficoltà, la M. V., calcando con piede sicuro le grandi orme paterne, si mostra matura di consiglio sul trono, quanto si mostrò forte di cuore e di braccio sul campo. L'esempio vostro, o Sire, sarà scorta al Senato nell'adempiere con fermezza e prudenza i gravi doveri che gli'impongono lo Statuto e le condizioni presenti della patria.

« II. Le severe lezioni della sventura non andranno perdute: scevri di illusioni lusinghiere, ma costanti ne' generosi propositi, noi faremo opera che, serbandò illese le ragioni della libertà e dell'ordine, la monarchia costituzionale di Savoia spanda largamente d'intorno il lume dell'esempio, il conforto della speranza.

« III. Il Senato, fedele alle massime finora seguite, conscio dei bisogni e dei sentimenti del popolo, sarà sempre alieno dalle gare di persone e dalle passioni di parte, nè mai porrà in oblio che nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali è posta una forza moderatrice che è dover suo di volgere al pubblico bene.

• IV. Nel ricevere l'annuncio che le nostre relazioni con le potenze estere sono generalmente amichevoli od in via di divenir tali, noi facciamo eco alla voce di gratitudine proferta da V. M. verso due grandi nazioni amiche.

• V. Memori che se la fortuna non ci arrise, voi però, o Sire, nulla omettete perchè la pace fosse auspicata dalla vittoria, noi aspettiamo la comunicazione del trattato col' Austria, fidenti che, mantenendo illeso l'onore della nazione, ed intere l'indipendenza e la politica importanza che sono avito nostro retaggio, ci serberà pure la simpatia dei popoli generosi. Nel ponderare i sacrifici che ci fossero domandati non dimenticheremo quali sieno le condizioni nostre presenti e quelle d'Italia e d'Europa.

• VI. Le leggi che verranno presentate al Senato saranno oggetto della più attenta nostra considerazione. Le istituzioni costituzionali metteranno nell'intelligenza e nel cuore del popolo più profonde e ferme radici, quand'esso venga a gustarne i frutti, mercè di più perfetti Codici di leggi adeguate a' suoi bisogni, conformi all'indole ed a' costumi suoi, preparate dalle meditazioni di un Consiglio d'uomini eminenti, che maturamente ne ponderino tutte le disposizioni.

• VII. I buoni ordini militari, più che il numero dei soldati, fanno i popoli forti in guerra; noi confidiamo che la legge che ci sarà presentata darà all'esercito un ordinamento degno del suo alto valore, degno della inconcussa sua fede.

• VIII. Noi abbracceremo alacramente ogni occasione di promuovere l'educazione del popolo come valido mezzo di vauaggiarne la condizione, di ammaestrarlo all'adempimento de' suoi doveri, all'esercizio de' suoi diritti, e di premunirlo contro quelle dottrine sovvertitrici, che, audacemente bandite, hanno troppo facile accesso negli animi non corroborati dagli insegnamenti della morale e dai conforti della religione.

• IX. L'ordine nell'amministrare, la saggia parsimonia nello spendere, molto potranno per restaurare le pubbliche finanze, per mantenere inconcussa quell'alto credito cui dovremo ricorrere, e del quale andiamo debitori alla prudenza nel contrarre impegni, alla scrupolosa fedeltà nell'adempirli, e ad un rigoroso sistema di bilanci e di computi, che alcune delle più colte nazioni non hanno dubitato di imitare.

• X. Ma se urgenti necessità ci imporranno nuovi carichi, essi riusciranno men gravi ai contribuenti, quando sotto la tutela delle leggi si svolgano all'aure della pace e della libertà i semi fecondi della nazionale ricchezza.

• Il Senato farà plauso ad ogni proposta, per cui, senza contrarre obblighi troppo onerosi, lo Stato trovi i mezzi di condurre a fine l'incominciata rete di strade ferrate, di congiungere per esse a dispetto delle Alpi le nostre marine con le grandi vie del commercio europeo, di vivificare così e di stringere tra loro con nuovi vincoli tutte le parti del regno.

• XI. Diffondere l'istruzione conveniente a ciascuno, promuovere con un sano sistema economico e con utili lavori i progressi del commercio, della navigazione e dell'industria, fomentare i miglioramenti dell'agricoltura nutrice di popoli e custode del buon costume; tutelare con buone leggi, rigorosamente eseguite, le persone, l'onore, le sostanze di ciascuno e la tranquillità di tutti, senza la quale il traffico languisce e il lavoro s'arresta; tali, o Sire, sono i mezzi per cui, secondo il voto del vostro cuore paterno, verrà a migliorarsi la condizione delle classi meno agiate, col solo soccorso della carità privata, e di quella pubblica beneficenza che da essa traendo l'origine bastò finora a tenerci immuni dalle conseguenze cui condusse altrove il sistema della carità

legale. Il concorso del Senato in così benefica impresa non verrà mai meno al Governo di V. M.

• XII. Piaccia alla divina Provvidenza ispirare all'intera nazione generosi sentimenti di giustizia, di moderazione e di concordia, e consolidare le libere istituzioni dall'augusto vostro genitore concesse *con lealtà di Re e con affetto di Padre!* (Segni di approvazione generale)

**PRESIDENTE** Quest'indirizzo sarà stampato e distribuito ai signori senatori per poter essere discusso nella tornata che avrà luogo venerdì.

L'ordine del giorno...

**DEFORNARI.** (Interrompendo) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sull'ordine del giorno?

**DEFORNARI.** È solamente per la lettura del progetto di indirizzo.

**PRESIDENTE.** Non si può concedere la parola...

**DEFORNARI.** Premetto la preghiera di sentire la spiegazione che sono per dare; non è punto per anticipare sulla discussione dell'indirizzo, ma per ragionare sull'argomento che deve appunto precedere quella discussione.

Ho bisogno di profittare della presenza del Ministero, poichè ciò che avrei a dire lo riguarda.

**PRESIDENTE.** Io non credo nella mia facoltà di poter alterare il metodo di discussione, il quale è stabilito dal regolamento. Al Senato solo appartiene il deliberare su di una domanda la quale eccede i termini consueti. Coloro i quali credono che...

**DEFORNARI.** (Interrompendo) Domando la permissione di spiegare il soggetto del mio discorso. Esso tratterà di qualche cosa che io credo come essenzialissima di far precedere alla discussione dell'attuale progetto; se il Senato...

**PRESIDENTE.** Chiederò prima al Senato...

**DEFORNARI.** Insisto per essere sentito nelle spiegazioni che sono per dare, e per le quali sono persuaso che il Senato riconoscerebbe l'opportunità attuale del mio dire: del resto mi sottometto a ciò che sarà deciso.

**PRESIDENTE.** Ripeto che non è nella mia facoltà di dare la parola; allorchè il regolamento non l'accorda, sta al Senato di deliberare. Coloro i quali credono che dopo la lettura fatta dell'indirizzo, e il dato annuncio che la discussione avrà luogo in altra posteriore congrega, possa darsi la parola ad un membro del Senato, per ragionare preliminarmente sopra di esso, vogliano levarsi in piedi.

(Il Senato non accorda la parola.)

**NOMINA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DI CONTABILITÀ, DI FINANZE E DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la formazione di due Commissioni che debbono crearsi dal Senato per gli oggetti di contabilità, di finanze e per quelli di agricoltura e commercio.

Queste due Commissioni vogliono essere composte, la prima di sette soggetti, la seconda di cinque.

Io prego i signori senatori a volere scrivere in una scheda i nomi dei candidati che vogliono proporre per la Commissione di finanze e contabilità.

(Si procede all'appello nominale per la presentazione delle schede.)

**PRESIDENTE.** Estrarrò il nome di sei scrutatori, i quali poscia si recheranno nelle sale delle conferenze per fare lo

spoglio delle schede, e quindi il rapporto al Senato del risul-  
tamento della votazione. Prego i signori segretari di assistere  
a questa tratta di nomi.

I signori senatori scrutatori estratti sono: Chioldo, Moreno,  
Stara, Bava, Pes di Villamarina, Defornari.

Intanto, perchè i sei scrutatori non siano privati della fa-  
cultà di votare nello squittinio della seconda Commissione da  
nominarsi, si compiacciano di deporre le loro schede prima  
di ritirarsi nella sala delle conferenze.

**PETITTE.** Si chiamino i primi all'appello.

(Il segretario senatore Giulio, chiamati per i primi gli scru-  
tatori, procede all'appello nominale. I senatori scrutatori si  
ritirano nella sala delle conferenze.)

**PRESIDENTE.** Si passa all'estrazione a sorte degli altri  
sei scrutatori per la verificaione delle schede ora deposte  
sul tavolo della Presidenza.

**GIULIO, segretario.** Sono scrutatori per lo spoglio del se-  
condo squittinio i signori senatori: Cotta, Prat, Della Pla-  
nargia, Maffei di Boglio, Di Safuzzo Annibale, Albini.

**PRESIDENTE.** I senatori nominati sono invitati a recarsi  
nell'altra sala per far lo spoglio delle schede.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

**PRESIDENTE.** Il Senato sentirà lettura del risul-  
tamento della seconda votazione, che si è condotta a termine più ce-  
leremente, perchè il numero di candidati era minore. Il se-  
gretario darà lettura di cinque nomi che hanno riportato

maggior numero di suffragi per formare la Commissione di  
agricoltura e commercio.

**GIULIO, segretario.** I senatori che hanno raccolto mag-  
gior numero di suffragi, per far parte della Commissione di  
agricoltura e commercio, sono i seguenti: Moris, Brielli, De  
Cardenas, Mosca, Giulio.

Seguono poscia quei senatori che hanno avuto un numero  
minore di suffragi: Sauli, Plezza, Alfieri.

**PRESIDENTE.** Sono dunque dichiarati membri di questa  
Commissione i cinque senatori: Brielli, De Cardenas, Giulio,  
Moris, Mosca.

(Nuova sospensione della seduta.)

**PRESIDENTE.** Va a darsi lettura del risul-  
tamento dello spoglio per la formazione della Commissione di finanze.

**GIULIO, segretario.** I senatori che hanno raccolto il mag-  
gior numero di suffragi sono: Colla, Cotta, Gallina, Cibrario,  
Alfieri, Cristiani, Quarelli.

Seguono con un minor numero di suffragi i senatori: Fran-  
zini, Albini, Pallavicini, Defornari, ed altri.

**PRESIDENTE.** La Commissione in conseguenza è compo-  
sta dei sette primi membri che riportarono maggior numero  
di suffragi.

Il Senato è invitato per l'adunanza pubblica, la quale avrà  
luogo venerdì, all'ora che sarà indicata dal biglietto d'invito,  
per la discussione dell'indirizzo.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

## TORNATA DELL'8 AGOSTO 1849

— 25 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Partecipazione della morte di S. M. il Re Carlo Alberto — Relazione sugli ultimi giorni che precedettero  
l'infausto avvenimento — Deliberazioni del Senato — Nomina di deputazioni.

La seduta è aperta alle 8 e 1/2 pomeridiane.

### ANNUNZIO DELLA MORTE DI RE CARLO ALBERTO.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola.

Io vengo a compiere il più triste ufficio che mai potesse  
immaginare cotesta assemblea, cioè quello di parteciparle la  
notizia della morte dell'illustre Re Carlo Alberto, cui accom-  
pagnano negli eterni riposi la riconoscenza de' suoi popoli,  
l'ammirazione di tutta Italia.

Penso che al Senato tornerà grato di conoscere la relazione  
più minuta dei varii giorni che precedettero l'infausto avve-  
nimento.

Darò lettura del dispaccio del cavaliere De Launay, inca-  
ricato di affari presso la Corte di Portogallo, il quale, allor-

chè la salute e la vita dell'illustre ammalato erano in peri-  
colo, si trasportò in Oporto, e sempre ivi risiedette. Le prime  
notizie sono del 25 luglio, e vennero dirette al presidente  
del Consiglio.

Ecco il tenore del dispaccio:

« Porto, 25 juillet 1849.

« Monsieur le chevalier,

« Depuis quelques jours S. M. le Roi Charles Albert, dont  
les sentiments religieux sont si connus, avait témoigné le  
désir de recevoir le viatique même avant l'imminence du  
danger de la maladie. C'est hier matin à huit heures et demie  
que l'aumônier, après avoir célébré la messe dans la chapelle  
contiguë aux appartements de S. M., lui administra les sacre-  
ments de l'Eglise. Il n'y avait ni pompe, ni apparat, mais tout  
était grave et solennel dans cette fonction. Quand, suivant  
l'usage, l'auguste malade fut interrogé sur les articles de foi,

il répondit dans des termes qui indiquaient une conviction profonde; il demanda ensuite pardon de ses offenses comme il les pardonnait de son côté avec bonne volonté et charité chrétienne à ceux qu'il aurait offensés en général ou en particulier. En résumant sa pensée, il ajouta de la manière la plus touchante: *j'oublie tout*. Il reçut alors la sainte eucharistie avec une grande ferveur et avec cette piété dont il ne s'est jamais écarté même dans les agitations d'un règne laborieux et fécond en événements. Ses valets de chambre, le chevalier Canna et moi nous avons accompagné le viatique avec des flambeaux.

« A quatre heures de l'après midi l'évêque du diocèse, en habits pontificaux, après avoir adressé à S. M. quelques paroles pleines d'onction pour le fortifier de plus en plus dans les sentiments de résignation et de détachement des choses terrestres, lui a donné la bénédiction apostolique. Monseigneur est sorti de la chambre du Roi en disant avec émotion: *ce sera la mort du juste: en effet il n'appartient plus à la terre que par ses souffrances; son âme aspire à des sphères supérieures*.

« Depuis hier soir j'ai jugé prudent de venir loger à la villa du Roi pour être prêt à toutes les éventualités.

« Le 26 juillet, de la ville de S. M.

« La faiblesse toujours croissante de l'auguste malade, sa répugnance pour toute sorte d'aliments, la difficulté de la respiration, une physionomie presque cadavérique, sont autant de symptômes qui indiquent une fin prochaine. Dès ce matin S. M. a exprimé l'intention de recevoir l'extrême onction, et l'aumônier se tient prêt dans une pièce voisine à lui donner les secours de la religion. Le chevalier Riberi, comme toujours, est admirable dans ses soins; il se multiplie, il lutte avec ardeur et avec toutes les ressources de l'art contre les progrès du mal; il s'évertue à trouver quelque remède pour prolonger au moins de quelques jours une existence aussi précieuse. Nous sommes dans la plus grande consternation, et nous redoutons que le danger ne devienne de plus en plus imminent. S. M. paraît connaître la gravité de sa position, car, avant de laisser panser sa plaie, elle demanda, avec le plus grand calme, si elle passerait encore cette nuit.

« Pour ne négliger aucune précaution, le chevalier Canna a engagé l'aumônier à demeurer à la villa du Roi jusqu'à nouvel ordre. Le docteur Riberi voulait veiller auprès de S. M., mais elle n'y a pas consenti. Ses trois valets de chambre, Bertolino, Valetti et Rumiano, étudent ses ordres en montant depuis plus de vingt jours la garde à sa porte qu'ils laissent entr'ouverte à son insu. Ils remplissent à chaque heure, à chaque moment leur devoir avec un dévouement, un zèle, une activité digne des plus grands éloges.

« Le 27 juillet 1849.

« A une heure du matin nous avons été prendre des nouvelles du Roi Charles-Albert. Les remèdes prescrits par le chevalier Riberi, des frictions de rhum surtout, ont produit un bon effet en surexcitant les esprits vitaux. L'oppression, le dévoiement ont considérablement diminué; le pouls qui était à peine sensible, a repris un peu de force. Cette amélioration inattendue nous a consolés; mais nous avons déjà vu si souvent ces alternatives de bien et de mal, que nous accueillons avec défiance un espoir auquel nous craignons de devoir renoncer bientôt. Quoi qu'il en soit, un mieux sensible s'est déclaré; c'est autant de gagné sur l'ennemi. Les frictions ont été répétées chaque fois avec succès, et le Roi

m'a confirmé aujourd'hui de sa propre bouche l'amélioration de son état.

« Le 28 juillet 1849.

« Aujourd'hui c'est à peu près le même état qu'hier, quoique la nuit n'ait pas été aussi calme. Mais, je le répète, cette amélioration n'est que passagère, d'après l'avis du chevalier Riberi.

« J'en étais à ce point de ma dépêche lorsqu'on est venu m'appeler pour me rendre auprès de S. M. qui venait de tomber en défaillance. L'agonie a commencé, l'extrême onction lui a été administrée.

« Il était environ 3 heures de l'après midi; à 3 heures et demie S. M. a rendu l'âme à Dieu.

« Je convoque les autorités de la ville pour constater le décès. Le courrier va partir. Je dois finir cette lettre, n'ayant plus d'ailleurs la force de continuer au milieu de la consternation générale et des pleurs.

« J'ai l'honneur, etc.

« Signé: E. DE-LAUNAY. »

Ora darò lettura del processo verbale. (V. volume Documenti, pag. 7.)

**PROPOSIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SENATORE MAESTRI INTORNO AI MEZZI DI MANIFESTARE L'ESTREMO CORDOGLIO PER L'INFAUSTA NOTIZIA.**

**PRESIDENTE.** A tenore dell'articolo 58 dello Statuto devono essere depositati negli archivi del Senato gli atti tutti i quali riguardano lo stato civile dei membri della famiglia reale. Io prego adunque il signor ministro degli affari interni a voler presentare quegli atti.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Appena ne avrò estratto copia autentica, mi recherò a premura di far la presentazione degli atti originali.

**PRESIDENTE.** Il signor presidente del Consiglio dei ministri aveva già stamane trasmesso a me comunicazione dell'istessa infausta notizia che ci vien dal ministro degli affari interni. Egli mi incaricava di farla conoscere al Senato; in conseguenza debbo pure dal mio canto compiere a sì triste mandato, anche perchè a tal rapporto va unita la proposizione dei mezzi i quali si avviseranno più acconci a manifestare l'estremo nostro cordoglio.

Signori senatori, ieri, in questo stesso luogo, acclamando voi il nome di Carlo Alberto, innalzavate voti al Signore per la *conservazione dei preziosi suoi giorni*; ma questi preziosi giorni erano stati già allora troncati, e il Signore aveva chiamato al gaudio dei giusti, alla corona dei benefattori dei popoli, al ristoro dei generosi tribolati, quella eroica e santa anima.

Il presidente del Consiglio dei ministri mi annunzia questa calamitosa notizia, che, col cuore angosciato, io mi reco a sollecitudine di comunicarvi nella maniera la più solenne. La lettera è così concepita:

« Ill<sup>mo</sup> signor presidente,

« Con profondo rammarico io devo compiere il triste ufficio di recare ad immediata notizia della S. V. Ill<sup>ma</sup> che S. M. il Re Carlo Alberto cessò di vivere in Oporto nel giorno 28 luglio, alle ore 5 e 1/2 pomeridiane.

« Con pari dolore comunicherà la S. V. Ill<sup>ma</sup> al Senato del

regno l'infauustissimo annunzio dell'immatara perdita del magnanimo principe che inaugurò lo Statuto, combattè da prode nei campi della guerra italiana, e morì nello sconforto, lungi dai popoli che lo amavano, e segno costante della venerazione d'Europa.

« Ho l'onore di esprimerle i sensi di distintissimo ossequio ed alta considerazione. »

Ai sentimenti degnamente espressi in tale annunzio io posso aggiungere solamente che, se ogni classe de' cittadini da lui innalzati a condizione politica novella è debitrice alla memoria di sì gran principe di gratitudine e di riverenza senza termine, noi, contraddistinti personalmente dal regal suo favore e da quello fra ogni altro più sublime della commessaci durevole partecipazione al potere legislativo dello Stato, colpiti siamo di doglia più intensa.

Io ho l'onore di proporvi che il Senato soprasseda ne' suoi pubblici lavori chiudendo, a testimonianza di mestizia, per alcuni dì l'aula delle sue adunanze;

Che ciascuno di noi vesta a lutto pel tempo che vi sarà a grado di determinare;

Che una deputazione di senatori si scelga, la quale rechi all'afflitto nostro Re e alla sconsolata vedova di Carlo Alberto i dolorosi uffici del Senato;

Che, ad impetrar requie all'anima sua generosa, s'innalzino da noi fervorose preci appiè degli altari, e, siccome il presidente della Camera dei deputati mi ha già invitato perchè convengano coi delegati di essa Camera i nostri a trattare di sì importante oggetto, il Senato avrà in grado di procedere alla scelta per ciò necessaria;

Che, a consigliare alla storia luttuosa, ma ancora incompiuta delle nostre grandi vicende un nobile predicato, il quale risponda alle glorie e alle sventure del principe da noi compianto, il Senato d'or innanzi accoppi alla menzione dell'augusto nome di Carlo Alberto l'appellazione di *magnanimo*.

Io invito i signori senatori, i quali volessero modificare queste mie proposizioni od aggiungerne altre, a voler chiedere la parola.

**MAESTRI.** Dalla pubblica opinione e dal grido di tutti i giornali fu già pur troppo diffusa la tristissima notizia della morte dell'augusto iniziatore dello Statuto piemontese; notizia che viene ora proclamata dal presidente in sì solenne maniera. In conseguenza nulla mi rimane ad aggiungervi, solo dichiaro che nella proposta che sono per sottoporre alla deliberazione del Senato ho socio l'esimio nostro vice-presidente il marchese di Sostegno.

Il Senato, nell'udire la relazione che gli faceva con accento e toccante discorso nell'ultima tornata un illustre nostro collega, il cavaliere Cibrario, che recò in nome nostro con altro egregio senatore, cavaliere Giacinto di Collegno, alla solitudine del magnanimo Carlo Alberto l'omaggio del nostro profondo dolore e della nostra indelebile gratitudine, manifestò in quanto onore tenesse la sublime ed affettuosa risposta che diede loro l'augusto esule, ordinandone l'immediata stampa e pubblicazione con applausi espressi ed accompagnati da una tenera commozione universale.

Quelle stupende parole sono un prezioso legato del quale importa eternare la memoria: un legato di affetti e di spe-

ranze a' suoi augusti figli, a' suoi amati popoli. Io quindi ho l'onore di proporre alle deliberazioni del Senato che l'immagine dell'augusto fondatore del Parlamento sia collocata in luogo cospicuo di quest'aula, e che sotto il ritratto siano sculte in marmo, a lettere d'oro, le encomiate parole, per rimanervi in perpetuo esposte alla riconoscenza de' presenti, alla venerazione degli avvenire.

**PRESIDENTE.** Questa proposizione è separata; chi crede che debba votarsi congiuntamente alle altre già fatte voglia alzarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Ricorda il Senato le cinque proposizioni che ho avuto l'onore di leggere, e quella dei senatori Maestri ed Alfieri. Coloro che approvano queste sei proposizioni vogliono levarsi in piedi.

(Vengono approvate.)

#### ESTRAZIONE A SORTE DI DUE DEPUTAZIONI.

**PRESIDENTE.** Approvate all'unanimità le fatte proposizioni, si dee procedere alla scelta dei deputati i quali debbono compiere l'incarico loro commesso negli articoli in quelle proposizioni contenuti.

Chiedo al Senato se vuole che si proceda per estrazione a sorte oppure per ischede.

*Varie voci.* A sorte! a sorte!

**PRESIDENTE.** Si estrarranno sei nomi per ciascuna deputazione. Sei deputati ed il presidente formeranno la deputazione che dovrà presentarsi a S. M. il Re e alla regina vedova.

**STARA.** Sarebbe bene eleggerne anche de' supplenti.

**PRESIDENTE.** Se ne trarranno a sorte due. Ora estrarrò i nomi di quei senatori che dovranno comporre la deputazione per recare a S. M. il Re ed alla regina vedova le condoglianze del Senato.

(I senatori estratti per questa deputazione sono i seguenti: De Cardenas — Colla — Della Planargia — Di Saluzzo Annibale — De Launay — Maffei. — *Supplenti:* Piccolet — Chiodo.)

Avrò l'onore di rendere avvisati i signori senatori del giorno e dell'ora in cui piacerà alle LL. MM. di accogliere il nostro ufficio.

Ora si procederà all'estrazione dei signori senatori che avranno l'incarico di conferire colla deputazione della Camera dei deputati sul modo e sul tempo in cui si dovranno celebrare le solenni esequie decretate da ambe le Camere.

(Segue l'estrazione.)

**CIBRARIO, segretario.** I membri della seconda deputazione sono i signori: Moris — Colla — Abate Moreno — Stara — Mosca — Bava.

**PRESIDENTE.** Io invito i signori senatori componenti quest'ultima deputazione a trovarsi nella sala delle conferenze nel prossimo venerdì al tocco. Io avrò l'onore di scrivere al presidente della Camera dei deputati che in quell'ora potranno convenire con noi i commissari di essa.

La seduta è sciolta alle ore 9 e 8 minuti.

## TORNATA DEL 13 AGOSTO 1849

- 26 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiami e rettificazioni ai due ultimi verbali — Comunicazione dell'atto originale di constatazione del decesso di S. M. il Re Carlo Alberto — Ammissione in Senato del cavaliere Oneto — Lettura, discussione e approvazione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona — Estrazione a sorte della deputazione per presentarlo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

### **RICHIAMI SOPRA I DUE ULTIMI VERBALI.**

**PRESIDENTE.** Invito chi abbia qualche osservazione a fare a domandar la parola.

**GIULIO.** La rettificazione che ho l'onore di proporre al processo verbale, di cui il Senato ha sentito lettura, è relativa alle parole pronunciate dal signor presidente nel dare atto al presidente del Consiglio dei ministri della comunicazione da esso fatta delle conclusioni del trattato di pace col' Austria; se la memoria non m'inganna, il presidente del Senato in quell'atto pronunciò queste parole: il Senato dà atto al presidente del Consiglio della fatta comunicazione del trattato di pace, che il Senato si augura fausta, quanto desiderata. Il processo verbale invece della parola *desiderata* contiene la parola *onorevole*, che non mi pare esprimere quella stessa idea, a cui il signor presidente ha voluto accennare.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altra osservazione, l'ufficio avrà cura di rettificare il processo verbale.

(Ammissa la rettificazione, il processo verbale è approvato.)

Ora si darà lettura del processo verbale della seduta straordinaria del Senato nella sera dell'8 agosto.

(Si legge il processo verbale; quindi il senatore Maestri fa osservare che nella proposizione da lui fatta in quella seduta aveva per socio il senatore Alfieri di Sostegno, e che essendosi omessa questa circostanza nel processo verbale, desidera che venga rettificato in quel senso.)

(Ammissa la rettificazione domandata dal senatore Maestri, il processo verbale viene approvato.)

### **CONGEDI.**

(Si dà lettura di due lettere, l'una del senatore Blanc, e l'altra del senatore Stara, con cui domandano un congedo, che loro viene dal Senato accordato.)

### **TRASMISSIONE DELL'ATTO ORIGINALE DI DECESSO DI S. M. CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato degli affari esteri, mi ha trasmesso uno dei due atti originali distesi in Oporto per certificare il decesso di S. M. il Re Carlo Alberto il magnanimo; io,

a nome del Senato, ne ordino il deposito ne' nostri archivi a tenore dell'articolo 38 dello Statuto.

### **VERIFICAZIONE DI TITOLI D'AMMISSIONE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario per la relazione dei titoli del nuovo senatore, il cavaliere Giacomo Oneto.

**CIBRARIO, relatore.** Il cavaliere Giacomo Oneto, consigliere di Stato straordinario, nominato senatore con decreto del 27 luglio ultimo scorso, è nato a Genova nel 1798, e perciò ha varcato l'età richiesta dallo Statuto per esser membro di quest'Assemblea.

Fu vice-presidente della Camera di commercio di Genova, e fu dalla giustizia de' colleghi e del Governo per le distinte sue benemeritenze confermato sei volte in tale importantissima carica.

È attualmente per la terza volta presidente della banca di Genova, e chi conosce l'alta influenza che esercita sul nostro commercio quella saggia istituzione, chi rammenta i servigi che in tempi non lontani la medesima ha reso allo Stato, si persuade di leggieri che il cavaliere Oneto può facilmente comprendersi nella categoria di que' benemeriti che con servigi eminenti hanno illustrato la patria.

Il cavaliere Oneto è inoltre uno de' principalissimi banchieri dello Stato. Il valente da lui posseduto supera di gran lunga il patrimonio al quale accenna il paragrafo 21 dell'articolo 33 dello Statuto, nel quale per ragione d'analogia si può dir anche compreso. Per questi motivi ho, in nome dell'ufficio Mi, l'onore di proporre l'ammissione.

(Approvate le conclusioni del III ufficio, il cavaliere Giacomo Oneto, previo il giuramento prestato ad invito del presidente, è proclamato senatore del regno.)

### **LETTURA E DISCUSSIONE DELL'INDIRIZZO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ne chiama ad udire la lettura del progetto d'indirizzo al discorso della corona, e ad imprendere la discussione. Dopochè questo progetto è stato presentato al Senato la prima volta, successe tal infausto avvenimento a tutti noto, che obbligò la Commissione ad ag-

giungere un nuovo articolo, onde testimoniare anche al Re la parte che il Senato prende nel nazionale cordoglio per la perdita irreparabile del Re Carlo Alberto il magnanimo; e perciò l'articolo che si chiama preliminare sarà letto da me prima di quello che era al numero 1 dell'antico indirizzo; l'articolo preliminare è così concepito:

SIRE! — « Un nuovo vincolo stringe oggi la nazione al suo Re; il comune dolore! All'angoscia del vostro cuore risponde l'universale compianto; rara e sublime testimonianza dell'ammirazione e della gratitudine di tutto un popolo, per le rare virtù, pei sublimi benefici del Padre vostro e suo; pegno di unione indissolubile con l'augusta vostra dinastia. »

Questa circostanza ha anche condotto la Commissione ad introdurre qualche modificazione nell'ultimo articolo, ed io leggerò per conseguenza, in luogo dell'ultimo articolo, quello modificato dalla Commissione.

L'articolo modificato dalla Commissione è ne' termini seguenti:

« Dal cielo, ove cinge l'immortale corona dovuta alle sue virtù ed a' suoi dolori, veglierà il magnanimo Carlo Alberto su questa patria da lui sì fortemente e teneramente amata. Egli ispirerà alla intera nazione sentimenti di giustizia, di moderazione, di concordia; egli otterrà dalla divina Provvidenza che si raffermino e si fecondino quelle libere istituzioni di cui ci fece dono con *lealtà di Re e con affetto di padre.* »

La discussione generale sopra questo indirizzo è aperta. Se non si chiede la parola da alcuno, io rileggerò l'articolo preliminare per sottoporlo a particolare discussione.

Se non si chiede la parola sovr'esso, io lo porrò ai voti. Chi approva quest'articolo preliminare voglia levarsi in piedi.

(L'articolo preliminare della Commissione è approvato.)

Ora leggerò l'articolo I:

« I. Chiamata a regnare in dolorose congiunture e tra formidabili difficoltà, la M. V., calcando con piede sicuro le grandi orme paterne, si mostra matura di consiglio sul trono quanto si mostrò forte di cuore e di braccio sul campo. L'esempio vostro, o Sire, sarà scorta al Senato nell'adempiere con fermezza e prudenza i gravi doveri che gli impongono lo Statuto e le condizioni presenti della patria. »

Non chiedendosi la parola sovr'esso, io lo porrò ai voti.

I signori senatori che approvano quest'articolo vogliano alzarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura dell'articolo II:

« II. Le severe lezioni della sventura non andranno perdute; scevri d'illusioni lusinghiere, ma costanti nei generosi propositi, noi faremo opera che, serbandò illese le ragioni della libertà e dell'ordine, la monarchia costituzionale di Savoia spanda largamente d'intorno il lume dell'esempio, il conforto della speranza. »

Chi approva quelle nobili parole voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Passerò all'articolo III:

« III. Il Senato, fedele alle massime finora seguite, conscio dei bisogni e dei sentimenti del popolo, sarà sempre alieno dalle gare di persone e dalle passioni di parte, nè mai porrà in oblio che nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali è posta una forza moderatrice che è dover suo di volgere al pubblico bene. »

Porrò del pari ai voti quest'articolo III.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo IV:

« IV. Nel ricevere l'annuncio che le nostre relazioni con

le potenze estere sono generalmente amichevoli od in via di divenir tali, noi facciamo eco alla voce di gratitudine proferta da V. M. verso due grandi nazioni amiche. »

**DI PAMPARATO.** Mi permetterò di chiedere, senza voler entrare in discussioni, se il Senato non sarebbe d'avviso di prescindere dalla seconda parte di questo periodo.

**PRESIDENTE.** Domanderò in primo luogo se quest'ommissione nell'articolo IV sia appoggiata.

**SCLOPIS.** Io credo che motivi di alta convenienza passata, presente, e, dirò, anche futura, possano appoggiare la conservazione di questo periodo, il quale d'altronde risponde in genere al sistema tenuto dalle altre adunanze parlamentari nelle risposte che si fanno ai discorsi della Corona. La Commissione non ha creduto di vedere nell'espressione di questa parola che un tributo di quell'istessa riconoscenza di cui il Governo del Re si sentiva compreso, ed ha pensato perciò di assecondarne l'impulso senza eccedere sicuramente, come diceva poc'anzi, i limiti della convenienza.

**GIULIO, relatore.** Nel chiedere la parola io intendo limitarmi ad un'osservazione sola. L'onorevole senatore domanda la soppressione delle parole: *noi facciamo eco alla voce di gratitudine proferta da V. M. verso due grandi nazioni amiche.* Io prego l'onorevole preopinante a voler osservare che la soppressione di queste parole torrebbe ogni significazione all'intero paragrafo; essa deve per conseguenza considerarsi come equivalente a quella del paragrafo intero; onde credo che il presidente, nel mettere ai voti la fatta proposta, può proporre la soppressione del paragrafo intero. Vedrà il Senato se questa non abbia alcun inconveniente.

**D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri.** Come ministro degli esteri credo poter dire qualche cosa di più preciso in questa questione. Nell'opinione pubblica, e principalmente in un certo ramo di essa, si è creduto che le grandi potenze non abbiano fatto nulla per noi; ma io posso asserire sul mio onore che ho la più profonda convinzione che le grandi potenze, senza aver presi dei mezzi materiali, ma dei mezzi morali, hanno fatto per noi molto, hanno sicuramente contribuito al buon esito delle negoziazioni.

**PIEZZA.** Io, senza entrare nella questione sui motivi che vi sarebbero di escludere questo paragrafo, mi pare che si possa osservare esser molte le circostanze, le quali, quando anche adesso avessero le potenze molto contribuito alla conclusione della pace, pure il Senato dovrebbe andare guardingo nell'esprimere una gratitudine, massime ad una delle nazioni, la quale, se ha fatto qualche cosa per la pace, può anche aver fatto contro l'interesse nostro in altre circostanze; perciò mi pare prudente la proposta del signor marchese Di Pamparato d'escludere questo periodo del paragrafo. Nè credo molto concludente l'osservazione fatta dal signor senatore Giulio, che il paragrafo suddetto resterebbe senza senso, perchè è facile di compirlo quando si dica che il Senato ha provato grata soddisfazione nel ricevere l'annuncio che le relazioni colle potenze estere sono generalmente amichevoli od in via di divenire tali. Per questo motivo, senza entrare in una discussione che è prudente evitare, io appoggio la proposizione del senatore Di Pamparato.

**PRESIDENTE.** Onde questa proposizione possa essere portata in votazione è necessario che vi siano quattro senatori che l'appoggino.

Domando perciò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora debbo interrogare il senatore preopinante se intende di dare una diversa forma all'articolo al quale vorrebbe fare una variazione; in questo caso lo prego a farla per iscritto.



**ALFIERI.** Prescindendo io pure dall'entrare in una discussione che mi sembra giudicata da tutti, od almeno dai più, io credo di dover avvertire il Senato essere necessario di considerare, prima di adottare questa redazione nuovamente proposta, a quale delle potenze in questo modo verrà data la preferenza nella soddisfazione che noi dichiariamo di avere; io desidero che il Senato avverta a questo prima di venire ai voti.

**PRESIDENTE.** La proposizione del signor senatore Di Pamparato, dovendo abbracciare l'intero articolo, fu così redatta:

« Il Senato prova grande soddisfazione nel ricevere l'annuncio che le nostre relazioni colle potenze estere sono generalmente amichevoli od in via di divenir tali. »

Se qualcheduno vuole discorrere sul modo con cui è stata concepita questa modificazione, io gli darò la parola; altrimenti metterò ai voti l'articolo modificato.

(Non è approvato.)

Chi approva l'articolo IV come fu proposto dalla Commissione voglia levarsi in piedi.

(L'articolo IV è approvato.)

Leggo l'articolo V:

« V. Memori che, se la fortuna non ci arrise, voi però, o Sire, nulla ometteste perchè la pace fosse auspicata dalla vittoria, noi aspettiamo la comunicazione del trattato col' Austria, fidenti che, mantenendo illeso l'onore della nazione, ed intiere l'indipendenza e la politica importanza che sono avito nostro retaggio, ci serberà pure la simpatia dei popoli generosi. Nel ponderare i sacrifici che ci fossero domandati non dimenticheremo quali sieno le condizioni nostre presenti e quelle d'Italia e d'Europa. »

**BALBI PIOVERA.** Io proporrei la soppressione delle due ultime parole d'Italia e d'Europa. Se io dovessi sviluppare le cause che mi fanno proporre quest'emendamento, questa soppressione, io farei una domanda, ed è, se l'Italia esista altrove che in Piemonte. Se noi gettiamo uno sguardo sullo stato presente d'Italia, vediamo Napoli e Sicilia ricadute sotto il dispotismo, Roma e le Legazioni sotto il governo clericale, la Toscana e la granduca sotto l'influenza austriaca. L'Italia quindi non ha nazionalità ed esistenza che sotto il nostro augusto Sovrano. Onde diciamo semplicemente *la nazione*; atteniamoci alla nostra condizione presente e lasciamo all'avvenire che giudichi chi si sarà ingannato.

**SAULI.** Mi pare che possano conservarsi queste parole: *le condizioni d'Italia e d'Europa*, perchè, quantunque alcune parti d'Italia siano in una condizione degna di commiserazione per le occorse vicende, non è men vero che cessino di esistere, ed è appunto che si debbono esse avere presenti quando si fa un trattato, affine di potersi mettere in quello stato che la necessità richiede.

Opino quindi che si debbano quelle parole conservare, mentre dicendosi che l'Italia non è, sul riflesso che gran parte di essa è infelice, si va contro alla natura delle cose.

**BALBI PIOVERA.** Io non dico che l'Italia non sia materialmente; dico politicamente: non è già la quantità delle provincie che formano paese; abbiamo visto un popolo vicino a noi, ne' tempi passati, ridotto ad un sola provincia, eppure sotto Carlo VII in parte le riacquistò, e a poco a poco la Francia si è unificata; è l'avvenire che io sostengo, non è il presente; insani erano quelli che credevano che il riscatto d'Italia doveva compiersi in pochi mesi, in pochi anni.

La Francia impiegò 500 anni frammenti di tratti di guerre crudeli e di paci, da Filippo Augusto fino a Luigi XIV, per unificarsi, e non potè dirsi unificata che sotto il disgraziato

Luigi XVI, perchè allora soltanto cessò la gara municipale delle diverse provincie.

Noi siamo nelle stessissime condizioni, noi abbiain fatto da secoli sforzi che tornarono vani, ma abbiamo l'avvenire che non bisogna abbandonare. (*Bravo! bravo!*)

Nelle presenti circostanze credo che noi dobbiamo conservarci tali quali siamo; abbiamo avuto delle disgrazie e delle sciagure, ma non abbiamo perduto nè l'onore, nè la speranza, e questa bisogna conservarla e curarla colla casa di Savoia, da cui tutto si deve sperare, perchè è casa d'avvenire. (*Vivissimi applausi*)

E veramente colla nazionalità italiana per noi si attutiranno le gare municipali, cesseranno gli odii che tra provincia e provincia farono sorgente di tante rovine. Credo quindi prudente che il Senato abbia a togliere quelle due ultime parole e finire il paragrafo nel modo seguente: « nel ponderare i sacrifici che ci fossero domandati non dimenticheremo quali sono le condizioni nostre presenti... » (*Interruzione di varie voci*)

**GIULIO, relatore.** La Commissione si associa di buon grado ai generosi sentimenti espressi dal signor senatore Balbi Piovera, ma non può a meno di far osservare che le parole *condizioni d'Italia e d'Europa*, le quali chiudevano il quinto paragrafo della proposta d'indirizzo, per niun modo erano contrarie a questi sentimenti.

Le condizioni di tutti gli Stati da cui siamo circondati ci impongono l'obbligo di procedere in tutte le nostre deliberazioni con una saggia e prudente maturità. Ecco l'idea che la Commissione ha voluto esprimere, la quale è corrispondente ad una simile idea espressa nel discorso della Corona.

Le sorti future d'Italia dipendono da quelle della monarchia di Savoia; il Piemonte colla sua condotta è, per dir così, arbitro della sorte avvenire dell'intera nazione. Il Piemonte fa voto di seguire norme tali ed una cosiffatta linea di politica, che assicuri in avvenire la felicità dell'Italia intera. Non solamente il nome d'Italia aggiunto in fine di questo paragrafo non è contrario alla generosa idea espressa dal signor preopinante, che anzi questa parola mi sembra (se debbo dir tutto il mio pensiero) necessaria affine di esprimere quell'idea medesima. Il signor senatore Balbi Piovera vuole che nelle nostre deliberazioni noi abbiamo presente che la politica italiana è ora tutta contenuta in quella della monarchia di Savoia; che la monarchia di Savoia è dalla Provvidenza incaricata di sostenere non solo le sorti del Piemonte, ma le sorti dell'Italia intera. Ora in qual modo meglio esprimere questo pensiero, che col protestare che nel ponderare i sacrifici che ci saranno domandati noi avremo presenti le condizioni non delle sole provincie del Piemonte, ma quelle di tutta l'Italia?

Quanto alla parola *Europa* sarà facile, io credo, di giustificare l'aggiunta fattane dalla Commissione.

Certo niun popolo generoso prende consiglio da altri nelle deliberazioni delle cose che a lui specialmente appartengono, ma esistono fatti contro i quali la generosità dell'anima è impotente. Se egli è generoso consiglio il seguire sempre i dettami dell'onore, è però consiglio saggio nel metter mano ad un'impresa qualunque il consigliarsi colle proprie forze, cogli aiuti e coi contrasti che questa impresa può incontrare.

Niuno dirà che le condizioni presenti dell'Europa non siano tali che non debbano avere nelle nostre deliberazioni un grandissimo peso.

Il Senato nella sua sapienza non potrà dunque prendere niuna saggia deliberazione senza considerare altamente, non pure le condizioni interne dell'Italia, ma le condizioni esterne eziandio.

Cotali essendo i motivi per cui si sono aggiunte queste due parole al paragrafo quinto, e questi non essendo per nulla contrarii a quelli addotti dall'onorevole senatore Balbi Piovera, io mi confido che il Senato non proverà veruna ripugnanza ad ammettere quelle parole.

Dopo queste spiegazioni, la Commissione non insiste maggiormente perchè siano conservate.

**SCLOPIS.** Pregho il Senato di avvertire come l'indirizzo voglia sicuramente giudicarsi da tutto il suo complesso, e come in una parte che è già stata letta trovinsi espressi i generosi concetti del senatore Balbi Piovera. Sicuramente avranno un'eco nei generosi petti di tutti gli Italiani le parole con le quali noi proponiamo di dire che, serbando illese le ragioni della libertà e dell'ordine, la monarchia costituzionale di Savoia spanda lungamente d'intorno ogni dimostrazione che tornar debba ad esempio ed a conforto delle speranze. Credo che un vasto concetto s'aggiri sopra queste parole, ma credo egualmente che non andrà perduta questa speranza, la quale in sè racchiude tutte le questioni dell'avvenire, mosse dal senatore pioverante.

**BALBI PIOVERA.** Dopo le spiegazioni che la Commissione ha testè date io non credo dover più oltre insistere su queste osservazioni.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti l'approvazione dell'articolo V siccome venne redatto dalla Commissione.

(Approvato.)

Leggo l'articolo VI:

« VI. Le leggi che verranno presentate al Senato saranno oggetto della più attenta nostra considerazione. Le istituzioni costituzionali metteranno nell'intelligenza e nel cuore del popolo più profonde e ferme radici, quand'esso venga a gustarne i frutti, mercè di più perfetti Codici di leggi adatte a' suoi bisogni, conformi all'indole ed a' costumi suoi, preparate dalle meditazioni di un Consiglio d'uomini eminenti, che maturatamente ne ponderino tutte le disposizioni. »

(L'articolo VI è approvato.)

Leggo l'articolo VII:

« VII. I buoni ordini militari, più che il numero dei soldati, fanno i popoli forti in guerra; noi confidiamo che la legge che ci sarà presentata darà all'esercito un ordinamento degno del suo alto valore, degno della inconcussa sua fede. »

**PLEZZA.** Io propongo che alle parole: *un ordinamento degno dell'alto valore, degno dell'inconcussa sua fede*, si sostituiscono le seguenti: *degno dell'alta reputazione di valore di cui ha sempre goduto il paese*. I motivi di questa mia proposta sono che l'esercito nello stato in cui si trova, non merita gli elogi d'*inconcussa fede e d'alto valore*, quali sono espressi in questo articolo. (*Rumori di disapprovazione*) Pregho la Camera di permettere ch'io sviluppi le mie idee. Se non fossero stati richiamati nelle file dell'esercito tutti i fuggiaschi dalle battaglie di Mortara e di Novara, io non troverei espressioni sufficienti per lodare l'esercito pel suo valore e dell'eroismo spiegato sui campi di battaglia, perchè io ho passeggiato quei campi, ho fatto delle interrogazioni, ed ho udito cotali atti di eroismo che noi, quanto a valor militare, non abbiamo ad invidiare nessun paese d'Europa. Ma dappoichè sono stati richiamati nelle file tutti quelli che, datisi alla fuga hanno abbandonate le loro bandiere, io non credo che si possa, finchè l'esercito rimane in questo stato, consentir loro questo elogio.

Non so i motivi che hanno spinto il Governo a richiamare i fuggitivi, ma so bene che quando era opinione del Ministero che la guerra fosse impossibile (*Rivolgendosi al Ministero*),

che quando la pace era divenuta una necessità, il miglior modo di ringagliardire l'esercito era quello, secondo il parer mio, di mantenere come buon nucleo quei pochi prodi, valenti soldati che non aveano disertate le bandiere, circondarli di gioventù senza macchia, e allora avremmo avuto un esercito che in pochi anni si sarebbe potuto paragonare ad ogni più valoroso d'Europa.

Ma adesso che nelle nostre file, vicino ai prodi che hanno fatto il dover loro, quelli si trovano i quali hanno abbandonata la patria, il Re e la bandiera, io non reputo essere prudente cosa che il Senato faccia un elogio, accordando in tal modo anche ai vili quella lode che ai soli prodi è dovuta. I Romani che in materia militare possono certo servire d'esempio a tutti, si sono trovati in circostanze assai peggiori delle nostre. Nell'ultima guerra cartaginese, dopo varie pugne nelle quali avevano perduta quasi tutta la gioventù quando furono sconfitti a Canne, dove avevano un'armata di ottantotto mila uomini e dove rimasero cinquanta mila morti e quattordici mila prigionieri, gli altri ventiquattro mila si salvarono colla fuga; i Romani non vollero ricevere i ventiquattro mila fuggitivi nella città; li privarono della cittadinanza e li esiliarono d'Italia, quantunque non avessero più quasi gioventù con cui rifare una nuova armata. Dopo qualche tempo il console Marcello, che era allora chiamato *la spada di Roma*, perchè era il solo console che avesse saputo resistere ad Annibale, e qualche volta anche obbligarlo a ritirarsi, ricorse al Senato, pregandolo perchè perdonasse a quei fuggitivi. Se i fuggitivi possono meritare compatimento, certamente lo meritavano quelli, perchè quando, dopo aver lasciato cinquanta mila morti sul campo di battaglia e quattordici mila prigionieri, ventiquattro mila si salvarono colla fuga, si vede che hanno fatta una resistenza abbastanza ostinata.

Contuttociò il Senato non volle concedere questo perdono dietro istanza del console Marcello, e rispose che i Romani non avevano bisogno d'uomini così vigliacchi per difendere la repubblica, nè li ricevertero mai più nella cittadinanza, nèchè nelle file dell'esercito.

Io credo che, se il nostro Governo non avesse richiamato i fuggiaschi, ma solo avesse conservati per nucleo dell'esercito quegli uomini valorosi che erano restati sotto le bandiere, avrebbe assai meglio servito il paese, perchè ci avrebbe procurata un'armata onorata, e tale che in pochi anni sarebbe stata la più distinta d'Europa per valore. Perciò io faccio istanza a che si sostituisca alle parole: *un ordinamento degno del suo alto valore, degno dell'inconcussa sua fede*, le seguenti: *degno dell'alta reputazione di valore di cui ha sempre goduto il paese*.

(Il presidente interpella il Senato se vuole appoggiare l'emendamento Plezza.)

(Non è appoggiato.)

**PRESIDENTE.** Non essendo appoggiato, non posso metterlo in discussione. Pongo perciò.....

**ALFIERI DI SOSTEGNO.** (*Interrompendo*) Faccio una risposta la più semplice e la più naturale che mi sembri. Il paragrafo proposto dalla Commissione dice: *I buoni ordini militari, più che il numero dei soldati, fanno i popoli forti in guerra; noi confidiamo che la legge che ci sarà presentata darà all'esercito un ordinamento degno del suo alto valore, degno dell'inconcussa sua fede.*

Che cosa significa ciò?

Io ben l'immagino. Quasi tutto quest'articolo significa che, appunto perchè nell'estrema necessità convenne chiamare alla guerra giovani imberbi, avvezzi alle armi da soli tre mesi; appunto perchè convenne chiamar gente che era lontana dai

loro vessillo già da dodici o quindici anni, e appunto perchè questa organizzazione è difettosa, giacchè nella circostanza estrema ci venne meno quella forza, appunto per questo, ripeto, il Governo del Re ci fa intendere che proporrà una legge la quale darà una nuova organizzazione, mercè cui il valore e la fede dei nostri soldati non potrà venir meno. Io ripeto, alla vigilia della battaglia di Novara avevamo negli ospedali circa 18,000 vecchi soldati cui fu mestieri surrogare con nuovi, surrogare con quelli che avevano intieramente dimenticato l'uso delle armi.

Ma questi soldati che noi vogliamo onorare sono quelli che diedero grandi prove della loro fede, del loro valore a Goito! E chi è fra noi che vorrà umiliare il soldato che combattè così eroicamente a Goito? che innalzò tant'alto l'onore della nostra bandiera? Eppure vi era fra quelli di Novara una gran parte di quelli di Goito, e questi son quelli che salutiamo col nome di valorosi, col nome di fedeli. Imprenda chi vuole levarci questo titolo di gloria (Con calore); in quanto a me lo mantengo per quanto posso aver di più caro. (Applausi)

**FRANZINI.** Con mio sommo dolore e con qualche stupore ho sentito il preopinante nell'opinione sua di voler negare quel tributo di lode che si deve al nostro esercito.

Io non feci parte di questa campagna, ma però ho udito dai miei antichi colleghi e da molti spettatori della medesima che si diedero molte e moltissime prove di valore, le quali dallo stesso preopinante non furono contrastate; perchè, quantunque alcuno fugga una volta dalla battaglia, non si può per questo constatare che ei sia vile. Io non rimonto certamente alla battaglia di Canne, rimonto alle battaglie francesi. Io ho visto, io ho letto che chi è fuggito una volta, può nel giorno successivo riparare a quel momento, direi così, di debolezza, con altrettanti atti di valore. In conseguenza persisto nel dire che all'armata attuale non si deve negare un tributo giustissimo, come le è accordato dalla Commissione nel progetto.

**DE LAUNAY.** Je viens protester au nom de l'armée contre les paroles peu parlementaires que vient de prononcer monsieur le sénateur Plezza à son égard, et que je regarde presque comme insultantes pour sa réputation.

En m'associant aux nobles paroles de notre honorable collègue, monsieur le sénateur Franzini, je dirai que pour les meilleures armées, il y a eu des jours néfastes, des désastres, des défaites. A-t-on jamais songé pour cela à donner aux soldats qui les composaient le titre de vils, donné si gratuitement aux nôtres par monsieur le sénateur Plezza? — Oui, ce n'est que trop vrai, nous avons éprouvé des revers à Novare. — L'armée s'est retirée, mais après s'être battue jusqu'à quatre heures du soir et avoir arrosé de son sang généreux le champ de bataille. — Avant de jeter un blâme si cruel sur notre armée, il faudrait bien étudier les causes de sa défaite dans cette journée fatale. Lorsqu'elles seront connues, peut-être ceux qui se sont fait ses accusateurs avec tant d'acharnement deviendront-ils accusés à leur tour et avec justice. Parmi tant d'exemples que je pourrais citer de désastres éprouvés par les meilleures armées, j'en citerai un seul, celui de la bataille de Waterloo, perdue par la brave armée française. Eh bien! après cette bataille il y eut aussi fuite, débandade de cette brave et vaillante armée; a-t-on jamais pensé à donner pour cela le titre de vils à ces braves malheureux, qui plus tard servirent à former la plus belle et la plus vaillante armée du monde?

J'engage monsieur le sénateur Plezza à retirer ses paroles, ses expressions qui seront reçues par l'armée avec un sentiment pénible, et qui pourraient avoir des fâcheux résultats.

**PLEZZA.** Risponderò alle varie osservazioni state fatte dai

signori senatori; io non ho inteso di offendere l'armata, ed anzi ho distinto quelli che sono fuggiti da quelli che si sono battuti valorosamente. Io protestai fin da principio che le mie parole non sono per quelli pei quali non trovo espressioni che bastino a significarne la lode e la gratitudine della patria. L'espressione che io vorrei cambiata nel progetto d'indirizzo non riguarda se non quelli compresi nella misura colla quale furono riammessi indistintamente nell'esercito, vicino a prodi che hanno tenuto il loro posto d'onore; quelli che sono fuggiti. E se fra quelli che presero la fuga ve ne poteva essere qualcheduno che per circostanze particolari fosse scusabile, non si doveva con un proclama solo richiamarli tutti, ma giudicarli separatamente, e riammetterli. Non havvi miglior modo a purgare un esercito che rifiutando di ricevere nelle file coloro i quali nel campo di battaglia, alla prova, si mostrarono incapaci di restare al loro posto. Potevano eglino ritirarsi, siccome altri fecero, ma senza abbandonare la bandiera. Sino a prova contraria, quelli che si sono sottratti alle loro bandiere, è presumibile che lo abbiano fatto per viltà. Si debbono distinguere quelli che hanno pochi mesi di pratica militare, i quali potevano sceverarsi da quelli che non hanno scusa, ed allora io mi unirei a queste parole di lode tributata all'esercito, perchè di vero mi piange il cuore nel vedere che un esercito d'uomini valorosi, un esercito che ha fatto atti eroici nel campo di battaglia, adesso trovisi confuso con tanti soldati che hanno preso vilmente la fuga e non hanno fatto il loro dovere.

Io non accetterò la protesta del signor senatore De Launay, il quale non può protestare a nome dell'esercito di suo capo, senza averne il mandato, e che protestò per una cosa che non ho detta, perchè io non ho mai cercato di diminuire le lodi all'esercito, anzi ho detto fin da principio che la condotta dei nostri soldati è stata superiore ad ogni encomio.

Respingerò anche al signor De Launay ciò che egli ha detto, che, cioè, forse quelli che accusano l'esercito son coloro che furono causa della fuga di molti soldati, e dirò al signor De Launay che accetto campo franco se egli vuol discutere questa cosa, e forse troverà che la colpa sta da tutt'altro lato che da quello dove egli la vuol mettere. Del resto questo non è il modo parlamentare di discutere.

Ad ognuno è lecito di dire la sua opinione senza che debba essere obbligato a sentirsi insultare dal signor De Launay. (Applausi dalle tribune)

**DE CARDENAS.** Prego il signor presidente di voler chiamare all'ordine le tribune.

**PRESIDENTE.** Intendeva appunto di parlare. . .

**ALFIERI.** (Interrompendo) Il senatore De Launay non ha interpellato personalmente nessuno dei nostri colleghi; io non credo adunque che il torto parlamentare in questo possa essere attribuito al signor De Launay. Mi dispiace dover fare questa avvertenza.

**PLEZZA.** Il signor De Launay parlava personalmente con me quando disse che chi accusa l'esercito fu causa della fuga. Con ciò mi ha insultato, e mi dà taccia di accusatore, che nol sono.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**MINELLI,** ministro per l'interno. Domandai la parola per porre termine a questioni di persone e per rispondere alle censure che vennero fatte dal senatore Plezza, delle quali l'una tocca al Ministero, l'altra tocca all'attuale esercito.

È indirizzata al Ministero quella d'aver esso accolto nelle file dell'esercito coloro eziandio che avevano abbandonato il campo sotto Mortara e sotto Novara.

È indirizzata all'esercito quella con cui si vorrebbe privare,

per colpa dei fuggitivi, l'attuale nostro esercito di quell'onore che mai da niuno gli venne negato.

Ora, quanto alla censura fatta al Ministero, io rispondo colle parole degli onorevoli militari che mi hanno preceduto parlando, i quali dissero che colui il quale abbandoni il campo preso da un panico terrore una volta, può l'indomani ancora con valore ricuperare quell'onore che aveva per un momento oscurato, e che non era giustizia torre a questi giovani militari (i quali appena appena avevano imparato a maneggiare le armi) la speranza di essere compagni a quei loro commilitoni che avevano difesa la bandiera nostra presso a Goito.

Rispondo poi alle censure fatte all'esercito, che inconcussa è la fede di quelli che combattevano a Goito; che essi dimostrarono in tutte le occorrenze la loro fede e il loro valore, il quale è stragrande; e che la pochezza di quelli che hanno abbandonato il campo è velata dalla gloria degli altri. (*Applausi*)

**SCIORIS.** Dopo le poche parole dette dal ministro e dai nostri colleghi, io sono di sentimento di conservare tal quale è la redazione dell'articolo.

Mi permetto di aggiungere solo una cosa: la miglior lode che si possa avere da un militare è quella che viene dal nemico. Noi non abbiamo luogo di dubitare del valore dell'esercito, mentre i nemici stessi gli resero giustizia completa, come si può ricavare dai rendiconti ufficiali che si pubblicarono.

Cessiamo adunque questa disgraziata lotta che non versa certamente sui sentimenti, ma sulle parole, oppure sono semplici dubbi. Riveriamo l'esercito, amiamolo ad esempio degli avi; ma facciamogli intendere che anche in questa parte, quelli che sapevano, quelli che potevano, fecero il loro dovere, e che l'Italia sarà ad essi riconoscente per l'avvenire, come lo fu per lo passato.

**PIEZZA.** Io non prolungherò una discussione troppo disgustosa; non posso però a meno di protestare contro le opposizioni fattemi dai signori preopinanti, i quali mi hanno messo in bocca una censura dell'esercito. Io protesto che non ho censurato l'esercito, che fui anzi il primo a dichiarare altamente che non vi sono espressioni di lode bastevoli per i grandi atti di valore e d'eroismo che operò nelle ultime sgraziate battaglie.

**PRESIDENTE.** Forse era prudente e bene augurato il divisamento del presidente allorchè, seguendo le disposizioni del regolamento, il quale non espone a discussione e votazione che le sole proposte favorevolmente appoggiate dalla Camera, volea di primo tratto troncato il corso a questa discussione. In tal guisa sarebbersi evitato di udire da varie parti avvicinarsi parole tali, che hanno suonato tristemente nel cuore di noi tutti. È tempo oramai di fermarle; ed io perciò, non potendo porre in votazione l'ammendamento del senatore Piazza, perchè non appoggiato, metto ai voti l'approvazione dell'articolo nella maniera in cui fu concepito dalla Commissione.

(L'articolo della Commissione è approvato.)

Leggo l'articolo VIII:

• VIII. Noi abbracceremo alacramente ogni occasione di promuovere l'educazione del popolo, come valido mezzo di vantaggiarne la condizione, di ammaestrarlo all'adempimento de' suoi doveri, all'esercizio de' suoi diritti, e di premunirlo contro quelle dottrine sovveritrici, che, audacemente bandite, hanno troppo facile accesso negli animi non corroborati dagli insegnamenti della morale e dai conforti della religione. •

**DE LAUNAY.** M. le sénateur Piazza a dit qu'il ne savait

pas trop comment je venais protester au nom de l'armée contre ses paroles n'ayant pas de mandat; à cet égard je lui répondrai, que mon mandat c'est l'honneur militaire que je dois défendre envers et contre tous par ma position et mon grade. Je lui dirai encore, qu'ayant participé aux dispositions données pour la réunion de l'armée par le Ministère auquel j'avais l'honneur d'appartenir, je dois les défendre. Je ne reculerai jamais devant la responsabilité des actes auxquels j'ai participé lorsque je faisais partie du Gouvernement.

**PIEZZA.** Risponderò al signor senatore De Launay che, se egli dice di aver parlato a nome e con mandato dei fuggiaschi, io accetto la sua risposta. Ma, se intende di parlare a nome di tutta l'armata, e così anche dei valorosi che hanno fatto il loro dovere, io la rifiuto, perchè nissuno li ha accusati, e sono anzi io il loro difensore, perchè ho cercato di toglier loro da lato una macchia.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore D'Angennes.

**D'ANGENNES.** Il santo pensiero di salvare da imminente non solo, ma da possibile naufragio la patria, traspare così evidentemente dalla sacra parola del Re, che con somma meraviglia di tutti coloro pure che parevano non doversene così facilmente contentare, hanno reso il debito omaggio agli altissimi concetti dell'inaugurato discorso, e la sapienza che lo dettava con laudi magnifiche sommamente esaltarono. Il che prova evidentemente che la salute e la prosperità della patria sta in cima di tutti i pensieri, e che la divergenza delle opinioni può benissimo dividere in diversi drappelli e far anche per opposta via camminare i partiti, ma tutti, tutti indistintamente vogliam salva la patria, salva la libertà, salvo l'altare ed il trono, in cui stanno vitalmente riposte le più grandi speranze del nostro avvenire.

E benchè ogni parola del Re, per chi l'abbia debitamente sentita, abbia acceso nei petti anco più freddi questo desiderio santissimo della comune salute, pure non poco stupore avrà destato in voi, senatori amplissimi, che della religione nostra augustissima, prima ed inesauribile fonte di ogni possibile progresso, non si sia fatto nel discorso della Corona un cenno solo che la ponesse come fondamento principalissimo e base inconcutibile dell'ordine pubblico, senza di cui sarà sempre un sogno il volere dalle tempeste politiche salvare l'unica nave alla quale abbiamo affidate, con tanta speranza di riescire a buon porto, i beni e la vita.

Nè vorrei che per essere io uomo di chiesa mi s'imputasse a soverchio amor di parte il parlare in questo consesso delle cose di Dio, quasichè ignorar potessi il divario immenso che passa tra la tribuna parlamentare e la cattedra dell'evangelio; e parimenti non vorrei che mi accagionasse taluno di voler con investigazioni forse importune spingermi tropp'oltre a scrutare la mente del principe e fargli quasi rimprovero di aver voluto col suo silenzio lasciare d'accanto la religione, che so per le pubbliche e solenni dichiarazioni che ne ha fatto egli stesso, in quanto amore esso l'abbia, e come intenda di volerla osservare e difendere come il primo e più prezioso dei beni che Dio abbia agli uomini concesso. Anzi, essendo cosa manifestissima a tutti che la religione ha sempre fatto l'eterna non solo, ma la temporale redenzione degli uomini, fu nella sapienza del Re prudentemente giudicato essere cosa inutile il parlarne espressamente, lasciando così a coloro che vedono in questa lacuna il bisogno di farne parola tutta la libertà di fare quelle osservazioni che nell'ultimo convincimento del loro spirito giudicano dovere al più gran bene della patria direttamente condurre.

Ed è appunto per soddisfare a questo bisogno della mia coscienza che prendo in questo proposito la parola, desiderando

ardentemente che nella risposta al discorso della Corona sia posto un articolo espresso che ricordi al Governo del Re il debito sacrosanto che egli ha verso la patria di tutelare dalle non tollerabili calunnie, per cui è fatta certo bersaglio di pubblico vituperio, la religione cattolica, che pure è la religione dominante, la religione dello Stato. Il Re egli stesso ne porge tutta la opportunità, e quasi c'invita a voler chiarire questo nostro piissimo desiderio in quelle solenni espressioni, che nella vostra saviezza avrete già prima d'ora notato, e che sono testualmente quest'esse: « lo raccomando specialmente alla vostra sollecitudine quelle (proposizioni) che hanno per iscopo il soddisfare al più alto ed urgente bisogno dell'epoca nostra, l'educazione popolare. » Or, come si possa a questo supremo ed urgentissimo bisogno debitamente soddisfare, senza che per primo ed indispensabile elemento della educazione del popolo si metta la religione cristiana, non è dato a nessuno a potersene capacitare. Della quale necessità chi volesse parlare di proposito, sarebbe come recare fiaccole al sole, tanto è intima la persuasione in tutti che la religione di Cristo è il cardine fondamentale di qualunque istituzione che intenda ad infondere nello spirito e nel cuore del popolo quei lumi e quella vita che sono gli acquisti più belli dell'odierna civiltà.

Ma nella pratica applicazione di questa incontestabile massima è possibile che, o per soverchia indulgenza per parte del Governo, o per soverchia tristizia per parte di coloro che a fini iniqui fan servire talora le cose più sante, è possibile, dico, che la religione non sia nè intesa, nè adoperata a dovere; ed a vece di farla regnare sulle intelligenze e sulle volontà da signora e da regina quale ce l'ha data e quale ce l'ha fatta il Signore, renderla serva e mancipia delle più insane passioni, accomodandola con incredibile facilità a tutti i deliri di cui ha dato lo spirito umano in questi nostri ultimi tempi tante innegabili prove di deploranda realtà.

Spiegherò più chiaro il mio concetto. Si vuole che la religione sia la tutela ed il palladio della vera libertà, il che è tanto vero, che il negarlo sarebbe stoltezza ed empietà manifesta. Ma in fatto poi la libertà come s'intende, come si pratica, come si vuole? Fa orrore a pensarlo, orrore a dirlo, ma a vederlo infinitamente più. Certo è che sotto il nome e col pretesto dell'acquistata libertà furono dette contro Dio e la Chiesa tante bestemmie, imputate a uomini probissimi tante calunnie, fatte a persone innocentissime tante ingiurie, che se la libertà fosse tale davvero come la intendono e la praticano costoro, nessuno è al mondo sì pazzo che non ami pintosto mille anni fra gli schiavi delle Antille che un giorno solo fra le dolcezze di questa cotanto vantata libertà. Si vuole che la religione sia il primo principio e la maestra infallibile dell'uguaglianza cittadina; il che non si contende da nessuno, perchè non essendovi che un solo vangelo per tutti, tutti sono al cospetto della legge nella condizione della stessa egualità. Ma soverchiare con iscritti infamissimi e parole virulente coloro a cui non consente la coscienza di accordarsi con essi; sbalzare di carica uomini capacissimi e di tutta probità, solo perchè avevano bisogno di sostituirsi a loro vece e soprastare agli altri, se ciò debbe dirsi uguaglianza, non si sa troppo bene con qual nome si debba chiamare la prepotenza ed il sopruso, l'ambizione e l'inegualità. Si vuole che la religione debba essere nella universale sua maternità il fonte più puro della comune fratellanza, il che è tanto vero che i primi cristiani non si chiamavano con altro nome che col nome di fratelli. Ma con quale carità si trattino dai fratelli i fratelli, il mondo è alla prova, e il mondo lo sa. Screditarli con impudenti menzogne, avergognarli con villanie di ogni

fatta, assalirli con ogni maniera di soverchierie ed aizzare contro loro l'odio delle moltitudini e l'ira della pubblica maledizione sono per certuni le prove più belle della cristiana fraternità. Ora che la nostra santissima religione s'intenda o si pratici a questo modo, nessuna podestà, a cui siano affidati i destini della nazione, può o dee in alcun modo tollerare; perchè, oltre al male che ne viene a coloro che sono presi di mira dalla strana filantropia di questi nuovi fratelli, il governo stesso della cosa pubblica diventa impossibile, ed irrompe sempre più quell'illuvie di mali che non cessa di contristarci.

Il perchè nella risposta al prelaudato paragrafo del regio discorso proporrei queste poche parole: « Riconosciamo, o Sire, che l'educazione popolare è il più alto ed urgente bisogno dello Stato; ma se le massime evangeliche non la informano pienamente in tutti gli stadii del suo progresso, e non se ne reprimono nel braccio forte del Governo i troppo grandi abusi che dai tristi o dagli insipienti quotidianamente se ne fanno, l'educazione riesce nel suo intendimento una vera impossibilità, e nella sua sostanza una vera corruzione. »

Dalle cose fin qui dette resta ad esuberanza provata la necessità di questa provvidenza; ma i fatti che succedono continuamente sotto i nostri occhi, e i dogmi sovvertitori che col ministero della voce o della stampa van tuttodì susurrando dai nuovi apostoli nelle orecchie del popolo, lo provano molto più. Or a qual grado di civiltà possa pervenire il popolo coll'insegnamento di massime o apertamente anticristiane o intese tutt'affatto a rovescio o falsamente applicate, non occorre di essere profeta per poterlo con certezza divinare. Giacchè tutti sanno e tutti comprendono perfettamente che nella religione cristiana stanno essenzialmente riposte tutte le speranze di ogni civile miglioramento; per ragion dei contrari, il non osservarla come si dee, o intenderne i dogmi in senso inverso, o applicarla falsamente a cose che non hanno con essa relazione alcuna, o che ne hanno tutt'altra da quella che van sognando i nuovi nostri maestri, è lo stesso che ritornare a gran furia indietro, e ricadere in quella barbarie da cui siamo per beneficio di questa religione medesima così felicemente esciti.

Nè seguita già da questo che il Governo debba egli stesso assumersi il carico dell'insegnamento religioso, e rinnovare con infelice presagio le fatali improntitudini di Carlo V, che a vece di sedare le turbolenze germaniche con quel famoso suo *Interim* in materia di religione, non fece che renderle più accese e funeste molto più. Ma basta solo che con mano vigorosa e con provvidenze opportune mantenga il debito rispetto alla religione ed a' suoi sacerdoti, lasciando al ministero apostolico che la insegni liberamente a quel modo che dalla più veneranda antichità fu costantemente praticato.

Il che non si potrà in alcun modo conseguire, se il Governo non insorge energicamente contro gli abusi nefandi che del vangelo furon fatti finora, e se non mette fine una volta agli insulti senza fine coi quali furono e sono tuttora il sommo pontefice, il sacerdozio e la Chiesa sacrilegamente bistrattati. Questo abisso infernale, che minaccia d'inghiottire quanto havvi di più sacro in terra, deve essere chiuso quanto prima; ma nessuno lo chiuderà, se, fra le altre misure che nella sua saviezza giudicherà di prendere il Governo, non propone subito ai voti del Parlamento una ben intesa legge di repressione, che contenga nei giusti suoi termini la libertà della stampa; la qual libertà essendo uno dei più preziosi diritti che ci accordò lo Statuto, per l'abuso orrendo che se ne è fatto da coloro che avevano l'obbligo d'insegnare la verità e non violare la giustizia, degenerò in tanta turpitudine di vizio

ed in così smodata licenza, che a dirne d'avvantaggio il cuor non regge. Solo dirò che il popolo non può essere iniziato in tutti i progredimenti della civiltà senza la debita educazione; e l'educazione non sarà mai tale da fargli godere tutti i benefici della vera libertà, se la religione, che ha fatto la risurrezione del mondo, non comincia, non prosegue, e da ultimo non finisce l'opera desiderata della civile nostra rigenerazione. Perciò insto di nuovo che nella risposta al discorso della Corona sia posto il paragrafo che ho detto di sopra con quelle addizioni o modificazioni che nell'alta saviezza di questo amplissimo consesso si giudicherà convenire assai meglio al bene della popolare educazione. Così saranno allontanati quei mali di cui tanto temiamo, e la patria sarà salva da coloro che fanno ogni loro potere per mandarla in ruina.

**PRESIDENTE.** Pregho il signor senatore di voler distaccare dal suo scritto la parte concernente la proposizione di aggiunta ch'egli vuole fare all'articolo che si discute, perchè possa essere messa in deliberazione, e quindi in votazione.

La parola intanto è al senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io non aggiungerei altro a quel che è stato con tanta eloquenza esposto dall'onorevole preopinante, se non fosse il desiderio di vedere più espressamente indicato il bisogno sommo di raffrenare la stampa periodica, quale bisogno ha la più stretta relazione coll'educazione popolare, per lo che ho l'onore di proporvi un emendamento.

Signori, primo passo nella via del bene debbe esser la repressione del male; epperò laddove nel progetto che si vien discutendo si tratta dell'educazione popolare, trovo opportuno assai un cenno sulla necessità di raffrenare i disordini della stampa. A questo cenno aderisco con tanto miglior animo, in quanto li considero qual solenne protesta del Senato contro la guerra che con lamento universale de' buoni si muove da alcuni fogli periodici a quanto v'ha di più sacro nella religione, di più augusto nella fede, per modo che, durante più a lungo simile sfrenatezza, preparerebbe uno spaventoso avvenire a queste nostre un dì sì religiose contrade. Le proposizioni le più ripugnanti alla dottrina infallibile del cristianesimo, le insinuazioni alla resistenza contro la divina autorità della Chiesa, gli oltraggi, le calunnie, le contumelie scagliate contro quel suo capo visibile, le cui virtù destavan simpatia e ammirazione perfino tra i seguaci dell'Alcorano, ecco quanto si propone ogni giorno agli incauti lettori in quelle pagine che si tengono aperte alle private vendette contro ogni ministro degli altari.

E quale è il tempo che si prende per ismuovere in simil guisa ogni fondamento così del retto credere, come dell'operare virtuoso? Quello appunto degli esordi del sistema rappresentativo, il quale, in quanto fa più ampia parte di libertà agli arbitrii d'ogni cittadino, rende vieppiù stringente la necessità del vincolo religioso che li contenga; in quanto proclama l'eguaglianza di tutti al cospetto della legge, vuole più fermo ancora l'appoggio del vangelo che ne comanda di ubbidire alle podestà, e solleva l'ubbidienza al primo rango tra le cristiane virtù.

Non può dubitarsi che nel provveder più largamente all'educazione popolare voglia d'essa fondarsi, come per lo passato, sulla religione, e poichè questa impone all'uomo il duplice sacrificio della ragione alla fede e dell'umano volere alla legge divina, duplice ne sarà pur anche l'ufficio nelle scuole, d'insegnare i dommi e d'inculcar la pratica dei doveri. Ma se quel che s'impara nelle scuole così ordinate vien distrutto ogni dì dalla stampa periodica, da quella principalmente che pel tenue suo prezzo va per le mani di tutti, anche nelle condizioni le meno agiate, per disporli a non credere e

a non ubbidire, io domando qual frutto vi sarà a sperare in questa vicenda di verbale insegnamento della verità eterna e di lezioni stampate d'ogni più mostruoso errore. Oltrechè mentre l'istruzione scolastica sarà diretta all'età giovanile, la lettura de' giornali irreligiosi corrompe giornalmente ogni età anche più attempata.

Che, se volessi ricordar altri effetti dell'intemperanza della stampa quotidiana, senza parlar del discredito in cui il suo linguaggio troppo sovente basso e triviale, ci mette presso ogni nazione incivilita, sarà accaduto, o signori, a voi come a me d'imbattervi in cittadini onesti, sebben poco accorti, i quali non sanno discernere tra la retta applicazione del Governo rappresentativo e l'abuso che si fa della libertà dello scrivere, epperò si mostrano avversi al presente ordinamento accusandolo di favorire la più sfrenata licenza; vi sarà occorso di veder persone aliene dal prender parte all'esercizio dei diritti politici, solamente per non consentir coll'opera loro ad un sistema che si ostinano a credere complice di sì vituperosi disordini.

Io non mi dissimulo la difficoltà di stabilire i veri limiti di una stampa libera, ma innocua, talchè non pecchi nè per soverchio ritegno, nè per immoderanza. Ma, qualunque sia questa difficoltà, convien pur affrontarla e studiarla e vincerla sotto pena nullameno di un totale sfasciamento dell'ordine sociale. E per vincer questa difficoltà non basta una legge per quanto savia e giusta e previdente; vuol esser risoluzione, fermezza e costanza nell'applicarla.

Nella fiducia pertanto che si giunga prontamente a così desiderabile risultamento, io voto per la proposta della Commissione, sol che sia più espressamente indicato quel disordine che si vorrebbe represso; e propongo perciò un emendamento, per cui dopo le parole: « e di premunirlo contro quelle dottrine sovvertitrici che audacemente bandite. . . » si aggiunga: « principalmente dalla stampa periodica. »

**GALLI DELLA LOGGIA.** Non è per parlare contro l'articolo VIII, chè anzi faccio plauso a quanto venne detto in questa circostanza, ma parmi che il Senato avrebbe dovuto esser più esplicito; che cosa dice in sostanza? dice: noi abbracceremo ataccamente ogni occasione per promuovere l'educazione del popolo; si avvantaggeranno le condizioni ad ammaestrarlo de' suoi doveri contro quelle dottrine sovvertitrici, ecc. Va benissimo; ma l'educazione non è cosa di pochi mesi, l'educazione del pubblico esige molti anni, e frattanto, affinchè si sentano i benefici di essa, come si farà per mettere ostacolo a tutti questi abusi? Io non vedo altro mezzo che richiamare all'osservanza precisa le leggi che abbiamo, il che da molti si crede che si faccia. D'altronde poi la legge della stampa esigerebbe un'applicazione molto più precisa, molto più severa di quello che generalmente ed ordinariamente si faccia. Non ripeterò tutti quanti i disordini di cui si fa carico alla stampa; ma frattanto questi disordini vi sono, ed appartiene all'autorità il portarvi riparo. Mi sembra dunque che l'autorità dovrebbe volere una più esatta osservanza di tutte le leggi attuali, e richiamare medesimamente un'applicazione più severa della legge sulla stampa. Se poi questa legge non è precisa, nè serve d'argine abbastanza forte a tempi attuali, vi si può rimediare. Noi saremo al punto cui furono tutti gli Stati costituzionali, i quali tutti passarono per questo stadio. Ma frattanto vi si deve portar l'ordine. Il Senato per istinto è conservatore; dunque è suo dovere l'essere in questa circostanza più preciso e di parlare più esplicitamente sul bisogno attuale che le leggi sieno osservate.

**GIULIO, relatore.** Nelle poche parole di cui si compone il paragrafo VIII dell'indirizzo, la Commissione ha creduto di



esprimere sufficientemente i fini ai quali l'educazione popolare deve essere diretta, e in primo luogo quello di vantaggia- re la sua condizione fisica, e certamente senza procurare al popolo i mezzi di vantaggiare la sua condizione fisica non è possibile di sperarne una maggior coltura intellettuale. L'educazione data all'infanzia, alla gioventù, somministrerà a tutte le classi del popolo i mezzi di migliorare la propria condizione fisica, e quindi di migliorare eziandio la sua condizione intellettuale e morale.

« Noi abbraccieremo alacramente, dice il progetto di risposta, ogni occasione di promuovere l'educazione popolare, come mezzo d'ammaestrare il popolo all'adempimento de' suoi doveri, all'esercizio de' suoi dritti, » e in questa parola di doveri così generali, il Senato vede come vanno compresi insieme i doveri civili, i doveri religiosi, i doveri politici e i doveri d'ogni specie da cui ogni classe di cittadini è stretta. Il progetto soggiunge: « e di premunirlo contro quelle dottrine sovvertitrici che, audacemente bandite, hanno troppo facile accesso negli animi non corroborati dagli insegnamenti della morale e de' conforti della religione. »

Queste ultime parole: « non corroborati dai conforti della religione » mostran chiaro al Senato come fosse intenzione della Commissione di dichiarare che senza il concorso della religione fosse impossibile concepire un buono, un compiuto sistema di educazione popolare, che efficacemente valesse ad ammaestrare il popolo all'adempimento de' suoi doveri, all'esercizio de' suoi dritti. Io spero dunque che il Senato giudicherà colla Commissione che la compilazione del paragrafo VIII, che noi abbiamo l'onore di proporre, abbastanza esplicitamente esprima la necessità che la religione provveda all'educazione popolare, affine di render capace il popolo di adempier tutti gli uffizi della società civile.

Credo adunque inutile l'aggiunta che verrebbe proposta da monsignor senatore D'Angennes per più esplicitamente significare quest'idea: e tanto più che ne' pensieri che il reverendo senatore ha svolti egli ha introdotte idee che, degne della più alta considerazione, non possono certamente essere soggetto di una deliberazione incidentale, nella proposta di un indirizzo del Senato alla Corona.

Il reverendissimo signor senatore ha parlato di vari sistemi d'educazione popolare, di varie maniere di promuovere, di diffondere l'educazione religiosa nel popolo, idee certamente degne del più alto rispetto, e di essere esaminate colla più grande maturità, ma che non potrebbero, dico, convenientemente discutersi nell'istante in cui non si tratta di fondare un sistema nazionale di educazione popolare, ma solamente di esprimere la disposizione del Senato di fecondare a tutta possa ogni legge che dal Governo gli venga presentata per promuovere il soddisfacimento di questo primo fra i bisogni del tempo. Nel parlare di dottrine sovvertitrici audacemente bandite, noi, fedeli alle massime del Senato, il quale sempre fu e sempre si terrà lontano da ogni gara di persone, da ogni passione di parte, abbiamo voluto accennare a tutte le dottrine inconciliabili coi buoni ordinamenti della società.

L'assolutismo, il dispotismo, sia esso dispotismo di pochi o dispotismo di molti, è nemico giurato della popolare istruzione; il Senato, amico della libertà, il Senato, risoluto a difendere sempre le istituzioni nostre costituzionali, a favorirne in tutto lo sviluppo, e per ciò stesso nemico giurato dell'ignoranza, il Senato promuoverà dunque sempre e con tutti i mezzi che lo Statuto mette in sua mano, la maggiore istruzione popolare, affinché siano impossibili tra noi gli abusi che si possano fare così dell'autorità, come della libertà, e stiano

inconcusse le basi dello Statuto che dal magnanimo Carlo Alberto ci è stato donato.

Vengo finalmente alla proposta relativa alla stampa. La Commissione non ha creduto, nel rispondere al paragrafo del discorso della Corona in cui si parlava di educazione popolare, di dover balzare in altro argomento e di parlare di libertà di stampa. Se il Governo avesse avuto intenzione di valersi della sua prerogativa per proporre una tal legge, avrebbe di questo fatto cenno, come ha fatto di parecchie altre; non avendolo fatto, il Senato non poteva convenientemente entrare in un argomento del quale il discorso della Corona non faceva parola. Del resto, qualunque sia la persuasione di ciascuno degli onorevoli senatori che han preso la parola su questa discussione, lo Statuto apre a ciascuno il mezzo di fare quelle proposte di legge che egli crede conveniente al bene pubblico. È impossibile di parlare incidentalmente di materia così grave, così importante, come sarebbe quella di una legge sulla stampa. Io non credo, e qui cesso di parlare in nome della Commissione e parlo in nome tutto mio proprio, io non credo conveniente che il Senato introduca nell'indirizzo al trono la menzione di leggi sulla stampa, le quali così genericamente accennate, potrebbero far nascere prevenzioni contra le intenzioni del Senato stesso.

Una legge contro la stampa si può concepire compilata nel modo più liberale, nel modo più consentaneo alle pubbliche libertà, come puossi altresì concepire compilata nello spirito più ostile alla libertà medesima. Il dire semplicemente, con quella concisione colla quale sarebbe permesso di farlo in un indirizzo alla Corona, che il Senato crede necessaria ed opportuna la presentazione di una legge repressiva sulla stampa, non darebbe un'idea sufficientemente chiara di ciò che il Senato volesse promuovere, e potrebbe nel pubblico indurre la fallace credenza che il Senato fosse disposto a bandire una crociata contro questa essenzialissima tra le nostre libertà. Credo dunque che sarebbe imprudente ogni menzione di legge sulla stampa in questo paragrafo VIII, e ripeto che quelli fra gli onorevoli senatori, i quali credono una tal proposta necessaria ed opportuna, possono, valendosi di quell'iniziativa che lo Statuto dà a tutti i membri dell'una e dell'altra Camera, proporre al Senato un progetto di legge specifica sulla stampa. Un tal modo di procedere avrà un gran vantaggio, che la proposta porterà con sé la propria spiegazione, che il pubblico conoscerà non solamente una vaga idea di proporre una tal legge, ma ancora i termini precisi in cui una tal legge viene proposta: per tutti questi motivi io insisto perchè non si faccia al paragrafo VIII aggiunta di sorta.

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni date dalla Commissione io stimo opportuno di indirizzare all'onorevole signor senatore D'Angennes la domanda, se persista o no nel più ampio sviluppo che egli voleva dare al cenno dell'influenza delle dottrine religiose nell'educazione popolare.

**D'ANGENNES.** (Dichiara di ritirare la sua proposta.)

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata, rimane solo a discutere l'emendamento del senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io concorro pienamente nel principio stabilito dall'onorevole relatore della Commissione, che nella risposta al discorso della Corona non sia opportuno accennare all'introduzione di una legge; di questa spero voglia occuparsi il Ministero, amico come è e difensore dell'ordine; ma non è questo il luogo di discorrerne. Io penso bensì, e la Commissione l'ha pensato essa pure, che convenga esprimere il bisogno di premunire il popolo contro quelle dottrine sovvertitrici, che, audacemente bandite, hanno troppo facile accesso negli animi non corroborati dagli insegnamenti della

morale e dai conforti della religione. Ora se questa piaga così profonda che affligge di presente la società ha potuto trovar luogo nel progetto di risposta, appunto perchè sia espresso con più evidente verità, io credo dover insistere nell'aggiunta che forma il soggetto dell'emendamento da me proposto.

**PRESIDENTE.** Insistendo il signor senatore preopinante per l'inserzione di queste parole: *principalmente della stampa periodica*, io debbo in primo luogo interrogare il Senato se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Debbo dunque porre ai voti questo emendamento. L'emendamento, come il Senato intese, consiste nell'aggiungere alle parole: *contro le dottrine sovvertitrici che, audacemente bandite, hanno troppo, ecc.*, le seguenti: *principalmente della stampa periodica.*

Coloro i quali approvano l'aggiunta di queste parole vogliono levarsi in piedi.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta l'emendamento ed approva l'articolo VIII.)

**CIBRARIO.** Domando la parola per appoggiare la proposizione dell'onorevole senatore monsignore D'Angennes.

**PRESIDENTE.** Non può aver luogo un'ulteriore discussione a questo proposito, perchè il senatore D'Angennes ha ritirato la sua proposta.

**CIBRARIO.** Mi perdoni, ma non l'ha ritirata.

**PRESIDENTE.** Non si può contraddire ad una cosa evidente; se vuol però ripigliare la proposizione in nome proprio è padrone di farlo.

**CIBRARIO.** Voleva dire che quelle parole: *conforti della religione*, mi avevano messo qualche scrupolo intorno alla loro proprietà.

Io credo che veramente esse non rispondano al concetto della Commissione. La Commissione ha sicuramente voluto parlare delle dottrine religiose, e non dei conforti della religione i quali, nel senso ordinario, si pigliano piuttosto per l'amministrazione dei sacramenti, la qual cosa non ha che fare coi precetti religiosi. A me pare che la parola *dottrine* o *precetti*, sarebbe molto più opportuna.

**GIULIO, relatore.** La Commissione non opporrà veruna difficoltà ad una mutazione la quale, a parer suo, non reca cambiamento alcuno ai sentimenti che ha voluto esprimere. Se il Senato è d'avviso che disponendo in altra guisa le parole, cioè che invece di dire: *dagli insegnamenti della morale e dai conforti della religione*, dicendo: *dagli insegnamenti e dai conforti della morale e della religione, ovvero dai precetti e dai conforti della morale e della religione*, l'idea riesca più nitida, la Commissione non oppone difficoltà.

**PRESIDENTE.** Se il Senato crede che nella parola *conforti* non sia ancora compresa la parola *dottrina*, e la *dottrina* sopra tutte le altre confortante, qual è la religiosa, è invitato a spiegarsene; coloro che alla proposta leggiera modificazione acconsentono vogliono levarsi in piedi.

(Approvato.)

Porrò ai voti l'articolo VIII.

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo IX:

« IX. L'ordine nello amministrare, la saggia parsimonia nello spendere, molto potranno per restaurare le pubbliche finanze, per mantenere inconcusso quell'alto credito cui dovremo ricorrere, e del quale andiamo debitori alla prudenza nel contrarre impegni, alla scrupolosa fedeltà nell'adempirli, e ad un rigoroso sistema di bilanci e di computi, che alcune delle più colte nazioni non hanno dubitato d'imitare. »

**COTTA.** Quest'articolo tratta di finanze, epperò d'una

materia vitale per lo Stato, che, interessando tutti, da tutti si agita, da tutti si commenta, quindi non può essere espresso in termini abbastanza giusti e privi di attualità; questo pensiero mi suggerì le seguenti osservazioni che mi parvero necessarie a rendere questo articolo consono al relativo del discorso della Corona.

Quindi io penso doversi in primo sopprimere le parole: *cui dovremo ricorrere*, le quali non possono riferirsi a quell'alto credito, ma solo al credito in generale, il cui grado dipende dalle condizioni che si ottengono nell'usarne; secondo, di mettere al passato le successive parole: *del quale andiamo debitori*, col dire: *del quale andammo debitori*; con questa rettificazione si eviterà di urlare coll'attualità di nostra posizione che ci ha fatto concedere condizioni così gravose per l'erario ai sovventori di capitali nelle ultime emissioni di rendite.

Ritengo poi nel discorso della Corona un invito ad associarsi all'idea di progresso che esprime la speranza, o, direi meglio, la promessa di stabilire un sistema finanziario che mantenga inconcusso il credito sempre mai goduto dal Piemonte, quale invito sembra declinato dall'elogio che nelle ultime parole dell'articolo responsivo si fa dell'attuale nostro sistema finanziario.

Quindi io proporrei la riforma dell'articolo nei seguenti termini:

« L'ordine nell'amministrare, la saggia parsimonia nello spendere, molto potranno per restaurare le pubbliche finanze, per mantenere inconcusso quell'alto credito del quale andammo debitori alla prudenza nel contrarre gli impegni, alla scrupolosa fedeltà nell'adempirli. »

**PRESIDENTE.** Abbia la compiacenza di far passare il suo emendamento. . .

L'emendamento *Cotta* versa sopra le parole: *andammo debitori a quell'alto credito*, che egli sostituirebbe colla parola *andammo*. Egli vuol parlare di un credito di cui godevamo, mentre che la Commissione parla di un credito di cui si crede ancora in possesso.

Dimanderò in primo luogo se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**ALFIERI.** Osserverò semplicemente che, trattandosi di mezzi per sopperire ai bisogni attuali, è d'uopo ricorrere ad un credito che abbiamo, e non ad un credito che possiamo aver avuto. Quindi o l'abbiamo, o non l'abbiamo. Se l'abbiamo, possiamo francamente dichiarare che facciamo conto sopra quel credito; se non l'abbiamo veramente, bisogna sopprimere intieramente queste parole, perchè sarebbe inutile il parlare di uno stato di cose passato, che punto non gioverebbe allo stato avvenire. Così pure, in quanto alla seconda parte dell'emendamento proposto, osserverò, che finora non è stato mai, che io sappia almeno, intaccato come vizioso il nostro sistema di contabilità, il nostro sistema di computi preventivi e consuntivi, ai quali diede opera di somma diligenza e severità il Consiglio di Stato negli anni passati. Cosicchè, da 20 anni incirca che questo Consiglio esiste, molto si è fatto per migliorare quello che già era talmente riconosciuto buono, e che da nessun pratico delle cose di finanze si negherà non sia veramente stato imitato da nazioni che passano per avanzatissime nello studio delle cose finanziarie. Io credo sapere di certa scienza che molti anni addietro il Governo francese mandò appositamente uomini per istudiare la nostra contabilità e che sommamente venne lodata da coloro i quali avevano questo mandato, e che anzi molte parti di essa furono trasportate nell'amministrazione francese. Per



queste ragioni adunque io credo che non si possa ammettere l'espressione proposta dal senatore Cotta.

**NIGRA**, *ministro delle finanze*. È a parer mio importantissimo che si mantenga l'espressione usata dalla Commissione, sebbene nel fondo la questione non varii di molto. Però vi potrebbe essere che alcuno desse una tale interpretazione alla variazione delle parole, in guisa che il nostro credito sembrasse menomato. Io credo che dal momento in cui noi usciamo da una crisi così grave, come quella che abbiamo avuto, abbiamo anzi delle prove che il nostro credito si è tuttora mantenuto. Dunque noi dobbiamo fidare del passato, e dico del passato per dire dell'antico credito che avevamo in tempi normali, in tempi in cui non vi era altra cosa che cercare prestiti per trovarne, e in Piemonte le offerte erano a condizioni utilissime. Noi abbiamo avuto una prova dell'alto credito che si godeva negli antichi tempi nelle difficoltà somme in cui ci siamo trovati, poichè bisogna guardare indietro anche da pochi mesi (dico da pochi mesi per dire da un anno a questa parte) per vedere che il Piemonte ha fatto da sé degli sforzi tali in materia finanziaria, che nessun altro paese in proporzione ha saputo farne migliori. Dunque io opino che convenga mantenere i termini precisi della Commissione, mentre alludono ai tempi passati e a quelli delle ultime vicende in cui ci trovammo, nelle quali, se fummo sostenuti, lo fummo da quel credito che ci sostiene tuttora. Per questo fuora noi facciamo gli affari nostri, come si dice, da noi, perchè non si sono ancora trattati prestiti grandiosi, ed abbiamo sempre fatto fronte alle spese le più urgenti, e con tutta apparenza che il nostro credito vada risalendo. Per questi motivi io porto avviso che sarebbe pregiudicare la parte finanziaria, se si variasse la redazione della Commissione.

**PETITTI**. Mi associo all'opinione del signor ministro delle finanze, ed osservo che bisogna distinguere tra ordini e fatti. Gli ordini nostri finanziari sono eccellenti; l'osservanza di questi ordini in tempi migliori non può che restituirci a quell'antico credito di cui abbiamo sempre goduto, e di cui anche nelle nostre peripezie abbiamo usufruttato. Si è veduto che il paese ha fatto sforzi grandissimi, il paese solo; e se non abbiamo trovato l'imprestito all'estero, ne furono causa le circostanze della guerra, le quali naturalmente hanno fatto che non avessimo a trovar noi, come non hanno trovato molte altre nazioni che si trovano nello stesso stato. In conseguenza, siccome il parlare solo dell'antico nostro credito potrebbe far supporre che l'attuale sia meno fiorente, così mi associo alle espressioni della Commissione, e credo che non sarebbe prudente il cambiarle.

**COTTA**. Rispondo alle osservazioni che si sono fatte, e principalmente a quelle del signor senatore Alfieri, che dice che si devono conservare le parole cui dovremo ricorrere, e che se non vi fosse l'alto credito, noi non troveremmo a fare prestiti. Io dico che la qualità del credito, se sia alto più o meno, dipende dalle condizioni che lo determinano. Ricorre al credito chi si fa prestare, e, secondo che il suo credito è maggiore o minore, trova migliori o peggiori condizioni. Io soggiungo che se noi dovessimo ricorrere al credito non si ricorrerà all'alto od al basso credito, ma sibbene a quello quale che sia, e solo le condizioni lo determineranno. Quelle due parole rendono, a parer mio, la locuzione affatto impropria. Venendo ora all'ultimo caso, il senatore Alfieri diceva che i nostri ordinamenti sono perfetti e sono anche stati ammessi dalla Francia; io non vengo a contestare tutta la perfezione ed il merito dei nostri ordinamenti finanziari, dico solo che il discorso della Corona indica il bisogno di stabilire un si-

stema finanziario che mantenga inconcusso l'alto credito sempre mai goduto, quindi promette qualche miglioramento cui l'articolo risposivo pare rinunciare per far l'elogio di quel che esiste.

**GIULIO**, *relatore*. Non insisto sulla parola *andiamo* che il signor senatore vorrebbe cambiare nella parola *andammo*; le osservazioni fatte dal ministro delle finanze al senatore Pettiti mi sembrano bastanti per rispondere alle osservazioni del preopinante; aggiungerò soltanto che, ove noi accettassimo questa mutazione di parole, saremmo il primo esempio al mondo di uomo o di nazione che volendo prendere danaro a prestanza, scenda in piazza a dichiarare scaduto il proprio credito. Io non credo che possa venire in mente a nessuno di fare in pubblico la protesta che il nostro credito è scaduto, che il nostro credito è diminuito al momento stesso in cui dobbiamo usarne più largamente. Vengo ora alla seconda osservazione del preopinante, che, cioè, nel rispondere al discorso della Corona non ci siamo fatto carico delle parole: *sistema finanziario* che si trovavano nel discorso medesimo; ora in ciò mi pare che vada errato il preopinante; per sistema funzionario possono intendersi due cose distinte: si può intendere il sistema delle imposte che sono destinate a sopperire ai bisogni delle pubbliche finanze, o si può intendere pure l'amministrazione del provento di queste imposte. Ora io dico che abbiamo risposto all'uno e all'altro modo di intendere. Abbiamo risposto relativamente all'amministrazione del pubblico danaro lodando gli ordini stabiliti nel regno ed imitati dalle più colte nazioni d'Europa; abbiamo risposto all'altre parte, cioè allo stabilimento di buon sistema di pubbliche gravezze col § X che viene dietro a quello sul quale si sta ora deliberando; *ma se urgenti necessità ci imporranno nuovi carichi, essi riesciranno meno gravi ai contribuenti quando sotto la tutela delle leggi si svolgono all'aura della pace e della libertà i semi fecondi della nazionale ricchezza*. Queste parole mi paiono voler dire che a fine di rendere più copiosi i proventi in generale, in modo però da non gravare soverchiamente i contribuenti, il Governo dovrà richiamare a severo esame tutte le leggi daziarie del paese; vedere se alcune di esse siano nocive allo svolgimento della pubblica ricchezza; vedere per conseguenza quale modificazione sia necessaria di arrecare, affinchè cessi questo nocimento portato alla ricchezza nazionale; rivedere in una parola il sistema finanziario del paese. Noi abbiamo dunque risposto all'idea senza tuttavia accettare la parola; e se il Senato ha la bontà di permetterlo, dirò ancora il motivo per cui la parola non si è accettata. O per sistema finanziario il pubblico avrebbe creduto che si parlasse di ordinamenti amministrativi, ed allora la risposta era esplicita, poichè si parla qui degli ordinamenti amministrativi attuali. Ma il pubblico avrebbe potuto anche credere che sotto questa parola di sistema finanziario che più o men grave pesi sui contribuenti si celasse o almeno si adombrasse un sistema di imposte totalmente diverso da quello che attualmente esiste; ora in fatto di imposte credo imprudenza l'annunziare anticipatamente il cambiamento che si voglia fare. Quando il Governo giudicherà conveniente di mutare la natura di questa o di quella imposta, porterà al Parlamento una legge, ed il Parlamento l'esaminerà con tutta maturità; poi la legge in breve tempo sarà pubblicata e diverrà obbligatoria. Ma cominciare anzi tempo ad eccitare i timori o le speranze di questa o di quella classe di contribuenti con un annunzio anticipato, indeterminato d'una perturbazione da arrecarsi nel sistema delle imposte mi parrebbe inopportuna deliberazione.

Si è quindi creduto da me, invece di queste parole: *sistema*

*finanziere*, che non porgono alla mente una chiarissima e definita idea, di scindere il significato di questa parola nelle due idee che essa contiene, di dire che quanto agli ordini amministrativi il Senato pensa non vi sia luogo a fare grandissimi cambiamenti nell'ordine attualmente esistente, e che quanto ai cambiamenti più fondamentali, che quanto ai cambiamenti sulla natura o sulla gravità delle imposte, il Governo dovrà avere sempre presente che queste non si oppongano al più ampio sviluppo della nazionale ricchezza; per questi motivi credo di poter sostenere a nome della Commissione la compilazione del paragrafo IX quale è stato presentato alle deliberazioni del Senato, penso, cioè, potere con ragione oppormi alla sostituzione della parola *andammo* alla parola *andiamo* ed all'aggiunta delle parole: *sistema finanziario*.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Signori senatori! Io farò una sola osservazione per concorrere anche dal canto mio a salvare la parola *alto* che va annessa alla parola *credito* e che si vorrebbe togliere.

Io credo che è degli Stati come degli individui. Gode un individuo un alto credito quando i suoi bisogni sono di molto inferiori alle sue forze; allora egli gode di un credito altissimo. Se i bisogni sono talmente stringenti che debbano assorbire, direi così, tutte le sue forze, allora il credito sarà ancora sufficiente.

Se cede poi il bisogno alle forze, allora il credito cade.

Ora il Piemonte ha speso molto, ha fatto sacrifici che a tutti duole di avere veduto tornare vani; ma però il Piemonte non è ancora nella circostanza di cercare danaro oltre le sue forze. Quindi egli a giusta ragione può vantarsi di un credito alto; tant'è che il Belgio, il quale non è più del Piemonte, non è più dello Stato sardo per grandezza e per ampiezza, ha 800 milioni di debiti non pagati; i debiti nostri non giungeranno ancora alla metà di questa somma.

È vero che nel Belgio sono maggiori le risorse dell'industria, ma egli è appunto col regime della libertà, col regime dell'educazione popolare, col regolamento di tutte le nostre forze che noi giungeremo a quel punto, e forse ancora a superarlo, epperò insisto perchè sieno conservate le parole di *alto credito* che si trovano nel progetto.

**COTTA.** Risponderò ai signori preopinanti che nel mio emendamento io non ho mai inteso di voler levare le parole *quell'alto credito*, ma bensì quelle *cui dovremo ricorrere*. Ho detto che queste parole *cui dovremo ricorrere* non possono riferirsi a *quell'alto credito*, perchè possono riferirsi al credito in generale, non mai al credito nè alto, nè basso.

Rileggano bene quell'espressione, vedranno che è proprio il dire *quell'alto credito cui dovremo ricorrere*.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti in primo luogo l'emendamento del senatore Cotta, anzi lo dividerò in due parti, e pongo ai voti la prima, che consiste nel surrogare alle parole *andiamo debitori*, la parola *andammo*.

(Non è approvata.)

Metto ai voti la seconda parte, che sta nel cancellare dall'articolo IX dell'indirizzo le ultime parole dicenti: *e ad un rigoroso sistema di bilanci*, ecc.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti l'intero paragrafo IX.

(Adottato.)

Leggo la prima parte dell'articolo X:

« X. Ma se urgenti necessità d'imporranno nuovi carichi, essi riusciranno men gravi ai contribuenti quando, sotto la tutela delle leggi, si svolgano all'aure della pace e della libertà i semi fecondi della nazionale ricchezza. »

Questa è la prima parte dell'articolo, di modo che può votarsi separatamente.

Non chiedendosi la parola, io la porrò ai voti.

(Approvata.)

Leggo la seconda parte di detto articolo X:

« Il Senato farà plauso ad ogni proposta per cui, senza contrarre obblighi troppo onerosi, lo Stato trovi i mezzi di condurre a fine l'incominciata rete di strade ferrate, di congiungere per esse a dispetto delle Alpi le nostre marine con le grandi vie del commercio europeo, di vivificare così e di stringere fra loro con nuovi vincoli tutte le parti del regno. »

**PETETTI.** Io mi unisco alla Commissione in quanto alle espressioni qui usate; solo mi permetto di esprimere al signor ministro dei lavori pubblici la fiducia che ho che il Governo si occupi, ed anche con qualche urgenza, di una sistemazione per l'impresa delle strade ferrate; perchè se in altri tempi sono stato dei primi a promuovere le imprese delle quali ora si è parlato, dopochè le nostre finanze ebbero incorse le peripezie che hanno subite, credo che questa sistemazione dovrebbe essere grandemente modificata. Del resto non è qui il momento di discutere questa questione. Ho creduto però di non dovere lasciare passare una tale circostanza senza esprimere la mia fiducia nel Ministero, perchè, come dissi, si occupi, e anche con qualche urgenza, di questa sistemazione.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Credo che non sarà discaro al Senato di udire una spiegazione intorno a questo importantissimo argomento.

Già il Ministero avrebbe pensato ad un progetto per trovare somme onde impiegarle nel terminare i lavori della strada ferrata da Torino a Genova, ma (e qui domando perdono al mio collega il ministro di finanze se parlo di cose delle quali toccherà a lui di parlare più a lungo) il progetto che tengono ora le finanze posa sui mezzi che potrà procurarsi il regio erario di riempire i crediti che furono attribuiti a' diversi bilanci negli anni scorsi, e di compire il credito che è portato in bilancio nel 1849, quando venga dal Parlamento approvato.

Siccome, stante la mancanza materiale del numerario, in quest'anno le spese non poterono essere spinte sin dove si sarebbe desiderato di poterle spingere, il bilancio delle strade ferrate venne a trovarsi in credito per somme portate a suo favore ne' bilanci precedenti di una somma di circa 30 milioni. Questa somma non potrà nemmeno essere consumata in tutto il 1850; ed è per questo che il Ministero sospenderà per ora di dar corso ad ulteriori progetti; e quando sarà il caso di far altro progetto per trovar denaro onde continuare l'impresa, allora forse le condizioni saranno ancora migliori, perchè di più si troverà il Governo avere aggiunto ai 40 milioni che ha già spesi altri 30 milioni; e allora tutti i bilanci si potranno rendere normali col mezzo semplicissimo di separare i servizi straordinari dei servizi ordinari. Separando il servizio straordinario delle strade ferrate da quello ordinario, trovandosi il sistema delle strade ferrate già accreditato per la somma di più di 70 milioni, certamente il Governo non mancherà più di mezzi per progredire e mandare a termine quest'impresa.

Intanto credo che i mezzi saranno in quest'anno più che sufficienti per protrarre la strada sino a Novi. Ora si pensa ad un tronco di strada provvisorio per supplire intanto al difetto del tronco di S. Paolo, il quale si potrà continuare nell'anno prossimo, alloraquando vi saranno maggiori fondi. Ma furono fatte dagli ingegneri interrogati a questo proposito

alcune osservazioni, dalle quali risulterebbe che, anche dato questo tronco per terminato, non sarebbe cosa prudente di tenerlo per fermo sin dopo quattro o cinque anni di continuato servizio; epperò questo tronco provvisorio che si deliberò di costruire non sarà solamente utile per portarsi ora insino a Novi senza interruzione, ma sarà sempre utile il conservarlo per qualche tempo finchè sia consolidato il tronco di S. Paolo. Le strade ferrate adunque sono in questo stato; i crediti di questo bilancio sono sufficienti perchè si possa progredire in questo importante ramo di pubblico servizio.

**DE LAUNAY.** M. le ministre des travaux publics vient de donner des explications satisfaisantes sur les chemins de fer en voie d'exécution, en répondant aux sages observations de mon honorable collègue le comte Petitti.

Je le prierai de nous dire où en sont les études qui avaient été ordonnées par le Parlement pour le chemin de fer du Piémont en Savoie par la Maurienne qui doit apporter de si grands avantages pour notre commerce; il me semble que 200,000 francs avaient été votés par le Parlement pour les études de ce chemin que l'Italie, et particulièrement la Savoie, appellent de tous leurs vœux.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Dirò al Senato che la linea di questa strada non è dimenticata. L'ispettore Maus ha già rimesso in movimento quel piccolo modello della sua macchina, ed ha già fatto tutti i disegni. Essi ora sono rimessi ad una Commissione, per vedere se si debba veramente attuare questa macchina in grande. Tostochè i disegni saranno esaminati, e si avrà l'avviso della Commissione, composta di uomini speciali, e se il risultato, siccome io ho motivo fondato a sperarne, ci sarà favorevole, allora si presenterà al Parlamento un'apposita legge, affinché siano fissate le somme necessarie. Si farà collocare la macchina dal lato di Modane, non che dal lato di Susa, come anche si potrà studiare tutta la linea. Si sarebbe già intrapreso lo studio della linea, se fossimo stati assicurati dell'esito della macchina, ma questa assicurazione non l'avevamo ancora. Abbiamo perciò dovuto aspettare che fossero gli studi della macchina terminati. Credo che in questo mese o in principio di settembre saranno terminati, e così il Senato potrà essere persuaso che il Ministero spingerà con tutto vigore questa novella impresa, la quale avrà certamente risultato favorevolissimo per il Piemonte non solo, ma per tutta l'Italia.

**COLLA.** Il senatore Petitti, se non erro, aveva osservato che se per il passato, ne' tempi più prosperi delle finanze, conveniva eseguire le strade ferrate per conto del Governo ad economia, le cose finanziarie essendo tanto cambiate per le succedute peripezie, potesse adesso considerarsi, a parer suo, miglior partito quello di chiamare in aiuto del Governo l'industria privata, di far eseguire cioè simili lavori anche per mezzo di imprese private. Il ministro dei lavori pubblici ha risposto, esponendo con quali mezzi egli intenda di far continuare le cose, come si trovano al presente, ma non si è menomamente spiegato sul concorso dell'industria privata. Ora, lasciando da parte ciò che riguarda il passato, sebbene io sia sempre stato del parere di chiamare il pubblico a partecipare a quegli importantissimi lavori, persuaso come dissi ch'io era sin d'allora e come lo era pure la Commissione incaricata degli studi di questi lavori preparatorii, la quale considerava sin d'allora essere difficile che il Governo potesse condurre a fine un'impresa così gigantesca tutta a sue spese, stante massime alle tante altre soverchie spese che si presentavano, ed essendosi quei timori pur troppo avverati, ed aumentandosi anzi ogni giorno, conosco ora intimamente la convenienza, ed anzi la necessità di chiamare i privati a concorso in queste opere.

Desidererei quindi che il signor ministro dei lavori pubblici ci facesse conoscere se intenda di approfittare di questo soccorso potentissimo.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Veramente non ho risposto a quanto diceva il senatore Petitti. Chè, se parliamo delle strade di Francia, è inutile pensare ad assumere l'impresa. La spesa del traforo delle Alpi è un sacrificio che dovrà fare il Governo. Quando il traforo sarà aperto, sarà il caso di trattare colle compagnie; quindi dirò che già erano state fatte delle proposte, ed io stesso ne estesi un progetto, ma non ne ebbi più risposta. Pochi giorni sono mi venne annunciata una proposta, ed io non ho creduto che il Governo dovesse non sentirla; ho detto che il Governo sentirebbe la proposta, la quale deve essere maturatamente studiata. Se il risultato di questo studio sarà quale il prevede il senatore Colla, il Governo si farà certamente un dovere di proporre al Parlamento la cessione a compagnia dei tronchi delle strade ferrate. Ma per ora il Governo non è certamente in posizione di dare notizie positive a questo riguardo.

**PETITTI.** Io credo di dover semplicemente rettificare le poche parole dette. Mia intenzione fu di esprimere la fiducia che ho nel signor ministro dei lavori pubblici e nell'intero Ministero a che si sarebbero essi occupati della questione sulla convenienza o no di continuare nello stesso sistema. Quello, a mio parere, in tempi prosperi, in tempi dirò di pleora, in cui si avevano le cantine piene di danaro, poteva essere utilissimo e necessario per farci spendere quel danaro di cui incautamente si pagavano gl'interessi da tanti anni; al presente essendo le circostanze cambiate, ho creduto di esporre un'opinione precisa a questo riguardo; intendo che si studi se non sarebbe il caso di mutar sistema: io inclinerei a mutarlo, perchè opino che le peripezie che hanno subite le nostre finanze, e quelle che dovranno anche subire fra qualche tempo, per i nuovi carichi, non possono permettere di far terminare le strade ferrate con quella diligenza, con quella premura che interessa all'ordine economico, morale e politico dello Stato.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Dirò una sola parola. Questa questione delle strade ferrate è connessa strettamente alle finanze. I due ministri, a cui maggiormente incumbe di curare quest'interesse, se ne occupano onde vedere se sia il caso di accogliere la proposta, a cui il mio collega or ora accennava; anzi se ne sta facendo uno studio accuratissimo. Quando avremo qualche dato sufficiente, onde appagare il Senato, sarà nostra premura di notificarglielo.

**PRESIDENTE.** Dopo gli schiarimenti dati dal Ministero, altro non resta che di mettere ai voti la seconda parte dell'articolo X.

Chi intende approvare la seconda parte dell'articolo X voglia levarsi in piedi.

(L'articolo X è adottato.)

Leggo l'articolo XI:

« XI. Diffondere l'istruzione conveniente a ciascuno, promuovere con un sano sistema economico e con utili lavori i progressi del commercio, della navigazione e dell'industria, fomentare i miglioramenti dell'agricoltura, nutrice di popoli e custode del buon costume; tutelare con buone leggi, rigorosamente eseguite, le persone, l'onore, le sostanze di ciascuno e la tranquillità di tutti, senza la quale il traffico languisce e il lavoro s'arresta; tali, o Sire, sono i mezzi per cui, secondo il voto del vostro cuore paterno, verrà a migliorarsi la condizione delle classi meno agiate, col solo soccorso della carità privata, e di quella pubblica beneficenza che, da essa traendo l'origine, bastò finora a tenerci immuni dalle conse-

guenze cui condusse altrove il sistema della carità legale: Il concorso del Senato in così benefica impresa non verrà mai meno al Governo di V. M. »

Se non si chiede la parola su quest'articolo, lo porrò in votazione.

(Approvato.)

Leggerò l'articolo ultimo modificato dalla Commissione:

• XII. Piaccia alla divina Provvidenza ispirare all'intera nazione generosi sentimenti di giustizia, di moderazione e di concordia, e consolidare le libere istituzioni dall'augusto vostro Genitore concesse *con lealtà di Re e con affetto di Padre!* »

Porrò dunque ai voti quest'articolo.

(Approvato.)

Ora il Senato deve pronunciare per squittinio segreto sopra il complesso intiero dell'indirizzo. Si va a procedere all'appello nominale.

(*Nel mentre che si fa l'appello nominale alcuni senatori stanno per abbandonare l'aula.*)

Prego i signori senatori a non voler abbandonare la sala,

perchè si ha ancora a fare l'estrazione a sorte dei sei membri che devono recarsi a presentare l'indirizzo a S. M.

(Il Senato approva l'indirizzo all'unanimità.)

**DEPUTAZIONE PER PRESENTARE  
L'INDIRIZZO A S. M.**

**PRESIDENTE.** Va a procedersi all'estrazione a sorte dei membri che debbono comporre la deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo, in numero di sei senatori in unione al presidente e di due senatori supplementari.

(Sono estratti i signori: Di Castagnello — Alfieri di Sostegno — Monsignore D'Angennes — Della Planargia — Oneto — Prat. Supplenti: Gerbaix De Sonnaz — De-Fornari.)

Non essendovi cosa alcuna all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 8 e 10 minuti.

**TORNATA DEL 21 AGOSTO 1849**

- 27 -

**PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.**

**SOMMARIO.** Demissione da senatore del sacerdote Peyron — Commissione pel ricevimento della salma del Re Carlo Alberto — Proposta del cavaliere Biscarra per l'erezione di un monumento — Congedi — Ricevimento di S. M. alle deputazioni incaricate di recarle l'indirizzo e l'ufficio di condoglianza per la perdita del suo augusto Genitore — Ammissione in Senato del marchese Malaspina — Presentazione di progetti di legge: 1° Disposizioni relative all'affissione e alla vendita di stampati, scritti, ecc.; 2° Stabilitimento di una cattedra di commercio nell'Università di Genova; 3° Riordinamento delle scuole pubbliche e private nelle Università di Cagliari e di Sassari; 4° Intorno agli esami di magistero.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Si legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.)

**PRESIDENTE.** Va a darsi lettura al Senato di parecchie lettere dirette al presidente.

**CIBRARIO, segretario,** legge una lettera con cui S. M. accorda la chiesta demissione al senatore Amedeo Peyron; quindi un'altra colla quale si annuncia la formazione della Commissione designata al ricevimento della salma del Re Carlo Alberto.

**PRESIDENTE.** Ieri il Senato adunatosi nella sala delle conferenze ha già proceduto alla scelta dei due senatori che deggiono far parte di questa Commissione; la scelta cadde sopra il marchese Alfieri, e sopra il cavaliere Mosca; io ho già avuto l'onore di ragguagliarne il ministro dell'interno.

**CIBRARIO, segretario,** legge una lettera del cavaliere professore Biscarra per l'erezione di un monumento a Carlo Alberto.

« Carlo Alberto non è più il fondatore delle nostre libertà,

il martire dell'italiana indipendenza non poté sopravvivere fra le sventure della sua patria! — La infausta notizia ha mestamente risuonato in ogni angolo d'Europa, ha dolorosamente commossi tutti i cuori veramente italiani, ha tratte le lacrime dagli occhi di tutti i buoni cittadini del regno.

« Da questo punto incomincia il giudizio della storia, la quale, facendo giustizia delle esagerazioni e delle calunnie dei contemporanei, scriverà nel suo eterno volume il nome di Carlo Alberto fra quelli dei principi benefattori dei popoli, e intorno a quel nome, in quella pagina gloriosa, fra le altre gesta del compianto monarca ricorderà in note incancellabili — Le riforme — Lo Statuto — E la guerra dell'indipendenza italiana.

« La Commissione che al sommo legislatore vivente proponeva si erigesse un nazionale monumento, e che dall'epoca delle riforme sino a questo giorno si adoperò attivamente al compimento dell'assunto incarico, ora sente più sacro il dovere di porre ogni sua cura, ogni sua alacrità per ottenere il propositosi fine. Ella sa che Carlo Alberto ha colle sue gesta abbastanza provveduto alla sua gloria; sa che il monumento

più bello e più glorioso Carlo Alberto se lo eresse egli medesimo, allorchando collo Statuto poneva basi incrollabili alle nostre libertà; ma il monumento che gl'innalza la nazione non è tanto per accrescere gloria al principe, quanto per tramandare ai più tardi posterì la memoria della nazionale riconoscenza, e per eternare colla memoria dei benefici i benefici stessi. Quale si fosse il suo concetto, la Commissione già lo disse, e gode ora ripeterlo: siano scolpiti su quel nazionale monumento, in marmo od in bronzo, le riforme e lo Statuto, sicchè parola non se ne cancelli per volgere di tempi o di eventi; ed esso sarà come il palladio delle nostre libertà, innanzi al quale e principe e popolo sentiranno il sacro dovere di rispettare e di difendere le libere istituzioni che dal magnanimo Re ci venivano largite.

« Ad ottenere il suo scopo la Commissione, fin dai primi giorni della nostra politica rigenerazione, aveva delegati a promotori della sottoscrizione i direttori dei comizi agrari di tutto lo Stato, i sindaci di quasi tutti i capoluoghi dei mandamenti, alcuni fra i principali librai dello Stato, non che alcuni autorevoli cittadini capi di commerci o di professioni in Torino ed in Genova. A tutti questi promotori delegati furono successivamente trasmesse tutte le opportune norme e documenti relativi al loro ufficio, e molte delle liste di sottoscrizione loro affidate già ritornarono alla Commissione ricoperte di firme, e i fondi raccolti già furono versati nella cassa della sottoscrizione.

« Ora la Commissione nell'ultima sua adunanza, a fine di dar sempre maggiore incremento alla sua opera, ha prese le seguenti determinazioni:

« I. Di trasmettere ai presidenti della Camera e del Senato del regno due liste di sottoscrizione con preghiera di volerle lasciare depositate nelle rispettive segreterie per ottenervi l'individuale sottoscrizione dei membri del Parlamento nazionale.

« II. Di pregare l'onorevole deputato, che nella tornata 27 marzo proponeva alla Camera l'erezione d'un monumento nazionale al Re Carlo Alberto, di voler rinnovare la sua proposizione, allora si unanimemente accolta dalla Camera, presentando un progetto di legge col quale si stabilisca che un conveniente fondo del pubblico erario sia unito alle ragguardevoli somme già offerte a tal uopo da privati cittadini e da municipii.

« III. Di trasmettere liste di sottoscrizione ai singoli vescovi dello Stato perchè vogliano farsene promotori presso il clero delle loro diocesi, non che a' vari capi dei pubblici dicasteri pei loro uffici.

« IV. Di far conoscere al generale comandante la guardia nazionale di Torino il desiderio della Commissione, che è pur quello di molti buoni cittadini, che il fondo raccolto da questa guardia nazionale sia versato nella cassa della pubblica sottoscrizione, affinchè non manchi il concorso della medesima al monumento nazionale, ed anche perchè, invece di molti piccoli monumenti, uno solo se ne elevi, ma grande, maestoso e degno dell'uomo cui è dedicato, e della nazione che si unanime glielo ha decretato.

« V. Di invitare i capi legioni e capi battaglioni della guardia nazionale delle provincie ad aprire essi pure liste speciali di sottoscrizione, e incassato il complessivo prodotto della sottoscrizione inviarle col ruolo dei sottoscrittori alla Commissione nei modi e tempo indicati nel paragrafo X.

« VI. Di trasmettere ad ognuno dei colonnelli dei reggimenti del regio esercito una lista di sottoscrizione affinchè vi si possano inscrivere i nomi di tutti quei militari che vogliono pagare un ultimo tributo al loro grande, quanto sventurato capitano.

« VII. Per la Sardegna la Commissione ha trasmesso tutte le norme e documenti relativi alla sottoscrizione ai sindaci di Cagliari e di Sassari lasciando loro ampia facoltà di promuovere nei più opportuni modi la sottoscrizione nell'isola intera.

« VIII. Essendosi espresso da alcuni generosi cittadini di altre parti d'Italia il desiderio di concorrere essi pure a questa solenne dimostrazione verso il magnanimo propugnatore delle libertà e dell'indipendenza italiana, la Commissione affidò all'onorevole capo dell'emigrazione italiana, l'abate Cameroni, un'apposita lista di sottoscrizione.

« IX. A facilitare la trasmissione delle liste e dei fondi incassati, si è creduto opportuno di autorizzare i promotori delegati, quando non abbiano circostanza più favorevole, a prendere per la somma raccolta dei boni sulle regie poste. Questi boni intestati in nome proprio del signor F. Rignon, cassiere della sottoscrizione, saranno per maggior regolarità di amministrazione spediti insieme colle liste di sottoscrizione esattamente trascritte al segretario della Commissione.

« X. Ha stabilito infine la Commissione che tutte le liste affidate ai promotori delegati, meno quelle della Sardegna, complete o incomplete siano trasmesse alla Commissione pel 30 corrente agosto, e a quell'epoca col mezzo dei pubblici fogli si dichiarino nominativamente quali siano le liste non ancora riatute.

« NB. I promotori, i quali già avessero rinviate alla Commissione le loro liste, potranno, ove occorresse, ricevere nuove sottoscrizioni in supplementi che segneranno col numero della lista già rimandata, e seguiranno del resto le norme in quest'articolo stabilite.

« XI. Dopo il 30 agosto si pubblicheranno le liste dei sottoscrittori, si convocheranno le singole centinaia dei medesimi per eleggersi, secondo il regolamento della sottoscrizione, i loro rappresentanti nella Commissione definitiva, la quale, a norma dei fondi raccolti, dovrà prendere ogni decisione relativa alla scelta ed all'esecuzione del monumento nazionale.

« XII. La Commissione si riserva di far conoscere a suo tempo col mezzo dei pubblici fogli i nomi dei generosi cittadini che più gentilmente e più attivamente si prestarono a cooperare con lei allo scopo propostosi.

« E come la Commissione promotrice della sottoscrizione sa per esperienza quanto la pubblicità influisca sul miglior risultato di simili nazionali progetti, essa prega i direttori dei vari giornali dello Stato a voler inserire questi cenni sul suo operato, e nutre fiducia che per sì nobile scopo vorranno continuarle quella generosa cooperazione che sinora si graziosamente le hanno compartita.

« Torino, 15 agosto 1849. »

#### CONGEDI.

(I senatori Giulio, Di Masserano, Di San Marzano e De Cardenas chiedono un congedo che è loro accordato.)

**PRESIDENTE.** Dehbo rendere conto al Senato che S. M. nel mattino di sabato prossimo passato ebbe la degnazione di accogliere la deputazione che doveva recare l'indirizzo stato già dal Senato approvato. L'indirizzo da me letto è quello stesso che fu approvato nell'ultima seduta pubblica del Senato. S. M. si degnava poi di rispondere nei seguenti termini:

« Che gradiva assaissimo i sentimenti espressi dal Senato; « che questi sentimenti erano pure i suoi; che confidava « pienamente nei lumi e nell'amor patrio de' senatori; e che « dal loro savio ed efficace concorso, come pure da quello

« degli altri poteri dello Stato, ci ritrarrebbe fidanza di poter « seguitare da vicino le grandi orme del suo immortale genitore. »

Poco dopo S. M. accolse anche la deputazione, la quale doveva recare l'ufficio di condoglianza per la perdita dell'augusto suo Genitore.

Il presidente del Senato ebbe l'onore di spiegarsi nei seguenti termini :

« Sire! — È provvedimento del Signore le più volte arcano, che alcune fasi della vita umana sieno contrassegnate da grandi infortuni: è benignità sua che sorga quasi contemporaneo un sentimento, il quale allenisce ogni giusto dolore.

« Nella calamità che ci chiama oggi al cospetto vostro, Id-dio ha mescolato ad una angoscia senza pari quel conforto, al quale il cuore di un re non può chiuder l'entrata: perchè non si tosto suonò tristamente nella reggia l'infausto annunzio, che d'intorno alla reggia, e di grado in grado nei nostri Stati, e in Italia, e in Europa, innalzossi unanime un gemito di pietà per quella preziosa vita troncata anzi tempo, un concerto di benedizione a quel santo e generoso spirito.

« Era destinato il magnanimo Padre vostro a rigenerare a novella condizione politica questi popoli; ed ei compì amorevole e leale il gran divisamento.

« Era pur destinato a porgere alla madre nostra antica la possente sua destra; e luce di gloria la investì nel primo suo sorgere. Videla dappoi rattenuta e disviata; ma disse il magnanimo nel cuor suo: a me ogni sacrificio, purchè a lei rifiorisca la speranza.

« Questa grandezza d'opere e di concetti che provoca l'universale compianto, dà anche l'argomento migliore che aver si possa all'ufficio ossequioso di condolenza che il Senato del regno tributa alla Maestà Vostra.

« Anzi le gloriose gesta di Carlo Alberto dicono a noi, che lo Statuto, il quale ebbe vita da lui, avrà da voi la vitalità, che i destini nostri hanno in voi, come ebbero in lui, non solamente un indirizzatore saggio, ma anche un prode campione; che mentre dura a tutti noi una gran memoria, durerà lungamente a voi un grande esempio. »

S. M. grandemente commossa ringraziò il Senato de'sentimenti espressi, e delle giuste lodi tributate alla venerata e compianta memoria del Re suo padre; pregò i senatori di continuare al figliuolo l'affetto e la devozione di cui avevano dato tante prove al Re Carlo Alberto.

#### VERIFICAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE IN SENATO DEL MARCHESE MALASPINA.

**PRESIDENTE.** Ora la parola è al senatore Maestri per la relazione sull'ammissione del novello senatore marchese Luigi Malaspina.

**MAESTRI, relatore.** Il l'ufficio ha preso notizia dei titoli riguardanti la promozione a senatore del regno del marchese Luigi Malaspina di Carbonara, e li ha riconosciuti regolari.

Egli è nato a Bobbio il 17 aprile 1809, ed ha perciò compiuta l'età dell'anno quarantesimo voluta dall'articolo 33 dello Statuto.

Egli appartiene alla ventunesima categoria, stabilita dal citato articolo, delle persone che da tre anni pagano tre mila lire di contribuzione diretta in ragione dei loro beni, poichè ne paga oltre a dieci mila.

Sua Maestà nell'eleggere da questa categoria il signor Malaspina ebbe per avventura in considerazione, fra l'altre cose, ch'egli fu per due Legislature deputato della Camera elettiva,

raccomandandosi così dai voti de' suoi concittadini come loro degno rappresentante.

Il l'ufficio però è d'avviso, com'io ho l'onore di riferire, che la nomina a senatore del signor marchese Malaspina è costituzionale, e che si debba ammettere alla prestazione del giuramento, a forma dell'articolo 49 dello Statuto.

**PRESIDENTE.** Chi approva queste conclusioni voglia levarsi in piedi.

(Approvate.)

Io proclamo senatore del regno il marchese Luigi Malaspina, e lo invito a prestare il giuramento.

(Il presidente legge la formola, ed il senatore Malaspina giura.)

#### PRESENTAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE PER DETERMINARE I MODI E LE CAUTELE DA OSSERVARSI PER L'AFFISSIONE E LA VENDITA PUBBLICA DI STAMPATI, SCRITTI, INCISIONI, ECC.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**PINELLI, ministro dell'interno.** (V. volume Documenti, seconda Sessione 1849, pag. 64.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro degli affari interni della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alle stampe, indi distribuito negli uffici.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE. IL PRIMO RIGUARDA LO STABILIMENTO D'UNA CATTEDRA DI COMMERCIO NELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA; L'ALTRO RIGUARDA IL RIORDINAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE NELLE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E SASSARI; IL TERZO FINALMENTE RIGUARDA LE RIFORME DEGLI ESAMI DI MAGISTERO.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro della pubblica istruzione.

**MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica.** (V. volume Documenti, pag. 100-106-109.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di queste leggi, ne ordina la stampa, e quindi la distribuzione negli uffici.

**DI COLLENO LUIGI.** Mi pare che qualcheduna di queste leggi, in ispecie quella che riguarda l'insegnamento nella Sardegna, per abbreviare il più che sia possibile i ritardi, sarebbe bene che il Senato la dichiarasse d'urgenza.

**PRESIDENTE.** L'urgenza può dichiararsi sopra tutte queste leggi. Se si preferisce quella che riguarda le nuove disposizioni per l'insegnamento nella Sardegna, sarà dato ordine perchè questa legge sia tosto stampata e distribuita.

**MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica.** Riconosco urgenti tutte le leggi che ho presentate; riguardo principalmente a quella riflettente al riordinamento degli studi legali nelle Università di Cagliari e Sassari, osservo che, ove la legge non si potesse spedir con tutta premura, farei il sacrificio di ritardare l'apertura degli studi legali dal 1<sup>o</sup> di settembre al 1<sup>o</sup> di ottobre, per non esporre la gioventù a dar principio al corso con studi screditati ed affatto inutili, anzi dannosi.

**PRESIDENTE.** Siccome non vi è alcuna cosa all'ordine del giorno, io dichiaro sciolta l'adunanza, e prego il Senato a volersi radunare nella sala delle conferenze per udire una comunicazione ministeriale.

(La seduta è sciolta alle ore 3 e 1/2.)

## TORNATA DEL 30 AGOSTO 1849

— 28 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Congedi — Il cavaliere Plana chiede le dimissioni da senatore — Comunicazione dei processi verbali di verifica del decesso e dell'imbalsamazione della salma di Re Carlo Alberto — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad esercitare provvisoriamente i bilanci dello Stato — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge per l'istituzione nel collegio-convitto-nazionale di Genova di due corsi di studi speciali sulla scienza del commercio — Dimissioni da senatore accordate al conte Gaspare Regis.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.  
Letto il processo verbale, è approvato.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** I signori senatori Coller, Tornielli, Malaspina e Brietti domandano un congedo.  
(È accordato).

### DEMISSIONE CHIESTA DAL SENATORE PLANA.

(Si dà poscia lettura di una lettera del senatore Plana colla quale, giustificando la sua assenza, notifica che ha chiesto la demissione da senatore).

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno non mi ha ancora fatta alcuna comunicazione in proposito. Intanto io credo che il Senato avrà riguardo che nel rispondere a questa lettera il presidente noti il dispiacere da cui siamo compresi per la perdita di un collega così illustre e celebrato.

### PROCESSI VERBALI DI VERIFICAZIONE E IMBALSAMAZIONE DEL CORPO DI SUA MAESTÀ CARLO ALBERTO.

**CIBRARIO, segretario,** legge una lettera del presidente del Consiglio de' ministri, per la quale si annunzia al Senato che l'incaricato d'affari sedente a Lisbona ha trasmesso il processo verbale dell'ultima verifica del decesso e dell'imbalsamazione della salma di S. M. il Re Carlo Alberto, non che il processo verbale dell'esposizione della medesima nella cappella ardente, e della traslazione del cadavere nella cattedrale di Oporto.

**PRESIDENTE.** Se il Senato desidera di conoscere questi documenti se ne darà lettura.

(Il Senato assente alla lettura).

**CIBRARIO, segretario.** (*Legge*) — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 8.

**PRESIDENTE.** A nome del Senato io disporrò perchè questi due atti, formanti appendice e complemento degli atti di decesso di S. M., siano, a tenore dell'articolo 38 dello Statuto, depositati negli archivi senatorii.

### OMAGGI.

**CIBRARIO, segretario,** dà lettura d'una lettera del Consiglio divisionale di Annecy, il quale presenta alla Camera dei senatori 82 copie de' processi verbali di quel Consiglio divisionario. Quindi legge una lettera dell'ingegnere Lombardi, il quale asseriva aver trovata la soluzione teorico-pratica del moto perpetuo. (*Harité*)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Siccome la lettera di cui il Senato ha testè sentito lettura parla esplicitamente dell'offerta di una scoperta consistente nel *moto perpetuo*, così ho l'onore di proporre al Senato che si passi senz'altro all'ordine del giorno. Non ho d'uopo di spiegare i motivi di questa proposizione, essendo noto che quasi tutte le società scientifiche d'Europa hanno scritto ne' loro regolamenti non doversi mai prendere in considerazione nessuna proposta in ordine al *moto perpetuo*. (*Rumori*)

Se l'offerta fatta potesse avere qualche valore scientifico, io proporrei al Senato di ringraziarne l'autore ed esibitore; ma siccome la scoperta di cui ci si fa l'offerta è una cosa riconosciuta per impossibile ed assurda, credo perciò che il Senato non la possa accettare, nè veggo altro partito da prendere a questo riguardo fuor quello di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Vi è chi propone l'ordine del giorno sopra quest'offerta. Il Senato ordinariamente suole ringraziare l'autore, o il donatore di qualche opuscolo od opera, per mezzo di una lettera del presidente, e questo sarebbe il corso ordinario anche per tale offerta; ma siccome un senatore propone doversi passare all'ordine del giorno, così domanderò in primo luogo se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora io porrò ai voti.

Se nessuno domanda la parola....

**DE FORNARI.** Mi pare che passare così all'ordine del



giorno sia una cosa mortificante. Vi sarebbe, a mio avviso, un partito di mezzo, quello cioè di accusare semplicemente ricevuta, senza termini punto significativi di mortificazione: almeno questa sarebbe la mia opinione.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Appoggio anch'io l'ordine del giorno, massime sulla considerazione che la stessa accademia delle scienze avrebbe in simile circostanza operato in egual modo.

**PRESIDENTE.** Havvi due proposizioni; una per l'ordine del giorno, l'altra per una risposta che accusi solo la ricevuta dell'opuscolo.

L'ordine del giorno deve avere la priorità, e per conseguenza lo metto ai voti.

(È approvato l'ordine del giorno).

**CIBRARIO, segretario,** legge una lettera con cui il ministro dei lavori pubblici offre 80 esemplari del primo volume della *Statistica medica degli Stati regii*. Legge pure una lettera del signor Carlo Buides, il quale presenta anche alcune copie di un suo opuscolo.

**PRESIDENTE.** Il presidente avrà l'onore di ringraziare il ministro dei lavori pubblici del dono fatto al Senato di questi esemplari, come pure il presidente del Consiglio divisionale di Annecy.

#### DEMISSIONE CHIESTA DAL SENATORE PLANA.

**DE FORNARI.** Se le comunicazioni sono finite, domanderò la parola relativamente ad una di esse.

Ho sentito con dolorosa sorpresa la domanda partecipata dal nostro onorevole collega, e dal mio particolare amico barone Plana, per allontanarsi dal novero del nostro Senato. Non apparisce il motivo che lo induce a questo; ma forse si può presumere.

Già abbiamo avuto il dolore di veder dipartirsi da noi un altro illustre collega, l'abate Peyron, dolorosissima perdita anche questa! Io non posso a meno di deplorare l'uso che si introduce, forse per eccesso di delicatezza per parte dei nostri colleghi, di ritirarsi. Ciò si collega ad una questione ultimamente sollevata, la quale ci tratteneva un momento, ma che non ebbe alcuna soluzione, alla difficoltà cioè di ottenere il numero nelle nostre sedute per la circostanza di doverci trovare in numero maggiore, più d'uno della metà dell'intera composizione del Senato. Alcuni de' nostri membri, i quali si trovano forse per qualche circostanza costretti a domandare di prescindere dall'intervenire, si fanno una delicatezza di dover chiedere la loro dimissione. Apertamente è questa la causa addotta dal nostro collega l'abate Peyron, giacchè egli allegò per motivo la sordità che lo rendeva poco atto ad intervenire alle sedute. Ma simili ragioni possono essere causa per cui il Senato debba perdere l'illustrazione di uomini così pregievoli? Io credo che questa delicatezza sia eccessiva, e che per conseguenza non dobbiamo esporci a simili perdite. La nomina nostra è a vita. Si sa pur troppo che la vita prolungandosi, diviene impotenti ad adempiere a' doveri ai quali non si fallì in una lunga ed onorevole carriera. La qualità di senatore è tale che ognuno desidererà di portarla nella tomba. Io non credo adunque che si debbano incoraggiare simili motivi per domandare la dimissione.

Il nostro illustre presidente ha già soddisfatto in parte al voto del Senato nell'annunziare che indicherebbe nella risposta al ministro il dolor nostro nel dover subire questa nuova perdita; io penso che sarebbe anche il caso di indicare il desiderio che le dimissioni non siano così facilmente concesse,

se non sono motivate sopra cause, altre che quelle che io sono andato rappresentando. Se il Senato stima di aderire a questa proposizione, io credo che così forse si andrà incontro alla difficoltà appunto già da me indicata in ordine al numero necessario per le sue sedute; difficoltà per ovviare alla quale appunto io andavo meditando di sottoporre al Senato apposita proposizione.

**CIBRARIO.** Io appoggio l'osservazione del signor conte De Fornari per i motivi che egli ha svolti.

**PRESIDENTE.** Io ignoro pienamente quali siano le ragioni per le quali il signor senatore Plana si sia disposto di rinunciare, non solo al titolo e grado, ma alla qualità effettiva di senatore, giacchè in via ufficiale non ho avuto campo ad esserne chiarito. È certo che noi dividiamo tutti il dispiacere, nuovamente annunziato dal signor senatore De Fornari, di perdere un soggetto così degno, ma siccome la nostra parte in questo, altro non è che quella di attendere ciò che il Sovrano sarà per fare, di accettare, cioè, o non accettare questa *dimissione*, ed essendo qui alcuni dei ministri presenti, si è già ottenuto lo scopo che si proponeva il signor senatore preopinante, mettendo a notizia del Governo il desiderio che in questi casi si proceda con qualche difficoltà nell'accordare tali dimissioni.

Il Ministero, che conoscerà i motivi reali della presente dimissione, saprà pregiarne l'importanza, e noi attenderemo le deliberazioni che sarà per dare. Intanto se il signor senatore vorrà farci una proposizione tendente ad impedire d'ora in avanti queste facili dimissioni, egli ne ha la facoltà.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Il ministro dell'interno ha già informato il Consiglio di questa nota, e disse che andava a rassegnare a S. M. la rinunzia del barone Plana. Del resto anche questa memoria non conterrebbe spiegazione di cause. Me l'ha comunicata il barone Plana in via confidenziale, ma appunto perchè tale, io non posso farne cenno avanti al Senato; posso solamente assicurare al Senato che la nota non contiene niente di odioso nè di politico, e solamente l'amore ai suoi studi, dai quali il distoglievano le occupazioni parlamentari, lo indussero a quella determinazione.

#### PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze.

**NIGRA, ministro delle finanze,** presenta il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 27 corrente agosto — Autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci per l'anno 1849. (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pagina 34.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro di finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la disamina.

#### RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE NEL COLLEGIO-CONVITTO NAZIONALE DI GENOVA DI DUE CORSI DI STUDI SPECIALI SULLA SCIENZA DEL COMMERCIO.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore senatore Oneto.

**ONETO, relatore,** legge il rapporto della Commissione. (V. vol. *Documenti*, seconda Sessione 1849, pag. 110.)

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di dare lettura al Senato del complesso della legge:



« Art. 1. Nel collegio-convitto nazionale di Genova sono instituiti due corsi speciali: uno della scienza del commercio propriamente detta, l'altro di commerciale contabilità.

« Art. 2. Le materie da insegnarsi nell'uno e nell'altro corso ed i periodi degli stessi corsi saranno determinati da apposito regolamento.

« Art. 3. Lo stipendio del professore addetto a siffatto insegnamento sarà eguale a quello che nella tabella annessa al decreto reale del 4 ottobre 1848 è assegnato ai professori di retorica e di filosofia. »

È aperta in primo luogo la discussione generale sopra il complesso della legge.

Se nessuno chiede la parola sovr'esso, io ripiglierò la lettura dell'articolo 1 per sottoporlo a particolare discussione. (Legge l'articolo 1.)

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'approvazione dell'articolo 1.

(Il Senato approva.)

(Legge l'articolo 2.)

A quest'articolo la Commissione ha proposta una leggiera modificazione, che è la seguente:

« Le materie da insegnarsi nell'uno e nell'altro corso ed i periodi degli stessi corsi saranno determinati da apposito regolamento. »

Il senatore Giulio ha anche proposto a quest'articolo un nuovo emendamento, il quale consisterebbe nel surrogare alle parole: *le materie da insegnarsi nell'uno o nell'altro corso, ed i periodi degli stessi corsi*, le seguenti: *le condizioni d'ammissione, il diritto di concorso, le materie dell'insegnamento, il numero e le forme degli esami* saranno (come dice la Commissione) determinati da appositi regolamenti.

Chiederò in primo luogo se il ministro dell'istruzione pubblica ha qualche osservazione a fare sull'adozione di questo più ampio emendamento, il quale si coordinerà con quello della Commissione.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho niente ad osservare, perchè questa proposizione non è in opposizione colla legge, anzi contiene spiegazioni e lascia maggiore latitudine al Ministero per provvedere, occorrendo, a quelle variazioni che col tempo possano ravvisarsi necessarie.

Del resto, la proposta del senatore Giulio si riferisce a materie regolamentari che cadono meramente sotto le attribuzioni del potere esecutivo, e perciò io non ho alcuna difficoltà di accedere al modo di progetto formulato dalla Commissione.

**PRESIDENTE**. Chiederò in primo luogo se il sotto-emendamento del signor senatore Giulio sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora, se alcuno vuol chiedere la parola, è aperta la discussione.

**GIULIO**. Esporrò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a proporre questo sotto-emendamento.

La proposta stessa dimostra come io mi associ al pensiero della Commissione di surrogare alle parole dell'articolo 2 del progetto, con le quali si vorrebbe definitivamente e in forma imperativa adottare il programma d'insegnamento quale si trova contenuto al fine dell'esposizione dei motivi, di surrogare, dico, a questa formola imperativa una formola facoltativa, la quale acconsenta al ministro dell'istruzione pubblica di sottoporre all'approvazione del Re quei decreti i quali egli crederà convenienti per regolare la materia dello insegnamento.

Mi associo a questo pensiero della Commissione, così pel

motivo addotto dall'onorevole signor relatore di ovviare alla necessità di presentare frequenti progetti di legge per semplici modificazioni regolamentari nell'andamento delle scuole che si tratta di stabilire come perchè lo stesso programma che va unito al progetto di legge mi pare lasciare luogo a molte importanti modificazioni, le quali, più maturamente considerate, potranno venire dal ministro approvate e sottoposte alla firma reale.

Alcune di queste modificazioni già vennero dal ministro stesso espresse nella sua relazione, dove egli parla del maggiore sviluppo che l'insegnamento della geografia e della statistica possono ricevere al fine di applicarsi meglio ai bisogni commerciali.

Vengo ora alla proposta speciale che ho l'onore di sottoporre al Senato: essa consiste nell'aggiungere alle cose che debbono essere argomento di speciali regolamenti le condizioni d'ammissione al corso, il numero e la forma degli esami; la prima aggiunta mi pare assolutamente necessaria, la seconda di semplice convenienza. Dico che mi pare necessaria la prima aggiunta, quella cioè relativa alle condizioni d'ammissione.

Infatti la legge e il regolamento promulgati nello scorso autunno sui collegi-convitti nazionali stabiliscono che l'ammissione al corso di grammatica od ai corsi speciali esige un compiuto corso elementare, e gli esami subiti con successo sulla materia insegnata in questo corso elementare medesimo.

Ora il corso elementare quale è stabilito nei collegi nazionali dovendo durar quattro anni, se potesse suporsi necessario per essere ammesso al corso commerciale di avere compiuto nel collegio nazionale stesso il corso elementare, la scuola commerciale rimarrebbe per quattro anni assolutamente inutile per mancanza di allievi.

È dunque necessario che una legge, o almeno regolamento, stabilisca un esame d'ammissione e ne determini la materia e le forme, di modo che ognuno il quale intenda a consecrarsi agli studi commerciali possa, senza aspettare l'intero compimento del corso elementare dei collegi nazionali, presentarsi fin d'ora a quella specie di concorso che si aprirà onde essere ammesso a godere dell'insegnamento commerciale.

L'altra condizione è relativa al numero ed alla forma degli esami: è cosa, come dico, evidentemente regolamentare, e però non insisto di più, tuttochè mi paia di scorgere una ragione di convenienza di non citare alcuna delle cose cui il regolamento deve provvedere, senza accennare il complesso delle disposizioni che dovrà dare.

**SCLOPIS**. Domando la parola.

L'emendamento proposto dal signor senatore Giulio, e dalle spiegazioni anche che ha ricevuto, si riferisce genericamente a tutto ciò che riguarda alla materia d'insegnamento. Tuttavia io credo che l'espressione adoperata di *condizioni di ammissione* possa a taluni, i quali vanno talvolta interpretando troppo minutamente le parole della legge, sembrar meno spiegata; ed io proporrei che queste *condizioni di ammissione* si specificassero; essere cioè quelle degli studi preparatorii, come già ha accennato l'onorevole proponente; così si eviterebbe qualunque possibilità di falsa interpretazione per cui si credesse data facoltà al Governo di restringere il favore in progresso di tempo a classi speciali o d'abitanti o di persone aventi certe capacità, locchè non entrava certamente nel pensiero del proponente e non entrerebbe nel mio, se non temessi che alle volte potesse coll'andar del tempo condursi a troppa estensione. Per conseguenza pro-

porrei un sotto-emendamento che dicesse: *la condizione degli studi preparatorii per l'ammissione alla scuola, ecc.*

**GIULIO.** Per non istancare la pazienza del Senato, mi limiterò a dire, in risposta all'osservazione del signor senatore Sclopis, che fra le condizioni di ammissione, oltre a quelle relative agli studi preliminari, ve ne ha un'altra di altissima importanza, cioè l'età degli aspiranti. Affinchè una scuola possa camminare ordinatamente è necessario che non vi abbia troppo grande disparità di età fra coloro che ne seguono l'insegnamento. Colte parole generiche di *condizioni di ammissione* resta sempre compresa eziandio la condizione dell'età. Come il signor senatore ha detto, nessuno supporrà certamente che il Governo del Re, nel proporre all'approvazione della Camera un progetto di legge che è il primo passo che, dopo l'istituzione del Governo costituzionale, la Legislatura è chiamata a muovere verso lo stabilimento di un sistema d'educazione professionale, nessuno certamente supporrà che il Governo, nel fare questa proposta, abbia avuto in pensiero di riservare a sè stesso l'esclusione verso una classe di cittadini o verso una parte qualunque della popolazione; quindi io credo che il timore del signor senatore Sclopis debba riguardarsi piuttosto come uno scrupolo, che come un vero timore, ed insisto per la conservazione della parola più generica di *condizione*, la quale include tutto quello che la saviezza del ministro possa ravvisare conveniente di stabilire per l'ammissione al corso di cui si tratta.

**SCLOPIS.** Domando la parola unicamente per spiegare maggiormente la mia proposta.

L'onorevole senatore Giulio ha fatto la riflessione che in queste *condizioni* conveniva anche annoverare l'età; ed è giustissima. Io, per altro credevo che, quando si specificasse *età e studi anteriori*, sarebbe forse più opportuno che non l'espressione generica proposta.

A menti forse meno educate alla vera interpretazione delle leggi, o disposte ad afferrare le occasioni di male interpretarle, potrebbesi dare motivo di qualche falsa interpretazione.

Io credo poi che, nell'interesse generale di tutta la legislazione, sia sempre importantissimo di bene entrare nei particolari e di avere una terminologia che non possa dar luogo a dubbi od equivoci.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto in tutta l'estensione del termine l'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore Giulio.

**ONETO, relatore.** La Commissione, benchè credesse di lasciare più ampia facoltà al Ministero, pure si associa alla proposta del senatore Giulio.

**PRESIDENTE.** Oltre all'emendamento proposto dal signor senatore Giulio, havvi un sotto-emendamento del senatore Sclopis, il quale consisterebbe nel sostituire alle parole: *condizioni di ammissione*, queste altre: *degli studi preparatorii ed età*.

Domando in primo luogo se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Debbo prima di tutto porre ai voti il sotto-emendamento. Chi approva che alle parole: *condizioni di ammissione* siano aggiunte le parole: *degli studi preparatorii ed età*, voglia levarsi in piedi.

(Il sotto-emendamento non è approvato.)

Pongo ora ai voti l'emendamento del signor senatore Giulio, il quale consiste nel sostituire alle parole: *Le materie da insegnarsi nell'uno e nell'altro corso, ed i periodi degli stessi corsi, ecc.*, queste altre: *Le condizioni di ammissione,*

*la durata dei corsi, la materia dell'insegnamento, il numero e la forma degli esami, saranno determinati da apposito regolamento.* Coloro che credono approvare l'emendamento del senatore Giulio vogliano levarsi in piedi.

(È approvato.)

Porro ai voti l'articolo della Commissione sì e come si trova emendato. (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo così...

**PALLAVICINO MOSSI.** (*Interrompendo*) A me pare che quest'articolo debba essere intieramente soppresso; avendomi detto il signor ministro che i corsi e periodi degli stessi corsi debbano essere determinati da un apposito regolamento, e trattarsi a questo riguardo di materia regolamentare...

**GIULIO.** Io credo che, rigorosamente parlando, l'osservazione del signor senatore preopinante è fondata, e che non sarebbe assolutamente necessaria l'aggiunta di quest'articolo; è infatti principio di Governo costituzionale che ogni disposizione puramente regolamentare, ogni disposizione di esecuzione della legge dipenda unicamente dal potere esecutivo, e per conseguenza dai ministri della Corona.

Tuttavia, per non lasciare assolutamente verun dubbio intorno al modo di applicazione di questa legge, perchè non insorga veruna questione intorno alla perfetta legalità di questa o di quella disposizione che il signor ministro credesse per avventura di sottoporre in forma di decreto alla firma sovrana, e siccome l'aggiunta di questo articolo secondo non presenta per sè stesso nessun pericolo o danno, io credo che il Senato potrà senza inconvenienti mantenerlo nei termini in cui è stato emendato.

**PRESIDENTE.** Invito il Senato a pronunziarsi sopra l'articolo secondo come fu proposto dalla Commissione, coll'emendamento già stato approvato.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo terzo della legge. (*Vedi sopra*)

**ALFIERI.** Dimanderò in primo luogo al signor ministro dell'istruzione pubblica se crede che veramente un solo professore possa bastare all'ufficio che si proporrebbe di confidargli. Quantunque l'articolo 2 sia stato modificato nel senso che non più debba considerarsi come imperativa l'introduzione di quegli studi contenuti nel programma che prima era accennata, tuttavia mi sembra che non potrà gran fatto scostarsi da quell'insegnamento, o almeno dalla quantità di notizie che si debbono dare dal professore.

Mi pare assai difficile che a questo possa bastare un solo professore, come sarebbe accennato dall'articolo 3, perchè quest'articolo propone di provvedere allo stipendio di un solo professore. Ma dappoichè ho domandata la parola, che se fosse per questa sola osservazione non l'avrei dimandata, me ne servirò anche per esprimere il desiderio che, dopo che si sarà soddisfatto al bisogno del commercio genovese, si pensi ad un'eguale istituzione in Piemonte, dove sicuramente gli interessi commerciali, se non sono nè così vasti, nè così vivi, come lo sono a Genova, sarebbe però ottimo che simile istituto avesse luogo. E se nel collegio nazionale non si trovasse forse facilità per applicarla, si potrebbe averla nelle scuole tecniche che si sono aperte tre anni fa con grandissimo concorso di ogni classe di cittadini (intendo servirmi della parola *classe* nel suo senso usuale), d'ogni occupazione, d'ogni arte, anche di ogni studio... Mi pare che si potrebbe completare quello stabilimento aggiungendovi queste scuole, ovvero aggiungendole ai collegi come si è fatto in Genova.

Ho creduto di dovermi valere di questa circostanza, perchè non valeva la spesa di prendere la parola durante la discussione generale.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** La possibilità dell'insegnamento proposto per mezzo di un solo professore è dimostrata dal fatto, giacchè non uno, ma molti abbastanza versati nella scienza del commercio si sono già profferiti al Ministero per occupare quella cattedra, e dare un compiuto insegnamento.

Prevedevo già che l'elenco sinottico che trovavasi unito al progetto di legge darebbe luogo a qualche discussione. Ma io mi proposi di far conoscere l'importanza ed estensione di quell'insegnamento, di dare una soddisfazione ed un appagamento anche al pubblico, il quale forse a prima vista non ravviserebbe la connessione di tutti gli oggetti che formano il corso compiuto della parte teorica e pratica della scienza e del commercio.

Era altronde impegnata in ciò la mia delicatezza, poichè *trovato avendo, nello svolgere le voluminose carte del Ministero, quell'elenco sottoscritto dal suo autore, con cui si accennava all'istituzione di una cattedra tanto desiderata in una città eminentemente commerciale, quale è Genova, io non doveva negare o defraudare l'istesso autore del tributo di lode che gli era dovuto per quel pregevole lavoro che nell'animo mio aveva ispirata l'idea della cattedra suddetta.*

Se dovesse darsi un insegnamento molto esteso sopra questi rami indicati nell'elenco, certamente non sarebbe possibile non che di ottenere un compiuto insegnamento per mezzo di un solo professore, ma ancora di svolgere tutte quelle materie distribuite in due corsi. Ma siccome per molte materie che sono designate nell'elenco l'insegnamento dovrà ridursi a semplici elementi, onde preparare gli allievi ad un maggiore perfezionamento colla lettura degli scrittori dai quali possono attingere più estese nozioni, io non dubito che due anni di corso saranno sufficienti per raggiungere lo scopo che mi sono prefisso.

Starà poi al ministro ed al Consiglio superiore di esaminare diligentemente i trattati ed i programmi d'ogni corso, ed i rendiconti che in fine de' medesimi devono trasmettersi dal professore, per resecare l'inutile e supplire qualunque vuoto possa scorgersi nelle parti più essenziali, affinchè per un verso non opprima gli studenti la soverchia mole, e per l'altro verso non siano privi delle più importanti ed indispensabili nozioni.

Avrei anche desiderato che quest'insegnamento si facesse per mezzo di due professori, ma temeva di trovare un ostacolo insuperabile all'ammissione di questa legge, ove avessi voluto troppo aggravare le finanze dello Stato.

Era pure mio intendimento di estendere anche alla città di Torino e ad altre quella benefica istituzione; ma per un verso mi rattenne il riflesso delle presenti strettezze finanziarie, e per altro verso parvemi prudente consiglio il farne il primo esperimento nella città di Genova, che è la più appropriata per gli affari commerciali, non avendo ivi gli abitanti altra risorsa che quella del commercio e dell'industria manifatturiera.

**ONETO, relatore.** Mi limiterò a fare un'osservazione, cioè se il signor ministro creda che due lezioni per settimana possano bastare alle materie di tale insegnamento.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Qui sarà usata dal Ministero la latitudine a lui lasciata, e nei regolamenti che si faranno a tal proposito si penserà a provvedervi altrimenti. Quanto poi al professore, le domande sono molte; tutto dipenderà dalla scelta che verrà fatta, ma col sistema che abbiamo adottato coi senatori Giulio e Colla, che fanno parte della Commissione, siamo anche da questo lato sicuri; mentre l'apertura di questa cattedra pubblicandosi nei gior-

nali, con invito a tutte le persone che vi aspireranno di presentare i loro titoli perchè si proceda alla nomina, siamo tranquilli che l'uomo eletto corrisponderà all'aspettazione, poichè certamente io non accorderò alcuna nomina nè per raccomandazione, nè per predilezione.

**PETITTI, Bene!**

**DE FORNARI.** Mi pare da quanto è stato detto, segnatamente dal ministro, che si apra la strada alla conseguenza di dover dire nella legge *uno o due professori*, e che meglio convenga lasciare una latitudine, che fissare il numero dei professori da impiegarsi in questo insegnamento, mentre forse sarà sperabile che si abbiano mezzi di mantenerne due.

Una seconda parte della mia osservazione su questo articolo cade sulla necessità di qualche indicazione dei mezzi finanziari coi quali provvedasi a questa nuova spesa. È sempre regola ogniqua volta una nuova spesa s'introduce. Qui, bensì, la legge del 4 ottobre 1848, creatrice dei collegi-convitti, ha provveduto ai corsi destinati pei medesimi, e forse è con quei medesimi che s'intende, e potrà realmente provvedersi allo stipendio dei nuovi professori; ma un'indicazione a questo riguardo mi sembra necessaria.

**RICCI ALBERTO.** Desidererei che il ministro dell'istruzione pubblica ci indicasse quali determinazioni abbia prese per aprire il collegio-convitto di Genova; mentre dopo la soppressione del collegio dei gesuiti non esiste più collegio in quella città.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Rispondendo primieramente alle osservazioni fatte dal senatore De Fornari, osservo che la legge del 4 ottobre ha già provveduto a questo riguardo, con avere assegnato i beni e le rendite spettanti alla soppressa compagnia di Gesù per dotazione dei collegi-convitti nazionali; che finora queste rendite non sono state liquidate per poterne conoscere il preciso ammontare.

Riguardo poi all'interpellanza fattami dall'onorevole signor senatore Ricci, devo far presente che ho già usata tutta la possibile sollecitudine affinchè sia determinato il preciso locale in cui dovrà erigersi il collegio-convitto, con avere ancora fatto praticare i relativi incumbenti. L'incaglio è nato dall'essersi riconosciuto meno adatto all'uopo, sia per la salubrità dell'aria, sia per l'interna disposizione, il collegio di Sant'Ambrogio, che appartiene al patrimonio gesuitico, motivo per cui fa d'uopo fissar le viste sul collegio dell'Annunziata appartenente ai minori osservanti.

Furono coi medesimi aperte trattative di permuta, ma non volendo abbandonare l'antico loro collegio, si mostrarono solamente disposti a cederne quella parte che si riconoscesse sufficiente per lo stabilimento del convitto-nazionale, mediante la cessione intiera dell'edificio di Sant'Ambrogio.

Dall'estimo praticato essendo risultato un sovrappiù di valore eccedente le 80 mila lire che dovrebbero que' religiosi lucrare in pregiudizio del vero stabilimento, io stimai più prudente consiglio il rimettere l'affare all'arbitrio del ministro delle finanze, cui trasmisi tutte le carte relative a questa pratica, affinchè studiasse il miglior modo di conciliare le cose col minore possibile danno del collegio convitto, facendo, ove d'uopo, adattare la casa di Sant'Ambrogio con qualche modificazione esterna ed interna, o procedendo alla vendita della medesima per investirne poi il prezzo nell'acquisto od adattamento d'altro locale.

(Il senatore Ricci si dichiara soddisfatto.)

**PRESIDENTE.** Il solo oggetto che richiegga una preliminare deliberazione si è la proposizione fatta dall'onorevole senatore De Fornari di aggiungere alla parola *professore* la parola *o professori*. Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Porrò ora ai voti quest'emendamento, il quale consiste nelle parole: *quanto allo stipendio del professore o dei professori.*

**DI COLLEGNO LUIGI.** Mi pare sarebbe meglio invece di *professore o professori*, il dire: *lo stipendio dei professori addetti all'insegnamento.*

(Il senatore De Fornari acconsente.)

**FRANZINI.** Vi sarebbe, a mio avviso, un'osservazione ancora a fare, ed è che la parola *professori* non significa nè due, nè tre, ma più professori; onde parmi che questo debba essere determinato dal regolamento.

**ALFIERI.** Mi sembra che vi sarebbe ancora un'osservazione a fare sull'emendamento stesso del signor senatore De Fornari, ed è la seconda proposta...

**PRESENTE.** Parevami che egli vi avesse rinunciato...

**DE FORNARI.** Per deferenza aderivo all'osservazione dell'onorevole senatore Di Collegno, ma parmi pure tuttora che meglio converrebbe ciò ch'io proponeva. (*Molti senatori parlano insieme*)

**BALBI PIOVERA.** Secondo ch'io credo, il signor senatore De Fornari in questo momento fa una questione che non è veramente a suo luogo.

Si deve trattare e si tratterà degli stipendi allorché il ministro presenterà il bilancio. Presentemente noi non dobbiamo decidere che sul fatto della creazione di queste cattedre. Il modo di pensare ai fondi lo avremo, come dico, allorché il ministro presenterà il bilancio. Toccherà a lui a provvedere alle spese che riguardano questi professori.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Nonostante questi riflessi, il signor senatore De Fornari ha proposto l'emendamento, ossia aggiunta al terzo articolo, esprimendovi le parole *o professori*, affinché potesse il ministro, in caso di bisogno, eleggere più insegnanti senza aver bisogno di un'altra legge...

**GIULIO.** Domando la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA (Continuando)...** A me riuscirebbe più grato l'aver tutta la latitudine ed arbitrio possibile nel fissare il numero de' professori, poichè non abuserei certamente di tale facoltà, ma si renderebbe in tali termini più difficile l'adozione della legge; ed ove si volesse tanto largheggiare col Ministero, dovrebbe almeno l'emendamento essere ristretto a due soli professori, sostituendo nel citato articolo 3 le parole *con uno o due professori*. Ripeto però che io non dubito di conseguire il mio scopo per mezzo di un solo professore, anzi ravviso in ciò un maggior vantaggio dell'insegnamento, stantechè l'individuo incaricato delle due lezioni teorica e pratica, nel corso delle operazioni che ne devono formare la base, comprende meglio tutti i principii da lui stesso sviluppati.

**GIULIO.** Io domandai la parola per un'osservazione che potrà probabilmente rendere più agevole al Senato il definire se un solo professore possa essere bastante all'insegnamento proposto, ovvero se sia necessario d'indicare fin d'ora un numero maggiore di professori, o di lasciare in facoltà del ministro di fare due nomine invece di una sola. Il regolamento generale degli studi e della disciplina dei convitti nazionali, pubblicato nel mese di ottobre ultimo, oltre all'istituire nei collegi delle cattedre per i diversi rami di scienza e di letteratura che si debbono insegnare, stabilisce ancora degli institutori incaricati di assistere e dirigere i convitti in tutto il tempo che questi non sono assistiti dai professori. Questi institutori dovranno essere almeno professori di grammatica o professori elementari.

Allorquando l'esperienza venisse a dimostrare l'insufficienza di un solo professore per l'insegnamento compiuto del corso commerciale, nulla impedirebbe certamente che alcuni di quegli institutori, i quali, a termine della legge stessa, debbono essere professori di grammatica o professori elementari, e per conseguenza possedere un tal qual corredo di cognizioni, siano applicati all'insegnamento della parte più elementare, e specialmente di quella parte di aritmetica *conduttiva* allo studio pratico della contabilità.

Credo adunque che lo stabilimento di una sola cattedra col sussidio, qualora appaia necessario, di uno o più institutori, alla cui esistenza ha già provveduto il regolamento istesso, debba in ogni caso essere bastante a soddisfare a tutte le esigenze, e che si possa senza esitazione votare l'articolo 3 del progetto negli stessi termini in cui si trova concepito. All'osservazione poi fatta da un onorevole senatore che ogni parola di *finanza* sia fuor di luogo nella legge presente, risponderò che può esser fuor di luogo una disposizione che si aggiungesse per determinare con quali fondi si vorrà sopprimere alla spesa, ma che non è certamente superflua la disposizione che assegna uno stipendio determinato alla persona che dovrà essere incaricata di questo insegnamento; infatti il ministro non potrebbe procedere a nomina, non sarebbe mai certo dell'accettazione della persona alla quale si rivolgesse, quando le condizioni pecuniarie, alle quali questa persona ha diritto di aspirare, non fossero chiaramente definite dalla legge; laonde si dee conservare quest'articolo 3 nei termini stessi, nei quali è stato proposto dal ministro e dalla Commissione.

**BALBI PIOVERA.** Io non ho veramente parlato dello stipendio che può essere necessario pel professore. Siccome la questione pareva fosse di domandare al ministro con quali fondi egli pensasse di provvedervi, ho risposto che, secondo il mio avviso, questa fosse una questione da trattarsi allorchè si presenterà il bilancio del relativo Ministero; dove naturalmente, se il ministro ha presentata la creazione di nuove cattedre, avrà pensato di provvedere ai mezzi di farvi fronte. Non era sull'onorario del professore che io parlava, come ha creduto il preopinante; io faceva una semplice risposta a quanto era stato detto prima.

**GIULIO.** Ritiro l'osservazione che ho fatta, perchè ho la fortuna di trovarmi perfettamente d'accordo col signor senatore.

**DE FORNARI.** È vero che nell'occasione del bilancio si stabiliscono precisamente i mezzi ed il quanto d'ogni spesa; ma questa formazione del bilancio deve trovare gli elementi con cui abbia da essere composta nelle disposizioni medesime che istituiscono il soggetto di spesa. Egli è naturale che, ogni volta che s'introduce una nuova spesa, si debba indicare come vi sarà provveduto. Inoltre poi, siccome qui, rimanendo la cosa indeterminata, potrebbe esservi dubbio se essa fosse a carico delle finanze di un Ministero o d'un altro e segnatamente del Ministero dell'istruzione pubblica, oppure se dovesse sostenersi coi mezzi che sono predestinati dalla legge del 4 ottobre, così io credo che sia bene di indicare precisamente che appunto si conta sopra i mezzi preparati dalla legge del 4 ottobre, salvo poi in caso di insufficienza a provvedervi in altra maniera. Mi pare pertanto che sia opportunissimo di indicare con quali mezzi vi sarà provveduto.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Se si trattasse di una cattedra o di un istituto non speciale, sarebbe certamente opportuno di indicare quali sieno i mezzi per le spese necessarie; ma siccome la legge del 4 ottobre ha indicate tutte le fonti di spese dei collegi-convitti nazionali, a

cui detti corsi appartengono, non è più il caso di indicare quali sieno i mezzi con cui s'intende di provvedere.

L'onorevole senatore De Fornari propone un altro emendamento, cioè l'indicazione di fondi coi quali si dee sopprimere allo stipendio del professore, e questa proposizione venne appoggiata dal signor senatore Balbi Piovera. A me pare sia superflua questa spiegazione, attesochè non trattasi della creazione di un nuovo istituto, ossia stabilimento, bensì di un'appendice, ossia corollario del collegio, già creato col decreto reale del 4 ottobre 1848; perlocchè, essendo stati nell'istesso decreto assegnati i beni e le rendite che devono costituire la dotazione dei collegi convitti-nazionali, che sono tuttora illiquidi, io non credo che sia necessaria l'indicazione di un fondo distinto per la creazione della cattedra di commercio che entra nel novero dei corsi speciali che possono negli stessi collegi istituirsi oltre i principali e necessari.

*Varie voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Darò lettura degli emendamenti proposti.

Il primo consiste nel surrogare alla parola *professore* queste: *di un professore o due professori*. . . .

**DE FORNARI.** *O professori.*

**PRESIDENTE.** Prego il signor senatore De Fornari a trasmettermelo per iscritto.

**DE FORNARI.** L'ho già depositato.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'emendamento De Fornari per vedere se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Il secondo emendamento è così concepito: *Alla spesa occorrente per i corsi speciali così istituiti sarà provveduto coi mezzi già assegnati colla legge 4 ottobre 1848.*

In primo luogo vedrò se quest'emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non posso metterlo ai voti; porrò invece a votazione l'articolo intiero.

Chi appoggia l'articolo 3 voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora va a procedersi all'approvazione della legge per squittinio segreto.

(Si procede all'appello nominale.)

Il Senato adotta all'unanimità.

#### DEMISSIONE DEL SENATORE REGIS.

**PRESIDENTE.** Prima che l'adunanza si sciolga debbo informare il Senato che il ministro degli interni mi annunzia la dispensa accordata da S. M. ad un altro nostro onorevole collega, il signor conte Gaspare Regis.

Io invito i signori senatori a voler assistere all'adunanza che avrà luogo domani per la discussione della legge di polizia sopra l'affissione e la vendita degli stampati al pubblico.

La seduta avrà luogo alle ore 2.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 e 3 minuti.

## TORNATA DEL 31 AGOSTO 1849

- 29 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Interpellanze del senatore De Fornari sullo stato d'assedio della città di Genova — Relazione e discussione dello schema di legge relativo alle affissioni ed alla vendita pubblica di stampati, incisioni, scritti, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Il processo verbale è letto ed approvato.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la relazione e discussione del progetto di legge relativo alle affissioni ed alla vendita pubblica di stampati, incisioni, scritti, ecc.

#### INTERPELLANZA SULLO STATO D'ASSEDIO DI GENOVA.

**DE FORNARI.** Dimando la parola.

Prima che il Ministero si ritiri desidererei annunziare una interpellanza, e che venisse fissato il giorno in cui svilupparla, e lo fo presente alla Presidenza onde non turbare poi inopportuno l'ordine della discussione che è all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Accordo la parola, salvo al ministro il di-

ritto di prendere tempo per la risposta, secondo la natura dell'interpellanza che dirigerà.

**DE FORNARI.** (*Legge*)

Nel prendere oggi la parola sopra una delle più gravi e delicate materie io ubbidisco, non senza titubanza, ad una profonda convinzione, ad un dovere giurato. Se Iddio mi aiuta, vi adempirò con la prudenza civile, col civile coraggio, appropriati a questo dovere, il quale è fortunatamente comune a noi tutti qui raccolti e Senato e Ministero. Io l'ho domandata, l'ho ridomandata la parola, e mi sono determinato infine a prenderla, perchè mi pareva che troppo lungamente, indebitamente, e sconsigliatamente, già in questo argomento si fosse taciuto; ma ben avrei voluto potere invece riuscire a suscitare voce più sapiente e meglio degna di essere sentita che la mia; e ben più avrei desiderato che ne avesse presa l'iniziativa il Ministero presso a cui mi trovo nel caso di rivolgermi.

Al Ministero adunque io mi rivolgo oggi ad annunciarli, quanto al presente, per un giorno a fissarsi, la interpellanza che intendo fargli relativamente alla sospensione delle franchigie costituzionali, per significarla senza ambiguità, al così detto stato d'assedio (equivalente a quello che non senza terrore altrove si ode proclamare *legge stataria*), al quale stato eccezionale è stata assoggettata, nell'intervallo fra i due Parlamenti, una parte (non importa quale sia) del paese, e al quale essa soggiace dopo tanto tempo, se non in atto, nominalmente in potenza almeno, con la espressa delegazione ed autorità straordinaria sul luogo di ristabilirlo ad arbitrio suo; e ciò mentre or siede già lungamente il Parlamento, e là come ovunque nel regno godesi perfetta quiete e concordi sensi di comune dolore ed affetto prevalgono; la quale ultima eccezionale situazione di cose è ciò che a me appare grave cosa soprattutto, ed incomportabile illegalità, incostituzionalità.

Non senza intenzione, signori, io enunciava ciò avvenire in una parte del paese che nominare non importasse; perdenotare non essere già questa una questione di località, nè su fatti speciali, nè sopra riprovabili atti di qualche rilievo più o meno, ma questione di principii, in cui importantissimo fosse intendersi appieno, e non lasciare stabilire funesti precedenti. Su di che l'indifferentismo, signori, è letale per le istituzioni ed è colpevole, ed è dovere di ognuno che ha missione ed influenza il mostrarsi con vigilanza, il pronunciarsi con energia.

Ora io però mi affretto, acciò nè le cattive passioni, nè l'imprudente zelo di partito, d'una od altra opinione non si lusinghino di cogliere opportunità e rendermi loro complice, falsando lo intento mio, mi affretto, dico, a dichiarare ch'io già non intendo suscitare al Ministero difficoltà ed accuse, non che opposizione; invece per amor del comun bene, e speranza che efficacemente esso vi adoperi, aspiro ad appianare difficoltà e serie cause di perturbazione, che, non ravvisate, possono complicarsi a comun danno. Nella lealtà del Ministero ho fede, e con fiducia, quindi, e con franchezza gli volgo queste interpellanze, vedendo alla testa del medesimo, composto di uomini di provata somma probità e d'eminentissimi lumi, tal uomo, il quale, decorato di tutti gli ornamenti che elevano e felicitano l'uomo, fu de' primi egli e de' migliori iniziatori della nostra rigenerazione politica, poi dei propugnatori della gran causa italiana, con ogni sacrificio, non escluso del proprio sangue, e, con civico coraggio vedemmo far fronte agli oppressori, ai sovvertitori, con equa lance.

Egli è con questo intento, con tali disposizioni di animo che io volgo al Ministero queste mie interpellanze e serie rimostranze, ove sia d'uopo, mosso, il ripeto, da profonda convinzione, da un sentimento di giurato dovere.

Ma perchè fido nella rettitudine delle sue intenzioni, perchè ben io pure ravviso le considerazioni che possono venire in giustificazione dei loro atti e giusto estimo secondarie nelle straordinarie contingenze in cui versava il Governo, segnatamente però quanto al primo periodo del denunciato stato di assedio, mentre rinnovo l'offerta, la domanda, di sviluppare a giorno fissa la interpellanza, tuttavia io mi determino qui terminando a formulare la mia sommaria interpellanza: « sarebbe egli il Ministero in via od in disposizione di revocare l'autorizzazione delegata al commissario straordinario in Genova pel ristabilimento dello stato d'assedio? Questa delegazione veramente straordinaria è illegale a fronte di ogni principio, massime avuto riguardo alla quiete che regna in Genova. »

È a questa delegazione che io metto la massima importanza,

e qualora questa circostanza fosse tolta, e il Ministero fosse disposto a far cessare questo fomite alla popolazione che vi è soggetta, io sarei pronto a desistere da qualunque altra interpellanza.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Sebbene io creda che non sia conveniente il rispondere tostamente alle interpellanze, e che perciò io non intenda stabilire nessun precedente, che possa essere pregiudizievole al Ministero, e dirò anzi all'andamento della discussione, tuttavia io non ho difficoltà di rispondere fin d'ora all'interpellanza dell'onorevole senatore, sia perchè mi parrebbe molto più grave il trasportare ad apposito giorno una discussione, che prolungandosi potrebbe forse degenerare in altre troppo pericolose, sia poi anche perchè io mi trovo in caso di dare sul momento una spiegazione che secondo le ultime parole dell'onorevole senatore lo debbono pienamente soddisfare. Egli credette di non indicare il luogo cui accenna la sua interpellanza, dicendo che dovesse piuttosto questa essere una discussione di principii, che non di località. In quanto ai principii, mi sarà facile il provare che non vi può essere discussione. Il Ministero, come il Senato e la Camera dei deputati, ama sinceramente la Costituzione, ed intende di osservarla strettamente, tanto nella sua lettera che nel suo spirito. Possono certamente accadere alcuni dispareri intorno all'interpretazione di un articolo dello Statuto, ma questo non risale mai ad intaccare i principii.

Io ammetto che lo stato d'assedio non è uno stato normale in cui pienamente ed in tutte le sue parti la Costituzione eserciti il suo impero. Se esistesse nella nostra legislazione una legge che regolasse lo stato d'assedio, allora esso resterebbe anche normale, perchè sarebbe portato dalla legge in quei dati casi dalla medesima contemplati. Ma quando non vi è legge scritta, non è normale se non in quanto esso si riferisce ad una legge superiore a tutte, che è quella della necessità e della pubblica salute. Io credo, e la storia di tutti i popoli costituzionali ce lo insegna, che in quei certi determinati casi, esista o non esista legge speciale per regolare lo stato d'assedio, non si è mai negata la facoltà al Governo di importarlo, cioè di concentrare il Governo nel potere militare, in quel potere a cui è specialmente commessa la difesa dello Stato, quando questo sia minacciato. E tale diritto gli compete sicuramente in tutta la sua latitudine, ogni qual volta il Parlamento non siede, salvo sempre il suo dovere di render conto d'ogni cosa al Parlamento appena è convocato, al quale spetta poi di ratificare l'operato del Governo.

Premesso questo circa ai principii, riguardo ai quali non credo di essere in disaccordo coll'onorevole interpellante, faccio passo al fatto; son certo che non si può fare censura al Ministero di avere pronunciato lo stato d'assedio nella città di Genova all'epoca in cui avevano luogo quegli infausti avvenimenti, che a tutti rincresce di ricordare, ma che però è forza il farlo, perchè ciò deve condurre alla soluzione dell'interpellanza fatta dal signor senatore De Fornari. Il prolungamento poi di questo stato d'assedio fu necessitato dalla condizione tutta eccezionale della città di Genova stessa e di tutta quanta l'Europa. La città di Genova, come porto di mare, come porto a cui conseguentemente approdano stranieri più che in qualunque altra parte dello Stato, racchiude in sé una popolazione *flottante*, come dicono i Francesi, la quale se non appartiene alla città, è però una parte e parte imponente, ed è disgraziatamente quella appunto che più facilmente si abbandona ai moti tumultuosi. Perciò questa condizione della città di Genova richiedeva di necessità nella circostanza attuale di Europa, e dopo gli avvenimenti che erano succeduti, e che avevano preso un carattere così eji-

dentemente contrario al Governo, la prorogazione dello stato d'assedio.

Però anche in ciò, io credo, che tutta la popolazione genovese debba rendere giustizia e al Ministero ed a chi fu investito di quest'ampio mandato; mentre non vi fu mai stato d'assedio più mite di quello che fu in Genova, dove appena appena, se non vi fosse stato il decreto, se ne sarebbe accorta la popolazione.

Inoltre osservo che il Ministero diede un'altra maggior prova del rispetto che ha per le franchigie costituzionali; giacchè quando il pericolo non era più imminente, quando si doveva esercitare il diritto elettorale, il Ministero tolse lo stato di assedio.

Abbiamo veduto recentemente presso una nazione, che è da più lungo tempo retta dal sistema costituzionale, la quale attualmente entrò in un sistema ancora più largo, reggendosi a popolo; abbiamo veduto, dico, che non si usò neppure questa misura, essendosi le elezioni per l'assemblea di Francia fatte durante lo stato d'assedio. Dunque, se il Ministero lo tolse quando si doveva procedere alle elezioni, diede con ciò prova del suo vivo desiderio di non toccare le franchigie costituzionali, lasciando così libero il voto ai cittadini; quindi anche libero ai medesimi il modo di concertarsi intorno alle medesime, onde più sincera emergesse l'espressione della nazione.

Ma però mentre si toglieva lo stato d'assedio non si è creduto di revocare i poteri straordinari dati al commissario, che sono quelli di rappresentare e di riassumere in sé i poteri esecutivi in quella parte specialmente che riguarda la facoltà di ristabilire lo stato d'assedio, quando però fosse necessario; e ciò per un motivo assai semplice. Genova usciva allora da uno stato di quiete; ma chi assicurava che questo stato di quiete fosse veramente prodotto dalla calma, dalla tranquillità rientrata in tutti i cittadini e specialmente in quelli che turbano quella bella e superba città, ovvero non fosse ancora un resto dei timori dello stato d'assedio?

Quando si entra in un campo irto di grandi agitazioni, come appunto è quello delle elezioni, poteva sorgere in un momento la necessità di tornare a quello stato che si era fatto cessare. E fu per questa ragione che si lasciò al commissario straordinario la facoltà di pronunciare, ove gli paresse necessario, un nuovo stato d'assedio. Mi si può dire però che non era lontano molto Torino da Genova, sicchè con un nuovo decreto vi si poteva porre rimedio.

A ciò io rispondo che non dovendo un agente del Governo determinarsi a tal misura sopra un semplice avviso telegrafico, ma invece sopra una disposizione di un decreto del potere esecutivo, e siccome non è possibile spedire per telegrafo il decreto, ne veniva per conseguenza la necessità di lasciare al commissario queste facoltà.

Mi osservava l'interpellante: *durare tuttavia tale potere, eppure Genova essere tranquilla, onde conchiuse essere ormai tempo che anche questo fosse tolto.* Io credo che non vi sia verun pericolo, ma non veggio però che sia il caso di venir alla dichiarazione a cui accenna il senatore interpellante, poichè, secondo i principii che ho già dichiarati, questa facoltà stata concessa al commissario straordinario spettante al potere esecutivo, sinchè il Parlamento non era aperto, viene ora che il Parlamento è convocato a cessare per sua natura.

Il commissario straordinario, come qualunque altro comandante, quando venisse un caso di difesa dello Stato, può tuttavia sempre, sopra la sua responsabilità però, pronunciare lo stato d'assedio informandone tosto il Governo, il

quale, essendo il Parlamento aperto, ne domanderà l'approvazione al medesimo. Ma s'intende che è cessata la facoltà che con quel decreto gli era conferita. Quindi io non credo più necessario un altro decreto per togliere la medesima, la quale, come dissi, è tolta di sua natura dall'apertura della Sessione del Parlamento. Così rispondendo, io son certo che il signor senatore sarà soddisfatto, e che non troverà necessario di venire a determinare un altro giorno per queste sue interpellanze.

**DE FORNARI.** Veramente il signor ministro ha eloquentemente anticipato sopra quelle spiegazioni che io avrei provocato meglio appositamente se avessi potuto motivare la necessità di fare tale interpellanza e svilupparla appieno.

Io osservo a questo proposito che potrei tuttora, avendone il tempo, dare ad essa interpellanza il conveniente sviluppo.

Io non mi assumero attualmente che di protestare contro i ragionamenti e principii ai quali io credo di non potere assolutamente aderire.

Io non vredo che la facoltà sia così insita, così facile come è rappresentata dal ministro. Io credo che non stia che in caso di estrema necessità di pericolo dichiarato imminente come era quello citato di altro Stato vicino, che ci è spesso d'esempio nel proporre la facoltà di stabilire lo stato d'assedio. E appunto vedendo gl'inconvenienti a cui è soggetto, io terrò l'opinione contraria.

Io credo che in certa parte vado più oltre dell'opinione del ministro, perchè suppongo che anche senza un'autorizzazione, anche senza l'intervento del Ministero stesso, l'autorità locale possa in un caso di estrema necessità, di pericolo nella salute del popolo, *salus populi suprema lex esto*, possa prendere sopra di sé di stabilire un *quid simile* dello stato di assedio, ma immediatamente giustificandosi e rendendone conto.

Io vado più oltre di quello che ha detto il ministro, ma non credo che sia così facile come ha rappresentata questa facoltà il ministro di legittimare lo stato d'assedio. Soprattutto poi trovo troppo inammissibile una delegazione preordinata, perchè quando questa necessità non sia rivelata, come assolutamente io protesto che non si rivelò e non si rivela nella situazione della città di Genova, non vi ha questa presunzione della necessità di facoltizzare e incaricare l'autorità locale per questo stabilimento; con questa delegazione avrebbe troppo facilmente una maniera di esonerarsi dalla responsabilità di averlo fatto inopportuna; invece, se questa facoltà non gli è delegata espressamente, è chiarissimo che la sua responsabilità è infinitamente maggiore, nè così facilmente si trascorrerà a tali misure sovversive delle pubbliche libertà, o sarebbe giusta cagione di maggiore indignazione.

Tanto più poi io trovo strano che si voglia riguardare come legittimo questo stato di cose, questa delegazione, allorchè riapertosi il Parlamento, il ministro non ha fatto alcuna comunicazione per giustificare le ragioni per cui ha creduto di stabilire e prolungare una misura così eccezionale.

Io vedo bene che quanto al primo periodo dello stato d'assedio mantenuto in quella città dopo la sua sommissione plausibilmente il Ministero può giustificarsi di questa prolungata infrazione, e certamente io sono disposto il primo ad andare ovvio alle ragioni, alle giustificazioni del Ministero, e in questo non insisto. Ma quanto all'attuale stato di cose, quanto ad una delegazione che è contraria a tutti i principii, perchè il delegato non può delegare, secondo le più ovvie massime, poichè le circostanze del paese a Genova, come non qui, non presentavano questo pericolo, così manca la ragione per dire che non vi fosse tempo da provvedere dalla capitale,



perchè, se si presentava o all'estero od all'interno qualche cosa di pericolo pel paese e pel Governo, aveva il commissario straordinario ben abbastanza forze per resistere e provvedere alla pubblica sicurezza, come ancora non mancavagli il tempo per domandare istruzioni ed autorizzazione dal Parlamento; oltre di che il totale silenzio così prolungato nel non aver fatto cenno di quel che era accaduto nell'intervallo tra i due Parlamenti, fu cosa contraria troppo alle franchigie costituzionali, e circostanza, secondo me, molto aggravante. Io non posso aderire a che questo stato di cose possa continuare, e debbo insistere perchè ne sia dichiarata espressamente la cessazione.

Non basta il dire che è cessato da per sé dal momento che esiste un decreto in cui si autorizza il commissario straordinario ad esercitare quelle straordinarie provvidenze. Quest'è un'espressione di diffidenza per quella popolazione per la quale si sono adottate misure così straordinarie; credo che la medesima avrebbe dritto e facil modo in una più lunga discussione ad essere giustificata, come dritto a che cessi questo stato di cose, non esistendovi legittima ragione per mantenerlo.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Aveva creduto che l'Oratore si fosse fissato ad un fatto, che, cioè, la facoltà lasciata al commissario straordinario fosse stata dichiarata cessata. Ripeterò quindi che il decreto fu fatto quando il Parlamento non ci era: e che io vedo essere in forza stessa della legge e del sistema costituzionale cessata tale facoltà all'aprirsi del Parlamento, ossia essere soltanto ridotta a quei termini di necessità; non essere perciò mestieri di un altro decreto, come non può essere necessario, nè possibile un decreto il quale valga a dichiarare che durante il Parlamento il Re non abbia la facoltà di stabilire lo stato d'assedio senza l'approvazione del Parlamento.

La necessità è quella che impone di decretare lo stato di assedio, e questa non dà campo a deliberazione, nè sarebbe possibile stante la mancanza di tempo di chiedere il consenso del Parlamento nazionale. Questo poi ha dritto di chiedere conto al potere esecutivo delle misure adottate.

**DE FORNARI.** Io non posso non insistere a contrapporre a quel che è stato detto che, anche ammettendosi i mezzi per giustificare lo stato d'assedio, e la così diuturna sua prolungazione, mentre il Parlamento non s'è seduto, era dovere indispensabile che al rientrare di esso Parlamento si presentasse quella giustificazione; ed è appunto a cagione del silenzio così prolungato dalla omissione totale fin qui e di quel necessario rendimento di conto, che io mi sono preoccupato di questa questione, e l'ho maturata profondamente; e finalmente ho dovuto cedere a un giurato dovere, per far sentire quali sono i veri principii costituzionali, ed impedire che si stabiliscano precedenti che possano tradizionalmente essere sovversivi delle nostre franchigie, di quelle franchigie di cui abbiamo debito alla tealtà di re ed all'affetto di padre del Re magnanimo che abbiamo perduto.

Concludendo, io insisto principalmente sulla incostituzionalità della delegazione promulgata in persona del commissario straordinario. Dico anch'io che, comunque, tale stato di cose sarebbe cessato al riaprirsi del Parlamento; ma siccome un promulgato decreto esiste, ed al Parlamento non è stata pur fatta comunicazione alcuna, è indispensabile che sia revocato; prendo atto della dichiarazione che a tale riguardo fa il ministro; ed è in virtù solo di questa che, non insistendo sulle rimostranze del precedente stato d'assedio, desisterei da ulteriore interpellanza.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io penso che le dichiara-

zioni fatte dal Ministero debbono essere sufficienti, senza che sia d'uopo farne altre; e di più affermo che non le credo prudenti, nè convenienti.

**DI COLLENO LUIGI.** Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice; nessuno ignora che i deplorabili avvenimenti che abbiano dovuto lamentare in Genova non sono imputabili per nulla alla popolazione di quella città, amica dell'ordine quanto ogni altra. Questa popolazione anzi ha benedetta la misura così opportunamente ordinata dal Ministero per far prontamente cessare uno stato violento, cagione di eccessi che troppo ripugnerebbe dover qui ricordare. Questi eccessi vogliono essere imputati ad un numero di persone la cui maggior parte non appartiene a quella città, ma vi trova per mezzo del suo porto troppo facile approdo in ogni occasione di turbolenze. Contro questa condizione di cose non altrimenti potea provvedersi, fuorchè per mezzo dello stato d'assedio; epperò io credo che l'operato dal Ministero non pure meriti l'approvazione del Senato, ma debba venir commendato per aver così rassicurati tutti i cittadini sinceramente affezionati all'ordine ed alla tranquillità.

**PRESIDENTE.** Si è domandato l'ordine del giorno puro e semplice; si presentò anche un ordine del giorno motivato dal senatore Alfieri, concepito in questi termini:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno in seguito alle interpellanze indirizzate dal senatore De Fornari, e considerato che lo stato d'assedio ebbe per effetto di rendere a sè stessa la generosa popolazione di Genova, passa all'ordine del giorno. »

Fra questi due ordini del giorno la priorità appartiene all'ordine del giorno puro e semplice.

Chiederò in primo luogo se l'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

**DE FORNARI.** Io domando la parola per combattere l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Prima domanderò al Senato se quest'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è ora a chi vuole combatterlo.

**DE FORNARI.** Io mi associerei piuttosto all'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri, ma però pregandolo di voler prendere in considerazione la seconda parte, cioè a dire quella che riguarda la promulgata autorizzazione al commissario straordinario per la rinnovazione dello stato di assedio, affinchè sia assicurato e fatto noto che quest'autorizzazione è cessata; che si prenda atto e che si motivi la dichiarazione data dal ministro; così io combatto l'ordine del giorno puro e semplice perchè stabilirebbe de' precedenti, i quali autorizzerebbero, se anche non hanno avuto luogo, degli abusi sovversivi delle pubbliche libertà, pericolosi quindi vieppiù per l'ordine e la pubblica pace.

**PRESIDENTE.** Debbo mettere ai voti primamente l'ordine del giorno puro e semplice; se questo non sarà dalla Camera adottato, allora sarà fatta facoltà al signor senatore De Fornari di poter aggiungere all'ordine del giorno motivato dal senatore Alfieri quelle parole che crederà.

**RICCI ALBERTO.** (*Interrompendo*) Domando la parola. Io convengo col ministro sui motivi che hanno autorizzato lo stato d'assedio, ma io non posso assentire....

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) La discussione era già chiusa.

**RICCI ALBERTO.** Era appunto per oppormi all'ordine del giorno puro e semplice. Non potrei convenire col Ministero che pel fatto solo dell'apertura del Parlamento quest'autorizzazione speciale delegata al commissario regio a Ge-



nova sia cessata. Io credo che in questo modo si verrebbe anzi a ledere la prerogativa reale di stabilire lo stato d'assedio per urgenza ogni qual volta lo creda necessario; ma credo che è anche necessario che si dichiari che quest'urgenza più non esiste.

Veramente si avrebbe potuto desiderare che il Ministero avesse reso conto al Parlamento dei motivi sostanzialissimi che lo hanno indotto all'adozione di questa misura straordinaria; nè con ciò intendo di infliggergli nessun rimprovero a questo riguardo, perchè è manifesto che egli non ha in nessuna maniera abusato de' poteri assunti, ma persiste nell'opinione che non si possa ammettere che col fatto semplice della convocazione del Parlamento questi poteri straordinari siano cessati. Si verrebbe con ciò a turbare la divisione de' poteri, ch'è la principale salvaguardia del sistema costituzionale.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io ho per principio inconcusso che il potere esecutivo, anche durante la convocazione del Parlamento, sia investito della facoltà di pronunciare lo stato d'assedio in caso di urgenza. Ma ho detto soltanto che cessava quella certa delegazione *a priori* data al commissario straordinario come una facoltà eccezionale; e nel senso unico, che la convocazione del Parlamento aveva fatto cessare quei poteri spettanti al Governo, che credo di ragione perfino estesi a qualunque comandante militare in un luogo in cui lo Stato versasse in qualche grave pericolo, di pronunciare intanto lo stato d'assedio, salvo ad informarne il Ministero, il quale, essendo convocato il Parlamento, deve ottenerne la ratificazione. Questa è la mia teoria, la quale io credo sia stata ammessa generalmente da tutti gli Stati europei, anche costituzionali.

**RICCI ALBERTO.** Io voto per l'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri.

**PRESIDENTE.** Io debbo invitare il Senato a volersi pronunciare sull'ordine del giorno puro e semplice a proposito delle interpellanze del senatore De Fornari. Chi è d'avviso d'adottarlo, voglia levarsi in piedi.

(L'ordine del giorno puro e semplice non è adottato.)

**DE FORNARI.** Io presenterò dunque un sotto emendamento all'ordine del giorno motivato dell'onorevole collega senatore Alfieri, e voglio sperare che egli voglia accettarlo, e la Camera voglia approvarlo.

**CERRARIO.** Dai termini del Ministero mi pare che sia cessata per la convocazione del Parlamento l'autorizzazione *a priori* conceduta al commissario straordinario a Genova.

**PRESIDENTE.** Invito il signor senatore De Fornari a fare la sua proposizione intiera. Vedrà poi la Camera se nei termini con cui è concepita possa essere adottata o no.

L'aggiunta all'ordine del giorno motivato proposto dal signor senatore Alfieri che era desiderata dal signor De Fornari sarebbe la seguente:

« Avuto riguardo alla dichiarazione fatta dal Ministero che l'autorizzazione data al commissario straordinario sia di pien diritto cessata, passa all'ordine del giorno.

Domando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.  
(Non è appoggiata.)

**DE FORNARI.** Qui ve ne sono tre che la appoggiano.

**PRESIDENTE.** Devono essere quattro.

Non essendo appoggiata, porrò ai voti l'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri.

Chi approva quest'ordine del giorno motivato voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

**RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA AFFISSIONE ED ALLA VENDITA PUBBLICA DI STAMPATI, INCISIONI, SCRITTI, ECC.**

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione senatore Cristiani.

**CRISTIANI, relatore.** (*Legge.* — V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 66.)

**PRESIDENTE.** Apresi la discussione generale sul complesso di questo progetto di legge.

Il Senato ha sotto gli occhi due testi di questo progetto, cioè il progetto ministeriale e il progetto secondo che fu ridotto dalla Commissione. Se le modificazioni fatte da questa non fossero che semplici emendamenti ai vari proposti articoli, sarebbe facile intavolare la discussione sul progetto ministeriale, leggendo il quale verrebbe a suo luogo ogni emendamento della Commissione. Ma essa ha creduto dare un diverso ordinamento agli articoli contenuti nel progetto ministeriale, ordinamento che consta parte in modificazioni e parte in trasposizioni di alcuni brani del progetto ministeriale; ed oltre a ciò alcuni articoli dello stesso progetto ministeriale trovansi dispersi in vari degli stessi articoli della Commissione. Da ciò ne appare che, se si dovesse mettere in discussione il progetto ministeriale, sarebbe quanto mai malagevole condurre questa discussione con quella chiarezza che da tutti si desidera. In questo stato di cose io debbo invitare il signor ministro dell'interno a voler dichiarare se acconsente che, invece del progetto ministeriale, si legga quello della Commissione, salvo a chiunque, col Ministero, di introdurre nel progetto stesso quegli articoli o quelle parti di articoli del progetto ministeriale che potessero sembrare opportuni.

**PINELLI, ministro per l'interno.** Non ho alcuna difficoltà di aderire al progetto di legge della Commissione, perchè riconosco anche che nel progetto della Commissione vi è una disposizione migliore di quella che trovasi nel progetto primitivo del Ministero; soltanto mi riservo di fare alcune osservazioni ed alcune modificazioni quando ne verrà il caso.

**PRESIDENTE.** Avrò l'onore di leggere l'intero progetto della Commissione. (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 67.)

Ora è aperta la discussione generale su questo progetto di legge. La parola è al senatore Galli della Loggia.

**GALLI DELLA LOGGIA.** Non parlerò certamente contro la legge come legge di sicurezza pubblica, ma, dopo le modificazioni fatte dalla Commissione, intendo parlare sopra la medesima come legge di forza.

La maggior parte delle disposizioni contenute nella legge proposta si trovano già nelle leggi antecedenti, principalmente nelle regie patenti del 1845. Generalmente non si accusa la mancanza delle leggi, ma si bene l'applicazione che se ne fa. Infatti questa è condotta così confusamente con un modo di procedere, come direi, stentato, che la sentenza pronunciata dai tribunali competenti non colpisce le stesse persone che due o tre mesi circa dopo l'accusa di contravvenzione.

Quando, il primo luglio 1847, cessò la facoltà di vicario, furono incaricati di quanto concerne le contravvenzioni di questo oggetto i giudici di mandamento. Nel trimestre che seguì, gli agenti del vicariato ritornarono a fare le loro accuse presso i giudici di mandamento. Il numero fu pressochè uguale, ma le sentenze date e gli affari finiti furono minori.

Io avrei desiderato di portar qui in Senato lo stato preciso delle contravvenzioni avvenute e delle sentenze date. Per quanto mi ricordo (avendo avuto io l'onore di essere vicario, ed interesse perciò a sapere come le cose si passavano), ebbi a convincermi che vi furono in tre mesi circa sessanta e più contravvenzioni, e gli affari spediti furono dieci o dodici in tutto. Domando io adesso come questa legge che ci è presentata può fare effetto a tutte quelle persone le quali ordinariamente incorrono in contravvenzione? Io questo non lo dico perchè voglia difendere o creda perfettamente legale il procedere del vicariato per essere io stato vicario. Anzi credo che l'applicazione di quei principii a quest'ora sarebbe inconveniente, e spero che il Senato converrà nella mia maniera di parlare e di vedere. Ma tra i pochi complimenti che si facevano allora in vicariato, ed i troppi che si fanno ora nei tribunali, mi pare che vi sia una strada di mezzo. Io non saprei trovarla, ma credo che uomini speciali potrebbero rinvenire il punto tra la legalità e la speditezza degli affari in materia di contravvenzione.

Dunque io credo che fra questa legge e quelle che in prima si sono pubblicate vi possono essere essenziali miglioramenti nella maniera di procedere per ovviare agli inconvenienti lamentati dal pubblico.

**PRESIDENTE.** Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

**PALLAVICINO-MOSSI.** Signori senatori, pressochè unanime ed alta è la querela di quanti hanno a cuore la morale, la religione, la dignità della nazione, contro gli abusi della libera stampa e della libertà individuale.

Non v'ha dubbio che i presenti e i posterì severamente giudicheranno se di queste due libertà cardinali, che in massima generalissima sottraggono da qualunque preventivo ritegno tutte le azioni esteriori di un popolo, si rivelasse la gloria o l'onore dell'umana natura. E non è gloria lo schiamazzo, il tumulto, la sozzura, il disordine nelle pubbliche vie: non è gloria la falsità, la calunnia, la diffamazione, il susurro, i sospetti e gli odii disseminati, le turpi immagini clandestinamente diffuse, le, sto per dire, sacrileghe scene offerte al pasto di un irreverente e cinico riso. — Ma, poichè in quest'aula non v'ha chi non conosca a quanto corse e sia per correre tanta licenza, e non ne divida il dolore, io mi terrò dal noverarne le prove e dall'addurre testimonianze mie proprie che pur sarebbero in copia.

Solamente, se mi è permesso, intendo esporre alcun mio dubbio sulla legalità statutaria e sull'efficacia della legge che ci viene proposta a rimedio delle lamentate sregolatezze.

Il mio primo dubbio si è, se tutto ciò che vi ha di preventiva disposizione in questa legge non sia una violazione flagrante o dell'una o dell'altra delle due libertà fondamentali dello Statuto, la libertà personale e la libera stampa; imperciocchè io non so altrimenti intendere nè in principio, nè in fatto queste due libertà, se non se considerandole in relazione coi due sistemi moderatori, il repressivo e il preventivo; costicchè libero solamente e veramente sia quello che, soggiacendo bensì alle leggi punitive dopo il fatto, non può tuttavia essere anticipatamente infrenato per mezzo di preventive e gravatorie cautele. Nè, ad eludere questo principio, si voglia dire che la necessità dei permessi imposta dagli articoli 1, 2, 4 e 5 non sia già una legge preventiva, ma una legge creatrice di un dovere politico pari a qualunque altro che riguardi l'ordine pubblico, e la di cui trasgressione forma un reato repressivamente punibile. Con questo mezzo non vi sarebbe più azione che non si potesse erigere al grado di politico dovere, e le due libertà scomparirebbero dallo Statuto.

Or come avviene egli che, malgrado le due sancite libertà, s'incontrino nella legge reale sulla stampa 15 aprile 1848 non poche disposizioni che vestono la preventiva natura? Certamente il Re, che erasi riservato nello Statuto medesimo di promulgare in seguito una legge sopra la stampa, erasi riservato del pari il diritto di restringere in essa legge, e per quel fatto speciale, la libertà individuale e la illimitata libertà della stampa; e il principio delle due libertà annunziato e sancito nello Statuto intendere non si doveva se non se ristrettivamente a quelle condizioni che poteva apportarvi la dichiarata riserva. Ma sarà egli lecito al Parlamento, dopo che il diritto di riserva venne pienamente esercito e consumato, rincarire su quelle restrizioni con nuove avvertenze e prolungare all'infinito l'atto derogatore dello Statuto? A me non pare. Ed è perciò che, riguardando la proposta legge nella sua massima parte di indole preventiva, e così contraria alla legge fondamentale dello Stato, non credo alla medesima potersi assentire.

In quanto poi all'efficacia di questa legge, mi permetterò di osservare che dessa non può consistere se non se nella gravità delle pene inflitte ai reati; che tali pene si riducono a piccolissima cosa, tutt'al più al carcere estensibile a due mesi; pena dalla quale rifuggono, come l'esperienza comprova, assai più i giudici del fatto nell'applicarla, che non i trasgressori a subirla; onde mi vo' persuadendo ch'essa non sia per intimidire od infrenare chi già tante volte sfidò felicemente l'azione governativa. — Che, se poi si volesse parlare dei minorenni a quali si prepara dalla legge una educazione coatta, io domanderò se non sia meglio in questo santissimo e veramente benefico intendimento educatore il sostituire alla disgustevole apparenza di penalità una legge di più umane e complete forme che vi provveda. — Finalmente soggiungerò ch'io non so vedere altro mezzo per porre un argine ai gravi abusi della licenza, se non se: 1° una riforma della legge dei giurati, cosa che già ci fece sperare il signor guardasigilli; secondamente un sistema di repressione in cui le penalità nell'ordine repressivo si aumentino oltre quello che la legge della stampa e il Codice stesso sancirono.

Si risponderà forse che la scienza penale a ciò ripugna; ma io non dispero che la teoria delle gradazioni delle pene non lasci ancora il campo a trovare certe congrue misure in fatto che, senza offenderle, servano all'uopo; e che l'applicazione di essa teoria non trovisi poi così assolutamente perfetta nelle leggi in discorso, che non sia praticamente modificabile.

Parmi eziandio che, se tali penalità poteano regolarsi, per lo addietro, in un certo modo, sotto il regime del doppio sistema repressivo e preventivo, non sarà forse fuori di ragione che nell'assenza di ogni ordine preventivo, si pensi a dar maggior forza e importanza agli ordini repressivi, dai quali or dipende il rimedio dei mali.

**FINELLI, ministro per l'interno.** Mi pare che dei due oratori che si succedero abbia l'uno accusata la legge che venne proposta di superfluità e di inutilità, ossia di inefficacia; l'altro invece che abbia fatto censura a questa legge, cioè che venga a contrastare contro i principii che reggono il nostro sistema costituzionale, quello delle libertà individuali e quello della libertà della stampa.

Dirò primieramente all'onorevole senatore Galli che io convengo che alcune delle disposizioni che ritrovansi in questa legge sono già nelle patenti del 1843, come in varie altre disposizioni e regolamenti di polizia; e anche in parte nel Codice stesso penale che venne in questo luogo accennato. Ma appunto dalle disposizioni che si trovano in questa legge

che or si presenta non ne viene per conseguenza l'inutilità, perchè, se queste leggi erano diffuse in vari regolamenti, era mestieri, per la promulgazione dello Statuto, che una nuova legge sancita dal Parlamento richiamasse e mettesse in vigore quelle leggi che in questo proposito meglio tornavano in acconcio.

L'inefficacia poi che veniva un senatore accennando come derivante da che i tribunali non abbiano per norma quelle leggi che pure ci sono, ciò stesso dimostra una necessità di una legge più nociva, più certa in cui i tribunali trovino le ragioni delle decisioni e non possano ad essa rifiutarsi.

Io perciò credo che queste osservazioni bastino a stabilire l'utilità e l'efficacia di questa legge.

Quanto alle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti io non posso in modo alcuno ammettere che con questa legge si venga menomamente urtando nè le disposizioni, nè le franchigie della stampa, nè le franchigie della libertà individuale. Non le franchigie della stampa, perchè io faccio la distinzione assoluta tra il diritto di manifestare la propria opinione ed i mezzi di pubblicazione.

I mezzi di pubblicazione entrano nel dominio dell'autorità di sicurezza pubblica, ossia della tutela dell'ordine pubblico, e non possono mai essere confusi colla manifestazione del pensiero. La manifestazione del pensiero si fa per mezzo della stampa, si fa per mezzo dello scritto, si fa per mezzo delle private discussioni, e si fa per mezzo delle adunanze, senz'armi, e senza strepito; ma certamente non potrà mai a ciò assimilarsi la libertà di correre per le vie schiamazzando, la libertà di vendere caricature, di porre davanti agli occhi del pubblico delle infami sozzure, e cose simili.

In ciò, se non interviene l'autorità di sicurezza pubblica, l'autorità cui è confidato l'ordine e questo diritto di regolamentare la pubblicazione, noi necessariamente verremo a rendere impossibile persino qualunque forma di governo. In quanto poi alla libertà individuale non so come questa legge leda la libertà individuale.

*Che cosa è la libertà individuale?*

Non è certamente la libertà di fare ciò che ci piace, ma unicamente la libertà di non essere tradotti in carcere, salvo con certe forme, salvo in seguito ad un giudizio che sia pronunziato dall'autorità giudiziaria. Ora, in questa legge vi ha forse qualche disposizione la quale ponga nell'autorità della sicurezza pubblica, in quell'autorità che non è giudiziaria, il diritto di tradurre in carcere il buon cittadino? Mai no.

Essa non è che l'autorità di deferire ai tribunali, e sono i tribunali quelli che giudicano.

Allora in questo senso la libertà individuale certamente non si può mai spingere fino al punto di francarla da questa azione di giudizio. Dunque ammetto la necessità (che tutti i giorni si manifesta) di una più precisa legislazione intorno al diritto di stampa, ma questo deve fare oggetto di tutt'altra disposizione che non è quella che regola l'ordine pubblico, e non è dal dicastero degli interni che possa partire, ma bensì da quello cui è commessa l'amministrazione della giustizia. Io dunque credo che il Senato riconoscerà l'utilità e l'efficacia di questa legge, e vorrà passare alla discussione delle singole disposizioni.

**GALLI DELLA LOGGIA.** Il mio intento è stato solamente di parlare in genere . . . . io desidererei qualche modificazione nel modo di procedere . . . . (*La fievole voce dell'oratore impedi agli stenografi di raccoglierne le parole*) (1).

(1) Nel processo verbale leggesi: «Dichiara il senatore Galli le sue osservazioni essere principalmente dirette a far sentire la necessità che si introducano modificazioni circa il modo di procedere.»

**GIULIO.** Signori senatori, io aggiungerò poche riflessioni a quelle che il signor ministro dell'interno ha opposto alle difficoltà mosse dal signor senatore Pallavicino. Il signor senatore crede di veder violate dalle disposizioni del progetto di legge che è in deliberazione le guarentigie date dallo Statuto alla libertà della stampa, o più generalmente alla libertà di manifestare il proprio pensiero ed alla libertà individuale. Io non mi arresterò per ora sulla prima parte di questa opposizione, cioè sulla libertà di manifestare il proprio pensiero, parendomi sufficiente a rispondere pienamente a quanto disse il signor senatore Mossi quanto venne osservato dal ministro dell'interno. Passerò immediatamente a fare alcune semplicissime osservazioni intorno al dubbio eccitato dall'onorevole preopinante, che le disposizioni preventive contenute nel progetto del quale stiamo attualmente ragionando possano credersi contrarie alla libertà individuale. Qui per libertà individuale credo che l'onorevole preopinante intese piuttosto parlare della libertà dell'industria, della libertà cioè di esercitare ciascuno le proprie facoltà in quel modo che crede più conveniente, tuttavia sempre nei limiti dalla legge consentiti. Se si potesse ammettere, conforme, dico piuttosto, al timore che alla opinione dell'onorevole preopinante, che le disposizioni restrittive contenute nel progetto di legge fossero una vera violazione di quelle libertà che debbono competere ad ogni cittadino, quanto più non dovrebbero credersi restrittive e violatrici di queste libertà una infinità di leggi, in ogni tempo emanate e delle quali tuttavia nessuno certamente contesterà la legittimità, quantunque se ne possa con giustizia contestare l'opportunità, il più o meno di convenienza, e si possa in qualche caso particolare sostenere con ragione la necessità di allargare i vincoli che esse impongono all'esercizio di certe professioni?

E, certamente, se lo Statuto stabilisce in modo così rigoroso il diritto assoluto per ogni cittadino di esercitare in ogni tempo, in ogni luogo, in quella maniera che più gli convenga qualunque professione sì che niuna legge potesse restringere, modificare, regolare l'uso di questo diritto, certo ogni legge sull'esercizio della medicina, ogni legge sull'esercizio della chirurgia, ogni legge sull'esercizio delle farmacie, sulla vendita dei veleni o delle armi, ogni legge insomma che regoli questa o quella professione è una flagrante violazione dello Statuto, e deve essere immediatamente rievocata. Ora quale che sia l'opinione di ciascuno di noi sulle particolari disposizioni di ciascuna di queste leggi, comunque possano molti pensare che alcune di esse impongano troppi vincoli, e vincoli troppo stretti, niuno tuttavia sarà preparato ad affermare in tesi generale che il principio di tutte queste leggi sia diametralmente opposto alle massime costituzionali; niuno pensa a proporre che si abroghino immediatamente tutte le leggi che attualmente reggono l'esercizio di quelle facoltà che altamente interessano la conservazione dell'ordine, la tutela della vita, delle sostanze, gl'interessi di tutti i cittadini. Resta così, mi pare, sufficientemente dimostrato, per dirlo con frase geometrica, per mezzo di una riduzione all'assurdo, che la legge proposta non viola in tesi generale il principio della giusta libertà dell'industria.

Passo ora all'altro argomento proposto dal preopinante, il quale ha creduto potere emettere l'opinione che la legittimità delle disposizioni restrittive contenute nella legge della stampa che attualmente ci regge, da ciò solo dipendesse che Re Carlo Alberto il magnanimo, nel promulgare lo Statuto costituzionale aveva a sè stesso riservata la facoltà di promulgare indipendentemente dall'azione del Parlamento, e prima ancora della convocazione di esso, una legge regolatrice della

stampa ed una legge elettorale. Ora io non credo che nè fosse intenzione, e neppure in potere di quel gran Re, di riserbare a sè stesso la facoltà di violare quello Statuto che egli spontaneamente largiva ai suoi sudditi. Nessuno, credo io, potrà sostenere che il Re nel promulgare la legge sulla stampa, che il Re nel promulgare la legge elettorale abbia, in qualunque anche minima parte, violato i principii di libertà da lui proclamati nello Statuto. Anzi io credo che si possa, senza laccia di errore, affermare che niuna delle disposizioni della legge sulla stampa, che niuna delle disposizioni della legge elettorale, sia, nè direttamente, nè indirettamente contraria allo Statuto ed abbia bisogno, per essere legittima, che si ricorra a quelle riserve che il legislatore aveva fatte per sè stesso. Osservava finalmente l'onorevole preopinante sull'articolo della legge nel quale si prescrive che i trasgressori alle prescrizioni di essa i quali non sieno pervenuti all'età di 14 anni siano assoggettati ad un regime di educazione coatta, osservava, dico, che sarebbe di gran lunga miglior partito quello di dare a tutti i giovani dello Stato un'educazione che li potesse preservare dalla prevaricazione, piuttostochè di imporre questa educazione a modo di pena.

Certamente niuno dubiterà che fosse solenne beneficio quello di compartire a tutta la generazione crescente un sistema tale di educazione che la preservasse da simili trascorsi. Ma come mai, all'occasione di una legge di sicurezza pubblica, come mai sperare in pochi giorni di immaginare, di promulgare una legge sufficiente da assicurare allo Stato un così grande beneficio? Se l'ordinamento e la promulgazione di una tale legge non è possibile, non dico in pochi giorni, ma non in pochi mesi e forse, disgraziatamente, non in pochi anni; se, dico, un tale beneficio non si può immediatamente ottenere, come si potrà sostenere che dobbiamo perciò privarci di altri benefici, i quali, tutt'ochè meno estesi e meno preziosi, sono tuttavia di un qualche pregio? Chi potrà dire che, perchè non è possibile di impartire per ora generalmente a tutti quella educazione che è nel cuore di tutti di poter un giorno impartire, non sia lecita, non sia opportuna, non sia necessaria, non sia santa impresa l'impartirla almeno a coloro che col trasgredire la legge hanno dimostrato di avere più che niun altro bisogno di essere educati, hanno dimostrato di più che niun altro di non poter ciò sperare dalla libera azione dei loro parenti? Io non pretendo già con queste osservazioni generali di giustificare tutte le prescrizioni della legge, e mi riservo, quando verremo alla discussione degli articoli, di approvarli o non, di votare in favore o contro di essi. La sola cosa che intendo giustificare è il principio generale sul quale la legge riposa.

Vengo finalmente ad una osservazione diretta d'un altro senatore, cui rispondeva l'onorevole mio amico, il ministro degli interni, che, cioè, le leggi anteriori di polizia contenesero tutte o quasi tutte le disposizioni necessarie per reprimere efficacemente gli abusi che si lamentano intorno alla distribuzione e alla vendita degli scritti ed altri segni rappresentativi del pensiero, e che per conseguenza fosse inutile la legge che ora si sta esaminando. Risponderò in primo luogo, come ha risposto l'onorevole ministro, che alcune delle disposizioni di questa legge sono nuove e non erano contenute nelle leggi antiche. In secondo luogo, che sarà sempre utile un nuovo coordinamento di queste disposizioni che ne renda più facile ai tribunali l'applicazione; aggiungerò un'altra osservazione ancora: le leggi di polizia del 1843 e quelle anteriori nelle quali si trovano per verità alcune disposizioni applicabili ai reati del quali ora trattiamo, contengono pur troppo molte centinaia di altre prescrizioni che niuno oserebbe ora

applicare e che tutti desideriamo non siano applicate mai più. È per conseguenza utile, quando un reato rende necessaria l'applicazione di una pena, che si possa derivarla da una legge che tutti riconoscano utile, necessaria, giusta e conforme ai principii costituzionali. È utile, è necessario che non si debba andare a cercare in una fogna le disposizioni delle quali si può aver bisogno per reprimere i reati. Io credo adunque che ogni legge di pubblica sicurezza, la quale contenga disposizioni conformi allo Statuto, legittime in tutte le loro parti, coordinate tra di loro e che dispensi i tribunali di ricorrere a quelle leggi anteriori che è desiderabile di poter vedere al più presto abrogate, non solamente non sia inutile, non solamente non sia superflua, ma debba riguardarsi come un beneficio fatto al paese, come un passo mosso nella strada della libertà.

**PRESIDENTE.** Se non vi è alcuno che chieda la parola, io domanderò alla Camera se intenda che sia chiusa la discussione generale.

(La Camera aderisce.)

Ora rileggerò l'articolo primo. (V. vol. *Documenti*, pagina 67)

A quest'articolo si propone dal senatore Alberto Ricci un emendamento che mi ha trasmesso in questi termini: *proporrei venisse soppresso l'alineia primo, concepito nei termini seguenti: « La stessa proibizione è applicabile ai cantori nelle vic e luoghi pubblici. »*

**PINELLI, ministro dell'interno.** Ho chiesta la parola unicamente per dichiarare che il Ministero adotta la surrogazione di quest'articolo primo a quello proposto nel progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Domanderò in primo luogo se l'emendamento del signor senatore Ricci, il quale consiste nel sopprimere l'alineia posto in fine all'articolo primo, sia appoggiato. (È appoggiato.)

La parola è al senatore Ricci per isviluppare il suo emendamento.

**RICCI ALBERTO.** Poche parole mi sembra che basteranno ad indicare i motivi che mi hanno spinto a proporre questa modificazione. Due sono le ragioni che a ciò mi hanno indotto: primieramente perchè le disposizioni relative al mestiere de' cantori nelle vic sono già comprese nell'articolo terzo. In secondo luogo perchè si verrebbe in questo modo a sopprimere la facoltà a' ciechi (che pur troppo formano la maggioranza de' cantori in pubblico) di poter continuare nel loro esercizio, poichè la concessione di questo permesso è subordinata alla condizione contenuta nell'articolo secondo, cioè di saper leggere e scrivere. Ora siccome una tale condizione non potrà mai avere il suo effetto riguardo a questi infelici, si verrebbe in tal modo a privarli di questo precipuo modo di sussistenza. Io credo che non sia intenzione del Senato di aggravare la loro condizione, e spero quindi che il Senato medesimo vorrà prendere in considerazione la mia proposta.

**CHERRARO.** Io farò osservare.....

**CRISTIANI, relatore.** Al caso contemplato nell'alineia dell'articolo primo non provvede l'articolo terzo. L'articolo primo si riferisce a coloro che fanno il mestiere di cantore, e non esige che siano muniti di un permesso. L'articolo terzo porta una proibizione assoluta di cantare a chiunque, ed anche a quelli che fossero muniti di un permesso dall'autorità; perchè, se cantano canzoni che abbiano il carattere specificato nell'articolo terzo, sono colpiti dalla proibizione in esso contemplata, giacchè l'articolo vieta di cantare in pubblico canzoni che possano offendere la morale o turbare la pubblica

tranquillità, o riescire d'oltraggio alle persone. Non si può dire quindi che l'alinea dell'articolo primo sia divenuto soverchio perchè vi provvede già l'articolo terzo. Per altro la Commissione, riflettendo alla giusta osservazione che l'articolo secondo, esigendo il permesso per tutti e non concedendolo che a quelli che avrebbero le condizioni in tale articolo specificate, fra le quali ci sarebbe quella di sapere leggere e scrivere, al che precisamente i ciechi si trovano impossibilitati (se non s'ecceppa almeno il modo di saper leggere e scrivere diversamente, cioè coi loro metodi particolari, nel qual caso non sarebbero esclusi) ha creduto che a questi si potrebbe provvedere nell'articolo secondo esimendoli dall'obbligo di saper leggere e scrivere.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io mi unisco al relatore della Commissione quanto all'osservazione fatta sull'articolo 3. Questo determina un certo reato e non provvede al modo di esercire una professione, di modo che non può essere sufficiente. Sopra quanto poi osservava il signor senatore Ricci, io mi accosto all'opinione del preopinante sulla necessità di provvedere, in via di eccezione, a questi disgraziati, i quali non potrebbero conseguire, secondo le disposizioni dell'articolo 1, il permesso necessario: nè credo che si debba a ciò provvedere nel modo indicato dal relatore della Commissione, perchè per questa guisa non si provvederebbe abbastanza a favore di simili disgraziati. A questi si può consentire il permesso, non solamente esimendoli dalla necessità di saper leggere e scrivere, ma ancora di avere quelle altre condizioni che sono richieste dall'articolo 1. Non è possibile che si abbiano a condannare questi infelici a non poter trarre qualche vantaggio delle loro persone. Ma si può trovare la ragione di una tal disposizione risalendo a' motivi stessi che fecero prescrivere le cautele indicate nell'articolo 2. In esso articolo si richiede che quelli che invocano il permesso debbano essere maggiori d'età, perchè in cotai modo si assicura il mezzo di sottometerli alle disposizioni ed alle penalità ordinarie; oltre a ciò vi ha la ragione che questa professione di affissori, di distributori di scritti per le vie e di cose simili, non è professione sufficiente nè morale per l'individuo, perchè non lo occupa abbastanza per toglierlo da tutti i vizi che sono ingenerati dall'ozio; e si è altresì richiesta una certa età perchè nessuno si valga di un cotai mestiere, il quale non è certamente per sè tale da poter dare un bastevole sostentamento. Dirò solamente essersi richiesto che sapessero leggere e scrivere, perchè siccome si rendono contabili nell'articolo 4 di una pena, quando venissero annunziando gli scritti che distribuiscono con un titolo diverso da quello che hanno o significando notizie che in essi non si trovano, conviene che coloro che li spacciano abbiano compiuta un'età convenevole e tengano le qualità che li pongono in colpa e li possano rendere punibili.

Quindi io credo che per i cantori nelle vie e luoghi pubblici si riparerrebbe con un'alinea all'articolo 2, dicendo che questa disposizione, che stabilisce la condizione necessaria per ottenere questo permesso, non è applicabile alle persone contemplate nell'alinea dell'articolo 1.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione proporrebbe di estendere un'alinea in questo senso: *Le condizioni di saper leggere e scrivere e quella d'età, non si applicano agli individui affetti da cecità provata*; e si riporrebbe questo nell'articolo 2.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Forse credo che si potrebbe anche estendere. Non è che veramente io creda essere un gran bel mestiere quello del cantare per le vie; ma pure interdirlò assolutamente a tutti quelli che sono minori del-

l'età di 14 anni, forse non sarebbe necessario. Io vorrei che vi fossero applicabili le condizioni per i permessi che colpissero i mestieri indicati nell'alinea dell'articolo 1.

**DI CASTAGNETTO.** Dimando una spiegazione, perchè trovo nell'articolo 3, al primo alinea, *di cantare al pubblico canzoni*. Cantare canzoni in pubblico e cantare nelle vie e luoghi pubblici mi pare che siano la stessa cosa. (*Harità*)

**PINELLI, ministro dell'interno.** Cantori di canzoni immorali.

Si dà il permesso di fare il cantastorie; ma si provvede nello stesso tempo alla proibizione di cantare certi scritti, certe cose che possono ledere la morale.

**PRESIDENTE.** Il cavaliere Cibrario avendo chiesta la parola, gli è accordata.

**CIBRARIO.** Ho dimandata la parola per fare un'osservazione che le condizioni da imporsi, secondo me, ai cantori dovrebbero solo restringersi alla giustificazione della buona condotta, non che al domicilio di un anno in un comune; perchè i cantori per l'ordinario sono nomadi, e vanno da una all'altra città.

**ALFIERI.** Senza perdere troppo tempo intorno ad una difficoltà che non è così grande come può sembrare a taluno, parmi sarebbe facile l'introdurre liberamente una modificazione che è desiderata, dicendo semplicemente nell'articolo 2: *I permessi, di cui nella prima parte dell'articolo 1, non potranno essere conceduti che a persone maggiori di età*. In tal modo sarebbero evitate tutte quelle condizioni che si esigono per gli altri uffizi di cui trattasi in quell'articolo medesimo. Infatti, alla condizione di saper leggere e scrivere ognuno ha già inteso che si doveva nel più dei casi rinunciare. A quella dell'età ho pure rinunciato per la giusta considerazione fatta valere dall'onorevole ministro.

In quanto alla residenza nel comune, giustamente accennava il senatore Cibrario che per costoro sarebbe poco giusto l' eseguirlo. Passo ora alla quarta, che è più essenziale, e della quale mi parrebbe non si dovrebbe far senza, che è quella di una buona e morale condotta. Ma siccome si tratta di una legge che proibisce di esercire senza una formale autorizzazione, la quale non può essere ricusata, così mi pare conseguente lo stabilire che essa sia rifiutata a coloro che sarebbero incolpati di cattiva condotta.

**MAESTRI.** Mi pare che quest'alinea applicabile ai cantori nelle vie o luoghi pubblici non rende il senso spiegato dalla Commissione, la quale intese di dire che la stessa professione di chi canta nelle vie è soggetta al permesso dell'autorità. Ora il dare la stessa proibizione ai cantori nelle vie è la stessa proibizione data nel paragrafo precedente, il quale divieta la professione di distributore, di venditore e di affissatore. Io dunque direi: *la professione di cantore senza il permesso è proibita anch'essa*.

**DI COLLEGNO.** (*Interrompendo*) Lo stesso permesso è necessario ai cantori.

**SCLOPIS.** Mi pare che esprimere professione di cantori sia più esatto che non dire semplicemente cantori; poichè quello indica veramente il mestiere di cantare, quale è subordinato all'obbligo del permesso.

Dunque io proporrei di adottare la locuzione: *la professione dei cantori è vietata senza, ecc.*

**PINELLI, ministro dell'interno.** Mi pare di dover chiamare l'attenzione del Senato sopra una parola della prima parte dell'articolo primo del progetto ministeriale. Erasi detto che senza il permesso del Ministero dell'interno, ovvero dell'amministrazione divisionale o provinciale di sicurezza pubblica, era vietato l'andar in giro a distribuire o vendere inci-

sioni, segni figurati, scritti o stampati di qualunque sorta. La Commissione surrogò a questo una parola, mercè la quale è proibita la professione del distributore di stampati, canzoni, ecc., nelle pubbliche vie e luoghi pubblici. Dirò il pensiero che condusse la redazione del Ministero, ed il Senato vedrà se tale pensiero possa egualmente essere chiaro alla redazione della Commissione. Quando si diceva essere proibito l'andare in giro, volevasi usare una frase la quale comprendesse le città, i borghi e le campagne, e ciò perchè il danno che deriva alla pubblica morale da questa distribuzione di scritti è forse più grave ancora nelle campagne che non nelle città e borghi, dove può esercitarsi una migliore e più viva sorveglianza che non nelle campagne.

Dicendo *nelle pubbliche vie*, forse taluno crederà che sia ristretta questa proibizione nelle città e nei borghi. Porto quindi opinione che la frase usata dal Ministero sia troppo necessaria.

**COLLA.** Chiedo la parola per dare una spiegazione su quanto venne fatto dalla Commissione, la quale, parmi, non varii per nulla a siffatta disposizione.

Il progetto ministeriale diceva: *di andare in giro per distribuzione di scritti e vendere incisioni*. Ciò faceva nascere il dubbio che non fosse compreso colui che va in giro nelle case per vendere e distribuire; e, secondo la Commissione, questi sarebbero anche latitantemente compresi nella proibizione.

Il dire *andare in giro* semplicemente potrebbe portare una cattiva interpretazione. Dicendo invece *vendere ed affiggere in luoghi pubblici*, mi pare che ne risulti una più ampia spiegazione.

**GIULIO.** Mi permetterò di aggiungere una osservazione a quella esposta dal senatore Colla.

Egli diceva che la Commissione surrogava una nuova compilazione proposta dal Ministero, affinchè non si estendesse soverchiamente la proibizione intesa; io invece farò osservare che la compilazione proposta dal Ministero sarebbe forse in alcuna parte troppo ristretta; infatti non si applicherebbe a' pubblici venditori che stanzionassero sopra un cantone determinato della città e non andassero in giro, che si stabilissero in modo permanente in un punto qualunque della città, e quivi esercitassero la loro industria di venditori di stampati, e simili. È chiaro che l'articolo primo come è compilato dal Ministero non potrebbe essere contro questi di nessun uso, poichè avrebbero bensì venduto e distribuito scritti o stampati, ma non sarebbero andati in giro per vendere; onde mi pare che abbiano qui luogo due osservazioni contrarie, ma non opposte, che, cioè, la compilazione proposta dal signor ministro per una parte sia troppo larga, e per l'altra parte troppo ristretta, e che per esprimere l'idea da lui testè esposta si possa, senza modificare troppo i termini proposti dalla Commissione, introdurre in questa compilazione una o più parole che indichino che la professione non è semplicemente proibita nella città, ma eziandio nelle campagne.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Potrebbe dire: *nelle pubbliche vie e campagne*.

**FRANZINI.** Allorchè nel l'ufficio io notai se le scale dovevano considerarsi come vie pubbliche e se era lecito ai venditori, distributori, pittori e litografi il dedicarsi nelle scale al loro commercio, l'ufficio mi osservò che la parola *in giro* comprendeva anche questo. Io mi arresi a siffatta osservazione. Ora che ciò vien tolto dalla Commissione chiamerò un poco in che classe si vogliono mettere le scale su cui ogni distributore o cantore può cantare ed offendere.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione ha voluto togliere

l'espressione di *andare in giro* per non limitare troppo quella proibizione proposta dal Ministero, poichè ci è sembrato che ognuno poteva mandare persone fidate nelle case e portare in giro quello che voleva. Quanto all'osservazione del signor senatore Franzini, dirò che le scale si considerano dalla Commissione come cose private e che spetta perciò al padrone delle case l'impedire a quelli che vengono nelle sue scale il fermarvi e *dar molestia* agli inquilini.

*Una voce.* La legge provvede a tutto.

**CRISTIANI, relatore.** Quanto alle osservazioni di un senatore circa all'alinea che sarebbe stato meglio esteso in altro modo, la Commissione proporrebbe di costituirlo così: *E per, ecc. per l'alinea dell'articolo 1.*

In quanto all'articolo 2, per coordinare quanto si riferisce ai cantori, passata che sia la discussione che si è ora già incominciata in ordine ai cantori contemplati nell'alinea dell'articolo 1, sarà necessario semplicemente di estenderlo così: *Però vietato senza, ecc.*

**PINELLI, ministro dell'interno.** Proporrei la parola *mestiere*, perchè professione....

*Molte voci.* Mestiere, mestiere.

*Una voce.* Bisognerebbe anche metterlo nella prima parte.

*Molte voci.* Sì, sì.

**PRESIDENTE.** La discussione che ebbe luogo finora si è diramata sopra due emendamenti. Uno riguardava la soppressione dell'alinea riguardante i cantori. Questa espressione è stata, per così dire, transatta per mezzo dell'ammissione di nuove spiegazioni da introdursi nell'articolo 2; di modo che cadrà in acconcio di ragionare di ciò quando si metterà in discussione e votazione il 2° articolo. Per ora, volendo noi restringerci all'articolo 1, io farei osservare al Senato che in primo luogo è necessario di discutere l'ultima proposizione che vien fatta dalla Commissione, la quale vorrebbe modificare l'alinea dell'articolo nel seguente modo: *È pure vietato senza lo stesso permesso il mestiere di cantare nelle vie e luoghi pubblici.*

(L'emendamento è approvato.)

Metterò ora ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

**DI CASTAGNETTO.** Insisto sull'assennata osservazione del ministro dell'interno in ordine al divieto della vendita illecita nelle campagne. Pare veramente che, se a queste parole: *venditore nelle vie e luoghi pubblici*, si aggiungesse ancora: *tanto nelle città come nelle campagne*, si potrebbero antivenire gravi inconvenienti per il bene morale delle popolazioni delle campagne.

**PRESIDENTE.** Chieggo alla Commissione se acconsente alla spiegazione che si vorrebbe introdurre.

**SCLOPIS.** La Commissione sostanzialmente non ha nessuna difficoltà che si esprima con parole ciò che credeva già esistente nella formola complessiva adottata, benchè per avventura la redazione abbia a soffrirne; probabilmente ad adempiere il voto del signor senatore Di Castagnetto si dovrà togliere la parola *vie*; allora ne' luoghi pubblici rimarrebbero compresi città e campagne, borghi e villaggi ed ogni maniera di luoghi pubblici. Tale almeno è il mio avviso. Se però altri crede che questa maggiore spiegazione possa, come dissi, conferire alcun che ad una più certa applicazione della legge, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarla.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone di sostituire le parole *luoghi pubblici* alle parole *vie pubbliche*....

**SCLOPIS.** Perchè la parola luogo pubblico abbraccia ogni specialità.

**DI CASTAGNETTO.** Io sostengo perchè si dica città e campagne.

**PICCOLET.** Appoggio la proposizione Di Castagnetto.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di aderirvi aggiungendo le parole: *nei borghi e nelle campagne.*

**PRESIDENTE.** Si direbbe così: *ne' luoghi pubblici, sia nelle città che nelle campagne.*

**SAULI.** Una legge deve comprendere tutto il territorio, tanto le città quanto le campagne; quindi questa specificazione mi pare superflua.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** La proposta del senatore Di Castagnetto distrugge, secondo il mio avviso, ogni dubbio; perciò sorgo io pure ad appoggiarla.

**GIULIO.** I termini ai quali la questione è ridotta possono dar luogo a due separate votazioni.

La prima, se si debbano sopprimere le parole: *nelle pubbliche vie*; la seconda, se si debbano aggiungere queste altre: *tanto nelle città quanto nelle campagne.* Così coloro che credono col signor senatore Sclopis sia sufficiente di sopprimere le parole *pubbliche vie*, ritenendo solo *nei luoghi pubblici*, voteranno per il sì alla prima prova, per il no alla seconda; coloro che credono necessaria l'una e l'altra indicazione, cioè di dire *nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici, nelle città e nelle campagne* voteranno per il no alla prima e per il sì alla seconda prova. Coloro finalmente che credono conveniente di conservare l'articolo qual è senza alcuna aggiunta voteranno pel no una volta e l'altra.

**PRESIDENTE.** Debbo proporre separatamente ai voti: 1° la proposizione di sostituire alle parole *vie e luoghi pubblici* quella di *luoghi pubblici*; 2° di aggiungere o non aggiungere la spiegazione che porta la differenza tra le città e le campagne. Dunque in primo luogo si vota sopra l'espressione della legge che dice *vie e luoghi pubblici.*

**CERRARIO.** Insisterei perchè l'emendamento del signor conte Di Castagnetto, dovendosi porre ai voti, sia formulato.

**PRESIDENTE.** Lo formolerà. Se è chiesta la divisione, essendo di diritto, non posso rifiutarla. La prima parte della

proposizione porta che si debba cancellare la parola *vie* e ritenere solo *luoghi pubblici.*

(Posta ai voti è approvata.)

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Castagnetto trasmette al tavolo della Presidenza l'emendamento seguente:

« Nei luoghi pubblici, tanto nelle città e nei borghi, che nelle campagne. »

**SCLOPIS.** Poiché siamo intorno alle spiegazioni, sarebbe il caso di dover meglio spiegarci, aggiungendo ai borghi i villaggi, i casolari, le capanne, ecc. (*Harità*) Quindi io sto colla redazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque vuol dire che la Commissione riferisce l'adesione data all'emendamento Castagnetto.

**SCLOPIS.** La ritira.

**PRESIDENTE.** Dunque non vi rimane che a chiedere se è appoggiata l'aggiunta Castagnetto.

(Appoggiata.)

(Posta ai voti, dopo prova e controprova, non è approvata.)

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'articolo 1, quale venne emendato.

« È vietato, senza permesso dell'amministrazione provinciale di sicurezza pubblica, di esercitare, nemmeno per un tempo, il mestiere di distributore, venditore od affiggitore nei luoghi pubblici di scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano.

« È pure vietato, senza lo stesso permesso, il mestiere di cantare ne' luoghi pubblici. »

(Messo ai voti l'articolo, è approvato.)

**PRESIDENTE.** Poiché l'ora è tarda, domanderò al Senato se intende ancora di continuare la discussione, ovvero di riservarne la continuazione a domani.

*Molte voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Allora io invito i signori senatori domani alle ore due pomeridiane per la continuazione della discussione della presente legge in seduta pubblica, ed al tocco in seduta privata negli uffici per l'esame della legge presentata dal signor ministro di finanze.

(La seduta è sciolta alle ore 5.)



## TORNATA DEL 1° SETTEMBRE 1849

— 20 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiami e rettificazioni al verbale — Trasmissione dalla Camera dei deputati al Senato di un progetto di legge per l'erezione di un monumento in onore di S. M. il re Carlo Alberto — Congedo — Si riprende la discussione del disegno di legge intorno all'affissione e alla pubblica vendita di stampati, incisioni, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

**MAESTRI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

### **RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.**

**PINELLI**, ministro dell'interno. Domando la parola sul processo verbale.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Nel riferire la discussione fattasi sopra le interpellanze del signor senatore De Fornari il processo verbale fa dire al ministro dell'interno che questi dichiarò essere colla convocazione del Parlamento cessati i poteri straordinari del generale comandante La Marmora, ripetendo più volte questa stessa frase. Il Senato ricorderà che la questione cadde solamente sulla qualità di commissario straordinario data al generale La Marmora. Conseguentemente la questione riguardava soltanto a quella parte del decreto che avea tolto lo stato d'assedio, e conservava al generale La Marmora la facoltà di rimetterlo in caso di necessità. Egli è intorno a questa facoltà, intorno a questo punto di diritto costituzionale che, spiegando le mie idee, io dissi che colla convocazione del Parlamento quella facoltà si doveva intendere cessata. Siccome il potere esecutivo non avea in sé altra facoltà intorno alla dichiarazione di stato d'assedio, se non quella che procedeva dall'urgenza, dalla necessità, cioè, dopo la convocazione del Parlamento, ne veniva per conseguenza che quella facoltà data a priori non sussistesse più. Dunque il verbale (se però non mi sono ingannato) esprimendo la mia idea, dovrebbe spiegarsi nel modo accennato.

Dirò poi che riferendo il discorso del senatore De Fornari, mi pare si venga quasi indicando che egli abbia espressa una censura sul modo con cui abbia agito il Ministero durante il tempo della chiusura del Parlamento in ordine agli affari di Genova. Tale non era, a mio avviso, il senso del discorso del senatore De Fornari, il quale anzi si compiacque di dichiarare che non entrava in tale discussione, e che riconosceva avere il Ministero proceduto con una certa prudenza nell'esercizio de' suoi poteri; nel che non vi ebbe parola di censura. Il Senato vede che è troppo importante per me di far togliere, quando veramente tale fosse l'idea del signor senatore De Fornari, l'espressione di una censura fatta da una persona così rispettabile.

**DE FORNARI.** In quanto alla prima parte di quello che il

signor ministro ha detto relativamente a ciò che lo concerne nel processo verbale, io avea effettivamente anche fatta la medesima osservazione, ma questo non mi riguardava, ed ho veduto con soddisfazione anzi che abbia promosso quest'osservazione, e vi aderisco perchè realmente la cosa è così.

Ma quanto a ciò che aggiungeva l'onorevole signor ministro, che io non abbia espresso alcuna censura degli atti del Ministero, sebbene è vero che questa parola non articolai, perchè realmente fu mia intenzione evitarla, poichè quanto al primo periodo del dichiarato stato d'assedio in Genova, attesa la gravità delle precedenti circostanze, credevo io stesso che il Ministero se ne potesse giustificare, ed era appunto la mia intenzione d'andare ovvio alla sua giustificazione; questa giustificazione però io la riguardava imprescindibile; ed anzi ben mi ero fatto carico, senza articolare la parola censura, di segnalare l'inconvenienza, l'incostituzionalità, bisogna che pur lo dica, del silenzio che era stato così prolungato sopra questo, mentre io opino che, qualora nell'intervallo fra le Sessioni del Parlamento il Ministero si sia trovato nella dura necessità di violare qualche parte dello Statuto, egli, al radunarsi del Parlamento, sia tenuto e tenuto rigorosamente a prendere egli stesso l'iniziativa per le sue giustificazioni, alle quali certamente il Parlamento, avuto riguardo alla gravità delle circostanze di quell'epoca, avrebbe, io lo penso, senza più deferito quanto a quel primo periodo.

Questa è stata la massima con cui io ho cominciate le mie interpellanze.

Dal canto mio poi io ho domandato la parola per fare qualche osservazione sulla redazione del processo verbale, appunto perchè nell'indicare il tenore della mia interpellanza immediatamente si scende a dire che io ho formulato tale interpellanza in una conclusione che è veramente stata l'ultima mia, ma che non riferiva la totalità dell'intento dell'interpellanza. Io ho fatto le mie osservazioni, le mie interpellanze anche sullo stato precedente dell'assedio, immediatamente posteriore alla sommissione della città di Genova, per provocare, come appunto lo diceva, le giustificazioni a cui desiderava di andare ovvio.

Scendendo poi all'altro articolo che a me parve più grave, quello della delegazione mantenuta nella persona del commissario straordinario per ristabilire l'assedio ad ogni occasione in cui lo riguardasse necessario, è su ciò principalmente e definitivamente che io richiamava l'attenzione del Senato.

Siccome poi io avea qualche fondata speranza che appunto adesso il Ministero riguardasse come cessata questa facoltà, e fosse disposto o a rivocharla, o dichiarare che era



cessata per questo, terminando l'annunzio della mia interpellanza offersi una conclusione che, se il Ministero fosse in via di fare questa revoca, oppure di dichiarare che queste facoltà non più esistevano in mano del commissario straordinario, io era pronto a desistere da ogni mia interpellanza ulteriore; perciocchè l'oggetto del mio dire attuale non era stato che per fissare un giorno onde svilupparla; ed invero ho anzi avuto dispiacere che siasi promossa ed impegnata la discussione nella medesima seduta, perchè io non era punto preparato a sviluppare il fondo della questione.

Dunque io desidero che questo più appositamente sia spiegato, e spero che l'ufficio della Presidenza si presterà a che io intervenga a concertare quelle maggiori esattezze in un momento più opportuno. Avrei ancora da osservare che nel riferire in ultimo la mia adesione all'ordine del giorno motivato, proposto dal signor senatore Alfieri, le parole precise non sono state riferite, le quali erano da me, come emendamento, depositate nei seguenti termini: *avuto riguardo alla dichiarazione fatta dal ministro che le facoltà assegnate al commissario straordinario si intendano cessate, si passava all'ordine del giorno.* Domando che quel che è stato scritto nel mio emendamento sia precisamente portato nel verbale.

(Il senatore Maestri rilegge la parte del verbale sopra cui accadeva l'osservazione fatta dal ministro degli interni.)

**ALFIERI.** Mi duole di trattenere ancora il Senato sulla relazione del processo verbale. Se ho ben inteso, mi pare che mi si attribuisca di aver detto cosa non assolutamente conforme a quella che intendeva dire, ed era riguardo al mio emendamento sull'articolo 2. Io ho proposto di dire: *i permessi, di cui nella prima parte dell'articolo 1, non potranno essere conceduti, ecc.*, perchè in questo modo venivano ad eccettuarsi i permessi dipendenti dalla seconda parte dell'articolo...

**PRESIDENTE.** Si sono fatte delle osservazioni per la rettificazione del processo verbale dal signor ministro dell'interno e da due signori senatori. Due sono le osservazioni del ministro degli affari interni: la prima tende a far riconoscere che l'opinione da lui manifestata sulla cessazione dello stato d'assedio non fu ben riferita nell'atto verbale. Dopo essersi nuovamente lette le parole del processo verbale, io chieggo al signor ministro se è contento della redazione anche per quella che si riferisce alla seconda osservazione da lui fatta in ordine alla censura.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Dichiaro di essere soddisfatto delle espressioni contenute nell'atto verbale.

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni date dal ministro dell'interno io invito il senatore De Fornari a concertarsi coll'ufficio della Presidenza per introdurre quelle modificazioni che crede opportune. Quanto a quelle del senatore Alfieri potrà farsi lo stesso. Ciò posto, non resta che mettere ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

**TRASMISSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE DI UN MONUMENTO A S. M. IL RE CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** Il presidente della Camera dei deputati mi ha trasmesso il progetto di legge adottato in quella Camera per l'erezione di un monumento in onore di S. M. il Re Carlo Alberto.

**CIBRARIO, segretario,** legge il progetto. (V. volume Documenti, Sessione 2<sup>a</sup>, 1849, pag. 62.)

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di dare atto alla Camera dei deputati della ricevuta di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

**CONGEDO.**

(Il senatore Cibrario legge una lettera del senatore Plezza, con cui domanda il congedo di un mese per affari di famiglia.)

(È accordato.)

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLO SPACCIO ED ALL'AFFISSIONE DEGLI STAMPATI.**

**PRESIDENTE.** Le deliberazioni del Senato si sono fermate ieri coll'approvazione dell'articolo 1. Ora devesi passare all'articolo 2, il quale è così concepito:

« I permessi non potranno essere conceduti che a persone maggiori di età che sappiano leggere e scrivere, siano domiciliati da un anno nel comune dove intendono esercitare il loro mestiere, e giustifichino di avervi tenuta una buona e morale condotta.

« I permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che li avrà conceduti.

« Essi dovranno esibirsi agli agenti della forza pubblica sempre che ne richiedano la visione. »

A quest'articolo si sono fatti parecchi emendamenti: uno è della Commissione, il quale è conseguenza della discussione che ebbe luogo ieri nel deliberare sul primo alinea dell'articolo 1, riguardante i cantori nelle pubbliche vie, e questo è così concepito: « Quanto ai cantori contemplati nell'alinea dell'articolo 1 sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta. » Vi sono ancora altri due emendamenti, i quali potrebbero ordinatamente venire dopo questo proposto dal senatore Ricci, e sono i seguenti: « Tale permesso non potrà essere negato agli individui che giustificheranno l'autorizzazione sovra accennata. — L'autorità pubblica è autorizzata a concedere i permessi limitati ai venditori esteri di disegni e modelli figurati, quando presentino sufficiente garanzia della loro condotta. »

Il senatore Alfieri finalmente propone un emendamento, il quale sarebbe destinato ad essere sostituito all'alinea poco fa letto: « I permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che li avrà conceduti. »

Il marchese Alfieri ampliò alquanto questa disposizione, e formulò nel seguente modo il suo emendamento: « I permessi potranno essere revocati dall'autorità che li avrà conceduti ogniqualvolta i concessionari ne avranno abusato, turbando la quiete pubblica con importuni schiamazzi. »

Dichiaro aperta la discussione sul complesso dell'articolo.

Ne rileggerò il primo paragrafo per sottoporlo alla discussione. (Vedi sopra)

Se non vi ha osservazione a fare, porrò ai voti questo paragrafo.

**DE CARDENAS.** Chiedo la parola sopra questa prima parte dell'articolo che non obbliga l'autorità di pubblica sicurezza ad accordare questi permessi, lasciando intieramente

al solo di lei arbitrio il concedere quelli che crede più opportuni.

Ora mi pare che, se si ha intenzione di lasciare questo arbitrio all'autorità di pubblica sicurezza, si debba lasciarlo intiero, togliendo ogni e qualunque condizione, come del saper leggere e scrivere, dell'età maggiore, del domicilio in paese, togliendo insomma qualunque clausola e lasciando un'azione libera all'autorità di pubblica sicurezza; chè, se non si vuole lasciarle tanta ampiezza, come era appunto in uno degli emendamenti proposti, e la si vuole obbligata ad accordare permessi che richiedonsi, io vi acconsento.

In caso contrario però proporrei un altro emendamento subordinato, se non si adotta quello proposto dal marchese Ricci, e sarebbe di lasciare la massima latitudine all'autorità di pubblica sicurezza; e quindi l'emendamento che proporrei avrebbe questa redazione: « I permessi non potranno essere conceduti che a persone che giustificino della loro buona condotta. »

**PRESIDENTE.** Siccome quest'emendamento dipende dall'ammissione di quello del marchese Ricci, è bene sospendere la discussione; a dir vero, esso entra nello spirito dell'articolo 1, e non entra in quello del marchese Ricci. È una modificazione del primo paragrafo dell'articolo 1, perchè questo suppone che la pubblica sicurezza senza tale o tal altra condizione, ecc., non accordi permessi, volendo che basti la sola condizione della buona condotta. Dunque si oppone sostanzialmente quest'emendamento all'articolo 1.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Sembrami che l'emendamento proposto dal senatore De Cardenas porti veramente una mutazione intorno all'articolo 2; ma si congiunge, secondo l'idea del senatore De Cardenas, necessariamente colla modificazione proposta dal senatore Ricci, opinando egli di mutare la prima parte di questo articolo 2, se non venisse adottata la modificazione proposta dal senatore Ricci. Il ragionamento del senatore De Cardenas, come mi pare di aver sentito, è questo: o si vuole lasciare all'autorità di sicurezza pubblica l'arbitrio assoluto, ed allora è inutile di venire esprimere certe condizioni a cui debbano essere concessi; oppure si vuole limitare questa facoltà con prescrivere certe condizioni per ottenere questi permessi, ed allora bisogna dichiarare che l'autorità di sicurezza pubblica è tenuta a darli a tutti quelli che presenteranno quelle condizioni. Nella disposizione della legge io opino sia necessario mantenere l'autorità di sicurezza pubblica, nel limitare il numero di questi permessi, ed è bene che dalla stessa legge l'autorità abbia una norma, secondo la quale essa possa fare questa concessione. Ma tuttavia, siccome si potrebbe usare troppo arbitrio, io non ricuserei la modificazione proposta dal signor senatore Ricci, perchè vi può essere quel dato caso, in cui il numero strabocchevole di tali permessi ne renda incongrua all'ordine pubblico ogni concessione ulteriore. Laonde in questo caso dovrebbe essere concesso all'autorità di diminuirne il numero. Se si trovasse una frase la quale, accostandosi alla modificazione proposta, concedesse questa facoltà di limitare i permessi all'autorità pubblica, io mi adatterei all'emendamento proposto dal senatore Ricci, e resterebbe perciò inutile quello del signor senatore De Cardenas.

**PRESIDENTE.** Su questo emendamento non si può ancora discorrere, perchè non è ancor stato messo in deliberazione. Ora si tratta del 1° paragrafo dell'articolo 2°.

L'emendamento Ricci verrebbe quindi come alinea di questo paragrafo, ovvero come aggiunta. Se lo presenta come aggiunta, allora non si può mettere in discussione.

**CRISTIANI, relatore.** Se ho bene inteso, si applicherebbe

precisamente a quella prima parte dell'articolo 2°, perchè l'emendamento consisterebbe, a vece di dire come nell'articolo 2° i permessi saranno conceduti. . . .

*Alcune voci.* No! no!

**CRISTIANI, relatore.** I permessi non potranno essere negati alle persone migliori d'età che sappiano leggere, ecc.

**DI COLLEGGNO LUIGI** Io credo, giusta lo spirito della proposizione fatta dal signor De Cardenas, che dovrebbe deliberarsi sul medesimo, subordinatamente però all'accettazione o non della proposizione dell'emendamento proposto dal senatore Ricci, perchè, se si comincia a deliberare definitivamente che i permessi non potranno essere conceduti che con quella data condizione, e che poi non si approvi l'emendamento proposto dal signor senatore Ricci, non sarebbe più il caso di deliberare sulla modificazione proposta dal senatore De Cardenas.

Quando una volta fosse stabilito il principio che il Senato riconosce che i permessi non possono essere conceduti che a persone maggiori d'età, ecc., specificando tutte le condizioni, e poi venendo limitato, non sarebbe più tempo di deliberare se si abbia a togliere l'indicazione proposta dal signor conte De Cardenas.

Dunque riguardo alla prima parte potrebbe ora deliberarsi, se si vuole prendere in considerazione questa modificazione, ma però condizionatamente all'accettazione dell'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Veramente sarebbe una deliberazione affatto strana il proporre di approvare un articolo sotto la condizione di non approvarlo qualora non corrispondesse a quest'alinea. Io proporrei di sospendere l'approvazione del paragrafo primo, e discutere avanti tutto l'emendamento. Se esso sarà approvato nel senso del senatore Ricci e in quello del conte De Cardenas, allora si tornerebbe all'articolo primo.

**PINELLI, ministro per l'interno.** Mi pare che l'emendamento De Cardenas essendo tale che sopprime una gran parte dell'articolo secondo, possa nella sua qualità di emendamento soppressivo ben essere posto dopo che si sia fatta la discussione sovra gli altri emendamenti, i quali sono modificativi, ovvero di aggiunta.

**PRESIDENTE.** Questa era appunto la proposizione che aveva l'onore di fare, lasciare, cioè, in sospenso il paragrafo primo, e mettere avanti tutto in deliberazione l'emendamento Ricci, e in caso questo non fosse accolto, porre l'emendamento De Cardenas e venir quindi a deliberare sull'articolo che sarà coordinato coll'accettazione o no di questo emendamento.

**RICCI ALBERTO.** La ragione della prima aggiunta da me proposta in ciò consiste, che io non vorrei che fosse lasciato all'autorità incaricata di concedere permessi il minore arbitrio possibile; infatti se nell'interesse della libertà di tutti è necessario che un cittadino rinunci ad una parte della propria, è pure giusto e conveniente che questa diminuzione di libertà individuale sia ristretta entro i limiti determinati dalla legge onde, per quante è possibile, sia in questo modo chiusa ogni via agli abusi del potere. Questo principio universale di legislazione deve tanto maggiormente applicarsi alla formazione delle leggi di polizia, nell'esecuzione delle quali vi ha inevitabilmente una parte discrezionale, che non si può a meno di concedere agli agenti subalterni del potere. Ora io veggio che a quest'arbitrio si fa già all'articolo secondo una sufficiente concessione là dove si stabilisce che le persone che vorranno ottenere il permesso di cui si tratta dovranno giustificare di avere tenuta una buona e morale condotta. Ognuno vede quanto questa clausola sia di sua na-

tura assai elastica e possa prestarsi a facili interpretazioni; ma di più vi ha il primo alinea dello stesso articolo che stabilisce apertamente che tali permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che gli avrà conceduti, dimodochè l'arbitrio accordato agli agenti del potere diventa anche più grande. Onde io credo che per controbilanciare l'effetto della clausola aggiunta dalla Commissione nel suo progetto di legge, la quale clausola non si trova in quello presentato dal ministro, sia assolutamente necessario di stabilire che le persone tutte, le quali giustificano di avere i requisiti richiesti, abbiano il diritto di ottenere il permesso di cui si parla.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domando la parola per osservare che ove si introduca questo emendamento, si viene ad accordare un diritto a qualunque persona che voglia esercitare siffatto mestiere. Se essa ha tale diritto, è inutile dire che possa essere revocabile, ove non sia specificato in qual condizione; altrimenti l'autorità non può negare ciò che è pienamente riconosciuto da questa legge. Anzi non so se in tale caso il permesso debba essere piuttosto revocato dall'autorità giudiziaria che dall'autorità governativa, perchè sarebbe un arbitrio del Governo di revocare una facoltà che la legge stessa riconoscerebbe giusta.

**RICCI ALBERTO.** Io concordo pienamente colle osservazioni del preopinante, e convengo che forse sarà anche necessario di modificare questa seconda parte dell'articolo, ma si mantiene sempre la necessità di subordinare l'arbitrio delle autorità ai termini prescritti dalla legge, e per questo motivo io non potrò assentire al sotto-emendamento proposto dal signor ministro dell'interno, perchè cade appunto nell'inconveniente che vorrei evitare, cioè a dire, di accordare alle autorità incaricate di concedere questo permesso il minor arbitrio possibile.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Credo che bisognerà anche avere presenti i motivi che hanno dato luogo alla legge, per non avvezzare troppo le persone che esercitano questo mestiere a consacrarsi con pregiudizio di altre occupazioni più utili, e direi in generale più morali. E porto avviso di non far torto a chi esercita siffatta professione ora che dà luogo ad una vita vagabonda e generatrice di ozio, perchè certamente ozio è quello di gire vagando per le contrade e non stare al lavoro assiduo nelle botteghe e nelle case. Penso eziandio che tal legge intende, per quanto è possibile, scemare il disturbo che ne viene alle città e singolarmente alle capitali. E certo parecchi di loro signori si troveranno nel caso in cui mi sono trovato io stesso in certi giorni, di non poter attendere ai lavori di maggior importanza, la mattina, allorchè i gridatori verso le ore sette cominciano ad invadere le contrade. Tornava affatto impossibile il potersi applicare al lavoro; e so di una famiglia (ve ne saranno state molte, ma io non conosco particolarmente che quella) dove era una giovane ammalata. Si pregarono i gridatori delle contrade a voler essere moderati negli schiamazzi sotto quelle finestre, ma non si potè mai riuscire a nulla, a segno che il medico diceva che quella povera giovane non poteva aver riposo finchè duravano que' gridi; e appena che qualcheduno se ne andava, ne succedevano altri. Io credo che questo mestiere deve essere diretto più ad utilità pubblica, che non all'interesse privato. Non vengo dunque a togliere la facoltà di trar partito quanto si può dai proprii mezzi per campare, ma la tranquillità pubblica deve andare avanti ad ogni cosa, e questa è gravemente perturbata, principalmente a Torino. Se non si può negare questa facoltà, il Ministero dovrà darne a mille, se mille si presentano, poichè quando gli uni la esercitano non si potrà proibire agli altri di esercirla allo stesso modo.

**RICCI ALBERTO.** Mi permetterà di osservare che a questi inconvenienti si è provveduto coll'articolo 1°, nel quale è proibito di esercitare la professione di distributore senza permesso; solamente vorrei si togliesse all'arbitrio del Governo di accordarlo agli uni e negarlo agli altri.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Farò osservare unicamente che nell'articolo 1° si dice che si dà il permesso, e nell'articolo 2° si direbbe che si possono negare i permessi. Io dico che i postulanti possono essere a migliaia; il Ministero non potendo negare il permesso, questi si recheranno alle stamperie,empiendo la città e invadendo le botteghe senza che si sia avviato al disordine colla legge che si propone.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione. Prima di tutto debbo però chiedere se l'emendamento del senatore Alberto Ricci sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**PRESIDENTE.** Sottentra l'emendamento del conte De Cardenas. Il senatore De Cardenas ha la parola per svilupparlo.

**DE CARDENAS.** La mia idea primitiva era quella di non lasciare alcun arbitrio, e per questo io mi era associato all'emendamento che non è stato appoggiato. Ora dovendosi lasciare un arbitrio, vorrei vi fosse tale ampiezza, che non si trovasse l'autorità vincolata a segno da non poter accordare la licenza in tutte le circostanze in cui mancherebbero o pochi giorni all'età, od altre circostanze estranee alla moralità dell'individuo. Ora il mio sentimento è o vincolato del tutto, o libero intieramente; perchè se un depositario del potere ha da agire bene, deve avere una legge che gli prescriva la via su cui camminare, od essere libero di agire come crede sotto la sua responsabilità personale. Tale è il motivo della proposta che aveva l'onore di fare.

**PRESIDENTE.** Debbo chiedere se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Dere passarsi alla votazione del 1° paragrafo dell'articolo 2° della legge.

(Approvato.)

Sottentra come alinea l'emendamento fin da ieri proposto dalla Commissione riguardo ai cantori nelle pubbliche vie così, concepito:

« Quanto ai cantori contemplati nell'articolo 1 sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato.)

Viene in terzo luogo l'emendamento del marchese Ricci, così concepito:

« L'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata a concedere permessi limitati ai venditori esteri di disegni, modelli figurati, che presenteranno sufficiente garanzia della loro condotta. »

Ora il signor senatore è in facoltà di meglio svilupparlo.

**RICCI ALBERTO.** Poche parole bastano a giustificare i motivi di quest'aggiunta. È noto alla Camera che le persone che si danno a questo mestiere sono in generale i forestieri, ed in conseguenza, se fosse richiesta la condizione del domicilio, è certo che si troverebbero privati dell'esercizio della loro professione; ora dal momento che saranno dessi tenuti a riportare un'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, mi pare che la guarentigia offerta sia sufficiente, tanto più ove tale permesso possa essere revocato dall'autorità che l'ha concesso.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

**CRISTIANI, relatore.** Per parte della Commissione non si ha difficoltà all'accoglimento di quest'articolo.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Ed anche per parte del Ministero.

**PRESIDENTE.** Dunque lo pongo ai voti.

(Approvato.)

Succede nell'ordine della discussione l'alinea che sta inserito nel progetto della Commissione, così concepito:

« I permessi saranno sempre rinvocabili dall'autorità che li avrà conceduti. »

A questo alinea il marchese Alfieri propone la surrogazione di una spiegazione più ampia, così concepita:

« I permessi potranno essere rinvocati dall'autorità che li avrà conceduti ogni volta che il concessionario turberà la quiete pubblica con importuni schiamazzi. »

Lo invito a svilupparlo.

**ALFIERI.** Signori, io stimo che ben a ragione abbia la Commissione introdotto nel progetto sottoposto alle nostre deliberazioni quel paragrafo mercè il quale l'autorità cui appartiene di concedere i permessi, di cui all'articolo primo, si trova esplicitamente mantenuta in facoltà di rinvocarli, sebbene questa facoltà, quando non fosse stata espressamente dalla legge attribuita, si potesse forse giudicare implicitamente sottintesa. Tuttavia a me sembra che il modo con cui è concepito lasci una certa apparenza d'arbitrarietà che sia meglio di togliere, se possibile, ed io credo appunto che vi sia possibilità di togliere quest'apparenza dandogli un compimento che nell'istesso tempo soddisfacesse a quel giusto sentimento di riprovazione che ha sollevato nell'animo dei buoni cittadini, di qualunque opinione essi siano, certi abusi nei quali si accenna nelle considerazioni presentate dal ministro in appoggio del progetto, ma riguardo ai quali tace assolutamente il progetto medesimo.

Infatti l'articolo 6° commina le pene nelle quali saranno per incorrere coloro che contravvenissero al disposto degli articoli precedenti, e dopo l'emendazione dei divieti fatti negli articoli medesimi non si saprebbe troppo a qual mancamento dovesse essere riservata la decadenza del permesso ottenuto, fuori che s'intendesse ch'essa fosse minacciata di soprappiù a coloro che fossero stati condannati per contravvenzione, ed allora ne conseguirebbe che nessun ritegno si opporrebbe a coloro i quali, muniti di regolari permessi, o senza contravvenire al disposto degli articoli, 1, 2, 3, 4 e 8, rinnovassero l'abuso d'indiscreti ed indecenti schiamazzi; mentre pure importa a tutti noi ch'essi non abbiano più luogo e più ancora che non sian più fatti mezzo di lurido mercimonio la menzione di nomi a noi così cari e venerati, simboli delle più gloriose e pur troppo anche delle più dolorose rimembranze; appoggiato a queste considerazioni io proporrei che l'alinea di cui si tratta si scrivesse nei termini da me proposti.

**PRESIDENTE.** Chi intende appoggiare questo emendamento voglia levarsi in piedi.

**SCLOPIS.** Prego il presidente a rileggere l'emendamento, perchè la Commissione avrebbe qualche modificazione a farvi.

**PRESIDENTE,** legge l'emendamento Alfieri (*V. sopra*).

(Il senatore Cristiani a nome della Commissione dichiara insufficiente l'emendamento Alfieri. Quindi propone il seguente sotto-emendamento):

« I permessi dovranno essere rinvocati quando le persone alle quali saranno stati accordati avranno commesse infra-

zioni alle leggi, o che nell'esercizio del loro mestiere avessero distribuiti, venduti od affissi scritti, stampati, incisioni o simili, che intacchino la morale pubblica, od il rispetto dovuto al Re ed allo Statuto. »

**PRESIDENTE.** Sonvi due emendamenti che possono stare uno dopo l'altro: il primo è del senatore Alfieri, il secondo del relatore della Commissione; interrogherò la Camera riguardo al primo emendamento se v'ha chi intenda appoggiarlo.

(Appoggiato.)

**PALLAVICINO MOSSI.** Mi pare che l'emendamento della Commissione è più complessivo; d'altra parte esso avrebbe la priorità.

**PRESIDENTE.** Se la Camera adotta l'emendamento Alfieri, quello della Commissione svanisce; d'altronde può stare anche dopo.

**RICCI ALBERTO.** Appoggio l'emendamento Alfieri perchè è ristrettivo. Io non posso a meno di giudicare che questa facoltà di rinvocare il permesso accordato bisogna ristringerla a casi specialissimi. Questa legge stabilisce ne' suoi tre primi articoli un continuo arbitrio, e mi pare che, persistendo la Commissione nel suo progetto, sarebbe meglio ridurli tutti e tre in un solo, in cui sarebbe in facoltà esclusiva dell'autorità di polizia di autorizzare o vietare la vendita di scritti od emblemi figurati di qualunque genere, perchè in questo modo almeno si toglierebbe qualunque dubbio tanto nei magistrati che debbono applicare la legge, quanto nelle persone che debbono eseguirla.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

Ho domandato la parola per una osservazione in cui spero di avere la Commissione a soccorso, perchè mi pare che mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Alfieri separatamente da quelle modificazioni che vorrebbe introdurre la Commissione abbia l'inconveniente di mettere chi abbia a votare in qualche perplessità, perchè la mia opinione, per esempio, è che l'emendamento del senatore Alfieri, senza quella aggiunta che ora propone la Commissione, abbia degli inconvenienti, e che invece questi inconvenienti spariscano quando le due proposizioni fossero riunite. Io sottopongo quest'idea anche alla Commissione, la quale forse potrà meglio di quel ch'io fo determinare la connessione delle due proposizioni.

**PRESIDENTE.** Io non ho forse avuto la fortuna di chiarire la questione: non vi è che la Camera la quale può deliberare. Io propongo alla deliberazione di lei se si debbano questi due emendamenti votare separatamente, o con quale ordine. Io aveva proposto che ambidue potevano stare separatamente, perchè può rigettarsi il primo, ammettendo il secondo, o rigettarsi il secondo ed ammettere il primo, senza che nasca nessuna contraddizione, nessun assurdo. Per conseguenza sta alla Camera di deliberare su tale proposito. Io proporrei quest'ordine, cioè, prima quello del marchese Alfieri, che non contiene salvo che una facoltà al Governo di non consentire il permesso in un determinato caso, e poscia l'altro della Commissione, la quale vorrebbe non più lasciare tale facoltà, ma imporre l'obbligo al Governo di ritirare questo permesso, di rinvocare questa concessione ogni qual volta avvengano quei casi di mala condotta e d'arbitrio o d'abuso. Ognuno vede che questi due emendamenti sono tutt'affatto separati.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io credo che l'emendamento del senatore Alfieri suppone necessariamente che si ritiri, o si corregga l'alinea.

**PRESIDENTE.** Si surroga.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Per quanto spetta al Ministero io aderirei a questa surrogazione, quando vi fosse anche insieme l'altro emendamento della Commissione. Invece non potrei acconsentire soltanto alla surrogazione dell'emendamento Alfieri senz'altra aggiunta, perchè io credo che sia necessario che questa disposizione si debba intendere come complessa, e che perciò si debba votare insieme.

**ALFIERI**. Se, come dissi, per supplire ad una lacuna, e togliere il più possibile d'arbitrarietà nella legge, io mi feci a proporre l'emendamento sul quale ora volge la discussione, ad un solo abuso della licenza ottenuta riservai la comminazione della decadenza di esso, perchè io stimava, come tuttora reputo, che i casi cui accennava il relatore della Commissione cadevano sotto la sanzione d'altre leggi, e perciò riescire inutile l'aggiunta ch'egli propone. In ogni caso, siccome sarebbe diversa la proposta in una parte essenziale, poichè nella prima verrebbe fatta facoltà, nella seconda fatto dovere, mi sembra che vi sia luogo nel procedere di dividere l'articolo, come si fa quando si delibera sovra disposizioni che hanno carattere complessivo.

Appoggio quindi. . . .

**SCLOPIS**. Domando la parola.

Quanto alla convenienza d'aggiungere quelle maggiori dichiarazioni che ha letto testè il signor relatore a fronte delle altre disposizioni della legislazione, io credo che già risponda quanto ieri si disse nella discussione suscitata alla proposta dell'onorevole signor senatore Galli, vale a dire che quantunque in questa legge particolare ci potessimo riferire ad altri capi di legislazione preesistente, sia meglio ripeterli anche per rinnovare l'osservanza, e, come diceva un altro dei nostri onorevoli colleghi, per non andare forse a frugare nel ripostiglio di antiche leggi che desideriamo veder cadere in disuso, per far risorgere quelle che crediamo opportune. Ciò dico nel rispondere alle osservazioni del signor senatore Alfieri, quanto alla convenienza di esprimere qui ciò che altrove è già accennato nelle nostre leggi. Quanto poi all'opportunità maggiore di ciò indicare, io la vedo anche per liberare, se sarà necessario, questa legge dalla qualificazione che uno dei nostri onorevoli colleghi le ha data testè, vale a dire, che fosse una legge di arbitrio da un capo all'altro. Sicuramente se noi credessimo che fosse questa una legge arbitraria, non l'avremmo proposta; salvo le divergenze che erano nel seno della Commissione, e che furono spiegate nel rapporto, non avremmo, dico, proposto al Senato di adottarla.

Noi l'abbiamo considerata come una legge di sicurezza pubblica, noi crediamo per conseguenza che trattandosi appunto di una legge di polizia, di sicurezza pubblica determinata da circostanze urgenti, sia bene di richiamare anche le disposizioni necessarie concomitanti, pedissequae, le quali mettono in faccia al pubblico tutto il complesso di queste disposizioni. Ciò è quello che muoveva la Commissione a fare quell'aggiunta all'emendamento proposto dal senatore Alfieri. In ciò insiste la Commissione anche perchè non si dica mai questa legge di arbitrio, ma bensì di necessità, poichè se la si tenesse per legge d'arbitrio, nessuno dei senatori al certo l'adotterebbe.

**RICCI ALBERTO**. Io ho dichiarato precedentemente che in tutte le leggi di polizia vi era necessariamente una parte di arbitrio inevitabile, ed a queste concessioni mi sarei volentieri prestato dal momento che si sarebbe però limitato tale arbitrio nei confini strettamente indicati dalle circostanze, in quella sola parte che non si può a meno di non affidare agli agenti del potere esecutivo. Pertanto io non ho voluto condannare questa legge come meramente di arbitrio, poichè, lo ripeto,

tutte le leggi di polizia contengono necessariamente in loro medesima una parte di arbitrio: quella facoltà discrezionale acconsento ad ammetterla, ma sostengo che sia giusto e conveniente di provvedere per via di legge a tutto ciò che può dalla medesima venir determinato in modo esatto.

Seguendo tale sistema, si riuscirà a rendere le leggi di polizia di più facile esecuzione e più accette all'universale.

**SCLOPIS**. Ma sarà bene che io mi spieghi. . . .

**PRESIDENTE**. (*Intervengo*) Io pregherei di permettermi di osservare che il mio divisamento era di fermare la discussione nel punto in cui era, cioè di deliberare sulla priorità a darsi ad un emendamento sopra l'altro. Tutte le osservazioni che sonosi fatte appartengono al merito della cosa, riguardano il secondo emendamento; in conseguenza bisogna che prima si decida, secondo le regole parlamentari, dell'ordine con cui questa discussione deve essere condotta; pregherei perciò la Camera di concedermi di restituire la discussione al punto in cui io l'aveva posta, cioè, di deliberare se i due emendamenti debbano votarsi separatamente, sulla qual cosa pare che la Camera sia unanime, e deve esserlo, perchè la divisione in questioni di tal natura è sempre di diritto; in secondo luogo avrà a deliberare quale sia l'emendamento che deve avere la priorità.

Chi crede che l'emendamento Alfieri debba avere la priorità sull'emendamento della Commissione voglia levarsi in piedi.

(La Camera decide che non debba averla.)

Or quindi viene l'opportunità di ragionare sul merito dell'emendamento proposto dalla Commissione.

**SCLOPIS**. Dunque io continuo quel che mi proponeva di dire. Desidero di far presente alla Camera una circostanza di cui ieri non ho potuto far parola, perchè non si era ancora a tal riguardo aperta sull'articolo specifico la discussione, nè credei farne cenno nella discussione generale, per non confonderla colla discussione particolare.

Vi sono vari fatti i quali dimostrano evidentemente l'importanza, la moralità della legge che stiamo per discutere. Due sono le circostanze di fatto che farò notare.

Il municipio torinese intende di aprire scuole gratuite per i giovani apprendisti e garzoni. Nel disporre il suo lavoro, il municipio torinese ha incaricato alcuno dei suoi membri di percorrere le varie officine della città, i vari stabilimenti industriali, onde riferire qual fosse il grado di disposizione dei capi delle officine e degli stabilimenti per inviare i loro apprendisti e garzoni a queste scuole che si stabiliranno. Nelle risposte che vennero date da molti capi di queste industrie vi sono delle lagnanze esplicite appunto sul mestiere, sul mercimonio, dirò meglio, perchè non voglio nemmeno onorarlo del nome di mestiere, di questi venditori di fogli.

Riferirò al Senato due brevissimi brani testuali di queste relazioni, e si vedrà che col nostro intento concorrono gl'intenti dei benemeriti industriali. Ecco quello che ci fece conoscere l'industria dei coltellinai, spadai, e fabbricatori di zolfanelli. La fabbrica di zolfanelli, come sanno, occupa una gran quantità di questi monelli. Sul finire della relazione si espongono le gravi lagnanze fatte da alcuni padroni di officine, della tolleranza che si ha di tanti giovanetti, che andando continuamente attorno a vendere stampe, si assuefano all'ozio, crescono senza educazione, senza ritegno alla scioperatezza ed anche al delitto.

Vi è un'altra lagnanza fatta da un'altra industria, vale a dire, quella dei fabbricanti di ottone, fonditori di metalli, ed altri simili, i quali pure dicono come abbiano riconosciuta la demoralizzazione dei giovani, quali essi credono derivare

dalla sfrenata licenza tollerata dal Governo nella vendita dei fogli per le pubbliche vie. Sono dunque i richiami dei capi d'industria che ci raccomandano anche di introdurre queste disposizioni di disciplina, le quali sotto questo aspetto non si potranno mai chiamare arbitrarie.

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di farmi passare l'emendamento. (*La Commissione trasmette al presidente il suo emendamento*). Io avrò l'onore di leggerlo, perchè se nessuno domanda la parola per ragionarvi sopra, si possa procedere alla votazione. (*Legge l'emendamento della Commissione. (V. sopra)*)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Chiederei la parola per proporre che si aggiunga, anteriormente alle parole *la morale pubblica, la religione*, dicendo così: *la religione e la morale pubblica*, ecc.

**CRISTIANI, relatore.** Quantunque la Commissione la consideri compresa, tuttavia non ha difficoltà che si faccia tale aggiunta.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, porrò ai voti l'approvazione di quest'aggiunta. . . .

**PINELLI, ministro dell'interno.** (*Interrompendo*) Mi pare che il progetto ed anche l'idea della Commissione stessa non escluda il pensiero espresso dal marchese Alfieri.

**PRESIDENTE.** È solamente per la priorità.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io non potrei accondiscendere a questa sola modificazione, se dessa non è congiunta colla proposta del senatore Alfieri.

**PRESIDENTE.** Questo appunto è uno dei motivi per cui io desiderava che l'emendamento Alfieri venisse votato prima.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Un sotto-emendamento all'emendamento proposto dal senatore Alfieri potrebbe benissimo essere votato insieme.

*Voci. Non si può!*

*Altre voci. Fa lo stesso!*

**PRESIDENTE.** Si passa all'emendamento Alfieri.

(Dopo letto l'emendamento, lo pone ai voti, e viene adottato.)

**MAESTRI.** Io propongo un sotto-emendamento che metterà in armonia l'emendamento Alfieri colla proposizione della Commissione, ed è questo: invece delle parole *si potranno*, sostituire le parole *si dovranno*, e così si renderebbe obbligatoria la revoca del permesso nel caso contemplato dall'emendamento suddetto, e rimarrebbe tolto eziandio l'arbitrio dell'autorità locale, la quale dovrebbe secondare ogni giusto richiamo che le fosse porto.

**SCLOPIS.** La Commissione vede un gran divario nei motivi che determinano una disposizione e l'altra, e non aderirebbe a che fosse imposto al Governo l'obbligo di dovere revocare questi permessi nei casi indicati nell'emendamento Alfieri, i quali sono casi di turbamenti e di incomodi arrecati, e non casi di infrazione alla legge, come sono quelli contemplati nell'emendamento della Commissione; per conseguenza la Commissione non potrebbe aderire a che si sostituisca il verbo *dovranno* a quello *potranno*.

**PRESIDENTE.** Si propone un sotto-emendamento del signor senatore Macstri, ed è di sostituire la parola *dovranno* a quella di *potranno* all'emendamento stato proposto dal signor senatore Alfieri. Domando se questa surrogazione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, resta a votare sull'emendamento Alfieri. Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Con ciò non resta che a deliberare sull'ultimo alinea.

**PINELLI, ministro dell'interno.** La Commissione ha tolto, ha soppresso un articolo che era nel progetto ministeriale, ed è che le persone le quali otterranno un tale permesso dovranno portare ostensiva una medaglia in latta, in cui sarà inciso il numero d'ordine del permesso ottenuto. Quest'articolo fu soppresso dalla Commissione sulla considerazione che questo sia piuttosto un punto di regolamento, che non di legislazione; forse è vero, ma io credo che in questi tempi, in cui si facilmente si vanno esaurendo le autorità di sicurezza pubblica, di arbitrio, sia necessario che alcune di quelle disposizioni, le quali risultano veramente indispensabili, siano fissate fin d'ora nella legge stessa, e che non dipendano solamente da un regolamento della pubblica autorità.

Quanto torni utile questa disposizione, lo si scorge da che riuscirà più facile agli agenti della pubblica sicurezza di stabilire le contravvenzioni; se ogniquale volta questi agenti vedono un venditore, un affissore ad esercitare questa professione, debbono fermarlo per sapere s'egli abbia veramente il permesso, si espongono a recare molestia ad uno che realmente lo abbia.

Invece, se questi tali debbono avere un segno il quale sia visibile, allora non si espone così facilmente l'agente della pubblica autorità a questi equivoci, che sono sempre dannosi. Questa non è una misura che sia in qualunque modo offensiva alle persone, poichè il portare questo segno non è certamente un disdoro; vediamo che non solamente rispetto a queste persone è già adottata dalle leggi dei paesi vicini, come in Francia, questa prescrizione, ma vi è anche presso di noi nell'esercizio di certi mestieri, come, per esempio, dei brentatori, i quali hanno sopra il loro arnese una medaglia che indica il numero. Per questo io credo che (essendo utile per una parte questa disposizione, ritenuta la circostanza dell'essere necessario rivestire dell'autorità di legge questa disposizione, per non lasciarla tanto facilmente all'arbitrio delle diverse autorità) prima di chiudere questo articolo si abbia a dire che quei tali che hanno il permesso debbano portare questa medaglia di latta dove è inciso il numero d'ordine del permesso.

**CRISTIANI, relatore.** Allorchè la Commissione si è persuasa di togliere questa disposizione della legge non ha già avuto per iscopo d'impedire che i venditori, gli affissori, i distributori si assoggettassero all'obbligo di una medaglia, ma ha creduto che l'importò ad essi non dovesse avere la sanzione di una legge e che convenisse lasciare al potere esecutivo la cura di provvedervi. A così opinare si è pure anche indotta la Commissione dall'esempio di due leggi francesi, l'una del 1830 e l'altra del 1834, per le quali si stabilisce la regola che i venditori e affiggitori non portano quest'obbligo di essere muniti di una medaglia, mentre per altro tutti i decreti poi fatti dal potere esecutivo, onde assicurare l'applicazione di queste leggi, portano l'obbligo della medaglia; così che secondo il pensiero della Commissione non si volle rinunciare alla maggiore guarentigia della medaglia, ma riservare al Ministero i provvedimenti relativi all'obbligo della medesima.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Rispondo colla stessa osservazione, ed è che se noi dovessimo riferirci agli usi di Francia, direi che le leggi di Francia riguardo alla polizia non sono molto stringenti e lasciano una grandissima autorità alla sicurezza pubblica, ma che non vedo attualmente nè presso altri paesi, nè presso di noi il popolo disposto a fare queste stesse concessioni, alle quali è disposto il popolo francese.

Il popolo francese si accomoda molto bene alla bolla che

ha data all'autorità di sicurezza pubblica, ma essendo noi in un sistema nuovo, nasce un certo sprezzo verso quest'autorità, e quindi la facilità di accusarla sempre d'abuso. Ed è perciò che io credo che, per condizione assolutamente accidentale, sarebbe necessario di apporre questa regola facendone parola nella legge.

**CRISTIANI, relatore.** Poiché il Ministero crede che la inserzione nella legge di questa disposizione possa avere qualche utile scopo, la Commissione non insisterà maggiormente, e perciò non dissente di riprodurre, quale aggiunta all'articolo, la disposizione che formava la prima parte dell'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Riserbandomi di porre ai voti quest'aggiunta, io chiamerò a votare sull'ultimo attuale alinea dell'articolo 2.

(Il senato approva.)

Viene ora l'aggiunta proposta dal signor ministro dell'interno ed accettata dalla Commissione, per cui la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale formerebbe l'ultimo alinea dell'articolo 2 del progetto della Commissione.

(Messo ai voti quest'alinea, è approvato.)

Ora deve adottarsi il complesso intero dell'articolo 2 con tutti gli alinea che furono già separatamente adottati dal Senato.

(Il Senato approva.)

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 5, così formulato:

« È vietato nelle vie e luoghi pubblici:

« 1° Di cantare al pubblico canzoni, fare ad esso lettura od indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la morale, turbare la pubblica tranquillità, o riescire di scherno ed oltraggio alle persone;

« 2° Di annunziare scritti, stampati, incisioni, o simili, con commenti ovvero con titoli diversi da quelli che portano;

« 3° Di affiggere, distribuire o vendere scritti, stampati, incisioni, o simili, che non portino le indicazioni prescritte dalla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e non siano muniti dei bolli voluti dalla legge in vigore. »

**SCLOPIS.** Mi permetto di far osservare che, in seguito alla modificazione introdotta ieri nell'articolo, converrà togliere anche le parole nelle vie, essendosi già tolte nell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Contenendo quest'articolo tre diverse disposizioni, è necessario che esse si discutano separatamente. Dunque metto in primo luogo in discussione la prima parte dell'articolo 5.

(Legge la prima parte dell'articolo.)

**DI COLLEGNO.** Domando la parola per rinnovare la stessa osservazione che ho avuto l'onore già di far prima, cioè che, per essere conseguente, si aggiunga: *la religione.*

**CRISTIANI, relatore.** Senza difficoltà.

**PRESIDENTE.** Vi è dunque un'altra variazione a questo articolo, che è quella di aggiungere la parola *religione*, e la osservazione che fece la Commissione, di dire *luoghi pubblici*, togliendo *vie*. Pare che queste due aggiunte, essendo già state precedentemente approvate dal Senato, non debbano esigere una votazione separata.

(Posto ai voti il primo paragrafo, è approvato.)

(Letto il secondo paragrafo, è pure approvato.)

(È data lettura del terzo paragrafo.)

**DI CASTAGNETTO.** All'articolo 5 del progetto del Ministero io trovo che nel primo alinea è pure vietato di fare iscrizioni sui muri. Nell'articolo 5 della Commissione, dove si comprendono quasi tutte le disposizioni correlative al progetto ministeriale, io non trovo più la menzione dell'iscrizione sui muri, la quale pare che abbia, se non tranquillato,

almeno calmato molte persone e molte autorità. Dimando per quale motivo non siasi aggiunto questa disposizione proposta dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Pregherei il signor senatore a voler riservare queste due proposizioni dopo che sarà votato questo articolo.

**CRISTIANI, relatore.** Domando la parola per far osservare che la Commissione appositamente ha tolto quella parte dell'articolo ministeriale, perchè l'è sembrato che nei termini in cui era concepita la proibizione di fare iscrizioni era talmente estesa che non sarebbe nemmeno più stato in facoltà di nessuno individuo di fare qualunque iscrizione, nemmeno quelle di cui abbisognano i mercanti sulle loro botteghe, e quelle che occorrono ai particolari di fare sulle proprie case; nè le parve in tutti i casi analoghi che vi dovesse essere bisogno di una permissione dell'autorità.

Del rimanente poi, in quanto a quelle iscrizioni che deturpano le vie, la Commissione ha opinato che ad impedirle bastassero le facoltà di cui è investita la polizia municipale.

In quanto poi agli inconvenienti di quelle iscrizioni, che pur troppo s'incontrano nelle vie, la Commissione ne prenderebbe occasione per raccomandare al potere esecutivo di prendere appositi provvedimenti per farle scomparire, quali sarebbero, a cagion d'esempio, l'incaricare, l'affidare l'incarico ad alcuni individui di percorrere tutte le mattine le vie per cancellare queste iscrizioni; con questa semplice precauzione sono persuaso che di lì a pochi giorni non se ne troverebbero più.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io credo che sia utile di mantenere il divieto di fare iscrizioni sopra i muri, le quali, oltre al contenere soventi volte ingiurie, hanno per lo meno anche il danno di fare un grande oltraggio al buon senso della popolazione.

Io credo che non si possa opporre alla richiesta di un tale divieto l'eccezione che faceva la Commissione, essere questo piuttosto di pertinenza della polizia municipale, perchè queste proposizioni si trovano già contemplate in gran parte nella legge del settembre ultimo scorso.

Ma la polizia municipale dipende anche dagli agenti di pubblica sicurezza, di modo che il proibire queste iscrizioni appartiene più agli agenti della pubblica sicurezza, che alla polizia municipale.

Rispondo poi al signor senatore Cristiani, intorno a quel suggerimento che venne fatto all'autorità.

Come è possibile di far togliere, in una città così vasta come questa, tutte le matline simili iscrizioni?

A dir vero, in oggi sono di molto diminuite e non si riproducono così di sovente. Io credo appunto che ciò proceda da quel buon senso, il quale si fa strada dopo un bastante lungo errore.

Tuttavia l'autorità veglia anche sopra di ciò.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno aderisce all'emendamento del senatore Di Collegno, anzi riproduce egli stesso l'articolo 5. Intanto, siccome è presentato dal signor ministro, io sono dispensato di domandare se è appoggiato.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Si potrebbe forse spiegare meglio l'espressione di quanto ho proposto.

**MAESTRI.** Si potrebbe dire: *di deturpare i muri con iscrizioni.*

**PRESIDENTE.** Io proporrei alla Commissione se intenda di rimandare ad un nuovo esame, nel suo seno, quest'articolo.

**SCLOPIS.** Penetrato dei motivi che ha già esposti il signor relatore, non credo che ciò entri nel novero delle disposizioni da considerarsi nella presente legge; esso pensa



che in questa parte il buon senso del pubblico, da una parte, e la sorveglianza delle autorità, dall'altra, basteranno per far scomparire quelle sconciature; del resto poi sarebbe assai difficile, io credo, il fare una specie di disposizione la quale gradatamente andasse a perscrutare gli autori ed esecutori di queste sconciature. Basta, mi pare, il buon senso del pubblico a farle scomparire, e si eviteranno inconvenienze grandissime.

Poichè, se si volesse fare una legge, o sarebbe troppo minuta e conseguentemente oppressiva, o troppo larga, e conseguentemente inefficace. La Commissione, per conseguenza, non potrebbe aderire ad introdurre questa disposizione, tuttochè lamenti questo abuso e desideri che presto scompa- risca.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti questo emendamento del progetto ministeriale.

(Non è approvato.)

È ora il caso di votare nel complesso l'articolo 3.

(Il Senato approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 4.

« L'affissione di scritti, stampati, e simili, contemplati nell'articolo 1, non potrà eseguirsi che da persona munita di permesso dall'autorità locale di sicurezza pubblica, e soltanto nei siti da essa destinati a tal uopo ed alle ore che avrà stabilito.

« Questa disposizione non riflette gli atti dell'autorità pubblica, o che riguardano il servizio degli uffici pubblici, o materia per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ad altre autorità. »

(Il senatore Picolet fa per parlare e proferisce qualche parola).

Prego i signori senatori a dimandar prima la parola. Il senatore Picolet ha facoltà di parlare.

**PICOLET.** Je prends la liberté de demander à l'honorable Commission du projet quelques explications sur l'article 4.

Cet article dispose que les écrits, gravures contemplés dans l'article 1<sup>er</sup> ne pourront être affichés sans la permission de l'autorité de sûreté publique locale; j'ai l'honneur de demander à l'honorable Commission, si la permission exigée par l'article 4 est indépendante de celle prescrite par l'article 1<sup>er</sup> pour l'exercice de la profession d'afficheur. Je demande en second lieu si l'autorité de sûreté locale peut refuser la permission qui lui est demandée.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione ha distinto il mestiere di affiggitore dal fatto dell'affissione. Nell'articolo 1 ha indicato che nessuno potrebbe esercitare il mestiere d'affiggitore senza averne ottenuta la permissione; ma siccome vi sono persone che non vogliono ricorrere a persone patentate, e che vogliono fare le affissioni da sè, ovvero s'indirizzano per quest'oggetto a chi più loro aggrada, perciò vi era opportunità di provvedere a questo caso, come si è fatto appunto coll'articolo 4: « Colui che ha ottenuto, » ecc. Il significato di quest'articolo è pertanto che colui, che avrà conseguito il permesso dall'autorità provinciale non avrà più bisogno di ottenerne un nuovo nelle varie comunità comprese nella circoscrizione provinciale; ma ove, all'incontro, l'affissione dovrà farsi da persona che non eserciti il mestiere di affiggitore, in tal caso essa sarà obbligata di andare dall'autorità locale. Ed in quest'ultimo caso l'autorità locale sarà essa sempre nella necessità di accordarlo? No certamente. Imperocchè bisognerà che chi vuole il permesso abbia almeno le qualità richieste dall'articolo 1, oltre alle quali non gli'incumberà nessun'altra obbligazione che quella di deposi-

tare nelle mani dell'autorità locale lo scritto che vuole affiggere due ore prima dell'affissione, come si è proposto nel progetto della legge.

**PICOLET.** Je remercie M. Cristiani des explications qu'il a bien voulu me donner, et je déclare que je suis satisfait.

**RICCI ALBERTO.** Domanderò alla Commissione di volerci far conoscere se la persona cui si conferisce il mandato di pubblico affiggitore può rifiutarsi di affiggere tale o tal altro scritto.

**PICOLET.** Je demande la parole.

Il est surprenant que l'on ne trouve point à l'article 4 du projet, à l'égard des afficheurs, les mêmes défenses portées contre les chanteurs ou autres qui, dans les lieux publics, offensent la morale ou excitent des troubles. Les afficheurs qui, par les écrits qu'ils exposent au regard du public, peuvent produire les mêmes effets, ne doivent pas être mieux tolérés; il paraît, en conséquence, que l'article 4 devrait être modifié.

**CRISTIANI, relatore.** È perfettamente libero di accettare o no il mandato, ed è pur libero a quello che ne ottiene la facoltà di dirigersi ad un altro, e se non trova nessuno, potrà, adempiendo il prescritto della legge, affiggere da sè. (Rumori ed interruzione.)

**PINELLI, ministro dell'interno.** Non sembra il caso di esprimere quella clausola indicata dal senatore Maestri, perchè l'articolo 4 riguarda l'atto d'affissione, e non riguarda la condizione con cui l'autorità debba sapere che uno scritto sia stato affisso o no. Io dico che l'atto di affissione degli scritti o stampati e simili deve eseguirsi da persona che sia munita di permesso; siccome questa persona deve rimettere una copia di questi scritti o stampati che vuole affiggere all'autorità di sicurezza pubblica, quest'autorità prende naturalmente esame di questo scritto, e quando lo trova in qualche modo dannoso, avrebbe facoltà di reprimerne l'abuso.

Adunque io penso che la clausola stata suggerita dal senatore Maestri non troverebbe luogo in quest'articolo, perchè questo riguarda soltanto il permesso di affiggere, e non entra per nulla nella materia degli scritti.

A questo vi è già l'articolo della legge che provvede, mentre stabilisce quali sono le condizioni per cui si può esercitare il mestiere di affissori, e, siccome è anche detto prima, che questo mestiere non si può esercitare nemmeno per a tempo, queste disposizioni restano anche applicabili, per il momento, a quello che chiede il permesso di affiggere per una sola volta uno scritto o stampato. Se poi fa il mestiere, o per a tempo, di affissore, allora egli deve adempiere tutte le condizioni che sono richieste dalla legge; perciò la questione rientrerà nelle disposizioni degli articoli 1 e 2, che abbiamo già discusso.

**MAESTRI.** Mi pare che l'articolo 1 sia sostanzialmente diverso. Quell'articolo parla del mestiere di affiggitore, non di un qualunque cittadino che abbia un suo scritto e che lo voglia affiggere. Il cittadino, in questo caso, non deve essere in obbligo di domandare il permesso all'autorità, o se lo domanda, l'autorità debb'essere obbligata a concederlo senza esaminare prima il tenore dello scritto; la concessione deve dipendere dalle sole condizioni prescritte dall'articolo 1, altrimenti la disposizione contrasterebbe colla libera manifestazione del proprio pensiero, e sarebbe contro lo spirito di questa legge medesima manifestato dal Ministero e dalla Commissione nel suo rapporto, dov'è detto ripetutamente ed estesamente che l'affissione vuol regolarsi da legge repressiva e non preventiva; e che il permesso riguarda l'atto materiale dell'affissione, non il tenore dell'atto.

**PRESIDENTE.** Abbia la compiacenza a distenderlo per iscritto.

**CRISTIANI, relatore.** Se si togliesse l'obbligo del permesso, o si facesse una cosa analoga, come sarebbe quella di stabilire che l'autorità pubblica fosse nella necessità di quello accordare, tutte le disposizioni degli articoli 1 e 2 tornerebbero perfettamente inutili, essendo evidente che quel tale il quale non vorrebbe ricorrere a chi fa il mestiere autorizzato di affiggitore, s'indirizzerebbe precisamente ad uno di quei tanti monelli che in oggi stanno nelle vie e gli commetterebbe l'incarico di andare ad affiggere; quegli si presenterebbe all'autorità pubblica, dicendole: *Ho un'affissione da fare, datemi il permesso. — Ma voi non siete (direbbe l'autorità) nel caso dell'articolo 1, nè 2. — Non importa (ripi-glierebbe il monello); tutta persona che non fu l'affiggitore in via di mestiere pubblico e che vuole semplicemente fare un atto isolato d'affiggere, non ha più bisogno di permesso dall'autorità; dunque voi me lo dovete concedere.*

Da ciò vede il signor senatore Maestri esservi l'alternativa: se crede convenienti gli articoli 1 e 2, bisogna ammettere anche l'articolo 4, che non è che una pura e mera conseguenza; ovvero, diversamente, se non approva quest'ultimo articolo, di rinunciare alla legge, la quale senza di questo diverrebbe inutile.

**MAESTRI.** Io dico che se l'articolo 1 rimane in questo modo, può far nascere dubbio che l'autorità possa negare il permesso, allora è impedita. . . .

**CRISTIANI, relatore.** (Interrompendo) Lo negherà nei casi portati dall'articolo 2 alla persona che si presenta per affiggere, se non sarà maggiore d'età, se non giustificherà di aver tenuto una buona condotta e non sarà domiciliato nel comune.

(Il senatore Maestri si dichiara soddisfatto.)

**DI CASTAGNETTO.** In tal caso pare che tornerebbe inutile l'articolo 4.

**CRISTIANI, relatore.** (Interrompendo) No, certamente, poichè l'articolo 1 contempla i mestieri, e l'articolo 4 contempla unicamente chiunque, senza esercire il mestiere di affiggitore, voglia affiggere, e prescrive che gli sia necessario il permesso dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

**PRESIDENTE.** Pare che possa procedersi alla votazione del primo paragrafo dell'articolo 4. (Legge il primo paragrafo, il quale, messo ai voti, è approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo, concepito in questi termini. (Vedi sopra)

**DE FORNARI.** Domando la parola.

Mi pare che si deve altresì eccettuare la facoltà che può appartenere ad ogni privato di affiggere quello che è innocuo e facoltativo, perchè vorrebbe quell'articolo impedire che un particolare mettesse alla sua casa un appigionasi od altra indicazione che è innocua e che gli è facoltativa; di modo che proporrei di aggiungere a questo articolo, dopo le parole: *per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ed altre autorità, queste: o di sua natura innocua e facoltativa ad ogni privato.*

**PRESIDENTE.** Se vuole dare qualche sviluppo alla sua proposizione. . . .

**DE FORNARI.** Mi pare che la cosa sia di sua natura evidente e che non possa mettersi in dubbio la facoltà che possa avere ogni privato di mettere un annunzio alla sua porta, alla sua casa, che è di sua natura innocua, facoltativo e non vietato.

**PRESIDENTE.** Chiederò adunque se quest'aggiunta al secondo paragrafo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se qualcheduno vuol ragionare sopra questa proposta, altrimenti la porrò ai voti.

*Varie voci.* Si rilegga il paragrafo coll'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Prima si deve votare sull'aggiunta del senatore De Fornari, quindi si voterà l'intero paragrafo. (Posta ai voti, l'aggiunta del senatore De Fornari è approvata.)

(Posto ai voti il secondo paragrafo con detta aggiunta, viene pure approvato.)

(Legge l'articolo 4 per intero, il quale, posto ai voti, è approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 5:

« Qualunque scritto, stampato, incisione, o simile, da affiggere, distribuire, leggersi o cantarsi nelle vie e luoghi pubblici, dovrà essere consegnato due ore prima all'autorità locale di sicurezza pubblica. »

**MOSCA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Mosca.

**MOSCA.** Chiederei di aggiungere in fine: *la quale autorità di sicurezza pubblica ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3.*

Questa proposta sembra a prima giunta rientrare nelle leggi di pene preventive, che vogliamo evitare; ma, acciò abbia effetto il disposto dell'articolo 3, io penso che, allorchè l'autorità del luogo crede che vi sia una qualche cosa che offenda la religione, la morale od altrimenti, debba essa avere facoltà di poterlo impedire, salvo sempre, a chi si crede lesa, di ricorrere contro l'autorità stessa.

**DE LAUNAY.** Je prierais la Commission de vouloir bien me dire si l'obligation de consigner les écrits, les impressions, à l'autorité locale de sûreté publique, deux heures avant la distribution, est aussi applicable aux vendeurs et distributeurs de journaux. Ceux-ci étant très-nombreux, il en résulterait que le bureau de sûreté publique serait encombré par ce dépôt, et que ce serait en même temps onéreux pour ces individus, qui devraient chacun faire le sacrifice d'un numéro de journal.

**CRISTIANI, relatore.** L'obligation de la remise à l'autorité est, dans la pensée de la Commission, applicable à tous les imprimés et par conséquent aux journaux. Mais comme la loi sur la presse prescrit le dépôt d'un exemplaire de chaque numéro entre les mains du ministère public, cette remise équivaut au dépôt voulu par le projet; d'où il suit que les distributeurs, dans le lieu où cette remise a été effectuée, n'ont plus d'autre obligation que celle d'attendre l'expiration de deux heures à compter de la remise au ministère public.

**DE LAUNAY.** Puisque, aussitôt après l'impression d'un journal, il est faite remise à l'autorité par l'imprimeur, il me semble que ce dépôt est suffisant, sans obliger chacun des vendeurs et distributeurs à faire le sacrifice d'un numéro de ce même journal.

Je proposerai donc de terminer l'article 3 par ces mots: *ad eccezione dei giornali già consegnati all'autorità.*

**CRISTIANI, relatore.** Quelque soit le nombre des distributeurs du même numéro d'un journal, il suffira de la remise au ministère public d'un exemplaire pour que les distributeurs (quelqu'en soit le nombre) soient dispensés de l'obligation d'en faire individuellement le dépôt à l'autorité de sûreté publique.

La remise à cette dernière d'un exemplaire ne sera nécessaire que dans les communes autres que celles où aura été effectuée la remise au ministère public.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola per

dire che, primieramente la legge riguarda non solamente la distribuzione dei giornali (i quali anzi può dirsi siano accumulativamente compresi in quella legge), ma più direttamente riguarda i fogli volanti e tutte quelle scritture che si distribuiscono da questi gridatori. Siccome ha già detto il relatore della Commissione, quanto ai giornali, la legge sulla stampa già impone che si debba, contemporaneamente alla pubblicazione, depositarne una copia presso l'autorità. Veramente ciò deve farsi presso l'autorità giudiziaria; ma questa, in simile parte, è anche autorità di pubblica sicurezza, la quale è raccomandata ad un'autorità civile, cioè del pubblico ministero, che è il primo ufficiale di sicurezza pubblica. È vero che la legge sulla stampa stabilisce doversi consegnare la prima copia, e perciò vuole che debba osservarsi un intervallo di tempo tra la pubblicazione e la consegna; ma ciò significa unicamente che si può benissimo nella bottega, nell'ufficio di distribuzione del giornale, ma quanto poi a venderlo per le vie, questa facoltà non può competere se non dopo due ore che quella consegna sia fatta. Essenzialmente, come dissi, questa disposizione è stata posta nella legge per dare campo all'autorità di esaminare lo scritto, e provvedersi presso all'autorità giudiziaria onde essa prenda quelle prime misure di processo criminale cui possa dar luogo lo scritto.

**PRESIDENTE.** Chiederò al signor senatore De Launay se persista nel suo emendamento.

**DE LAUNAY.** Je ne persiste pas. J'avais fait cette proposition dans l'intérêt des vendeurs de journaux, qui sont des malheureux, pour qui un numéro de journal est une perte. Puisqu'on y voit inconvénient, je la retire.

**DE FORNARI.** Io riprendo l'emendamento De Launay per fare osservare l'inconveniente che nasce a carico di diversi distributori, ciascuno dei quali dovrebbe prender cura di andar a depositare gli esemplari due ore avanti; questi distributori possono essere molti, e così le autorità essere ingombre di molti di questi depositi; mi pare adunque che la proposizione fatta dal senatore De Launay, di effettuare i giornali, era consentanea, perchè, quanto ai giornali, è già provveduto abbastanza perchè la loro pubblicazione non abbia nessun inconveniente.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Questa disposizione non riguarda il distributore, perchè una sola copia che sia stata consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza basta per francare dalla contravvenzione tutti i distributori che distribuiscono lo scritto. Questa obbligazione fa sì che quando non siasi fatto realmente questo deposito, i distributori possono essere contravventori e puniti come contravventori presi in contravvenzione. È vero che questa disposizione va a carico dello stampatore, dell'editore di un giornale, il quale voglia servirsi anche di questo mezzo di pubblicazione, di far cioè distribuire per le vie, per i luoghi pubblici il giornale, perchè lo carica di una copia di più di quello che fosse obbligato dalla legge di stampa.

Ciò non pertanto questo non è grande inconveniente e non può essere molto grave, nè rispetto al numero, nè rispetto all'utile; e, per altra parte, se egli vuole usare un mezzo di pubblicazione il quale sia diverso da quello che si usa comunemente, e che entri in un ramo che è regolato dall'autorità pubblica, è giusto che gli si imponga questa condizione, per cui l'autorità di pubblica sicurezza è avvisata dello scritto che si vuol distribuire e può esaminare se realmente questi abbisogni o no di censura.

**ALFIERI.** Io vorrei osservare che mi pare che l'articolo che si vuole introdurre aggravi inutilmente la condizione dei giornali. Infatti, quando si tratta di scritti stampati, come si

spiega l'intervento dell'autorità di polizia? Essa, fatta avvertita mediante deposito, potrà dare a sua volta avviso all'autorità giudiziale competente perchè si provveda, se si tratta di uno scritto pericoloso. Ma siccome, giusta l'articolo 42 della legge sulla stampa, il giornale è in obbligo, al momento della pubblicazione, di far consegnare la copia sottoscritta all'ufficio dell'avvocato fiscale generale, l'avvocato fiscale generale non avrebbe più bisogno di ricevere questo istesso avvertimento dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dovrebbe a lui ricorrere per provvedere onde antivenire questi inconvenienti che si vorrebbero impedire.

Mi pare adunque che la clausola che verrebbe introdotta mediante l'articolo di cui si tratta sia inutile, e in conseguenza. . . .

**PINELLI, ministro dell'interno.** Rispondo ch'essa non è totalmente inutile, perchè, siccome la legge sulla stampa porta soltanto il deposito presso l'avvocato fiscale generale nei luoghi dove siede il magistrato d'appello, e non prescrive il deposito presso i giudici di mandamento, non provvede sufficientemente a questo modo di distribuzione dei giornali. Anzi dirò che dessa è tanto più utile in quanto che può benissimo avvenire che un giornale stampato, per esempio, nella capitale sia depositato all'avvocato fiscale generale, e che questi abbia creduto di dover procedere al sequestro di un tal giornale; correndo le copie contemporaneamente per le provincie e per i comuni, questi giornali si divulgerebbero sebbene siano stati sequestrati nella capitale. Dunque è necessario di dare un mezzo all'autorità pubblica pel quale possa antivenire il danno che da siffatta distribuzione può derivare.

Quando in qualunque comune si dovrà depositare una copia di qualsiasi stampato presso l'autorità di pubblica sicurezza due ore prima che se ne possa fare la distribuzione, allora quest'autorità ha bastevole campo a provvedersi presso il giudice di mandamento onde proceda alle prime informazioni intorno alle fatte distribuzioni. Così si avrà un modo per antivenire i danni che si credessero derivanti da queste distribuzioni medesime.

**DE FORNARI.** Nè il ministro, nè l'onorevole collega Alfieri si sono preoccupati della situazione di questi mercatori.

Io mi preoccupava appunto della situazione dei medesimi mercatori di questi giornali: essi, secondo l'articolo 1, avendo adempito alle prescrizioni di quest'articolo, si sono muniti di autorizzazione per questo mestiere, o professione, che vogliamo chiamarla. Per conseguenza mi sembra che siano in regola, ma se inoltre ciascuno di questi, che possono essere anche numerosi, deve farsi carico di assicurarsi che sia stato depositato il doppio esemplare due ore prima, egli è incerto se può esercitare quell'ufficio, quella sua professione, e può rischiare di cadere in pena; e d'altronde, se egli vuol fare questa vendita, bisognerà che si assicuri di depositare non uno, ma due esemplari e due ore avanti. Tutto questo mi pare un sopraccarico di obbligazioni, mentre egli si è munito di una facoltà, mentre il giornale da per sé può essere pubblicato, perchè se deve sapere che lo stampatore non abbia deposto l'esemplare. . . . (Molti senatori parlano insieme, mormorio.)

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione ha già risposto che non era quello che affiggeva che aveva l'obbligo di consegnare un esemplare; ma, mi risponde il senatore De Fornari, colui che anderà a distribuire il foglio non sa se quella copia sia stata consegnata alle autorità; ciò è vero; ma colui che fa il mestiere di distributore e di venditore non lo distribuisce

o vende per conto proprio, ma lo fa per conto del giornale, dei mercanti o stampatori; dunque colui che fa il mestiere trova la sua guarentigia nella responsabilità di questi che gli hanno dato la commissione. Se pertanto egli ha accettato l'incarico da persona che gode responsabilità stabilita e di provata onestà, non ha quindi altra indagine a fare; quando poi l'avesse ricevuto da un individuo che non conosce, di cui non sappia valutare la responsabilità, non v'ha dubbio che, se vuole porre la sua professione al sicuro di ogni pericolo e oppressione per l'effetto di qualche contravvenzione, bisognerà che si assicuri che colui che gli dà la commissione abbia adempiuto al prescritto della legge.

Ma quest'obbligo, al pari di quei tanti obblighi che toccano a quelli che fanno mestieri, per cui si contrae qualche contabilità, non impone agli affiggitori una responsabilità eccessiva e pregiudicievole.

**DE FORNARI.** Dimando il permesso di parlare la terza volta.

**PRESIDENTE.** Chiedo alla Camera se vuole accordare di parlare al senatore De Fornari per la terza volta.

(Non è accordato.)

**MAESTRI.** Il Ministero nel suo progetto proponeva che il deposito dello scritto si facesse all'ufficio di sicurezza solo un'ora prima dell'affissione; la Commissione propone due ore invece di una. Il che rende la disposizione più gravosa. Io preferirei la proposta del Ministero.

Le leggi di polizia sono odiose per sè. Bisogna dunque, quanto uomo può, mitigarne il rigore.

Perchè far perdere due ore al distributore di giornali, o altri fogli, se un'ora è più che bastante? Il tempo è prezioso per tutti, preziosissimo per le classi bisognose.

Oltre a ciò tutti sanno con quale impazienza si attende la distribuzione dei giornali, massime in certe circostanze. L'aspettazione di due ore farà che ogni giorno la gente che desidera il giornale muova lamenti contro la legge. E i lamenti saranno quotidiani. Però io proponeva che le due ore fossero ridotte ad una.

**PRESIDENTE.** Vi sono due emendamenti: in primo luogo proporrò l'emendamento proposto dal senatore Mosca, quindi si passerà all'esame dell'altro emendamento.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Sarebbe solamente il dubbio che dovrà essere consegnato all'autorità. Se si trattasse solamente di stampa, si potrebbe interpretare facilmente che cosa si è voluto dire; ma, siccome si parla anche di scritto, mi pare che non ci sarebbe male di introdurre la parola *copia*, dicendo: *dovrà essere consegnata due ore prima all'autorità locale di sicurezza pubblica una copia di qualunque stampato, incisione, e simili.*

**PRESIDENTE.** Hannovi tre emendamenti: il primo sarebbe quello del senatore Di Collegno, giacchè colpirebbe le prime parole del primo articolo.

(Essendo appoggiato, è messo ai voti, ed è approvato.)

Il secondo in ordine sarebbe quello del senatore Maestri, che tenderebbe a sostituire al periodo di due ore indicato dalla Commissione l'intervallo di un'ora sola, come era contenuto nel progetto ministeriale.

(L'emendamento è appoggiato.)

Se crede di sviluppar la ragione. . . .

**MAESTRI.** Ho detto che l'aspettazione di due ore produrrebbe un'impazienza nella moltitudine raccolta per aspettare i giornali, e renderebbe la legge incomoda ed odiosa, e che i distributori dei giornali, se l'ufficio di sicurezza non si apre che alle 9 o 10 ore del mattino, perderebbero tutta la giornata aspettando.

(I senatori De Cardenas e Sauli si alzano contemporaneamente domandando la parola, che è ceduta dal primo al secondo.)

**SAULI.** Il senatore Maestri osservò che le leggi di polizia sono sempre leggi odiose, e che per conseguenza si devono mitigare secondo le circostanze; aggiungeva che il Ministero avendo chiesto un'ora sola, non era necessario di aggiungerne un'altra per renderle ancor più gravose ai distributori di quegli scritti. Io osserverò che le leggi di polizia per un verso sono odiose a coloro i quali tentano di fare del male, ma che però sono di tutela necessaria agli uomini onesti i quali hanno il diritto di essere mantenuti illesi nell'esercizio dei loro diritti, e che per conseguenza le due ore di tempo di cui parlati tendono a diminuire quegli inconvenienti i quali si sono osservati per effetto di una stampa, la quale ha ecceduto ed eccede talvolta nella libertà che le fu concessa. Se si lascia un'ora di tempo alle autorità prima che venga divulgato per mezzo di affissione o distribuzione nei luoghi pubblici di qualunque scritto, allora non potrebbe impedirne sicuramente lo smercio, mentre, se l'autorità ha uno spazio di due ore, ha un tempo maggiore per impedire qualunque inconveniente che ne possa nascere. Di maniera che io credo la Commissione insisterà nel voler che ci siano piuttosto due ore che una sola. Le ragioni che ho addotte mi pare possano bastare per far preferire l'emendamento che era stato dalla Commissione introdotto.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Io osserverò che in fatto la distribuzione che si fa parzialmente dei giornali nelle vie o nei luoghi pubblici ha un aspetto diverso da quello che ha luogo quotidianamente dei giornali stessi. Il giornale è periodico, e si distribuisce d'ordinario agli associati i quali ne hanno la serie compiuta. Quanto a questi basta che sieno eseguite le leggi sulla stampa e che ne sia consegnata un'ora prima all'avvocato fiscale una copia affinché l'autorità giudiziaria possa riconoscere se sia o no il caso di far luogo al sequestro; ma altro è l'effetto della distribuzione nei caffè e nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, altro è il distribuire nelle pubbliche vie. La distribuzione che si fa nelle pubbliche vie dei giornali che si vendono non agli abbonati, ma al primo che s'incontra, è un fatto essenzialmente diverso da quello della pubblicazione dello stampato, e perciò cadente nel fatto della distribuzione. Dato anche il fatto relativo al giornale, la distribuzione dee essere regolata come tutte le altre distribuzioni e vendite che si fanno nelle pubbliche vie, e perciò io credo che il giornale venduto nelle pubbliche vie è assolutamente come qualunque altra stampa, e deve portarsi alla visione due ore prima della distribuzione.

**DE CARDENAS.** Aveva dimandato la parola per un'osservazione su quanto diceva il senatore Maestri, il quale osservava che sarebbe toltà nelle provincie la prontezza desiderata nella pubblicazione dei giornali quando si fosse obbligati a portarli alla revisione due ore prima. Ma le poste distribuiscono al momento che arriva il corriere, e si devono aspettare queste due ore soltanto dal venditore nei luoghi pubblici, il che non implica niente l'interesse dell'abbonato a ricevere prontamente il suo foglio.

**PRESIDENTE.** Chi intende che l'intervallo di due ore sia troppo largo e che vi sia soltanto l'intervallo di un'ora voglia levarsi in piedi.

(Non è approvato.)

Ora darò lettura dell'emendamento del senatore Mosca, il quale è così concepito:

« La quale ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 7. »

**GALVAGNO**, ministro dei lavori pubblici. È appunto qui che vorrei richiamare l'attenzione del Senato, sulla differenza cioè che è fra la distribuzione che si fa negli uffici delle stamperie e de' giornali e la vendita che si fa nelle pubbliche vie, perchè in tal caso i giornali sono considerati come fogli volanti.

**MOSCA**. Siccome ho accennato, l'articolo 5 non ha voluto implicare per niente sulla libera stampa.

**MAESTRI**. Questo articolo contiene una disposizione di polizia repressiva; è bensì vero che nell'articolo 6 è posta una pena a chi vi contravviene. I contravventori, ivi è detto, alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge incorrono nella pena fissata dell'articolo 480 del Codice penale.

L'emendamento dell'onorevole senatore preopinante cambierebbe quindi la disposizione di repressiva che è in preventiva, che è quanto dire arbitraria, odiosa, contraria allo spirito che informa il sistema della stessa legge in discussione.

**SCLOPIS**. Io prendo la parola non come membro della Commissione, ma per la mia opinione individuale, poichè la mia convinzione non si accorda nè all'articolo 4, nè all'articolo 5 del progetto, perchè non reputo questi articoli combinabili collo stato attuale della legislazione sulla libertà della stampa.

Io mi oppongo all'emendamento del senatore Mosca, perchè credo che, anche nei termini i più moderati in cui è concepito, esso tende a dare al Governo più di quello che ha chiesto e che già ritiene per legge.

Qualche cosa di più di quello che ha chiesto certamente non lo vogliamo introdurre in una semplice legge di pubblica sicurezza.

Noi non possiamo accordare così per modo di facilitazione al Governo un diritto preventivo che esso non avrebbe. Ovvero si accorda quello che ha di già, vale a dire di ricorrere a mezzi che sono stabiliti nella legge sulla stampa, per cui può, invocando l'autorità legale, provvedere agli abusi che occorressero, ed in tal caso non farne parola.

Mi pare che nè sotto l'uno, nè sotto l'altro aspetto considerata, la formola di cui si è servito il senatore Mosca nel suo emendamento non si possa ammettere senza introdurvi un precedente molto pericoloso, tanto più pericoloso in quanto riguarda una legge di semplice polizia.

**PRESIDENTE**. In primo luogo, innanzi di lasciar inoltrare la discussione, debbo chiedere se l'emendamento del senatore Mosca è appoggiato.

*Varie voci.* Fu già appoggiato.

(È appoggiato.)

Il senatore Mosca ha la parola.

**MOSCA**. Io non posso entrare in una materia per la quale non ho fatto studi speciali. Mi pare che dal preopinante siasi voluto vedere nella proposta un attentato, direi quasi, alla legge sulla stampa. Ora io credo che questa non è stata la mia intenzione, giacchè, come diceva poco fa l'onorevole ministro Galvagno, si tratta qui semplicemente di quello che concerne la vendita nelle pubbliche vie e non altrimenti. Dunque pare a me che, per dare all'autorità di pubblica sicurezza la forza di impedire quello che è vietato da una legge, bisogna che l'autorità abbia questa facoltà; se no, sono d'avviso che quest'autorità manchi di quella forza che è necessaria per far eseguire le leggi che si promulgano; quindi io credo che questa addizione possa essere sostenuta senza alcun pregiudizio della legge sulla stampa.

**DI CASTAGNETTO**. Domando all'onorevole senatore

Sclopis che cosa abbiamo voluto concedere al Ministero colla presente legge?

Quanto si è voluto con questa legge provvedere, torna inutile se l'autorità di pubblica sicurezza non può impedirne la circolazione. Qui non è applicabile la legge sulla stampa per la semplice distribuzione, se con questa legge il Ministero, preferendo che si faccia il deposito presso l'autorità di pubblica sicurezza, non potrebbe avere il suo scopo, quando resti qualcheduno degli inconvenienti che tolgono d'impedire la distribuzione. Altrimenti mi sembra che quest'articolo che abbiamo votato non finirà per impedire una distribuzione di scritti perniciosi.

**SCLOPIS**. Rispondo all'onorevole senatore Di Castagnetto. Vogliamo dare al Ministero quello che il Ministero chiese, poichè queste disposizioni contenute nell'emendamento del senatore Mosca non erano nel progetto del Ministero. Il Ministero saviamente, a mio credere, quantunque in una parte, come dissi, io dissenta dal suo progetto, anche adottato dalla maggioranza della Commissione, il Ministero ha voluto che noi dessimo un modo di applicazione delle leggi esistenti. Dunque, come io osservava al senatore Mosca, o si dà al Ministero quello che la legge gli conferisce, e allora non è più necessario lo spiegarlo; oppure colle parole d'impedimento preventivo noi vogliamo stabilire un'autorità più estesa nel Ministero, e allora trascendiamo i limiti della proposta del Ministero, perchè il Ministero, legale nella sua domanda, non richiede altro se non che gli diamo quel certo spazio di tempo in cui possa far agire le soste legali, diremo così, per rimediare agli abusi che ne nascerebbero in quelle pubblicazioni. Per conseguenza io credo che ci abbiamo dato tutto quello che desiderava, e non mi pare che sia il caso di andare più oltre.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Il Ministero non ha chiesto la misura preventiva per la sospensione, per parte della sicurezza pubblica, di quegli scritti che credesse potessero essere in urto colle disposizioni vigenti, non perchè credesse che questa disposizione potesse in qualche modo urtare la legge che garantisce la libertà della stampa, ma unicamente perchè intende di fuggire, per quanto si può, l'arbitrio delle autorità di sicurezza pubblica. È in odio delle misure preventive che si accontenti di chiedere questa disposizione della consegna di un'ora prima di questi scritti, per dare campo all'autorità di sicurezza pubblica di provvedere, secondo le leggi, per fermare quegli scritti che potessero essere dannosi; ma, ripeto, io credo sia essenziale di mantenere in queste disposizioni, le quali riguardano il regolamento, la distribuzione per le vie degli scritti, degli stampati ed anche dei giornali, quando si sono ridotti a quella condizione che diceva poco fa di fogli volanti. Esse non toccano alla libertà della stampa, perchè la libertà della stampa si riferisce alla libera manifestazione del pensiero che si esercita col potere stampare, vendere nelle officine o per mezzo di distribuzione a domicilio degli scritti e degli stampati; ma è cosa ben diversa da quella di esercitare un mercimonio per le pubbliche vie di essa distribuzione. Ridotta la cosa a termini di mercimonio, essa entra in una disposizione d'ordine pubblico, la quale è regolamentata dall'autorità di sicurezza pubblica.

Io certamente non mi oppongo a quelle maggiori concessioni che il Parlamento volesse fare all'autorità pubblica per assicurare l'ordine pubblico, perchè renda più facile la misura, ma non piglierei sopra di me questa proposizione, perchè credo che è bene di evitare sempre qualunque arbitrio in cui potassi incorrere.

**PRESIDENTE.** Mio malgrado debbo far notare che non siamo più in numero, per conseguenza la discussione non può oltre prolungarsi.

Invito il Senato a convenire nelle sale delle conferenze lunedì al tocco per discutere la legge sugli studi nelle Univer-

sità di Sardegna, della quale è già stato distribuito il rapporto stampato. A due ore vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione sulla legge di polizia per le affissioni.

(La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.)

## TORNATA DEL 3 SETTEMBRE 1849

— 31 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Rettificazione al verbale — Si prosegue la discussione del progetto di legge per lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Formazione degli uffici — Annuncio d'interpellanze del senatore De Cardenas.

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

### RECLAMO E RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

(Si legge il processo verbale, al quale il senatore Mosca fa una rettificazione, dichiarando che non fu sua intenzione intaccare la libertà della stampa, ma solamente della pubblicazione. Ammessa quindi la rettificazione e consultata la Camera, questa approva il processo verbale.)

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO SPACCIO, AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

**PRESIDENTE.** La discussione si era fermata sull'articolo 3, sopra il quale erano stati proposti e votati due emendamenti: il primo del senatore Luigi di Collegno, il quale voleva aggiungere sul principio dell'articolo dicente: *qualunque scritto*, le parole *una copia di qualunque scritto*, il quale emendamento fu adottato; il secondo, proposto dal senatore Maestri, voleva ridurre l'intervallo stabilito da quest'articolo di due ore ad una sola, e questo fu dalla Camera ricusato. Quindi si intraprese la discussione del terzo emendamento proposto dal senatore Mosca, il quale voleva aggiungere alle parole: *consegnati due ore prima alle autorità locali di sicurezza pubblica*, le seguenti: *la quale autorità ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*. Erasi incominciata la discussione sopra l'applicazione o non di quest'emendamento, allorchè la mancanza del numero legale nella Camera fece sciogliere l'adunanza; in conseguenza la discussione si riapre sopra l'emendamento del signor senatore Mosca.

**MOSCA.** Non ebbi la minima intenzione di intaccare la libertà della stampa, ma solo la libertà della pubblicazione per impedire gli abusi. Io mi permetto di pregare il Senato a voler nuovamente mettere ad esame questa proposta.

**PRESIDENTE.** Se qualcheduno chiede la parola. . . . .

**PINELLI, ministro dell'interno.** Quantunque l'aggiunta

dell'onorevole senatore Mosca venga a concedere al ministro la repressione di quei reati che sono contemplati nell'articolo proposto, tuttavia il ministro non aveva creduto di adottarla; e sarebbe ancora dubbioso a prenderne sopra di sè la responsabilità, poichè vede in queste disposizioni un'azione preventiva, la quale esce dai termini dello spirito del progetto da esso proposto.

Noi abbiamo voluto che si osservassero cautele nell'esercizio del mestiere, ma non già porre una misura preventiva, la quale potesse essere di impedimento in qualunque modo; abbiamo voluto soltanto che l'autorità di sicurezza pubblica avesse campo sufficiente, onde, dirigendosi all'autorità giudiziaria che è quella a cui compete il diritto di reprimere ogni reato, avesse campo, ripeto, di denunziare lo scritto che potesse dare sospetti di reato, onde si avesse ad agire e provvedere dei mezzi legali; quindi, stando fermo nello spirito del progetto, io crederei non dover accettare la proposta del senatore Mosca.

**SCLOPIS.** Ieri mi sono fatto lecito di esporre al Senato qualche opinione che tenevo per individuale, e non ci tornerò sopra, essendo io sempre della stessa convinzione. Ora a nome della maggioranza della Commissione debbo dichiarare alla Camera che non si potrebbe accettare l'emendamento del signor senatore Mosca, perchè esso facilmente indurrebbe con sè quei provvedimenti preventivi, come venne pur ora accennato dall'onorevole signor ministro.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altri che chiegga la parola, rileggerò l'emendamento del senatore Mosca per porlo ai voti; esso è così concepito: dopo le parole: *sicurezza pubblica* fa seguire le seguenti: *la quale non potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*.

**DE CARDENAS.** Per impedire quel modo di pubblicazione di cui si parla in questa legge. . . . .

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) S'intende; egli è per impedire ciò che si vuole impedire con questa legge. Domanderò dunque se l'emendamento del senator Mosca è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

È stato depositato sul tavolo della Presidenza un altro emendamento che farebbe appendice all'articolo quinto, ed è del signor senatore De Fornari, il quale è così concepito:

« Questo dovere della preventiva consegna è, quanto ai giornali ed altri stampati nei luoghi ove sono essi editi, a carico degli agenti o degli stampatori responsabili già a termini delle leggi, e, se la distribuzione ha luogo altrove, s'intende a carico di chi se ne facesse distributore, il cui nome deve essere notato sopra ciascun esemplare. I distributori o affiggitori stessi sarebbero però tenuti al deposito, e responsabili ove manchino sugli stampati i nomi degli editori o stampatori, o altrove degli imprenditori della distribuzione, o si riconoscessero tali designazioni falsate. »

La parola è al proponente per sviluppare il suo emendamento.

**DE FORNARI.** Mi pare che lo stesso emendamento, il quale già io riguardo come connesso necessariamente all'articolo, sia inseparabile, perchè è come un'aggiunta necessaria a modificare l'articolo e ad evitare gli inconvenienti che avrebbe di per sé, qualora non avesse questo sviluppo.

Il progetto mio si è di esimere i distributori autorizzati alla distribuzione dall'obbligo di depositare essi stessi lo esemplare nello spazio delle due ore, come prescrive l'articolo. Egli è vero, mi si è fatto osservare, che questo viene forse da sé, perchè già presenterebbe un risultato che sarebbe inconveniente ed assurdo, obbligando prima di tutto questi distributori (che sono numerosi qualche volta) a fare, prima della loro vendita, questo deposito che sarebbe assai nocivo al loro mercimonio. In secondo luogo sarebbe un depositare presso l'autorità di sicurezza pubblica una quantità di questi esemplari, il che sarebbe affatto superfluo. Mi pare che siamo tutti d'accordo che l'obbligo di questo deposito sia per parte dello stampatore, e allora quest'inconveniente si viene a togliere; pur bisogna che sia espresso, perchè, nel modo con cui l'articolo è redatto, apparisce che ognuno di questi si assicura prima, e, per assicurarlo, chiunque si fa a distribuire sia responsabile che il deposito sia stato fatto. Adunque l'assicurare prima questi distributori autorizzati è opera della legge della stampa; e come si fa? Gli è necessario sapere come si fanno queste distribuzioni: alcuni che comprano, o per mezzo di altri si provvedono di uno o più esemplari, vanno al luogo dello stampatore, dove quindi al momento della stampa si fa distribuzione di una quantità degli stampati. Essi non hanno modo di assicurarsi che lo stampatore abbia o no fatto il deposito. Possono perciò essi medesimi rimanere incerti ed esporsi ad essere responsabili. Io veggio dunque la necessità che quest'articolo esprima che la responsabilità dee ricadere sopra gli editori dei giornali e di altri stampati. Vi sono già leggi che obbligano a depositare un esemplare; ma questo deposito riflette alla distribuzione e non alla stampa.

Vi è poi da considerare che qualche volta la distribuzione ha luogo dove non è fatta l'edizione dei giornali. Si mandano, per esempio, da qui a Mortara una cinquantina di esemplari, perchè siano distribuiti, premendo che si faccia questa distribuzione, perchè forse può essere tale da attirare l'attenzione pubblica.

Allora io proporrei nel mio emendamento, indicherei nella mia aggiunta che vi fosse un capo distributore responsabile, perchè questo esonera ciascheduno de' distributori, degli affiggitori. Se poi mancasse negli stampati l'indicazione o del distributore, o dell'editore, oppure nelle distribuzioni che si fanno altrove il nome del capo distributore, allora i distributori stessi, qualunque autorizzati dall'articolo primo,

sarebbero responsabili e passibili della mancanza di cui parla l'articolo primo. Questi sono gli oggetti che io ho avuto in vista nel proteggere in certa maniera il piccolo mercimonio di questa classe, la quale riguardo legittimata dal momento che ne è autorizzata, e faccio osservare che vi è anche un certo interesse pubblico; spesse volte ho visto, anzi io stesso mi son trovato nel caso di dover ricercare un esemplare di un giornale che aveva premura di leggere. Ho dovuto darmi moltissima pena per procurarmelo; mandare, andare al deposito, dove so che si faceva la distribuzione; ma il deposito era chiuso; non si trovava. La distribuzione per mezzo di questo distributore riesce allora anche utile tanto ai giornali segnatamente, quanto al pubblico. Per questi motivi io cercai di legittimare questo commercio, e di togliere gli inconvenienti e nello stesso tempo parte della responsabilità.

**PRESIDENTE.** Ora che il Senato ha udito lo sviluppo della proposizione del senatore De Fornari, io lo invito a pronunziarsi sull'appoggio della medesima. È necessario che questa proposizione per essere discussa sia appoggiata.

Chi la appoggia voglia levarsi in piedi.

(Appoggiata).

La parola è al relatore della Commissione.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione è di sentimento che le disposizioni proposte dal senatore De Fornari riflettono piuttosto il regolamento che non la legge. Una legge generale deve stabilire il principio; tocca poi naturalmente al potere esecutivo, quando il principio richiede provvedimenti spiegativi, di farne l'oggetto di un regolamento o di istruzioni, ossia aggiunte; ma non pare nemmeno poi che questo articolo 5, in cui è chiaramente stabilito il principio, abbisogni di maggiore spiegazione, perchè sembra che la sua applicazione sia così semplice e naturale che non siano necessarie maggiori indicazioni. E di fatto, entrando nel caso pratico, che cosa succederà? Arriva uno scritto che è da distribuirsi o da affiggersi? Colui che vuole distribuire od affiggere, avrà cura di assicurarsi se quel che gli ha dato la commissione sia fornito di quella morale responsabilità che l'assicuri perfettamente, e allora non andrà a cercare altra persona che non conosce, che non sa valutare qual responsabilità possa avere, e naturalmente verificherà se il deposito abbia avuto luogo nelle mani dell'autorità, e sarà perfettamente tranquillo. Del resto, se si tratta di un giornale, il quale deve distribuirsi nel luogo stesso dove è edito, basterà, come si è già detto, che la copia sia stata rimessa al ministero pubblico, e due ore dopo la consegna i distributori saranno liberi di andarlo a distribuire. Se al contrario questo giornale deve distribuirsi in un comune diverso, allora, come si è accennato dal signor ministro degli interni, sarà necessario il deposito nelle mani dell'autorità del luogo dove si deve fare. Mi pare dunque che la responsabilità, la quale tocca ad ogni distributore, di non ricevere commissioni, fuorché da coloro che le possono garantire, o di verificare essi stessi prima di compiere all'avuto incarico, mi pare, dico, che basti, perchè non succedano inconvenienti che diano luogo a quelle disposizioni suggerite dall'onorevole senatore.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Era nell'intenzione del Ministero che la responsabilità derivante dalla distribuzione di uno scritto, di uno stampato specialmente, il quale incorresse in qualche modo nelle disposizioni della legge, dovesse cadere necessariamente sopra l'editore che è responsabile dello stampato. Ciò veniva di conseguenza per la disposizione che si trova al paragrafo 3 dell'articolo 5, ove è detto che tutti gli stampati da distribuirsi debbono portare le indicazioni volute dalla legge sulla stampa. Queste indicazioni danno il



luogo, per cui si debba venire a riconoscere se lo stampato sia incriminato in qualche modo. Quando trovasi essere stato distribuito uno stampato col nome dello stampatore o dell'editore, allora si dee ricercare se lo stampatore o l'editore abbiano fatto il deposito avanti all'autorità di sicurezza per pubblicare questo scritto di cui egli è risponsale; invece, se si trattasse di altre contravvenzioni, di quelle cioè che sono soltanto cagionate dal distributore, allora la risponsabilità colpisce solamente il distributore. Dunque io non credo che sia necessaria una disposizione, la quale dimostri più chiaramente sopra chi cada questa risponsabilità, perchè questo si distingue secondo i casi; od è un caso di stampa, ed essa cade necessariamente sopra colui che è indicato nello scritto come stampatore od editore; ovvero è un caso solamente preveduto da questa legge, e che si riferisce alla semplice distribuzione, ed allora il distributore che ha uno scritto che non porta indicazione dello stampatore, certamente è risponsabile del fatto.

**GIULIO.** Il signor relatore della Commissione ha creduto poter opporre all'emendamento dell'onorevole signor senatore De Fornari che le disposizioni contenute in questo emendamento, dovendo riguardarsi piuttosto come cosa di semplice regolamento, che come disposizione di legge, si dovessero lasciare alla cura dell'autorità esecutiva, e non comprenderle nel testo della legge. Quest'osservazione del signor relatore della Commissione mi pare meno fondata, in quanto che la disposizione di cui si tratta ha per oggetto di trasportare la risponsabilità di un atto incolpato e punito dalla legge da una od altra persona, e che il lasciarne la facoltà all'autorità pubblica sarebbe il dare all'autorità pubblica la facoltà di chiamare in giudizio piuttosto questa, che quell'altra persona. Non crederei che una legge penale possa stabilire la colpevolezza di un atto e di stabilire una pena da infliggersi ai colpevoli di quest'atto, senza definire chiaramente i modi in cui si può incorrere nella colpa così punita; di modo che dopo accertato il reato, dopo accertate le persone che vi hanno preso parte, resti tuttavia dubbio sulle persone che debbono essere colpite dalle disposizioni penali, e quali quelle che debbono andar esenti da pene. Ciò darebbe all'autorità esecutiva un arbitrio assolutamente incompatibile con una giusta distribuzione della giustizia.

Risponderò poi a quanto è stato osservato dall'onorevole ministro dell'interno, che la sua osservazione lascia ancora da compiere la lacuna che il signor senatore De Fornari ha voluto indicare. Dice il signor ministro che, quando uno scritto sarà pubblicato, il quale non porti le indicazioni volute dalla legge sulla stampa, si dee ricorrere ad una legge diversa da quella che stiamo attualmente esaminando, e per conseguenza questa legge non dee contenere nessuna disposizione a questo riguardo; ma quando si pubblicherà uno scritto, il quale porti le volute indicazioni del nome dello stampatore, di quello dell'editore (dice ancora il signor ministro dell'interno), il fatto della distribuzione illegale sarà imputato all'editore o stampatore; ora, in giustizia lo stampatore o l'editore di uno scritto dee essere soggetto alla risponsabilità che nasce dal fatto della stampa, della pubblicazione dello scritto, non già a quell'altra che nascerebbe per la legge presente dal fatto della distribuzione senza le cautele indicate da questa legge. Mi spiegherò più chiaramente. Un editore pubblica il suo giornale per servizio principalmente degli abbonati al medesimo; ma oltre alle copie distribuite agli associati, egli ne vende nella sua o nelle altrui botteghe, non in luogo pubblico, non nelle vie pubbliche.

Vogliamo noi che l'editore a ciascuno degli esemplari del

suo giornale debba accertarsi che il compratore non intenda poi di andare a rivenderlo per le vie? L'editore del giornale lo vende in un modo lecito, in luogo non pubblico, e noi non possiamo pretendere che ei debba soggiacere alla risponsabilità degli atti di coloro che, dopo aver comprato da lui legittimamente il giornale, vanno spacciandolo illegalmente per le vie; quindi mi pare che non stia l'osservazione del signor ministro, che la risponsabilità dello spaccio illecito fatto per le vie in contravvenzione della legge debba imputarsi all'editore o stampatore del giornale o scritto.

Conchiudo finalmente che un emendamento mi pare necessario, il quale garantisca la giusta applicazione della legge, sicchè questa non venga mai a colpire l'innocente e lasciare impunito il vero colpevole.

Egli è poi evidente che in quei casi, nei quali non potesse imputarsi il fatto della distribuzione per le vie all'editore o stampatore, e dovesse imputarsi ai singoli distributori, la legge diverrebbe ineseguibile almeno per le grandi città. Egli è infatti vano il chiedere che 150 o 200 distributori vadano individualmente a fare il deposito presso l'ufficio di pubblica sicurezza; come anche è impossibile che ciascuno di questi vada ad accertarsi preventivamente se questo sia stato fatto. I termini nei quali l'emendamento del signor senatore De Fornari è concepito non mi paiono veramente tali da poter essere adottati. Io avrei quindi l'onore di proporre che l'emendamento dell'onorevole signor senatore fosse rimandato alla Commissione, affinchè lo compilasse in quei termini che ella credesse conveniente per sottoporlo quindi al voto del Senato.

**DE FORNARI.** Io mi associo interamente alla proposizione dell'onorevole precopinante; a cui professo l'obbligazione di aver chiarita colla superiore sua intelligenza ed eloquenza quell'istessa idea che io avea maturata in me medesimo e che avea tentato di esprimere.

**CRISTIANI, relatore.** Debbo supporre che io mi sia male spiegato, posto che il signor senatore Giulio m'ha apposta una cosa diversa da quello che io intendeva. Io non avea già detto che toccasse al Ministero di dare un provvedimento esteso, secondo l'emendamento De Fornari, che anzi io avea terminato col dire che questo emendamento mi sembrava inutile. Aveva detto semplicemente che, trattandosi di una applicazione di un principio generale, se questo principio non bastava per sè solo, perchè l'amministrazione avesse le norme necessarie per regolarne l'applicazione, toccava poi al Ministero di dare per mezzo di circolari e di decreti quelle maggiori spiegazioni che occorrerebbero. Aveva poi aggiunto che mi pareva che il principio dell'articolo 1 era così semplice, così naturale, che non poteva dar luogo in nessun modo a difficoltà; difatti, se esaminiamo l'emendamento del conte De Fornari, che cosa dice? «Questo dovere della preventiva consegna, quanto ai giornali ed altri stampati nei luoghi ove sono editi, è a carico degli agenti e degli stampatori risponsabili a termine della legge.»

Dunque il conte De Fornari stabilisce già un principio contro il quale si è levato precisamente il senatore Giulio, mentre anzi tutto il suo ragionamento è stato diretto a dimostrare che poteva succedere ad un editore, il quale avesse riempito perfettamente tutte le condizioni prescritte dalla legge, che, a cagione di una distribuzione da lui non autorizzata, venisse assoggettato ad una risponsabilità; di modo che effettivamente il senatore Giulio ha combattuto anzi, e nel modo più chiaro che si poteva, l'emendamento proposto dal conte De Cardenas; ma dice il senatore Giulio doversi fare qualche cosa, perchè realmente quest'articolo 3 può dar luogo a diffi-

collà; che meglio regoli la responsabilità a quelli che fanno la distribuzione, e qui è in dissenso colla Commissione: questa è di sentimento che l'articolo 5 basti senza necessità di alcun provvedimento. Perchè, stando all'articolo 5, succederà che il distributore sarà il risponsale ogni qual volta non siasi adempiuto alle formalità prescritte dalla legge. Dunque dovrà badare il distributore di non accettare, come già lo diceva prima, la commissione che da persone le quali avessero una morale responsabilità, e in ciò sarebbe sicuro di non essere compromesso; se poi la accetti da chi non presenta morale responsabilità, allora si assicuri se il deposito sia stato fatto.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Dirò sinceramente che la discussione mi ha fatto conoscere che è forse di una grandissima difficoltà l'applicazione dell'articolo 5, dimodochè io non esiterei a ritirarlo intieramente. Ritirato quest'articolo 5, certamente l'autorità pubblica ha una maggior difficoltà ad antivenire agli inconvenienti che possono accadere per la distribuzione, ma però è nel principio vero della legalità di venire soltanto in via repressiva e non in via preventiva. Credo che le difficoltà che abbiamo incontrato nella discussione di quest'articolo derivino forse da che si partiva dal principio di semplice repressione.

Io quindi ne propongo la soppressione.

**ALFIERI.** Parmi che questa discussione abbia renduto palese più chiaramente quello che io esponeva al Senato nell'ultima adunanza in cui si trattava una tale quistione, cioè che il disposto dell'articolo che ora è in discussione non fosse applicabile a' giornali, sia perchè per questi crasi provvisto altrimenti, sia perchè trovandosi il giornale in una condizione speciale, non mi pareva che fosse conveniente di derogarvi mediante una nuova disposizione. Ora io credo che la difficoltà maggiore che si presenta è quella che il signor ministro dell'interno riconosce potersi incontrare nell'adozione della legge; e per cagione di queste difficoltà che mi pare bene di togliere, io proporrei al Senato un emendamento che già nell'ultima adunanza io aveva in mente, il quale in ciò consiste, che al disposto di quest'articolo si debba aggiungere la presente disposizione:

« Non è applicabile ai casi contemplati nell'articolo 42 della legge sulla stampa per la pubblicazione de' giornali. »

**SCLOPIN.** Io credo che sia ben necessario di porre la distinzione tra le due proposte che furono fatte, l'una dal signor ministro dell'interno, la quale sarebbe di togliere affatto l'articolo 5; l'altra dal signor senatore Alfieri, la quale sarebbe di escludere dall'articolo 5 i giornali, i fogli periodici contemplati come tali dalla legge sopra la stampa. La Commissione nella sua maggioranza non sarebbe aliena dal secondare l'opinione del signor ministro dell'interno, quantunque la consideri per ragioni, a dir vero, affatto opposte; l'una perchè non fosse sufficiente, l'altra perchè fosse esuberante questa disposizione utilissima e conciliabile. Per conseguenza, la Commissione aderendo nella sua maggioranza alla proposta del signor ministro dell'interno, crederebbe che fosse il caso di sottoporla la prima al voto della Camera come complessiva, e che quindi poi venisse la proposizione del senatore Alfieri.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Mi pare che sia più secondo l'ordine del regolamento il mettere ai voti quella che si scosta meno. Ma io sarei d'avviso che la proposizione del signor ministro certamente toglierebbe una gravissima difficoltà, e perciò appunto anche quella in ordine ai giornali. I giornali si debbono pubblicare secondo le forme prescritte dalla legge.

**ALFIERI.** Prego il Senato di permettere che io faccia ancora osservare come, togliendo assolutamente l'articolo, si

viene a levare ogni mezzo che abbia l'autorità per far risultare che lo scritto pubblicato è quello per cui si è ottenuta la licenza di pubblicazione.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Evvi la necessità soltanto di ottenere il permesso di affissione, dopo di che seguita la distribuzione degli scritti, delle incisioni, degli stampati i quali sono considerati dalla legge come reali, allorchè vanno contro alla morale, alla religione, o alla tranquillità dello Stato. Allora si toglierebbe la disposizione la quale porta la necessità per ogni singola pubblicazione del permesso di affissione, e si lascierebbe soltanto la strada all'autorità pubblica di incriminare quello scritto o quelle distribuzioni le quali contrasterebbero alle disposizioni della legge.

**ALFIERI.** Io aggiungerò due osservazioni.

Avrei creduto essere utile che in questo articolo di cui si parla si prescrivesse che, oltre il deposito, si dovesse dare l'indicazione del titolo sotto cui s'intende di fare la revisione dello scritto da pubblicare. Questa provvidenza si trova pure nella legge francese, dalla quale è stata desunta la nostra.

L'altra osservazione riguardava la differenza che passa tra il disposto del progetto e gli articoli 51, 52 e 53 della legge sulla stampa. Infatti al capo nono, dove si tratta dei disegni, delle incisioni, litografie, ecc., di qualsiasi sorta, la quistione non verte altro che sopra la ristampa. Ecco ora un oggetto contemplato nell'articolo 1°, che qualunque scritto deve essere consegnato agli uffizi indicati ventiquattr'ore prima che sia posto o messo in circolazione. Ma si dirà forse che sempre bisogna avere in mente che qui si tratta di pubblicazioni e distribuzioni; a me non pare che questa risposta possa applicarsi al caso cui io accenno, imperciocchè l'articolo 53 dice:

« Quando gli scritti non siano stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato o tribunale contrarii al disposto del presente editto, non si farà luogo ad altre pene che a quella della distruzione degli oggetti medesimi. »

Dunque questa disposizione mi pare che vada incontro all'obbiezione che si potrebbe fare, cioè che sia già messo in luogo accessibile al pubblico, o che si tratti di farne distribuzione in luoghi pubblici od in luoghi aperti al pubblico. Dunque io credo che, se si mantiene l'articolo, bisognerà ad osso aggiungere cotale parola per cui consti che non s'intende di abrogare il disposto dell'articolo 51 della legge sulla stampa.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Negli argomenti usati dal signor senatore preopinante mi pare che si inchioda anche l'idea che aveva espressa, cioè che sia meglio di riformare l'articolo. Al danno che ne potesse derivare dalle affissioni provvede già assai efficacemente la legge sulla stampa cui accennava l'onorevole preopinante. Quindi assolutamente manca l'utilità di questa disposizione, e siccome havvi sempre difficoltà nello stabilire la responsabilità di questo fatto d'incisione, scritto o stampa qualunque nella disposizione della legge, così io mantengo la mia opinione, che, cioè, si possa sopprimere l'articolo del progetto.

**DE FURNARI.** Una parola solamente. Io mi era associato alla proposizione fatta dal senatore Giulio di rimandare...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Ma non si parla ancora di questo emendamento, ora si tratta dell'articolo.

**DE FURNARI.** (Continuando) Essendo stata proposta la soppressione, io mi associerei perfettamente all'idea dal ministro esternata.

Siccome io aveva proposto la mia modificazione, come un necessario correttivo dell'articolo 5, riconosco adesso che

si può sopprimere l'articolo stesso. In tal caso non v'ha più bisogno del mio correttivo, e ritiro il mio emendamento.

**MAESTRI.** Concorro nella proposta del signor ministro dell'interno, che l'articolo 5 sia soppresso.

Qual è lo scopo che si propone quest'articolo? Quello che l'autorità locale sia avvertita anticipatamente, onde possa provvedere alle dannose conseguenze che deriverebbero dall'affissione o distribuzione di uno scritto contrario all'ordine pubblico e alla legge, dopo che ne ha dato il permesso che non può negare.

Ora, quanto alla distribuzione e vendita degli stampati, la legge sulla stampa ha bastantemente provveduto, come osservava il signor ministro.

E quanto all'affissione, la legge ha cautele sovrabbondanti, poichè l'articolo 1 richiede il permesso per l'affiggitore di mestiere, e vuole il permesso pel semplice cittadino che affigge un proprio stampato, oltre la garanzia che deriva dalla legge sulla stampa. Quindi l'articolo 5 non è che una restrizione e un ostacolo inutile e nocivo alla libera manifestazione del pensiero e dell'industria, come io osservava nella precedente tornata, ragionando sul perditempo e gl'incomodi del deposito degli stampati all'autorità locale.

**CIBRARIO.** Faccio osservare al mio onorevole collega senatore Maestri che io credo abbia esso preso uno sbaglio, perchè il progetto di legge non è quello che voglia l'obbligo di munirsi per le singole affissioni di un permesso dell'autorità, ma vuole che nessuno possa affiggere se non esercita il mestiere di affiggitore, per esercitare il quale ci vuole un permesso. Ma, quando sia provvisto di questo, non è necessario sicuramente che per ogni singola affissione ne ottenga un altro dall'autorità competente.

**MAESTRI.** L'onorevole collega Cibrario oppone che io prendo errore, supponendo che il semplice cittadino possa affiggere stampati e non si debba servire dell'opera di un affiggitore per mestiere. Ma la mia proposizione è verissima.

È troppo evidente che l'articolo 1 parla degli affiggitori per mestiere; ma l'articolo 4 parla dei semplici cittadini a cui è data facoltà di affiggere stampati, ecc.

E invero gli articoli 1 e 4 parlano di permessi di affiggere. Ora se il primo parla di affiggitore per mestiere, e il secondo parla di affiggitore per mestiere, vi saranno nella legge due articoli che ordinano la stessa cosa. Il che è assurdo.

Sta dunque che la legge permetta l'affiggere a persona di mestiere e al privato cittadino, e che riservando alle autorità l'accordare i permessi, sono bastanti garanzie nella legge medesima. E però voto per la soppressione dell'articolo.

**DI CASTAGNETTO.** È già ritenuto che la legge parla del mestiere degli affiggitori e delle affissioni che possono fare i cittadini, come dice il senatore Maestri.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) È debito mio di porre in chiaro la posizione vera della quistione.

Sopra quest'articolo si è presentato un emendamento.

Le difficoltà provocate dall'esame di esso hanno spinto il ministro dell'interno a proporre il ritiro di quest'articolo. Se il ministro dell'interno lo ritira, non vi è più luogo a votazione, a meno che uno dei signori senatori non si faccia carico di riprodurlo e voglia farlo suo.

Il senatore Alfieri, avendo proposto un emendamento all'articolo, ha inteso tacitamente di riprodurlo, perchè non si può dare emendamento senza che vi sia articolo a cui...

**ALFIERI.** (*Interrompendo*) Io ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Se ritira l'emendamento, non si può più votare l'articolo della legge quando il ministro lo ritira....

Non è articolo della Commissione, non è articolo del ministro...

**ALFIERI.** L'articolo della legge bisognerà che sia deliberato.

**PRESIDENTE.** Credo che quando il ministro ha proposto di ritirarlo, di non esporlo più a votazione, non v'ha più luogo...

**SCLOPIS.** Io credo che questo diritto l'abbia qualunque riprenda e faccia sua la proposizione.

**PRESIDENTE.** Ed è questo appunto. Ho dimandato al senatore Alfieri se voleva farlo suo, ed il signor senatore lo ha ricusato. Allora non rimane più luogo a deliberazione alcuna a meno che la Camera non deliberi diversamente.

**SCLOPIS.** Quando il Ministero lo ritira, la Commissione non lo riprende.

**PRESIDENTE.** Io proporrò alla Camera la quistione pregiudiziale, se cioè un articolo ritirato dal Ministero possa essere argomento di votazione. Chi crede che la proposizione ministeriale, quantunque non riprodotta dalla Commissione, la quale anzi aderisce alla soppressione proposta dal ministro, debba, ciò non ostante, essere argomento di votazione, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato decide che la votazione abbia luogo.)

L'articolo, dunque, essendo soggetto a votazione, va a votarsi su di esso. Adesso faccio ritorno all'emendamento De Fornari: esso promuove una sospensione, cioè che si rimandi alla Commissione questo emendamento per coordinarlo con le osservazioni fatte sopra tutte le altre parti della legge. Questa proposizione, come sospensiva, deve avere la priorità: in conseguenza, chi crede che debba rimandarsi....

*Un senatore.* Il senatore De Fornari ha ritirato il suo emendamento.

**DE FORNARI.** Nell'ipotesi che l'articolo cadesse, io aveva fatta la mia proposizione; ma dal momento che l'articolo esiste...

**PRESIDENTE.** La proposizione sospensiva deve avere la priorità.

**SCLOPIS.** Non sono ancora molto bene informato dei precedenti che si sono presentati nel Senato; ma in altri luoghi si usa che, presentandosi una quistione di soppressione di un intero articolo a fronte di una semplice sospensione o soppressione parziale, si vota la proposta di abolizione intera prima di quella di sospensione o abolizione parziale.

**PRESIDENTE.** Debbo opporre la pratica parlamentare, secondo la quale la proposizione più larga prende il luogo alla più stretta; del resto, come questa è la prima volta che il Senato si trova al fatto di decidere una quistione di tal guisa...

**RICCI ALBERTO.** (*Interrompendo*) Crederei che si dovesse anzi tutto votare sulla soppressione, come la proposizione la più larga, tanto più che si andrebbe contro l'ordine logico, perchè accadrebbe che, se si fosse approvato prima un emendamento e si venisse poi a sopprimere l'articolo, la Camera andrebbe contro la propria decisione.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io credo di avere in altra occasione fatta menzione avanti il Senato di un precedente osservato nell'altra Camera, presso cui si sarebbe adottato nelle varie Legislature, che l'emendamento quando sopprime l'articolo non abbia la priorità, ma invece si dia la priorità all'emendamento modificativo. Nel caso attuale io credo che la priorità si debba concedere all'emendamento modificativo. È vero che qui si intralcia la quistione con un altro genere di emendamento, che è il sospensivo, quello cioè del senatore Giulio, il quale propone il rinvio alla Com-

missione della proposizione del senatore De Fornari. L'emendamento sospensivo, di regola, ha la priorità, ma tuttavia mi pare che, in questo caso, la sospensione proposta dal senatore Giulio cada assolutamente di sua stessa forza, perchè il senatore De Fornari ha ritirato l'emendamento. Per conseguenza, a meno che il senatore Giulio riprenda egli stesso l'emendamento del conte De Fornari come suo, non può aver luogo la votazione per la sospensione.

**DE FORNARI.** L'emendamento l'ho ritirato unitamente alla proposizione della soppressione; ma se l'articolo sussiste, lo riprendo.

**GIULIO.** Il signor relatore della Commissione ha già osservato che, col domandare che sia aderito a che sia rimandato alla Commissione l'emendamento del signor senatore De Fornari, io non intendevo perciò di approvare in tutto quest'emendamento, nè sicuramente io riassumerei l'emendamento del signor senatore De Fornari qualora veramente questo fosse da lui abbandonato, ma su di ciò non cade ora la questione, avendo dichiarato il signor senatore De Fornari che egli, visto che la Camera si riserva di pronunciare sull'articolo 5, malgrado che fosse stato ritirato dal signor ministro, mantiene la proposta da lui fatta di un emendamento.

Rinnovo quindi la proposta fatta da me che questo emendamento venga rimandato alla Commissione, e lo riproduco collo stesso pensiero di prima, non perchè esso mi sembri potersi accettare pienamente, ma perchè nello stato presente della discussione mi pare evidente che l'articolo 5 lascia una lacuna che è desiderabile venga colmata; una parte della lacuna si trova invero rimossa dall'emendamento del senatore Alfieri, al quale volentieri mi accosto. Tuttavia anche dopo che fosse accolta questa proposta resterebbe qualche dubbio; e siccome fra tutti i modi di formulare una disposizione legale, il meno conveniente è quello sicuramente di compilarla in modo estemporaneo, per tutti questi motivi io rinnovo la proposta che sia rimandato alla Commissione l'esame dell'articolo 5. Aggiungerò ora che debba farsi carico oltre all'emendamento del signor De Fornari, anche di quello del signor senatore Alfieri.

**PRESIDENTE.** Io proporrei la trasmissione alla Commissione di questi due emendamenti, se non mi rimanesse il dubbio che la proposizione da me fatta a questo proposito non fosse per trovare contrario il sentimento della Camera; per conseguenza io prima interrogherò sulla questione di diritto, cioè, se allorché sono in presenza due proposizioni, una per sopprimere l'articolo, l'altra per sospenderne l'esame fino a che la Commissione lo riveda, quale di queste proposizioni debba avere la priorità. Io dunque propongo la questione in questi termini:

Chi crede che la soppressione debba precedere il rinvio alla Commissione voglia alzarsi in piedi.

(Non è accettata.)

Pongo ai voti la proposizione del senatore Giulio, di trasmettere alla Commissione l'articolo 5 con i due emendamenti De Fornari e Alfieri, acciocchè li accordino coll'insieme della legge secondo le osservazioni che si sono fatte: chi approva questa trasmissione voglia levarsi in piedi.

(Non è approvata.)

(Ha qui luogo una discussione vibrata e concisa sul modo con cui debba avviarsi la questione, se, cioè, debba votarsi per la soppressione dell'articolo, o considerarsi questo come un articolo ordinario, pel quale è prima necessario mettere ai voti gli emendamenti relativi.)

**BOLOPIS.** Mi pare che la questione della soppressione non è ancora messa ai voti; vi fa la questione della precedenza,

ma la proposizione del ministro dell'interno, che fosse soppresso l'articolo, non è ancora stata messa ai voti. Dunque può essere benissimo che la Camera si sia pronunciata contro il rinvio alla Commissione, e sarà una specie di prevenzione sul punto che si voterà per la soppressione o no dell'articolo.

**GIULIO.** La questione mi pare che non presenti nessuna difficoltà. Avevamo su quest'articolo della legge due proposte, o di sopprimerlo o di rimandarlo alla Commissione.

Si è votato non sulla soppressione, ma sulla precedenza da darsi all'una o all'altra delle due proposte; la Camera ha deciso che si dovesse votare prima sul rinvio alla Commissione; la Camera, consultata sul rinvio alla Commissione, ha deciso che non si riaviasse; resta dunque la questione sull'articolo; ora qual è la prescrizione del regolamento quanto ai voti dei singoli articoli? Che si voti prima sugli emendamenti, poi sull'articolo. Due emendamenti esistevano, l'uno del signor senatore De Fornari, l'altro del signor senatore Alfieri; resta dunque a votare su questi emendamenti, e successivamente sull'articolo emendato o non emendato, quale risulterà dalla votazione della Camera.

Domando dunque che siano messi ai voti successivamente i due emendamenti che sono stati proposti dai due onorevoli senatori, e poi l'articolo stesso.

**ALFIERI.** Mi pare che ci sia ancora un mezzo per rendere più facile la soluzione, ed è di separare le tre questioni, perchè qui si presentano veramente tre questioni. Io credo che non si tratta precisamente di emendamento sospensivo, ma di un emendamento aggiuntivo, tanto per parte dell'onorevole senatore De Fornari, che per parte mia; quindi si deve mettere ai voti l'articolo, il quale, ove venga approvato, allora s'interrogherà il voto della Camera per vedere se crede di aggiungere la parte proposta dal senatore De Fornari, e quindi, ammessa o no quell'aggiunta, si verrà a dare il voto sopra la seconda aggiunta da me proposta... Nè su di ciò vi può essere difficoltà.

**DE FORNARI.** Io sarei allora in imbarazzo nel votare, se si mette ai voti l'articolo isolato, avendo io dichiarato la mia aggiunta come connessa necessariamente all'articolo....

**PRESIDENTE.** Sembra che con ciò non cessino le difficoltà, perchè gli emendamenti devono avere la priorità nella discussione.

Ora si deve deliberare su questi. Pertanto o considerano come emendamenti tali che tolgono al Senato la facoltà di votare prima l'articolo, oppure come aggiunte le quali possono benissimo stare colla votazione preventiva dell'articolo. Il senatore Alfieri diceva che si trattava di semplice aggiunta; in conseguenza per nulla implicava il votare dapprima il testo dell'articolo 5, e quindi l'aggiunta compresa nei due emendamenti; altri all'opposto dicono che debb'essere votato dapprima l'emendamento De Fornari, perchè esso è di sua natura connesso coll'articolo.

Circa al mettere ai voti o no le due aggiunte, io troverei ragionevole il secondo partito; in conseguenza io porrò ai voti prima l'emendamento De Fornari.

(Messo ai voti l'emendamento del senatore De Fornari, non è approvato.)

Ora deve volgersi il voto della Camera all'emendamento del senatore Alfieri, ma non essendo ancora stato appoggiato, domanderò prima se vi siano quattro senatori che lo vogliano appoggiare.

Varie voci. Lo ha ritirato.

**PRESIDENTE.** Allora si passerà a votare sull'articolo 5. (V. sopra)

(Messo ai voti, non è dal Senato approvato.)

(Legge l'articolo 6).

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge incorreranno nella pena fissata dall'articolo 480 del Codice penale.

« Incorreranno nella stessa pena le persone che avranno data la commissione di fare irregolari affissioni, distribuzioni, vendite, e lettura.

« Incorreranno nella pena di tre giorni di arresto coloro che non faranno l'esibizione dei permessi nel caso contemplato nell'ultimo alinea dell'articolo 2. »

**CRISTIANI, relatore.** Farò osservare che in seguito all'emendamento fatto all'articolo 2, l'indicazione dell'ultimo alinea di quest'articolo 6 deve essere cambiata.

**PRESIDENTE.** Io crederei che non occorre più accennare l'articolo 5 dopo che è soppresso, ma si dovrebbe dire:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 della presente, » ecc.

L'ultimo alinea, il quale dice: « che devono esibirsi i permessi, » ecc., può stare.

Se non si chiede la parola, io rileggerò il primo paragrafo di questo articolo.

**MAESTRI.** Si dà la stessa pena all'affiggitore per mestiere che si dà al semplice cittadino. Mi pare che sia più responsabile quegli che fa per mestiere il venditore, che il semplice cittadino, epperò non è più il caso che si debba dare la pena stessa.

**PINELLI, ministro dell'interno.** La pena è l'istessa, in quanto che la legge si riferisce all'articolo 480 del Codice penale. Ma siccome quest'articolo dà la facoltà al magistrato di pronunciare fino a due mesi, e può, ove ne sia il caso, procedere alla gradazione, così ne deriva che il magistrato può servirsi della medesima, aggravando la pena a chi contravviene al mestiere di affiggitore, e dandola minore al semplice cittadino.

**PRESIDENTE.** Rileggerò il paragrafo primo per porlo a votazione.

(Legge il paragrafo primo, che viene approvato. - *V. sopra*)

Ora rileggerò il paragrafo secondo. (*V. sopra*)

Se non si chiede la parola, lo porrò ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Passo al paragrafo terzo. (*V. sopra*)

Chi vuole averlo provato voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Ora si vota il complesso intero dell'articolo 6, ora 5.

Chi approva l'articolo 5 voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 5 è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7, ora 6:

« Il padre od il tutore dei minori di anni 14 colti in contravvenzione saranno puniti di un'ammenda di lire 5.

« I tribunali potranno ordinare che i minori che non fossero reclamati siano custoditi in una casa di educazione coatta per rimanervi sino a che abbiano appreso un'arte od abbiano raggiunto l'età d'anni 18.

« In questo caso la casa di educazione avrà il diritto di conseguire una pensione alimentare da coloro che hanno l'obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso.

« Il contravventore che sarà reclamato dai genitori, dal tutore, o da altro probò cittadino, sarà rilasciato mediante ammonizione e con che il reclamante passi sottomissione di custodirlo ed applicarlo a qualche lavoro od arte. »

**GALLI.** Domanderei la parola sul secondo alinea dell'art. 6.

**PRESIDENTE.** Credo che sia meglio attendere la discussione di questo alinea.

**GIULIO.** Domando la parola sul primo alinea. Il primo alinea dell'articolo 7, ora 6 del progetto, porta che il padre od il tutore de' minori colti in contravvenzione saranno puniti di un'ammenda di lire 5. La pena contro il colpevole principale, nel caso che fosse d'età maggiore, potrebbe estendersi sino ai due mesi di carcere. È principio di diritto, credo, che la colpa del minore debba imputarsi a colui che per legge aveva l'obbligo di vegliare sulla sua condotta; mi pare che vi era una troppo grande diversità fra queste due pene, l'una estensibile a due mesi di carcere, l'altra semplicemente pecuniaria, e di sole lire 5; so bene che si può dire che in questo secondo caso, nel caso cioè che il reato fosse stato commesso da un minore, una parte della pena viene portata dal minore stesso per essere assoggettato dalla disposizione del paragrafo successivo del medesimo articolo ad una educazione coatta, che può riguardarsi in parte come pena. Se poi non si deve riguardare come tale, la sola penalità che la legge prescrive in questo caso per l'atto di vendita illegale si riduce a lire 5 di multa da infliggere al padre o tutore (io certamente non sono portato per aggravare le pene prescritte dalla legge); mi pare tuttavia di scorgere una sproporzione notabile tra queste due pene, l'una di due mesi di carcere che si deve infliggere al colpevole maggiore di venti anni, e l'altra di sole lire 5 per la colpa commessa da un minore. Io per conseguenza non fo veruna proposta, pregherei solamente il signor ministro dell'interno a voler dare qualche schiarimento sul motivo che lo ha indotto a prescrivere questa penalità così mite rispetto all'altra di due mesi di carcere stabilita dall'articolo precedente.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Il pensiero che condusse il Ministero nel proporre questa penalità per i minori egli è che non si può imputare né al padre, né al tutore il fatto del minore di quattordici anni, il quale agisce senza discernimento, ma si debba solamente loro imputare a colpa di non aver costantemente invigilato sopra colui che è sottoposto alla sua attenzione: ora, questa colpa di semplice negligenza non si potrebbe punire col carcere, e non può essere punita che in linea correzionale con un'ammenda; il fatto del minore per sé non è delittuoso, perchè è stato commesso da chi non aveva discernimento; dunque non è giusto che si debba al padre od al tutore imporre lo stesso genere di pena.

Dirò poi che il Ministero non ha creduto di proporre contro al minore di quattordici anni alcuna punizione, esso ha soltanto provveduto alla sua educazione, quando risulterà che questi disgraziati non hanno parenti che li possano dirigere, ovvero che, avendone, ne li abbandonassero alla loro inclinazione; allora sottentra in questo caso nella società il diritto, il dovere di provvedere alla loro educazione. Siccome quindi sarebbe impossibile di poter provvedere a quest'educazione senza rinchiuderli, senza obbligarli veramente a subirla, egli è perciò che si propose che venissero condotti in una casa di educazione coatta; noto anzi che sia evitata la parola *forzata*, appunto perchè non venisse mai il pensiero che questa potesse essere una pena, mentre non è che una cura che si piglia la società di quelli che non hanno chi pensi a dirigerli.

Perciò io credo che si debba mantenere questa diversità di penalità, e che pure nella discussione di tutti gli altri paragrafi di questo articolo si debba sempre partire dal principio che non è la punizione, ma l'educazione di questi giovani che si ha in vista, onde si ritenga l'espressione dell'articolo medesimo, il quale obbliga i tribunali a provvedere per questa educazione, e non la lascia in loro facoltà, perchè, se la lasciasse, allora sottentra l'idea di punizione, ed è facile che il tribunale per commiserazione del giovane venga veramente a

tradire il dovere che ha la società di cercare ogni mezzo di promuovere l'educazione.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti il § 1. Chi intende di approvarlo voglia levarsi in piedi.

(Il § 1 è approvato.)

(Legge il paragrafo secondo. — *V. sopra*)

**GALLI.** Se ho chiamato l'attenzione del Senato sopra questo alinea, si è perchè mi sembra che si potrebbe farvi un'aggiunta, ed è questa: « Oppure, secondo la circostanza, ricondurli ai sindaci del loro comune, incaricandoli, come uffiziali di polizia, di sorvegliarne la condotta e procurare loro uno stabile ricovero. »

Io trovo che la pena è troppo severa e troppo dura per un giovanetto che ha fatto una semplice mancanza, il condannarlo a 4 anni di reclusione; se benissimo che vi sono dei caratteri protrervi; ma per questi non mancano ai tribunali i mezzi di condannarli; all'onde poi queste case di reclusione, di educazione coatta, io le considero in fin dei conti vere e buone prigioni e niente di più; così lor resta sempre la taccia di essere stati in case di punizione; ed i loro amici li mostreranno a dito per essere stati in ergastolo, e questa è una macchia indelebile che non si cancella più. Io non vedo i motivi per venire a tali estremi. Appena usciti di là saranno poi pieni di vizi in grazia della compagnia, saranno di quelli che bevono e mangiano alla domenica e al lunedì tutto quello che hanno guadagnato nella settimana; invece se si mandano al sindaco, massime ne' comuni, questi conosce tutti gli abitanti, li colloca come *servitori di campagna*, ed in poco tempo diventano buonissimi lavoratori; dopo qualche anno cadendo nella coscrizione si faranno buoni e robusti soldati. Così mi pare che potranno riuscire assai meglio che non quelli che sortono da una casa, come quella che si dice coatta; questa è una parola un po' più ricercata, ma torno a dire che è una bella e buona prigione; dunque l'educazione che riceverebbero è molto migliore per loro e per la società.

**PRESIDENTE.** Abbia la compiacenza di trasmettermi il suo emendamento.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Dalle osservazioni del senatore Galli mi pare che egli parlasse dal principio che qui si contenesse una punizione, e venivagli quest'idea forse dalla rimembranza dello stato dell'ergastolo, dello stato in cui veramente prima si governava; ma dirò che questa casa cangiò di molto i suoi regolamenti; ed ora si è veramente ridotta ad un semplice istituto di educazione, in cui è però riservato un trattamento rigoroso e di vera punizione contro quei tali i quali hanno sorpassata l'età di 18 anni, o che danno indizio di perniciose inclinazioni. Ma assai diverso è il trattamento che osservasi in ordine a quei tali i quali hanno una condotta lodevole, e che sono ivi trattenuti per leggerissimo fallo.

Del resto ciò vorrebbe dire che in quella casa di educazione coatta non si potrebbero mantenere i regolamenti che fossero di punizione, ma che non dovrebbero altro che rappresentare l'idea di un'educazione sorvegliata, come sarebbe obbligato a stare in casa il figlio, ove così lo richieda ed ordini il padre, e via dicendo.

Siccome si tratta di misura che tende a togliere dal vizio giovani che col tempo nuocerebbero per esso alla società, vi è la società medesima a quella interessata.

Dicendosi adunque nella legge che, per principio suo proprio, essa debba essere educazione e non punizione, ne viene per conseguenza che, informati da questo principio i regolamenti di casa, si rifugga da quell'idea di specie d'infamia che si crederrebbe fosse attaccata a questa disposizione.

Dirò ancora che il rifugio proposto dal signor senatore

Galli non mi pare nè attuabile, nè opportuno. Non attuabile, perchè è difficile di dare ai sindaci, nelle occupazioni che essi hanno, come cittadini e come pubblici funzionari, questa cura di fanciulli che sono al disotto di 14 anni, la quale può dilungarsi anche sino agli anni 18.

Non opportuno, in quanto che questa misura essenzialmente si applica a ragazzi nelle grandi città, in cui troviamo sicuramente molti di questi, che non nelle campagne, ove parecchi sono obbligati a lavori rurali, e non si danno facilmente a questa specie di vagabondaggio, e quelli per difetto di lavori di campagna possono soltanto applicarsi a lavori d'arte; è quindi per essa più particolarmente che può ricevere una più congrua applicazione questa disposizione che li sottomette ad un'educazione coatta.

**PRESIDENTE.** Prima di esporre a maggior discussione quest'emendamento, devo chiedere se è appoggiato. (Legge l'emendamento Galli. — *V. sopra*)

(Non è appoggiato.)

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Il Ministero troverà una casa capace per il numero dei giovani, che sarà grandissimo? Ha provveduto per l'educazione e la manutenzione degli stessi giovani, e al modo poi di provvedere a questa spesa, che sarà grande?

**PINELLI, ministro dell'interno.** Risponderò al signor senatore che io credo che questa misura, portata dalla legge, porrà in avvertenza i padri di famiglia. Comechè siano in gran quantità ragazzi, i quali vivono attualmente di questo genere d'industria, essi saranno richiamati naturalmente dai loro padri, dai loro tutori od altri. E ciò appunto si fa palese dal fatto che veniva accennato nella seduta passata dal signor conte Sclopis, cioè che molte officine si trovano precisamente mancanti di operai, ossia di questi ragazzi, i quali sceglievano piuttosto il mestiere più comodo, che è quello di girare per le vie vendendo e schiamazzando, che non l'arte che avevano intrapreso. Quando sieno posti nel bivio di ricevere un'educazione forzata in reclusione, ovvero di ritornare all'arte che prima esercitavano, probabilmente torneranno a questa e non si esporranno a tale punizione.

Aggiungo poi che, quand'anche ve ne sia un numero ragguardevole, le case che sono sia in Torino, sia in altri luoghi, possono benissimo contenerli, perchè una delle cause del deperimento in cui trovasi ora la casa correzionale di Torino è appunto per non avere abbastanza dei ragazzi i quali vi stavano troppo poco tempo per insegnar loro un'arte. Questa è l'osservazione che venne fatta replicate volte ai direttori di questo stabilimento.

Lo stabilimento di Torino è capace di oltre 400 individui, e attualmente non ascendono a più di 100 o 120 quelli che vi si trovano. Vede dunque il signor senatore che si ha anche un campo vasto per raccogliere questi altri ragazzi ove si rendessero meritevoli di siffatta punizione.

(Posto ai voti il secondo paragrafo, è adottato.)

(Il presidente dà lettura del terzo ed ultimo paragrafo, che sono ambi approvati.)

**PRESIDENTE.** Ora non rimane che a votare sull'articolo intero.

**ALFIERI.** Io vorrei proporre un'aggiunta. I tribunali possono ordinare che i minori i quali non fossero richiamati siano invece mandati in una casa di educazione, e si è previsto il caso in cui il contravventore sarà reclamato dal genitore, dal tutore o da qualche probò cittadino cui gli sia lasciato; ma potrebbe succedere che il tribunale per suoi motivi non credesse di consegnarlo alla casa di educazione.

Se il contravventore non è richiesto nè dai genitori, nè da



probo cittadino, non sarebbe forse opportuno che rimanesse facoltativo all'autorità di rimandarlo a' suoi parenti?

**PINELLI**, ministro dell'interno. Nella discussione del primo alinea io aveva già accennato essere necessario di porre il tribunale nella necessità di ordinare quest'educazione, ed è perciò che nel progetto ministeriale era detto: saranno condotti in una casa di educazione; era obbligatorio al tribunale il pronunciare. La Commissione avrebbe surrogato alle parole: saranno condotti, queste: i tribunali potranno ordinare.

Io credo che si dovrebbe dire invece: i tribunali dovranno ordinare; in questo modo mi pare che sia spianata la difficoltà avvisata dal senatore Alfieri.

**ALFIERI**. Io aveva riconosciuto esistere questa differenza tra gli articoli proposti dalla Commissione e gli articoli del progetto ministeriale; ma mi sfuggiva questa differenza introdotta dalla Commissione, in quanto che immaginava che la Commissione medesima avesse previsto che potesse venire il caso dove i parenti, considerando quest'educazione coatta non come una pena, siccome la considerava uno dei preopinanti, ma come il più grande beneficio che potesse essere fatto ai loro figliuoli, li mettessero volontariamente nel caso di dovervi essere mandati. Quando il tribunale potesse essere fatto accorto di questa (mi si permetta dirlo), di questa malizia per parte dei parenti, potrà dispensarsi dal mandarli, se crede che tuttavia i parenti possano provvedervi.

Lasciando poi questa facoltà ai tribunali, come lo è dall'articolo, rimane, mi pare, quella lacuna che io indicava, cioè potrebbe avvenire che non essendo richiesto il contravventore alla casa di educazione coatta, restasse pure l'inconveniente di farlo nuovamente consegnare a' suoi parenti, o di assicurarsi che dovesse rimanere presso i medesimi.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Dimando la parola per appoggiare la proposta del signor senatore Alfieri, tanto più che gl'inconvenienti accennati dal preopinante ebbi a riconoscerli nel ricovero di mendicizia.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Osservo che il secondo alinea provvede a questo, surrogando la casa di educazione nel diritto di conseguire dal padre una pensione alimentare.

Forse mi verrà osservato che può essere il caso che vi siano di quelli i quali non hanno alcun mezzo per provvedere a questa pensione. Rispondo che nel caso che il padre, il quale non ha mezzi per educarlo, per altra parte non senta nell'anima sua la voce della natura, allora è meglio darlo alla casa di educazione, e sottoporci anche a quella spesa che può portare la sua educazione, piuttosto che lasciarlo in balla di sé stesso.

**ALFIERI**. Ma questo principio di pubblica educazione è già stato proclamato; esso era il principio spartano.

Non so tuttavia se siamo in caso di adottarlo in questa parte. Credo che, se si dà luogo a quanto accennava il senatore Di Saluzzo, di tali case d'educazione una sola ve ne ha in tutto lo Stato, a quel che io sappia, dunque bisognerà moltiplicarle, ed io non so se saremo in caso di farlo.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Ve ne sono varie; di più vi sono a Genova quelle dei discolati.

**GIULIO**. La discussione che ha avuto luogo fra il signor ministro degli interni e il signor senatore Alfieri mette in chiaro una lacuna. Ha osservato il signor ministro che vi si sarebbe ovviato se, nel votare il paragrafo secondo, si fosse mantenuta la prima compilazione: dovrà, e non si fosse introdotta la nuova: potrà. Ma questo ora è un fatto consumato; questo secondo paragrafo è stato adottato con questa clausola facoltativa data ai tribunali; quindi l'osservazione del ministro, verissima in sé, non ovvia l'inconveniente indicato

dal senatore Alfieri. Quale è stato votato il secondo paragrafo, vi ha lacuna; quando il tribunale non crederà di dover pronunciare l'invio in una casa di educazione coatta, se l'imputato non sarà reclamato dai parenti, resterà il dubbio sul modo di disporre della persona di esso.

Dunque nello stato attuale della discussione, al paragrafo secondo, stato adottato nei termini stessi in cui era proposto dalla Commissione, è indispensabile l'aggiungere una disposizione, la quale prescriva apposite norme ai tribunali rispetto a questi giovani che non fossero né mandati in una casa di educazione, né reclamati dai parenti.

**GALLI**. È precisamente quello che aveva detto.

**PRESIDENTE**. Non vi ha proposizione scritta su cui si possa votare.

**ALFIERI**. Non ho creduto di fare la proposizione per iscritto, perchè, sedendo dei magistrati nel Senato, io lasciava loro di formularla, se la credevano utile, per renderla analoga agli articoli della legge esistente.

**SCLOPIS**. La Commissione accoglie le osservazioni del senatore Alfieri, ed entra perfettamente nell'idea di riempire questa lacuna. E ciò tanto più che essa non ispererebbe di vedere ottenuto lo stesso effetto, quale si propone l'emendamento del senatore Alfieri, coll'altro mezzo che sarebbe quello indicato dal ministro dell'interno, di esigere cioè dai parenti la pensione alimentare; perchè si sa che nella condizione di famiglie di ristrettissima fortuna è più facile di mantenere un ragazzo alla casa paterna, che non sia di poter ottenere dal padre una sovvenzione anche minima, la quale vaglia a coprire le spese dell'educazione coatta. La Commissione, se il Senato lo crede, prenderà in disamina questo punto, e in una prossima tornata, ove non creda ora di formulare questa idea, sottoporrà al Senato un progetto di redazione.

**PRESIDENTE**. Sospendendo l'approvazione di quest'articolo, mentre che la Commissione proporrà in altra adunanza un progetto che riproduca l'idea del marchese Alfieri, si può procedere avanti.

Viene l'articolo 8 della legge, che ora diventa il 7; ne darò lettura:

« Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni della presente potranno essere arrestate onde essere immediatamente tradotte all'autorità locale di sicurezza pubblica, che le porrà a disposizione dell'autorità giudiziaria, secondo le regole generali di competenza.

« I verbali regolarmente estesi faranno fede in giudizio sino a prova contraria. »

(Posti a votazione il primo e secondo paragrafo del medesimo, sono adottati.)

Resta a votare l'intero articolo.

(È approvato.)

E rimandata la discussione dell'articolo 6 alla seduta pubblica di domani.

#### FORMAZIONE DEGLI UFFICI.

**PRESIDENTE**. Prego il signor segretario di dar notizia della nuova composizione degli uffici del Senato in seguito all'estrazione fattasi a sorte nell'adunanza privata di quest'oggi.

(Il segretario Cibrario legge:)

#### UFFICIO I.

Malaspina — Demargherita — De Launay — Cibrario — Ricci Francesco — Piana — Provana Luigi — Plezza — Prat — Gromo — Mosca — Colla.



UFFICIO II.

Sauli — Maffei — Bava — Ricci Alberto — Castagnello — Della Valle — Aporti abate — Gattino — Petitti — Picotet — Sonnaz — Colli.

UFFICIO III.

Pamparato — Cristiani — Quarelli — Nigra — Alfieri — Franzini — Moreno — Pallavicino-Mossi — D'Angennes — Tempia — De Fornari — Doria.

UFFICIO IV.

Cotta — Saluzzo Alessandro — Brielli — Sclopis — Oneto — Pallavicini Ignazio — Gallina — Balbi — Saluzzo Annibale — Serventi — Maestri — De Cardenas.

UFFICIO V.

La Planargia — Musso — Provana Giacinto — Chioldo — Coller — Della Torre — Moris — Giulio — Albini — Galli — Villamarina.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.

**DE CARDENAS.** Domando la parola per sapere dal Ministero qual giorno gli sarebbe comodo per alcune interpellanze che desidererei di fare sulla direzione delle strade fer-

rate, dopochè si è sentito che vi sono stati in pubblico dei discorsi in proposito.

**PINELLI, ministro dell'interno.** A questo non potrei rispondere, poichè non è presente il ministro dei lavori pubblici.

Credo che fra due o tre giorni esse potranno aver luogo.

**DE CARDENAS.** Quando mi si farà conoscere il giorno, allora darò luogo a queste mie interpellanze.

**PRESIDENTE.** Come l'ordine del giorno portava la relazione della legge proposta ed esaminata negli uffizi per alcune riforme relative alle Università di Sardegna, io debbo chiedere al Senato se vuole sentire la lettura del rapporto della Commissione sulla citata legge, ovvero attendere che sia compiuta la deliberazione sulla legge precedente per non intercalare l'una con l'altra discussione.

*Alcune voci.* Metta la proposizione ai voti.

(Il Senato delibera di protrarre questa relazione e discussione a domani.)

Il Senato è invitato all'adunanza pubblica di domani alle ore 2 per l'ultimazione della discussione della legge di polizia, e quindi per la discussione sulla legge per le Università di Sardegna.

(La seduta è sciolta alle ore 3.)

TORNATA DEL 4 SETTEMBRE 1849

— 32 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Congedo — Continuazione della discussione e approvazione dello schema di legge riflettente lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Presentazione di un progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci dello Stato a tutto settembre prossimo.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.  
(Leggesi il processo verbale della tornata precedente.)  
(È approvato.)

CONGEDO.

(Il senatore Aimeric di Laconi dimanda che gli sia prolungato il suo congedo.)  
(La Camera accorda.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO SPACCIO E ALL'AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

**PRESIDENTE.** Nell'articolo 6 un emendamento che fu proposto provocò il Senato a rimandare questo articolo alla Commissione, e ciò per coordinare l'emendamento col resto della legge. Io do la parola al relatore della Commissione.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione, a cui venne dato l'incarico di proporre alcune disposizioni a compimento dell'articolo 6 della legge, si è radunata ieri. Il senatore autore dell'osservazione per cui si era riconosciuta l'opportunità della suggerita aggiunta ebbe la compiacenza di riunirsi alla Commissione medesima; si è quindi combinata questa disposizione, la quale si divide in due parti: nella prima si è cercato di provvedere al caso in cui, non essendosi ordinata la custodia del minore, e non essendo esso stato reclamato, non si sapesse che cosa di esso sarebbe diventato. L'altra poi è relativa al caso in cui il minore che fosse stato consegnato ai parenti fuggisse nuovamente dalla loro custodia; ed in questo caso si riconobbe che il padre o il tutore si erano resi colpevoli quanto meno di negligenza, e allora si è creduto che la pena stabilita nell'articolo 6 non bastasse. Dove poi avesse luogo la recidiva, si è cercato di accrescere la pena. Ecco adunque la disposizione che proporrebbe la Commissione:

« I minori, dei quali i tribunali non avranno ordinata la cu-

stodia in una casa di educazione coatta, ed i quali non saranno stati rilasciati in seguito a reclami, dovranno consegnarsi ai loro parenti o tutori, facendo passare a questi la sottomissione dall'antecedente alinea prescritta:

« Se i minori così consegnati saranno colti un'altra volta in contravvenzione, il padre od il tutore saranno puniti di una ammenda di lire 10. »

**PRESIDENTE.** Brama dare qualche sviluppo a questa proposizione? (Il senatore Cristiani fa un segno negativo)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Queste disposizioni attaccano di fronte l'articolo 1502, se bene mi ricordo, del Codice civile dove, parlando dei quasi delitti, specifica in primo luogo padri e madri ed avoli, in secondo luogo il padrone e il committente, in terzo luogo finalmente il precettore e l'artigiano come responsabili dei danni che possono essere cagionati dai loro allievi.

In queste circostanze per altro l'articolo 1502 prevede il caso in cui questi fatti siano indipendenti dai doveri che hanno queste persone di custodire tali giovani.

In ordine poi alla responsabilità, essa non ha luogo allorché i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere responsabili.

Per verità ieri nel discutere questo paragrafo che comincia un'ammenda per un fatto che non è considerato se non come un quasi delitto, non ho avuto presente di fare quest'osservazione; ma mi pare che sia ancora a tempo, ed anzi meglio adesso, affinché non si aggravi la pena al padre. Onde per conseguenza sarebbe bene che si prendesse una maggiore cautela (se però il Senato non giudica ciò possa essere sottinteso), perchè in materia di pene io credo non si vada mai abbastanza cauti. Adunque è bene chiarir questo; se non fosse accennato, si accenni come vuole il Codice civile in quanto al risarcimento dei danni.

**CRISTIANI, relatore.** Pare che la riserva che si desidera sia della natura stessa delle cose. Ove il padre, o quelli che hanno obbligo a termini della legge di invigilare su quelli che sono sotto la loro dipendenza, non abbiano usate le cure necessarie, non v'ha dubbio che la responsabilità nella quale incorrono a termini della legge generale continua ad avere il pieno suo effetto.

In questa legge si è considerato che il padre non abbia tutte quelle cure del suo ragazzo che avrebbe dovuto avere, e siccome questo difetto di cure poteva naturalmente avere un qualche inconveniente, così si considerava in qual modo avrebbe costituito una contravvenzione. Ecco perchè si è imposta la penale leggerissima di lire cinque per ogni contravvenzione che prenderebbe il maggior grado di gravità; ed è per tale motivo che la Commissione ha proposto di duplicarla. Una legge di polizia nulla deroga nè aggiunge alla responsabilità che la legge del Codice civile ha stabilito, epperò non bisogna confondere due ordini d'idee diametralmente opposte.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io credo che non bisogna confondere due ordini d'idee diametralmente opposte, ma è la disposizione del Codice civile che accenna al risarcimento dei danni. Questa legge non parla di ciò, ma solamente della pena. Ed è appunto perchè non si possono confondere queste due disposizioni che io temo che non si vada a cercare nel Codice civile la spiegazione del senso in cui si voglia prendere questa disposizione, la quale si trova assoluta. Resta a vedere se i tribunali si credono autorizzati di ricercare nel Codice una spiegazione che in ogni caso era rigorosamente applicabile al fatto di quasi delitto, per cui si possa dire essere il padre

incorso in questa penalità. Io lo dimandava in questo senso, cioè se, aggravando adesso questa disposizione, non fosse opportuno di fare un cenno di una tale circostanza per sollevare la situazione in cui si potrebbe trovare il padre. Si sa pur troppo che questi non saranno figli di persone agiate, ma figli per lo più di artigiani intenti al loro lavoro, i quali, dato il caso che raccomandino ad un servo o a chicchessia di custodire il loro ragazzo, questi può scappar di casa, e far cosa per cui il padre si veda obbligato a pagare i danni, e per giunta debba avere una pena personale.

**CRISTIANI, relatore.** Mi pare che realmente non vi sia niente di comune con una disposizione e coll'altra. Qui non si tratta che della pura e mera contravvenzione relativa all'atto che farebbe quel minore di andare distribuendo ed affiggendo alcuni stampati senza averne l'autorizzazione della autorità di polizia; ma i danni a cui si riferiva il preopinante non entrano niente affatto in questa legge. Dunque, se colui si è reso colpevole (oltre di quelle contravvenzioni prescritte da questa legge) di qualche danno a qualche privato, naturalmente dovrà avere effetto la legge generale.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domando la parola per ispiegarmi, perchè credo di non avere parlato abbastanza chiaro.

Io non ho esclusa affatto la conseguenza tratta dal signor senatore preopinante, ma ho solo allegato un fatto per dire che la sola disposizione della presente legge, nella sua forma di sanzione penale, lascia molta ambiguità, perchè nella disposizione di questa legge si parla di pena e non di danni: io, per la pena, esprimeva il desiderio che si indicasse il caso in cui il padre avesse una qualche colpa, o che ciò fosse almeno accaduto per sua negligenza. Se poi il padre, o chi fa per lui, proverà che non è per sua negligenza, allora desidererei che, senza confondere i due capi, nello stesso modo che il Codice civile fa, si disponesse anche in questa legge che la sanzione penale non possa essere applicabile quando il padre può provare al tribunale che non ha nessuna colpa.

**PINELLI, ministro dell'interno.** L'osservazione fatta dal senatore Di Collegno era veramente giustissima, in quanto che debbe farsi la distinzione tra il caso in cui il genitore o tutore incaricato della custodia del minore abbia una qualche colpa nel fatto della contravvenzione che si imputa al minore per non aver usato abbastanza diligenza, e nel caso in cui esso non abbia colpa alcuna per non aver potuto impedire questo fatto. Ma io credo non essere necessario di esprimere nella legge questa disposizione, perchè è naturale in tutti i fatti criminali.

Egli è mestieri dimostrare che realmente il tutore, il padre era in colpa per non aver impedita questa contravvenzione mentre poteva impedirla. Se il padre od il tutore avrà provato che gli era impossibile d'impedire al figlio minore di contravvenire, allora non cadrà in quella pena pronunciata dalla legge, e rientrerà nelle disposizioni generali, che quelli, cioè, i quali hanno nessuna colpevolezza, sia per ragione di fatto, sia per ragione di diritto, non possano essere puniti. Per la qual cosa parmi che quella disposizione che era necessaria ad esprimersi nel Codice civile, perchè si tratta di semplice applicazione di rifazione di danni, non sia necessario ripeterla in una legge penale, la quale si regola colle norme ordinarie di questo genere di leggi. Io però, mentre trovo che nell'articolo proposto dalla Commissione si provvede ai molti casi cui si accennava nella discussione di ieri, parmi anche si dovesse provvedere in quell'altro caso cui accennava qualcuno degli oratori, cioè quando il tutore ed i genitori fossero coniventi a questo fatto di contravvenzione, e ne facessero una specie di speculazione, appunto incitando i figli a contravve-

nire onde liberarsi dalla spesa e dall'aggravio della loro educazione; cosa che potevano fare a man salva quando fossero veramente sprovvisti di qualunque mezzo di fortuna, per cui non avessero a temere la ricerca per la pensione alimentare. Ed in tale provenzione io crederei che, ove si venga a provare questa malizia de' genitori, per cui essi stessi incitassero i figli a contravvenire, allora non si agirebbe contro giustizia quando si venisse a considerare il genitore come egli stesso contravventore; e siccome allora egli non può venire a trovare la discolta nella mancanza di discernimento, così cade nella disposizione generale della legge. In tal caso mi parrebbe equo lo stabilire che, provato il consenso dei genitori nella contravvenzione essi fossero puniti della pena ordinaria. Però, mentre si sottometterebbe il padre alla pena ordinaria, ossia al carcere, conviene intanto sia custodito il figlio, onde non si addoppi il danno nella famiglia ed il pericolo per lo stesso figlio, il quale resta privato (nell'intervallo che il padre sarebbe punito) di quel custode che deve invigilare sulla sua condotta; epperò io proporrei che il figlio fosse trattenuto nella casa di educazione, e quindi consegnato, con la sottomissione che proponeva la Commissione. Avrei formulato in questo modo la mia proposta:

« Quando fosse provato il consenso dei genitori nella contravvenzione del minore, sarà loro applicata la pena ordinaria del contravventore, ed il figlio, trattenuto nella casa di educazione durante lo sconto della pena loro inflitta, sarà poi di nuovo ai medesimi consegnato con ammonizione di meglio custodirlo. »

**ALPIERI.** Farò osservare che nella nuova aggiunta proposta dalla Commissione non si è fatta menzione di coloro che hanno l'obbligo di mantenerli, e mi pare che ieri si fosse trattato di nuovamente accennare nell'aggiunta la disposizione contenuta nel paragrafo terzo. Ed io son mosso a fare questa osservazione principalmente in vista de' trovatelli, i quali, se non sono tanto numerosi in questo paese, come lo sono in altri, tuttavia si trovano in numero assai grande, perchè si debbano altresì avere presenti nelle disposizioni di cui si tratta. Questi sono collocati all'età di 12 anni presso persone che contraggono l'obbligo di dar loro l'educazione che meglio riesce possibile; e nel caso presente, a vece di rimandarli al loro tutore, che sarebbe l'ospizio locale, dovrebbero essere rimandati a coloro che, mediante il prezzo di collocamento, hanno contratto l'obbligo di provvedervi. Mi pare che per questi motivi forse non sarebbe inutile il rimandare il disposto del paragrafo precedente, dove si parla di coloro che hanno l'obbligo di tutelarli.

**CRISTIANI, relatore.** È vero che ieri nel discutersi si era preparata una disposizione in cui si trovavano i termini ora rammentati; ma, dopo aver osservato che nell'articolo 93 del Codice penale si prescriveva precisamente una consegna con un obbligo analogo di sottomissione, si era pensato di riferirsi allo stesso Codice penale, il quale dice che l'imputato sarà consegnato a' suoi parenti, dando loro obbligo di bene educarlo e di vigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni.

Del resto non vi sarebbe inconveniente a lasciare l'articolo come è, e aggiungere dopo la parola tutore queste altre: *od a coloro che hanno l'obbligo di mantenere ed educare il minore.*

E posto che ho la parola, io farò alcune osservazioni relativamente all'aggiunta adesso proposta dal ministro degli interni, alla quale la Commissione non opinerebbe di aderire, perchè, oltrechè forse la penalità che si vorrebbe imporre ad un padre potrebbe essere gravissima, non vi ha dubbio

che essa trarrebbe seco conseguenze che sarebbero poi funestissime per la famiglia medesima. Inoltre poi bisogna osservare che incontrerebbe una difficoltà probabilmente insuperabile nello stabilire questa collusione tra il padre ed il figlio. Per altro, riguardo a quelle persone che non hanno nulla, come sono quasi sempre quei parenti che si renderanno colpevoli di simili delitti, la penalità di lire 5 può bastare, tanto più poi colle suddette disposizioni che in caso di recidiva duplicano la pena; invece che, se vi fosse una penalità molto grave, si sa che i tribunali ripugneranno di applicarla; e siccome le circostanze attenuanti non mancano mai, si potrebbe dire allora con sicurezza che quella disposizione di legge non ritrovrebbe mai la sua applicazione. Dunque, per non imporre una pena che sarebbe troppo grave e troppo funesta per le famiglie cui verrebbe applicata dai tribunali, pare meglio non dipartirsi dal sistema della Commissione.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domanderei la parola per muovere una difficoltà. Se quello che ha proposto il ministro dell'Interno è di già compreso nella legge, allora incorreranno nella stessa pena le persone che hanno data la commissione di fare queste affissioni. (Legge l'articolo 6 — *V. sopra*)

Di qui si scorge che la legge di già lo prescrive, e sarebbe troppo rigore ritornare a queste disposizioni, ove realmente esistessero nell'articolo 6, oppure venissero temperate. Io non dirò che basti per temperarlo il fare cenno di un altro articolo, ma io credo che ciò non è necessario onde abbia il suo effetto.

**CRISTIANI, relatore.** L'articolo 6 non prevede quel caso, ma bensì uno affatto speciale. Anzi vi è questa differenza tra la disposizione della Commissione e quella del Ministero, che, cioè, il Ministero impartiva quella pena a coloro che avevano data la commissione, senza aver in mente le disposizioni che la Commissione ha aggiunte. Dunque, di regola, cotale disposizione non si applica che a coloro i quali, avendo rimesso uno stampato, ne hanno data la commissione specifica e determinata di andar a distribuire e di fare affissione di questi stampati senza le dovute cautele dalla legge prescritte. Ma qui il padre non sarebbe nel caso di essere ritenuto colpevole per aver invitato od eccitato, o forse obbligato il figlio d'andare a fare il mestiere di affiggitore irregolarmente; non sarebbe pur quello di avergli data quella commissione speciale e determinata di andare ad affiggere uno stampato indebitamente; io credo che realmente questa disposizione non contenga un caso di tal natura.

**PICOLET.** Je demande la parole pour une observation sur l'article proposé par la Commission; je remarque que cet article, en soumettant le père à une amende pour l'infraction commise par son fils mineur de 14 ans, consacre une maxime qui est en opposition avec le principe admis par toutes les lois pénales; que la peine attachée à une infraction ne doit atteindre que la personne de son auteur. L'exemple tiré de l'article du Code civil, qui rend le père responsable des dommages causés par son fils mineur, ne peut justifier l'article du projet; autre chose est l'indemnité, autre chose est la pénalité. On peut imputer à un père de n'avoir pas exercé une surveillance suffisante et mettre subsidiairement à sa charge les dommages qui sont la suite d'un délit ou quasi-délit de son fils mineur, mais on ne peut lui imputer le délit de son fils et lui en faire subir la peine. C'est d'après ce principe que le Code forestier donne contre le père une action en dommage pour l'infraction commise par son fils, en soumettant ce dernier seul à l'action pénale. La loi qui consacrerait un autre principe serait destituée de toute raison et de toute justice.

Du reste, les observations que vient de présenter monsieur le ministre de l'intérieur me paraissent devoir faire rejeter l'article proposé par la Commission, et lui faire substituer une disposition qui soumette le père à une amende dans le seul cas où il se serait rendu complice de son fils en l'engageant, ou l'obligeant à commettre l'infraction qu'il s'agit de réprimer.

**CIBRARIO.** Io appoggio l'osservazione dell'onorevole propinante. Mi pare che l'articolo 6 del progetto, comminando una pena comune ai padri ed ai tutori dei minori di 14 anni colti in contravvenzione, tende in sostanza a creare una specie di complicità, la quale non esiste. Vi è di più: questa complicità è creata per il puro fatto di essere il figliuolo od il pupillo colto in contravvenzione, nè credo che regga la osservazione che il signor ministro dell'interno faceva, che i tribunali cercheranno, prima di condannare, la prova del dolo. Osservo che la legge qui è precettiva; non dice: potranno essere puniti il padre ed il tutore del minore di 14 anni colto in contravvenzione, dice tassativamente: saranno puniti; e allora parmi che cessi l'arbitrio dei tribunali; e però conviene modificare quest'articolo nel senso proposto dal signor senatore Di Collegno.

**PRESIDENTE.** Io debbo far avvertito il Senato che non si può ritornare sopra il paragrafo; è già stabilito che questa penalità sia necessario lasciarla all'arbitrio del tribunale, il quale potrà calcolare i gradi di colpa del padre e del figlio; quest'articolo è già votato, dimodochè noi non possiamo che occuparci dell'aggiunta a farsi, non già del paragrafo.

**CIBRARIO.** Si possono inserire dopo la giunta proposta dalla Commissione alcune parole che valgano a spiegare o modificare il paragrafo primo di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe formulare una proposizione per vedere in qual modo si potrebbe innestare la proposta. Si scriva perciò la proposta.

**GIULIO.** All'occasione dell'aggiunta all'articolo 6, proposta dalla Commissione, si sono fatte al Senato diverse proposizioni; l'una di esse tende a rendere passivo il padre o tutore, oltre all'ammenda di lire 5 comminata dal primo paragrafo dell'articolo 6, ed all'ammenda più grave di lire 10 indicata nel paragrafo addizionale, anche di una pena afflittiva comminata dall'articolo precedente, nel solo caso però in cui si possa dimostrare la connivenza tra il padre ed il figlio. Un'altra modificazione proposta consisterebbe nel ritenere la necessità della prova di questa connivenza tra padre e figlio per applicare una pena qualunque al padre, ma di limitare tra le pene applicabili al padre la sola ammenda, senza l'aggiunta della pena corporale inflitta dal secondo paragrafo dell'articolo 5. Una terza opinione finalmente è stata emessa, e consiste nel dire che sia inutile ogni comminazione di pena a danno de' padri e de' tutori, potendo il secondo paragrafo dell'articolo 5 interpretarsi come una comminazione di pena fatta a tutti coloro che in qualunque modo si resero complici del reato del minore.

Quest'ultima opinione, a fronte de' termini espressi da quel paragrafo, non pare che si possa sostenere; infatti la legge non tende a punire tutti i complici del reato del minore o non minore, poichè, invece di dire che avranno dato la commissione di fare la tal cosa, ecc., la legge avrebbe detto semplicemente: che hanno partecipato in qualche modo, che si sono resi complici del reato indicato.

Le parole espresse in questo paragrafo lasciano dunque luogo di credere che si tratta qui di un vero incarico speciale dato volta per volta al contravventore di fare un'affissione in modo irregolare e contro alla legge.

Non credo adunque che chi intende dover essere soggetti a pena il padre od il tutore del minore, che non possa mai ammettere che sia sufficiente la disposizione del secondo paragrafo dell'articolo 5, perchè non credo che verun tribunale darà mai a questo paragrafo interpretazione che sia applicabile a' parenti i quali abbiano, non con un'espressa commissione, ma colla semplice loro connivenza, assistito e condotto i loro figliuoli a contravvenire alla legge.

Restano adunque le altre due proposte, e prima quella di fare che, nel caso di espressa connivenza, sia applicabile anche il carcere, mediante un'espressa disposizione da aggiungersi a questo articolo sesto della legge.

Mi permetto di fare alcune osservazioni sopra di essa, perchè temerei che una mia parola detta ieri potesse aver dato occasione a questa proposta: io notava come la multa di lire cinque da infliggersi al padre del contravventore paresse pena poco proporzionata alla gravità dell'altra di due mesi di carcere, che si poteva infliggere al colpevole maggiore; ma fin da ieri aveva detto che io presentava questa osservazione unicamente per dare occasione al ministro degli interni di fornire qualche spiegazione, e non per chiedere che la pena fosse aggravata.

Prendo dunque la questione allo stesso punto, per notare quanto sarebbe grave la pena di due mesi di carcere inflitta al padre per connivenza col figlio, massime trattandosi di fatto tanto difficile a dimostrare; io temo che i tribunali, non solamente non condannerebbero il padre alla prigione per causa del reato del figliuolo, ma che soventi, per tema che il padre venisse ad incorrere in questa pena, assolverebbero persino anche il figliuolo, dichiarando che non ha avuto luogo il reato.

Resterebbe finalmente il terzo sistema, quello, cioè, di mantenere la sola minaccia di una pena pecuniaria di lire cinque, o di lire dieci nel caso di recidive, soltanto quando fosse provata la connivenza tra padre e figlio; e questo sarebbe poi il più equo di tutti i sistemi; se non che, ripeto, che mi pare presso a poco impossibile il provare innanzi ai tribunali che veramente vi sia connivenza tra padre e figlio. Una così fatta prova non so di quale natura potrebbe essere, se non fosse la deposizione del figliuolo stesso, il quale dichiarasse che è stato sospinto dal padre, o almeno che il padre gli ha prestato soccorso, o lo ha indotto a questa contravvenzione. Ora non si può ammettere una disposizione che conduca un tribunale a sollecitare un figlio minore per una deposizione a danno del proprio padre; mi parrebbe l'immoraltà di questa disposizione molto più grave, molto più dannosa di quello che possa essere vantaggiosa la pena applicata al padre nel caso di dimostrata connivenza; da tutte queste osservazioni io concluderei non potersi fare cambiamento veruno all'aggiunta proposta, e che la sola cosa da prendere in considerazione sia il vedere se nel caso di recidiva debba o non debba ammettersi l'aggravazione di multa proposta dalla Commissione.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione, nell'adottare l'aggiunta proposta dal senatore Alfieri, ha dovuto togliere alcune espressioni dell'articolo. Nel primo progetto vi era l'obbligo ai parenti, ai tutori, ai quali si sarebbe fatta la consegna, di passare la sottomissione prescritta nell'alinea antecedente. Ora si è aggiunto che quest'obbligo di consegna si sottintenderebbe a tutte le persone che abbiano l'obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso; siccome questa consegna per lo più rifletterebbe, secondo il progetto del senatore Alfieri, gli ospizi, pare che quest'obbligo di passare a una sottomissione non potrebbe opportunamente darsi. Quindi la

Commissione si è persuasa di toglierlo, riconoscendosi che è realmente inefficace e che non porta nessun risultato, come cosa pressochè inutile; dimodochè, tolta questa espressione dell'obbligo della sottomissione, l'articolo sarebbe più semplice ancora.

**PINELLI, ministro dell'interno.** L'osservazione del senatore interno al sistema da me proposto, cioè di sottoporre ad una pena il consenso provato del padre alla contravvenzione del figlio, applicherebbe al padre una pena *correzionale* indicata pei contravventori. Egli veniva notando che sarebbe stato in gran parte difficile lo stabilire questa connivenza. Io accosento che la difficoltà vi può essere, come in tutti quei delitti i quali consistono soltanto in parole, più che in fatti e in scritti, essendo certa cosa che il figliuolo non vorrà testimoniare contro il padre. Ciò sarebbe contro le regole generali della processura criminale. Dimodochè si dovrebbe anche constare questo fatto per altri mezzi, i quali, benchè siano difficili a conseguirsi, non sono però impossibili. I vicini di casa, i famigliari di quel genitore possono benissimo deporre intorno ai consigli e alle eccitazioni che abbia dato il padre al figliuolo sopra questi fatti, e così averne una prova. Se non è assolutamente impossibile, ancorchè sia difficile, io crederei che fosse utile la disposizione della legge, inquantochè una comminazione di pena potrebbe allontanare questi sciagurati dall'idea di delitto. Si sa che alcune volte il pericolo, producendo il timore della pena, ritira molti dal commettere un delitto; e troviamo infatti nei nostri Codici scritte anche le penalità per delitti che sono di difficilissima e quasi impossibile prova. Tuttavia si è creduto necessario di comminare queste pene affinchè il timore di esse imbrigli il delinquente.

Per ciò io porterei avviso che potrebbe stare ancora quanto è espresso nel paragrafo. Avrei opinato per le penalità corporali, inquantochè possono esservi degli individui a cui la pena dell'ammenda sia d'impossibile esecuzione. Capisco che allora bisognerebbe stabilire la sussidiaria per le ammende ed il carcere, ma se il Senato incontra troppe difficoltà nella prova di questo reato, oppure troppo gravoso l'applicare questa pena, allora io mi unisco alla Commissione, la quale presenta sempre in qualche modo una pena pel caso di recidiva, e in questo modo dà una leggiera garanzia.

**PRESIDENTE.** Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro degli affari interni, la discussione è ridotta all'esame o deliberazione a prendersi sopra l'aggiunta progettata dalla Commissione. A questa il signor senatore Cibrario propone una seconda aggiunta, la quale non è emendamento, ma un semplice aumento di cautela.

**CIBRARIO.** L'aggiunta che io propongo è sempre nel senso di dichiarare che i tribunali non saranno obbligati ad infliggere ai genitori le penalità di cui nel paragrafo primo dell'articolo 6, quando il padre o il tutore possa provare che ha usato invano tutte le cautele che si prendono da un buon padre di famiglia. Sarebbe dunque un'aggiunta da farsi alla aggiunta della Commissione in questo senso:

« Eccettuato sempre il caso in cui provassero d'aver usato inutilmente, per impedirlo, la diligenza propria di un buon padre di famiglia. »

Ho messo la parola *sempre*, perchè si possa riferire anche al caso previsto nel paragrafo 1.

**CRISTIANI, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di aderire a questa espressione, tuttochè possa essere soverchia, perchè è probabile che, ove si presenti il caso in cui un padre giustificò agli occhi del tribunale aver egli pigliato tutte le cure possibili per impedire il suo figlio dal commettere questo

fallo, il tribunale sicuramente, anche colla disposizione assoluta dell'articolo, non troverebbe l'esistenza del fatto.

**PRESIDENTE.** Non contenendo quest'aggiunta un vero emendamento, io porrò a votazione i paragrafi della Commissione nell'ordine stesso in cui furono finora presentati.

(I paragrafi sono adottati.)

Ora viene l'eccezione del senatore Cibrario.

(È approvata.)

Resta ad approvare il complesso dell'articolo....

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Prima di metterlo ai voti parmi si possa formulare l'aggiunta in questo senso: *eccettuato sempre in questo alinea, come nella prima parte dell'articolo, ecc.*

**CIBRARIO.** Ho messo la parola *sempre*, perchè la credeva sufficiente; ma però se desiderano per maggior cautela di aggiungere quest'espressione, io non vi ho difficoltà alcuna.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Non mi pare che sia il caso di fare questo richiamo, perchè il primo paragrafo parla genericamente delle disposizioni, per cui il padre ed il tutore saranno puniti con un'ammenda di lire 5, e ne stabilisce pure in modo generale la forma voluta. Ora venne la legge enumerando varie disposizioni, ed anche quelle della recidiva; onde credo che sarebbe assai meglio dire piuttosto: *eccettuato però sia per la prima volta, che per la recidiva, ecc.*

**CIBRARIO.** Dicendo *sempre*, mi pare che soddisfassi bastantemente al concetto del Senato, *eccettuato sempre il caso, oppure eccettuati sempre i casi.*

**PALLAVICINO IGNAZIO.** È già votato e non si può più cambiare.

**PRESIDENTE.** È vero.

Metto ai voti l'articolo 6 intero.

(È approvato.)

Ora è bene che il Senato intenda la lettura della legge in complesso, tal quale venne modificata.

**CIBRARIO, segretario,** legge il progetto modificato. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 68.)

**PRESIDENTE.** Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Volanti	59
Voti favorevoli	54
Voti contrari	5

(Il Senato adotta).

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA SARDEGNA DELLE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLE OPERE PIE.**

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro degli affari interni.

**PINELLI, ministro dell'interno,** legge la relazione e il progetto di legge. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 225.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffici.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI PER L'ANNO 1849.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis come relatore della Commissione.

**SCLOPIS, relatore.** (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 35.)

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge è così concepito. (*Legge* — V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 34.)

È aperta la discussione sul complesso intero di questo progetto di legge.

**DE FORNARI.** Io non posso, quanto a me, prescindere dall'opporre la mia ripugnanza allo introdurre, in questa occasione, un nuovo precedente del premettere alla legge un *considerando*, ciò che dall'uso costante, e di comune consenso reputato fin qui razionale, è escluso. Ho detto un nuovo precedente, ben ricordando che, in una circostanza memorabile, nessuna obbiezione si elevò contro l'applicazione di questa forma inusitata; ma fu in una suprema situazione di cose, che forzava il Parlamento a deviare dalle norme fondamentali dello Statuto, a reintegrare un momento nelle mani del Re magnanimo fondatore di esso tutti i poteri, onde difenderlo e consolidarlo. Ed allora bene abbisognava, appunto per escludere l'allegazione di un tal precedente in avvenire, l'esposizione ben esplicita d'eccezionali motivi. Ma io non vedo nella presente situazione alcun grave motivo, direi alcun motivo che necessiti l'impiego di questa forma straordinaria; e, sebbene la Commissione, a fronte ancora di qualche inconveniente che ravvisava essa stessa nel preambolo, abbia concluso ed insistito per la conservazione di esso, non ho trovato espresso, non ravviso alcun motivo che mi persuada a tale conclusione. Ben ravviso che, togliendo quel *considerando*, diverrebbe opportuno all'intento di mettere in evidenza, come può ben a ragione desiderarsi, le massime costituzionali interessate nella deliberazione, sarà il caso di dare qualche maggiore sviluppo all'articolo primo, segnatamente, della legge; e ben mi riservo, in tal caso, a farne apposita proposizione; ma, insomma, per non attenersi alle forme usuali per votare la legge col preambolo quale ci è proposta dalla Camera dei deputati, io non ravviso vera e fondata altra considerazione che quella della ormai estrema, non che crescente urgenza di deliberare, e dare esequimento legale alla deliberazione. Se questo motivo apparirà tale alla gran maggioranza, come alla unanime Commissione, io non insisterò ad oppormi, e mi basterà di avere fatto conoscere quale gravità io ravvisassi in tale discussione. — A buon intenditor poche parole. (*Harità*) Sicchè mi astengo dall'insistere sulla mia osservazione, ove non si manifesti dai colleghi approvata.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Il Ministero, alla Camera dei deputati, si era opposto a questo *considerando*, non già perchè il Ministero non riconoscesse i principii che in quello sono spiegati, avendo egli spiegato, come spiega tuttavia, la ragione per cui si credette autorizzate a ricevere (e non dico neppure riscuotere) le imposizioni che venivano volontariamente pagate da tutta la nazione. Egli aveva fatto una distinzione tra le contribuzioni dirette ed indirette, guidato da alcune intime differenze che tra l'una e l'altra si trovavano allorchè trattavasi di venire all'applicazione del diritto di riscuotere le imposizioni. Ma siccome egli riconosceva al-

tamente il principio consacrato dall'articolo 50 dello Statuto, non muoveva sopra di ciò alcuna difficoltà, ed accettava invece quello stesso che veniva profferito dalla stessa Camera nella sua disposizione legislativa. Opponevasi però a questo *considerando*, appunto per la ragione accennata dalla Commissione, non che dall'onorevole preopinante, che non fosse negli usi ordinari dei paesi costituzionali di premettere alla legge un preambolo, il quale sta nella discussione che viensi ventilando nei Parlamenti. Nè egli si dipartirebbe da questa sua opinione, ove non lo muovesse un'altra ragione, la quale è quella che pure fu accennata dalla Commissione, ed invita il Senato ad accettare questa legge tale quale fu votata dalla Camera dei deputati per considerazione di urgenza, poichè quando questa legge dovesse di nuovo fare passaggio alla Camera dei deputati per ricevere una deliberazione sugli emendamenti che fossero in qualunque parte di essa proposti dal Senato (emendamenti sui quali il Senato dovrebbe di nuovo discutere quando essi avessero subito qualche mutazione dai deputati), passerebbe il tempo per cui è stata data al Ministero la facoltà di esigere le imposizioni. Porto quindi fiducia che il Senato apprezzerà queste ragioni d'urgenza e di convenienza, e, rimossa ogni discussione sopra una questione che direi di semplice forma, vorrà passare alla votazione della legge.

**SCLOPIS, relatore.** Dopo le spiegazioni che ha date il ministro dell'interno io credo in parte siasi soddisfatto al quesito del senatore De Fornari. Quanto alla Commissione poi, il motivo da cui essa fu indotta a considerare il preambolo come degno di essere conservato fu riposto in una ragione di alta convenienza che tutti noi apprezzeremo, e sicuramente il senatore De Fornari il primo ne sarà convinto.

In tutti i Governi rappresentativi, nelle relazioni reciproche fra i diversi rami dei poteri, si mantiene non solamente una buona armonia, ma un'estrema delicatezza. A noi non ispetta d'ingerirci in quanto abbia potuto in altro recinto dar luogo all'opposizione di questo preambolo, a noi basta che sia stato apposto, perchè noi lo teniamo degno d'ogni riguardo quando nulla vi possiamo scorgere di men confacente al buon andamento della cosa pubblica. Noi, per il fatto stesso che fu dall'altro ramo legislativo adottato, dobbiamo sicuramente, per quanto sta in noi, conservare questo proemio. Queste sono considerazioni di buona armonia e di retta politica, e mi sembrano sufficienti senza entrare in tutte le altre ragioni che io non credo di dover qui ripetere, ma che furono presentate in altro recinto.

**MAESTRI.** La Commissione ha considerato se il preambolo fosse in contraddizione collo Statuto.

Ha riconosciuto che no.

Per contrario vi ha trovato la conferma di un gran principio, della prerogativa del Parlamento di votare i tributi.

Se dunque il preambolo è in piena armonia collo Statuto, non vi è ragione di combatterlo; vi è ragione di adottarlo. Combattendolo potrebbe parere che da noi si avversasse la disposizione statuaria di cui siamo gelosi mantenitori.

Ma la cosa è pur sembrata ragionevole e opportuna.

La legge autorizza la riscossione delle contribuzioni che non erano state votate: il che ha due effetti, quello di poter riscuotere le non esatte, e quello di ratificare le riscosse.

La legge così isolata, non preceduta da considerazioni, lasciava vedere una lacuna.

Questa lacuna per riempirsi richiedeva due cose:

1° Che si dicesse perchè si è dato un effetto retroattivo alla legge;



2° Che si dicesse perchè si è esatto senza il voto del Parlamento.

Il motivo per cui il Ministero ha esatto senza il voto del Parlamento fu la necessità inevitabile di riscuotere i tributi per far fronte alle spese dello Stato, per mantenere il movimento vitale della gran macchina che dicesi Governo.

Di questo non è parola nel preambolo, è vero.

Ma questa omissione non è sembrata per ciò alla Commissione vostra così importante che non dovesse approvare ciò che è stato espresso.

Primeramente perchè quella omissione dice pur molto. E in vero, se si stabilisce nel preambolo che non vi è obbligazione di pagare le contribuzioni che non sieno votate, e poi si viene nella legge ad assolvere per le contribuzioni esatte, benchè non votate, egli è chiaro che vi è stata una gran cagione per venire a questa implicita assolutoria.

Così il preambolo combinato colla legge, si voglia o non si voglia, contiene un *bill d'indennità*.

Ecco un'altra ragione perchè il preambolo vuol essere mantenuto.

Ma ciò che lo raccomanda maggiormente, giova ripeterlo, si è ch'egli contiene la consacrazione della *gran prerogativa* parlamentare di votar i tributi, che fa equilibrio colla *gran prerogativa* reale di sciogliere la Camera elettiva.

Da questo equilibrio sorge quell'ordine meraviglioso sul quale si regge l'edificio della patria libertà, che fa del Re e del suo popolo una sola famiglia, e la cui custodia è particolarmente commessa al Parlamento, e non meno al Senato che alla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare la Camera se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dei singoli articoli, e siccome il preambolo forma una parte speciale della legge, è quindi necessario che sopra di esso abbia luogo una separata votazione, io ne darò lettura:

« Considerando che l'obbligazione dei contribuenti di pagare al Governo le imposte dirette ed indirette non ha effetto che dal giorno in cui il voto del Parlamento, che ne permette la riscossione, viene sanzionato dal Re e promulgato qual legge di finanza nelle debite forme; che quella obbligazione cessa allo scadere del tempo durante il quale la legge di finanza permise la riscossione delle imposte, si stabilisce quanto segue: »

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ora si debbe passare alla votazione dell'articolo.

**SAULI.** Ma finora non vi è stata discussione particolare, la discussione è stata generale.

**PRESIDENTE.** Si è però trattato specialmente del preambolo.

**SAULI.** Ho chiesta la parola unicamente per dire che, siccome io trovo così chiaro e preciso l'articolo 30 dello Statuto, il quale dice espressamente *che le contribuzioni non si possono riscuotere se non quando sono consentite dal Parlamento e sancite dal Re*, così io credo questo preambolo intieramente inutile, e per conseguenza mi sembra eziandio che non sia necessario di stabilire il precedente di mettere un preambolo ad una legge fatta secondo le forme costituzionali, quando la necessità non lo richiede, onde io voto per la soppressione del preambolo.

**PICOLET.** Je demande la parole.

Tout en conservant la réserve commandée par l'honorable préopinant, je ne puis m'empêcher d'exprimer qu'il est infi-

niment regrettable que le *considérant* qui précède le projet de loi assimile à l'impôt les taxes établies par les lois des douanes, de l'insinuation, des hypothèques, du papier timbré; par les lois sur les droits de poste, les droits sur les mines et sur les diverses autres branches de l'administration. Toutes ces lois ont un caractère de stabilité, qui ne permet pas au Ministère d'en suspendre l'application. Si dans les circonstances où le Gouvernement s'est trouvé ces lois avaient cessé d'être observées, notre commerce, notre industrie auraient immensément souffert; toutes les transactions sociales auraient été arrêtées, le cours de la justice elle-même aurait été interrompu. Ces considérations seules suffiraient pour ne pas confondre l'impôt-foncier, proprement dit, auquel se rapporte l'article 30 du Statut, avec les diverses taxes établies par des lois qui ne peuvent cesser d'avoir effet que par suite de leur abrogation expresse.

Du reste les expressions d'*impôts indirects* employées dans le *considérant* ne sont point consacrées par le Statut. En effet que dit le Statut? On lit à l'article 25 *que tous les régnicoles contribuent indistinctement aux charges de l'État dans la proportion de leurs patrimoines*; l'article 30 dispose *qu'aucun tribut ne peut être imposé ou recouvré, s'il n'est consenti par les Chambres et sanctionné par le Roi*; or, de quel tribut entend parler cet article? C'est évidemment des *contributions* proportionnelles que chacun doit payer à raison de sa fortune.

Ainsi, dans l'état actuel de notre législation, rien ne peut justifier l'assimilation que l'on a faite entre l'impôt proportionnel, le seul reconnu par le Statut, et les taxes perçues en vertu de lois d'un caractère permanent qui ont pour objet la protection de l'industrie et du commerce, la sécurité des transactions, et qui embrassent une multitude d'intérêts publics et privés.

J'estime en conséquence que le *considérant* du projet de loi doit être supprimé.

**ALFIERI.** Io prego il Senato di permettermi di far osservare in primo luogo che appunto la Commissione fu d'avviso si avesse ad ammettere il *considerando* che trovasi premesso al dispositivo del progetto di legge in discussione, perchè nulla in esso scorgeva che a suo avviso minimamente contraddicesse a ciò che venne prestabilito nello Statuto. Che se, all'opposto, nel *considerando* medesimo vi fosse stata espressione alcuna dalla quale si potesse indurre che più i tributi indiretti che i diretti si possano riscuotersi senza il previo consenso del Parlamento, la Commissione, ravvisando ogni simile induzione incompatibile col perentorio disposto dello Statuto, si sarebbe creduta in dovere di proporre che fosse tolto il *considerando* medesimo.

In quanto alla seconda parte dell'obbiezione fatta dal senatore preopinante, osserverò poi che, se un grave danno poteva toccare alla cosa pubblica in generale, ed all'industria manifatturiera in particolare, dal non riscuotere i balzelli, esempi grazia, di che sono gravate le mercanzie d'estera provenienza al loro ingresso nel paese, a protezione ben o male intesa delle manifatture interne, da ciò non consegue tuttavia che la riscossione fatta di quei balzelli rimanga giustificata. Ma invece la questione principalissima sarà sempre di riconoscere se veramente la condizione delle cose fosse tale che il Ministero non potesse far a meno di appigliarsi a quel partito per cui il danno prevedibile non si potesse riscattare che al prezzo della legalità.

Ora, a fronte di un fatto anormale così grave come è quello di una riscossione di tributi diretti od indiretti non consentita dal Parlamento, la Commissione non ha creduto



che si potesse ravvisare inutile e fuor di proposito una dichiarazione solenne che andasse all'incontro d'ogni men retta interpretazione, ed ammesso anche che il Ministero trovi la sua giustificazione nella legge di necessità e di forza maggiore, importa pur sempre che rimanga inconcusso il principio stabilito nello Statuto, e che sia chiaro dover venire l'assolutoria daddove venir doveya la non ottenuta facoltà. Con ciò rispondo all'obbiezione fatta da un altro onorevole senatore, e quindi non bisogna perdere di vista che vi è fra tutte le libertà un vincolo di solidarietà per cui l'una di esse non può essere compromessa senza che le altre tutte vengano ad essere in pericolo. La necessità del consenso del Parlamento, perchè i tributi possano essere legittimamente riscossi, si può considerare come il suggello apposto a sicurezza di quel vincolo. Essa è il *summum ius* del Parlamento, come lo scioglimento della Camera elettiva è il *summum ius* della Corona; già lo accennava la relazione fatta in nome della Commissione, ed è usando giustamente a suo tempo, e non abusando mai di questi diritti, come di tutti quelli sanciti nello Statuto, che noi potremmo far mentire quella sentenza del grande storico romano, il quale disse: *Cunctas regiones et urbes, populus aut primores, aut singuli regunt delecta ex his et consociata reipublicae formu laudari facilius est quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.*

**SCLOPIS**, relatore. Dopo le parole che con sì profondo senno furono esposte dall'onorevole collega, e improntate anche con quell'autorevole testo dello storico che ci ammonisce dei pericoli che ci possono sovrastare, e ci addita i mezzi di conservare le libertà che egli piangeva perdute, io non mi farò che ad entrare in una minuta discussione (poichè la generale mi pare toccata così bene da non dovervisi tornare sopra), in una minuta discussione, dico, alla quale ha dato luogo l'opinione espressa dall'onorevole signor senatore Picolet. Egli pensò di applicare alla teoria della sanzione delle imposte l'articolo 23 dello Statuto, il quale è concepito in queste parole: *i regnicoli tutti contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.* Quindi egli pensa che qui in certo modo si contempra una natura d'imposte diversa da quella dei tributi così detti indiretti. Egli crederebbe che la teoria costituzionale severa e rigida, la quale prescrive che nessun tributo possa essere imposto o riscosso se non è consentito dalla Camera e sanzionato dal Re, riceva un'implicita modificazione, e piuttosto si applichi alle imposte dirette che non alle indirette.

Io non seguirò l'oratore nello sviluppo che ha dato, poichè mi pare il medesimo non fondato a basi sicure, e per dimostrare come, a mio credere, esso non regga, avvertirò che l'articolo 23 dello Statuto non ha niente a che fare colla sanzione vera delle imposte; esso non è che una conseguenza dell'articolo precedente. Nell'articolo 24 si parla dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; si dice che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge, tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. Poscia per una necessaria conseguenza si viene anche a toccare della parte del contributo, non come facoltà di concedere o di negare, ma come ripartizione, determinata da giustizia distributiva. Esso dice: *i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato; per conseguenza questo non è un principio di diritto di consentire o negare la riscossione delle imposte, ciò non è altro che un canone di uguaglianza civile.* Tutta la teoria del diritto di consentire o di negare le imposte dimana dall'articolo 30,

ed io credo di non andare errato dicendo che, qualunque sia il nome che si dia alle imposte, di gravanze, di tasse, di aiuti o sussidi, come dicono gli Inglesi, o di tributi diretti o indiretti, di balzelli o di contribuzioni qualunque, dacchè è una spropriazione che si fa degli averi cittadini, dacchè è un prelevamento sulle proprietà private, un effetto del dominio eminentemente, se vogliamo riferirci al principio del diritto pubblico, tutto questo è sottoposto alla sanzione del Parlamento senza distinzione, senza modificazione. Un'imposta, un prelievo sulla proprietà, o venga esso pagato come tributo indiretto, o venga esso direttamente confondendosi colla consumazione di generi, come nelle imposte indirette, cade sempre sotto la disposizione dell'articolo 30. Questa materia mi pare tanto grave, e, dirò pure, tanto elementare nel diritto costituzionale, che non ho creduto bene di lasciar trapassare l'opinione contraria senza opporre alla medesima la mia, di cui tengo intima persuasione.

**PINELLI**, ministro per l'interno. Domando la parola.

Non sarebbe il caso che io parlassi dopo che la discussione su questa questione venne così saggiamente svolta dai preopinanti; ma mi limito unicamente a dire due parole, onde non creda il Senato che il Ministero adotti il principio che veniva enunciato dal senatore Picolet. Il Ministero non fa nessuna distinzione tra le contribuzioni dirette e le contribuzioni indirette. La ragione per cui il Ministero fece nei tempi passati una distinzione tra le contribuzioni dirette e le indirette è tutt'affatto accidentale; il motivo stava in che non si era ancora entrato in quel periodo stabilito dallo Statuto, e che passa tra le due votazioni di un bilancio. Dal momento che il Parlamento ha votato un bilancio, allora tutte quante le parti del medesimo non si possono regolare altrimenti che secondo la legge che il Parlamento ha col suo voto sancita; e siccome questa legge è annuale, ne viene per conseguenza che tutti quanti i tributi, siano diretti, siano indiretti, non possono che annualmente esigersi; ma siccome nel caso in cui versavamo un mese addietro, il Parlamento non aveva ancora votato definitivamente alcun bilancio, non era entrato conseguentemente in quei periodi che costituiscono le funzioni dello Statuto in questa parte; onde ne veniva la conseguenza, od almeno ne emergeva il dubbio ragionevole, che si dovessero, riguardo all'esazione dei tributi, osservare le leggi precedenti, mentre quelle leggi restavano tuttavia in vigore, non essendo esse ancora state in nessun modo rivate. Le leggi precedenti stabilivano già per le contribuzioni dirette un periodo annuale, e quindi, consumato quel periodo annuale, non potevano esigersi senza una nuova espressa legge, giacchè tutti sanno che alla fine del mese di dicembre di ciaschedun anno, nel sistema antecedente, veniva dichiarato che le contribuzioni dirette si sarebbero pagate secondo la misura dell'anno che stava per cadere. Ciò faceva che questa legge, quest'editto reale per le contribuzioni dirette aveva di sua natura un semplice periodo annuale; finito l'anno, cessava l'obbligazione di pagarle. Invece per le contribuzioni indirette questo periodo non ci era nell'antico sistema, e non lo si poteva variare salvo con una nuova legge, la quale espressamente ne lo rivotasse. Ed è appunto secondo questo loro carattere di perpetuità che venivano ordinariamente stabiliti tutti i contratti che a tali contribuzioni si riferivano, e così vediamo che le gabelle si accensavano per un periodo ora di tre, ora di sei, ora di nove anni, ed anche di più; e così andiamo via dicendo gli altri generi di privativa. Trovandosi dunque nello stato delle cose un'essenziale differenza, il Ministero credette di poter perciò riscuotere le contribuzioni indirette. Questo suo dubbio poi, come ho già detto, veniva

risolto in due maniere: primieramente dalla legge della necessità, la quale è superiore a tutte quante le leggi, e poscia dal consenso della nazione, che è pur esso una legge. Si è solo in questo senso unicamente che il Ministero crede di aver diritto a quella sanatoria che la Camera dei deputati gli ha accordato, e che spera il Senato non vorrà rifiutargli. La discussione portata a questi termini può essere accettata dal Ministero, ma non mai quando si volesse ammettere in lui un principio che fosse contrario allo Statuto. Quindi il Ministero confida che il Senato sarà per votare la legge sulla riscossione delle contribuzioni.

*I'oci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Si chiede di porre ai voti il preambolo. Chi crede che debba il preambolo adottarsi siccome fu presentato voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo primo:

« Art. 1. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe e di pagare le spese dello Stato, accordata al potere esecutivo colle leggi del 23 dicembre 1848, 27 febbraio e 24 marzo 1849, è prorogata, a partire dal 1° scorso maggio, sino a tutto settembre or prossimo. »

Se non si chiede la parola, io lo porrò ai voti, notando solamente se la parola *prossimo* dovrebbe essere cangiata, mentre ora non è più *prossimo*. . . .

*Varie voci. Si metta corrente.*

**DI COLLEGO LUIGI.** Se il Senato sostituirà *corrente*, può dar luogo al rinvio della legge. È meglio perciò lasciare la parola *prossimo*. Il Ministero conoscerà che non siamo più in agosto, ma in settembre. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Chi approva il primo articolo voglia levarsi in piedi.

(È adottato.)

Do lettura del secondo articolo:

« Art. 2. La facoltà di riscuotere le contribuzioni dirette, accordata al potere esecutivo colle leggi citate nell'articolo precedente e colla legge 31 marzo 1849, è prorogata a partire dal 1° scorso luglio sino a tutto settembre prossimo. »

Chi approva l'articolo secondo voglia rizzarsi in piedi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo terzo:

« Art. 3. Pel pagamento delle imposte indirette di qualunque natura, in ragione dei fatti anteriori alla promulgazione della presente legge, è fissato un termine di dieci giorni computabili da quello della stessa promulgazione, senza pregiudizio dei maggiori termini che possano competere al contribuente a norma delle leggi e regolamenti vigenti. »

Chi adotta il terzo ed ultimo articolo della legge voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora si passa allo squittinio segreto coll'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	54
Voti contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Io debbo invitare il Senato ad intervenire all'adunanza che avrà luogo negli uffizi domani alle 2 per l'esame della legge proposta dalla Camera elettiva per erigere un monumento a Carlo Alberto il Magnanimo; quindi alle ore 3 si aprirà la seduta pubblica per la discussione della legge, che era già posta all'ordine del giorno di quest'oggi, sulle riforme da introdurre nelle Università di Sardegna.

La seduta è sciolta alle ore cinque.

## TORNATA DEL 5 SETTEMBRE 1849

- 99 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Progetto di legge per un sussidio all'emigrazione italiana comunicato al Senato con semplice lettera, è ritirato per essere regolarmente ripresentato — Relazione e discussione dei progetti di legge concernenti riforme da introdursi nelle Università di Sardegna.

La seduta è aperta alle ore 5 1/2.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### TRASMISSIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER UN SUSSIDIO ALL'EMIGRAZIONE ITALIANA, CHE È POSCIA RITIRATO PER ESSERE RIPRESENTATO.

**PRESIDENTE.** Debbo dar lettura al Senato di una lettera del ministro degli affari interni, colla quale trasmette un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati.

**QUARELLI, segretario,** legge la lettera d'invio, quindi il progetto di legge per un nuovo sussidio all'emigrazione italiana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 177.)

**PRESIDENTE.** Se il Senato acconsente, accuserò per lettera al signor ministro degli interni la ricevuta di questo progetto di legge.

(Il senatore Sauli si alza per fare qualche osservazione.)

Dico se il Senato acconsente, perchè, se male non mi appongo, è questa la prima volta in cui un progetto di legge, il quale ha avuto l'iniziativa dal Ministero, venga presentato non dal ministro, ma accompagnato da una lettera. Domando dunque se il Senato crede che abbiamo a discostarci dallo stile solito, che era di ricevere dalle mani stesse dei ministri i progetti di legge.

**DE SONNAZ.** Mi pare che questo sia un uso da non adottarsi; avendo sempre i ministri personalmente presentati i progetti di legge, io mi opporrei a questo modo di presentazione.

**SCLOPIS.** Credo che vi debba essere una distinzione. Quando si tratta di un progetto di legge uscito dalla Camera, si comunica per messaggio dopo che venne adottato; ma, quando si tratta di un progetto del Ministero, credo sia uso costante venga il ministro a presentarlo egli stesso.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Se io potessi supplire le voci del mio collega. . . .

**PRESIDENTE.** Se vuole ritirare la lettera e presentare la legge, sarebbe forse molto più conveniente e coerente agli usi parlamentari.

(Il ministro dell'istruzione pubblica ritira e la legge e la lettera.)

### RELAZIONE E DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER LE RIFORME DA INTRODURSI NELLE UNIVERSITÀ DELLA SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione sul progetto di legge per le riforme da introdursi nelle due Università di Cagliari e di Sassari.

Il senatore Cibrario, relatore della Commissione, ha la parola.

**CIBRARIO, relatore.** (Vedi vol. *Documenti*, pag. 102.)

**PRESIDENTE.** Io avrò l'onore di leggere il testo dei progetti di legge presentati dal ministro. Comincerò dai due progetti di legge che esso ha presentati direttamente; quindi leggerò quello che fu dal ministro consegnato alla Commissione.

(Dà lettura del primo progetto di legge riflettente i depositi negli esami. — Vedi vol. *Documenti*, pag. 101.)

È aperta la discussione sopra il complesso di questa legge. **COLLA.** Domando la parola.

Le considerazioni colle quali il dotto relatore della Commissione ha chiusa la sua relazione, mi sembra che invece di promuovere l'adozione delle leggi che si sono proposte, debbano consigliare il Senato a non passare alla discussione degli articoli. La Commissione ha riconosciuto essere cosa del tutto evidentissima che il conservare due Università nella Sardegna sarebbe cosa del tutto esuberante, sia che si abbia riguardo alla condizione finanziaria della Sardegna e dello Stato, sia che si riguardi al numero della popolazione di quest'isola od a quello degli studenti che frequentano quelle due Università.

Ma come mettere in accordo i voti che dalla Commissione si fanno, perchè il Governo cerchi di superare le difficoltà che incontrerebbe il progetto della riunione delle due Università in una sola, colla proposta che ora si fa di accrescere il numero dei professori in entrambe, coll'intenzione che si manifesta di ampliare e le une e le altre in modo che pareggino le più cospicue degli altri paesi? Opinare che una delle due Università debba essere abolita, e proporre nel tempo medesimo che entrambe siano ampliate; invitare il Governo a superare le difficoltà, e proporre provvedimenti che accrescano le difficoltà medesime, in verità mi sembra cosa assai contraddicente.

Io non dissimulo che sarebbe cosa assai grave e difficilissima questa di privare, cioè, l'una o l'altra delle due città di Cagliari e Sassari del beneficio di cui sono in possesso, vale a dire di aver una propria Università.

Ma in primo luogo dirò alla Commissione: credete voi che queste difficoltà siano insuperabili? o credete che si possano vincere? Se le credete insuperabili, perchè invitare il Governo a superarle? Se le credete vincibili, perchè altre ne aggiungete onde la difficoltà si faccia maggiore?

Pare a me che, lasciando da parte l'abolizione assoluta di una delle due Università, vi sarebbe per avventura una via di mezzo per conciliare l'amor proprio degli abitanti di quelle due città coll'interesse generale e finanziario e di pubblica istruzione.

Io non mi arrogherò certamente di dare consiglio all'egregio amico che presiede alla pubblica istruzione, il quale è molto più di me versato in questa materia e pienamente conosce la situazione della Sardegna. E però io dirò quello solo che è stato usato in altro paese, il quale si trovava presso a poco nelle condizioni medesime in cui noi siamo.

Ognuno sa essere la Sardegna un paese in cui due città vicine, egualmente cospicue, gareggiavano fra loro ed ambivano egualmente di aver parte alla pubblica istruzione; per la qual cosa lo spediente di cui parlava consiste nel conservare bensì le due Università, ma dividerne il corso degli studi per le diverse facoltà in modo che, assegnato ad una Università l'intero corso di una o due facoltà, si assegnasse per egual modo all'altra l'intero corso delle rimanenti.

Molti vantaggi da questo spediente si ricaverrebbero, ed oltre a ciò non vi sarebbe il bisogno di nominare un doppio numero di professori per la sola Sardegna.

Io non verrò all'esposizione di tutti siffatti vantaggi per non abusare della sofferenza del Senato; pur mi contenterò di accennarne in ispezialità due che mi sembrano principali: e l'un di essi è politico, l'altro economico. Vantaggio politico sarebbe quello di far cessare queste divisioni, queste gare fra provincia e provincia e divisioni che furono e sono assai funeste e sommamente lamentevoli. Grande aiuto ad ottenere questo intento mi pare il costringere in certo modo la gioventù di una provincia a vivere per alcuni anni nell'altra provincia, direi rivale.

Così prestasi occasione di relazioni ed amicizie fra la gioventù, le quali relazioni ed amicizie così strette sono, a dir vero, le più cordiali, le più sincere, le più durevoli.

Vantaggio economico sarebbe quello di non accrescere, come qui si propone, gli emolumenti per gli studenti, i quali emolumenti, se si fanno pesare gravemente sopra le famiglie, si vengono ad escludere dal beneficio dell'istruzione universitaria gran parte delle famiglie che sono poco agiate (la qual cosa principalmente si verifica nella Sardegna); che se invece ne sono le famiglie liberate, grande carico si fa pesare sull'erario pubblico.

Chi v'è tra noi che non conosca quali sieno le condizioni di fortuna del maggior numero delle famiglie della Sardegna?

Chi v'è tra noi che non conosca con quale disavanzo i bilanci speciali della Sardegna si presentavano negli scorsi anni all'approvazione superiore? Tutti sappiamo altresì in quale trista condizione si trova di presente il pubblico erario. Quindi io nutro fiducia che non si vorrà credere che io male a proposito abbia messo innanzi una considerazione finanziaria.

Io non intendo prolungare queste mie osservazioni, nè intendo formare alcuna proposta. Solo prego il ministro della pubblica istruzione di riflettere se non sarebbe per avventura

conveniente di sospendere questo aumento di cattedre e di stipendi, e pensare invece a formare un tal progetto di riunione per le due Università di Sardegna, il quale senza pensare di troppo nè sull'erario, nè sopra gli studenti, procurasse alla Sardegna un corso di studi compatto, regolare, quale da noi tutti si brama.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Le savie riflessioni del signor senatore Colla devono senza dubbio fissare l'attenzione di un uomo di Stato; ma è pure dovere di un uomo di Stato considerare innanzi tutto l'opportunità dei tempi e delle circostanze.

Certamente a chiunque è ignaro delle condizioni fisiche e morali, e soprattutto delle interne comunicazioni, deve sembrare molto strano che, con una popolazione di 340000 circa abitanti, possano sussistere due Università. Queste considerazioni sono di tanto peso che, se si trattasse di erigere un'altra Università, io non avrei il coraggio di farne, non che di sostenerne la proposta. Quando la Sardegna, coll'agevolezza delle comunicazioni tanto desiderate, otterrà pure l'incremento dell'agricoltura e lo sviluppo dell'industria e del commercio sì interno, che esterno, che può dirsi quasi nullo per non esservi comunicazioni, allora certamente si potrà pretendere che tutti gli studenti dell'isola concorrano in un centro comune di studi. Ma nello stato attuale della Sardegna in cui le comunicazioni sono impossibili, le derrate marciscono nei depositi, non essendovi strade nè mezzi di comunicazione e di trasporto, salvo a schiena di cavalli, tocchè fa sì che le spese pel trasporto assorbiscono ogni utile, è impossibile effettuare questo progetto. È forse conseguenza di un antico errore, ma non è colpa de' Sardi se la Sardegna si trova indietro. Prima base della prosperità degli Stati è l'agricoltura ed il commercio, e se nella Sardegna si è principiato per ordine inverso, si deve ora procurare di rimediarsi.

Le due Università esistono nelle opposte estremità dell'isola, cioè meridionale e settentrionale. Bisognerebbe dunque sopprimerle entrambe, crearne una centrale con immenso dispendio dello Stato. Finchè la Sardegna non sia preparata, è inutile fissarsi su di un progetto che non può realizzarsi. Oltre i miglioramenti e le riforme generali che devono necessariamente precedere, sarebbe d'uopo nei capoluoghi di provincia aprire de' collegi nazionali per darvi almeno un compiuto insegnamento secondario.

È un errore il credere che i Sardi siano preoccupati dall'ambizione di conseguire il titolo di dottori di legge, di teologia o di medicina. È questa una necessaria conseguenza della mancanza delle altre risorse.

Bisogna pertanto concludere che il sopprimere ora una delle due Università, anzichè apportare un vantaggio reale, ridurrebbe in pochi anni la metà della Sardegna ad uno stato di barbarie, e raccenderebbe le gare municipali più accanite, tanto funeste alla medesima, come pur troppo lo sono state a tutta l'Italia, e farebbe nascere maggiori ostacoli alle riforme che il Governo ha in vista per la di lei rigenerazione.

Che se ho incominciato il mio piano di riforma dell'insegnamento dal riordinamento degli studi legali, egli non è per aver io giudicato di minore importanza gli altri studi, segnatamente il medico-chirurgico e farmaceutico, ma per la ben ovvia considerazione che questi, comunque imperfetti ed incompiuti, sono tuttavia in armonia coi veri principii delle scienze, laddove gli studi del diritto sono affatto disformati dai bisogni del tempo, poichè appena imperfettamente si insegnano i principii del diritto sovrano, non la patria giurisprudenza che oggi è in vigore, e vi sono affatto sconosciuti gli studi del diritto pubblico, internazionale, amministrativo, co-

stituzionale, e persino i primi elementi dell'economia politica, che è in sostanza la cosmologia morale che insegna i principi del mondo morale, come la cosmologia fisica insegna quelli del mondo fisico.

Altrove il miglioramento degli studi legali non è di puro interesse della Sardegna, ma interessa le sorti di tutto lo Stato, poichè troppo importa che in ogni parte del medesimo sorgano degni rappresentanti ed abili amministratori della cosa pubblica. Appunto perchè i suffragi si numerano e non si pesano, l'imperizia dei deputati di Sardegna potrebbe aggiungere molto peso nelle deliberazioni del Parlamento a danno del comune interesse.

È poi un altro errore di fatto dell'onorevolissimo signor senatore Colla il supporre che a gravi sacrifici debbano soggiacere le finanze dello Stato per le due Università della Sardegna. La loro dotazione è formata principalmente dai frutti di cospicue prebende ecclesiastiche, e da largizioni di fondi municipali; onde sotto questo rapporto la Sardegna è di deteoriore condizione delle altre parti dei regi Stati.

E nella creazione di quattro nuove cattedre che racclude il diviso di legge che ho avuto l'onore di presentare, mi sono proposto di aggravare quanto meno fosse possibile le finanze, avendovi pressochè intieramente supplito a spese degli studenti o delle famiglie cui appartengono con un diritto d'iscrizione e con un incremento di spesa sui depositi degli esami.

Nè coi proposti mezzi è stata menomamente aggravata la condizione delle stesse famiglie, essendo state di quelle maggiori spese esuberantemente compensate col risparmio delle maggiori che incontravano per gli esami pubblici di licenza, le quali per una consuetudine universalmente invasa erano state da un insensato lusso enormemente esagerate.

Al tempo stesso non si è precluso l'accesso agli esami ai giovani poveri e di distinto ingegno, i quali saranno d'ora innanzi, come per lo passato, ammessi gratuitamente agli esami.

**CIBRARIO, relatore.** All'eloquente risposta data dal signor ministro dell'istruzione pubblica all'osservazione fatta dal commendatore Colla, poco mi rimane a soggiungere. Osserverò solamente che la Commissione non può accettare il rimprovero di contraddizione che le viene apposto dall'onorevole signor preopinante. Se la Commissione avesse creduto che la riduzione di due Università in una sola fosse l'affare di un tratto di penna, sicuramente avrebbe avuto torto di proporre l'adozione di questa legge, ed avrebbe dovuto invece eccitare il Governo prima di tutto a studiare il modo di riunire le due Università in una sola.

Ma secondo che nel principio della relazione si è osservato, siccome gravi ostacoli vi erano a superare, molti dei quali forse non sono ancora superati, e siccome la Commissione non ignorava che quella gran mente del conte Bogino, a cui si deve soprattutto il fiorimento della Sardegna, aveva spesi molti mesi e molti anni nello studiare il modo di stabilire una sola Università invece di due, senza esservi riuscito, così la Commissione ha creduto che mentre si aspetta lo studio di una questione la cui soluzione è ancora molto dubbia, e può essere ancora molto lontana, si debbano provvedere le Università di Sardegna dei miglioramenti almeno i più indispensabili, i più urgenti che ci vengono dal signor ministro opportunamente proposti.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Moris.

**MORIS.** Dirò prima di tutto che anche una sola Università in Sardegna non potrà divenire fiorente come generalmente lo sono quelle degli Stati di terraferma, non dirò di tutti gli

insegnamenti universitarii, ma solo mi limiterò alla medicina ed alla chirurgia, le quali non possono essere compiutamente e col maggior profitto apprese fuori delle grandi città. L'insegnamento medico-chirurgico, come tutti sanno, si divide in teorico e pratico; per l'insegnamento pratico si richiedono grandi spedali; conviene che le malattie, almeno molte, si presentino agli alunni nel giro di pochi anni; conviene che gli spedali forniscano materia all'insegnamento anatomico; tutto questo poi non basta; vi vuole l'insegnamento ostetrico-pratico e per questo sono necessari istituti speciali, i quali pure si hanno soltanto nei ragguardevoli centri di popolazione. Conchiudo pertanto che un'Università fiorente nelle città principali della Sardegna come nelle grandi città del continente non si potrà avere almeno per la parte medico-chirurgica. Ma vengo ora alla difficoltà mossa dall'onorevole signor senatore Colla sovra il dividere le due facoltà fra le due Università, e dico che non si può: fa d'uopo conoscere le condizioni degli alunni delle due Università, ed io ne ho avuto i mezzi.

A Sassari particolarmente ed anche a Cagliari i parenti dai villaggi mandano ai figliuoli loro studenti all'Università gli alimenti ed anco le vestimenta. Parecchi giovani ricevono dalla propria famiglia a poca od anche a ragguardevole distanza alcuni giorni della settimana quello che loro è necessario per il vitto; che, se si trasporta l'Università di Sassari a Cagliari, si toglie a molti giovani di poter intraprendere gli studi delle facoltà: da ciò poi io non trarrò argomento per dire che siano necessarie due Università nell'isola, io credo anzi che sarebbe nell'interesse della Sardegna di averne una sola. Un'Università centrale non si può stabilire. Oristano, le altre città e gli altri villaggi che potrebbero dirsi centrali, certo non vi sarebbero idonei, epperò sarei d'avviso che converrebbe stabilire l'Università od a Sassari od a Cagliari, ed io preferirei Cagliari. Una sola Università, ho detto, tornerebbe a vantaggio della stessa Sardegna, perchè gli insegnamenti vi si potrebbero rendere compiuti; ma intanto affinchè l'Università di Sassari si potesse sopprimere sarebbe necessario, io credo ovviare prima alla difficoltà che ho accennata testè, vale a dire dei giovani i quali in ragguardevol parte mantenevansi agli studi universitarii, ricevendo alimenti dalle case loro.

A questo si andrebbe all'incontro coll'istituzione di un collegio (a guisa del nostro delle provincie) in Cagliari, e coll'istituzione di posti gratuiti da darsi per concorso a quel numero di alunni del capo di Sassari che fosse giudicato necessario doversi recar ad intraprendere ogni anno gli studi nell'Università di Cagliari; in secondo luogo il numero dei professori dell'Università di Sassari rilevando a poco più di 20, avverto che, se invece di un'Università esistesse a Sassari un collegio nazionale cui fossero aggiunti corsi speciali di fisica, di chimica, di meccanica applicata alle arti, non che de' diversi rami di storia naturale, quasi allora non verrebbe a risentirsene Sassari, perocchè il numero dei professori e quello delle cattedre non verrebbero a scemarvisi considerevolmente. Con tali mezzi, vale a dire col risarcire da una parte Sassari città, col provvedere per altra parte che gli studenti sassaresi abbiano il mezzo di recarsi in Cagliari e di studiare in quella Università accresciuta di cattedre e di stabilimenti scientifici, io credo che le due Università si potrebbero ridurre ad una sola. Ma intanto che quello che io venni proponendo non è stabilito, che non è istituito un collegio a Cagliari per ricevere gli alunni del capo di Sassari, non un collegio nazionale a Sassari, io credo che non si possa mandare ad effetto la progettata soppressione, epperò si possa dar

opera a migliorare per quanto si può la facoltà degli studi nell'Università sassarese.

**COLLA.** Io aveva chiesto la parola per rispondere all'egregio ministro dell'istruzione pubblica ed al relatore della Commissione, ed era per dire che da buoni combattenti avevano rifiutato di combattere sul terreno ove potevano soccombere entrambi. Essi hanno risposto a cose da me non dimandate; come se io avessi chiesta l'abolizione di una delle due Università, e volessi che si istituiscano tante cattedre, quante ve ne occorrono perchè l'insegnamento universitario sia compiuto e soddisfacente. Altra cosa si è accennata da me; io ho detto: si aumentino pure le cattedre per l'insegnamento in Sardegna, ma non si aumentino in due Università, poichè voi stessi annunciate l'intenzione di sopprimerne una delle due. Si aumentino per una sola Università; si conservino, se si vuole, quelle cattedre che sono proprie dell'Università (per esempio, di Sassari) per istituzioni di famiglie od altro; ma le nuove cattedre si istituiscano in una sola Università, conciliando per quanto è possibile i diritti dell'una e dell'altra. Questo era il mio desiderio, questa era la mia proposizione che ho cercato di giustificare coll'accennare i varii vantaggi che si potrebbero ricavare. Sorse pure il senatore Moris, e si fece carico di rispondere a questa parte della mia proposta. La stima che io professo al senatore Moris, le cognizioni che egli ha e che io non ho certamente rispetto alla condizione della Sardegna, in vero mi fa dubitare che la mia proposta possa incontrare difficoltà, ma confesso schiettamente che i suoi argomenti non riescono a convincermi. Fra le altre poi, non parmi vellevole la difficoltà che i giovani studenti non possano avere dalle loro famiglie le cose che sono ad essi necessarie, mentre vi ha una strada che attraversa dall'uno all'altro capo la Sardegna. Non mi pare che queste possano essere tali da rendere assolutamente impossibile ciò che da me si proponeva, cioè di dividere i corsi, assegnando ad una Università corsi di studi legali e intero corso di medicina, e non vedrei motivo per cui si debba rinunciare ai maggiori vantaggi che la mia idea presenta, solo perchè gli studenti non possano per avventura ricevere dalle loro famiglie le vestiimenta. Però non intendo insistere nell'opposizione, quando persone di me più perite accertano che la cosa incontrerebbe gravissime difficoltà, e quando il ministro dell'istruzione pubblica ci assicura di pensare al modo di combinare la cosa in guisa che non riesca di eccessivo aggravio all'erario ed al pubblico.

**MORIS.** L'onorevole preopinante avverte come essendovi una strada la quale mette in comunicazione Sassari con Cagliari, molto facilmente i parenti de' giovani potrebbero avviare dall'uno all'altro capo quello che ora in pro de' figliuoli studenti dirigono a Sassari od a Cagliari dai circonvicini villaggi.

Osserverò che la distanza da Cagliari a Sassari è a un dipresso di 80 miglia. Non mi sono forse poco bastantemente spiegato. Ma ecco quello che voleva esprimere. Sonvi di molti genitori i quali mandano, dai villaggi in cui abitano, ai figliuoli loro, studenti nelle Università, vino, pane ed altri commestibili. Il Senato vede che questo non si potrebbe effettuare alla distanza di 80 miglia, massimamente perchè i trasporti in Sardegna non sono così frequenti e così facili come presso di noi; s'aggiugne che, se la strada centrale è in quell'isola agevole a praticarsi, le laterali, almeno in cospicua parte, mancano.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** La strada centrale dell'isola mette in comunicazione le due città principali e con essa i pochi villaggi, salvo errore, in numero di 14 che

si trovano lungo la linea, ma non aprono la comunicazione a tutto il capo settentrionale ed alle altre parti dell'isola stessa. Perlocchè non altrimenti potrà mettersi questa in una condizione tale da poter supplire agli immensi suoi bisogni, uno dei quali è quello di un compiuto insegnamento da darsi in una sola centrale Università, se non dopo il perfezionamento di tutto il sistema stradale. Intanto, giova il ripeterlo, se è necessario che sussistano anche le Università per le ragioni che ho già sviluppato, è necessario altresì che si riformino fin d'ora gli studii legali che nel presentaneo stato riescono anzi che utili, dannosi, perchè guastano l'intelletto della gioventù con dottrine e principii che, se ad altri tempi convenivano, sono affatto contrari alla moderna giurisprudenza, e lasciano un vuoto immenso nel corredo delle dottrine, delle quali hanno bisogno i giovani studiosi sotto il regime costituzionale.

**PRESIDENTE.** Il senatore Colla aveva provocato una questione pregiudiziale, la quale avrebbe dovuto essere esaminata prima che la questione rientri nell'esame generale della legge, sulla quale, se nessun altro vuol prendere la parola, domanderò se la discussione deve essere chiusa.

**COLLA.** Se il Senato vuol passare alla discussione degli articoli, allora s'intende rigettata la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'ha ritirata. . . . Se non l'avesse ritirata io avrei messo ai voti la questione preliminare. Il voto importa o l'abbandono della legge o l'esame della stessa; chi crede che la discussione generale sia chiusa, voglia levarsi in piedi.

(La discussione generale è chiusa.)

La terza legge, che è quella stata presentata alla Commissione, formerebbe la terza parte della discussione. Leggerò dunque l'articolo primo, che è quello che appartiene alla legge di cui ho letto il tenore.

**CIBRARIO, relatore.** Parmi che sarebbe forse più razionale di mettere prima in discussione la legge che contiene i miglioramenti, siccome quella che giustifica le altre due, il diritto, cioè, d'iscrizione introdotto ed il deposito per gli studenti delle facoltà.

**PRESIDENTE.** Io intanto aveva letta questa prima, perchè questa era presentata al Senato. . . .

**CIBRARIO, relatore.** (Interrumpendo) Avrò l'onore di fare osservare che questa legge, la quale si è formata nel seno della Commissione e che venne presentata dal ministro, e con lui combinata, presenta lo stesso carattere delle altre due. Avendola il Ministero fatta sua e modificata in qualche parte, mi pare che non vi possa essere assolutamente maggior difficoltà in questa che nelle altre due, e che perciò nell'ordine logico dovrebbe farsi precedere, per questa ragione anche che le medesime non sono che una conseguenza. Da principio il ministro aveva intenzione di farle passare in forma di decreto o di regolamento; adesso ha adottato l'opinione della Commissione, la quale ha creduto che dovessero essere oggetto di un atto legislativo. In ogni caso io pregherei il signor presidente di voler consultare il Senato.

**PRESIDENTE.** Questo è ciò che io intendeva di fare. Io credeva si dovesse passare ad esaminare prima il progetto di legge che io lessi, siccome la presentazione stessa fattane indicava: se il Senato però crede che debba prendersi in primo luogo in esame la legge nuova, dirò così, quella legge che il ministro ha presentata alla Commissione privatamente, io non ho difficoltà di mettere questa dimanda ai voti.

**PALLAVICINO IGNAZIO.** Sembrami necessario di stabilire il caso in cui non fosse approvata la terza legge. Io crederei che questo si debba considerare come la base delle prime due, per cui, se non fosse approvata, dovessero cadere

anche le altre due; per tal ragione sono anch'io d'opinione che la terza abbia la priorità.

**PRESIDENTE.** Chi crede che la terza legge, così detta, debba precedere nella discussione le altre due presentate al Senato voglia levarsi in piedi.

(La Camera approva.)

A questa legge sono unite due tabelle: la prima contiene la classificazione degli stipendi dei professori nelle due Università di Cagliari e Sassari. Le classificazioni sono le seguenti (V. vol. *Documenti*, pag. 103.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge; se nessuno domanda la parola, resta chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora darò lettura dell'art. 1° (V. vol. *Documenti*, pag. 101.)

(È approvato.)

(Legge l'articolo 2°, che viene anch'esso approvato.)

Darò lettura dell'articolo 3°.

**ALPIERI.** Dimando la parola per pregare il ministro di dare una spiegazione che io non potrei trarre colla sola relazione della Commissione.

Desidero sapere come provvede nella Sardegna per quegli insegnamenti che debbono darsi a coloro che negli studi legali non aspirano alla laurea, cioè pei causidici e notai. Mi sembra che l'insegnamento per essi prestabilito non si trova nel progetto di legge presentato; quindi desidero uno schiarimento.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Questo progetto di legge non dipendendo veramente dal mio arbitrio, debbo prima comunicare col ministro di grazia e giustizia, per la ragione che i notai dipendono dal Ministero di grazia e giustizia, e tosto che abbia potuto combinare col medesimo, non darderò di presentare alla Camera un progetto.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 3° voglia levarsi in piedi.

(È approvato, come altresì gli articoli 4 e 5.)

Le due tabelle formando parte integrante del progetto di legge, debbono pure essere votate; io perciò...

**CIBRARIO, relatore.** Sono virtualmente approvate cogli articoli.

**PRESIDENTE.** Dimanderò ora se vogliono procedere allo squittinio segreto per questa legge, oppure considerarla come una legge divisa in tre frazioni. Coloro che credono che debba votarsi separatamente questa legge vogliono levarsi in piedi.

**GIULIO.** L'articolo 32 del regolamento porta testualmente così: « Allorchè molte proposizioni di legge relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme e comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, queste saranno insieme votate, mediante un solo squittinio segreto.

« Se sorgesse discussione sopra una o sopra molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione. »

Se il Senato crede di dover fedelmente osservare le disposizioni contenute nell'articolo 32 del suo regolamento, non mi pare che possa dubitarsi intorno al modo di procedere alla votazione. Il suddetto articolo è applicabile alle sole leggi d'interesse particolare e locale. Ora le leggi che sono attualmente proposte non sono sicuramente leggi d'interesse particolare o locale, sono leggi d'interesse generale dello Stato. Non credo per conseguenza che vi si possa applicare il disposto dell'articolo 32 del regolamento, poichè è necessario, stante i termini del regolamento, procedere separatamente a tre squittinii segreti.

**DE CARDENAS.** Queste tre leggi, considerate da tutti come connesse a formare una parte sola, si potrebbero riunire in una sola legge con piccolissima fatica, cambiando, cioè, il numero progressivo degli articoli. Non ne faccio una proposizione, ma me ne appello alla Commissione, la quale, avendo studiato la cosa, vedrà se sia il caso che si possano unire in una sola le tre leggi, ovvero lasciarle separate.

**CIBRARIO, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di aderire alla proposta fatta dal senatore De Cardenas, di riunire, cioè, queste tre leggi in una sola, collo stesso ordine ora accennato, in modo che sia la prima quella di cui sono stati già votati gli articoli, e quindi vengano le altre due. Non si tratta che di unirle, e credo che sia meglio che formino un corpo solo, invece di tenerle separate.

**DE FORNARI.** Appoggio molto quest'idea, è l'appoggio tanto più volentieri in quanto che mi pare l'unico mezzo di rimediare agli inconvenienti a cui già prima è stato accennato, cioè a dire, che non fosse stata presentata la legge e non avesse fatto il suo corso regolare.

Invece, riguardando le altre due come un emendamento, come una proposizione connessa alla medesima legge, si possono benissimo unire e formarne una legge sola.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Rispondo ai senatori Giulio, Cibrario e De Fornari, sul modo di mettere allo squittinio la legge sulle due proposte Giulio e De Cardenas.

Io considero come una semplice aggiunta ai progetti prima presentati gli articoli che riguardano l'erazione delle nuove cattedre e gli stipendi assegnati ai professori, oggetti che, secondo il parere di persone meglio di me informate degli usi parlamentari, cui m'uniformai, credeva che dovessero piuttosto fornire materia regolamentaria da sancirsi con decreto reale, che materia legislativa; quindi la creazione delle suddette cattedre fu da me accennata nello sviluppo de' motivi, come scopo del progettato dritto d'iscrizione ed aumento dei depositi degli esami. Del resto, niente influendo nella sostanza che tutti i progetti si riuniscano in una sola legge, e che ognuno di essi formi una legge separata, io mi rimetto su di ciò al savio giudizio del Senato.

**GIULIO.** Non parlerò lungamente, perchè il tempo che il Senato consumerebbe nell'ascoltarmi compenserebbe almeno il guadagno per la soppressione di uno squittinio. La ragione, per riunire le tre leggi in una sola, è quella appunto di far risparmiare al Senato qualche quarto d'ora nella votazione separata delle tre leggi; vantaggio non certamente da sprezzare, ma che non ha per altra parte grandissima importanza. Però l'unire le tre leggi in una sola ha un inconveniente che non è parimenti di somma gravità, ma che merita tuttavia qualche considerazione.

Di queste tre leggi, quali sono presentate, una è unicamente relativa alla facoltà legale, e contiene regolamenti per il riordinamento degli studi legali nelle due Università di Cagliari e di Sassari; l'altra è una legge generale e si applica non ad una facoltà, ma alle facoltà di tutte le scienze nell'una e nell'altra Università; perciò è sicuramente più conforme alla natura delle cose che quelle disposizioni, le quali sono relative alla sola facoltà legale, formino una legge distinta. Io vengo con ciò a fare una proposta intermedia fra le due che sono in deliberazione innanzi al Senato. Io proporrei che si votasse separatamente la legge che abbiamo adottata attualmente e relativa alla sola facoltà legale, e si riunissero le altre due, le quali abbracciano nelle loro disposizioni tutte le facoltà delle due Università, e se ne formasse così una seconda legge distinta dalla prima.



**DE FORNARI.** Io oppongo le ragioni che ho addotte poc' anzi, e che non sono state contraddette, cioè che nella maniera con cui si è introdotta questa nuova legge senza che abbia fatto il corso, che secondo il regolamento deve seguire, non essendo stata presentata né mandata agli uffizi, né avendo subito l'esame che deve farsene davanti una Commissione appositamente nominata, non può essere introdotta, se non come un vero emendamento od un accessorio della legge già presentata; per conseguenza io insisto perchè o sia presentata in modo più regolare, oppure che sia riguardata come un accessorio. Non vi ha alcun dubbio su di questo, e mi pare che anche lo stesso preopinante non ci vedesse una grave difficoltà a che debba prevalere il riflesso che io sottopongo al Senato.

**CIBRARIO, relatore.** Risponderò prima all'osservazione del senatore De Fornari, cioè, che la nuova legge non abbia seguito il corso ordinario. Questa deve cedere, ove si osservi non essere veramente una legge, ma sibbene una giunta, la quale già era unita ed implicitamente era il motivo determinante delle altre leggi; di modo che siccome le Commissioni hanno facoltà di aggiungere articoli, qui se ne aggiunsero parecchi alle due leggi presentate dal Ministero. Ecco perchè io appoggiava la proposta del senatore De Fornari, di riunire, cioè, queste tre leggi in una. Rispondendo poi al senatore Giulio, il quale faceva osservare che questa legge prima, di cui abbiamo votati gli articoli, riguarda unicamente la facoltà legale, e che le altre leggi riguardano tutte le altre facoltà, io avrò l'onore di fargli osservare alla mia volta che la cosa non è veramente così, perchè anche la legge prima presentata dal ministro contiene disposizioni speciali unicamente per la facoltà legale in ordine all'aumento dei depositi e disposizioni generali per tutte le altre facoltà. Mi pare perciò che il metodo proposto dal signor conte De Cardenas debba essere a preferenza dal Senato adottato.

**GIULIO.** Ritiro la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Chieggo al Senato se voglia approvare che queste leggi facciano un corpo solo.

(È adottato.)

**CIBRARIO, relatore.** Allora la legge sarebbe composta di 13 articoli.

Trovo qui in mezzo alla prima legge una disposizione transitoria; a me pare che questa, invece di costituire un articolo separato, possa farsi come alinea all'articolo che era già 4, e che sarebbe ora il 9.

**ALFIERI.** Io porterei avviso che fosse maggior prudenza il rimandare alla Commissione l'esame, onde ella vegga se non vi sia inconveniente nel variare l'ordine già stabilito.

**PRESIDENTE.** Si propone di sospendere questo esame e di rinviarlo alla Commissione, onde vegga se possa per avventura esservi qualche inconveniente.

**CIBRARIO, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettare questa proposta, la quale è molto savia, perchè, trattandosi di ordine nuovo dato alla legge, una più matura considerazione può sicuramente giovarci a fare che la stessa legge possa alle volte per qualche trasposizione di articolo esser meglio coordinata.

**PRESIDENTE.** Chi approva questa sospensione e questo rinvio alla Commissione voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Domando alla Commissione se domani può essere nel caso di fare un rapporto.

**CIBRARIO, relatore.** La Commissione è pronta ad esaminare immediatamente questa legge nel senso del nuovo ordinamento, e si propone di darne domani il rapporto.

**PRESIDENTE.** Io invito dunque il Senato per domani alle ore 7. L'ordine del giorno è la continuazione dell'esame di questa legge.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 6 SETTEMBRE 1849 (\*)

- 34 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Interpellanza del senatore Colla sulla condizione dei professori dell'Università di Genova — Omaggio — Si riprende la discussione e si approva il progetto di legge concernente provvedimenti relativi alle Università di Sardegna — Presentazione di un disegno di legge diretto a autorizzare il Governo ad alienare rendite del debito pubblico — Si determina il giorno in cui avranno luogo le interpellanze annunziate dal senatore De Cardenas.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
Si dà lettura del processo verbale.

APPELLO NOMINALE.

**PRESIDENTE.** Mi spiace di non poter mettere ai voti l'atto verbale per non essere il Senato in numero legale. Intanto, se il Senato lo crede, si potrebbe dar lettura del progetto riordinato della legge, sopra la quale ieri si è incominciata la discussione, salvo a sospenderla, quando, trovatasi la Camera in numero, si potrà porre ai voti l'approvazione del processo verbale. Oppure proporrei al Senato di ritirarsi negli uffici per l'esame della legge sulle opere pie di Sardegna, e tornar dopo in seduta quando saremo in numero.

**SAULI.** Non è ancora trascorso il termine delle 24 ore dalla distribuzione di quella legge.

**CIBRARIO,** segretario. Parmi che si potrebbe fare l'appello nominale; in questo mezzo arriverà qualche senatore. (Mentresi procede all'appello nominale giunge un senatore.)  
*Molte voci.* Siamo 36; siamo in numero.

**CIBRARIO,** segretario. Avuto riguardo ai senatori che hanno domandato la loro demissione, a quelli che hanno ottenuto un congedo ed a quelli che sono ammalati, pare veramente che 36 formino il numero.

(Terminato l'appello, risultano mancanti i senatori: Albini — Aporti — Balduini — Bava — Di Pamparato — Colla — D'Azeglio — Demargherita, ministro — Di Saluzzo Alessandro — Gallina — Gromo — Maffei di Boglio — Musio — Nigra, ministro — Plana — Prat — Serra — Tempia.)

**PRESIDENTE.** A tenore del prescritto del nostro regolamento, il nome dei mancanti verrà pubblicato nel foglio ufficiale.

**CIBRARIO,** segretario. Bisognerà dedurre tutti coloro che hanno ottenuto un congedo o che sono ammalati.

INTERPELLANZA DEL SENATORE COLLA INTORNO ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA.

**COLLA.** Approfitando del momento in cui si aspetta che il Senato sia in numero, vorrei fare un'interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica; pregarlo, cioè, di dirmi se intenda egli provvedere, e provvedere sollecitamente, alla con-

dizione dei professori dell'Università di Genova. Siccome siamo ora in sul proposito della facoltà legale, così mi limiterò in ordine alla Università di Genova a parlare solamente di questa, ed accennerò come sia veramente increscevole vedere quei professori, i quali nell'Università di Genova spettano alla facoltà legale, stanziati nel bilancio pel tenue stipendio di lire 1,500, malgrado il piccolo miglioramento dovuto alla cura di uno dei nostri più egregi colleghi, allora capo delle Università di Genova e di Torino. Aggiungerò che questo rincrescimento si aumenta in vedendo, per esempio, un professore che conta 22 anni di servizio universitario, uomo certamente rispettabilissimo nella parte del dritto commerciale che da lui si professa, stanziato tuttora nel bilancio per lo stipendio di sole lire 1,500.

A tutto questo aggiungasi poi essere le propine dell'Università di Genova tenuissime, non essendosi ancora creduto opportuno (lo che per altro io giudicherei lodevolissimo) estendere di qualche poco il distretto di quell'Università di Genova, estendendolo almeno a tutto il litorale, cosa che a tutti i giovani che frequentano quell'Università riuscirebbe comodissima. Vorrei adunque pregare il signor ministro di dirmi se intenda provvedere a quest'uopo con tutta la possibile sollecitudine.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Sono convinto pur troppo anch'io della necessità di migliorare la condizione dei professori a Genova, e di portarli alle condizioni di quelli di Torino, essendo ciò ragionevole e giusto quanto allo stipendio. Quanto alle propine, quelli di Torino sono in miglior condizione. Ciò dipende dal numero maggiore o minore degli esami. Le propine sono una retribuzione delle fatiche degli esami; quelli essendo in numero minore, deve per compenso anche minore essere la somma della retribuzione.

Io ho esitato a proporre quest'aumento di stipendio in favore dei professori del diritto per le strettezze delle finanze dello Stato; ma per altro verso, riflettendo che non havvi ragione sufficiente per cui debba negarsi un giusto proporzionato compenso ai professori che consacrano la loro vita all'insegnamento, io mi renderò superiore ad ogni altra considerazione estranea alla giustizia della domanda.

In quanto alla variazione che si vorrebbe introdurre nella circoscrizione di distretti universitari, non avendo ora presenti tutti gli elementi di fatto, mi riservo di prenderne cognizione, onde potere in seguito deliberare se o no convenga innovare su tale riguardo.

(\*) Il verbale indica la data del 7 settembre.

Quanto poi al professore di dritto commerciale Parodi, conoscendone il distinto merito, avevo già proposto a S. M. di gratificarlo, almeno in parte, con assegnargli la pensione sulla croce dei SS. Maurizio e Lazzaro di cui è decorato.

Il sovrano si è degnato di benignamente annuire alla domanda, ed altro non si attende che di render disponibile una delle pensioni a tal uopo designate sul patrimonio dell'ordine, per poterla al Parodi applicare. Con ciò credo di aver dato sufficiente testimonianza della cura da me adoperata affinché sieno degnamente remunerati i servigi dei professori che hanno acquistata una giusta celebrità.

Per dare una maggior prova del mio speciale interessamento onde migliorare nell'Università di Genova la condizione degli studi legali, aggiungerò che ho già dato le convenienti disposizioni affinché sia separato e dato a due distinti professori l'insegnamento del diritto amministrativo e dell'economia politica, che ora è affidato ad un solo professore, sebbene di merito distinto, sia perchè non hanno le materie quella intima connessione o relazione che ne possa agevolare lo sviluppo col soccorso di lumi vicendevoli, sia perchè riesce assai malagevole che un solo professore possa comodamente e con vantaggio della gioventù studiosa disimpegnarne le incombenze.

**COLLA.** Io ringrazio infinitamente il ministro dell'istruzione pubblica delle buone disposizioni manifestate, e spero che vorrà presto mandarle a compimento, giacchè io non dissimulo che molti giovani d'ingegno distinto s'appiglierebbero sicuramente alla carriera del pubblico insegnamento, se non si trovassero scoraggiati dalla condizione veramente sfavorevole dei professori.

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Di Collegno aveva chiesta la parola, ma io lo pregherei di aspettare un momento, acciò possa mettere ai voti il processo verbale, ora che il numero dei senatori è completo. Se non vi ha osservazione sul processo verbale, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Ora la parola è al signor senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io aveva già pensato, nell'esaminare la legge delle Università di Sardegna, di parlare nel senso in cui ha parlato l'onorevole senatore Colla, e me ne credeva in dovere per un diritto di giustizia. Io ho avuto per qualche anno l'onore di dirigere gli affari dell'Università di Genova, e mi era sempre prefisso di fare una proposizione mediante la quale l'Università di Genova sarebbe stata parificata a quella di Torino.

Io non dissimulerò di aver trovata molta difficoltà nel primo entrare in quest'ufficio di presidente per la somma differenza ch'io vedeva tra gli stipendi e il numero delle cattedre di una parte e dell'altra. Ne ho parlato sin dalla fine del 1852, ma ciò fu in tempo in cui mi si rispose che non avessi a parlare di aumento di stipendi, anzi, dico meglio, di nessun aumento di spesa.

Per questa restrizione ho dovuto cercare qualche modo onde diminuire queste spese, e siccome anche per Torino ne occorrevano diverse, le quali mi erano ugualmente vietate, così ho creduto di poter ritrarre un certo aumento leggiero che s'imponesse agli studenti nei corsi universitari.

Ma anche in ciò ho trovato un'altra difficoltà, ed era che in Genova erano gli studenti in numero minore di Torino, e che per conseguenza il profitto non poteva corrispondere a quanto desideravasi.

Quello che il signor ministro ha proposto adesso per le Università di Sardegna, io l'avevo allora proposto ed ottenuto per quella di Genova. Confesso che ebbi luogo ad un

tenue miglioramento; ma non dissimulo che questo miglioramento era ancora assai lontano, come ha detto l'onorevole preopinante, da quanto desideravasi. Imperciocchè, se non è il desiderio di rendersi utile in una parte così importante del ben pubblico, qual altra cosa è che possa far deliberare un uomo ad occuparsi dell'insegnamento degli studi legali quando questi può trovarsi in miglior condizione attendendo all'esercizio della pratica dei medesimi?

Quanto poi al secondo punto che proponeva il signor senatore Colla, di ampliare il circondario dell'Università di Genova diminuendo quello di Torino, anche di questo mi dovetti occupare. Confesso che qualche difficoltà vi ho trovata anche allora; se ciò adesso io dico, non è per oppormi a che di nuovo vi si provveda, ma per palesare il motivo per cui, vedendo questo danno che poteva nascere nell'Università di Genova dal minor numero degli studenti, non si creda che io non abbia provveduto al bene dell'Università di Genova stessa. L'Università di Genova comprende tutte le provincie dell'antico ducato, meno quella di San Remo. Si è fatto e si fa sentire in generale dagli Onegliaschi il maggior desiderio che si ha di aver relazione con Nizza, principalmente per gli studi di legge, perchè siccome la magistratura, come io diceva, sedeva in Nizza, preferivano andare quivi a fare carriera, piuttosto che in altro luogo, dove avevano minor relazione. Questo è quanto mi venne riferito.

La situazione geografica di San Remo, che è fra Nizza ed Oneglia, ha sempre fatto credere che gli abitatori di questa provincia avrebbero desiderato piuttosto di venire a Torino. Aggiungansi i cittadini di Oneglia, i quali hanno sempre desiderato di mandare piuttosto i loro studenti nella Università torinese, perchè in questa città, avendo essi maggiori affari, vi si trovano in conseguenza anche amici a cui raccomandare i loro figliuoli, e con maggior frequenza potranno vederli. Io non dico questo perchè ciò debba prevalere sul vantaggio di metterli a studiare a Genova, a cui sono più vicini, ma lo dico soltanto per mostrare il motivo per cui non si era fatto.

**PALLAVICINO IGNAZIO.** Prendo la parola per rendere omaggio alle intenzioni manifestate dal ministro dell'istruzione pubblica a favore dell'Università di Genova. Già sin da quando era stato invitato all'adunanza della Commissione che si occupava di questa legge me ne aveva data sicurezza, cioè che, quando avesse potuto combinar questo coll'interesse delle finanze, avrebbe provveduto a questo riguardo.

#### OMAGGIO.

(Il segretario Quarelli, a richiesta del presidente, dà lettura di una lettera del professore Bruna, colla quale accompagna il dono di alcune copie di una sua opera, indi legge una lettera del deputato Palluel, segretario del Consiglio divisionario di Ciampieri, colla quale offerisce al Senato parecchie copie dei rendiconti del Consiglio divisionale di quella città.)

**PRESIDENTE.** L'ufficio della Presidenza avrà cura che si faccia ad ambedue la dovuta risposta di ringraziamento.

#### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

**CIBRARIO, relatore.** Ieri la Camera, nell'ordinare la riunione delle tre leggi relative agli studi legali delle Università di Sardegna, ha ordinato in pari tempo che queste tre leggi fossero nuovamente esaminate dalla Commissione, af-

finchè vedesse se nell'ordinamento degli articoli vi era qualche miglioramento da introdurre.

Infatti la Commissione ha esaminate le tre leggi ed ha trovato che una trasposizione di articoli migliorava tutto l'ordine logico della legge. Proporrrebbe dunque la Commissione che dopo l'articolo 5 della legge prima, la quale, come ho rammentato, concerne i miglioramenti introdotti nella facoltà legale delle Università di Sassari e di Cagliari, succedesse come articolo 6 l'articolo 5 del primo progetto, il quale stabilisce un aumento di deposito per gli esami e pei gradi della stessa facoltà legale. Succederebbe poi, come articolo 7, l'articolo 1 di questa legge: *L'esame pubblico di licenza cesserà di aver luogo, ecc.* Quindi l'articolo 2, che diventerebbe l'articolo 8. A questo articolo 8 proporrebbe la Commissione di aggiungere la disposizione transitoria che si trova nel fine della stessa legge, la quale provvede agli studenti che hanno già preso l'esame pubblico di licenza.

Tutti gli altri articoli procederebbero secondo l'ordine necessitato dalla trasposizione.

**PRESIDENTE.** Io debbo interrogare il Senato se consente che si seguiti nella discussione l'ordine che venne ora indicato dal relatore della Commissione.

Chi crede che possa seguirsi con quest'ordine voglia levarsi in piedi.

(È adottato.)

Avrò ora l'onore di leggere l'articolo 6, che era nel 2° progetto di legge l'articolo 5. Questo articolo è così concepito. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Qui c'è l'emendamento della Commissione, la quale lo proponeva in questi termini: *con riduzione di deposito alla parola gratis.*

Se nessuno domanda la parola....

**DE CARDENAS.** (*Interrompendo*) Domanderei alla Commissione se non crederebbe più conveniente di dire: *giusta la tabella n° 5*, perchè così seguirebbersi quell'ordine e forma che si adoperò un'altra volta.

**CIBRARIO, relatore.** Havvi una leggiera differenza tra il caso accennato dal signor conte De Cardenas e questo. Nell'altro caso si trattava di cose nuove, di nuove determinazioni; e qui si tratta di ridurre o di accrescere il deposito già stabilito.

Del resto mi pare che sia una cosa indifferente, ed in questo mi rimetto a quanto il Senato crederà di stabilire.

**PRESIDENTE.** Bisogna che questa proposta venga appoggiata da quattro senatori.

(È appoggiata.)

Allora la porrò ai voti. Chi vuole distaccare dall'articolo 6 le parole: *la riduzione delle somme e adottare l'emendamento De Cardenas....*

**DI COLLEGGNO LUIGI.** (*Interrompendo*) Va cambiata la redazione, ed invece delle parole: *le seguenti somme*, si dovrebbe dire: *saranno fissate nelle somme portate dalla tabella alla legge unita.*

**CIBRARIO, relatore.** Vi sarebbe una piccola difficoltà, la quale consiste in una disposizione precettiva, per la quale si provvede anche, secondo la proposta della Commissione, agli studenti ammessi agli esami con riduzione di dritto di deposito. Lo stabilire una riduzione mi pare che non sia qui conveniente e neppure propriamente un oggetto di tabella.

**PRESIDENTE.** Dimando al preopinante se ha qualche difficoltà maggiore, dopo che il relatore della Commissione ha date le esposte spiegazioni, e chiedo se persiste nel suo emendamento.

**DE CARDENAS.** Persisto.

**PRESIDENTE.** Chiederò adunque che chi vuole approvare il detto emendamento s'abbia a levare in piedi.

(Non è approvato.)

Metterò ora ai voti l'articolo 6 come è stato letto dapprima; chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

(Legge l'articolo 7, il quale aveva il numero 1 della stessa legge. — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

(Legge i due alinea dell'articolo 8, formante nel progetto di legge l'articolo 2 della seconda legge, non che la disposizione transitoria come terzo alinea del medesimo. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.) Quindi si apre la discussione sul complesso di quest'articolo.)

Siccome la disposizione transitoria si sarebbe separata dagli altri paragrafi, così vuole separata votazione. Se nessuno chiede la parola, rileggerò il 1° paragrafo. (V. vol. *Doc.*, pagina 102-103.)

(Posti ai voti il 1° e 2° paragrafo, vengono approvati.)

**CIBRARIO, relatore.** Relativamente alla disposizione transitoria, un membro della Commissione ha fatto osservare che forse sarebbe più conveniente, anche per non rendere l'articolo troppo diffuso, di farne un articolo separato; così la disposizione transitoria diverrebbe l'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Il Senato non aveva ancora approvato questa trasposizione.

Chi approva l'intiero articolo concepito in questi due soli alinea voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

(Legge l'articolo 9, cioè la disposizione transitoria, che viene approvata. — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**PRESIDENTE.** Segue l'articolo 10, il quale era il 6 della prima redazione.

(Nessuno chiedendo la parola sull'articolo intiero, il presidente legge il 1° paragrafo, che, posto ai voti, è approvato.)

Segue ora il secondo alinea. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io credo che in questa legge la parola *gratuitamente* è messa espressamente per non confonderla cogli esami *gratis*; perchè del rimanente mi pare che possa aver luogo la modificazione proposta dalla Commissione a quell'articolo che è diventato il 6.

Ma io diceva io credo, perchè non conoscendo le Università di Sardegna, penso che i religiosi mendicanti erano ammessi assolutamente *gratis* per la ragione che, non potendo possedere, quindi non possono dare.

Gli altri si dicevano ammessi *gratis* (e lo dico per giustificare un'espressione che può parere un'inesattezza), il che par significare che l'Università anticamente nulla prendesse da essi. Ma vi erano le mancie, le quali furono anche fissate nelle tariffe delle Università, e mentre si facevano favori alle persone che non potevano pagare o che avevano per ciò qualche diritto, non si era spinta la generosità fino a privare i servienti o bidelli del beneficio che potevano avere. Adesso può stare benissimo questa considerazione, cioè che per gli altri, i quali sono ammessi con riduzione di dritto, paghino all'Università, la quale alla sua volta li paga essa stessa. Ma pei mendicanti però che dovrebbero esserne esenti, io credo opportunissimo che il cambiamento suggerito dalla Commissione venga eseguito per meglio spiegare la cosa; perchè quando in un articolo si diceva ammesso *gratis* e nell'altro *gratuitamente* si può opinare che ciò indicasse la stessa cosa.

**CIBRARIO, relatore.** Quanto venne esposto dall'onore-

vole senatore Di Collegno è precisamente il concetto che ha avuto la Commissione nel proporre, in sostituzione alla parola *gratis*, le parole *riduzione di diritto*, e nel conservare nell'altro articolo la parola *gratuitamente*.

(Il 2° paragrafo, messo ai voti, è adottato.)

(Si legge il 3° paragrafo — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domanderò prima se sono unicamente obbligati di corrispondere questo deposito fissato quelli che vengono dispensati dal magistero.

Mi figuro che se uno straniero intraprende nelle Università della Sardegna il corso de' suoi studi, e quindi rimane soggetto a prendere l'esame o direi il saggio che sarà dato nell'esame del magistero, allora egli non comprenderà se tale eccezione lasci sottintendere qualche altra disposizione per quelli che non vi sono compresi.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Pel dritto ordinario devono gli stranieri, che vogliono conseguire la laurea in una delle Università dello Stato, prestare tutti gli esami; tuttavia suole loro usarsi qualche facilitazione dispensandoli dall'esame di magistero. Siccome però queste grazie o siano dispense non devono recare alcun discapito alle finanze universitarie, si è stabilito nell'articolo della progettata legge che, occorrendo tale dispensa, debbano nondimeno gli stranieri soggiacere alla spesa del deposito.

**PRESIDENTE.** Propongo l'approvazione di questo terzo paragrafo.

(È approvato.)

Passo quindi a proporre l'intero articolo 10.

(È approvato.)

Ora l'articolo 11 segue nell'ordine dell'articolo medesimo, il quale era il 1° del terzo progetto di legge, che è così concepito. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Quando per alcuno non si prenda la parola, rileggerò il 1° paragrafo, oppure, se meglio credesi, porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 12.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 13. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Per quest'articolo vi ha un emendamento della Commissione così concepito:

« Il provento del diritto d'iscrizione, di cui nei precedenti articoli, sarà impiegato esclusivamente a beneficio della pubblica istruzione. »

Debbo in primo luogo mettere in discussione l'emendamento.

**GIULIO.** Domando la parola.

L'articolo 5 di questo progetto di legge, ora 13 del progetto complessivo che si sta esaminando, aveva stretta connessione colla determinazione presa dal signor ministro dell'istruzione pubblica di presentare alla firma del Re in forma di decreto le disposizioni per lo stabilimento di nuove cattedre nelle Università di Cagliari e di Sassari.

Infatti, mentre il signor ministro veniva a domandare al Parlamento la facoltà di stabilire questi diritti di iscrizione, di accrescere i diritti di deposito per gli esami, era necessario che assumesse innanzi al Parlamento l'obbligo di impiegare il provento di questi stabiliti ed accresciuti diritti a beneficio unicamente della pubblica istruzione. Ma la necessità di contrarre, rispetto al Parlamento, quest'obbligazione è affatto cessata. Infatti, dai computi che sono stati presentati dal signor ministro alla Commissione, e dalla Commissione riferiti nella sua relazione, risulta che lo stabilimento delle quattro nuove cattedre di diritto, cioè due cattedre per

ciascheduna Università di Sardegna, produrrà un aumento di spesa di 33,500 lire circa, mentre per altra parte l'ammontere dei diritti di deposito e lo stabilimento dei diritti d'iscrizione produrrà una somma alquanto minore di questa, probabilmente di un migliaio di lire circa. Il Senato vede adunque da ciò che non ha vi più luogo a statuire l'uso che si dovrà fare del provento di questo diritto, poichè quell'uso risulta già manifestamente dalle deliberazioni prese nella seduta di ieri.

Per queste considerazioni io avrei l'onore di proporre che si sopprimesse intieramente l'articolo 13, il quale non ha più veruno scopo. Lo scopo di questo articolo era, come aveva l'onore di dire, unicamente diretto ad accertare il Parlamento che le somme derivate dallo stabilimento dei nuovi diritti vengano recate a vantaggio dell'istruzione pubblica. Ora la legge che abbiamo votata obbliga già queste somme ad uso della pubblica istruzione, e perciò questo articolo e l'emendamento proposto dalla Commissione vengono ad essere soverchi.

**CIBRARIO, relatore.** L'osservazione fatta dal signor senatore Giulio non sarebbe fondata che sopra un calcolo ad ogni modo non esatto, perchè l'aumento in più che deriva dall'accrescimento delle nuove cattedre istituite non è di lire 33,500, ma di 16,400 lire, ed il provento che si ricava per l'aumento dei depositi pel diritto d'iscrizione che si vorrebbe introdurre sarebbe di 13,000 lire, sicchè il risultato non finisce per essere uguale. Crede la Commissione che non sia affatto inutile d'inserire nella legge l'obbligo al ministro d'impiegare questo provento esclusivamente a beneficio della pubblica istruzione; tuttavia non insisto perchè si conservi, e si rimette alla saviezza del Senato.

**PRESIDENTE.** Havvi la proposizione per la soppressione di quest'articolo.

**DI CASTAGNETTO.** Mi pare che lo scopo di quest'aggiunta di diritti da esigersi, essendo veramente diretto a concorrere al pagamento degli studi, come osservò il senatore Giulio, senza dubbio il Parlamento abbia giudicato abbastanza che sotto questo rapporto sarebbe superfluo il conservare questo articolo; tuttavia conviene riflettere che si tratta di una legge fatta per la Sardegna, i cui abitanti non possono certamente assistere alle nostre discussioni, e per essi questo diritto essendo una novità, potrebbe sembrare una gravezza; vedendone essi nella legge motivata la ragione nell'aumento stesso delle cattedre, gioverà assai ad appagare il pubblico di sapere il perchè si debba pagare questo diritto al quale quegli abitanti non erano avvezzi, e perchè non si vedrebbe essere introdotto verun cambiamento essenziale nella legge; pare che, mantenendosi l'articolo, si darebbe una soddisfazione di più agli studenti ed a quelli che pagano.

**GIULIO.** Alle osservazioni del signor relatore della Commissione non mi pare aver nulla da rispondere, poichè, quello che aveva già avuto l'onore di dire non era relativo al valore assoluto delle somme, ma soltanto alla relazione tra la somma proveniente dallo stabilimento dei nuovi diritti e quella necessaria per pagare gli aumenti di stipendi e stabilire le nuove cattedre nelle Università di Cagliari e di Sassari. Il signor relatore è d'accordo perfettamente con me nel dire che qualunque sia la cifra dell'aumento dei diritti non arriverà a poter intieramente pagare l'aumento di spesa. Quindi la mia osservazione sta per intero, malgrado l'abbaglio preso nel leggere una cifra invece di un'altra, che la somma proveniente dai nuovi diritti è già dalla legge stessa tutta convertita nel pagamento di nuove spese, che vanno intieramente a beneficio della pubblica istruzione.

Quanto all'osservazione fatta dal senatore Di Castagnetto, risponderò che la stessa gazzetta ufficiale, la quale porta in Sardegna il testo della legge, porta con sé l'esposizione dei motivi e la discussione che è stata fatta della legge stessa: quindi basta questa discussione per mettere in avvertenza tutti gli abitanti della Sardegna che le 14 mila e tante centinaia di lire che avranno da pagare in diritti d'iscrizione e depositi sono dalla legge medesima convertite in un uso di pubblica istruzione.

Mi sembra poi tanto più opportuna la soppressione di quest'articolo che, ove esso si conservasse, agli occhi di lettori meno accorti potrebbe parere che il complesso delle disposizioni della legge lasciasse ancora fra le mani del ministro un eccesso di entrata, di cui potesse in avvenire disporre a beneficio della pubblica istruzione: ciò creerebbe un'illusione. La soppressione dell'articolo non ha verunissimo inconveniente; la sua conservazione ne può produrre qualcuno; persisto quindi nella proposta che venga soppresso.

**ALFIERI.** Forse non sarà inutile l'osservare che quest'articolo è quasi, credo, testualmente ricopiato dall'articolo di una legge fatta in occasione analoga, cioè quando furono accresciuti i depositi da pagarsi e gli stipendi da corrispondersi nell'Università di Torino; quando s'introdusse il diritto d'iscrizione nelle Università di Sassari e di Cagliari, e parimenti quando furono accresciuti i diritti pagati nell'Università di Genova furono introdotti quelli d'iscrizione; legge che esiste ancora attualmente.

Egli è mediante tali nuovi diritti che si poté nell'Università di Genova far fronte alle spese dell'istituzione di nuove cattedre, al leggiero accrescimento che si è fatto agli stipendi di tutti i professori, ed a quel supplemento di stipendio di lire 500 di cui gode circa il terzo degli anziani professori dell'Università suddetta.

Questo io aggiungo, perchè in ciò che fu detto prima mi sembrava che si facesse conto, per l'ampliamento degli studi nell'Università di Genova, e per un più decoroso assegno dei professori, sul prodotto di questi diritti in quell'Università; ed è bene che si sappia che il diritto d'iscrizione vi fu già introdotto, e che i diritti di deposito furono pure accresciuti. Siccome è bene altresì che si tenga presente che nemmeno ne verrebbe accrescimento di prodotto sufficiente dall'estendere, direi, la giurisdizione dell'Università di Genova, perchè sebbene la riviera di ponente non sia compresa nel distretto di quell'Università, tuttavia, per le molte relazioni che esistono fra quella riviera e Genova, soventissime volte si domandava dagli abitanti della prima la facoltà di fare i loro studi nell'Università di Genova, che loro veniva accordato; e sicchè accresciuto rimaneva col loro concorso il beneficio dell'erario universitario di Genova. Io ho creduto bene di presentare questo schiarimento alla memoria dell'oratore preopinante, anche perchè se quella disposizione non fosse mantenuta nel presente progetto, potrebbe forse agli occhi di coloro che hanno memoria della legge passata apparire che una diversa interpretazione fosse possibile di dare alla medesima.

**SCLOPIS.** La discussione che ha avuto luogo forse risolverà i dubbi che ha sollevato il signor marchese Alfieri. Del resto mi pare che il dare un'applicazione specifica di fondi ad un oggetto il quale è unico nel dipartimento del Ministero a cui si riferisce, sia almeno una superfluità; se nel Ministero dell'istruzione vi potessero essere diverse applicazioni di fondi, crederei allora convenientissimo che si prestabilissero tali distinzioni. Ma poichè tutto quanto si attribuisce di credito al bilancio della pubblica istruzione, va interamente a profitto

dell'istruzione medesima, credo un pleonasma il conservare quest'articolo.

**ALFIERI.** Quello che ci disse ora l'onorevole membro della Commissione mi fa vedere la necessità di dare una maggiore spiegazione. Si può dire che direttamente o indirettamente andranno a beneficio della pubblica istruzione i proventi di questi diritti. Ma coll'espressione usata nel disposto si intendeva di dare l'assicurazione che vi andrebbero direttamente. Aggiungerò nello stesso tempo che, se non si può migliorare la condizione degli insegnanti nell'Università di Torino, e compiere l'insegnamento dato, sia dovere però di giustizia provvedere al miglior essere di coloro che si impiegano in tale ufficio e che tuttavia non fanno parte del corpo insegnante. Siccome questi due fatti apparivano agli occhi del pubblico nello stesso tempo, sembra opportuno e conveniente che colui che veniva a trovarsi maggiormente aggravato fosse diffidato che quel maggior aggravio non andava che a beneficio di coloro che più direttamente contribuivano alla sua educazione ed istruzione.

**GIULIO.** Domanderò se il Senato vuole permettermi di violare una delle sue leggi col prendere la terza volta la parola.

(Il Senato acconsente.)

**GIULIO.** L'osservazione fatta dal senatore Alfieri è giusta in sé stessa, ma perde molto della sua gravità per le mutate condizioni politiche del paese dal tempo in cui venne promulgata la legge di cui egli tratteneva il Senato e l'istante presente. Prima le leggi non erano pubblicamente discusse; ora a questo sistema di faciturnità governamentale è succeduto un sistema direttamente opposto, un sistema, cioè, di tutta pubblicità. Ciò che è stato detto nel corso della presente discussione appagherà, a mio avviso, sufficientemente la curiosità, l'interesse, il bisogno che il pubblico possa avere di conoscere l'applicazione che è stata fatta dei fondi provenienti dallo stabilimento o dall'aumento dei diritti di iscrizione e di depositi.

**PRESIDENTE.** Si propone la soppressione dell'articolo 13. Siccome la mozione dell'articolo da sopprimere deve avere la priorità su quello di un articolo da emendarsi, così io chiedo in primo luogo il voto sulla soppressione dal signor senatore Giulio proposta ed acconsentita dalla Commissione.

Chi crede che l'articolo 13, che era 3, possa essere soppresso, voglia sorgere.

(L'articolo 13 è soppresso.)

(Il presidente legge l'articolo 4, nel secondo progetto di legge divenuto 13, della legge complessiva. (Vedi vol. Documenti, pag. 104, 106)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Occorre la variazione della parola gratis colle parole: di riduzione di deposito.

**CIBRARIO, relatore.** Veramente la disposizione che parla degli studenti ammessi all'esame con riduzione di deposito non concerne fuorchè la facoltà legale; quest'articolo invece, essendo universale, concernerebbe tutte le altre facoltà per cui non si è ancora provveduto nell'articolo 6, di maniera che la parola di diritto qui non si potrebbe applicare. L'ammissione gratis agli esami è portata dagli ordinamenti annessi alla legge speciale per la Sardegna del 27 settembre 1842 e precisamente dall'articolo 261.

**ALFIERI.** Quest'articolo non può concernerne altro. I mendicanti non vengono sottoposti al diritto d'iscrizione, essendo i loro esami gratis, mentre gli altri lo sono con riduzione di deposito.

**CIBRARIO, relatore.** L'articolo concerne unicamente la facoltà di legge per la quale si è accresciuto il deposito. Ora

io non so come nello stesso articolo, con questa locuzione: *gli studenti ammessi agli esami con riduzione di deposito*, si possa intendere gli studenti delle altre facoltà; io credo che si riferisca unicamente agli studenti della facoltà legale.

**ALFIERI.** Qualunque sia la facoltà, non si può essere ammessi all'esame che può chiamarsi *gratis* senza tuttavia rimanere alla condizione del pagamento dell'esame accennato.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Se la parola *gratis*, usata per lo passato, non s'intende per sinonimo di quelle di *riduzione di deposito*, che adesso si vuol intendere, sorgerebbe, a mio avviso, un'altra difficoltà, cioè che gli studenti contemplati nell'articolo 6 verrebbero ammessi con riduzione di deposito, mentre quelli a cui la legge dava il diritto di essere ammessi *gratis*, non si riconoscerebbero compresi nella nuova locuzione di riduzione di deposito. Se si vuole ammettere che questa locuzione serva di sinonimo (come io aveva l'onore di dire), ciò significa che la legge chiama ora con altro nome quello che chiamava *gratis*; e in tal caso si capisce che gli studenti di legge i quali sono nella condizione la quale, secondo l'antica legge, dava il diritto di presentarsi *gratis* agli esami, adesso pagheranno lire 15 per l'esame, e vedranno che ciò si chiama riduzione di deposito. Del rimanente, se questa locuzione è sinonima di quella che si usava nell'antica costituzione (il che io avviso molto opportuno), allora essa può anche usarsi nell'articolo 4; se non è sinonima, io domando se non farà per avventura nascere confusione il non vedere più trattato il punto degli studenti che debbono essere ammessi *gratis*. Dirò di più che se nell'articolo 6 si usano le parole: *riduzione di deposito*, e nell'articolo 13 si usa il vocabolo *gratis*, potrebbe ingenerare confusione.

**GIULIO.** Domando la parola unicamente per indicare alcuni punti di fatto che chiariranno la discussione.

Negli ordinamenti universitari esistevano due modi di riduzione, l'una del deposito intero (denominata di esame *gratuito*), salvo il pagamento a farsi di quella retribuzione solita darsi ai serventi o bidelli dell'Università. Questo era il *gratis* di cui si parla all'articolo 6, a cui è stata sostituita la locuzione con *riduzione di deposito*. Questo è il *gratis* di cui si parla all'articolo 4, dove si vorrebbe ora per egual ragione al *gratis* sostituire le stesse parole con *riduzione di deposito*.

Vi aveva un'altra riduzione stabilita dalla legge in favore di coloro che, rimandati una prima volta ad un esame, si presentavano per subirlo una seconda.

Questa riduzione era di metà, ma non entrava nella legge sotto il nome proprio di riduzione. Colui che aveva subito un primo esame con infelice successo, nel ripresentarsi per subire lo stesso esame faceva il deposito intero; dopo preso il secondo esame, e preso con successo, otteneva dall'amministrazione universitaria un mandato di restituzione della metà del deposito. Ecco le sole riduzioni che erano in uso nelle Università della Sardegna, come del continente; quindi, dacché il Senato ha ereditato nell'articolo 6 di dover sostituire la locuzione con *riduzione di deposito* alla parola *gratis*, con egual ragione esige che la stessa sostituzione si faccia alla stessa parola nell'articolo 13. Dopo di ciò confesserò ingenuamente che, se si fosse badato prima che la parola *gratis* ricorreva nell'articolo 4 e non solamente nell'articolo 6, si sarebbe forse meglio mantenuta quella parola qual era, affine di non introdurre una nuova locuzione, affine di non cambiare i nomi senza aver per nulla cambiate le cose.

Ogni cambiamento di nome, cui non corrisponde un cambiamento nella cosa, è un vero inconveniente, poichè è necessario che si venga a spiegare che con questa nuova locu-

zione non si è voluto cambiare per nulla la cosa indicata. Tuttavia. . . .

**ALFIERI.** (Interrompendo) Legga l'articolo, perchè parla di giovani di distinto talento. . .

**GIULIO.** . . . tuttavia, non potendosi ritornare sull'articolo, il quale è già stato volato, mi pare che, dovendo due volte in dicare una cosa stessa, sia conveniente di due volte indicarla col medesimo nome; tanto più che, come mi fa osservare l'onorevole senatore Alfieri, le parole stesse dell'articolo 4, ora 10, escludono ogni altra interpretazione che si volesse dare a queste parole: con *riduzione di deposito*, poichè si dice qui che saranno dispensati dal pagamento del diritto gli studenti i quali, come poveri, di distinto talento e di lodevole condotta, avranno, giusta i veglianti regolamenti, ottenuti l'ammissione, diceva, *gratis* all'esame, dirà con *riduzione di deposito*. Ora, queste condizioni di povertà, di distinto talento e di lodevole condotta, sono quelle appunto che i veglianti regolamenti, che rimangono intatti, esigono per l'ammissione all'esame *gratis*.

Ricordando adunque queste condizioni, ricordando che si vuole soddisfare in tutto ai veglianti regolamenti, si viene anche a far comprendere che questa *riduzione di deposito* non è altro che quella che era finora designata con la parola *gratis*.

**CIBRARIO, relatore.** Io confesso che, malgrado le osservazioni che si sono fatte dall'onorevole signor senatore Giulio, ho tuttavia molti dubbi che nell'articolo 4 si sia parlato degli studenti della facoltà legale.

Nasce questo mio dubbio dall'economia dell'articolo medesimo.

Il 1° paragrafo di quest'articolo dice: « nella facoltà di legge i depositi per gli esami e gradi nelle dette Università saranno fissati nelle somme seguenti (stabilisce quindi le somme da pagarsi per gli esami dei vari anni di corso), poi dice: « gli studenti ammessi *gratis* agli esami pagheranno:

« Pel secondo esame di laurea . . . . . L. 15

« Per ciascuno de' cinque esami precedenti. . . . . » 5

Io credo che la conseguenza logica sia di dire, di affermare che questi studenti non siano altri che quelli della facoltà legale; e lo credo anche perchè v'era una ragione per gli studenti della facoltà legale che non c'era per gli altri; questa ragione sta nell'aumento di cattedre e nel maggior beneficio d'istruzione che vengono a conseguire. Farò osservare eziandio un'altra circostanza essenziale che condurrebbe ad una conseguenza che mi pare assurda, ed è che in certe facoltà sono tanto tenui i diritti degli esami, che questa somma di lire 40 che dovrebbero pagare in totale gli studenti ammessi all'esame con riduzione di diritto, avrebbe ad essere di poco inferiore a quanto pagano gli altri.

Osserverò poi che i regolamenti annessi alle patenti del 27 settembre 1842 accordano due favori, di cui agli articoli 261 e 262, per l'ammissione gratuita di giovani di ingegno distinto. Stabiliscono all'articolo 261 un diritto all'ammissione gratuita di questi giovani, all'articolo 262 si determinano le condizioni che devono giustificare questi giovani poveri e di eletto ingegno per ottenere il favore dell'ammissione; all'articolo 264 poi si parla dei diritti degli esami per i quali si fa luogo a riduzione, e quest'articolo 264 è specialmente derogato dall'articolo 4 del progetto, che ora viene ad essere il 13. Di maniera che mi pare che vi sarebbe confusione tra due ordini di idee molto distinte. Del rimanente, nessuno è più nel caso di spiegare quel che io ho voluto dire che il ministro della pubblica istruzione, il quale, se avesse avuta l'intenzione di estendere a tutti gli studenti questo diritto,



il favore dell'ammissione gratuita agli esami, convertendolo in una semplice riduzione di diritti di depositi, avrebbe collocata questa disposizione in un altro articolo a parte, ma non in un articolo che concerne unicamente la facoltà di legge.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. L'articolo di cui si tratta non presenta, a parer mio, alcun dubbio. Con esso si viene precisamente a stabilire che siano esenti dal diritto d'iscrizione, che ora si vuole introdurre nelle due Università della Sardegna, i giovani poveri e di distinto ingegno, che, secondo i veglianti regolamenti, sono ammessi *gratis* agli esami. Ora, su questa legge niente innovandosi colla presente disposizione, è ovvia la conseguenza che dell'esenzione del diritto di iscrizione allora soltanto potranno godere che concorrano i termini abilitanti per essere ammessi *gratis* agli esami.

Questa disposizione è generale ed estesa a tutte le classi.

**CIBRARIO**, relatore. Ma quello che il Senato desidererebbe sapere dal signor ministro dell'istruzione pubblica si è, se nell'articolo che era il 3° del primo progetto di legge da lui presentato, e che sembra a prima fronte non concernere altro che la facoltà di legge, si estenda tuttavia alle altre facoltà, in quanto stabilisce che per gli studenti ammessi *gratis* agli esami si pagherà almeno una somma determinata. Importa vedere se si tratta solamente degli studenti della facoltà legale, o se il concetto del ministro sia esteso a qualunque altra facoltà.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. Si riferisce a tutti.

**ALFIERI**. Io ripeterò, sul proposito di quest'articolo, quello che aveva avuto l'onore di dire rispetto a quello di cui ho parlato prima, cioè che la ripetizione di un articolo inserito in una legge, colla quale è stabilito il diritto d'iscrizione per l'Università di Torino, non potrà confondere i due oggetti che hanno i rispettivi articoli 4 e l'altro di cui parlava il signor senatore Cibrario. Non è che l'articolo, dove è ridotto a 15 lire il deposito da farsi in quei casi, rifletta tutte le facoltà; può essere che nella facoltà di teologia si paghi meno di 15 lire.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. Si paga di più. . . .

**ALFIERI**. Nessun inconveniente può risultare dalla riduzione che si propone, poichè è giusta i veglianti regolamenti. O questi provvedono che siano ammessi *gratis* e con riduzione di deposito gli studenti di distinto ingegno e poveri, o non ammettono; ed allora non sono compresi in questa disposizione. Io non vedo che vi possa essere il minimo inconveniente ad adottare qui l'espressione usata in un altro progetto di legge.

**GIULIO**. Io credo che sia nato un equivoco che è bene di chiarire; l'onorevole signor relatore suppone che nell'articolo 6 vi sia una nuova disposizione, la quale sottoponga gli studenti di legge, i quali sono stati ammessi al beneficio dell'esame gratuito; che sottoponga, dico, questi studenti ad un pagamento di un modico diritto al quale non fossero già anticamente sottoposti e questi studenti o quelli di tutte le altre facoltà che fossero stati ammessi agli esami gratuiti. Ora è di fatto che in tutte le Università gli studenti di tutte le altre facoltà indistintamente, ammessi all'esame detto gratuito, erano tuttavia sottoposti ad un tenue pagamento; è quindi di fatto che le parole con riduzione di deposito si applicano non più agli studenti di legge, che a quelli di tutte le altre facoltà.

**CIBRARIO**, relatore. La mia osservazione tendeva unica-

mente a dire che l'articolo 6, 3° del primo progetto di legge, non si estende oltre agli studenti di legge. Del resto io non mi oppongo all'iscrizione.

**PRESIDENTE**. Si è proposto un emendamento, il quale porta di sostituire alla parola *gratis*, usata dal relatore della Commissione, le parole: *con riduzione di diritto*.

(È approvata la sostituzione.)

(Posto ai voti l'articolo, è approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul complesso della legge.

Prima di verificare il risultamento della votazione, devo pregare i signori senatori a voler ritornare ai loro posti, perchè il ministro delle finanze ha d'uopo di presentare oggi al Senato un progetto di legge che attende gli sia rimesso fra breve dagli uffici.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	39
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE DEL DEBITO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE**. La parola è al ministro delle finanze.

**NICHA**, ministro delle finanze. (Vedi vol. Documenti, pag. 172)

**PRESIDENTE**. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la sua discussione.

Devo quindi invitare il Senato a radunarsi domani alle ore due negli uffici per l'esame della legge riguardante l'estensione del regolamento delle opere pie alla Sardegna.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.**

**DE CARDENAS**. L'altro giorno aveva pregato il Ministero a voler fissare un giorno per sentire le interpellanze che avrei fatte sulle varie direzioni che si possono dare al tronco della strada ferrata. Attendo prima di sentire se il Ministero si trova a ciò disposto, per quindi pregare il presidente d'interrogare il Senato perchè voglia fissare una seduta per questo particolare.

**GALVAGNO**, ministro dei lavori pubblici. Se l'interpellanza relativamente a questo punto si fa quest'oggi, io certamente non sono in grado di dir altro, salvo le ragioni per cui il Governo fu indotto a prendere la determinazione di far passare la strada di Alessandria per Valenza; ma siccome mi si sta preparando un lavoro di tutta la pratica, se mi si darà tempo, sarò in grado di dare più appaganti riscontri.

**PRESIDENTE**. Chiedo al Senato qual giorno voglia fissare. Vuole che sia martedì?

**DE CARDENAS**. Sarebbe meglio fissare mercoledì, poichè sento da alcuni che per lunedì e martedì vi sono altre occupazioni.

**PRESIDENTE**. Chi intende che ciò sia per mercoledì prossimo voglia levarsi in piedi.

(La Camera acconsente.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

## TORNATA DEL 10 SETTEMBRE 1849

— 25 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Osservazioni del senatore Musio intorno all'assenza de' senatori addetti alla Corte di cassazione — Congedo — Relazione e discussione sul progetto di legge relativo agli esami di magistero — Si dà comunicazione delle dimissioni date dal generale Della Rocca da ministro della guerra, e della surrogazione del generale Bava.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.  
Si dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendo in numero il Senato, io devo sospendere di metterlo ai voti.

### ASSENZA DEI SENATORI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

**MUSIO.** Domando la parola non per una rettificazione al verbale, ma per altra cagione che ha però relazione coll'osservazione testè fatta dal signor presidente in ordine alla mancanza del numero legale.

I membri del magistrato di cassazione che hanno l'onore di sedere al Senato, e che pel secondo periodo delle ferie hanno riassunto l'esercizio dei loro doveri giuridici nel primo giorno di queste mese, sono obbligati a sedere quattro volte per settimana nelle stesse ore in cui siede il Senato, e sono perciò obbligati a far continue assenze dal Senato, anche nei due giorni che il magistrato non siede, per dover in quelli vacare all'apparecchio delle carte ed allo studio delle sentenze. A libera scelta i doveri legislativi sono privilegiati e preferibili ai giuridici, ma in questo caso la necessità del pubblico servizio toglie ogni libertà di scelta, poichè, se i membri della Cassazione, che sono anche senatori, vogliono venire in Senato, bisogna chiudere la Cassazione, giacchè senza di loro il magistrato non può sedere, nè giudicare. Per questi motivi io prego il Senato, anche a nome de' miei colleghi, che voglia tenere per giustificata la nostra assenza, e che voglia annoverarci tra gl'impediti da legittima ed inappuntabile causa. Che se il Senato nella sua saviezza stimasse altrimenti, noi siamo pronti a farci legge di qualunque volontà sua.

**CIBRARIO, segretario.** Mi pare che il rimedio sarebbe facile, trasferendo, cioè, le sedute della Corte di cassazione in un'ora diversa da quelle del Senato.

**MUSIO.** Io credo che questo non sia un miglior espediente, giacchè dopo che si passerà molte ore al Senato, non se ne potranno passare altrettante nella Cassazione, e viceversa. Io almeno non potrei fare una seduta di sette od otto ore con continua applicazione a cose gravi.

**PRESIDENTE.** Siccome col senatore testè arrivato si è raggiunto il numero legale, così io pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Mi pare che l'osservazione dell'onorevole senatore Musio

non possa condurre il Senato a conclusione, salvo al Senato di decidere altrimenti.

**MUSIO.** La preghiera che fo al Senato è anche in nome dei miei colleghi assenti. Quando si potrà, ciascuno si farà un pregio di sedere in Senato; ma quando non si possa, spiace a tutti che sia messa in dubbio la loro buona volontà, e che si vedan compresi tra quelli che mancano per causa volontaria.

**PRESIDENTE.** Parmi che non sia il caso di mettere ai voti una conclusione qualunque, poichè sarebbe difficile il tradurre questa dichiarazione in una deliberazione.

### CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Giulio a voler dare lettura di una lettera del nostro collega senatore Oneto, che domanda un congedo d'alcuni giorni.

(Il congedo è accordato.)

### RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AGLI ESAMI DI MAGISTERO.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione incaricata dell'esame di questa legge ha la parola.

**QUARELLI, relatore.** (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 107.)

**PRESIDENTE.** Darò lettura al Senato del progetto di legge che si riferisce all'udita relazione. (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 107.)

Ora è aperta la discussione generale sul complesso della legge. Il senatore Giuglio ha la parola.

**GIUGLIO.** Signori senatori, il progetto di legge sul quale il Senato è chiamato quest'oggi a deliberare è stato preparato lungamente, e più volte rimandato agli studi di una Commissione del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Esso ha dato luogo nel seno di questo Consiglio ad una lunga e matura discussione che, ha occupato parecchie tornate; esso è stato oggetto di una risoluta quanto urbana opposizione per parte di uno de' miei dotti amici; esso insomma porta con sé tutti i caratteri esterni di un atto lungamente meditato, di una legge di cui si sono maturamente pesati i vantaggi e gl'inconvenienti, inconvenienti che io pel primo riconosco e riconoscerò espressamente nel corso di questa discussione

che sta per farsi pubblicamente; inconvenienti però non tali che al Consiglio superiore sembrassero imporre di rigettare il principio sul quale fondasi la legge stessa; inconvenienti anzi molto minori di quelli ai quali è sembrato al Consiglio che una legge fondata sopra un diverso principio potesse, anzi dovesse necessariamente dar luogo. Questo progetto stesso è stato occasione nel pubblico di severe critiche, e posso anche dire acerbe; è stato occasione di ingiuste e gravi accuse contro il Consiglio superiore.

Si è fatto un delitto a questo Consiglio di non aver fatto l'impossibile, di non aver eseguito nel giro di pochi mesi ciò che non può prepararsi che in molti anni, ciò che non potrà compiersi pur troppo che in molti lustri. Gli è stato messo a colpa di non aver invaso le attribuzioni altrui; esso è stato accusato di non preoccupare l'iniziativa che la legge dà ad altre persone o ad altri Consigli. Non gli si è tenuto niun conto delle enormi difficoltà che insorgono a chi voglia mettere la mano sopra ad uno stato di cose anche cattivo, ma che non può essere distrutto, senza che gli si surroggi un altro stato migliore.

Io non giustificherò qui il Consiglio superiore. Credo che gli atti suoi lo giustifichino abbastanza; debbo bensì giustificare me stesso. Il principio che la legge consacra, il principio fondamentale sopra il quale si fonda tutto il sistema di questo progetto, è quello di separare nell'esame di magistero le scienze, che, per abbreviare, chiamerò *morali*, da quelle che per egual ragione designerò sotto il nome di *scienze fisiche*. Questo principio consiste, cioè, nell'ammettere che d'ora innanzi coloro che intendono intraprendere in una delle Università dello Stato lo studio di una delle cinque facoltà siano tenuti soltanto a sostenere nell'esame di magistero un elemento speciale su quella parte dell'insegnamento scientifico che si dà ne' due anni di filosofia, che ha poi stretta relazione con gli studi che egli sta per intraprendere.

Questo principio io ho avuto l'onore il primo di sottoporlo all'approvazione del Consiglio superiore. Avrò fra poco l'occasione di esporre le ragioni che hanno indotto me a proporlo, quelle che io credo abbiano indotto il Consiglio superiore ad accettarlo. Intanto non credo aver bisogno di dirlo, qualunque sia la risoluzione che il Senato prenderà intorno all'ammissione od alla reiezione di questo principio fondamentale, è stato sicuramente ben lontano dalla mente mia di dannare come inutile o come meno utile alcuno dei rami del pubblico insegnamento quale attualmente si professa, di quelli che si potranno, che si dovranno nel più prossimo avvenire possibile introdurre per rendere questo insegnamento più compiuto. Non credo aver bisogno di una lunga giustificazione per provare che nel proporre questa distinzione, questa divisione di materie nell'esame di magistero, non ho voluto per nulla farmi favoreggiatore di oscurantismo, non ho voluto per nulla far tornare indietro gli studi mettendoli in una condizione men degna de' tempi nostri; io non credo, dico, aver bisogno né di proteste, né di giustificazioni a questo riguardo. Credo che gli atti miei bastino a mostrare che io non sono stato, che non sono e non sarò mai nemico di nessun ramo di pubblica istruzione, che l'istruzione non troverà mai dico, in me né un nemico, né un amico tiepido; ma perciò non credo dover neppure proporre che si dia agli studi universitari ed agli esami un'estensione tale che io credo incompatibile con buoni studi, con buoni esami, e, per dire in una parola, con le facoltà intellettuali di coloro che si applicano a questi studi, che si assoggettano a questi esami.

Si è detto ancora che per far nell'esame di magistero le modificazioni che vengono portate dal progetto presente non

fosse necessaria una legge, che bastasse un semplice decreto reale. Tale era pure da principio l'avviso del Consiglio superiore. La prima idea di progetto che si estese, che si discusse, che si adottò, era un'idea di decreto reale. Esso doveva allora essere unicamente relativo al circondario dell'Università di Torino, essendo questa la sola Università, per cui si fosse introdotto l'uso di conferire il grado di magistero per mezzo di esaminatori spediti dall'Università nelle provincie. Il pensiero che diede la prima mossa al progetto presente era quello appunto di richiamare nell'Università di Torino gli esami di magistero, che da alcuni anni si davano nelle provincie.

Ma nel progresso che fece la discussione nel seno del Consiglio superiore, essendosi venuto a ravvisare, od almeno essendosi creduto ravvisare la necessità di introdurre nella costituzione stessa di questi esami una radicale mutazione, cioè, essendosi creduto necessario di adottare la distinzione dell'esame di magistero per le scienze fisiche dall'esame di magistero per le scienze morali; essendo il Consiglio superiore stato condotto così a mutare intieramente le condizioni fondamentali della collazione di un grado accademico, che fa titolo per ottenere altri gradi, per ottenere vantaggi e prerogative di cui non godono coloro che non abbiano ottenuto quel grado mercè gli esami dalla legge prescritti, si è poi creduto che non potesse ad altri competere che all'autorità legislativa di modificare così profondamente, di cambiare, dirò, nella sua stessa essenza, un esame, il quale è necessario per la collazione di quel grado.

Si è lungamente ragionato ne' pubblici fogli sulla necessità di consociare gli studi fisici e gli studi morali; si è voluto venire alle particolarità, indicando quali sieno le cognizioni geometriche e fisiche necessarie a quelli che intendono di intraprendere gli studi legali e gli studi teologici, e per altra parte si è creduto necessario di ripetere come tanto gli studi della logica, quanto quelli della morale, siano indispensabili a coloro che si mettono nella carriera degli studi di medicina, chirurgia e matematica. Queste lunghe osservazioni mi paiono affatto fuor di proposito. Il principio della necessità di consociare nell'istruzione della gioventù gli studi fisici e gli studi morali, questo principio è affatto fuor di questione. Io cercherò di metterlo sul suo vero terreno. La mente umana è limitata, pur troppo! Egli è impossibile ad un uomo solo di coltivare l'intero regno dell'umano sapere, quindi ogni uomo, di necessità, dopo compiuta la sua prima educazione, giunge ad un punto della sua vita, in cui forza è che scelga fra tutte le scienze quella cui egli vuole più specialmente consacrare tutta la forza del suo ingegno, tutto il tempo della sua vita. Ora se questa necessità si mostra così manifesta negli uomini già maturati, in quelli che hanno compiuto il corso intero de' loro studi accademici, essa si mostra egualmente, anzi più necessaria, per i giovani, la cui mente, essendo ancora meno avveza alle profonde meditazioni, hanno perciò maggior bisogno che si circoscriva lo studio al quale devono applicarsi. La questione è tutta una questione di tempo. Quale è l'istante in cui un giovane deve riguardarsi come abbastanza dirottato su tutto l'insieme delle cognizioni che egli deve possedere affine di poter convenevolmente adempiere tutti i suoi doveri di cittadino? Qual è l'istante in cui abbandonando questi studi generali ed elementari egli deve tutto consacrare se stesso allo studio di una cosa sola, od almeno allo studio di una sola classe di scienza? Qui sta tutta la differenza tra coloro che credono opportuno il principio enunciato nel progetto di legge e coloro che lo avversano.

Non crediamo che quest'elezione debba farsi alla veglia del magistero.

*Altri stimano che debba farsi all'indomani: tutta la questione versa sopra questa differenza.*

Non vi ha dubbio che all'indomani dell'esame di magistero colui che si consacra allo studio legale, colui che si consacra allo studio teologico cessi di essere nelle scuole istruito ed esaminato sulle scienze fisiche; non vi ha dubbio per contrario che colui che intende consacrarsi alla facoltà degli studi fisici dal giorno in cui ha subito il magistero cessi d'essere istruito, cessi d'essere esaminato sulle scienze morali. Tutta la difficoltà si riduce adunque, o signori senatori, su questo punto: la distinzione tra le carriere che esigono studi fisici e le carriere che esigono studi morali deve essa cominciare il giorno che precede il magistero, o il giorno che immediatamente lo segue? Io credo che così presentata la questione perda agli occhi nostri molto della sua gravità: infatti allorché saremo venuti alla discussione degli articoli, avrò l'onore di farvi osservare che a ciò veramente e non ad altro si riduce la differenza tra i due sistemi sui quali la legge potrebbe essere fondata; premetterò intanto che l'esame di magistero si può considerare sotto un doppio aspetto; o come sanzione, termine degli studi compiuti; o come porta, accesso e scala agli studi avvenire. Il magistero dovrebbe avere in sé stesso i caratteri appartenenti all'uno ed all'altro modo di considerarlo, se fosse il solo esame al quale i giovani vengono sottoposti durante il corso di filosofia; ma così non è la cosa; alla fine di ciascun anno di filosofia, e si danno attualmente e continueranno a darsi in virtù del progetto, se esso diverrà legge, continueranno, dico, a darsi esami annui su tutte le materie che sono state insegnate nel corso dell'anno; quindi mi pare che non sia necessario di considerare contemporaneamente il magistero e come sanzione degli studi passati, e come parte degli studi avvenire, ma che mentre la bontà degli studi passati è sufficientemente garantita dagli esami annui, che chiudono in ciascun anno di corso l'esame di magistero, debba principalmente ritenere il carattere di un esame che si dà allo scopo di riconoscere se il giovane che lo sostiene era atto a percorrere con frutto suo e con vantaggio pubblico l'intero corso degli studi universitari, degli studi delle facoltà.

Ho detto che aveva dato il primo impulso al progetto di legge di cui ragioniamo la necessità di richiamare nell'Università di Torino gli esami di magistero, che da alcuni anni si davano nelle provincie; nessuno ha esitato a riconoscere questa necessità; necessità non tanto perchè gli esami di magistero si dessero meno rettamente nelle provincie, quanto perchè tutti hanno riconosciuto essere necessario che con lo stabilire un centro nel quale vengano a convergere gli esami delle materie insegnate in tutte le provincie, si stabilisca una eguale misura per gli studenti di tutte le provincie; si stabilisca una perfetta uniformità nella natura e nel grado degli insegnamenti che si danno nelle provincie; perchè l'autorità centrale abbia, dall'esito degli esami stessi, il mezzo di giudicare della maggiore o minore capacità, del più o meno di attenzione, di zelo usato dai professori di provincia nell'adempimento dei loro difficili doveri. Vi aveva un'altra ragione ancora che rendeva opportuna questa disposizione, ed era quella di sottrarre del tutto gli esaminatori alle influenze locali, che potrebbero in qualche caso agire sul loro voto. Ora posto che sia indispensabile, come nessuno finora ha negato, di richiamare nell'Università gli esami di magistero che per molti anni si sono date nelle provincie, ne viene questa necessaria conseguenza di ritrovarsi posti in questo dilemma: o l'esame di magistero si darà in una volta sola al fine dei due anni di corso, o l'esame di magistero si darà anche agli studenti

delle provincie, in due parti separate, l'una alla fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno, come si dà agli studenti di filosofia che seguono il loro corso nella città stessa di Torino, o più generalmente nelle città capoluogo di Università.

Il primo sistema, quello di conferire il magistero in seguito ad un solo esame dato al fine dell'intero corso di filosofia, dato cioè al fine del secondo anno, è quello che si è adottato, quello che si trova nel progetto.

Si è creduto dover rigettare quello di dare l'esame di magistero in Torino anche agli studenti delle provincie in due parti separate: l'una al fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno di filosofia, perchè un tale sistema di necessità avrebbe imposto l'obbligo agli studenti di tutte le provincie di recarsi due anni consecutivi dalle loro provincie a Torino, di incontrare per conseguenza due volte la spesa di questo viaggio; di più un giovane non si prepara agli esami col semplice trasporto della sua persona in Torino; ha quasi assoluta necessità di mettersi sotto d'un ripetitore, il quale viemeglio lo disponga a subire l'esame al quale egli si prepara; quindi ne viene la necessità ai parenti di sostenere due volte la spesa non solo del viaggio, ma eziandio della dimora in Torino e della ripetizione. In terzo luogo un giovanetto di 15 anni non si manda solo da una remota provincia a dimorare per uno spazio di tempo più o meno lungo in Torino, onde diviene indispensabile l'accompagnatura di alcuno de' suoi parenti. Per tutte queste ragioni il Consiglio superiore non ha creduto che si potesse ammettere il principio che l'esame del magistero si desse in Torino per gli studenti delle provincie, né in due volte separate.

Restava allora l'altro sistema, quello che si è adottato, di dare una volta sola, alla fine del secondo anno di filosofia, l'esame intero del magistero.

I professori di letteratura, i professori di tutte le facoltà hanno potuto per propria esperienza avvedersi come gli studenti dopo subito l'esame di retorica se non vengono nell'atto dell'esame di magistero sottoposti a dare una nuova prova del progresso da essi fatto negli studi letterari, perdono, durante i due anni di studi filosofici, intieramente l'abitudine di applicarsi a studi letterari, e si trovano quindi assolutamente inetti di comporre in lingua latina, poco atti a scrivere in lingua italiana, e qualche volta non solamente poco atti, ma, mi duole il dirlo, assolutamente inetti.

Ad impedire questo danno, ad impedire che nel corso di due anni di filosofia si dimentichi tutto o quasi tutto l'appreso negli otto anni di studi di italiano e di latino, già da gran tempo si è stabilito di unire nell'esame di magistero alla parte scientifica una parte eziandio letteraria.

E ciò essendo, siccome credo, nella necessità delle cose, ne viene questa conseguenza che, se si vuole che l'esame di magistero sia eguale, identicamente lo stesso per tutte le facoltà, i giovani dovranno nel giro di pochi giorni essere esaminati sulla letteratura italiana e latina, sugli elementi di aritmetica, algebra e geometria, sulla logica, la metafisica e a morale, e finalmente sulla fisica.

Ora, o sia in me inveterato pregiudizio, o sia debolezza della mia mente che mi faccia mal sentire della mente altrui, io credo assolutamente impossibile che un giovane, il quale non abbia un talento sopra modo distinto, un talento raro, possa effettivamente prendere un vero e severo esame sopra tante materie nel giro di pochi giorni.

Io credo che lo scrivere quest'obbligo nella legge sia un voler scrivere un obbligo che non potrà venire adempito, sia un volere assolutamente che i professori non abbiano più nell'atto dell'esame la pretensione di esigere ciò che la

legge ha voluto stabilire, sia un proclamare che i professori debbano negli esami interrogare sopra tutte queste materie, ma non debbano però far caso delle risposte buone o cattive, compiute od imperfette che si danno loro.

Nessun professore, almen tale è la mia opinione, nessun professore può ignorare quali sono le difficoltà che si incontrano negli studi, niun professore che si ricordi di essere stato fanciullo, di essere stato giovine, non esigerà mai con un certo rigore che un giovane di 15 o 16 anni sostenga contemporaneamente un esame sopra tante e così disparate materie.

Si è accusato ancora il Consiglio superiore di non avere preso per tipo il programma degli studi che debbono farsi ne' collegi nazionali. Gli si è mossa querela che, fra gli studi incompiuti del maggior numero dei collegi e gli studi più compiuti dei collegi nazionali, egli abbia fatto scelta piuttosto del programma più incompiuto, che di programma migliore. A ciò risponderò che non vi aveva che tre modi di uscire da questa difficoltà, o adottando per tutti gli esami di magistero il programma dei collegi nazionali, o adottando per gli esami stessi il programma degli altri collegi, e finalmente assoggettando gli alunni dei collegi nazionali ad un programma, e gli alunni degli altri collegi ad un altro.

Ora il primo e l'ultimo di questi partiti erano assolutamente impraticabili; non restava che il secondo, al quale il Consiglio superiore ha dovuto di necessità appigliarsi.

Infatti, prescrivere per gli alunni di tutti i collegi esami di magistero, nei quali essi venissero esaminati su tutte le materie contenute nei programmi dei collegi nazionali, quantunque queste materie non s'insegnino nei collegi in cui essi hanno fatto il loro corso; esigere dai giovani cognizioni che non si è dato loro il mezzo di acquistare era una manifesta iniquità.

Dare agli allievi dei collegi reali o dei collegi locali un esame di magistero più limitato che agli allievi dei collegi nazionali sarebbe stata un'altra iniquità almeno eguale; infatti avremmo allora avuto due qualità di *magistri artium*, gli uni di poco, gli altri di maggior conto.

Il Governo, nell'istituire i collegi nazionali, ha voluto stabilire modelli sui quali potessero a poco a poco conformarsi tutti gli altri istituti educativi del regno.

Ora, per servire di modello, la prima necessità è di vivere; un collegio non può vivere se non coll'affluenza degli alunni; ora, se si fosse accettata quest'idea di astringere gli alunni dei collegi nazionali ad un magistero molto più caricato di materie, e per conseguenza molto più arduo che quello cui si assoggettano gli alunni degli altri collegi non nazionali, e la maggior parte dei parenti, i quali (io sto per dire una spiacevole verità, ma non mi arresterò tuttavia) nel mandare i loro giovani agli studi mirano molto più a far loro acquistare un grado, che a dar loro vere e solide cognizioni, avrebbero rifuggito dal mandare i loro figliuoli ai collegi nazionali, e così la legge sarebbe andata direttamente contro al suo scopo; invece di favorire lo stabilimento, l'ampliamento di questi collegi, i quali debbono esercitare una così benefica influenza sul sistema della pubblica istruzione, esso avrebbe avuto certamente per effetto di spopolarli dei loro alunni.

Era dunque una necessità, nello scegliere il programma, di sceglierlo tale che potessero facilmente adattarvisi gli alunni non dei soli collegi nazionali, ma di tutti i collegi dello Stato.

Del resto è certo che, se negli esami di magistero si fosse fin d'ora imperativamente prescritto un programma, al quale solamente potessero corrispondere gli alunni dei collegi na-

zionali, questo sarebbe stato abolire d'un colpo di penna tutti gli altri collegi regi e locali, sarebbe stato dichiarare che i soli collegi nazionali avranno d'or innanzi il diritto di mandare i loro alunni all'esame di magistero; io non credo che niuno di voi sia disposto a distruggere così in un tratto tanti collegi che avranno certamente grande bisogno di essere migliorati; alcuni dei quali dovranno forse anche essere soppressi, ma che non possono tutti cumulativamente ed incidentalmente essere in un istante proscritti.

So bene che fra le altre cose è stata detta anche questa: che convenisse sollevare tutti i collegi reali alla condizione dei collegi nazionali, che fosse necessario di stabilire fin d'ora in tutti i collegi reali lo stesso programma, le stesse cattedre, lo stesso insegnamento insomma che la legge prescrive pei collegi nazionali. Quando ciò fosse fatto, allora sicuramente sarebbe tempo di proporzione a questi studi l'esame di magistero; ma ciò non solamente non è fatto, ma dico ancora che non è nè immediatamente fattibile, nè che, se fosse fattibile, fosse da farsi dal Governo.

Una legge promulgata nell'autunno del 1848 istituisce nello Stato sei collegi nazionali per prendere il luogo dei collegi appartenenti ad una soppressa corporazione religiosa, e malgrado la disposizione della legge, la buona volontà del ministro, la cooperazione di tutti coloro che possono assisterlo in quest'opera, mi sarà lecito di dimandare quant sono i collegi nazionali non descritti sulla carta, ma effettivamente stabiliti, e stabiliti in un modo compiuto. Ora, se con tanta buona volontà per parte di tutti non si è potuto in un anno stabilire sei collegi nazionali, se ne potranno stabilire trentacinque? Se è stato difficile di trovare il personale atto all'insegnamento di sei collegi nazionali, sarà possibile di trovarlo per trentacinque? Ma soggiungo che quand'anche ciò fosse possibile, non credo poi che fosse desiderabile. I collegi nazionali sono o saranno mantenuti per mezzo d'una allocazione speciale di fondi; il Governo ha destinato al sostentamento di questi collegi i beni che appartenevano alla soppressa congregazione dei gesuiti.

Il signor ministro ci diceva pochi giorni sono non essere ancora liquidati questi fondi; ignorare se fossero bastanti o soverchi per lo scopo al quale la legge li aveva destinati. Quindi se fosse possibile con un tratto di penna di ben ordinare tutti i collegi regi in collegi nazionali, sarebbe pure necessario un secondo tratto di penna per dotarli, per mettere a carico dello Stato la spesa di trentacinque collegi stabiliti tutti con quella larghezza d'insegnamento, che tutti approviamo nei sei che si sono costituiti.

Resterebbe allora da decidere una gran questione, quella di sapere se questa spesa debba assolutamente essere tutta a carico dell'erario dello Stato, o se una parte di essa, e quale, debba ricadere a carico delle singole provincie. Insomma il miglioramento dell'istruzione collegiale è vivamente desiderato da tutti, ma non può effettuarsi esclusivamente coi mezzi del Governo senza il concorso dell'illuminata e forte volontà delle provincie.

V'ha nello Stato, dirò meglio, nella parte continentale degli Stati, 52 o 54 collegi nei quali si fa un insegnamento di filosofia. Di questi 6 sono collegi nazionali, 24, credo, sono collegi comunali, aventi un solo professore di filosofia. Gli altri sono collegi detti reali, i quali tutti, o quasi tutti, hanno un insegnamento compiuto di filosofia, con due professori. Non ho d'uopo di dire che l'insegnamento della filosofia in quei collegi che hanno un solo professore non si può fare che in modo molto imperfetto. Anticamente la stessa persona era autorizzata ad insegnare indistintamente tutte le parti del

corso filosofico; la podestà superiore, essendosi accorta dell'impossibilità che un uomo solo possa bastare a tutto questo insegnamento, ha preso il partito di istituire dei professori speciali per la parte morale, e dei professori speciali per la parte fisica. Ma la legge che facilmente stabilisce queste disposizioni non così facilmente dà a tutte le località i mezzi di mantenere due professori invece di un solo. Quindi, malgrado tutte le diligenze, non si è ancora potuto ottenere che tutti i collegi siano provvisti di due professori. Molti collegi hanno dunque un professore solo.

Se questo avesse una nomina permanente, se per molti anni consecutivi facesse parte dello stesso collegio, ne avverrebbe che in quel collegio non s'insegnerebbe mai che una sola parte della filosofia. Quindi in molti collegi si alternano gl'insegnamenti dell'una e dell'altra parte, cioè della parte morale e della parte fisica, col cambiare il professore d'anno in anno.

Il primo pensiero del Consiglio superiore era stato di far sì che neppure gli esami annui di filosofia si potessero dare in questi collegi di incompiuto insegnamento; ed a ciò si era risoluto per due motivi: il primo, perchè in un collegio in cui vi è un solo professore di filosofia sarebbe stato difficile di dare convenientemente un esame che esige la presenza di più esaminatori; il secondo, perchè sembrava desiderabile di introdurre nella legge qualche disposizione per cui i parenti fossero avvertiti della convenienza di mandare piuttosto i loro figliuoli a far gli studi in un collegio che possedesse i mezzi di dar loro il più compiuto insegnamento.

Si era sperato, coll'iscrivere nella legge l'obbligo a tutti gli studenti di filosofia, dovunque avessero fatto il loro corso, di andare a prendere gli esami annui in un collegio di compiuto insegnamento in cui vi fossero due professori di filosofia, si era sperato, dico, con ciò di screditare un poco i collegi che avessero un solo professore, e di fare accorti i parenti a voler piuttosto sottostare ad una spesa un po' maggiore, ed a mandare i loro figliuoli alcune miglia più lontano, che avere un piccolo risparmio sulla pecunia mandandoli in un collegio dove l'insegnamento fosse troppo imperfetto. Si è tuttavia creduto di dover desistere da questa disposizione, perchè è stato osservato che si torrebbe autorità ai professori di questi collegi col sottrarre gli studenti che seguono il loro insegnamento all'obbligo di subire da essi stessi l'esame, e che questi lungo l'anno sapendo che al loro esame non sarebbero stati interrogati dai loro professori, avrebbero per essi meno rispetto, meno obbedienza. Quest'osservazione ha fatto che si sono ammessi gli esami annui anche nei collegi in cui l'insegnamento non è compiuto.

Io ho, o signori, lungamente abusato della vostra sofferenza, ma io desiderava esporre, come in un quadro, il complesso delle considerazioni che mi è sembrato necessario di avere presenti durante la discussione del progetto di legge che vi è presentato.

Io sono lontano dal crederlo perfetto; io riconosco che esso ha in sè molti inconvenienti; io cercherò nella discussione degli articoli di mettere in chiaro quali sarebbero gli inconvenienti, a mio avviso, maggiori che nascerebbero da disposizioni diverse; tuttavia, s'io erro in questo mio modo di pensare, sarò il primo a far plauso ad ogni disposizione, ad ogni cambiamento che ne agevoli l'esecuzione e ne migliori gli effetti.

**DI COLLEGO LUIGI.** Non seguirò l'onorevole senatore preopinante nel ragionamento col quale ha svolto i motivi ai quali si appoggia il progetto di legge. Non lo seguirò, perchè mi accordo con lui in alcune delle considerazioni che veniva

esponendo; non lo seguirò nella digressione in cui accennava ad una censura che è stata pubblicata contro il progetto, perchè convengo con lui nel modo di giudicarne, almeno nei punti principali. E come potrei altrimenti quando leggo l'asserzione di quella censura che, per difetto di buona amministrazione pubblica sotto l'assolutismo, si ebbero in massima parte a deplorare i disordini delle idee o delle dottrine, e l'avvilimento in cui, come si dice, siamo caduti? I professori dell'Università di Torino che fanno parte di questo Consesso basterebbero a dimostrare il grado eminente al quale erano giunte le scienze scorsi anni presso di noi; e questa floridezza degli studi ho potuto riconoscerla io più dappresso, ma niuno v'ha certamente che la possa ignorare.

Il senatore preopinante ha toccato inoltre molti altri punti sui quali io mi troverei dissenziente; ma perchè, a mio modo di vedere, tornerà più giovevole discuterli a misura che si esamineranno i singoli articoli, io non ne farò cenno per ora. Bensì mi farò ad esporvi alcune generali considerazioni sul modo fin qui praticato per gli esami di magistero, avuto riguardo alla differenza che correva tra quanto si osservava nell'Università di Torino e nelle altre dello Stato.

Secondo le costituzioni dell'Università di Torino, i due esami, mediante i quali si conferiva il grado di magistero al pari di tutti gli altri esami con cui si conferiscono gradi accademici, si davano nell'Università, meno per la Savoia, pel contado di Nizza e pel ducato d'Aosta; così si praticò lungamente fino a che fu riconosciuto opportuno di permetterli anche in alcune determinate città di provincia. Quest'innovazione è propria della sola Università di Torino, mentre per le altre parti del regno gli esami in discorso si sono sempre dati nell'Università rispettiva. Veniva suggerita l'innovazione di cui parlo dal numero cresciuto assai degli studenti, per cui la quantità dei giovani che si avevano ad esaminare non potea che non nuocere alla maturità che si richiede in ogni esame.

Altra considerazione vi si aggiungeva, quella cioè di non obbligare gli aspiranti al magistero a recarsi espressamente nel finir dell'anno scolastico per questo solo motivo, alla capitale, dove il disturbo e la spesa del viaggio era il minore dei danni che può incorrere un giovane inesperto ancora dei molti pericoli che l'attorniano. Vennero perciò fissati gli esami di magistero in alcune determinate città di provincia, dove l'ispezione superiore destinava appositi esaminatori, tra i quali alcuni mandati espressamente dall'Università attendevano parimenti in quell'occasione a riconoscer l'andamento generale dei collegi e il profitto nello studio di tutte le scuole in essi stabilite, somministrando poi colle loro relazioni all'autorità superiore i mezzi di provvedere alle varie occorrenze di quei collegi. Ripartiti in questa guisa gli esami di magistero ne' diversi luoghi e fra diversi esaminatori, poterono riuscire molto più accurati e maturi, nè pel tempo che fu mio dovere sorvegliarne l'andamento vi si riconobbero difetti tali da consigliar il ritorno al precedente sistema. Qualunque sia il motivo che presentemente induce a richiamar quegli esami nell'Università di Torino, del che non trovo fatto cenno nella relazione del Ministero, ma sì nelle considerazioni che ci esponeva l'onorevole senatore Giulio, è ovvio che le difficoltà riconosciute già per lo passato si riproducono. Se queste difficoltà possano convenientemente superarsi col progetto di legge che vien presentato, è quel che verrà posto in chiaro dalla discussione degli articoli.

Esposti frattanto i motivi per cui s'era introdotta la pratica in vigore per lo passato, rimane che fo giustificati il sistema fin qui osservato quanto alle materie esposte in questi esami,



difendendolo dalla taccia molto severa che se gli appone di sistema vizioso, che stancava ed atterrava senza alcun risultato gl'ingegni i più felici dai quali si pretendeva una capacità che li rendesse attli a connetter nelle loro menti tante disparate ed indigeste materie.

Nel corso di filosofia si studiano pel primo anno la logica e metafisica e gli elementi di matematica; su queste versa il primo esame di magistero, se non che vi si aggiunge un saggio sulle lettere latine ed italiane studiate durante il corso di letteratura. Pel secondo anno di filosofia si studia la fisica e l'etica, e su queste due scienze vien esaminato lo studente dopo finito quel secondo anno di corso.

A tanto si riducono quegli esami di magistero pei quali si vorrebbe supporre adesso che fosse necessaria sì laboriosa ed ardua preparazione. Ma vado più oltre: tra quanti sono pratici di materia scolastica, non vi ha chi ignori che il periodo degli studi filosofici è il più pericoloso per la gioventù, appunto pel poco tempo che dessa è tenuta ad applicarsi nella giornata, e per la niuna fatica che da lei si richiede affin di disporsi agli esami in fin d'anno, tatchè corre maggior pericolo nell'ozio, che non negli studi precedenti e nei successivi. In quale proposito convien avvertire ancora che per tutte le scienze anzidette non si tratta se non di nozioni elementari, per le quali niun giovane diverrà certamente matematico profondo, nè progredirà oltre i primi gradi nelle altre scienze filosofiche, ma potrà tuttavia rendersi con esse famigliare abbastanza per andar più innanzi, ove voglia dedicarsi ad una specialità, o ne saprà almeno tanto che basti per trovarsi meglio preparato per esse agli studi della facoltà superiore.

Tanto io ho creduto dover esporre a schiarimento e a difesa di quel che si era praticato per l'addietro, riservandomi ad entrar nel merito delle nuove proposizioni quando si venga alla discussione degli articoli.

**MORIS.** Signori, io propendo perchè sieno mantenute le leggi anteriori relative alle disposizioni per cui i magisteri venivano divisi per modo che i giovani ne subivano una parte nel primo anno, e l'altra nel secondo; propendo inoltre a ciò che le leggi sopra i magisteri tanto per la Sardegna, quanto per il ducato di Genova, siano conservate.

Farò un'eccezione sola per ciò che spetta agli esami di letteratura, ed affinchè ognuno possa giudicare dalle mie ragioni, prenderò ad esame gli articoli ad uno ad uno, od almeno la maggior parte.

All'articolo 1 della legge è stabilito che niuno potrà essere ammesso agli esami di magistero, se non avrà già preso con approvazione l'esame annuo di promozione. Io credo che qui possano occorrere delle eccezioni. L'esame di promozione è certamente necessario tuttavolta che è dato agli alunni dai professori i quali non hanno ad esaminare di poi gli alunni medesimi nel magistero. Ma quando gli stessi professori, due almeno su tre, dovranno dare l'esame di promozione e quello di magistero, come necessariamente avverrà nelle città di Cagliari e di Sassari, sarà egli credibile che essi dopo aver approvato i giovani nel primo li rimandino nel secondo esame? Io non lo crederci, almen generalmente parlando. Mi si opporrà che l'esame di promozione non sarà affatto identico a quello del magistero, perchè verterà nei due anni di filosofia parte sulla filosofia detta razionale e parte sulla positiva. Invece il magistero verterà solo sull'una o l'altra, ma sarà pur sempre vero che lo stesso professore avrà dato allo stesso candidato due volte l'esame sovra le stesse materie; epperò finchè diverse sono le condizioni dell'insegnamento filosofico, l'esame di promozione, proposto qual è, generale, nella legge, non raggiungerà nei singoli casi il fine

che la legge medesima si propose; ed egli è per tal ragione, e per quelle che addurrò infra, che negli ordinamenti per le Università di Sardegna, tratti nella massima parte da quei che reggono le Università della terraferma, non venne agli alunni di filosofia imposto l'obbligo di subire l'esame di promozione per essere ammessi al magistero. Ciò quanto all'esame di promozione contemplato nell'articolo 1.

Vengo ora all'articolo 3 della legge per cui venne il *magistero dimezzato*. Non tratterò il Senato sovra l'importanza dei singoli rami di filosofia, qualunque sia la facoltà cui gli studiosi mirano, e dirò solo che comuni a tutti essendo gli studi, comuni io credo dovrebbero pure essere a tutti gli esami, perciò, come già in altro recinto, così in questo, io mi opporrò al magistero quale nella legge ci vien proposto. L'esame di promozione non potrà per sè solo tenerne le veci, nè offrire per sè bastante guarentigia; quindi è che ne scapiteranno gli studi o di filosofia razionale presso gli aspiranti al magistero di filosofia positiva, o viceversa; imperciocchè egli è consentaneo alla ragione il credere che gli studenti si applichino di preferenza a quei rami di cui sapranno avere a dar saggio nell'esame del grado che loro apre la via al corso universitario. I professori poi, avuto riguardo alla minore importanza data dalla legge ora alla filosofia razionale, ora alla positiva, secondo la facoltà cui i candidati aspirano, saranno indulgenti nell'esame ora di questa, ora di quella, sapendo massimamente quale delle due parti dell'esame da loro dato avrà per così dire ad essere giustificato nell'esame di magistero.

Concedo dover tornare di preferenza utili gli studi di filosofia positiva a quelli che abbracciano la facoltà medica o la fisico-matematica, e quelli di filosofia razionale a coloro che si applicheranno alla teologia, alle leggi, alle lettere, ma nessuno non vede che tali studi naturalmente prenderanno ulteriori sviluppi a seconda della facoltà e della carriera cui gli studenti seguiranno. Così per l'alunno di medicina gli studi fisici saranno avvalorati ed accresciuti da quei di chimica, di fisiologia, di patologia e d'igiene. Così avverrà della geometria e dell'algebra per i matematici, e così dell'etica è della metafisica per i teologi e gli avvocati; ma non essendovi, ripeto, nel biennio filosofico distinzione di studi, non dovrebbe esservi distinzione di esami.

Trattandosi poi di passaggio dall'una all'altra facoltà, per cui richiedesi, secondo la legge che ci è proposta, un diverso magistero, grave riuscirà il doverlo subire, non dirò a coloro che pur auco non sono entrati in corso di facoltà, ma a coloro che già l'hanno compiuto, o si trovano nel corso medesimo inoltrati. Si avverta che il connettere tante idee, il ritenere tante materie quante si richiederebbero, se si esigesero tutte le parti degli studi filosofici in un solo magistero, è cosa men conveniente e tale che non vi reggono le tenere menti.

Ma a ciò rispondo: hanno provveduto le leggi sinora in vigore, lasciando in facoltà agli studenti di dividere il magistero e di subirne una parte in fine di ciascun anno di corso filosofico. Opponesi ancora troppo aver a riuscir dispendioso a quei che hanno studiato nelle provincie il doversi recare in fine d'ogni anno a subir parte del magistero all'Università; ma a tale opposizione rispondono pure le leggi in vigore, per le quali è fatta facoltà di subire il primo esame di magistero al fine del secondo anno di studio. Quest'obbiezione inoltre o non è, od appena si può dire che sia applicabile alla Sardegna, dove, se si eccettuano gli aspiranti alla laurea in teologia, gli altri tutti devono compiere i loro corsi filosofici in Sassari od in Cagliari.



Non è applicabile al ducato di Genova, dove già è ricevuto, tutti dalle provincie doversi recare a subire gli esami di magistero in Genova. Che se, a malgrado dei mezzi di trasporto fra noi ora così facili e pronti, cui per una parte almeno dei regii Stati si aggiungerà fra breve anche quello delle strade ferrate, si giudicasse tuttavia troppo aver a riuscire grave ai giovani ed ai parenti un viaggio di più alla capitale, potrebbesi al più per qualche lontana provincia, come già per la Savoia e per Nizza, fare eccezione. Ma intanto per ovviare ad una difficoltà non inciamperebbero in altre più gravi, fra cui precipua, a mio avviso, sarebbe quella dello scapito che ne risentirebbero colla proposta legge ora gli uni, ora gli altri studi?

L'onorevole signor senatore Giulio, colla chiarezza tutta sua propria, avvertiva come i giovani, dovendosi recare dalle provincie a Torino, abbisognassero poi qui di ripetitori. Non credo che questo bisogno vi sia. Si recano i giovani dalle provincie alla capitale sul finire di giugno. Quello che a quel tempo hanno imparato, quello si è che debbono esporre al magistero, e certamente i ripetitori non potranno in pochi giorni infondere ai giovani la scienza che non abbiano lungo il corso dell'anno acquistata.

Laonde il bisogno di ripetitori non dovrebbe, a parer mio, formare ostacolo a che si mantenessero i magisteri come vennero per l'Università di Torino ristabiliti col regio decreto del 15 di giugno ultimo, magisteri, dico, da subirsi parte nel primo, parte nel secondo anno di filosofia tutti in Torino.

Venendo all'articolo della legge, il quale tratta degli esami di letteratura, dirò che saggiamente, a mio avviso, sonosi separati quegli esami da quelli di scienze filosofiche. La separazione era necessaria; se non che lo reputo doversi ben ponderare se detti esami troppo non abbiano a riescire per parecchi alunni difficili, riportandoli al fine del corso filosofico. Fra il corso di filosofia, gli alunni de' collegi nazionali frequentano le scuole di eloquenza latina; ma per ora i collegi nazionali sono soli sei, ed a più di trenta sommano gli altri collegi dello Stato, dove l'insegnamento della letteratura finisce colla retorica; per le quali cose io inchinerei a lasciar libero ai giovani di subire il proposto magistero di lettere o subito dopo la retorica, o coi magisteri che si danno al fine del primo, od al fine del secondo anno di studio filosofico. Da quanto brevemente venni esponendo, già scorgesi come l'insegnamento filosofico sia lontano dall'accostarsi all'uniformità in tutto lo Stato. Aggiungerò essere esso dato ora da due professori, ora da un solo, come in più collegi di Sardegna ed in tutti quasi quei del ducato di Genova, della Savoia ed in alcuni del Piemonte; in più collegi insegnarsi un anno la logica, la metafisica, la geometria, l'aritmetica, con o senza gli elementi di algebra; un altro anno l'etica e la fisica; in altri insegnarsi un anno la filosofia così detta positiva, un altro anno la razionale, e noi scorderemmo maggior diversità nell'intrinseco dell'insegnamento stesso, se per poco potissimo addentrarci nell'esame delle dottrine scientifiche, e de' mezzi anco materiali per ciò sovrattutto che concerne la fisica e la geometria. Alle quali cose essendosi prima d'ora posto mente, si venne a stabilire per la Sardegna che gli aspiranti ai corsi degli studi universitari, meno i teologici, tutti avessero a frequentare le scuole filosofiche di Cagliari o di Sassari, e pel ducato di Genova il regolamento annesso al regio biglietto in data del 6 agosto 1847 ha prescritto che gli aspiranti agli studi di medicina o di chirurgia abbiano a seguir il corso di fisica, di geometria, di aritmetica e d'algebra in Genova, ed ove già l'abbiano compiuto

nelle provincie, abbiano a ripeterlo in Genova stessa prima d'essere ammessi al magistero.

Ora domando perchè tali ordinamenti per la Sardegna e pel ducato di Genova? Perchè l'esperienza ebbe a dimostrare come i giovani filosofi non ricevevano nelle provincie bastante istruzione, e codesta istruzione mancando tuttavia, che cosa avverrà? Avverrà che gli studenti di Sardegna, ed in parte quei del ducato di Genova, si varranno della facoltà loro concessa dalla nuova legge di attendere nelle proprie provincie agli studi di filosofia; avverrà che rinasciranno agli studi ed agli studiosi i danni cui s'era posto rimedio cogli ordinamenti che ho citati; nè mi si opponga che sia valevole a migliorare gli studi filosofici in Sardegna o nel ducato di Genova l'esame di magistero, nel quale possano i giovani essere rimandati, imperciocchè vi ha a temere che i professori, credendo di non poter esigere dai candidati oltre quel che loro venne insegnato, usino indulgenza.

Laonde parmi poter concludere troppo diverse essere tuttora le condizioni degli studi filosofici, perchè la stessa legge sovra il magistero possa indistintamente applicarsi a tutte le provincie dello Stato; voto quindi perchè sieno mantenute le leggi anteriori, separando tuttavia dagli altri l'esame di letteratura, il quale esame vorrei che i candidati a scelta potessero subire o subito dopo la retorica, oppure in fine del primo, ovvero in fine del secondo anno di corso filosofico.

**MAESTRI.** Perchè la legge presente è meditata e proposta da uomini dottissimi, luminari della scienza e consumati nella pratica del pubblico insegnamento, parrebbe temerità se io volessi muovere obiezioni. Nè mi risolverei a manifestare i dubbi che mi sorgono nella mente, se non avessi sostenitori uomini di grande autorità, e se non sapessi che il dovere di ciascuno di noi si è di dire francamente il parer suo secondo coscienza, in vista del pubblico bene. Io lodo primieramente che l'esame del magistero sia richiamato all'Università, e non si lasci alle provincie; ma per ciò stesso che commendo gli esami di magistero, non trovo ragione per dividerne le materie secondo le classi di scienze morali e fisiche cui vogliono dedicarsi i candidati. Ecco d'onde muovono i miei dubbi. Qual è lo scopo degli esami? Sono due a mio avviso. L'uno è quello che il discepolo non passi ad una scuola di grado superiore, se non sa bene quelle del grado inferiore. Perciò si richiede l'esperimento dell'esame e un giudizio che lo approvi. L'altro (e questo è il principalissimo) si è di dare un eccitamento al giovane non solo a studiare, ma ad imparare e nel ritenere nella memoria le cose imparate, poichè *tantum scimus, quantum memoria tenemus*; sapendo il giovane di doverne render conto nell'esame, medita le cose imparate, queste gli si fissano nella memoria, le fa sue, le converte per così dire in proprie. Sin qui adunque gli esami sono un eccitamento a studiare e ad imparare, sono una guarenza che il discepolo ha imparato. Togliamo via gli esami, gli scolari, tranne pochissimi, non faranno alcun profitto delle scuole. Sin dal tempo ch'io era professore aveva tal fiducia nei buoni effetti degli esami, che io ne facevo uno quotidiano, ed un altro ogni due o tre mesi. Ogni giorno io esaminava alcun giovane sulle cose insegnate nel dì precedente, esaminava quelli che mi parevano essere stati meno attenti. Ciò obbligava i discepoli ad un'attenzione maggiore, a studiare in casa propria onde prepararsi alle interrogazioni del dì susseguente, e questo metodo faceva sì che negli esami annuali i giovani sapessero perfettamente più o meno le cose apparate.

L'importanza adunque degli esami non è minore di quella

dell'insegnamento, siccome quelli che assicurano il frutto. Per qual ragione si dispensano dall'esame di magistero negli elementi di logica, etica e metafisica, i medici, i chirurghi e quelli che vogliono applicarsi alle scienze fisiche e matematiche, e si dispensano dall'esame sulle scienze fisiche e sulle matematiche i teologi, i legali, i filosofi, gli studenti di belle lettere? Perchè senza porre in dubbio l'utilità di tutte le scienze filosofiche indistintamente, alcune fra di esse hanno più stretta analogia e connessione colle scienze morali, altre colle scienze fisiche. Ma la maggiore analogia e connessione arguisce che sono più necessarie ad una classe di studenti che all'altra, ma non che siano inutili. Della loro utilità infatti convengono la Commissione e il Ministero.

Ora, se sono utili a tutti gli studenti, importa che tutti le imparino. Diffatti tutti gli studenti fanno indistintamente i loro corsi di tutte le scienze filosofiche, il che prova che gli istitutori delle Università le credono tutte utili a tutti. Bisogna dunque con tutti tenere quel metodo che valga a garantire il profitto degli studenti. Non basta che quelli percorrano le scuole, ma importa che imparino le scienze che quelle insegnano. Certamente gli elementi di fisica e metafisica sono più necessari al medico che al teologo, al legale, al letterato; ma il teologo non deve ignorare i fenomeni della fisica, il sistema decimale, il calcolo, i principii d'astronomia, e in generale deve essere al corrente delle cognizioni scientifiche comuni. *Labia sacerdotis custodiunt scientiam.* L'avvocato deve conoscere la medicina legale, e per ciò solo è posto nella condizione di sapere le scienze fisiche; deve non ignorare l'idraulica, per le questioni frequenti civili e criminali intorno ai fiumi ed all'uso delle acque; non deve ignorare l'architettura, per le questioni di servitù; l'oratore, secondo Tullio, deve possedere i principii di tutte le scienze.

Così il letterato, che non informi e nutrisca il suo dire coi principii e le cognizioni delle scienze morali e fisiche, sarà uno scrittore superficiale; e viceversa il medico abbisogna della logica, se deve ben ragionare nell'esercizio della divina arte di Esculapio; deve conoscere i principii della morale, deve conoscere la metafisica o come scienza che abbraccia la psicologia e la teologia naturale, o come scienza di principii, sotto il quale aspetto è necessaria a tutti; come nel rispetto di scienza che insegna a ragionare direttamente, è necessaria a tutti la matematica. Si risponde da chi tiene la contraria opinione che si vogliono le diverse dottrine comuni a tutte le classi degli studenti; ma che per gli uni bastino gli esami di promozione, richiedendosi per gli altri l'esame di magistero, piuttosto per conoscere l'attitudine dello studente, che altro.

Sotto questo aspetto lo scopo dell'esame non è quello che deve essere, cioè di eccitare lo scolaro a studiare e ad imparare, ed a garantire il profitto della scuola. Che ne seguirà? Ne seguirà che l'indulgenza della legge, la quale dispensa da una parte delle materie l'esame dello studente, diverrà rilassatezza nel maestro che assiste all'esame di promozione, e diverrà nello studente indolenza. Così s'insinuerà una massima molto dannosa, cioè che gli studenti si credono meno obbligati a studiare le scienze che non sono affini alle proprie, e non si avranno che uomini di mestiere. Il legale sarà puro legale, il medico non sarà che medico, il letterato non sarà che un tessitore di belle frasi, il teologo sarà tenuto come uomo da breviario, e non si cironderà di quella stima che è necessaria alla sua dignità per essere rispettato. Questo inconveniente è preveduto dalla Commissione, e risponde esser vero che gli studenti coltiveranno meno le scienze nelle quali sanno di non doversi esaminare, ma ciò non torrà che

non abbiano fatto di esse uno studio particolare e subito l'esame di promozione.

Ma coltivare meno, per me, vale imparar poco; e imparar poco non è differente dal saper poco o nulla. L'inconveniente però è massimo, perchè annulla o scema grandemente il fine dell'insegnamento, che è il profitto dei giovani.

Poi o l'esame di magistero è necessario come guarentia, o no. Se lo è per gli uni, non si può omettere per gli altri.

Il sistema di classificare gli studi in necessari e meno necessari disconviene tanto più in questi tempi, in cui le cognizioni delle varie scienze sono portate ne' giornali e divenute famigliari, e sono il soggetto di comuni discorsi. Non è lecito a niuno ignorare gli elementi di qualsivoglia scienza quando non voglia scapitare nell'opinione della gente.

Questo corredo di cognizioni elementari di tutte le discipline è addvenuto una necessità ai nostri giorni in cui, per una divina disposizione della Provvidenza, il magnanimo Carlo Alberto ha aperto a tutti i cittadini il libero aringo in cui si agitano le questioni che si attingono ad ogni maniera di studi o di scienze fisici e morali, politici, economici, canonici, militari, quanti possono concorrere allo svolgimento delle libertà cittadine, al miglioramento delle civili istituzioni e alla prosperità dello Stato.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

**MAMELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Io dirò poche ragioni per difendere questa legge già troppo discussa in seno al Consiglio superiore, e difesa dal signor senatore Giulio. Nondimeno io non credo di potermi dispensare dal far conoscere alcune ragioni che tendono a rimettere la questione nel suo vero e genuino aspetto.

A niuno venne mai in mente di dubitare che tutte le scienze non sono necessarie, od almeno utili all'uomo; nessuno mai ha potuto dubitare che le scienze tutte sieno unite, secondo la frase di Cicerone, con una specie di cognazione od affinità. Le scienze filosofiche sono, senza dubbio, il fondamento e la base di tutte le discipline; ma, stante la debolezza umana, e consultata la nostra propria esperienza, abbiamo pur troppo riconosciuto e siamo tutti convinti dell'impossibilità di riunire nella nostra mente, e massime nella tenera età, tutto il complesso delle cognizioni di filosofia intuitiva, percettiva e razionale.

Il giureconsulto spesso abbisogna di lumi della medicina legale, ed in ispecie della tossicologia. Dirò di più: non di rado abbisogna del soccorso dell'architettura, ed infatti esiste un ramo di questa scienza sotto nome di *architettura legale*. Ma, io chiedo, quanti sono mai i giureconsulti che posseggono il corredo di così estese erudizioni? Eppure sono essi valentissimi nella loro scienza. Osservo perciò, o signori, che in simili casi le leggi impongono l'obbligo ai giudici di ricorrere ai lumi di periti dell'arte; e sarebbe anzi troppo pericoloso il riferirsi al voto di persone che non hanno che cognizioni superficiali, le quali io credo più dannose che la stessa perfetta ignoranza.

Ben altro è ciò che si richiede per redigere un articolo di giornale e figurare in una conversazione, da ciò che richiedesi per costituire un uomo anche mediocrementemente scienziato. Il voler riuscire enciclopedici è forse il sistema che più ha nociuto alla scienza, ed io potrei addurne molti esempi. Bisogna dunque conchiudere ch'è più prudente consiglio il restringere l'esame di magistero a que' soli rami di maggiore analogia colla facoltà cui i giovani vogliono dedicarsi, per avere la prova certa della di loro attitudine, e formarne un giusto criterio, che l'esigere un esperimento di tutti i rami della

filosofia, che non può condurre ad alcun risultato, nè stabilire alcun giusto criterio sui possibili progressi della facoltà cui i giovani siano per destinarsi.

Quanto a me, io credo che debba tenersi per certo che possa riuscire ottimo giureconsulto quello che darà un distinto saggio della sua capacità nella logica, etica e metafisica, quantunque poco versato nelle scienze fisiche e matematiche, come tengo per certo che non potrà mai essere buon medico colui che poco alto si mostra agli studi fisici e matematici, poichè essendo la medicina istessa parte della fisica, e la matematica fondamento di questa, havvi fra tutte una connessione così intima, che lo studio di esse non può in alcun modo disgiungersi. Come, all'opposto, l'esperienza di trenta anni nella direzione della gioventù che si dedica agli studi forensi mi ha fatto pur troppo conoscere che la loro felice riuscita della maggior parte di essi dipenda dal difetto di logiche cognizioni, non che metafisiche e di filosofia morale.

L'esperienza altresì m'ha guidato a conoscere che i giovani distinti negli studi della matematica e della fisica, non però favoriti di egual genio e talento per gli studi della filosofia intuitiva e morale, quanto infelici furono allorchè applicaronsi agli studi teologici e legali, altrettanto fecero spiccare il loro ingegno allorchè, tralasciati questi, si posero nella carriera cui la natura gli aveva destinati.

**MORIS.** Il ministro ha addotto delle buone ragioni per sostenere il progetto di legge, tuttavia pare a me che non rispondano alle obiezioni che ho mosso.

Se è vero che le tenere menti non siano abbastanza atte a ritenere tante materie quante si richiederebbono per un solo magistero, a ciò, io ho detto, *provvedono le leggi anteriori* a quella proposta, le quali permettono che il magistero sia diviso fra il primo ed il secondo anno di corso. Tutte le parti della filosofia, ha soggiunto il ministro, sono egualmente utili, ma talune sono più importanti per chi si dedica allo studio della medicina o delle scienze fisico-matematiche, altre importano di più a coloro i quali si applicano alla legale ed alla teologia. Io avvertiva come gli studi fisici si perfezionino fra i medici, quelli di geometria, di aritmetica e di algebra presso coloro che abbracciano la carriera matematica, e gli studi della filosofia morale vadano pure perfezionandosi fra quei della giurisprudenza e della teologia.

Sta tuttavia la difficoltà nell'esame di promozione, il quale ho creduto e credo non fornire bastanti guarentigie per due ragioni massimamente: prima perchè gli alunni si applicheranno di preferenza a quegli studi dei quali dovranno dar saggio negli esami del magistero; secondo, perchè i professori, sapendo che la legge ha dato minore importanza ora a questi, ora a quegli studi, saranno ora per questi, ora per quelli tanto più indulgenti che sapranno eziandio l'esame da loro dato di promozione non dover, per dir così, essere giustificato col magistero; altra ragione per mantenere il magistero quale sinora fu diviso fra i due anni di corso filosofico si ha nel caso dal ministro addotto di uno il quale fosse inoltrato negli studi della legale, e volesse abbracciare gli studi della medicina. Costui incontrerebbe grave difficoltà, e l'incontrerebbe appunto nel magistero cui dovrebbe sottoporsi per le scienze fisiche e matematiche. Invece colla legge anteriore, vale a dire coi magisteri divisi e comuni, riesciva facile di far passaggio dall'una all'altra facoltà.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Io non voglio dare questo progetto di legge come mio; egli è frutto della discussione e delle meditazioni del Consiglio superiore per la pubblica istruzione; nondimeno io credo la legge abbastanza razionale per poterla difendere. Non ripeterò quanto si è già

diffusamente accennato sullo spirito della legge in generale; aggiungerò soltanto che fra molti giureconsulti e teologi e simili difficilmente si troverà uno che possa dirsi mediocremente versato nelle scienze fisiche e matematiche, ma non havvene certamente alcuno che abbia acquistato distinzione e celebrità nella giurisprudenza e nella teologia senza una buona logica ed un sufficiente corredo di filosofia speculativa e morale.

**GIULIO.** Io non prolungherò gran fatto questa discussione già molto lunga, la quale sotto il nome di discussione generale versa però principalissimamente sull'articolo 3, per la ragione manifesta che quest'articolo 3 è il fondamento di tutta la legge. Mi riservo a rispondere più particolarmente alle osservazioni che da vari senatori sono state presentate a questo riguardo, quando quest'articolo 3 sarà poi specialmente in deliberazione. Tuttavia avrò l'onore di presentare fin d'ora alcune considerazioni all'onorevole signor senatore Maestri. Egli ha lungamente dimostrata la connessione dei vari rami di scienza, la necessità che niun uomo, che voglia correre la carriera degli studi universitari, non sia digiuno in nessuno di essi. In ciò ho la fortuna di trovarmi con lui perfettamente d'accordo; ma egli mi pare nel seguito del suo ragionamento esser partito da una proposizione che involve appunto ciò che si tratta di dimostrare.

L'onorevole signor senatore ha supposto che coll'introdurre nella legge il principio della distinzione degli studi tra due specie di magistero differenti per quelli che intendono applicarsi all'una od all'altra facoltà, egli ha supposto, dico, che questa distinzione dovesse necessariamente portare con sè l'abbassamento degli studi, e che dal sottrarre, per esempio, gli studenti di medicina alla necessità di subire il magistero anche colle scienze morali ne venga per certa conseguenza che essi nel corso di filosofia trascureranno gli studi della parte morale e viceversa.

Non dirò che l'onorevole signor senatore Moris abbia fatta la stessa supposizione.

Egli ha enunciate le ragioni per le quali crede potersi fondatamente concludere che questo effettivamente debba essere l'effetto della legge. Io credo di poterlo contestare, e mi riservo a spiegarne più lungamente i motivi allorquando verremo alla discussione speciale di quest'articolo 3. Intanto una osservazione mi pare non inopportuna.

Non solamente io credo che a nessuno di coloro che percorrono uno qualunque dei due corsi delle facoltà siano inutili gli elementi di nessuna delle scienze che s'insegnano nel corso di filosofia, dico anzi risolutamente, che credo l'insegnamento che si dà assolutamente insufficiente, e che ben lungi dal desiderare che gli studenti trascurino o questa, o quella parte dell'insegnamento filosofico attuale, credo necessario di dilatare, di ampliare questo insegnamento, e di fare che esso comprenda molti rami di scienze, che ora nell'insegnamento collegiale sono affatto trascurati; dico che non solo non mi pare che nè la geometria, nè la fisica per il giurisperito, nè la logica e l'etica pel matematico o pel medico sia inutile, ma che anzi credo che a torto vi sono escluse dall'insegnamento secondario molte altre cose che si dovrebbero e si potrebbero fruttuosamente insegnare. Quindi faccio plauso di tutto il mio cuore a quelle disposizioni della legge istitutiva dei collegi nazionali, che comprendono nel catalogo delle cose che saranno insegnate i principii della chimica, i principii della storia naturale, gli elementi della geografia, i principii della storia, ecc.

Ora ciò ammesso, supponendo che debba ancora mantenersi l'esame del magistero, io potrò, mi pare, domandare

agli oppositori se credono che l'esame di magistero debba o non debba comprendere tutte le cose insegnate. Se mi rispondono che credono che no, essi avranno rinunciato alla tesi che sostengono, perchè la differenza tra loro e noi sta solo in questo, che essi credono che il magistero debba abbracciare tutti gli studi fatti nel corso filosofico, noi col progetto non crediamo assolutamente necessario che nel magistero s'espungano tutte le materie che saranno state negli anni precedenti insegnate; ciò viene a dire che la legge vigente, buona ancora per un anno o per due, dovrà poi necessariamente abbandonarsi. Infatti, se è già difficile, come riconosceva il senatore Moris, che in un esame solo possa un giovane portare il complesso di tutte le materie che presentemente s'insegnano sulla geometria, sulla fisica, sull'etica, sulla logica e sulla metafisica, quanto più difficile o, per meglio dire, quanto impossibile non dovrà riescire che nell'esame di magistero si comprendano tutte le materie insegnate, quando queste si estenderanno come i bisogni della società, come i lumi dei tempi imperiosamente richiedono?

Da tutto ciò io concludo che, se è intenzione nostra di dare all'insegnamento secondario, all'insegnamento filosofico un'ampiezza maggiore di quella che essa ha al presente (intenzione della quale non mi sembra permesso di dubitare), si dovrà pure necessariamente un giorno ammettere come conseguenza che nell'esame che serve per passare dallo studio secondario allo studio universitario, che nell'esame che serve di transazione fra lo studio generale che si fa in collegio, e lo studio speciale che si fa nelle facoltà, sarà impossibile assolutamente esigere che i giovani diano saggio contemporaneamente, in pochi giorni d'intervallo, di tutte le materie che saranno loro state insegnate in collegio; se adunque questo principio saremo forzati di ammettere un giorno, io non vedo il perchè non si possa accogliere fin d'ora.

La legge che venne proposta in parte si riferisce al presente, in parte all'avvenire: si riferisce al presente in quanto che dà nominativamente le materie che debbono fin d'ora far argomento di vari esami di cui si compone il magistero; appartiene all'avvenire, in quanto stabilisce il principio che non si dee esigere dai giovani di dare complessivamente saggio in un esame solo di tutta quanta la materia che hanno antecedentemente imparato.

**SCLOPIS.** Io non intendevo, o signori, di prendere parte alla discussione generale, e mi riservava di sottoporvi alcune osservazioni quando saremmo giunti all'articolo 3. Forse vi avrei anche rinunciato, poichè quello che io mi proponeva di dirvi venne già ampiamente svolto dagli oratori che parlarono prima di me, e difficilmente avrei potuto alcun che aggiungere di nuovo od interessante, onde mi sarei fatto legge di risparmiare il vostro tempo. Per altro un'osservazione emessa dal signor ministro dell'istruzione pubblica mi obbliga ad interrompere il mio silenzio; tale osservazione volge sulla poca utilità che gli studi matematici possono arrecare alla professione del giureconsulto.

Questa mi pare cosa da non pretermettersi, e dirò al signor ministro dell'istruzione pubblica che egli ha un terribile avversario in tale sua opinione. Voglio dire il sommo Leibnizio, che mise in sì chiara luce l'affinità dei principii matematici con quelli della giurisprudenza. Egli ha per avversari tutti quelli i quali nelle varie parti della giurisprudenza hanno dovuto occuparsi specificamente di questioni idrauliche di tanta importanza nel nostro paese. Egli disse, se male non mi appongo, che aveva conosciuto moltissimi ottimi giureconsulti, i quali non avevano mai dato opera alle matematiche. Io gli risponderò che in tale caso quei giureconsulti

erano stati dotati di criterio geometrico senza procurarselo collo studio. Ma io posso contrapporre all'osservazione del signor ministro dell'istruzione pubblica quella che feci nel lungo corso della mia carriera, vale a dire che tutti i più illustri giureconsulti che io conobbi, tutti, nelle loro disamine dei punti più controversi di giurisprudenza, portavano un metodo che diremo quasi geometrico; la loro logica s'improntava di quella somma precisione che non si attinge che al fonte delle scienze esatte.

Io credo pertanto di vendicare le ragioni dell'insegnamento universitario nelle parti che toccano alla giurisprudenza, chiedendo che non si ammettano all'esame di magistero per intraprendere il corso di legge i giovani che non avranno imparati specialmente i primi elementi della geometria e dell'algebra; e non solamente imparati per presentarsi all'esame così detto di promozione, senza farne cimento nel magistero, poichè o gli esami di promozione si considerano come sufficienti per conoscere l'abilità dei giovani che li subiscono, ed allora non vi deve essere difficoltà nel farne saggio anche nel magistero; oppure, siccome ha opinato il signor senatore Moris, con cui perfettamente mi accordo, questi esami si considerano di semplice convenienza, e tali che non abbiano un'influenza sul corso posteriore cui si dirigono i giovani, ed allora non avremo più nessuna presunzione che i giovani siano ammaestrati sufficientemente nella scienza.

Per conseguenza, anticipando quello che io intendevo dire quando saremmo giunti alla discussione dell'articolo 3, io credo poter stabilire che per dare un'istruzione compiuta di giurisprudenza bisognerà insegnare ai giovani almeno gli elementi delle scienze esatte.

**MARILLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Io non credo di aver mai detto che lo studio delle matematiche fosse inutile ai giureconsulti; ammetto certamente che le scienze tutte si danno, per così dire, la mano fra loro; convengo pienamente sulla loro utilità, nego però che tutte sieno ugualmente necessarie ed indispensabili. Del resto, altro è dire che le scienze matematiche non siano necessarie ad un giureconsulto, ed altro che una testa antimatematica possa essere atta a studiare con frutto e fare grandi progressi nella giurisprudenza. Sostengo anzi che una testa antimatematica è eziandio antilogica, e viceversa, poichè la matematica non è che una logica pratica; e con soddisfazione rammento la sentenza di un famoso scrittore francese, che stabiliva essere l'aritmetica una logica dimostrata, e questa un'aritmetica ragionata.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire il Senato che il numero legale non trovandosi più compiuto, non si potrebbe deliberare intorno alla chiusura della discussione generale; sarà bene perciò rimandare la seduta a domani.

**DEMISSIONE DEL GENERALE DELLA ROCCA DA MINISTRO DELLA GUERRA; SUA SURROGAZIONE DAL GENERALE BAVA.**

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha la parola.

**PINELLI, ministro per l'interno.** Debbo notificare al Senato che S. M., con decreto del 7 corrente, accettò le dimissioni del signor cavaliere Enrico Della Rocca, già ministro della guerra e marina, ed ha nominato a questa importante carica il generale Bava.

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al signor ministro dell'interne della fattagli comunicazione della nomina, cioè, a ministro della guerra fatta nella persona del nostro collega il generale Baya.

La seduta è sciolta alle ore 8.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

Continuazione della discussione sul progetto di legge concernente le nuove disposizioni circa gli esami di magistero.

## TORNATA DELL'11 SETTEMBRE 1849

-36-

**PRESIDENZA DEL CONTE ALFIERI, VICE-PRESIDENTE.**

**SOMMARIO.** *Deputazione pel ricevimento in Genova della salma di S. M. il re Carlo Alberto — Proposta di legge del senatore De Fornari — Continuazione della discussione del progetto di legge circa gli esami di magistero — Presen'azione di due schemi di legge: 1° per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento di Ovada; 2° per sussidi all'emigrazione italiana.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Si legge il processo verbale della tornata precedente, ed è approvato.

### **DEPUTAZIONE PEL RICEVIMENTO IN GENOVA DELLA SALMA DEL RE CARLO ALBERTO.**

(Il presidente annunzia al Senato che il ministro dell'interno invita la Camera dei senatori a delegare una Commissione, la quale si porti in Genova (offerendo S. M. il Re Vittorio Emanuele il suo palazzo per ospizio) a ricevere la salma di S. M. il Re Carlo Alberto.)

**PRESIDENTE.** Domando al Senato se ha qualche osservazione a fare riguardo a questa comunicazione; in caso contrario chiederò se il Senato intenda procedere all'estrazione a sorte dei membri che devono comporre la deputazione, ovvero se crede, a scanso di qualunque possibile inconveniente, di fare questa volta ciò che si è praticato in altre simili circostanze, cioè di affidare al presidente del Senato l'incombenza di designare i membri che formar debbono la deputazione.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Mi pare opportuno che il signor presidente s'incarichi egli stesso di questa scelta, sia perchè può assicurarsi più facilmente delle persone che non avrebbero impedimenti, sia perchè è conforme a quello che si è praticato già nel mese di marzo in una circostanza non molto dissimile.

**PRESIDENTE.** Proporrò al Senato di deliberare sulla proposta del signor senatore Luigi di Collegno.

(Il Senato approva.)

Resta adunque incaricato il presidente della designazione dei membri che faranno parte di questa deputazione e del concerto da prendersi, ove d'uopo, affinchè le due Camere vengano nello stesso modo rappresentate.

### **PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE DE FORNARI.**

**PRESIDENTE.** Una proposta di legge, di cui prese l'iniziativa uno dei nostri colleghi, è stata deposta sul banco della Presidenza. A termini dell'articolo 58 del regolamento essa deve essere comunicata immediatamente negli uffici del Senato; dunque io rimanderò negli uffici la proposizione stata deposta dal signor senatore conte De Fornari.

### **CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE RELATIVA AGLI ESAMI DI MAGISTERO.**

**PRESIDENTE.** Erasi intrapresa, nella seduta di ieri, la discussione generale, la quale, non essendo ancora chiusa, la parola perciò è al senatore De Fornari, che l'ha domandata.

**DE FORNARI.** Nella tornata di ieri, al sentire alternativamente sostenere, sul soggetto che ci occupa, con bella gara di profondi pensamenti e di eloquente dire, affatto contrarie sentenze, io mi restava perplesso e mi rafferma-va nel proposito di non interloquire, maturando all'ultimo il voto. *Senonchè, udito poi uno degli egregi colleghi, competente in ogni dottrina, ma segnatamente appunto ad opinare delle qualità per essere, degli studi per divenire ottimo magistrato o scienziato in leggi, sostenere con grande apparato, non che di propria convinzione di dottrina ed i ragioni, come necessarissimi accessori allo studente in legge lo studio delle matematiche, l'abitudine contratta nelle scienze esatte, le nozioni di fisica ancora, quasi per contraccolpo, se così può dirsi, o piuttosto per complemento della discussione relativamente all'altra parte del soggetto, mi trovai fortemente impressionato e disposto a sostenere, alla mia volta, ed a più forte*

ragione contro, egualmente, l'assunto della proposta legge, l'importanza, la necessità di accompagnare, di premunire la vocazione, lo studio, l'esercizio delle scienze che qualificherò *fisiche*, a confronto delle *morali*, con serii studi meglio regolati o rettificati che sperar si possano da menti appena sviluppate, e in inferiori scuole, e con radicate convinzioni che resistano alle nude risultanze delle scienze naturali, alle incertezze, alle ipotesi sulle cause del creato, insomma alla abitudine del *materialismo*, alle insinuazioni del *pirronismo*....., e, così impressionato, partivo dalla interrotta nostra seduta.

Permettetemi, o signori, che brevissimamente vi riferisca un nuovo incidente, una nuova impressione che mi sopravvennero poco dopo e determinarono alquanto ancora la mia convinzione, sicchè mi parve essere anche in dovere di esternarla ai colleghi in cambio delle ben luminose manifestazioni loro.

Può parervi, a prima giunta, singolare l'episodio, ma la brevità lo renderà scusabile; un gran nome lo nobiliterà alle menti vostre, e nel fondo vi troverete, io penso, come io, un richiamo a grave pensiero e forse ad altra od a maggior convinzione.

Rientrato fra le pareti, ove meglio si medita, avevo aperto un volume che contiene le opere latine di Petrarca, della qual lettura poco comune talora assaggio per amore di quel sommo antico, il quale amò l'Italia e la libertà più, penso, ancora che Laura sua, e per quella cantò, perorò ed oprato avrebbe quant'altri dei sommi ai giorni nostri.

Apredo il libro mi cadde sott'occhio una singolarissima interminabile invettiva contro .... un medico ....., e, fra una serie d'ogni sorta d'ingiurie, tosto mi cadeva sott'occhio questa frase:

*Nulla vos necessitas in pretio ponet; nulla faciet non esse mechanicos.*

Non avevo tempo a proseguir lunga lettura, ma rilevando che accusava il suo incolpato di falsare ogni filosofia, d'ignorare la dialettica, non dubitai che lo incolpava di *materialismo*, o, se da tanto non lo stimava per concepire un sistema d'idee, lo avviliava come solo occupato della *materia*. E mi rimase il concetto, il sospetto che a quei tempi gli studenti, gli esercenti di medicina e di chirurgia e le scienze puramente fisiche fossero dispensati dal far prova, o prova sufficiente di studi, o studi abbastanza solidi sulle dottrine morali e sui pensamenti che si ergano alla sfera della più nobile essenza del creato, a quella, tanto più ammirabile, quanto inconcepibile, del Creatore.

Non insisterò con argomenti miei per corroborare l'assunto; mi basta di aver recato alle vostre considerazioni quel che mi cadeva così in acconcio, come elemento di persuasione, adempiendo così a ciò che mi pareva un dovere.

Riserbandomi a miglior decisione, quanto al presente confesso che sarei determinato a votare contro la legge, od almeno contro l'articolo 3, che ne riassume tutto il concetto.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi la parola, interpellò il Senato se crede che si debba chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passando ora alla discussione degli articoli, darò lettura dell'articolo 1. (V. vol. *Documenti*, pag. 107.)

**GIULIO.** Signori senatori, la lunga discussione generale fatta sopra questo progetto di legge ha mostrato chiaramente che tutto ciò che vi ha in esso di essenziale sta racchiuso nell'articolo 3; ammesso quest'articolo, ne viene la necessità di regolare il modo in cui il principio in esso contenuto dee ri-

cevere la sua esecuzione a modo che è svolto negli altri articoli. Reietto l'articolo 3, anzi, reietto il principio sul quale esso appoggia, quasi tutti gli articoli della legge, nella loro forma attuale, diventano inutili.

Io ho dunque l'onore di proporre al Senato che la discussione degli articoli si cominci da quest'articolo 3, poichè, rigettato questo, la legge intiera è perduta; ammesso questo, si può passare alla discussione di tutti gli altri articoli, che ne reggono il modo di applicazione.

**CERRARIO.** In nome di uno degli onorevoli miei colleghi, io avrò l'onore di proporre di surrogare all'articolo 1 un altro articolo, che sostanzialmente tien luogo dell'articolo 3, lo che rientrerebbe nel concetto dell'onorevole senatore Giulio, il quale, ravvisando nell'articolo 3 del progetto ministeriale il punto più sostanziale della proposta legge, vorrebbe farne precedere la discussione.

L'articolo che io propongo contiene appunto le condizioni con cui si darebbe il grado di magistero, e sarebbe così concepito:

« Art. 1. Il grado di magistero si consegue mediante due distinti esami: l'uno di lettere, l'altro di scienze.

« L'esame di lettere consta di due parti: una per iscritto, l'altra verbale; nella prima il candidato farà una versione dall'italiano in latino, ed una composizione italiana; nella seconda, previa lettura dei lavori in iscritto, il candidato verrà esaminato sulle materie che costituiscono l'insegnamento letterario prescritto dalle leggi per tutti i collegi negli anni di umanità e di retorica.

« L'esame di scienze è verbale, e si aggira sopra tre trattati estratti a sorte fra i quattro del corso filosofico. »

Questo è l'articolo 1. Ma per maggiore intelligenza del concetto che ha presieduto alla redazione di quest'articolo, io pregherei il Senato di permettermi di anticipare sull'articolo 2; di ambedue esporrò poscia i motivi.

L'articolo 2 sarebbe così concepito:

« Art. 2. Per essere ammesso all'esame di lettere basta di aver conseguita la promozione dalla retorica alla filosofia. Per essere ammesso all'esame di scienze si richiede l'approvazione ottenuta nei due esami di promozione del primo e secondo anno di filosofia, non che l'approvazione riportata nell'esame di lettere. »

I motivi di queste variazioni, che ho l'onore di proporre al Senato, sarebbero i seguenti:

Secondo il disposto dei due primi articoli del progetto ministeriale, colui il quale termina la retorica nel 1849 dovrebbe sostenere l'esame di lettere nel 1851, nell'occasione del magistero, cioè una specie di nuovo esame di retorica, mediante una versione dall'italiano in latino, una composizione italiana ed un esame sulle materie di umanità e retorica, storia, geografia e simili.

Un tale esame non mi sembra che possa a meno di riescire gravoso ai giovani, che dovranno ripetere i precetti di retorica ed umanità, non che le altre materie insegnate in queste scuole, quando invece gli autori del progetto avevano per iscopo, secondo che l'addita la relazione con cui venne accompagnata la presentazione del progetto, di esimere i giovani dal dover fare, senza conveniente profitto, prodigiosi sforzi di memoria, ed i professori esaminanti dal pericolo di una indulgenza in cui non è così facile serbare la più equa e costante misura. Infatti è grave una tale ripetizione di materie dimenticate e dimenticabilissime, ed a cui non pochi professori, interrogati sopra esse, in vece di essere interroganti, avrebbero forse qualche difficoltà a rispondere.

In realtà, generalmente, tal cosa non ha luogo perchè,



quando gli esaminatori osservano quella deficienza comune alla generalità degli studenti, essi prendono il partito di menarla buona per non essere costretti di rimandarli quasi tutti; quindi o non interrogano sui precetti di retorica, o interrogano in modo, dirò, quasi evasivo, ad esempio di quanto già si faceva in altri tempi; e tutti si accorderanno poi in compitare un giovane che della *synecdoche* non abbia conservata una perfettissima rimembranza.

La cosa ben diversamente procedeva allorchè era lecito ai giovani di sostenere l'esame di lettere quando meglio giudicassero, od anche subito dopo terminata la retorica; allora i giovani presceglievano per lo più di presentarsi a tal esame subito ottenuta la promozione alla filosofia, perchè, avendo fresca alla mente la materia, vi erano meglio preparati, ed allora gli esaminatori universitari erano più esigenti ed anche severi all'uopo; ciò mediante, ottenevasi allora veramente un importantissimo risultato, cioè dal sindacato degli esami dalla retorica alla filosofia, dati nel regno, argomentavasi del valore di ciascun collegio.

Allora, finalmente, l'esame di lettere si sosteneva nel grado dovuto, ed i professori esaminanti, soliti ad essere molto esigenti coi primi, nemmeno la perdonavano troppo agli altri che si presentavano alla fine del secondo anno di filosofia. Se si rimandavano i primi, il rinvio non recava loro alcun danno nel corso, ma solo li obbligava a prepararsi viemmeglio ed a presentarsi od in fine del primo anno, od al principio del secondo anno di filosofia.

Se si rimandavano i secondi, era veramente imputabile a loro ignoranza, e non vi era nè ragione, nè necessità di abbreviare l'esame in contemplazione di essi.

Ora, invece, uno studente il quale, al fine del secondo anno, presentandosi all'esame di lettere, sarà rimandato, fosse egli valente nelle materie filosofiche, dovrà in molti casi perdere un anno intero perchè dimenticò i principii di umanità e di retorica, salvochè, rinviandolo, sia restituito in tempo per ispecial favore.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io ringrazio l'onorevole nostro collega, che non ci ha voluto privare delle savissime osservazioni che avea preparate, se non fosse stato chiamato, durante la discussione di questa legge, al seggio della presidenza. Ne lo ringrazio tanto più vivamente perchè, mercè la comunicazione che ci vien fatta, il Senato si può prevalere dell'esperienza sua nella materia, non che della perspicacia colla quale ha diretto per lo passato gli affari della pubblica istruzione.

Per entrare poi nel merito dell'emendamento proposto, io credo dover ridurre la questione ai minimi termini.

Tutte le parti del corso filosofico si credono importanti per la compiuta istruzione dello studente che aspira ad entrare nel corso delle facoltà superiori?

Mi pare che abbiano opinato favorevolmente quanti han preso prima d'ora la parola.

Dato che sì, si crede che gli esami dati in fin d'anno nei rispettivi collegi possano guarentire la sufficienza del profitto fatto dallo studente?

Io opino pel sì, quando quegli esami siano presieduti da esaminatori mandati dall'Università; questa cautela d'altronde giova a sciogliere le obiezioni fatte da alcuni preopinanti contro i pericoli d'indulgenza soverchia negli esami dati in provincia.

Ove tale fosse anche il parere del Senato, la questione mi sembrerebbe risolta a favore della conservazione del fin qui praticato, cioè della collazione del grado di magistero per via di esami dati nelle provincie, quanto all'Università di To-

rino; di esami dati nell'Università, quanto alle dipendenze delle Università di Genova, di Cagliari e di Sassari.

Che, se non si stimasse di adottare la conservazione dei due esami di magistero come per lo passato, io, anzichè votare pel progetto del Ministero, quando si voglia un solo esame sulle materie filosofiche, mi accosterei all'emendamento testè proposto. Questo infatti conserva il vantaggio di costringere lo studente a presentarsi all'esame di magistero con istruzione sufficiente su tutte le quattro parti della filosofia, non potendo esso conoscere quali saranno le tre parti di quella scienza sulle quali la sorte lo chiamerà a dar saggio.

L'onorevole senatore Sclopis vi esponeva ieri di quanto vantaggio riesca al magistrato la chiarezza d'idee che dà lo studio della matematica. Oggi l'onorevole senatore De Fornari v'indicava la necessità delle cognizioni logiche e metafisiche per gli aspiranti all'esercizio della medicina e della chirurgia. Io concorro con amendue i preopinanti, ed anzi insisto particolarmente sull'importanza di esigere dai giovani che si dispongono agli studi medico-chirurgici un sufficiente corredo della scienza metafisica.

Destinati quali sono ad applicarsi poi per molti anni consecutivi alla materia, cioè allo studio del corpo umano, troppo facile riuscirebbe che perdessero di vista la parte spirituale dell'uomo, voglio dire dell'anima, che è quella che impronta in lui l'immagine e la somiglianza col Creatore. Lo studio della metafisica sarà utile pur anche ai giovani in discorso per profittare di quella parte dell'arte salutare che vien chiamata medicina psichiatrica, che si riferisce cioè alle malattie mentali, come le vesenie ed altre simili, non che per tante altre in cui la parte morale dell'uomo influisce notabilmente sulla fisica sua condizione.

Per queste considerazioni e per quelle altre che sono state esposte nella discussione di questo progetto, io propendo sempre per la conservazione del metodo che prescriveva pel magistero l'esame sulle quattro parti della filosofia. Ove questo metodo non ottenga l'approvazione del Senato, io subordinatamente voterò per l'emendamento proposto dal senatore Cibrario.

**MORIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Devo far osservare che qui si tratta di decidere come deve essere posta la questione, e non ancora di giudicare sul merito intrinseco dell'articolo.

**MORIS.** Io avevo domandato la parola per fare alcune osservazioni sopra la proposta che ha letto l'onorevole senatore Cibrario, non già per parlare sopra gli articoli.

**PRESIDENTE.** Il Senato avrebbe prima a deliberare se sia da porsi ai voti come emendamento la redazione testè comunicata dal signor senatore Cibrario, o invece se esso intende procedere secondo l'ordine degli articoli contenuti nel progetto.

**MORIS.** Per poter decidere se l'articolo proposto del signor senatore Cibrario deve precedere, parmi che potrebbero sentire le osservazioni sull'articolo medesimo.

**PRESIDENTE.** Osserverò che l'articolo proposto cambia bensì una parte sostanziale, l'idea del progetto di legge; ma che tuttavia si presta a che venga surrogato all'ultimo alinea dell'articolo 1 l'articolo 5 del progetto, o quell'altra redazione che vi si vorrebbe introdurre; di modo che si potrebbe, per quanto io posso giudicare, ammettere l'articolo tale e quale è proposto nell'emendamento senza cambiare il sistema della legge. Si potrebbe poi anche introdurre un sistema diverso da quello che ora è stato proposto. Mi pare quindi che la deliberazione non può compromettere l'esito



della legge nè impedire quei miglioramenti che ciascun senatore avesse in mente di proporre.

Interrogherò dunque il Senato se voglia mettere in discussione l'emendamento proposto dal senatore Cibrario, o procedere invece alla votazione dell'articolo 1 del progetto.

**DE FORNARI.** Questo sarebbe un emendamento; in tal caso si vegga se è appoggiato.

**PRESIDENTE.** Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**QUARELLI, relatore.** Quanto alla proposta fatta dal senatore Giulio, di porre in discussione l'articolo 3, mi pare che debba essere deciso prima se si ammette o non si ammette questa discussione.

**PRESIDENTE.** Io non voglio mettere del mio più di quello che convenga. Osservo che la redazione comprende la proposizione del cavaliere Giulio e quella che deve essere connessa di mantenere l'ordine che era assegnato.

**GIULIO.** Il solo motivo pel quale io ho avuto l'onore di proporre al Senato di cominciare la deliberazione dell'articolo 3 era che la deliberazione che si sarebbe presa su quest'articolo involve la salute della legge intera.

La proposta ora fatta dal signor senatore Cibrario essendo tale che la discussione, non sull'articolo 3, ma sull'argomento espresso nell'articolo 3, verrà a farsi in principio della discussione degli articoli, io ritiro la proposizione da me fatta e mi unisco a chiedere la precedenza per quella del signor senatore Cibrario, riserbandomi però di proporre su di essa alcune osservazioni.

**PRESIDENTE.** Dimanderò a coloro che sono d'avviso che si abbia ad aprire la discussione sull'emendamento letto dal senatore Cibrario vogliono levarsi in piedi.

(È approvato.)

**CIBRARIO, legge l'articolo 1. (V. sopra.)**

Leggerò anche l'articolo 2, come ho già fatto, perchè mi pare che possa influire sulla deliberazione del Senato relativamente all'accettare o non accettare l'articolo 1. (V. sopra)

**PRESIDENTE.** Il senatore Moris ha la parola.

**MORIS.** L'articolo che ci venne proposto rende più agevole il modo di dare l'esame del magistero, estraendo a sorte tre sovra i quattro trattati. Ma cade qui l'inconveniente che ieri ha così ben segnalato il signor senatore Giulio, vale a dire, il magistero dovendo versare su tutti i rami della filosofia: la logica, l'etica, la metafisica, l'aritmetica, gli elementi d'algebra, la geometria e la fisica, riesce difficile alle tenere menti connettere tante idee, ritenere tante materie da esporsi in un solo esame.

Dalle leggi sinora vigenti era fatta facoltà ai giovani di subire un solo esame di magistero, ovvero di subirne due. Giova agli alunni il prendere in fine di ciascun anno l'esame sovra le materie loro insegnate nell'anno medesimo. Quando tutti devono serbare al fine del secondo anno la parte studiata nel primo, l'esame del magistero, io temo che a molti debba tornare troppo difficile. Laonde persisto nel credere che siano da preferire le leggi anteriori, le quali facevano facoltà agli alunni di subire o l'intero magistero al fine del corso filosofico, o parte al fine del primo, parte al fine del secondo anno di studio.

Quanto all'esame di letteratura, come già ho proposto al Senato, crederei conveniente che potessero i giovani subirlo tosto dopo la retorica; se non che crederei pure potersi lasciare a scelta dei giovani medesimi il potersi presentare al fine del primo anno di filosofia od al fine del secondo, per evitare, tosto dopo la retorica, un viaggio alla capitale a quelli che non fossero in grado d'intraprenderlo.

**CIBRARIO.** Le osservazioni del senatore Moris sarebbero maggiormente gravi, se si trattasse di esami sopra materie sulle quali l'alunno non fosse ancora stato esaminato. Ma osservo che l'esame del magistero non sarebbe che una ripetizione dei due esami annuali, e che in conseguenza gli alunni sarebbero già stati interrogati e sulla geometria, e sull'etica, e sulla fisica, e sulle altre materie che costituiscono l'insegnamento biennale della filosofia.

Le ripetizioni che sarebbero obbligati a fare, specialmente degli elementi di una scienza sulla quale ho veduto con piacere che il Senato è concorde nel riconoscerne l'importanza, non solo per l'una o per l'altra classe degli scienziati, ma per tutte, vale a dire sopra gli elementi di aritmetica, di geometria e matematica, queste ripetizioni, dico, avrebbero il gran vantaggio di obbligare gli studenti a ristudiare materie che tutti sanno che s'imparano con qualche facilità dai giovani che hanno mediocre ingegno, e si dimenticano con facilità ancora più grande. In conseguenza, tutto considerato, a me non pare che debba riescire troppo gravoso l'esame del magistero com'è stabilito in questo nuovo progetto.

Gli studenti non saranno esaminati che sopra tre parti; è vero che, siccome si estraggono a sorte, bisogna che sieno preparati su tutte; ma osservo un'altra cosa, ed è che, secondo il metodo presente, l'esame d'eloquenza viene dato contemporaneamente a quello del primo anno di filosofia, e quest'esame riesce sicuramente molto gravoso. Colla facoltà, invece, che qui si lascia agli studenti di prendere l'esame di lettere appena terminato il corso della retorica, vengono già sgravati da un peso notevole, di maniera che le considerazioni, certamente di molto riguardo, le quali hanno determinato il senatore Moris ad opinare in senso sfavorevole a questo progetto, non fanno la medesima impressione nell'animo mio, e credo che l'esame sarà rigoroso bensì, ma non troppo rigoroso.

**MORIS.** Credo. . . .

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Io la cedo al senatore Moris.

**MORIS.** Credo che dal dividere il magistero non possa nascere che vantaggio agli studi ed agli studiosi. Il senatore Cibrario avvertiva come sia utile che nel secondo anno di filosofia i giovani ripetano gli studi fatti nel primo; non lo nego, ma non vorrei che la ripetizione degli studi del primo anno tornasse a danno di quelli cui devono applicare i giovani nel secondo anno di filosofia. Epperò son tuttavia d'avviso meglio convenire agli studiosi il lasciare loro la scelta del magistero diviso fra i due anni, o riunito al fin del corso.

**GIULIO.** Signori senatori, nel sostenere come ho fatto ieri il principio stabilito all'articolo 3 del progetto (principio che ora sta in discussione, perchè la sostanza di quell'articolo si troverebbe, secondo l'emendamento proposto dal signor senatore Cibrario, trasportato nel 1°); nel sostenere questo principio ho dovuto avere presenti le ragioni sulle quali da molti anni insistono i miei colleghi professori di filosofia e di lettere, per ottenere, gli uni, che gli esami di magistero siano dati in Torino, gli altri, che l'esame di lettere, che fa parte del magistero, sia dato al fine del biennio di filosofia.

Non esporrò qui le ragioni sulle quali si appoggiano gli uni e gli altri per sostenere questa loro domanda; dirò soltanto che, per una parte, i professori di filosofia affermano che l'esperienza di questi dodici o quindici anni, nei quali gli esami di magistero si sono dati in provincia, ha dimostrato l'impossibilità di ottenere buoni studi di filosofia,

fin tantochè gli esami di magistero non saranno ristabiliti nelle Università.

Io debbo necessariamente dare un grandissimo peso alla opinione dei miei colleghi, corroborata da una così lunga e costante esperienza.

I professori di belle lettere, per altra parte, hanno più volte ripelutamente e vigorosamente insistito perchè alla fine del biennio di filosofia fossero astretti gli studenti a dare un novello saggio di letteratura italiana e latina, affermando essi che, nei due anni di filosofia, i giovani, unicamente occupati di studi scientifici, trascurando affatto la lettura dei classici italiani e latini, dimenticano quanto era stato loro penosamente e lungamente insegnato negli anni del corso collegiale ed arrivano all'entrata delle singole facoltà sprovvisti di quelle abitudini di scrivere e di leggere nell'una e nell'altra lingua, che è egualmente indispensabile ai cultori di tutte le scienze.

Ammesse come fondate queste ragioni, ne veniva di necessaria conseguenza che, volendo dare gli esami in Torino, volendo che nell'esame di magistero si comprendesse un esame di belle lettere, credendo opportuno (come infatti io credo) di non assoggettare gli alunni delle provincie a fare un doppio viaggio in due anni consecutivi, e così volendo che prendessero l'esame di magistero in una volta sola, ne veniva, dico, per conseguenza che quest'esame si trovava gravato, a parer mio, di troppe materie, e che ciò avrebbe, a parer mio, per effetto non già d'incitare gli studenti a studiar più intensamente affine di meglio corrispondere a quanto da loro si aspettava, ma bensì invece d'indurre i professori ad accordare nell'esame stesso una caritatevole, ma soverchia indulgenza, la quale, coll'abbassare il livello dell'esame, verrebbe poi a nuocere essenzialmente alla bontà degli studi.

Persuasos della verità di queste ragioni, non restava altra risorsa che quella di proporre che venisse alleviato l'esame di magistero col dividere le materie a norma delle facoltà cui aspirassero gli studenti.

Io debbo aver errato (lo confesso candidamente, e non metto gloria ad oslinarmi nel parer mio), debbo aver errato, poichè da quanto risulta dalla discussione di ieri, e da quella di quest'oggi, la maggioranza del Senato è di avviso contrario.

L'emendamento ora proposto dal signor senatore Cibrario consisterebbe in parte nel separare l'esame di lettere dall'esame di scienze, in questo senso almeno che, mentre il progetto di legge esige che contemporaneamente, cioè a pochi giorni di distanza, i giovani fossero esaminati sulla letteratura italiana e latina, e sulle parti scientifiche che si insegnano nel corso filosofico, questo emendamento consente agli studenti di subire l'esame di letteratura immediatamente dopo l'esame di retorica, cioè due anni prima di essere sottoposti all'esame di magistero. Se questo pensiero è accolto dal Senato, se la parte letteraria dell'esame di magistero viene così ad essere discosta a due anni di distanza dalla parte scientifica, cadono affatto le ragioni che mi avevano fatto sostenere la proposta di due diversi esami di scienza, e dico anzi che convenga mantenere l'obbligo a tutti indistintamente gli studenti di rispondere su tutti indistintamente i trattati; poichè cesseranno allora dall'essere, come io credeva, sopraccaricati di materia, trovandosi esonerati di tutta la parte letteraria. Credo bensì che si darà in un altro scoglio, quello di dare un esame di lettere immediatamente dopo l'esame di retorica.

Non dissimulo che, come ha ottimamente osservato l'ono-

revole senatore Di Collegno Luigi, quest'esame di letteratura dato anche immediatamente dopo l'esame di retorica, ma dato in Torino, avrà ancora qualche vantaggio, in quanto servirà all'autorità centrale per mantenere nelle buone vie dell'insegnamento i professori di umanità e di retorica di tutto lo Stato, col dare una misura dello stato dell'istruzione letteraria nei collegi delle provincie; ma si perderebbe in quest'ipotesi intieramente quel frutto che si voleva ottenere col rimandare quest'esame di belle lettere al fine del biennio di filosofia, si perderebbe, cioè, intieramente il vantaggio di obbligare i giovani durante lo spazio di questi due anni di filosofia a non dare un assoluto ostracismo a Virgilio ed a Cicerone, di mantenerli nell'obbligo di stare in amichevole corrispondenza cogli autori dell'antichità, e con quelli de' grandi secoli della nostra italiana letteratura. Su questa parte io confesso che non posso troppo dipartirmi dall'opinione de' professori di belle lettere, i quali vivamente insistono sul mantenimento di quest'obbligo. Dirò tuttavia che qualora il Senato creda accettare questa parte dell'emendamento del signor senatore Cibrario, che, cioè, l'esame di lettere che fa parte del magistero, si possa subire immediatamente dopo l'esame di retorica, quando ciò sia ammesso, io voterò contro la mia proposta, cioè voterò che l'esame di scienze del magistero comprenda non più solamente le scienze morali o le scienze fisiche, ma l'intero complesso dell'insegnamento scientifico che si dà pel biennio di filosofia, poichè credo che, rimossa la parte letteraria, l'esame non sarà più troppo caricato. Domando quindi che nel passare ai voti sull'emendamento del signor senatore Cibrario si voti prima sopra questo punto, perchè dall'essere ammesso o rigettato questo paragrafo dipenderà per me, e forse per alcuni altri senatori, l'accettare o il rigettare l'altro dove si indicano le materie scientifiche sulle quali deve versare l'esame di magistero.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Il signor senatore preopinante indicava la necessità di prendere l'esame di lettere dopo terminata la retorica, e questo mi pare che sia appunto il senso in cui si proponeva l'emendamento; ma io credo che vi sia anche un'altra osservazione, la quale era fors'anche nella mente del preopinante, ed è che quando l'esame per la parte letteraria non riuscisse favorevole la prima volta, sia fatta facoltà, come si è sempre usato per lo passato, allo studente rimandato nel primo esame, di ripeterlo, senza che per questo perda il suo corso filosofico. Io lo diceva, perchè se si mettesse in modo astratto che l'esame di lettere sia diviso da quello di scienze, ne verrebbe la conseguenza che quello di filosofia si dovrebbe prendere nel fine del corso filosofico.

In genere vi saranno due anni di distanza, ma però lo studente rimandato potrà riprendere l'esame di lettere nel primo anno del corso filosofico, come ciò potrebbe fare dopo il secondo; dal che nascerebbe che tanto nel primo anno di filosofia, che dopo il secondo, lo studente potrebbe venire accusato solo di negligenza nel prepararsi.

**CIBRARIO.** Tale appunto è il pensiero che dettava l'emendamento. Ora mi permetterà il Senato che io faccia qualche osservazione rispetto alla considerazione che venne mettendo innanzi l'onorevole mio amico e collega il signor senatore Moris. Prima di tutto, circa al conservare la divisione dell'esame del magistero alla fine dei due anni scolastici, giusta quanto si è praticato finora, noterò che richiamando, come pare sia intenzione del Senato, gli esami del magistero alla Università di Torino, vi sarebbe un ostacolo materiale, ed è che gli esami che si davano nella regia Università finora erano 303; e quelli che si davano nelle provincie erano 432, totale 735; di maniera che vi sarebbe forse assoluta impossibilità, avuto

riguardo al numero dei professori, che questi esami potessero darvi, massime secondo il nuovo più rigoroso sistema, ora che sarebbero richiamati per intero nell'Università.

In secondo luogo osservava il signor senatore Moris che, mentre conviene con me sulla somma utilità di ripetere nel secondo anno di filosofia gli elementi degli studi matematici appresi nel primo anno, poteva nascere il timore che questa ripetizione di studi già fatti ricadesse a detrimento di quelli che si facevano nel secondo anno. A quest'osservazione risponderò che, siccome nel secondo anno di filosofia v'è l'esame di promozione, e che non possono presentarsi all'esame del magistero senza aver felicemente superato il primo, mi pare che questo timore non possa più aver luogo. Tuttavia una tale osservazione mi ha fatto nascere il pensiero di proporre alle considerazioni della Camera, se, cioè, non sarebbe nell'interesse degli studi, e se non sarebbe anche un benigno riguardo da usare ai giovani, il permettere a quelli che si sentono meno forti d'ingegno, o che forse per casi di malattia non hanno potuto nel corso dell'anno scolastico progredire abbastanza negli studi, di prendere l'esame di magistero in novembre dell'anno medesimo.

**DI COLLEGO LUIGI.** (Interrompendo) Si è sempre fatto così. . . .

**CIBRARIO.** Non parlo dei rimandati, né di quelli che si ammettono per dispensa. Parlo di stabilire in principio che gli studenti che hanno subito felicemente l'esame annuale del second'anno di filosofia abbiano la facoltà di presentarsi all'esame del magistero o prima del 15 d'agosto, o nel prossimo novembre. In tal modo si eviterebbe esandio alla difficoltà già da me toccata di dar tanti esami di magistero nel breve spazio che corre dall'apertura alla chiusura degli esami.

**SAULI.** Le osservazioni fatte dai senatori preopinanti mi sembra abbiano chiarita la materia per modo da renderla facile alla concezione anche di coloro che non sono assuefatti a queste discipline del magistero. Ma avrei ancora una difficoltà da presentare al Senato, ed è che, separando intieramente l'esame di lettere da quello di scienze, forse gli esaminatori non potrebbero sapere se gli allievi che si presentano all'esame per conseguire il grado del magistero possedano la facoltà dello scrivere. Perciò io proporrei che una parte dell'esame che devono subire si dovesse dare in iscritto, cioè che gli allievi dovessero dare un saggio per iscritto sopra alcuna delle scienze intorno alle quali devono essere interrogati. Se ben mi avviso, nella proposta fatta dal senatore Cibrario questa condizione non è obbligatoria. Io credo che scrivendo compiutamente bene sopra una materia qualunque di filosofia, possano avere tutto ciò che si deve desiderare da un giovane intorno a quest'arte dello scrivere, perchè il trattare di cose filosofiche ricerca chiarezza, la quale, come disse Quintiliano, è la prima proprietà dell'orazione, *prima orationis proprietas est perspicuitas*.

**CIBRARIO.** Nell'esame di lettere vi è precisamente questo esperimento dell'arte dello scrivere, il quale si potrebbe pigliare anche alla fine del primo o del secondo anno. La proposta del senatore Sauli tenderebbe, parmi, ad aggravare gli studenti di un nuovo esame rispetto alle lettere sulle quali hanno già dato prova di sè.

**SAULI.** Non ho spiegato abbastanza il mio pensiero: io direi solamente che una parte dell'esame di scienze dovrebbe essere subita per iscritto, sicchè fosse orale e scritto. . . .

**CIBRARIO.** Ho capito benissimo ciò che l'onorevole senatore Sauli ha voluto dire, ma mi pare d'aver inteso che, se egli dice di trattare un argomento filosofico per iscritto, lo fa per giudicare dello stile, piucchè nell'interesse della

scienza; allora sarebbe un doppio esame di lettere che dovrebbe subire lo studente.

**SAULI.** Io dico ciò appunto, affinchè gli studenti conservino nello studiare filosofia quelle dottrine che hanno studiate in retorica, perchè io credo che i professori, insegnando filosofia non li assoggettino mai a trattare qualche argomento per iscritto. Ripeto perciò che sarebbe utilissimo questo genere d'esercizio. . . .

**CIBRARIO.** Sarebbe un aggravio. . . .

**SAULI.** Oh no un aggravio; bisogna che sappiano scrivere.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi più la parola, io interrogherò il Senato se intenda di chiudere la discussione dell'articolo sul quale si è parlato finora. Coloro che sono d'avviso di chiudere la discussione vogliano levarsi.

(La discussione è chiusa.)

Siccome il senatore Moris proponeva. . . .

**MORIS.** Dirò qual è la modificazione che proporrei. A Sassari, a Cagliari, a Nizza, a Ciampieri saranno gli stessi professori che daranno l'esame di promozione e quello di magistero. Dimanderei quindi che si esimessero dall'esame di promozione gli alunni, i quali attendono agli studi filosofici nelle anzidette città. Per le provincie del Piemonte ed altre, l'esame di promozione è indispensabile: per esso si mantengono gli alunni dipendenti dai professori. I professori poi col mezzo dell'esame di promozione possono dagli idonei al magistero sceverare gli inetti.

Ma l'esame di promozione riesce superfluo, o quasi superfluo, tuttavolta che vien dato dai professori stessi che hanno ad esaminare poco dopo nel magistero gli stessi alunni sopra le stesse materie.

**PRESIDENTE.** La proposta suggerita dal professore Moris si potrebbe riferire ad un altro articolo, a quello, cioè, dove si parlerà di chi deve dare l'esame di magistero, se però insiste. . . .

**MORIS.** Non insisto su quest'emendamento, perocchè la legge proposta quasi ridurrebbersi a mantener in vigore quanto già è stabilito dalle precedenti, essere, cioè, in facoltà degli studenti il subire o tutto il magistero sul fine del corso filosofico, ovvero di subirne una parte alla fine del primo anno del corso e il rimanente alla fine del secondo anno.

**PRESIDENTE.** Io non entrerò nella discussione; osserverò solamente essere prescritto nella legge che gli esami di lettere si diano in un tempo e l'esame di magistero in un altro; che perciò, volendo cambiare quanto vien prescritto da una legge, occorre che ciò si faccia con legge.

Essendo domandata la divisione, io porrò successivamente ai voti tre paragrafi del primo articolo; in secondo luogo l'aggiunta nel caso che, essendo accettato il 5° paragrafo, si volesse aggiungere l'idea suggerita dal cavaliere Moris. Il 1° paragrafo è conforme al disposto del progetto di legge.

(Legge il 1° e 2° paragrafo del 1° articolo. — V. vol. Documenti, pag. 107.)

(Posti ai voti, sono approvati.)

Seguita ora il 3° paragrafo, il quale si scosta dal progetto presentato.

**GIULIO.** Io rinnovo la preghiera al Senato di decidere se non fosse preferibile nella votazione di far precedere a questo paragrafo il paragrafo 1° del 2° articolo, che ammette gli studenti all'esame di lettere immediatamente dopo lo studio di retorica.

**PRESIDENTE.** Io sottoporro al Senato la proposta.

L'emendamento del senatore Giulio porterebbe che si dovesse porre in deliberazione il § 1° dell'art. 2° (V. sopra.)

Ciò significa che l'esame di lettere può prendersi o subito

dopo la promozione dalla retorica alla filosofia, o in fine del primo o secondo anno di filosofia, a scelta dello studente.

Domanderò al Senato se egli intenda, per consentire alla proposta del senatore Giulio, di dare, cioè, la priorità del voto a quest'articolo. Coloro che intendono che sia consentita la priorità a questo 1° paragrafo dell'articolo 2° vogliono levarsi in piedi.

(La Camera annuisce.)

Dunque io porrò ai voti questo 1° paragrafo dell'articolo 2°. Chi è d'avviso che si abbia ad adottare voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

L'emendamento proposto dal senatore Sauli si troverebbe così concepito. (*Legge l'emendamento Sauli tendente a che si dica che una parte dell'esame delle scienze sia fatto per iscritto.*)

(È appoggiato.)

**GIULIO.** Farò un'osservazione di forma prima di tutto: la compilazione dell'emendamento, supponendo che il pensiero che l'adottava fosse adottato dal Senato, a mio parere dovrebbe rimandarsi alla Commissione, onde venisse ricomposta alquanto diversamente. Venendo poi alla natura stessa della cosa, mi prevarrò della parola che ho chiesta su questo emendamento per far di nuovo notare al Senato che, ammesso il principio che l'esame di lettere venga separato dall'esame di scienze, cessa ogni ragione di alleggerire nella parte scientifica l'esame del magistero, nè vi è più ragione di limitare questo esame nè a due, nè a tre trattati, ma può sussistere senza inconvenienti l'uso sin ora praticato di esaminare nel magistero su tutti e quattro i trattati.

**PRESIDENTE.** Il Senato mi permetta di fargli presente che forse il numero degli esaminandi porgeva occasione alla facoltà di dare gli esami d'un'ora anche per Commissione, acciò non si perdesse maggior tempo di quel che non è disponibile per i medesimi. Forse in questo senso poteva avvenire che gli esami non si dessero che su tre trattati, come si fa per gli esami di legge. Si faceva l'estrazione a sorte, perchè mancavano i professori. Se non sono cambiate le cose dopo che io non ho più l'onore di appartenere all'Università, il numero dei dottori di collegio è un po' scarso.

**MORIS.** Circa al numero degli studenti che ogni anno si presenterebbero all'Università di Torino per subire gli esami, avvertirò essere certamente cospicuo, ma non crederei che il tempo dovesse fare ostacolo.

**PRESIDENTE.** Domanderò al Senato se debba adottarsi la proposta del senatore Giulio, la quale porterebbe (ove venisse adottato il principio dell'emendamento proposto dal senatore Sauli), di rimandarlo alla Commissione, perchè lo possa connettere col paragrafo precedente.

**SAULI.** Mi pare che congiungendo le sole parole per scritto ed orale, si corrisponderebbe alla mia idea, ed allora non sarebbe più necessario il rinvio alla Commissione.

**CIBRARIO.** Io credo di dover far notare al mio collega senatore Sauli ed al Senato la difficoltà sola e materiale che s'incontrerebbe, ove venisse accolto il suo emendamento: non v'ha dubbio che converrebbe fissare un giorno per la soluzione di questi quesiti in iscritto, quindi ci vorrebbe una persona per assistervi; e sopra un numero di 733 magisteri che si darebbero ogni anno, questa sarebbe una cosa coal grande, di cui opino se ne scorga assolutamente l'impossibilità, perchè vi vorrebbe un numero doppio e forse triplo e di professori e di dottori collegiati.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** (La voce bassa dell'oratore im-

pedi che fossero raccolte le parole precedenti) (1)..... Se questi esami non si possono prolungare (ed adesso ne abbiamo sentito le difficoltà di tenerli anche per un'ora sola)..... In un quarto d'ora non è possibile di esaminare a fondo gli studenti su ciascuna delle quattro parti, o in tre quarti d'ora su ciascuna delle tre parti, quando vi sia da esaminare il lavoro in iscritto.

Ciaschedun soggetto che deve dare esami, ed anche molte volte gli studenti, quando si tratta di prenderli dove vi sia lavoro per iscritto, sanno che se il lavoro è un po' prolungato, minore è il tempo per l'esame verbale. In un quarto d'ora, un po' che sia lungo l'altro esame in iscritto, un po' che dia luogo a qualche distrazione, non vi ha più tempo ad interrogazione verbale, la quale per altro io credo in massima, quando è fatta a dovere, molto più utile, sia perchè nell'esame per iscritto si ha tempo maggiore per meditare di più prima di rispondere, sia perchè esso volge sopra un punto solo, mentre invece per l'interrogazione verbale che in un quarto d'ora raggrarsi su tre o quattro cose, lo studente non può essere in grado di ripassare nella mente quello che forse sa solo in modo superficiale.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Io credo affatto inutile la prova per iscritto che nella materia scientifica ha proposta il signor senatore Sauli, per avere dai candidati un saggio ancora letterario; poichè potrebbe in questa scrittura aversi un saggio dello stile con cui sono scritti i trattati, e tecnologico della scienza, ma non mai un esperimento letterario, nel quale principalmente deve darsi una prova della lingua e del gusto dei classici italiani e latini.

**SAULI.** Quando le persone più pratiche di me sulle faccende degli esami riconoscono impossibile l'ammissione del mio emendamento, io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento, resterà l'articolo posto prima, cioè: « L'esame verbale di scienze si aggira sopra tre trattati. » Ora però il senatore Giulio propone di dire: « sopra tre trattati estratti a sorte fra i quattro del corso legale. »

(Messo ai voti questo paragrafo, è adottato; è quindi messo ai voti l'articolo 1° intero, il quale è pure approvato.)

Ora viene l'articolo 2° di cui è già stato messo ai voti ed approvato il 1° paragrafo. (*Legge il paragrafo 2°.* — Vedi volume Documenti, pag. 107.)

Questo paragrafo è simile al primo disposto del progetto, tranne che si fa menzione della separazione dell'esame di lettere da quello di scienze, inquantochè s'esige l'approvazione riportata nell'esame di lettere per essere ammesse all'esame di scienze.

Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

(Il 2° paragrafo è approvato.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo 2°.

(È approvato.)

Verrebbe in seguito l'aggiunta del professore Moris che « dove gli stessi professori devono dare l'esame di promozione, e quindi l'esame di magistero, si prescinda da quello di promozione. »

Io proporrei che quest'articolo fosse rimandato alla Commissione, perchè lo redigesse.

**GIULIO.** La proposta del signor senatore Moris è fondata sopra quest'osservazione. Nelle città che non sono sede di Università si dava l'esame annuo di promozione dai professori di filosofia del collegio di quella città. Gli alunni che avranno

(1) Nel verbale si legge: il senatore Luigi di Collegno appoggia l'osservazione del senatore Cibario, facendo vedere l'impossibilità che si abbia tempo a dare questi esami per iscritto.

preso colà l'esame di promozione dovranno poi recarsi a prendere l'esame di magistero nell'Università da cui dipende quella provincia. Non vi sarà per questa città il pericolo che gli stessi professori abbiano da dare l'esame di promozione ed immediatamente dopo l'esame di magistero; ma in Sardegna, nelle città di Cagliari e di Sassari, non vi ha nessun collegio provvisto di cattedre di filosofia; quindi gli esami di promozione vi si darebbero dagli stessi professori dell'Università, i quali dovranno poi dare l'esame di magistero; lo stesso succederà nelle città di Nizza e di Ciampieri; in queste due città non vi ha Università, ma per un'eccezione contenuta in uno dei seguenti articoli del progetto, gli esami di magistero, per tutti gli abitanti delle due divisioni della Savoia, si potranno dare nella città di Ciampieri, e nella città di Nizza per gli abitanti della divisione di questo nome.

In queste due città si riprodurrebbe adunque lo stesso inconveniente, che i medesimi professori darebbero l'esame di promozione e quello di magistero. Ciò non porta grave inconveniente quanto all'esame di promozione del primo anno, ma vi ha sicuramente un inutile raddoppiamento d'esami pel secondo anno, poichè gli stessi studenti a pochi giorni di distanza prenderebbero dagli stessi professori esami identici sulla stessa materia, prima sotto il nome di esame di promozione, e due o tre giorni dopo sotto il nome d'esame di magistero.

La proposta del signor senatore Moris, se l'ho ben intesa, consiste dunque essenzialmente in questo, di aggiungere all'articolo 2°, ora approvato nel progetto, un paragrafo addizionale, con cui si dica che nelle città di Cagliari, Sassari, Nizza e Ciampieri, non sarà necessario l'esame d'promozione del secondo anno di filosofia per essere ammesso all'esame di magistero.

Questa, od una consimile disposizione, mi pare veramente dover essere introdotta nella legge, onde evitare questa inutile duplicazione ch'io notava poc'anzi.

**MAULI.** La cosa pare così chiara, che non sembra nemmeno necessario di rimandare la proposta alla Commissione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal senatore Moris trovasi concepito nei termini seguenti:

« Per gli studenti che avranno fatto il secondo anno di filosofia nelle città di Cagliari e di Sassari, finchè non vi sia stabilito l'insegnamento della filosofia fuori dell'Università, ed in quelle di Ciampieri e di Nizza, non sarà necessario nel secondo anno di filosofia l'esame di promozione per essere ammessi a quello di magistero. »

(Messo ai voti questo emendamento, è approvato.)

Così l'articolo 2° viene a comporsi di tre paragrafi. (Lo legge).

(È approvato.)

Passo all'articolo 4° del progetto, che rimane il 5°; perchè il 1° ed il 2° articolo sono stati fusi insieme. (Ne dà lettura.)

Non essendo domandata la parola, porrò ai voti quest'articolo.

(È adottato.)

Ora viene l'articolo 5° del progetto, 4° della legge.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Mi pare che questi articoli, non che quelli che seguono, sarebbero meglio collocati in altro modo.

In questi io non vedo che si tratti di derogare formalmente le leggi stabilite dalle Università; d'altra parte può accadere che si riconosca coll'esperienza qualche convenienza di variare cose di minor importanza; se sono fatte per regolamento, spetterà al Ministero di dare le providenze opportune; ma veramente se dovessero (passate che fossero in

forma di legge), richiamare un'altra volta l'attenzione del Parlamento, per vedere se si abbiano gli esami da darsi a porta aperta o no, tre esaminatori o no, od un solo candidato per volta o no, mi pare che sarebbe abusare forse del tempo.

Dirò di più, quanto alla condizione che si metterebbe, di un candidato per volta, vi ha un'esperienza non antica. Nell'Università fin dal 1832 fu ordinato nel corso medico-chirurgico (il quale allora fu stabilito in altra forma), che si dessero gli esami di grado baccelliere privato ad un solo studente per volta; ma non corsero però molti anni che si dovette fare una riforma, perchè si cominciò a dire che invece di uno per volta se ne mettessero due. Il motivo per cui se ne metteva uno per volta è lodevolissimo; ed io bramerei avere ferma sicurezza che si esaminasse sempre così, e vorrei vederne qui la conferma. Il motivo è che, se gli esaminatori non danno gli esami ad uno studente per turno, ma se quando uno studente è esaminato, gli altri esaminatori sentono che esso risponde a chi lo esamina, si fanno un'idea del suo sapere sul complesso; se no, accade che su tre esaminatori lo studente studia due parti; ad uno di questi risponde male, a due risponde bene; ne ha due contro uno. I due che hanno sentite le risposte che danno prove di sua capacità gli danno il voto; lo studente ne avrà due favorevoli contro uno, e passerà ignorando una delle parti che doveva sapere. Questo secondo caso accadeva quando si dava a tre studenti l'esame nel tempo stesso. Il professore A esamina uno studente, il professore B un altro; poi l'altro prendeva quello che era stato esaminato dal secondo, e questi quello esaminato dal primo, e così di seguito; di maniera che non poteva dare retta al modo di rispondere; per conseguenza è evidente essere utilissimo il modo che qui si è proposto. Ma per necessità mancava il tempo di dare tutti questi esami, ed è appunto allora che venne introdotto la prima prova di darlo a due, invece che ad un solo. Eravi sempre qualche esaminatore il quale assisteva agli esami, e dalle risposte dello studente raccoglieva un'idea della sua istruzione su tutto, e non solamente sulla parte che gli competeva.

Sotto quest'aspetto, io diceva, sarebbe utilissimo di conservare questo sistema; ma io temo che, se viene qualche circostanza gravissima che non ne permetta l'esecuzione perfetta, vi possa essere una difficoltà nel poterla ovviare.

Quindi io vengo approvando che tutto quello che è contenuto nell'articolo 5° faccia parte d'un regolamento.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Io ho presentato il progetto di legge in tal guisa, perchè non conveniva proporre una legge imperfetta; osservo però che gli articoli or ora votati riguardano propriamente la parte legislativa, e gli altri che ancor rimangono a votare contengono più specialmente materia regolamentare.

**GIULIO.** Con mio grave rimproscimento mi trovo in disparte col signor ministro dell'istruzione pubblica sul fatto di rimandare l'articolo 5°, ora 4° del progetto, fra le disposizioni regolamentari. L'esperienza ha pur troppo dimostrato l'impossibilità assoluta di ottenere buoni e seri esami, senza l'adozione definitiva di queste disposizioni, che, cioè, i candidati siano esaminati uno per volta e a porte aperte.

L'onorevole signor senatore Di Collegno ha espresso i motivi pei quali non è sperabile che i professori, dando tre o quattro esami nello stesso tempo, si ottenga con lo squittinio una giusta e fondata sentenza. Esso ha fatto osservare che ciascun esaminatore conosce le sole risposte che sono state date alle sue interrogazioni, ignora compiutamente se e come si sia risposto alle interrogazioni dei suoi colleghi, e senza ca-

lunniare gli altri professori e me stesso, poichè metto me stesso per primo nel numero, non si può dissimulare che un esame, susurrato in forma di confessione auricolare, non può mai avere quella severità, quell'importanza che ha un esame dato ad alta voce ed in presenza di un buon numero di studenti. Credo dunque importante che questa disposizione sia sancita per legge, appunto perchè non possa più venire per via di semplice regolamento revocata. Questa disposizione impone ai professori un grave peso, triplica la durata degli esami. Non sarebbe maraviglia che, dopo un anno o due di prova, i professori, per alleggerire il carico al quale si troveranno così assoggettati, venissero a rappresentare al ministro l'opportunità di sospendere o di limitare in qualche modo questa disposizione. Ora io la credo assolutamente necessaria. L'esperienza ne è stata fatta in modo perentorio nella facoltà di matematica. Gli esami si davano tempo fa nella nostra facoltà come nelle altre, a quattro per volta; quattro professori di matematica, seduti intorno ad una tavola, si sentivano susurrarsi all'orecchio le risposte degli studenti alle loro interrogazioni; i molti inconvenienti gravissimi di queste forme di esami persuasero molti anni sono una radicale riforma. È stato allora adottato l'uso, che non è mai più stato dismesso, di dare l'esame ad uno per volta e in presenza degli allievi del corso di matematica e di chiunque vi voglia assistere. Questa riforma ha avuto un effetto sommamente benefico, e bastò da sè a rialzare gli studi di matematica e di portarli a segno, posso dirlo con superbia, da non cederla a quelli di niun'altra parte d'insegnamento nell'Università di Torino, e forse anche in molte altre Università d'Europa. I vantaggi sono doppi, gli uni relativi al buon andamento dell'esame stesso, gli altri (e non sono meno grandi), relativi agli studenti che non hanno ancora subito l'esame, e che seguendo con assiduità gli esami del loro corso, trovano in essi una scuola pratica di ciò che si esige da loro. Hanno finalmente un terzo vantaggio, e questo è forse il maggiore di tutti; danno ai professori il mezzo di essere severi senza essere tacciati mai d'ingiustizia.

Quando gli esami si danno a porte chiuse, quando tutto si fa segretamente, mai non si rimanda un giovane senza che egli stesso e i suoi compagni, e tutti i suoi parenti, e tutti gli amici suoi e gli amici de'suoi amici vadano ripetendo per la città che gli è stato fatta ingiustizia. Dacchè gli esami si sono stabiliti nelle facoltà di matematiche a porte aperte non vi è stato, a mia cognizione, un solo richiamo, mentre prima era frequentissimo il caso che il giovane rimandato desse al magistrato della riforma una rappresentanza per dimandare che fosse dichiarato nullo l'esame in cui era stato rimandato, allegando ora una ragione, ora un'altra. A questi riclami il magistrato non dava gran peso, ma essi tuttavia avevano il grave inconveniente di lasciare circolare nel pubblico l'idea che si fosse usata sevizie contro quel giovine, che esso fosse stato rimandato per motivi meno retti.

Tosto che l'esame si dà a porte aperte, tosto che tutto l'andamento dell'esame è evidente agli occhi dei suoi compagni, come agli occhi dei professori, non può più insorgere verun dubbio sulla giustizia della sentenza; ed il fatto è che nella nostra facoltà, quasi sempre quando avviene il caso (che sventuratamente avviene troppo soventi) che un giovane sia rimandato, non solamente non vi ha richiamo, non solamente non si diffonde nel pubblico l'idea d'un'ingiustizia, ma gli stessi rimandati generalmente riconoscono di essere stati giustamente rimandati.

Dietro a tutte queste ragioni io credo conveniente di sancire una volta per legge questa regola, la quale, già stabilita

in alcune facoltà, dovrà, a parer mio, di mano in mano che sarà possibile, estendersi a tutte.

Aggiungerò una parola ancora. Il signor senatore Di Collegno ha proposto che non solamente questo, ma tutti gli articoli seguenti, non venissero sottoposti a votazione, e venissero rimandati a regolamenti da promulgarsi. Farò osservare che l'articolo 6 non potrebbe forse promulgarsi in questa forma; quest'articolo 6 contiene una disposizione per cui il Consiglio universitario potrà deputare, in mancanza de' professori, dottori collegiati delle rispettive classi per dare gli esami. Nella consuetudine universitaria, quando al compiuto numero de' professori chiamati a dare l'esame ne manca un solo, il preside può, coll'assenso del Consiglio universitario; prima d'ora, con l'assenso del magistrato, può chiamare un dottore collegiato a supplirlo. Ma questa facoltà per l'avvenire non sarà più sufficiente, e richiamando tutti gli esami di magistrato nell'Università di Torino, il numero di questi esami sarà tanto grande che ne verrà la necessità di formare due o più Commissioni; non si avrebbe più allora nè il numero dei professori bastante per formarla compiutamente, e neppure colla mancanza di un solo professore per Commissione. In caso di malattia o di assenza di uno o due professori di filosofia, potrebbe diventare impossibile la formazione della Commissione, se non vi fossero chiamati due od anche tre dottori di collegio a prendere il luogo di altrettanti professori, la qual cosa non è consentita dalle leggi in vigore; sarebbe dunque necessario, per supplire a questa lacuna, che anche l'articolo 6, od almeno l'ultimo paragrafo dell'articolo 6, venisse votato per legge.

**MAMELI**, ministro dell'istruzione pubblica. Lo stabilire per via di legge una materia regolamentare, che può stabilirsi con un decreto ministeriale, od al più reale, porta con sè l'inconveniente di non potervi più introdurre alcuna riforma, comunque riconosciuta necessaria od utile, senza un'altra legge; e specialmente circa la pubblicità degli esami, è da notare che non di rado avviene che si renda necessaria qualche dispensa in favore de' giovani che, sebbene forniti di distinto talento, si sgomentano alla vista del pubblico; ora, se una legge formale ha sancito la pubblicità, il Re stesso non ha più la facoltà di dispensarne l'osservanza per qualunque savia e giusta considerazione. Del resto, prescindendo da ogni altro riflesso, l'equilibrio dei poteri esige, in un Governo costituzionale, che si lasci al re ciò che è del re, ed al Parlamento ciò che è del Parlamento.

**DI COLLEGNO LUIGI**. Desideravo osservare essere convenienza di riportare piuttosto a materia regolamentare ciò che si propone nell'articolo 3, il quale diventa 4, se non mi sbaglia.

Esso diceva che nella facoltà di matematiche già si sono introdotti molti di questi miglioramenti; dal che si ottenne, sotto ogni aspetto, un gran vantaggio.

Io gli domanderò se i professori di matematica hanno mai domandato al Ministero, o prima al presidente dell'Università, che si ritornasse indietro di queste cose. Se non lo hanno domandato, come non lo fu al tempo mio, ciò prova che eglino non sono tanto disposti a far rinvocare questa disposizione, quando fosse anche solamente una forma regolamentare. Dunque quello che fanno i professori di matematica io spero che lo vorranno fare i professori delle altre facoltà, cioè di dar opera con ogni impegno perchè si conservino queste forme salutari.

Dirò poi, dacchè mi si citano gli esami di matematica, i quali certamente (senza far torto a veruna delle scienze che si insegnano nell'Università di Torino) sono il modello



della più giusta severità, dirò che gli studenti di questa facoltà sono in piccolo numero, appunto per la succennata severità, non che per le naturali disposizioni che vi si richiedono in simile materia.

Ma non basta; di quei molti che cominciano la carriera di tali studi, pochi sono quelli che la terminano, appunto per il rigore che vi è giustamente negli esami. Qui si tratta degli esami di magistero: la cifra che è stata citata dall'onorevole signor senatore Cibrario mi spaventa; non si tratta di pochi esami all'anno, ma di 700 e . . .

**CIBRARIO** (*Interrompendo*) Bisognerebbe computare la sola metà, perchè sono 755 fra i due anni.

**DI COLLEGNO LUIGI** . . . Per lo meno non è un numero così poco.

D'altra parte non si tratta qui, come si diceva, di contestarne l'utilità, e, dirò anche, la necessità, ma appunto se c'è la necessità, mi confermo sempre più nella persuasione che i professori saranno impegnatissimi a conservar quelle forme.

**GIULIO**. Io non insisterò indiscretamente sull'opinione che ho avuto l'onore di emettere; risponderò tuttavia brevemente alle osservazioni del signor ministro dell'istruzione e del signor senatore Di Collegno.

Risponderò in primo luogo all'osservazione fatta dal ministro che questa disposizione, essendo di sua natura regolamentare, epperò di competenza del potere esecutivo, non si debba invadere una parte delle sue prerogative.

Risponderò che non è chiaramente dimostrato se il mutare così essenzialmente la natura di un esame debba far necessariamente parte di un regolamento e non di una legge. Mi conferma in questo dubbio il fatto che l'introduzione degli esami ad uno per volta, ed a porte aperte nella facoltà di legge, è stata sancita per legge e non per semplice regolamento.

La stessa cosa potrebbe dunque farsi ora similmente per legge per gli esami di magistero.

Risponderò poi all'osservazione fatta dal signor senatore Di Collegno circa al dubbio che aveva mosso che forse il grave peso di questi esami ad uno per volta potesse dar luogo a sollecitazioni presso il Ministero, affinchè venisse rievocato questo articolo di regolamento; che se simili sollecitazioni non si sono mai presentate nella facoltà di matematica, ciò proviene dal numero di esami molto minore nella nostra che nelle altre facoltà. Il numero degli esami annui di matematica è di 100 a 120. Quindici anni fa era di 50 a 55. È salito ora, come dico, da 100 a 120. Il numero degli esami di magistero sarebbe, dal computo che abbiamo sentito, da 500 a 550; avranno dunque i professori una triplice fatica da sostenere per questo esame, ed io stesso, se mi trovassi in quel caso, mi sentirei fortemente tentato a chiedere che mi venisse alleviata questa fatica.

Io sono dunque ben lontano dal voler far torto con questa supposizione a' miei colleghi; io stesso, messo a quel cimento, probabilmente farei questa domanda. L'io ragionevole desidera che la legge sia tale, che l'io sensitivo non ottenga che la sua domanda sia soddisfatta; l'io che, come senatore, desidera che gli studi portino il maggior frutto possibile, desidera che l'io professore non possa mai ottenere questo sollievo di dare più esami con maggior agevolezza. Si per l'una, come per l'altra ragione, credo conveniente si mantenga nel progetto l'articolo attualmente in discussione.

**MAESTRI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il senatore Maestri ha la parola.

**MAESTRI**. Nell'articolo 5 e seguenti del progetto ministe-

riale distinguerci tra quello che può esser materia di regolamenti e ciò che debb'esser subbietto di una legge.

In questo articolo si parla di pubblicità, si parla di semplici formalità.

Le formalità sono materia di regolamenti, ma la pubblicità è necessariamente materia legislativa.

La pubblicità è una garanzia della rettitudine e imparzialità dei professori, è una garanzia agli scolari, per cui son fatti sicuri d'avere giustizia.

La pubblicità fu materia di una legge di Stato per le adunanze delle Camere legislative.

La pubblicità fu materia di una legge eguale per le udienze dei tribunali.

Ora i professori che tengono gli esami sono un magistrato che giudica e dà una sentenza di approvazione o di riprovazione.

Esso fa un atto di giustizia. Ora la giustizia non ha miglior garante che la pubblicità.

Quindi l'articolo debbe far parte della legge nella parte seguente:

« Tutti gli esami verbali di magistero si danno a porta aperta. »

**SCLOPIS**. Sarò brevissimo. Mi pare che la natura di un esame vesta il carattere di un giudizio; ogni giudizio porta co' sé la necessità delle guarentigie. Quelle guarentigie, le quali possono influire e sulla qualità de' giudici e sulla qualità de' giudiziabili, debbono avere legalità, la quale non si smuova per circostanze o per l'esame che da alcuni si può forse credere cosa leggiera, ma che per la gioventù è il primo cimento, e talvolta il concetto di tutta la vita. Dunque io credo che quanto maggiori saranno le guarentigie, quanto maggiori saranno i motivi di esclusione, di ogni dubbio, che si interporranno agli esami, e quelli che potrebbero muoversi sull'esito dei medesimi, tanto maggiore sarà il vantaggio ottenuto.

**RICCI ALBERTO**. Come membro della Commissione, debbo insistere perchè sia mantenuta nella legge la parte che concerne l'articolo 4 sino all'articolo 9, perchè non posso ammettere che si sia voluto usurpare la parte di Cesare, come ha detto il signor ministro. Questa legge è stata presentata tal quale si trova dal Ministero stesso, dimodochè, a meno che si voglia ammettere che Cesare abbia voluto far violenza a sé stesso, non dobbiamo dire che il Senato ha usurpato i diritti del potere esecutivo.

**MARELLI**, ministro dell'istruzione pubblica. Se il progetto presentato contiene materia regolamentare, la quale non deve sancirsi per via di legge, ciò si fece perchè il progetto non doveva presentarsi mutilato, e perchè nel dubbio era più prudente consiglio il lasciare al savio arbitrio del Parlamento la separazione delle materie. Questa essendosi già riconosciuta necessaria, è d'uopo che il progetto si rimandi alla Commissione per formularne gli articoli veramente legislativi, e riservare gli altri al potere esecutivo.

**CIBRARIO**. Mi pare che non solo l'articolo 5, ma anche le disposizioni degli articoli 9 e 10, possano meritare di essere conservate nel testo della legge. In quanto agli articoli io credo che più convenientemente farebbero materia di regolamento; epperò io avrò l'onore di proporre al Senato che rimandi la legge agli esami della Commissione, affinchè veda più maturamente quali disposizioni si debbano conservare come legge, e quali inviare al Ministero perchè ne faccia oggetto di regolamento.

**PRESIDENTE**. Domanderò in primo luogo al Senato se la proposta del senatore Cibrario è appoggiata.

(È appoggiata.)



Io interpellero il Senato se intende di rimandare alla Commissione gli articoli dal 8 del progetto sino all'ultimo, perchè sia fatto l'esame di cui si tratta, cioè vedere che cosa debba appartenere al regolamento, e che cosa debba mantenersi nella legge.

Chi è di sentimento che questo rinvio abbia luogo voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Con questo rimando resta interrotta la discussione.

**PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO DI OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI, E PER SUSSIDIARE L'EMIGRAZIONE ITALIANA.**

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha la parola per una presentazione di leggi.

**PINELLI, ministro dell'interno.** (V. volume *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 176, 177, 178, 179.)

**PRESIDENTE.** *Do atto al signor ministro dell'interno delle comunicazioni fatte al Senato.*

Nulla essendovi all'ordine del giorno d'oggi, così io inviterò il Senato a radunarsi domani alle 2, essendo state appunto prefisse per tal giorno le interpellanze che deve fare il senatore De Cardenas intorno alla direzione delle strade ferrate. Siccome poi potrebbe essere preparato il lavoro nuovamente affidato alla Commissione incaricata del riordinamento della legge sull'esame di magistero, così la metterò all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

*Ordine del giorno della tornata di mercoledì  
12 settembre 1849:*

1. Interpellanza del senatore De Cardenas al ministro dei lavori pubblici;
2. Continuazione della discussione della legge circa gli esami di magistero.

**TORNATA DEL 12 SETTEMBRE 1849**

- 94 -

**PRESIDENZA DEL CONTE ALFIERI, VICE-PRESIDENTE.**

**SOMMARIO.** *Verificazione dei titoli e ammissione in Senato del consigliere Deferrari — Domanda d'urgenza per un progetto di legge — Interpellanze del senatore De Cardenas intorno alla strada ferrata da Alessandria a Novara — Continuazione della discussione e approvazione del progetto di legge circa gli esami di magistero.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Il processo verbale è letto ed approvato.

**RELAZIONE PER L'AMMISSIONE IN SENATO DEL CONSIGLIERE DOMENICO DEFERRARI.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare a quanto è all'ordine del giorno, si darà lettura della relazione sui titoli presentati per l'ammissione in Senato del signor Deferrari.

Il signor senatore Colla, relatore del I ufficio, ha la parola.

**COLLA, relatore.** Signori senatori, con decreto del 10 di luglio ultimo scorso piacque al Re di nominare senatore del regno l'avvocato Domenico Deferrari, consigliere nel magistrato di cassazione.

Egli è nato in Genova il 21 di marzo 1804, e perciò ha oltrepassato l'età richiesta dall'articolo 33 dello Statuto. E per la carica di ministro segretario di Stato, a cui lo chiamava in gravissimi tempi il magnanimo Re Carlo Alberto, egli appar-

tiene alla quinta categoria delle persone fra le quali spetta al Re di scegliere i senatori del regno. Laonde io non potrei altrimenti compiere al mio ufficio che proponendo al Senato di votarne l'ammissione.

Ma, nel soddisfare per tal modo all'incarico che vi è piaciuto di darmi, io vi prego, o signori, di non trovar male che ne profitti per far palese la viva soddisfazione eh'io provo nell'invitarvi ad accogliere questo nuovo collega, il quale, come fu per molti anni ornamento del foro e della Università di Genova, non meno per ampiezza di dottrina, che per mirabile facilità di nitido e persuadente eloquio, così nel supremo magistrato in cui siede, ed in altre gravi incumbenze, ha grandemente meritato che il Re lo chiamasse a deliberare con noi intorno ai maggiori e generali interessi dello Stato, a cooperare col Senato nella difficile ed altrettanto nobile impresa di curare fermamente la conservazione ed il legale sviluppo delle nostre libere istituzioni.

**PRESIDENTE.** Chi è d'avviso di ammettere queste conclusioni voglia alzarsi.

(Il Senato ammette.)

Proclamo il signor avvocato Deferrari a senatore del regno.

Si darà lettura della formola del giuramento che è invitato a prestare. (*Legge la formola*)  
(Il signor senatore Deferrari giura.)

**DOMANDA DI URGENZA PER UN PROGETTO DI LEGGE DEL MINISTRO DELLE FINANZE.**

(Il presidente dà lettura di una lettera del ministro di finanze, per la quale si invita il Senato a che la legge concernente l'alienazione di quella porzione che avanza di rendita redimibile del debito pubblico sia dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Io dunque proporrei al Senato di venire alla votazione se intende di usare della facoltà lasciategli dall'articolo 87 del suo regolamento, in cui è detto che, terminata la discussione negli uffizi, è nominato un relatore che faccia il rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno entro le prime 24 ore; con che si fa luogo a dichiarare d'urgenza la legge per cui è chiesta l'urgenza.

Io credo che il lavoro della Commissione incaricata dell'esame di questa legge sia avanzato abbastanza perchè possa aver luogo la pubblica discussione venerdì prossimo. Quindi chiederei al Senato di deliberare se debba essere chiamata a discussione nel tempo stesso in cui sarà distribuita. È questa la differenza che esiste tra l'urgenza ed il caso ordinario.

Quelli che intendono che la discussione abbia luogo quanto più presto sarà possibile vogliano levarsi.

(È adottato.)

**INTERPELLANZE DEL SENATORE DE CARDENAS SULLE STRADE FERRATE.**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno porta le interpellanze da farsi dal signor senatore De Cardenas al ministro dei lavori pubblici sulle strade ferrate, e la discussione nella legge relativa agli esami del magistero. Io dimanderei al Senato a quale di questi due argomenti intenda dare la priorità.

Non essendovi osservazioni in proposito, pare che l'ordine naturale sia quello della continuazione della legge che era già prima in discussione, salve però le osservazioni che vi potesse fare il Ministero.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Qualora non incescesse al Senato, io lo pregherei di far precedere le interpellanze.

(Si approva che le interpellanze abbiano la precedenza.)

**DE CARDENAS.** In un altro recinto, non sono molti giorni, si movevano delle parole sulla direzione della strada ferrata che tende da Alessandria a Novara, tenendo altra linea differente da quella che il Governo pare avesse prima fissato. Allora il signor ministro dei lavori pubblici si riservava ad informarsi ed a comunicare le notizie che avrebbe da' suoi studi ricavate.

Sono corsi molti giorni da quell'epoca a questa parte, ed io vorrei interpellare il signor ministro se dalle informazioni assunte gli sia risultato la galleria che è sotto al colle di Valenza non essere più lunga di 2000 e qualche metri, compresa anche la parte scoperta di questa galleria, invece di 4000 metri e più che si osservano esservi. Vorrei sapere se dalle informazioni medesime siagli risultato che la strada da Novara ad Alessandria, percorrendo le vie di Casale e Ver-

celli, sia lunga ben 10 o 12 mila metri di più di quello non sia la strada per Mortara e Valenza, andando da Alessandria a Novara. Si disse la differenza non essere che di soli 4000 metri. Attualmente la strada postale presenta la differenza di una posta ed un quarto.

Non vi sarebbe che uno studio speciale, da cui si potrebbe far risultare che la strada ferrata è di tanto più corta di quello non lo sia la postale. Domando io al ministro se siano stati fatti degli studi speciali su questo punto per poter asserire così francamente che passando per Casale e Vercelli non si hanno che soli 4000 metri di maggiore lunghezza che non passando pel ponte sul Po a Valenza.

Le leggi geologiche portano che i colli che separano il corso di due fiumi, di mano in mano che più si allontanano dal confluyente dei fiumi medesimi, siono più elevati, e che, quanto più sono elevati, tanto maggiore abbiano la loro base. Possono esservi delle circostanze particolari, per cui il terreno posto verso il confluyente dei fiumi, risultando essere o semplice terra, o sabbia, abbia bisogno di una gran base per sostenere anche una piccola altezza. Può il terreno, posto in maggiore distanza dal confluyente medesimo, trovarsi di materiale più compatto, anche di sasso, ed essere tagliato a picco, e quindi presentare una minor distanza pel traforo di una galleria, che non i colli posti più abbasso. Ora io domando al ministro dei lavori pubblici se siasi fatte delle osservazioni, degli studi pratici per poter asserire con tanta sicurezza che non sia che di un quarto solo la lunghezza della galleria attraverso ai colli molto più distanti dal confluyente del Tanaro e del Po, di quanto nol sia nel sito stato progettato.

Osserverò che questi possono parere interessi troppo municipali; avrei ancora molte cose ad aggiungere; se il Senato crede ch'io seguiti, seguirò. A me pare però che non siano solo interessi municipali, poichè interessano tutto il paese, e che solo si possa accusare di municipalismo quando si pospongono al pubblico interesse gli interessi privati.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas ha interrogato la Camera s'egli doveva continuare. Il senatore Cibrario ha domandato a quest'oggetto la parola, che io gli accordo.

**CIBRARIO.** Io domandai la parola per far osservare al Senato che molte delle interpellanze che ha cominciato a fare l'onorevole signor senatore De Cardenas contengono tali particolarità, e, quello che più monta, anche di cifre, da far riuscire molto difficile al ministro di rispondere su due piedi. Io credo perciò che sarebbe più opportuno che l'onorevole senatore comunicasse le sue interpellanze al Ministero, il quale venerdì, o domani anche, potrebbe dare adeguata risposta. Intanto si potrebbe continuare e terminare la discussione sulla legge che riguarda gli esami del magistero.

**DE CARDENAS.** Io sono agli ordini del Senato.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** La questione che erasi promossa alla Camera dei deputati è svolta nel senso dell'interesse del commercio. Quando fossi certo che il paese avesse da guadagnare, se si avesse da prendere la linea da Casale a Vercelli, a vece di prendere quella diretta da Valenza per Mortara, io credo che la maggiore o minore lunghezza, a meno che fosse eccessiva, delle strade, la maggiore o minore lunghezza di questa a quella galleria, non dovrebbe fare che il Parlamento dovesse deliberare che si debba cambiare il corso. Egli è adunque nel senso generale, nel senso dell'interesse pubblico, che io aveva ricercato, nelle pratiche precedenti se trovavansi opposizioni dal commercio.

Or dunque io non sarei in grado di rispondere sulle cifre ora proposte dal signor senatore De Cardenas; se egli avrà

la compiacenza di comunicarmele, anche a questo riguardo potrei, credo, dargli tutte le possibili soddisfazioni.

**D'ANGENNES.** Io credo opportuno di far osservare al Senato che anche le nostre provincie di Vercelli, Ivrea e Biella, troverebbero un grandissimo vantaggio, come quelle che sono moltissimo commercianti.

**DE CARDENAS.** Da che così lo giudica il Senato, entrero adesso in via commerciale, su cui aveva già anche qualche memoria; e lasciando le questioni di cifre e di località ed altre, su cui avrei avuto qualche cosa a dire, io le sospenderò, giacchè non pare che siano cose che ora importi il sentire. Abbiamo un punto interessantissimo sul quale mi era disposto a parlare, relativo, cioè, agli studi che si sono fatti per la comunicazione tra la navigazione sul Po e la strada ferrata; studi molto profondi, e dico profondi non solo nel senso scientifico, ma anche nel senso materiale, perchè essendosi scandagliato materialmente e molto profondamente il fiume, è risultato che la navigazione delle navi un po' grosse arriva semplicemente sino al sito dove si è stabilito attualmente il ponte della strada ferrata, e che al di là non potrebbe andare la navigazione, perchè il sotto-suolo al terreno d'alluvione fra cui corre il fiume, e quel sotto-suolo sul quale si forma il corso dell'acqua viva è a tale altezza e talmente poco profondo dalla superficie dell'acqua, che i battelli a vapore che tentarono di oltrepassare quel punto non vi poterono mai riuscire. Ed anche pel commercio che tanti anni sono si faceva per acqua tra Venezia e Torino, arrivando a quel punto si dovevano scaricare le navi grosse, e si portavano le merci a Torino o su legni minori od anche per terra. Questo io lo credo nell'interesse generale del commercio, ed è certo che coll'andare del tempo la navigazione del Po deve prendere un notevole incremento ed avere dei grandi e numerosi rapporti colle strade ferrate, sia per le comunicazioni con Genova, sia per quelle della Svizzera, che possa e mandare le sue derrate a Venezia per la strada ferrata prima, e poi pel corso del fiume. Quindi credo sia per la strada ferrata più in quella che in altra posizione, sia anche questo un bene rilevante per interesse commerciale. Altro interesse commerciale dello Stato si potrebbe riconoscere nella vicinanza di Mortara ai confini dello Stato. Da Mortara ai confini noi non abbiamo che dodici o quindici chilometri, e dalle notizie che abbiamo avuto sono molte e molte le migliaia di tonnellate di mercanzia che partono da Genova per la direzione di Lombardia, e di Milano specialmente; e con due soli chilometri di strada si giungerebbe da Vigevano al Ticino, molte essendo le difficoltà delle congiunzioni fra Mortara e Vigevano.

Sotto l'aspetto dell'interesse commerciale, ed a cui riguardo si stampò tempo fa una memoria, dirò che in questa memoria si asserì essere maggiore la popolazione che potrebbe concorrere ed avrebbe più comodo a frequentare la strada ferrata tendente da Alessandria per Casale, Vercelli e Novara, che non quella per Valenza e Mortara. Si fece un computo, e si fece con tal buona fede (prego il signor ministro a volersene far carico quando si esamineranno i rapporti), che si misero le popolazioni di Valenza, e credo anche di Mortara e di altri paesi che sono sulla destra di questa linea, nel novero di quelli che concorrerebbero facilmente alla linea di Casale, mentre le popolazioni di Casale e Vercelli non si annoverarono fra quelle che sono nella linea del ponte attuale; eppure vi è tanta strada da Vercelli a Mortara e da Casale a Valenza, quanta ve n'è da Valenza e Mortara a Casale ed a Vercelli.

Questi sono fatti che ho piacere di far noti. Avrei altre cose ad aggiungere sulle considerazioni strategiche, ma le lascio, chè non parlo di ciò che non è mia partita; potrei anche par-

lare d'arte, benchè pure non sia di mia spellanza, ma trattandosi di produrre numeri e fatti positivi relativi a quanto si è detto sull'armatura del ponte e sulla deviazione del fiume, tralascio dal farne parola, nè più oltre spingo le mie interpellanze, rimettendomi, prima di proseguire, a quello che deciderà la Camera.

**SALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Per non trattenere di troppo il Senato, dirò solo che ciò che ha fatto il Governo non è che la stretta esecuzione della legge del luglio 1844, la quale decretava la costruzione di una strada ferrata da Torino a Genova, e quindi da Genova ad Arona, passando da Alessandria per la Lomellina; epperò immediatamente si è cercato il modo di mettere in esecuzione questa legge. La Lomellina sarebbe stata intersecata dalla strada ferrata anche passando per Casale; ma a questo modo di Vercelli non poteva più esserne quistione, e per quelle provincie non era più possibile il passaggio. La quistione potrebbe essere per Casale, e qui io credo che appunto si è formata la linea per Valenza e non si è risalito il Po sino a Casale per profittare di un punto in cui si poteva sta bitire più facilmente il passo con minore spesa, ed intanto si seguiva, forse meglio, la linea della Lomellina. Il Governo adunque si trova ora nella circostanza di eseguire pienamente la legge del 1844. Dirò di più che, da quanto risulta dai lavori delle Commissioni che si succedettero nei tanti studi che si fecero prima di giungere alle disposizioni delle regie patenti del 1844, si trova che tutte furono d'accordo su questo punto, che il commercio interno doveva essere prevalente, che come lo è in tutto, così doveva esserlo per le strade ferrate; che col mezzo proposto si soddisfaceva al commercio interno, cioè colla strada da Genova a Torino, e che quanto al commercio estero si suppliva con una ramificazione da Alessandria, ed a questo fine crasi perfino proposta da prima la più breve linea per il confine pavese; ma, nella difficoltà di poter congiungere la strada verso Pavia colla strada lombarda, si pensò che sarebbe almeno utile di portare la strada verso la Svizzera, d'onde non sarebbe impossibile, col tempo, di prostrarre la linea al lago di Costanza, per incontrare poi la lega doganale germanica.

Quindi è che si stabilì che la strada sarebbe portata verso il lago Maggiore, rimettendo ad altro tempo il vedere se sarebbe possibile di prolungare qualche punto di quella linea verso la Lombardia.

E, comunque vogliasi dire poco importante il commercio dal Genovesato alla Svizzera, si pensò che questo commercio che si faceva fra Genova e la Svizzera si sarebbe reso più importante, se si fosse potuto, come porta appunto il progetto, fare una cosiffatta congiunzione colla Svizzera.

Restringo adunque il tutto in poche parole, dicendo che il Governo sta eseguendo la legge, e che le ragioni che si sono adottate contro l'esecuzione non sono ancora tali da provare che essa debba essere sospesa; che, se rincresce di veder Casale e Vercelli private, per ora, di questo mezzo di commercio, non è però da dubitare che, sviluppandosi l'industria interna, possano mancare i mezzi di congiungere un giorno fra loro Vercelli, Casale, Alessandria e le due prime città a Torino. A questo modo il progresso soddisferà a tutti i bisogni ed a tutti gli interessi.

**PRESIDENTE.** Il senatore Petitti ha la parola.

**PETITTI.** Io non abuserò certo de' momenti del Senato, ma, attesi i miei precedenti nella soggetta materia, mi credo essere in debito di non tacere.

Dirò dunque brevemente che lascio interamente a parte gli interessi municipali, onde nacque la quistione sollevata in altro Consesso rispetto alla variabile direzione di una parte

delle vie ferrate da una regia legge del 1844 decretata; dirò che i fatti invocati in tale discussione sono assolutamente in gran parte *inesatti e men veri*, e ciò posso io francamente affermare, perchè al fine di pubblicare le divulgate scritture ho dovuto fare studi atti a pienamente convincermene. Dirò poi che io pure aveva alcune interpellanze a fare al signor ministro, non *speciali e municipali* però, come quelle or mosse, sibbene al tutto *generali* e concernenti all'insieme del grande assunto ed al miglior modo di governarlo. Già in fatto ho cominciato in altra seduta a farne parola al ministro ed al Senato. E quindi, per meglio accennare allo scopo del bene, unico mio desiderio, acciò il ministro suddetto avesse preventiva notizia delle opinioni che io intendeva di promuovere, tempo fa gli ho indirizzato una lunga lettera, nella quale gliene facea la sposizione, onde avesse campo a preparare le sue risposte, coi necessari schiarimenti illustrate.

Cotesta lettera spero sarà dal signor ministro meditata, ed io quindi aspetto che gli piaccia fissare un giorno per trattar la materia, nella quale protesto delle mie intenzioni conciliative, salvi sempre i principii.

Frattanto adunque ch'io possa, come ho detto, essere posto in grado di fare le mie interpellanze generali preallegate, onde il Senato sia premunito da qualunque idea pregiudicata, eredo però dover fissare la sua attenzione sur un punto essenziale, che può grandemente influire sulla variabile direzione delle linee, col pretesto di favorire il commercio *speciale interno*, ma nella sostanza per coltivare interessi *municipali*.

Al commercio *generale*, signori, che arricchisce il paese, parmi debbasi pure principalmente avvertire.

Or bene, ritenga il Senato che la linea fissata dalla legge del 1844, dal signor ministro citata, è appunto quella che assicura il detto commercio generale da ogni deviazione cui potrebbero indurre gl'interessi di località, i quali ispirarono altrove certe proposte coperte dal velo dell'utilità generale.

Cito un fatto solo, e basta: quando prima della legge del 1844 alcune Commissioni studiarono l'argomento di tener conto ai Giovi ed a San Martino Ticino, come a San Martino Siccomario (dogane limitrofe al Lombardo-Veneto) delle merci ivi transitanti, risultò che ogni anno dall'emporio genovese si vanno in Lombardia ed oltre 50 mila tonnellate di merci.

Questo è un interesse sommo cui non vuolsi toccare che colla massima prudenza e cautela, perchè grandemente può influire sulla prosperità del detto emporio, e perchè a cotesta prosperità ha interesse lo Stato intero.

Queste sono le poche parole che io aveva a dire; nè aggiungerò alcun che alle medesime, aspettando, come ho già detto, il cortese avviso del signor ministro per toccare più largamente e con più gravi parole sull'argomento in discorso.

**GALLI.** Qualora si abbandonasse il progetto attuale, le spese che già si sono fatte riuscirebbero inutili.

**PRESIDENTE.** Se il senatore De Cardenas crede sufficienti le spiegazioni date dal ministro dei lavori pubblici alle interpellanze per esso fatte, domanderò se il Senato intende passare all'ordine del giorno.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AGLI ESAMI DI MAGISTERO.**

**PRESIDENTE.** Si era fermata la discussione sull'articolo 5 del progetto di legge relativo agli esami di magistero, che ora rimarrebbe il 4.

Ieri il Senato avisò doversi rimandare l'articolo 5 e gli

articoli successivi ad un nuovo esame della Commissione, acciò ella riconoscesse con maturi studi se il disposto di quest'articolo del progetto era tale che dovesse essere mantenuto nella legge, ovvero se fosse di natura tale da formare argomento di un regolamento. La Commissione avendo compiuto il lavoro che gli è stato affidato, io invito il relatore di metterne a parte il Senato.

**QUARELLI, relatore.** Per compiere il voto che pareva si fosse manifestato ieri nel Senato, la Commissione ha creduto di sopprimere l'articolo 6, come quello che contiene propriamente una parte interamente regolamentare, per cui può bastare un semplice regolamento approvato dal Ministero o abbondantemente anche un decreto reale.

Ha poi la Commissione redatto nel seguente modo l'articolo 5:

« Art. 5. Il Consiglio universitario, qualora il numero dei candidati lo esiga, formerà, per dare gli esami verbali di scienze filosofiche e di lettere, una o più Commissioni, composta ciascuna di professori, e, in difetto, di dottori collegiati delle rispettive facoltà. »

Nell'articolo 7 poi la Commissione ha proposto di estendere la facoltà che nel progetto era stata data per gli esami verbali di lettere per la creazione di una Commissione speciale; ha proposto, dico, di estendere questa facoltà anche agli esami verbali di scienze filosofiche, perchè avisò che il numero degli esami che si devono dare, specialmente nella Università di Torino (dove si propone di richiamare tutti gli studenti a subire l'esame di magistero), sarebbe forse tale da non potersi dare senza il concorso di più Commissioni.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 del progetto considerandosi come essenziali, la Commissione ha creduto doverle mantenere come furono proposte nel progetto.

All'articolo 9, che contiene le disposizioni transitorie, la Commissione, siccome aveva già proposto prima, ha aggiunto ancora una dichiarazione maggiore onde far conoscere quali siano gli studenti i quali avrebbero avuto diritto di prendere l'esame, e che, non avendolo preso, possono ancora essere ammessi alla riapertura dell'Università. In questo modo la nuova legge non li colpirebbe, perchè sarebbe meno equo che fossero compresi nella nuova legge, mentre avrebbero potuto prima, o potrebbero ancora, secondo i regolamenti vigenti, prendere l'esame del magistero alla riapertura dell'Università.

Questi sono i motivi per cui la Commissione si è determinata di proporre la modificazione di cui ho avuto l'onore di dar lettura.

**PRESIDENTE.** Ora io darò lettura dell'articolo 5, che ora rimane il 4, quale è stato prima proposto. (*Legge l'articolo — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 107.*)

**DI COLLEGO LUIGI.** Io interrogarei il ministro di pubblica istruzione se egli crede meglio sia collocata questa disposizione in un regolamento. Se crede tuttavia che la Commissione persistendo a conservarla nel progetto di legge per la disposizione delle porte aperte, e di tre esaminatori, e di un solo candidato per volta, se crede, dico, che questo sia talmente nelle sue attribuzioni che non incontri poi difficoltà per l'avvenire, come ieri io aveva accennato, esponendo i motivi per quali io opinava più spedito di metterla in un regolamento, io tuttavia non insisterò di più, avendoli già svolti con tutta la chiarezza che mi fu possibile.

La Commissione essendo di questo parere, se il signor ministro crede che non vi possano essere altri ostacoli, io per me non insisterò più per inserirlo nel regolamento.

**MAMELLI, ministro per l'istruzione pubblica.** Credo che

quest'articolo potrà avere agevolmente la sua esecuzione anche nell'Università di Torino, ove si dà il maggior numero di magisteri, mercè la facoltà data in altro articolo di questa stessa legge al Consiglio universitario di formare Commissioni speciali per gli esami, anche di dottori collegiati, non essendovi sufficiente numero di professori.

**PRESIDENTE.** Non dimandandosi più la parola da alcun senatore, io porrò l'emendamento ai voti.

(È approvato.)

(Il presidente dà lettura dell'articolo 6 del progetto di legge, diventato il 8, il quale, secondo il voto della Commissione, è soppresso.)

Leggo ora l'articolo 7 del progetto. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 107.)

Invece di quest'articolo, la Commissione proporrebbe che si dicesse: *Il Consiglio universitario, ecc.*

La discussione è aperta sull'emendamento della Commissione, che diventa articolo 8.

Nessuno domandando la parola, io porrò ai voti.

(È approvato.)

Si sarebbe pure dalla Commissione riconosciuto conveniente di conservare l'articolo 8 del progetto primo, ed ora 6.

Se non vi ha osservazione. . . . .

**MORIS.** (Interrompendo) Presenterò poi un'aggiunta, la quale mi pare che dovrebbe venire dopo l'articolo ultimo, vale a dire prima della disposizione transitoria; sarebbe l'aggiunta mia relativa alle Università di Cagliari, Sassari e Genova.

**PRESIDENTE.** Non essendo domandata la parola, porrò ai voti l'articolo 8 mantenuto dalla Commissione.

(È adottato.)

Viene ora l'articolo 9, diventato il 7. (Legge — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 107.)

**MAESTRI.** Domanderei alla Commissione come trovi necessario di conservare quest'articolo, il quale non si riferisce che a leggi esistenti. Queste, finchè non sono abrogate da una legge espressamente, mi pare che rimangano in vigore, e non vi sia bisogno di dirlo.

**QUARELLI, relatore.** La Commissione ha creduto di mantenere quest'articolo appunto perchè poteva rimanere qualche dubbio se quest'esame fosse ancora necessario sì o no. Per escludere adunque questo dubbio si è creduto opportuno dalla Commissione di lasciare tale disposizione appunto per risolvere ogni difficoltà.

(Posto ai voti l'articolo 9 del progetto, ora 7, è adottato.)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Moris.

**MORIS.** Nelle provincie del Genovesato ed in quelle della Sardegna l'esperienza ha dimostrato che l'insegnamento filosofico per la parte fisico-matematica riusciva meno compiuto, sia perchè era dato da un sol professore, sia per difetto di macchine od altri necessari stromenti; quindi nel regolamento annesso al regio biglietto in data del 6 agosto 1846, al 2° e 3° alinea dell'articolo 4, si venne a stabilirsi quanto segue:

« Gli aspiranti a questo corso (il medico-chirurgico) dovranno pel conseguimento del *magistero* aver fatto lo studio del secondo anno di filosofia nell'Università, e sono obbligati di ripeterlo, ove già l'avessero compiuto ne' pubblici collegi o nelle scuole del ducato.

Coloro poi che, previo il biennale corso di filosofia nelle scuole medesime, avessero già riportato il suddetto grado di *magistero* pel corso delle altre facoltà, dovranno prendere un esame speciale sulla fisica, da darsi secondo che verrà dalla deputazione stabilito. »

Nei titoli XXI degli ordinamenti per le Università di Cagliari e Sassari, annessi alle regie patenti del 27 di settembre 1842, si sono esclusi dal dover seguire il corso di filosofia in Sassari e Cagliari i soli regolari, gli alunni e convittori de' seminari o di altre pubbliche scuole di filosofia.

Intanto che sussistono le ragioni delle citate disposizioni legislative, pare a me che le disposizioni medesime devano mantenersi, ed affinchè non possano supposti derogate dalla legge generale che ora è in discussione, propongo al Senato la seguente aggiunta:

« Nulla è pur innovato, per ora, riguardo alle disposizioni contenute nel 2° e 5° alinea dell'articolo 4 del regolamento annesso al regio biglietto del 6 agosto 1846, per gli studenti di filosofia aspiranti al corso medico-chirurgico nell'Università di Genova, e nulla eziandio circa l'obbligo imposto agli studenti sardi dal titolo XXI dell'ordinamento annesso alle regie patenti del 27 di settembre 1842, di seguire in Cagliari e in Sassari l'intero corso di filosofia, quale vi è stabilito, onde essere ammessi all'esame di *magistero*. »

Addurrò la ragione per cui ho detto: *nulla è innovato per ora*. Al ministro dell'istruzione pubblica si propone di migliorare la condizione degli studi filosofici, sia nel ducato di Genova, sia nelle provincie della Sardegna. Darò pure la ragione per cui nel proporre che si prosiegua in Cagliari e Sassari l'intero corso di filosofia, ho aggiunto le parole: *quale vi è stabilito*, ed è che a Cagliari, oltre i rami delle scienze filosofiche che s'insegnano nella Università di Torino, di Genova e di Sassari, evvi pure un corso di agricoltura, e gli studenti del primo e secondo anno di filosofia devono frequentare codesto corso di studi e darne saggio nell'esame del *magistero*.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas ha la parola.

**DE CARDENAS.** Prego il signor senatore Moris di voler aggiungere alle sue osservazioni che anche nelle scuole di filosofia che vi sono nei collegi delle varie provincie del Piemonte si scorgono simili inconvenienti. In molte di queste manca un secondo professore, e nella massima parte manca ogni genere di macchine fisiche, onde quelle disposizioni che egli credeva dovere adottarsi per le provincie del Genovesato, mi pare che dovrebbero altresì estendersi per la parte che le riguarda, se non a tutti, almeno ad una parte dei collegi del Piemonte, forse non a quelli che sono nei capi-provincie, ma sicuramente a quasi tutti quelli delle città secondarie.

**MORIS.** Il signor senatore De Cardenas domanda che le disposizioni che io ho testè proposte vengano estese alle provincie del Piemonte, perchè, egli dice, anche in alcune provincie di terraferma havvi un solo professore.

Prima di tutto osserverò che per Genova e per Cagliari si tratta di mantenere disposizioni legislative le quali sono già stabilite; in secondo luogo dirò che sonvi bensì nelle provincie del Piemonte scuole dove non havvi che un solo professore di filosofia, ma queste sono in ben piccolo numero; invece nelle provincie del ducato di Genova tutti i collegi sono in questo caso. In Sardegna poi l'insegnamento ora è dato da due professori, ora da un solo. Ad Oristano vi sono due professori, e quello di fisica vi è bastantemente provveduto di macchine; ma questo non si può dire di tutte le altre scuole di filosofia che sono stabilite nell'isola. Non dubito pertanto che il signor senatore vedrà esservi ragioni per mantenere l'articolo che ho proposto relativamente alle Università della Sardegna e di Genova; pari ragioni non sarebbonvi per estendere le disposizioni medesime alle scuole stabilite nelle provincie del Piemonte.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'emendamento proposto dal senatore Moris, mediante l'acclamazione del quale ver-

rebbe aggiunto un articolo intermedio prima della disposizione transitoria. (*Legge la proposta Moris*)

**DE CARDENAS.** Io sottometteva semplicemente il mio riflesso al signor senatore Moris, praticissimo di siffatta materia, per vedere se non credesse necessaria una qualche disposizione onde facilitare gli studi e migliorarli dove si trova un solo professore e dove non vi sono macchine fisiche.

Se egli crede si possa seguitare avanti in questo modo, io non ho niente a ridire, perchè questa è materia alla quale sono troppo estraneo per poterne parlare, e ritiro perciò la questione che io muoveva.

(Posta ai voti l'aggiunta Moris, la quale forma l'articolo 8, viene approvata, come pure la disposizione transitoria, col l'emendamento della Commissione. Dopo il presidente dà lettura del complesso della legge come venne modificato. Si procede quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

**PRESIDENTE.** Non essendo l'ora gran fatto avanzata, invito i signori senatori a volersi radunare negli uffici per prendere cognizione del progetto di legge proposto ieri dal nostro collega senatore De Fornari, poichè il regolamento dice che debba essere immediatamente rimandato alla Commissione.

Alcuni uffici non hanno ancora scelto il membro per la Commissione, prego perciò coloro che non hanno per anche compiuto questo dovere di volersene tosto occupare.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	41
Voti favorevoli . . . . .	32
Contrari . . . . .	9

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.

## TORNATA DEL 14 SETTEMBRE 1849

- 98 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiamo e rettificazione al verbale — Omaggio — Relazione e discussione del progetto di legge per l'alienazione della rimanente rendita creata colla legge del 12-16 giugno ultimo scorso.*

La seduta è aperta alle 2 e 1/4.  
Si legge il processo verbale.

### **RICHIAMO SUL VERBALE.**

**D'ANGENNES.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sul processo verbale?

**D'ANGENNES.** Sopra il processo verbale e sopra il modo con cui si pubblicarono nel rendiconto le cose che io ho dette.

**PRESIDENTE.** Il senatore D'Angennes ha la parola.

**D'ANGENNES.** Nella gazzetta ufficiale, ove si riferisce l'ultima tornata del Senato, si venne a dare un senso alle mie parole che non si avevano, coll'omettere, cioè, quanto io opponeva in proposito della inutilità delle spese già fatte, ove la via ferrata non toccasse al ponte di Valenza. Osservai in allora se non fosse opportuno di esaminare se il frutto che si ricaverebbe dall'erario pel commercio delle provincie di Vercelli, Biella, Ivrea ed Aosta, quando la strada in ferro toccando l'agro vercellese le ponesse in comunicazione col porto di Genova, non compenserebbe la spesa fatta. Il prodotto di quattro provincie ove il commercio è sì attivo deve fermare l'attenzione del Governo, il quale in questa speculazione commerciale avrà tanto più di profitto, quanto maggiore è il numero degli interessi parziali che sarà per abbracciare, onde

viene a costituirsi l'interesse generale. Questo è quanto voll accennare nell'importantissima questione.

**PRESIDENTE.** Invito il signor senatore a voler concertarsi colla Segreteria del Senato, per introdurre nell'atto verbale quelle parole che precisamente corrispondano alle idee manifestate da lui nell'ultima seduta.

Se nessuno ha altra osservazione a fare sul processo verbale, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

### **OMAGGIO.**

(Si legge una lettera dell'intendente generale d'Alessandria, con cui presenta alcune copie delle deliberazioni del Consiglio divisionale di quella provincia.)

**PRESIDENTE.** Ringrazierò a nome del Senato l'intendente generale d'Alessandria.

### **RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE CREATA CON LEGGE DEL 12-16 GIUGNO 1849.**

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione, senatore Sclopis.

**SCLOPIS, relatore.** (*Legge.* — Vedi volume Documenti, Sessione, II, 1849, pag. 172.)

**PRESIDENTE.** I tre articoli che compongono questa legge sono pienamente uniformi, sia nel progetto della Commissione, sia in quello presentato dal ministro. La diversità solamente sta nel preambolo, ossia nei considerando, ai quali ambo i detti progetti fanno seguito. Io avrò l'onore di leggere l'uno e l'altro perchè nella discussione generale possa tenersene conto. (*Legge i due progetti di legge — Vedi vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 172-174.*)

È aperta la discussione generale sul complesso di questa legge.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole pour faire quelques observations au projet de la Commission.

*Voci. Forte! forte!*

**PRESIDENTE.** Il faut attendre votre tour. Il senatore De Cardenas ha la parola perchè la chiese prima.

**DE CARDENAS.** Signori senatori, questa legge quale ci venne presentata dapprima, e quale ci si presenta ora modificata dalla nostra Commissione, porta con sé una disapprovazione al Ministero; nè mi pare se gli possa questa da noi infliggere, se non dopo una ben ponderata e ben maturata riflessione, e solo dopo essersi ben bilanciata ogni ragione per la quale si rimanga convinti aver esso errato nella promulgazione della legge del 12 giugno e nei conseguenti provvedimenti del 16 stesso mese e del 27 successivo. Se il Ministero ha errato, non v'ha niun dubbio che abbia esso meritato la nota di biasimo che se gli lanciava. Nè pare che, presentato ora innanzi al Senato un fatto che sarebbe colpevole, noi non potremmo in altra maniera pronunziarci. Avrebbe ben potuto il Senato prescindere nella sua prudenza dall'esaminare questo fatto quando altri non l'avesse portato a sua cognizione. Ma dacchè venne da altri prodotto, non può tralasciare di occuparsene, nè passarvi sopra senza esprimere un voto o di condanna o di assoluzione. Il Ministero ha protratto sino al 12 giugno la promulgazione di una legge la quale aveva già percorso il suo stadio parlamentare sino dal 16 marzo.

Con ciò ha egli violato lo Statuto, od invece ha egli agito legalmente e costituzionalmente?

La misura da lui presa fu essa dannosa o di vantaggio alla pubblica cosa? Ecco ciò che dobbiamo esaminare prima di non ripetere quella sentenza di condanna che esplicitamente troviamo espressa nel preambolo primitivo della legge, e che troviamo pur anco in parte nel nuovo presentato. Se però questo non è ad altro applicabile, come verremo in seguito discorrendo, sentenza che già troviamo implicitamente ancora compresa nell'articolo 1 della legge.

Ad illuminare la mia coscienza, volli formularmi una questione pregiudiziale, ed esaminare attentamente tra me medesimo, se sia lecito o no al Governo il sanzionare ed il promulgare conseguentemente come legge dopo la chiusura del Parlamento una provvidenza, ancorchè temporaria, quando erano trascorsi oltre a due mesi dacchè questa veniva dal Parlamento adottata, ed anche quando questa provvidenza (o per meglio dire questo progetto di legge) avesse bensì con sé la prefissione di una durata temporaria, ma non determinasse il giorno da cui dovesse partirne la decorrenza. Non vi trovai parola in contrario nello Statuto, nè vennero mai a mia cognizione atti o consuetudini di Governi costituzionali che invalidassero la promulgazione di una legge fatta dopo la chiusura del Parlamento; che anzi troviamo, come bene ce ne avvertiva la Commissione, nel breve corso di nostra vita costituzionale già una legge stata sanzionata e promulgata dopo che il Parlamento era chiuso, e che era anche disciolta la Camera elettiva. Lo so; in quel caso non fu la differenza

che di una sola giornata; ma non importa qui nè il più, nè il meno; un sol giorno basta a stabilire un precedente.

Nè, per quanto mai abbia voluto esaminare e scandagliare ogni cosa, non potei mai rinvenire in che siasi voluto far consistere la differenza fra una legge, o meglio solo progetto di legge, votato dalle due Camere, e ciò cui è stato dato nel primitivo preambolo il nome di provvedimento.

Nè la circostanza di essere questa temporaria e fissata per la sola durata di un bimestre ha potuto persuadermi a trovare delle differenze tra questa ed ogni altra legge votata dal Parlamento, la quale prende il nome di legge e non di atto, che si applica poi benissimo al provvedimento esecutivo del 16 giugno. Nè mi pare che la durata bimestrale che venne prestabilita alla vita della legge dovesse in alcuna maniera trasportarsi dalla sua futura durata al tempo che poteva decorrere dalla votazione del Parlamento alla sua promulgazione.

Forse la sola mancanza che si potrebbe annotare nell'atto non della promulgazione 12 giugno, ma della sua pratica applicazione, sarebbe ciò che avvertiva la Commissione dell'essersi contratto l'imprestito all'interno e non all'estero. Se si vuole una sanatoria, un bill d'indennità per questo solo fatto, si specifichi chiaramente che non è per altro che si accorda col primo articolo la convalidazione dell'operato al Ministero.

Non ci è possibile l'indagare i motivi che ridussero ad una così breve prefissione di tempo, a soli due mesi, la durata che si accordava a questa legge. Quello che prima la proponeva adduceva un principio di diffidenza verso quel Ministero, od altro che gli potesse succedere. La discussione fu poi animata in ambe le Camere legislative. E si può ben supporre che in alcuni, altri motivi guidassero la mano che deponeva il voto nell'urna. E forse più di uno pensò, con questa breve durata lasciata alle trattative, di non concedere tempo a que' sottili raggiri, a' quei concerti di agiotaggio che i gran depositari delle fortune pecuniarie europee non lasciano mai di prendere prima di rallentare a Vienna, a Francoforte, a Londra, a Parigi gli intelligenti cordoni delle loro borse.

Nelle disposizioni poi della legge non trovai parola che potesse indicare la decorrenza dover partire o dal giorno 9 marzo in cui il Ministero per la prima volta la presentava, o dal giorno 18 o dal 16 dello stesso mese, ne' quali era prima sancita dalla Camera de' deputati e poi dal Senato; nè finalmente dal giorno 12 giugno, quando con l'atto di promulgazione erasi data la vita a quella legge che non doveva durare che un solo bimestre, a quella legge, dico, stata precedentemente proposta dal Ministero, e successivamente ad intervalli sancita poi dai tre rami del potere legislativo. Non mancò di affacciarmi alla mente la ben soda obbiezione che si faceva sulla facoltà che si riconoscebbe al Ministero di protrarre la promulgazione delle leggi che, sancite dalle Camere in circostanze opportune, potrebbero poi essere proclamate quando più non fossero convenienti. Non mi mancherebbero anche risposte a questa obbiezione, ma più di tutte mi valga quel noto aforismo delle scuole, che dice: un possibile inconveniente non essere bastante a risolvere una questione, onde ebbi a convincermi per ogni verso, il Ministero non aver violato lo Statuto, nè errato contro i principii costituzionali colla pubblicazione del 12 scorso giugno, e nemmeno coll'aver in seguito contratto all'interno un imprestito da quella legge autorizzato per l'estero. Ma anzi mi convinsi poi ancora aver egli lodevolmente operato, essendosi così, mediante il numerario incassato colla rendita di lire 632,240, procurato i mezzi di sostenere il credito dello Stato, pagando



a contanti od in carte frullanti gli interessi dei debiti precedenti, e gli stipendi agli impiegati, il soldo alle truppe, le pensioni vitalizie, e soddisfacendo alle molteplici spese e debiture portate dalle grandiose opere che abbiamo in corso, e dalle tristi necessità che i tempi fatali ci avevano create.

Con ciò, a meno che da ben vevoli ragioni che aspetto tuttora, non abbia io a rimanere convinto in contrario, protesto che voterò contro il *considerando* quale era proposto nel primo progetto, ed anche contro il secondo, a meno non vi sia la specificazione essere pel solo fatto del contrarre il debito all'interno e non all'estero. E poscia voterò forse anco contro l'intera legge, a meno il *considerando* ed il 1° articolo non siano affatto eliminati, od almeno convenientemente modificati.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI.** Io sono giunto oltre al dodicesimo lustro, conservando un silenzio quasi claustrale per ciò che riguarda la politica. Quando era giovinetto, m'insegnarono piuttosto a tacere, che non a parlare, e per conseguenza io sono troppo rozzo e disordinato dicitore, perchè non abbia bisogno di invocare la vostra indulgenza nella circostanza in cui mi muovo a parlare. Ora vinco questa mia ritrosia, perchè le circostanze mi paiono abbastanza gravi per indurmi a rompere il silenzio. Veggo che le umane istituzioni sono soggette a perire, o per opera di coloro che le violano, o per opera di quelli che le estendono.

Io mi muovo ora contra coloro i quali vogliono dar loro una maggiore estensione di quello che non abbiano. A qualunque parte si appartengano, essendo noi tutti mossi per quella conservazione delle libertà, io sicuramente non voglio dir che possa offendere le intenzioni che credo rette da ambe le parti. Ora per altro io scorgo che lo Statuto è in qualche pericolo. Chi non vedesse questo pericolo, chi non scorgesse che vi sono coloro i quali lo invidiano, converrebbe che fosse cieco.

È uno dei maggiori pericoli è quello certamente di renderne impossibile l'applicazione. Ora io credo che se si fossero applicate nel fatto le dottrine che risullano dai *considerando* che vennero poscia ultimamente alle due leggi fatti, l'applicazione dello Statuto non avrebbe potuto aver luogo. Il primo problema è quello di vivere; era necessario di avere un credito pubblico; era necessario di soddisfare agli altri bisogni dello Stato; non si sarebbe potuto raggiungere questo scopo senza passare al disopra di quei principii che furono messi innanzi. Forse vi sarà stato qualche abbaglio nella maniera colla quale il Governo chiedeva e presentava al Parlamento i provvedimenti necessari, onde andare innanzi nel riscuotere i tributi e nel disporre del credito pubblico che a lui era stato affidato. Ma questi abbagli mi paiono debbano essere facilmente perdonati, perchè noi siamo nuovi nella vita costituzionale, e io vedo che tratto tratto si ricorre alle usanze, alle costumanze degli altri paesi per poterci governare nel modo migliore che sia possibile. Io dico dunque che avendo il ministro di finanze soddisfatto a questi bisogni, e chiedendo una specie di bill d'indennità, se venisse condannato, in questo caso mi parrebbe che si rinnoverebbe un giudizio a un di presso simile a quello a cui si sottopose Epaminonda quando venne ad essere accagionato per aver riportata la vittoria. Fu il Parlamento che lo accusava e che era disposto a condannarlo: Epaminonda allora volle che si scrivesse nella sentenza che egli era condannato a morte per aver costretto i Tebani a vincere; e quel Parlamento mandò il reo assolto. Avvertite che quello era il Parlamento di Tebe, e Tebe era città greca, epperò accesa nell'amore della li-

bertà, ma era città della Beozia, e a noi sicuramente non conviene essere da meno dei Beoti. (*ilarità*) Tutta questa delicatezza, tutta questa esigenza si potrebbe richiedere da un ministro, il quale mettesse in pericolo le nostre istituzioni; ma dalla sua condotta io non vedo che vi sia questo pericolo; trovo anche io, come il senatore che mi precedette in questo arringo, che si potrebbe considerare che il Ministero aveva legalmente la facoltà di disporre del credito che gli era stato affidato; ma io non voglio entrare in questa discussione. Dirò solamente che le considerazioni, le quali si anteposero alla legge, mi sembrano alquanto discordanti dalle disposizioni della legge stessa. Ora i giurisperiti che formano il preclaro ornamento di questa Assemblea potranno dire che la prima considerazione che si fa nella sostanza della legge quella si è che si deve considerare un *lex ipsa consentiat*; non devono per conseguenza adottarsi quei *considerando*, i quali sono, come dissi, in opposizione della legge.

Io perciò, senza entrare in maggiori ragionamenti, sostituirai volentieri alla legge quale ci venne proposta tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione, l'articolo unico che era già stato in altra legge proposto, e che è concepito in questi termini:

« Il Governo è autorizzato ad alienare alla miglior condizione possibile e sotto la sua responsabilità la rendita di lire 1,867,760, rimanenza dei 2,500,000 lire creati in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha la parola.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io credo che sia debito del Ministero di prendere la parola in questa discussione generale sulla legge dopo i discorsi dei senatori De Cardenas e Sauli. Sinchè colla relazione venne spiegato il concetto della legge come una semplice discussione di principio di forma, poteva benissimo il Ministero rimettersi assolutamente al parere della Commissione; ma quando invece ora si venne a riconoscere i *considerando* del progetto di legge che noi vi abbiamo presentato, e che vi torna dalla Camera dei deputati, come involventi una censura, egli è chiaro che il Ministero non può a meno di parlare sopra questa presentazione, perchè parrebbe che egli stesso venisse confermando la giustizia di questa censura, ove questa esistesse. Io dico schiettamente che non ho creduto contenere i *considerando* della Camera dei deputati una censura al Ministero; e tale anche fu la dichiarazione di vari oratori della stessa Camera dei deputati. Ma siccome vi può essere dubbio, egli è necessario che il Senato conosca come nell'altra Camera il Ministero ha combattuto i *considerando* della stessa proposta, ed è appunto anche colla stessa intenzione che il Ministero vi presentava la legge in tal guisa redatta.

Una delle ragioni principalissime per cui credemmo che non fosse utile il mantenere una tal redazione ella è perchè in una legge di circostanza si veniva a porre come principio inconcusso una soluzione di una questione cui dà luogo lo Statuto medesimo. Ora mi pare non essere conveniente, che in una legge di circostanza, e che si deve da tutti e tre i poteri sanzionare, e che di più è sotto l'impero di alcune necessità, si possa stabilire un principio, il quale può essere molto discusso. Il principio vero di cui intendo parlare è quello della necessità che la sanzione reale e la promulgazione della legge intervengano nel frattempo che le Sessioni del Parlamento sono raunate.

Lo ripeto sinceramente, il Ministero sopra di ciò non ha veduto dubbio. Lo Statuto non impone questa necessità al potere esecutivo, non la impone al Re, a cui solo secondo l'articolo 7,

spetta sanzionare e promulgare la legge. I precedenti degli altri paesi reati a sistema costituzionale, e specialmente della Francia, secondo la carta del 1813 e secondo quella del 1830, ci danno anzi argomento per stabilire questo fatto nello stesso modo in cui fu dal Ministero interpretato. Il precedente stesso del nostro Parlamento nella Legislatura passata, come accenna la Commissione, ci confermava in questa idea. D'altronde poi essendo direttamente ed eminentemente interessata la prerogativa reale, noi non possiamo permettere che sia questo punto posto in discussione e deciso come per incidente.

L'altra questione di cui si trattava era quella dell'uso di questa legge dopo la scadenza di quei due mesi dalla legge stessa prestabiliti. In questo solo confesso che noi abbiamo veduto un dubbio; ma esso venne risolto colla ragione dell'utilità pubblica; ma non parlandosi nella detta legge dell'epoca da cui dovessero partire questi due mesi, si fece uso di quell'interpretazione, la quale si confaceva colla pubblica utilità, perchè sarebbe impossibile credere di poter creare un credito e poter rendere facile la convenzione di un prestito a date determinate, poichè gli speculatori, sapendo che a dati giorni termina la facoltà al Governo di poter contrarre questo debito, avrebbero aspettato l'ultimo giorno a far le condizioni, alle quali sarebbe stato necessario di arrendersi. Noi dunque, per sfuggire a questa necessità, abbiamo usato il rimedio di promulgare la legge allorchè già le trattative erano aperte, e le altre providenze che erano state prese ci davano fondate speranze di fare un prestito a condizioni assai migliori di quelle che avremmo potuto ottenere nel termine che era stato circoscritto al Governo.

Noi, mentre presentammo il progetto di legge al Senato, abbiamo creduto di reclamare contro quelle considerazioni, perchè, così espresse, così redatte, decidono una questione di principii che non può, secondo noi, essere decisa che con una legge speciale.

Noi adottiamo volentieri la redazione della Commissione, la quale soddisfacendo in certo modo all'idea delle considerazioni proposte dalla Camera dei deputati al progetto di legge, toglie ogni questione.

Guardiamoci di toccare lo Statuto, guardiamoci tanto più di toccarvi così per incidente.

**PRESIDENTE.** Domanderò al Senato, o, per dir meglio, alla Commissione, se vuol rispondere adesso, ovvero aspettare le interpellanze annunziate dal signor senatore De La Charrière.

(Il Senato approva che si sentano prima le interpellanze.)  
La parola è al senatore De La Charrière.

**DE LA CHARRIÈRE.** Messieurs, je viens combattre le projet de loi non dans le fond, mais dans la forme insolite qu'on lui a donnée.

En ne le considérant que sous ce dernier point de vue, deux questions se présentent à l'examen de la Chambre; je vais les traiter l'une après l'autre.

Est-il vrai, comme le prétendent quelques hommes politiques, que la puissance législative du Roi expire, ou tout au moins soit suspendue dès l'instant même où le Parlement est prorogé?

Est-il vrai que, par une conséquence nécessaire de ce principe, le Roi ne puisse plus sanctionner les lois votées par les Chambres après la clôture de leurs Sessions?

Je ne saurais me ranger à cette opinion. L'admettre, ce serait resserrer dans des limites trop étroites, ce serait, pour ainsi dire, annuler la part que le Statut attribue au Roi dans l'exercice du pouvoir législatif. Je crois devoir rappeler à ce

sujet les articles 3 et 7 de la loi fondamentale. Le premier dispose, en effet, que le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi et par les deux Chambres; le second réserve au Roi seul le droit de sanctionner et de promulguer les lois.

De la combinaison de ces deux articles dérivent deux conséquences, que voici: premièrement une loi n'est parfaite et obligatoire que lorsqu'elle a été unanimement consentie par le Roi et par les deux Chambres; secondement le consentement du Roi ne se manifeste que par la sanction qu'il donne aux lois votées par les Chambres; c'est-à-dire, que le Roi n'exerce, et ne peut exercer son droit que lorsque les Chambres ont épuisé le leur.

Mais dans quel temps la Couronne peut-elle exercer son droit? Le Statut ne fixe aucun terme à cet égard, et avec raison.

Pour le prouver, je n'entrerai pas dans une question de principe, qui vous ferait perdre un temps précieux; je me bornerai à signaler quelques-uns des inconvénients du système que je crois devoir combattre.

Si ce système était admis, le Roi ne pourrait plus sanctionner une loi, bien que votée par les Chambres, aussitôt que l'ordonnance de prorogation leur aurait été officiellement communiquée. Mais alors, je vous le demande, que deviendront les lois votées dans la dernière séance de la Session? Le Roi devrait-il attendre, pour leur donner sa sanction, la prochaine réunion du Parlement? Ce retard pourrait être préjudiciable, surtout lorsqu'il s'agit d'une loi, dont le besoin se fait vivement sentir. Peut-on d'ailleurs priver le Roi du droit d'éclairer sa religion avant d'accorder sa sanction? S'il veut étudier la loi, en apprécier l'esprit, la portée et les conséquences, il lui faudra lire les délibérations des Chambres, comparer les raisons invoquées pour ou contre, à fin de pouvoir porter un jugement en connaissance de cause.

Ce travail peut exiger du temps, et il en exigerait d'autant plus que la loi sera plus compliquée, qu'elle se rattacherait à des intérêts plus importants.

Je dois encore invoquer l'article 48 du Statut; il dispose que les Sessions du Sénat et de la Chambre des députés commencent et finissent en même temps; il dispose encore que toute réunion d'une Chambre sans que la Session de l'autre soit ouverte est illégale, et que les actes qu'elle ferait sont radicalement nuls. Si le Statut avait une intention de limiter le pouvoir législatif du Roi, s'est dans cet article qu'il l'aurait dit. Il se tait sur ce point, comme les deux articles que j'ai déjà cités. Il faut en conclure que le Roi peut sanctionner une loi, même en l'absence du Parlement, et il est rationnel qu'il ait ce pouvoir, il peut être convenable dans certaines circonstances de différer la promulgation d'une loi inspirée par les meilleurs motifs.

Je passe à la seconde question; elle concerne les considérations qui ont été placées en tête du projet de loi que nous discutons. On ne motive pas les lois; il serait souvent difficile de le faire, chacune des opinions qui se sont manifestées voulant faire prévaloir exclusivement les raisons par elle invoquées.

C'est dans l'exposé des motifs présenté par le Ministère, c'est dans la discussion des Chambres qu'on peut et qu'on doit chercher l'esprit et la véritable intention d'une loi.

Admettre des motifs, ce serait donner à l'opposition une arme très-dangereuse.

Je suppose qu'elle ne veut pas renverser le Gouvernement, et que son but est seulement d'arriver au pouvoir. Dans cette hypothèse, l'opposition, tout en votant la loi, critiquera le

Cabinet, cherchera à le déconsidérer aux yeux de l'opinion publique, et à le priver de la confiance dont il est si nécessaire qu'il soit entouré. Ce serait reconnaître à l'opposition le droit d'énervier le pouvoir exécutif sous le masque du respect et du dévouement.

Quant à la loi, qu'on reproche au Ministère d'avoir irrégulièrement exécutée, elle a été votée, si je ne me trompe, le 15 mars par la Chambre des députés, et le lendemain par le Sénat. Cette loi donnait aux ministres la faculté de négocier un emprunt, à la condition qu'il serait contracté dans le terme de deux mois. C'était une faute déjà de limiter ainsi l'action du Ministère. Nous étions alors dans des circonstances critiques; elles se sont encore aggravées peu après. Dans de telles conjonctures il était difficile d'emprunter à des conditions qui ne fussent pas onéreuses. Le Ministère, en temporisant, a cherché à en obtenir des meilleures; peut-on lui faire un reproche d'avoir été soigneux des intérêts des contribuables?

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**SCLOPIS, relatore.** Io non prenderò la parola per entrare in tutte le discussioni che già si sono svolte; solo mi pare (andrò forse errato), ma sicuramente mi pare, che gli oratori che mi hanno preceduto si sieno d'alquanto allontanati dalla stretta via in cui sembrava si avesse a procedere, abbiano oltrepassato il cerchio naturale della questione tale e quale si presenta alla disamina del Senato. Io credo importantissimo in tutti gli esami di punti controversi, e particolarmente nei Governi rappresentativi, di bene attenersi ai limiti della questione; perchè in primo luogo, così facendo, si acquista chiarezza, in secondo luogo si evitano molti e gravi pericoli.

Io rammenterò al signor senatore De Cardenas come nel progetto di legge che fu presentato dal Ministero non era incluso voce, nè sospetto di biasimo contro il Ministero medesimo.

Lo stesso dirò all'onorevole Sauli; non si trattava di biasimo, si trattava di regolarità. Non è il caso di distinguere queste varie significazioni di parole, perchè mi pare che sia ovvio, dacchè sono pronunziate; tutta la nostra questione parte da semplice irregolarità. La parola di biasimo, così della *bill* d'indennità o sanatoria, non viene naturalmente a collocarsi nella discussione.

Il signor senatore Sauli teme che si rovinino le istituzioni anche coll'estenderle. Parmi che questa sia forse una paura che ecceda i termini della prudenza e non s'accordi al progresso dell'incivilimento. Il timore che coll'estendere le istituzioni si convertano ad altra natura potrebbe condurre a stabilire dei principii assoluti ed irremovibili nel Governo. Ora convengo che vi sono di questi principii assoluti ed irrevocabili, ma credo che intorno a questa ce ne sia una quantità molto maggiore, sui quali si possano fare variazioni favorevoli al buon andamento dei Governi e consone alle oscillazioni della retta opinione pubblica ed ai bisogni del paese. Questo si è detto unicamente in via di questione di dottrina. Del resto poi non credo punto, perchè non si è parlato nè di biasimo, nè di sanatorie, che sia applicabile l'esempio di Epaminonda, ed il mio desiderio sarebbe che, tranne qualche specialissima occorrenza, e faccia Iddio che sia rara, le benemeritenze pubbliche non mai andassero accompagnate colla infrazione della legge.

**SAULI.** Domando la parola per un fatto personale.

**SCLOPIS, relatore.** Posta così, secondo che mi pare, la discussione, nei termini suoi più semplici, vale a dire che

noi parliamo di regolarità e di irregolarità di atti, che vogliamo fare riscontrare al nostro modo di vedere, col giudizio che gli avvenimenti ci suggeriscono, io passerò a quanto osservava il senatore De La Charrière. Il signor De La Charrière mi sembra anche abbia voluto discutere *ex professo* un punto che nella relazione della Commissione si teneva in riguardosa riserva. Non lo seguirò su quel cammino per le stesse ragioni per cui la Commissione ha detto che non voleva entrare in questa discussione. Bensì risponderò direttamente alle sue interpellanze. Egli domanda alla Commissione, per mezzo mio, se le parole del considerando che la Commissione ha ammesse sieno tali che nel senso della Commissione non mai possano pregiudicare la prerogativa reale; se non abbiano nessuna attinenza, nessun addentellato per cui possa toccare a cosa di sì alto riguardo.

Rispondo al signor senatore De la Charrière che, se la penna troppo mi ha tradito, la relazione della Commissione risponde anticipatamente alla mia interpellanza.

La Commissione ha considerato che il punto di diritto costituzionale discusso implicitamente, ma passato in una risoluzione nel *considerando* sul progetto di legge che ci veniva presentato, qual punto costituzionale, dirò, dovesse mettersi da parte, nè fosse il caso di esaminarlo, perchè una questione di tanto rilievo, qualunque sia l'opinione dei tre poteri nella decisione della medesima, non debba mai trattarsi per incidente e sia pericoloso il metterlo come accessorio.

Il *considerando* che abbiamo proposto al Senato di adottare non ha per nulla connessione coll'esercizio della prerogativa reale.

Esso non si attacca che al modo col quale il Ministero usò del credito che gli era stato aperto coll'atto del Parlamento nel marzo ultimo scorso. Si aggira sul dubbio, se i due mesi fossero utili col tempo il più proficuo alla data dell'atto parlamentare, oppure se potesse tal termine prolungarsi nella attivazione della legge oltre un tempo determinato.

Ecco ciò a cui alludeva la Commissione, la quale crede che non possa parlare più chiaramente di quello che ha fatto nella relazione dei motivi del suo parere, perchè, quando si dice che non si voleva toccare ad una materia, perchè questa materia si tiene per estranea all'oggetto della discussione, sicuramente non si voleva appigliarsi a quell'interpretazione che avrebbe appunto toccato ciò che si voleva evitare.

Dunque, ripeto, il *considerando* non ha nulla che fare col punto che potrebbe cadere in discussione dell'esercizio della prerogativa reale.

Questo punto la Commissione crede di doverlo tenere riservato.

Su questo punto però la Commissione non crede che sia il caso di precludere la via a quelle proposte, che, secondo la competenza costituzionale, verrebbero presentate. Ma la Commissione si attenne alla sola circostanza del fatto, alla sola disamina precisa, positiva, schietta dell'intelligenza e dell'uso della condizione che era stata imposta al Ministero coll'atto del Parlamento, e di cui il Ministero si servi.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole pour répondre à monsieur le rapporteur.

**PRESIDENTE.** Ora la parola è al senatore Sauli, che l'ha domandata per un fatto personale.

**SAULI.** Mi piace che il relatore della Commissione mi abbia ripreso di essere uscito fuori dei termini stretti della questione.

Io aveva preso la parola appunto per accennare ai pericoli ai quali andrebbe soggetto lo Statuto, qualora si fosse andato

molto innanzi, adottando anche i preamboli premessi alla legge la quale è in discussione. Osservo che nel nostro Statuto vi è una lacuna.

Questa lacuna è quella che concerne alla maniera di rivederlo o di ampliarlo, qualora ne succedesse il bisogno e l'esperienza ne lo richiedesse. Ma osservo eziandio, che negli altri paesi, dove questa esigenza fu autiveduta, si provvide con molte severe cautele, affinché prima di giungere a siffatti pericolosi bisogni, si lasci più di un anno di tempo per deliberare circa quest'ampliamento. Sebbene io veda esser tale la discussione che ebbe luogo, mi pare tuttavia potersi scorgere che in questi considerando appunto vi sia un'ampliamento, alla quale opino non doversi per ora assolutamente pensare, aspettando tempi migliori, e quando sorgerà il bisogno di emendare o ampliare lo Statuto.

**SCLOPIS, relatore.** (*Interrumpendo*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È circa la questione?

**SCLOPIS, relatore.** No; è per un fatto personale. Mi duole che al mio onorevole collega ed amico senatore Sauli sia sfuggita la parola che io lo abbia ripreso. Questa parola non è parlamentare; il mio intendimento tutt'altro. Del resto, credo che non ho fatto altro che dire, che, secondo il mio parere, la discussione si era portata fuori dei termini in cui doveva naturalmente essere collocata. Io ho sempre veduto che le posizioni di questioni, le mozioni d'ordine, tutto ciò che tende a ben dirigere la discussione, sono considerate, non come oggetti che assomigliansi a rimprovero, ma come semplici avvertenze che giovino, secondo le opinioni di ciascuno, a far progredire le discussioni, specificando ciò che è necessario per giungere allo scopo che vi si prefigge.

**SAULI.** Avendo dichiarato in sul principio che io sono poco felice nel parlare improvviso, accetto lo schiarimento del signor senatore Sclopis.

**DE FORNARI.** Desidererei che mi fosse concessa facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Fornari ha la parola.

**DE FORNARI.** Signori senatori, signori ministri, alla lettura di questo discorso, che ho scritto onde assicurarmi di essere più breve e preciso, premetto che vi si incontrerà, per avventura, difetto di coerenza ai concetti e alle conclusioni della luminosa relazione poc'anzi letta dalla Commissione; locchè debbo spiegare dipendere dal non essermi stata questa relazione a stampa distribuita prima, ed è anzi, aspettandola fino all'ultimo, che sono andato redigendo questo discorso mio frettolosamente, bisognoso per tal ragione tanto più della indulgenza vostra, nel quale tuttavia spero sia qualche riflesso non indegno di esservi sottoposto.

Non mi diffonderò, per risparmiare alla vostra giusta impazienza un tempo prezioso, in usuali prelude sulla perplessità, che, però, veracemente mi ratteneva, e i motivi che mi determinano ora a prender la parola, nell'attuale grave emergenza; ma, poichè (non lo ignoro, nè deesi dissimulare), taluni, anzi i molti, per viste diverse però, presentando, avvisano che più opportuno sarebbe prescindere, convien ch'io dichiarassi essere in mia coscienza sentimento del dovere di leale senatore, che ad interloquire mi astringe, a manifestare, con lo stato che a me appare il vero della situazione e della questione l'opinione mia, di doversi appieno risolverla, non già riservare ulteriore soluzione, a grave rischio di complicarla e averla resa inestricabile, e circa il modo poi di risolverla.

Se il non accorgersi di un inciampo fa trabalzare, il supporlo, ove non sia, fa trabalzare egualmente, creando, per avventura con danno, un pericolo che non era. Cautamente

verifichiamo il terreno, o signori, e camminiamo quindi con passo fermo e sicuro.

Ho veduto e sentito lodare a cielo, in questa occorrenza, come in altra recente press'a poco eguale, qual risultamento di parlamentare prudenza, il temperamento che oggi ripetesi; allora, a titolo di urgenza, incontrossi ed apparve giustificata unanimità di voti nel vero intimamente discordi sul fondo: non nego che oggi pure allegabile sia una vera urgenza; ma, com'essa è l'effetto di opera comune nostra, parmi in poter nostro, gran parte, l'attenuarla, o, meglio, soddisfare a tutte le sue esigenze, col prestarsi di buon grado ad intendersi manifestamente, prontamente.

Egli è con questo intendimento, in questa via, che io interloquisco, amando ripetere quella mia favorita divisa:

« Io vi dirò, come da me si suole.

« Sensi veiaci in semplici parole. »

Già nella recente suddetta occorrenza manifestavo il mio dissentimento dall'impiego, d'altronde inusitato, e da quasi tutte le opinioni ordinariamente riprovato, de' preamboli nella composizione e promulgazione di leggi. Non mi fermerò a ricordarne le ragioni; e, se non ravvisassi nell'attuale nuova occorrenza in tale impiego gravissimi inconvenienti propri ed ascosi della situazione, sconsigliatamente creati ed accarezzati, non insisterei, per risparmio, se non altro, di tempo, onde ottenere che spogliata ne sia la proposta legge. Ma, perchè codesti considerando, a tutto dire il mio pensiero, mi appaiono introdotti, a preferenza di altra ordinaria ed ovvia forma, d'altronde equivalente, coll'intento, che a me pare sconsigliato e nocente, di evadere da esplicite e positive conclusioni nel dispositivo le quali invece a me appaiono ed opportune, anzi necessarie, e non meno conformi alla prudenza, che alla lealtà e alla dignità della Legislatura, mi decido a ragionare, mi dichiaro disposto (salvo migliori convinzioni) a votare contro cotale forma e la legge qual ci è proposta così conformata ed espressa.

Io intendo invece proporre, previa la soppressione dei considerando, per supplirvi quanto giovi, e per compiere il soggetto della legge, emendamenti ed aggiunte nel dispositivo; coll'intento, cioè, non omesse opportune ed apposite allusioni alla fondamentale correlativa disposizione dello Statuto, in guisa da chiarirne manifestamente il vero ed imprescindibile senso di sua applicazione, coll'intento, dico, di dichiarare bene esplicitamente, in coerenza di quella dottrina fondamentale, la necessaria rinnovazione della precedente legge, del cui esequimento si tratta, in quanto abbisogni di convalidazione dell'operato, e per l'autorizzazione ad operarsi il compimento ancora: e, dopo ciò, necessariamente altresì, coll'intento di porre in chiaro le risultanze concernenti la responsabilità del Ministero, compromessa pel fatto della irregolare promulgazione ed attuazione di quella legge, sulla quale ultima parte delle occorrenti dichiarazioni, imprescindibile anch'essa, conseguentemente, la quale implicherebbe, se non la censura, la necessità di sanatoria motivata, ove il tempo manchi alla discussione; per servire alla urgenza bisognerebbe ricorrere al temperamento di una però espressa riserva della occorrente disamina, non urgente questa, a confronto, e per la non dubbia lealtà de' ministri e la probabile giustificazione dei loro procedimenti.

Tali del resto appunto erano gl'intenti della proposta legge, quale è pervenuta alla deliberazione del Senato. Evidentemente colle modificazioni portate nella forma di essa dalla Camera elettiva, primario intento ne era di chiarire la fondamentale disposizione dello Statuto, ed assicurarne all'avvenire la vera applicazione, l'esatto esequimento: ed appare

che una speciale importanza ponesse la Camera, così formulando la legge, onde escludere la massima che per avventura si sospettasse professata, contro quella che sola sia da ritenersi ortodossa in materia di costituzionalità; senonchè, quanto al giudizio delle incorse responsabilità del Ministero, nulla si trova di esplicito nella legge quale ci è proposta e formulata.

Per brevità mi affretto a formulare sovra ogni punto nell'ordine suddetto medesimo, le mie convinzioni, solo quando sia indispensabile, motivandole.

Quanto ai due urgenti ed essenziali intenti nel dispositivo della proposta legge per la convalidazione nell'interesse dei terzi, intervenuti sulla fede di promulgata legge, e pel compimento delle utili ed importanti disposizioni di essa, nulla è a dire della sostanza; il dissentimento non può cadere se non sulla forma, e tale dissentimento deriva poi patentemente dal controverso senso che si professi da attribuirsi alla contemplata fondamentale disposizione dello Statuto; il quale senso è necessario sia posto in chiara luce, come intese che sia la Camera elettiva; e mio intento è che si mantenga e si riconosca non dubbiamente anco nella nuova forma che invoco, esclusivamente de' considerando.

E il senso della disposizione dello Statuto e le sue conseguenze, intendo io che siano, come, nei più semplici termini, mi sembra poter evidentemente qui dimostrarlo, ciò che mi pare importantissimo di non pretermettere.

La legge componendosi di tre elementi necessari, cioè deliberazioni di una e dell'altra delle due Camere legislative, e sanzione reale risultante dalla promulgazione che il Re solo ha la prerogativa di fare (articoli 5, 7 e 85 dello Statuto), e l'articolo 3 espressamente enunciando che la legislatura si eserciti *collettivamente* dai tre poteri così costituiti, ne segue ineluttabilmente che legge non esiste finchè non vi concorrano i tre poteri e non possa scindersi tale concorso; l'avverbio *collettivamente* è ivi collocato in un senso al certo importante ed influente; i tre poteri vi sono così perfettamente purificati per l'effetto di dare essenza e vigore alla legge: quindi nel modo stesso che la deliberazione di una delle Camere non potrà, se non è intervenuta quella dell'altra, ritenersi come pure un principio di legge, nè come tale sussistere e passare da una Legislatura, da una Sessione all'altra, ciò che è pacifico, credo, e cessa conseguentemente di avere esistenza di sorta dopo la chiusura della Sessione, così, se la legge non è presentata alla sanzione del Re, non esiste come legge, nè può acquistare posteriormente, disgiuntamente dagli altri due poteri, complemento ed esistenza. E infatti, come supporre indefinito il tempo riservato al potere esecutivo, per sospendere dunque, forse anche a traverso due e più Legislature e Sessioni, la promulgazione di una legge, e promulgarla poi a sua possa intempestivamente e allorchè forse il potere legislativo delle due Camere nelle nuove circostanze vi repugnasse? Imputi a sè, del resto, il poter esecutivo la perenzione della sua facoltà di promulgare, dopo la chiusura del Parlamento, la legge votata, la chiusura essendo dal Re decisa ed ordinata.

Nè vale l'allegazione che la legge, la quale è stata presentata alle Camere a nome del Re, può ritenersi, tanto più se non fu dalle Camere variata, come sanzionata *a priori*; sarebbe una allegazione affatto incivile, irrazionale, non che incostituzionale. Nè vale pure allegare, in via di eccezione, che la sanzione regale possa sopravvenire dopo la chiusura della Sessione, almeno nei casi in cui essa legge contiene un termine facoltativo per lo esequimento, entro i limiti adunque di tale termine prestabilito; perchè non può razional-

mente, costituzionalmente confondersi la necessità della sanzione reale riportata in tempo utile con la facoltà di esequimento nel termine per procedervi; la sanzione anteriore e in tempo utile, ripeto, essendo l'elemento coordinato *collettivamente* colle deliberazioni delle due Camere.

Molto si ha sottilmente voluto ragionare in proposito, ma ponendo la questione nella enunciata sua semplicità, e secondo la lettera e lo spirito dello Statuto nostro, senza che siano ammissibili, a mio credere, la pratica o i ragionamenti relativi ad altre Costituzioni, rimontando pure alle antiche discussioni sul famoso *veto* reale, io tengo per fermo che razionalmente non possa deviarci dalla conclusione che ho qui propugnata.

Venendo poi alla conseguenza che avevasi ad applicare al caso attuale, nel quale pare che non sia dubbio avere il Ministero deviato da tale massima costituzionale, eseguendo parzialmente quella legge non in tempo utile sanzionata, promulgata dal Re; il silenzio, domando io, nel progetto della legge induce esso, aggiunto all'autorizzazione di dar esequimento ad essa, una implicita sanatoria della violazione che, in coerenza alla massima suddetta apertamente professata nell'attuale legge, risulterebbe manifesta? Potrebbe assai ragionevolmente ciò sostenersi, ed a questa supposizione potrebbe attribuirsi l'adesione del Ministero al progetto, quale è stato modificato dall'altra Camera, e l'adesione forse di molti fra quelli che si sentono disposti a votare per la legge. Ma non manca chi dubiti tale essere l'implicito intento e la necessaria conseguenza di questa così informata ed espressa proposta di legge quale fu modificata dalla Camera elettiva.

E veramente pare che, dopo aversi messo in chiaro appositamente la disposizione dello Statuto e il senso che la legge le attribuisce, risultandone una violazione, esaminare si debba ed esplicitamente pronunciare attualmente, ovvero non meno esplicitamente osservare o la assolutoria, o la censura dell'operato del Ministero.

Io dichiaro che, a fronte delle straordinarie circostanze in cui ebbe il Ministero a decidersi ad operare, ed a fronte della incertezza che può ragionarsi sull'argomento e della polemica che si è con sottili speciosità eccitata sul medesimo, l'assolutoria del Ministero, anche esplicitamente, ed anzi una ricognizione di sua benemerita nell'operato, non dovrebbe incontrare difficoltà, e forse, allo stato delle cose, possa già tale sanatoria supporre implicita nell'intenzione dell'attuale progetto di legge così deliberato dall'altra Camera, e sperarsi quindi che di buon grado nell'attuale urgenza essa presterebbe ad una alquanto variata forma e più esplicita dichiarazione che il Senato fosse per deliberare:

Per tutte queste ragioni, io propongo che il progetto di legge nel suo insieme sia rimandato immediatamente e con urgenza alla Commissione, acciò siano analogamente maturati e proposti al Senato i coordinati cambiamenti a farvisi, e così, salvo miglior convinzione, concludo l'opinione mia nell'attuale generale discussione.

**CALLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola era già al senatore Maestri.

**MAESTRI.** Una molto delicata e grave questione si è quella che si agita presentemente.

Se il potere esecutivo possa sanzionare una legge dopo sciolto il Parlamento che l'aveva votata.

Pel no, si dice: che la parola *collettivamente* significa *contemporaneamente*, cioè mentre *coesistono* i tre poteri, ossia finchè il Parlamento è in funzione.

Pel sì rispondesi: che la parola *collettivamente* non significa quella *coesistenza*, ma esprime, secondo il codice della lin-

gua, *tutti insieme*. Di modo che, interpretando rigorosamente le parole, ne seguirebbe che i tre poteri legislativi dovrebbero tutti insieme nella sala stessa con una comune deliberazione votare la legge. Il che è assurdo; la parola *collettivamente* importa concorso della volontà dei tre poteri nella legge, come se fossero uno e nulla più.

Il voto dei tre poteri è per sua natura successivo, come risulta dagli articoli 7 e 53 dello Statuto, i quali stabiliscono che una Camera delibera dopo l'altra, e vien dopo la sanzione reale.

Si aggiunge che se il Parlamento fece e votò una legge, non cessa perciò nel potere esecutivo la facoltà di sancire la legge stessa; facoltà perenne, perchè niuna parte dello Statuto la interrompe.

Delle due Camere è detto che cominciano le loro funzioni, e le cessano contemporaneamente, ma non è detto lo stesso della Corona, onde qui entra l'argomento a *contrariis, ubi lex voluit dixit*, etc.

Ogni potere sta da sé indipendentemente dagli altri. L'esercizio del potere contemporaneo non è prescritto che alle due Camere.

Aggiungono che vi è un precedente. La legge che accorda il soprassoldo alle medaglie del valor militare fu votata nel novembre e nei primi giorni di dicembre prossimo passato dal Parlamento. La Camera fu sciolta il 30 dicembre, e la legge fu sanzionata e pubblicata il 31.

Quando la legge è votata l'ultimo dì del Parlamento, per necessità la sanzione reale viene dopo lo scioglimento della Camera.

Pel no si replica: che quando è sciolta la Camera, manca il concorso di quel potere che più non esiste, che è cessato per farsi un appello alla nazione.

Ma questo potere, si risponde, esisteva quando votò la legge, e ciò basta.

Così la questione si agita quinci e quindi, e con molteplici argomenti fra loro contrarii.

È dunque dubbio il senso dello Statuto nell'opinione dei membri di ciascuna Camera.

Ma il dubbio può forse farlo cessare l'interpretazione di una Camera? No certamente. È necessario il concorso di tutti e tre i poteri. Se ciò fosse lecito, l'un potere darebbe la legge all'altro.

Non si può dunque da una Camera stabilire il principio: la sanzione di una legge, dopo chiuso il Parlamento, è una violazione dello Statuto, perchè lo Statuto non pone quel principio.

Vicerversa non è sicuro il dire: chiuso il Parlamento è tuttavia permessa la sanzione di una legge prima votata. Contro questa sentenza si opporrebbero gli inconvenienti di mettere in arbitrio del potere esecutivo il tempo in cui la legge avrebbe vita. E il tempo può essere gran cosa.

Si opporrebbe la lettera dello Statuto, che lascia luogo a dubitare.

Si opporrebbe l'esempio di altri Parlamenti, che sono contrari a questo tempo illimitato.

Quel d'Inghilterra non lascia spazio.

Quel di Svezia lo limita ad un mese.

Quel di Francia (il quale però non parla che della pubblicazione) lo circoscrive pure ad un mese.

In questo stato di dubbietà poniamo che vi sia un atto importante del potere esecutivo la cui regolarità sia dubbia.

Come ripararvi?

Si dichiara regolare con una legge, ma si lasci da parte la massima contestata dallo Statuto; perocchè una tal massima

non può stabilirsi senza interpretare lo Statuto; il che, per la cosa detta, non è lecito.

Perchè ciò è contrario all'indipendenza dei tre poteri.

Perchè un potere non può stabilire una massima d'interpretazione senza il concorso dell'altro.

Per la garanzia dello Statuto basta, nel dubbio, provvedere con una legge, la quale faccia conoscere che il dubbio esiste, e che il dubbio è risoluto nel senso della massima più severa, quella che mantiene inviolato lo Statuto col convalidare ciò che è dubbio. Ciò si fa omettendo i considerando, perchè stabiliscono un principio che è controverso, e facendo un articolo che dispone come se il principio fosse violato.

Quel principio era stabilito nei motivi, e però si vogliono omettere.

I motivi sono *impliciti* negli articoli della legge.

Veniamo al concreto. Di che è questione?

1° Se il potere esecutivo possa, sciolto il Parlamento, sanzionare una legge votata prima;

2° Se possa far uso del credito dello Stato senza il consenso del Parlamento.

Che fa l'articolo 1? Esso rende regolare la rendita creata il 12 e 16 giugno 1849.

Rendendola regolare, viene a dire che la creazione era irregolare.

Perchè irregolare? Perchè creata con legge sancita dopo sciolto il Parlamento? Così si può arguire. Dunque una legge sancita dopo sciolto il Parlamento non vale.

Dunque il potere esecutivo, dopo sciolto il Parlamento, non può sanzionare una legge. Così si può argomentare.

Sia però anche quest'altra induzione: l'articolo 1° rende regolare la creazione della rendita nel dubbio che sia irregolare, perchè la legge fu sancita dopo sciolto il Parlamento; dubbi che alcuni sciolgono pel sì, altri pel no.

In questo senso l'interpretazione dello Statuto (articolo 5) è lasciata in sospeso, ma però è avvertito il potere esecutivo che, facendo uso della facoltà di sancire la legge dopo sciolto il Parlamento, potrebbe far sorgere lo stesso dubbio se ciò sia regolare, e cresce il bisogno di una legge, com'è avvenuto nel caso presente. Il principio adunque è implicitamente mantenuto nell'articolo 1°, benchè non sia espresso nel motivo, benchè il motivo sia omissso.

Il 2° articolo dà facoltà al Governo di alienare il rimanente della rendita.

Dando questa facoltà significa che la facoltà manca al Governo.

Significa che il Governo non può far uso del credito dello Stato senza consenso del Parlamento; che non può formare soggetto di questione ne conviene il signor ministro nel suo rapporto. Ora, alienare in tutto od in parte una rendita, si è far uso del credito dello Stato.

Il 2° articolo adunque dice in altre parole ciò che dice il secondo *considerando*, benchè con diverse parole, ossia l'uno implica l'altro. È dunque inutile.

Il terzo motivo spiega la ragione perchè il Parlamento si conduce a rendere regolare la creazione delle rendite e ad autorizzarne l'impiego. Ed è per assicurare la sorte dei creditori dello Stato e provvedere ai bisogni del pubblico tesoro.

Questo motivo non tocca ad alcun principio: è innocuo affatto; ma egli risulta dalla discussione della legge. Poi egli salta agli occhi per la natura della cosa. Se il potere legislativo fa un debito, naturalmente lo fa per provvedere ai bisogni dello Stato.

Se poi il debito è fatto, e si pensa al modo di soddisfarlo, è chiaro che questo ha lo scopo d'assicurare la sorte dei cre-



ditori dello Stato. Per queste ragioni il motivo riesce non necessario.

La legge pertanto senza i motivi non ha alcuna imperfezione; nessun principio è leso. I principii sono guarentiti anche senza l'espressione dei motivi che precedono al progetto.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Galli.

**GALLI.** Dopo i valenti oratori che hanno parlato, il Senato mi condonerà se, senza meriti e conoscenze speciali, ma solo come uomo di qualche lettura e di buon senso, mi permetto di emettere su questa materia le mie osservazioni, e dirò che:

1° Nell'esame della legge di finanza tal quale ci viene dalla Camera dei deputati, la prima difficoltà che vi si affaccia sono i *considerando* che vengono premessi alla parte dispositiva;

2° Secondo il mio parere non possono dirsi *considerando* contrari al modo di procedere nei Governi costituzionali, giacchè, e da noi e presso altre nazioni governate in forma costituzionale, si trovano leggi in cui la parte dispositiva è preceduta da *considerando*, e perciò credo che, quanto alla loro forma estrinseca, questi *considerando* non dovrebbero trovare ostacolo presso il Senato;

3° Ma è il senso intrinseco del primo tra i tre *considerando* che credo non si debba dal Senato approvare; infatti questo *considerando* implica l'interpretazione e la decisione incidentalmente fatta di un punto non deciso dallo Statuto, cioè qual sia il termine entro cui una legge, approvata dalla Camera e dal Senato, debba o no ricevere la sanzione del potere esecutivo ed essere pubblicata;

4° Questo è un punto essenziale; sarà, se si vuole, una mancanza dello Statuto, si possono fare e si son fatti molti ragionamenti dedotti dagli usi di altri Governi costituzionali e dal senso delle parole usate dallo Statuto medesimo, che il potere legislativo (articolo 3) essendo esercitato *collettivamente* dal Re, e dalla Camera elettiva e dal Senato, deve anche esercitarsi *contemporaneamente*; che questa *collettività* (per così esprimersi) e *contemporaneità* non possono aver luogo quando il Parlamento trovasi disciolto, quindi molti diverbi sul senso grammaticale e filologico. Se si apre questo aringo, non la finiremo più, e non mancheranno mai le contrarie sentenze;

5° Ma frattanto quel che vi è di certo è che lo Statuto non prefigge un termine, e che con semplici induzioni e incidentalmente voler interpretare, anzi modificare lo Statuto in una disposizione essenzialissima, non è cosa comportabile;

6° L'articolo 73 dice che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo; lo Statuto è la prima delle leggi, e la sua interpretazione deve farsi regolarmente con analoga presentazione di legge e discussione, e non incidentalmente per occasione di un'altra legge, in forma di *considerando*, che già dà per deciso un punto che non lo fu senza dubbio;

7° Osserverà forse qualcuno che la forma delle proposizioni di legge dipende dal regolamento interno della Camera, che il disposto del regolamento sarà stato osservato, che non abbiamo titolo, che non tocca a noi l'ingerirsene, che la Camera dei deputati dichiarasse od interpretasse questo punto con un articolo nel corpo della legge o in forma di *considerando* nulla importa, ella era nel suo diritto;

8° Io accetto la questione su questo terreno, e dirò che egual diritto spetta al Senato di non accettare questo *considerando* che include un'interpretazione ed una modificazione dello Statuto;

9° Addurrò poi ragioni di un altro ordine, cioè che il Senato, il cui potere, dietro lo spirito dello Statuto, deve es-

sere tutto di conservazione, deve andar a rilento e cautamente nell'interpretare le disposizioni in senso lato, massime a motivo delle tendenze tuttodì messe in campo senza ritengo, ed impedire che la democrazia vinca la monarchia. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** (*Interrompendolo*) Prego il signor senatore di voler spiegare che queste sue osservazioni non tendono punto a far allusioni contro quanto si è detto in altro recinto, le cui discussioni deggiono da noi essere altamente rispettate, altrimenti devo pregarla di togliere tali espressioni.

**BALBI-PIOVERA.** Domando la parola.

**GALLI.** Io intendo di combattere l'opinione di una parte di quella Camera, la quale è combattuta nella stessa Camera. Dunque io non vedo.... (*Segni di viva disapprovazione*)

(*Il senatore Alberto Ricci rivolge qualche parola all'oratore, la quale, in causa dei rumori, non si è potuta raccogliere.*)

**PRESIDENTE.** Non bisogna dar carattere di democrazia alle opinioni che si agitano nell'altra Camera legislativa.

**GALLI.** Dietro l'osservazione fattami dal signor presidente, quando io parlava delle condizioni essenzialmente conservative del Senato, io non intendeva parlare della Camera elettiva di cui combatteva il *considerando* che precede la parte dispositiva della legge, ma lo diceva in generale della tendenza di certe opinioni, ciò che sarebbe, nel mio senso, impossibile di negare; ammessa pertanto l'esistenza di queste opinioni, non vedo perchè non potessi dire che il Senato doveva andar a rilento ad interpretare lo Statuto in senso troppo lato, ciò che avrebbe indebolito il Governo. Ecco qual era la mia intenzione, e non altra qualunque. Del resto io mi rimetto, e non darò seguito....

**PRESIDENTE.** Deve continuare, non ha ancora finito.

**GALLI.** Mi resta ancora un'osservazione a fare, la quale è per un caso difficile, ma che potrebbe evitarsi. La legge passata dalla Camera dei deputati, sia nel testo, come nei *considerando*, non assolve il Ministero per le colpe che potrebbe avere di non aver osservato lo Statuto.

Io dissi: sarà un caso difficile, ma che può succedere, cioè che la Camera dei deputati metta in accusa il Ministero.

Il Senato allora diviene Corte di giustizia, e, se noi approviamo il *considerando* tale e quale si è messo, pregiudichiamo la nostra giurisdizione; ed io non vedo... (*Nuovi segni di disapprovazione*) non vedo certamente il perchè non possiamo spiegare la nostra opinione. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Da un'opinione ad un giudizio vi ha una immensa distanza.

**GALLI.** Del rimanente, siccome il ministro ha già accettata la disposizione tale e quale venne proposta dalla Commissione, così io mi unisco alla medesima.

**PRESIDENTE.** Il senatore Balbi-Piovera ha la parola.

**BALBI-PIOVERA.** La legge che ci viene presentata per parte del ministro delle finanze, e già consentita dall'altra Camera, si divide in due parti distinte: l'una obbligatoria, l'altra puramente stabilisce dichiarazione di principii.

Io credo che noi dobbiamo e possiamo in questo senso occuparci di quella parte semplicemente obbligatoria, quella che fa legge.

Se una parte del Parlamento stabilisce delle dichiarazioni di principii, possiamo noi stabilirne delle altre; ma non sono leggi, non sono obbligatorie per nessuno.

La legge che ci è presentata nel 1° articolo sancisce e rende regolare quello che la Commissione ha voluto riconoscere per semplicemente irregolare. Ma farò osservare che in un Governo costituzionale e in un Governo eminentemente rego-



lare, dal momento che il ministro scende dalla regolarità, gli abbisogna di una specie di sanatoria per quella parte irregolare che forse la necessità e le circostanze lo hanno costretto a fare; egli non deve che rappresentare quelle circostanze al Parlamento, e richiederne la sanatoria.

Se così il ministro crede di fare e vuole fare, io non vedo perciò ragione che si debba quella rifiutare, perchè quando si sono esaminati i casi di urgenza o di necessità che l'hanno condotto ad agire o contro la legge, o violarla, od oltrepassarla, questo rimane un giudizio che la Camera stessa giudica ed assolve.

Del resto, questi *considerando*, secondo me, hanno un gravissimo difetto, e si è quello di togliere quella forza necessaria, indispensabile nel presente momento al nostro Governo; forza che tutti dobbiamo riconoscere e desiderare. Non c'è che a ricacciare un colpo d'occhio sull'Europa intera, e specialmente sull'Italia, e vedranno che quella forza è indispensabile. Ai pari delle feroci bastonate di Milano che propugnano i principii che noi difendiamo, ogni voto di sfiducia al Governo combatte per il principio dispotico e per l'influenza austriaca. Adunque sono di parere che il Senato deve occuparsi semplicemente della legge senza badare ai principii emessi nei preamboli; occuparsi semplicemente della parte obbligatoria, e quella votare senza emendamenti.

**PRESIDENTE.** Fra i vari oratori i quali hanno parlato sul complesso della legge, havvene uno il quale, non pago all'osservazione da lui fatta, ha voluto ridurla anche ad una conclusione, cioè, di rimandare nuovamente alla Commissione la legge istessa per vedere se sia o no il caso di ricomparla in coerenza all'osservazione da lui fatta. Prima di dar passo alla chiusura della discussione generale è necessario che si tratti questa questione, la quale è pregiudiziale. In conseguenza io chiamo in primo luogo se questa proposizione di rinvio alla Commissione sia o no appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Havvi eziandio un'altra proposizione, dirò anche quasi pregiudiziale, quella, cioè, che venne fatta dal senatore Balbi Piovera, la quale consiste nel desiderio da lui manifestato di cancellare interamente il preambolo della legge. Ma siccome questo desiderio può essere benissimo soddisfatto, negando il suo voto al preambolo allorchè sarà messo in votazione, così questa mutazione non è ancora del momento, e sarà più opportuno il metterla in effetto allorchè si porrà ai voti il preambolo. Per ora siamo ancora nella discussione generale.

Posto che un senatore mi fa avvertito aver egli domandata la parola sulla discussione generale, io, prima di chiuderla, accordo la parola al senatore Luigi Di Collegno.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Nel lungo discutersi il progetto di legge, si è entrato da molti oratori nel merito dell'interpretazione dello Statuto, e si è espresso il voto di veder presentata una legge che stabilisca il vero senso in cui vogliono essere intesi gli articoli 5 e 7 dello Statuto medesimo. Su questo voto io desiderava di esporre alcune osservazioni per dimostrare l'importanza somma di procedere a rilento quando si tratta di toccar menomamente, anche per via d'interpretazione, a quella legge fondamentale del nostro politico sistema. Qualunque legge si voglia formare, impone al legislatore l'obbligo di prevedere l'immensa serie dei casi nei quali dovrà farsene l'applicazione, affm di giudicare preventivamente quando sarà opportuna, quando no, di definire fin d'ora quando sarà giusta, e quando, vestendo il carattere di un sommo gius, si ridurrà ad una somma ingiuria. Una profonda lezione di legislazione ci dava per ciò la sapienza dei

Greci, allorchè diceva: tra le leggi che ci governano, altre sono scritte, altre no.

Questo principio, che non dovrebbe mai perdersi di vista dai legislatori, molto meno negli esordii d'un Governo rappresentativo, io lo vengo applicando alla materia di cui è discorso, e domando chi vuol tenersi sicuro di dare fin d'ora alle disposizioni dello Statuto per mezzo di nuova legge una ampliamente che non produce forse coll'andar del tempo gravissime conseguenze? È stato citato l'articolo 75 per asserire che il potere legislativo ha la facoltà di interpretare anche lo Statuto. Io non crederei che, dove questa sovrana concessione parla delle leggi in generale, siasi inteso di comprendere le disposizioni dello Statuto medesimo. Tuttavia io non istabilisco in principio che non possa mai farsi luogo a qualche spiegazione sugli articoli o sulla relazione che dessi possono aver fra di loro. Ma io credo che un simile lavoro non sia prudente il farlo, se non dopo matura esperienza; epperò, dopo lungo periodo di tempo, durante il quale siasi riconosciuta non solamente la convenienza di farlo, ma il modo di preveder le conseguenze di quel che si deciderebbe, e di evitare ogni pregiudizio che ne derivasse al regolare andamento del politico nostro sistema.

**GALLINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**SCLOPIS, relatore.** Il desiderio che io manifestava sin dal principio della discussione era che la trattazione del progetto di legge in questione si limitasse nei termini suoi naturali. Rimane tuttavia impresso nella mia mente, ed anzi credo che, attenendosi a questo sistema di non voler provvedere che a quanto veramente si è chiesto, cioè a quello che sta in discussione, noi ci salveremmo da alcuni inconvenienti che dal portare la questione sui generali, anzichè sulla specialità, potrebbero derivare.

Dunque non entrerò nuovamente a parlare sulla sostanza del punto costituzionale, poichè credo colla Commissione che debba essere messo in disparte.

Io mi permetto soltanto di nuovamente far riflettere al Senato che tutta la questione che si tratta è questione di circostanza, è questione di specialità relativa al credito aperto al Ministero con atto del Parlamento del marzo ultimo ed effettuato coi provvedimenti del 12 e 16 giugno; che l'attenzione della Commissione si portò a scansare ogni maniera di applicazioni di punti generali, d'interpretazione allo Statuto. Aggiungo che la Commissione non crede che il Senato possa imporre a chicchessia una restrizione del diritto che dà lo Statuto a tutti i membri del potere legislativo di esercitare la facoltà dell'iniziativa.

Dunque io spero che il Senato vorrà circoscrivere di nuovo, secondo parere della Commissione, l'esame dei *considerando* nei punti su cui si sono elevate le difficoltà relative all'uso del credito aperto al Ministero. Credo che nel modo con cui questo *considerando*, è concepito non dia appiglio per nulla ad intaccare la questione costituzionale sull'interpretazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto; basta avvertire che qui si parla di semplice irregolarità. Ora l'irregolarità si applica solamente all'infrazione secondaria e non all'infrazione alla legge fondamentale, perchè tutto ciò che fosse stato commesso contro lo Statuto, la Commissione non avrebbe esitato a dichiararlo nullo e di nessun effetto.

**DE CARDENAS.** Domando di parlare.

**SCLOPIS, relatore.** Per conseguenza io prego di nuovo il Senato di voler riguardare il modo col quale la Commissione condusse il suo parere. Non giacchè io intendo di limitare con ciò la disanima che il Senato ne vorrà fare, ma solamente

per chiarire l'ordine delle idee ed il risultato finale a cui la Commissione è stata condotta.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Gallina.

Credo però dover prima interrogare la Camera se o no le paresse che, essendosi ridotta la discussione più all'esame del preambolo, che a quello del complesso della legge, sia più opportuno e più regolare il chiudere questa discussione generale, la quale propriamente è diventata discussione particolare, e quindi continuare la discussione, che pare che ancora voglia riprendersi sul preambolo. Purchè il conte Gallina abbia osservazioni a fare, le quali appartengano all'intero complesso della legge, perchè vedo che siamo usciti fuori dei termini generali...

**GALLINA.** (*Interruppendo*) Le osservazioni che il signor presidente ha fatto sopra il tenore della discussione che ha avuto luogo finora sono tali che da principio si potevano prevedere.

La legge che noi abbiamo a discutere contiene, propriamente parlando, una sola autorizzazione, ed è quella di concedere al Ministero l'autorizzazione di proseguire le operazioni di prestito, alle quali fu autorizzato con un voto del Parlamento, sulla cui regolarità ora vi è contestazione.

Le considerazioni che furono premesse a questo progetto di legge, sebbene non riguardino direttamente l'operazione stessa, contengono però delle osservazioni generali, le quali abbracciano il merito della legge medesima. Quindi è naturale che, quando anche non vi fosse stata discussione generale sopra questo progetto, la parziale avrebbe abbracciato tutto il tenore del progetto. Io credo quindi, sia che si restringa la discussione attuale nei termini generali, sia che si riduca agli articoli speciali, non potrà a meno che rivestire lo stesso carattere ed abbracciare le medesime considerazioni; egli è perciò, o signori, che io mi accingo a fare alcune osservazioni, le quali, a tutta la discussione che ha avuto luogo finora, possono estendersi, e spero che, per quanto gravi e profonde sieno quelle fatte dal signor relatore della Commissione, non potranno far ridurre a limiti più stretti questa discussione.

Io credo, ed il fatto ce lo dimostra, che è impossibile, qualunque sieno le considerazioni che hanno portato la Commissione ad abbreviare il suo esame sotto l'aspetto di presto risolverle, è impossibile, dico, impedire a questa Camera di estendere le sue osservazioni sopra tutte le quistioni incidenti; anzi mi pare che il sistema medesimo seguito dalla Commissione ponga argomento a questa considerazione generale, e sollevi un'infinità di quistioni che forse, presa sotto un altro aspetto la discussione presente, avrebbe fatto evitare; e ciò dicendo, io mi riferisco a quel *considerando* che la Commissione stessa ci ha proposto, e che molto opportunamente il signor relatore della Commissione è venuto ora svolgendo, giacchè ci ha fatto conoscere entro quali limiti, e con quale spirito questo fosse emesso; giacchè, senza questa considerazione, vi era luogo a credere che il *considerando* stesso tendesse a disapprovare quanto il ministro aveva fatto.

Il signor relatore della Commissione osservò che la Camera aveva rilevato alcune irregolarità, ma che però queste non sono tali da viziar la sostanza della cosa. Signori, perchè un'irregolarità possa fare oggetto di una considerazione in una legge, conviene che essa sia gravissima, e la Camera, seguendo il sistema di proporre i *considerando*, ha seguito lo spirito che in un'altra Camera si ha voluto imporre, il colore che si è voluto dare al *considerando* prima della legge.

In materia d'imposte, o, per meglio dire, in materia di fi-

nanze, in un Governo rappresentativo un'irregolarità è molto vicina ad una violazione.

Io non voglio già discutere se quest'irregolarità rilevata dalla Commissione sia una vera violazione o no, ma osservo che dal complesso della legge medesima e da quello della discussione emerse finora la quistione sulla violazione della legge, ond'è manifesto e patente che vuol essere dismessa.

Noterò a tal riguardo che dai dibattimenti ch'ebbero luogo sorgono le due più gravi quistioni che in un Governo costituzionale si possano sollevare. Una tutta di principii, un'altra tutta di dottrina, ma più d'apprezzamento dei fatti.

La quistione di dottrina, o di principii, sta nel vedere se il Governo, in assenza del Parlamento, possa in materia di finanze dare disposizioni, le quali non sieno autorizzate dal voto del medesimo. Io non credo che nel Senato vi sia alcuno il quale ponga in dubbio questi principii, ed osserverò anzi a questo proposito che la facoltà legislativa, spettante al Parlamento nelle quistioni di finanze, non è solamente legislativa, è qualche cosa di più.

È atto talmente importante che nei Governi antichi costituzionali veste altra forma, che non è quella di una sanzione di una legge; egli è un assentimento, egli è un sussidio che la nazione concede, egli è un dono che la nazione fa.

Ora non v'è dubbio che negli atti del Governo da alcuni anni a questa parte tale principio venne sempre osservato.

Ma vi ha altra questione non meno grave che nasce, che si contrappone a questo principio, ed è che in date circostanze, in tempi gravi, in posizioni difficili il Governo ha il dovere di provvedere ai bisogni dello Stato nei modi che gli si apprestano i più facili, i più ovvii, e come la responsabilità che il Governo assume a tali emergenze è gravissima.

Egli viene al Parlamento a renderne ragione del suo operato, ed il Parlamento poi ha negli usi suoi e nelle memorie costituzionali il modo di assolverlo con onore.

Queste due quistioni si presentano nella nostra discussione; l'una sta a fronte dell'altra.

Molte altre quistioni si sono eccitate, le quali sono veramente secondarie, e se noi intraprendessimo a discuterle solamente le prime, l'assoluzione, lo scioglimento di esse basterebbero a conciliare tutte quelle altre quistioni secondarie che furono presentate dai diversi onorevoli senatori che hanno parlato in questa gravissima discussione. Io adunque, ritenendo i termini del *considerando* della Commissione, e, ritenendo i termini del *considerando* del progetto di legge il quale è stato presentato al Senato, vedo in essi un'irregolarità, di cui non voglio determinare il grado di un'importanza che può avere. Mi ha fatto però qualche senso il sentire il ministro dell'Interno che non aveva potuto vedere nel *considerando* della Camera dei deputati una censura dell'operato del Governo.

Egual senso produsse in me il vedere la Commissione entrata nel medesimo sentimento; ma mi spiega l'opinione della Commissione il silenzio osservato già un'altra volta sopra il *considerando* in una legge di finanza, il quale sarebbe forse stato meglio non ammettere. Ma di cose fatte non occorre più parlarne; questi *considerando* sono innocentissimi, io lo voglio credere; dubito però che l'opinione generale sia divisa a questo proposito.

A me pare che, quando si premette contro la forma ordinaria un *considerando* ad una legge, *considerando* che implica con sé il riconoscimento di una grave illegalità, esso non può essere che una censura, una riprensione. Che la trasgressione alla legge vi sia, io non ne dubito, e il ministro (se non m'inganno) non ha ommesso di osservarla nella discus-

sione dell'altra Camera; ma il ministro ha nella sua condotta, nelle sue azioni, un risultamento delle sue operazioni, un argomento amplissimo per venire in Senato, per venire in Parlamento, e dichiarare che di quanto egli operò assume intiera la responsabilità, e che francamente attende il giudizio che il Parlamento vuol pronunziare.

Io domando a' miei colleghi di riportarsi a quei tempi in cui queste operazioni furono seguite, di richiamarsi alla memoria la discussione che ebbe luogo in Senato per autorizzazione del prestito proposto da un ministro diverso; a quella proposta le opposizioni in Senato non mancarono, le difficoltà erano gravi; *tuttavia, dopo alcune considerazioni, il Senato non tralasciò di dare amplissima facoltà al Ministero di fare quanto proponeva.*

Nel Senato non si omise di osservare che, quantunque stringenti fossero le condizioni, il Governo aveva il dovere di provvedere alle emergenze dei tempi; più gravi erano le difficoltà, più grave si faceva il dovere dei ministri; ed era altresì il dovere del Parlamento, del Senato, di non portare incaglio alle azioni governative. Egli è in questo senso che il Senato approvò e diede l'autorizzazione di contrarre il prestito in modo illimitato al ministro che allora reggeva la cosa pubblica; adunque non essendo ora più miti le circostanze, anzi più gravi presentandosi le difficoltà, e nuovi stringenti bisogni venendosi a cumulare, i quali determinarono quelle deliberazioni, perchè il Ministero non può egli venire qui francamente a comandare che il suo operato sia dal Senato approvato? Quella legge, o meglio, quel principio che modifica, in certo modo sospende per un momento la santità dello Statuto; quel principio, dico, che è scritto nella natura delle cose, e che non conviene certamente invocare troppo spesso, ma che, quando naturalmente si presenta, vuole essere osservato, perchè si fa via da sé, il principio della necessità, dell'utile dello Stato, non si contrappone in ogni legge alla severità dell'osservanza dello Statuto? Quindi, trasgredendo momentaneamente in simili frangenti questo Statuto, si fa cosa utile alla nazione ed allo Stato.

In questi termini io credo si trovasse il Ministero, e penso che la legge semplicemente formulata, per la quale si dichiara l'autorizzazione, non che la disposizione fatta dal Ministero in giugno, lascia al Ministero una prova che il Senato ha riconosciuto che egli nel suo senno ha meritato benissimo del paese, dacchè ha provveduto a' suoi bisogni senza il minimo turbamento, e senza che l'andamento delle cose pubbliche sia stato menomamente incagliato. Io tacerò (prendendo la questione in questi termini) delle quistioni accidentali che furono emesse, di quella del tempo in cui doveva darsi l'autorizzazione del prestito, e delle persone colle quali dovesse contrarsi, giacchè paionmi quistioni tanto piccole e di così poca entità, che non possano avere gran peso nell'opinione del Senato.

Ma non posso omettere di dire che se il Governo ha provveduto ai bisogni sommi ed urgentissimi senza ricreare danaro all'estero, ha ricevuto dalla nazione la prova del miglior senno e della generosità la più specchiata, che in tempi come i nostri si potesse desiderare; è una cosa gloriosa per il Governo (giacchè questo gli prova la confidenza della nazione), di avere provveduto per più di 80 milioni, senza che gli agiotatori, gli speculatori dell'estero venissero ad offrire il loro danaro a condizioni le più inique e le più gravi pel Governo. *(Bravo)*

Ora io chieggo, si è osservato che un'operazione di prestito non poteva farsi allora senza pregiudizio grave della cosa pubblica, giacchè in un termine anche doppio di quello che

dalla Camera era stato proposto per ottenere un prestito, non vi ha nazione che abbia riuscito a contrarlo. Sicuramente non il Piemonte solo, ma anche altre nazioni hanno avuto bisogno di credito; ma noi l'abbiamo trovato fra noi, e ciò è ancora un titolo d'onore pel Governo e per la nazione *(Bene! Bravo!)* La discussione presa sotto questo aspetto mi dispensa dall'entrare in un'altra questione costituzionale, che, secondo me, non è matura, ed è quella che riguarda il termine che deve essere fissato per la sanzione reale de' progetti di legge. Siceome ho avuto l'onore di dire, non credo ancora sia matura simile questione, epperò io prescindendo dal trattenermi sopra; *tuttavia non posso passare sotto silenzio alcune considerazioni che in via di dottrina sono state fatte ed in fine di esempio raccomandate.* Gli esempi accennati non sono tutti ammissibili, i principii emessi sono soggetti a molte contestazioni. Qui noi non abbiamo bisogno, se riteniamo la gravità delle due quistioni da me accennate, non abbiamo bisogno di occuparci di regolarità o irregolarità del procedere del Ministero; il dubbio potrebbe essere così grave, che il Ministero poteva passarvi oltre e credere di essere nel suo perfetto diritto. Per altra parte, secondo l'opinione di altre persone, il dubbio può essere tale che non poteva ammettere la risoluzione che se gli è dato. Per conseguenza approvo l'osservazione fatta da quelli fra gli onorevoli nostri colleghi, i quali hanno cercato ed hanno dimostrato che non conveniva occuparsene, e parmi che il signor relatore della Commissione e la Commissione intera nella discussione che hanno fatto di questo progetto di legge hanno avuto essenzialmente di mira di evitare una questione. Io non posso fare a meno che applaudire a questa riserva; ma non posso trattenermi di ripetere che, *circoscrivere o segnare i limiti di una discussione politica, è cosa che non è nè regolare, nè possibile.*

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas ha chiesto la parola. Domando se la vuole sulla discussione generale.

**DE CARDENAS.** Chiudendosi la discussione generale, credo non s'intenda chiusa la discussione sul preambolo, benchè già in parte discusso, e per conseguenza aspetterò a parlare.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Sia perchè il ministro degli affari interni ha aderito al preambolo formolato dalla Commissione, sia perchè questo preambolo sostanzialmente altro non è che un emendamento del preambolo dapprima proposto, parmi che questo preambolo debba avere la priorità della discussione; in conseguenza io ho l'onore di leggerlo per esporlo quindi a particolare discussione.

*(Legge il preambolo della Commissione. — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 174.)*

La parola è al senatore De Cardenas, ove voglia ragionare sul preambolo.

**DE CARDENAS.** Nelle prime parole che io diceva raccomandava una qualche maggiore spiegazione sulle irregolarità che si sono riconosciute; mentre il lasciarle così in aria colle parole: *qualche eccezione d'irregolarità*, potrebbe far nascere troppi dubbi. Meglio sarebbe che il preambolo si omettesse interamente, come aveva già detto prima, o che almeno fosse circoscritto ne' suoi giusti limiti, e che si dicesse cosa si intendeva per queste eccezioni che si possono fare d'irregolarità all'uso che ha fatto il Ministero dell'autorizzazione di contrarre un prestito concessagli colla legge del 19 giugno.

Sentiremo se la Commissione, essa che ha studiato meglio la materia, e che sa quali siano le eccezioni d'irregolarità che

ha col suo *considerando* sottinteso, vorrà cercare il mezzo di esprimerlo chiaramente. Del resto domanderò qualche tempo, mentre all'improvviso sarebbe difficile poter redigere un ben ponderato emendamento in proposito.

**PRESIDENTE.** Sonvi due proposizioni: la prima è di omettere il preambolo, e sopra di questa non può cadere contestazione, perchè la deliberazione sta nella facoltà che ha ciascuno di ammettere o non il preambolo; quindi viene la seconda, per la quale si vorrebbe che si sospendesse la discussione sino a che il signor oratore avesse agio e campo a poter formular egli stesso un preambolo, il quale contenesse quelle maggiori spiegazioni da lui desiderate. Io domando alla Camera se questa seconda proposizione è appoggiata.

**DE CARDENAS.** Domando scusa, la mia proposizione è che la Commissione pensasse lei a precisare quali sono questi motivi d'irregolarità. . . .

**PRESIDENTE.** Ma ella poi ha detto. . . .

**DE CARDENAS.** Quando la Commissione si rifiutasse. . . .

**ALFIERI.** In seguito all'esame che ha fatto del progetto di legge, la Commissione, secondo che era il suo ufficio, ha formulato la proposta che credeva più conveniente. E questa si riferisce a motivi che sono, secondo che io credo, non troppo forse lungamente, ma sufficientemente spiegati nella relazione. Ora non resta alla Commissione che riferirsi a quei motivi, i quali si trovano nella relazione espressi. Io non opino che altrimenti abbia a fare la Commissione, nè che possa assumersi l'impegno di esprimere le idee di uno dei nostri colleghi; elleno saranno convenientissime, ma non può apprezzarne tutto il valore.

**PRESIDENTE.** Dopo queste spiegazioni, sta alla Camera il deliberare se o no voglia accordare tempo al signor senatore De Cardenas a formulare egli stesso quelle spiegazioni, che la Commissione non crede esservi bisogno di dar essa medesima. Chi accorda questo tempo voglia levarsi.

(Non è accordato.)

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Sur le préambule?

**DE LA CHARRIÈRE.** Sur le préambule.

(Qui succede un dialogo assai vibrato in francese tra il senatore De la Charrière e il senatore Alfieri, cessato il quale il ministro di finanze chiede la parola) (1).

**NIGRA, ministro di finanze.** Signori, io spiegherò al Senato dove il Ministero accetta le osservazioni che si sono fatte nel *considerando* proposto dalla Commissione, e quale portata possono avere siffatte osservazioni.

Non ci è dubbio che la legge diceva dover avere essa due mesi di vita; la gran questione stava nel vedere, se avendola promulgata qualche giorno dopo spirato quel giorno di vita che doveva avere, potesse nascere o no un dubbio. Questo dubbio che poteva esistere per taluni, e non esistere per altri, diventa un dubbio stabilito per le discussioni che si sono fatte nell'altra e in questa Camera. Stabilito il dubbio, non essendovi uniformità fra il voto degli uni e degli altri, il *considerando* non viene stimato come una censura al Ministero, ma come un motivo di spiegare il soggetto delle operazioni e di dare maggior importanza alla prima parte di quello che si è fatto. Se si vuole considerare la cosa sotto quell'aspetto, il *considerando* così redatto non è, come dissi, una censura, è un *considerando* che stabilisce la regolarità delle operazioni

(1) Nel verbale si legge: « Sul dubbio poi mosso dal senatore De La Charrière a che si debba riferire il termine di due mesi dato al Governo colla legge 16 marzo, spiegano il senatore Alfieri, come membro della Commissione, ed il ministro dell'interno, che quel tempo intendesi soltanto per l'operazione del prestito. »

primitive; quindi allude alle condizioni stesse delle operazioni.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Mi pare che il senatore De La Charrière voleva sapere se quel termine di due mesi si riferisse all'epoca in cui dovesse essere promulgata la legge dopo la chiusura del Parlamento, oppure se riguardasse il tempo determinato per l'uso del credito. Rispondo che il termine di due mesi è quello che si riferisce all'uso del credito; la legge votata dal Parlamento portava che il Ministero avesse due mesi di tempo, acciocchè potesse far l'alienazione di questa rendita.

La questione poi si venne a complicare colle altre, perchè siccome nella legge non era detto nominativamente tale promulgazione avverrà dal giorno tale di un determinato mese, si venne a complicare colle altre pel motivo che prende data dal giorno della sanzione.

**DE CARDENAS.** Mi pare che la legge, colle parole di due mesi, non dica altro che questa legge avrà due mesi di vita, e questi due mesi di vita non si possono calcolare che dal momento che questa legge è nata, ed una legge nasce quando il Ministero la mette alla luce.

**ALFIERI.** La Commissione deve procurare di rimuovere ogni dubbio sulle mire che ella ebbe quando propose il *considerando*, appoggiandolo a motivi addotti nella relazione stessa. Infatti essa considerava che, siccome fu detto, la questione di due mesi si trovava implicitamente compresa in quella della sanzione da darsi dal sovrano alla legge dopo la chiusura del Parlamento. Tuttavia ella crede che, se vi era una questione di forma compresa nella prima questione, vi era altresì una questione di spirito, cioè si trattava di sapere se veramente al momento in cui il Parlamento dava il voto egli intendeva che questo voto si estendesse al di là di due mesi dal tempo nel quale il voto medesimo era dato in considerazione di circostanze speciali. Si oppone (e la Commissione stessa ne è convinta), che il credito va soggetto alla legge dell'opportunità innanzi tutto; e quel termine non si poteva considerare, ragionevolmente parlando, come assoluto. Ma io prego il Senato di considerare in altro senso questa legge, la quale prefiggeva un termine di due mesi; che se i due mesi non bastavano, poteva essere protratta nel suo effetto, e con ciò si veniva a rimediare a quell'inconveniente che poteva trarre con sé la forse soverchia limitazione. È per questa ragione che la Commissione ha creduto che si potesse ravvisare in cotale circostanza un motivo per cui dovesse contenersi nella legge in discussione una risoluzione che affrancasse i creditori dello Stato da ogni timore. Io prego la Camera di voler essere ben persuasa, che se il voto che ella è per dare sarà improntato di un segno di benevolenza al ministro, il quale accettando il gravissimo incarico che tuttora mantiene, nelle circostanze spinose in cui si è trovato, diede un segno evidente di abnegazione, e per certo non mai di ambizione: se la Camera, dico, vorrà improntare il suo voto di questo sentimento di benevolenza, nessuno di miglior cuore vi si associerà quanto i membri che compongono la Commissione. Io pel primo ho desiderio e motivo di pregare il Senato perchè dia a lui questa ben meritata dimostrazione, la quale per consolazione d'un uomo di tanta integrità e lealtà, andrà aggiunta a quella che gli fu larga l'unanimità dei cittadini di Torino, quando, compiuto il triennio delle gravissime funzioni che copriva, lo rielessero a membro del Consiglio municipale.

**NIGRA, ministro delle finanze.** (Molto commosso) Commosso dalle parole dell'onorevole senatore, ringrazio lui, non che il Senato, se mi vorranno favorire del loro voto. Dero però dichiarare apertamente che nessuno più di me vido con

maggior dispiacere che, tra le operazioni affidatemi, taluna ve ne fosse, alla quale la legge non indicasse abbastanza chiaramente la via a tenersi.

Ho dichiarato avanti all'altra Camera, come lo dichiaro avanti questa, che io assumo la responsabilità intera degli atti a cui ebbi parte con tutti i ministri; ma dichiaro anche che nelle lunghe discussioni alle quali assistetti, non ho mai udito alcuno che mi abbia detto: a vostra vece avrei fatto così. Se mi fossero stati accennati altri mezzi a sollevare il credito del paese, come io credo di aver fatto (e in questo non ho compiuto che al dover mio, e qualunque altro cittadino avrebbe fatto al pari di me) non li avrei certamente disconosciuti, sebbene abbia anche calcolato, che venendo il giorno in cui dovessi dar conto del mio operato, avrei potuto addurre i motivi che mi inducevano a far quanto ho fatto.

Spiegando in un'altra Camera le ragioni che mi avevano indotto ad operare in questa guisa, mi si osservò non essere certamente un biasimo che volesse dare al risultato delle mie operazioni, e che solo si volesse salvare un principio; e in questo mi unisco al voto di tutti coloro che desiderano che non esista mai nello Statuto un articolo per cui si sia obbligati di ricorrere per mezzo di interpretazione al voto parlamentare.

Tutti però ravvisarono il bisogno di una maggiore spiegazione intorno a questo articolo. Ma in circostanze di tanto rilievo, in circostanze così incalzanti, quali son quelle nelle quali io mi son trovato, e che non auguro a nessun altro ministro delle finanze, niuno di certo avrebbe agito diversamente da me. Niuno ha inventato né trovato mezzi meno onerosi di quelli che le circostanze volevano; ma io ho scelto i meno gravi nelle difficoltà che imperversavano. In que' momenti si trattava di mantenere intatta la fama, si trattava d'acconti a creditori che con ragione gridavano, si trattava di far fronte a spese e a spese immense che si erano dovute incorrere, e che erano inevitabili.

Molte voci. È vero! è vero!

**NIENNA**, ministro delle finanze. Noi abbiamo attraversate quelle fasi per le quali passano tutte le nazioni, dobbiamo perciò subirne le conseguenze; io quindi mi assumeva una responsabilità gravissima, e forse oltre quel termine che avrei desiderato. Ma io, o signori, faceva fondamento sulla giustizia, sulla generosità della nazione, giudice mia, né credo di aver fallito in questo mio pensiero. (Applausi dalla Camera e dalle tribune.)

**STARA**. Per conciliare ogni opinione, e togliere ogni ombra di dubbio che potesse rimanere di biasimo o di censura, cosa che certamente il ministro non merita, io proporrei al Senato di surrogare al considerando che si legge nel progetto di legge in discussione quest'altro:

« Considerando che, lasciata da parte la risoluzione del dubbio se sia stata regolare la creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta cogli atti del 12 e 16 di giugno 1849 dal potere esecutivo che sanzionava e promulgava come legge, dopo la chiusura del Parlamento, una provvidenza temporaria dal medesimo adottata oltre due mesi prima, per non essere questo il modo, né la forma di risolvere un dubbio siffatto, non si può però, in qualunque senso abbia il medesimo a risolversi, disconoscere la necessità di provvedere ai bisogni del pubblico tesoro e di assicurare la sorte dei creditori dello Stato. »

**PRESIDENTE**. Questo non è che un emendamento in surrogazione del preambolo; debbo quindi chiedere prima di tutto se verrà appoggiato. Chi appoggia questo nuovo preambolo voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

**GALLINA**. Trattandosi d'emendamenti, ed essendovene parecchi, la cosa da farsi parmi sia di vedere quale di questi emendamenti proposti debba avere la priorità.

**PRESIDENTE**. Prima che gli emendamenti entrino in discussione devon essere appoggiati; appoggiati che siano, allora viene il caso di proporre quale di essi debba avere la priorità; non essendo stato appoggiato quello del senatore Stara, io ritorno dunque alla questione, che si è dell'approvazione o non del preambolo proposto dalla Commissione.

**SAULI**. Allora sarebbe tolto di mezzo l'emendamento che io aveva proposto. . .

**ALFIERI** (interrompendo) Volando contro ogni considerando, secondo che verrà messo in discussione, avrà ottenuto il suo desiderio di sopprimere cioè ogni preambolo.

**GALLINA**. Se i considerando sono omissi, allora implicitamente è sciolta la questione.

**PRESIDENTE**. Perché la Camera conosca il vero stato della questione, dirò che poco fa misi trasmise dal signor senatore Sauli questo emendamento, il quale non è altro che la riproduzione dell'articolo della legge che era stata presentata nell'altra Camera dal Ministero. Questo articolo è così concepito:

« Il Governo è autorizzato di alienare alla migliore condizione possibile e sotto la sua responsabilità la rendita di lire 1,867,760, rimanenza dei 2,500,000 lire creati in dipendenza della legge del 12 giugno prossimo passato. »

Di questo emendamento però debbe tenersi conto allorché si discenderà all'esame degli articoli della legge.

**ALFIERI**. Allora sarebbe il caso di domandare al Senato se intende che il contro-progetto abbia la priorità. . .

**PRESIDENTE**. Ma è sempre vero però che non può essere questo il momento di proporre questo contro-progetto. Il momento opportuno è allorché si discenderà agli articoli della legge, e perciò siccome il preambolo sta prima della legge, così esso deve votarsi prima.

**SCIOPIS**, relatore. Siccome nell'emendamento del senatore Sauli ci sta il complesso e della riforma del dispositivo e dell'abolizione del preambolo, questo modo di emendamento potrebbe ravvisarsi, come si diceva, un contro-progetto assorbente nella sua negazione le altre proposizioni che si erano fatte. Dunque si tratterà di vedere se il Senato voglia dare la priorità a questa proposta del senatore Sauli, la quale, ove fosse ammessa, toglierebbe ogni difficoltà, perché allora non si tratterebbe più né del progetto presentato ed approvato dalla Commissione, né del preambolo.

**PRESIDENTE**. Prima che il Senato deliberi è bene conosca un altro emendamento proposto dal senatore Gallina che entra nello stesso spirito. Esso proponeva che, eliminandosi interamente il preambolo, l'articolo 1° fosse concepito nei seguenti termini:

« La creazione della rendita di lire 2,500,000 fatta il 12 e il 16 giugno 1849 è approvata in virtù della presente legge. »

**PRESIDENTE**. Sta a vedere in primo luogo quali di questi due. . .

Ecco un terzo contro-progetto proposto dal senatore De Cardenas (ilarità); esso è in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a valersi della legge 12 giugno fino a compimento dell'imprestito ivi contemplato. »

**STARA**. Io proporrei di rimandare questi emendamenti alla Commissione, giacché l'ora è tarda. (Maggiore ilarità)

**PRESIDENTE**. Prima bisogna vedere se sono appoggiati. Si tratta di stabilire l'ordine in questi tre emendamenti che devono essere sottoposti a votazione.

Il più ampio sarebbe quello del senatore De Cardenas. . . .  
(Interruzioni) Bisogna stabilire anzitutto, l'ordine in cui devono essere questi emendamenti appoggiati.

Per stabilire adunque quest'ordine è necessario che si liberi quale di questi emendamenti debba avere la priorità.

**DE CARDENAS.** Domando la parola sulla posizione della questione.

**GALLINA.** Gli emendamenti che sono proposti a questo progetto di legge, e che il signor presidente ha fatto noti al Senato, sono più o meno ampi, ma paiono, se non tutti, almeno per la maggior parte, che portino con sé l'eliminazione dei considerando proposti nel progetto di legge. L'emendamento del signor senatore Sauli, non meno che l'emendamento del senatore De Cardenas, devono avere la priorità, perchè tolgono i considerando. Io proposi pure un emendamento, il quale ha lo stesso scopo di togliere i considerando, e modificare una parola sola del 1° articolo, mantenendo le disposizioni degli articoli 2 e 3 quali appariscono nel progetto medesimo. Da ciò noi vediamo adunque che due sole cose distinte si trattano in questo emendamento, e forse potrebbe essere opportuno per la regolarità della procedura di dividerlo. Si tratta di vedere se hanno da ammettersi o non ammettersi i considerando nel progetto di legge. . . .

**GIULIO.** Chiedo perdono al Senato, ma lo invito di prestare un momento la sua attenzione sopra un'interpretazione di un articolo del regolamento. Il regolamento esige che niuno emendamento sia messo in discussione se non è stato appoggiato; quindi l'appoggio dato ad un emendamento non pregiudica per nulla la questione della sua accettazione.

Qualunque sia il numero degli emendamenti contemporaneamente proposti, sieno pur essi anche tra di loro contraddittorii, possono essere tutti appoggiati o non, quando vi ha nel Senato quattro senatori i quali giudicano l'uno e l'altro di quelli emendamenti degni di essere esaminati o non; per conseguenza, ove sia luogo a deliberare sull'ordine nel quale venga interrogato il Senato ad appoggiare questo o quell'emendamento, quest'ordine è affatto arbitrario.

Il Senato può successivamente appoggiare, o per dir meglio, quattro membri del Senato, ora gli uni, ora gli altri, possono successivamente appoggiare tutti e tre gli emendamenti che sono stati proposti, senza che per ciò venga per nulla pregiudicata la questione; quindi mi pare che si abbrevierebbe molto sottoponendoli successivamente alla deliberazione del Senato per vedere se siano o no appoggiati gli emendamenti proposti. La questione è dunque di vedere se siano o no appoggiati. Forse anche tutti e tre gli emendamenti potrebbero non ricevere quest'appoggio, e allora la discussione sarebbe bell'e finita, e si risparmierebbe una grave perdita di tempo.

**DE CARDENAS.** Vorrei fare un'osservazione sulla posizione della questione. Si era proposto, forse era il presidente

medesimo che aveva proposto, di rimandarli tutti alla Commissione.

\* **PRESIDENTE.** No; questo non è in mio potere; non sono io che l'ha proposto.

**STARA.** Sono stato io.

**DE CARDENAS.** Allora proporrei anch'io di rimandarli alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ella si ricorderà che poco fa chiesi se si appoggiava la proposta di rimandarli alla Commissione, e questo rimando non fu appoggiato dalla Commissione, ed è perciò impossibile di ritornare sopra questa proposta.

Quello che in questo momento deve occuparci si è di riconoscere se questi tre contro-progetti siano o no appoggiati, per essere poi oggetto di nuova deliberazione. Frattanto quelli che non saranno appoggiati lasceranno il campo libero perchè la discussione possa ulteriormente progredire.

Pel modo con cui debbano essere gradualmente questi appoggi da darsi, io sceglierò l'ordine naturale, cioè comincerò dal primo presentato.

Il primo è del conte Sauli. Se desiderano che ne dia lettura. . . .

*Molte voci.* Si legga.

(È appoggiato.)

**PRESIDENTE.** Il secondo emendamento in ordine di presentazione è quello del signor conte Gallina, il quale, proponendo che si elimini ogni preambolo, voleva sostituire poi all'articolo 1° le seguenti parole. (*V. sopra*)

(È Appoggiato.)

Il terzo è del signor conte De Cardenas. (*V. sopra*)

(Non è appoggiato.)

In conseguenza la discussione è ridotta ai primi due, sopra i quali si vuol lasciar la parola ai proponenti per isvolgero il loro progetto.

**GIULIO.** Sorge adesso una questione di priorità fra il progetto del signor conte Sauli, che è stato appoggiato, ed il progetto della Commissione. Io pregherei per conseguenza il presidente a voler prima interrogare il Senato intorno all'ordine di priorità che si voglia dare a questi emendamenti.

**DE LA CHARRIÈRE.** J'observe au Sénat que c'est 8 heures et 1/2. (*Molti senatori parlono*)

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se voglia rimandare a dimani la discussione della legge di finanza.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Allora la seduta è sciolta (ore 8 e 1/2).

*Ordine del giorno della seduta di domani:*

- 1° Continuazione della discussione della legge di finanza;
- 2° Relazione e discussione sopra la legge riguardante il monumento da innalzarsi a Carlo Alberto il Magnanimo.

## TORNATA DEL 15 SETTEMBRE 1849

- 22 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiamo e rettificazione al verbale — Senatori destinati a far parte della deputazione per ricevere in Genova la salma di S. M. il re Carlo Alberto — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il comune di Agnona a riscuotere il diritto di pedaggio sul ponte sulla Sesia — Si riprende la discussione e si approva il progetto di legge per alienazione di rendita redimibile.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.  
Si legge il processo verbale.

### **RICHIAMO SUL VERBALE.**

**ALFIERI.** Se ho ben inteso, mi pare che nel processo verbale si sia detto avere dichiarato essere mia opinione, che la proposta del signor senatore Sauli (non vestendo propriamente il carattere di un emendamento, ma bensì quello di un contro-progetto) dovesse per questo motivo avere la priorità. Temo di non essermi spiegato con bastante chiarezza; ma so aver voluto dire invece, che, siccome non si poteva ravvisare nella proposta del senatore Sauli un vero sotto-emendamento all'emendamento proposto dalla Commissione, ne risultava doversi considerare come una proposta di progetto; ne sorgeva quindi una questione di priorità, la quale non apparteneva a me di decidere.

**PRESIDENTE.** Questa rettificazione sarà introdotta nel processo verbale.

Ora, se non vi ha alcuno che domandi la parola sul processo verbale, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

### **SENATORI DELEGATI A FAR PARTE DELLA DEPUTAZIONE PER RICEVERE IN GENOVA LA SALMA DEL RE CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** L'ufficio della Presidenza deve rendere conto al Senato, che in esecuzione dell'onorevole incombenza appoggiatagli di scegliere i signori senatori i quali devono recarsi a Genova per assistere al ricevimento della salma del Re Carlo Alberto, il medesimo ha proceduto alla scelta seguente: signori senatori Giacinto di Collegno-Ettore di Sonnaz Musio-Balduini, i quali saranno accompagnati da uno dei due vice-presidenti della Camera.

### **PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI AGNONA DI RISCOUTERE UN DIRITTO DI PEDAGGIO SUL PONTE SULLA SESIA.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

**NIGRA, ministro di finanze.** (V. volume Documenti, Sessione II, 1849, pagina 74.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro delle finanze

della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi per la conveniente disamina.

### **OMAGGIO.**

**PRESIDENTE.** Ora darassi lettura di una lettera diretta al presidente.

(Il senatore Quarelli, segretario, legge la lettera del signor Vico, sindaco d'Acqui, con cui presenta alcune copie di una rappresentanza del municipio d'Acqui.)

### **CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI RENDITA.**

**PRESIDENTE.** La discussione si era fermata in un punto in cui non era stato ancora condotta a scioglimento la questione provocata da una proposizione del signor senatore Sauli, tendente a sostituire ai tre articoli della legge un solo articolo, ma la sua composizione era tale, che rendevasi inconciliabile colla conservazione del preambolo proposto dalla Commissione.

Credevano alcuni che la presentazione di questa proposizione non dovesse turbare l'ordine della discussione già incominciata, vale a dire, che si potesse progredire alla votazione del preambolo sul quale era già chiusa la discussione, in quanto che coloro i quali, anche in grazia di questa nuova proposizione, potevano non gradire il preambolo proposto dalla Commissione, avrebbero libero il campo a negare il loro voto al medesimo, allorchè fosse posto in votazione, e con ciò lasciare aperta la strada alla discussione ed ammissione del contro-progetto.

La Camera ha adottato una diversa sentenza; considerando la proposizione Sauli non come un emendamento, ma come un contro-progetto, credette essere il caso di porre a confronto il contro-progetto col progetto della Commissione. Ma intanto la questione erasi alquanto complicata in quanto che non un solo contro-progetto si era presentato, ma altri due si erano aggiunti, vale a dire un contro-progetto del senatore Gallina, il quale eliminando il preambolo, modificava con qualche parola l'articolo primo della legge, lasciando intatti gli altri due articoli. Ed un terzo contro-progetto del senatore De-Cardenas, il quale con espressioni più generali ri-



produceva il pensiero istesso della proposizione Sauli. Il Senato appoggiò le prime due proposizioni, ma non la terza: era quindi il caso in cui dovevano le due proposizioni appoggiate mettersi a confronto col progetto della Commissione per riconoscere a quale dovesse darsi la priorità nella discussione.

Io dunque sono nel dovere di far riprendere la discussione nel punto medesimo in cui erasi fermata; vale a dire ch'io prego quelli i quali credono di dover ragionare sopra questa questione di priorità fra il progetto della Commissione e i contro-progetti (che avranno quindi tra di loro una priorità secondo le dichiarazioni che la Camera sarà per prendere) vogliano chiedere la parola sopra questo.

**CRISTIANI.** La nostra Commissione sostituendo al preambolo della legge stata sottoposta alle nostre deliberazioni un nuovo premio più addolcito, era diretta da un pensiero ch'io ben lodo ed al quale avrei ben desiderato di associarmi.

Ma essa non tenne a parer mio bastante conto di quel profondo senso di convincimento che non si arriva mai a pienamente sviare; attalchè le proteste che da ogni canto nell'adunanza di ieri sono concordemente spuntate non hanno dato a dividere come alla intima vostra coscienza fosse impossibil cosa lo ammettere che il proposto nuovo premio fosse pienamente scevro da ogni pensiero di censura. Ora ridotta la cosa...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendolo*) Pregherei il signor senatore a riflettere che la questione del momento non è già sull'approvazione o non del preambolo, ma sulla precedenza a stabilirsi fra il progetto della Commissione ed i contro-progetti presentati dai due preopinanti Sauli e Gallina; si tratta di vedere solamente a qual discussione debba accordarsi la priorità. Non è altro che questo.

**CRISTIANI.** La mia proposizione era di non ammettere nè il contro-progetto del senatore Sauli, nè quello del senatore Gallina, ma bensì il solo progetto ministeriale senza il *considerando*; io credo di non essere fuori della questione.

Se il presidente per altro crede che io non mi vi ci trovi, rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** Io crederei veramente che la questione riescirà più semplice discutendo solamente, secondo le forme parlamentari, quale debba essere la priorità tra il progetto della Commissione ed il contro-progetto di proposta.

**GALLINA.** Il progetto di legge da noi discusso offre all'esame del Senato due gravi quistioni anche quanto alla forma. La prima versa sopra i *considerando* promessi al progetto, la seconda ha relazione all'intrinseco del progetto medesimo. Alcuni degli onorevoli nostri colleghi trattando la questione dei *considerando*, accennarono che nelle forme costituzionali, e negli usi finora generalmente seguiti (a parte qualche eccezione), il motivo di far precedere dei *considerando* alle disposizioni della legge non era troppo conforme nè ai principii, nè agli usi. La Commissione nella riforma del progetto propose ancora un *considerando*, e ripropose del resto le disposizioni diverse della legge tali quali erano venute dalla Camera dei deputati. Vi ha dunque a risolvere due gravi questioni sulle quali, attenendomi all'osservazione del signor presidente, io non emetterò per ora nissuna opinione.

Fra tutti gli oratori che parlarono ieri, nissuno io credo (a parte quelli che rappresentano la Commissione), ha insistito od approvato che sia premesso un *considerando* alle disposizioni della legge: la questione che si propone ora sulla priorità a concedersi agli emendamenti parmi sia di

natura a suggerire che prima d'ogni altro emendamento venga proposto uno di quelli che elimini i *considerando* del progetto di legge. Per semplificare simili quistioni, io non ho nissuna difficoltà di ritirare la seconda parte del mio emendamento, quella cioè che si riferisce alla variante proposta al primo articolo della legge, insistendo però sulla prima parte del medesimo, quella cioè che ha per oggetto di eliminare i *considerando*.

Credo pure mio dovere d'insistere perchè agli emendamenti che furono proposti, e che portano queste disposizioni, sia data la preferenza a quello proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Io debbo porre ai voti la questione semplice della priorità. Chi intende che il progetto della Commissione debba precedere il contro-progetto del senatore Sauli voglia levarsi in piedi.

(Dopo prova e controprova, la Camera accorda la priorità al progetto della Commissione.)

È riaperta dunque la discussione sopra l'accettazione del preambolo proposto dalla Commissione. Se qualcheuno vuole la parola...

**CRISTIANI.** Allora domando io la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cristiani.

**CRISTIANI.** Ora, ridotta la cosa a questo segno, io porto opinione che sia omai tempo di dar bando agli equivoci, e di dare agli atti nostri l'impronta della buona fede e di una schietta sincerità, ove non si voglia compromettere la propria considerazione ed anzi l'interesse dello Stato.

Ed in vero sta che la considerazione di un corpo politico consiste nella fermezza delle sue convinzioni, nella sincerità della manifestazione delle medesime, nella conformità degli atti con esse: mi pare che ben poca cura prenderebbe della propria considerazione quel corpo politico il quale acconsentisse ad una dichiarazione di censura (quantunque in indiretti e temperati termini espressa) in cui ripugnassero le proprie convinzioni; del pari, se considero l'interesse dello Stato, non mi posso dissimulare come in un paese, qual era massime il nostro, assuefatto al più ordinato e robusto reggimento, mal potrebbe compiere la sua missione quell'amministrazione cui si togliesse il prestigio di quella morale autorità senza la quale non potrebbe avere la sua libertà d'azione, e spiegare quella fermezza e quella decisione che più che mai richiedono le presenti nostre condizioni.

Ammiro di tutto cuore la evangelica abnegazione con cui il Ministero accoglie il preambolo preposto alla legge. Ma se l'intimo convincimento di far cosa vantaggiosa allo Stato, e la voce della sua coscienza lo spinge a fare al conseguimento dello scopo cui mira il sacrificio delle più giuste suscettività, ben altri doveri a parer mio incombono al Senato.

Se esso porta opinione che nello stato di esaurimento in cui si trovava ridotto l'erario, il ricorrere al credito dello Stato era l'unico mezzo con cui si poteva assicurare l'andamento dei servigi, il riordinamento dell'armata, il mantenimento del corpo di occupazione, ed in una parola la salvezza dello Stato, francamente io lo dichiaro, l'accoglimento del preambolo, anche concepito nei termini meno decisi della Commissione, sarebbe un atto di debolezza cui debbe ripugnare il sentimento del nostro decoro.

E con qual coraggio infatti acconsentirete, o signori, a conservare od a qualificare come suscettivo d'irregolarità un atto che nelle terribili complicazioni d'allora era comandato dalla legge superiore ad ogni legge, quella di una ineluttabile necessità; un atto che il Ministero, anzichè consentire, si è all'opposto ieri all'unanime vostro applauso

ascritto ad onore, e nel quale la coscienza vostra riconosce l'adempimento ad un rigoroso dovere?

Oh, no, o signori, se il Senato vuol salire nella pubblica opinione in quel grado di estimazione, la quale sola può assicurargli la morale influenza che tanto può riuscir giovevole nella delicatissima nostra condizione, egli è indispensabile che gli atti suoi siano la sincera espressione delle nostre convinzioni.

Ora allo stato in cui è giunta la discussione, il modo che a parer mio esiste di conformare gli atti alle convinzioni che si destano, quello sarebbe di omettere qualsiasi preambolo, adottando la legge nei termini stessi in cui ci è stata presentata.

Nè dall'adozione di questo spediente mi removeva la considerazione dell'iniziativa presa da altro dei poteri dello Stato.

Imperocchè la propria e vera sostanza della legge consistendo nella parte dispositiva della medesima, e non già nella manifestazione della mente che ne determina l'emanazione, non mi so persuadere che nell'ipotesi in cui si adottasse il dispositivo, escluso solo il proemio, potessero sussistere imperiose considerazioni che formassero ostacolo a che si accogliesse uno espediente il quale mirabilmente si concilia coi dettami di quella riguardosa arrendevolezza, che nei Governi rappresentativi regola le rispettive relazioni dei poteri, e senza cui non potrebbe sussistere la vicendevole loro indipendenza.

Tanto meno posso restar persuaso della possibilità di una ulteriore insistenza per l'aggiunta di un qualsiasi proemio, in quanto che il sistema dei preamboli, tuttochè si appoggi ad alcuni precedenti, mi pare che male si conformi colla natura dei Governi rappresentativi.

Ed in vero, se in un Governo in cui il potere legislativo emana da un punto solo, la dichiarazione della mente del legislatore può non essere talvolta senza utilità, all'opposto nei Governi in cui più poteri concorrono alla formazione delle leggi, l'aggiunta alle medesime delle considerazioni che ne consigliano l'enumerazione sarebbe soverchia, giacchè per una parte supplisce ampiamente ad esse la discussione che ne precede la promulgazione, e per altra parte il comprenderle nella sanzione potrebbe alcune volte partorire pericolose conseguenze; diffatti potrebbe succedere (l'attuale discussione ce ne somministra appunto un esempio) che l'adesione dei poteri alle stesse e medesime disposizioni fosse determinata da considerazioni esclusivamente proprie ad ognuna di esse, alle quali le rispettive loro convinzioni non consentissero che si associassero vicendevolmente.

Ora in siffatte emergenze la via che l'esperienza dei Governi rappresentativi ci insegna potersi onoratamente e dignitosamente seguire quella si è che i due poteri, per un sentimento di vicendevole condiscendenza ed arrendevolezza, si autorizzano alla sanzione dei punti sui quali havvi concordanza di pensiero, e tolgano quelle parti sulle quali non vi sarebbe perciò armonia di convinzioni.

Egli è coll'applicazione di questa norma che il Governo rappresentativo può conservare la piena sincerità. Essendochè in tal modo si assicura ad ognuno dei poteri l'assoluta libertà di assegnare nella propria sua sfera distinto carattere ad un fine comune, senza che si apporti miscuglio al vicendevole esercizio di questa intangibile libertà.

Tuttochè sian nuovi nella carriera dei Governi rappresentativi i principii avanti accennati, rinverranno, non ne dubito, la loro applicazione, la qual cosa sarà chiaro argo-

mento come il senso politico sia innato nel cuor dei Piemontesi.

Pelle avanti espresse considerazioni, io conchiudo perchè si ammetta puramente e semplicemente il progetto di legge quale ci venne presentato, omettendo qualunque preambolo.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Domando la parola per un fatto personale.

L'oratore venne a dire che il Ministero si sottomise ad un'evangelica rassegnazione. Io credo che veramente il vangelo imponga agli individui l'umiltà, la mitezza, ma non porto opinione che l'imponga ai poteri costituiti dello Stato; ed i ministri, ciò facendo, tradirebbero il loro mandato, perocchè è debito loro il non abbracciare veruna cosa che possa umiliare il potere loro affidato.

Il Ministero disse ieri, e dice ancora in oggi, che non poteva acconsentire nelle considerazioni proposte alla legge tal quale pervenne a questa Camera, in quanto che esse toccano, secondo il suo avviso, ad una prerogativa reale. Ma i ministri pure dissero che non ravvisavano in queste considerazioni un espresso biasimo dalla Camera dei deputati; e ciò egli significarono con fermo intendimento, perchè quando le considerazioni accennassero soltanto ad un'irregolarità di un atto, non ne viene per conseguenza che l'atto sia censurabile, allorchè vi siano state ragioni prepotenti le quali abbiano costretto a quest'atto medesimo; e lo dissero anche tanto più perchè nella Camera stessa dei deputati fu dichiarato che con quelle dichiarazioni s'intendeva di fare una questione di principio e non di censurare il Ministero. Ma lasciata a parte la questione relativa alla prerogativa reale, se debba o no tosto sanzionare la legge mentre è aperta la Sessione, o se il potere esecutivo possa essere in diritto di sanzionare quella dopo che la Sessione è chiusa, vi era un'altra ragione la quale poteva essere valevolissima, e quella, cioè, se mentre la legge portava un termine di due mesi per la creazione di quel credito, potesse il Ministero far in modo che questi due mesi si prolungassero oltre il termine loro. Io ho detto che questo poteva essere dubbio, ma che allora vi sottentrava la necessità; perchè interpretata altramente questa facoltà, ne sarebbe divenuta impossibile al Ministero l'esecuzione per la ragione che rendevasi impossibile il fare un prestito a termine fisso e determinato. Egli è dunque in questo dubbio che, per dover sanare qualunque irregolarità, la quale vi potesse essere stata sull'uso del potere esecutivo per dar forza al credito dello Stato, il Ministero accettava quelle condizioni, e accettava altresì il progetto di legge in que' termini che toglievano il dubbio alla regolarità della creazione e ponevano il Ministero in grado di mettere a profitto ancora il tempo della rimanente rendita. Noi dunque crediamo di non avere in ciò sicuramente, oltrepassati i termini di quell'onesto orgoglio del quale debbono guernirsi tutti i poteri, perchè non è altrimenti che in siffatte condizioni che essi possono sussistere; e crediamo altresì che il Senato debba considerare se meglio convenga di torre via assolutamente le considerazioni; nel qual caso è mio avviso che s'adoprebbe veramente secondo gli usi parlamentari e secondo quelli praticati dalla legislazione dei paesi costituzionali, e credo tuttavia che per dare spiegazione alla legge stessa si convenga quella considerazione che veniva suggerita dalla Commissione. E siccome non trovava nè espressione di biasimo, nè tale altra che intaccasse la prerogativa reale, così il Ministero non ebbe difficoltà di acconsentire a questo. Del resto credo certamente che sarebbe ancora più regolare se

ciò non vi fosse. In ogni caso io mi rimetto assolutamente alla saviezza e prudenza del Senato.

**PALLAVICINO-MOSSÌ.** La discussione finora agitata mise in luce, secondo mi pare, tre diversi sistemi:

1° Il sistema di coloro che opinano doversi escludere dalla proposta legge, come forma indebita, qualsiasi considerando;

2° Il sistema di coloro che, originando l'atto ministeriale direttamente dalla *suprema legge della necessità*, a questa sola ne solleva il giudizio ed il plauso: e spogliandolo delle irregolarità derivabili dal tenore della proposta parlamentare del 15 e 19 marzo *come di veste non propria*, vorrebbe, anziché sanare, puramente e semplicemente approvarlo;

3° Il sistema di coloro (e gli è pure il sistema della Commissione) che, ragion fatta e della detta proposta e della legge della *necessità*, quest'ultima invocano a santificare le trasgredite circospezioni della prima.

Per quanto spetta alla questione estrinseca del *considerando*, già la Commissione avvertiva doversi distinguere tra i fatti isolati e transitori e gli atti legislativi di *applicazione progressiva*.

Mi permetterò solamente di aggiungere che una *sanatoria*, un'approvazione regolare del Parlamento può bensì dirsi una legge, ma legge nel modo che lo si dice di una sentenza: colla quale, cioè, si raffronta il fatto al precetto onde portarne il giudizio. Ed è veramente impossibile il divenire a tal giudizio e lo esprimerlo senza che o *implicitamente* o *esplicitamente* si dichiari la relazione che passa fra la legge ed il fatto. Di qui nasce la somma opportunità di far precedere in tali occorrenze quei *considerando* che (non proibiti né dalle leggi, né dalle costumanze, né dalla natura della cosa), espongono le ragioni del giudicato, senza che questa forma possa passare in esempio per la redazione di quelle leggi che più propriamente son tali e non rivestono il carattere di sentenza.

E tanto, in siffatti casi, è inevitabile, a creder mio, un *esplicito* od un *implicito considerando*, che nella redazione proposta dall'onorevole senatore Gallina, il *considerando* ritrovasi appunto in quella *frase di approvazione* che fu inserita nell'articolo primo. Qual cosa, infatti, in esso articolo *approva* il Parlamento? Forse un atto per sé medesimo e senza eccezione regolare? Ben è forza il supporre e il dedurre, perchè abbia d'uopo di una legge che lo approvi, e lo purifichi da ogni dubbio, che l'atto non fosse dapprima costituito in evidente e stretta legalità, né pienamente conforme a qualche legge anteriore. Questo è l'*implicito giudicio*, questo è l'*implicito considerando*, che eliminata l'*estrinseca* forma, si rifugge necessariamente nel primo articolo della legge.

In tale aspetto contemplata la prima questione, e non riconoscendo io grave difficoltà nello ammettere, quanto alla forma *estrinseca*, un proemio alla legge in discorso, chieggo mi sia concesso di passare all'*intrinseco*.

La legge qual ci venne trasmessa accenna a due cause d'*irregolarità* nell'atto ministeriale:

1° La *sanzione a chiuso Parlamento* della legge proposta dal Parlamento 15 e 19 marzo;

2° L'*uso di essa oltre il termine dalla medesima indicato*. Le spiegazioni della Commissione, e il carattere della discussione agitata in questa Camera, fanno chiaro abbastanza che il Senato intende di tacer della prima, siccome implicante o un'aggiunta o un'interpretazione dello Statuto, materia delicatissima, estranea allo scopo essenziale della richiesta approvazione dell'atto ministeriale, cui domina soprattutto la

suprema necessità come legge, e la condizione innegabile d'*intrinseca utilità*.

Ma poichè questa gravissima questione fu messa in campo, io chieggo a me medesimo, se le redazioni finora proposte, le riserve finora dichiarate da tutti gli onorevoli preopinanti, basteranno *nel fatto* a riguardare come intemerato il disposto dello Statuto, ed a serbare intera, inviolata, liberrissima la reale prerogativa.

Sia la redazione della Commissione che considera in genere qualche eccezione d'*irregolarità* senza escluderne nominativamente quella che riguarda *la regia sanzione*, nè le altre, compresa la proposta dell'onorevole senatore Gallina, le quali tutte o in un modo o nell'altro approvando in genere, accennano ad indistinte cagioni di *sanatoria*, senza positivamente ed assolutamente escludere la cagione che si vuol riservata, e dirò di più la stessa riserva che si viene facendo della questione, siccome di una *questione dubbiosa*, valgono, secondo me, a vulnerare in fatto il libero esercizio del dritto della Corona, valgono a circoscrivere in fatto il tempo della sanzione. Chi crederà ch'essa, sincera, leale, dilicata, generosa esecutrice dello Statuto, voglia usare giammai di un diritto pur teoricamente revocato in dubbio da due poteri? Certo questo non avverrà. Mediante il dubbio da noi riconosciuto, sia pur con tutte le possibili riserve, verrà dunque a circoscriversi in fatto ne' più stretti limiti possibili ciò di che evidentemente tace lo Statuto, ciò nel che, sia la discussione teorica, sia la stessa risoluzione legislativa, potrebbe essere più larga.

Chi può infatti asserire che la disquisizione del punto regolarmente proposto, la limitazione la quale per ora ben lungi dal trovarsi né letteralmente, né in seme d'interpretazione nella parola dello Statuto, ma solo nel desiderio dei pensatori, non sia per determinare ad uno, o due, o tre mesi dopo la chiusura del Parlamento il dritto della sanzione. Ma egli è incontestabile che dove il principio venga fin d'ora elevato alla natura pur di semplice dubbio, ciò basterà alla lealtà della Corona per tenerlo fin d'ora ristretto in fatto nei più angusti limiti, in quelli, cioè, della chiusura del Parlamento, con manifesta lesione della parola dello Statuto e del libero e legale esercizio del reale dritto.

Per le quali cose io sarei d'avviso che, per le dette ragioni, sia più che mai necessario in questo caso un proemio; ed anzi tale un proemio che *nominativamente ed individualmente* assegni le cause perchè il Senato intenda approvare e regolarizzare l'atto ministeriale che gli è proposto.

**PRESIDENTE.** Domando al signor senatore se intende di presentare egli stesso questo progetto d'aggiunta al proemio, avendo già la Commissione dichiarato che non voleva dare una diversa forma al preambolo. Ove qualcuno voglia in foggia d'emendamento proporre qualche aggiunta, dee prima formularla, salvo che la Commissione intenda ella stessa di presentare altro preambolo.

**SCLOPIS, relatore.** La Commissione non crede di potere accettare il mandato di formulare un altro preambolo, perchè il suo modo di vedere lo dimostrò dal preambolo da lei proposto, il quale è tale da escludere il dubbio che esprimeva il signor senatore Pallavicino.

Non si riferisce soltanto la Commissione all'esposizione dei motivi da' quali fu indotta ad offerire questa redazione, ma ella insiste perchè si vogliano pesare le parole di cui si è servita. Essa ha detto: « Considerando che se si può fare qualche eccezione d'*irregolarità* nell'uso dell'autorizzazione del prestito e della successiva alienazione della rendita, non si può però disconoscere che, » ecc.

Ora, essendosi circoscritto la Commissione nei termini d'irregolarità, accenna che non vede una vera colpa, quale avrebbe stata quella di un operato direttamente o indirettamente contrario allo Statuto.

Avendo adoperate le parole: *uso dell'autorizzazione del prestito e della successiva alienazione della rendita*, porta unicamente la sua attenzione su quegli atti i quali erano pedissequi dell'emanazione dell'autorità colla quale si era ammesso questo prestito e creata questa rendita. È sull'uso che ne ha fatto il ministro e sul modo che si crede dalla Commissione non affatto regolare di computare la decorrenza dei termini, e di esercitare la sua facoltà nell'interno piuttosto che all'estero, che la Commissione si è fermata; ma essa nella sua intima convinzione pensa che, leggendo queste parole, nessuno possa credere che ella accenni che quest'irregolarità ascendesse fino ad essere una violazione dei principii fondamentali della nostra Costituzione.

**DE LAUNAY.** Messieurs les sénateurs, d'après les observations faites par M. le rapporteur de la Commission, je ne vois aucun inconvénient à admettre le préambule de la loi en discussion, puisque visiblement ce préambule ne contient ni blâme, ni censure contre le Ministère.

Aussi ce n'est pas sous ce rapport que je combats le préambule de cette loi en discussion, ainsi que tous les préambules, qui pourraient nous arriver dans cette Chambre à une loi quelconque qui nous serait soumise; je suis ennemi des préambules parce qu'ils sont dangereux, et ils ne sont nullement nécessaires.

Le Sénat connaît déjà mon opinion à cet égard; mais comme je ne l'ai pas manifestée en séance publique, je lui demande la permission de la rappeler aujourd'hui.

Je ne saurais admettre, messieurs, un préambule dans une loi qui émane des trois pouvoirs dans un Gouvernement constitutionnel; à quoi bon le préambule lorsque les motifs qui l'ont fait naître sont contenus dans la loi elle-même, dans la discussion qui a eu lieu avec publicité, discussion qui a été reproduite par le journal officiel et les autres journaux? C'est là où il faut chercher l'esprit et les motifs d'une loi. Il n'en est pas de même quand il s'agit d'un Gouvernement absolu; dans celui-ci le prince fait une loi, sans être obligé de faire connaître ses motifs, mais s'il est paternel, comme il doit l'être, il arrivera des circonstances où, pour faire agréer une loi à ses peuples, il fera un préambule, et alors je comprends. Le préambule dans un Gouvernement constitutionnel je ne le comprendrais jamais.

A l'appui de mon opinion, je me servirai d'une considération d'une grande importance politique. Je commence par déclarer que je respecte ce qu'a fait la Chambre des députés; je respecte ses motifs, en établissant des préambules déjà dans deux lois de finances, j'ai la confiance qu'elle n'abuserait jamais du précédent des préambules.

Mais, messieurs les sénateurs, nous ne devons pas seulement penser au présent, nous devons travailler pour l'avenir.

Au milieu des circonstances graves qui tourmentent l'Europe entière, qui peut nous dire l'esprit qui animera notre Parlement dans quelques années? Si cet esprit était mauvais, avec le précédent des préambules on pourrait y introduire des principes subversifs qui mineraient tous les Ministères, et qui pourraient s'adresser plus haut... c'est surtout par ce grave motif que je vote contre le préambule de la loi, et contre celui proposé par la Commission.

**ALFIERI.** La Commissione crede doversi dichiarare per organo mio, prima che si venga a deliberazione sovra gli

emendamenti proposti dagli onorevoli senatori Sauli e Gallina, ch'essa persiste nelle conclusioni proposte ieri dal suo relatore col corredo dei motivi ai quali essa li appoggiava. E ciò non per un soverchio amore della propria opinione, che disdirebbe ad uomini da noi onorati con sì grave mandato, ma perchè se lo studio fatto con ogni buon volere della questione che vi applicate a risolvere l'aveva indotta a suggerirvi quella soluzione che gli sembrava più propria a mantenere l'integrità dello Statuto ed a procurare che non venisse incagliato il pubblico servizio in un momento ove ogni simile incaglio pregiudicherebbe gravemente il credito dello Stato, la discussione che ebbe luogo ieri fra noi l'ha confermata nel sentimento che non aveva fallito alla sua missione, mantenendosi nella riserva che essa s'era imposta. Ed a difesa di questo suo giudizio essa non crede inopportune alcune considerazioni che io sono per esporvi.

Ed in primo luogo, rispetto alla forma del preambolo, che ad alcuni ripugna, io rammentovi essere io stesso stato il primo a porre in avvertenza il Senato, più d'un anno fa, della complicazione degli inconvenienti cui poteva dar luogo questa forma nel più dei casi. Confesso tuttavia che non credo d'essermi messo in contraddizione con me stesso proponendo oggi d'avervi ricorso con quella riserva espressa nella relazione, ed aggiungerò ch'io, per quanto vi abbia meditato sopra, non saprei in vero qual altra forma si possa adottare quando, trattandosi di accordare un *bill* d'indennità, si vorrà convalidare un fatto anormale, mantenendo illeso il principio di normalità.

In ordine all'emendamento proposto dal mio ottimo amico e collega, il conte Sauli, io rileverò che esso presenta la stessa identica deduzione proposta dalla Commissione nella Camera elettiva alle deliberazioni di essa, e senza voler ricercare il come ed il perchè sia avvenuto che non gli fosse naturale la preferenza, essendo ciò fuori del mio ufficio e d'ogni convenienza, io domanderò allo schietto e leale autore dell'emendamento quale sarebbe la disposizione dell'animo suo se, rigettando egli, come sembra disposto, la redazione della Commissione, questa gli venisse rimandata di là in scambio di quella che fosse qui stata adottata conforme al suo voto.

L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gallina, di cui il Senato mostrò ieri d'ascoltare con giusta compiacenza lo sviluppo, è, con qualche diversità di parole, simile nella sostanza all'emendamento del senatore Sauli, ed io credo quindi che le stesse considerazioni a questo pure siano applicabili, ed io perciò che ascrivo a fortuna l'essermi trovato quasi sempre consenziente alle sue opinioni nella già lunga mia politica carriera, non crederò potermi accontentare nella presente occorrenza.

Vengo ora a dir finalmente una parola di ciò che potrebbe chiamare la questione di sentimento, essendomi paruto che molti fra noi si scostavano dal sistema della Commissione per ciò che la sua redazione non rendesse abbastanza quella giustizia dovuta all'operato del ministro delle finanze. Quali siano i miei sentimenti, quali siano i sentimenti della Commissione verso il nostro collega che regge con tanto buon giudizio e con tanta fermezza la pubblica finanza, io già l'ho dichiarato e sarò lieto sempre di qualunque opportunità si presenti di dichiararlo nuovamente, quantunque io senta che simili dimostrazioni assai poco aggiungere possano al valore di quel voto unanime ch'egli ottenne dall'università dei cittadini che in sua mano spontanei deponavano il loro contributo.

Ma dopo di ciò mi sia permesso di dire che io son persuaso che, se fosse domandato all'intero e benemerito ministro di

dire s'egli più vivamente desideri che sia data più ampia, solenne soddisfazione all'amor proprio suo, dirò più, alla sua coscienza, ovvero che innanzi tutto si prescegliesse quella soluzione per cui verrebbe con più probabilità provveduto alle urgenze del pubblico servizio, egli lealmente, generosamente risponderebbe: fate, se il potete, che cessi quest'agonia finanziaria che esinanisce il credito dello Stato, ed io son contento.

A questo sentimento, che io non dubito di credere il suo, corrisponde il sentimento, il voto della Commissione. Esso avvertiva che allorchando i popoli sono colpiti da grandi sventure, è nella natura delle cose che molti animi si sconsortino, molti s'irritino, ed è ufficio di buon cittadino cercar di quelli rianimare, questi mitigare; a ciò adoperarvi vi invitiamo, o signori.

Le grandi imprese andarono fallite, le più care speranze rimasero deluse, tanti sacrifici vanno perduti; ci sarebbe troppo danno e troppa vergogna, diciamolo pure, che alle calamità private si aggiungesse il male che traggonsi seco le ire, le diffidenze intestine, le ingiuste prevenzioni di parte.

La fortuna della guerra, che ci aveva dato dapprima lusinghiera la mano, portò altrove 'gli adulteri suoi favori; almeno non volgiamo a nostro danno la pace cui ci ha ridotti; e poichè essa non ci procurò quella gloria che tanto ci eravamo promessi, onoriamola noi questa pace qualunque essa sia, usandone in modo che, siccome voi lo pronunziavate indirizzandovi al trono, la monarchia costituzionale di Savoia spanda intorno a sè la luce dell'esempio, il conforto della speranza. Per raggiungere questo scopo, unico mezzo acconcio sono l'unione e la fiducia tra cittadini e cittadini, la costanza e la moderazione nei propositi, ed io sono profondamente convinto che le parole che muovano ad unione e fiducia, che esortino alla costanza e moderazione, risuoneranno per questo recinto, esse avranno un'eco potentissima nella nazione, ed a voi ne tornerà onor non solo, ma maggiore autorità per fare il bene che la patria aspetta anche da noi. *(Segni di approvazione)*

**GALLINA.** Le osservazioni indirizzate al Senato dai due commissari della Commissione che il Senato ha nominati per esaminare il progetto di legge che viene ora sottoposto alle vostre deliberazioni, mi chiamano naturalmente a parlare ed a rinnovare quelle osservazioni e ragioni che ho avuto ieri l'onore di esporre sia sulla questione generale, sia sulle questioni parziali che offriva il preambolo del progetto di legge. Le quali considerazioni mi hanno recato a proporvi infine un emendamento nei termini che voi già conoscete.

Fin da ieri, parlando di questo progetto e sul modo tenuto dalla Commissione nel proporre le sue osservazioni al Senato, dissi che esse erano molto sagge e soprattutto molto prudenti.

Se il corso del dibattimento nostro avesse ridotto l'esame della questione sollevata nei termini che la Commissione si proponeva, di buon grado avrei aderito a quanto da essa veniva progettato; ma il Senato ha veduto che era impossibile in una questione di simile natura circoscrivere i termini della discussione.

Il Senato ha sentito agitarsi questioni costituzionali, ha sentito proporsi questioni che riguardano le prerogative della Corona; ha sentito osservazioni, le quali tendono al mantenimento dei diritti del Parlamento. Io non so comprendere, e lo dichiaro con tutta ingenuità, come nel sistema costituzionale vi siano irregolarità nella legge e non vi sia trasgressione; tanto più quando si tratta di un'irregolarità che richiede una sanatoria, ed una sanatoria che preceda la disposizione della legge.

Mi pare che questa forma sia tanto grave da poter far nascere almeno il dubbio che una tale irregolarità sia gravissima. Io lo ripeto, per me irregolarità e trasgressione sono un'identica cosa; e tanto più mi confermo in questa opinione che il difetto, chiamato irregolarità in un'altra parte del Parlamento, il quale non ha poteri più limitati del nostro, venne considerato anche sotto l'aspetto di una trasgressione.

Non vi ha dubbio che i *considerando* che abbiamo discusso ieri presentano la questione in un senso ben diverso di quello a cui accenna la Commissione.

Che poi nella Camera dei deputati l'irregolarità sia stata considerata come trasgressione, me lo provano abbastanza chiaramente i termini dei motivi che si fanno precedere alla legge; me lo prova una dichiarazione testè fatta dal ministro dell'interno, dalla quale scorgo che quella Camera dichiarava voler mantenere sani e salvi i principii, e che non intendeva fare censura al Ministero.

Su quest'articolo della censura al Ministero io desiderava farcermi; tuttavia non lo posso, perchè non in questa sola legge furono emessi motivi e considerazioni innanzi al dispositivo, ma altresì in altra legge già sottoposta al Senato, e che duolmi di non avere potuto discutere, perchè involontariamente assente; se dunque la Camera dei deputati trovò che nelle operazioni del Ministero vi era qualche cosa che non era conforme ad una legge votata dal Parlamento e sanzionata dal Re, io non so, perchè noi potremo attenuare queste considerazioni, quando per altra parte gli atti stessi del ministro, per le stesse contingenze in cui si trovò il Governo, hanno potuto e potrebbero ancora dare luogo ad osservazioni circa la illegalità del suo procedere. La discussione che è qui seguita dimostrò quale fosse lo spirito delle osservazioni dettate dagli onorevoli senatori che vi hanno preso parte.

Esse furono tali che, se lasciarono dubbi circa certe disposizioni dello Statuto, non li risolsero tuttavia, e la irregolarità indicata nel *considerando* proposto dalla Commissione ha d'uopo delle spiegazioni de' suoi commissari, per poter far conoscere che veramente non ha altro effetto che di parlare di termini e di condizioni di prestito all'estero ed all'interno. Ma, comunque sia, posto il caso che gli articoli di questa legge portassero con sè un'obbligazione al ministro di provvedere fra un dato termine e non più oltre, a me pare che, quando il Ministero non si è conformato a questa prescrizione, ha fatto più che commettere un'irregolarità, ma ha commesso mille errori.

Mi asterrò di parlare di quanto può aver relazione coi termini e colle disposizioni santissime dello Statuto. Ne accennai ieri qualcuna sulla quale non ritorno, e che posso per ora passare sotto silenzio, perchè con questo esempio non tarderà molto tempo che si faranno altri eccitamenti circa all'osservanza dello Statuto medesimo.

E ciò è già accennato dal secondo dei *considerando* della Camera dei deputati, dove è detto non potersi disporre del credito dello Stato senza il voto del Parlamento.

Ma esaminando la condotta del Ministero nelle gravissime circostanze in cui versava, considerando i bisogni gravissimi del paese e la necessità strettissima di far fronte agli infiniti obblighi e all'andamento ordinario del servizio, io ho creduto che, qualunque si fosse la mancanza del Ministero medesimo, era il caso che il Senato conoscesse quella tale necessità riconosciuta da tutti, non che dalla Camera dei deputati, la quale in sostanza diede corso alla legge tale quale la Commissione l'ha ancora proposta. Aderendo a questo progetto della Commissione nel suo intrinseco, il quale conserva intieramente il progetto di legge tal quale venne deliberato dalla Camera del

deputati, io ben volentieri mi disponevo a ritirare la parte del mio emendamento in cui alle parole di *rendere regolare* surrogava semplicemente di *autorizzare*. Uno dei nostri onorevoli colleghi osservò assennatamente che questa variazione portava con sé una considerazione superiore, vale a dire, che dichiarando che era autorizzato si dichiarava che quello che era stato fatto prima non lo era.

Non è per inconseguenza della mia opinione, nè per dubbiazza dei miei principii, che ho aderito e aderisco ancora a questa seconda parte del mio emendamento, ma è perchè la discussione presente, avendo fatto conoscere ben bene quale era la sola natura delle questioni, e quale la portata delle osservazioni che si erano fatte, venendo a torsi di mezzo i *considerando* che precedono la legge, il Senato aveva ravvisato che qualunque fosse la sanatoria di cui abbisognerebbe la legge medesima, questa sanatoria era tale che sovveniva ai bisogni del servizio e lasciava al Governo la libertà delle operazioni necessarie alla libertà della legge medesima. Io non so, o signori, se questi emendamenti o le deliberazioni che il Senato vorrà prendere su tale proposito possano incagliare il credito o renderlo menomamente odioso in faccia a quelli che hanno a somministrare danaro. Non so se diverse saranno o quali le deliberazioni del Senato, ma le considerazioni che io ebbi l'onore di sottoporre non erano guidate da un sentimento personale verso il Ministero, sibbene da un principio che ho avuto l'onore di dichiarare sin da prima, cioè che in faccia alle precise disposizioni dello Statuto non si poteva ricorrere ad altro mezzo per sanare irregolarità di disposizioni legislative, se non invocando quel principio della necessità che qui è stato riconosciuto.

Io adunque porto avviso che, qualunque sia la deliberazione che il Senato voglia prendere, nè il credito pubblico abbia a scapitare, nè il Ministero possa essere menomamente leso nelle successive sue operazioni. Approvando la condotta del Ministero, e lodandolo di avere rappresentate le condizioni del paese quali erano, e di avere provveduto conformemente ai bisogni del servizio, io dichiaro che esso ha compiuto un santissimo dovere.

Se la legge venne trasgredita, ciò fu fatto nell'interesse dell'utilità pubblica, fu fatto sotto il peso della necessità, peso gravissimo dal quale nissuno può sottrarsi allorchè il paese, dopo molti mesi di rimescolamenti di ogni maniera, dopo i tumulti di guerra e le lunghe agitazioni che ne seguirono, trovossi in condizioni nelle quali la volontà chiaramente spiegata deve prevalere a qualunque considerazione, e nelle quali non v'ha altro scampo che seguitando questa stessa volontà con fermezza e con impegno.

Io opino dunque che il Senato, mosso da siffatte considerazioni (ove però esso non abbia altre ragioni per cui intenda opporsi all'approvazione della legge), debba dar forza al Ministero che ha compiuto pienamente i suoi doveri, quand'anche non abbia osservato per intero la legge; ed io lo invito a farlo in quel senso nel quale ho avuto l'onore di ragionare.

**DE FORNARI.** Mi felicito di avere ceduto poco fa la parola al preclaro collega che ha così eloquentemente sviluppato in gran parte quello che io avrei voluto essere in grado di presentare al Senato. Io di già l'aveva fatto nel mio discorso di ieri, il quale non ha avuto l'onore di essere discusso nella parte sua più importante. Mi rimane pochissimo a dire dopo quello che ha detto il preopinante. Mi pare tuttavia importantissimo (prescindendo anche dall'opinione mia personale sulla quale devo dichiarare che io persisto) di far osservare che la questione presente è predominata da una

questione altamente costituzionale, questione messa in campo evidentemente dall'altra Camera, ma non discussa.

Con sorpresa però trovo che ella rimarrebbe decisa dal sentimento, dall'opinione spiegata così manifestamente non solo nel suo progetto, ma ben più nella dichiarazione fatta poc'anzi esplicitamente dalla Commissione a quella del Ministero.

Come mai può una siffatta questione essere decisa senza venir punto discussa, allorchè è propugnata così apertamente dall'altra Camera? Si è molto insistito sopra i motivi di concordia e di moderazione. Ma come è sperabile di trovare questa concordia e di sperare che sia il nostro voto consentito dall'altra Camera in tanto conflitto e in tanta importanza di contestazione? Si tratta di vedere se la prerogativa reale giunga al punto di poter avere riservata indefinitamente a sé la facoltà di promulgare le leggi, le quali erano state votate bensì dalle due Camere precedentemente, ma in un tempo in cui, sedendo esse, possono giudicare dell'opportunità della promulgazione; e deciso se la parola *collettivamente* (a bella posta al certo e con grandissima importanza) nell'articolo 3 dello Statuto, non abbia in sostanza alcun senso, e non porti alla necessità di un concorso simultaneo e quasi contemporaneo, almeno durante la Sessione in cui la legge è stata votata, alla prerogativa reale un tempo indefinito, locchè adunque per tal modo potrebbe autorizzare il potere esecutivo a promulgare una legge votata forse in due o tre Sessioni precedenti. Non essendovi definizione, limitazione intorno al tempo, niente impedirebbe che il potere esecutivo tenesse in serbo una legge votata, ripeto, prima in tutt'altra circostanza e si credesse autorizzato a promulgarla allorquando tutt'altra fosse la tendenza e l'opinione delle Camere legislative. Per queste ragioni io credo che sia assolutamente inammissibile il *considerando* unico apposto dalla Commissione, perchè, mentre elimina gli altri *considerando* della Camera dei deputati, verrebbe da quel preambolo unico della Commissione la questione decisa in contrario senso. Io non credo, ripeto, che senza discussione un così grave argomento non può essere deciso, e per conseguenza opinerei piuttosto che fosse soppresso anche questo preambolo; perchè, mentre io sono contrario alla conservazione de' preamboli, ed ho, quanto alla forma, combattuto quelli apposti dalla Camera dei deputati, ravviso poi nel fondo ancora molto più significante, molto pericoloso e nocevole il preambolo unico formulato dalla Commissione, perchè tende a pregiudicare e, colle spiegazioni e dichiarazioni di essa Commissione e del Ministero, tanto più, una questione la quale è di gravissima importanza. Sul di più mi riferisco al mio discorso alquanto più meditato di ieri, e vi persisto.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**ACQUISI, relatore.** È uso, o signori, che nelle discussioni prolungate si accordi la parola in ultimo al relatore. Io mi permetto di appoggiarmi a quest'uso, per domandarvi indulgente accoglienza per le ultime cose che debbo toccare relativamente alla discussione che venne testè fatta. Io mi volgerò a quanto si è detto dai due ultimi preopinanti, per non ridire ciò che già varie volte aveva avuto occasione di ripetere. Mi pare che la Commissione possa avere il conforto di vedersi, nella massima parte della sostanza delle sue opinioni, d'accordo con quelle manifestate dall'onorevole signor senatore Gallina, perchè, se ho ben ritenuto la sua eloquente dimostrazione, mi sembra che egli non rifugga dal riconoscere che tra l'operato del Ministero ed il senso più apparente dagli atti a cui esso doveva subordinare le sue operazioni,



abbia esistito un tal qual divario; divario per altro che non induce colpa, ma induce irregolarità, divario che deve essere coordinato colla legge suprema della necessità. Il signor senatore Gallina mi pare abbia avvertito come irregolarità e trasgressione suonino lo stesso, ed io sono pienamente d'accordo con lui; solamente osservo che immensa è la scala delle irregolarità e delle trasgressioni; altre sono colpevoli, altre possono non esserlo; altre possono servire in certe congiunture anche a salvare lo Stato, altre tendono a rovinarlo. Noi ci accordammo ieri, noi ci accorderemo oggi nel tributare giusta parte di lode al ministro delle finanze. Noi, membri della Commissione, abbiamo esplicitamente nel nostro rapporto riconosciuto quanto stringenti, quanto indeclinabili fossero gli impegni a cui si doveva far fronte nei mesi seguiti alla di lui entrata al Ministero. Noi abbiamo avvertito come fossero allora scarsi i mezzi di sopperirvi. Per parte nostra si è già anticipato quel voto, non dirò di sanatoria, ma dirò di approvazione che ieri si suggellò in questa Camera con unanime applauso. Dunque mi pare che nell'intimo concetto, la Commissione non si discosti da quanto ha osservato il signor senatore Gallina. Non essendovi che un'irregolarità, mi pare che noi dobbiamo prenderla nel vero senso, la più infima che ci possa essere, vale a dire quella la quale porta un divario tra l'operato e la legge, ma non induce colpa nell'operante. Bisogna avvertire che altre sono le irregolarità che toccano, dirò così, la parte sostanziale dei principii, altre quelle che toccano al meccanismo governativo. Quelle veramente costituiscono colpe e colpe gravi, ed allora in certe circostanze per ragioni maggiori può essere necessaria una riabilitazione politica e morale.

Ma nella nostra specie non si tratta punto di questo, si tratta precisamente di uno stravolgimento del meccanismo governativo, il quale può essere stato occasionato, e lo fu, da circostanze particolari, ma che per il fatto stesso delle circostanze che l'hanno prodotto, non è però anco meno vero che abbia esistito. Ecco il vero senso dell'irregolarità quale s'incontra nel preambolo della legge, quale si trova anche implicitamente nel primo articolo del dispositivo. Per conseguenza mi pare che mentre noi siamo d'accordo in tutti i punti essenziali coll'onorevole preopinante, noi possiamo sperare forse che egli venga nella nostra sentenza, cioè che un ritardo, anche dipendente da semplice formalità, possa in questa maniera di legge occasionare una dubbiozza, produrre una difficoltà momentanea che di contraccolpo reagisca sugli interessi nostri finanziari. Non mi appartiene di esporre a lui, che è maestro nelle materie di finanze, dubbii, che egli meglio di me saprebbe sicuramente risolvere.

Vengo a quanto si osservò dal signor senatore De Fornari. Egli mi pare che vorrebbe che si rimandasse il progetto alla Commissione per vedere se non fosse il caso di escludere il *considerando*, oppure di concepirlo in altri termini. Io debbo dichiarare a nome della Commissione che ella crede che la riserva che ha fatto esclude assolutamente ogni pericolo, ogni possibile supposizione che sia intaccata la questione costituzionale; la Commissione ha voluto pure unire a questo suo pensiero la dichiarazione esplicita, che non intende con ciò di pregiudicare per nulla a quanto si crederà opportuno (secondo la competenza dell'iniziativa parlamentare) per togliere quanti dubbii o lacune altri possa vedere in tale materia.

Ridotta così all'ultimo la cosa, la vostra Commissione crede il preambolo non sia assolutamente necessario, ma sia grandemente conveniente; la vostra Commissione crede non avere per nulla potuto suggerire al Senato cosa che ac-

cennasse a mancanza di fermezza; no, signori, se la Commissione avesse creduto che e il quesito e le circostanze fossero tali che il Senato dovesse far atto di fermezza, sicuramente ve l'avrebbe proposta. Ella ha creduto che i termini di concendenza non vadano mai oltre le circostanze che li hanno provocati. Ella per conseguenza ripete che, se non ravvisa necessario il preambolo, lo ravvisa per altro conveniente e lo ravvisa per una ragione che ha già accennata un nostro collega, vale a dire di annunziare le circostanze, mercè cui le disposizioni anormali rientrano nelle forme normali. Ecco quello che ha voluto indicare la Commissione; l'ha espresso nella sua relazione, lo ha scritto nel suo preambolo; per conseguenza, senza insistere maggiormente, la Commissione opina che sarebbe meglio conservare il preambolo, quantunque non lo ravvisi assolutamente necessario.

Quanto agli articoli del dispositivo, mi riferirò per combattere la proposta del senatore Gallina, siccome egli mi pare inclini già a ritirare la modificazione che consisteva nella parola *approvare*, ed a lasciare tal quale esiste la disposizione nel progetto, così non credo di aver a dilungarmi in maggiori parole.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Essendo chiesti i voti, domanderò se si vuol procedere a votazione.

(È chiusa la discussione generale.)

Invito ora il Senato a pronunziarsi sull'ammissione o no del preambolo proposto dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Leggerò l'articolo 1° della legge. (V. vol. *Documenti*, pagina 174.)

**DE LA CHAMBIÈRE.** D'après la votation que vient de faire le Sénat, cet article ne pourrait plus subsister. A quoi bon dire è *resa regolare*? Ces mots renfermeraient un blâme qui ne conviendrait plus après la suppression du préambule.

(Il presidente mette ai voti gli articoli 1, 2 e 3 della legge, i quali sono approvati. Si procede in seguito all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	46
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

**COMUNICAZIONE DELL'ATTO DI RATIFICA FATTO DALL'AUSTRIA AL TRATTATO DI PACE, NON CHE GLI ATTI DI ADESIONE DEI DUCHI DI PARMA E DI MODENA.**

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori a rientrare nei loro posti, perchè vi è una comunicazione di una lettera testè trasmessami dal signor ministro degli affari esteri.

(Il senatore Cibrario legge la lettera con cui si comunica l'atto di ratifica fatta dall'Austria del trattato di pace, non che gli atti di adesione al medesimo dei duchi di Parma e Modena.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MONUMENTO NAZIONALE DA ERIGERSI A RE CARLO ALBERTO IL MAGNANIMO.**

**PRESIDENTE.** Chieggo al Senato se vuole intraprendere la discussione di questa legge.

Non opponendosi difficoltà, la parola è al signor senatore



Mosca, il quale rappresenta il relatore della Commissione oggi infermo.

**MORCA.** (Legge — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 62.)

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sul complesso di questo progetto.

**MAESTRI.** Carlo Alberto nel suo esilio e nella sua morte riceveva dimostrazioni d'amore e di riconoscenza, di ammirazione e di compianto, così solenni e universali, che, registrate negli annali dei re, parranno singolari ed uniche, anziché rare.

Quand'egli, superiore al disastro delle armi, si parlava dalla patria terra esule volontario, ogni animo era agitato da quel sentimento ineffabile di pietà e di dolore, cui risveglia una virtù quanto grande e straordinaria, altrettanto infelice.

Tutta Italia era altamente commossa. Un affetto di simpatia risvegliavasi in tutti i popoli civili. Nei paesi che percorreva della Francia o della Spagna, autorità e popolo accorrevano per poter vederlo, per poterlo onorare. La sua andata pareva un trionfo.

Il Senato e il Parlamento, rappresentando il più sincero pubblico voto, tennero dietro con deputazioni a lui che fuggiva ad ogni tributo d'onore, e non voleva nel lutto della patria aprir l'animo ad altro che ai pensieri e alle immagini dell'alta sventura.

Niuno come Carlo Alberto ebbe nella sua morte sì universale pubblico duolo. Le vesti di gran numero di cittadini a bruno, le gramaglie nei templi. Ogni provincia, ogni comune, ogni più oscuro angolo dello Stato gli rende solenne tributo di lagrime e di preci. Le tante iscrizioni che si veggono ogni giorno raccolte da tutte parti formerebbero un grosso volume.

E le arti del bello non lusinghiere, non comprate dall'oro, ma infiammate da prepotenti affetti, concorrono in bella gara a celebrare nei varii loro linguaggi i fatti egregi del Re e padre, del soldato e legislatore. Nelle quali opere, avvalorate dalla severità della storia, tramandasi ai posteri qual uomo possedesse fra' suoi prodi l'Italia, qual uomo perdesse.

Carlo Alberto da lunga stagione raccoglieva nell'animo un alto pensiero, e lo portò seco nella reggia. Le sue cure paterne furono volte ognora alla felicità de' suoi popoli. E, quando venne l'occasione opportuna, lo recò ad atto col proclamarne la libertà e l'indipendenza; e con una mano offeriva lo Statuto, coll'altra la spada.

Se in questi atti fu grande, s'accrebbe a dismisura la sua grandezza quando, veggendo necessario un supremo sacrificio, con generoso animo lo compì.

Ai benefici che impartiva, per quei primi atti, alle sue genti, partecipava egli stesso, avvegnachè la felicità di un re si fa tanto maggiore, quanto lo è quella del suo popolo. Egli ogni giorno ne coglieva il frutto fra le benedizioni e i plausi dell'universale.

Ma quando rinunciava al regno, egli si privava allora degli agi di una splendida Corte, e di quelle dolcezze che derivano dall'amore di bene amati cittadini.

Allora la virtù del suo animo si mostrava in tutta la sua luce, e toglieva alla stolidità calunnia fino il pretesto di attribuire ad ambizione la più pura e sublime gloria, quella di recare a Stato libero e indipendente la propria nazione.

Sì, la gloria di quel Magnanimo è purissima, immortale. Fedele al sublime concetto della nazionale indipendenza, rinunciò per essa ad ogni cosa più cara. Vinto sul terreno, rimase invitto nell'animo. Gittò la corona tocca dall'inimico per serbarsi immacolata la spada.

Egli si può comparare a quel Grande, che parve il massimo dei mortali sul trono, sul campo, nell'esilio, chi riguardi alle stesse fasi maravigliose per cui passò la vita di entrambi; ma ne' rispetti del patrio amore quegli ha più preziosi diritti alla riconoscenza de' suoi popoli.

Nelle sue leggi brilla come astro il Codice della libertà cittadina; nel suo vessillo sta scritta l'indipendenza della patria; nel suo esilio splende l'esempio del sacrificio, la tenacità del proposito, il conforto della speranza.

Pertanto l'opera che vuole erigersi ad onore del magnanimo Re non è solo un tributo di riconoscenza, ma un debito della nazione; e la nazione lo riconobbe quando precedeva coi voti a quelli del Parlamento nelle offerte che si fanno da tutti gli ordini dei cittadini, e lo riconosce nelle manifestazioni d'affetto incessanti che partono da ogni cuore.

Quindi sarà lieve ed accetta la contribuzione qualsivoglia che si consacri al monumento, il quale eterni il nome di quel Magnanimo, datore dello Statuto, promotore dell'indipendenza nazionale.

**PRESIDENTE.** Debbo dichiarare che fin da ieri il signor senatore Di Castagnetto ebbe per primo a chiedermi la parola sopra questo progetto di legge, e non fu che per effetto di una mia distrazione che un altro senatore prese il suo luogo.

**DI CASTAGNETTO.** Dopo i mesti accenti che risuonarono in quest'aula al funesto annunzio del supremo fato di quel Magnanimo che spirò vittima in terra straniera, un pietoso conforto reca all'anime nostre l'idea di eternare la memoria di colui che piangemmo estinto.

E se la religione santa venera que' giusti che con eroico virtù han conseguito in cielo l'immarcescibile corona, la riconoscenza de' popoli tramanda alle più remote generazioni scolpita in marmo od in bronzo la onorata memoria di quei sommi che, con l'ingegno, con la spada, col sacrificio di sé stessi, ben meritano della patria, e si resero cari ai loro concittadini.

Io non intendo, o signori, tessere l'elogio di Carlo Alberto. Egli ha diritto a ben più degni panegiristi, nè io ho faccenda a trattare un sì alto argomento a fronte degli egregi oratori che sono la gloria di questo Consesso.

Ma siccome il progetto di legge che si discute ha sua base nei meriti del principe che si vuol celebrare, mi sia lecito pagare debol tributo di gratitudine ad un Re che ho teneramente amato, e le di cui virtù, per l'intima natura delle mie incumbenze, io ho dovuto giornalmente ammirare.

Da quel dì memorando in cui fiorente di gioventù e di speranze saliva al trono de' suoi maggiori, ed era salutato con universale applauso, un solo fu il pensiero di Carlo Alberto, la felicità de' suoi popoli.

A questo nobile e grande scopo egli con mirabile abnegazione sacrificò tutta la sua persona, e se forse andò qualche volta errato nel desiderio di soverchia perfettibilità, o nella scelta de' mezzi, diede al mondo tale una prova di costanza, che lo rende degno dell'ammirazione dei posteri.

Religioso d'indole, e per convinzione profonda, zelò Carlo Alberto il culto del Signore, lo protesse coi fatti e lo predicò coll'esempio. Le chiese da lui costrutte, sovvenute od ornate con danaro proprio, ne sono la prova, ed un unanime conserto di lodi lo celebrava principe piissimo, benemerito della religione, nella quale egli trovava l'unico sollievo, l'unico conforto. Severo a sé stesso fino all'ascetismo, Carlo Alberto fu tenerissimo sulle miserie altrui, nè però io posso dire ch'ei ricusasse soccorso quando era nelle sue possibilità di accordarlo, e molte volte andò oltre il limite del suo possibile: sollecito in sovvenire a tutti i bisogni dell'umanità languente,

egli fondò uno stabilimento annesso all'opera pia di San Luigi, egli visitava personalmente gli spedali, incoraggiava con affabili parole i caritatevoli direttori, le persone dell'arte, gli assistenti; consolava gli infermi, e qual bene abbino queste sue visite prodotto, chi di noi vi ha che l'ignori? Genova sel sa, che, percossa dal crudel morbo, il vide accorrere fra le sue mura, e, riavutasi dallo scoraggiamento, n'ebbe da lui forza a sorgere a nuova vita.

Questo tratto di paterno affetto restò meglio scolpito nei cuori che nel bronzo, e vincolò con più dolce nodo questa cara porzione degli Stati alla dinastia di Savoia.

Amò Carlo Alberto le arti, le incoraggi, le protesse, ed egli fu dagli artisti amato e benedetto. Lo dicano i capi d'opera che sotto l'ispirazione sua ornarono la capitale e le varie parti dello Stato; lo dicano i distinti artisti che piangono il loro mecenate, e videro in quei pochi lustri del suo regno risorgere in Piemonte il secol d'oro delle arti belle.

Seppe conoscere i benefizi immensi dell'agricoltura; impiegò le proprie sostanze in utili lavori, ed ottenne dei risultati che, con vero vantaggio dell'universale, si vedono ora più generalizzati.

Favorì a sue spese utili manifatture nella capitale, e dal suo regno si può dire esordì quella squisitezza di gusto che rende i nostri industriali non secondi ai più riputati delle estere nazioni.

Aprì un vasto campo alle scienze coll'onorarne i cultori; seppe trovare il vero merito, e fece egli stesso pubblicare opere di vasta mole, che senza il di lui soccorso non avrebbero visto il giorno giammai.

Alla perseveranza di Carlo Alberto andiam debitori di un corpo di leggi consacrato poi dalle nostre politiche istituzioni.

Ma si fu nell'atto sublime del sacrificio d'un'assoluta autorità all'universale vantaggio, si fu quando, nella pienezza della sua forza, Carlo Alberto associò la nazione al potere fin allora esclusivamente esercito, che egli comparve veramente padre di quel popolo ch'ei seppe così preservare da immense sciagure.

Ed in mezzo alle amarezze con cui era indegnamente bersagliata quell'anima grande, un solo pensiero lo occupava, l'amor della patria.

Dio e la patria, la nostra unione, la nostra grandezza infiammavano soli quel core degno di migliore fortuna.

Nell'alta mente stette riposto un alto concetto; ei lo tentò, e lo spinse fino all'impossibile.

Morì esule volontario, senza permettere a nessuno de'suoi di dividere il calice del suo dolore, e scendendo dalla porpora alla vita privata, in tai modesti limiti si ridusse, che nulla pur gli rimase di regio tranne la maestà, fatta più veneranda nella dimessa sua persona.

Aveva con danaro suo proprio formata copia di collezioni di armi, di dipinti, di medaglie, ed una scelta biblioteca; tutto volle donato alla Corona, e ne rinnovò l'ordine negli ultimi momenti da Oporto; nulla chiese per sé, e scriveva amar meglio mangiare pane nero tutta la vita, che essere a carico dello Stato.

Quel fascino, quel prestigio che gli vincolava il cuore di tutti, ei lo conservò fino all'ultimo respiro, nè mai uscì da quella bocca parola di recriminazione, parola che non fosse di pace e di rassegnazione cristiana.

Possano questi sentimenti che, morendo, egli ci ha legati, riunirci tutti in quella vera carità di patria che, confondendo le opinioni, tende ad un solo scopo, al bene della religione e dello Stato. Allora il monumento che noi votiamo sarà ca-

parra di felicità futura, ed arra di espiazione a quell'illustre vittima della patria nostra.

Se una vita di sacrifici ed il sacrificio della vita méfitarono che sia tramandata alla posterità, con riconoscente suffragio di tutta la nazione, la memoria d'un tanto e sì diletto principe, io per me son dolente che l'attuale strettezza de'tempi non consenta di mandare ad effetto un sublime di lui pensiero.

E sarebbe di crigere a Nostra Donna un grandioso tempio, in cui primeggiasse il gruppo marmoreo che sta compendosi dal Baruzzi, ed a cui avessero campo di lavorare per anni ed anni tutte le arti italiane. Ivi l'umile ed il potente, il povero ed il ricco, verrebbero con vera uguaglianza ad offrire le loro preghiere, e questo tempio, inaugurato al nome di Carlo Alberto, potrebbe anche essere compito nel giro di pochi anni, col concorso di provincie, di corporazioni e di privati.

Ma, lo ripeto, la critica posizione del paese vieta di accingersi a tali imprese, ond'io pure non esito a votare per il progetto qual ci fu presentato, con riserva di sottoporre al Senato, ove ne sia il caso, il mio sentimento sulle modificazioni proposte dalla Commissione, quando si verrà alla discussione de'singoli articoli.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io ho l'onore di proporre al Senato che il suo voto sull'insieme della legge sia proclamato per acclamazione.

Se si dovesse conceder la parola a quanti desiderano pagar un giusto tributo ad una sì venerata memoria, nessuno v'ha per certo che non la domandasse, e la gara potrebbe suscitarsi soltanto sulla priorità nell'ottenerla. Mentre pertanto tutti ci associamo in sì giusto sentimento, io vi domando che vogliamo accordarci in un solo unanime voto. (Segni d'approvazione.)

**PRESIDENTE.** Io ho l'onore di tradurre questi nobili sentimenti nella seguente proposizione. Chi crede che il passare senza ulteriori discorsi all'esame dei particolari articoli della legge porti seco la significazione di un omaggio spontaneo, che noi tutti unanimemente rendiamo alla memoria di Carlo Alberto il Magnanimo, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva ad unanimità la chiusura della discussione generale.)

Ora è aperta la discussione sugli articoli. Domando solo al ministro dei lavori pubblici se acconsente alle modificazioni fatte dalla Commissione.

**CALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Io non ho difficoltà alcuna; vi acconsento e aderisco pienamente al voto del Senato.

**PRESIDENTE.** Leggo gli articoli 1 e 2. (V. Documenti, pagina 63.)

(Sono approvati.)

(Legge l'articolo 3.) Siccome, quest'articolo è diviso in più paragrafi, io propongo in primo luogo l'approvazione del primo paragrafo....

Voci. Si può votare l'intero articolo.

**PRESIDENTE.** Il Senato crede di votare sull'intero articolo?

(Il Senato acconsente.)

**PRESIDENTE.** Chi intende di approvare quest'articolo...

**DE FORNARI.** Siccome la divisione è di diritto, io porto avviso che si debba ciò non ostante venire alla votazione dei singoli paragrafi...

**PRESIDENTE.** La Camera ha dichiarato che si voti per intero.

(Qui si scambiano alcune parole tra il presidente ed i senatori De Fornari ed Alfieri.)

**DE FORNARI.** Domando allora la parola su questo articolo.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Fornari ha la parola.

**DE FORNARI.** Mi pare che il 2° alinea di quest'articolo presenti dei dubbi, i quali avrebbero bisogno di essere meglio spiegati. Si dice: *All'autore del disegno che verrà prescelto... si corrisponderà la somma di L. 20,000, ecc.* Quantunque sia stata fatta dalla Commissione una variazione nelle parole, tuttavia, dicendosi semplicemente verrà prescelto, mi sembra che questa nuova dicitura non sia abbastanza esplicita per significare l'intento che si è voluto esprimere. Quando si dice verrà prescelto, vuol dire che quel disegno, che sarà più ben ideato, sarà prescelto, e che verrà eseguito dallo stesso artista. Questa indicazione io la credo necessaria, perchè 20,000 lire di donativo sono molto per uno che abbia fatto un semplice disegno; sono nulla per quell'artista che si sarà poi incaricato di metterlo in esecuzione, cosa forse che richiederebbe lo spazio di molti anni. Mi pare dunque che due cose siano nel progetto da esprimersi: prima di tutto, se questo donativo possa essere dato a quello che avrà presentato un progetto, forse senza essere neppure un artista capace di mandarlo ad esecuzione, oppure se sia destinato come un primo donativo a quell'artista che ha presentato il progetto e che lo eseguirà. Bisognerebbe ancora aggiungere che questo dono non pregiudica naturalmente la dovuta remunerazione. Per quel progetto che presentasse da sé delle ragioni per preferirlo in massima, e fosse tuttavia progetto semplicissimo e di pochissimo lavoro, non sarebbe forse esorbitante ricompensa quella di L. 20,000. Una tale considerazione deve avere, a mio senso, qualche peso. Del resto mi rimetto, a questo proposito, alla saviezza del Senato, affinché veda se non è il caso che la Commissione dia qualche schiarimento sulla dicitura dell'articolo.

**MOSCA, relatore.** La nostra Commissione non ha creduto di confidare per ora l'esecuzione del progetto a colui che avrebbe riportato il premio. La Commissione poi che verrà nominata a tale oggetto, e di cui nell'articolo 4, ne farà uno studio speciale, e darà sopra di esso il suo giudizio.

Le 20,000 lire saranno date in premio a chi avrà presentato quel disegno che sarà giudicato il migliore, coll'obbligo però, come è espresso nel detto articolo, di formarne e presentarne il modello nelle proporzioni che verranno determinate dalla Commissione. Dunque quelle 20,000 lire rappresentano un premio semplicemente, e non impongono l'obbligo al premiato di dare esequimento al suo progetto.

Queste cose verranno più specificamente indicate nel programma che farà la Commissione.

**CALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Il senso delle parole del senatore De Fornari mi pare sia questo, cioè, che sulla parola prescelto, di cui nell'articolo 3, possa cadere dubbio, in quanto che nella scelta che si farà del disegno, come il migliore, la Commissione non sia vincolata a far eseguire quel disegno che venne premiato, cosa che avviene, come sappiamo, in materia di concorso. Ma io credo che l'articolo 4 tolga a questo riguardo ogni dubbio. Infatti si dice in questo articolo... (*Legge l'articolo — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pagina 63.*)

Esso si riferisce al monumento che si dovrà erigere in dipendenza della scelta e della dichiarazione fatta dalla Commissione del disegno che fu adottato come il migliore, ed il di cui autore venne premiato.

Se adunque consideriamo l'articolo 3 isolatamente, può nascere qualche dubbio, ma svanisce, confrontandolo col 4°.

**DE FORNARI.** Mi pare che almeno almeno ci vorrebbe

nell'articolo 3 uno schiarimento al programma che fosse per emanarsi dalla Commissione, e che si desse a questo programma bastante latitudine, affinché avesse forza appunto di decidere quei dubbi che presenta esso articolo nella sua redazione, e che potrebbero per avventura essere invocati da una parte interessata, accorta ed insistente, per dire: *a me spetta non solamente il premio, ma la scelta per l'esecuzione*, mentre questo sta nelle facoltà della Commissione. Bisognerebbe adunque che per questo articolo 3 si facesse un riferimento all'articolo 4, e si desse all'articolo 4 una tale importante decisione colle indicazioni che la Commissione esporrà nel suo programma, perchè si possa respingere qualunque pretesione in contrario. D'altra parte insisto ancora su quello che ho accennato, che la ricompensa di 20,000 lire può essere un premio assai ben meritato da chi fosse artista distinto ed esperto, ed intraprendesse l'esecuzione del monumento. Potrebbe invece essere esorbitante, e il sarebbe infatti, per chi eseguisse un abbozzetto, il quale avesse merito, e ottenesse la preferenza, ma non avesse costato che poca spesa e poca fatica.

Vorrei dunque che anche a questo riguardo fosse fatto un riferimento tale all'articolo 4, e che la Commissione avesse amplissima facoltà per determinare il senso dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Perchè abbia seguito questa sua osservazione, si compiaccia di scrivere un'aggiunta...

**DE FORNARI.** Mi rimetto alle osservazioni della Commissione.

**COLLI.** Le osservazioni del preopinante non sono sfuggite alla Commissione, e sono state da lei discusse; ma essa ha riconosciuto che un modello in piccolo, sopra una scala che sarebbe fissata dalla Commissione, poteva indurre delle spese gravi assai; che per conseguenza il premio di L. 20,000, accordato al merito del disegno presentato e alle spese del modello in piccolo, fosse una degna ricompensa per quello che aveva avuta la preferenza.

**PRESIDENTE.** Non resta che a mettere ai voti l'articolo 5°.  
(È approvato.)

Leggerò l'articolo 4. (*V. vol. Documenti, pag. 63.*)  
Per evitare qualunque ambiguità, separerò questo articolo in paragrafi. (*Legge il § 1°.*)

Pongo adunque alla votazione l'approvazione di questo § 1°.  
(È approvato.)

Leggerò il § 2°.

**DE CARDENAS.** Siccome la nostra Commissione pare abbia voluto dare qualche appoggio, qualche consistenza a quella società che si era formata di volontari per la sottoscrizione, mi pare che si potrebbero aggiungere uno o due membri nominati dalla medesima società, come consta dallo Statuto di essa.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DE FORNARI.** Mi pare che alla proposizione del preopinante si potrebbe fare qualche osservazione. Sembra infatti che questo sia un invito quasi imperativo, e faccia obbligo a quella società a doversi prestare a quanto per sua parte è interamente volontario; e per questo motivo io ne prescinderei.

**MAESTRI.** A me par giusto che la rappresentanza privata de' cittadini, i quali concorrono alla spesa dell'opera, debba aver un individuo nel seno della Commissione, e parmi che ciò servirebbe ad accrescere in essa lo zelo per raccogliere nuove sottoscrizioni. L'esclusione potrebbe anche fare un contrario effetto, e determinarli ad uno scisma, od almeno intiepidire il loro zelo nella raccolta di nuove offerte.

Credo pertanto che sarebbe convenevol cosa l'usar questo riguardo.

**COLLI.** Anche questa osservazione non è sfuggita alla Commissione; ma la medesima ha pure osservato che fra i sottoscrittori vi sono molti che appartengono al Consiglio municipale di Torino, e molte persone dell'arte; e per conseguenza potranno essere compresi i sottoscrittori nella Commissione che verrà nominata dal Ministero. Osservo poi che non è sembrato conveniente di rendere la Commissione tanto numerosa, perchè riescirebbe difficile l'averla unanime nelle sue decisioni.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti l'emendamento proposto, il quale porta che s'abbiano ad aggiungere alla Commissione due membri scelti tra i sottoscrittori volontari.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Mi pare che, trattandosi di una legge, la quale deve essere sanzionata dai tre poteri, non vi si debba aggiungere nulla che possa incagliarne il corso. Io credo benissimo che la società sarà animata da quei medesimi sentimenti che qui si sono espressi, acciocchè questo monumento sia presto messo ad effetto; ma non m'avviso che sia opportuno di far menzione dell'intervento dei membri di detta società. La Commissione non avrà difficoltà di sentire il parere della rappresentanza dei raccoglitori, allorchè si occuperà dell'esecuzione dell'opera.

**MAESTRI.** Poichè il signor ministro de' lavori pubblici dichiara che alla rappresentanza de' benemeriti raccoglitori si avranno i debiti riguardi, quando si tratterà dalla Commissione del modo e dell'eseguimento della grand'opera, questa sola dichiarazione è già per quelli un'onorifica dimostranza, e mi tengo soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Propongo la votazione sopra questo emendamento.

**DE CARDENAS.** In seguito alle spiegazioni datemi, io ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento, non resta che a votare sul 2° paragrafo.

(È approvato.)

Leggerò il paragrafo 3°. (V. Documenti, pag. 65.)

**DE FORNARI.** Non avendo avuto alcun seguito l'osservazione che ho fatto sull'articolo 3°, la riproduco sull'articolo 4°, per fare osservare se forse a quest'ultimo alinea non convenga aggiungere qualche cosa che ampliasse le facoltà della Commissione, all'effetto appunto di ostare a quelle difficoltà che ho fatte presenti al Senato sull'articolo 3°.

**PRESIDENTE.** Ove la Commissione non stimi di ammettere varianti all'ultimo alinea, non essendovi proposizione formale, devo metterlo ai voti.

**MOSCA, relatore.** Dirò che la nostra Commissione non ha creduto di fare in questo modo: essa avisò che la Commissione, la quale si deputerà pel monumento, discutendo pacatamente le condizioni del programma, vedrà se convenga di affidarlo ad uno di coloro che avranno riportati i premi, od altrimenti di preceglierne un altro, perchè non poche e varie sono le combinazioni che possono succedere in questi emergenti.

Per tal modo si tratta meglio la questione sollevata dall'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Essendo le cose in questi termini, porrò ai voti il paragrafo ultimo dell'articolo.

(È approvato.)

(Posti quindi ai voti gli articoli 4 e 5, sono approvati.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione della legge a scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	41
Voti favorevoli	40
Voti contrari	1

che da molti si crede messo per isbaglio nell'urna.

Nulla essendovi all'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati con biglietto d'invito per la prossima seduta.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.

## TORNATA DEL 20 SETTEMBRE 1849

— 10 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Congedi — Omaggio — Relazione di petizioni — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge per sussidi all'emigrazione italiana.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### CONGEDI.

I signori senatori Alberto Ricci e Sanvitale chiedono un congedo che loro si accorda.

### OMAGGIO.

(Il signor deputato Despina offre a nome del signor Roggero Salmour un opuscolo intitolato *Abusi e riforma delle pensioni, studi sul bilancio dello Stato*)

(Il presidente ne fa a nome del Senato le debite grazie)

### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione per le petizioni.

**PALLAVICINI IGNAZIO, relatore.** Signori senatori. La vostra Commissione per le petizioni occupossi dell'esame di tutte quelle che furono fino ad ora presentate al Senato dopo l'apertura dell'attuale Sessione parlamentare in numero di otto, le quali, facendo seguito nella numerazione alle precedenti, sono controsegnate dal numero 16 al 23; e dopo attenta disamina essa volle affidare a me l'incarico di sottoporre alle vostre deliberazioni il giudizio che all'unanimità formò intorno alle medesime. Pertanto io avrò l'onore di esporvi separatamente l'oggetto di ognuna di esse, non che il partito che la Commissione vi proporrebbe di adottare.

La prima petizione improntata col numero 16 venne sporta da Bartolomeo Vaccheri fu Edoardo, d'anni 57, attuario presso l'eccellentissimo magistrato d'appello di Genova avente il carico della moglie e di due figli nubile, il quale espone che dopo 22 anni di servizio in qualità di commesso nella segreteria civile di quello in allora eccellentissimo real Senato, e dopo un anno di qualità di sostituto nella medesima segreteria, ottenne la nomina di attuario, pel conseguimento di qual impiego per altro dovette sborsare L. 5,800, importare di un deposito giudiziario fatto presso l'attuario Assereto di lui predecessore, che più non si rinvenne appo il medesimo,

non che per più di dieci anni l'annua pensione di L. 600 a favore di esso, per cui il possedimento di siffatto impiego costogli la per lui gravissima somma di L. 9,900.

Ora trovasi il petente colpito dalla nuova legge proposta dal Governo, con cui verrebbero soppressi gli uffizi degli attuari all'entrar del nuovo anno, affidandone invece le incombenze ai segretari dei rispettivi magistrati d'appello, e ponendo ciascuno degli attuali titolari in aspettativa col provvisorio di L. 1,000 ovvero 800, secondo gli anni del prestato servizio. Non potendo il Vaccheri sopperire ai bisogni di vitto, alloggio e vestire di quattro persone di civil condizione colla tenue somma di L. 4,000, prega il Senato di sua interposizione, acciocchè vengagli dal Governo corrisposta un'indennità più proporzionata a' suoi bisogni, e agli incontrati sacrifici, i quali non gli lasciarono campo di accumulare verun risparmio per gli anni della vecchiezza. Nel riconoscere assai degno di compassione il caso del petente che ora trovasi dopo tanti anni privo, senza alcuna sua colpa, di quell'impiego, frutto dei proprii sudori e de' prodigati suoi risparmi, che ora appunto gli avrebbe permesso, per la cessazione dell'annua pensione, stante la morte dell'Assereto avvenuta nello scorso maggio, di condurre una vecchiezza non angustiata, la vostra Commissione, sul riflesso che la legge proposta non sarebbe ancora stata sancita dal Parlamento, e che perciò potrebbe darsi il caso che la sorte di simili impiegati venisse forse migliorata, ha creduto di proporre che la supplica di cui trattasi sia posta negli archivi senatorii per tenerne il debito conto in occasione che il Senato dovrà occuparsi dell'esame della succitata legge.

**PRESIDENTE.** Il regolamento non parla punto del modo con cui deve intraprendersi da noi l'esame delle petizioni; per conseguenza è libero pienamente al Senato o di aprire la discussione sopra le conclusioni della Commissione, o di assegnare un altro giorno per questa discussione.

**DE LA CHARRIÈRE.** Il me semble que cette pétition devrait être renvoyée à monsieur le ministre de la justice; il peut y trouver des renseignements utiles sur la position du pétitionnaire, qui paraît digne d'intérêt.

**STARA.** Non mi opporrei al rinvio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia, ma nello stesso tempo una copia dovrebbe essere depositata negli archivi del Senato, acciocchè, all'occasione della discussione della legge che riguarda appunto la soppressione degli attuari, si possa aver presente il contenuto della medesima. Aggiungerò che io credo con fondamento essere stata presentata un'equal sup-

plica all'altra Camera, come pure al Ministero, e che quindi tornerebbe forse inutile il rinvio a questo ultimo: ad ogni modo, se si vorrà fare, sarà una doppia copia che avrà il Ministero.

**GALLI.** Nella Commissione si era parlato di raccomandarla al ministro di grazia e giustizia, ma frattanto io non credo inconveniente di rimetterla negli archivi del Senato, perchè saremo sempre a tempo di raccomandarla, quando ne venga il caso.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je n'ai point demandé qu'on recommande la pétition à monsieur le ministre, mais seulement qu'on la lui renvoie pour qu'il puisse examiner les raisons invoquées par le pétitionnaire.

**PRESIDENTE.** Chi approva che la petizione sia inviata al ministro di grazia e giustizia, ritenendone una copia negli archivi senatorii, voglia levarsi.

(È approvato.)

**PALLAVICINI, relatore.** La petizione numero 17 fu presentata dal reverendo Giovanni Cocchi, vice-curato della SS. Annunziata di questa città; egli vorrebbe che il Senato si adoperasse acciò il Governo ponesse provvedimento a tanti fanciulli poveri, oziosi, vagabondi che veggonsi aggirare di giorno e di notte per le vie di questa capitale crescendo al vizio, e all'infingardaggine con gravissimo detrimento di loro e della società intiera, e proporrebbe che venissero raccolti o in taluno degli istituti di beneficenza esistenti, ovvero che un nuovo collegio si istituisse onde educarli alla virtù ed al lavoro. La vostra Commissione, commendando assaissimo lo zelo filantropico del petente, farebbe osservare al Senato che esistono appo noi leggi che provvedono non solo al vagabondaggio in genere, ma in ispecie ancora al ricovero dei giovanetti raminghi e pezzenti, ed esser ricca questa metropoli d'istituti pii, ove possono venire accolti, e che perciò il lamentato disordine non potrebbe trarre origine che dalla non esatta osservanza delle leggi e dalla ristrettezza dei locali ed insufficienza di rendite con cui sovvenire ai bisogni della cresciuta popolazione, e quindi vi proporrebbe di raccomandare tal petizione al ministro dell'interno acciò ne tenesse il conto che ben si merita.

**DE CARDENAS.** Domando se, invece di inviare questa petizione al Ministero dell'interno, non converrebbe preferibilmente o contemporaneamente mandarla al ministro dell'istruzione pubblica, mentre pare che tutti questi mancamenti derivino in gran parte dalla poca coltura di codesti ragazzi, cosa alla quale il ministro dell'istruzione pubblica potrebbe metter riparo, promovendo quei mezzi che stima migliori pel basso popolo.

**PALLAVICINI, relatore.** La Commissione fu d'avviso di mandare questa petizione al Ministero dell'interno, perchè le parve che questa fosse una cosa di polizia, e di pubblica sicurezza che è nelle attribuzioni del ministro dell'interno.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** La legge eccettua particolarmente questi stabilimenti dall'ispezione del ministro dell'istruzione pubblica, attribuendone la giurisdizione per alcuni al ministro dell'interno, per altri al ministro dell'agricoltura e commercio, od a quello della guerra. È chiara a questo proposito la disposizione del decreto reale del 4 ottobre 1848.

**PRESIDENTE.** Domando al signor senatore De Cardenas se ha osservazione a fare dopo queste spiegazioni.

**DE CARDENAS.** Accondiscendo a queste spiegazioni, sperando che qualcuno se ne occuperà.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti le conclusioni della Com-

missione, le quali sono per l'invio di questa petizione al ministro degli affari interni.

(Sono approvate.)

**PALLAVICINI, relatore.** La terza petizione marcata col numero 18 e sottoscritta da un certo F. L. Pol e compagni, senza data nè di giorno, nè di luogo, talchè potrebbe quasi ritenersi quale anonima, parla dei *bont* emessi dal Governo e vorrebbe un qualche provvedimento sulla perdita che soffrono in giornata.

La Commissione è d'avviso di non essere per ora il caso di proporvi alcuna determinazione, giacchè il Governo si occupa appunto di simile pratica, e potrebbe perciò rimanere inutile siffatta petizione, per cui stimerebbe doversi passare su di essa all'ordine del giorno, disapprovando in egual tempo altamente le frasi irriverenti e troppo caustiche che vi si leggono.

**PRESIDENTE.** Il silenzio della Camera mi dà luogo a provocare il suo voto sopra l'ordine del giorno della Commissione ora chiesto. Chi approva che si passi all'ordine del giorno voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

**PALLAVICINI, relatore.** La petizione numero 19 appartiene al signor avvocato Enrico Prandi, che di già presentò varii suoi opuscoli al Senato, e pei quali dice che la Maestà del magnanimo Re Carlo Alberto avea divisato di dargli prove della sua grazia reale, locchè per altro le circostanze della nostra patria non gli permisero di mandare ad effetto, e che l'attual nostro giovine Monarca avrebbe esternato eguali sentimenti a di lui pro, accennando in pari tempo che i suoi antenati vennero onorati del titolo di nobiltà dal duca Carlo III. Ora egli chiederebbe che il Senato volesse favorirlo del grazioso suo patrocinio, ed interporre i suoi buoni uffici onde fosse provveduto a quanto sopra.

La Commissione opinerebbe non potersi accogliere favorevolmente le istanze; giacchè sembra che il signor Prandi miri ad una mediazione del Senato, non tanto presso il Ministero, quanto presso lo stesso Sovrano.

**PRESIDENTE.** La conclusione si converte in una proposizione per l'ordine del giorno. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

**PALLAVICINI, relatore.** La petizione portante in fronte il numero 20 riconosce per autore Carlo Grosso proprietario di questa città, il quale reclama affinchè venga restituito il capitale sovvenuto da molti cittadini al Governo in dipendenza dei regi decreti del 23 marzo, e del 1° agosto 1848, con cui veniva aperto un prestito volontario, e che siano ai medesimi pagati gli interessi sulla somma mutuata sino al giorno in cui ne conseguiranno il rimborso, o che almeno i *vaglia* siano convertiti in cedole del debito pubblico alla rata più favorevole ai creditori.

La Commissione non potè non ravvisare la giustizia e l'equità di tale domanda, mentre i generosi che spontanei e pronti accorrevano a sovvenire il Governo in quei momenti supremi e decisivi per la patria si trovano in peggior condizione di coloro che, pigri e sferrati, risposero all'invito del Sovrano, al che si aggiunge pure il riflesso che fra i primi troverebbonsi compresi moltissimi istituti di carità e beneficenza che furono obbligati a versare nel prestito volontario i capitali che potevano avere in quel momento disponibili; quali pie opere, se perdono il frutto, o non l'incassano regolarmente, non ponno più sopperire ai giornalieri loro bisogni, e che infine non è giusto ritenere il capitale, come si fece, oltre il termine pattuito senza corrisponderne almeno l'interesse. Per tali motivi vengo a proporvi, a nome della Com-

missione, di voler trasmettere simile domanda al ministro delle finanze con speciale raccomandazione affinchè vengavi analogamente provveduto.

**COTTA.** Debbo rilevare un'espressione poco esatta della Commissione, secondo la quale i sovventori di fondi per l'imprestito volontario 23 marzo 1848, riaperto coi successivi editti d'agosto stesso anno, sarebbero in peggior condizione di quelli che concorsero nell'imprestito obbligatorio, osservando che a questi fu corrisposta una rendita 5 0/0 all'80, mentre i vaglia dell'imprestito volontario 23 marzo 1848 furono ammessi cogli interessi d'un'annata a concorrere per una metà nell'imprestito d'aprile 1849, cui fu rilasciata la rendita 5 0/0 al 72, ed i vaglia dell'imprestito volontario riaperto cogli editti 1 e 20 agosto 1848, prima di loro scadenza furono proposti dal Ministero a concorrere nell'acquisto della rendita la cui emissione è in corso d'approvazione presso il Parlamento, ed avrà probabilmente oggi il compimento di sanzione, per il loro valor nominale che accorda ai possessori l'aumento del nono, più gli interessi del 5 0/0. Quindi tanto gli uni che gli altri non possono lagnarsi della condizione in cui si trovano, che non può, in verun modo, dirsi peggiore dei concorrenti all'imprestito obbligatorio.

**DE FORNARI.** Vi sono diverse classi di questi vaglia; alcuni sono stati ammessi nelle pubbliche casse, altri impiegati secondo i termini stati assegnati, e per questi non vi è provvidenza ad invocare, non avendo più bisogno che si provveda per il loro ulteriore interesse. Ma quelli appunto di cui parla il preopinante eccitano la sollecitudine della Commissione, perchè non sono tenuti nelle casse pubbliche, come quei primi di cui fin d'ora è scaduto il tempo dell'interesse, il quale era stato valutato solamente per lire 50 sopra lire mille, e che è portato nel totale stesso che è consegnato alle parti che vi concorsero. E di questi appunto si sta oggi maturando la sorte. In tale stato di cose la Commissione avvisò dovere raccomandare questi interessati affinchè loro si abbia il giusto riguardo.

**COTTA.** Rispondo all'onorevole senatore preopinante che, se la lunga discussione ha ritardato l'adozione della legge proposta dal Ministero per la negoziazione del residuo rendita del 12 giugno con ammissione dei vaglia dell'imprestito volontario d'agosto 1848 non se ne può incolpare il Ministero, che poteva prevenire un più pronto esito del suo progetto.

Del resto il mio scopo non è che di non lasciar inosservata un'asserzione meno esatta, che avrebbe potuto far credere al pubblico non essersi dai membri del Senato apportata la dovuta attenzione alla relazione della Commissione.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Domando la parola.

Domandai la parola affine di dare alcune spiegazioni le quali abbrevieranno la questione.

I vaglia di cui si è discorso e che sommarono in origine a circa 12 milioni (e di cui ho già reso conto alla Camera dei deputati), sono ridotti ora forse al solo terzo della somma che se ne era emessa, perchè gli altri due terzi furono già presi o in pagamento, o rimborsati con incontro nei pagamenti delle cedole. Il rimanente dei vaglia che non sono ancora pagati hanno dato luogo a molte domande relativamente alla questione degli interessi.

Io ho creduto di rispondere che il Governo non vuole certamente privarli dell'interesse che la legge comune loro accorda, quantunque la mora sia scaduta, ed appunto nel senso esternato dal preopinante si sta studiando il modo di prenderli o in pagamento, oppure di fare i fondi per rimborsarli.

**DI COLLEONE LUIGI.** Io desidererei solamente di rettificare un fatto che il signor senatore Cotta indicava, dicendo

che quelli i quali hanno fatto prestiti, quando si è aperto il prestito volontario, fatto in dipendenza del decreto 27 marzo, erano in miglior condizione degli altri, in quanto che potevano essi fare uso dei loro vaglia nell'imprestito dello scorso aprile.

Questo stava finchè avevano una somma alla quale potessero aggiungere i loro vaglia nella proporzione determinata dalla legge. Ma quanto a quelli che non avevano in quella circostanza il denaro in pronto, certamente il vaglia dell'anno passato è rimasto infruttifero.

**PALLAVICINI, relatore.** Ringrazio il signor ministro dell'osservazione che ha voluto fare e della premura che prende, onde sistemare questa pratica senza detrimento dei creditori; l'aver accettato i vaglia in pagamento delle tasse, può essere stato di vantaggio a qualcheduno, ma non a tutti, poichè coloro i quali non avevano tasse da pagare, o che non le avevano per una somma corrispondente ai vaglia, non hanno potuto spogliarsi dei medesimi, e così venire compensati del danno che dovevano soffrire.

**NIGRA, ministro delle finanze.** L'osservazione è giustissima; ma quando si prese la misura che accennai, non fu già che si potesse presumere che tutti avrebbero avuto il mezzo di tale versamento, perocchè anche quelli che direttamente non avevano siffatto mezzo, rinvennero chi si incaricò del versamento, dal che si vide che la misura fu veramente proficua, e siave prova che i dodici milioni sono ora ridotti a tre o quattro.

**PALLAVICINI, relatore.** Mentre rinnovo i miei ringraziamenti al signor ministro per le spiegazioni date, dico che ciò non impedisce che la petizione possa essere rimessa al Ministero.

**PRESIDENTE.** Le conclusioni della Commissione continuano ad essere per il rinvio della petizione al ministro delle finanze. Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

**PALLAVICINI, relatore.** L'autore della petizione numero 21 è il signor Gallo, segretario del magistrato del consolato di commercio e di mare, sedente in Nizza Marittima. Egli rappresenta che il progetto di legge proposto dal Governo, concernente il riordinamento delle segreterie, classificherebbe il suo impiego assai al disotto di ciò che merita la dignità di quel magistrato, l'importanza e gli onori di tal carica, osservando fra le altre cose che, laddove i segretari del tribunale di commercio di Torino e di Genova sono eguagliati nello stipendio ai segretari dei tribunali di prima cognizione sedenti nelle stesse città, altrettanto non vien praticato per quello di Nizza, mentre avrebbe attribuzioni e prerogative maggiori dello stesso analogo magistrato di Torino. Chiederebbe pertanto che il suo stipendio venisse parificato alla somma fissata per i segretari dei tribunali di commercio di Torino e di Genova, o almeno a quella assegnata al segretario del tribunale di prima cognizione di Nizza coll'aumento altresì di un sostituto. La Commissione nel riconoscere non al certo destituita di fondamento simile istanza, rinnoverebbe qui, stante l'identità del caso, le conclusioni adottate per la prima petizione numero 16.

**PRESIDENTE.** Chi approva queste conclusioni si alzi.  
(Sono approvate.)

**PALLAVICINI, relatore.** I reverendi Vincenzo Bianchi, prevosto di Cassombrato; Carlo Berta, arciprete di Viale, e Bartolommeo Varino, arciprete di Piea della diocesi d'Asti, indirizzarono al Senato la petizione portante il numero 22, colla quale, confermando quanto contiensì nel loro indirizzo presentato il giorno 16 giugno al ministro per gli affari ecclesia-



stici, protestano per puro amore di verità, anche a nome degli altri loro colleghi in numero di 91, contro ciò che venne detto, senza alcun fondamento, contro del loro vescovo, dichiarando trovarsi egli sempre nel distretto della sua diocesi; che, oltre l'aver la sua curia ed il vescovato aperto, provvede mediante il suo vicario, segretario, e ministri a tutti i bisogni della stessa col mezzo di un pedone, che ogni dì va e viene da Camerano, talchè egli dirige e governa la sua diocesi con instancabile attività e sollecitudine da tutti riconosciuta; non sussistere infine che siasi intentato un processo contro di lui, e che sia stato sospeso per mancanza solo di prove, ma che invece da ufficiali autentici documenti spediti per istaffetta d'ordine del Re nel giugno 1847 fu riconosciuta la di lui innocenza nel modo il più luminoso.

Tale è la sostanza della petizione, che trovasi altresì corredata della copia, sebbene non autentica, di numero nove documenti all'appoggio giustificativi del loro asserto.

La vostra Commissione dopo aver preso conoscenza e della supplica e delle carte annessevi, poggiando sul riflesso che colla medesima nulla dimandano i di lui autori, ma sibbene protestano unicamente contro ciò che si disse a carico del loro vescovo, deliberò di proporvi di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Chi approva queste conclusioni si alzi.  
(Sono approvate.)

**PALLAVICINI, relatore.** L'ultima delle petizioni da riferirsi è contrassegnata col numero 23, e che venne indirizzata dal sindaco e dai consiglieri de' comuni di Mentone e Roccabruna, ed è coperta da 53 firme, esponendo che, sebbene il magnanimo Re Carlo Alberto abbia accettato il voto di quegli abitanti emesso con tanta effusione di cuore per voler far parte della famiglia subalpina, ed abbia il regio Governo preso possesso provvisoriamente di quel territorio, erigendolo in un mandamento, col provvedere altresì con varii atti governativi all'amministrazione del medesimo, nondimeno non trovasi finora aggregato per legge agli Stati continentali di Sua Maestà, giacchè la proposta che ne fece il Governo al Parlamento nello scorso marzo non poté in allora venir sanzionata per le sventure lacrimevoli da cui fummo colpiti in quell'epoca. Supplicano quindi il Senato acciò l'annessione de' suddetti due paesi ai regii Stati non sia ulteriormente differita, e cessi così lo stato di anomalia in cui si trovano. La vostra Commissione è penetrata dell'importanza che tale supplica venga tosto esaudita per la tranquillità e felicità di quei popoli, e quindi non esita un istante a proporvi di rimetterla all'intero Consiglio de' ministri con una speciale raccomandazione acciò vogliano quanto prima far paghi i voti dei petenti. Se tale petizione è l'ultima ad essere riferita, lo fu soltanto per essere l'ultima presentata, mentre che per merito avrebbe dovuto essere la prima a sottoporsi alle sagge vostre deliberazioni.

**PRESIDENTE.** Non chiedendosi la parola, pongo ai voti le conclusioni per il rinvio di quella petizione al Consiglio dei ministri con speciale raccomandazione.

Chi approva queste conclusioni voglia rizzarsi.  
(Sono approvate.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI AGLI EMIGRATI ITALIANI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e discussione della legge per sussidi agli emigrati italiani. La parola è al relatore della Commissione, signor De Cardenas.

**DE CARDENAS, relatore.** (V. vol. Documenti, Sess. II, 1849, pag. 177.)

**PRESIDENTE.** Il senatore Maestri ha la parola.

**MAESTRI.** Il Ministero ha preso la seconda volta nella debita considerazione i molti infelici, che sono costretti ad abbandonare i loro domicili, e recarsi, non dirò in terra straniera, poichè niuna terra d'Italia è straniera agl'Italiani, ma in paese lontano, abbandonando non solo la famiglia e i parenti, ma quelle condizioni di località e di circostanze che loro porgevano più facili i mezzi di sostenere la vita. Considerò come quelli combatterono o sotto uno stesso vessillo, o per una causa medesima, e, come colpiti dalla sventura in un'impresa comune, acquistarono diritto ai nostri più nobili affetti.

Per gli uni chiama il nostro un debito d'onore, per gli altri un affetto di simpatia nazionale.

La Commissione li abbraccia tutti col sentimento della patria carità, la quale comprende ogni affetto più sublime, religioso e civile.

Certamente la carità della patria, il sentimento di onore, la simpatia nazionale non furono rivolti ad infelici che più ne fossero degni. Esuli nella patria, sentono tutta la gravità del loro ineffabile infortunio; poichè ne hanno tutto giorno in sugli occhi vive le tristi cagioni, le dolorose memorie, le miserande vestigia.

Mentre però il Piemonte soddisfa a un debito e agli affetti del cuore, egli sparge un seme che gli frutterà benedizioni e riconoscenza.

I vincoli fraterni renduti più forti da quelli che stringono benefattori e beneficiati, faranno dei loro pensieri un solo pensiero, del loro animo un animo solo; e loro sien molti i vantaggi di quella unione diretta a promuovere il bene comune nella pace che fu fatale il rompere nella guerra.

**PRESIDENTE.** L'articolo è così concepito:

« È aperto per ora al Ministero dell'interno un nuovo credito di L. 100,000 per soccorsi ad emigrati di qualsiasi parte d'Italia da applicarsi al bilancio del 1849, e da erogarsi colle norme e nei modi stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge del 16 dicembre 1848. »

Trattandosi di legge che non ha che un unico articolo, non v'ha distinzione a fare tra l'esame particolare e generale.

È aperta la discussione sulla legge.

**DE CARDENAS, relatore.** La Commissione aveva pensato ai vantaggi che ci portano i forestieri recando tra noi la loro industria e la loro intelligenza. Essa sarebbe stata anche in pensiero di esprimere i suoi sentimenti verso gli estranei; e tali considerazioni fecero sì che il relatore non poté far palese tutto ciò che sentiva nel cuore, e si restrinse alla parte più essenziale della legge, non esprimendo altro che il fatto del soccorso da darsi.

**DE FORNARI.** Non vorrei che dalle parole che furono espresse si potesse arguire che alcuno fosse stato restio ai sentimenti così bene manifestati dall'onorevole preopinante collega Maestri, ai quali noi tutti partecipiamo: anzi io credo che in tutti sovrabbondino tali sentimenti di simpatia, non che il desiderio di ospitare quelli che sono lontani dalla patria loro.

Un ritegno è stato ingenerato forse dalle anguste circostanze attuali dell'erario; e questa giusta riserva ha dovuto dominare il voto della Commissione, riservandosi però in ogni occasione a dimostrare quei sentimenti di carità fraterna che nutriamo altamente verso gli infelici che, in circostanze così luttuose della nostra comune patria, l'Italia,

vennero allontanati dai loro domicili e dalle loro antiche abitudini.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altri che chieda la parola, non resta che a porre ai voti l'articolo unico della legge.

Chi approva quest'articolo voglia levarsi in piedi.  
(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Favorevoli	44
Contrari	4

(Il Senato adotta).

Non essendovi alcuna cosa all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4

## TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1849

-47-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Proposta del senatore Di Collegno Luigi intorno alle petizioni — Congedo — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge concernente le opere pie.*

La seduta è aperta alle 2 1/4.

Letto il processo verbale, è approvato.

### PROPOSIZIONE DEL SENATORE DI COLLEGNO LUIGI INTORNO ALLE PETIZIONI.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Nell'ultima seduta si sono riferite parecchie petizioni; la forma voluta nel caso di relazione di petizioni che si devono dalla Commissione creata nel seno del Senato riferire al Senato medesimo, richiede che si distribuisca un foglio stampato, il quale contenga l'oggetto di ciascuna delle petizioni sulle quali si ha poi a deliberare.

Questa pratica non ha avuto luogo in un'altra occorrenza in cui si erano fatte simili relazioni, e non ha avuto luogo nemmeno l'ultima volta che si riferirono, cioè, ieri l'altro. Io pregherei pertanto il Senato a voler stabilire che quando vi sono relazioni di petizioni da farsi dalla Commissione si abbia il giorno prima da distribuire a ciascuno dei senatori un sunto delle medesime, ossia l'oggetto sul quale si riferiscono, onde ciascuno recandosi poi al Senato sappia anticipatamente di che cosa si avrà a trattare.

**DE FORNARI.** Come membro della Commissione delle petizioni, posso significare al Senato che già questa medesima idea era venuta in mente alla Commissione stessa, ed ella nel suo ultimo verbale aveva adottato il sistema che, prima di procedere al rapporto delle petizioni, sarebbe stato opportuno che si fossero comunicate in forma di sunto al Senato; però non si era pensato alla stampa anteriore; laddove il Senato stimasse di adottare tale disposizione, io non la crederei inopportuna.

**GALLI.** Io crederei conveniente, dopo la lettura dei processi verbali, qualora vi siano delle petizioni, di farne menzione, onde se qualcheduno vuole proporre l'urgenza di

alcuna di esse, lo possa. Quanto allo stamparle, ciò si può fare solamente per quelle importanti.

**CIBRARIO.** Non si stampano le petizioni, ma se ne dà soltanto un sunto.

**DI COLLEGNO LUIGI.** La mia proposizione non si riferisce alla stampa delle petizioni. Io proponevo solamente che il Senato fosse messo in condizione di conoscere anticipatamente gli oggetti che si debbono trattare dalla Commissione delle petizioni. Rispondendo ora a quello che ha detto l'onorevole signor senatore De Fornari, io non credo che si possa raggiungere lo scopo che io mi propongo se, quando si presentano petizioni, si stampasse in ristretto l'oggetto delle medesime per distribuirle; quello che io credo opportuno è che questo sunto sia stampato il giorno prima, come si fa per i progetti di legge, perchè questo serve d'avviso che in quel giorno esse si riferiranno; epperò colui che avesse qualche osservazione a fare porterà con sé quei documenti che gli potranno servire onde appoggiarne alcuna di esse.

Adunque la mia proposizione sarebbe di stampare un sunto di queste petizioni il giorno antecedente a quello in cui ne venga fatta la relazione, e non quando esse sono rimesse dai petizionari.

**PRESIDENTE.** La proposizione del signor senatore Di Collegno si è che, prima di fissare un giorno per la relazione delle petizioni, sia distribuito a ciaschedun senatore un foglio stampato che contenga un sunto di tutte le petizioni, affinché ciascheduno dei senatori possa averne piena contezza; perciò chi intende approvare questa proposizione voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

### CONGEDO.

(Il senatore Moris domanda un congedo, che viene accordato.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE PIE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi che regolano in questi Stati continentali le opere pie.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Musio.

**MUSIO, relatore.** (*Legge — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 224.*)

**PRESIDENTE.** La legge che si sottopone alla vostra discussione è concepita ne' termini seguenti. (*V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 224.*)

Allorquando avrò l'onore di rileggere i particolari articoli della legge, sottoporro alla considerazione del Senato gli emendamenti che a ciascuno di essi vennero proposti dalla Commissione. Intanto è aperta la discussione generale sul complesso della legge.

**STARA.** Io faccio plauso al pensiero che ha spinto il Ministero a proporre per la Sardegna quelle stesse regole di disciplina e di contabilità riguardanti le opere pie e gli istituti di beneficenza, le quali con tanto successo già furono stabilite dal regio editto 24 dicembre 1836 per gli Stati di terraferma, e mi associo ben di buon grado alle savie considerazioni colle quali il mio egregio collega ed amico ha accompagnato il suo rapporto sul progetto di legge che ci venne presentato. Se non che, mentre lodo altamente il concetto del Ministero, ed approvo egualmente l'operato della Commissione in questa parte, non posso però nel tempo stesso ristarmi dall'esprimere il bisogno che il disposto della nuova legge abbia nella Sardegna una maggiore estensione, e riceva una più ampia applicazione, acciocchè quanto più larghe saranno le sue disposizioni, altrettanto maggiori e più compiuti siano i benefici che risulteranno dall'introduzione di questo nostro sistema in quell'isola.

A raggiungere questo scopo io proporrei che dall'articolo primo del regio editto del 24 dicembre 1836 si togliessero le parole seguenti: *quando non siano anche nella parte economica dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa.* Con queste parole venne nell'editto introdotta un'eccezione, in virtù della quale tutti gli istituti di carità, tutte le opere pie laicali di pubblica beneficenza che sono dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa, vengono sottratte dalle nuove discipline di contabilità che con quel medesimo editto furono introdotte e stabilite. Il mio emendamento tenderebbe a togliere questa differenza tra istituti ed istituti, tra opere pie ed opere pie laicali, pareggiandoli tutti ed assoggettandoli alle medesime norme, alle medesime discipline di contabilità. A fare questa proposta mi spingono le seguenti considerazioni.

Niuno più di me ha potuto vedere e toccare con mano quali e quanti siano stati i buoni risultamenti, i vantaggi che ebbero a godere gli Stati di terraferma in seguito all'introduzione del nuovo sistema relativo alle opere pie, agli istituti di carità; ma niuno meglio di me vide e toccò con mano quali e quanti siano gli inconvenienti, gli incagli e le difficoltà che tratto tratto si frapponessero alla pronta e compiuta esecuzione di questa legge dall'introdotta incomoda eccezione, la quale sottrae gran parte degli istituti di carità e delle opere pie laicali dall'osservanza delle nuove discipline stabilite.

A togliere questa eccezione, a far cessare queste differenze tra istituti e istituti, fra opere pie ed opere pie egualmente

laicali, tende appunto il mio emendamento. Questi inconvenienti di cui ho toccato, questi ostacoli, queste difficoltà si faranno maggiormente sentire nella Sardegna, in cui senza dubbio è maggiore il numero degli istituti di carità e delle opere pie laicali, i quali si trovano anche nella parte economica diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa.

Quindi nella Sardegna maggiore si fa sentire il bisogno di far cessare queste discrepanze, queste eccezioni, queste differenze fra istituti ed istituti, fra opere pie ed opere pie egualmente laicali, acciocchè si ottengano per tutti i medesimi favorevoli risultamenti. Onde a me pare che, se le nuove discipline che già furono introdotte, e che si vogliono ora applicare alla Sardegna, sono utili e profittevoli, non vi sia buona ragione perchè non debbano venir estese a tutti indistintamente gl'istituti di carità, a tutte le opere pie laicali, siano esse dirette ed amministrate da corporazioni religiose, ovvero da corpi non religiosi; giacchè l'essere questi istituti, queste opere pie laicali dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa non ne cambia la natura.

Nè dal fare questa proposta mi trattengono le obiezioni che per avventura si potrebbero fare, vale a dire che allora la legge, che già si eseguisce negli Stati di terraferma, e che si vuole applicare alla Sardegna, non sarebbe più la stessa; giacchè, tolta anche dall'articolo 1 dell'editto del 24 dicembre 1836 l'eccezione che vi si legge inserita, con ciò la legge non cesserebbe di essere una sola e medesima tanto per gli Stati di terraferma, quanto per la Sardegna; mentre le stesse norme, le stesse discipline in tutta la loro estensione saranno egualmente applicate tanto negli Stati di terraferma, quanto nella Sardegna; in quest'ultima però verranno esse indistintamente applicate a tutti gli istituti di carità, a tutte le opere pie laicali, ancorchè dirette od amministrate nella parte economica da qualche corporazione religiosa, laddove queste medesime norme e discipline negli Stati di terraferma continueranno ad applicarsi, in virtù di quest'eccezione, ai soli istituti, alle sole opere pie laicali che non sono diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa.

Rispondo parimenti all'altra obiezione che si può fare, cioè che forse a quest'inconveniente già provvegga l'articolo 24 dell'editto 24 dicembre 1836.

Faccio avvertire che quest'articolo non provvede che per casi avvenire, e lascia intatti quelli già consumati. Con questo articolo si stabilisce che, quando si tratta dell'eruzione di nuovi istituti, di nuove case di pubblica beneficenza, debba all'eruzione delle medesime precedere l'approvazione del sovrano. E ciò coll'intendimento appunto di apporvi quelle cautele per cui meglio ne venga assicurato e guarentito il loro scopo e la loro esecuzione.

Ma a me pare che con quest'articolo non si provvegga agli inconvenienti accennati. Infatti, negli Stati di terraferma, quelli non si sono potuti evitare, e quand'anche si trattasse di una nuova opera pia, alla quale si sia nominata un'amministrazione speciale di corporazioni religiose, non vi saranno pel Governo altri partiti salvo i tre seguenti: o il Governo non approverà, ed allora si perderà il frutto che si potrebbe ricavare da questo nuovo istituto; o il Governo lo approverà, ma lo assoggetterà alle medesime discipline contenute nello editto del 24 dicembre 1836, ed in questo caso si mette in contraddizione con sé stesso; ovvero, e questo è il terzo partito, quello che si suole adottare, il Governo approverà bensì, ma cambierà l'amministrazione, ed allora deroga dalle pie disposizioni del fondatore, cosa sempre da evitarsi per quanto si può.

Col mio emendamento invece non si fa che pareggiare tutti gli istituti e le opere pie laicali tra di loro, non si fa che sottoporli tutti alle medesime norme e discipline, e si evitano così quegli inconvenienti che tuttodì si rinnovano in terraferma.

Io sottopongo queste poche e brevi considerazioni all'alto intendimento del Senato, acciocchè nella sua sapienza veda se sia il caso di ammettere o no l'emendamento che ho l'onore di deporre sul banco del presidente, così concepito:

« Nell'articolo primo della legge del 24 dicembre 1836 si avranno per omesse e come non esistenti le parole: *quando non sieno anche nella parte economica dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa.* »

**MUSIO, relatore.** Io ringrazio l'egregio mio collega ed amico per le benevoli espressioni usate a nostro riguardo, e dirò il perchè la Commissione non ha stimato di proporre emendamento alcuno all'articolo 1 dell'editto.

Prima di tutto dal signor ministro dell'interno abbiamo saputo che si lavora per una riforma di queste leggi; dunque non sarebbe stato questo il momento d'interrompere e di turbare le viste del Governo facendo modificazioni a questo o ad altri articoli, tanto più che il motivo principale per cui si estende la legge essendo quello della prima uniformità, che si vuole assolutamente fra le leggi urgenti qui ed in Sardegna, quando il lavoro che si prepara ora sarà recato a fine, resterà comune anche alla Sardegna istessa, per la quale ora non è urgente altro provvedimento.

Dirò inoltre che, per quanto io sappia, le opere pie di natura meramente laicali, che in Sardegna sono amministrare da corporazioni religiose, sono in assai scarso numero, e che gli stessi ospedali civili governati dai padri di san Giovanni di Dio sono sottoposti a regole e peculiari discipline ordinate dal Governo.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Mi pare che sia cosa molto grave nella formazione della legge d'andare *ultra petita*. Questo può certamente in tale circostanza essere vantaggioso; può anche spesse volte interpretarsi con questo mezzo l'intenzione di chi propose la legge. Ma ciò porta sempre un nuovo esame, ed esame assai grave, del quale non si è occupata nè la Commissione nel suo lavoro, nè il Senato nel rivedere in particolare il lavoro della Commissione.

Nella circostanza presente, quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole signor senatore Stara, potrebbe forse anche presentarsi un'altra considerazione; si accordano tutti a riconoscere un vantaggio e un vero beneficio nella continuazione delle contabilità delle opere pie in terraferma dopo l'editto del 24 dicembre 1836; ma non si può dissimulare che non fu accolta con eguale benevolenza quando vide la luce, e venne il caso di metterla in esecuzione; nè è difficile a spiegarne il motivo. Molte persone non vedevano forse di buon occhio che fosse così attentamente esaminato il conto d'ogni opera pia.

Queste persone erano certamente nel torto, il quale tanto più è grave in quanto che si tratta del disporre della loro sostentazione; non è meno vero che esse furono in certo numero; però non voglio aggravarle troppo, per non far carico agli amministratori generali che nella massima parte erano integri. Ma coloro che potevano essere di mala fede (ed è da desiderarsi che fossero pochi), erano contrarii a quella legge perchè non piaceva loro quel maggior lavoro che imponeva l'esecuzione di questo editto. Questa poca disposizione e, dirò quasi, questa malevolenza, si può prevedere che vi sarà anche in Sardegna dove molti eziandio si atterranno a quel sistema antico, senza andare a cercare la

mala amministrazione delle opere pie o di quelle fondate in quelle tali famiglie.

Io dico che costoro vedranno di malavoglia questa introduzione finchè non sia giustificata dal fatto. Vi sarà da aggiungere qualche cosa; ma mi pare che, trattandosi, come io diceva in principio, di non andare *ultra petita*, tornerebbe meglio non accrescere ancora il numero di quelli che potrebbero lagnarsi. Si introduca adesso in Sardegna una Giunta, come venne stabilita in Piemonte, si avrà, se non altro, la certezza che in Piemonte è stata accolta bene dopo che la prova ne è seguita per qualche anno d'amministrazione conforme. Questa sarà una prevenzione favorevole per l'accoglimento della medesima, mentre la cosa non sarà così, se potessi dire che altrimenti sia in Sardegna di quello che è in Piemonte. E, siccome sento esservi l'intenzione di modificarla anche pel Piemonte, così io opino che sia più opportuno l'attenersi alla proposta del Ministero colle modificazioni della Commissione acconsentite dal ministro stesso, tanto più che io son d'avviso doversi ben osservare se queste proposizioni, questi emendamenti non producessero per avventura qualche inconveniente che io non saprei prevedere, perchè mi giunge nuovo questo progetto d'aggiunta; d'altra parte sarei poco al caso di portarvi giudizio, perchè non pratico degli affari della Sardegna. Ma siccome però questi inconvenienti potrebbero forse aver luogo quando si venisse all'applicazione, così io voto contro l'emendamento.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Il ministro degli interni, a cui spetterebbe di sostenere la discussione sopra la presente legge, trovandosi assente, di buon grado io ne assumo le veci, tanto più che si tratta di interessi che riguardano la patria mia. Io mi limiterò ad alcune osservazioni di fatto, lasciando al saggio discernimento del Senato il decidere se convenga o non l'introdurre questo emendamento.

Per quanto io sappia, non havvi alcuno stabilimento di carità di natura laicale, il quale sia amministrato da corporazioni religiose. I soli padri spedalieri avevano la custodia e cura dell'ospedale degli infermi, denominato di Sant'Antonio in Cagliari. Ma questa era ristretta ai soccorsi degli infermi, ed all'interna economia sotto la dipendenza di una regia Commissione, sotto nome di Congregazione del regio spedale. La stessa Commissione poi aveva l'amministrazione intiera dei beni e delle rendite e somministrava agli spedalieri i fondi necessari per la manutenzione degli infermi, sistema che dura tuttavia sotto il regime e la direzione del Consiglio generale di carità, subentrato, in vigore di nuovi regolamenti, nelle attribuzioni della soppressa congregazione.

Altro istituto di carità non havvi in Sardegna, che possa dirsi amministrato da corporazioni religiose; è bensì vero che sonovi legati speciali amministrati da alcuna di esse corporazioni, o per meglio dire, posseggono esse dei beni ai quali è annesso qualche onere destinato ad uso pio, di natura laicale o mista, ai quali non può essere applicabile l'osservazione dell'onorevole signor senatore Stara; poichè i beni stessi propriamente sono in dominio dei corpi morali che li posseggono, coll'obbligo di soddisfare ai pesi annessi; e sotto questo rapporto le leggi vigenti in Sardegna hanno abbastanza provveduto, sia imponendo a tutti indistintamente i possessori o debitori l'obbligo di farne la consegna o sia denuncia, sia colla sorveglianza accordata ai consigli di carità di costringerli all'esatto adempimento. Perlochè, quantunque io rico-

nosca savia ed opportuna in diritto l'osservazione del senatore Stara, parmi nondimeno inutile e non suscettibile d'applicazione in fatto, soltanto che si conservino le cose nello stato in cui sovra, giacchè le corporazioni religiose, al par di qualunque altro speciale amministratore, possessore o debitore, non possono essere spogliate dei diritti loro competenti in vigore delle tavole di fondazione.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**STARA.** Osserverò in primo luogo, che forse non ci siamo bene intesi quanto agli istituti di carità ed opere pie laicali e di beneficenza, che, coll'eccezione contenuta nell'articolo primo della legge del 24 dicembre 1836, sono sottratte dalle discipline ivi stabilite. L'editto non sottrae soltanto quegli istituti, come spedali, ed altre opere pie di simile natura, ma qualunque legato pio, qualunque opera pia laicale, purchè sia di pubblica beneficenza, nè riguarda interessi puramente privati, come notava il signor ministro, un legato pio, un'opera pia di distribuzione di doti a donzelle, di sovvenzioni ai poveri; questo è un legato, è un'opera pia laicale di pubblica beneficenza, che anche in Piemonte, secondo l'editto del 1836, se non è amministrata da una corporazione religiosa, è assoggettata a tutte le discipline di contabilità introdotte e stabilite dal suddetto editto. Ma se questo legato pio, se quest'opera pia è per lo contrario, ancorchè di pubblica beneficenza, diretta ed amministrata nella parte economica da una corporazione religiosa, la vigilanza del Governo cessa; rimanendo essa sottratta intieramente dalle regole di contabilità stabilite ed introdotte da quell'editto.

Ora in Sardegna molti sono questi legati, queste opere pie di pubblica beneficenza, le quali sono amministrate insieme col rimanente dei beni, da corporazioni religiose che ebbero legati e lasciti per tanti altri oggetti e furono anche incaricate di queste opere pie di pubblica beneficenza. Per togliere una simile dissonanza, concorrendovi nell'uno e nell'altro caso le stesse ragioni, gli stessi motivi, io proponeva che si togliessero quelle espressioni.

Mi si dice poi che il Governo sta appunto occupandosi di riformare questa legge. Accolgo ben volentieri una tale dichiarazione, e sono persuaso e tengo per fermo che nella legge che emanerà, scomparirà senza dubbio questa eccezione, e si toglieranno così gli inconvenienti, gli incagli ed i danni che sorsero da questa eccezione; ed anzi per ciò appunto io insisto fin d'ora a che per la Sardegna si tolga questa eccezione; perchè, a senso mio, farebbe cattiva impressione il pubblicare oggidì questa legge con cui si proclama altamente che gli istituti di carità, tutti i legati pii, tutte le opere pie, benchè laicali, le quali sono dirette ed amministrate nella parte economica da corporazioni religiose, sono esenti da questa nuova disciplina; e da qui a poco tempo si pubblichino un'altra legge, in forza di cui sarà tolta l'eccezione di cui parliamo, nel che vi sarebbe troppa contraddizione. Invece sarà un buon avviamento al ben essere, qualora vi si avvisi già con un precedente.

**DE CARDENAS.** (Si alza per parlare)

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro per l'istruzione pubblica.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo necessario l'insistere più volte per escludere l'emendamento proposto dal signor senatore Stara, che infine potrà contenere una cautela superflua od esuberante, ma non potrà produrre alcun inconveniente, tanto più convenendo anch'io nella massima che tutti gli amministratori di lasciti pii laicali, o di natura mista, di qualunque condizione essi siano, devono essere soggetti all'autorità del Governo, ed alle leggi

e regolamenti che emanano dall'autorità del medesimo. Soggiungerò soltanto, per l'esattezza delle idee, che altro è il dire, che corporazioni religiose abbiano l'amministrazione de' fondi soggetti a simili lasciti, per qualsiasi titolo, d'ultima volontà, o tra vivi; altro il dire, che siano perciò indipendenti dall'autorità del Governo, in quanto concerne l'adempimento degli oneri imposti.

**STARA.** Ove si ammetta quest'aggiunta, io vi acconsento. Ma ripeto che, se in terraferma tutte le opere pie laicali, tutti gli istituti nella loro parte economica, diretti od amministrati da corporazioni religiose, sono esenti affatto da ogni sorveglianza del Governo, nè tenuti a rendere nessun conto; e per conseguenza se l'editto del 1836 viene trapiantato in Sardegna, dall'emanazione di questo editto, le opere pie laicali, tutti gli istituti di beneficenza che saranno nel caso summenzionato si troveranno esenti da ogni ispezione, da ogni sorveglianza. Non saranno tenuti a nessun conto, perchè le discipline che si contengono nell'editto non li riguardano per nulla. Se per lo contrario, come osservava saviamente il ministro, si mantengono quelle discipline ora vigenti in Sardegna, per cui quelle opere pie laicali e di beneficenza sono sopravvegiate dal Governo, dimodochè la loro esecuzione sia guarentita, allora la cosa può andare.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** La convenienza dell'uniformità nella legislazione, nei vari paesi formanti uno Stato unico siano al di qua, siano al di là del mare, è tale che mi tratterebbe quasi dall'esperire il dubbio che qui voleva accennare.

Questo dubbio mi pare però fondato sopra un principio di giustizia; ed alla giustizia sembrami che tutte le altre ragioni debbano cedere.

Quando si pubblicava in Piemonte la legge del 1836, vi furono alcuni debitori verso le opere pie che si lagnarono come se fossero stati violati i loro diritti per essere stati assoggettati a tribunali diversi dagli ordinari pel pagamento, alle ingiunzioni amministrative con comminazione di atti esecutivi per solo decreto dell'intendenza.

Si lagnarono ancora per vedere pubblicato il loro nome come debitori. Si lagnarono perfino (lo dico perchè sono inconvenienti che s'incontrano nell'atto pratico) di quei 8 centesimi che dovevano pagare per l'avviso che loro mandava l'esattore dell'opera pia.

Questa è piccolissima cosa. Le altre non sono forse di grande entità, e tutti in Piemonte terminarono per abitarvisi. Ma, poichè vi furono lagnanze, io lascio al Senato il giudicare se vi sia giustizia nel cambiare in parte la condizione dei debitori verso le opere pie nella Sardegna.

La Sardegna sarà eguagliata al Piemonte, ma, di fatto, la condizione dei debitori sarà cambiata da quanto portavano le loro convenzioni, le stipulazioni contrattuali che essi fecero colle opere pie.

**CIBRARIO.** L'onorevole signor senatore De Cardenas narrò che l'editto del 1836 fu soggetto di molti richiami e di molte opposizioni. . . .

**DE CARDENAS.** (Interrompendo) Opposizioni non credo, ma però richiami verbali.

**CIBRARIO.** Saranno richiami; ma potrei anche dire di molte opposizioni per parte delle amministrazioni che allora avevano la garanzia su questo interesse, giusta l'editto del 1836.

Io rispondo che non si pubblica una legge la quale non dia effettivamente luogo a richiami. Tutto sta nel vedere se questi siano fondati. Può essere che la condizione di tali debitori sia divenuta alquanto più dura nel senso solamente che furono assoggettati ad una vigilanza, la quale, essendo molto

più energica nei mezzi di compulsione, doveva naturalmente recar fastidio, principalmente ai debitori morosi. Ma io dimando al Senato se queste considerazioni hanno il menomo peso per ritardare una legge di cui l'esperienza ha provato la somma utilità e convenienza. Dice ancora l'onorevole preopinante che questi debitori si lagnavano che fosse stata in certo modo alterata l'indole del loro contratto; ma io rispondo che l'alterazione del contratto non sussiste; e che il contrattare non può mai in modo veruno vincolare la podestà civile a non cambiare mai né la legge, né le giurisdizioni che erano in vigore al momento in cui venne fatto il contratto; laonde io credo che il Senato non avrà il menomo scrupolo a doversi persuadere che nessun rispetto di giustizia, anche il più delicato, anche il più schizzinoso, può togliere che la notificazione in Sardegna di questo editto non sia una somma beneficenza per la Sardegna, come per gli Stati continentali.

**PRESIDENTE.** L'osservazione dei due ultimi oratori riguardando i richiami ai quali ha potuto dar luogo l'applicazione della regia legge del 1856 sulle opere pie, entra veramente nello spirito generale della legge che è in discussione. Lo stesso non posso dire delle osservazioni che si fecero dal signor senatore Stara in ordine all'emendamento che egli vorrebbe introdurre colla cancellazione d'una delle clausole dell'articolo primo della stessa legge del 1856; in quanto che questa cancellazione si risolve propriamente in un emendamento, il quale potrebbe avere il suo luogo fra l'articolo primo e l'articolo secondo della legge. L'articolo secondo incomincia appunto a modificare l'antica legge nell'articolo settimo. Per conseguenza la modificazione dell'articolo primo avrebbe precisamente la sua sede fra l'articolo primo che è generico e l'articolo secondo nel quale si comincia la modificazione speciale. Dunque invito il Senato a voler riserbare la discussione, in ordine a questo emendamento, allora quando giungeremo all'articolo secondo della legge.

Intanto ove non siavi chi voglia ragionare sul complesso della legge, io chiederò al Senato se intenda tener per chiusa la discussione generale.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Desidererei parlare sulle opere pie di Sardegna precisamente perchè trovasi presente il ministro dei lavori pubblici e quello della pubblica istruzione, il quale potrà con molta cognizione accogliere le mie parole. Io colgo quest'occasione per raccomandare caldamente, direi, alla loro protezione due fabbriche importanti, che da molti anni ebbero cominciamento, e che a quest'ora forse stanno per essere sospese per mancanza di fondi: l'una è l'ospedale di Cagliari e l'altra l'ospedale di Sassari. Queste fabbriche furono intraprese in un tempo in cui si sperava che vi potessero contribuire largamente quei fondi che erano disponibili.

Io profitto adunque della presenza de' ministri per raccomandare loro caldamente se potessero in qualche modo soccorrere queste pubbliche istituzioni, le quali, lasciate così, restano del tutto inutili. Io credo che con un piccolo soccorso potrebbero, benchè lentamente, procedere innanzi. Faccio questa proposta; e, dacchè cadde l'argomento sopra gli spedali, dirò che anche in Cagliari manchiamo d'uno spedale militare a tal segno che quest'anno ho dovuto prendere due e poi una terza succursale per l'ospedale militare, ciò che certamente ha incagliato il servizio, e fu cagione che non si poteva più andare avanti sia per la spesa, sia per il modo dello stesso servizio dei chirurghi. Quando si è trattato di dover provvedere per una quarta succursale, ho preso sopra di me l'impegno di occupar il locale detto di San Michele che apparteneva alla congregazione dei padri gesuiti. Questa occu-

pazione è stata mal veduta da certe persone, e forse sarà una delle grandi accuse che hanno voluto fare alla mia amministrazione in quel luogo. Io posso assicurare il signor ministro dei lavori pubblici, e specialmente il ministro della pubblica istruzione, che io ho sempre avuto nell'idea che quel palazzo sia molto più utile per un collegio che per un ospedale; e tanto è vero che quando scrissi all'intendente di metterlo a mia disposizione, nol feci per altro che pel gran bisogno che avevo di riunire i miei ammalati sparsi nella città e male serviti; ma ho ben premesso che non intendevo di occuparlo definitivamente, e che sarebbe stato restituito quando veramente il Governo avrebbe dato a quel locale un'altra destinazione che fosse anche più utile. In conseguenza non lo occupai che provvisoriamente; e questa è stata chiamata, secondo che volle dire taluno, un'occupazione di tirannia. E giacchè cadde il ragionamento sopra queste cose, debbo dire ai miei colleghi, che avendo cercato l'altra Camera di farmi carico sopra il modo col quale io ho adempito alle mie funzioni di commissario regio in Sardegna, ed il Ministero avendo risposto in modo molto onorevole per me, mentre che io era assente, fu mia special cura quella di stendere un rapporto, che diedi al ministro dell'interno, il quale ne farà quell'uso che meglio giudicherà. E io deggio significare ai miei colleghi che io credo di aver adempito ai miei doveri cercando di disingannare così il Governo, come il pubblico, sulle accuse che mi sono state fatte.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Il carattere del senatore Della Marmora è così noto a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, e specialmente alla Sardegna, che gli sarà mai sempre riconoscente delle cure che vi ha prodigato per illustrarla e per migliorarne l'infelice condizione, sotto tutti i rapporti, economica, morale e politica.

Io non so che ad alcun sardo sia venuto in mente di intaccare l'onestà e la delicatezza. Ma, se ciò fosse, senza indagarne le speciali cagioni, dirò soltanto che uno o pochi uomini non possono formare il voto di una nazione, molto meno in questi tempi, che nessuna ripulazione, anche la più intemerata ed illibata, è rimasta intatta.

Quanto a me, posso specialmente assicurare il signor cavaliere Della Marmora, che al Ministero della pubblica istruzione non è pervenuto alcun richiamo per la momentanea occupazione dell'edificio di San Michele ad uso di spedale militare; nè l'avrei curata, poichè quell'edificio, già appartenente alla soppressa compagnia di Gesù, e ora destinato per dotazione del collegio-convitto nazionale, non ha avuto tuttavia la conveniente applicazione, non essendo il patrimonio depurato dalle passività cui è soggetto, per farsene poi l'effettiva consegna all'amministrazione di detto collegio, il quale intanto non poteva ritrarre alcun utile dal suddetto edificio nello stato in cui trovasi.

Riguardo poi alla fabbrica dell'ospedale di Cagliari è certamente desiderio comune che sia recata a compimento, affinchè gli infermi di ogni specie, che oggi si vedono miseramente languire e perire, possano avervi conveniente ricovero. Certamente convengo anche io nel divisamento di doversi all'ospedale di Cagliari applicare l'eredità Manago di Siddi, locchè potrebbe convenientemente farsi senza ledere la volontà del testatore, il quale, presago dell'impossibilità di potersi formare un ospedale comodo nella sua patria, chiamò sussidiariamente alla sua successione lo spedale di Cagliari, salva sempre la preferenza per gli infermi della sua patria e provincia, a favore dei quali potrebbe riservarsi un proporzionato numero di letti. Il Ministero non è certamente alieno dal proposito di promuovere una commutazione, che



sostanzialmente può dirsi una interpretazione, ossia più retta applicazione della mente del testatore. Ma l'onorevole signor senatore Della Marmora può agevolmente persuadersi, che quest'atto, eccedendo i limiti dell'arbitrio del potere esecutivo, è necessario che se ne promuova l'analoga legge, che dovrà sottomettersi innanzi tutto all'approvazione e giudizio del Parlamento. Ed io non dubito, che fra breve possano essere esauditi i comuni desiderii in un tempo in cui il più ben inteso spirito di beneficenza costituisce il carattere proprio e lo scopo primario di tutta la riforma.

**PRESIDENTE.** Chiedo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(È approvata.)

Rileggerò l'articolo 1° della legge :

« Il regio editto 24 dicembre 1836, col quale si prescrive per gli istituti di carità e di beneficenza degli Stati di terraferma un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle regie finanze e si danno altre analoghe disposizioni, sarà pubblicato nella Sardegna ed avrà forza di legge a cominciare dal giorno di detta pubblicazione con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui infra. »

Se non si chiede la parola sull'articolo, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

È qui il luogo di ammettere o come articolo separato, o come faciente il primo paragrafo dell'articolo 2°, l'emendamento del senatore Stara, che era così concepito. (*Vedi sopra, emendamento Stara*)

Domando in primo luogo se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Resta a vedere se qualcheduno vuole la parola, benchè la materia sia già stata esaurita nella discussione generale.

**MUSIO, relatore.** In diritto siamo tutti d'accordo che il Governo ha facoltà di rivedere i conti, e di ordinare tutto quanto stima utile e necessario pel miglior andamento delle amministrazioni e delle contabilità interessanti le opere pie laicali; ma non così siamo d'accordo in fatto, poichè io non posso convenire che il numero delle opere pie laicali amministrate in Sardegna da corporazioni religiose sia grande quanto si suppone, e che le cose siano in istato tale a rendersi urgente il proposto emendamento. Ho notizia di lasciti fatti a corporazioni religiose con qualche onere annuo; ma ci imbarazzerebbe molto l'occuparci in questo momento, se e fino a qual punto noi possiamo circoscrivere dei dritti dipendenti dall'esplicita volontà dei fondatori, cui è sempre arduo e delicato il derogare. Ad ogni modo l'incertezza stessa in cui siamo, pare che debba necessariamente consigliarci a sospendere il giudizio di ulteriori e maggiori provvedimenti sino a più piena cognizione di causa.

**MAESTRI.** L'onorevole signor senatore Stara propone un emendamento che farebbe diversa in una massima la legge del continente da quella che si vuol estendere all'isola di Sardegna.

Stante la dichiarazione del signor ministro e della Commissione, che il Governo è per occuparsi della legge sulle opere pie di tutto il regno, parmi che l'emendamento non sia ammissibile.

La legge proposta ha lo scopo di rendere uniformi le leggi e provvisori delle opere pie nel continente e nell'isola di Sardegna, e per ciò essa legge estende all'isola le leggi vigenti nel continente.

Sarebbe andar contro lo scopo dell'uniformità se, nell'estendere le leggi del continente all'isola, vi si facessero, luttuosi utili, delle differenze.

L'emendamento dell'onorevole signor senatore preopinante, per quanta utilità possa avere in sè stesso, presentasi come prematuro, e da non potersi oggi ammettere.

L'uniformità dei metodi, dice molto opportunamente la Commissione, è primario elemento d'ordine, di chiarezza e di facilità in quanto ha tratto alla formazione, disamina ed approvazione di bilanci e di spogli, ed all'andamento delle amministrazioni.

Questo beneficio dell'uniformità non sarebbe interamente ottenuto, sarebbe contraddetto lo scopo della legge, se si facesse diversa per l'isola di Sardegna la legge che ha vigore nel continente.

**PRESIDENTE.** Rimane a votarsi sull'emendamento del senatore Stara.

(Messo ai voti, non è approvato.)

Leggo l'articolo 2 :

« L'articolo 7 sarà interamente soppresso, e si sostituirà invece il seguente :

« L'anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive amministrazioni all'intendente della provincia fra tutto il mese di settembre dell'anno precedente a cui si riferisce. »

A quest'articolo la Commissione ha proposto la seguente leggiera modificazione, cioè alle parole dicenti: *L'articolo 7, ecc.*, si sostituiranno invece queste: *All'articolo 7 si intenderà sostituito il seguente.*

**CRISTIANI.** Io proporrei di mettere più semplicemente ancora sarà sostituito, ecc. Non capisco troppo bene quel che vuol dire la Commissione con quella parola *si intenderà*. . .

**CIBRARIO.** Nella relazione credo che si è avvertito che l'editto del 1836 sarà pubblicato tale quale; e che in conseguenza queste variazioni, le quali si introducono per circostanze legali, non saranno inserite nell'editto, ma solamente in questa legge, con cui si manda pubblicare. Ma non credo conveniente di dire *sarà sostituito*, perchè questa sostituzione di fatto non avrà luogo, ma si intenderà sostituito, non essendo che una sostituzione, per dire così, mentale. . .

**CRISTIANI.** Allora mi opporrei a questa legge, perchè mi pare che si debba cercare il modo di semplificare le cose. Invece di pubblicare un editto in cui vi sieno disposizioni che non hanno applicazione per la Sardegna, mi sembra infinitamente più semplice pubblicare la legge del 1836 per intero. È vero che vi sono articoli che devono essere soppressi, ma nulla toglie che quegli articoli si lascino in bianco e si metta *articolo annullato*. Resterà in bianco; questo è il modo che ho veduto praticare in Francia in alcune leggi, quando posteriormente non si voleva cambiare la numerazione di una legge intiera, ma che per altro si voleva fare una modificazione a questa disposizione; in quel caso la legge nuova sostituiva un articolo a quello che si cambiava; così non c'era altro che a fare una semplice separazione. Si metteva *articolo annullato* e conservava la stessa numerazione; in questo caso qui, secondo me, si pubblicherebbe l'editto del 1836 tale quale, e dovrebbe essere pubblicato per la Sardegna con tutti i numeri che ha quando fu pubblicato in Piemonte, ma all'articolo 7, per esempio, che si cambia, invece di pubblicare l'articolo 7 come qui in Piemonte, si pubblicherebbe l'articolo 7, come sarebbe applicabile in Sardegna. Tale era il sistema che io mi era figurato che si sarebbe dovuto seguire, perchè lo trovo il più semplice.

**CIBRARIO.** Farò osservare all'onorevole mio collega ed amico senatore Cristiani, che non è la prima volta che si applicano alla Sardegna (in seguito dell'editto che ha ordinato la fusione), le leggi pubblicate già prima in terraferma. Il



sistema che fu adottato è quello medesimo che si è adottato finora e che si contiene appunto nel sistema che è in vigore. Il motivo per cui si è preferito questo metodo relativo alle modificazioni introdotte nel Codice civile per la Sardegna si fu, pel risparmio della spesa, il che fu fatto per altri editti. Di questo poi del 1836, che è molto voluminoso, la stamperia reale ne ha ancora molte copie che possono utilizzarsi nella Sardegna, facendosi così un notevole risparmio. La qual cosa in tempi di somme angustie finanziere, non è certo da disprezzarsi. È vero che in Francia si è adottato per la ristampa il metodo accennato dal signor senatore Cristiani, ma mi pare che questo niente impedisca che si possa fare una raccolta di tutte queste leggi posteriori, e tanto più pel motivo che già altre volte si è fatto così, e che, facendosi così adesso, si eviterebbe una spesa.

**PRESIDENTE.** Chieggo al signor senatore preopinante se persista nell'emendamento che vorrebbe proporre; questo è un emendamento pregiudiziale.

**CRISTIANI.** (Interrompendo) Bisognerebbe sapere se il Senato adotta il sistema della Commissione.

**PRESIDENTE.** (Ripigliando) Domando appunto se ella persista perchè il Senato possa deliberare.

**CRISTIANI.** Io non insisto non già perchè mi persuadano le ragioni addotte in quanto alla spesa, ma perchè io credo che questo sia il sistema migliore.

**CIBRARIO.** Se si adottasse il sistema del signor senatore Cristiani, come venne giustamente osservato, bisognerebbe che la legge consistesse in un unico articolo, il quale ordinasse la pubblicazione dell'editto 1836 colle modificazioni che si sarebbero introdotte, ed in conseguenza rifare l'editto.

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Cristiani non ha insistito nella sua proposizione; perciò non è più il caso di continuare questa discussione. Ritorno all'approvazione dell'articolo 2, anzi all'approvazione dell'emendamento della Commissione che concerne il medesimo articolo.

L'emendamento della Commissione adunque sta nel sostituire alle parole: *Particolo 7 sarà interamente soppresso*, queste altre: *all'articolo 7 s'intenderà sostituito il seguente.*

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora deve votarsi l'articolo intiero, il quale sarà così concepito:

« All'articolo 7 s'intende sostituito il seguente:

« L'anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive amministrazioni all'intendente della provincia fra tutto il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 3. (Vedi in seguito)

L'emendamento che colpisce questo articolo è della stessa natura di quello che è ora stato votato dalla Camera, cioè che si sostituiscano alle parole: *si avranno come non avvenute*, le seguenti: *si intenderanno omesse.*

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi pare che questo articolo possa essera omeaso.

Voci. È per maggior chiarezza.

Una voce a destra. Vi sono in questo articolo altre parole che debbono essere cambiate, quelle cioè in fine dell'articolo che dicono *rimane pure.* (Interruzione)

**PRESIDENTE.** L'emendamento essendo già votato, non

resta che a votare l'articolo intiero, il quale è in questi termini:

« Si intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13, e che si riferiscono in particolare agli istituti di carità delle città di Torino, Ciamberti e Genova, e per lo stesso motivo rimane pure intieramente soppresso l'articolo 28. »

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Io proporrei la soppressione dell'articolo terzo, che giudico affatto inutile; atteso che, non potendosi la Sardegna confondere con Torino, Genova e Ciamberti, a niuno può venire in mente di dubitare che possano essere alla prima applicabili le disposizioni speciali sancite coll'editto del 1836 per quelle tre città.

**ALFIERI.** Mi pare che si potrebbe fare un solo articolo dicendo: *s'intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13; . . . ed in fine dell'articolo: s'intenderanno pure omesse quelle dell'articolo 28.*

**PRESIDENTE.** Il senatore Alfieri propone che si comprenda in una locuzione generale l'omissione speciale delle disposizioni dell'articolo 13, e la soppressione dell'articolo 28 di cui si parla in quest'articolo. . .

**COTTA.** Siccome l'articolo 13 pare che dovrebbe precedere il 28. . .

**PRESIDENTE.** Lo precede infatti. Avrò l'onore di leggere l'articolo nel modo in cui il senatore Alfieri lo propone; esso è così: « s'intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13, e che si riferiscono in particolare agli istituti di carità nelle città di Torino, Ciamberti e Genova, e per l'istesso motivo s'intenderanno pure omesse quelle dell'articolo 4. »

Chi approva l'articolo così concepito voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggèrò l'articolo 4.

« La competenza per l'approvazione delle mallevorie dei contabili e per la cancellazione delle ipoteche di cui si parla all'articolo 29, s'intenderà trasferita nei Consigli d'intendenza, giusta il disposto delle lettere patenti 31 dicembre 1842 prima d'ora già pubblicate nella Sardegna. »

Non essendovi alcuno che chiegga la parola, porrò al voti l'articolo.

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 5:

« Il primo alinea dell'articolo 37 verrà modificato nei termini seguenti:

« Il Consiglio generale di carità in Cagliari è abolito, e gli altri Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837 s'intoleranno d'ora in avanti congregazioni locali di carità, e saranno quindi composte di quattro membri elettivi e di un presidente, che verranno nominati e dureranno in ufficio sì e come è stabilito dagli articoli 41, 42 e 43. »

La Commissione propone una diversa composizione di quest'articolo, per le ragioni che si sono lette nella relazione.

L'articolo sarà così concepito. (V. Documenti, pag. 225.)

Questo cambiamento dell'articolo è anche acconsentito dal ministro dell'interno.

**CIBRARIO.** Un onorevole nostro collega ci ha fatta un'osservazione che mi pare giustissima. Egli nota che, dopo di aver parlato del Consiglio generale di carità, che è abolito, non istarebbe la locuzione *gli altri Consigli particolari*, e bisognerebbe dire solamente: *i Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837.*

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altra osservazione. . .

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Io sarei an-

cora di sentimento che in quest'articolo si introducesse una espressione tassativa; attesochè i Consigli di carità in Sardegna avevano ben altre attribuzioni che quelle che sono in quell'articolo espresse, segnatamente nell'applicazione dei legati, e per l'eseguimento degli incumbenti a tale uopo necessari, le quali non sono più in armonia coll'odierno sistema, e massime colla giurisdizione attribuita sotto certi rapporti ai Consigli di intendenza. Lasciando l'articolo nei termini nei quali è espresso, potrebbe a prima vista dubitarsi se una spiegazione de' motivi della disposizione eccezionale vi si contenga, piuttostochè una restrizione delle facoltà che ai consigli suddetti competevano, in forza delle leggi finora vigenti.

**MUSIO, relatore.** Quantunque le leggi ora vigenti in Sardegna restino abolite coll'attuale legge in discorso, e sia quindi probabile che veruno voglia misurare ragioni da leggi che più non esistono, pure si può, per maggior chiarezza, dirlo più esplicitamente.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** In tale ipotesi sarebbe necessario modificare le ultime parole dello stesso articolo: e sono pure intieramente, ecc., le quali rendono molto equivoco il senso delle parole precedenti colle quali si connettono.

**PRESIDENTE.** Sono due gli emendamenti che si propongono all'articolo della Commissione: uno nel togliere le parole *gli altri* prima della parola *consigli*, e sostituire invece l'articolo *i*; l'altro nell'aggiungere dopo le parole *questi Consigli*, *istituiti in forza della carta reale 17 giugno 1837*, il vocabolo *soltanto*, onde ridurre al semplice obbligo di somministrare gli elementi e documenti, la conservazione che si vuol fare di questi Consigli, e togliere loro tutte le altre prerogative.

**DE FORNARI.** Se si vuol dunque conservarli per questo oggetto, allora domanderei se siano conservati permanentemente, oppure unicamente per consegnare i documenti (così che sarebbe subito fatto) e dare gli schiarimenti per l'iniziazione di questo nuovo sistema. Se devono essere conservati permanentemente, mi pare che questi Consigli resteranno inutili; d'altra parte, se è vero che hanno altre ingerenze, perchè prenderemo noi quest'occasione per sopprimerli intieramente? Parmi dunque che sia mestieri il considerare maturamente se debbano essere soppressi o conservati.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Secondando le osservazioni fatte dall'onorevole signor senatore De Fornari, io non sarei alieno dal consentire che nell'articolo si aggiungessero le parole *per ora*, per indicare che trattasi di una disposizione transitoria. Del resto credo troppo necessario per la Sardegna la conservazione dei Consigli provinciali per poter venire a capo delle verificazioni intraprese onde mettere in chiaro tutti i legati, siano di natura laicale o mista. Trattasi di cose di difficilissima indagine in un paese che fino al 1837 non aveva alcuna norma o legge speciale per tale oggetto; e se il Governo si privasse ora dell'opera e de' lumi de' Consigli provinciali, forse passerebbero altri 20 anni senza venire a capo.

**MUSIO, relatore.** Non ho difficoltà di ammettere queste parole. Il signor ministro dell'Interno ci ha prima di tutto assicurato che era già comunicata al Consiglio di Stato una legge, per effetto della quale queste congregazioni avrebbero subito grandi modificazioni. Ora il signor ministro della pubblica istruzione conferma le difficoltà da me accennate in-

torno alle tavole di fondazione ed altri importanti documenti; si presenta dunque manifesta la necessità di conservarle senza usare alcuna frase che accenni a prossima abolizione, onde non renderle meno utili e meno attive.

**DI COLLEGO LUIGI.** Io vedo che nell'emendamento della Commissione non si parla più delle congregazioni laicali. Se io mi fo una giusta idea, si vorrebbe nell'articolo 4, proposto dalla Commissione, che questi Consigli particolari istituiti colle carte reali fossero considerati come i Consigli provinciali, i quali di fatti, in un progetto che già accennava il ministro, sarebbero soppressi; ma mi pare che l'intenzione del Ministero era ben diversa; il Ministero voleva che questi Consigli particolari, istituiti colla carta reale 17 giugno 1837, diventassero d'or innanzi congregazioni laicali di carità. Se così è, non sarà questione di sopprimerli, né avranno una vita effimera come adesso.

Comprendo che nell'articolo 6 si vuol parlare delle congregazioni di carità, e che forse, la redazione degli articoli 6 e 7 conservata, sarebbero mantenute. Ma nell'articolo 5 si vorrebbe che questi Consigli fossero essi medesimi nei luoghi ove esistono congregazioni laicali di carità.

Io domanderei se è stata intenzione...

**PRESIDENTE. (Interrompendo)** Mi permetta di farle osservare che è l'articolo 5 del progetto ministeriale che contiene questo, e che ora si discute sull'articolo 5 della Commissione, nel quale non se ne fa punto menzione.

**DI COLLEGO LUIGI. (Interrompendo)** A me sembrava così; pur ciò non importa, mi riserverò di proporre le mie difficoltà all'articolo 6.

**DI CALABIANA.** Domanderei una spiegazione al signor relatore della Commissione; se, cioè, questi Consigli particolari, istituiti colla carta reale del 17 giugno 1837, si possano in certo modo assimilare alle nostre congregazioni di carità, alle quali viene dato il rendimento dei conti, o pure se col l'editto che si vuole applicare attualmente alla Sardegna, cioè del 24 dicembre 1836, si intenda anche istituita la congregazione provinciale di carità dalla quale viene ad emergere la Commissione speciale che è incaricata dei conti.

**MUSIO, relatore.** Veramente quelli che in Sardegna si chiamano Consigli particolari di carità, istituiti dalla carta reale del 1835, sono congregazioni provinciali. La differenza è questa, che là sono per diocesi, qui per provincie, quindi essi sono nei luoghi ove è la sede episcopale. Del resto le attribuzioni dei Consigli particolari di Sardegna sono forse alquanto diverse da quelle delle congregazioni di qui, come diverse sono le attribuzioni delle Commissioni incaricate della disamina preliminare dei conti; giacchè questa anche qui resta una congregazione speciale creata per quell'oggetto, particolarmente a cui è relativo quell'articolo del 1836; i Consigli particolari sono in certo modo i provinciali, ma non sono le congregazioni o Commissioni incaricate dell'esame de' conti.

**DI CALABIANA.** La Commissione che è incaricata dell'esame di questi conti viene anche ivi nominata. *(Rumori)*

**MUSIO, relatore.** Questo editto la crea, ed estendendoli esso alla Sardegna, resta anche là creata la Commissione in discorso.

**PRESIDENTE.** Sono tre dunque le modificazioni che si introducevano per quest'articolo 5.

**STARA.** In via di semplice modificazione proporrei un quarto mezzo; invece di dire: *verrà modificato*, che pare voglia dire che si modificherà, si dicesse: *s'intende modificato*.

**MUSIO, relatore.** Al primo alinea dell'articolo 27 s'intende sostituito... *(Confusione di più voci)*

**PRESIDENTE.** Sono quattro le modificazioni, e nell'ordine loro la prima sarebbe quella proposta dal signor senatore Stara; invece di dire: *verrà modificato*, si dica: *s'intende modificato*; chi approva questo primo emendamento voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Il secondo è quello per cui invece di dire: *gli altri Consigli*, si direbbe: *i Consigli*; ma forse questo non merita la solennità di una votazione. Passeremo al terzo, il quale è stato proposto dal ministro dell'istruzione pubblica a nome del ministro degli affari interni, e sarebbe di aggiungere le parole *per ora*.

**MUSIO, relatore.** Veramente la parola *soltanto* non porta difficoltà, ma possono portarne gravi le parole *per ora*, giacchè, come ho detto, accennando queste ad una provvisoria conservazione, renderanno inoperose le congregazioni che temono di dover cessare a momenti; onde per le parole *per ora* nasce questa difficoltà, per la parola *soltanto* non ne nasce alcuna.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Allora ritiro la proposta modificazione.

**PRESIDENTE.** Non resta che a deliberare sulla parola *soltanto*. Chi l'approva voglia rizzarsi.

(È approvata.)

L'articolo dunque sarebbe così concepito:

« Il primo alinea dell'articolo 37 s'intende modificato nei seguenti termini:

« Il Consiglio generale di carità in Cagliari è abolito. Sono tuttavia conservati i Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837 soltanto per somministrare all'autorità amministrativa tutti i documenti esistenti presso di essi, relativi agli istituti di carità e di beneficenza, e tutti gli schiarimenti che saranno loro richiesti dalla prefata autorità. »

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 6:

« L'articolo 44 è soppresso, ed si sostituiranno al medesimo le disposizioni che seguono:

« Saranno eziandio istituite nei singoli comuni della Sardegna le congregazioni di carità nelle forme determinate all'articolo 37 e seguenti, e sempre quando non venga da noi altrimenti disposto, avranno le medesime esclusivamente l'amministrazione economica e finanziaria non solo degli spedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere pie e lasciti laicali soggetti alla potestà civile. »

A quest'articolo 6 la Commissione ha proposto tre emendamenti.

Il primo consiste nel surrogare alle parole: *Articolo 44, ecc.*, le seguenti: *all'articolo 44 si intenderanno surrogate le disposizioni che seguono.*

Il secondo emendamento consiste nel cancellare la parola *eziandio*, perchè questa non sarebbe coerente colla mutazione fatta nell'articolo precedente.

Il terzo nel togliere le parole: *sempre quando non venga da noi altrimenti disposto.*

È aperta la discussione sull'articolo e sopra gli emendamenti.

**STARA.** All'articolo il quale finisce con queste parole: *anche tutte le altre preesistenti opere pie o lasciti laicali soggetti alla potestà civile*, aggiungerei queste altre: *i quali non abbiano una speciale amministrazione. O toglierei la parola preesistenti, o aggiungerei queste che io propongo, acciocchè dall'articolo, quale è concepito, non si tragga illazione che l'amministrazione verrà cambiata. Molte opere che già esistono hanno la loro speciale amministrazione. L'editto*

del 1836, che si vuole trapiantare in Sardegna, non tocca per nulla le amministrazioni che per legge o per fondazione sussistono; esso stabilisce solamente particolari norme di contabilità. Gli amministratori continuano ad essere quali erano, ma debbono nell'opera loro andare soggetti a quelle discipline di contabilità. Come è concepito l'articolo sembrerebbe che il corpo stesso degli amministratori venisse surrogato dalla congregazione, la qual cosa non fu mai nell'intendimento del legislatore. Il legislatore non ha detto: se è un istituto, una opera pia, un lascito pio laicale, che ha per legge o per fondazione un corpo d'amministrazione speciale, questa amministrazione sussiste, la legge la riconosce; ma solamente dice: quest'amministrazione, qualunque siasi, se non è una corporazione religiosa, andrà soggetta alla particolare disciplina di contabilità introdotta dall'editto.

Dunque, per togliere questo equivoco, io proporrei l'omissione delle parole: *di tutte le opere pie preesistenti*, o che si aggiunga alla fine dell'articolo: *i quali non abbiano già una speciale amministrazione.*

**PRESIDENTE.** Lo dia per iscritto.

**DI COLLEGO LUIGI.** Domando la parola per appoggiare le osservazioni dell'onorevole signor senatore Stara. L'aggiunta che egli propone è un correttivo della soppressione proposta dalla Commissione. Come ha potuto vedere il Senato nella relazione del ministro, quest'aggiunta era stata passata dal ministro stesso nell'intenzione di secondare l'osservazione del Consiglio di Stato, che alludeva appunto alle opere pie che avessero qualche amministrazione separata per ordinazione del fondatore o altrimenti. Se si toglie l'espressione: *sempre quando non venga, ecc.*, pare anche a me un po' confusa l'intenzione che le si vorrebbe dare; epperò sarebbe molto più opportuno l'aggiungere alla fine l'eccezione suggerita dal conte Stara; allora resterebbe anche la parola *preesistenti*.

**CINERARIO.** Farò osservare al Senato che alla Commissione non era sfuggita questa quistione, e che lo aveva detto a chiare note; poichè ho osservato che per le opere pie. . . (*L'oratore non è inteso stante il bisbiglio della sala*)

**STARA.** Dicendo che le medesime congregazioni avranno la stessa amministrazione, ne conseguita che le considerazioni le quali si elevano possono fare che la legge diversificata porti che le amministrazioni delle congregazioni laicali abbiano l'amministrazione economica e finanziaria non solo degli ospedali, ma di tutte le altre opere pie laicali preesistenti. Non ammettendo il mio emendamento, quale ne sarebbe la conseguenza? Sarebbe che tutte le opere pie laicali preesistenti, ancorchè aventi una speciale amministrazione, d'ora innanzi dovrebbero essere amministrate nella loro parte economica e finanziaria dall'amministrazione, la qual cosa non è nell'intendimento del legislatore.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha osservazione, metterò ordinatamente ai voti i quattro emendamenti come sono presentati. Forse che il primo non merita, come diceva poco fa, la solennità di una votazione, perchè è quello stesso che venne già adottato in altri due articoli; il preambolo di questo articolo si intende dunque coordinato cogli altri. Il secondo emendamento consiste nella parola *eziandio*, la quale anche essa non ha più la sua sede. Il terzo è quello pel quale si cancellano le parole: *sempre quando non venga da noi altrimenti disposto.*

Ora, chi approva questa cancellazione voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

Il quarto emendamento è quello proposto dal signor sena-

tore Stara, per cui si aggiungerebbe alla menzione dei lasciti laicali soggetti alla podestà civile la seguente clausola: *i quali non abbiano una speciale amministrazione.*

Se non si chiede la parola, porrò ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

L'articolo adunque sarebbe concepito in questo modo:

« All'articolo 44 s'intenderanno surrogate le disposizioni che seguono:

« Saranno instituite nei singoli comuni della Sardegna le congregazioni di carità nelle forme determinate all'articolo 57 e seguenti, e avranno le medesime esclusivamente l'amministrazione economica e finanziaria, non solo degli spedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere pie e lasciti laicali soggetti alla podestà civile, i quali non abbiano una speciale amministrazione. »

Chi è di sentimento di adottare l'articolo così concepito voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 7:

« Dichiariamo fin d'ora che s'intenderanno provvisoriamente conservate le attuali particolari amministrazioni della cassa privata Carlo Felice e dell'ospizio degli orfani di Cagliari, non che dell'orfanotrofio di Sassari. »

La Commissione, per le ragioni addotte nella relazione, propone la soppressione di questo articolo. Chi ne approva le conclusioni voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Ora do lettura dell'articolo 8:

« Mandiamo inoltre pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le seguenti leggi relative all'esercizio delle opere pie, cioè:

- « 1. Manifesto camerale 11 marzo 1847.
- « 2. Lettere patenti 18 settembre 1838.
- « 3. Altre 23 aprile 1839.
- « 4. Altre 13 dicembre 1845.
- « 5. Regio brevetto 8 luglio 1847. »

La Commissione propone che in capo a questo articolo 8 si aggiunga la seguente spiegazione: *sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna intorno all'amministrazione delle opere pie laicali o miste per la parte laicale, e che nell'enumerazione delle regie leggi che devono pubblicarsi in Sardegna si tolga quella del 23 aprile 1839.*

Due sono dunque gli emendamenti proposti che metto separatamente ai voti. Se non si chiede la parola, comincerò a porre ai voti l'aggiunta da farsi precedere all'articolo 8.

Chi intende approvarla voglia alzarsi.

(È approvata.)

La Commissione propone in secondo luogo di togliere al numero terzo le parole: *altre 23 aprile 1839.*

Chi approva che si prescindano da questa menzione voglia levarsi.

(È approvato.)

L'articolo intero sarebbe per conseguenza così concepito:

« Sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna intorno all'amministrazione delle opere pie laicali o miste per la parte laicale. E mandiamo inoltre pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le seguenti leggi relative all'esercizio delle opere pie, cioè:

- « 1. Manifesto camerale 11 marzo 1847;
- « 2. Lettere patenti 18 settembre 1838;
- « 3. Altre 13 dicembre 1845;

« 4. Regio brevetto 8 luglio 1847. »

Chi vuole approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene l'articolo 9, che è concepito ne' seguenti termini:

« Per cura del ministro segretario di Stato per gli affari interni saranno pure diramate nella Sardegna le istruzioni per l'eseguimento del regio editto 24 dicembre 1836 modificate secondo le disposizioni anzidette. »

**DE CARDENAS.** Quest'ultimo articolo 9, che viene a risultare 8, mi pare semplicemente riguardare la parte regolamentare, e che perciò non possa essere oggetto di legge.

Nelle altre leggi che si sanciscono dai Parlamenti, od almeno nella maggior parte di esse, questa parte regolamentare non si mette. È l'autorità esecutiva, l'autorità amministrativa che nell'esecuzione della legge penserà a chi tocca il promulgare quella legge, come si debbe promulgarla, a chi dovrà farla eseguire.

Faccio poi osservazione nel secondo paragrafo, dove dice: *il nostro ministro, ecc.*, che non ispetta al Parlamento il dire: *il nostro ministro*; è il Re che, nel fare il decreto per l'esecuzione, dice: *il nostro ministro*. . . Come pure osservo che qui si dice: *questo decreto*, e che si dovrebbe dire: *questa legge*, che. . .

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Faccio osservare che questo 2° paragrafo non è soggetto a votazione, benchè si sene fatta lettura, perchè il Ministero avea posto al termine del suo progetto di legge quella formola.

**DE CARDENAS.** (Interrompendo) Osservo però le parole: *presente decreto*. Sarebbe invece: *presente legge*.

**CIBRARIO.** Rispondo poche parole alle osservazioni dell'onorevole signor preopinante.

Se si trattasse di far pubblicare adesso istruzioni nuove sopra una legge che il Senato ha adottato per singoli articoli, il preopinante avrebbe sicuramente ragione, e non toccherebbe al Senato di autorizzare e di mandare al ministro istruzioni relative all'esecuzione della legge. Ma queste istruzioni sono del 1836, e furono fatte in un'epoca nella quale i confini tra il potere esecutivo del Ministero ed il potere regio non erano bene stabiliti, perchè, se il Ministero avea facoltà di dare istruzioni, le dava sempre d'ordine ed a nome del legislatore. In conseguenza io credo che, trattandosi di cosa che ha già avuto la sanzione dell'esperienza, e di cosa fatta in un'epoca in cui questi confini tra il potere esecutivo ed il potere legislativo non erano e non potevano essere stabiliti, sia molto più opportuno che si aggiunga alla legge l'autorità del Parlamento per aderire alle istruzioni che si sono fatte nel 1836 per l'esecuzione delle leggi del 24 dicembre 1836.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Quantunque questo articolo contenga materia regolamentare, può formare parte di questa legge, perchè ha per oggetto di vincolare l'arbitrio del ministro che la debbe applicare alla Sardegna. Ove questo non si esprimesse, il Ministero potrebbe sostituire un altro regolamento.

D'altronde lo Statuto non vieta di sottoporre all'approvazione del Parlamento un articolo di materia regolamentaria ed inserirlo in una legge. In conseguenza sarà soltanto questa che, vestendo allora una materia regolamentaria il carattere di legge, non può questa rinvocarsi se non dalla stessa autorità che l'ha sancita. Questa massima ha prevalso in Francia ed in altri paesi costituzionali, anche per il riflesso che non è spesso così facile, come a prima vista può sembrare, la separazione delle materie regolamentarie dalle legislative, od almeno sono soventi così connesse ed inseparabili, che ne soffrirebbe tutta l'economia della legge volendole disgiungere.

**CRISTIANI.** Pare che si possa conciliare ogni cosa surrogando a quest'articolo una disposizione, come si è fatto con altri, quale sarebbe quella di dire: all'articolo 45 sarà sostituito l'articolo seguente, che sarebbe l'articolo 9. L'articolo 45, in caso analogo a quello di cui si tratta adesso all'articolo 9, dice espressamente così:

« Con apposite istruzioni, che saranno diramate d'ordine del nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, si daranno le norme generali da eseguirsi dagli istituti di beneficenza e dalle congregazioni di carità per rispetto alla loro amministrazione. »

Sostituendo adunque a quest'articolo 9 l'articolo 45 suddetto, si toglierebbe ogni difficoltà.

**DE CARDENAS.** Pare che si potrebbe a quest'articolo 8, segnato 9, sostituire la seguente disposizione: saranno pubblicate in Sardegna le istruzioni ministeriali per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1836. Nel dire: le istruzioni ministeriali, sarebbe bene il citare in che epoca siano emanate per poterle precisare. Questo sembrerebbe meglio che l'incaricare il ministro della sola pubblicazione, dicendosi con ciò che si stabiliscono come legge.

**PRESIDENTE.** Il senatore Giulio aveva domandata la parola.

**GIULIO.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Domanderò ora al signor senatore Cristiani se intenda formulare un emendamento.

**CRISTIANI.** Io dico di sostituire all'articolo 45 della legge 24 dicembre 1836 l'articolo 9 della presente.

**CIBRARIO.** Io prendo la parola per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante senatore Cristiani, osservando che è molto più conforme all'economia di questa legge, tanto più che con esso noi ci accordiamo su quello che si è fatto negli articoli precedenti. Che cosa si è voluto fare? Si volle citare, o almeno inserire in questa legge tutti gli articoli che nella legge del 1836 abbisognavano di modificazioni. Ora fra gli altri articoli vi è quello citato dall'onorevole preopinante, il quale articolo rimarrebbe senza applicazione, né avrebbe senso, perchè non rifletterebbe le disposizioni che da questa legge sono emanate. In conseguenza bisogna dire, come il senatore Cristiani ha proposto, che s'intenderà all'articolo 45 sostituita la disposizione seguente, perchè le istruzioni che qui si annunziano sono già state emanate; donde ne verrebbe che, lasciandosi sussistere questo articolo senza parlarne, si cadrebbe in un non senso.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola per dire che allora sarebbe meglio che fosse seguito invece dall'articolo 7 che si sopprime.

**PRESIDENTE.** Due sono gli emendamenti proposti, l'uno è del senatore Cristiani, l'altro è del senatore De Cardenas...

**DE CARDENAS.** (Interrompendo) Associandomi all'emendamento del senatore Cristiani, dirò che invece di mettere a questo articolo le parole: *il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno pubblicherà in Sardegna, ecc.*, si pongano queste altre: *le istruzioni ministeriali, ecc.*

**PRESIDENTE.** (Si alza per parlare)

**CIBRARIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Leggerò la prima parte dell'articolo; intanto il senatore De Cardenas potrà formulare quest'altro suo emendamento.

*Voci.* Si è associato.

**PRESIDENTE.** Alla prima parte.

*Voci.* A tutto.

**PRESIDENTE.** Dunque non occorre più parlarne.

**ALFIERI.** La migliore redazione mi pare sarebbe: *l'istruzione sarà obbligatoria nella Sardegna, invece di: quella obbligatoria da farsi.* Parmi che il difetto della redazione fosse quello di mandare al ministro dell'interno di far pubblicare un'istruzione particolare.

**STARA.** Il signor senatore Cristiani ha proposto opportunamente il suo emendamento, perchè nell'editto vi è l'articolo 45, il quale dice che si pubblicheranno istruzioni. Se l'editto, come si è detto, si deve pubblicare in Sardegna tal quale è, vi sarà un articolo, cioè l'articolo 45 già pubblicato tempo fa, il quale dirà oggi 1849: *si pubblicheranno istruzioni*; le quali istruzioni sarebbero già state pubblicate, di modo che quell'editto alluderebbe a cose già fatte. Invece col suo emendamento viene ad ordinare che alla legge così fatta, vale a dire all'articolo 45, ne succeda uno in cui si dica che si pubblicheranno in Sardegna per cura del ministro istruzioni per l'eseguimento di quest'editto.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Fornari ha la parola.

**DE FORNARI.** Mi pare di avere un'osservazione d'importanza da fare, se attualmente, come un articolo di legge si dice che si debbano pubblicare quelle istruzioni medesime che sono già state pubblicate in terraferma, quelle disposizioni diventano attualmente parte di legge. Nella terraferma le istruzioni, come istruzioni ministeriali, sono variabili, sono modificabili; non vorrei adunque che da questa inserzione di un articolo che dice che si pubblicheranno quelle medesime istruzioni nella Sardegna, si convertissero in parte di legge; invece vorrei che fossero conservate le istruzioni ministeriali, le quali possono essere rettificare e modificabili.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola. Le istruzioni del 6 aprile 1837 sono state approvate da S. M., per conseguenza hanno la stessa sanzione reale che hanno le regie patenti. Queste sono considerate come leggi, e non si potevano derogare se non con approvazione sovrana; adesso, quando si dice che *saranno introdotte*, s'intende pure di quella che allora era già introdotta per legge nel contesto, perciò pare che sia perfettamente analogo al...

**DE FORNARI.** (Interrompendo) Allora l'autorità legislativa essendo accolta coll'autorità esecutiva, non si può dire precisamente che quelle istruzioni facessero parte di legge, e non potessero, in parte almeno, essere regolamentari e modificabili. D'altronde poi io dico che non tutte le istruzioni, che sono state pubblicate allora relativamente all'istruzione del 1836 nella Sardegna, siano state pubblicate nella stessa maniera. Vi sono diverse maniere di pubblicazione relativa all'esecuzione di quell'editto; se noi diciamo, in generale, le istruzioni comprenderanno le une e le altre, comprenderanno quelle che possono avere il carattere legislativo, e quelle che hanno il carattere ministeriale modificabile.

**PRESIDENTE.** Per l'accordo tra i due preopinanti, l'emendamento avrebbe il seguente concetto:

« All'articolo 45 s'intenderà sostituito il seguente:

« Per cura del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno saranno pure diramate in Sardegna le istruzioni per l'eseguimento del regio editto 24 dicembre 1836. »

Comincio a porre ai voti le parole dicenti: *all'articolo 45 s'intenderà sostituito il seguente.* Chi approva quest'aggiunta voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora leggerò l'articolo.

**DI COLLEGNO LUIGI.** (Interrompendo) Domanderei la parola nel senso che osservava il signor senatore De Fornari. Distinguo tra quelle istruzioni, di cui io accennava, del 6 aprile

1837, e quelle altre successive che forse non hanno avuto sanzione reale, e forse in certe circostanze il Ministero ha diramato, se ben mi ricordo, per conto proprio. Capisco che vi sia una relazione tra le une e le altre; io diceva questo per osservare che prima si era parlato di quelle istruzioni dell'aprile 1837, e adesso, secondo le osservazioni del signor senatore De Fornari, potrebbero anche venire comprese in questa disposizione le altre istruzioni prima ministeriali, non approvate, cioè, con patenti del Re. Ciò potrebbe forse dar luogo a qualche spiegazione, se si giudica di questi fatti.

**MAESTRI.** L'onorevole signor senatore Luigi di Collegno osserva nell'articolo presente, che è l'ottavo, che, parlandosi qui d'istruzioni, ed essendovene alcune del 1837 e altre del 1838, quali aventi forza di leggi, quali aventi qualità d'istruzioni ministeriali, si verrebbe a dare a tutte il carattere di legislative.

Rispondo che l'articolo 8 non fa mutare natura alle dette differenti istruzioni.

L'articolo dice solamente che le istruzioni saranno diramate. L'articolo contempla la sola diramazione, non la qualità loro, non le converte in disposizione di legge. Quindi, diramate in forza di questa legge, riterranno la primitiva e attuale loro qualità, quali di leggi del re, quali di semplici istruzioni di ministri.

Voto per l'adozione dell'articolo, come è proposto dopo l'emendamento del senatore Cristiani.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono più osservazioni, porrò ai voti la seconda parte dell'articolo. (*V. sopra*).

(È approvata).

Darò lettura dell'articolo intero. (*V. sopra*).

(È approvata).

Resta ora a vedere la sede dell'articolo. Si propone dal signor senatore Di Collegno che quest'articolo prenda il posto del 7, e il 7 sia 8, riguardando alla natura della materia.

Chi approva questa traslocazione voglia sorgere.

(È approvata).

Non resta che a votare sul complesso della legge per squittinio segreto.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

Vorrei interpellare la Commissione se, dopo tanti cambiamenti che sono stati fatti veramente con rapidità, per cui non ho potuto seguirne la traccia, sicchè sorgono molti dubbi relativamente alla legge, al punto che desidererei di potermi astenere, se questo è lecito, dal votare, non stimebbe (giacchè non è poi di tanta urgenza che non possa soffrire una qualche dilazione) che fosse rimandato l'insieme alla Commissione, acciocchè verificasse se non vi fosse qualche maniera di coordinazione più opportuna. (*Rumori*) Domando solamente, interpello la Commissione se è talmente chiara nel modo con cui è ora formata la legge, da non considerare essa stessa di poterla coordinare più opportunamente. (*Rumori*) Siccome questo non è che un dubbio che nasce in me medesimo, non voglio certamente insistere perchè questa idea sia seguitata, ma ne interpello la Commissione se lo stimasse più opportuno.

**PRESIDENTE.** Si propone di sospendere lo squittinio segreto di questa legge, perchè si dubita che per la serie degli emendamenti approvati in questa tornata, emendamenti che per la maggior parte sono gli stessi proposti dalla Commissione, e perciò da prima cogniti al Senato, abbia potuto la legge incontrare alcun difetto di redazione, per cui sia necessario rimandarla di nuovo alla Commissione.

*Voci.* È già votata, non si può.

**PRESIDENTE.** Domando se questa sospensione sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Dunque si passa allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	41
Voti favorevoli . . . . .	58
Voti contrarii . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Non essendovi alcun oggetto all'ordine del giorno, i senatori saranno convocati con biglietto d'invito a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è sciolta all'ore 5.

## TORNATA DEL 26 SETTEMBRE 1849

-42-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Protesta del senatore Cristiani contro il servizio stenografico — Sunto di una petizione — Congedo — Omaggi — Presentazione de' progetti di legge: 1° per autorizzare il Governo ad emettere 60 iscrizioni sul debito pubblico di lire 50,000 di rendita ciascuna; 2° per gli stipendi dei giudici di mandamento; 3° sulle giubilazioni e pensioni militari; 4° per autorizzare la città di Torino di contrarre un prestito; 5° per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Genova e Ciampere — Relazione e approvazione dello schema diretto a autorizzare il comune di Agnona a riscuotere un diritto di pedaggio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### LAGNANZE DEL SENATORE CRISTIANI DIRETTE ALLA STENOGRAFIA.

**CRISTIANI.** Domando la parola.

Non mi era sfuggito come il più delle volte nel giornale ufficiale vi erano con poca esattezza riprodotte le verbali osservazioni che mi era trovato nel caso di sottoporre al Senato; ma poco propenso per natura a chiamare l'attenzione sulla mia persona, tollerai con rassegnazione delle inesattezze, cui non poteva portare rimedio; e siccome la mia dimora alla campagna non mi lasciava la possibilità che rimane a' miei colleghi di riandare i discorsi prima che siano dati alla stampa, e così di supplire alle omissioni, perciò mi godeva pressochè esclusivamente l'ingrato privilegio di vedere tradotte in parole sconnesse ed oscure delle osservazioni, cui credo non mancasse qualche chiarezza. Ora nel rendiconto dell'ultima nostra tornata, contenuta nella gazzetta ufficiale, scorgendo che, per quanto mi riguarda, continua lo stesso stato di cose, mi è sembrato che una più lunga abnegazione fosse inopportuna, essendo che il mio silenzio implicherebbe la tacita ricognizione, che le insulse cose che nel giornale ufficiale si accennavano da me dette, siano l'esatta riproduzione di quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato. Quindi è, che mi sono creduto in dovere di fare una pubblica protesta contro il modo con cui la gazzetta ufficiale nel rendiconto delle nostre tornate suole riprodurre le parole da me dette in questo onorevole Consesso; ed affinchè a questa mia protesta, che desidero possa stimolare i nostri stenografi a procurare una maggiore perfezione di lavoro, non tocchi la sorte delle verbali mie osservazioni, ho stimato bene di portarmela scritta.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni del signor senatore Cristiani non avendo altra portata che quella di una semplice protesta, non possono determinare la Camera a prendere alcuna deliberazione; certo è però che le medesime devono servire per ispirare maggior attenzione in chi dirige il servizio stenografico, ed anche in chi deve dirigere il servizio tipografico, perchè mi si è supposto, che alcune delle mende che s'incontrano nel rendiconto delle nostre tornate sieno

da attribuirsi a qualche inesattezza nel servizio della stamperia.

### SUNTO DI PETIZIONE.

**PRESIDENTE.** Il senatore Quarelli darà lettura di un sunto di petizione.

**QUARELLI, segretario.** Petizione 24. Tintor Giovanni, ecclesiastico piemontese, porge una rappresentanza colla quale cerca di dimostrare la religiosa importanza delle feste infra settimana, e prega il Senato a volerla prendere in considerazione rispetto all'attentata soppressione di dette feste.

### CONGEDO.

(Il senatore Luigi di Collegno domanda un congedo.)  
(È accordato.)

### OMAGGI.

(Il professore Berrutti, presidente della regia Accademia medico-chirurgica, invia 75 copie di un progetto di legge sulle condotte medico-chirurgiche.)

Adolfo De Bayer, offre poche copie di un suo opuscolo intitolato: *Una gloria piemontese, o Sant'Anselmo, frammento dell'introduzione alla Storia di San Bernardo, del conte di Montalembert.*

**PRESIDENTE.** Il presidente ringrazierà i donatori a nome del Senato.

### PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD EMETTERE 60 ISCRIZIONI SUL DEBITO PUBBLICO DELLA REN- DITA DI LIRE 50,000 CIASCUNA.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze.  
**NIGRA, ministro delle finanze.** (*Legge — V. volume Documenti, Sessione II, 1849, pagine 13 e 14.*)

Pregherai il Senato di voler considerare questa legge come urgente, stantechè l'obbligo contratto si è di fare lo scambio



dei titoli provvisori, con quelli di cui discorro, alla fine del corrente mese; per questo motivo faccio istanza al Senato di volersene tantosto occupare.

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro di finanze della presentazione di questa legge.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole.

**COLLA.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Colla.

**COLLA.** Il progetto di legge che il ministro di finanze ci ha ora presentato è veramente urgentissimo. Io proporrei quindi che il Senato determinasse che, mentre si starà discutendo uno dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno, nella Segreteria si preparino le copie necessarie per gli uffici, e poscia, terminata la discussione di uno dei progetti, prima di passare al secondo, il Senato si riunisca negli uffici per nominare la Commissione, la quale potrà preparare di quest'oggi la relazione, cosicchè domani potrà avere luogo la pubblica discussione.

**DE LA CHARRIÈRE.** J'avais demandé la parole pour faire la même proposition qui vient d'être faite par monsieur le sénateur Colla, de manière que je renonce à la parole.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata unanimemente.)

L'unanimità colla quale è appoggiata equivale quasi ad una votazione.

Domando ora se il Senato approva che, durante la seduta d'oggi, si copino per manoscritto gli articoli della legge che sono stati presentati, perchè noi possiamo quindi passare negli uffici, discuterla e nominare la Commissione, la quale domani farà il suo rapporto, prescindendo in conseguenza dalla stampa.

(È approvato.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AGLI STIPENDI DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al guardasigilli di Sua Maestà.

**DE MARGHERITA,** ministro di grazia e giustizia. Signori senatori! La Camera dei deputati, nella sua tornata del 13 andante settembre, adottò un progetto di legge relativo agli stipendi dei giudici di mandamento, composto di un solo articolo, così concepito:

« Provvisoriamente, e finchè venga altrimenti stabilito coll'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria, lo stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire trecento a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. »

Questo progetto fu sostituito a quello che presentava il Governo col quale intendeva a regolare fin d'ora lo stipendio dei membri dei tribunali di prima cognizione, ed in modo anche definitivo quello dei giudici di mandamento, ed aboliva fin d'ora la divisione dei tribunali e delle giudicature in varie classi, sostituendo una serie di categorie destinata a regolare il detto stipendio ed il suo graduale aumento in ragione soltanto della durata del servizio, per modo che i membri dei tribunali, ed i giudici di mandamento, dopo il rivolgimento di un dato numero di anni, quantunque non fossero stati promossi a maggior impiego, potessero fino ad un certo punto veder migliorata la sorte loro in virtù della legge, e senza che dovessero aspettare una speciale provvidenza.

Il progetto del Governo era stato concepito nell'intendimento di rendere fin d'ora ad una sì considerevole parte della magistratura quel maggior decoro che ben le si addice, ed esordire nel riordinamento giudiziario da quella parte che era più facile a concepirsi ed attuarsi, e che doveva anche servire di base alle ulteriori innovazioni.

In verità io non poteva, e non potrei ancora farmi capace che non si possa fin d'ora regolare in modo definitivo, salve quelle variazioni che fossero poi nel seguito giudicate opportune, lo stipendio dei tribunali e dei minori giudici.

La competenza dei giudici di mandamento potrà essere modificata in parte dal Codice di procedura; potrà essere con più chiarezza e precisione determinata; ma le loro attribuzioni essenzialmente saranno le stesse che sono di presente, e non subiranno tali variazioni che possano quindi indurre la necessità di un diverso trattamento pecuniario. Frattanto, ben lungi che si voglia disconoscere l'importanza delle loro funzioni, il Governo ne fa giusta stima; ma non perciò abbraccia l'opinione di coloro che vorrebbero posporre ai giudici di mandamento quelli dei tribunali di prima cognizione, ed in certo modo intervertire l'ordine delle promozioni.

Similmente io non potrei andare persuaso del non potersi fin d'ora stabilire lo stipendio dei tribunali di prima cognizione, osservata una conveniente gradazione fra essi e i giudici di mandamento, col rendere loro per tal modo quella parte di giustizia di cui lo Stato va inverso di loro da lungo tempo debitore, e ciò solo perchè si voglia anche determinare nello stesso tempo lo stipendio dei magistrati superiori, mentre, stabilita la parte inferiore dell'edificio, si potrebbe quindi innalzarne le parti superiori, mantenendo in queste l'armonia delle proporzioni.

Il progetto ministeriale portava specialmente un discreto aumento nel trattamento degli avvocati fiscali e dei loro sostituti, perchè il Governo è già fatto persuaso della convenienza di separare la carriera del pubblico ministero da quella dei giudici. Non è già che si voglia per tal modo stabilire in principio una separazione assoluta, tanto che non si possa mai traslocare un individuo dal pubblico ministero ad una sedia di giudice e viceversa; ma si vuole introdurre quell'unico sistema, che pare doversi ragionevolmente adottare, quello, cioè, di procacciare agli addetti al pubblico ministero, ed in quanto alla dignità, ed in quanto all'interesse pecuniario, quelle stesse promozioni che potrebbero conseguire, passando gradatamente, come venne usato finora, dall'una all'altra qualità d'impiego, onde secondare così la diversità delle vocazioni, e le speciali attitudini, e non perdere quel pregio che si acquista coll'attendere più assiduo ad un dato genere di lavoro, e, dirò ancora, per fomentare tra l'una e l'altra carriera quella nobile emulazione che avvisce gli ingegni, e solleva gli animi a maggior altezza.

Ma, posciachè il progetto del Ministero fu vinto nella Camera elettiva dall'espressivo desiderio di vedere quanto prima ideata una generale e compiuta riforma dell'ordine giudiziario (desiderio, invero, per sè stesso giustissimo e lodevolissimo, che il Governo attenderà con ogni efficacia a soddisfare il più celeremente che far si possa), io sono costretto, o signori, a presentarvi il progetto di legge dalla Camera dei deputati adottato, affinchè non potendosi effettuare fin d'ora quel maggior bene che il Governo si era proposto, non rimanga almeno trascurata quella parte di esso che solo gli è dato di ottenere.

**PRESIDENTE.** Dò atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici per la consueta disamina.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro della guerra per la presentazione di un progetto di legge.

**BAVA, ministro della guerra.** (Chiede al Senato se, stante l'adozione della proposta del senatore Colla, non creda meglio doversi differire l'esposizione piuttosto lunga del progetto di legge che sta per presentare).

**PRESIDENTE.** Mi pare molto più regolare che si legga l'esposizione dei motivi, e quindi si presenti la legge nelle forme consuete.

*Alcune voci.* Non c'è tempo.

**PRESIDENTE.** Mi pare che il tempo non è per mancarci.

**BAVA, ministro della guerra.** (Legge — V. volume Documenti, Sessione II, 1849, pagina 270.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la solita disamina.

**PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: 1° PER AUTORIZZARE LA CITTÀ' DI TORINO A CONTRARRE UN PRESTITO; 2° PER L'ABOLIZIONE DEL REGIME ECCEZIONALE DEGLI ISTITUTI PIÙ DELLE CITTÀ' DI TORINO, CIAMBERI E GENOVA.**

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola per due comunicazioni.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro degli interni.

**PINELLI, ministro dell'interno.** (Legge — V. volume Documenti, pagine 285 e 286.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto dal Senato al ministro degli interni della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alla stampa, e quindi distribuiti negli uffici per essere esaminati.

**TRASMISSIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DALLA MEDESIMA APPROVATO INTORNO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI DELLE PROVINCE CONTEMPLATE DALLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848.**

**PRESIDENTE.** A complemento delle fatte presentazioni di progetti di legge, devo anche rendere informato il Senato, che con messaggio del presidente della Camera dei deputati mi si è trasmessa la legge dalla Camera adottata nella seduta del 22 corrente mese: questa legge è così concepita. (Vedi vol. Documenti, pag. 249.)

Questa legge sarà stampata e distribuita negli uffici perché venga esaminata.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole.

Je désirerais que messieurs les ministres voulussent bien me dire, si le projet de loi, qu'on vient de lire, a été le fruit de l'initiative de la Chambre élective, ou s'il lui avait été présenté par le Ministère.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Rispondo all'interpellanza fatta dal senatore De la Charrière, che l'iniziativa fu della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Io non avrei presentato al Senato questo progetto di legge, se non fosse stato iniziato dall'altra Camera: quando le leggi sono iniziate dal Ministero, è il Ministero stesso che le presenta alla Camera.

**RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL COMUNE DI AGNONA A RISCOUOTERE UN DIRITTO DI PEDAGGIO SOPRA UN PONTE SULLA SESA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione di discussione sul progetto di legge per la riscossione del pedaggio sul ponte Sesta a favore del comune di Agnona.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Quarelli.

**QUARELLI, relatore.** (V. volume Documenti, Sessione II, 1849, pagina 74.)

**PRESIDENTE.** Do lettura di questa legge:

« *Articolo unico.* Il comune d'Agnona è autorizzato a riscuotere per un triennio, a cominciare dal 1° gennaio 1849, il diritto di pedaggio al ponte sulla Sesta, di cui già venne temporariamente investito sulle basi della tariffa approvata dal magistrato della Camera dei conti il 22 novembre 1850. »

È aperta la discussione sull'articolo unico di questa legge. Se non havvi chi chiegga la parola, io lo porrò ai voti. (È approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	42
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	0

(Il Senato adotta ad unanimità.)

Interrogo il Senato se voglia continuare l'ordine del giorno, il quale inviterebbe a discutere la legge per l'aggregazione del mandamento d'Ovada alla provincia di Novi, oppure stimi di riservare a domani questa discussione, e frattanto ritirarsi negli uffici per occuparsi della legge stata testè presentata dal ministro di finanze.

*Alcune voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Il Senato è adunque invitato a ritirarsi negli uffici.

L'adunanza pubblica è sciolta alle ore 5 e 3/4.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

Relazione e discussione sulla legge di finanza concernente il prestito per l'indebità all'Austria;

Relazione e discussione sulla legge per l'aggregamento del mandamento di Ovada alla provincia di Novi.

## TORNATA DEL 27 SETTEMBRE 1849

— 43 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere 60 iscrizioni del debito pubblico di lire 50,000 di rendita ciascuna — Presentazione di un progetto di legge relativo allo stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette pel 1849 e all'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato sino al 1° prossimo novembre — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento d'Ovada — Presentazione di un progetto di legge concernente l'attivazione del sistema metrico decimale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EMISSIONE DI SESSANTA INSCRIZIONI DEL DEBITO PUBBLICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e discussione della legge relativa all'imprestito della capitale somma di 60 milioni di lire pel pagamento dell'indennità di guerra.

La parola è al relatore della Commissione, signor conte Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO, relatore.** (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 14.)

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'intera legge. (V. volume *Documenti*, pag. 15.)

È aperta la discussione generale sopra il complesso della legge.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Domando la parola per rispondere al cenno fatto dalla Commissione intorno alla convenienza che fosse discusso il trattato di pace prima di questa legge, la quale non è che una conseguenza dello stesso trattato. Il Ministero riconosce colla Commissione siffatta convenienza e che doveva praticarsi un tale ordine naturale di discussione, ma la misura di presentare prima questa legge al Senato è una necessità prodotta dalla discussione che ebbe luogo nell'altra Camera, la quale non potè ancora terminare la discussione sul trattato; e per altra parte, siccome si rendeva assolutamente indispensabile di poter scambiare nel corso di questo mese i titoli provvisori che si erano già consegnati al Governo austriaco, si è dovuto chiedere prima la votazione di questa legge che autorizza il Ministero alla creazione di questa rendita che si deve dare al Governo austriaco. Io credetti di dover porgere questa spiegazione per torre ogni dubbiezza che potesse esservi intorno all'operato del Ministero circa l'ordine della discussione.

**DI CASTAGNETTO, relatore.** La Commissione, avendo fatte queste osservazioni nel suo rapporto, non ha veramente inteso di dare alcuna faccia al Ministero. Essa ha creduto che fosse consentaneo alla dignità del Senato di esporre so-

lamente che una cosa così grave, pareva, nell'ordine logico, dover seguir dopo la discussione del trattato. Che, se il Senato si accingeva solamente alla discussione della legge per l'esecuzione del pagamento, lo faceva perchè il trattato non gli era stato presentato, e per evitare le conseguenze che naturalmente ne sarebbero derivate.

**PRESIDENTE.** Quando non si chiegga la parola sul complesso della legge, dimanderò se vuoi tener per chiusa la discussione generale.

(La chiusura è approvata.)

(Messi ai voti gli articoli 1, 2 e 3, sono approvati.)

Ora si procederà allo scrutinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	43
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO STABILIMENTO DEFINITIVO DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE PEL 1849, E ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI SINO AL 1° DI NOVEMBRE.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

**NIGRA, ministro delle finanze.** (V. volume *Documenti*, pag. 255.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Il ministro delle finanze nel presentarlo ha invocato dal Senato una misura straordinaria, vale a dire, che sia discussa questa legge in via d'urgenza. Le ragioni di siffatta urgenza sono del tutto conformi a quelle che hanno già condotto ieri il Senato a provvedere in via straordinaria. In conseguenza io ho l'onore di proporre che, dopo la discussione della legge che trovasi all'ordine del giorno, voglia il Senato passare negli uffici per nominare la Commissione la quale dovrà riferire su tal legge, acciocchè la pubblica discussione possa avere luogo nella seduta di domani. Domando se qualcuno

abbia osservazioni da fare su questa mia proposta. Non essendovene, io la porrò ai voti.

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO DI OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione, quindi ad intraprendere la discussione del progetto di legge relativo all'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi. La parola è al relatore della Commissione.

**COLLA, relatore.** (V. volume *Documenti*, pag. 179.)

**PRESIDENTE.** La legge presentata alla nostra discussione è così concepita. (V. volume *Documenti*, pag. 178, 179.) È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

**CRISTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cristiani ha facoltà di parlare.

**CRISTIANI.** La vostra Commissione non ha ommesso di manifestare il suo rincrescimento che una legge di semplice interesse municipale, qual è quella in oggi sottoposta alla vostra deliberazione, dovesse occupare il Parlamento prima di altre leggi di più stringente urgenza dalla nazione con ansietà sospirate. Tanto più mi persuado a far plauso a questa manifestazione della vostra Commissione, in quanto che l'iniziativa parlamentare ha fatto sorgere una tal copia di progetti evidentemente diretti a favorire interessi di località, che, ove il Parlamento dimostrasse troppa arrendevolezza a dare ascolto a tal natura di proposizioni, sarebbe a temere che le medesime ci venissero ad inondare in modo a preoccupare un tempo che debbe riservarsi alla discussione di alti e men ristretti interessi.

Le memorie che vi sono state presentate e le circostanze luminosamente dalla vostra Commissione compendiate, e che per amore di brevità non riferirò, dimostrano così chiaramente il vantaggio pel comune di Ovada di essere aggregato alla provincia di Novi, che il volerne dubitare sarebbe un andare contro l'evidenza. Quindi è che, ove nella risoluzione della quistione si dovesse tener conto esclusivamente dell'interesse di Ovada, l'accoglimento del progetto non potrebbe incontrare difficoltà. Ma, tuttochè la relazione della Commissione non abbia forse, come riguardo ad Ovada, compendiate con pari ampiezza le considerazioni per cui la separazione del mandamento suddetto può riuscire contraria agli interessi della città e della provincia d'Acqui, non si potrebbe però contendere che la divisata segregazione sarebbe alle medesime di non lieve pregiudizio.

Se non fossevi modo di compensare a queste ultime i danni che apporterebbe ad esse lo smembramento di Ovada, sarebbe necessariamente giuocoforza stabilire un confronto tra i danni ed i vantaggi che a quegli opposti interessi apporterebbe la continuazione o la modificazione dello stato attuale delle cose, onde dare la prevalenza a quel partito che trarrebbe seco maggiore copia di vantaggi con minori danni. Ma dal cenno espresso nella relazione della Commissione rilevo che il Ministero avrebbe riconosciuta la possibilità di procurare alla provincia d'Acqui compensi tali, per cui verrebbe a svanire il pregiudizio che le cagionerebbe lo smembramento del mandamento di Ovada.

Ridotte le cose a questi termini, mi pare che tutta la quistione stia pertanto nel vedere se pel comune di Ovada la desiderata aggregazione alla provincia di Novi sia cosa in tal modo vitale da non ammettere ulteriore dilazione.

Imperocchè, ove pel comune di Ovada le cose non sieno ridotte a quell'estremo, non vi posso nascondere che l'accogliere i di lui richiami senza fare contemporaneamente ai richiami della città e della provincia d'Acqui quell'accoglienza che pur richiederebbe l'imparziale valutazione dei loro interessi, mi sembrerebbe un procedere meno confacente ai dettami dell'equità e di quella giustizia distributiva da cui non debbe mai prescindere una buona amministrazione.

Prendendo pertanto a riconoscere se l'instato smembramento costituisca pel comune di Ovada uno di quei provvedimenti di vitale urgenza che accennavo qui sovra, dirò francamente che non saprei riconoscervi un simile carattere.

Non confenderò già che l'aggregazione di Ovada alla provincia di Novi non debba apprestare a quel comune i più veri, i più efficaci vantaggi, anzi non tacerò la mia propensione ad assecondare a tempo opportuno i voti di quel comune, al che mi moveva la mia persuasione che lo scopo cui tendono le circoscrizioni territoriali non può raggiungersi compiutamente se non se quando esse si conciliano perfettamente colle speciali condizioni di località e d'interessi che determinano le umane relazioni, ma, qualunque possa essere pel comune di Ovada l'utilità di un provvedimento di cui non discosso la somma importanza nell'esclusivo suo interesse, non mi posso persuadere a ritrovarvi quel grado di assoluta urgenza che non debba lasciar campo a ponderare il modo con cui scemare pella città e provincia d'Acqui il non dubbio pregiudizio che uno smembramento senza nessun compenso non potrebbe a meno di cagionare alle medesime. A convincermi difatti che la continuazione dello stato attuale delle cose non sarà per compromettere i vitali interessi di Ovada basterebbe per sè sola la circostanza che lo stato suddetto dura da più di anni trenta. Ora, qualunque possa essere l'indifferenza di cui le precedenti amministrazioni si vogliano accagionare, essa non avrebbe certamente potuto mai giungere al segno di tenere in non cale il grido di una popolazione che fosse stata intaccata ne' vitali suoi interessi. A convincermene concorrono i non infrequenti esempi di variazioni alla circoscrizione territoriale approvate dal precedente legislatore, dai quali si può di leggieri argomentare come l'amministrazione d'allora non fosse per principio ostile a siffatta natura di variazioni.

Locchè poi mi conferma vieppiù nell'opinione che in oggi pel comune di Ovada si tratta semplicemente di migliorare efficacemente, ne convengo, la propria condizione, ma non già di porre un termine ad uno stato di cose minaccioso ai suoi interessi, si è la considerazione che la continuata sua aggregazione alla provincia d'Acqui molto scemerà nella realtà delle cose le commerciali di lui relazioni con Novi nelle quali propriamente consiste la vera sua vita; e la considerazione altresì che le relazioni che Ovada debba necessariamente avere con Acqui in materia giudiziale ed amministrativa non hanno tutta quella entità che per lo più si suppone.

Ed in vero, quanto ai rapporti col potere giudiziario, mi basterà accennarvi che dal 1838 al giorno d'oggi le cause riflettenti persone appartenenti al mandamento di Ovada e portate in appello al magistrato di Casale non eccedono il numero di 73 come ho avuto cura di farlo riconoscere, dal che potrete agevolmente argomentare che le cause portate in prima istanza al tribunale d'Acqui non possono arrivare annualmente ad un numero ragguardevole.

E del pari, per ciò che riflette i rapporti coll'amministrazione provinciale, se si considera che, secondo le nostre forme amministrative, gli affari per la massima parte si vanno trattando per via di corrispondenza tra le autorità locali e quella centrale della provincia, si riconoscerà che l'esistenza in Acqui dell'autorità centrale non debbe nella massima parte dei casi arrecare agli abitanti di Ovada il disturbo di una personale traslocazione, che sarebbe ad essi gravosa pella minore agevolezza delle comunicazioni con quella città.

Quindi mi pare potere a buona ragione concludere che per Ovada non si tratta di uno di quegli interessi veramente vitali cui siavi una stringentissima urgenza di provvedere.

Ciò posto, ne sorge, a parer mio, la naturale conseguenza che l'equità e la giustizia non consentono che, mentre si hanno agli interessi di Ovada i riguardi che a buona ragione reclama, gli interessi della città e provincia d'Acqui, pur essi meritevoli di considerazione, non ottengano contemporaneamente un equitativo compenso pel pregiudizio che cagionerebbe ad esse il favore che si concederebbe ad Ovada.

Quindi io porto opinione che la soddisfazione di questi voti del comune di Ovada non debba andar disgiunta dalla non meno giusta soddisfazione dei richiami della città e della provincia d'Acqui; e che pertanto si debba sovrastendere al provvedimento proposto a favore del primo sino a tanto che ci venga sottoposto un provvedimento diretto a cautelare gli interessi delle suddette città e provincie, affinché la contemporanea promulgazione di quei provvedimenti possa antivenire i pregiudizi che diversamente queste ultime non potrebbero a meno di provare.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario.

**CIBRARIO.** Dalla accurata relazione della vostra Commissione voi avete potuto raccogliere, o signori, che il progetto di legge che vi si propone a favore del comune d'Ovada, non è che un atto di giustizia, ed in ciò di buon grado io acconsento.

Dalla stessa relazione avete potuto attingere un altro atto di giustizia richiedersi a buon diritto dalla provincia d'Acqui; essere desiderabile che questo si potesse compiere. Ma doversi aspettare il momento in cui si rifaccia la generale circoscrizione delle provincie.

Ora io domando: perchè consentire al comune d'Ovada immediatamente ciò che vien differito per la provincia d'Acqui?

La risposta sarebbe facile, se lo spiccare il mandamento d'Ovada dalla provincia d'Acqui per applicarlo a quella di Novi fosse scevro d'inconvenienti, non pregiudicasse nessun diritto acquistato. Ma la cosa non è così: Ovada fu aggregata alla provincia d'Acqui in forza d'una disposizione generale, in virtù d'un nuovo sistema. Quando si procede ad una circoscrizione di provincie, si spostano molti interessi, si tolgono a questa provincia, per aggiungere a quell'altra, in tutto od in parte, mandamenti e comuni. Ma, procedendosi in seguito ad un preconcelto sistema, ad una riorganizzazione, si bilanciano i guadagni e le perdite, si serve all'interesse generale col minor pregiudizio possibile degli interessi particolari. Si hanno in mano i compensi, e al pregiudizio patito si soccorre secondo i dettami della giustizia e dell'equità. In questa operazione, come in tutte le cose umane, possono accadere errori ed ingiustizie. Ciò che pareva da principio provvedimento utile ed opportuno, è dalla spienza chiarito inopportuno ed ingiusto. Perciò conviene in siffatta materia, come in altre molte, ritornare sul già fatto e riformarlo quando gravi ragioni lo possano consigliare. Ma io non credo che sia buono nè praticabile sistema quello di riparare ai mali avvertiti con provvedimenti parziali, perchè la giustizia, che si fa ad un

membro dello Stato, diviene ingiustizia per un altro membro dello Stato medesimo. Acqui, cui fu aggregata Ovada in compenso d'altri mandamenti che le furono tolti, viene a perdere questo vantaggio senza alcun nuovo compenso. Acqui, che per la sua aggregazione a Savona ha veduto raddoppiarsi il suo tributo provinciale, riceve un nuovo pregiudizio senza compenso.

Sia pur vero, com'è verissimo, che Ovada ha tutti i suoi interessi commerciali e morali nella provincia di Novi, e non in quella d'Acqui. Ovada aspetta da lunghi anni la riparazione che forma l'oggetto della legge che si discute. Attenda qualche mese ancora, tantochè il Governo possa con un più ampio provvedimento riparare un'ingiustizia senza commetterne un'altra.

Io propongo pertanto che il Senato inviti il Ministero a ritirare la legge per ripresentarla nel più breve termine possibile ampliata colle disposizioni relative ai compensi da concedersi alla provincia d'Acqui.

**COLLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**COLLA, relatore.** Ho domandato la parola per rettificare un solo errore che mi sembra sfuggito al preopinante.

Egli ha attribuito alla Commissione di aver detto che i compensi da concedersi alla provincia d'Acqui debbono rimandarsi al tempo in cui avrà luogo una riforma generale delle circoscrizioni territoriali. La Commissione non si esprime in questo modo.

Essa ha detto nella sua relazione, come lo staccare la provincia d'Acqui dalla divisione amministrativa di Savona non potesse aver luogo se non con altri più estesi provvedimenti, e ha poi significato che il Ministero, fino da questo momento, ha altri mezzi per compensarla, che questi li ha, promessi, che questa promessa dovrà essere mantenuta. La Commissione è stata dunque ben lontana dal voler rimandare i compensi da concedersi alla provincia d'Acqui al momento di un riordinamento generale.

Quanto poi al principio messo in campo dal signor preopinante (principio già accennato nella relazione della Commissione), convenire cioè che il riordinamento generale si faccia per provvedimento generale e non parziale, questo si ammette da noi pienamente; ad ogni modo non si crede esservi principio così generale, così assoluto, che non possa andare soggetto a qualche eccezione; e la Commissione avvisa che le eccezioni che tornano necessarie si debbono usare, allorchè si tratta di riparare ad un danno gravissimo, ad un danno da tutti riconosciuto ed ammesso.

Mi permetterò ancora un'osservazione, ed è: se si trattasse d'iniziare in questa Camera la legge di cui si tratta, la Commissione sarebbe stata prima a dire quanto è accennato nella sua relazione, che il Parlamento cioè dovrebbe di presente occuparsi piuttosto di altri affari d'interesse generale, ma qui si tratta, o signori, di legge discussa già negli uffizi delle due Camere; di legge, che in sostanza è la riparazione di danno, è un atto di vera giustizia. Laonde io porto opinione che non sarebbe nè giusto, nè conveniente, nè opportuno il rimandarla. (Segui di adesione di parecchi senatori)

*Una voce.* Bravo!

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Giulio ha la parola.

**GIULIO.** Signori senatori. Dalla natura stessa della cosa chiaramente apparisce, e tutti i precedenti oratori hanno implicitamente riconosciuto, che il progetto di legge che vi è sottoposto solleva due quistioni egualmente importanti, due quistioni le cui soluzioni debbono essere tra loro coordinate.

La quistione del danno che proviene ad Ovada per la sua unione alla provincia d'Acqui; la quistione del danno che verrebbe alla provincia d'Acqui dalla separazione da essa del mandamento di Ovada. Il comune di Ovada ha più volte e insistentemente rappresentato il danno che esso prova per la sua unione alla provincia d'Acqui. Chi è il miglior giudice di questi danni? Chi è, dico, il miglior giudice che il comune medesimo? L'interesse che ha un comune ad essere unito ad una provincia più che ad un'altra, non è soltanto l'interesse materiale proveniente dalle sue relazioni di amministrazione e di commercio, ma eziandio in gran parte quell'interesse che proviene da lunghe consuetudini, quell'interesse che nasce da considerazioni morali. Ora del danno che al comune di Ovada può provenire dalla sua unione con Acqui per le lunghe sue abitudini, per le sue tendenze morali, niuno è miglior giudice, niuno anzi è giudice competente, se non gli abitanti del comune stesso.

Molte osservazioni sono state presentate, e in iscritto e verbalmente nel seno del Parlamento, per attenuare i danni materiali che il comune di Ovada incontra per la sua unione alla provincia d'Acqui.

Non resta però men vero, dopo tutte le osservazioni fatte, che questi danni sono gravissimi, che durano da 52 anni, e che non è se non giustizia il fare che cessino finalmente.

Nell'ordinamento delle circoscrizioni delle provincie è sicuramente da dare il più alto peso a tutto ciò che può agevolare i movimenti, dirò così, dell'amministrazione, ma è da dare un peso incomparabilmente maggiore a ciò che favorisce e seconda le tendenze, i bisogni, le abitudini delle diverse popolazioni. Tendenze, bisogni, abitudini che le leggi possono bensì in alcuna parte restringere o violentare, ma che esse non possono nè schiantare, nè far nascere a piacimento.

Io credo dunque che non si possa disconoscere la convenienza di compiere una riparazione lungamente desiderata, istantemente domandata dal comune d'Ovada; ma per altra parte i documenti che sono stati pubblicati, quelli che sono stati d'ufficio comunicati al Senato, mettono in chiaro che questa separazione produrrebbe grave danno alla provincia d'Acqui; provincia la quale, e per la separazione di altri comuni precedentemente consumata, e per la sua recente aggregazione alla divisione di Savona, si trova molto aggravata, e più ancora si troverebbe, quando si compiesse senza compenso questa nuova separazione di uno dei più fertili mandamenti che la compongono.

Questa opposizione della provincia d'Acqui alla domanda del mandamento di Ovada ha indotto due onorevoli nostri colleghi a proporre che si soprassedesse a questa separazione, fintantochè il Governo fosse in grado di presentare un nuovo progetto di legge il quale facesse ragione nello stesso tempo ai gravami di Ovada ed a quelli della provincia d'Acqui. Io pure avrei desiderato che il Governo, prima di presentare il progetto di legge che è in considerazione, avesse cercato modo di dare alla provincia d'Acqui un giusto compenso, e coll'atto stesso avesse soddisfatto ai bisogni degli Ovadesi ed a quelli degli Acquitani. Ma poichè la cosa, per qualunque siasi motivo, non è stata fatta, poichè il progetto di legge è progredito a tal segno, che già si trova in una delle Camere approvato, e sottoposto a deliberazione nell'altra; poichè la rielezione ed anche la so'la dilazione di questa legge potrebbe produrre negli Ovadesi un sentimento doloroso; poichè ad ogni modo, dovendosi soprassedere alla presentazione di un nuovo progetto per alcun tempo, fintantochè, cioè, il Ministero abbia trovato modo di provvedere al compenso da darsi alla provincia d'Acqui, non si potrebbe immediatamente ri-

mediare ai mali di cui questa provincia si lagna, così io credo che molto meglio si provvederebbe ai bisogni e degli uni e degli altri col sancire fin d'ora la legge che vi è presentata, ma col farvi un'aggiunta che guarentisse in un avvenire non remoto, anzi in un prossimo avvenire, che saranno compensati alla provincia d'Acqui quei danni che le possono provenire dalla separazione del mandamento di Ovada. Io quindi voterò il progetto di legge, qualora il Senato acconsenta all'addizione di un articolo, del quale avrò l'onore di dar lettura:

« Art. 4. Il Governo presenterà al Parlamento nella presente o nella prossima Sessione un progetto di legge tendente a dare alla provincia d'Acqui un giusto compenso pel danno che può ad essa provenire dalla separazione del mandamento di Ovada. »

**PINELLI**, ministro per l'interno. Se la Camera dei deputati e la Commissione di questa Camera, non che gli oratori i quali hanno presa la parola in questa discussione, hanno riconosciuto l'evidenza dei motivi che ha il mandamento di Ovada per chiedere la sua separazione dalla provincia d'Acqui, altri aggiunsero che era pure evidente il danno che sentirà la provincia d'Acqui per questa separazione. Pur sarebbe ancora da vedere quale sia la misura dei danni dell'uno e dell'altro, e se vi sia o no una perfetta parità tra loro. Io credo però essere facile il dimostrare che il danno che sente il mandamento di Ovada dalla riunione alla provincia d'Acqui non abbia ragguglio con quello che sente la provincia d'Acqui del distacco di Ovada.

Ma, ove anche stessero in paragone, certamente, se il Governo avesse avuto contemporaneamente a provvedere a questo gran danno e compensare l'uno e l'altro, avrebbe dovuto farlo. Se non l'ha fatto, si è perchè le disposizioni che avrebbero richiesto il compenso della provincia d'Acqui pel distacco del mandamento di Ovada erano tali che toccavano ad un ordine più generale e più universale dello Stato; cosicchè non si sarebbe così subito potuto venire a quelle misure.

La Commissione del Senato nota nella sua relazione che il ministro aveva accennato nell'altra Camera aver pensato altrimenti al mezzo di compensare la provincia d'Acqui. Rispondo che vi possono essere ancora alcuni mezzi che portano qualche compenso alla provincia d'Acqui per il distacco del mandamento di Ovada.

Ma, se ben mi ricordo (e credo anzi che la discussione ne faccia fede), accennai com'io pensassi che realmente il vero compenso che dovesse avere la provincia d'Acqui fosse il suo distacco dalla divisione di Savona, ed è questo compenso che credo si possa e si debba dare alla provincia d'Acqui, compenso però il quale non puossi attualmente concedere senza toccare alla riunione generale dello Stato; nel qual caso dovrebbe il Governo esaminare in qual punto gli fosse possibile dare simili compensi.

Ma dal momento in cui si riconosce che il distacco del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui è un atto di giustizia, io non credo che si possa trovar ragione per ritrattarlo. Noi vediamo essere ingiusto che la provincia d'Acqui stia attaccata ancora alla divisione di Savona; ma se non possiamo ancora emendare questo danno, commetteremo noi due ingiustizie, e non correremo al riparo di quegli altri danni che emergono dalla riunione del mandamento di Ovada alla provincia d'Acqui?

Fu accennato da uno degli oratori di questa Camera non essere tanto gravi siffatti danni; e addusse in prova il numero delle cause attualmente vericenti avanti il magistrato di appello, non che le relazioni giuridiche le quali non recano

un soverchio disturbo agli abitanti di Ovada, portandosi in Acqui, onde provvedere alle loro bisogne.

Io credo che questa ragione, addotta a testimonianza della nessuna urgenza che vi fosse di provvedere a questo distacco, provi invece la cosa in modo contrario, perchè è certo che il mandamento di Ovada è uno dei più industriosi, e dove si trattano maggiori affari; onde, se le liti debbono essere in proporzione di tali affari, visi dovrebbe trovare una grande quantità. Ma come va che, mentre ci dicono il numero delle liti vertenti davanti al tribunale d'Acqui e al Senato di Casale, non accennano alle liti per affari di commercio? Egli è che, siccome una gran parte delle quistioni, e quindi dei loro interessi, sono commerciali, e che negli interessi commerciali le parti scelgono il loro domicilio, gli Ovadesi appunto, i quali hanno i loro interessi con Novi e con Genova, scelgono il loro domicilio in Novi, in Genova, e vanno a litigare in Novi ed in Genova; il che prova sempre più come sia forzata la loro congiunzione colla provincia d'Acqui.

Dunque egli è evidente che questa riunione del mandamento d'Ovada e d'Acqui è veramente dannosa a questo mandamento, ed è pure evidente che questo danno è molto maggiore che non quello che possa sentire la provincia d'Acqui dal segregamento di questo mandamento, non essendo tal danno se non quello che deriva da una diminuzione della quota di registro che soccorre alle spese provinciali. Questo è un danno il quale si può calcolare, ma non così può dirsi del danno che sente il mandamento d'Ovada derivante dalla violazione, diremmo, delle tendenze commerciali ed anche morali, che è incalcolabile.

Credo dunque che sia dimostrata l'utilità e la giustizia di questa legge. Ma, mentre ne riconosco l'utilità e la giustizia, sono lontano dal non riconoscere come la provincia d'Acqui abbia il diritto ad un qualche compenso, e volentieri mi accosto a tutte quelle variazioni ed emendazioni le quali possano mettere il Governo in grado di poter compensare questi danni. Io sono d'avviso, come ho già espresso, che il modo più sicuro e più diretto con cui si possano compensare sia il trovare la maniera di poter separare la provincia d'Acqui dalla divisione di Savona. So che ciò richiede maggior tempo, tuttavia non è impossibile, e penso che in questa Sessione, o tutto al più nella prima che vi sarà, vi si possa provvedere opportunamente. Avrei anzi già a questo riguardo concepito alcuna idea; ma se frattanto vi fossero altri compensi da dare alla provincia d'Acqui, il Governo se ne farà un dovere.

Assumo volentieri l'incombenza di farne oggetto di una proposta di legge. Quindi (mentre non posso accettare la proposizione di alcuni fra gli oratori di ritirare un progetto di legge approvato *a priori* dal Ministero, quindi dalla Camera elettiva, poscia dalla Commissione stessa di questa Camera) mi accosto volentieri all'emendamento proposto dal senatore Giulio, per cui prenderebbe il Governo l'impegno di provvedere od in questa, o nella prossima Sessione, in qualche modo per un compenso a favore della provincia d'Acqui.

**COLLA, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento che si proporrebbe dal senatore Giulio; io concorro pienamente nelle osservazioni da lui fatte; concorro altresì nelle osservazioni che in gran parte si sono fatte dal ministro dell'interno, ma non potrei concorrere in ciò che egli dice essere assolutamente necessario che si stacchi la provincia d'Acqui da Savona per compensarla della perdita del mandamento di Ovada.

Lo smembramento solo del mandamento di Ovada non abbisogna di questo rimedio; altri rimedi sono nelle mani del Ministero, e principalmente quello dei sussidi provinciali. Il

danno maggiore che soffre la provincia (non parlo degli individui), il danno reale è la mancanza di quella quota dei tributi prediali che Ovada prestava alla provincia d'Acqui. Questo tributo non è che di alcune migliaia di lire; ma il Ministero che nel 1848 ha concesso 50 mila franchi di sussidio alla provincia d'Acqui, allarghi la mano, conceda tanto di più, quanto sarebbe il tributo che il mandamento di Ovada presterebbe alla provincia di Acqui, continuando a rimanere nel suo distretto.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Picolet.

**PICOLET.** Messieurs, la situation du mandement d'Ovada et les relations commerciales qui s'y rattachent, paraissent de prime abord justifier le projet de loi qui vous est soumis.

Tout concourt en effet à établir que ce mandement a le plus grand intérêt à réclamer sa séparation de la province d'Acqui pour être réuni à celle de Novi.

Mais, de son côté, la province d'Acqui réclame contre cette prétention; elle vous a démontré qu'en détachant de son territoire le mandement d'Ovada, elle restera soumise à des charges auxquelles ses ressources ne peuvent plus suffire.

Entre ces deux intérêts, lequel doit prévaloir? Pour résoudre cette question, il s'agit de vérifier si la somme des avantages que le mandement d'Ovada doit obtenir de sa séparation de la province d'Acqui peut l'emporter sur le préjudice qui doit en résulter pour celle-ci. A cet égard on doit retenir d'abord que la réunion d'Ovada à la province de Novi n'augmentera point ses relations d'affaires avec la ville de Gènes, que son commerce n'en deviendra pas plus prospère. Les avantages qui doivent en résulter se réduisent donc à l'exemption des gabelles *accensate* qu'on ne paie point à Gènes, et à ressortir de la Cour d'appel de Gènes au lieu de celle de Casal, ville plus éloignée, et avec laquelle Ovada n'a aucune relation.

Quant à la dispense de l'impôt en question, on ne doit pas y avoir égard. Si dans la province de Gènes on ne paie pas l'impôt des gabelles *accensate*, on en paiera un autre équivalent sous une forme différente. Du reste, la réforme si désirée sur les impôts indirects fera bientôt peser d'une manière égale toutes les charges de l'État.

Reste au mandement d'Ovada l'avantage d'être plus rapproché de la Cour d'appel de Gènes dont il ressortirait par sa réunion à la province de Novi. Cet avantage est incontestable; mais peut-il être mis en rapport avec le préjudice qu'éprouvera la province d'Acqui de la séparation des trois plus riches communes qui dépendent aujourd'hui de son territoire?

Elle vous a dit qu'elle avait de grandes charges à supporter pour la confection d'une route; or ces charges lui ont été imposées à raison de son territoire et des ressources qu'elle pouvait en retirer; si aujourd'hui on lui enlève le mandement d'Ovada, les charges que ce mandement devait supporter seront réparties sur le surplus du territoire de la province, considérablement diminué en étendue et en population.

On donne, à la vérité, à la province d'Acqui l'assurance qu'elle sera dédommée par la restitution d'une partie de son ancien territoire, mais cette compensation ne pourra s'effectuer sans réclamation de la province qui devra la fournir, et de compensation en compensation il faudra en venir à une circonscription générale.

Or, si telle doit être la conséquence de la séparation du mandement d'Ovada de la province d'Acqui, il serait convenable que cette séparation fût renvoyée à l'époque où l'on s'occupera de la nouvelle circonscription des provinces. En attendant, le mandement d'Ovada se trouvera dans les condi-



flons d'un grand nombre d'autres mandements qui ont fait valoir depuis plusieurs années des réclamations non moins fondées que celles qui donnent lieu au projet qui vous est soumis.

Du reste, messieurs, en présence des graves intérêts qui doivent appeler toute la sollicitude du Parlement, le Sénat du royaume oublierait sa haute mission, si, dans les circonstances actuelles, il consacrait un temps précieux à l'examen d'une loi d'un intérêt purement local.

Par ces considérations je vote pour le rejet du projet de loi.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Saluzzo.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Osserverò che una domanda affatto simile a quella che ora si fa da Ovada è stata promossa e replicata dal comune di Millesimo; che, quindi, se si accoglie fin d'ora la domanda di Ovada, non veggo perchè non debba accogliersi pure quella di Millesimo che si trova in egual condizione; onde io voto perchè sia rimandata la presente discussione all'epoca in cui si provvederà con una nuova circoscrizione generale a tutti gli interessi.

**GIULIO.** Signori, da parecchi de' precopinanti venne emessa l'opinione che le correzioni agli errori commessi in precedenti circoscrizioni si dovessero tutte rimandare ad una nuova generale circoscrizione di tutte le provincie dello Stato. Questa proposizione, non contraddetta da nessuno, mi pare tuttavia non giusta, e credo conveniente di rispondervi acciocchè non rimanga a questo proposito veruna dubbio. Ho già osservato che una buona circoscrizione territoriale deve nello stesso tempo soddisfare ai bisogni dell'amministrazione, agevolando le relazioni della capitale con le provincie e quelle dei capoluoghi delle provincie con tutte le loro parti; ma deve principalmente soddisfare ai bisogni materiali e morali delle popolazioni.

Or bene una popolazione di quattro milioni di uomini, una popolazione composta di parecchie razze totalmente distinte tra loro per indole, per origine e per lingua; una popolazione diffusa sopra un territorio che presenta tutte le varietà immaginabili, dall'ubertà dei campi lombardi sino alle nevole vette delle più alte cime delle Alpi; una popolazione le cui abitudini sono almeno tra loro tanto differenti quanto sono differenti i climi dei luoghi in cui dimora; una tal popolazione presenta una massa d'interessi così complicati, così diversi, così difficili non solamente a soddisfare, ma a conoscere, che è certamente vana speranza quella che un cervello umano, comunque fortemente organizzato, possa trovar modo in una legge generale di soddisfare convenientemente a tutti, e di non lederne assolutamente nessuno.

Si rimandi a qualunque tempo la generale circoscrizione delle provincie, si chiamino a proporla uomini quanto si voglia assennati e dotti, si maturi quanto si voglia, si sottoponga a lunghe discussioni, una cosa si può prevedere, che mai non riuscirà, non dico perfetta (chè ciò non è in nulla concesso all'umanità), ma neppure tale, che non sia necessario poco dopo di rimettervi la mano; e se ad ogni volta che un nuovo bisogno si manifesta, si volesse di nuovo ricorrere ad una generale riforma, le generali riforme si succederebbero di anno in anno, senza che mai fossero adempiti tutti i bisogni.

Non vi ha che un modo di correggere, di migliorare questa generale circoscrizione, questa legge così complicata: il modo è di correggere gli inconvenienti di mano in mano che l'esperienza li manifesta in modo indubitabile, in modo che non lasci sospetto, che, per correggere un errore, non se ne commetta per avventura un altro peggiore.

Io credo per conseguenza, o signori, che ogni proposizione

tendente a rimandare la giustizia, domandata instantemente dal mandamento di Ovada, a quel tempo in cui si possa, con una generale circoscrizione di tutte le provincie, soddisfare non pure a questi, ma ad ogni altro bisogno, sia una maniera urbana, ma sicura, di rimandare la riparazione di questi danni alle calende greche.

Io credo dunque necessario che, poichè vi ha danno manifesto, danno diversamente stimato da diversi, ma da tutti riconosciuto, vi si ponga prontamente riparo: ma nel porvi prontamente riparo, non è certamente da produrre altro danno, senza provvedervi pure il compenso. Ed io avrei desiderato potere nello stesso tempo in cui mi proponeva di riconoscere in modo solenne e in forma di legge che vi ha danno per la provincia d'Acqui, e che essa ha diritto ad un giusto compenso, io avrei voluto, dico, poter proporvi nello stesso tempo le forme e le misure di questo compenso; ma ciò non è certamente da farsi così di improvviso e per modo di emendamento.

Molti modi possono presentarsi di compensare la provincia d'Acqui del danno ch'essa sarà per sostenere: fra questi modi mi limiterò ad accennarne tre. Può essere compensata, come diceva il mio onorevole amico il ministro dell'interno, con lo scindere la poco naturale aggregazione della provincia d'Acqui colla divisione di Savona; può compensarsi coll'accrescere, come ha proposto l'onorevole senatore Colla, quel sussidio che viene dal Governo accordato alla provincia d'Acqui; può compensarsi finalmente col restituire alla provincia di Acqui alcuni de' comuni che le vennero tolti nel 1814, nel 1827. Ma niuno di questi mezzi è tale che, mentre porgerà sollievo alla provincia d'Acqui, non sia per nuocere ad altre provincie; è quindi impossibile in una seduta di poche ore, e per forma d'emendamento, il proporre risolutamente e definitivamente la scelta tra questi tre mezzi, e, scelto uno, il modo di portarlo ad esecuzione; io ho quindi creduto che si evitassero per quanto è possibile tutti i danni, col proporre, come ho avuto l'onore di fare, un articolo addizionale, il quale riconosce il principio, assicura che il rimedio non si farà lungamente aspettare, ma lascia al Governo del Re il tempo di esaminare pacatamente, fra i diversi mezzi di compenso, quello che si abbia da eleggere, ed eletto questo, il modo e la misura con cui questo debba essere applicato. Io conchiudo adunque nuovamente con la proposta che ho già avuto l'onore di fare, che io ammetto la legge come è stata presentata, ma con l'aggiunta di un articolo addizionale, il quale esplicitamente riconosca i diritti della provincia d'Acqui.

**DE LA CHARRIÈRE.** Puisque le Ministère a cru pouvoir nous occuper d'une question d'intérêt purement local, je m'étonne moi aussi, qu'il n'ait porté sa sollicitude que sur le mandement d'Ovada. Il y a en Savoie trois ou quatre mandements qui sont dans une position bien plus déplorable; ils dépendent d'une province sous les rapports administratifs, et d'une autre province sous les rapports judiciaires. Cet état de choses oblige les habitants de ces mandements à une double dépense, lorsqu'ils ont à traiter des affaires administratives et judiciaires.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Approvo intieramente l'idea spiegata dall'onorevole senatore Giulio, ed aggiungerò ancora questa osservazione.

Fra le associazioni, le quali sono, per così dire, istintive nella società, dopo la famiglia ed il comune, vi è la provincia. Le altre associazioni sono piuttosto governative, che non veramente amministrative; ossia sono associazioni richieste dal Governo, onde portare una pronta azione sopra tutto lo Stato per quella unità d'interessi che hanno tra loro le provincie.

Questa tesi, la quale io credo comune a tutti gli Stati, la è più precipuamente vera nel nostro, per la sua conformazione topografica. Appunto perchè il nostro Stato è intersecato e da monti e da fiumi e da valli, è difficile il poter stabilire grandi centri e grandi aggregazioni di provincie che abbiano fra loro un nesso sufficiente. Per la qual cosa io credo che se si aspetta a riparare a tutti gl'inconvenienti che possono derivare da una cattiva composizione di provincie, allorchè si vorrà istituire una regola generale per l'amministrazione dello Stato, non si potrà ovviare ai gravi danni parziali di vari comuni e di varie popolazioni. Questi inconvenienti poi, allorchè saranno riconosciuti, dovranno servire di base per la riforma dell'amministrazione generale. Porto opinione pertanto che sia utile andar via via indagando quali siano le associazioni di provincie che sono più eterogenee tra loro, e che sopportano per questo aggregamento maggiori danni; conoscendosi questo, stabilire un sistema generale governativo che, lasciando luogo all'azione del Governo, non incontri la collisione degl'interessi. Può ben avvenire che alcune provincie amino unirsi d'interessi, ma queste riunioni non hanno un'idea nè di continuità, nè di diversità d'interessi, e credo che ciò si potrà fare per mezzo di consorzi tra provincie, come si fanno consorzi tra comuni e tra privati; opinio però che prima di tutto sia necessario stabilire, direi così, l'unità delle provincie. Quanto all'osservazione che faceva il senatore De la Charrière, rispondo che può essere, e so benissimo che in Savoia si presentano aggregazioni di questa specie, ma queste questioni non sono identiche a quella che si presenta per il mandamento di Ovada, perchè nella Savoia, mentre alcuni comuni richiegono o la separazione di provincia, o la ricostituzione di provincie che più non esistono, vi hanno altri comuni i quali si oppongono alle une ed alle altre di queste domande.

Perciò il Governo, prima di prendere sopra di ciò un partito e di presentare un progetto di legge a tale riguardo, deve necessariamente studiare la questione, onde non si venga, invece di riparare ad un danno, a produrre un'altra causa di danni che si facciano più gravi.

**BALBI-PIOVERA.** Io risponderò al signor senatore De la Charrière che a questo riguardo Ovada si è trovata per 50 anni sotto un'altra giurisdizione, sotto un altro codice; aveva il codice francese, il codice che era rimasto alla Liguria, mentre era giudicata da tribunali che avevano le leggi piemontesi; ciò cambia molto la specie fra essere sotto giurisdizione ed intendenze diverse, ed essere sotto altra legislazione. Del resto, per rispondere a qualcuno degli oratori che hanno parlato, io credo che si sono allontanati assai dalla questione. Ovada è una piazza piccola, ma piazza di commercio: i capitali che ha li fa valere; ma, come tutti sanno, non basta il danaro per il commercio, ci vuole anche il credito. Ora questo credito dove lo trova? dove lo prende? . . . In Genova, in Novi, che sono sotto la giurisdizione d'una Camera di commercio, mentre che in Acqui vi sono dei capitali, ma non vi è Camera di commercio. Lo sconto in Genova è stabilito ad assai minor prezzo che in Acqui. Per andare in Acqui vi mancano le strade. Le relazioni da 50 anni non furono stabilite. Io mi trovava nel Consiglio del circondario e già da vari anni in Alessandria si è parlato lungamente di stabilire una strada che da Acqui portasse in Ovada, ma fu presentato un progetto talmente ampio, che, se non mi sbaglio, era di un milione e trecento mila lire, e per questa enorme spesa non si è messo in esecuzione. Presentemente le strade che esistono sono strade mulattiere. La provincia d'Acqui pretende che siano carrettiere e carrozzabili. Sono carrozzabili colle car-

rozze che si usano sugli Appennini e che chiamansi benne, e che si compongono di un carro da buoi, sul quale si mette una trapunta, e che viene tirato da quattro bovetti di montagna, perchè cavalli ed anche buoi di alta statura non potrebbero senza pericolo servire, e si va lentamente da un paese all'altro. Questi sono i mezzi di comunicazione che esistono fra Ovada ed Acqui. Ora, se si parla della provincia d'Acqui, io certo vorrei che tutti i compensi della potesse avere. Ma, mentre si pensa alla giustizia per la provincia d'Acqui, non deve sfuggire l'ingiustizia che si è fatta alla provincia di Novi. A Novi si è tolto questo mandamento e ridotta a soli sei mandamenti 50 anni sono. Io credo che se il ministro prende l'impegno di rendere la giustizia che deve ad Acqui, la provincia d'Acqui sarà abbastanza compensata, mentre il mandamento d'Ovada non può che guadagnarne nell'essere distaccato da essa.

Io non vedo che, perchè altri sono i mandamenti in Savoia che potranno essere distaccati, e che chiedono di cambiare di provincie, si debba sospendere un bene, perchè si potrebbe fare un maggior bene. Chè, se vi sono altri mandamenti che abbiano veri e forti interessi a questo cambiamento, che lo stesso richiedano, se ne presenterà la legge, ce ne occuperemo, si esaminerà, e certamente, se si trovano nelle medesime circostanze di quello d'Ovada, per essere separato da Acqui, io non vedo il perchè si dovrebbe ciò rifiutare; ma finora non ci si è presentata questa legge dei mandamenti di Savoia che si vogliono distaccare: ci si è presentata semplicemente questa legge che discutiamo, e già fu dessa approvata dalla Camera de' deputati. Non vedo perchè si potrebbe rifiutare un voto che non è che un'ingiustizia vecchia, trentennaria, riparata; ma non è mai troppo tardi il riparare un torto.

**CIBRARIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cibrario ha facoltà di parlare.  
**CIBRARIO.** Noi abbiamo due interessi in presenza l'uno dell'altro, ai quali dobbiamo e vogliamo con ugual bilancia riguardare.

Abbiamo il mandamento d'Ovada, il quale giustamente si querela che, contro ogni suo interesse morale e commerciale, sia stato da oltre 50 anni aggregato alla provincia d'Acqui.

Abbiamo la provincia d'Acqui, la quale, dall'altro lato, si lagna con uguale ragione di essere stata aggregata alla divisione amministrativa di Savona.

Si tratta adesso di fare dritto ai richiami d'Ovada; ma facendo dritto ai richiami di questo mandamento, si verrebbe a recare alla provincia d'Acqui, che già risente gravissimo pregiudizio per la sua aggregazione a Savona, un nuovo pregiudizio, privandola di uno de' maggiori suoi mandamenti. Si stende una mano soccorritrice ad uno de' querelanti, e, non solo non si soccorre, ma si aggrava la sorte dell'altro. Queste semplici considerazioni mi avevano mosso a proporre al Senato che invitasse il Ministero a ripigliare la legge, a fine di ripresentarla entro breve termine ampliata in modo che, proponendo la separazione d'Ovada dalla provincia d'Acqui, assicurasse ad un tempo ad Acqui que' compensi che la giustizia e l'equità potessero conciliare.

Non ho mai pensato di certo a rimandare la soddisfazione dei richiami che move il mandamento d'Ovada all'epoca di una circoscrizione territoriale universale, perchè so benissimo quali grandi difficoltà, quali vaste complicazioni tragga seco una disposizione di tal fatta. Ma, come ho avuto l'onore di dire; io mi era solamente ristretto a proporre che contemporaneamente si provvedesse e per Acqui e per Ovada; so non che da un lato l'onorevole signor ministro dell'interno ha fatto osservare che gli studi e le indagini da farsi per sta-

bilire questi compensi esigerebbero qualche tempo; dall'altro l'onorevole signor senatore Giulio ha proposto la giunta di un articolo, la quale, rientrando nel mio pensiero, assicurerebbe, a parer mio, sufficientemente gli interessi della provincia d'Acqui; ed io per ciò dichiaro di riunirmi a questo emendamento. Osserverei soltanto che si potrebbe limitare alla presente Sessione l'invito fatto al ministro di proporre questi compensi, poichè non credo che sia tanto difficile di ritrovarli, quando, per ora almeno, si volessero limitare a taluni di quelli indicati dagli onorevoli senatori Colla e Giulio; non credo, dico, che sia tanto arduo il proporre con qualche celerità questa legge suppletiva e completiva di quella che ora si discute.

**DE CASTAGNETTO.** Io fui dissenziente dalla maggioranza della Commissione, e il mio dissenso provenne da un puro sentimento di giustizia, scorgendo che i diritti della provincia d'Acqui si trovavano trascurati, mentre il progetto era tutto favorevole ad Ovada.

Sorse il senatore Giulio, nostro onorevole collega, il quale ha proposto un temperamento che, a mio avviso, mette in salvo i diritti d'Acqui.

Confesso che questa giustizia resta un poco differita per le investigazioni che dovranno naturalmente farsi onde tutelare anche gli interessi di altre provincie; ma però io dico che, senza la giustizia che s'intende di fare ad Ovada, forse non sarebbe mai venuto il giorno in cui Acqui avesse potuto, come ardentemente desidera, separarsi dalla divisione di Savona. Io dunque, per questi motivi, mi accosto al temperamento proposto dal senatore Giulio ed accettato dal signor ministro dell'interno; e dico sinceramente che mi accosterei più volentieri alle stesse letterali sue espressioni, quando nella presente o nella prossima Sessione del Parlamento si trattasse del temperamento radicale, quale sarebbe quello della separazione della provincia d'Acqui dalla divisione di Savona. Parmi tuttavia che questo temperamento nel giro di una Sessione non possa compiersi con tutta quella naturalezza che esige una tal misura; perchè, se il temperamento si riferisce solamente ad un sussidio temporario sui fondi della provincia, o a qualche compenso provvisorio, io credo che gli interessi di Acqui sarebbero forse meno tutelati di quello che lo sarebbero ritardando di qualche tempo, perchè intanto potrebbe preparargli un temperamento molto più conveniente.

**CRISTIANI.** Al segno in cui la discussione è giunta, mi pare che tutta la questione si riduca a vedere se sia o no il caso di accogliere la legge coll'emendamento proposto dall'onorevole senatore Giulio. Ora io riduco la cosa a quest'alternativa. O l'emendamento del senatore Giulio sarà efficace, o non lo sarà. Se l'emendamento sarà efficace, ciò vuol dire, sull'ipotesi della sospensione da me proposta, che il favore che implora il comune di Ovada sarebbe ritardato di qualche mese, o tutto al più di un anno; se al contrario l'emendamento non avrà bastevole efficacia, che cosa succederà? Succederà che la provincia e la città d'Acqui aspetteranno chi sa quanto tempo quel compenso che loro è promesso.

Ora, stando in questa alternativa, io dico: se non riuscirà efficace l'emendamento, si farebbe un'ingiustizia alla città e alla provincia d'Acqui; dunque non bisogna ammetterlo; se sarà efficace, non si farebbe un gran torto al comune di Ovada, obbligandolo ad aspettare qualche mese, o tutto al più la Sessione ventura, stantechè, siccome io ho fatto osservare, l'interesse di Ovada non presenta quell'urgenza per cui non si possa accettare una dilazione.

Quindi io non mi posso accostare all'emendamento del se-

natore Giulio, e persisto perchè si soprasseda dalla discussione del progetto di legge.

**PRESIDENTE.** La discussione si risolve in due formali proposizioni. Una è quella proposta dal signor senatore Cristiani e riproposta ora dal medesimo, la quale tenderebbe a sospendere la deliberazione su questa legge fino a che abbia luogo una più ampia circoscrizione dei mandamenti, o almeno una fissazione dei compensi dovuti alla provincia di Acqui.

L'altro emendamento o, per meglio dire, aggiunta proposta dal signor senatore Giulio, alla quale consentono il ministro degli interni e parecchi onorevoli senatori, si è di rendere obbligatoria al Ministero, per mezzo dell'articolo 4 che si propone, la presentazione di una legge, la quale contenga i compensi ai quali la provincia d'Acqui si crede aver ragione.

Fra queste due proposizioni, quella del senatore Cristiani, essendo sospensiva, merita perciò la priorità nella discussione.

Io chieggo in primo luogo se questa proposizione di sospensione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se non si chiede la parola su questa proposizione, pare che la discussione sia già stata abbastanza inoltrata, io la porrò ai voti.

Chi crede che questa legge debba sospendersi fino a che il Ministero sia in grado di presentare per la provincia d'Acqui quei compensi che si credono ad essa dovuti, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova, il Senato decide di procedere oltre nella discussione.)

Chiederò se la discussione generale vuol tenersi per chiusa. Osservo però che in seguito al voto or dato, la chiusura rimane facilmente approvata.

**SAULI.** Domando la parola sulla chiusura.

**PRESIDENTE.** La chiusura è votata, perchè tutti coloro i quali hanno deciso di non sospendere la discussione, ma di avviarla sui singoli articoli, vi hanno aderito.

Ciò essendo, io rileggerò l'articolo 1° per porlo ai voti. (V. vol. Documenti, pag. 178)

(È approvato.)

Articolo 2° (V. vol. Documenti, pag. 178)

Benchè quest'articolo contenga varii paragrafi, pure questi sono talmente uniti tra loro, che non si può ammetterne uno senza gli altri, dimodochè in questo caso pare inutile la divisione che il regolamento prescrive.

Pongo dunque a votazione l'intero articolo.

**CIBRARIO.** Mi pare che in quest'articolo bisognerebbe far cenno del Consiglio d'intendenza.

**COLLA, relatore.** Se ne fa parola nell'articolo successivo.

**CIBRARIO.** Io ho creduto mio dovere di fare quest'osservazione; però non insisto, se il Senato crede che questo non faccia difficoltà.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 2° voglia sorgere. (È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 3°. (V. vol. Documenti, pag. 178) Essendo quest'articolo composto di più paragrafi, è bene che si discuta separatamente.

Se non si chiede la parola, porrò ai voti il paragrafo 1.

(È approvato il primo paragrafo, come pure il secondo.)

**GIULIO.** Risponderò ad un'osservazione fatta dal senatore Cibrario. . .

**QUERARIO.** (Interrompendo) Io ho ritirata la mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'intero articolo 3° voglia levarsi.

(È approvato.)

Viene ora il luogo dell'articolo 4°, ossia dell'aggiunta proposta dal senatore Giulio, che sarebbe così concepita. (*V. sopra*)

A quest'emendamento il senatore Cibrario ha proposto un sotto-emendamento tendente. . .

**CIBRARIO.** Non v'insisto.

(Il senatore De La Charrière fa alcune critiche osservazioni sulla formola di quest'aggiunta, che crede nuova nei paesi costituzionali.)

**GIULIO.** Risponderò al senatore De La Charrière che la cosa da me proposta non è punto nuova in niuno de' paesi costituzionali, sovrabbondando gli esempi di leggi, che promettono che un nuovo progetto di legge sarà presentato. Ne citerò un solo, il primo che si presenta alla mia memoria. Pochi mesi sono, l'Assemblea nazionale di Francia, votando la soppressione delle imposte sulle bevande, ingiungeva nello stesso tempo ai ministri di presentare in un tempo determinato un progetto di legge che regolasse in un nuovo modo le imposte sulle bevande.

Io non dico che questo sia il migliore degli esempi che si potrebbero portare, perchè lo ho desunto da un paese repubblicano, per farne l'applicazione in un paese monarchico; ma non me ne mancherebbero altri sicuramente, se il tempo mi permettesse di andarne in cerca.

Risponderò alla seconda parte dell'osservazione dell'onorevole preopinante, che la promessa fatta dal ministro di accondiscendere a questo desiderio del Senato sarebbe sicuramente validissima guarentigia, se la durata dei Ministeri fosse perpetua, o se, nei momenti nei quali viviamo, altri potesse promettere al Ministero la durata di due Sessioni. Disgraziatamente l'esperienza ha dimostrato che questa guarentigia non si può nè dare, nè accettare. Io credo adunque essenziale che rimanga nella legge stessa una traccia dell'impegno che il Governo prenda di rimediare nel più breve termine possibile ai danni che la provincia d'Acqui verrà certamente a soffrire per l'adozione di questo progetto di legge.

**CIBRARIO.** In aggiunta alle osservazioni fatte dal signor senatore Giulio sulla costituzionalità delle espressioni inserite nel suo emendamento, osserverò che qui non si tratta di dar ordini nè d'imporre obblighi al Ministero, sì che vengano lese le prerogative del potere esecutivo. Osservo primieramente che il Ministero ha accettato l'emendamento come è stato proposto: in secondo luogo che, se il Ministero non è contento di questo emendamento, e, riflettendovi meglio, non giudicasse (il che non credo) di doverlo eseguire, ha sempre a sua disposizione il mezzo legale per rigettarlo, ed è quello di ricusare la sanzione della legge.

**DE FORNARI.** Io evaderei volentieri dalla discussione che si è elevata sulla possibilità d'imporre al Ministero di presentare entro un termine additato il modo di compensare la provincia d'Acqui, giacchè resta sempre l'osservazione, che mi ha fatto molto senso, del mio collega ed amico senatore Cristiani, che questa proposizione può essere efficace e non efficace a compensare giustamente la provincia d'Acqui; e se non è efficace, allora la nostra intenzione attuale sarebbe inutilmente messa in avanti, e non avrebbe la provincia d'Acqui compenso di sorta. Per questo io mi accosterei piuttosto al partito suggerito dal senatore Colla, il quale, per la sua alta qualità e la somma sua scienza nella parte amministrativa, può benissimo decidere se la cosa è combinabile. Ed a me pare che sia combinabile questo temperamento, che almeno « fintanto il Governo provveda al modo di dare alla provincia d'Acqui sui fondi provinciali un compenso della perdita che avrebbe fatta per la separazione » del principale mandamento della sua circoscrizione. Per conseguenza, fa-

cendo mio proprio un emendamento del mio onorevole collega ed amico Pallavicino Mossi, che aveva egli preparato e che esitava a presentare, lo proporrei; e forse può riuscire da coordinarsi a seguito di quello dell'onorevole senatore Giulio, e sarebbe così concepito:

« Il Governo dovrà intanto, coi mezzi appropriati, somministrare alla provincia d'Acqui un sussidio corrispondente a quanto essa perde sul reddito provinciale in conseguenza della separazione del mandamento di Ovada, finchè non siasi provveduto ad una circoscrizione della provincia medesima che la compensi altrimenti. »

Io adotterei volentieri questo sistema anche per eradere da un'altra proposizione che è stata messa in avanti, e che ci viene dal ministro medesimo dell'interno, alla quale invero non potrei aderire. Non sarei punto disposto io in favore di proposizione che fosse fatta per compensare i danni della provincia d'Acqui, col separarla dalla divisione di Savona, ed aggregarla invece ad altra. Io penso invece che la provincia d'Acqui sia naturalissimamente aggregata alla divisione di Savona, perchè corrispondente e aderente a quella parte di litorale che le può somministrare grandissimi vantaggi, qualora facili comunicazioni vi fossero introdotte.

La provincia d'Acqui, nel sistema francese, era appunto unita alla prefettura di Savona; nè si è veduto allora alcun inconveniente a questa aggregazione. Il pregiudicare questa questione mi pare della più alta gravità; ed io credo che sia per contro un'idea molto più lodevole quella invece di fare aggregare e di riunire quanto è possibile la porzione di territorio intorno alla corrispondente del litorale, purchè con un sistema coordinato vi si aggiungano le comunicazioni che appunto possono apportare a ciascheduno reciprocamente quei vantaggi che una tale combinazione di posizione suole mirabilmente procurare.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal signor senatore De Fornari è così concepito. (*V. sopra*) Egli ha poi ancora dichiarato che acconsentiva alla proposizione dell'onorevole Giulio, con che il suo emendamento venisse coordinato colla medesima, ma questi emendamenti sono tali che non è possibile una conciliazione, giacchè col primo si tratta di fare un riordinamento di pronta esecuzione; al contrario l'aggiunta del senatore Giulio tende solamente ad invitare il Ministero a meditare in un discreto intervallo di tempo i provvedimenti che a quest'oggetto possono essere i più acconci. Dunque quest'emendamento non può avere una sorte comune con quello del senatore Giulio, ma deve avere una separata discussione.

Perchè io pertanto possa conoscere qual sia la sorte che il Senato vuol preparare all'emendamento De Fornari, domando se esso è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**DE FORNARI.** Ma io non mi sono avveduto che fosse fatta intepellazione circa all'essere il mio emendamento appoggiato; da questa parte non credo che altri vi abbiano fatto avvertenza.

**PRESIDENTE.** Dunque ripeterò. . . .

**PALLAVICINO MOSSI.** (*Interrupendo*) Io non capisco come non possa essere coordinato coll'articolo proposto dal senatore Giulio.

**PRESIDENTE.** Ma bisogna che prima la Camera si pronunzi sull'appoggio da darsi al proposto emendamento; se, ciò fatto, si discute, si vedrà se è coordinabile o no.

**PALLAVICINO MOSSI.** Io non so se possa o non possa essere accettata la proposta De Fornari, ma sostengo che non può essere respinta siccome incompatibile coll'articolo del

senatore Giulio, giacché il sussidiare la provincia d'Acqui in tanto che il Ministero matura i provvedimenti per una diversa circoscrizione di detta provincia, e le Camere ne discutono la proposta (il che andrà assai per le lunghe), non è compatibile con quel provvedimento definitivo che s'invoca dal Ministero coll'articolo proposto dal signor senatore Giulio.

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** L'emendamento da me proposto ha per iscopo di dare alla provincia d'Acqui la certezza che saranno i suoi gravami in breve tempo rimediati, e senza per nulla compromettere il modo in cui si porterà rimedio a questi gravami.

L'emendamento del signor senatore De Fornari ha per oggetto di definire il modo in cui provvisoriamente si rimedierà, cioè con un sussidio pecuniario; di determinare il modo in cui si provvederà definitivamente, cioè con una nuova circoscrizione delle provincie. L'emendamento De Fornari propone dunque una cosa direttamente contraria a quella che io ho avuto l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato.

Io domando che si sancisca il principio di una prossima riparazione, senza per nulla pregiudicare sul modo e sulla misura di essa. L'onorevole senatore De Fornari domanda che si stabilisca fin d'ora il modo in cui questa compensazione sarà data. Vi è adunque incompatibilità tra i due emendamenti; io domando per conseguenza che sia separatamente votato sull'uno e sull'altro.

**DE FORNARI.** Io non divido l'obbiezione dell'incompatibilità di coordinare i due emendamenti, perchè il mio emendamento tenderebbe a provvedere nel tempo intermedio perchè le providenze contemplate nell'aggiunta proposta dal senatore Giulio soggiacciano a dilazione da questa alla Sessione seguente. Intanto la provincia d'Acqui soffre il danno. Dunque, dico, non vi sarebbe nessuna difficoltà a coordinare un emendamento coll'altro, appunto per provvedere al vantaggio della provincia d'Acqui in questo tempo intermedio. Ma inoltre mi pare che non si sia tenuto conto della difficoltà accennata dall'onorevole mio collega il senatore Cristiani.

È possibilissimo che il compenso che il Ministero fosse per proporre non fosse efficace; che la proposizione non fosse accolta; ed allora sarebbe deluso l'intento. . . .

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Pregherei il signor senatore De Fornari di voler considerare che con queste osservazioni egli entra nella discussione del merito; e che non vi può entrare senza che l'emendamento sia appoggiato. Ritornereò dunque al punto da cui sono partito, cioè, chieggo alla Camera se appoggia l'emendamento.

Chi appoggia l'emendamento del senatore De Fornari voglia rizzarsi.

(Non è appoggiato.)

Si ritorna all'aggiunta, ossia all'articolo 4°, proposta dal senatore Giulio.

Se non si chiede la parola, io la porrò ai voti.

Chi approva l'articolo 4° proposto in aggiunta dal senatore Giulio, di cui si fece già replicata lettura, voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Si principia l'appello nominale.)

**PRESIDENTE.** Chieggo la permissione di sospendere per alcuni momenti l'appello nominale, onde domandare al Senato se intenda radunarsi negli uffizi subito dopo lo scioglimento dell'adunanza pubblica per la formazione della Commissione, al fine di esaminare la legge presentata dal ministro di finanze stata dichiarata d'urgenza, oppure preferisco di radunarsi questa sera a otto ore.

*Voci diverse.* Dopo la seduta, giacché la è cosa subito fatta!

**PRESIDENTE.** Il Senato è invitato dopo lo scioglimento dell'adunanza di ritirarsi negli uffizi.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	44
Favorevoli . . . . .	27
Contrari . . . . .	17

(Il Senato adotta.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECESSARIA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE.**

**PRESIDENTE.** Progo i signori senatori di riprendere il loro posto, perchè dobbiamo udire una comunicazione del ministro di agricoltura e commercio.

**GALVAGNO,** ministro di agricoltura e commercio. (Vedi vol. Documenti, pagina 195.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto dal Senato al ministro della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata e distribuita negli uffizi.

Il signor ministro chiede che sia dichiarata d'urgenza.

Domando ora al Senato se ha niente in contrario a che si faccia immediatamente dare alla stampa questo progetto di legge, il quale è di poche linee, e se vuole radunarsi domani negli uffizi alle ore 2 per la nomina della Commissione, e che quindi alle 5 abbia luogo la seduta pubblica per la relazione del progetto di legge presentato dal ministro di finanze.

(Il Senato acconsente.)

La seduta è sciolta alle ore 3.

•  
Ordine del giorno per la seduta di domani:

Relazione del ministro di finanze sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio.

## TORNATA DEL 28 SETTEMBRE 1849

- 44 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### OMAGGIO.

(Il colonnello De Candia fa omaggio al Senato di alcuni esemplari di una sua memoria sul riordinamento del tributo fondiario in Sardegna.)

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1849.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama a udire la relazione e ad intraprendere la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Quarelli.

**QUARELLI, relatore.** (V. vol. Documenti, pag. 233.)

**MAESTRI.** Chiedo la parola per rettificare un errore: si è sostituito il mio nome a quello del signor senatore Ricci nell'intestazione fatta sulla relazione dei membri componenti la Commissione.

**QUARELLI, relatore.** È un errore di stampa.

**PRESIDENTE.** La legge sottoposta alla vostra discussione è la seguente. (V. vol. Documenti, pag. 233.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

**BALBI-PIOVERA.** Non è come membro della Commissione che io prendo la parola. Io credo che nella mia maniera di ragionare avrò, se non tutti, almeno una gran parte de' senatori del mio medesimo parere. Non parlo neppure sulla presente legge, che un'urgente necessità ci obbliga ad adottare, quasi dovrei dire, di galoppo (benchè sia poco parlamentare quest'espressione, è almeno molto espressiva, poichè siamo ai 28 del mese). Io mi rivolgo al Ministero perchè vengano da qui innanzi proposte le leggi di urgenza, e le leggi finanziarie soprattutto, per modo che il Senato abbia maggior tempo a poter esaminare ed approfondire le materie. Perciò io proporrei al Senato un ordine del giorno motivato, del quale darò lettura:

• Riconoscendo l'impossibilità di maturata disamina delle

leggi di finanze che vennero ultimamente presentate, e che per la loro natura ed il tempo della loro attuazione rendono urgentissima la loro immediata approvazione;

• Riconoscendo che questo modo di procedere è contrario alla libertà di discussione ed indipendenza del voto;

• Il Senato invita il Ministero a provvedere che per innanzi le leggi di tale natura vengano presentate al Parlamento in modo che entrambe le Camere possano egualmente discuterle, votarle, e passa all'ordine del giorno.

**GALVAGNO, ministro d'agricoltura e commercio.** Il Ministero entra assolutamente nelle viste del preopinante, che, cioè, sarebbe desiderabile che il Senato potesse avere tutto il campo necessario per deliberare sulla legge di finanza; e vi entra tanto più in quanto che crede non possa far a sè stesso il rimprovero di aver mai tardato a domandare alla Camera dei deputati (la quale prima deve esaminare le leggi di questa specie) che volesse accordare la necessaria autorizzazione al Governo.

Tanto è vero, che appena aperto il Parlamento si fece il Ministero premura di chiedere alla Camera dei deputati la facoltà di riscuotere le imposte, sì dirette che indirette, durante la discussione, che deve aver luogo, del bilancio. Queste imposte non vennero concesse che per tutto il mese di settembre.

Il Ministero allora, in sul principio di settembre, si faceva un dovere di rinnovare le istanze perchè la stessa facoltà le fosse data, e nuovamente la chiedeva durante la discussione del bilancio. Ma la Camera non se ne occupò in via d'urgenza; e quindi il Ministero non può essere rimproverato di aver tardi presentata questa legge. Quando l'ordine del giorno, proposto dall'onorevole senatore preopinante, avesse per iscopo di avvertire in generale chi di ragione che i diritti essendo uguali per le due Camere, anche questa Camera ha diritto di fare le necessarie discussioni, il Ministero acconsente di buon grado all'emendamento.

**BALBI-PIOVERA.** Sicuramente si deve considerare in questo senso l'ordine del giorno da me proposto. Sappiamo di certo che il Ministero aveva presentato la legge a tempo e che l'altra Camera ne ha ritardata la disamina; ma il Ministero, prevenuto intorno a ciò da un voto del Senato, può insistere presso l'altra Camera perchè d'ora innanzi il Senato abbia il tempo materiale a poter esaminare e votare con calma siffatte leggi. Questo varrà altresì a tenerci giustificati presso il paese; perchè il Senato si troverebbe gravemente attaccato per aver votato l'altro giorno 60 milioni in tre ore di disamina.

**PRESIDENTE.** Debbo chiedere in primo luogo al Senato se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dal senatore Balbi-Piovera.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione sull'ordine del giorno, salvo che il Senato voglia differire l'esame dello stesso dopo che la legge sia votata.

**BALBI-PIOVERA.** Non credo che il mio ordine del giorno abbisogni di essere maggiormente svolto. Parmi di avere spiegato il motivo che me l'ha fatto estendere.

E questo è la troppa ristrettezza del tempo concessoci per lo studio coscienzioso che dobbiamo fare di questa legge, e per quella di ieri che fu votata da noi per necessità di circostanze; ma il denaro dei contribuenti e della nazione non deve essere così leggermente acconsentito da un corpo rispettato e che si rispetta.

**MAESTRI.** L'ordine del giorno del signor marchese Balbi o tende a dare un eccitamento al Ministero, e io credo che il Ministero non lo meriti, perchè sente del rimprovero; o si prende come diretto ad un altro potere legislativo, e allora io credo che questo non sia troppo costituzionale.

Perciò mi oppongo all'ordine del giorno.

**DE LA CHARRIÈRE.** J'approuve l'objet de l'ordre du jour dont il s'agit, mais il me semble qu'après les explications données par monsieur le ministre il devient inutile.

**BALBI-PIOVERA.** Se non mi sbaglio, uno dei preopponenti ha detto che il mio ordine del giorno sarebbe incostituzionale.

Certo sarebbe incostituzionale se riguardasse l'altra Camera.

Ma io non faccio verun carico all'altra Camera. Io protesto semplicemente a nome del Senato: e con ciò è il Senato che protesta contro quel poco tempo che gli rimane per la disamina della legge di finanze. Questa non è che una pura convenienza tra le due Camere; ed io ho pienissima persuasione che, sentendo la discussione che si fa qui, un'altra volta si prenderà la premura di darci le leggi per modo che ci resti il tempo convenevole a poterle esaminare. Questo non è, ripeto, un affare di costituzionalità, ma sibbene di convenienza, di riguardi d'una Camera verso l'altra.

**MAESTRI.** Io credo che dalla discussione precedente sia appunto risultato che quest'ordine del giorno, non avendo oggetto in riguardo del Ministero, che ha date soddisfacenti risposte, e che senza i dati schiarimenti niuno era persuaso che gli abbisognasse d'eccitamenti, rimane diretto ad un altro potere dello Stato. Il che non mi sembra conforme alle norme parlamentari. Ciascuno dei poteri è giustamente geloso della sua indipendenza; e la prudenza non è mai soverchia nell'evitare tutto ciò che può toccare alla suscettività o convenienza d'alcuni di essi. Quindi persisto nel mio voto contro l'ordine del giorno proposto.

**DE CARDENAS.** A me pare che quest'ordine del giorno non sia altro che un invito al Ministero perchè adoperi i suoi buoni uffizi verso l'altra Camera. Altro non resta fuorchè il signor ministro ci assicuri di esservi impegnato.

Crediamo che la delicatezza dei sentimenti dell'altra Camera sia tale che non abbia bisogno di maggiori parole per fare che le leggi ci siano mandate in tempo.

**DE FORNARI.** Non ho domandato la parola che per fare un'osservazione, ed è che il passare all'ordine del giorno suppone che dalla materia di cui attualmente ci occupiamo si voglia prescindere, passando all'ordine del giorno, cioè passando alle materie che sono messe all'ordine del giorno.

Mi pare che la conseguenza della domanda di un ordine

del giorno sarebbe che si prescindesse dal discutere la legge che si è proposta, il che certo non è stata l'intenzione del preopinante.

Credo pertanto che non sia il caso di passare all'ordine del giorno che fu proposto. È una specie di questione preliminare, per cui non si debba ir oltre; basta però che le dichiarazioni fatte, anche da parte del Ministero, tornino in acconcio per far sentire l'opportunità di desiderare che una maggior latitudine sia concessa anche al Senato per la discussione; e questa veramente è l'opinione di noi tutti.

Il modo con cui la questione è presentata non mi pare suscettibile di una votazione, dacchè resta senza oggetto.

**PRESIDENTE.** Si chiede dal senatore De Fornari di non votare sull'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Balbi-Piovera. Questa è una questione preliminare, ed è necessario vedere se prima sia appoggiata.

Ora domando se vi sono quattro senatori che l'appoggino. (È appoggiata.)

Chiederò ora se vi abbia alcuno che chiegga la parola sopra questa questione preliminare.

**BALBI-PIOVERA.** Secondo il senatore De Fornari bisogna votare sull'ordine del giorno puro e semplice, cioè annullare i motivi proposti. Io ho presentato un ordine del giorno motivato perchè si emettesse un voto in questo senso e il Senato prendesse una disposizione qualunque. Io quindi richiamo l'ordine del giorno da me formulato, perchè esso non è certamente altro fuorchè un incidente della discussione, incidente il quale tende a sviluppare un principio, un desiderio, un voto del Senato onde aver maggior tempo per lo studio e discussione delle leggi finanziarie che ci saranno presentate. Mi pare che, se questo viene approvato dal Senato, l'ordine del giorno, come è ben naturale, viene dopo per ritornare sulla discussione della legge. Se non si vuole che questo voto abbia luogo, l'ordine del giorno proposto dal senatore De Fornari verrebbe a dire che il Senato non approva quei principii e quel desiderio che ha fatto sviluppare l'intenzione del Senato medesimo. Non è che un'opinione che il Senato emette acciocchè, d'or innanzi, si abbia a tal uopo maggior tempo. Non votando l'ordine del giorno motivato da me proposto, il Senato verrebbe a dire che non si vuole avere maggior tempo per esaminare le leggi.

**DE LA CHARRIÈRE.** Voter sur l'ordre du jour quand nous sommes certains que la discussion qui vient d'avoir lieu sera résumée dans la gazette officielle et dans le procès-verbal de la séance, me semble inutile; je craindrais même qu'on n'en déduisit des conséquences fâcheuses. Je crois devoir engager mon honorable collègue à le retirer.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che le spiegazioni date dal ministro debbano bastare.

**BALBI-PIOVERA.** Domando la parola per la terza volta; essendo fautore dell'ordine del giorno motivato, spero sarò scusato.

Il mio scopo altro non fu che quello di sollecitare il Ministero a porgerci maggior tempo per lo studio delle leggi. Le spiegazioni date dal ministro medesimo mi assicurano che d'ora innanzi ciò si farà. Il secondo motivo del mio ordine del giorno fu di poter dare argomento al Ministero medesimo perchè presso chi spetta vi dovesse essere maggior premura, maggior urgenza nel votare queste leggi in modo che al Senato rimanesse per quelle il tempo necessario.

Io credo invero che il Ministero non abbia bisogno di maggior incitamento, e che questa discussione basterà per dargli forte occasione a procacciare il modo perchè si abbiano a sbrigare più presto le leggi. In questo sta lo scopo.



**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Dopo le spiegazioni che furono date, il Senato può esser certo che si metterà ogni impegno dal Ministero per soddisfare ai giusti suoi desiderii affinché le leggi gli siano più sollecitamente inviate e perchè a lui non manchi il tempo necessario per l'esame di esse. Questa discussione credo sia sufficiente perchè il Ministero sia abbastanza autorizzato a spiegare gl'inconvenienti che derivano da siffatti ritardi.

**BALBI-PIOVERA.** Allora io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Postochè l'ordine del giorno motivato dal senatore Balbi-Piovera è ritirato, non resta se non che riconoscere se il Senato vuol chiudere la discussione generale della legge.

(La chiusura è adottata.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo 1 della legge:

« Le contribuzioni dirette destinate all'erario dello Stato sono definitivamente stabilite per l'intera annata 1849 nella stessa misura e sullo stesso piede in cui si trovavano ordinate per l'anno 1848. »

Se non si chiede la parola su quest'articolo, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 2:

« Il potere esecutivo è autorizzato a riscuotere nei modi e nei termini portati dalle leggi e dai regolamenti vigenti le contribuzioni dirette dovute all'erario dello Stato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi. »

**DE CARDENAS.** Non so se potrebbe portare qualche ostacolo quando si chiedesse che la durata di questo trimestre fosse allungata di quindici giorni per la Sardegna, mentre in questa si è continuamente nell'irregolarità di esigere senza l'opportuna autorizzazione.

Col 1° di ottobre, dice la legge, questa sarà pubblicata in Piemonte; probabilmente anche in Savoia, ma non in Sardegna. Si fa riflettere questa cosa al Ministero, onde, nel chiedere autorizzazione altra volta o per tutto l'anno, o provvisoriamente, o temporariamente, per la riscossione delle imposte, calcoli sempre di non attendere sino agli ultimi giorni del tempo stabilito, ma procuri di avere una quindicina di giorni di maggiore durata per la Sardegna.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** A questa osservazione si risponde colla discussione che ebbe luogo finora. Certamente che se questa legge fosse stata votata dall'altra Camera quando fu presentata dal Ministero, un cotale

inconveniente non sarebbe accaduto. Quindi non credo necessario di fare alcuna giunta; perchè, se in Sardegna arriverà più tardi questa legge, si starà alcuni giorni senza esigere, e si esigerà poi quando sarà pubblicata.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Credo opportuno di fare una osservazione, cioè che l'articolo 2 dice: « Il potere esecutivo è autorizzato a riscuotere, nei modi e nei termini portati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, le contribuzioni dirette dovute all'erario dello Stato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi. »

Dunque io crederei che anche in gennaio il Governo potrà riscuotere le tasse dovute per mese di dicembre.

*Alcuni senatori.* Sicuramente.

**QUARELLI, relatore.** Farò osservare all'oratore preopinante che la difficoltà la quale potrebbe esservi per la Sardegna non è già per l'esazione oltre il mese di dicembre, ma bensì nel poter esigere al principio di ottobre, perchè la legge non sarebbe ancora pubblicata, e non già successivamente alla pubblicazione di questa. La difficoltà che potrebbe incontrare nasce dallo stato della legge, ed è insuperabile.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altra osservazione, porrò ai voti l'articolo 2.

(È adottato.)

Leggo l'articolo 3:

« La facoltà di riscuotere le tasse e imposte indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese dello Stato, accordata al potere esecutivo colle leggi 25 dicembre 1848, 27 febbraio, 24 marzo e 7 settembre 1849, è prorogata a partire dal 1° prossimo ottobre sino al 1° prossimo novembre. »

Non essendovi chi chiedga la parola, avrò l'onore di porre ai voti quest'ultimo articolo della legge.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto coll'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	45
Favorevoli . . . . .	40
Contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Non essendovi alcun oggetto all'ordine del giorno, i signori senatori saranno invitati a domicilio con biglietto per la seguente adunanza.

L'adunanza è sciolta alle ore 4.

## TORNATA DEL 1° OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiamo e rettificazione al verbale — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere e alienare una nuova rendita del debito pubblico — Formazione degli uffici — Sunto di petizioni — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge intorno all'attivazione del sistema metrico decimale — Presentazione di un disegno di legge concernente provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.  
(Il segretario Giulio dà lettura del processo verbale della tornata precedente.)

### RICHIAMO SUL VERBALE

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Pallavicini Ignazio.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Non è che io abbia espresso il dubbio se si potessero nel gennaio riscuotere le imposizioni del mese di dicembre; anzi io diceva in termini affermativi essere d'avviso che si potesse fare tal riscossione; e questo io diceva in risposta al signor conte De Cardenas, perchè io aveva creduto che egli volesse mettere in dubbio che dopo il dicembre non si potessero più riscuotere le imposizioni, e nel processo verbale parmi invece che siasi voluto attribuire a me siffatto dubbio. Io dichiaro di non averlo avuto, epperò domando che ciò venga rettificato.

**PRESIDENTE.** Sarà cura dell'ufficio della Segreteria di introdurre questa rettificazione nel processo verbale.

Chi intende approvare il processo verbale voglia alzarsi.  
(È approvato.)

### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD EMETTERE ED ALIENARE UNA NUOVA RENDITA.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze, il quale deve recarsi senza indugio al suo Ministero per doveri d'urgenza, ha chiesto la parola per una comunicazione. Io quindi gliela accordo prima che abbiano luogo le altre comunicazioni, le quali sono già all'ordine del giorno.

**NIGRA, ministro di finanze.** (V. volume Documenti, pagine 17 e 18.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata con premura e quindi distribuita negli uffici. Chieggo al ministro di finanze se stima che per questa si proceda in via di urgenza come si è deliberato per le altre due leggi di finanze, oppure se ci è lasciato qualche intervallo maggiore a deliberare.

**NIGRA, ministro delle finanze.** È una legge la quale di

certo richiede qualche premura; ma non è di tale indole per cui si debba prendere una speciale deliberazione:

Rendo grazie al presidente di questa sua domanda.

**PRESIDENTE.** Allora avrà il suo corso ordinario.

### FORMAZIONE DEGLI UFFICI.

**PRESIDENTE.** Essendosi stamane eseguita la tratta dei nuovi uffici pel servizio del mese di ottobre, si darà lettura della avventata nuova composizione di essi.

(Il segretario Quarelli ne dà lettura. Questi uffici sono così costituiti:)

#### UFFICIO I.

Aporti — Di Saluzzo Alessandro — Sciopis — Ricci Francesco — De la Charrière — De Launay — Serventi — Moris — Oneto — Di San Marzano — Della Marmora Carlo.

#### UFFICIO II.

Colla — Galli — Cotta — Gallina — Di Collegno Luigi — Albini — Moreno — De Fornari — Della Valle — Sauli — Piazza — Della Marmora Alberto — Cibrario.

#### UFFICIO III.

Di Castagnetto — Di Callabiana — Di Pamparato — Gromo — Cristiani — Di Villamarina — Brielli — Colli — Di Collobiano — Piffitti — Maestri — Di Sonnaz — Franzini.

#### UFFICIO IV.

Pallavicino-Mossi — Chiedo — Balbi-Piovera — Di Saluzzo Annibale — Di Collegno Giacinto — Maffei — Gattino — Doria — De Cardenas — D'Azeglio — Tempia — D'Angennes — Alfieri.

#### UFFICIO V.

Piccoli — Prati — Deferrari — Stara — Rorà di Lucerna — Della Torre — Musio — Della Pianargia — Ricci Alberto — Pallavicini — Colletti — Giulio — Mosca.

### OMAGGIO.

(Il municipio di Casale invia 70 copie dell'orazione funebre recitata nell'occasione dei funerali fatti in quella città in suffragio dell'anima di S. M. il Re Carlo Alberto.)

## TORNATA DEL 1° OTTOBRE 1849

-45-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Richiamo e rettificazione al verbale — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere e alienare una nuova rendita del debito pubblico — Formazione degli uffici — Sunto di petizioni — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge intorno all'attivazione del sistema metrico decimale — Presentazione di un disegno di legge concernente provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.  
(Il segretario Giulio dà lettura del processo verbale della tornata precedente.)

### **RICHIAMO SUL VERBALE**

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Pallavicini Ignazio.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Non è che io abbia espresso il dubbio se si potessero nel gennaio riscuotere le imposizioni del mese di dicembre; anzi io diceva in termini affermativi essere d'avviso che si potesse fare tal riscossione; e questo lo diceva in risposta al signor conte De Cardenas, perché io aveva creduto che egli volesse mettere in dubbio che dopo il dicembre non si potessero più riscuotere le imposizioni, e nel processo verbale parmi invece che siasi voluto attribuire a me siffatto dubbio. Io dichiaro di non averlo avuto, epperò ciò domando che ciò venga rettificato.

**PRESIDENTE.** Sarà cura dell'ufficio della Segreteria di introdurre questa rettificazione nel processo verbale.

Chi intende approvare il processo verbale voglia alzarsi.  
(È approvato.)

### **PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD EMETTERE ED ALIENARE UNA NUOVA RENDITA.**

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze, il quale deve recarsi senza indugio al suo Ministero per doveri d'urgenza, ha chiesto la parola per una comunicazione. Io quindi gliela accordo prima che abbiano luogo le altre comunicazioni, le quali sono già all'ordine del giorno.

**NIGRA, ministro di finanze.** (V. volume Documenti, pagine 17 e 18.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata con premura e quindi distribuita negli uffici. Chieggo al ministro di finanze se stima che per questa si proceda in via di urgenza come si è deliberato per le altre due leggi di finanze, oppure se ci è lasciato qualche intervallo maggiore a deliberare.

**NIGRA, ministro delle finanze.** È una legge la quale di

certo richiede qualche premura; ma non è di tale indole per cui si debba prendere una speciale deliberazione:

Rendo grazie al presidente di questa sua domanda.

**PRESIDENTE.** Allora avrà il suo corso ordinario.

### **FORMAZIONE DEGLI UFFICI.**

**PRESIDENTE.** Essendosi stamane eseguita la tratta dei nuovi uffici pel servizio del mese di ottobre, si darà lettura della avvenutane nuova composizione di essi.

(Il segretario Quarelli ne dà lettura. Questi uffici sono così costituiti.)

#### **UFFICIO I.**

Aporti — Di Saluzzo Alessandro — Sclopis — Ricci Francesco — De la Charrière — De Lannay — Serventi — Moris — Oneto — Di San Marzano — Della Marmora Carlo.

#### **UFFICIO II.**

Colla — Galli — Colta — Gallina — Di Collegno Luigi — Albini — Moreno — De Fornari — Della Valle — Sauli — Plezza — Della Marmora Alberto — Cibrario.

#### **UFFICIO III.**

Di Castagnetto — Di Callabiana — Di Pamparato — Gromo — Cristiani — Di Villamarina — Brielli — Colli — Di Collobiano — Pelitti — Maesri — Di Sonnaz — Franzini.

#### **UFFICIO IV.**

Pallavicini-Mossi — Chiedo — Balbi-Piovera — Di Saluzzo Annibale — Di Collegno Giacinto — Maffei — Gattino — Doria — De Cardenas — D'Azeglio — Tempia — D'Angennes — Alfieri.

#### **UFFICIO V.**

Picolet — Prat — Deferrari — Stara — Rorà di Lucerna — Della Torre — Musio — Della Planargia — Ricci Alberto — Pallavicini — Collet — Giulio — Mosca.

#### **OMAGGIO.**

(Il municipio di Casale in via 70 copie dell'orazione funebre recitata nell'occasione dei funerali fatti in quella città in suffragio dell'anima di S. M. il Re Carlo Alberto.)

**PRESIDENTE.** Il presidente avrà cura di rendere grazie al municipio casalese e a chi ne fu l'interprete.

**SUNTO DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** Il segretario Quarelli darà ora lettura del sunto di alcune petizioni.

**QUARELLI,** segretario. Petizione 25. Marochetto Lodovico, genovese, domanda che per meno aggravio dello Stato vengano rimessi in attività di servizio tutti quegli impiegati, che nei passati cambiamenti ministeriali furono per mancanza di confidenza posti in aspettativa o giubilati, sebbene non ancora d'età avanzata.

26. Rosetti D. Giuseppe, sacerdote, supplica il Senato acciò voglia per mezzo di legge provvedere alle offese che in scritti od in parole si commettono contro il clero e la religione.

27. Centosessantasei abitanti della città di Mentone chiedono che il principato di Monaco sia rimesso nella sua condizione di prima.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECESSARIA ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione e quindi intraprendere la discussione del progetto di legge concernente il credito di 150,000 lire per provvista di campioni metrici. La parola è al signor relatore della Commissione.

**CRIBODI,** relatore. (V. vol. Documenti, pagina 193.)

**PRESIDENTE.** L'articolo unico della legge è così concepito:

« È aperto al nostro ministro dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio, sul bilancio 1849 un credito di lire 150,000, sia per la confezione dei campioni metrici da fornire agli uffici di verificaione e d'intendenza di ciascuna provincia, in conformità dell'articolo 9° dell'editto dell' 11 settembre 1845, sia per l'acquisto del materiale di verificaione, per le spese che occorreranno per mettere in attività il sistema metrico.

« Sarà reso un conto particolareggiato al Parlamento nella presentazione dei conti dell'anno 1849 dell'impiego fatto del presente credito. »

Ora è aperta la discussione generale sopra questa legge.

**GALVAGNO,** ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro ha la parola.

**GALVAGNO,** ministro d'agricoltura e commercio. Per suggerire al Governo tutti i provvedimenti opportuni onde porre in esercizio il sistema metrico, veniva nominata un'apposita Commissione, la quale occupavasi indefessamente di tutto quanto poteva riguardare allo stabilimento del medesimo. Egli è parimenti da questa Commissione che mi venne la domanda di 150,000 franchi, per cui ho chiesto al Senato il relativo credito, secondo la legge votata dalla Camera dei deputati.

Avrei certamente desiderato, e sarebbe stato dover mio, di poter rimettere in tempo agli uffici della Commissione che si occupa di tal legge nel Senato un progetto il quale desse un'idea delle cifre relative all'impresa della formazione dei

campioni, e di tutto ciò che può essere necessario agli uffici di verificaione.

Queste cifre mi furono date solamente quest'oggi. Credendo che se ne possa dare utilmente una notizia al Senato, io le rimisi al mio amico senatore Giulio, che, avendo fatto parte della Commissione, potrà dare al Senato gli schiarimenti utili assai meglio di quello che possa far io.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Poichè il signor ministro dei lavori pubblici mi fa l'onore d'incaricarmi di dare al Senato qualche schiarimento intorno alle somme che sono richieste per l'attivamento del sistema metrico ed all'uso speciale a cui queste somme sono destinate, dirò in brevi termini le provviste principali che si debbono fare prima del cominciare dell'anno prossimo, acciò questo sistema possa venire in atto.

L'articolo nono del regolamento di fabbricazione, pubblicato nell'autunno del 1848, prescrive in termini generali che siano depositi presso agli uffici d'intendenza di tutte le provincie campioni delle nuove misure metriche.

Lo stesso articolo vuole che simili campioni siano rimessi ai verificatori dei pesi e misure nelle provincie; nell'applicazione di quest'articolo così generalmente concepito, la Commissione ha creduto dover fare un'essenziale distinzione tra i campioni da rimettersi agli intendenti ed i campioni da consegnarsi ai verificatori. Esporrò fra poco in che cosa consista questa differenza:

In altro articolo dello stesso regolamento di fabbricazione si prescrive ai fabbricanti per certe determinate specie di misure di dover fedelmente imitare i modelli che saranno depositi presso gli uffici di verificaione. L'esecuzione di questo regolamento esige dunque la costruzione di campioni da deporsi agli uffici d'intendenza, la costruzione di campioni da consegnarsi ai verificatori, la costruzione di modelli da deporsi presso ai verificatori per servire di esemplari a fabbricanti che volessero intraprendere simile fabbricazione; ma, oltre di queste tre specie di strumenti necessari all'attuazione del sistema metrico, ne resta una quarta indispensabile, gli strumenti, cioè, che debbono servire alla verificaione, per esempio le bilance di cui i verificatori dovranno far uso nelle operazioni della verificaione dei pesi.

Abbiamo così quattro serie di strumenti da provvedere; e primieramente i campioni da deporsi presso gli uffici d'intendenza non sono destinati a nessun uso quotidiano, non debbono servire alla verificaione delle misure del commercio; e la loro destinazione è solamente quella di rimanere presso all'ufficio d'intendenza sotto doppia o triplice chiave, in modo che siano sottratte al contatto di qualunque persona, al solo scopo che, insorgendo dubbi o questioni intorno all'esattezza dei campioni usuali, che presso al verificatore serviranno al giornaliero uso, si possano verificare questi campioni usuali senza che occorra di rimandarli ogni volta alla capitale con rischio che soffrano qualche deterioramento per via, e con notevole perdita di tempo. Non è dunque necessario che questi campioni, da deporsi presso gli uffici d'intendenza, rappresentino col loro numero intiera la serie di tutte le misure e di tutti i pesi decimali, basta che vi sia presso ogni ufficio d'intendenza i campioni fondamentali, archetipi, i quali serviranno alla verificaione certa dei campioni fondamentali depositi presso gli uffici di verificaione, mediante i quali tutti i campioni secondari si potranno poi egualmente verificare.

La Commissione dunque è stata d'avviso che presso gli uffici d'intendenza si dovessero deporre i soli campioni fondamentali; cioè il campione del metro, il campione del litro, il campione del chilogramma. Con questa disposizione si ot-

tengono due notabili vantaggi: il primo di poter avere in un tempo meno lungo questa provvista di campioni; ed in secondo luogo un sensibilissimo risparmio nella spesa. Infatti, mentre i campioni che dovranno essere depositati presso i verificatori cagioneranno la spesa di 40,000 e qualche centinaio di lire, i campioni, diremo così, *intenzionali, non costeranno che 12,000 lire; havvi dunque su questo punto un risparmio di 28,000 lire.*

Gli altri campioni sono quelli che, come ho detto, saranno consegnati ai verificatori, e che dovranno servire giornalmente all'effettiva verifica delle misure del commercio; questi non saranno così limitati come i primi di cui abbiamo testè ragionato. Dovranno di necessità esservi in ciascun ufficio di verifica tanti campioni particolari, quante sono le diverse specie di misure di commercio, il cui uso è autorizzato dal regolamento, che verranno giornalmente presentate all'ufficio per la verifica. Senza di ciò questa verifica, quantunque non assolutamente impossibile, riuscirebbe però talmente lunga, talmente difficile, che incaglierebbe tutto il servizio, e cagionerebbe inoltre una spesa giornaliera maggiore di quella che è necessaria per provvedere questo numero di campioni maggiore.

Ho già detto che la somma necessaria per la provvista di questi campioni dei verificatori sarà di 40,000 lire, cioè di circa un migliaio di lire per ogni provincia. Già ben comprende il Senato che non vi potrà essere eguaglianza assoluta di spesa per tutte le provincie; per la provincia di Torino, per esempio, il numero dei comuni è molto più considerevole, la popolazione più grande, il commercio più attivo, e quindi il numero delle misure sottoposte alla verifica sarà di gran lunga maggiore, ond'è necessario un numero maggiore di esemplari dei campioni di quello che sia richiesto per le piccole provincie dove la popolazione è poco numerosa, e le transazioni commerciali non così frequenti.

Ma agli uffici di verifica, oltre ai campioni propriamente detti, sono necessari altri strumenti ancora, quali sono le bilancie e stadere, i comparatori ed altri, che sarebbe sicuramente inutile di qui tutti mentovare, la di cui provvista ascenderà a 41,116 lire, secondo l'estimo approssimativo che ne è stato fatto. Avvertirò tuttavia che la somma totale di 100,000 lire circa per campioni ed istrumenti di verifica non sarà riguardata come eccessiva, quando si consideri che ogni ufficio deve essere provvisto di due corredi di apparati, gli uni fissi, destinati a servire nell'ufficio del verificatore nel capoluogo di provincia al fine di verificare i pesi e le misure, che dai fabbricanti e dagli utenti vengono portati all'ufficio medesimo, gli altri portatili, i quali debbono servire al verificatore nelle corse annue che la legge obbliga il verificatore a fare in tutti i mandamenti della sua provincia.

Questo doppio corredo viene quasi a raddoppiare la spesa necessaria. Il complesso di queste diverse categorie somma a 159,763 lire; siccome però le somme portate in queste note sono quelle di estimo, ed una parte di questa provvista verrà sottoposta alla formalità degli incanti, è da credere che si otterrà qualche ribasso, e che per conseguenza la somma di lire 159,763 si potrà ridurre di qualche migliaio. Oltre a queste spese relative ai campioni ed agli istrumenti di verifica, si possono fin d'ora prevedere, anzi sono già occorse alcune spese le quali debbono trovarsi comprese fra quelle autorizzate dall'articolo unico del progetto di legge che è in deliberazione, poichè, secondo quell'articolo, si mette a disposizione del Ministero la somma di 150,000 lire che deve servire a provvedere non solamente campioni metrici, istrumenti di verifica e modelli, ma ancora a sopperire

ad altre spese che occorreranno a mettere in attività il sistema metrico. Fra queste spese le une sono relative alla fabbricazione dei punzoni o marchi da imprimerli sulle misure che vengono di mano in mano verificate, le altre sono già state fatte per la compilazione e la distribuzione a tutti i comuni dello Stato di una gran tavola sinottica che rappresenti agli occhi di tutti la forma, la dimensione delle misure, non che per la compilazione e distribuzione similmente di un'opera elementare, che potesse servire all'istruzione nelle scuole popolari, o in quelle altre serali o dominicali che venissero a stabilirsi nei diversi comuni, a fine di cominciare fin d'ora a rendere, per quanto è possibile, famigliare a tutti l'uso del sistema metrico decimale. Ma se la voce del maestro e le figure accuratamente delineate possono in qualche modo condurre a questo desiderevole scopo, esse sono sicuramente di gran lunga meno efficaci che la vista ed il maneggio dei modelli effettivi, e delle misure che si tratta di mettere in uso. Il Ministero quindi ha creduto dover agevolare a tutti i comuni l'acquisto di simili modelli, anticipando una somma di 10,000 lire circa, la quale deve più tardi essere dai comuni restituita, essendo per la legge stessa che introduce il sistema metrico in Piemonte stabilito che i comuni dovranno provvedersi di una serie di modelli a loro spese. Vede adunque il Senato qual sia la natura e l'ammontare delle spese alle quali il progetto di legge che è in deliberazione è destinato a sopperire; spese che in complesso ascendono a 167,000 lire, ma su questa somma 10,000 lire circa saranno restituite dai comuni, al rimanente non sarà difficile al Ministero di trovar modo di far fronte, ed esso potrà con nuovo credito domandato al Parlamento sopperirvi.

**PRESIDENTE.** Se non si chiede da altri la parola, io interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale. (La discussione generale è chiusa.)

Leggerà il paragrafo 1° dell'articolo unico. (F. sopra.)

(È approvato.)

Leggerà il paragrafo 2° (F. sopra.)

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti . . . . . 40.

Voti favorevoli . . . . . 40.

(Il Senato adotta ad unanimità.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI D'IGIENE PUBBLICA CONTRO LA SIFILIDE E LA PROSTITUZIONE.**

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori di prendere il loro posto per udire una comunicazione del ministro per gli affari dell'interno.

Il ministro degli interni ha la parola.

**PINELLI, ministro degli interni.** (V. vol. Documenti pagina 291.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro degli interni della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe, e quindi distribuito negli uffici.

Io invito il Senato a voler radunarsi domani negli uffici alle 2 pomeridiane per la continuazione del lavoro intrapreso stamane sulle varie leggi che ci furono presentate in questi giorni dal Ministero.

La seduta è levata alle 4.

# TORNATA DEL 3 OTTOBRE 1849

-46-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo — Omaggio — Relazione e approvazione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere e alienare una nuova rendita del debito pubblico.*

La seduta è aperta alle 3 1/4 pomeridiane.  
Si legge il processo verbale.  
(È approvato).

### CONGEDO.

(Il senatore De Cardenas dimanda un congedo.)  
(È accordato).

### OMAGGIO.

(L'intendente generale d'Ivrea offre alcune copie delle deliberazioni del Consiglio divisionale di quella città.)  
**PRESIDENTE.** Il presidente avrà cura di rendere grazie dell'omaggio fatto alla Camera.

### RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD EMETTERE E ALIENARE UNA NUOVA RENDITA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la creazione di una nuova rendita di lire 600,000.

La parola è al relatore della Commissione senatore Cotta.

**COTTA, relatore.** (V. Documenti pag. 18.)

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge sottoposto alla nostra discussione è il seguente:

« Art. 1. È concessuta al Governo la facoltà di aumentare di L. 600,000 la creazione di rendita di 2,500,000 del 16 giugno 1849.

« Questa nuova emissione di rendita e la sua alienazione avranno luogo colle norme segnate dalla legge 22 settembre e dal regio decreto 16 giugno 1849.

« Per il servizio e per la estinzione di tale rendita è assegnato sulla tesoreria generale un corrispondente fondo sulle basi determinate dal suddetto decreto 16 giugno 1849.

« Art. 2. Il prodotto dell'aggiunta di rendita di L. 600,000 di cui all'articolo precedente, come quello di L. 1,867,760 di cui nella detta legge 22 settembre, è primieramente destinato agli usi seguenti:

« 1. Allo svincolamento della partita di cedole del debito pubblico della creazione del 16 giugno 1849 state depositate alla banca di Genova.

« 2. Al soddisfacimento alla medesima banca della prima

rata di 2,000,000 di lire dovute in conto di 20 milioni, e al regolare servizio degli interessi a favore di detta banca.

« 3. Al pagamento per saldo dei vaglia scaduti, stati emessi in corrispettivo del prestito volontario del 23 marzo, 1 e 20 agosto 1848.

« 4. Al soddisfacimento dei buoni del tesoro emessi per decreto 27 luglio 1849.

« 5. All'estinzione del mandato di 15,000,000 di franchi sovra Parigi per la fine di ottobre in dipendenza del trattato di Milano 6 agosto ultimo.

« 6. La rimanenza agli altri servizi più premurosi dello Stato, e nominatamente delle strade ferrate. »

È aperta la discussione sul complesso di questa legge.

Non domandandosi da alcuno la parola sul complesso della legge, io debbo tener per chiusa la discussione generale. Laonde avrò l'onore di rileggere l'articolo 1° del progetto di legge.

Quest'articolo è diviso in tre paragrafi, in conseguenza sottoporro alla discussione i singoli paragrafi separatamente.

(Letti dal presidente i tre paragrafi, sono separatamente approvati; sottoposto l'articolo 1° all'adozione, il Senato lo adotta.)

Passando all'articolo 2, leggerò il 1° paragrafo unitamente al 1° alinea, poichè altrimenti non sarebbe compiuto il senso.

(Il 1° paragrafo e il 1° alinea sono approvati.)

(Datasi lettura dal presidente degli altri cinque alinea, la Camera li approva.)

(L'articolo 2° posto a votazione in complesso, è adottato.)

(Si procede all'appello nominale per votare sul complesso della legge per isquittinio segreto.)

#### Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	44
In favore . . . . .	42
Contra . . . . .	2

(Il senato adotta)

Io debbo invitare i signori senatori componenti le quattro Commissioni già nominate a volersi radunare per avviare il lavoro loro commesso. Debbo anche invitare il Senato a voler convenire domani alle ore 2 pomeridiane negli uffici per la discussione e la nomina delle Commissioni per le due leggi che ancora rimangono a discutersi privatamente, delle quali l'una riguarda le pensioni militari, l'altra gli opportuni provvedimenti contro il morbo sifilitico.

L'adunanza è sciolta alle ore 3 e 3/4.

## TORNATA DEL 6 OTTOBRE 1849

-47-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge per aumento di stipendi ai giudici di mandamento — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per autorizzare il municipio di Torino a contrarre un prestito.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.

### SUNTO DI PETIZIONI

**PRESIDENTE.** Si darà conoscenza del sunto di alcune petizioni presentate in questo intervallo. Il senatore Quarelli è pregato di darne lettura.

**QUARELLI, segretario.** Sunto di cinque petizioni:

28. Lucchesi Pietro, di Genova, rassegna all'esame del Senato un progetto di legge avente per oggetto la diminuzione delle pensioni e degli stipendi.

29. Lo stesso presenta all'esame del Senato un progetto di legge tendente a far amare e rispettare il Governo nei suoi funzionari.

30. Lo stesso rassegna all'esame del Senato un progetto di legge tendente a rimediare alle attuali calamità del paese.

31. Gemelli, avvocato, prega il Senato di voler rigettare, quando gli fosse proposto, il progetto di legge per l'incamerazione de' beni ecclesiastici e d'altre opere pie.

32. Louvatier Francesca espone come, nel seguir ch'ella fece il nostro esercito in qualità di venditrice di commestibili, perdesse un suo vaglia di lire 500 da essa versate nella tesoreria d'Asti a titolo di prestito volontario, e supplica il Senato che voglia provvedere a che ella non abbia a soffrire per detta perdita.

### RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN AUMENTO DI STIPENDIO AI GIUDICI DI MANDAMENTO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e discussione della legge presentata dal Ministero per migliorare la sorte de' giudici di mandamento.

La parola è al relatore della Commissione senatore Cibrario.

**CIBRARIO, relatore.** (V. vol. Documenti, pag. 84.)

**PRESIDENTE.** L'articolo unico sottoposto alla vostra deliberazione, e all'adozione del quale non acconsente la Commissione, è così concepito:

« Provisoriamente, e finché venga altrimenti stabilito col l'attuazione di una compiuta organizzazione giudiziaria, lo

stipendio dei giudici di mandamento, eccettuati quelli di Torino e di Genova, è accresciuto di annue lire 300 a partire dal 1° prossimo venturo ottobre. »

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro di grazia e giustizia.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Il Senato scorge di certo (e spero che al giusto la apprezzerà) la condizione nella quale il Ministero si trova in riguardo al presente progetto di legge posto in discussione. Il progetto ministeriale stato presentato alla Camera dei deputati, e di cui io aveva ricevuto dal Re l'incarico di sostenerne la discussione avanti le Camere, era tutt'altro da quello che venne presentato alla discussione di questo illustre Consesso. Aveva i vero anche il Ministero pigliato le mosse nel suo proposito dalla necessità evidente ed universalmente riconosciuta di migliorare la condizione dei giudici di mandamento per rispetto all'annua loro retribuzione. Ma, tolta occasione da questa necessità, erasi alquanto più affargato il progetto ministeriale, introducendo alcune innovazioni, le quali erangli sembrate veri miglioramenti da non doversi altrimenti differire, e che d'altronde in suo senso non recavano impaccio veruno alle operazioni della Commissione incaricata del riordinamento generale dell'ordine giudiziario.

Quanto ai giudici di mandamento, il Ministero aveva proposto una tabella nella quale era assegnato lo stipendio dei giudici, dividendoli in tre categorie, avuto solo rispetto all'anzianità del loro servizio, in guisa che il loro avanzamento circa all'utile pecuniario, rimanesse fissato dalla legge, e si voleva anche in tal guisa trovare un rimedio al gravissimo inconveniente tollerato sinora, che alcuni luoghi de' regii Stati, perchè la loro giudicatura era dichiarata di terza o quarta classe, avessero sempre per giudici altri che muovevano i primi loro passi nella carriera giudiziaria. Oltre poi allo stipendio con cui si era cercato di migliorare la condizione dei giudici di mandamento, eravi un altro mezzo col quale meglio si provvedeva all'onesto loro trattamento, vale a dire un'indennità di alloggio che il ministro aveva proposto doversi corrispondere dai comuni a luogo di quello stipendio che si dava per lo addietro ai giudici per l'assistenza loro agli ordinati delle comunità.

Con quest'indennità d'alloggio, con lo stipendio accresciuto e col prodotto degli atti di volontaria giurisdizione, il Ministero teneva per fermo che sarebbesi provveduto in modo confacente alla dignità dei giudici di mandamento, fatta ragione della dignità ed importanza delle loro funzioni. E sic-



come parve anche al Ministero che minore del dovere fosse la retribuzione onde godevano i giudici di prima cognizione, erasi similmente per lui proposta un'altra tabella comprendente lo stipendio da assegnarsi ai giudici componenti essi tribunali.

Il Ministero non aveva per tal modo creduto conveniente di dover toccare fin d'ora agli stipendi, nè dei magistrati d'appello, nè tanto meno di quello di cassazione, rispetto ai quali non avranno ad essere di gran momento le variazioni; ma si era fermato ai giudici di mandamento ed a quelli di prima cognizione, perchè vi era necessità maggiore ed urgente, e perchè non si doveva provvedere quanto ai primi e dimenticare gli altri, pretermessa così quella giusta gradazione che vuol essere osservata a causa della maggior loro dignità.

Ma con la opportunità eziandio di tali variazioni, il Ministero riputò conveniente di regolare gli stipendi dei sostituiti avvocati fiscali in modo che più non fossero necessitati per crescere di stipendio ad intralasciare la carriera a cui mostrassero maggior attitudine ed in cui potesse riuscire maggiormente utile l'opera loro, per dedicarsi ad un nuovo genere di lavoro, per sedere cioè come giudici nei tribunali.

A questo progetto però del Ministero un altro al tutto nuovo si volle sostituire, col quale si porta un aumento di lire 300 allo stipendio di tutti i giudici.

In questa circostanza ben vede il Senato che il Ministero non ha altro miglior partito a prendere che di abbandonare la cosa alla saviezza del Senato medesimo, certo d'altronde e persuaso che il sistema che sarà abbracciato da questo incognito corpo politico dello Stato, corrisponderà a quella opinione di senno e di saviezza che così eminentemente lo distingue. Non mi accingerò dunque nè a combattere, nè a difendere il progetto che è stato presentato a questo Senato.

**PRESIDENTE.** Il senatore Sauli ha la parola.

**SAULI.** Parrà senza dubbio essere un'audacia la mia di parlare della carriera giudiziaria, alla quale non ho mai avuto l'onore di appartenere; per altro mi sembra che in uno Stato dove la legge è l'unica norma del Governo, si debba pensare molto alla condizione di coloro che vegliano principalmente all'applicazione di essa. Per conseguenza io trovo savissima l'osservazione fatta dalla Commissione, ma troverei ancora più savio di applicare in queste circostanze il principio che venne adottato l'altro ieri dal Senato, quello cioè di non far tutto ad un tratto le cose, ma di cominciare a riparare a quelle che sono più sensibili.

Ora io dico che, non potendosi, per le cagioni narrate ora dall'eccellentissimo guardasigilli, provvedere a tutte le categorie degl'impiegati della carriera giudiziaria, non deesi tralasciare perciò di pensare a migliorare la condizione dei giudici di mandamento, i quali veramente sono in una posizione, dirò, quasi deplorabile, e al disotto delle fatiche che loro sono imposte, non che alla dignità che devono conservare; per conseguenza io sarei d'avviso di adottare il progetto di legge quale ci venne proposto.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Per troppo lunghi anni io ebbi l'onore di prender parte nelle proposte che concernono gli avanzamenti del personale nella magistratura, perchè in quest'occasione possa serbare il silenzio, tanto sopra il progetto che ci è stato presentato dal Ministero, quanto sopra le conclusioni dalla Commissione riferite. E la Commissione, e il Ministero, e, credo, tutto il Senato, sono agevolmente fatti capaci della necessità assoluta, anzi della urgenza che vi ha di provvedere con de-

gna retribuzione quegli ufficiali dell'ordine giudiziario, i quali, benchè apparentemente posti in più utile condizione nella magistratura, tuttavia adempiono gravissimi, importantissimi uffizi; uffizi tali che non dubiterei di pareggiare ai primari, poichè negli ordini superiori vi ha possibilità di rimedio, e negli ordini inferiori, in molte circostanze, il fallo di un giudice è irreparabile. Io credo dunque che convenga assolutamente provvedere ad un aumento di retribuzione degli uffizi delle giudicature. E, quando dico degli uffizi delle giudicature, io intendo parlare non solo de' giudici, ma anche de' segretari; anzi dirò che urgenza maggiore vi ha ancora di provvedere per i segretari che per i giudici.

Dopo i provvedimenti iniziati sin dal 1842 onde esonerare i litiganti più poveri delle campagne dalle molte spese che per lo avanti abusivamente in gran parte si erano introdotte, dopochè, dico, si son fatti quei provvedimenti, l'uffizio di segretario manca di molto di retribuzione.

Dovendosi ridurre tutto al più semplice metodo, al metodo orale, al metodo conciliativo, sicuramente ogni spesa di cancelleria diminni. Questi provvedimenti fecero sì che in molte località i segretari, a mia propria conoscenza (ed oltre alla mia esperienza invoco quella dell'onorevole mio collega senatore Stara, che il primo ebbe il merito di iniziare quei provvedimenti utilissimi), in molte località i segretari, se vogliono condursi onoratamente, non hanno di che campare la vita; questa è verità dimostrata, questa è verità assoluta. Dunque c'è necessità di provvedere ai segretari e di provvedervi prestissimamente, perchè, quando il Governo si trova nell'alternativa di avere uffiziati ai quali è imposto il dovere di delicatezza e discrezione, e poi non dà loro i mezzi di poter sussistere onoratamente, il Governo si rende in certo modo complice degli abusi che possono nascere.

Già varie volte prima che s'introducesse il sistema rappresentativo, gli avvocati generali di S. M. presso il Senato di Piemonte fecero opera perchè si provvedesse ai gravi inconvenienti, e non solamente gli avvocati generali, ma il Senato, ora magistrato d'appello, inoltrò una domanda specifica al Ministero perchè si facesse cessare questo difetto di giustizia distributiva.

Da più di un anno esiste una Commissione nominata dal guardasigilli, la quale ha per iscopo speciale di proporre un regolamento di retribuzione ai segretari delle giudicature, perchè appunto si credette in quel tempo che conveniva riparare a cose più urgenti per ascendere a quelle che possono essere ugualmente giuste, ma non forse così stringenti.

Io spero che nel corso di più di un anno la Commissione avrà già preparato il suo progetto di regolamento, e questo porrà il guardasigilli in grado di poter presentare forse un altro progetto di legge che adempia alle vedute del Senato.

Siamo, credo, tutti d'accordo che è necessario, urgente di provvedere per un aumento di retribuzione ai giudici di mandamento, ai segretari di giudicatura. Vediamo adesso se nelle circostanze in cui ci troviamo noi possiamo ritardare ancora alquanto questi provvedimenti che io riconosco di tutta giustizia. Non posso negare che le considerazioni esposte dalla Commissione sono di gran peso; riconosco maggiormente quelle che hanno tratto e alla disparità di servizio, la quale non sarebbe coordinata con una parte di retribuzione, e quella che tocca ai giudici di Sardegna, a cui sembra che non siasi voluto ancora provvedere. Non mi soffermo altrettanto sopra l'inconveniente del minore vantaggio che avrebbero i giudici di mandamento i quali fossero chiamati a passare al grado di sostituto avvocato fiscale, perchè mi pare

che trattandosi di provvedimenti provvisori, anche con qualche scapito presente di luero, possa tornare in conto ai giudici di passare in una carriera di più larga aspettativa e di maggior onorificenza. Quindi non crederei che all'universale dei giudici sarebbe sicuramente misgradito il progetto che nella loro condizione ordinaria presentasse un maggior vantaggio, e che nelle condizioni straordinarie del passaggio ad un altro impiego li sottomettesse ad una piccola privazione di luero quando loro con ciò si aprisse una più larga carriera. Tuttavia, tutte queste considerazioni hanno il loro peso, come diceva, e le due prime mi fanno sostare nell'aderire al progetto di retribuzione proposto dal ministro nel progetto di legge.

- Non potrei però credere che si debba rimandare un qualunque provvedimento di maggior retribuzione ai giudici e segretari all'epoca in cui si farà un riordinamento giudiziario.

Questa, signori, è cosa di alto momento, è cosa che manca da noi, è cosa alla quale, son certo, il Ministero provvederà con tutta quella prudenza, con tutta quella sagacità che lo distingue, ed in particolare sicuramente tale importantissimo lavoro non potrebbe venir meglio affidato che al signor guardasigilli che io mi onorai sempre sino dai miei verdi anni di onorare come maestro. Ma un riordinamento siffatto in un sistema costituzionale bisogna che risalga alquanto più in là di una semplice compartizione di stipendi; bisogna che risalga più in là di una semplice distribuzione di onori; bisogna elevarsi al gran concetto di portare la magistratura al punto di essere un vero potere giudiziario; e questo non sembra fatto da noi, e questo conviene si faccia, perchè noi non ci potremo mai lusingare di godere di un vero Governo rappresentativo, di un vero regime costituzionale sinchè il potere giudiziario non sia elevato a quel grado che gli dia l'indipendenza e l'autorità necessaria per compiere la sua missione. Per comporre un buon ordinamento giudiziario in un sistema rappresentativo, conviene non solamente pensare alle combinazioni del luero, alle combinazioni degli onori, ma conviene prima di tutto sancire l'indipendenza dei magistrati. Tutti quelli che credono che senza la sanzione dell'indipendenza dei magistrati vi possa essere libertà nella società vanno grandemente errati. Di poi io conforto il Ministero a volgere quanto prima la sua attenzione all'essenziatissimo oggetto di distinguere assolutamente l'istituzione del Pubblico Ministero dall'istituzione della magistratura giudicante. Il Pubblico Ministero deve essere connesso coll'autorità del Governo; al contrario la magistratura giudicante deve stare separata come potere imparziale al disopra delle passioni politiche che si agitano intorno ad essa; deve essere sicura come la legge, inflessibile come essa. Io spero pertanto che si penserà anche a provvedere quanto prima alla segregazione della istituzione del Pubblico Ministero da quello della magistratura giudicante.

Di più, per avere un potere giudiziario, conviene che egli restringa un'autorità disciplinare che venga esercitata da sè medesimo, che sia cioè quello che gli antichi chiamavano *castigatio domestica*, e che il magistrato sia vigilante, e che non si abbia a ricorrere al Governo, il quale deve considerare come intangibile questa salvaguardia delle nostre libertà civili ed anche delle nostre franchigie politiche.

Per compiere un tanto progetto è necessario che io consideri anche la lunghezza del tempo che ci vorrà a raggiungere la meta. Per conseguenza non vorrei aspettare al compimento di quest'opera, la quale, malgrado la sollecitudine con cui verrà preparata, dovrà pure essere elaborata nel

Parlamento, e spero, anche prima esaminata dalla magistratura, perchè non mi aspetterei sicuramente che si presentasse al Parlamento un progetto di riordinamento dell'autorità giudiziaria senza prima avere il parere dei vari corpi della magistratura, come si pratica presso molte nazioni in cui primeggia il rispetto per l'autorità giudiziaria.

In aspettativa di un lavoro di sì gran mole, io bramerei che quando il Senato voglia desistere dall'approvare questa legge che venne presentata, il Ministero s'impegnasse a presentare, quanto prima sarà possibile, una legge speciale che comprenda un aumento di retribuzione proporzionato a tutti i giudici di mandamento dello Stato tanto di qua, quanto di là del mare, e per i segretari di giudicatura; e ciò in via provvisoria, di modo che il beneficio che facciamo oggi non possa riuscire poi un incaglio per il domani. E questo dico coll'idea che quando si vorranno sistemare perfettamente gli ordini giudiziari in Piemonte, si vedrà come forse sia necessario di riformare anche le istituzioni dei giudici di mandamento, e come forse un migliore modello ci presenterebbe una vicina nazione, la quale appunto ha anche migliorata la condizione dei *giudici di pace*, vale a dire di ridurre i nostri giudici di mandamento ad uso di quelli di pace. Si scorgerà forse la convenienza di stabilire l'esperimento obbligatorio di conciliazione, la convenienza altresì di rendere quella magistratura più incardinata nei luoghi dove essa si esercita.

Tutte queste sono idee da maturare, ma tutte queste sono idee che ci consigliano per ora a non emettere, limitandosi invece ad un provvedimento provvisorio. Per conseguenza, secondo che la discussione si pigherà, o ad appoggiare le conclusioni della Commissione, o ad accogliere l'idea che si debbano allargare queste conclusioni, stabilendo che fra un termine breve, prima di aspettare un riordinamento giudiziario generale, si attribuisca un aumento di stipendio ai giudici, una retribuzione condegna ai segretari mi riservo di votare o in favore del progetto, o per una modificazione, ove il Ministero dia le sue spiegazioni in proposito.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor guardasigilli, ministro di grazia e giustizia.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io non ho chiesto la parola se non se per far palese a quest'illustre Consesso non essersi dal Governo dissimulata la necessità ampiamente dimostrata dal signor senatore Sclopis di provvedere non solo al miglioramento della condizione dei giudici di mandamento, ai quali il Ministero stesso aveva aggiunto pure i giudici di prima cognizione, ma eziandio a quello dei segretari. Tanto è ciò vero, che è stata presentata alla Camera dei deputati una legge diretta appunto a migliorare la condizione dei segretari così dei giudici di mandamento, come dei tribunali di prima cognizione.

Questa legge trovasi presentemente in discussione negli uffici della Camera dei deputati. Con essa, ove sia adottata da quella Camera, spera il Ministero di avere convenientemente provveduto anche al miglioramento della condizione di tali funzionari giudiziari.

Quanto poi al riordinamento dell'ordine giudiziario, il Senato non ignora esservi una Commissione a questo oggetto creata, alla quale presiede il degnissimo personaggio che siede nel primo seggio in quest'illustre Consesso.

Si è pensato di accelerare le operazioni di tale Commissione unendovi alcuni membri che possano cooperare al più spedito eseguimento dell'opera a quella affidata.

Quando tale progetto sarà condotto a termine, si potrà eziandio udire l'avviso dei vari corpi di magistratura dello Stato, e sarà quindi presentato al Parlamento.

Queste cose ho l'onore di esporre al Senato onde veda che il Ministero, per quanto sta in lui, non trascura di fare opera acciò venga migliorata la condizione dei giudici e venga riordinato il ramo giudiziario.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario, relatore della Commissione.

**CIBRARIO, relatore.** Signori, circa all'importanza dei giudici di mandamento, e circa alla necessità di non lasciarli più a lungo vittime dell'ingiustizia che soffrono adesso, mi pare che vi è perfettissimo accordo nel seno di questa Assemblea; solamente parve al signor senatore Sauli, e pare al signor senatore Sclopis che convenga di non indugiare troppo il provvedimento che deve riparare a questo inconveniente. Ed in questo pensiero consente pure la Commissione. La Commissione, quando accennava alla convenienza di proporre un provvedimento più generale, non ebbe sicuramente in animo di riferirsi al vasto e radicale riordinamento della magistratura, sul quale avete udito eloquenti parole dal signor conte Sclopis. Basta che il signor guardasigilli presenti al Senato, e lo può fare quanto prima, perchè non è oggetto di lungo studio, nè di lunghe indagini; basta, dico, che presenti al Senato un'idea di legge, colla quale vengano migliorate le condizioni pecuniarie dei giudici di mandamento, e ad un tempo quelle dei funzionari dei tribunali di prima cognizione, affinché non vengano alterati i rapporti, e si mantenga così l'equilibrio che dee necessariamente esistere tra l'uno e l'altro corpo. Questo provvedimento, pare alla Commissione che non possa farsi aspettare lungo tempo, e sicuramente essa sarebbe assai soddisfatta che il signor guardasigilli si risolvesse di proporlo quanto prima in via anche provvisoria, con riserva di studiare più ampiamente il soggetto e di provvedere più tardi definitivamente. Si farà in tal modo cessare, come è nel voto universale, quell'ingiustizia che noi nel rapporto crediamo di aver ampiamente segnalata.

**COLLER.** Mi pare che la questione sia risolta, se il signor guardasigilli prende l'impegno di presentare questa legge ordinativa riguardo ai tribunali di prefettura, ossia di prima cognizione, e ai giudici di mandamento. Ma bisogna vedere se il guardasigilli intenda proprio di far presto, perocchè se la cosa andasse per le lunghe, allora mi sembra che bisognerebbe provvedere a questi giudici di mandamento, giacchè il Senato ritiene che l'indennità proposta ai giudici di mandamento è volta a compensare questi ultimi di un danno sofferto. Questi giudici (non parlo di quelli di Genova che non conosco), i quali dipendevano dal Senato di Piemonte (ed il signor presidente mi renderà giustizia), godevano dai comuni di uno stipendio di cui furono privati, e lo furono da lungo tempo; dunque la giustizia esige che si dia ad essi una indennità.

**CIBRARIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**CIBRARIO, relatore.** Io credo che il guardasigilli non avrà difficoltà di assumere l'impegno di cui abbiamo parlato, e lo credo con tanto maggior fondamento, in quanto che esso aveva già presentato a tal proposito una legge all'altra Camera. E parmi inoltre che non sia difficile di presentare questo progetto modificato in un senso che soddisfaccia ai voti che il Senato per tanti organi ha emessi qui oggi. Del rimanente, circa all'indennità, debbo richiamare le osservazioni che si sono fatte nel rapporto, che, cioè, questa in Piemonte, quantunque fosse pagata in moltissimi luoghi, non lo era però dappertutto; lo era in pochi luoghi nel Genovesato, ed in nessuno nella Savoia. Dunque una parte dei

giudici verrebbe a lucrare intieramente le lire 300. Questa indennità sarebbe un puro guadagno per alcuni, e per altri un'indennità insufficiente.

Questa era una delle ragioni per cui la Commissione non ha creduto di aderire al progetto di un aumento indistinto di lire 300, come era formulato nell'unico articolo la cui discussione occupa di presente il Senato.

**DI CASTAGNETTO.** I riflessi della vostra Commissione, espressi dal suo relatore con quella lucidità che gli è tutta propria, mi dispensano dall'entrare in dettagli che ne sarebbero una pallida ripetizione.

Aggiungerò solamente che la missione nostra, o signori, non è tutta di benignità e di simpatia. Il Parlamento deve collocarsi in più alta sfera, e mostrandosi inaccessibile a qualunque sentimento che non sia quello del bene universale, conciliarsi colla saviezza e coll'imparzialità delle sue deliberazioni quella fiducia ch'egli ha dritto d'aspettare dalla nazione.

Ora l'ordine logico esige che, prima di assumere una nuova e durativa passività, si consulti la situazione delle finanze e si mettano in armonia le spese colle entrate.

L'ordine logico esige, a mio vedere, che chi è minore in grado, lo sia anche in emolumento, che il primo passo nella carriera sia iniziativa a maggior lucro, e non motivo d'invidia e di scoraggiamento ai più anziani.

E tale sarebbe il risultato della proposta legge, poichè vi è palese che migliore verrebbe a farsi la sorte di un giudice mandamentale, che non quella comparativamente di un giudice di prima cognizione o di un sostituto avvocato fiscale.

D'onde una perturbazione nella carriera, e la quasi impossibilità di promuovere i giudici o di contentare i membri dei tribunali.

Lo stipendio, o signori, sebbene non costituisca il merito e la dignità, ne costituisce tuttavia la misura. Sarà massima antiquata nei tempi attuali, ma tuttavia, se non si vuole andare errati, convien pure fermarsi una volta nel mondo positivo, e non nel mondo ideale.

Due sono le molle che agiscono sul cuore dell'uomo, l'amor proprio, o meglio, se si vuol dire, il punto d'onore e l'interesse.

Togliamo ai membri dei tribunali la maggiore considerazione dovuta al loro grado, togliamo ad essi la superiorità degli emolumenti, e getteremo il disordine in questa classe della magistratura.

Ed io vi prego, o signori, di por mente alla immensa portata di questa influenza che si viene a creare a favore dei giudici di mandamento, con migliorare la sorte loro sopra quella dei membri dei tribunali, influenza tanto più grave, in quanto il giudice essendo isolato, egli la esercita in modo più indipendente.

Si migliori la sorte del giudice, ciò tutti lo desideriamo vivamente, ma si faccia a tempo opportuno, coordinando cioè la loro condizione con quella dei tribunali. Si migliori con aprire ai più meritevoli un nobile arringo di avanzamento, voglio dire la porta all'alta magistratura; si usino riguardi ai più anziani, e si stabiliscano proporzionati aumenti a misura degli anni di servizio.

Ma proclamare un aumento in massa, comprendervi gli anziani ed i nuovi promossi, porre in oblio anche un sol momento i diritti acquistati, posponendo magistrati, benemeriti di servizio e costituiti in più alto grado, a giovani appena iniziati nella carriera, io dico essere un disorganizzare per organizzare, e non dovere il Senato sanzionare una legge cui

la seguita trasformazione rende, comunque benefica e giusta nel suo concetto, imperfetta nelle sue disposizioni, imbarazzante nelle sue conseguenze.

Quindi, mentre io confido che dalla prossima discussione dei bilanci sorgerà non meno la condizione, che il mezzo di migliorarla, dei giudici e segretari di mandamento e dei varii altri impiegati in grado inferiore, i quali prestano un'opera utile, laboriosa ed indefessa in servizio del Re e dello Stato, io voto contro il progetto qual viene sottoposto alla nostra discussione.

**SCLOPIS.** Credo necessario di far osservare al Senato che potrebbe nascere una difficoltà qualora, adottando, come mi pare, l'intenzione, l'idea, il desiderio del progetto di legge che ci è presentato, noi rigettassimo il testo formulato.

L'articolo 56 dello Statuto stabilisce che « se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri, non potrà essere riprodotto nella stessa Sessione. » Io vorrei che evitassimo questo scoglio e che non si potesse dire che per aver rigettato la forma della legge non ci si possa più riprodurre la sostanza; io desidero (e godo vedere che la mia brama è conforme a quella della Commissione), che nel corso di questa Sessione il guardasigilli ci presenti un progetto di legge all'intento che abbiamo indicato; ma debbo porre in avvertenza del pericolo che corriamo secondo il testo dello Statuto.

Non converrebbe forse (non è altro che un dubbio che vi sottopongo), se tutti siamo in questa intenzione, se il guardasigilli la seconda, che esso, ritirando il progetto di legge, e incaricandosi di riformarla in altra, ci togliesse dal pericolo, che altri dica che ci si presenta una legge stata rigettata. Così saremmo anche fatti più certi che entro breve spazio di tempo il ministro adempirà al comune desiderio, da noi già manifestato.

Questo dubbio e l'opportunità del rimedio io sottometto alla vostra saviezza; ma mi pare che vi si debba pensare, perchè, torno a ripetere, si tratta non solamente di attribuire un lucro, si tratta di pagare un debito.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole.

Si le projet de loi que nous discutons avait été proposé par le Ministère, je comprends que monsieur le garde des sceaux pourrait le retirer, sauf à en présenter ultérieurement un autre basé sur les observations qui ont eu lieu. Mais ce projet de loi est l'œuvre de la Chambre des députés; et je ne pense pas qu'il soit ni dans les convenances parlementaires, ni dans les attributions de monsieur le garde des sceaux, de le retirer. Le projet doit être accepté ou rejeté.

**SAULI.** Credo che sarebbe conforme allo Statuto ed ai regolamenti, che invece di rimandare la legge al guardasigilli, si rinviasse alla Commissione; la quale, d'accordo col guardasigilli, possa proporre quegli emendamenti che la rendano ammissibile dal Senato, affinché non si ritardi più oltre di questa Sessione l'aumento che si vuol fare in favore dei giudici di mandamento e dei segretari, i quali veramente sono in posizione troppo al disotto della loro dignità.

**SCLOPIS.** Avrei un'osservazione da fare, ma siccome ho parlato due volte, non mi spetta più il diritto di parlar più oltre. Avrei tuttavia a fare un'osservazione a quello che ha detto il senatore De La Charrière; se il Senato volesse permettermi. . . .

Molte voci. Sì! sì! Parli.

**PRESIDENTE.** Il Senato le accorda la facoltà di parlare.

**SCLOPIS.** Mi pare che il senatore De La Charrière abbia accennato che qui non si tratta di un progetto presentato dal Ministero; rispondo in primo luogo, che l'articolo dello Sta-

tuto non distingue per nulla l'iniziativa. Non sarebbe dunque altro che convenienza; osservo inoltre che, quantunque questo non sia il vero progetto del ministro, ne è tuttavia una conseguenza; è il progetto impicciolito, ridotto, ristretto alle più esigue proporzioni; ma ciò non pertanto l'idea dominante di esso, almeno in parte, si è conservata. Non mi sembra quindi che vi possa essere, rispetto alla convenienza, difficoltà veruna pel Ministero nel non ripudiare assolutamente la paternità di questo progetto di legge, e di ritirarlo per poscia riprodurne un altro che sia più conforme ai comuni desiderii.

**DEMARGHERITA,** ministro di grazia e giustizia. Pare a me che, per conciliare le distinte opinioni, il modo più opportuno sarebbe forse quello di proporre per via di emendamenti alla legge votata e deliberata dalla Camera dei deputati quelle idee che formavano la base e la sostanza del primo progetto di legge. Lo spediente di ritirare quel progetto incontrerebbe il dubbio eccitatosi nel seno di quest'Assemblea, se, essendosi, cioè, sostituito al progetto ministeriale che venne interamente scartato, un altro diverso, abbia il Ministero la facoltà di ritirare quel progetto votato e deliberato dalla Camera dei deputati, il quale, per la trasformazione subita, non può più dirsi il progetto ministeriale. Pare adunque a me nulla osti che discutendosi in seno di quest'Assemblea il progetto stato votato e deliberato dalla Camera dei deputati, o dal Ministero che lo presentò, o da alcuni de' membri del Senato, vengano proposte in via d'emendamento quelle disposizioni, non che quelle idee che già si trovavano nel progetto ministeriale.

Adottando tale partito, mi pare che si cansi il dubbio del vedere, se il Ministero possa o non ritirare il progetto di cui si tratta, considerandolo o come progetto ministeriale votato e mandato dalla Camera dei deputati, o come un nuovo partito.

Ripeto impertanto essere mio avviso che in via di emendamento si possa conseguire quel risultato che sembra essere più comunemente desiderato, quello cioè di non fare un meschino assegnamento provvisorio di lire 500 a tutti i giudici indistintamente, ma di migliorare ad un tempo la loro condizione, adottando una tabella, anche per modo provvisorio, la quale provveda decentemente ai bisogni e alle esigenze, sia dei giudici di mandamento, sia anche dei giudici di prima cognizione. Pongasi adunque la prima cura ai giudici di mandamento, perchè a quelli unicamente si riferisce il progetto votato e deliberato dalla Camera dei deputati; e si adotti, se si vuole (sempre in via di emendamento), quella tabella di stipendio che era stata proposta dal Ministero; ma non vadano dimenticati i giudici di prima cognizione. Io però non faccio che sottomettere alla saviezza del Senato questa mia idea, onde ovviare a tutte le difficoltà che possono insorgere.

**CIBRARIO,** relatore. La Commissione non aspettava altro che queste savie parole dell'illustre guardasigilli, per dichiarare come ella aderisca di buon grado alla proposta del senatore Sauli, di rinviare alla Commissione il progetto di legge, affinché, d'accordo col guardasigilli, si possa combinare un testo che soddisfaccia alle giuste osservazioni ed ai giusti desiderii del Senato.

**PRESIDENTE.** È dover mio di recare a termine la discussione che ebbe luogo finora. Abbenchè nelle conclusioni della Commissione non fossevi che un semplice invito al Ministero di occuparsi di questa legge, dando alla medesima una maggior ampiezza, e, ove occorresse, un altro ordinamento; tuttavia la Commissione, essendosi astenuta dal formulare alcuna specifica proposizione, concluse col rigettare la legge.

Sopra di questa conclusione propriamente non poteva venirsi a votazione, poichè essa risolvesi in un voto negativo; in conseguenza, ponendosi in confronto il progetto di legge con le conclusioni della Commissione, tanto importava l'abbracciare queste conclusioni, come il negare il voto alla legge.

Gli altri preopinanti non hanno neppure formolato alcun ordine del giorno, nè alcuna proposta, la quale desse luogo a votazione preliminare. La sola proposizione la quale abbia dato luogo veramente ad interloquire sopra siffatta questione, è stata quella del senatore Sauli, il quale vorrebbe che alla Commissione si rimandasse l'intera legge, perchè, traendo altresì lumi dalla fatta discussione, possa, d'accordo col guardasigilli, presentare un progetto più soddisfacente.

A questa proposizione del senatore Sauli assente il guardasigilli, assente la Commissione, ed io non ho altro che a porne ai voti l'approvazione.

Chi approva dunque che la presente legge sia rimessa ancora alla Commissione per nuovi studi, e ciò perchè d'accordo col guardasigilli sia presentata una legge che soddisfaccia alle osservazioni finora inoltrate, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO A FAVORE DELLA CITTÀ DI TORINO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della legge proposta per un prestito di 2,000,000 di lire a favore della città di Torino.

La parola è al relatore della Commissione, signor marchese Colli.

**COLLI, relatore.** (Vedi volume Documenti, pagina 286.)

**PRESIDENTE.** La Camera ha già udito come fu modificato il progetto di legge dalla Commissione; ora, per completare la relazione, io darò lettura dell'articolo come era proposto dal ministro degli affari interni:

• *Articolo unico.* La città di Torino è autorizzata a contrarre un prestito sino alla concorrente di 2,000,000 di lire, mediante l'emissione di 4000 obbligazioni di lire 500 caduna al

portatore, fruttanti l'annuo interesse del 6 per 0/0, e ciò sulle basi della sua deliberazione 2 giugno prossimo passato. »

Ora è aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

**DELLA TORRE.** Je ne pense pas qu'il soit convenable d'autoriser un emprunt au taux du 6 pour 0/0. Il est évident que depuis peu les conditions de notre crédit se sont améliorées. Autorisons la ville de Turin à contracter un emprunt aux meilleures conditions possibles. Mais n'établissons pas un précédent fâcheux qui pourrait ensuite rendre difficile tant au Gouvernement, qu'aux simples particuliers, de contracter des emprunts au 5 pour 0/0.

**PRESIDENTE.** Farò osservare al preopinante aver dato luogo a questa osservazione l'essersi da me letta in ultimo la formola del progetto del Ministero. Avverto che la legge che si propone all'adozione del Senato non è già quella del Ministero, ma quella modificata dalla Commissione, nella quale appunto si tien conto di queste ottime osservazioni. Non si tratta più d'interesse del 6 per 0/0, ma delle migliori condizioni possibili che si faranno; e se io avessi riletto la modificazione introdotta dalla Commissione, non vi sarebbe stato luogo a fare queste osservazioni; nè per altro scopo che per quello di completare la relazione si è letto da me l'articolo ministeriale.

Rileggerò adunque l'articolo come è stato proposto dalla Commissione:

« La città di Torino è autorizzata a contrarre un prestito sino alla concorrente di 2,000,000 di lire, mediante l'emissione di un corrispondente numero di cedole al portatore, alle migliori condizioni possibili, e sotto l'osservanza delle veglianti discipline amministrative. »

Chi intende d'approvarlo voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per l'adozione della legge.

Risultato della votazione:

Volanti . . . . .	43
Favorevoli . . . . .	44
Contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.

## TORNATA DEL 20 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo — Annunzio di modificazioni nel Ministero — Omaggi — Sunto di petizioni — Verificazioni de' titoli e ammissione in Senato del cavaliere Riberi — Relazione, discussione e reiezione del progetto di legge inteso a estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione del 1848.*

La seduta è aperta alle ore 12 e 1/2.  
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

### CONGEDO.

**DALLA VALLE** chiede un congedo di alcuni giorni.  
(È accordato.)

### MODIFICAZIONE DEL MINISTERO.

**D'AZEGLIO**, ministro degli affari esteri. Domando la parola per una comunicazione da farsi al Senato.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro degli affari esteri.

**D'AZEGLIO**, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di annunziare al Senato del regno che S. M. ha accettata la dimissione del cavaliere Pier Dionigi Pinelli, come ministro degli interni, ed ha nominato a questa carica il cavaliere Galvagno, ministro di agricoltura e commercio e dei lavori pubblici; ed al posto del cavaliere Galvagno ha nominato il cavaliere Antonio Mathieu, intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo.

### OMAGGI.

(Il segretario Quarelli legge quindi due lettere: l'una del signor Siotto-Pintor, con cui offre in omaggio al Senato un suo discorso; l'altra dell'avvocato Biale, con cui fa omaggio di un'orazione funebre in elogio di Carlo Alberto.)

### SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura del sunto di alcune petizioni, presentate al Senato tra l'una e l'altra tornata.

**QUARELLI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

33. I professori della facoltà medico-chirurgica di Cagliari domandano che anche alla detta facoltà siano estese le provvisori fatte poc' anzi per gli studi di legge.

34. Ghigliani Lorenzo, da Genova, chiede che nella legge sui maggioraschi sia, come ingiusto, tolto l'obbligo di pagamento imposto ai possessori di commende.

35. Venini Giovanni Maria espone come dei segretari di mandamento sieno varie le condizioni; e chiede che solo per meno retribuiti sia dichiarata d'urgenza la legge che vi dee provvedere.

36. Lo stesso chiede l'abolizione dei comandi militari di provincia e dei commissariati di guerra e di leva; e propone che i meno invalidi della Casa Real d'Asti siano adoperati a servizio di guarnigione in luoghi di clima temperato.

37. Gandolfi Eugenio chiede che si tolga l'articolo 8 della legge relativa all'abolizione dei fedecommissi, adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre prossimo passato.

### AMMISSIONE IN SENATO DEL CAVALIERE RIBERI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione sulla validità dei titoli di ammissione del signor cavaliere Riberi a senatore del regno.

La parola è al relatore del II ufficio, signor cavaliere Cibrario.

**CIBRARIO**, relatore. Il cavaliere Alessandro Riberi, eletto senatore del regno con reale decreto del 10 del mese di luglio ultimo scorso, è nato nel 1796 ed ha perciò superata l'età prescritta dallo Statuto.

È socio ordinario dell'accademia delle scienze dal 23 gennaio 1842, onde ha compiuto il corso di sette anni d'esercizio richiesti dallo Statuto, perchè un accademico sia eleggibile all'alto ufficio di senatore, come appare dal paragrafo 18 dell'articolo 33.

Se non che, trattandosi d'Alessandro Riberi, chi è che non ami dedurne l'eleggibilità dalle disposizioni del paragrafo 20, e annoverarlo tra quelle persone che con meriti e servizi eminenti hanno illustrato la patria?

Riberi ha, o signori, illustrato la patria non solo colla profondità delle sue cognizioni mediche, col mirabile e così fortunato magistero delle sue operazioni chirurgiche, ma eziandio con molte opere insigni relative alla scienza che professa, fra le quali basta citare i trattati sulla *cancrena contagiosa nosocomiale*; sui *seni e sulle fistole delle vie lagrimali*; sulla *blefarotalmo-terapia* e sulla *orchiectomia*.

Riberi ha reso il più caro, il più eminente servizio alla patria, proteggendo da molti anni la fievole salute del Re Carlo Alberto, prolungandone con sollecite, con intelligenti cure la preziosa esistenza così spesso minacciata; più grave-

mente minacciata per la ferrea severità, con cui quel Magnanimo, così indulgente a tutti gli altri, dannava se stesso alle più dure fatiche, per la costanza con cui affrontava viaggi rapidi e disastrosi e pericolose vicissitudini dell'atmosfera.

Infine Alessandro Riberi si è collocato sempre più alto nel concetto degli uomini per l'affettuosa premura con cui, appena il riseppe infermo, spiccatosi da numerosissima clientela, raggiunse in Oporto il Re Carlo Alberto, il quale per altro, assalito con più feroce insulto da' suoi antichi malori, erasi in pochi giorni, dopo quel lungo, solitario ed affannoso cammino, già ridotto a tale da non lasciar più speranza; e, se questa stata l'arte, operando sopra una esausta natura, riusciva pur troppo inefficace, egli è pure da tener in gran conto l'averne perennemente, anche per via di conforti morali, alleviato i patimenti, e l'averne all'infelice monarca in un momento in cui trepidava al pensiero del figliuolo morente, data invece la certezza del figliuolo risanato; ed anche Vittorio Emanuele II, nostra gioia e nostra speranza, tutore dell'ordine e della libertà, tornava alla primiera salute per cura d'Alessandro Riberi.

Per queste considerazioni l'ufficio II, a nome del quale ho l'onore di parlare, riconosce la validità dell'elezione, e vi propone l'ammissione del commendatore e professore Alessandro Riberi, sicura che l'opera di questo potente ingegno riuscirà molto utile nelle nostre pubbliche e private discussioni.

**PRESIDENTE.** Chi approva le conclusioni testè lette voglia levarsi in piedi.

(Le conclusioni sono approvate; quindi il cavaliere Riberi presta il giuramento, dopo la formola letta dal presidente.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E REIEZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO AD ESTENDERE I DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI DELLE PROVINCE CONTEMPLATE DALLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De La Charrière, relatore del progetto di legge per l'estensione dei diritti civili e politici agli emigrati italiani.

**DE LA CHARRIÈRE, relatore.** (V. vol. Documenti, II Sessione 1849, pag. 249.)

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge sottoposto alla vostra discussione è il seguente:

« Art. 1. Gli Italiani non aventi per nascita o per origine il pieno godimento dei diritti civili in questo regno sono ammessi alla partecipazione sia dei diritti civili e politici, sia dei civili solamente, mediante speciale decreto sulla relazione fatta nel Consiglio dei ministri da uno di essi.

« Art. 2. Nei casi in cui tal concessione ha luogo sopra domanda deve essere questa accompagnata:

« 1. Dall'estratto dei registri dello stato civile, od atto comprovante il luogo e la data della nascita del ricorrente e la sua filiazione;

« 2. Da' documenti da cui risulti del luogo del domicilio antecedente, non che del concorso nel ricorrente di quei requisiti di moralità che rendano la sua dimanda meritevole d'essere accolta, come pure che il ricorrente possieda nello Stato una proprietà, od altri dei mezzi di provvedere al suo onesto sostentamento.

« Art. 3. Se la domanda comprende la partecipazione ai

diritti politici, si dovrà inoltre dal ricorrente giustificare di avere le qualità richieste dalla legge per godere dei diritti elettorali.

« Art. 4. Emanato il decreto, ne sarà spedito all'impetrante una copia autentica dal ministro guardasigilli.

« Art. 5. L'impetrante è tenuto a fare entro sei mesi la dichiarazione del suo domicilio davanti al sindaco del comune dove lo avrà eletto, ed a giurare l'osservanza dello Statuto e la fedeltà al Re.

« Ove a tal epoca non avesse già stabilito il suo domicilio, sarà tenuto di far constare fra altri sei mesi, avanti il sindaco, d'averlo fissato nel luogo che avrà indicato, ed in difetto decadrà dai diritti impetrati.

« Mediante l'adempimento del disposto di quest'articolo, s'intenderà essersi dall'impetrante soddisfatto al prescritto dell'articolo 26 del Codice civile.

« Art. 6. Anche senza previa domanda, potrà aver luogo per decreto reale la concessione dei diritti politici ad Italiani non nativi od originari del regno, quale ricompensa di servizi eminenti prestati allo Stato od alla causa nazionale.

« Tale concessione non dispensa dall'adempimento delle condizioni prescritte dall'articolo precedente.

« Art. 7. Il disposto dagli articoli 2, 4 e 5 è comune ai non Italiani, ai quali per decreto reale venga conferito il pieno godimento dei diritti civili nel regno.

« Art. 8. La partecipazione ai diritti politici si acquista dai non Italiani per legge che loro accordi la naturalità, ossia cittadinanza del regno.

« La cittadinanza acquistata per legge non dispensa dall'adempimento del disposto dell'articolo 5.

« Art. 9. Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno senza bisogno di decreto reale i diritti civili e politici di cittadino, purchè soddisfacciano fra sei mesi dalla promulgazione della presente legge alle seguenti condizioni:

« 1. Dichiarino presso l'amministrazione comunale d'una città, capoluogo di provincia, di fissare il proprio domicilio nello Stato, e di voler godere i diritti, e soggiacere agli obblighi di cittadino;

« 2. Giustificano presso la stessa amministrazione i mezzi della propria sussistenza giusta la loro condizione;

« 3. Consti della loro probità anche per mezzo di attestazione di due testi degni di fede, e che non siano condannati od inquisiti per fatti non politici, qualificati come crimini o delitti dal nostro Codice penale.

« Art. 10. Le amministrazioni comunali sovra indicate, riconosciuti i mezzi di sussistenza, rilasceranno loro gratuitamente attestato della dichiarazione, previa la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 5, ne riterranno nota in apposito registro, e ne trasmetteranno copia alla regia segreteria di Stato per gli affari interni.

« Art. 11. Gli Italiani, contemplati nell'articolo 9, che non intendessero acquistare la cittadinanza, potranno liberamente continuare la loro dimora nello Stato sotto la tutela delle leggi, osservandone il disposto; e purchè adempiano al prescritto dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9.

È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

La parola è al senatore D'Azeglio.

**D'AZEGLIO.** Signori senatori, nell'esaminare una proposta di legge in cui le simpatie più nobili del cuore umano sono sì altamente eccitate, in cui la patria nostra accoglie un'estrema sventura con un estremo atto di fratellanza, è difficile raffrenar l'animo da una profonda emozione. È degno d'un popolo che con tanto valore combattè una guerra eroica



contro un nemico, solo a lui superiore per numero e per dominio, consociare alla gloriosa sua cittadinanza quegli onorati uomini che colla mente e col braccio sostennero la causa istessa; i quali non regnicoli, ma meritevoli di divenirli, riconoscono nella patria subalpina la più onorevole a chi combattè per la patria italiana. Ma è degno altresì d'un tal popolo che, nel porgere la tessera d'ospizio, per cui conferisce i più preclari suoi diritti, egli manifesti il senso che in lui vige della propria grandezza, l'importanza che attribuisce al privilegio, la stima che intende provare a chi ne chiama, decorando di solenni forme l'investitura a parte, dell'uno e sottomettendo a matura disamina la condotta dell'altro. Anzi aggiungerò che solo a tali condizioni può un uomo esimio sentirsi indotto a pregiare quello che, in difetto di esse, egli terrebbe di sé minore.

Nuno di voi ignora quanto in ogni popolo, massime fra gli antichi, andassero a rilento i legislatori nel concedere i diritti della cittadinanza. Nelle prime istituzioni degli Ateniesi era necessario il voto di seimila cittadini, ed era premio a segnalati servigi. Quelli di Coriario sol l'offerirono ad Alessandro, dopo che egli ebbe debellate le nazioni dell'Asia. Presso i Romani n'eran larghi sui primordi della repubblica Romolo e Camillo; uno a popolare, l'altro a ripopolare la città dopo la guerra gallica; ma, quando col conquisto del mondo salì in grado la cittadinanza dei suoi conquistatori, era il *ius civitatis* con progressive restrizioni difficoltà; e più regnante Augusto; e sol nella decadenza riprofuoso, finchè da Caracalla fu esteso a tutti i popoli dell'impero. Sarebbe altrettanto inutile, quanto presuntuoso, accennare innanzi a voi, sì dotti delle leggi delle nazioni, le provvide cautele, con cui i moderni statisti moderarono l'ammissione alla naturalità nelle varie contrade dell'antico e nuovo continente, benchè da libere istituzioni governate, e alcune anche rette a repubblica; sol deesi porre in fermo che, qualunque siane la forma, uno Stato saggiamente ordinato dee proceder cauto e rispettivo nel dare il più vitale e il più sacrosanto dei diritti a nuovi cittadini.

Io approvo altamente che il merito sia indigeno fra noi, qualunque siane la migrazione; anzi vorrei divenisse legge nostra quella d'un antico popolo, inclito anch'esso per virtù guerriera, presso cui chiunque per egregie opere se ne mostrava meritevole, otteneva a diritto la naturalità; ma soltanto l'approvo quando, a sua similitudine, anche noi vi facciamo procedere una diligente investigazione, onde non cedasi che al merito per sienza prova avverato, e la civica nostra toga a cui vogliamo sia reso onore non venga bruttata nel fango. *Porro quod hospites erant, non Scytae, nihil obstat quominus viri boni iudicentur. . . si res egregias gesserunt. . . ea quae patrarunt probantes, illos, ab ipsis factis, nostrates lucimus.*

Sono parole di Luciano, in *Toxarim, seu De Amicitia*, da cui appare a quale attenta disamina si sottoponessero le azioni di quelli che lo Stato aggregava a' suoi diritti.

Molti nella lotta da noi sostenuta per l'italica indipendenza furon degni di noi, ma alcuni furon pur troppo indegni e di noi e d'Italia. Non operiamo in modo che sia onta agli uni trovarsi confusi cogli altri, e che lo stigma nazionale possa per ciò venirne accolto con minor riverenza. I riguardi dovuti alla virtù patria, al valore, alla sventura vadano veramente alla sventura, al valore, alla virtù patria, e non errino la via. Sian chiamati al giudizio i fatti, non le parole. Voi sapete a quai tristi fatti corrisposero le più umane parole. Voi sapete, tutta Italia il sa, quanto in ogni sua contrada rimbombasse fratellanza nel detto, la flagellasse ini-

micitia nel fatto. Inimicitia che si estese dall'uomo alla classe, dalla classe al municipio, dal municipio alla provincia, e sconvolse l'intera Penisola. Lettera morta da cui lo spirito si è ritirato, la fratellanza italiana è divenuta il simbolo dell'odio e della discordia, e sembra che, passando per ogni labbro, siasi estinta in ogni cuore. Mai sì flagiziose opere eran da sì mansueto vocabolo preparate! Le rivalità di parte, le volgari invidie, le volgari cupidità, le volgari ambizioni, tutte abilmente seppero travestirsi col venerato ammantolo della carità patria per comparir vistose sulla scena pubblica e cattivarsi, a uso istrioni, il plauso popolare. Ma come non tutti che esclaman *Signore! Signore!* sono animati da senso di pietà, così non tutti che gridano *Italia! Italia!* lo sono da amore di figli a comune madre; anzi sovente avviene che più alto grida *Italia!* chi contro lei trama più rei disegni. Chi sa quanti or si millantano suoi difensori, che mai videro pur da lungi il campo nemico! Chi sa quanti sol figurarono tra quegli eroi di trivio, per cui sinistrarono le nostre fortune, e decadde in vari Stati le patrie istituzioni. E forse (Dio disperda il mal augurio!) trovasi pur anco nel numero un traditore, erede dell'infame patrimonio di Partesotti; e quella mano istessa che a voi porge quest'oggi in pegno di fratellanza, la porse ieri allo straniero, che con disprezzo vi gettò il salario del tradimento! Onde, minacciati come siamo da nemici esterni ed interni che, spinti da interessi opposti, intendono al fine medesimo, la rovina delle libere istituzioni in quest'ultimo loro asilo a pie' dell'Alpi, è dovere di chiunque ami lealmente la nostra Italia procedere con circospezione nel dar ferma stanza tra noi a cittadini, la cui condotta politica non sia cribrata al vaglio della moralità e dell'onore; in cui l'affetto alla libertà non vada unito a quello della legalità; e non siane assioma quello dell'oratore romano: « Tutti siam servi alla legge, affinché tutti possiamo essere liberi. » *Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus.* Cic. Sia dunque nuova gloria alla nostra patria ammettere al civico sodalizio i chiari Italiani che nella libera atmosfera di questo cielo cercano l'elemento avvitatore degli ingegni, ma diffidiamo di coloro che l'ingegno consacrano a suscitare la discordia e l'anarchia, e su tutti diffidiamo di quei mistici e biechi utopisti che, votati al sacerdozio del male, e, predicando il vangelo del socialismo, vogliono rovesciare il legale e l'ordinato, per edificare l'astratto e l'impossibile. Collochiamo tra noi la face che illumina; respingiamo la teda che incenerisce.

Trascorsero, o signori, è oramai non son più i giorni in cui poté la patria nostra donare in massa, donar con orgoglio la sua naturalità a quei municipi che col'opera, colla generosa opera, non colla vana parola, ci manifestarono la loro fraternità; quali foste voi, o valorosi cittadini di Brescia e di Cremona, che prodighi nel valore, prodighi nella pietà, combatteste coi nostri soldati, gli raccoglieste feriti, gli confortaste moribondi e versaste una lagrima sul loro cadavere! E voi, o forti di Parma e di Piacenza, nostri fratelli di voti nei comizi del foro, fratelli d'arme al campo d'onore, fratelli di tomba nei piani sanguinosi di Goito e di Novara! Ma, accorrendo spontanei tra le nostre braccia, voi accettaste le leggi, non le imponeste; voi non deste a peso e a misura la vostra fraternità, non gettaste in mezzo alla nazione che vi accoglieva il pomo della discordia. E in virtù di questa differenza nell'unirsi a noi, io stimo possano a diritto essere compresi nelle leggi d'unione del 1848 solo quegli Italiani che accettarono puramente e semplicemente lo Statuto del regno; mentre quelli che fecero condizione di loro aggregamento la riunione d'un'assemblea costituente,

debban logicamente trovarsi esclusi di fatto per l'inservanza della condizione prestabilita, prodotta dall'esito avverso della guerra; ma tolga il Cielo che veruno di questi venga, con raucore indegno di noi, escluso dai diritti della città e del comizio, quando con atto spontaneo egli provi in sé stesso congiunti merito e volontà.

Il guardingo processo che dalle sovraesposte considerazioni ci è consigliato nell'ammettere nuovi cittadini acquista maggiore opportunità in faccia all'attitudine politica dell'Europa. I suoi Governi tutti riconobbero, nella fazione demagogica che qual sinistro uragano si scatenava sui popoli, un elemento di disordine che minaccia scuotere sin dai fondamenti l'umana società. Potrebbero per avventura alcuni di essi adombrarsi di una legge per cui fossero tra noi naturalizzati, non già i più eletti campioni di nobile impresa, cinti della doppia aureola della gloria e dell'infortunio, ma migliaia di neocittadini raccoglietici, a noi accorsi da ogni banda sotto condizioni di moralità effimere e insufficienti, quali constano dalla seconda parte del progetto di legge. È assai conforme alle politiche probabilità che dall'attuazione del fatto fossero per emergere conseguenze tali da alterare la buona armonia del nostro con alcuni di quei Governi, ovvero a produrre più tardi sotto l'imperio di una forza preponderante ciò che dalla semplice ragion di Stato viene ora suggerito. Io stimo però di saggia politica prevenire con apposite risoluzioni che un'estranea influenza s'immischi nelle cose nostre, e che una misura, la quale spontanea manterrebbe il decoro nazionale, ingiunta da altri lo comprometta.

Nelle gravi e difficili emergenze, appartiene ad un popolo che procede seriamente nella sua via considerare alla realtà del fatto, anziché alle simpatie del sentimento; misurare se quello che vuole corrisponda a quello che può, in ragione degli ostacoli che fossero per insorgere; e qualora da una data risoluzione riconosca dover derivare alla cosa pubblica un detrimento che, senza lesione del proprio onore, egli può evitare, conviene che all'interesse di sua nazionale incolumità sacrifichi i dettami di sue generose propensioni, e che all'utile dei meno faccia antecedere quello dei più; conviene sopra tutto che ai voti del presente prevalgano le grandi speranze dell'avvenire.

Dopo che un partito, in cui l'incertezza fu solo superata dalla presunzione, un partito a cui dall'imparziale storia sarà inflitto il nome d'*italicida*, fece succedere a giorni di gloria giorni di lutto e di calamità, è ormai tempo che ai decreti legislativi della nazione presieda la sapienza di Governo, e il prudente consiglio per cui i magnanimi sentimenti che a lei per natura appartengono, regolati dall'opportunità e dalla convenienza, producano risoluzioni misurate alle nostre circostanze, poste in bilico con quelle delle finitime contrade.

Si mantengano adunque con forte animo, si mantengano ad ogni costo le libertà dichiarate nello Statuto; siano da noi con savie leggi promossa la consolidazione e l'incremento; ma procediamo cauti e rispettivi a non cimentarlo avventatamente in un tempo grave di minacciosi eventi, in cui la lance del diritto può, ad ogni dato mosso, venir travolta dalla preponderanza della forza. Nè è solo in nome della patria subalpina, o signori, ch'io pronunzio queste parole, è in nome della patria italiana, la quale coll'ansia della più giusta sollecitudine ferma in noi gli sguardi, e tra i voti e le speranze dell'avvenire, noi primi, noi soli colloca a pietra angolare dell'edificio di sua nazionalità; edificio che, facilmente distrutto, perchè sconnesso nel suo imbasamento, risorgerà un dì, risorgerà forte e duraturo in più felici generazioni,

fatte esperte dai nostri errori, fatte salde e unite dalle nostre discordie.

Concludo il mio discorso dichiarando che la prima parte del progetto di legge, sino al paragrafo nono, mi pare contenere disposizioni sagge e opportune, ma dovervisi riconoscere il maggior difetto possa avere una legge, l'inutilità; mentre il Codice civile e la legge elettorale già vi provvedero. Per altra parte il patrio senso, di cui diede sì segnalate prove l'attual Ministero, ci è arra sicura che qualunque uomo onorevole e benemerito della causa italiana brami ottenere la nostra naturalità, ad esso ricorrendo, ne sarà la domanda con premuroso zelo proposta alla ratificazione del Re. È voto di tutti i buoni che molti siano gli uomini onorevoli e benemeriti che la nazione accolga nella sua fratellanza. Il ratificarne l'ammissione appartiene al Re, non solo in virtù della legge, ma in virtù dell'eroico valore con cui propugnò l'italiana indipendenza; e se già non gli appartenesse, anziché privarlo di sì alta prerogativa, sarebbe formalè nostro dovere investirnelo, come atto di nazionale giustizia.

La seconda parte del progetto di legge, a far capo dal paragrafo nono, è evidentemente contraria non solo alla dignità della nazione, ma a quella dei cittadini onorati che aspirassero a farne parte, essendo scarse e inefficaci le cautele in essa proposte a guarentigia così della moralità, come dei mezzi di sussistenza di quelli che si contemplano in tale paragrafo. Per la qual cosa io voto contro il progetto di legge; dichiarando però che in questo discorso ho parlato in nome mio, non in quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Sauli ha facoltà di parlare.

**SAULI.** Signori. Fresca è la memoria dei giorni in cui gli animi vostri erano accesi nel desiderio di vedere incarnato un vasto e nobile pensiero tenuto universalmente come pegno sicuro della salute d'Italia, e che, a parer mio, importava non meno alla salute dell'intera Europa; poichè soli sono durevoli e tranquillanti gli aggiustamenti ed i patti che s'accostano ai giudizi della natura, i quali vengono ordinariamente confermati dal tempo istesso che confonde e disperde gli umani commenti. Meno vive negli uni che non negli altri erano allora le nostre speranze; ma uguali in tutti l'ebbrezza degli affetti fraterni; concordi le volontà per conferire il titolo di concittadini ai valentuomini di cui abbonda il suolo privilegiato d'Italia che già compiutamente s'erano disposti o condizionalmente si disponevano a partecipare alle nostre sorti. Il Piemonte si mostrò allora terra sommamente ospitale, e tanto per questo verso, quanto per le innumerevoli ossa dei nostri prodi, onde biancheggiano i campi di Lombardia, stimo che a buon diritto noi possiamo, ad onta delle sofferte sventure, sentirsi a insuperbire nel petto il nome di Liguri-Piemontesi. Coll'accogliere a voto unanime la domanda che vi fu fatta testè dal signor ministro degli affari interni d'una somma per alleviare la pena dell'esiglio a quegli infelici a cui l'avaro destino tolse il conforto di pingue sostanza, voi avete fatto palese che un medesimo sentimento regna tuttavia nei vostri petti. Così la patria nostra può vantare animo costante e saldo come Catone, a cui, benchè già vinta, piacque la causa che vincitrice soltanto avea piaciuto agli Dei. Per questa ragione non v'ha dubbio che incontri favore presso di voi il pensiero il quale ha ispirato il concetto della legge ora proposta alla vostra sanzione. Resta solo a vedersi se sia necessaria.

Credo che sia impossibile di concedere agli Italiani tutti il godimento dei diritti civili e politici con maggiore larghezza di quella che già si è usata mercè del regio editto del 17 marzo dell'anno scorso, il quale tutti indistintamente gli ammette

a partecipare anch'essi alla qualità di elettori, solo che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile: ora quest'articolo, per pareggiare in tutto ai sudditi gli stranieri, altro non prescrive che di fissare il loro domicilio nello Stato, d'impetrare il privilegio di naturalità, e di giurare la fedeltà al sovrano. Ora, perchè mai si vorrà rapire agli autori dell'editto del 17 marzo dell'anno scorso la lode d'aver usato verso agli Italiani una larghezza veramente fraterna? A dirlo schiettamente come io la penso, la nuova legge altro non sarebbe che un plagio. Dirò di più, con questo rifare il già fatto non si toglie forse alcun che di forza ad una legge che, avendo poco più di un anno di data, già quasi si terrebbe come obsoleta e degna di essere posta in obbligo? Capisco bene che questa osservazione sa del sottile, e che ci vorrebbe una pazienza maggiore della mia per dimostrarne tutta la solidità. Ma non posso tralasciar di osservare che la bontà e non già la molteplicità delle leggi giova allo Stato; ch'esse non si debbono mai fare senza necessità, e che la parsimonia è virtù essenzialissima nel legislatore. Si opporrà da taluno che la legge proposta entra in più minuti particolari e contiene certe disposizioni che nei due articoli sovra citati non si rinvengono, ed una ne cancella che in essi si trova. Risponderò in genere che la maestà della legge non consente che in essa si discenda ai minuti particolari riservati di lor natura alle istruzioni ed ai regolamenti di esecuzione.

Soggiungerò poi, nella specie di cui si tratta, ch'io non ritengo già che nel sistema costituzionale la responsabilità dei ministri voglia semplicemente essere sempre un vano fantasma, un sogno; credo anzi che debba diventar cosa reale e che all'uopo, per maggior sicurezza di tutti, il paese debba usare i diritti d'accusa e di punizione che ne derivano; ritengo poi che questa responsabilità debba venire essenzialmente impegnata nella concessione dei privilegi di naturalità; e ciò credo necessario, indispensabile, per due principalissime ragioni:

1. L'ospitare amorevolmente gl'Italiani, e quelli massimamente che per le passate vicende sono costretti ad abbandonare le dolcezze del cielo nativo, è un debito d'onore, e noi tutti vogliamo soddisfare a questo debito. Convengo di più che ad essi si debbano nei casi voluti concedere i diritti civili e politici; ma questi diritti danno a chi ne gode una certa influenza, la quale può diventar sommanente funesta se si esercita senza avere, per via dell'istruzione e dell'intelligenza che ne deriva, intorno alle nostre usanze ed ai nostri veri interessi, quella cognizione e quella pratica che, in difetto d'istruzione, non si acquista, nè si possiede, se non da chi crebbe e dirò perfino invecchiò in mezzo a noi. Inoltre la maggior parte degl'Italiani ospiti nostri sono d'animo elevato e sincero; il menomo dubbio verso di essi sarebbe imperdonabile offesa; dirò di più che avere a concittadini, a compagni uomini illustri per virtù, chiari non meno per le doti della mente che del cuore, idonei a spargere in pro della nostra gioventù il tesoro della loro dottrina e dei loro metodi, e gli esempi di una certa larghezza di mire non del tutto volgare presso di noi, sarà una vera benedizione del cielo, il più pregiato, il più gradito guiderdone degli sforzi che da noi si fecero per amore d'Italia. Ma sventuratamente tutti non sono della medesima tempra. Sia per effetto dello sdegno contro ogni qualsivoglia pubblica potestà generato dalle persecuzioni patite, sia per lungo consorzio con uomini rotti ad ogni arrischiata impresa, fra i disagi e lo stento, tristo consigliere del male, non pochi sono facili a lasciarsi trascinare a turbar l'ordine e la pubblica tranquillità, che

tanto vale quanto ad affliggere e a indebolire lo Stato; vi sono pur troppo di quelli, di quegli stessi che, dopo d'aver alzato più degli altri la voce, con sembianza di caldeggiare il partito dell'indipendenza, deposta senza verecondia la maschera, si videro in appresso giacer quasi belve accovacciate negli antri delle polizie neuiche. Ora, senza procacciarvi il mezzo di severare, mercè di accurati esami, la zizzania dal buon frumento, vorrete voi concedere a questi tali il diritto di seder come giurati nei vostri tribunali e sentenziare dell'innocenza o della colpeabilità degli scrittori? Vorrete dar loro la facoltà di contribuire alla scelta dei vostri rappresentanti, anzi di diventare vostri deputati e deliberare circa all'uso delle vostre sostanze, circa alle prescrizioni delle leggi che dovranno informare tutta quanta la vostra vita civile, circa alle più gravi determinazioni a cui le future possibili contingenze dei tempi potrebbero obbligare lo Stato?

So bene che ora è di moda deridere i filosofi, come quelli che vengono accagionati di desumere dall'esperienza dei secoli e dagli ammaestramenti della storia il ritratto dell'umanità; ma a fronte di questa derisione ch'io ritengo per ingiustissima non posso rimanermi dall'invocare il ricordo lasciatoci dal Segretario Fiorentino, il quale ammonisce come si debba far poco fondamento sulle speranze dei fuorusciti e come sia pericoloso di abbracciarne i consigli. Taccio della mala contentezza che probabilmente ecciterebbe negli antichi abitatori di queste contrade la soverchia ed incauta prodigalità nel concedere ad altri i diritti civili e politici; non parlo della serie infinita di affanni di cui siffatta mala contentezza diventerebbe senza fallo radice.

Passerò piuttosto a discorrere brevemente della seconda ragione che mi consiglia di lasciare al potere esecutivo la facoltà di concedere i privilegi di naturalità. Egli è innegabile che col toglierle se ne verrebbe ad assottigliar grandemente la sua prerogativa. Ma voi sapete, o signori, e chi noi sa? che il Governo è l'anima delle civili società; che dove esso cade in discredito, in debolezza, sfiancate e deboli si rendono del pari tutte le altre parti dello Stato, inette tutte a qualsivoglia impresa generosa. Ora, e chi conosce il tempo che dee venire? Chi sa se tra gli eventi che si apparessero non si aprirà l'adito a nuove onorate fatiche? Quale acuto rimorso non sarebbe il nostro, se rimproverarci dovessimo un giorno d'esserci troncati imprudentemente i nervi e d'esserci impedita la via di usar la fortuna che ci fu nemica, ma che, incostante qual è, potrebbe un'altra volta tenderci le braccia e a noi mostrarsi propizia? Non temo che il potere esecutivo voglia andar troppo avaro e ristretto nel concedere gli implorati privilegi di cui si ragiona. Un tal timore non avrebbe fondamento di ragionevolezza. Anzi prego mi sia data licenza di render qui pubbliche grazie ai ministri presenti e preteriti pel favore, col quale soventi volte accossero, per quanto stette in loro, le domande ch'io fui in grado di porgere in pro di personaggi valenti e benemeriti, ed appunto per la loro benemerita caduta nella sventura. Considerai come debito il fare siffatte domande, dal canto loro consideraron come debito l'acconsentirvi.

Credo d'aver sin qui dimostrato abbastanza che la legge proposta non è necessaria. Soggiungerò solamente per forma di piccola digressione e con tutto l'opportuno riserbo che le leggi in generale non deggiono essere un anacronismo, vale a dire che non debbono trovarsi in troppa contraddizione coll'indole delle circostanze e dei tempi in cui vengono dettate. Gettiamo uno sguardo sopra i destini in cui è profondata l'Italia, guardiamoci attorno e vediamo quali sono le tendenze dell'Europa intiera. Non vale egli meglio andare al-

quanto temperati che non metterci al rischio di ricevere istanze veementi e di trovarci poi costretti di piegar la fronte sotto al peso ignominioso di estranee volontà? Nostra principal cura, nostro primo dovere è di conservar lo Statuto e di salvarlo dai pericoli che lo circondano. Esso è tuttavia una tenera pianticella: il Parlamento nazionale, di cui noi facciamo parte, dee circondarla con tutte le cure del più sollecito amore. Affinchè possa gettar profonde radici, non si dee violentar la natura, non si dee esigere che produca tutto ad un tratto abbondevoli e precoci le frutta; affinchè possa gettar profonde radici dobbiamo farla amare e benedire dal popolo. (*Bene!*) *Fulvus amicitias utilitate probat*; ed io che per voto spontaneo del popolo siedo nei Consigli delle mie provincie, e so bene che cosa il popolo s'aspetti da noi, so ch'egli vuole il compimento delle opere di urgente necessità rimaste fin d'ora, non senza qualche vergogna, imperfette; compimento che non si può conseguire senza danari tolti ad prestito, che è quanto a dire senza la restaurazione del credito pubblico. Si restauri dunque il credito e per tal mezzo eziandio si conservi lo Statuto. Questo è il solo, questo è il massimo beneficio che ora per noi far si possa agli Italiani ed all'Italia; essa ce ne prega a mani giunte.

Col mostrarmi non del tutto inclinato ad ammettere la legge proposta, non vorrei incorrere la taccia d'ingegno poco conciliante. L'amore della concordia mi sta scritto sul viso (*harità*); il mio volto e la mia lingua non sono mendaci; anzi quest'ultima venne alcune rade volte accagionata di essere soverchiamente sincera. Ambisco la stima anche di quelli che tengono opinione dalla mia diversa; non ambisco il loro disprezzo che mi toccherebbe senza fallo se, abbandonato l'usato mio costume, potessi piegarmi a vile piacenteria verso di loro. Noi andiam tutti di conserva nell'amore della libertà che per gl'individui consiste nel dire aperto i propri sentimenti, e che per gli Stati si fonda sul giusto equilibrio di tutti i pubblici poteri; chè quando quest'equilibrio si rompe, quando uno dei poteri di troppo prevale, sopraggiunge una vera tirannia che, comunque sia di un solo, di pochi, ovvero di molti, nel bel mezzo del secolo decimonono, non si può comportare e non può essere duratura. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** La parola, seguendo il turno dell'iscrizione, è al signor senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Signori, voi avete ascoltato testè nobili, eleganti e sentite parole; voi avete udite espressioni di sensi veramente italiani uscire da labbra di persone che diedero pegno dell'efficace loro affetto per questa patria. La più bella parte del campo della discussione in cui siamo entrati si può dire mietuta; noi non abbiamo altro a fare se non che associarci a quegli esempi, a quei sentimenti che vennero, come diceva, così elegantemente esposti.

Non vi aspettate dunque, o signori, che io possa alcun che aggiungere a quanto avete udito; anzi, permettetemi che dall'altezza a cui sono ascisi i preopinanti io discenda alla semplice applicazione, che io vi parli il linguaggio piuttosto del giureconsulto e dell'uomo d'affari, che non dell'oratore. Io spero con questa esposizione di considerazioni che sto per fare di apportar forse alcunchè di lume pratico nella discussione. Stamenti adunque cortesi di molta indulgenza e di qualche attenzione.

La Commissione vi propone la reiezione della legge, il cui progetto vi è stato presentato. La Commissione vi dice che non è tempo di fare una legge su questa materia; che a quest'uopo il nostro Codice basta, e che si attenda tempi migliori. In questa parte, io lo dico, con sopportazione della

Commissione, non sono di suo parere, e non credo che manchi ora l'opportunità di fare una legge sulla materia che ci occupa; che anzi io credo che questa necessità sia vera ed apparente. E veramente, se noi consideriamo quale sia la legge che regola la qualità sudditizia, come altre volte si diceva, la cittadinanza come si deve dire oggidì, noi troviamo due capi di legge, niente di più. L'articolo 26 del Codice civile e l'iniziale paragrafo della legge elettorale. L'articolo 26 del Codice civile, come portava l'indole politica del Governo, cui allora si obbediva, restringeva al beneplacito regio in sostanza il diritto di accordare o non accordare la naturalità. Il primo paragrafo della legge elettorale del 17 marzo 1848 in principio stabilisce un nucleo, indica un germe, ma non è una legge che possa dirsi sufficiente per dare al Governo norma stabile, e al ricorrente al privilegio di naturalità garantitigie sufficienti. Veramente, o signori, mi pare che, poichè abbiamo il beneficio di vivere sotto un Governo costituzionale, dobbiamo farci un'idea bastantemente giusta della qualità di cittadino per volere che questa qualità, quando si chiegga, venga accordata con giustizia, senza pericolo e con vantaggio dello Stato. Un cittadino in un Governo costituzionale è *particeps imperii*. Un cittadino per conseguenza impegna sè, ed impegna il Governo che lo adotta per via di naturalità a varii obblighi. È necessario pertanto che veramente questa qualità di cittadino si dia e si eserciti con norme, con prefissioni, con cautele di legge. Anticamente si diceva in un paese, dove il più dei favori e dei privilegi si accordava alla nobiltà: *noblesse oblige*; ora noi dobbiamo dire con maggior ragione: *cittadinanza obbliga*, ed obbliga grandemente, e quindi dev'esser bene spiegata la forma, colla quale questa si acquisti, si eserciti e si perda.

Dunque io non credo sia tempo sprecato, o signori, il sottoporvi, come a parer mio l'occasione porta e la circostanza consiglia, di non dismettere il pensiero di fare una legge sulla neutralità e sulla cittadinanza da concedersi agli stranieri. Quando dico stranieri, io mi servo di una parola generica, ma non vorrei che alcuno credesse che io non facessi gran divario tra coloro che sono figli di terra estranea, e coloro che hanno avuto o la fortuna o la sventura (talvolta si potrà dire) di aver sortito i natali su questa terra di glorie e di disgrazie.

Io credo che nelle circostanze in cui siamo, non meno per insita indole nostra, che per riguardi morali e politici, noi dobbiamo fare una parte di accettazione più larga agl'Italiani. Io credo che questo possa essere senza pericolo, e credo che anzi questo possa essere di qualche vantaggio. Ora tutti, o signori, avete sicuramente di già percorsi gli atti dei negoziati, della pace che si è conclusa coll'Austria; e tutti con me certamente avete fatto giusta stima del carattere degno, nobile e fermo col quale i negoziati furono condotti dai nostri plenipotenziari. Io desidero che in tutto il seguito delle nostre internazionali relazioni, in qualunque tempo, questo bellissimo esempio venga continuato.

Io credo che sia senza pericolo, come diceva, e anzi dirò, di qualche utilità, l'accordare un facile accesso di benevolenza alla sventura, locchè acquista sicuramente pregio a chi apre questo accesso. E in questa parte conviene pure che io mi scosti da un'opinione emessa nel rapporto della Commissione, colà dove dice che, dal novembre dell'anno scorso, i tempi, che mutati sono, mutarono le condizioni sotto le quali dovevansi considerare gl'Italiani delle altre regioni rimpetto a noi. Allora, dice il rapporto, eravi l'interesse di riunirci, allora non si doveva pensare a tante forme di cautela. Allora, è vero, era necessario di unirli, allora la voce dell'interesse

vi ci chiamava; ora vi è un'altra voce che ci chiama, una voce di debito, di onore, una voce di nobile ed alta simpatia non peritura; e nessuno ci potrà sicuramente rimproverare, quando noi obbediamo al più nobile impulso che possa avere il cuore umano, alla più alta ispirazione cui una nazione, anche nella sventura, debba obbedire.

Tutte queste cose io vi diceva, o signori, per farmi strada poi a esaminare, non dirò partitamente, che il tempo non me lo concederebbe, ma almeno per sommi capi, il progetto di legge che ci è presentato. E quindi io vengo di subito alle principali disposizioni che hanno sollevato, credo, e credo giustamente, la riprovazione della Commissione. Io vengo all'articolo 9 del progetto, e dirò chiaramente che non lo credo ammissibile, perchè non credo ammissibile una cittadinanza data in massa, come già avvertirono alcuni oratori. Penso che questo sarebbe dannoso al Governo, credo che questo sarebbe anche di poco riguardo persino ai beneficiati. Credo che questo beneficio in massa non sia ammissibile, perchè appunto per le considerazioni che io faceva sull'importanza della qualità di cittadino in libero stato, conviene che noi conosciamo quali siano gli effetti che possa avere introducendosi nella nostra famiglia uno che dapprima non vi era, quali siano gli impegni a cui noi dobbiamo sottostare anche rispetto al paese di cui quegli, che non dirò forestiero, ma che non fa ancora parte della nostra famiglia, andava soggetto per nascita. Allarghiamo, io dico, allarghiamo le mani nel concedere naturalità soprattutto agli Italiani, quando noi siamo fatti capaci che la probità, e i mezzi di sufficiente sussistenza, onde non siano a carico dei nostri concittadini, vengano insieme con loro a rassicurare, a confortare la patria che nuovamente acquistano. Parlo principalmente sotto questo rapporto dei diritti politici. E veramente se consulto (e per quanto ho potuto l'ho consultata), se consulto la storia della legislazione, io non vedo che due esempi di cittadinanza politica data in massa: uno è la celebre legge 17ª del Digesto, al titolo *De statu hominum*, a cui già alludeva il senatore d'Azeglio; l'altro quello di Caracalla, per cui furono a tutti gli indigeni estesi i diritti della cittadinanza romana. Voi tutti sapete, o signori, come da coloro che scrissero intorno alla decadenza dell'impero romano si attribuiva a questa legge un effetto ruinoso. Ma siamo in circostanze tanto diverse ora da quelle dell'impero romano, che non mi soffermerò su questo esempio. Un'altra cittadinanza in massa fu data in Inghilterra nel settimo anno della regina Anna. È noto come nell'avvicinarsi di quel regno, vi fu un periodo in cui si è creduto che il Governo dovesse dare segno di simpatia per i protestanti. Allora allo Statuto 8° se non erro, di detto anno settimo di Anna regina, si stabilì che tutti i protestanti, a qualunque paese appartenessero per nascita, potessero fruire della cittadinanza inglese, piena ed intiera, purchè prestassero certi giuramenti e facessero certe dichiarazioni. L'esperimento non riescì bene e non passarono tre anni, che, nell'anno decimo di Anna regina, venne con uno Statuto apposito rievocata la concessione, attesochè, dice la legge, quest'atto dell'anno settimo fu riconosciuto per dannoso anzichè utile, e di sconforto e detrimento pei sudditi e pel commercio.

Altri esempi non conosco; ma senza cercare di avvalorarmi di tale autorità, parmi che la nuda, la semplice ragione provi che il dare ad una massa d'uomini, di cui non si conosce nemmeno il nome, un privilegio tanto alto, tanto nobile, tanto importante, come quello della cittadinanza nostra, sia un abusare della nostra posizione, un abusare del nome di cittadino.

Io adunque credo che questa cittadinanza, che si vuole dare coll'articolo 9, sia affatto inammissibile; ma penso, giova il ripeterlo, che in una legge che si facesse bene ed ordinatamente, si dovrebbero adottare tali condizioni di facilitazione per gli Italiani, che in certo modo si surrogerebbero con maggiore efficacia al beneficio che loro verrebbe tolto cancellando l'articolo 9, si veramente che si farebbe beneficio ai buoni, ai sinceri, poichè i tristi ed i falsi io volentieri abbandono.

Ora, passando dall'assunto politico all'assunto, diremo, civile, parlerò di quei diritti che sono principalmente contemplati negli otto primi articoli del progetto di legge. E farò anzitutto osservare che l'accordare i diritti civili, per una gran parte degli uomini è il rendere compiuta l'esistenza loro sociale. Quand'anche si restringa la possibilità di acquistare la cittadinanza politica, purchè si allarghi la facilità di ottenere i diritti civili, sicuramente si fa un grande beneficio a quelli che verranno a cercare un onorevole ospizio tra noi. Se i dritti civili sono il vero compimento della vita sociale, perchè anzi propriamente sono i soli che giovino direttamente a quelli che gli esercitano, i dritti politici sono un onore, sono un dovere, sono un impegno, ma non si possono chiamare propriamente benefici personali.

E, rispetto ai dritti civili, io dirò anche che, con qualche modificazione, e modificazione piuttosto di particolari che di massime, gli otto primi articoli potrebbero essere ridotti in forma tale da adempiere le giuste brame di quelli che aspirano a diventare nostri fratelli per adozione. Inoltre (ed in ciò mi dilungo dall'asserzione dell'onorevole collega ed amico senatore Sauli) non giudico che ciò ci sia materia d'istruzione, perchè in un oggetto di tanta importanza conviene lasciare il meno possibile di arbitrio anche al potere esecutivo. Io tengo fiducia nel Ministero, e sicuramente le prove cui alludeva il senatore Sauli, accresceranno questa nostra fiducia, ma sono mutabili i Ministeri, sono mutabili le circostanze dei tempi e sono mutabilissimi i rapporti fra paese e paese. Io credo quindi bene che si confermi colla sanzione della legge il disposto anche dei minuti particolari per acquistare questi dritti politici.

Forse io ho già abusato lungamente della vostra pazienza. Porrò fine, e, riassumendo, dirò che non voto colla Commissione per il rigetto assoluto, che credo che si debba fare una legge, che credo che il progetto, che ci è stato presentato, in qualche parte possa servire di fondamento ad una legge ben ordinata; che conseguentemente mi parrebbe più opportuno che, dichiarando fin d'ora che non vogliamo concedere questa cittadinanza in massa a chicchessia, noi possiamo formare fin d'ora una legge che adempia i giusti desideri degli uni, rassicuri i giusti timori degli altri, e forse tracci una via per la quale siano viepiù allettati gli italiani e gli stranieri, che potranno arricchirci di dotti, d'ingegno e di facoltà di commercio, a venir a stabilire la loro sede in queste contrade, largamente ad un tempo e saviamente ospitali.

(Il senatore De la Charrière si alza per parlare, e in questo mezzo anche il senatore Maestri chiede la parola.)

**PRESIDENTE.** Se il senatore De la Charrière crede opportuno di aspettare a domandar la parola dopo aver uditi gli altri preopinanti, gli sarà più facile, riassumendo le cose, fare la sua risposta.

(Il senatore De la Charrière acconsente.)

**MAESTRI.** Onorevoli signori senatori! La legge che oggi si offre alla vostra deliberazione è, fra le gravissime, la terza che richiama più specialmente la vostra alta prudenza e maturità di consiglio. Nelle disputate due leggi di finanza, a cui

alludo, l'esito fu tale da mantenere l'armonia fra i supremi poteri, fra i quali questo eccelso ordine ha la delicata e nobile missione di moderatore.

Se nell'esame della legge che oggi è proposta serberemo lo stesso animo e lo stesso modo, giugneremo allo stesso fausto risultamento.

Non è a meravigliare chi abbia pur qualche speranza dei politici rivolgimenti, se dopo che trovaronsi in contrasto vitali interessi e violenti passioni, la conciliazione degli animi continui tuttavia alcun tempo, e non torni la calma finchè i partiti vincitori e vinti o per la forza degli avvenimenti, o per la considerazione del pubblico bene, non si accostino per una specie di transazione a quel punto, dove sta la suprema ragione, la salute della patria.

Ora la somma delle cose per conseguire questo altissimo fine è nelle mani de' sommi poteri della nazione.

Un illustre uomo di Stato annunziava recentemente un fatto e un principio insieme, al quale attribuisce la conservazione degli ordini costituzionali, e la prosperità della Gran Bretagna. Quella nazione, lungamente studiosa e sperimentata dal Governo a leggi di popolare rappresentanza, può essere maestra alla vita ancor giovane di altri popoli. Lord Palmerston proclamava non ha guari nel Parlamento che il suo paese va debitore della stabilità della sua buona fortuna alla moderazione, si noti, alla moderazione, colla quale i tre poteri dello Stato usano delle loro supreme prerogative.

Ciò ch'io dissi da principio, mi dispensa dal dichiarare che questa autorevole citazione non è, nè può essere un'avvertenza di cui abbisogni per avventura quest'onorevole Consesso; sibbene una debita commendazione per tutti i suoi atti precedenti a quella massima conformi.

Il Ministero riconobbe la necessità di una legge politica, presentandone il concetto fin nell'ottobre dello scorso anno. Essa è destinata a compiere la legge fondamentale nella parte che riguarda la partecipazione de' diritti politici agli esterni italiani e forestieri.

Questo è l'oggetto della legge. Per questo rispetto l'opera del Parlamento è richiesta come un dovere, quello di svolgere i principii che compiono il sistema della rappresentanza costituzionale.

Ma, nel trattare la grave materia, nel porre le massime generali che costituiscono la legge, per sua natura perpetua, si presenta una circostanza degna di altissima considerazione, la quale esige che si aggiunga una disposizione transitoria. L'ufficio delle leggi infatti è di provvedere così alle sociali necessità perenni, come a quelle che sono passeggera.

È stata considerata la cosa da taluni come piena di pericoli interni ed internazionali. Certamente, ove il grave soggetto non sia maneggiato con profonda prudenza, potrebbe rendere fondati que' timori. Ma la sapienza del Parlamento non si turba per ciò, e nel porre la mano all'opera saprà provvedere a quello che la legislazione richiede e lo stato presente della società, senza mancare di quella circospezione che la difficoltà de' tempi comanda nei rispetti interni ed esterni.

Usare di un proprio diritto non è far ingiuria ad alcuno, dare provvedimenti necessari e opportuni ai pubblici bisogni è un dovere; soddisfare ai principii di equità e ai sentimenti d'umanità e d'onore è debito di una nazione che si stima e vuol essere stimata.

La legge debb'essere di tal forma che, mentre soddisfa a que' sacri doveri, schivi ogni censura o querela o pericolo, e procacci allo Stato vantaggi non ispregievoli politici, economici e morali.

Una legge è necessaria nel rispetto legislativo; è voluta da un debito di equità, di umanità, di onore.

Una legge che stabilisca come si acquistino i diritti politici dagli esterni, italiani e non italiani, manca nella nostra legislazione o vi si trova imperfetta. Manca ciò che hanno tutte le nazioni che si governano sotto gli auspici di una legge costituzionale.

• La qualità di cittadino, dice la legge francese (articolo 7, Codice civile), non si acquista che in conformità della legge costituzionale.

In vano dunque noi cerchiamo la legge sui diritti politici nel Codice civile, la quale non può parlare che di diritti civili, i quali derivano dalle leggi comuni a tutti i regnicoli cittadini o no.

Tutti i terrieri o regnicoli godono dei diritti civili (articolo 18, Codice civile), ma non tutti godono della cittadinanza, ossia dei diritti politici, giusta l'articolo 24 dello Statuto, il quale, stabilita la regola d'eguaglianza nel godimento dei diritti politici, soggiunge: *salve le eccezioni determinate dalle leggi*. E queste eccezioni nessuno le ignora, restringono ad una grandissima minoranza il godimento di que' diritti.

Se cerchiamo nello Statuto la disposizione intorno ai diritti politici, non rinveniamo che quella che concerne i regnicoli, cioè i Sardi di nascita o di origine (articolo 24).

Se esaminiamo la legge elettorale 17 marzo 1848, ci si offre l'articolo 1°, il quale stabilisce che per ottenere i diritti d'elettore bisogna godere i diritti civili e politici.

Quanto agl'Italiani, soggiugne ch'essi parteciperanno alla qualità di elettori sol che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili. Il qual articolo è così elevato a legge politica, per un'eccezione a favore degl'Italiani.

E per riguardo ai non Italiani, per entrare nel novero degli elettori, essi devono ottenere la naturalità per legge: così l'articolo 1 della legge elettorale.

Osservo primieramente che i diritti politici non si limitano al diritto di elettore, ma si estendono al diritto di essere eletto deputato e ammesso alle cariche civili e militari, giusta l'articolo 24 dello Statuto.

Il carattere eminente dei diritti politici consiste nella capacità di partecipare alla suprema potestà. La legge elettorale parla nell'articolo 1 dei diritti di elettore, e dice come si possano acquistare dall'Italiano e dal forestiere. Nell'articolo 40 dice che per essere ammesso alla Camera come deputato, bisogna essere suddito del Re e godere i diritti civili e politici. Ma non parla nè degli Italiani, nè de' forestieri come nell'articolo 1. Manca dunque la legge che stabilisca come gli esterni Italiani, e non Italiani, conseguire possano i diritti politici per essere eletti deputati; qualità che comprende l'ammissibilità alle cariche civili e politiche.

Un'essenziale differenza vi ha tra i diritti di elettore, e quelli di deputato. Avvegnachè il primo non concorre che a nominare i rappresentanti della nazione, e il secondo la rappresenta. Di fatto alcuni hanno le qualità per essere elettori, e non quelle che si vogliono per essere eleggibili, e viceversa. In Svizzera uno può essere elettore in un cantone diverso dal proprio, ma non deputato. In Inghilterra lo straniero non può sedere in Parlamento, benchè sia fatto cittadino inglese; e in Francia per essere deputato occorre un atto, che si fa in rarissimi casi, l'atto della gran naturalizzazione.

Ma pur ammettendo per falsa ipotesi che l'articolo 1 della legge elettorale attribuendo i diritti di elettore, conferisca quelli di essere deputato, la legge sarebbe imperfetta. Imperocchè essa non richiede per essere elettore, che i requisiti



dell'articolo 26 del Codice civile. Non si farebbe differenza tra l'acquisto dei diritti civili e quello dei diritti politici, benchè vi sia tra essi una essenziale differenza. Sotto questo rispetto la legge è imperfetta.

Veggiamo ora che cosa si avrebbe a fare.

Convengo con l'onorevole Commissione su molti dei difetti relativi nel progetto di legge. Alcune considerazioni sono degne della sua saggezza, altre non mi sembrano da consentire. Mi unisco a lei nel dichiarare pericolosa e nel combattere la massima dell'ammissione in massa al godimento dei diritti politici; ma dissento da essa nel rigettare egualmente in massa gli articoli della legge.

Questa elezione assoluta, al mio avviso, non sarebbe meno improvvida, che nol fosse la sua intiera ammissione. È dunque forza tenersi in mezzo tra l'uno e l'altro scoglio, proponendo quelle modificazioni che il Senato nella sua saggezza crederà convenienti.

Io mi sono formato, non dirò un progetto, ma un semplice abbozzo, che vorrei sottoposto al più severo esame, conoscendo quanta difficoltà ci sia nell'opera che è da farsi.

Il mio concetto consisterebbe in cinque articoli, i quali avrebbero per fondamento leggi nostre o straniere esistenti. Egli si raccomanda in certo modo per titolo di autorità, onde essere preso in considerazione.

Un primo articolo si occuperebbe dei diritti civili, ed avrebbe per fondamento l'articolo 26 del Codice civile.

Un secondo articolo avrebbe per base l'articolo 1 della legge elettorale, e riguarderebbe i diritti politici.

Un terzo articolo sarebbe modellato sul *senatus-consulto* francese che ammette alla cittadinanza le persone che recano illustrazione, o grande utilità alla patria, per importanti servizi, o altri motivi.

Un quarto articolo sarebbe la disposizione transitoria per quegli Italiani, i quali si potrebbero dire compresi dall'articolo precedente, nel rispetto d'importanti servizi resi allo Stato. Qui non si parlerebbe di massa, ma di due sole categorie, cioè di quelli che esercitano i diritti politici, e di quelli che sono ammessi per regio decreto a uffizi pubblici, civili e militari.

Un quinto articolo sarebbe una garanzia per i privati, e per la responsabilità ministeriale. In conformità del *senatus-consulto* suddetto, l'esame dei titoli di ammissione, quando si trattasse di rigettare una domanda, sarebbe mandato per parere al Consiglio di Stato.

Art. 1. Chi è italiano e vorrà godere di tutti i diritti civili, dovrà farne la domanda, stabilire nello Stato il suo domicilio, ed esibire la prova:

1° Della sua origine, condizione e qualità.

2° Dei mezzi che possiede di onesto sostentamento.

La concessione si farà per regio decreto, sopra relazione letta nel Consiglio dei ministri da uno di essi.

L'impetrante presterà giuramento di obbedienza allo Stato e di fedeltà al Re.

Questa disposizione potrà applicarsi anche allo straniero.

Art. 2. L'italiano che ha ottenuto il godimento di tutti i diritti civili, acquisterà i diritti politici dopo due anni di stabile domicilio nel regno, quando abbia le altre qualità necessarie all'esercizio dei diritti elettorali.

Allo straniero è necessario un decennio di domicilio continuato dopo l'acquisto dei diritti civili; e per esser membro del Parlamento gli bisognerà il titolo di eminenti servizi resi allo Stato.

L'italiano otterrà la dichiarazione di cittadinanza per regio decreto, il forestiero per legge.

Art. 3. Dopo un anno di domicilio potrà conferirsi la cittadinanza all'italiano e al forestiero che avrà renduti o renderà importanti servizi alla nazione, o avrà recato nel regno un chiaro nome, o invenzioni, o industrie utili, o formato un cospicuo stabilimento.

Art. 4. Gli Italiani che esercitano i diritti politici, e sono ammessi per regio decreto a pubblici uffizi civili o militari, sono reputati cittadini col pieno godimento dei diritti politici; e verificati i loro titoli, sarà sopra loro domanda rilasciato l'atto di cittadinanza.

Art. 5. Le dimande per ottenere i diritti civili e politici saranno porte al Ministero, nè potranno rigettarsi da esso che dopo sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il primo articolo stabilisce le condizioni e i modi di ottenere i diritti civili. Toglie così l'arbitrario e l'incertezza; dice al privato come debba chiedere, dice al Governo come possa con sicurezza concedere.

Esso limita la disposizione dell'articolo 26 del Codice civile ai soli diritti civili, mentre ora, combinandolo coll'articolo 1 della legge elettorale, concede anche i politici.

Buona disposizione nei tempi ordinari, oggi inconveniente.

Esso provvede di patria per condizioni e modi ragionevoli ai molti nostri fratelli che mancano di patria. Esso dunque soddisfa senza pericolo al più grande dei bisogni dell'emigrazione.

Quest'articolo è scala ai diritti politici.

Veniamo all'articolo 2 concernente i diritti politici.

Il Codice francese accorda il diritto a chiedere la cittadinanza dopo dieci anni di domicilio in Francia; il domicilio si stabilisce con permesso del Governo, e la cittadinanza si ottiene con un decreto regio.

Il Codice austriaco richiede dieci anni di domicilio per dare la cittadinanza (vuol dire i diritti civili); ma la concede tosto a chi prende un impiego governativo o stabilisce nello Stato una professione con permanente domicilio (art. 29).

La legge del Belgio (1838) richiede cinque anni di domicilio.

Gli Stati Uniti d'America non richiedono che tre anni di domicilio dallo straniero per chiedere la cittadinanza.

Se dunque la nostra legge dimandasse, per esempio, due anni di domicilio, dopo ottenuti con decreto regio i diritti civili, agli Italiani, che oggidì nessuno osa chiamare stranieri, avrebbe una garanzia nel tempo che sarebbe sufficiente ad allontanare que' timori che contrastano alla subita concessione dei diritti politici.

La stessa nostra legge chiederà dallo straniero dieci anni di domicilio.

Un'altra differenza sarà tra l'italiano e lo straniero nell'atto della concessione; a questo la concessione sarà per legge, a quello per regio decreto.

Un'altra garanzia si avrà nelle qualità che si richiedono al nuovo cittadino, cioè quelle che sono necessarie per partecipare ai diritti elettorali; cioè o un censo, o un capitale con industria, o l'esercizio di professioni che diconsi facoltative.

Due anni di domicilio in un luogo fanno per l'una parte contrarre abitudini e relazioni che ingenerano l'affetto di patria al nuovo paese; per l'altra sono una prova rassicurante della buona qualità del nuovo cittadino. Se l'aggregazione di nuovi cittadini si crede da taluni pericolosa in tempi in cui le passioni sono ancora ferventi, l'intervallo di due anni ci conduce a tempi che si sperano migliori, ed è tale spazio che in un paese sinceramente liberale e fortemente costituito è da credere che saranno sedate, o senza pericolo;



avvegnachè le istituzioni costituzionali avranno poste profonde e larghe radici da non temere nè le minacciose meteore, nè la furia degli aquiloni. I tempi saranno più tranquilli, le istituzioni più forti.

Altronde quando è rimossa prudentemente ogni probabilità di pericoli che pur sussistessero, un Governo morale e generoso deve aver fiducia ne' cittadini, se vuole conservarvene l'affetto e la simpatia. La fiducia è contraccambiata dalla fiducia. La legge non deve strisciare sul suolo e arrestarsi ai piccoli ostacoli, ma deve guardare dall'alto ai grandi fatti, ai bisogni generali, e quindi trarre le massime che, provvedendo al comun bene, sovrastano alle paure, alle difficoltà, all'impedimenti, o li vincono ed annientano.

La legge non debb'essere avara, e non eccedere i limiti di quella ragionevole economia che mantiene l'ordine pubblico e l'armonia fra il Governo e i poteri dello Stato, e fra questi e i cittadini. Accordare i diritti civili e prolungare oltre i termini convenevoli la partecipazione della cittadinanza, toglie pregio al beneficio, scema o distrugge la riconoscenza. L'indugio soverchio imprime all'atto un carattere di grettezza che disconviene alla dignità di una nazione che è e sente di essere liberale e generosa; che ama i suoi fratelli, e sente il bisogno di amarli; che li vede privi del maggior bene, la patria, e li vuole consolati del maggior bene, la patria.

Non credo che alcuno potesse contrastare alla distinzione tra gl'Italiani e gli stranieri, dicendo che la legge politica distingue e separa dal Piemonte così l'italica Toscana, come la straniera Francia. Sarebbe considerare la cosa affatto superficialmente. La nazionalità dei popoli italiani non è politica, è vero, ma è da natura. Ora la natura è qualche cosa anche ne' rispetti politici. Non ostante la divisione dei diversi Stati della Penisola, i loro interessi convergono ad un punto, mentre quelli di Francia o di altro Stato d'Europa divergono spesso.

Gl'Italiani hanno lo stesso territorio e lo stesso cielo che lo feconda, gli stessi monti e lo stesso mare che offrono comune difesa e comuni beneficii, la stessa lingua, la stessa religione, gli stessi costumi, le stesse tradizioni, le stesse speranze, comuni le paci e le guerre, comuni le sventure e le glorie, comuni i destini passati e avvenire. Questa comunione di tanti e sì preziosi interessi, mentre li separa dagli altri popoli coi quali si trovano sovente in opposizione, gli unisce fra loro e ne forma come una sola famiglia. Ond'è ragionevole e saggio che un Italiano sia fatto cittadino per condizioni e modi più facili che uno straniero. Nello straniero può essere opposto l'interesse dell'antica patria colla nuova; nell'Italiano l'interesse della nuova patria e dell'antica è uno, perchè una nel suo cuore è la patria.

Oltre di che il Magnanimo datore dello Statuto stabilì sapientemente quella differenza tra' suoi bene amati Italiani e gli stranieri; e ne fece una legge di Stato nella legge elettorale. Ora chi oserebbe contraddire a quella massima, che si presenta così ripiena di ragione e di sapienza civile? Carlo Alberto l'ha consecrata nella sua legge; non fu consecrata indarno. Gl'Italiani sono ammessi alla cittadinanza sarda ad un cenno del Re, il quale gli abbraccia come figliuoli. Lo straniero abbisogna del consenso della nazione, se vuole entrare nel gran concilio della nazione. Non si creda che quest'articolo faciliti troppo l'acquisto dei diritti politici. Esso richiede i due anni di domicilio, che non sono richiesti nè dall'articolo 26 del Codice civile, nè dall'articolo 1 della legge elettorale. Esso dunque è più rassicurante nell'interesse della società.

Rispetto ai nuovi cittadini non è gravoso. Si sa che nel

caso più favorevole, in cui la legge francese accorda la cittadinanza per importanti servizi resi allo Stato, essa prescrive un anno di domicilio. Dunque ne' casi ordinari due anni non sono soverchi. E in vero chi ha ottenuti i diritti civili, e viene acquistando i diritti politici, trovasi già in buona condizione; poichè gode i vantaggi di vivere in seno alle libertà cittadine, sotto la tutela d'una Costituzione. Non teme che i suoi sonni sieno turbati dagli agenti della polizia; il suo domicilio è un sacro asilo inviolabile. Egli può manifestare i suoi pensieri e i suoi voti colla stampa, se nol può alla tribuna; e rendersi egualmente benemerito della nuova patria, e affrettare il conseguimento dei diritti politici.

Egli non perde nel frattempo l'esercizio dei diritti politici, poichè quest'esercizio non gli sarebbe accordato nel proprio paese. E se al paese proprio si volgessero così propizi i destini che ottenesse una rappresentanza costituzionale, nulla osterebbe a ciò che egli partecipasse alla buona fortuna. Ma se questo fortunato evento non succede, egli giungerà a conseguire nel nuovo paese i diritti politici in tempo che non gli avrebbe nell'antico. Egli è dunque in posizione di aver tosto migliorato la condizione propria, e in via di compiere a tempo non tardo ogni suo più nobile voto.

La proposta legge è dunque prudente insieme e generosa; essa mantiene per una parte la sicurezza negli animi di coloro i quali per le passate vicende sono divenuti più suscettivi e accessibili al timore di sociali perturbazioni; essa soccorre per altra parte ai nuovi fratelli, coll'ammetterli senza indugio ai diritti civili, e coll'accorciare più che altra nazione non faccia lo spazio ad uguagliarli nei diritti della cittadinanza. Il tempo, in quella misura che ci sembra ragionevole, è il termine di transazione che provvede agli antichi e ai nuovi cittadini, alla ragione di Stato, all'umanità e all'onore.

Ma fra quelli che sono ammissibili alla cittadinanza vi ha taluni che per l'interesse dello Stato non meno, che per l'interesse lor proprio, meritano un'eccezione. Il civile consorzio acquista tanto più di potenza, di prosperità e riputazione, quanto più abbonda di cittadini i quali, pel loro ingegno, o per le loro invenzioni e scoperte, o per magisteri d'industria, o per cospicui stabilimenti, o per egregi servizi, giovarono o possono giovare al progresso della civiltà e della ricchezza. Però le nazioni civili, che si conoscono meglio nell'arte del governare, accolgono con favore nel loro seno quegli uomini egregi che per titoli or noverati si raccomandano alla pubblica stima. Quindi la Francia, col *senatus-consulto* 19 febbrajo 1808, ammette alla cittadinanza coloro che per servizi resi, o che possono rendere allo Stato, o per ingegno, o invenzioni, o grandi stabilimenti, meritano quello speciale riguardo. Un'altra eccezione per titoli e pel tempo è stabilita nell'articolo 4.

Dopo la lunga guerra d'Europa, dopo la quale si fece il trattato di Parigi 30 maggio 1814, i diversi popoli si trovarono insieme rimescolati, e i territori diversamente divisi. Fu dunque forza pensare alla sorte dei popoli che si trovavano fuori del loro antico paese.

Si considerò o come diritto o come motivo di grande equità e di alta convenienza il lasciare agl'individui di poter dichiarare quale patria volessero scegliere, e loro fu accordato il tempo di sei anni. L'Italiano che trovavasi portato in Francia, o il Francese in Italia, dai grandi avvenimenti, poteva optare fra i due paesi.

L'articolo 1, come si disse, provvede al massimo numero dell'emigrazione, che presenti i requisiti di probità e di mezzi di sussistenza.

Quest'articolo 4 provvede a quelli che sono nell'esercizio dei diritti politici, e a quelli che sono ammessi ai pubblici uffici per regio decreto. I primi sono accolti nel novero dei cittadini dalla nazione, i secondi dal re. Quindi, ragione di grande convenienza e debito d'equità e di onore vogliono che sieno ritenuti, dopo verificati, i loro titoli.

Il quinto articolo è per assicurare l'imparzialità del giudizio sulle ammissioni, e per impedire che non vi sia abuso o arbitrio, e scemare al Governo l'esame di titoli talora dubbii, e che richiedono tempo. Niuna dimanda sarà rigettata se non è preceduta da un avviso del Consiglio di Stato. Io preferisco il Consiglio di Stato ai tribunali ordinari per un rispetto al grande principio politico, che divide l'ordine amministrativo e il giudiziario.

Questo principio nella soggetta materia è stato applicato dal *senatus-consulto francese di sopra citato*.

Mi riservo a prendere conclusioni quando sarò meglio illuminato dalla discussione generale.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Vi sono ancora molti oratori iscritti. La parola è al signor senatore De Launay.

**DE LAUNAY.** Messieurs les sénateurs, dans la première période des négociations qui ont eu lieu pour arriver à la conclusion de la paix avec l'Autriche, toutes nos sympathies étaient acquises à l'émigration lombarde et vénitienne, qui s'était associée à nos destinées.

Lorsque nous avons traité de nos intérêts, avec le plénipotentiaire autrichien, nous n'avons pas oublié ceux de nos alliés, et nous avons constamment sollicité en leur faveur une amnistie complète; mes collègues et moi nous n'avons rien négligé pour atteindre ce résultat; les instructions, les dépêches et les notes que j'ai adressées à nos plénipotentiaires à Milan et à Paris en rendent témoignage, et j'ajouterai qu'elles ont à peu près toutes été rédigées par moi, et approuvées par le Conseil. Je voulais en prendre ma grande part de responsabilité, attaqué ainsi que je l'étais, comme dévoué aux intérêts de l'Autriche.

Dans la seconde période des négociations, mon honorable successeur au Ministère des affaires étrangères a partagé nos sentiments d'intérêt envers l'émigration lombarde et, plus heureux que moi, il a pu arriver à la conclusion de la paix en obtenant l'amnistie à quelques exceptions près.

Mais de cette sympathie pour l'émigration, dont je crois avoir donné des gages solennels, à la concession des droits civils et politiques, proposée par la loi qui est maintenant en discussion, il y a une énorme distance.

Aussi je repousse cette loi en m'associant à l'opinion de la Commission que mon honorable ami et collègue vient de nous faire connaître par son rapport. Je n'ai que peu d'observations à ajouter à ses arguments qui me paraissent sans réplique; je considérerai la question sous deux points de vue: l'intérêt national à l'intérieur, et l'intérêt politique à l'extérieur.

Messieurs, tous les Gouvernements, même les plus démocratiques, se sont montrés en tout temps très-jaloux de leurs droits civils et plus particulièrement de leurs droits politiques; ils ont entouré l'obtention de ces droits de tant de formalités, qu'il est très difficile de les remplir. En outre, il est une condition commune à tous les Gouvernements celle d'un séjour prolongé de plusieurs années, exigée de ceux qui sollicitent la naturalisation. En Amérique, il est de six ans; en France, de dix; en Suisse sa durée varie suivant la législation des divers Cantons. Et savez-vous, messieurs, pourquoi dans tous les Gouvernements on ne se contente pas des cer-

tificats de moralité, de fortune suffisante? C'est qu'avant d'accorder l'honneur de la naturalisation à un étranger, la jouissance des droits civils et politiques, on veut qu'il subisse un long noviciat dans le pays même. Les Gouvernements veulent juger les étrangers par eux-mêmes, pour ne pas s'exposer à admettre comme citoyens des hommes qui ne seraient pas dignes de ce titre, le premier de tous; ce n'est qu'après une longue épreuve de séjour, lorsqu'ils sont parfaitement connus, qu'on adhère à leur demande.

Et chez nous, sans presque aucune garantie, nous admettrions en masse, pour ainsi dire, des Italiens à la naturalisation! Cette mesure serait, à mon avis, exorbitante, imprudente et même dangereuse.

J'ai vu l'émigration de près à Gènes; j'y ai reconnu un grand nombre de personnes très-recommandables, victimes des circonstances, mais malheureusement à côté d'elles on remarquait un grand nombre d'individus qui ne méritaient pas même la confiance de leurs compatriotes. Ce sont eux qui plus tard ont fomenté l'insurrection de Gènes, l'ont alimentée dans cette ville qui, hors quelques meneurs, quelques démagogues, est restée étrangère au désordre, parce que l'immense majorité de sa population est excellente et le sera toujours. Je l'ai dit dans d'autres circonstances, je ne puis assez le répéter.

Eh bien! en admettant, messieurs, la loi qui nous est proposée, nous ferions l'acquisition de tous ces hommes dangereux qui ne manqueraient pas de trouver les certificats, les attestations qu'elle exige: en général on est disposé à favoriser des exilés, même sans les connaître.

J'aurais désiré qu'on eût indiqué le nombre approximatif des Italiens exilés, on le dit de douze à quatorze mille, mais le chiffre augmenterait encore si la loi était adoptée. Nous avons fourni naguères des subsides à l'émigration: bientôt, sans doute, on nous demandera une nouvelle allocation; l'état de nos finances nous permettrait-il de supporter cette charge qui deviendrait toujours plus lourde?

En admettant un aussi grand nombre d'Italiens à la naturalisation, à la jouissance des droits civils et politiques, ils devraient naturellement participer aux emplois civils et militaires. Souvent alors il faudrait les préférer aux nationaux, car les derniers venus dans la famille ont de l'exigence et sont les plus favorisés.

Quant aux militaires, d'après une note que je me suis procurée et qui est exacte, les officiers lombards et autres Italiens déclarés admissibles dans l'armée et appelés à être mis en expectative, sont au nombre de . . . . . 248  
Ceux qui sont déjà en activité dans les différents corps de l'armée sont de . . . . . 296

Total . . . . . 341

officiers lombards ou autres Italiens.

En regard de ce nombre exorbitant, je placerai celui de nos propres officiers qui, d'après la réduction de l'armée, seront en excédance, et devront par conséquent être placés en expectative, en réforme ou en retraite; il est de 326 officiers supérieurs et autres. Ne craint-on point qu'il en résulte un mécontentement dans l'armée?

Quant aux emplois civils, je n'ai pas des données positives. Ce que je sais, c'est que les avenues de toutes les carrières sont obstruées, puisque nous en sommes déjà au surnumérariat du surnumérariat. Elles deviendraient inabordable par le concours de nouveaux postulants.

Ces considérations sont bien graves, et ne manqueront pas de fixer l'attention du Sénat.

Sous le rapport politique, il y a des motifs d'une haute importance qui commandent le rejet de la loi.

Nous venons de voir qu'un Gouvernement voisin, quoique bien démocratique assurément, a dû renvoyer les réfugiés politiques, ou tout au moins les interner d'après les notes pressantes des puissances qui craignaient l'établissement d'un foyer révolutionnaire au centre de l'Europe.

Eh bien ! Que la loi proposée passe, que la concession des droits civils et politiques ait lieu pour les Italiens en masse, n'en doutez pas, messieurs, il arrivera pour nous ce qui est arrivé pour la Suisse ; toutes les puissances réclameront par des notes énergiques l'éloignement des réfugiés. Quelques-unes d'elles verront même dans cette loi un acte d'hostilité.

Dans quelle position nous trouverons-nous alors ? Il faudra résister ou céder. Résister à toutes les puissances, serait impossible, au moment surtout où il nous importe tant de renouer nos relations diplomatiques si compromises ; car les États secondaires ne vivent que d'alliances. Un État de l'importance du nôtre ne peut rester dans l'isolement. Une grande nation a fait la triste expérience de ce système d'isolement, et peut-être ce fut là la cause de ses malheurs. Ne perdons jamais de vue 1830 et 1848.

Dans ma conviction, nous devrions donc céder ; la dignité du roi, celle du pays, n'auraient-elles pas à souffrir de devoir renvoyer des malheureux réfugiés à qui nous viendrions d'accorder le plus grand honneur que puisse faire une nation, la naturalisation ?

Il y a une lacune dans notre législation, nous manquons d'une bonne loi sur la naturalisation, sur la concession des droits civils et politiques. Je l'appelle de tous mes vœux, et je la désire sévère ainsi qu'elle l'est dans tous les Gouvernements ; mais je ne crois pas le moment opportun pour nous en occuper, précisément parce qu'avec la loi qui règle maintenant cette matière, le roi dans son autorité, sous la responsabilité de son Ministère, pourra plus facilement avoir égard à un grand nombre de réfugiés dignes de toute la sollicitude du Gouvernement et de la nôtre. Pour ceux qui n'obtiendraient pas la naturalisation, et qui seraient reconnus des hommes paisibles et honnêtes, exerçons envers eux une large et généreuse hospitalité ; entourons-les de tout notre intérêt. Ce sont là mes sentiments, quoique je repousse la loi proposée.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Picolet.

**PICOLET.** Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis paraît, de prime abord, avoir été inspiré par la généreuse pensée de manifester les sympathies de la nation pour les Italiens qui, à la suite des événements malheureux de la guerre, ont été contraints de renoncer à leur patrie. Sous ce rapport, messieurs, il n'est aucun de nous qui ne partage ces nobles sentiments. Les vrais Italiens en ont pour garant les lois que le Sénat s'est empressé d'accueillir, en faveur des émigrés lombards et des duchés.

Cependant, messieurs, il ne s'agit point aujourd'hui de mesures qui tendent à adoucir les amertumes de l'exil de ceux que nous avons appelés du nom de frères. Le projet sur lequel le Sénat doit délibérer a pour but d'associer tous les sujets de la péninsule italienne à nos droits politiques, à ces droits dont les nations constitutionnelles se montrent éminemment jalouses, et qu'elles n'accordent jamais qu'avec la plus grande réserve.

D'après ce projet, que l'honorable rapporteur de votre Commission vient de nous présenter, il ne s'agit point, comme on pouvait le penser d'abord, de donner de nouvelles preuves de nos sympathies à ceux que nous avons appelé nos frères,

ce n'est point eux que l'on nous propose d'adopter pour citoyens, mais tous les Italiens en général, parmi lesquels se trouveront confondus ces hommes sortis des émeutes de Naples, de Rome, de Livourne, et peut-être encore une horde d'émissaires envoyés par les ennemis de nos institutions, ainsi que l'a dit un des orateurs d'une autre assemblée ; tels peuvent être, du moins, en grand nombre les citoyens que le projet appelle à l'exercice des droits constitutionnels, sans faire mention de ces hommes qui ont loyalement servi la véritable cause de l'indépendance, par leur courage, par leur génie, et qui honorent aujourd'hui la nation qui les a accueillis et le monarque qui les a distingués en leur conférant des emplois.

Il ne faut pas approfondir longtemps ce projet pour reconnaître qu'il est contraire à une sage politique, et qu'une loi pareille compromettrait gravement la sûreté de l'État et nos relations avec les puissances qui nous avoisinent.

En effet, messieurs, ce projet qui peut être pris pour un manifeste, dans le but d'inviter les sujets de la Péninsule à l'émigration, retiendra sur notre sol et y fera accourir cette multitude de conjurés, qui ont étouffé la liberté naissante en Italie et anéantir les lois destinées à la protéger.

Or, en présence d'une telle situation, n'est-il pas à craindre que chaque jour nos institutions ne soient mises en péril, et l'existence du Gouvernement compromise ?

Mais, cette appréhension ne sera pas pour nous seuls, lorsque déjà nous voyons ces mêmes exilés repoussés par une république, ne devons-nous pas prévoir que les puissances qui nous avoisinent ne fassent entendre leurs justes réclamations contre une agglomération d'hommes qu'elles peuvent considérer comme un foyer de propagande de doctrines révolutionnaires ?

Telles seront, messieurs, les conséquences déplorables de la loi que l'on nous propose d'adopter.

Cependant, tous ces dangers ne me font point oublier l'indépendance et le droit de notre Gouvernement constitutionnel, ni les devoirs que la justice et l'humanité lui imposent à la suite des événements qui ont créé des situations exceptionnelles pour un grand nombre de personnes.

Que pour ces hommes d'élite, réduits à souffrir l'exil, notre sol soit une terre hospitalière, qu'ils jouissent des droits et de la protection que nos lois accordent à l'étranger qui, par un juste retour, respecte les lois du pays qui lui donne asile ; que même le caractère d'étranger disparaisse pour ceux que le prince jugera dignes d'honorer de la nationalité.

Mais il y a loin de cette protection au droit de cité et de domicile que le projet confère directement à tous les Italiens, sans l'intervention de l'autorité royale.

À dater de la publication de cette loi, tous les Italiens auraient droit de prétendre à devenir électeurs, éligibles, à représenter la nation et à délibérer sur toutes les affaires les plus importantes du pays.

Sous ce nouveau point de vue, ce serait, messieurs, méconnaître les hautes garanties dont ces droits politiques réclament l'appui, que d'accueillir une loi pareille.

Lorsque le magnanime Charles-Albert, de glorieuse mémoire, conférait à ses sujets ces droits politiques, en les appelant à concourir au pouvoir législatif, il exprimait sa confiance dans leur fidélité, dans leur affection ; il était certain que les sentiments de son peuple pour la dynastie de Savoie, transmis de génération en génération depuis des siècles, seraient un des plus fermes appuis de son Gouvernement constitutionnel.

Or, ne serait-ce pas se faire une illusion étrange, que de croire trouver ces garanties chez tous les Italiens pris en masse, appartenant à diverses souverainetés? On ne doit pas le dissimuler, l'homme consent difficilement à abdiquer sa patrie; l'amour du sol domine toujours en secret ses résolutions les plus intimes. Je pourrais en apporter pour preuve l'exemple de quelques Italiens, qui, après avoir été accueillis dans le sein de notre patrie et admis dans une autre enceinte à exercer les droits politiques les plus relevés, ont abandonné notre sol pour recevoir dans leurs pays des charges importantes.

Cet exemple me suffit; et, imitant la prudente réserve de votre Commission, je m'abstiendrai d'apporter d'autres considérations pour justifier la défiance que doit inspirer une loi qui suppose que tous les Italiens, sans distinction, donneront par leur seule origine des garanties suffisantes de dévouement au pays, de fidélité au prince et d'attachement aux devoirs qu'impose la patrie à tous ceux qui sont appelés à la servir.

L'immortel auteur de notre Statut ne l'avait pas ainsi pensé; jaloux du maintien de ses institutions, il avait compris qu'un roi constitutionnel ne devait pas s'imposer, ni se laisser imposer des sujets. Par sa loi du 17 mars 1848 il n'a admis les Italiens à l'exercice des droits électoraux que sous l'obligation d'obtenir le privilège de la naturalisation; dans la pensée du monarque, la naturalisation était un privilège que lui seul pourrait accorder ou sanctionner en faveur des personnes qu'il jugerait dignes de l'obtenir; il avait ainsi réservé à son Gouvernement le pouvoir de veiller à la sûreté et à la dignité de la nation, en n'admettant dans son sein que des hommes honorables et dévoués.

Ce pouvoir, aujourd'hui, appartient, dans toute sa plénitude, au successeur de la Couronne, qui a porté sur le trône les sublimes vertus de son père; on ne saurait le modifier sans porter atteinte à la souveraineté constitutionnelle.

Or, il est bien évident que le projet anéantit ce même pouvoir, en déclarant que la jouissance des droits civils et politiques est conférée aux Italiens, non comme un privilège, non comme un honneur dont ils doivent se rendre dignes, mais comme un droit acquis que le prince doit reconnaître.

Pour ne pas trop abuser des précieux moments du Sénat, je me borne, messieurs, à ces considérations les plus saillantes, d'après lesquelles je conclus, avec la conviction la plus profonde, que le projet qui vous est présenté est contraire à une de nos lois fondamentales, qui investit le souverain de la prérogative de conférer la nationalité aux Italiens;

Qu'il est contraire à la dignité et aux intérêts de la nation;

Qu'il est enfin contraire à une sage politique, en ce qu'il expose à un péril imminent la sûreté intérieure de l'État et en ce qu'il peut devenir un sujet de crainte ou de suspicion pour les puissances qui nous avoisinent.

Je vote en conséquence, comme l'a fait votre Commission, pour le rejet de la loi proposée.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Alberto della Marmora.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Signori, se i sensi generosi sono commendevoli, e se possono essere questi illimitati per un uomo privato, credo che per l'uomo pubblico, come per un Governo ben inteso, vi sieno dei precisi doveri che in certi casi pongono un limite alla eccessiva ed imprudente generosità.

Non intendo, signori, porvi sott'occhio le conseguenze che

nascerebbero dall'attuazione della legge proposta, e massime dell'articolo 9, ma vi prego di riflettere alla tristissima esperienza che ripetutamente facemmo sinora per esserci lasciati andare ad un gratuito slancio cavalleresco, mentre così non si usava da altra parte.

Per soccorrere senza dilazione i Milanesi, entrammo in Lombardia benché l'armata nostra non fosse ordinata, cioè senza che fossimo veramente in grado di rompere la guerra.

Per un benigno riguardo alle popolazioni dei luoghi ove si combatteva questa guerra, mancammo di viveri, mentre il nemico, meno scrupoloso, ne sapeva trovare ovunque.

Per atto di una generosità che non saprei troppo come definire, Venezia trasportava la guarnigione austriaca fuori del suo territorio con uno o due mesi di paga e sui proprii legni; e cosa ne accadde? che il vapore il *Fulcano* fu naturalmente ritenuto, e da sostenitore di Venezia, come doveva essere, divenne il suo espugnatore, e che la truppa, per esempio, il reggimento Zichy, il quale usciva da Venezia il 24 marzo senza patti, o con patti, trovavasi già il 24 aprile sulla sponda del Tagliamento, ove lo vidi io stesso.

Per generosità cavalleresca non si accettarono i patti dell'Adige, poi quelli dell'Adda, e si volle coprire Milano contro ogni regola di guerra.

Finalmente, per altro slancio cavalleresco, si ruppe pure la seconda guerra, senza l'indispensabile occorrente, dando ascolto assai meno agli uomini del mestiere, che alle sollecitazioni degli emigrati, i quali, dai tempi remoti ai tempi futuri, tennero e terranno sempre il medesimo linguaggio, perchè il cuore umano non cambia di natura.

**PRESIDENTE.** Io prego il signor senatore a voler considerare che, col censurare le cose passate e i trascorsi tempi, esso offende (non volendolo certamente) la memoria venerata del Re Carlo Alberto, guida ed auspicce di quelle imprese. . . (Applausi)

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Mi spiego. . .

**PRESIDENTE.** Io credo che la nostra discussione riuscirà molto più grave e meglio ragionata, quando si prescindano di internarsi nei particolari delle passate nostre vicende. (Bravo! bravo!)

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io non ho mai inteso per niente di far allusione a Re Carlo Alberto. Io protesto davanti al Senato, davanti alla nazione, che non ho mai inteso di fare la menoma offesa, con queste mie parole, a quel Re, la cui memoria io venero quanto altri mai. Io ho parlato delle cose passate in generale e, se mi si permette, non dirò più che poche parole, e finisco.

Signori, vi si propone ora un altro atto sommamente generoso, al quale aderirei con effusione come privato, ma che in questa mia qualità di membro del Parlamento respingo con tutto il convincimento del dovere. Confidando nel patriottismo e nella saviezza del Governo, appoggio le conclusioni della vostra Commissione.

**DELLA TORRE.** Messieurs, après le beau rapport qui vous a été fait au nom de la Commission, après les discours éloquentes que vous avez entendus, la question me semble complètement éclaircie.

Deux systèmes nous sont proposés: l'un est le rejet pur et simple de la loi qui nous est présentée, c'est celui de la Commission; l'autre, soutenu par deux de nos honorables collègues, tend à nous le faire accepter avec des modifications qui ne me semblent point encore assez précises pour que le Sénat puisse les apprécier.

Pour ma part, messieurs, j'adopte complètement la propo-

sition de la Commission. Tel est aussi, ce me semble, l'avis de la majorité de nos honorables collègues qui ont parlé avant moi.

N'oublions pas, messieurs, que nous devons à la Couronne les franchises dont nous jouissons, la liberté des droits constitutionnels qui forment notre législation actuelle. C'est la Couronne qui nous a appelés dans cette enceinte; la loi qui vous est proposée annulerait celle du 17 mars 1848, loi qui fait ainsi partie de la prérogative royale que s'était réservée ce prince, que nous avons vu avec une si amère douleur terminer sa vie sur la terre étrangère, loin de sa patrie, loin de ses parents et loin de ce peuple dont il était tant aimé.

Transmettons donc intact l'héritage paternel à son auguste fils. (*Bravo! Bene!*)

*Varie voci. La chiusura! la chiusura!*

**PRESIDENTE.** Chi vuol la chiusura, voglia alzarsi.

(Il Senato approva la chiusura.)

La discussione generale è chiusa (1).

**DE LA CHARRIÈRE, relatore.** Avant la clôture de la discussion, le rapporteur a le droit d'en présenter le résumé.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore della Commissione.

**DE LA CHARRIÈRE, relatore.** Messieurs, je me garderai bien de reproduire les arguments qu'ont invoqués ceux des orateurs qui, comme votre Commission, repoussent le projet de loi. Je craindrais de les affaiblir, et je veux vous laisser à l'impression qu'ils ont faite sur vos esprits.

Deux sénateurs seulement ont parlé en faveur du projet, à l'exception toutefois des trois derniers articles. Ce sont MM. Sclopis et Maestri.

Le premier a reconnu, avec la Commission, qu'une naturalisation en masse était impossible, parce qu'elle ne serait pas sans danger. Pour soutenir les huit premiers articles, l'honorable sénateur, tout en convenant que le projet avait besoin d'être modifié, vous a dit qu'il était juste d'accorder, dans la plus grande latitude, le bienfait de la naturalisation aux Italiens, que la loi avait en vue; qu'en cela nous ne serions que justes, puisque nous acquitterions une dette d'honneur.

*Je ne puis admettre ce raisonnement; nous n'avons contracté aucune espèce de dette envers les Italiens; nous avons, comme eux, voulu assurer l'indépendance du royaume Lombard-Vénitien. La cause était ainsi commune, l'intérêt identique; je vais trop loin en plaçant sur la même ligne les États du Roi et la Lombardie; les premiers formaient, avant la guerre, comme ils forment encore aujourd'hui, une puissance indépendante. En cherchant à conquérir l'indépendance de la Lombardie, c'est un service que nous avons voulu lui rendre. Depuis quand et en vertu de quel principe les services rendus obligent-ils envers celui qui les a reçus?*

L'honorable M. Maestri a considéré aussi la naturalisation dont il s'agit comme l'acquiescement d'une dette; je m'en réfère, sur ce point, aux raisonnements que je viens de vous présenter contre l'opinion de M. Sclopis.

M. Maestri a reconnu également que les trois derniers articles du projet étaient inacceptables; il n'a défendu que les huit premiers dans leur principe, mais non quant à la rédaction. Aussi a-t-il présenté un contre-projet; il me serait impossible d'en apprécier le mérite; je me bornerai à le repousser par les considérations suivantes.

La Commission a dit et croit avoir démontré qu'il serait

inopportun de discuter une pareille loi dans ce moment; qu'il faut attendre que les passions se soient calmées, si l'on veut que la loi soit bonne et durable; je dirai, en outre, que l'auteur du contre-projet, en soumettant, avec raison, les Italiens qui demanderont la naturalisation à la condition d'un domicile préalable de deux ans, les place dans une position beaucoup moins favorable que celle qu'ils ont aujourd'hui d'après la loi du 17 mars 1848.

Il me reste une dernière observation à faire relativement au discours de l'honorable M. Maestri.

Il a voulu établir une distinction entre les droits politiques qui rendent capables d'être électeur, et ceux qui donnent la capacité d'être éligible comme député; cette distinction ne me paraît nullement fondée.

En effet, l'article 1<sup>er</sup> de la loi électorale (celle du 17 mars 1848) dispose que les Italiens qui ne jouissent pas, dans nos États, des droits civils et politiques, soit par la naissance, soit par l'origine, acquerront la capacité électorale pourvu qu'ils remplissent les conditions requises par l'article 26 du Code civil; cet article indique les conditions et la forme de la naturalisation pour obtenir la jouissance des droits civils, les seuls dont il fut alors question chez nous.

Mais l'honorable sénateur, auquel je réponde, n'a pas pris garde que, d'après l'article 97 de la loi électorale, tout individu peut être élu député s'il réunit les conditions exigées par l'article 40 du Statut; or, ce dernier article porte qu'aucun député ne peut être admis à la Chambre, à moins qu'il ne soit sujet du Roi, qu'il n'ait accompli sa trentième année et qu'il ne jouisse des droits civils et politiques.

De la combinaison de ces trois articles il résulte évidemment que tout électeur est éligible si, au lieu de 23 ans, il a 30 ans révolus; car l'électeur, aussi bien que l'éligible, a la plénitude de ses droits politiques, sauf la modification qu'apporte l'âge.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis, che la chiede per un fatto personale.

**SCLOPIS.** La discussione è abbastanza grave, o signori, perchè l'oratore debba con ogni accuratezza rispondere del fatto e del significato delle sue parole.

Il signor relatore della Commissione ha avuto la compiacenza di ripetere una frase che mi sarà uscita dalle labbra sicuramente, quantunque in ciò la memoria non mi soccorra precisamente.

Egli ha detto che io aveva enunziato come debito d'onore quello di fare una parte speciale per gli Italiani. Sia pure, lo riconosco. L'onorevole relatore ha insistito sulla parola *debito*. A lui di certo, così sagace come egli è, non occorre che io faccia presente che nel senso in cui l'ho presa, la parola *debito* non è nel senso del Codice civile. Ma vi sono doveri o, per meglio dire, vi sono impegni, i quali vengono in quella classe d'obblighi che noi giureconsulti chiamiamo obblighi od uffici impropri, ma che sono, per le circostanze, grandissimi. E quindi ho detto e sostengo che quando nei campi di battaglia, nelle ore della sventura, si dividono le speranze, vi è alcunchè che lega gli uomini che furono indotti in quei cimenti, e che sopravvive all'evento.

Questo ho voluto dire e questo mantengo. Non però intendo che questo debito, e lo ripeto, nel senso in cui l'ho detto, sia tale che debba liberarsi dall'obbligo delle forme che devono accompagnarlo.

Ho protestato contro le disposizioni dell'articolo 9, che credo affatto improvvido, impolitico, e per conseguenza vorrei che nel soddisfare a questo impegno intervenisse il Re o, per meglio dire, il Governo, ed accordasse la naturalità

(1) Vedasi a pag. 205 il discorso del senatore De Fornari.

secondo che le circostanze lo esigerebbero. Ma reputo sempre che, quando vi sieno le qualità essenziali di probità e di sufficienza, il titolo della comunanza del pericolo sia un titolo che sarà riconosciuto da tutti gli uomini generosi, e sicuramente prima di tutti dal signor relatore della Commissione. (Bravo! bravo!)

(Il senatore De la Charrière alzasi pronunziando qualche parola.)

**PRESIDENTE.** La discussione generale è chiusa.

**PIEZZA.** La chiusura della discussione non può aver luogo che richiesta da otto membri...

**PRESIDENTE.** Tutto il Senato ha chiesto la chiusura.

*Voci.* La chiusura! la chiusura! (Rumori)

**PRESIDENTE.** La discussione generale essendo chiusa, io rileggerò il primo degli articoli soggetti alla vostra disamina.

**GIULIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Il senatore Giulio ha la parola.

**GIULIO.** Chiusa la discussione generale, prima che si proceda alla discussione degli articoli, mi sia permesso osservare come in questo caso particolare vi abbia un motivo sufficiente ed anche grave di dipartirsi dall'uso di seguire l'ordine degli articoli del progetto, e come convenga, a parer mio, intervenire quest'ordine. Dalla discussione generale appare che il progetto di legge che è in deliberazione è composto di due parti, il cui oggetto è assolutamente distinto, quantunque esse abbiano tra di loro così stretta connessione che è impossibile che la deliberazione presa sull'una non abbia una grande influenza sulla deliberazione da prendersi sull'altra. Voglio dire che, mentre i primi otto articoli del progetto di legge contengono disposizioni di loro natura permanenti e durature, l'articolo 9 ed i due che lo seguono, e che ne sono conseguenza, contengono disposizioni tali da aver un effetto momentaneo e che non produrranno ulteriori effetti. Tuttavia egli è manifesto che la determinazione che verrà presa dal Senato circa al principio, alla massima su cui l'articolo 9 ed i due seguenti sono fondati, avrà una grandissima influenza su quella che verrà a prendersi sugli articoli che precedono. È stato sostenuto da alcuni onorevoli senatori che, malgrado l'esistenza dell'articolo 1 della legge elettorale, per cui è stabilito che gli Italiani potranno essere ammessi a godere dei diritti civili e politici per decreto reale, malgrado l'esistenza dell'articolo 26 del Codice civile, è tuttavia necessaria una legge che regoli l'applicazione di questi due articoli; è stata da altri onorevoli senatori propugnata l'inutilità d'un tale progetto e la sufficienza di questi due articoli.

Ora, se il Senato accettasse l'articolo 9 del progetto di legge, se quest'articolo diventasse legge dello Stato, io credo che tutti sarebbero disposti ad ammettere che riuscirebbero per ora inutili tutti gli articoli precedenti della legge, poiché quest'articolo 9, regolando lo stato di tutti gli Italiani attualmente dimoranti nello Stato, anzi con termini più generali ancora, senza l'avverbio *attualmente* di tutti gli Italiani dimoranti nello Stato, senza dire dimoranti in quale istante, e lasciando un termine di mesi 6 a questi Italiani per adempiere certe condizioni, quest'articolo torrebbe ogni urgenza di una legge regolatrice del conferimento dei diritti civili e politici agli Italiani, e per sei mesi darebbe ampia facoltà a quelli di tutte le altre provincie di portarsi nel nostro Stato e d'acquistare in esso i diritti civili e politici. Quindi l'adozione dell'articolo 9 renderebbe veramente inutile l'immediata accettazione di una legge per regolare l'applicazione dei principii generali contenuti nell'arti-

colo 26 del Codice civile e nell'articolo 1 della legge elettorale.

Ma se per altra parte il Senato, conforme al parere emesso dalla Commissione, parere in cui sono concorsi tutti gli onorevoli oratori che hanno preso la parola, verrà a rigettare l'articolo 9 della legge, allora sarebbe facile dimostrare, quando noi vietasse la chiusura della discussione generale, che, stante appunto la rielezione di quest'articolo, gli otto primi articoli della legge non sono né inutili, né inopportuni, ma che questi articoli convenientemente modificati possono essere di opportunità anche nel tempo presente. Quindi, a fine di sceverare due questioni ben distinte, ho l'onore di proporre al Senato che invece di cominciare la deliberazione dall'articolo 1, si cominci dagli articoli 9, 10 e 11, o più generalmente, che la prima votazione cada sopra questa proposizione: *Il Senato è egli d'avviso che i diritti civili e politici possano conferirsi in massa ad un numero illimitato di persone?*

Ove il Senato rigetti questa massima, credo che esso avrà molto semplificata la questione ed agevolata la discussione dell'altro punto, che consiste nel decidere intorno la necessità di una legge, la quale regoli il modo di conferire individualmente i diritti civili e politici a quegli Italiani che ne facciano la domanda.

**PRESIDENTE.** Bisogna vedere se questa proposizione è appoggiata, prima di sottoporla alla discussione.

La proposizione consiste nel capovolgere il progetto di legge, e cominciare a votare intanto sugli articoli 9, 10 e 11, oppure sulla massima che gli informa, che sarebbe di accordare in massa la cittadinanza a un numero illimitato di Italiani.

Debbo chiedere adunque se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DE FORNARI.** Avevo chiesta la parola prima che si volesse, affine di vedere se era appoggiata la proposta, per oppermi, affinché non fosse tradotto il soggetto dell'articolo 9 in termini diversi, secondo me, perchè più generali, se si voleva accordare in massa o no l'ammissione in favore degli Italiani. Io intendeva che fosse posto ai voti l'articolo tal quale suonava, e non fosse tradotto in altre parole.

**PRESIDENTE.** Osservo al signor senatore De Fornari che cadrà ancora in acconcio di fare queste sue osservazioni, allorchè si verrà alla seconda deliberazione; perchè la prima deliberazione del Senato deve cadere sul punto se voglia o no separare il voto a darsi sugli articoli 9, 10 e 11, o sulla massima in essi contenuta degli altri articoli che precedono l'articolo 9.

Per ora non si parla d'altro se non d'interrogare il Senato sulla proposizione fatta dal senatore Giulio, la quale si è di dividere la legge in due parti, cominciare la votazione dagli articoli 9, 10 e 11 o dalla massima sulla quale il Senato anche delibererà prima che si venga alla discussione e votazione dei singoli articoli compresi tra il primo ed il nono.

Se non vi ha nessuno che domandi la parola, chieggo che chi approva questa proposizione di divider la legge e di cominciare colla votazione sopra gli articoli 9, 10 e 11, o sopra la massima fondamentale in essi contenuta, prima di procedere all'esame, discussione e votazione dei primi otto articoli, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato non adotta.)

Dunque rileggerò l'articolo 1 della legge. (Vedi sopra)

**MAESTRI** Propongo come emendamento il mio primo articolo, che è così concepito. (Vedi sopra)

Quest'articolo 1 dispone delle condizioni necessarie a chiedere i diritti civili. L'articolo 2 parla dei diritti politici.

Presentemente per l'articolo 26 del Codice, combinato coll'articolo 1 della legge elettorale, l'Italiano che ottiene i diritti civili acquista necessariamente anche i diritti politici. Importa di separare l'acquisto degli uni e degli altri, onde la necessità di concedere i diritti politici, quando s'impartiscono i diritti civili, non renda difficile la concessione di questi ultimi.

Per tal modo è tolta quella confusione.

In secondo luogo l'articolo 2 da me proposto compie la legge riguardante la concessione dei diritti politici agli Italiani e agli stranieri; avvegnachè lo Statuto non ne parla, e l'articolo 1 della legge elettorale si limita a concedere la qualità di elettore, e tace del modo di acquistare la qualità di eligibile o deputato.

Lo Statuto non parla che dei regnicoli.

Manca dunque la legge sui diritti politici rispetto all'Italiano e al forestiere per essere eligibile o deputato, e il proposto articolo 2 compie questo vuoto.

L'onorevole relatore De La Charrière ha detto che ho commesso un errore d'interpretazione, ma io credo che l'errore sia dal suo lato.

Infatti egli dice che l'articolo 1 della legge elettorale concede agli Italiani tutti i diritti politici; questo non è vero. L'articolo 1 della legge elettorale concede, per un'eccezione, agli Italiani i diritti di elettore purchè abbiano i diritti che derivano dall'articolo 26 del Codice civile, cosicchè dalla stessa fonte deriverebbero i diritti civili ed i diritti politici. Questa è una confusione che non trovo in nessuna legislazione, perchè vi è una differenza essenziale fra i diritti civili ed i diritti politici. Nel mio progetto l'articolo 1 parla solo dei diritti civili. Io parlerò delle condizioni che per ciò si devono provare.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'emendamento proposto dal senatore Maestri. (Vedi sopra)

In primo luogo debbo domandare se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora è dover mio, per la chiarezza e per l'ordine della discussione, di far notare al Senato che questo emendamento propriamente non si può chiamare tale, perchè si emenda una legge quando si cambiano alcune delle sue clausole; ma qui si tratta di contrapporre un diverso progetto non solo all'articolo 1, ma anche all'articolo 2 della legge: tanto è che mentre l'articolo 1 del progetto esaminato dalla Commissione comprende i diritti civili e politici, quello del Maestri si riduce ai soli primi: tant'è che l'articolo Maestri contiene le condizioni da lui segnate per l'acquisto di quei primi diritti, condizioni che non possono contrapporsi all'articolo 1 dell'altra proposizione, ma solamente all'articolo 2.

Io credo adunque che la Camera non debba già accettare la proposta come un emendamento, ma ritenerla invece come un controprogetto di legge.

La discussione è aperta su questo punto.

Chi desidera la parola voglia alzarsi.

**DE LA CHARRIÈRE.** . . . (1)

**MALBI-PIOVERA.** La Commissione stessa nella sua relazione ha riconosciuto che vi era una lacuna; la discussione poi si è estesa fra la disposizione del Codice civile e la legge

(1) Nel verbale si legge: « Il relatore crede inutile la distinzione portata nell'emendamento del senatore Maestri, essendo le condizioni per acquistare i diritti civili e politici esattamente definite dalle leggi esistenti. »

elettorale; io perciò propongo che sia rimandato agli uffici il nuovo progetto del signor senatore Maestri per essere studiato e corroborato con quella legge che ci è presentata, in modo da riempire quelle lacune e di far sì che la legislazione abbia una legge sulla naturalità basata sull'equità e che da tutti è riconosciuta mancare.

**DE LA CHARRIÈRE.** . . . (1)

**MAESTRI.** Osservava benissimo il signor presidente che il mio articolo primo riguarda gli articoli 1 e 2 della legge; però quest'articolo primo credo che possa sostenersi come emendamento ai due articoli della legge.

Certamente io amo i miei concittadini; ma nei pubblici negozi la giustizia e l'interesse generale sono la mia guida. Io dichiaro che non ho avuto in vista altra cosa che di proporre una legge giusta e necessaria. La legge è fondata sopra leggi esistenti. Nessuno finora si è fatto carico di rispondere nè alla proposta di questa legge, nè ai motivi esposti. Non so capire come avendo dimostrato la necessità di una legge, fondata non solo sopra l'autorità di altre, ma sopra gravi motivi, una legge la quale comprendesse i diritti civili e politici, si possa non curare questa necessità, il motivo d'equità e d'onore che è stato già dimostrato benissimo da uno dei nostri illustri colleghi, il senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Mi pare che il signor relatore della Commissione anticipi sulla discussione della sostanza. Da noi finora non si trattava che di una questione di forma; prego il Senato di osservare che noi siamo nell'alternativa o di adottare un progetto senza conoscere quali possano essere le qualità di un controprogetto, oppure di respingere progetto e controprogetto. Io non entrò adesso in una questione di simpatia, o di benevolenza, o di affezione; mi sollevo un poco più alto. Io parlo come mi pare che sempre debba parlare un legislatore; vale a dire della convenienza o non che ci sia da fare una legge; credo che siavi questa convenienza; io non divido i timori che altri potrà avere; dunque parmi che sarebbe naturale che non ci opponessimo ad ammettere una legge, senza conoscere la combinazione sistematica, complessiva della legge medesima, oppure respingere tutti e due i progetti, perchè abbiamo una ripugnanza a fare una legge. Che ci sia una lacuna nella nostra legislazione, mi sembra essere dimostrato dal fatto medesimo. Io ripeto che ho fiducia nel Ministero, ma ripeto anche che, siccome i ministri non sono perpetui, e che desidero che le leggi durino anche al di là de' termini della vita politica dei ministri, bramerei che fin d'ora, poichè l'occasione si presenta, noi dessimo una legge che fosse per sè giusta, opportuna, conveniente; che da un canto mantenesse la prerogativa reale ne' termini che furono già esposti da varii dei precopinanti, e dall'altro porresse certa guarentigia, certa facilità onesta, legittima e sicura da ogni pericolo ad alcuni che vi possono aspirare.

Io credo che allora forse la nostra discussione si potrebbe dire giunta a quell'altezza d'imparzialità, dalla quale nessuno di noi sicuramente si vuole scostare,

**PLEZZA.** Appoggio la proposizione del signor senatore Maestri, che si rimandi, cioè, alla Commissione il suo progetto, affinchè si rifonda una nuova legge. Il signor relatore De La Charrière ha detto che bisognava che il Senato votasse sull'idea se intendeva di non fare alcuna legge, oppure di farne una nuova. A me pare che questa questione, oltre l'es-

(1) Nel verbale si legge: « Il relatore si oppone, avvertendo che la Camera deve prima pronunciare se debba farsi o no una nuova legge sulla materia in questione. »



sere prematura, come ha osservato l'onorevole signor senatore che mi ha preceduto, è anche veramente, per così dire, assurda allo stato della questione.

Se stiamo esaminando una legge e discutendone gli articoli, può egli esservi dubbio che sin da quest'ora si sia deciso di non voler fare una nuova legge? Sarebbe un perdere il tempo inutilmente. Io sono tanto più nell'idea di rimandare il progetto del senatore Maestri alla Commissione, onde, esaminando questo progetto, nonchè le ragioni fattesi in questa adunanza, si rifonda una nuova legge, in quanto che siamo vincolati a tanti infelici non solamente dalla simpatia, ma anche da un vero ed assoluto dovere.

Fra gli Italiani de' quali tratta la legge che noi discutiamo, ve ne sono molti i quali si compromisero per causa nostra. Coloro che hanno seguito le nostre bandiere e che appartengono alle provincie unitesi a noi con legge di fusione sono Italiani che si sono compromessi in seguito al nostro eccitamento, ai nostri proclami, alle leggi nostre e agli indirizzi medesimi di questo corpo coi quali li abbiamo sollecitati a concorrere con noi alla guerra contro lo straniero. Con siffatti eccitamenti noi abbiamo di certo assunti degli obblighi. Io non vorrei ammetterli tutti indistintamente in massa, come sento dire da qualche onorevole senatore, ma voto perchè il Senato si faccia carico di quel dovere morale che ha assunto e che, esaminando personalmente le qualità di ognuno, compia il debito suo; nè qualche ragione particolare di sicurezza pubblica e di mala condotta gliene debbono far divieto. Io sostengo che noi abbiamo un assoluto dovere, il quale si appoggia ai patti stretti fra i cittadini delle provincie che si sono unite a noi, come già dissi, colla fusione. Quella parte dei patti che le spade straniere ha troncata non è in nostra forza di osservare; ma per lo meno abbiamo il dovere di provvedere a quelli che hanno perduto la patria per causa nostra; e quantunque io non creda potersi ammettere in massima che si debba osservare veramente quel patto di fusione quando le circostanze sono tanto cambiate, sostengo che a noi incombe l'obbligo di dare la cittadinanza a quelli che si credessero abbastanza compromessi per dover partire dal loro luogo natio. Io divido in ciò l'opinione dell'onorevole senatore preopinante. In primo luogo, se bene mi rammento, egli disse di fare una distinzione tra le provincie che si sono unite con noi senza condizioni e quelle con condizioni. Ma io osservo che la fusione, benchè varia nella forma, ebbe luogo ugualmente; e noi abbiamo avuta non poca parte nel ridurre quelle provincie a vincolarsi con noi. . . . (Rumori nella Camera impediscono d'intendere le parole dell'oratore).

Io perciò m'appoggio alla ragione che noi dobbiamo provvedere a loro, perchè siamo stati in gran parte causa che egli si compromisero; il che non avrebbero fatto se noi non ci fossimo posti alla testa dell'impresa nazionale.

E il dovere che abbiamo assunto fu anche sostenuto apertamente dal Governo; infatti, nelle istruzioni e nelle lettere del conte di Pralormo si ravvisa ampiamente che noi abbiamo riconosciuto di avere un obbligo di onore e di riconoscenza a provvedere a questi emigrati; obbligo che abbiamo tentato di soddisfare con un'amnistia che speravamo ampia ed intera; il che non fu. Ma nell'istesso atto di quest'amnistia che cosa troviamo? Troviamo che il Governo austriaco nel concedere l'amnistia ha anche concessa l'emigrazione a tutti quelli che la volessero, senza distinzione. Da ciò mi sembra provato il nostro dovere di provvedere a questi emigrati e il diritto che abbiamo di farlo senza che nessuno ce lo possa imputare a secondi fini. Si è detto che le potenze si offende-

rebbero di ciò; io credo che nessuna potenza possa offendersi più dell'Austria; ed è l'Austria appunto che concesse a coloro piena facoltà di emigrare. Essa non ignorava che noi proclamavamo come un diritto d'onore e di riconoscenza il provvedere a queste persone; dunque non è possibile che essa trovisi offesa se noi accordiamo loro la cittadinanza. Ma da alcuni oratori si disse ciò poter essere pericoloso, perchè si può accordare la cittadinanza a persone immeritevoli; io concedo che qualche individuo possa essere pericoloso, e non mi rifiuterò perciò a tutte quelle cautele che possono scervere gli individui incapaci di turbare la tranquillità pubblica da quelli che potessero riuscire dannosi al paese. Si disse eziandio che ciò potrebbe riuscire di carico allo Stato.

Io sostengo che ciò non può esser vero. . . .

Voci. Si rientra nella discussione generale. . . .

**PRESIDENTE.** Io debbo mantenere all'oratore la parola. Le sue osservazioni non riflettono solo la discussione generale, ma calzano eziandio assai assai alla questione sospensiva, la sola che deve agitarsi, di rimandare, cioè, alla Commissione l'intera legge collo scritto del senatore Maestri, e possono influire di molto sulla convenienza di adottare o no questa proposizione. Credo quindi che il senatore sia ancora nella questione.

**PLEZZA.** Si è detto che l'ammettere tanti cittadini in una volta poteva riescire di grave carico allo Stato. Io non vedo questa possibilità, mentre noi sappiamo che in molte nostre provincie anzi si manca di popolazione, e riescirebbero utilissimi questi nuovi cittadini, sia perchè molti son provvisti di gran capitali, di cui anche in parte manchiamo, sia perchè la sola popolazione accresciuta può contribuire potentemente ad aumentare la fertilità delle nostre provincie. Si è detto che ciò potrebbe anche incagliare gli impieghi, perchè fra tanti aspiranti sarebbe chiusa la strada a molti. Anche questo non è, a mio avviso, un argomento sufficiente, perchè mi pare che l'aver molti aspiranti agli impieghi sia invece un vantaggio dello Stato, poichè potrà fare miglior scelta, e quando si potrà scegliere tra molti, gli impiegati riusciranno migliori. Si è poi anche osservato che potessero succedere iagni delle potenze cui spettano i cittadini che verrebbero accolti.

Io non credo che ciò sia possibile, perchè quando noi adempiamo ad un dovere, mi pare che non vi sarà potenza la quale possa spingere le sue rimostranze tant'oltre da obbligarci a mancare ad esse. Ora, che questo sia un dovere, già fu dimostrato.

Mi pare dunque che per tutti questi motivi sia veramente necessario che facciamo una legge la quale apporti delle facilitazioni particolari per quelli per cui non abbiamo più particolari obbligazioni. Io credo che il fare una nuova legge quando le norme siano bene studiate e siano tali che ci garantiscano dall'introdurre cittadini immeritevoli, io credo, dico, che sarà di facilitazione al Ministero, di soddisfazione all'opinione pubblica, ed anche agli emigrati, perchè il Ministero quando abbia solo sulla sua responsabilità ad accettare dei cittadini, non deve soltanto aver riguardo alle qualità morali di essi, ma deve anche dar opera a non ammetterne troppi contemporaneamente.

Stabiliendo noi le norme, egli non avrebbe più a temere il rimprovero di quest'ammissione, la quale potrebbe produrre non dirò dei disordini, perchè non si devono ammettere cittadini che ne promovano, ma può momentaneamente cagionare qualche torbido in alcuna località per abbondanza di popolazione e anche per qualche difficoltà a vivere. In que-

sti casi certamente il Ministero potrebbe rifiutare la cittadinanza anche a persone che avessero tutti i requisiti per ottenerla. Così facendo, adempiamo al nostro dovere verso gli emigrati e allarghiamo la mano al Ministero.

Oltre di ciò non ignorasi che il Ministero facendo da sé stesso, senza legge, l'ammissione di molti cittadini, si presterebbe agevolmente alla critica dei partiti. Laddove, invece, se il Ministero ha norme certe sulle quali basarsi, egli è libero anche da questa responsabilità verso l'opinione pubblica, la quale in questi tempi è di non poco riguardo.

*Io sostengo adunque che si debba rimandare il progetto del senatore Maestri agli uffici, onde si rifonda la legge, mantenendo in massima che noi dobbiamo tutte le facilitazioni agli Italiani, e facilitazioni particolari a quegli che appartengono alle provincie che si vincolarono a noi colle leggi di fusione, nonché a coloro che hanno militato sotto le nostre bandiere.*

In questo senso gli uffici formolino una legge da presentare al Senato e da discutersi dopo esaminate le questioni.

**DE LA CHARRIÈRE, relatore.** *L'honorable monsieur Plezza a cru devoir entrer dans la discussion générale. Je ne le suivrai pas sur ce terrain en ce qui touche aux raisons déjà données qui soutiennent la première partie du projet. Monsieur Plezza en a invoqué une autre, le besoin d'accroissement qu'éprouve la population de quelques-unes de nos provinces. J'ignore si ce besoin se fait réellement sentir, mais quand il existerait réellement, ce serait tout au plus un motif pour conférer aux Italiens la jouissance des droits civils et non pour leur conférer les droits politiques.*

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** *Io non entrerei certamente nel merito della legge proposta; mi limito ad una sola e semplice osservazione sulla forma che può essere conveniente di seguire nella deliberazione.*

Alcuni degli onorevoli senatori sono d'avviso che ogni legge sia inutile sul fatto dell'estensione dei diritti civili e politici agli Italiani; altri senatori, fondandosi sopra ragioni plausibili, sono d'avviso che una tal legge sia non solamente non inutile, ma utile e forse necessaria. Un onorevole nostro collega ha proposto, nella discussione generale, un controprogetto a quello che si è attualmente presentato. Egli ha sottoposto poi all'esame del Senato in forma di emendamento il primo articolo del suo progetto come emendamento al primo articolo del progetto di legge.

Si tratta al presente di vedere in qual forma sia possibile di condurre la discussione. Ora, sia che il Senato ammetta come emendamento agli articoli del progetto primitivo gli articoli del controprogetto del senatore Maestri, sia che il Senato voglia riguardare questi articoli non come emendamenti, ma come disposizioni affatto diverse, egli mi pare impossibile che la discussione possa continuare nella presente seduta, senza gravissimi inconvenienti. È impossibile l'ammettere che gli articoli del controprogetto del signor senatore Maestri siano emendamenti propriamente detti agli articoli del progetto; poichè, ammesso il primo, ammesso il secondo articolo del senatore Maestri in qualità di emendamento, noi ci troviamo costretti di abbandonar la discussione del progetto primitivo, poichè avremo fatto un cambiamento totale del sistema. È impossibile, senza entrare in un caos, di discutere, a proposito degli articoli del progetto primitivo, gli articoli della legge del signor senatore Maestri. Egli ha detto nel proporre il progetto di legge, che egli nol proponeva come sufficientemente maturato, ma come un'idea che potrebbe riuscire utile per la formazione di una legge. Quando

noi voteremo, non sopra articoli elaborati, ma sopra plausibili idee bensì che avranno sicuramente molto del buono e del giusto, ma che non sono condotte a quello stato di elaborazione per cui possano sottoporsi al voto di un'assemblea deliberante, non è, dico, possibile il procedere in questo modo. Ma egli è ugualmente impossibile lo sbandire assolutamente dalla discussione le idee contenute nel progetto del senatore Maestri, di cui non possiamo ignorare l'esistenza, poichè ce ne è stata data comunicazione tuttora. Da un'altra parte non può il senatore senza contravvenire a tutte le forme abituali della discussione parlamentare, e invece di entrare nella discussione degli articoli della legge con un voto generale e senza entrare in particolari, dichiarare che ogni legge a questo riguardo è abolita. Io non credo che vi sia nei nostri non molto lunghi annali parlamentari un esempio di un progetto di legge scartato così con una decisione che lo dichiari inopportuno, se non col voto finale quando è esaurita la discussione e la deliberazione sopra ciascun articolo particolare.

*Io credo dunque che non havvi assolutamente che un mezzo solo di uscire dalla presente posizione, ed è quello che è stato proposto dall'onorevole senatore Balbi; che si rimandi allo studio degli uffici il progetto primitivo con questo proposto dall'onorevole senatore Maestri e qualunque altro progetto possa essere presentato da altri senatori, e che quindi gli uffici nominando la Commissione già una volta nominata, od un'altra Commissione, sottopongano al Senato una novella redazione.*

Mi permetterò un'osservazione ancora. Il Senato ha deciso, e non intendo ritornare sul suo voto. Il motivo che mi aveva determinato a proporre che il voto cadesse sull'articolo 9, prima che su tutti gli altri, era questo solo: che prevedendo la necessità di rimandare negli uffici la legge ad un nuovo studio, io desiderava che già si sapesse in modo positivo se il Senato ammetteva o non ammetteva l'idea d'una naturalizzazione in massa; perchè, qualora fosse già chiaro per una precedente votazione che la sostanza dell'articolo 9 non poteva per niun modo entrare nel nuovo progetto che a nome della Commissione sarebbe presentato al Senato, questa determinazione di rimettere agli uffici lo studio del progetto di legge avrebbe incontrato certamente una difficoltà di gran lunga minore.

Persisto dunque nella mia opinione che venga rimandato agli uffici lo studio del progetto di legge con quello del signor senatore Maestri e di altri senatori che credessero di proporre qualche somigliante progetto.

**DE LA CHARRIÈRE, relatore.** *Mes collègues de la Commission ont accepté ce renvoi. Pour moi je m'y oppose, car ce serait préjuger la question d'opportunité.*

**DELLA TORRE.** *Messieurs, la proposition de notre honorable collègue tendant à renvoyer dans les bureaux le contre-projet qui nous est présenté par monsieur le sénateur Maestri, ainsi que les autres propositions de ce genre, qui pourraient nous être faites par quelques-uns de nos honorables collègues, préjuge la question en ce sens, que le Sénat déciderait ainsi que la loi actuelle, qui donne à la Couronne le droit de naturaliser les Italiens qu'elle juge digne des faveurs, doit être modifiée, et que le temps opportun pour faire cette modification est arrivé.*

*Or, la majorité du Sénat est, ce me semble, d'un avis contraire, et veut maintenir la Couronne dans sa prérogative actuelle.*

*Je crois donc que la marche à suivre est toute simple. Une loi nous a été soumise; votons sur cette loi; après le vote,*

ceux de nos honorables collègues qui seraient de l'avis contraire à la décision prise, peuvent préparer avec maturité un nouveau projet, et en vertu de l'initiative qui est accordée à chacun de nous, le soumettre aux délibérations futures du Sénat.

Je propose donc que nous passions à la votation des articles de la loi qui nous est actuellement soumise.

**PRESIDENTE.** L'osservazione che si fa dall'onorevole senatore si è questa, che sarebbe necessario che prima la Camera decidesse se voglia o no dar termine alla discussione e votazione della legge presentata. Io credo che questa questione, come è proposta, sia già compresa virtualmente nell'altra del rimando della legge agli uffizi, inquantochè coloro i quali non credono che debba rimandarsi la legge agli uffizi, ma si debba invece procedere alla votazione, possono, rigettando la prima proposta, conseguire il loro intento.

**DE FORNARI.** Domanderei schiarimenti relativamente alla proposizione del senatore Giulio. Rimandando il progetto del senatore Maestri agli uffici dopo creata una nuova Commissione, la quale avrebbe da riferire sopra questo nuovo progetto, allora vi sarebbero due progetti nati simultaneamente in questa discussione; vi sarebbe una Commissione contro un'altra Commissione. Io non intendo come questo sistema possa essere regolare e avere un seguito normale.

**PRESIDENTE.** Credo di poter rispondere che, siccome è in arbitrio del Senato di poter annullare la legge e di poterla ripudiare, così è anche in suo arbitrio di poterla modificare più o meno largamente.

Il Senato può anche riconoscere imperfetta ed incompiuta una legge: ed in tal caso è in sua balla di giovare di quelle nuove proposte che gli vengono presentate durante la discussione per condursi a deliberare, che per mezzo della stessa o di altra Commissione si faccia un secondo studio dell'argomento. Allora il nuovo progetto che si presenterà sarà il solo esposto a pubblica discussione, e non di paro con il primitivo: giacchè il voto della Camera comprende necessariamente l'annullamento, o almeno una totale mutazione del primo lavoro. Non è perciò da temersi alcun inconveniente, o alcuna irregolarità di forme, nel caso il Senato si disponga ad accogliere la fatta proposta.

**FRANZINI.** La legge rimarrebbe rigettata.

**PRESIDENTE.** Non si rigetta punto il principio della legge, allorchè si rimanda per un nuovo esame, ma si disapprova solamente la sua composizione.

**GIULIO.** Giorni sono si è presentato in questa Camera un incidente perfettamente uguale. La soluzione che è stata data a quell'incidente si applica egualmente al caso presente. Un progetto di legge per migliorare la condizione dei giudici di mandamento diede luogo a molte difficoltà; questa legge non venne dal Senato nè accettata, nè rigettata. Essa è stata rimandata alla Commissione affinché la studiasse e vedesse di proporre qualche disposizione che valesse a superare le difficoltà che si erano mosse tanto contro la sua accettazione, quanto contro il suo rimando. In qual caso siamo ora? Siamo in un caso perfettamente identico: abbiamo un progetto di legge che nello stato presente della discussione non pare potersi nè rigettare assolutamente, nè intieramente accettare; che può essere necessario modificare più o meno profondamente.

Il Senato quindi non accetta e non rigetta; il Senato rimette allo studio il progetto che è stato presentato; gli uffizi lo ristudiano, ma lo ristudiano con un nuovo elemento, dico

meglio, con due novelli elementi sotto gli occhi; l'idea messa innanzi dagli onorevoli senatori Sclopis e Maestri, la quale, se ha potuto essere presa in considerazione dagli uffizi ai quali questi onorevoli senatori appartengono, non ha potuto sicuramente essere ponderata dagli uffizi di cui essi senatori non fanno parte.

Il secondo elemento è quello del trovarsi scalfato fin d'ora per l'unanimità di tutti gli oratori l'articolo 9 del progetto primitivo; quindi lo studio che si farà negli uffizi avrà novelle basi, le quali potranno influire e sulle conclusioni alle quali s'accosterà ciascun uffizio in particolare, e sulla scelta dei commissarii, che esso possa credere conveniente di eleggere.

Si farà dunque un novello studio della legge, ed ammettendo anche che la novella Commissione venisse a presentarci conclusioni diverse da quelle che ci sono state presentate dalla Commissione attuale, non vi sarebbe tuttavia opposizione veruna tra le due Commissioni, in quanto che la Commissione presente ha deliberato senza avere sott'occhio le proposte degli onorevoli senatori Maestri e Sclopis. La novella Commissione delibererà con queste due proposte sotto gli occhi. La nuova Commissione sarà illuminata dalla lunga e matura discussione che ha avuto luogo, sussidio che mancava alla Commissione antica. Finalmente vi è sì poco pericolo di collisione, che noi abbiamo sentito pur ora il relatore della Commissione consentire a nome della Commissione stessa il rimando agli uffizi.

Io credo adunque di dover persistere nel domandare questo rimando.

**GALLINA.** Io temo che la proposizione fatta dal preopinante non conduca a quel fine che egli si propone, e la cosa mi pare chiara per sè stessa. Ammesso che il progetto del senatore Maestri sia rimandato negli uffizi, che una nuova Commissione sia nominata, egli è evidente che la nuova Commissione si troverà in presenza dell'antica Commissione per l'esame di un altro progetto di legge. Questa è una circostanza, secondo me, che può ingenerare inconvenienti gravissimi; oltre a ciò, mi pare che l'effetto immediato di questa discussione sarebbe di richiamare la stessa antica Commissione a riproporre e riferire di nuovo avanti il Senato l'antico progetto che già è esaminato e discusso, o di vedere rimandato il progetto medesimo agli uffizi, ad una nuova Commissione, la quale riproporrebbe un nuovo progetto che sarebbe pure discusso, ammesso e rigettato dal Senato. Ma, signori, io non so vedere come potremmo mandare agli uffizi e creare una nuova Commissione per esaminare un nuovo progetto, giacchè con questo stesso atto mi pare che noi dichiareremmo che il progetto antico non è ammissibile. Non si può lasciare in sospenso un progetto che è qui venuto dopo una deliberazione della Camera dei deputati, non si può lasciare in sospenso una Commissione che lo ha esaminato e lo ha riprodotto al Senato; onde io credo che, per conciliare le diverse opinioni, si dovrebbe adottare un altro mezzo. Qui siamo in faccia ad una gravissima quistione, sorta in seguito a discussione per riporre la quistione sulla sua via. La Commissione ha presa una conclusione, e nella discussione ha dichiarato che un progetto qualunque di legge che determini i modi di concedere la naturalità non è opportuna.

Noi siamo passati alla discussione del primo articolo, e sopra la discussione del primo articolo era naturale che si rimettesse avanti il Senato tutta la discussione generale, siccome ha fatto il senatore Plezza.

Io non voglio più entrare in questa discussione, ma mi sembra, come dissi, che per lo meno si dovrebbe trovare un

mezzo per conciliare queste diverse opinioni. L'esempio invocato nel progetto di legge dei giudici di mandamento ha una differenza grave con quello di cui ci occupiamo. Nella proposizione che erasi fatta, giacchè, se non erro, come mi pare aver allegato il senatore Giulio, il progetto di legge dei giudici di mandamento fu rimandato alla Commissione stessa; dunque, se si vuol adottare il principio di esaminare, di vedere se sia opportuna o no una legge sopra i modi di concessione della naturalità, si è alla stessa Commissione che si deve rimandare il nuovo progetto, oppure rinviarlo agli uffici i quali nominino altri commissarii da aggiungersi alla prima Commissione, ma non altri commissarii i quali costituiscano una Commissione nuova, la quale si trovi in urto colla Commissione antica, e non ne avvenga che un progetto presentato alla discussione, ed ammesso dalla Camera dei deputati, abbia a morire di una morte che non si può spiegare, mentre che non si discute ed è surrogato da un altro progetto.

L'ordine della discussione, la regolarità di procedere del Senato, vuole che esso discuta il progetto qui venuto dalla Camera dei deputati e riferito dalla Commissione. E se esso non si vuol discutere ancora in questo momento, perchè si crede di poter sostituirvi altre proposizioni ed emendamenti i quali possano cangiarne l'intera disposizione, siano esaminati dalla stessa Commissione, ma non si mettano di fronte l'uno coll'altro, e s'impedisca un conflitto nel seno stesso del Senato.

**MAESTRI.** In appoggio dell'emendamento accennato dall'onorevole senatore Giulio, io cito l'articolo 45 del regolamento, il quale risponde all'onorevole senatore Gallina, che crederebbe sconveniente il rinvio della mia proposizione col progetto di legge agli uffici.

Ecco che cosa dice l'articolo 45:

« Il Senato può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici o ad una nuova Commissione; il Senato può pure sospendere la deliberazione. »

Dunque il rimandare alla stessa Commissione o ad un'altra Commissione, non è contro il regolamento; insisto pertanto perchè sia messa ai voti la proposizione del senatore Giulio, a cui si aggiunge l'appoggio della Commissione, la quale ha dichiarato all'unanimità di non opporsi.

**DELLA TORRE.** Dans le cours de la discussion il a été établi par plusieurs de nos honorables collègues, que pour le moment la loi de mars de l'année passée pourvoyait suffisamment, et que dans les circonstances actuelles il fallait s'en tenir à cette loi.

Je persiste donc à proposer au Sénat de passer à la votation de la loi que nous venons de discuter.

**COLLER.** Chieggo la parola solamente per appoggiare la proposizione dell'onorevole senatore Gallina. Nello stato in cui si trova la discussione, io non credo punto conveniente che la legge si rimandi agli uffici. A tenore del regolamento, e, se non isbaglio, giusta l'articolo 62, quando si principia la discussione degli articoli di una legge, la Camera può solo proporre emendamenti. Cosa ha fatto il senatore Maestri? Ha presentato un articolo in opposizione al primo del proposto progetto di legge; perciò sostengo che i soli emendamenti, quando è principia la discussione particolare degli articoli della legge, devono essere messi in discussione, e io convengo coll'onorevole preopinante Gallina che sia assai meglio mandarla alla Commissione, e mi appoggio alla deliberazione già presa dalla Camera sopra la legge riguardante i giudici di mandamento, la quale si rimandò alla stessa Commissione. Noi abbiamo d'altronde la più grande fiducia che la Commis-

sione, schiarita di nuovo ed illuminata dalle discussioni che ebbero luogo in questa Camera, saprà fare quelle modificazioni che crederà opportune, e presentare un'altra legge. La qual cosa non toglie che noi possiamo ammetterla, o rigettarla.

**CRISTIANI.** Domando la parola per fare alcune brevi osservazioni. Veramente il Senato si trova posto in una situazione assai particolare, e questa consiste in ciò, che il principio vero, la sostanza della legge, sta tutta nell'art. 9. . . .

**COLLER.** (Interrompendo) E seguenti.

**CRISTIANI.** Benissimo, e seguenti; tolto l'articolo 9 e seguenti, cessa il motivo della legge, ed essa non ha più senso; non vi è più adunque necessità di occuparsene. Ripeto, e dico che la legge sta tutta nell'articolo 9 e seguenti, perchè, se risaliamo ad un tempo in cui fuvi una proposta di legge nell'anno scorso, se ricordiamo il tenore della proposizione stata rinnovata in quest'anno, se ricordiamo le discussioni che si sono agitate in occasione della legge in oggi a noi proposta, dico, che ove si voglia parlare francamente e schiettamente, bisognerà riconoscere che il vero principio, la propria sostanza della legge sta nell'articolo 9 e seguenti. Ora, quanto agli Italiani per cui si è voluto provvedere negli otto primi articoli, si è dal Codice civile e dalla legge elettorale provveduto in modo sufficiente ed anzi larghissimo; e noi, rimettendoci alla responsabilità ministeriale, procureremo agli Italiani tutti i mezzi più acconci di ottenere la cittadinanza colla occorrente ampiezza, e nel tempo stesso ci assicureremo che questa cittadinanza sarà conceduta con quell'avvedutezza che l'interesse del paese esige.

Io credo dunque che dal momento che il Senato in modo così unanime, rigettando l'articolo 9, rigetta il principio fondamentale della legge, gli altri non hanno più motivo di esistere, perchè nel Codice civile e nella legge elettorale, trovandosi già espresso il principio della concessione della cittadinanza agli Italiani, non rimane che a stabilire il modo di applicazione del principio suddetto.

Ora sarebbe inopportuno di occuparsi di quest'argomento nel momento attuale, quando le passioni sono ancora così eccitate, (e questa discussione stessa, qualunque sia stata la moderazione che ha prodotto la vostra deliberazione, è una prova come realmente gli spiriti siano ancora in uno stato di eccitamento). Difatti, la discussione di una legge relativa ai diritti di cittadinanza, legge importantissima, alla quale deve presiedere la ponderazione la più profonda e la più pronta dei veri principii che la debbono regolare, mal si potrebbe intraprendere nelle presenti nostre condizioni tutte eccezionali.

Io credo dunque che la sola cosa che rimanga al Senato dal momento che esso è nell'opinione ferma di rigettare il principio della legge, cioè l'articolo 9, quella sia unicamente di rigettare la legge intiera.

**PRESIDENTE.** È dover mio di richiamare la discussione al punto donde erasi dipartita. Vi fu una proposta del senatore Balbi-Piovera, per la quale si voleva che si rimandasse agli uffici la redazione intiera del progetto di legge, in un col progetto del senatore Maestri per nuovi studi. A questa proposizione vi fu un emendamento del senatore Gallina, il quale, invece della rimessione agli uffici, propone il rinvio alla medesima Commissione, alla quale, ove paresse opportuno, si aggiungerebbero altri membri che negli uffici si nominerebbero.

Io dunque debbo in primo luogo proporre questo emendamento del senatore Gallina.

Chi crede che il progetto di legge debba rimandarsi alla

stessa Commissione che ha elaborato il primo rapporto, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora viene la proposizione dell'onorevole senatore Balbi-Piovera.

Chi crede che debba rimandarsi agli uffici il progetto in-tiero, acciò, avuto sott'occhio anche il lavoro del senatore Maestri, si studi di nuovo, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

*Continua adunque la discussione, se il Senato non crede di rimandarla ad altro giorno...*

*Molte voci. No! no!*

*Alcune. A lunedì.*

**DORIA.** Si potrebbe rimandare per questa sera alle ore otto.

**D'AZEGLIO.** Non è ancora ora tarda, si può continuare.

**PRESIDENTE.** Adunque la discussione continua...

**CRISTIANI.** Io proporrei d'interrogare il Senato, se data la vera intenzione di non ammettere l'articolo 9 e seguenti, esso opini che...

**PRESIDENTE.** Farò osservare al signor senatore che già il Senato ha pregiudicato questa quistione. Si fece dal senatore Giulio la proposizione di scindere in due la legge, e di votare in primo luogo l'articolo 9. L'intenzione del senatore Giulio era appunto quella di evitare una discussione, la quale poteva riuscire impacciata, come venne difatti. Ora non v'ha altra via che di passare all'esame e alla votazione de'singoli articoli: Come il Senato sa, si era letto l'articolo primo della legge; a questo si era contrapposto un emendamento del senatore Maestri, ma quest'emendamento venne dal Senato riconosciuto per un controprogetto. Quest'emendamento colpiva non solo il primo articolo, ma anche il 2°, dimodochè non saprei veramente in qual modo si possa dal presidente presentarlo alla deliberazione del Senato, nel punto in cui si trova presentemente la discussione, a meno che non voglia discutersi la priorità a darsi al primo articolo del controprogetto del senatore Maestri.

**MAESTRI.** O il mio progetto è simile a quello della legge proposta, e allora certamente non siamo nel caso di farne calcolo; o è diverso, e allora non può essere che un emendamento.

Ora la diversità è nella forma e nella sostanza è grandissima, evidentissima. Nessuno può negarlo. Dunque sta come emendamento ai due primi articoli della legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Io propongo questo spediente al Senato. Leggerò l'articolo 2° del progetto parlamentare, e con ciò completerò tutto intero l'argomento della materia, alla quale si contrappone l'articolo 1 del senatore Maestri.

**DE FORNARI.** Non so perchè non si possa considerare l'emendamento del signor senatore Maestri come un vero emendamento: l'articolo che era in discussione era relativo ai diritti civili e politici; l'articolo proposto dal senatore Maestri è relativo solamente ai diritti civili; è un vero emendamento anche questo, e se si vuole anche, è una domanda di divisione della quistione relativamente ai diritti civili e politici onde siano esaminati separatamente. Io non vedo perchè non si possa dire che sia un vero emendamento.

**CIBRARIO.** Domanda la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cibrario.

**CIBRARIO.** Mi pare che sia degno del Senato di usare in tutte le occasioni il medesimo linguaggio. Finora abbiamo esaminato se era conveniente di rimandare agli uffici o alla

Commissione il lavoro del senatore Maestri, qualificandolo sempre come un vero controprogetto di legge; adesso io non vedo come cinque minuti dopo si possa lo stesso lavoro riconoscere per emendamento, ed esaminarlo contemporaneamente al progetto presentato alle nostre deliberazioni, dal quale differisce essenzialmente in tutte le sue parti. Il primo articolo del senatore Maestri non comprende solamente i due primi articoli del progetto ministeriale, ma contiene disposizioni che possono riferirsi a quasi tutti gli otto primi articoli. Insomma, sono due progetti che muovono da principii essenzialmente diversi.

Nello stato a cui è giunta la discussione, mi pare che il Senato non può far altro che seguire il progetto ministeriale, discutere e votare i singoli articoli. In quanto al senatore Maestri, egli ha l'autorità di iniziativa, e può presentare il suo progetto di legge, il quale sarà quindi rimandato agli uffici e quindi soggetto di pubblica discussione. Ma mi pare che a così breve distanza qualificare un lavoro per progetto di legge e poi farlo passare come un semplice emendamento, mi pare, ripeto, che non sia troppo conveniente.

**MAESTRI.** Il mio primo articolo è stato presentato come emendamento, in seguito la discussione si è avviluppata e si è incominciato ad abbracciare nella discussione tutto il mio progetto, tutti i cinque articoli; ed è per questo che è sembrato all'onorevole senatore Cibrario che si sia cambiato nome alla cosa; ma realmente io ho proposto il primo articolo come emendamento.

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'espedito più acconcio sarebbe di leggere anche l'articolo 2, e di mettere in deliberazione il primo ed il secondo in contrapposto all'emendamento o controprogetto che li colpisce tutti e due; allora cadrà la scelta fra gli articoli 1 e 2 del progetto parlamentare, e l'articolo 1 del progetto Maestri.

**DELLA TORRE.** Il Senato lo ha ammesso come controprogetto.

**PRESIDENTE.** In questo momento passa come emendamento.

Un dubbio parlamentare però si presenta sulla qualità della proposizione fatta dal senatore Maestri, se sia cioè un vero emendamento, oppure un controprogetto contrapposto ai due articoli primi. Se fosse emendamento, avrebbe il diritto di essere votato prima; se al contrario è controprogetto, si vota prima il progetto. Dunque io sottopongo alla deliberazione del Senato se voglia votare prima sul progetto Maestri o sul progetto parlamentare. La proposizione è complessa. La ricognizione della qualità caratteristica della proposta del senatore Maestri risulterà dalla votazione. Chi vota a favore, lo riconosce per emendamento.

Coloro che credono che debba votarsi l'emendamento del senatore Maestri prima vogliono levarsi in piedi.

(Il Senato non accetta.)

L'articolo primo è sottoposto alla votazione.

Chi approva l'articolo primo del progetto ministeriale voglia levarsi in piedi.

(È rigettato.)

(Letti gli articoli 2 e 3, sono rigettati.)

Darò lettura dell'articolo 4. (V. sopra)

**GIULIO.** Prendo la parola, non per parlare sull'accettazione o sulla reiezione di quest'articolo, ma unicamente per ispiegare come io, e credo anche molti de' miei colleghi, non votino all'appoggio degli articoli del progetto. Non vi sono nel Senato che due opinioni: l'una, che questa legge si debba assolutamente rigettare, l'altra che si possa accettare dopo averla modificata. Io ho professata questa seconda opinione,

e dichiarato di più di credere assolutamente necessario che fossero prese in considerazione nel seno degli uffizi la proposta del senatore Maestri e di quegli altri senatori che volessero presentarne alcuna. In questa condizione di cose mi è impossibile di votare in favore di articoli di legge che credo abbisognare di molte ed importanti modificazioni; modificazioni che credo impossibile di proporre e discutere così su due piedi, e mi astengo per conseguenza dal votare.

**PLEZZA.** Mi pare che la conseguenza non viene dalle premesse, perchè si poteva benissimo riordinare la legge a seconda delle opinioni dei vari senatori, piuttosto che metterci nella necessità di non averne alcuna.

**SCLOPIS.** Io mi unisco perfettamente al senatore Giulio per rendere ragione della mia impossibilità di votare.

Io dichiaro che non potrei adottare gli articoli del progetto quali ci furono presentati senza gravi modificazioni, e dichiaro che, sebbene il progetto Maestri adempia molte condizioni, io avrei desiderato che nemmeno questo progetto, che io qualifico complessivo dalla lettura uditanica alla sfuggita, venisse posto immediatamente in discussione, perchè non potrei, con quella gravità di considerazioni che si addicono, in questo momento dare il mio parere sopra di esso. Se avessimo potuto confrontare il progetto del senatore Maestri col l'altro statoci presentato dapprima, allora non opporrei difficoltà, e mi saprei render ragione del mio operato, essendo questo debito di coscienza. Ma non ne avendo sufficiente notizia (sarà per debolezza d'ingegno), io mi astengo assolutamente dal votare.

**BALBI-PIOVERA.** Dichiaro di associarmi del tutto ai sentimenti del preopinante, e come lui protesto di non votar la legge presentata come non ancora abbastanza studiata.

**DE FORNARI.** Domando la parola per associarmi interamente alle idee dei senatori Giulio e Sclopis.

**MAESTRI.** Giacchè alcuni opinano per la reiezione in massima di una legge sui diritti politici, perchè ora la credono inopportuna, io domando se la crederebbero inopportuna quando non avesse effetto che fra due anni. Ora, se si prenderà ad esame il mio progetto, si vedrà che tutti i pericoli sono superati, e che sarebbe lo stesso come votare questa legge fra due anni.

**GALLINA.** Io non so sino a qual punto queste dichiarazioni di prendere o no parte alle deliberazioni possano avere l'effetto che si propongono quelli che le hanno fatte. Noi non possiamo ridurre a questi estremi di dichiarare che votiamo o non votiamo. Io porto opinione che convenga riconoscere la votazione o in un senso o nell'altro rispetto alle disposizioni che ci sono sottoposte alla deliberazione. La legge quale fu proposta incontrò difficoltà nella Commissione: queste riguardavano o l'opportunità o l'inefficacia per un certo senso; infine, quanto allo stato delle cose e della legislazione attuale, si credette che la legge quale era proposta non aggiungesse nessuna agevolezza, non facesse nessun beneficio a quei nostri Italiani che sono membri della stessa nazione (chè se non sono concittadini, possono tuttavia desiderare di esserlo), e non producesse, dico, a loro favore quell'effetto che certamente si è avuto in mira che avessero a conseguire nel progetto presentato. Se una legge di naturalità fosse opportuna o no, si è accennato, ma non si è votato. La legge che si vota è quella che è stata proposta, è quella sulla quale la Commissione ha riferito al Senato. Mi pare che chiunque voti o in un senso o in un altro, il faccia secondo che gli suggerisce la sua coscienza, e dichiararsi nel suo modo di vedere se crede accettabile quanto ci è proposto, quanto cade in discussione. Per ora noi non dichiariamo per nulla se una nuova legge sarebbe

o no opportuna. Una tale quistione non fu sottoposta alla decisione del Senato, e noi non l'abbiamo messa in campo; ma le votazioni che ebbero luogo furono o di rimandare la legge agli uffizi, o di rimandarla alla Commissione, in fine di ammettere o non un emendamento che taluni volevano essere emendamento, altri una nuova legge. Dunque io credo che sia affatto inutile, parmi anzi che non sia troppo conveniente di dichiarare i motivi per cui si vota in un senso o nell'altro. Sono tuttavia d'avviso che sia evidente dover ciascuno votare la legge che le è proposta nel miglior senso che crede. Il dire se una legge qualunque sia opportuna o non lo sia, è ora quistione sopra la quale conviensi disputare. Il progetto del senatore Maestri era del tutto nuovo. Fu osservato che l'iniziativa appartiene a qualunque membro del Senato e del Parlamento, e che per conseguenza egli può proporre il suo progetto in altra seduta o discussione. Questa nuova proposta sarà fatta o non lo sarà. Ora, per concludere, mi pare che la quistione si risolva nel punto di giudicare se siano ammissibili gli articoli che vengono proposti; e quando non si credano tali, non si vota per la loro ammissione.

**DE FORNARI.** Domando la parola per un fatto personale (*Rumori*) onde non sia male interpretato il voto contrario; perchè, se egli è contrario in quanto alla legge nel modo che è proposta, non lo sarebbe se ammessa a modificazione; così la dichiarazione fatta da me o da altri membri mi pare sia opportuna.

**COLLER.** Domando la parola unicamente per appoggiare la proposizione del preopinante senatore Gallina, ed aggiungere che, dopo intrapresa la discussione e votazione di alcuni articoli, mi pare che non si possa essa interrompere.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni finora fatte possono giovare per isdebitare i signori ultimi oratori di quella parte di responsabilità che essi credono di incorrere nel prender parte ad una votazione non accompagnata da particolari spiegazioni, ma sicuramente non possono impedire il corso regolare della discussione; essa ci aveva condotti all'articolo 4 che era proposto alla votazione. Debbo dunque riproporlo, e chiedere che coloro i quali l'approvano vogliano levarsi in piedi.

(Non è approvato.)

(Legge Particolo 8 — *V. sopra.*)

Chi vota per quest'articolo voglia darne il segno levandosi in piedi.

(Non è approvato.)

(Legge Particolo 6 — *V. sopra.*)

**GALLINA.** Domando la divisione di quest'articolo... (*Rumori*)

S'intende che la seconda parte non può più essere né discussa, né votata, giacchè si riferisce a disposizioni che già furono votate. (*Rumori*)

(Il presidente mette ai voti i due paragrafi separatamente dell'articolo 6, ed in seguito gli articoli 7 e 8, nessuno dei quali è approvato.)

(Sull'articolo 9 è chiesta la divisione dal senatore Cibrario. I tre paragrafi di quest'articolo sono rigettati. È pure rigettato l'articolo 10.)

**PRESIDENTE.** Ora viene l'11 ed ultimo articolo.

(Legge Particolo — *V. sopra.*)

Chi adotta quest'ultimo articolo voglia sorgere in piedi.

(Non è approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

**PLEZZA.** Vorrei sentire dal Senato se creda che col rigettare questa legge sia proibito di riprodurne un'altra durante questa Sessione.

*Molti senatori.* No! no!



**PRESIDENTE.** Si apre lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:	
Votanti . . . . .	58
Contrari . . . . .	48
Favorevoli . . . . .	10

(Il Senato rigetta.)

La seduta è sciolta alle ore 3 e 20 minuti.

*Discorso che il senatore De Fornari stava per pronunciare, senonchè, esaurita la lista degli oratori iscritti, veniva chiesta, e subito deliberata la chiusura della discussione generale.*

Non senza preconcipite, meditate convinzioni, ma con la dovuta esitazione, e dirò, perplessità, signori, io ho seguito attentamente la luminosa discussione che ha fatto seguito alla luminosa, alla imponente relazione della Commissione; e a questo punto, assicurandomi della sussistenza delle mie previsioni, mi determino a prendere la parola e sottoporvi il mio tributo di qualche riflessione; non già con la speranza, nè con l'intento di proporvi divisamenti miei che risolvano le ardue quistioni che trattiamo, ma con la speranza di chiarirle e rintracciarvi la via ad una soddisfacente soluzione. Perciocchè dobbiamo considerarlo, e possiamo vantarlo, noi diamo opera a deliberazioni della massima difficoltà, come importanza ed interesse attuale; testimonio ne sia la diversità delle disposizioni adottate presso i diversi Stati, a diverse epoche successive, e la imperfezione e gli inconvenienti che ebbero a notarsi sempre; e lo sia il vacuo che su tal materia, dei diritti civili, i soli, può dirsi d'altronde, che prima d'ora conoscevamo nel paese nostro, e dei diritti politici, che ci ridonò l'acquistato Statuto (di cui merito sia, come in cielo, perpetuamente fra noi ed i posteri riconoscenti al magnanimo perduto e sì compianto Re nostro Carlo Alberto); il vacuo, come dicevo, su tal materia, quale esiste tra il nostro Codice civile e la legge elettorale del 17 marzo 1848, ove solo gli elementi primordiali troviamo dell'attuale discussione. Nelle quali difficoltà e deficienze è poi dunque la spiegazione e la scusa dei dispareri che insorgono tra la proposizione già sancita dall'altra Camera, e la Commissione che ce ne ha riferito, tra questa, cogli eloquenti quanto onorevoli oratori che si pronunziarono nel senso suo stesso, e gran numero di noi, e tra noi, comunque tutti desiderosi, io penso, d'intenderci a conciliare una risoluzione soddisfacente. E sebbene io non possa sottoscrivere alla finale conclusione della Commissione, la quale, avendo dovuto troppo preoccuparsi degl'inconvenienti della proposta legge, ha meno sentito la necessità di sostituirvi altra proposizione o almeno modificarla, e si è riposata sullo *statu quo*, e nella fiducia ben dovuta al potere esecutivo qual è fra noi costituito, io riconosco che essa Commissione ha forse preso il solo partito possibile, prima di avere esplorato l'opinione del Senato, e quella di cui sempre riconoscer dobbiamo la preponderanza, quando è ben chiarita, del pubblico.

Ma, venendo alle considerazioni che chiarire possono e illuminare debbono l'opinione pubblica e determinare la deliberazione nostra, io, lo ripeto, non posso sottoscrivere alla totale reiezione della proposta legge, cioè alla astensione del potere legislativo, nella straordinaria situazione, nella urgenza di contingenze in cui ci troviamo, e di più nella notata deficienza di norme stabilite, coordinate, quali pur fossero anche per la situazione più semplice ed ordinaria.

Se una delle considerazioni della Commissione è da impugnare e disapplicare, quella essere mi sembra appunto (come sono stato lieto di udirlo pur notata e vigorosamente combattuta dall'egregio collega senatore Sclopis), con la quale l'onorevole relatore accennava alla differenza della nostra situazione attuale, con quella in cui ci trovavamo, prima d'ora, al mese di novembre ultimo; perciocchè, sebbene pur troppo sia diversa la situazione, e, senza ricordare le differenze più dolorose, basti quella dello stato di *aperta e poderosa guerra* e di *conclusa e forzata pace*, tuttavia non può tant'oltre di gran lunga portarsi la conseguenza di tal mutazione che ci renda indifferenti e come disinteressati, nè impotenti pure cotanto in riguardo all'argomento che ci occupa, e che ci esoneri da ogni attuale e nuova sollecitudine. Noi pure, rivestiti del potere legislativo e supremo adunque, noi, su cui s'ida, a cui volgesi una forse innumerevole schiera di infelici connazionali italiani, esuli, e taluni proscritti, minacciati, perseguiti, o almen pavidì di esserlo allo estremo, noi responsabili, da parte nostra, dell'operato da questo regno *Subalpino Sardo-Sabaudo-Ligure*, e tuttora responsabili verso i contemporanei e consorti, responsabili a fronte della inesorabile storia, la quale, mentre ha di che glorificare questa epoca nostra, e in essa gli atti di questo regno, le gesta dei magnanimi suoi principi, dei valorosi loro seguaci, i meriti, e di chi soccombeva e di chi sopravvive, e resiste alla sventura, tolga il cielo che incontri, in degeneri fatti ed atti, cosa che ne contami o menomi la gloria.

Signori, senza punto violare, io penso, senza compromettere, nè intorbidare lo stato di pace che abbiamo recuperato con tanta abnegazione di sentimento nazionale, con tanti sacrifici, minori, ma pure onerosissimi, non solo ci è lecito, anzi onesto, anzi, soggiungo, glorioso, e provar potrei politico, ma, quel che a più monta, è doveroso, è debito d'onore, che serbiamo, che proclamiamo vivo, caldo interessamento alla sorte dei connazionali italiani tutti, in cui nome, in capo ai quali, avevamo iniziata noi la nazionale italiana impresa, preconizzata, sospirata da secoli, e che si bene era apparsa matura, i quali ebber fede nelle nostre speranze, nei nostri inviti e nella nostra potenza e sapienza, soverchiate, ah! poscia dalla potenza brutale tradite... dalla fortuna. E, sebbene non dobbiamo, non vogliamo menomar fede nella equità, nella generosità di esteri Governi, di potentati gloriosi, responsabili, più ancora eminentemente, essi del presente, dell'avvenire, ai contemporanei, alla inesorabile storia, pur, vaglia il vero, in presenza di fatti notorii ufficialmente, allorchè vedesi praticato, prolungato dai vincitori sui vinti, parlo, in agone qualificato razionalmente politico, un sistema prolungato di estremo, di eccezionale rigore, di subitanei giudizi, d'ignominiosi trattamenti e di supplizii, e confondersi coi più infami colpevoli, in un medesimo fato, i gloriosi martiri di sentimenti i più sublimi, di opinioni le più sapienti, solo accusabili d'intemperività, e pel non successo (*vae victis!*), tacendone il più che a dir sarebbe, come non gemerne, non compiangere, e non commuoversi a seriamente preoccuparsi onde soccorrere, come si possa, tal classe nuova d'infelici? E, nell'argomento nostro odierno, non avrem noi a domandarci se qualche dovere non abbiasi a compiere ancora verso i nostri fratelli connazionali italiani, onde offrir loro un ricovero, ed anche una patria, quella che già la natura loro aveva creata comune con noi, e che comune poe' anzi invocavamo, proclamavamo ad una, ad alta voce?

Sì, o signori, qualche cosa è da fare ed è possibile di fare, ed è invocato a grandi grida che facciasi, ed onoratamente



non dobbiamo dispensarcene, ed il proclamarne la volontà e lo assumerne l'impegno è il primordiale, è il menomo atto a cui prestar ci dobbiamo senza esitazione.

In questa delle due Camere legislative, alla quale, è vero, si addice naturalmente, costituzionalmente la parte de' consigli, de' voti moderatori, altri abbastanza, con poderosi ragionamenti, con la potenza della eloquenza e con civile coraggio, e degnissimamente la Commissione, hanno propugnato il partito della prudenza civile, politica; uopo è che altri s'incarichino di ricordare gl'interessi, i diritti, di far sentire il grido dell'umanità, di propugnare i sensi che ho udito denominare cavallereschi, denominazione che non ricuso nel significato di generosi. Io aspirerei ad attenermi in mezzo a questi due ordini d'idee e di consigli, e tale era l'intento di questo discorso.

Concludendo, sebbene io avrei desiderato e pensi che tanto difficile non fora, nè lungo, comporre ed appropriarsi in apposita completa legge fondamentale, quale avrebbe dovuto essere statutaria, norme generali e coordinate di cui manchiamo sui modi di acquistare e di perdere i dritti politici, creati da poco fra noi, non che coordinatamente col Codice i dritti civili, tuttavia, allo stato delle cose, per provvedere almeno provvisoriamente ed in parte anche per necessità eccezionalmente alle esigenze dell'epoca, opinerei che si convertisse in un ben ponderato emendamento la totale reiezione proposta dall'onorevole Commissione, anche pel riflesso che una reiezione totale avrebbe, forse costituzionalmente, per effetto il chiudersi la strada alla riproduzione d'alcuna analoga proposizione durante tutta l'attuale Sessione.

Per tal uopo, allo stato della discussione, mentre mi appare manifesto che poco men che unanime sarebbe l'opinione

del Senato per non sancire, se non d'assai modificata, la parte essenziale e nuova (l'articolo 9° e seguenti) della legge che discutasi, parmi che ben a proposito si presenti il progetto formulato dall'onorevole senatore Maestri, il quale, già meditato dall'egregio collega, ed accuratamente anche motivato, mi apparve, quanto almeno può giudicarsene ad una prima comunicazione, tutt'almeno un temperamento conciliante e soddisfacente; sia come manifestazione, quale io la propugnava necessaria e condegna, di nostra simpatia e d'ogni nostro buon volere verso i connazionali italiani, tanto meglio opportuna e consolante per essi alla vigilia in cui siamo di dover porre noi il suggello della legislativa sanzione ad una pace anticipata da dolorose, da imperiose necessità; sia per le guarentigie che ad un tempo abbisognano, e dovute sono alla sicurezza, all'ordine, alla dignità del paese nostro, e sia d'altronde per fare la congrua e necessaria parte d'ingerenze al potere esecutivo ed anche alla prerogativa e maestà della Corona.

Io proporrei adunque che, sospesa e, se ne sarà il caso, pretermessa l'ulteriore discussione della legge qual ci è proposta, il progetto formulato dall'onorevole collega Maestri sia trasmesso, come proposizione di emendamento comprendente l'intera legge, alla Commissione, acciò ne faccia soggetto di nuova relazione sulla possibilità ed il modo di trarne una conciliativa e soddisfacente soluzione, salvo a riprendersi allora la discussione e deliberarne come sarà espediente.

Io ho ferma lusinga che la Commissione assuma di buon grado lo incarico, e non più repugnino generalmente le concepite convinzioni ad un temperamento atto a conciliare i giusti, i liberali intenti di tutte le opinioni.

## TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1849

- 49 -

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO PLEZZA, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Parole del vice-presidente Plezza nel dichiarare aperta la seduta — Richiami e rettificazioni al verbale — Presentazione, relazione e approvazione del progetto di legge per prorogare a tutto novembre prossimo la facoltà al Governo dell'esercizio dei bilanci — Presentazione del progetto di legge intorno alla verifica dei pesi e delle misure — Relazione, discussione e approvazione del progetto di legge concernente l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii nelle città di Torino, Genova e Ciampieri.

### PAROLE DEL VICE-PRESIDENTE PLEZZA NEL DICHIARARE APERTA LA SEDUTA.

**PRESIDENTE.** La prima volta che ho l'onore di presiedere un così illustre Consesso non posso a meno di provare quella emozione, quella titubanza che proviene dal sentimento della propria insufficienza. Colla imparzialità la più scrupolosa, coll'attenzione la più perfetta, io mi sforzerò di guidare la discussione a soluzione pronta e chiara, e in modo a tutti soddisfacente. Sento però quanto, non ostante i miei sforzi, io abbia bisogno che ognuno degli onorevoli colleghi mi sia largo della sua cooperazione, della sua benigna indulgenza, e io vi prego di volermene essere cortesi.

La seduta è aperta alle 2 1/4.

(Il senatore Cibrario legge il processo verbale della tornata precedente.)

### RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Se fosse qui il presidente dell'ultima seduta, io pregherei il signor segretario d'inserire nel verbale anche l'interruzione che mi fu fatta. Io non intendo giudicare il Senato, nè se questa interruzione fatta mi fosse a proposito o non a proposito, perchè di questo ha giudicato il Senato medesimo; ma, siccome il processo verbale deve dare un sunto della seduta, credo che in esso si sarebbe potuto mettere come io non avessi avuto campo di svolgere le mie idee, perchè dal presidente mi venne tolta la parola; però, siccome il presidente non c'è, rinuncio interamente a parlare sopra di questo.

D'altra parte io credo che il Senato ha potuto abbastanza comprendere che io non avevo mai inteso. . . . (Segni e voci di adazione) D'allorquando poi gli applausi che ebbe l'interruzione furono per me un grandissimo. . . . (La voce commossa dell'oratore e quelle dell'Assemblea impediscono che nettamente si possano raccogliere le ultime sue parole (1).

**PRESIDENTE.** Se mi permettono, prenderò la parola anch'io; ed è che il verbale riferisce che alcuni senatori, fra cui io sono nominato, hanno protestato che non potevano

volare nè pro, nè contro, perchè erano di diverso parere, cioè che non approvavano la legge, e che desideravano si facesse una nuova proposta. Io non l'ho fatto, anzi ho votato per alcuni articoli, ed ho detto che, non potendo aver legge migliore, io mi attenevo ad alcuni articoli di essa.

(I senatori De Fornari e Maestri si uniscono alla protesta del senatore Plezza per ragioni consimili.)

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Se si fa questo cambiamento nel verbale, fo osservare che sarà mestieri farlo anche nella gazzetta ufficiale, la quale pubblica le nostre sedute.

(Il senatore Cibrario dice che, avendosi a calcolo le osservazioni che si sono fatte nel processo verbale di questa tornata, saranno inserite tutte le rettificazioni proposte, purchè non riesca in maggior grado ai senatori che mossero queste osservazioni di cancellare questo paragrafo del verbale.)

**PRESIDENTE.** Domando al Senato se intende di approvare il processo verbale colle rettificazioni proposte dai signori preopinanti, ed accettate dal signor segretario.

(È approvato.)

### CONGEDI.

(Il senatore Balbi-Piovera domanda un congedo di un mese; il senatore Picolet di 20 giorni; il senatore Manno di 10; i senatori D'Angennes e Cristiani chiedono un congedo illimitato.)

(Sono accordati.)

### OMAGGIO.

(L'intendente generale di Novara offre numero 40 copie dei verbali del Consiglio divisionale di quella città.)

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne renderà le debite grazie a nome del Senato.

### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE A TUTTO NOVEMBRE PROSSIMO LA FACOLTÀ AL GOVERNO DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro di finanze per la presentazione di un progetto di legge.

**NIGRA,** ministro per le finanze. (Vedi vol. Documenti, pag. 312.)

(1) Nel verbale si legge: « Il senatore Alberto Della Marmora domanda si faccia menzione nel verbale dell'incidente relativo al discorso da lui pronunziato. »

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.**

**DI SANTA ROSA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Domanderai la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro per l'agricoltura e commercio ha la parola.

**DI SANTA ROSA, ministro per l'agricoltura e commercio.** (Vedi vol. Documenti, pag. 192.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro per l'agricoltura e commercio della presentazione di una legge sui pesi e sulle misure.

**DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.**

**PRESIDENTE.** Siccome per la legge proposta dal signor ministro di finanze fu dimandata la discussione in via d'urgenza, perciò il Senato deve deliberare se intenda di radunarsi subito negli uffizi per esaminarla, e poi tornare in seduta pubblica per votarla; oppure se intenda discuterla dopo questa seduta, facendo quest'oggi la discussione dell'altra legge che è all'ordine del giorno, e radunarsi questa sera per votarla.

**MAESTRI.** Io propongo che il Senato si raduni negli uffizi come si è fatto altre volte, fissando l'ora in cui si debba riaprire la seduta pubblica.

**DELLA TORRE.** Io sarei d'avviso che si potrebbe prima discutere e votare la legge che è all'ordine del giorno, e quindi radunarsi negli uffizi per esaminare la legge presentata dal ministro delle finanze.

**DORIA.** Io credo che sarebbe meglio radunarsi negli uffizi, e quindi ritornare in seduta pubblica per discutere e votare la legge sugli istituti pii.

**PRESIDENTE.** Siccome per la legge circa gli istituti pii non c'è urgenza, si potrebbe, qualora il credessero, esaminare la legge di finanza e discuterla quest'oggi, oppure fare un'adunanza questa sera.

**DE FORNARI.** Io credo che ciò possa dipendere dall'opinione del ministro, se cioè si possa aspettare sino a lunedì senza inconveniente.

**DI SALIZZO ALESSANDRO.** È meglio quest'oggi, perchè lunedì molti senatori amerebbero fosse piuttosto di essere disoccupati.

**NIGRA, ministro per le finanze.** Senza dubbio, quanto più presto la legge sarà votata, tanto maggior facilità avrà il Ministero a pubblicarla. Però, se la necessità richiede che si abbia ad aspettare sino a lunedì, il Ministero si rimette all'avviso del Senato.

**PRESIDENTE.** Le proposizioni sono due: l'una è quella dei senatori Maestri e Doria, i quali proporrebbero di radunarsi subito negli uffizi, fissando l'ora per riaprire la seduta. L'altra è quella del signor senatore Della Torre, il quale proporrebbe di discutere subito la legge sugli istituti, e dopo questa radunarsi negli uffizi per la legge di finanza.

Metterò ai voti entrambe le proposizioni.

Prima domanderò se sono appoggiate.

(Sono appoggiate.)

(Messa ai voti la proposizione Maestri e Doria, il Senato l'approva ad unanimità.)

(I senatori si ritraggono negli uffizi, e la seduta è sospesa sino alle ore tre mezzo.)

**SI RIPRENDE LA SEDUTA.**

(Ore tre e mezzo: rientrano i senatori e prendono il loro posto.)

**RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SURREFERITO RELATIVO ALLA PROBOGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Quarelli, relatore della Commissione sulla legge di finanze.

**QUARELLI, relatore.** (Vedi volume Documenti, pag. 313.)

**PRESIDENTE.** Darò lettura del progetto di legge presentato dal signor ministro di finanze, il quale è del tenore seguente:

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese dello Stato, accordata al potere esecutivo colle leggi 23 dicembre 1848, 27 febbraio, 24 marzo, 7 e 29 settembre 1849, è prorogata a tutto il prossimo novembre. »

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, porrò ai voti l'articolo unico della legge.

(Il Senato approva.)

Si procede ora alla votazione per isquittinio segreto.

(Interrompendo l'appello nominale già intrapreso) Avverterò i signori senatori che siamo precisamente al numero necessario per poter deliberare, e per conseguenza, dovendosi discutere altra legge, li prego di non uscire. (Prosegue l'appello nominale)

Risultato dello scrutinio:

Volanti . . . . .	41
Favorevoli . . . . .	40
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL REGIME ECCEZIONALE DEGLI ISTITUTI PII DELLE CITTÀ DI TORINO, CIAMBERÌ E GENOVA.**

**PRESIDENTE.** Passeremo alla discussione della legge relativa agli istituti pii. La parola è al signor senatore De Ferrari, relatore della Commissione.

**DE FERRARI, relatore.** (Vedi volume Documenti, pagina 285.)

**PRESIDENTE.** Chiederò al Ministero se creda necessario che io dia lettura del progetto di legge nei termini da lui presentati.

**NIGRA, ministro per le finanze.** Siccome la modificazione proposta non varia nella sostanza, ma ella è più una forma di redazione, che punto non diversifica, il Ministero non ha opposizione a fare perchè venga adottata.

**PRESIDENTE.** Allora la discussione si volge sul complesso del progetto di legge come è stato presentato dalla Commissione.

Havvi alcuno che dimandi la parola?

**GALLI.** Come membro della Commissione provinciale di Torino, io approvo assai di buon grado che si accresca il numero dei membri della medesima; perocchè avviene spesso fiato che ad uno solo dei membri sia commesso il carico di due o tre verificazioni di conti.

Per esempio, nella casa di San Paolo io venni incaricato per due o tre anni della verificazione di quei conti.

Ebbene! vi dovetti impiegare più di un mese, perchè vi erano oltre 1200 mandati da verificare; dal che si vede che non si può far tutto entro quel tempo che sarebbe convenevole.

Accrescendo il numero dei membri, sarà un ottimo spediente; quindi approvo le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Non chiedendosi da alcun altro senatore la parola, interrogherò il Senato se intenda aver chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò ora l'articolo primo:

« Il regime eccezionale risultante dagli articoli 7, 13 e 28 del regio editto 24 dicembre 1836 per le amministrazioni degli istituti di carità e di beneficenza delle città di Torino, Ciampieri e Genova, e per quelle degli istituti di carità e di beneficenza che erano posti sotto l'immediata protezione regia, è abolito: queste amministrazioni dovranno quindi osservare le regole stabilite per gli altri istituti di carità e di beneficenza del regno. »

**MAESTRI.** Convengo pienamente nelle sensatissime osservazioni e nelle modificazioni esposte dall'onorevole relatore in nome della vostra Commissione.

L'idea del Ministero, abbracciata dalla Commissione, è renduta con tutta la chiarezza e la precisione nel rapporto; vale a dire l'idea di render comuni agli istituti pii delle città di Torino, Ciampieri e Genova, le leggi stabilite per gli altri pii istituti.

La nuova redazione toglie ogni dubbio che potesse sorgere sull'intelligenza della legge.

La legge poi si raccomanda dallo spirito e dal testo dello Statuto di togliere ogni privilegio.

L'articolo 24 dello Statuto, che stabilisce l'eguaglianza degli individui in faccia alla legge, è estesa nel progetto di legge ai pii istituti.

Quindi cessano le eccezioni in favore degli istituti pii di Torino, Genova e Ciampieri.

Ma come quella è l'idea principale, e, dirò, unica, di tutta la legge, così parrebbe conveniente che si presentasse la prima.

E che poi come una conseguenza venisse l'abolizione delle eccezioni.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'emendamento proposto dal senatore Maestri.

« Le amministrazioni degli istituti di carità e di beneficenza delle città di Torino, Ciampieri e Genova, e quelle degli istituti di carità e di beneficenza posti sotto la immediata protezione regia, sono soggettate alle leggi comuni agli altri istituti di carità e di beneficenza del regno. »

« Sono però abolite le eccezioni risultanti dagli articoli 7, 13, 28 del regio editto 24 dicembre 1839. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DE FERRARI, relatore.** La Commissione non avrebbe

veramente alcuna difficoltà di ammettere questo cambiamento; ma non vede però il motivo, perchè sembra che con esso si indichi la stessa cosa, anzi nella specie attuale si era considerato come più logico, come più conveniente di cominciare da quello che esiste per dar campo alle provvidenze della nuova legge.

**MAESTRI.** Il mio emendamento, se si può dir tale, poichè mantiene tutto l'articolo della Commissione, e non fa che anteporre nello stesso articolo ciò che viene in fine, non ha una sostanziale importanza, come dissi fin da principio. Il mutamento apparterebbe a ciò che direi *estetica legislativa* ed all'uso. Per l'uso in fatti ogni volta che si pubblica una legge o un codice, l'abrogazione delle leggi contrarie viene dopo la legge, e non si permette ad essa. Quanto all'estetica legislativa direi che si presenta meglio il precetto del legislatore se pongasi in primo luogo, come idea predominante, che il metterlo in fine, dopo aver premesso l'abrogazione delle leggi antecedenti.

Tuttavia io mi rimetto intieramente al voto della Commissione.

**GIULIO.** Non tratterò il Senato lungamente su questo emendamento, il quale, come ha fatto osservare l'onorevole preopinante, non cambia nulla nè alla sostanza, nè ai termini dell'articolo che ci è proposto. Farò solo notare che lo scopo cui tende il senatore Maestri nel suggerire il cambiamento d'ordine di quelle due parti dell'articolo primo, tuttavia non si offerrebbe; e che di necessità, se si ammettesse come sufficiente la ragione che egli ha addotta, ne verrebbe per conseguenza che si dovessero rimpastare intieramente gli articoli del progetto di legge.

Infatti le ragioni addotte consistono in ciò che nella disposizione legislativa convenga premettere la parte positiva della legge e rimandare in fine di essa la disposizione derogativa della legge anteriore. Ora, dopo l'articolo primo, viene nella legge l'articolo secondo, che contiene una nuova disposizione positiva, cioè la facoltà concessa al Governo di accrescere, quando sarà stimato necessario, il numero dei membri delle Commissioni provinciali per le città di Torino, Ciampieri e Genova. Se poi il Senato giudica sufficientemente valida la ragione addotta dal senatore Maestri, di far invertire le due parti dell'articolo primo, converrà piuttosto staccare affatto la clausola derogatoria dell'articolo primo, e portarla nell'articolo secondo; tuttavia, esprimendo il mio voto, dirò che un simile cambiamento non mi pare giustificato da una ragione sufficiente, e che la legge qual è concepita essendo perfettamente limpida e chiara, raggiungerà esattamente l'idea del Governo e quella della Commissione. Non vi ha perciò motivo di fare nessun cambiamento.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor marchese di Pamparato.

**DI PAMPARATO.** Voleva solamente domandare alla Commissione la ragione della maggior estensione data a questa legge che non a quella presentata dal Ministero. Leggi eccezionali reggevano le opere di beneficenza di Torino, Ciampieri e Genova; questo nuovo progetto si estende a quelle degli istituti di carità e di beneficenza in generale; chiedo perciò alla Commissione se per caso non abbia riconosciuto che qualche specialità non impedisse a che fosse d'accordo col Ministero.

**DE FERRARI, relatore.** La Commissione, prima di adottare questo pensiero, ne parlò col Ministero, e riconobbe che non vi era alcun ostacolo.

La differenza poi è minima, non si tratta che di obbligare le opere pie che erano poste sotto l'immediata regia protezione

a presentare i bilanci preventivi nella via normale, nella via del *gius comune*; questi bilanci si presentavano già, ma però in forma di privilegio. In sostanza poi è una questione che nulla influisce sulla regolarità dell'osservanza della legge.

**DI PAMPARATO.** Era precisamente perchè credeva vi fosse qualche specialità che impedisse. . . .

**DI CASTAGNETTO.** Credo che vi fosse nella legge un'eccezione la quale disponeva per le opere di beneficenza che durante la vita del fondatore di un'opera pia non fossero comprese nella disposizione della legge; ora mi pare che un apposito articolo in questo progetto non vi sia; forse penso che continueranno ad essere esenti come per lo passato.

**DE FERRARI, relatore.** Si è considerato l'articolo di cui parla il signor senatore preopinante, ma si è osservato che il progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato non porta alcuna abrogazione dell'articolo di cui si è fatta menzione; quell'articolo perciò resta in pieno vigore.

**PRESIDENTE.** Se alcuno più non domanda la parola. . . .

**PALLAVICINO MOSSI.** (Interrompendo) Pare che vi sia un'altra eccezione di fatto; ed è l'opera intitolata delle puerpere, la quale è sotto la protezione di Sua Maestà la Regina.

Altra volta il Ministero ha desiderato di sottoporla alle leggi comuni per gli istituti pii, ma si rappresentò che ciò non era conveniente, perchè quell'opera è in gran parte sorretta dalle offerte spontanee, e che ciò avrebbe per avventura fatto diminuire il numero dei benefattori.

**DE FERRARI, relatore.** Non saprei come rispondere con precisione a quest'osservazione. Mi limito ad osservare che l'opera pia delle puerpere, a meno che non vi siano per essa leggi tutte speciali, deve essere compresa nel regio editto del 24 dicembre 1836, la quale è una legge per tutte le opere pie sotto un doppio aspetto. Altre erano sottoposte al *gius comune*, altre erano sotto un regime di eccezione. Ora nel regime di eccezione non erano indicate che le opere le quali si trovavano sotto l'immediata protezione regia, e le opere pie di Torino, di Giamberi e Genova. L'opera delle puerpere non credo che entri in nessuna di queste eccezioni. Quand'anche questo progetto di legge fosse approvato, l'opera delle puerpere resterà in que' precisi termini ch'era prima.

Di essa non se ne parla, onde resterà sotto i medesimi regolamenti di prima.

**PALLAVICINO MOSSI.** La compagnia dell'opera delle puerpere sarebbe caduta di sua natura sotto le leggi comuni; ma tuttavia il Governo d'allora la considerò come un'opera, si può dire incipiente, sopra la quale non si erano ancora presi i necessari provvedimenti, perchè non era altrimenti sostenuta che per il concorso di offerte spontanee.

Epperò giudicò che fosse meglio di non sottoporla alle leggi di fatto, quantunque di diritto già vi fosse sottomessa.

Allorquando il Re aveva l'autorità assoluta poteva di certo, senza consultare persona, favoreggiare un'opera per una ragione speciale; ora si può benissimo osservare se sia utile stabilire una legge generale per estenderla a tutte quelle cose speciali che potevano cadere sotto la protezione del Ministero o del Re.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Duolmi che non sia presente il mio collega, ministro dell'interno, perchè egli possa rendere una convenevole risposta ad una così fatta questione.

Nel progetto presentato dal Ministero non vi fu niun particolare sopra il quale cadesse alcuna eccezione. Ed io porto opinione che ciò sia avvenuto perchè questo non implicava in niun modo questa legge, e perchè non si variavano le condizioni ch'erano del tutto speciali intorno a questo argomento.

E perchè io trovo che tra il progetto presentato dal ministro e quello emendato dalla Commissione non vi sarebbe alcuna varietà d'importante rilievo, così il Ministero non ha difficoltà ad accettare la redazione presentata dalla Commissione.

**COLLEA.** Io farò una sola osservazione riguardo all'opera pia delle puerpere; ho inteso dire che quest'opera era compresa, se non isbaglio, nelle disposizioni della legge, e si soggiunse che per volontà non spiegata, o spiegata verbalmente, essa era eccettuata dalle disposizioni dell'editto.

Noterò però che secondo le leggi fondamentali del regno, quando ve n'era una che stabiliva qualche disposizione, non vi si poteva derogare con semplice volontà; dunque se non si produce un biglietto regio, il quale deroghi a questa disposizione, l'opera delle puerpere non deve anch'essa dilungarsi dal regolamento. Osservo in conseguenza che se quest'opera era compresa nella legge del 24 dicembre del 1836, conseguentemente lo deve essere pure nel disposto della legge presente, se poi non vi era compresa, in questo caso ogni nuova disposizione non la può contemplare.

**GIULIO.** Credo che tutta questa discussione si può ricapitolare in due parole: o il privilegio, l'eccezione di cui godeva l'istituto, e della quale ha tenuta parola l'onorevole senatore Pallavicino Mossi, era legale, ed allora, non esistendo nessuna deroga nell'articolo che siamo per votare, esso continuerà perciò ad avere il suo effetto; o questa eccezione era illegale, ed in questo caso deve cessare, e non v'ha motivo per aggiungere nulla all'articolo che è presentemente in deliberazione.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Queste sono appunto quelle osservazioni che ebbi l'onore di fare e che vennero formulate in modo più preciso dal preopinante.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi più la parola da alcuno, nè presentandosi alcun emendamento sopra quest'articolo 1, ne darò nuovamente lettura per sottoporlo ai voti (È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« Le Commissioni provinciali contemplate dagli articoli 21 e 22 del citato editto, e destinate per la verificazione e liquidazione dei conti annuali, potranno, per le città di Torino, Giamberi e Genova, essere accresciute di quel numero di membri che verrà riconosciuto necessario. »

(Posto ai voti, è approvato.)

Si procede allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	41
Favorevoli . . . . .	40
Contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/2.

## TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1849

- 50 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Annunzio di modificazione del Ministero — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'abolizione delle primogeniture, fedecomnessi, maggioraschi, commende, ecc.; 2° per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile — Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Formazione degli uffizi — Relazione e discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e le pensioni di ritiro ai militari.

La seduta è aperta alle due pomeridiane.

Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.

### MODIFICAZIONE DEL MINISTERO.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola per una comunicazione.

**D'AZEGLIO,** presidente del Consiglio dei ministri. Ho l'onore di annunziare al Senato del regno che, in seguito alla demissione data dal signor generale Bava, il generale Della Marmora ha assunto il portafoglio del Ministero di guerra e marina. Al signor Pietro Paleocapa poi venne commesso quello dei lavori pubblici, essendo così rimasto al cavaliere di Santa Rosa soltanto il portafoglio di agricoltura e commercio.

**PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:**  
**1° ABOLIZIONE DELLE PRIMOGENITURE, FEDECOMNESSI, MAGGIORASCHI, COMMENDE, ECC.;**  
**2° ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 28 DEL CODICE CIVILE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE STABILI NELLO STATO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro guardasigilli.

**DEMARCONERITA,** ministro di grazia e giustizia. (Vedi vol. Documenti, Sessione II, 1849, pagine 80-123.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe, e quindi distribuiti negli uffizi per la consueta disamina.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Ora si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

(Il senatore Giulio, segretario, legge una lettera del signor senatore Guglielmo Forest, il quale adduce i motivi per cui non può ancora recarsi al Senato.)

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione II.

Questa lettera non contiene propriamente una domanda di congedo, perchè il congedo non si accorda che a quei membri del Senato i quali hanno già preso possesso del loro ufficio.

Questa lettera non riducesi dunque che ad esporre quei motivi per i quali egli deve indugiare a recarsi in Torino; quindi la Camera può anche ridursi a rimanere intesa di tali motivi.

(Il senatore Doria chiede un congedo di un mese ed il senatore Lucerna di Rorà di dieci giorni, i quali sono accordati.)

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Partecipo alla Camera essersi fatto omaggio alla medesima dal municipio di Novara di una stampa rappresentante il catafalco formatosi nella basilica di San Gaudenzio in occasione dei solenni funerali fatti da quel municipio in suffragio dell'anima di Carlo Alberto.

Dall'abate Angius, ex-deputato, si è pure fatto omaggio di un suo discorso intitolato: *Supremi onori a Carlo Alberto il Magnanimo.*

La parola è al signor senatore De La Charrière, il quale ha pure un'altra opera da offerire in omaggio al Senato.

**DE LA CHARRIÈRE.** Messieurs, qu'il me soit permis de faire, au nom d'un de mes compatriotes, hommage à la Chambre de deux exemplaires d'un *Essai sur la réorganisation de notre école de cavalerie. Cet essai est dû à la plume de monsieur le comte Charles Du Verger, lieutenant au régiment de Gènes-cavalerie. Ce jeune officier consacre noblement les loisirs de la paix à acquérir de l'instruction et à se rendre en même temps utile au pays et spécialement à l'armée à laquelle il appartient. Déjà l'année dernière il a publié une brochure sur l'amélioration de la race chevaline dans l'île de Sardaigne.*

Soumise à la critique de l'un des nos collègues les plus expérimentés, cette brochure a été jugée par lui digne d'éloge et d'encouragement, bien qu'il n'ait pas cru pouvoir partager toutes les opinions de l'auteur. Quant à l'essai, dont j'ai l'honneur d'offrir deux exemplaires à la Chambre, je ne saurais en apprécier le mérite; je laisse ce soin aux hommes de l'art. Je me bornerai à dire que je l'ai trouvé riche en faits et qu'il me semble annoncer une étude sérieuse de la matière.

## TORNATA DELL'8 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Annunzio di modificazione del Ministero — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'abolizione delle primogeniture, fedecomessi, maggioraschi, commende, ecc.; 2° per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile — Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Formazione degli uffici — Relazione e discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e le pensioni di ritiro ai militari.*

La seduta è aperta alle due pomeridiane.

Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.

### MODIFICAZIONE DEL MINISTERO.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola per una comunicazione.

**D'AZEGLIO, presidente del Consiglio dei ministri.** Ho l'onore di annunziare al Senato del regno che, in seguito alla demissione data dal signor generale Baya, il generale Della Marmora ha assunto il portafoglio del Ministero di guerra e marina. Al signor Pietro Paleocapa poi venne commesso quello dei lavori pubblici, essendo così rimasto al cavaliere di Santa Rosa soltanto il portafoglio di agricoltura e commercio.

**PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:**  
**1° ANOLIZIONE DELLE PRIMOGENITURE, FEDECOMESSI, MAGGIORASCHI, COMMENDE, ECC.;**  
**2° ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 28 DEL CODICE CIVILE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE STABILI NELLO STATO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro guardasigilli.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** (Vedi vol. Documenti, Sessione II, 1849, pagine 80-123.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe, e quindi distribuiti negli uffici per la consueta disamina.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Ora si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

(Il senatore Giulio, segretario, legge una lettera del signor senatore Guglielmo Forest, il quale adduce i motivi per cui non può ancora recarsi al Senato.)

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione II.

Questa lettera non contiene propriamente una domanda di congedo, perchè il congedo non si accorda che a quei membri del Senato i quali hanno già preso possesso del loro ufficio.

Questa lettera non riducesi dunque che ad esporre quei motivi pei quali egli deve indugiare a recarsi in Torino; quindi la Camera può anche ridursi a rimanere intesa di tali motivi.

(Il senatore Doria chiede un congedo di un mese ed il senatore Lucerna di Rorà di dieci giorni, i quali sono accordati.)

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Partecipo alla Camera essersi fatto omaggio alla medesima dal municipio di Novara di una stampa rappresentante il catafalco formatosi nella basilica di San Gaudenzio in occasione dei solenni funerali fatti da quel municipio in suffragio dell'anima di Carlo Alberto.

Dall'abate Angius, ex-deputato, si è pure fatto omaggio di un suo discorso intitolato: *Supremi onori a Carlo Alberto il Magnanimo.*

La parola è al signor senatore De La Charrière, il quale ha pure un'altra opera da offerire in omaggio al Senato.

**DE LA CHARRIÈRE.** Messieurs, qu'il me soit permis de faire, au nom d'un de mes compatriotes, hommage à la Chambre de deux exemplaires d'un *Essai sur la réorganisation de notre école de cavalerie*. Cet essai est dû à la plume de monsieur le comte Charles Du Verger, lieutenant au régiment de Gènes-cavalerie. Ce jeune officier consacre noblement les loisirs de la paix à acquérir de l'instruction et à se rendre en même temps utile au pays et spécialement à l'arme à laquelle il appartient. Déjà l'année dernière il a publié une brochure sur l'amélioration de la race chevaline dans l'île de Sardaigne.

Soumise à la critique de l'un des nos collègues les plus expérimentés, cette brochure a été jugée par lui digne d'éloge et d'encouragement, bien qu'il n'ait pas cru pouvoir partager toutes les opinions de l'auteur. Quant à l'essai, dont j'ai l'honneur d'offrir deux exemplaires à la Chambre, je ne saurais en apprécier le mérite; je laisse ce soin aux hommes de l'art. Je me bornerai à dire que je l'ai trouvé riche en faits et qu'il me semble annoncer une étude sérieuse de la matière.



**SUNTO DI PETIZIONI.**

(Si dà quindi lettura delle seguenti petizioni):

38. Clementi Giuseppe, sardo, chiede che nella legge relativa alla verificazione dei pesi e delle misure si stabilisca una più adeguata retribuzione per la nuova incombenza data agli esattori di riscuotere i diritti portati dalla detta verificazione.

39. Danielli Daniello, sardo, chiede che vengano emilitati i dottori di collegio delle Università di Sassari, già promossi ad impiego incompatibile, o richiedenti domicilio fisso fuori di città.

40. Lattero Bernardo chiede che si metta freno alla vendita dei libri proibiti e degli abusi del giornalismo.

41. Negro Domenico, di Torino, chiede che i guardiani delle carceri siano ammessi a godere dei diritti civili e politici, ed eguagliati in tutto agli altri cittadini.

**FORMAZIONE DEGLI UFFICI.**

**PRESIDENTE.** Ora si darà lettura della ricomposizione degli uffizi del Senato pel corrente mese di novembre.

**CIBRARIO, segretario.** Nuova composizione degli uffizi pel mese di novembre.

**UFFIZIO I.**

Cibrario, cavaliere, segretario — Pallavicini Ignazio, marchese — Di Rorà, marchese — Di Collobiano, conte — Di Villamarina, marchese, presidente — Oneto, cavaliere — Maestri, cavaliere, vice-presidente — Mosca, cavaliere — Moreno, commendatore, abate — Di San Marzano, conte — Chioldo, barone — Ricci Alberto, marchese — Tempia, cavaliere.

**UFFIZIO II.**

Della Torre, presidente — Serventi, barone — Sclopis, conte, segretario, — Petitti, conte — Di Castagnetto, conte — Gattino, avvocato — Sauli, conte — De Cardenas, conte — Di Saluzzo Annibale, cavaliere — Giulio, cavaliere — Bava, barone — Di Saluzzo Alessandro, conte, vice-presidente.

**UFFIZIO III.**

Serra, marchese — Albini, cavaliere — D'Azeglio, marchese, vice-presidente — Franzini, conte — Colla, cavaliere, presidente — Maffei-Di Boglio, conte — Della Marmora Alberto, cavaliere — Deferrari, cavaliere — Prat, conte, segretario — De Fornari, conte — De Sonnaz, cavaliere — Riberi, cavaliere.

**UFFIZIO IV.**

Della Planargia, marchese, vice-presidente — Musio, cavaliere — Colli, marchese — De Launay, cavaliere — Cotta, cavaliere — Gromo, cavaliere — Di Collegno Luigi, cavaliere, presidente — Di Laconi, marchese — Stara, conte, segretario — Brielli, cavaliere — Aporti, abate — Plezza, avvocato.

**UFFIZIO V.**

Coller, conte — Picolet, commendatore — Della Marmora Carlo, marchese — Quarelli, conte — Di Collegno Giacinto,

cavaliere — Alfieri di Sostegno, marchese, presidente — Moris, cavaliere — Galli della Loggia, conte — Di Pauparato, marchese — Gallina, conte — Pallavicino-Mossi, marchese, segretario — De La Charrière, cavaliere, vice-presidente.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Sclopis ha chiesto la parola per un'interpellanza al Ministero; non trovandosi questa domanda all'ordine del giorno, è in balla della Camera di deliberare se vi si debba dar luogo in questa od in un'altra tornata, come pure rimane libero al Ministero di prendere tempo per la risposta da farsi. Prego il signor senatore Sclopis ad indicare l'argomento sul quale deve aggirarsi la sua interpellanza.

**SCLOPIS.** Era mio pensiero di rivolgere un'interpellanza al guardasigilli di S. M., unitamente al ministro dell'interno, intorno allo stato interno del paese in punto di sicurezza pubblica. I frequenti ed in numero straordinario succedentisi reati così contro la proprietà, come contro le persone, dimostrano, credo, non solamente l'opportunità, ma l'urgenza di avvisare ai mezzi di frenarli e di reprimerli.

Prima di entrare nello sviluppo di questa mia interpellanza, pregherei il signor guardasigilli di volermi indicare quando potrà rispondermi. Io credo che attualmente si debba intraprendere l'esposizione dei motivi sui quali si appoggia la mia interpellanza: io sono preparato a farlo; se egli poi stima di rimandarli ad altro giorno, sono pure disposissimo ad accondiscendere.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor guardasigilli.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Essendo costretto oggi di recarmi alla Camera dei deputati per assistere alla discussione di una legge presentata dal Ministero di grazia e giustizia, non potrei più oltre fermarmi per soddisfare alle interpellanze che l'onorevole senatore Sclopis intende indirizzare. Pregherei quindi il Senato a voler fissare altro giorno perchè io possa rispondere a queste interpellanze.

Tuttavia, siccome posso pensare che le interpellanze medesime vogliano specialmente alludere a quel grave reato che si commise nel distretto del tribunale di prima cognizione di Vercelli, dirò fin d'ora, per appagamento del Senato e del signor interpellante, che, tosto venuta la notizia alla grande cancelleria, per mezzo dell'avvocato fiscale del tribunale di prima cognizione in Vercelli, dell'avvenuto caso, si diedero ordini energici all'istruttore presso quel tribunale, onde procedesse nel modo dalla legge indicato: nè si rimase a questo solo, ma s'interpellò la Camera di accusa del magistrato d'appello di Torino, perchè vedesse se fosse il caso di inviare sul luogo un consigliere.

La Camera di accusa non credette di addivenire a questa misura. Insisterò, per altro, onde essere giorno per giorno informato dell'andamento delle misure che si prendono, onde scoprire i colpevoli e farli soggiacere alla pena da essi meritata.

Non mancò adunque il ministro di grazia e giustizia di adoperarsi in questo, come crede non aver mancato in altri casi di agire colla massima energia, perchè il Ministero Pubblico proseguisse la punizione dei reati che andavano commettendosi.

*Questo non lo dico che per dare una soddisfazione interinale al Senato sopra gli ultimi casi avvenuti. Mi riservo, quando il Senato fisserà la tornata in cui si esporranno le interpellanze dell'onorevole senatore Sclopis, di dare quei più soddisfacenti appagamenti che sarà del caso. Fo osservare intanto però che una parte di queste interpellanze sono tali che non potrò io solo rispondervi, ma che vi dovrà essere presente anche il ministro dell'interno, dal quale dipende la pubblica sicurezza, e di ciò faceva anche cenno lo stesso onorevole senatore Sclopis.*

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato in qual giorno vuole si dia luogo a queste interpellanze.

*Voci.* Nella prima adunanza.

**PRESIDENTE.** Se il guardasigilli non ha niente in contrario, si potrebbe fissare nella prossima tornata.

**DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia.** La discussione che si fa presso la Camera dei deputati versa sulla legge relativa all'ordinamento dei nuovi tribunali di commercio. Essa è composta di vari articoli, per conseguenza alcuni giorni dovranno essere consumati in quella discussione.

*Alcuni senatori.* Lunedì dell'entrante settimana.

*(Il ministro di grazia e giustizia aderisce a che lunedì sia il giorno fissato per le interpellanze.)*

**PRESIDENTE.** Resta dunque fissato lunedì per le interpellanze del senatore Sclopis.

**RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E LE PENSIONI DI RITIRO AI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge relativo alle giubilazioni e pensioni di ritiro ai militari.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Colla.

**COLLA, relatore.** (Vedi vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pagina 278.)

**PRESIDENTE.** Sarebbe qui il luogo di dare lettura del testo intero della legge, per aprire quindi su di essa la discussione generale. Ma io debbo far notare alla Camera, che il parere della Commissione, od almeno della maggioranza, si risolve in due separate conclusioni.

La conclusione principale si è perchè, prescindendosi dallo studio di quelle parti della legge che concernono le pensioni da darsi ai militari, si restringa la discussione a quell'ultima parte della legge che riguarda le pensioni alle vedove, od alle famiglie dei militari. Una tale questione, che è anche preliminare, mi chiama ad invitare il signor ministro della guerra a volersi spiegare se ha qualche osservazione a fare sopra queste conclusioni.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Il progetto di legge per le pensioni di cui è discorso venne compilato e presentato al Senato dal mio predecessore, l'onorevolissimo generale Bava, che siede in questo Consesso.

Da pochi giorni entrato al Ministero, non ebbi il tempo necessario per prendere cognizione di una materia altrettanto importante quanto delicata, e per conseguenza ho presentato alla firma di S. M. un decreto col quale il colonnello Di Pettinengo venne nominato commissario, al fine di sostenere la discussione a questo riguardo.

Mi permetto però di osservare che il punto su cui si aggira l'osservazione principale della Commissione si è quello dell'opportunità o no di questa legge.

*La Commissione ha notato che, trovandosi la presente legge collegata con molte altre, le quali naturalmente comprendono il nuovo riordinamento dell'armata, era preferibile di aspettare che queste venissero presentate. Io però faccio presente a questo proposito, non essere solo utile, ma indispensabile all'attuale condizione delle cose per l'armata, di vedere subito un risultato di questo progetto, perchè la condizione della medesima è tutt'affatto eccezionale. Si sa che per lo sviluppo che vi si dovette dare, sviluppo che direi eccessivo quasi, riguardo particolarmente ad alcune divisioni, vi ha un abbondante numero di uffiziali i quali, attesa l'attuale situazione finanziaria del paese, la quale richiede una riduzione nell'armata, debbono essere licenziati. E sicuramente è di difficile esecuzione, ed ha un non so che d'ingrato, dovendosi levare dall'attività molti uffiziali i quali si sono distinti nella campagna. Quindi, a rendere meno ardua questa disposizione, gioverebbe assai avere al più presto una legge sulle pensioni, perchè in tale modo si potrebbe indurre una quantità di uffiziali, i quali hanno già prestato un lungo servizio, a lasciare il posto ad altri, dei quali per altra parte è desiderabile l'ammissione, perchè sarebbe cosa dannosa il lasciarli disoccupati due o tre anni, nel decorso dei quali perderebbero quello spirito militare, il quale è la cosa principale che si abbia da mantenere nel nostro esercito.*

**PRESIDENTE.** Le spiegazioni date dal signor ministro della guerra delegano l'incertezza in cui il Senato poteva rimanere sulle intenzioni del Ministero riguardo al modo di procedere nell'esame di questa legge; il Senato però non può dispensarsi dal deliberare sulla questione preliminare che la sua Commissione gli ha posto sott'occhio; in conseguenza io invito i signori senatori, i quali vogliono ragionare sulla convenienza o no di prescindere dalla prima parte della legge, e di ridurre l'esame alla sola parte che riguarda le pensioni alle vedove ed alle famiglie dei militari, a voler chiedere la parola.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Prima di tutto pregherei il Senato di sentire alcune osservazioni che il signor commissario regio avrebbe a sottoporgli.

**DI PETTINENGO, commissario del Re.** Non solo per sentimenti di simpatia, quali il relatore della Commissione ha dichiarato di avere verso l'armata, fu indotto il Ministero a proporre una legge per le pensioni militari, per le vedove e per i figli dei militari stessi, ma eziandio per sentimento di giustizia e di dovere. Rispetto all'inopportunità messa in campo dalla Commissione, mi permetto, a nome del Ministero, di fare le seguenti osservazioni:

La Commissione avverte che nel progetto stesso presentato dal Ministero sono accennate più leggi: quella sulle leve militari, quella sul Codice militare, quella sugli avanzamenti, quella sullo stato degli uffiziali, quella infine sulle pensioni militari; e, discorrendo appunto in questo proposito, ella opina che, per la correlazione che vi deve essere fra queste diverse leggi, quella delle pensioni militari appunto debbe essere trattata per ultima.

Tale non è il pensiero del Ministero; imperocchè, se si dovessero fare presentemente tutte le leggi, se si avesse a creare uno stato militare nuovo, certamente, secondo l'ordine naturale, converrebbe:

1° Di far leggi per la leva militare e sui reclutamenti; 2° Disporre gli ordini per tener unite queste genti e disciplinarle; 3° Creare leggi per avanzamenti; 4° Leggi sullo stato degli uffiziali per accertarne la posizione; ed infine una legge per le pensioni militari, imperciocchè i pensionari sono i corollari dell'armata.

Quindi, siccome queste leggi esistono nella più parte, toltane quella dello stato degli uffiziali, pare che la legge sulle pensioni possa essere trattata indipendentemente dalle altre.

Tale fu pure l'avviso che si ebbe in Francia dopo il 1830, essendosi rivedute tutte le leggi che riguardavano lo stato militare; nel 1831 fu appunto presentata, discussa e adottata la legge sulle pensioni militari; nel 1832 quella sui reclutamenti militari; e soltanto nel 1834 quella sullo stato degli uffiziali; quindi sembra che non sia bastante, per provare quest'opportunità, lo stabilire la correlazione che vi debbe essere tra le diverse leggi. Perocchè, quand'anche nelle leggi delle pensioni militari si dovesse ricorrere ad una legge, o, per dir meglio, accennare ad una legge da stabilirsi, la stessa cosa avverrebbe quando si dovesse trattare della legge intorno allo stato degli uffiziali, poichè converrebbe accennare a disposizioni che sarebbero prescritte nella legge sulle pensioni militari.

Inoltre osservò il relatore che non potrebbesi apprezzare al giusto l'importanza del peso che si tratta di imporre al pubblico erario, se non si conosce fin d'ora qual debba essere la composizione e la forza dell'esercito.

Io fo ragione che, qualunque sia la composizione e la forza dell'esercito, i pensionari sempre vi saranno come il corollario dello stato militare. Quindi, se questa composizione e questa forza sarà eccedente, riuscirà maggiore il numero dei pensionari; se per contro questa forza e questa composizione sarà minore, minori saranno in data proporzione i pensionari.

Laonde pare che non sia il caso di approvare l'opportunità della convenienza proposta. Soggiunge la Commissione: e come determinare fondatamente il conto che deve farsi del tempo passato in congedo illimitato dai militari destinati a servizio discontinuo, se la durata e la condizione di questo servizio ancora si ignorano?

Ma avvertasi che qui non si tratta solo di stabilire la cosa pei militari che dovranno essere giubilati fra 25 o 30 anni, ma bensì ancora per quelli i quali hanno già percorso 25 o 30 anni secondo il sistema e le leggi che si erano stabilite; epperò non pare qui essere il caso di dire che la legge non si può stabilire perchè non si conosce quello che si farà, in quanto che ora si tratta di stabilire intorno a quelli i quali hanno già servito.

Un'avvertenza (certamente nell'interesse degli uffiziali) espone il relatore; e cioè che non si possa fare ritenzione al soldo degli uffiziali, particolarmente a quello dei subalterni, perchè, essendo già assai tenue per rispetto alla condizione d'uffiziali nelle attuali contingenze della società, non se ne potrebbe fare diminuzione alcuna.

Con questo avviso concorda pure l'opinione dell'attuale ministro della guerra.

Il suo predecessore nel proporre quest'innovazione. . . .

**PRESIDENTE.** Mi permetto di farle osservare che queste ragioni s'inoltrano in una questione di merito, per la quale non è ancora aperta la discussione, ridotta al presente alla proposta preliminare, dipendente dalla conclusione principale della Commissione.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Sono appunto le ragioni che vengono dette nella proposizione. Se mi permetterà, dirò il fine.

**PRESIDENTE.** Osservavo solamente che non era il caso di entrare in più ampia discussione.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** È detto essere inopportuna questa legge, in quanto che non si conosce ancora

quali saranno le norme su cui è fondata, e soggiunge il relatore inoltre di non poter far giudizio dei particolari riguardi dovuti agli uffiziali dello stato maggiore, se prima non si conosce come debba essere ordinato questo corpo. Avverto che, se gli uffiziali di detto corpo provengono dagli allievi delle scuole militari, o vi sono ammessi in modo analogo a quanto è stabilito per gli uffiziali delle armi di artiglieria e del genio, il progetto di regolamento li pareggia precisamente a questi; che, se poi verrà stabilito che siano tratti da tutte le armi indistintamente, converrà abbiano operato in guisa da acquistarsi il merito di essere uffiziali di stato maggiore col prestato servizio, e in allora converrà ricompensarli nello stesso modo.

Soggiunge infine che crede inopportuna la legge, e propone di scindertela, e opina che abbiasi a proporre soltanto quanto riguarda alle vedove ed ai figli dei militari. Ma io mi permetto di osservare che qui si tratta non solo di ricompensare coloro che sono morti, ma cziandio quelli che hanno combattuto, che hanno perduto un braccio, una gamba, che sono animosamente volati dal Ticino fino al Mincio, ove si sono comportati valorosamente in ogni combattimento. Tutti conoscono che le pensioni militari non sono in proporzione ai bisogni dell'individuo quando è ritornato allo stato primitivo. Quindi, se le leggi attuali non bastano per sé medesime a sovvenire il soldato mutilato, il quale ritorna dopo queste cosiffatte campagne, e se importa che si facciano delle leggi per ricompensare que' soldati i quali combattono realmente spinti dal sentimento dell'onore e dalla certezza ancora d'un giusto guiderdone, da quella certezza che ad essi devono ispirare i loro superiori, da quella certezza, per la quale il Parlamento gli assicurava ad ogni tratto che si sarebbe pensato, quand'egli fossero caduti combattendo, a dotare i loro figli, e quando morti non fossero, a procurar loro i mezzi di un miglior avvenire, converrà certo che una cotal legge sia fatta. Infine propone la Commissione di esaminare, soltanto per ora, una legge per le vedove ed i figli dei militari, di scinderla dal corpo della legge intera. Avverto che in tutte le leggi per le pensioni militari la pensione che spetta alle vedove è un quarto di quella che spetterebbe al soldato, al padre ed ai figli.

Ora sappiamo che la pensione stabilita dal regolamento vigente non corrisponde ai bisogni del soldato che l'ha meritata, nè a quelli della vedova e dei figli.

Quindi sarebbe pure il caso di fare una legge, la quale non sarebbe più in correlazione con quella vigente del 1831, in quanto che la quota che si stabilirebbe per queste vedove, per questi figli, non potrebbe più essere in quella data proporzione che è dalle vigenti leggi corrisposta a quei militari che se la sarebbero guadagnata.

Per tutte queste ragioni, le quali ho dovuto esporre brevemente, credo opportuno il trattare la legge sulle pensioni, e credo non possibile lo scindere, come dissi, questa legge in due, per provvedere soltanto per le vedove e per i figli dei militari, senza pensare ai militari stessi.

**DELLA TORRE.** Ne' tempi passati la carriera militare era quella che conduceva ai più alti onori; e ciò serviva a tener vivo negli animi quello spirito militare, per cui l'armata subalpina ebbe ed ha tuttavia un sì alto grido. Ora tutto è cangiato; il militare è spogliato di tutti quei privilegi di cui i nostri Re avevano creduto rivestirlo per dargli uno stimolo che lo eccitasse alle imprese di onore. Ma, se noi vogliamo che nell'esercito non venga meno quell'ardore che sospinge necessariamente gli animi ad operare con energia, noi dobbiamo trovar modo che esso ne abbia degli stimoli. Un uomo il

quale ha speso la più gran parte, anzi il fiore della sua vita, nel duro e faticosissimo arringo delle armi, si vede alla fine della sua carriera una troppo poco lusinghiera prospettiva, perchè non otterrebbe per pensione fuorchè 6 mila franchi, che è il *minimum*, e al più 8 mila, che è il *maximum*. Ben è vero che l'erario versa ora in cotale angustie da non potere assolutamente concedere di più ai militari; ma parmi almeno che, per mantenere quello spirito marziale che abbiamo accennato e per aggiungere agli animi un incentivo crescente, sarebbe necessario fare una riserva e dire, per esempio: quando l'erario non sarà più nelle strette nelle quali si trova di presente, noi vi daremo un maggior guiderdone. Quando questo non piacesse al Senato, si creino sette od otto cariche altissime ed onorifiche, e dicasi che queste saranno date a quei militari che serviranno con maggior intrepidezza e maggior lealtà la patria e il Re. Nello stato attuale certamente non converrebbe risuscitare la carica di governatore, ma si potrebbero migliorare sotto i rapporti onorifici e pecuniari le cariche di comandanti generali di divisione, creare ispettori di fanteria e di cavalleria, un ispettore generale, e accrescere anche l'importanza dei posti di capi dello stato maggiore, comandanti d'artiglieria e del genio; uffizi che richiedono capacità e molte cognizioni. Così sarebbe nell'armata un numero di posti distinti, atti ad eccitare nell'armata l'emulazione. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Bava.

**BAVA.** L'onorevole rapporteur de la Commission nous a dit que l'on vous propose d'augmenter à la fois la qualité des pensions et le nombre de ceux y ayant droit; moi, messieurs, je vous demande de faire un acte de prompte justice, donnant une existence honorable à ceux qui ont vécu dans l'abnégation, au milieu des privations, des fatigues et des dangers, et je vous prévions que cela peut se faire sans que le trésor reçoive de nouvelles charges, puisque la retenue des 2 1/2 p. 100 sur les émolumens des officiers suffira à faire front à l'augmentation de leurs pensions, et que la suppression des places inutiles pourvoira abondamment à la plus grande dépense qui aura lieu par rapport aux sous-officiers et aux soldats.

La Commission préférerait que l'on rédigeât une loi générale pour les pensions civiles et militaires, afin qu'elles se trouvassent en parfaite harmonie; mais si cette loi devait encore se faire attendre, est-il juste que l'armée reste plus longtemps privée d'une réparation que nous tous réputons équitable et dont le besoin se fait si vivement sentir, surtout si l'on considère la modicité des récompenses allouées aux premiers grades, comparées à la cherté des vivres?

Comme la loi des pensions a paru la plus urgente, c'est ce qui a déterminé le Gouvernement à la présenter la première; la réduction de l'armée en permettait l'immédiate application, et les familles veuves de leurs chefs exigeaient que le Parlement se prononçât sur le sort de ces intéressantes victimes de la dernière guerre.

Vouloir en ce moment se limiter à une oeuvre incomplète, c'est, à mon avis, vivre à la journée et ne faire que du provisoire.

Ayons une fois le courage de poser les bases de notre édifice militaire, et alors nous pourrons bâtir d'une manière stable.

Il est vrai que toutes les lois qui doivent nous être présentées ont une certaine corrélation entre elles; devons-nous pour cela les connaître toutes pour mettre la main à l'oeuvre? Pour mon compte, je ne le pense pas, et je préfère remédier successivement aux inconvéniens graves qui surgissent, plutôt

que d'attendre indéfiniment que le temps me fasse connaître la somme totale de nos besoins.

Messieurs, la composition et la force de l'armée seront celles que notre position géographique, l'état intérieur du pays et celui des puissances étrangères pourra suggérer, et comme nos ressources financières ne nous permettent pas d'entretenir toujours une grande force permanente, de nécessité il nous faudra des troupes en service alternatif, et à celles-ci on comptera le temps passé sous les armes pour entier, tandis que celui parcouru en congé illimité ne se calculera que pour un tiers, quelque soit la durée de l'un ou de l'autre. Je fais à cette occasion des vœux pour que les recrues, avant de les licencier, soient parfaitement instruites et disciplinées, afin que le pays puisse à tout événement compter sur la bravoure de ses enfants.

La retenue à opérer sur la paye des officiers subalternes sera à ceux-ci facilement abonnée en les dispensant de payer pour le soldat qui les sert; quant aux officiers de l'état-major général, la nouvelle organisation de l'armée pourvoira à utiliser leurs talents d'une manière plus efficace et à les rendre encore plus méritoires des avantages qui sont dûs aux longues et graves études faites pour être admis dans cette arme spéciale.

S'il est constaté que les pensions actuellement accordées ne suffisent plus pour vivre, particulièrement dans les grades inférieurs, je ne vois pas pourquoi on attendrait encore pour les augmenter; d'ailleurs (je vous l'ai déjà dit) le trésor, avec la retenue du 2 1/2 p. 100 sur la paye des officiers et la suppression des emplois inutiles, trouvera abondamment de quoi subvenir à ces nouvelles dépenses et le pays aura satisfait à une dette d'honneur que la justice réclame et l'armée invoque.

Pour ces motifs j'opine pour que le projet de loi qui vous est soumis soit mis en discussion. (*Segni di adesione. Bravo!*)

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se vuol riservarsi a parlare ultimo, vi ha ancora il senatore Franzini che desidera parlare su questa questione preliminare.

(Il senatore Colla aderisce.)

La parola è al senatore Franzini.

**FRANZINI.** Signori senatori, poco uso a parlare in pubblico, io mi appiglio al partito di leggervi una opinione scritta. Ben lungi con questo dallo sperare di essere più eloquente, io vi ricorro per soccorrere la memoria, rattenermi da digressioni inopportune e intempestive, e colla speranza di ottenere almeno il merito della brevità.

Anzi tutto io presumo che la legge in discussione sia pienamente approvata dal nuovo ministro di guerra. In questa supposizione io non so comprendere come tra i motivi che l'onorevole Commissione espone, per sospendere la discussione della legge sulle pensioni, essa adduce quello di dover prender norma da altre leggi non ancora proposte; la Commissione domanda come far giudizio dei particolari riguardi dovuti agli uffiziali dello stato maggiore generale, se non è prima determinato come questo corpo debba essere composto, e se gli uffiziali che sono eletti a farne parte debbonvi aver fissa o lunga permanenza. Io osservo alla Commissione che la posizione degli uffiziali dello stato maggiore generale è consimile a quella degli uffiziali del corpo reale d'artiglieria, che concorrono coi primi a coprire le piazze di capi di stato maggiore divisionari, e possono pure essere promossi nelle armi comuni; è consimile a quella degli uffiziali del corpo de' carabinieri reali e del genio, che possono pure farvi passaggio. Il soggiorno più o meno lungo nei corpi loro di questi

ufficiali non ha che fare, quando ne escono, per avervi riguardo nelle pensioni di ritiro. Essi tutti, allorché fanno passaggio nelle armi comuni, non possono aspirare che alla pensione di ritiro che vi è relativa, a meno dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, come quello del passaggio a capi di stato maggiore divisionari od altro; e qualora aspirino alla pensione di ritiro, essendo di ritorno o continuando a servire nei loro corpi, essi hanno diritto alla pensione che loro compete dietro la legge che li riguarda.

Rimontando quindi agli altri motivi per cui la Commissione vorrebbe prima conoscere la composizione e la forza dell'esercito, io opino che questo non sia necessario per discutere la legge sulle pensioni; questa, qualunque sia la forza e la composizione dell'esercito, non riguarda che i meriti del servizio prestato. Ogni calcolo sulla forza dell'esercito non deve pregiudicare il merito di lungo servizio, nè quello dei feriti, degli amputati, dei morti, qualunque sia il loro numero, e degli attenenti, a fronte della forza numerica dell'armata.

Io reputo quindi che la legge sulle pensioni non possa soffrire ritardo d'esame, che anzi debba essere dichiarata d'urgenza per quiete e soddisfazione di quelli che possono avervi diritto.

Qui non è il caso di sacrifici transitori a cui possa essere chiamata la nazione, per non ridurre pel momento di troppo l'armata; finché l'Austria conserva ed aumenta la sua forza a quindici corpi d'armata; finché la potenza che potrebbe sostenere in ogni occorrenza si trova in circostanze non troppo rassicuranti per noi, a meno di essere inconseguenti, allorché ci vantiamo di essere l'unico palladio, l'unica ancora dei destini d'Italia, noi siamo costretti a sacrifici transitorii, che dobbiamo sperare non saranno duraturi per lungo tempo.

La legge invece sulle pensioni richiede un sacrificio permanente e costante, o, per meglio dire, un tributo di riconoscenza che la nazione paga a servigi già resi ed a compensi meritati da quelli destinati a difenderne l'onore e la sicurezza; nè la composizione o la forza dell'armata può influire menovamente sulle pensioni di questi meritevoli. Una guerra improvvisa, gigantesca, ci ha obbligati ad un aumento straordinario e repentino di forze; le perdite sofferte, i meriti acquistati dai nostri commilitoni non ammettono indugio o calcolo nelle remunerazioni che sono loro dovute; la fortuna non ha secondato i nostri sforzi, ma l'onore ci impone di soccorrere al più presto a quelli che sotto qualunque rapporto possono esserne stati vittima.

Io mi riassumo dunque nell'opinione che la legge sulle pensioni è una legge d'urgenza, nè la discussione debb'essere subordinata ad alcuna altra legge (*Segni d'approvazione*)

**COLLA, relatore.** Godo sommamente che la Commissione e la sua relazione siano d'accordo coi preopinanti nei sentimenti di simpatia per l'armata. Essa ha data la prima l'esempio nel manifestarlo con tutta l'espansione del cuore, con tutta la sincerità; ma appunto perchè noi desideriamo egualmente che i preopinanti il vero bene dell'armata; appunto perchè vogliamo, come ha mostrato desiderio il generale Bava, una legge permanente e definitiva, e non una legge transitoria; appunto per questo, ripeto, noi abbiamo domandato o almeno suggerito di ritardare l'approvazione della legge principale, limitandoci a quella soltanto che riguarda le vedove.

L'onorevole senatore Bava ha osservato che non conviene limitarci a far una legge transitoria, ma che è indispensabile una legge definitiva, una legge permanente; ma io dico che col fare una tal legge al presente si ottiene un

risultato ben diverso, e non si avrebbe invece che una legge provvisoria.

Bisogna stabilire delle regole pel servizio provinciale, e questo può essere determinato in modo che ci induca necessariamente a qualche cambiamento. Lo stesso commissario del Governo ha detto che la legge attuale è fatta per provvedere a quelli che hanno al presente diritto ad una pensione di ritiro, e che a questo servizio, non che al modo di contarlo, si è già provveduto; questo dimostra che si farebbe una legge pel momento, e non una legge definitiva. Se si vuol provvedere per l'avvenire, è necessario che si sappia quale sarà il servizio provinciale, in qual modo verrà regolato, e qual conto si dovrà farne. Mi pare che uno dei preopinanti non volesse compresi gli ufficiali dello stato maggiore generale. Nessuno più di me apprezza i servizi degli ufficiali di quel corpo distinto, ma io credo che il determinare come debbano essere collocati ed i diritti che a lor competano per le pensioni dei gradi superiori, moltissimo dipende dal modo con cui sarà composto questo corpo e dal modo con cui ne sarà regolato il servizio. Ora un ufficiale che avrà servito per lungo tempo nello stato maggior generale può essere che meriti dei riguardi; un ufficiale nuovo, e che non abbia sempre servito in questo corpo, potrebbe forse non aver eguali titoli ad ottenere un premio sopra tutti gli altri ufficiali. Forse sarebbe bene nella legge da farsi lo stabilire un termine, un certo numero di anni nello stato maggior generale, od altre condizioni che non è adesso il momento di discutere onde essere ammessi a godere di un tal beneficio. Tutto questo dimostra quanto sarebbe opportuno che le leggi che debbono regolare lo stato maggior generale, come pure la sorte di tutti gli ufficiali, si presentassero prima che emani una legge definitiva sulle pensioni.

L'emanazione di codesta legge non può essere tanto ritardata come pare che si tema dai preopinanti, poichè abbiamo sentito da chi reggeva le cose della guerra poco prima, che tutti questi progetti sono già preparati, e ponno essere presentati quandochessia, e qualora lo siano, non sarà però necessario che vengano adottati, ma serviranno sempre di lume a fare una legge più ordinata.

Al momento non è più di assoluta necessità che si provveda, come si insiste, con questa alacrità, direi precipitosa, mentre per gli ufficiali abili al servizio e che non potranno più far parte dell'armata, si è provveduto con disposizioni, le quali li mettono in disponibilità in modo assai conveniente. Quanto poi alle vedove, concedendo ad esse il doppio della pensione che si assegnava prima, ed estendendo questo beneficio non solo alle vedove dei morti per ferite, ma anche a quelle dei morti per malattia incontrata al servizio o per altre conseguenze, mi pare che anche a queste si sia provveduto per ora in modo sufficiente, non certamente secondo si vorrebbe, però nella miglior guisa dalle circostanze attuali permessa.

Ad ogni modo mi sembra che, anche per questo verso, si potrebbe aspettare a fare una legge che veramente fosse permanente e durevole, e nello stesso tempo provvedere ai più urgenti bisogni del servizio.

A questo proposito parmi opportuno di ripetere anche qualche cosa intorno alle osservazioni che ho fatte relativamente a tutte le altre leggi dello Stato, e principalmente a quella che si deve fare sulle pensioni e sulle ritenzioni.

La ritenzione che si propone adesso sullo stipendio degli ufficiali, io credo che sarebbe ingiusta, se si estendesse ai sottotenenti ed ai tenenti, malgrado quel poco vantaggio che potrebbero sentire risparmiando loro il pagamento dell'or-

dinanza, la qual cosa non so sino a qual punto si potrebbe conciliare senza danno del servizio e dell'erario. Ad ogni modo, quand'anche ciò potesse effettuarsi, le paghe dei tenenti e sottotenenti sono così tenui che certamente non potrebbero sottostare a questa ritenzione.

Esclusi i tenenti e sottotenenti, quella ritenzione non produrrebbe che un tenuissimo risparmio all'erario ed un fondo di gran lunga insufficiente agli aumenti che colla progettata legge si propone di fare.

Molte sono le fonti di aumento che essa apre e dilata.

Si aumentano ammettendo alla giubilazione tutti quelli che contano 25 o 30 anni di servizio, quantunque si trovino ancora in florida età e robusti in modo da poter servire, la qual cosa non era prima conceduta; si aumentano colla diminuzione del tempo che da 30 anni è portata a 25; si aumentano infine ammettendo, oltre alle vedove de' militari morti e feriti, anche le vedove di quelli che sono morti per causa di malattia contratta al servizio; la quale disposizione, come ognuno vede, è molto elastica e si può estendere a tutti e produrre un gravissimo peso all'erario. Tutte queste cose io credo che siano utili e che debbano farsi, ma però con quella misura che sola potrà aversi dall'esame della situazione generale del paese, la qual cosa non può esser molto lontana, come dissi, ed il Senato così avrà lumi per giudicare con piena tranquillità.

Al postutto la Commissione ha dichiarato nella sua relazione, e lo ripete anche adesso, che ella non si oppone momentaneamente a che l'intero progetto sia sottoposto ad esame; ella ha creduto, e crede debito suo di manifestare al Senato un suo convincimento, quello, cioè, che facendo una legge limitata alle sole vedove e famiglie dei morti per ferite o malattie, si paga un debito che la nazione ha incontrato, e di cui non può ritardare l'esecuzione. Ma rimandando a tempi migliori il rimanente della legge, si mette il Parlamento nella situazione di provvedere in un modo più conveniente, in un modo assai più duraturo, giacchè una legge fatta adesso, dipendendo da provvedimenti posteriori, rende necessarie modificazioni, le quali avrebbero forse luogo pochi mesi o pochi giorni dopo l'adozione della medesima, cosa che ritornerebbe inconvenientissima.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Albini.

**ALBINI.** Sarà forse un ardire troppo elevato il mio di voler muovere osservazioni su tutte le discussioni che si sono fatte sinora relativamente alle pensioni di coloro che avranno diritto al riposo. Si è creduto in principio di dover alleggerire l'erario con stabilire le pensioni cui avranno diritto i vecchi militari, escludendo una parte di questi ufficiali che dovrebbero contribuire; ma queste ritenzioni non saranno sufficienti; per conseguenza diventeranno piuttosto un aggravio che un sollievo per l'erario.

Sembra perciò che sarebbe conveniente lo stabilire una cassa d'invalidi, nella quale tutti dovrebbero contribuire, nessuno escluso.

Con questo metodo si potrebbe far fronte a tutte le pensioni.

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza ha la parola.

**PLEZZA.** Ho dimandato la parola per unirmi all'opinione del Ministero, che si debba discutere immediatamente tutta la legge non solamente perchè, siccome è già stato dimostrato, le pensioni sono di giustizia e di diritto, ma anche perchè devono essere proporzionate non alla quantità numerica dell'esercito, ma alla quantità e qualità dei servizi che furono prestati da coloro che si applicarono alla carriera la

più pericolosa e la più faticosa in servizio dello Stato. È evidentemente necessario e giusto che lo stato degli stipendi sia tale che coloro i quali seguirono questa carriera possano far risparmi con cui vivere agiatamente, anche quando siano divenuti incapaci al servizio, oppure se non si danno stipendi sui quali si possano far risparmi, che vi sia una legge la quale loro assicuri una sussistenza proporzionata alla loro condizione.

Io convergo nell'avviso della Commissione che sia necessario di riformare la legge delle pensioni, quando le Commissioni avranno fatti i loro lavori sull'organizzazione dell'esercito, poichè non sarà possibile che una legge fatta oggi possa convenire interamente con una nuova organizzazione dell'esercito, e che qualche parte dovrà essere per necessità riformata; ma sostengo però che non si possa dalla Commissione progettare un'organizzazione dell'esercito, senzachè essa prima abbia cognizione chiara e distinta del diritto di ricompensa che il paese accorda al soldato quando esso trovasi in uno di quei casi in cui deve avere una pensione. Mi spiego: i dati coi quali devono regolarsi le Commissioni intorno alla nuova organizzazione dell'esercito, sono il quantitativo dei soldati che noi dovremo mantenere. Per fissare questo quantitativo (giacchè siamo in mezzo a due grandi potenze) i dati sono, dirò così, la forza di denaro del paese, il quale impiegherà sempre bene que' sacrifici pecuniari che potrà fare per mantenere i soldati. Avuto il dato del quantitativo di denaro che si può spendere per l'armata, come potranno le Commissioni fissare la forza effettiva dei soldati se non si conoscono già i doveri che il paese crede di avere verso questi soldati, quando sono in caso di dover essere pensionati? La cifra dei milioni che si spenderanno nell'armata deve essere divisa in due parti: una deve mantenere i soldati in servizio effettivo, l'altra deve mantenere i pensionari. Per fare il calcolo di quanti soldati effettivi si devono mantenere con una data somma, bisognerà pure calcolare quanti soldati pensionati vi possono probabilmente essere in un numero fisso di esercito effettivo ogni anno, e poi dividere le due somme, giacchè quella delle pensioni essendo di assoluto dovere, se si deve diminuire la cifra dei soldati, non lo debbe certo essere quella dei pensionati.

Si può diminuir quella dei soldati, ma non si può lasciare un solo di questi che abbia diritto a pensione, senza dargliela competente alla sua condizione. Dunque è necessario, a mio avviso, che prima si fissi ciò che si crede diritto di un uomo che ha servito lo Stato nella carriera militare, secondo i diversi gradi. Conosciuta questa somma, allora le Commissioni potranno istituire il calcolo dell'armata effettiva e stabilire in modo che la somma che il paese può spendere per l'esercito sia giustamente ripartita tra i soldati in attività di servizio e quelli che con nome di soldati attivi ogni anno acquistano diritto alle pensioni. Se non si fa questo prima, che cosa succederà? La Commissione fisserà il numero dell'esercito; i pensionati verranno in ragione del numero di esso, e la Commissione potrebbe o fissare il numero dei soldati effettivi, i quali di sua natura dessero il numero dei pensionanti, oppure potrebbe lasciare fuori troppe somme per le pensioni, le quali poi rimanessero oziose e non si impieghassero nel mantenere i soldati effettivi. Bisogna dunque che il Senato dica qual è il diritto di un uomo che ha servito lo Stato nelle regole militari; allora le Commissioni quando avranno l'altro dato, cioè la quantità di danaro che il paese può spendere per l'esercito, allora, dico, potranno sapere quale deve essere l'armata di servizio effettivo. Per la qual cosa, quantunque io ritenga per certo potersi fare delle ri-

forme, secondo la diversa organizzazione che si darà all'esercito, in queste norme di pensioni che stabiliremo oggi io sono d'avviso che avremo sempre stabilito e consegnato alle Commissioni un dato senza il quale esse non possono adempiere alle loro incumbenze.

**PRESIDENTE.** Interrogherò il Senato se intenda tenere per chiusa questa discussione preliminare, che dipende dalle conclusioni principali prese dalla Commissione.

(Il Senato decide per la chiusura.)

Ora domanderò al Senato se intenda procedere alla deliberazione sopra una tale questione preliminare, oppure se voglia riservarla come primo argomento per la tornata di domani.

Chi crede che debbano approvarsi la conclusione della Commissione, cioè, che si debba prescindere da quella parte della legge che riguarda lo stanziamento delle pensioni. . . .

**DELLA MARMORA ALBERTO.** (*Interrompendo*) Domanderei se intenda che si approvino le conclusioni della Commissione. Dopo quello che il Senato ha sentito, poichè la Commissione non si dimostra contraria ad una discussione generale, parmi che vi si debba assentire.

**ALFIERI.** Non mi pare che sia possibile che la questione possa essere costituzionalmente definita in questi termini. Io non credo che appartenga al Senato di risparmiarsi l'esame di una legge proposta.

Quando una legge è proposta, non vi sono che due mezzi per escirne legalmente, cioè il voto del Senato, affermativo o negativo; ovvero che il Governo con un nuovo decreto ritiri la legge. Se la legge non è ritirata, io credo dover nostro

il discuterla e l'esaminarla, e quindi il dare il nostro voto; e credo che altrimenti non si possa legalmente procedere; per questo insisterò affinchè prima si proceda alla discussione secondo la forma solita.

**PRESIDENTE.** Avvi due maniere di sciogliere la questione: o deliberando che si debba procedere alla discussione generale sul progetto intiero della legge, oppure che si debbano preliminarmente accogliere le conclusioni principali della Commissione. Benchè amendue le maniere conducano ad un uguale risultamento, comincerò dalla questione più ampia, che è quella proposta dal marchese Alfieri.

Chi crede che si debba procedere alla discussione generale della legge voglia levarsi.

(Il Senato approva che si proceda alla discussione della legge.)

Domani vi sarà seduta pubblica, alle ore due, per la continuazione della discussione già incominciata. Inviterò anche il Senato a volere mezz'ora prima convenire nella sala delle conferenze per una comunicazione che è mio dovere di fargli.

La seduta è sciolta alle ore 8 e 1/4.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

Continuazione della discussione circa la legge delle pensioni e giubilazioni militari.



## TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1849

51

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Continua la discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 2.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se vuol procedere alla discussione generale della legge, non essendovi altra cosa all'ordine del giorno, quantunque non sia presente il regio commissario a sostenere la legge di cui si tratta.

*Una voce.* Potrà arrivare mentre si dà lettura della legge.  
*Un'altra voce.* È bene che sia presente.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per le giubilazioni e pensioni militari. Ieri la discussione si è fermata sulla deliberazione presa dal Senato di aprire la discussione generale sul complesso della legge, non tenendo conto della proposizione preliminare provocata dal sentimento della Commissione.

È dover mio pertanto di dar lettura della legge per intero, a meno che, trattandosi di una legge alquanto prolissa, il Senato non voglia riferirsi allo stampato che ciascuno ha sotto gli occhi.

(La Camera acconsente che non si dia lettura dell'intero testo della legge.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

**COLLI.** Le mie simpatie per l'armata non possono essere dubbie, e quindi io credo a questo riguardo di non aver bisogno di far proteste; ma appunto per questa simpatia io vorrei ritardata la legge, la quale così isolata mi pare intempestiva.

Il relatore della Commissione ha svolto ieri quelle ragioni alle quali si appoggiano le conclusioni medesime, ed io soggiungo che si sta ora preparando un progetto di legge di riorganizzazione dell'armata. Questa riorganizzazione la spero buona, e la desidero ottima. So che all'armata ed allo spirito militare gelosamente conservato tra noi dall'augusta Dinastia di Savoia va il Piemonte debitore di quella considerazione politica della quale ha goduto finora, ed è precisamente per questo motivo che io desidererei di non addivenire ad alcuna deliberazione in ordine a qualsiasi legge riguardante l'armata, prima di conoscere questa organizzazione.

Ed è perciò che mi unisco alle conclusioni della Commissione, la quale vorrebbe che si limitasse per ora la discussione a quelle parti della legge che sono più urgenti; vale a dire alla parte relativa alle vedove, orfani, ecc. ....

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Ho l'onore di far avvertito l'oratore, che questa questione è già stata decisa ieri.

**COLLI.** Ho voluto, sebbene già siasi passato alla discussione generale della legge, accennare che io sono contrario all'adozione della legge in complesso, vale a dire che io emetto il mio parere contrario alla legge, quale è presentemente in discussione.

**COLLA, relatore.** Domando facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**COLLA, relatore.** È vero che la Camera ieri ha adottato di passare oltre all'esame degli articoli, non per questo io credo inutile si dichiarino in qual senso si intenda di passare alla discussione medesima. La Commissione aveva osservato quanto sarebbe conveniente di provvedere unicamente per le vedove di militari e per le loro famiglie.

Ho detto come sia difficile di fare una legge speciale, la quale dipenda necessariamente per l'una parte dalla legge militare, per l'altra dalle leggi generali dello Stato, e principalmente da quelle che concernono le finanze.

Il commissario del Governo, e i due onorevoli generali che hanno preso la parola in favore della legge in complesso, sono venuti rappresentando al Senato come sia urgente, anzi urgentissimo, e tanto da non ammettere la dilazione neppure di pochi giorni, il far cessare la modicità della tariffa. Forse malgrado le calde parole dette dagli onorevoli oratori, parole che stavano egregiamente in bocca di generali così distinti, come essi sono, ed affezionati egualmente di noi all'armata; forse, malgrado queste calde parole, dico, potrebbe essere permesso di dubitare se quest'urgenza sia veramente tale quale ci si vuol dimostrare, cioè se sia proprio di somma urgenza l'accrescere di poche lire le pensioni dei soldati e dei bassi ufficiali, perchè ne sia poi passata la metà od il quarto alle vedove od ai figli. A mio avviso questa cosa veramente non si può credere così urgente da non ammettere una dilazione di quel poco tempo che si richiede per la presentazione dell'altra legge. Ma il Senato e la Commissione stessa, riflettendo che la tariffa delle pensioni, anche modificata come fu, non era certamente esagerata, anzi si trova al disotto della tariffa per le pensioni civili accordate, pensò di dover accogliere, ed accolse con favore, la proposta di variare la tariffa, e di far cessare la modicità delle quote fissate per le pensioni; ed è per questo che decise di passar oltre. Ma, o signori, fra l'adottare una tariffa maggiore per le pensioni e stabilire regolari basi generali, basi che devono servire a tutto il sistema della legge delle pensioni e delle ritenzioni, passa una grandissima differenza.

Io mi proponevo, ed avrei aspettato, se già il discorso

dell'onorevole marchese Colli non lo avesse fatto, io mi proponevo, ripeto, allorché si passasse alla discussione degli articoli, e principalmente dell'articolo 1, d'espore a voi, come sia di grandissimo momento il principio stabilito coll'articolo 1 e cogli altri che vengono dopo.

Signori, le regole sulle quali è basato il sistema delle pensioni presso di noi è principalmente fondato in questo, cioè, che alcuno non ha diritto di ritirarsi con pensione, se non quando per l'età sua o per incomodi di salute non si crede più atto a prestar i suoi servizi allo Stato.

La legge per le pensioni civili così si esprime:

« Non ci sarà presentata alcuna proposizione di pensione di riposo, salvo per *quegli impiegati, i quali per infermità sono renduti inabili* a continuare nel nostro servizio, o che per altre particolari cagioni, da noi riconosciute giuste e convenienti, trovansi in condizione di venirne dispensati. Le domande per pensione di riposo dovranno essere accompagnate di un'attestazione nel caso di qualche difetto. Le persone che avranno toccato l'età di 72 anni, le quali conterranno anni 45 di servizio, saranno dispensate dal produrre tale attestazione, ed addurranno per prova della loro età le fedeli di battesimo. »

Lo stesso si usa per gli impieghi delle finanze, i quali vanno soggetti a ritenzione; e se il ministro delle finanze qui sedesse, direbbe come centinaia d'impiegati, i quali contano oltre 40 anni di servizio, sieno tenuti indietro nelle domande di pensioni, e come non possano ottenerle espressamente per ciò che sono ancora abili a servire, e che non convieno caricare l'erario con una pensione. Il regolamento del 1831 per le pensioni non ha concesso alcun diritto ai militari per le pensioni, ma ha detto bensì che i militari otterranno pensioni di giubilazioni, quando si tratti di tali e tali altri casi. Questa parola *otterranno* sembrò ancor troppo larga, e negli ultimi anni del magnanimo Carlo Alberto una sovrana determinazione ha dichiarato che i militari non possono e non hanno alcun diritto a pensione, se non quando il Ministero riconosce che sia conveniente concederla, e che per la loro salute non sono più in grado di prestare il loro servizio. Ora la nuova legge stabilisce invece che i militari hanno diritto alla pensione di ritiro dopo 30 o 25 anni di servizio, quantunque si trovino ancora atti, quantunque la loro salute possa reggere ancora alle fatiche di guerra. Io non voglio esaminare, o signori, se questa disposizione possa essere o non adottata per le pensioni civili. Ma quando io vi dico che non è possibile che in una legge speciale si distruggano le basi fondamentali di una legge generale; quando vi dico di più che, qualora il Governo venisse a riconoscere conveniente di conservare la regola che chi può servire ancora sia tenuto a servire, probabilmente nessuno di noi, nessuno di quelli che stimano od amano l'armata, vorrebbe stabilire e proclamare che i militari soli non abbiano l'obbligo di servire, finché possono, la patria; i militari, dico, che più di tutti gli altri si sono dedicati al servizio della patria medesima. Io credo dunque che, se si adotta di esaminare la legge in tutti i suoi particolari, allora si debba esaminare in questo senso, cioè, che si adotti bensì una nuova tariffa, ma che però tutto il rimanente si conservi, meno l'eccezione all'ampliamento concernente le vedove dei militari e le loro famiglie, meno quelle altre piccole variazioni che si credessero convenienti, le quali, per altro, io credo che saranno pochissime. Ma molto preme, anzi preme moltissimo che prima di deliberare anche sopra un solo articolo, sia stabilita la massima, sia dichiarata l'intenzione della Camera; si dica se si vuole veramente rifare la legge, o se si vuole rifare la tariffa e conservare le disposizioni che vi sono attualmente.

Nelle pensioni poi delle vedove si è esaminato che conviene nell'interesse generale si stabiliscano principii tali che possano applicarsi a tutte le basi, delle quali la legge speciale fa cenno, da cui non si debba allontanare se non in ciò che la particolare specialità tutta propria della milizia possa richiedere. Senza di ciò alcuna legge speciale non sarà mai, nè potrà ammettere approvazione; e il Senato si troverebbe suo malgrado nella necessità di cambiare anche la legge breve tempo dopo che l'avrebbe adottata. Adottando, accettando il partito che io propongo, quello cioè di ammettere la nuova tariffa e conservare la regola finora seguita, meno le necessarie modificazioni od aggiunte, voi otterrete il doppio vantaggio di munire il Ministero di una tariffa da lui desiderata, e che dichiara essere necessaria per procedere nella riforma a cui ha messo mano, e di mantenere la base dell'attuale legislazione fino a che il Parlamento abbia riconosciuta la convenienza di variarla o in tutto o in parte.

**FRANZINI.** Senatore di fresca data, io non conosco realmente come si debba ritornare sopra una decisione che ieri è stata presa, conseguentemente, quanto allo sciogliere o no questa legge, io non credo che non abbia a farne parola.

La ragione addotta poi dalla poca premura che vi possa essere per discutere questa legge, quando il Ministero è quello che la mette a disamina del Senato, credo che la si conosca; ma credo altresì che non vi sia tanta facilità da produrre tutte quelle altre leggi di cui faceva cenno l'onorevole preopinante.

Il paragone che il preopinante vorrebbe stabilire tra la carriera militare e la carriera civile sta in ciò, che il militare non possa godere del privilegio di avere diritto alla pensione di ritiro all'età di 30 anni di servizio.

Io credo che questo paragone non sia molto plausibile, inquantochè se il mio collega ed amico il quale ha cominciato con me la carriera militare, l'avesse continuata, avrebbe veduto la differenza che passa tra la carriera civile e la carriera militare. La carriera militare è soggetta ad una disciplina, ad una dipendenza rigorosissima, che frena, direi così, tutti gli impeti di un amore qualunque per le dolcezze della vita, e perciò è ragionevole che chi è arrivato ad una certa età possa desiderare di avere un diritto di essere ammesso in quello stato in cui potrebbe soddisfare ai suoi desiderii. La carriera civile invece, sebbene si possa dire che abbia una certa dipendenza, non ha ancora certamente quella che ha la carriera militare. Un militare giunto a 30 anni di servizio potrebbe ancora essere suscettibile di continuarlo; pure, con tutto questo, egli non è obbligato di manifestare minutamente i motivi che lo inducono a ritrarsi; e io credo che, quando alcuno sa di aver servito nella milizia per un tempo non piccolo ed a paragone di quanto si usa presso le nazioni vicine, non sia equo privarlo del diritto di essere ammesso al riposo dopo 30 anni di servizio.

**GIULIO.** Signori senatori, il signor relatore della Commissione vi ha presentate alcune sue osservazioni tendenti a dimostrare la convenienza che il Senato, prima d'intraprendere la discussione degli articoli del progetto che vi è sottoposto, dichiarasse che nel procedere a questa discussione esso non intende approvare tutte le disposizioni della nuova legge, ma si solamente modificare la tariffa attualmente vigente, accostandosi alle basi su cui riposa la tariffa unita al presente progetto, o a quella proposta dalla Commissione medesima.

Io non credo che una simile proposta possa venire accolta dal Senato, poichè, come ieri faceva notare l'onorevole senatore Alfieri, il Senato non ha che un modo solo di proce-

dere nella discussione di una legge, quello di esaminarne successivamente gli articoli, di ammetterli o di rigettarli, secondo che nella sua saviezza li giudica confacenti al ben pubblico, o ad esso bene contrari.

Non credo adunque che con una deliberazione preliminare possa il Senato vincolare le successive sue deliberazioni sui singoli articoli del progetto.

Non credo che debba con una preliminare dichiarazione imporsi la legge di non accettare veruno degli articoli del progetto che gli sono sottoposti, se non quelli che si riferiscono alla fissazione della tariffa. Quanto alle ragioni poi adottate dall'onorevole relatore per appoggiare questa sua proposta, quantunque a me non ispellì di giudicare di questione tanto lontana da quelle che hanno fatto sempre argomento de' miei studi, io mi permetterò tuttavia di presentare alcune osservazioni.

L'onorevole relatore, esponendo lo stato attuale della legislazione rispetto alle pensioni, diceva, che per le pensioni civili sono stabilite regole differenti da quelle che verrebbero a sancirsi colla legge proposta; che quanto alle pensioni militari poi, si può dire che in realtà non vi sia regola veruna che l'arbitrio dei ministri. Ora, ammessa la verità di ciò...

*(Il senatore Colla fa colla testa un segno negativo.)*

**GIULIO.** Se non erro, il signor relatore ci ha detto che un regolamento del 1851 stabiliva non so quali norme relativamente ai diritti de' militari; che però le parole potranno ottenere, di cui si serviva questo regolamento, essendo più tardi state trovate troppo larghe, una ulteriore disposizione sovrana ha fissato che d'allora innanzi avrebbero diritto solamente a pensioni quelli cui il Ministero giudicasse conveniente di concederle; il che in altro modo viene a dire, che in fatto di pensioni militari non vi ha altra regola che l'arbitrio del Ministero. Se ciò è vero, questa mi pare una potente ragione, non per allontanare la discussione della legge che ci è proposta, ma per affrettarla per quanto è in nostre mani.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Colla.

**COLLA, relatore.** Non è per entrare in discussione, solo per rettificare un errore di fatto. Ho detto che bisogna distinguere il diritto ad avere una pensione, dalla quota della pensione: il Ministero, tanto per le pensioni civili, come per le pensioni militari, ha il diritto di ammettere o non ammettere i titoli di diritto alla pensione di ritiro; ma, fatta questa ammissione, il regolamento militare, come quello civile, fissa le regole colle quali si devono remunerare i servizi prestati da coloro che sono ammessi a far valere il diritto per la pensione; di modo che non ci è mai stato, e non ci è nessun arbitrio in quanto alla quota della pensione. L'arbitrio che vi è nella legge militare, e anche nella legge civile, è nell'articolo, mercè cui spetta al Ministero di giudicare se la persona che domanda di essere messa in ritiro si trovi veramente nell'impossibilità di continuare il suo servizio; ma se questa impossibilità non è provata, o se quegli che ne fa la domanda non è già a tale età da presupporlo impossibile a continuare il suo servizio, il Ministero può allora rifiutare di ammetterlo alla giubilazione?

Questa ragione risponde anche all'osservazione che faceva l'onorevole mio amico e collega il generale Franzini.

Io non ho mai inteso di dire che si debba adottare la stessa regola tanto per i militari, quanto per i civili, perchè so in quanto diverse circostanze ci ritroviamo. Per esempio, le fatiche del servizio militare richieggono robustezza maggiore ben più assai di chi vive negli uffici... *(Interruzione)*

**FRANZINI.** Ma queste circostanze non sono calcolabili; e poichè il Ministero potrebbe essere più volte indotto in errore, se si lasciasse in suo arbitrio l'ammettere o non un militare alla pensione di ritiro, la legge vi ripara, dicendo dopo 50 anni di servizio.

*(Molti senatori chiedono la parola.)*

**PRESIDENTE.** Vi sono molti senatori che hanno chiesta la parola; di diritto spetta al senatore Giulio, il quale l'aveva prima, essendo stato interrotto dal signor senatore Colla.

**GIULIO.** Io accetto le spiegazioni date dal signor relatore, e mi limito per conseguenza a parlare non della quota delle pensioni, ma del diritto per avere una pensione qualunque. Risulta dalle spiegazioni date dal signor relatore che, qualora venga ammesso un militare a far valere le sue ragioni alla pensione, questa pensione viene determinata secondo basi fisse; ma che l'ammetterlo o non ammetterlo a far valere i suoi titoli alla pensione rimane intieramente nell'arbitrio del Ministero. Ora io domando al Senato, se questo sia uno stato di cose consentaneo col benessere dell'armata, se sia uno stato di cose tollerabile, tanto per l'armata che per qualsivoglia altro servizio civile, se non debbano esservi regole fisse, secondo le quali, un cittadino che per molti anni ha resi importanti servizi al paese in un ramo qualunque d'amministrazione, debba essere ammesso a godere di una pensione di ritiro, senza dipendere dal buon volere di un ministro? Aggiungeva poi l'onorevole signor relatore che quelle regole stesse che presiedono alle pensioni civili debbono presiedere pure alle pensioni militari; io non credo che questa massima si possa adattare in tutta la sua pienezza, e ciò che soggiunse lo stesso signor relatore, dimostra che egli stesso non ha voluto dire che le stesse regole assolutamente dovessero applicarsi agli uni ed agli altri; egli ha ammesso che alcune eccezioni si debbono fare in favore dei militari, ma questa sua ammissione scema di molto l'importanza delle sue osservazioni, fa cadere in gran parte le ragioni alle quali egli appoggiava l'opportunità di differire la discussione della legge presente. Che cosa vuole infatti questa legge? Vuole che si stabiliscano le basi speciali alle quali dee appoggiarsi la legislazione in fatto di pensioni militari; nulla impedisce adunque che queste basi speciali vengano determinate anche prima che una legge generalissima venga a trattare di tutte le altre pensioni. Ed a questo proposito mi sarà permesso di aggiungere che falso principio è quello che in fatto di legislazione si debba procedere dal generale al particolare; e che si debbano prima stabilire le basi generalissime, e poi via via si debba passare alle specialità, onde riconoscere quali modificazioni si debbano fare alla legge generale, per renderla applicabile ai varii casi particolari.

Questa maniera è certamente la più razionale, se noi ammettiamo che lo spirito umano sia tanto vasto e possente, che, mentre spazia nelle somme generalità, egli tenga insieme presenti le specialità di tutti i casi particolari, onde non introdurre nella legge generale nulla che riesca poi incompatibile con la natura de' casi particolari.

Ma sgraziatamente la mente umana non ha quest'immensa vastità; l'uomo non prevede nella composizione di una legge generalissima tutta la infinita varietà dei casi ai quali questa legge debba provvedere. Non vi ha dunque che un modo solo di provvedere convenientemente alle conseguenze particolari, ed è di far prima le leggi speciali; allora dal complesso di tutte queste leggi speciali raccogliere poi in una ciò che è comune a tutte, e che si può a tutti i casi utilmente applicare.

Per tutte queste ragioni io non credo che vi sia motivo di differire la discussione della legge in discorso; non credo che in niun modo si possa evitare questa discussione, poichè, avendo ieri il Senato deliberato che si passasse alla discussione della legge, il regolamento del Senato vuole che ogni legge venga discussa articolo per articolo prima che si emetta un voto generale. Nè vedo che al punto al quale siamo giunti si possa altrimenti procedere che col mettere in discussione successivamente tutti gli articoli della legge; con ciò non si verrà già a pregiudicare veruna questione; tutte le osservazioni che l'onorevole relatore ha presentate adesso nella discussione generale egli potrà egualmente ripresentarle quando verrà in discussione e deliberazione l'articolo 1, e se il Senato le troverà abbastanza fondate, e se esso giudicherà che veramente l'uno o l'altro dei paragrafi di quest'articolo impongano al Governo un troppo grave impegno, allora potrà il Senato pronunziarsi contro a quelle disposizioni particolari, senza però scartare l'intero complesso di tutti gli altri articoli della legge.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Senza che io ponga in dubbio i generosi sentimenti verso l'armata che il relatore della Commissione ha manifestato ieri nella relazione, chiari essendo tutti i suoi lavori a pro dell'armata stessa, per tanti e tanti anni, io mi permetto di chiedere al Senato riunito se l'anno scorso, quando l'armata moveva dal Ticino, quando espugnava Peschiera, quando l'armata vinceva due volte a Goito, ed anco quest'anno nell'istessa malaugurata battaglia di Novara, io chieggo, dico, al Senato riunito, qualora l'armata avesse domandato: mi assicurate voi una pensione, un diritto alla medesima: se il Senato avrebbe detto: le condizioni di finanze difficilmente ce lo permetteranno, ovvero, saranno le condizioni di finanze che stabiliranno le medesime? Io mi permetto di domandare scusa al signor relatore; non già che io ponga in dubbio i generosi suoi sentimenti, ma perchè credo essere intenzione del ministro di così rappresentare per l'armata. Quando nella relazione di ieri, appunto al § 2 dell'articolo 2, senza entrare in materia, io sentiva *conceduto ai militari questo assoluto diritto* dalla Commissione istessa, non avrei più dubitato che questa concessione, fatta esplicitamente ieri dal relatore, venisse rimossa o posta in dubbio oggi. Tutti sapranno che in ogni paese costituzionale è stabilito come vi abbia una legge così detta *stato degli ufficiali*, affine di guarentire in un modo costituzionale la posizione degli ufficiali, onde evitare gli arbitri che pur troppo succedono, anche voluti dalle circostanze, di rimuovere cioè a piacimento gli ufficiali, e compromettere gli stessi principii. Oltre a ciò noi vediamo che in tutti i paesi vi sono dei limiti stabiliti pel servizio militare, e guarentiti per la giubilazione. In Prussia da 15 a 20 anni, da 20 a 25 e a 30. In Austria si è facili ad accordare la giubilazione a proporzione del servizio prestato, per cui assai spesso si veggono ufficiali ammessi a godere del riposo di un quarto, di una metà e dell'intero soldo, a seconda del rispettivo servizio. Per fino nelle Indie, dove tutto il servizio militare è per una condizione di finanze, di speculazione, nelle mani di una compagnia, noi vediamo ufficiali, e quanti fanno parte dell'armata, acquistare il diritto a ritiro dopo doppio servizio di dieci anni.

Le considerazioni esposte non ha guari dal generale Lamoricière all'Assemblea di Francia presentano le basi di un regolamento. Osservò che l'uffiziale, particolarmente nei gradi più elevati, che si dà a studi speciali, deve contrarre abitudini speciali anche nel suo intelletto, per cui non è paragonabile lo studio dell'uffiziale di qualunque siasi arma a

quello dell'impiegato, che continuando a fare l'applicazione dei suoi studi a varie altre parti de' bisogni della società, può applicarsi ancora a vantaggio suo, quand'anche non più nella sua primitiva carriera. Un ufficiale invece che abbia passati un numero di anni in questa carriera, che è pur d'uopo dire, e comprendere e sentire, carriera che ha modo e spirito affatto speciale, che contrae abitudini speciali perfino nell'intelletto, quando è giunto ad una certa età deve avere un diritto, una guarentigia di essere ammesso a ritiro, ossia ad una pensione da poter vivere decorosamente e modicamente, per potersi adoperare indefessamente alla sua carriera. In quanto al paragonare le pensioni militari alle civili, credo che, solo vedendo il modo, il limite diverso con cui sono accordate le pensioni civili dalle militari, basta a chiarirne la differenza. Le pensioni civili sono raggugliate allo stipendio, mentre che, se nel militare si raggugliassero allo stipendio, a poco monterebbero; ragione per cui nelle pensioni si ha per iscopo in certo modo di compensare al poco soldo che gode il militare nel lungo servizio della sua carriera.

Riconosciuto così necessario all'interesse dell'armata l'accordare una pensione di ritiro, dimostrato come anche in molte armate di altri paesi a queste pensioni è stabilito un limite, salvo alcune eccezioni a cui si deve assolutamente soddisfare, io credo di avere così dimostrato il mio assunto.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore della Commissione.

**COLLA, relatore.** Rendo grazie al commissario del Re di avermi resa giustizia dichiarando che crede vivi nell'animo mio i sentimenti di simpatia, di propensione per l'armata, per la milizia, alle quali io appartenni ne' miei più verdi anni, e per la quale ho lavorato nel corso di oltre 53 anni con tutto l'impegno e con tutto l'amore; ma non posso ammettere egualmente i due appunti che egli mi ha fatto, appunti che io rigetto assolutamente. Il primo è quello che io intenda, e la Commissione con me, di negoziare le pensioni da concedersi ai bravi che si distinsero nella nostra armata. Questa idea è troppo lontana da me: io conosco più che altri sicuramente, più che chiunque, lo stato angustiato assai delle nostre finanze. Forse più che altro, per la posizione in cui mi trovo, avrei potuto far valer l'angustia in cui le finanze si trovano per limitare la lunghezza delle concessioni; ma invece nella relazione della Commissione si è detto che la tariffa è ancora troppo ristretta, che la tariffa è minore di quella che si ha per gl'impiegati civili, chò la tariffa vuol essere ampliata quando le basi del regolamento per le pensioni civili saranno stabilite. Oggi stesso ho dichiarato che ammetteva interamente la tariffa nuova, ma che non credeva che per ammettere la tariffa fosse necessario di cambiare tutta la legge che abbiamo, perchè la legge che abbiamo è abbastanza buona onde si possa ancora procedere per qualche tempo, che nessuno può vedere l'urgenza nel cambiare subito tutte le regole che si hanno per le pensioni militari, mentre si studia per un progetto generale intorno alle pensioni ed alle ritenzioni. Non ammetto ugualmente l'altro appunto che mi si è fatto.... Ora non mi ricordo....

**DI PETTINENGO, commissario regio. (Interrompendo)** Se mi permette, in quanto al primo appunto, io credo che la mia dichiarazione sia stata tale da non far dubitare menomamente di quei sentimenti che io credo mio dovere e che è mia convinzione di dover notare a rispetto e del relatore e dei membri della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se il signor senatore Albini vuol parlare, egli ha la parola.

**ALBINI.** Mi sembra veramente inutile il doversi occupare di una legge parziale per provvedere ai bisogni delle vedove, dei feriti e degli orfani, perchè questa sarebbe sempre dipendente dall'erario.

Siccome è stato rappresentato che l'erario non potrebbe supplire a tutti questi bisogni, sembrerebbe piuttosto di dover creare una cassa generale, quali ne esistono in quasi tutti gli Stati. Questo non sarebbe difficile, e questa mattina io mi era proposto di presentarvi un progetto su questo particolare. Con questo mezzo si potrebbe provvedere per il momento alle vedove, agli orfani ed ai feriti, ed in seguito alle pensioni di ritiro.

Se questo mezzo vi sembra adattabile, si potrebbe facilmente formulare; io non lo credo difficile, poichè è messo in pratica da varie altre nazioni. Non vi è che a fare qualche cambiamento nella tabella, e aumentare o diminuire dove si crederà opportuno; allora la cosa sarà facilissima.

**COLLA, relatore.** Domando la parola per supplire a un difetto di memoria.

L'altro appunto accennato dal commissario del re, ed al quale io volevo rispondere, si è che io abbia cambiato di pensiero da ieri ad oggi, nell'ammettere ieri il diritto alla pensione di ritiro e di contestarlo ora.

Io non ho contestato questo diritto; io ho detto che, siccome il diritto delle pensioni è finora iguoto fra noi, che siccome la legislazione generale per le pensioni è tutta fondata su ciò che ciascun ufficiale pubblico debba servire finchè la salute lo regge, finchè l'età non è troppo avanzata, io credeva che non si potesse derogare a questa regola, se non quando si avesse una legge generale, la quale conservi o modifichi queste disposizioni. Per esempio, se una legge stabilisce che ci vuole una certa età, allora si potrà vedere se questa si possa richiedere egualmente dai militari.

Io non dico che si debba rifiutare; io sono anzi affatto propenso per riconoscere e concedere questo diritto anche ai pensionati civili; ma anche questo diritto vuol essere combinato colle altre disposizioni, e, siccome si è detto di altri paesi in cui questo diritto è ammesso, convien altresì riconoscere che in altri paesi è stabilito il diritto nel Governo, anzi il dovere di mettere in ritiro gli uffiziali ad una certa età.

Per altre combinazioni e condizioni di cose per le quali, come ho detto, e lo ripeto, è necessario che la legge presente vada concorde colle altre, ammetto provvedere a ciò che è urgente e rigetto tutto ciò che non è urgente.

**DE LAUNAY.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Sonnaz avea chiesto di parlare, ora esso ha la parola.

**DE SONNAZ.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Allora la parola è al senatore De Launay.

**DE LAUNAY.** Qu'il me soit permis de revenir un instant sur ce qui s'est passé au sein de la Commission relativement à la proposition qu'elle a fait, par l'organe de son rapporteur, de scinder la loi des pensions.

Notre honorable collègue M. le sénateur Bava, alors ministre, a bien voulu, à notre invitation, se rendre dans notre bureau, et là il est entré dans toutes les explications qui pouvaient nous éclairer.

Entre autres choses il nous a dit et nous avons compris que les lois organiques sur l'armée étaient préparées, qu'elles allaient bientôt paraître; nous avons dû le penser d'autant plus facilement, que quelques jours après ces lois ont reçu un commencement d'exécution par la réorganisation des régiments et la nouvelle destination des généraux.

Or, comme la Commission pensait à l'unanimité que la loi sur les retraites et sur les pensions n'était que la suite, le corollaire de ces lois organiques, ce fut là le motif qui nous engagea à faire au Sénat la proposition de ne s'occuper, pour le moment, que de la loi sur les pensions des veuves et des orphelins, et de renvoyer celle sur les retraites après l'organisation de l'armée, qui devait nous éclairer sur la fixation de ces retraites, en déclarant cependant que la Commission était prête à entrer dans la discussion de la loi entière, si le Sénat le décidait ainsi.

Le Sénat ayant adopté ce dernier parti, il ne nous reste qu'à obéir à sa décision.

Je me permettrai donc quelques observations sur la loi en général.

Je ne puis partager l'opinion de ceux qui voudraient comparer les militaires aux employés civils, en ne rendant obligatoire pour le Gouvernement, malgré le temps fixe, la concession de la retraite que lorsque l'officier est entièrement usé et qu'il ne peut plus continuer le service.

D'abord, messieurs, les officiers subalternes, lieutenants et sous-lieutenants qui auront droits à la retraite après 25 ans, sortent ou sortiront tous de la classe des sous-officiers.

C'est un rude métier que celui des sous-officiers; on peut dire, lorsqu'on a été témoin de leurs fatigues journalières, surtout de celles pour l'instruction, qu'après 25 ans de service leur constitution est détruite; ils sont sujets presque tous à des infirmités précoces; leur accorder une retraite après 25 ans, ce n'est qu'une justice et une nécessité.

Nous devons, messieurs, un grand intérêt à la classe des sous-officiers; ils sont le nerf de l'armée; en général ils sont les modèles qui servent à former le soldat, par leur conduite, leur service et surtout par leur attachement pour le Roi et la patrie; laissons-les jouir, après 25 ans, d'un peu de repos, qu'ils ont bien gagné après tant de fatigues et de privations.

Quant aux généraux, aux officiers supérieurs et aux capitaines, je trouve la limite de 30 ans de service, pour arriver à la retraite, juste et équitable; ils ont aussi par ce laps de temps mérité le repos soit par leurs services, que par les sacrifices qu'ils ont fait dans leur longue carrière.

En général, je pense qu'une fois que la loi a fixé la limite des années de service pour la retraite, si les officiers la demandent, ils y ont droit comme à une propriété, surtout d'après le système des rétentions qui va être admis.

Quant aux rétentions, je désire qu'elles aient lieu, comme en France, pour tous les militaires sans exception, même sur les pensions et retraites. L'armée les supportera sans répugnance lorsqu'elle verra qu'elles ont lieu pour améliorer son sort, et le ministre trouvera là une abondante ressource pour faire face aux retraites.

Je profite de cette occasion pour appeler l'intérêt de M. le ministre de la guerre sur la triste position des officiers subalternes; lui qui toute sa vie s'est occupé avec tant de zèle, tant d'activité du bien être de ses subordonnés, ne le leur refusera pas, j'en suis sûr.

Les sous-lieutenants et lieutenants d'infanterie ont une paye insuffisante; ceux qui n'ont rien de chez-eux (et c'est le plus grand nombre) sont, permettez-moi de le dire, messieurs, dans une position triste et misérable; payés à peu près comme dans l'ancien régime, ils ne peuvent vivre que de privations. Lorsque les logements, les pensions, les vêtements, les chaussures, etc., ont doublé de prix, ce n'est qu'avec une bien dure et continuelle économie qu'ils peuvent aller au bout de l'année; et, croyez-le bien, messieurs, quand on est

sous le poids de besoins indispensables et continuels, on n'est plus disposé à servir avec le même zèle, la même activité; on se laisse aller plus facilement au dégoût du métier, et souvent à des écarts dangereux.

Je voudrais d'abord qu'on abolit les rétentions en usage; que l'appointement des sous-lieutenants fut porté au moins à 100 francs par mois, et celui des lieutenants à une somme proportionnelle; alors ils pourraient vivre, sinon largement, au moins convenablement, et nous serions encore loin de la France, qui, outre l'appointement que j'indique, accorde encore une indemnité de logement et une autre pour l'entrée en campagne, ce que nos finances détériorées ne nous permettraient peut-être pas d'adopter. Contentons-nous, pour le moment, d'entrer dans une voie d'amélioration.

Monsieur le ministre de la guerre a beaucoup voyagé pour son instruction, il a pu voir différentes armées; il aura conservé l'impression que nos subalternes sont ceux des différentes nations qui sont dans la position la plus fâcheuse; c'est celle que j'ai conservé moi-même en voyant de près l'état militaire étranger.

Je fais aussi des vœux pour qu'on adopte une fois pour toutes une uniforme invariable, pour que nos subalternes ne soient pas ruinés par de fréquents changements.

(I senatori La Marmora, De Sonnaz e Colli domandano la parola.)

Si je vous faisais l'énumération de ces divers changements, vous les croiriez fabuleux.

Ayons soin, messieurs, de notre excellente armée, qui naguères a fait ses preuves de courage, de dévouement dans deux campagnes successives; entourons-la de toute notre sollicitude; car, dans ces temps difficiles, c'est elle qui à l'intérieur saura maintenir l'ordre, et à l'extérieur elle fera respecter notre nationalité sous un Roi vaillant et courageux, qui possède son amour et son dévouement le plus entier.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io non aveva preso la parola che per richiamare all'ordine la discussione, e sul regolamento, cioè a dire che ieri era stato deciso che si passerebbe alla votazione degli articoli. . . .

**COLLI.** Io desiderava solamente di avere la parola per dichiarare che io mi unisco assolutamente a tutte le opinioni emesse dal generale De Launay, e mi trovo felice di avere un'occasione per insistere sulla necessità assoluta di migliorare la sorte degli ufficiali subalterni.

Quanto poi ha avuto luogo nel seno della Commissione, egli lo ha detto, e credo necessario ancora di protestare che la Commissione, se ha avuto qualche dubbio, era relativo questo al momento di fare la legge, ma non mai al modo di farla; imperciocchè il modo di farla e l'opportunità di accrescere la tariffa era in cuore di tutti i senatori che componevano la Commissione stessa.

**BAVA.** C'est pour rectifier une erreur de mon honorable collègue M. le général De Launay que je prends la parole; il a dit que j'avais annoncé à la Commission que toutes les lois organiques de l'armée étaient terminées; probablement je me suis mal expliqué, et la vérité, au contraire, est que la loi sur l'état ou position des officiers se trouve finie, que celle sur l'avancement était presque achevée, qu'on travaillait à la réorganisation de l'armée, au terme de laquelle seulement on pourrait s'occuper de la loi de recrutement.

**DELLA TORRE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Della Torre ha facoltà di parlare.

**DELLA TORRE.** Ora non siamo più come per lo passato;

l'arbitrario è proscritto dalle presenti istituzioni; perciò io penso che si abbiano a stabilire regole fisse, le quali servano di certa norma per tutto quello a cui si pon mano; quindi sono pure necessarie delle regole per questo, affinché il Ministero non rimandi coloro che più gli talenti di licenziare, e così gli sia tolto ogni arbitrio.

**DE SONNAZ.** Messieurs, je trouve une lacune dans la loi qui vous est proposée. L'article 6 pourvoit d'une pension les officiers qui se trouvent inabiles au service après 15 ans de service effectif; la loi ne pourvoit point pour les sous-officiers et les soldats. Je crois qu'il serait juste et convenable de leur assurer un sort lorsque, avant le temps fixé pour le droit à la pension, les infirmités précoces les rendent invalides. Après 15 ans de services, quoique ces infirmités ne soient pas précisément acquises dans un service commandé, il serait cruel de les renvoyer en simple congé, incapables qu'ils seraient de gagner leur vie.

Il me semblerait donc de toute justice qu'ils fussent admis à passer, suivant leur aptitude, dans les vétérans ou dans les invalides, jusqu'à ce qu'ils eussent acquis le droit à la retraite. Sous le Gouvernement absolu, les inspecteurs les recommandaient à la munificence du Roi; mais, sous le Gouvernement constitutionnel, il me paraît donc très-juste que le sort de cette partie de l'armée, qui porte le poids le plus rude du service, soit assuré par la loi.

**PRESIDENTE.** Mi faccio lecito di notare che queste osservazioni cadranno in acconcio quando verrà l'articolo in cui si fissa a chi appartenga il beneficio di godere la giubilazione e la pensione di riposo.

**DE SONNAZ.** Vorrei ancora dire una parola.

Risponderò, se permette il signor presidente, a taluni che han già fatto osservare che in altri paesi si fissava un'epoca in cui la ritirata era obbligatoria. Io vorrei rispondere essere ben vero che in Francia questa ritirata era obbligatoria, ma che questo non sia senza inconvenienti, non si può dire, perchè, per esempio, la Camera dei deputati, il Parlamento di Francia, decretava che a 64 anni i tenenti generali dovessero essere messi in ritirata. In quel tempo, il tenente maresciallo Valée, che aveva 64 anni compiuti da tre mesi, conquistò Costantina, ed allora fu obbligato il Parlamento francese a fare una legge eccezionale per questo tenente generale per mantenerlo nel servizio.

Quando un ufficiale di qualunque grado sia valevole a continuare il servizio, se i suoi servizi possono essere ancora vantaggiosi, il collocarlo così a riposo pare a me che sia una durezza la quale non è fatta per incoraggiare i sentimenti di buon servizio.

**PRESIDENTE.** Io debbo porre il Senato in grado di deliberare sulla chiusura della discussione, sottoponendogli lo stato presente della quistione generale intrapresa.

Nella seduta di ieri il Senato aveva già deliberato che non dovesse più darsi passo alla quistione preliminare, provocata dalla Commissione, per la quale si proponeva che l'esame della legge fosse ristretto ad una sola parte di essa. Non mi è lecito adunque di mettere ora nuovamente ai voti la questione medesima da alcuni oratori riprodotta.

Vero è che questa questione preliminare dal relatore della Commissione fu alquanto modificata, in quanto che egli propriamente concentrò tutta la questione nell'altra gravissima del diritto che può appartenere all'armata di chiedere la giubilazione; questione la cui gravità è somma, perchè movente da principii strettamente connessi colle condizioni del Governo monarchico-costituzionale. Ma neppure in questo rispetto io posso assoggettare a voto preliminare le fatte os-



servazioni, sia perchè non si è fatta a tal uopo specifica proposta nelle forme volute dalle nostre regole, sia perchè rimane tutto il luogo a tenerne conto allora che si discuterà l'articolo primo della legge, il quale contiene espressa indicazione del diritto della giubilazione concesso alla milizia. Coloro pertanto che stimano troppo generosa questa parola avranno campo a modificarne la portata nell'esaminare quell'articolo.

Io intanto deggio tenermi nei termini della discussione generale ed interrogare il Senato se sia suo intendimento di chiuderla.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Domanderò un momento di sofferenza al Senato per fare una interpellanza al ministro della guerra, onde sapere se la distribuzione dei banchi di sale e tabacco che l'amministrazione delle finanze mette, credo, per un terzo alla disposizione del Ministero della guerra, continuerà a farsi come per lo passato.

È debito mio di farlo avvertito che la Sardegna non ha mai finora partecipato a questo favore; tanto è vero che, avendo io fatto nell'anno scorso calde istanze per una vedova di un ufficiale stato ucciso a Santa Lucia, mi fu risposto che per la Sardegna, in ordine ai banchi di sale e tabacco, ne disponeva la gabella, e che il ministro della guerra non aveva nessun posto da dare.

Si come adesso si è stabilito che non vi deve più essere distinzione tra la Sardegna ed il continente, io prego perciò il ministro della guerra di voler prendere questo in considerazione, affinché, occorrendo il caso di dover disporre di un banco di sale e tabacco, i Sardi possano concorrervi egualmente che quelli del continente.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Ammetto che finora nel disporre dei banchi di sale e tabacco s'iansi fatte molte irregolarità che hanno alquanto dell'arbitrio; ma questo non riflette il Ministero della guerra, ma bensì quello delle finanze. In conseguenza sarà una questione da trattare prima al Consiglio dei ministri, quindi si potrà prendere in considerazione l'osservazione fatta dall'onorevole senatore, e che io credo giustissima.

**PRESIDENTE.** Io ho dunque l'onore di riproporre al Senato la chiusura della discussione generale.

(Il Senato ne adotta la chiusura.)

Ora rimane aperta la discussione sui singoli articoli.

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO DI OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI, MODIFICATO DALLA CAMERA.**

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi spiace d'interrompere, ma, prima che il Senato passi alla discussione proposta degli articoli, domanderei la parola per la comunicazione di un progetto di legge già approvato dal Senato ed emendato nell'articolo 4 dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** (V. volume Documenti, pag. 181)

**DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Mi permetta che prima sia dato atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge.

(Il Senato ne dà atto.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.**

**PRESIDENTE.** Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

**DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.** (V. volume Documenti, pag. 193.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LE GIUBILAZIONI E PER LE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Io passo a dar lettura dell'articolo 1 della legge.

« Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

È aperta la discussione su questo articolo.

**CHIEDO.** Mi pare che si dovrebbe aggiungere anche per motivo d'età, perchè potrebbe essere che qualcheduno incominciasse a servire un poco tardi e che giungesse in una età in cui, relativamente al grado che occupa, fosse troppo avanzato negli anni e non potesse sostenerne le fatiche. Parmi adunque che in questo caso abbia diritto di chiedere la giubilazione, e che questa fosse regolata secondo gli anni di servizio prestato. (Breve sospensione)

**PRAT.** Si potrebbe consultare intanto la Camera se questa aggiunta sia appoggiata.

**PRESIDENTE.** Attendendo che il signor senatore scriva la sua aggiunta, io domanderò se l'aggiunta dell'età alle altre condizioni dell'articolo primo viene appoggiata. (È appoggiata.)

**ALFIERI.** Io mi farò lecito di domandare in qual senso si intenda questa proposta; poichè, quando nell'articolo 1° è stabilito: *I militari dell'armata avranno diritto alla giubilazione*, vuol dire che avrebbero un dato numero d'anni da compiere al servizio militare. Se dunque l'uomo d'età inoltrata avrà compiuto il suo servizio, è inutile di aggiungere l'età. Domando perciò una spiegazione a questo proposito, perchè altrimenti non si comprenderebbe lo scopo dell'aggiunta che si è proposta; l'età non può far merito indipendentemente dal servizio; si è dunque sempre la quantità degli anni passati al servizio che deve determinare l'ammissibilità.

**PRESIDENTE.** Spetta all'autore dell'emendamento il dare questa spiegazione.

**CHIEDO.** Suppongo che qualcheduno entri al servizio a 50 anni in qualità di soldato o bass'uffiziale, e che gli riesca di essere promosso ufficiale. Giunto all'età di 45 anni non avrà che 15 anni di servizio; a 50 non ne avrà che 20, e sarebbe già vecchio per far da subalterno; quindi io vorrei che potesse chiedere la sua giubilazione, e che avesse diritto ad una pensione proporzionata agli anni del suo prestato servizio.

**BAVA.** L'article 6 du présent projet de loi pourvoit pour ceux qui seront, à motif de leur âge ou de leurs infirmités, obligés de se retirer avant d'avoir servi le temps prescrit



pour obtenir le *minimum* de la pension, et pourvu que l'individu ait au delà des 15 ans de service, il aura droit à une pension, qui sera formée par autant de 30<sup>mes</sup> ou de 25<sup>mes</sup> du *minimum* de la pension de son grade qu'il comptera d'années de service.

**CHIDO.** Ma avrà egli il diritto di domandare la pensione? A mio avviso altro è il diritto di domandare una pensione, altro è il diritto alla medesima.

**ALFIERI.** Io credo che non si debba perdere di vista le disposizioni dell'articolo successivo, che è l'articolo 6.

Si è stabilito che si debba tener conto di un dato dell'età provetta. E qui mi sembra d'aver presente una circostanza che non si deve pretermettere nello stabilire il *maximum* relativo alle pensioni militari, per cui queste pensioni nel *maximum* si differenziano da quelle che si accordano per altri servizi, ed è che il servizio militare è obbligatorio, mentre gli altri non lo sono.

Noi dobbiamo aver presente che una gran parte degli ufficiali (lasciando da parte i soldati i quali sono anch'essi nel caso di aver diritto alle pensioni di riposo) vengono dalla condizione di soldati, e che questi sono stati condotti obbligatoriamente al servizio; mentre nessuno è obbligato d'entrare nella magistratura e nell'amministrazione; ed è perciò che, se non fosse per altro verso ammissibile il diritto a pensione per gli altri impiegati (cosa che io non intendo attualmente discutere), sarebbe sempre aperta la condizione di quelli cui si può accordare una pensione militare.

Riducendo ora il mio discorso al punto della questione, ripeto che non mi pare che si possa fare una condizione d'ammissibilità alla pensione dal solo titolo di età, se va disgiunta da quella condizione di un dato numero d'anni di servizio.

**CHIDO.** Allora sarebbe il caso di aggiungere anche la condizione: purchè abbia servito tanti anni. . . .

*Varie voci.* L'articolo 3 già vi provvede.

**CHIDO.** Se un militare si trova in un'età da non più potere continuare il suo servizio, io credo che debbe avere il diritto di chiedere il suo ritiro, e che se ha un certo numero d'anni di servizio, di cui si può fissare il *minimum*, abbia il diritto ad una pensione. Quando uno serve, contrae un impegno di servire finchè può. . . .

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Poichè ella insiste nel suo emendamento, io la pregherò di metterlo per iscritto, di formulare una proposizione.

**COLLA, relatore.** Mi permetto di notare che l'aggiunta proposta dal senatore Chido, quando potesse aver luogo, dovrebbe essere riservata nella discussione dell'articolo 3. Qui si tratta di stabilire le circostanze che danno diritto alla giubilazione, l'anzianità di servizio cioè e le infermità. Il vedere poi se l'età della persona che chiede la giubilazione combinata con l'anzianità di servizio possa dar luogo a qualche favore speciale, è cosa che deve venire esaminata quando si discuterà l'articolo 3.

**CHIDO.** Allora io non ho alcuna difficoltà di ritirare per ora il mio emendamento, riservandomi di riproporlo a suo tempo.

**PRESIDENTE.** L'autore dell'emendamento riservandosi di proporlo all'articolo 3, e non domandandosi da altri la parola sul paragrafo 1 dell'articolo 2 cadente in discussione, io lo rileggerò.

**DE CARDENAS.** Benchè io mi fossi prescritto di non parlare sopra questa questione, tuttavia prendo la parola per fare un'interrogazione al Ministero ed alla Commissione sull'armata di mare. Desidererei sapere per qual motivo nel pre-

sente articolo si fa cenno dei militari *dell'armata di terra*, e non si parla *dell'armata di mare*. Sarebbe metterla in una condizione troppo diversa, il non accordarle il diritto che si accordasse a quella di terra.

**ALBINI.** Domando la parola.

**BAVA.** Je prévient l'honorable préopinant que la présente loi ne concerne que les seules troupes de terre; elle prévoit cependant le cas d'un embarquement des dites troupes et fixe les avantages à elles dévolus. Quant à l'armée navale, une Commission est instituée pour rédiger un projet de loi des pensions de retraite, et lorsque ce travail sera fini, je pense qu'il sera soumis au Parlement.

**ALBINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Albini.

**ALBINI.** Vi è una legge speciale per la marineria, e per le pensioni havvi stabilita la cassa degli invalidi, alla quale devesi fare qualche modificazione, come ha accennato l'onorevole senatore generale Bava.

(Posti ai voti i due paragrafi di cui è composto l'articolo 1, vengono essi successivamente approvati, assieme all'intero articolo.)

**PRESIDENTE.** Ora viene l'articolo 2, così concepito:

« Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, cioè:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio.

« I luogotenenti e sottotenenti, i bassi uffiziali e soldati dopo 25 anni di servizio. »

A questo articolo, vale a dire al 1° paragrafo di esso, la Commissione ha proposto di aggiungere la parola *effettivo*, acciocchè il servizio di cui si parla si intenda solamente di servizio effettivamente prestato: propone ancora di togliere le parole *di servizio* nel secondo alinea, e concludere per conseguenza il paragrafo con le parole *i soldati dopo 25 anni*.

In ultimo propone di estendere il favore della giubilazione anche ai cappellani, agli uffiziali sanitari ed agli impiegati civili, professori, maestri dell'accademia militare; per la qual cosa ha progettato quest'articolo nel modo seguente (Vedi volume *Documenti*, pagina 280.)

**STANA.** A suo tempo domanderò la parola per oppormi a questo emendamento.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** In quanto ai professori e maestri dell'accademia, il Ministero, riflettendo che in questa legge non si è fatta menzione degli impiegati civili addetti al servizio militare, dei funzionari dell'azienda di guerra, di artiglieria, di marina, crede per ora non sia il caso di comprendere e di far cenno in questa legge dei professori, maestri ed altri impiegati dell'accademia, i quali possono tuttavia godere dei vantaggi che loro sono attribuiti dal regolamento del 1831, mentre, o si vorranno considerare come impiegati civili, ed allora correranno la sorte di questi; oppure come membri del corpo insegnante, ed in questo caso saranno loro applicate quelle norme che la legge per il corpo insegnante stabilirà in caso di ritiro, con quelle specialità che si crederà conveniente di far a loro favore; perciò il Ministero crederebbe, nel corso della legge, di far astrazione per ora dagli impiegati dell'accademia, nulla essendo innovato al regolamento del 1831.

**FRANZINI.** In aggiunta all'emendamento proposto dalla Commissione, desidererei che venissero compresi eziandio quegli impiegati che, quantunque addetti ad un corpo militare, non esercitano però precisamente funzioni militari, come sono gli *incisori* ed i *disegnatori* applicati all'ufficio

topografico dello stato maggiore generale, di maniera che si avessero per essi gli stessi riguardi che si hanno per gli impiegati dell'azienda generale, d'artiglieria ed altri.

**COLLA, relatore.** Vorrei domandare alcune spiegazioni al commissario regio riguardo agli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia.

Mi pare che il regolamento dell'accademia (se non erro) stabilisca che questi impiegati debbano godere della giubilazione a norma del regolamento militare, e che saranno assimilati, se maestri, al grado di sottotenente; se professori, al grado di tenente, ed altri al grado di capitano. Quindi, sopprimendo quest'aggiunta, non vi sarebbe più legge che regolasse i loro diritti, mentre non sarebbero ammessi a godere della giubilazione come impiegati civili, perchè non sono riconosciuti come tali, e non potrebbero esserlo come impiegati militari, non essendovi disposizione nella legge che li riguardi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Può essere che mi sia male spiegato, poco uso alle discussioni parlamentari: domando scusa se il pensiero non è stato presentato nel modo con cui l'ho concepito.

Non è già che io intenda togliere i vantaggi che sono appunto stabiliti da un regolamento speciale ai professori di accademia; il quale li pareggia appunto ai gradi militari, ed essi approfitteranno della nuova legge per la pensione maggiore che verrà stabilita per il grado cui sono pareggiati. Niente essendo innovato intorno al corpo insegnante dell'accademia, essi godranno dei vantaggi che anteriormente avevano.

**COLLA, relatore.** Il regolamento dell'accademia dice che gli impiegati, professori e maestri godranno della pensione dei gradi cui sono assimilati dopo 20 anni di servizio; questa è la disposizione della legge: se non si ripete, si intende revocata. Saranno necessari perciò allora 30 anni di servizio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Credo che nel regolamento del 1831 non vi fosse menzione. Nella legge che è vigente ora, i professori dell'accademia non sono menzionati. Si è quindi giudicato che in quello stesso modo che nel regolamento non si sono compresi gli altri impiegati civili, ma addeffi al servizio militare, così, considerando in questa categoria egualmente i professori e maestri della regia militare accademia, essi non dovessero adesso essere compresi in questo regolamento rispetto al favore che la nuova tariffa stabilisce ai gradi cui sono pareggiati, senza che punto siano lesi nei loro 20 anni.

Si è creduto adunque di non farne menzione per la stessa ragione che questa legge non è intesa a stabilire le pensioni di tutti coloro i quali prestano l'opera loro per l'armata, nè per gli impiegati civili del Ministero di guerra, nè per l'azienda dell'artiglieria, ma solo per l'armata, nello stesso modo in cui era concepita ed intesa la legge del 1831, alla quale colla presente si è creduto di apportare i miglioramenti opportuni e necessari per il prosperamento dell'armata.

**COLLA, relatore.** Temo, anzi credo fermamente che, se si provvede in questo modo, i professori e ripetitori dell'accademia siano assolutamente esclusi da qualunque giubilazione; perchè quanto agli impiegati civili del Ministero di guerra e dell'azienda d'artiglieria rimane stabilito che essi godano della pensione stabilita dal regolamento del 1831 per tutti gli impiegati civili. Ma tuttavia gli impiegati e professori dell'accademia militare non sono compresi nella legge generale, e non hanno una disposizione speciale che li assimili ai militari; epperò, se non si provvede per essi, non vi ha legge che li contempli.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Ho rappresentato il pensiero che aveva diretta la compilazione di questa legge. Il Ministero, del resto, non ha difficoltà da fare riguardo ad un'idea di emendamento. Io mi credetti solo in dovere di esporre le ragioni per cui gli impiegati di cui si tratta non siano stati contemplati nella legge.

**PRESIDENTE.** La regolarità avrebbe richiesto che di questa discussione si fosse tenuto conto al fine dell'articolo, perchè relativa ad un'aggiunta; ma posto che la questione si è inoltrata anche a riconoscere la convenienza di quest'aggiunta, io debbo dare la parola al senatore Stara, il quale aveva fatto conoscere da prima di richiederla su questo stesso argomento.

**STARA.** Come che osi appena alzare la voce nella presente discussione, in cui si ventila una materia affatto estranea e disparata dagli studi ed occupazioni di un magistrato, e che, nel prendere la parola su di essa; io debbo giustamente temere d'incorrere la taccia ch'io voglio mettere la falce nella messo altrui, ciò non di meno non posso ristarmi dal venire facendo di tratto in tratto alcune poche e brevi osservazioni sul progetto di legge presentato, le quali mi si parano dinanzi nell'esame del medesimo su alcuni articoli, tanto per rispetto a quello proposto dal Ministero, quanto a quell'altro già emendato dalla nostra Commissione.

A così fare mi spinge la coscienza del mio ufficio. Assaisimo poi mi conforta la benignità ed indulgenza di cui voi mi avete onorato per l'addietro, e di cui spero mi vorrete essere cortesi anche di presente; e tanto più di buon grado mi faccio a rassegnare queste mie osservazioni ai vasti lumi, alla profonda sapienza ed alla perizia degli insigni maestri della Parte di cui si onora questa Camera, perchè, se le mie osservazioni non avranno il merito della novità e dell'opportunità, gioveranno almeno a viemmeglio chiarire questa importante materia, ed a togliere forse me stesso dall'errore in cui per avventura abbia potuto, mio malgrado, incorrere.

Premessa questa mia dichiarazione, io vengo senz'altro ad alcune considerazioni, per le quali crederei che non debba essere ammessa la differenza, che si vuole porre per mezzo dell'emendamento proposto dalla Commissione, tra gli ufficiali sanitari, i cappellani, i maestri ed altri impiegati a cui accenna l'emendamento medesimo, in quanto che prima si richiedono 25 o 30 anni, poi secondariamente vuolsi che bastino 20 anni per dare loro il diritto a chiedere una giubilazione.

Pare a me che questa disposizione riesca troppo gravosa al regio erario, e che siavi un tempo troppo breve per concedere un simile diritto. Nè mi muovono in contrario le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della sua opinione. Ed in primo luogo, che, se si richiede pei capitani ed altri simili impiegati maggiore studio per avere il corredo necessario ad esercitare le loro incombenze e convenevolmente cominciare la carriera loro, essi hanno un largo compenso nella vita più comoda che conducono nell'esercizio di simili loro funzioni, cosa che fa altresì sperare che potranno esercitare più lungamente il loro ministero, ed acquistare per tal modo con una maggiore facilità la loro giubilazione, anche prestando un servizio di 25 o 30 anni.

In secondo luogo, che, se egli è vero che si richiedano lunghi e profondi studi, ed anche un maggior numero d'anni prima di intraprendere quella carriera, non è meno vero che anche ne' magistrati, negli altri amministratori e pubblici funzionari si richiedano molte e singolari qualità, molte sofferenze, molta prudenza, e per conseguente un maggior numero d'anni prima che possano essere abilitati all'esercizio

delle loro incombenze e ad intraprendere una qualche carriera. Epperò non solo 20 anni di servizio non danno diritto ad un magistrato, ad un amministratore, ad altro pubblico funzionario qualunque di chiedere una pensione, ma né anche 50 anni. Anzi un magistrato, amministratore o pubblico funzionario, non solo non può avere diritto, ma neppure chiedere di essere giubilato, se non è la sua dimanda accompagnata da altre ragioni e avvalorata da altri titoli per renderla ammissibile.

In terzo ed ultimo luogo io dico che questa disposizione non è necessaria a coloro per cui si vuole introdurre, e che per lo contrario condurrebbe a spendere molto denaro, e sarebbe di molto pregiudizio al regio e pubblico servizio.

Non è necessaria, come dissi, in favore di quelli per cui si vuole introdurre questa disposizione speciale, in quanto che, ammesso anche che dovessero contare un maggior numero d'anni, ammesso eziandio che debbano principiare la loro carriera, per esempio a 30 o 25 anni, quand'anche si esigessero 25 anni, arrivano ad un'età non molto avanzata. Invece, se soli 20 anni dovessero bastare, comprendendo anche il loro servizio all'età di 25 o 30, arriverebbero a 45 o 50 anni, età la più florida, età in cui maggiormente sarebbero atti a prestare i loro servizi.

Questa, come dissi, non è necessaria per loro, e reca un gran pregiudizio al regio servizio, in quanto che al punto precisamente in cui potrebbero rendere più lodevoli e più utili servizi all'armata si ammettono per loro stessi al diritto di dispensarsi da questo servizio, e così resta l'armata priva dell'opera che potrebbero prestare nell'età ancor vegeta di 45 o 50 anni.

Quindi io credo che non si debba introdurre questa speciale disposizione, ma che si debba ritenere la disposizione generale che prescrive 25 a 50 anni, secondo i varii gradi.

(Il senatore Bava e il commissario regio dimandano la parola.)

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario del Re.

**DI PETTINGO,** *commissario regio.* Farò conoscere al Senato quali sono state le ragioni che hanno indotto il Ministero a entrare nelle viste dell'onorevole signor senatore, testè dichiarate in opposizione all'aggiunta all'articolo 2 che avrebbe fatto la Commissione, distinguendo i cappellani ed il corpo sanitario. Ai cappellani sono dovuti tutti i riguardi accennati dalla Commissione. Molti ed essenziali sono i servizi che essi prestano in tempo di guerra, come importanti sono quelli che in tempo di pace prestano o possono prestare tanto presso gli ospedali, quanto ordinariamente nell'interno dei reggimenti, impiegati in opere, direi filantropiche, secondo che i colonnelli vogliono destinarli. Esistono poi in favor loro molte disposizioni benefiche, e direi anche filantropiche, secondo che i colonnelli vogliono riguardarli. Nulladimeno essi possono ottenere il posto da cappellani ad un'età assai giovane, e non più che di 25 o 26 anni. A quest'età essi conseguono uno stipendio il quale corrisponde per loro a maggior beneficio che non sia per qualunque altro ecclesiastico, perchè il loro stipendio è fissato a lire 1400. Il servizio che prestano appunto in tempo di pace non è tale che pel corso di 20 anni debbano trovarsi stanchi e che siavi la necessità realmente di ricompensarli.

Avvertasi che ai 1400 franchi vi è da aggiungere il prodotto della loro messa; epperò eglino si trovano in buona condizione. Questi sacerdoti giunti ad un'età in cui non potessero soddisfare ai servizi che loro vengono imposti dal loro beneficio, dovrebbero nell'ordinaria loro condizione sottostare ad una perdita, ed incaricare un altro ecclesiastico di

disimpegnarli. Così non è nel servizio militare che fa il cappellano. Se è in tempo di pace, il suo servizio può farlo ad un'età maggiore, oltre i 45 anni, a cui toccherebbe dopo 20 anni di servizio. Inoltre è pareggiato al capitano, ed essendosi fatto vantaggio nella tariffa alla pensione del capitano, resta perciò anche aumentata al cappellano in modo progressivo. D'altronde il cappellano si potrebbe ammettere, qualora il Senato credesse di dover fare quest'aggiunta all'articolo 20, in cui vi è un aumento per 12 anni di grado, qualora volesse riconoscerlo. Ma il Ministero crede che per quel limite di 50 anni i cappellani pareggiati ai capitani, godendo del beneficio che loro porge la tariffa, sono abbondantemente ed in un modo conveniente provvisti.

**STARA.** Godo di incontrare in ciò l'approvazione del Ministero.

**ALBINI.** Pare che a quest'articolo dei cappellani e dei professori di medicina e chirurgia potrebbe rimediarsi coll'accordare loro la pensione di ritiro a vent'anni, quindi ridurre al quinto la quantità della pensione che loro sarebbe potuto toccare a venticinque e accordarla al loro ritiro. Se poi volessero continuare sino all'età di venticinque anni di servizio avrebbero la pensione.

**DE SONNAZ.** *Les aumôniers ne peuvent entrer en carrière avant 26 ans, et pour la plupart ils en ont bien plus; je pense, qu'en prenant un moyen-terme on serait au dessous du vrai, en estimant leur entrée au service à 28 ou même à 30 ans. Leur service dans les hôpitaux, même en temps de paix, est un service pénible. A l'âge de 50 ans ils peuvent difficilement être encore susceptibles du service en temps de guerre. Nous les avons vu suivre leurs régiments à pied, ou placés sur les canons faire tous leurs efforts pour ne jamais les abandonner. Certes il ne me paraît pas rationnel d'exiger un tel service d'un homme qui a passé la cinquantaine. Donc il faut maintenir aux aumôniers le droit qu'ils avaient par les anciens réglemens de passer en retraite après 20 ans de fonctions.*

*Pour les chirurgiens-majors et autres docteurs attachés au service militaire, la même circonstance milité en leur faveur, car eux aussi ne peuvent entrer que tard en carrière. Leur service, messieurs, est pénible en temps de paix et continué en temps de guerre; outre les marches le jour et la nuit avec la troupe, ils doivent panser les blessés, visiter les malades, établir les ambulances, visiter, soigner tous les malades, s'occuper de leur soulagement, de leurs besoins, de leur transport; comment sans la vigueur de la jeunesse ou de l'âge moyen pourraient-ils résister au service le plus laborieux, le plus pénible qu'il y ait à la guerre? Pour ces raisons et quelques-autres que j'ometts pour ne point abuser de vos moments, j'appuie l'amendement de la Commission.*

**RIBERI.** Io dirò, signori senatori, brevi parole in appoggio dell'emendamento della Commissione in ciò che riguarda gli ufficiali militari di sanità. La Commissione ha notato molto opportunamente che il tempo che gli ufficiali di sanità percorrono, come allievi, non è un compenso adeguato alla perdita del beneficio d'un decennio. Ma non ha ella abbastanza determinato il numero degli ufficiali di sanità i quali percorrono lo stadio dell'alunnato. Ora, io che ho l'onore di presiedere al corpo sanitario-militare, sono in grado di dire che più della metà degli ufficiali che lo compongono non hanno percorso quello stadio, ma sono entrati nel corpo fregiati d'una laurea sola o medica o chirurgica, oppure d'ambue le lauree. Quegli anzi che sono entrati dopo l'anno 1844, in cui ebbe luogo la fusione delle due facoltà medica e chirurgica, vi entrarono colla doppia laurea; e si può prevedere

che coloro i quali vi entreranno d'or innanzi saranno pure addottorati in ambe le facoltà.

Or bene, non mi sembra cosa equa che, come compenso dell'aumento d'un decennio di carriera, si offra il tempo dell'alunnato, che i più degli ufficiali militari di sanità non hanno percorso, e non percorreranno d'or innanzi, stando l'attuale organizzazione. Ne viene, come conseguenza di ciò, che i più degli ufficiali di sanità già addottorati entrino nella carriera militare a 24 e 26 anni. Voglio essere generoso ed accordare che vi entrino a 24 anni. Ma se debbono percorrere 50 anni di carriera, come indica il progetto di legge, ben si vede che dovranno impiegarvi la parte più travagliativa della vita; si vede anzi che molti dovranno impiegarvi tutta la vita, giacchè la durata media della vita degli ufficiali di sanità risulta dalle statistiche essere press'a poco di 50 anni. È vero che i militari non sanitari hanno pure una simile durata media della vita, e forse minore: ma vi è tra essi questo grande divario che, mentre l'ufficiale di sanità non entra per solito in carriera fuorchè a 24 anni, i militari non sanitari vi possono entrare a 15 o 16 anni; le cose così essendo, è evidente che quegli ufficiali sanitari, i quali sopravviveranno al cinquantesimoquarto anno della vita in cui acquisterebbero diritto alla giubilazione, non avranno per vivere alcun altro compenso fuorchè il beneficio di cotesta giubilazione, giacchè a quella età l'uomo non è più atto a fare il lungo e penoso litorcinio di clientele. E notate, signori senatori, che cotesta giubilazione non è ancora gran cosa, perchè, come bene avvertiva la Commissione, piccolo è l'avanzamento nel corpo sanitario militare, essendovi soli tre o quattro gradi per arrivare all'apogeo di quella carriera, cosicchè quando un ufficiale di sanità, contrariamente a quanto succede agli ufficiali non sanitari, ha raggiunto il posto d'ufficiale di sanità in capo d'uno spedale, questo posto è solitamente per lui il bastone di maresciallo, e pochi ancora sono questi posti che stanno sull'apogeo della carriera sanitario-militare, e la giubilazione che loro compete è assimilata a quella che compete ai maggiori e capitani, essendovi in tutto il corpo sanitario-militare un solo che sia assimilato al grado di colonnello, ed è questi il presidente del Consiglio superiore militare di sanità.

Aggiungete ancora, signori senatori, che all'epoca della giubilazione vi sono per gli ufficiali non sanitari molti compensi nella reale casa d'Asti, nell'amministrazione e nei consigli di leva, nelle fortezze, ecc.; ma che per gli ufficiali di sanità non si offrono all'epoca della giubilazione alcuni altri compensi. Permettetemi, signori senatori, s'io, prendendo la cosa a più alti principii, vi dico che sino all'anno 1833 il corpo sanitario militare quasi non esisteva presso di noi; ch'esso fu, sarei per dire, incoato e bel bello formato sotto gli auspizii d'un onorevole senatore che siede qui fra noi, ed è l'ex-ministro Villamarina, a cui io son lieto di rendere questo pubblico atto di giustizia, e che i molti ministri della guerra che da due anni si succedettero e di cui alcuni siedono pure fra di noi, non eccettuato l'attuale ministro della guerra, tutti conferirono a migliorare la condizione del corpo sanitario-militare. Non per questo, si desiderano ancora miglioramenti: sono questi aspettati da tutto il corpo, e so che il ministro non vi è contrario. Figuratevi, ciò stante, signori senatori, quale scoraggiamento sarà per entrare negli animi degli ufficiali militari di sanità quando, mentre aspettano con ansietà questi miglioramenti, udranno che in quella vece il Senato ha adottata una legge non di progresso, ma di regresso; non di miglioramento, ma di peggioramento. E per certo i servizi ch'esso rende meritano una sorte migliore; l'ufficiale di sanità è, come a dire, quasi la provvidenza del

soldato ammalato, e rende pure notevoli servizi al soldato sano: accompagna egli il reggimento ne' suoi cambiamenti di stanza, nel recarsi che fanno i soldati alle passeggiate militari, nel tempo delle evoluzioni; invigila su la sanità individuale d'ogni soldato; fa la rassegna di molte azioni del medesimo colle sue visite giornalieri nelle camerate e nelle prigioni, e colle visite generali per riconoscere se per avventura non fosse infetto da morbi acquisiti, ecc., ecc. Insomma notate, signori senatori, che, se un ufficiale di sanità capace è un utile depositario della sanità d'un reggimento, uno poi che sia incapace io lo considero come una specie di cannone che tiri tutto l'anno su il reggimento, e che è tanto più da temersi, in quanto che non fa scoppio, non fa rumore e non è avvertito. Permettetemi, signori senatori, che per indurvi a migliorare, anzichè a fare peggiore la condizione degli ufficiali militari di sanità, io vi dica che, se gli ufficiali non sanitari sottostanno a pericoli straordinari solamente in tempo di guerra, per gli ufficiali sanitari il tempo del servizio è sempre un tempo di guerra, giacchè in tempo di pace sono osteggiati dai miasmi e dai contagi negli spedali, ed in tempo di guerra sottoposti a questi, ed oltracciò alle ferite, alle uccisioni ed alla prigionia, come tutti gli altri militari. Per tutte queste considerazioni io vi prego, o signori senatori, di rendere la loro sorte allettativa e non acerba, e di ciò vi prego ancora per quest'altra ragione. Per i più degli ufficiali dell'armata l'ordine militare è l'unico scopo così della loro attività, soddisfazione e considerazione, come dello sviluppo delle loro forze intellettuali; eguale compenso non può loro d'ordinario offrire l'ordine civile.

In quella vece l'ordine civile offrendo agli ufficiali di sanità un vasto campo d'attività e di benefici, succede che quelli fra i medesimi che sono più sentiti e più capaci di volare colle proprie ali, stimando che l'ordine militare loro non offra quella considerazione e que' benefici che, in vista dei fatti sagrifizi e di lunghi e tediosi studi, credono meritarsi, o disertano non appena principia la carriera militare, gettandosi nell'ordine civile, del che potrei addurre molti esempi; o la disertano, se già in essa inoltrati, tosto che hanno raggiunto il primo termine legale della medesima. Succede da ciò che molti distinti dottori non siano allettati ad entrare nella carriera militare. E benchè l'attuale corpo sanitario-militare comprenda già molti personaggi dotti e molto capaci, tuttavia, se noi rendiamo peggiore la sua condizione, dobbiamo temere che siano per entrarvi anzi mezzanità, che capacità, e quelle non potendo sostenere le veci di queste, succederà che il corpo sanitario-militare per un vero circolo vizioso scadrà sempre più nella stima e nell'opinione dell'armata, e si offrirà sempre meno allettativo alle mire dei dottori veramente capaci e travagliativi. Per tutte queste ragioni io annisco all'emendamento della Commissione; cioè di nulla innovare intorno alla durata della carriera degli ufficiali militari di sanità, stata da antecedenti leggi determinata.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Luigi Di Collegno.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io prendo la parola per ragionare ancora sulla condizione de' cappellani, e in un senso un po' diverso per avventura da quello che è stato presentato al Senato. Si dice che i cappellani possono cominciare ai 25 anni; si è detto anche, parmi, ai 28; io osservo che un sacerdote non può acquistare questo carattere se non ai 28 anni, o pochi mesi meno, se ottiene una dispensa. Un sacerdote, che non ha acquistato questo carattere, non è ancora formato, come non sono formati i laureati che atten-

dono ad una scienza qualunque, finchè non ne hanno acquistata la pratica in dipendenza de' loro studi. Un sacerdote, la cui utilità è incontrastata, se abbisogna in ogni cosa di qualche anno di pratica, ne abbisogna assai più per il servizio militare, perchè è mestieri che egli sia fregiato di quella gravità e prudenza a cui accennava la Commissione, e che certamente suppone un numero d'anni maggiore, ma soprattutto un esercizio acquistato dopo i 23 anni. È cosa conosciuta dalle persone che si occupano dell'educazione sacerdotale, per quanto sento dire, come pel poco che mi ha potuto competere quando presiedeva l'Università, che il momento più pericoloso per questa carriera si è quella in cui si conseguì il sacerdozio, perchè, finiti gli studi, finite quelle occupazioni speciali che astringevano il sacerdote a certi doveri per conseguire questo grado, rimangono lasciati in loro balia.

In questa circostanza sarebbe quindi più pericoloso di dar loro una qualità che non lascia di metterli in sul declivio della licenza. In qualunque modo, con tutto il rispetto che io ho per le compagnie cui sarebbero aggregati, entrando in un reggimento, io credo importantissimo anche per l'educazione religiosa, se puossi dir così, de' militari, che i cappellani siano già persone un po' più consumate; e quanto più il Ministero si occuperà di proporre sacerdoti gravi, rispettabili e muniti di quelle qualità che meglio conciliano l'attenzione e la docilità delle persone che devono ricevere da esse gli avvisi, tanto più si profitterà per la moralità dell'armata. Credo dunque essere desiderabile che non vi siano prima di 50 anni, e che si conservino i 20 anni proposti dalla Commissione per poter conseguire la giubilazione, giacchè altrimenti, se si esigessero 28 o 30 anni di servizio, come potrà un cappellano, giunto all'età di 55 o 60 anni, prestare esatto il suo servizio, salire a cavallo e sottostare a tutte le fatiche militari? Come potrà questo cappellano, in caso di guerra, mettersi in campagna, vivere una vita troppo attiva, soccorrere i feriti, ecc.? Sarà di necessità costretto a ritirarsi, ed allora che ne avverrà? Il suo successore, nuovo nel reggimento, non godrà la confidenza de' soldati, e nessuno de' miei colleghi ignora quanto necessaria, indispensabil cosa sia la confidenza in chi dirige lo spirito. Io opino perciò che non debbano essere accettati prima di 30 anni, ed abbiano diritto alla pensione ai 50.

Appoggio insomma le conclusioni della Commissione.

**DE LAUNAY.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Launay.

**DE LAUNAY.** Je ne puis qu'approuver les réflexions de notre honorable collègue, le chevalier De Collegno, sur les aumôniers; il faudrait, comme il l'a sagement observé, qu'ils ne fussent admis qu'à l'âge de 30 ans pour avoir plus d'expérience et mériter plus facilement la considération si nécessaire dans leur emploi; après 20 ans, ils n'ont aucune perspective d'avancement, ils n'ont devant eux que la retraite; ne leur refusez pas ce bénéfice de dix ans, s'ils font leur devoir, et ils le font tous généralement; ils ont aussi leurs fatigues, une surveillance continuelle, l'éducation des enfants du régiment, le service de l'hôpital; ils doivent aussi souvent faire des aumônes aux familles pauvres des soldats, du moins je le leur ai vu pratiquer souvent. Un bon aumônier, qui possède la confiance, le respect dans un régiment, est un homme précieux, appelé à rendre de grands services pour en conserver la moralité, et même ces sentiments si nécessaires de dévouement au Roi et à la patrie.

Quant aux chirurgiens-majors, s'ils servent bien, c'est encore là un rude métier; constamment occupés de la conser-

vation de la santé du soldat, ils doivent soigner les malades journellement, assister aux manoeuvres, être constamment sur pied pour les visites, inspections et autres services. En cas de guerre, ils doivent souvent opérer sur le champ de bataille, ils partagent alors les dangers du soldat; ils gagnent bien davantage de dix ans pour la retraite dont ils jouissent déjà, et qu'il s'agit de leur conserver; c'est une compensation aux avantages qui leur sont accordés dans les autres armées; en France ils arrivent aux grades supérieures. Si vous voulez de bons chirurgiens-majors, si nécessaires au bien être du soldat, de deux choses l'une: ou augmentez leur paye, ou donnez-leur une compensation par une retraite après 20 ans de service; autrement l'armée n'aurait que des chirurgiens de peu de valeur, je dirai même les plus mauvais. Je m'associe à cet égard aux sages et savantes considérations qui ont été si bien développées par notre honorable collègue, le sénateur Ribéri.

**MORIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il senatore Moris ha facoltà di parlare.

**MORIS.** Io aveva domandata la parola per dare per parte mia appoggio alle ragioni addotte dall'onorevole mio collega, il senatore Ribéri; voleva eziandio sottoporre al Senato quelle esposte dall'onorevole senatore De Launay, vale a dire che in altri Stati d'Europa, a noi vicini, gli ufficiali sanitari potevano pervenire a gradi molto superiori a quelli cui pervengono fra noi.

Epperò doversi mantenere le disposizioni proposte dalla Commissione, avuto riguardo alla carriera per gli ufficiali sanitari troppo fra noi limitata; soggiungo: massimo essere il bisogno d'aver soggetti distinti fra gli ufficiali sanitari, perciocchè gli altri cittadini possono ricorrere alle persone eminenti nell'arte, le quali, ove si cerchino, si trovano sì nelle città che nei villaggi, mentre che il soldato deve generalmente sottostare alla cura dell'ufficiale sanitario preposto al corpo cui appartiene, e temerei eziandio che per l'avvenire si avesse a difettar di soggetti quali si richieggono distinti, qualora non venisse adottata la proposta quale venne presentata dalla Commissione.

**CIBRARIO.** Domando la parola per appoggiare con una osservazione di fatto quanto è stato detto dai due ultimi preopinanti. L'onorevole senatore De Launay ha citato l'esempio della Francia, nella quale gli ufficiali sanitari pervengono a gradi molto superiori che non fra noi. Io citerò l'esempio della Russia, in cui tali ufficiali conseguono i primi gradi della milizia.

Il dottore Florio, da Biella, ora defunto, fece la sua carriera in Russia come ufficiale sanitario; io lo conobbi col grado di consigliere, titolo equivalente a maggior generale, e col gran cordone dell'ordine di Sant'Anna.

**DELLA MARMORA ALFONSO,** ministro della guerra. Sento vivamente le ragioni sull'importanza di avere ottimi chirurghi, buoni cappellani; approvo le ragioni addotte dal senatore De Launay e dal senatore Di Collegno particolarmente, e sarei pronto ad accogliere questa proposizione, cedendo i 10 anni che stabiliscono la differenza fra i militari ed i cappellani, ed il corpo sanitario. Io credo però di dover mettere in avvertenza il Senato sulle ragioni non meno buone che furono addotte prima per l'aumento di paga a tutti gli ufficiali, massime subalterni, e per la qual cosa io temo che a forza di concessioni si venga poi ad avere un aumento tale che non vi si possa più dare quel necessario sviluppo che è richiesto dalle nostre condizioni. Ecco il solo motivo per cui il Ministero si è tenuto alquanto indietro. Del resto, io sono dispostissimo a cedere, massime che vidi io medesimo nelle

ultime campagne l'importanza che deve avere un corpo sanitario, capace di ispirare confidenza ai soldati.

Pur troppo, nello stesso tempo che posso dire di avere veduti degli ufficiali sanitari ottimi e zelanti, ne ho pur veduti di quelli mediocri che hanno lasciato molto a desiderare.

**DE SONNAZ.** Farei solamente osservare che l'aumento di giubilazione non toccherebbe soltanto a quei cappellani che sono addetti ai reggimenti, i quali invero hanno una paga superiore, ma eziandio ai cappellani dei battaglioni e dei forti, i quali tutti hanno solamente una metà di paga, ed anche paga inferiore. Siccome havvi un articolo nella legge, il quale dispone che nessuno può avere per giubilazione una paga superiore a quella di cui gode al momento in cui viene giubilato, così tutti questi cappellani non potranno avere che lire 600 od 800 tutt'al più, come è il loro trattamento.

In quanto ai chirurghi, aggiungo ancora una ragione di più che ci farà maggiormente persuasi della necessità di vantaggiarli. Io porto ferma convinzione che, se si facesse loro torto di questi 10 anni, molti di quelli che sono attualmente al servizio se ne andrebbero, e di certo i migliori. Ogni chirurgo che abbia qualche abilità riuscirà sicuramente a guadagnare in una città od in un paese molto più dello stipendio che egli percepisce.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Prego il Senato di permettermi di rispondere una cosa sola a quanto è stato testè detto dal signor ministro della guerra, come motivo per non acconsentire alla proposta fatta dalla Commissione in favore degli ufficiali sanitari ed altri, affinchè possano godere della pensione di ritiro dopo 20 anni di servizio, e non dopo 30 come i militari effettivi. Il signor ministro ha detto che molte ed egualmente potenti ragioni militavano acciò si migliorasse la condizione degli ufficiali subalterni, come è desiderabile che si migliori quella degli ufficiali sanitari, e che non potendosi per le strettezze dell'erario migliorare, come sarebbe desiderabile, la condizione di tutti gli ufficiali dell'esercito, così si troverebbe giustificato anche il non aver migliorata la condizione degli ufficiali sanitari, ed altri impiegati dalla Commissione ricordati.

Ma questo confronto degli ufficiali subalterni e degli ufficiali sanitari ed altri non regge per niun modo; se le condizioni dell'erario impediscono di migliorare la condizione degli ufficiali subalterni dell'esercito, è cosa che sicuramente tutti deplorano, come la deplora il signor ministro; ma qui non si tratta di migliorare la condizione degli ufficiali sanitari, bensì solamente di non peggiorarla; essi godono attualmente del vantaggio di ottenere la loro pensione di ritiro dopo 20 anni di servizio; ove non fosse accettato questo emendamento, essi verrebbero a perdere un vantaggio di cui attualmente godono, e quindi non solamente non si migliorerebbe, ma si verrebbe a deteriorare la loro condizione, che non è certo l'intenzione del signor ministro. E, poichè l'occasione se ne porge, aggiungerò due parole ancora in favore dei professori dell'accademia militare, e generalmente dei professori delle scuole militari. Volgono a loro favore le stesse considerazioni a un dipresso che ha proposto il dotto mio collega, signor senatore Riberi. Infatti non possono sicuramente i professori delle scuole militari entrare in servizio alla stessa età alla quale si comincia il servizio militare propriamente detto. Niuno sarà mai nominato professore di una accademia militare all'età di 20, nè di 22 o di 23 anni, e per eccezione sommamente rara potrà essere nominato all'età di 25 o 30 anni. Generalmente ogni nomina di professori si fa

ad una età più avanzata; sarebbe anzi deplorabile che questi posti così importanti fossero per regola generale affidati a giovanetti che ancora avessero sulle labbra il latte delle scuole.

Quanto poi alla carriera, se aveva motivo l'onorevole senatore Riberi di far osservare quanto limitata è quella degli ufficiali sanitari, io credo di aver motivi maggiori di deplorare i limiti così stretti che chiudono la carriera dei professori generalmente, e dei professori delle scuole militari in ispecie. La legge li assomiglia pel loro grado ai luogotenenti o ai capitani; qui dunque finisce ogni speranza di carriera per un professore, sia pur egli distinto quanto si voglia nella repubblica scientifica, abbia pur egli prestato quanti eminenti servigi si voglia all'istruzione militare nello Stato. Ora, io non credo che un tal grado acquistato dopo 20, 25 o 30 anni di servizio, non credo che una pensione militare regolata sopra un tale grado dopo 30 anni possa dirsi nè una competente ricompensa, nè una sufficiente provvigione per gli anni senili. Mi associo adunque con tutto il cuore alla proposta della Commissione affinchè venga sancito anche a favore dei professori delle scuole militari il vantaggio di cui attualmente godono di vedere i loro diritti alla pensione liquidati dopo 20 anni di servizio.

**PRESIDENTE.** La parola è al generale Bava.

**BAVA.** Messieurs, quoique les respectables aumôniers et les docteurs de l'armée aient toutes mes sympathies pour leurs bons services, cependant, afin d'éclairer le Sénat sur leur vraie position, il me semble utile d'ajouter quelques réflexions à celles présentées par les honorables préopinants.

Les aumôniers à leur début dans l'armée se trouvent de suite assimilés aux capitaines; ils reçoivent des émoluments que ceux qui suivent successivement la hiérarchie des grades n'obtiennent pas toujours à 30 ans d'âge, et enfin la pension que leur alloue la présente loi est égale à celle de capitaine et, plus que celui-ci, il a encore ses messes.

Quant aux chirurgiens et médecins de l'armée, outre leur paye, ils peuvent encore exercer leur art dans les garnisons où ils se trouvent, et à leur sortie du service ils possèdent encore ce même avantage, dont ne jouissent pas les gradués qui leur sont assimilés. Pour ces motifs, il me semble que vouloir admettre les aumôniers et les chirurgiens à la pension de retraite après 20 ans seulement de service, ce serait leur accorder une faveur point suffisamment justifiée.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Riberi.

**RIBERI.** L'onorevole senatore generale Bava disse che gli ufficiali militari di sanità, oltre ai benefici della loro carriera militare, conseguono pure benefici dall'esercizio della loro arte nelle varie stanze che sono loro destinate. Ma a questo riguardo io faccio notare al Senato che, se la cosa succedeva alle volte così nel tempo, cioè, quando non era ancora stato adottato il principio della mobilità, non succede più egualmente di presente, perchè l'applicazione di questo principio della mobilità è causa che gli ufficiali di sanità, per i loro frequenti cangiamenti di sede, abbiano bene scarsi i benefici di cui ha parlato l'onorevole preopinante. Lo stesso signor senatore generale Bava ha pure soggiunto, che gli ufficiali di sanità possono ancora, dopo la loro giubilazione, procurarsi alcuni benefici coll'esercizio della loro professione. Ma io credo di avere già a ciò risposto, quando dissi che la durata media della vita degli ufficiali di sanità essendo di anni 50 circa, i più de' medesimi non possono tutta compirla e quelli che sopravanzano all'epoca della loro giubilazione non sono più, per l'età, idonei a un nuovo tirocinio di clientele. E posto che mi è data la parola, dirò al Senato che, a vantaggio degli



ufficiali di sanità, è pure da calcolarsi il risparmio che procurano alle finanziarie economie delle varie amministrazioni col non secondare le velleità e delicatezze de' soldati ammalati o convalescenti. Parimente è pure da calcolarsi il risparmio che procurano alle varie amministrazioni, per ciò che, essendo eglino fregiati della doppia laurea medica e chirurgica, possono sovvenire a tutti i bisogni de' soldati malati, senza che quelle amministrazioni siano d'or innanzi sottoposte a retribuire ufficiali di sanità dell'ordine civile, come è stato fin qui praticato.

**COLLA, relatore.** Dopo tutto ciò che si è detto a favore della proposta aggiunta dalla Commissione, io debbo dichiarare che essa persiste parimenti, e non ha che ad aggiungere pochissime cose a tutto quello che si disse assai meglio, e che non vorrei ripetere per temenza di troppo abusare del tempo del Senato.

Due sole cose mi sembra che siano rimaste senza risposta; e di queste vorrei rispondere, perchè tutte fossero appianate le difficoltà. Uno dei preopinanti osservò che non conveniva introdurre per i cappellani e ufficiali sanitari un'eccezione, che non si ha per altri impiegati civili che si troverebbero nello stesso caso, e principalmente per quelli delle magistrature a cui egli appartiene onorevolmente.

Un altro notò che i cappellani e chirurghi trovano un compenso nella maggior pensione a cui avranno diritto con questa tariffa che si propone. Al primo degli opinanti risponderò che qui si tratta d'introdurre un'eccezione, e mantenerne una che è stabilita da lungo tempo; per la qual cosa consta che molti si troverebbero nel caso di essere provveduti a ritiro con pensione. Aggiungo poi che non ista il paragone fra questi impiegati, cappellani e professori e chirurghi, cogli impiegati dell'amministrazione o dell'ordine giudiziario; imperciocchè i cappellani e chirurghi niente possono avanzare nella loro carriera. Aggiungo inoltre che non è giusto di calcolare solamente sull'età che si richiede per acquistare il *minimum*, anche avendo riguardo sul *maximum* a cui tutti hanno diritto di raggiungere; *maximum*, il quale non si potrebbe mai ottenere se non si venisse ai 50 anni di servizio, impossibile ad acquistarsi all'età di 50 anni. Rispondo al preopinante, che osservava trovarsi dai cappellani e dai chirurghi un compenso nell'aumento della tariffa, che io non so vedere questo compenso.

La legge che abbiamo concede ai cappellani ed ufficiali sanitari la pensione di questo o di quell'altro grado; ora, aumentandosi le pensioni di ritiro per tutti questi gradi, sembra che la si vorrebbe concedere loro soltanto dopo 50 anni, mentre adesso hanno diritto di averla dopo 20 anni. Qui non c'è compenso; quello che si dà è dato a tutti.

Io concludo adunque perchè sia messa l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Voci. Bravo!

**PRESIDENTE.** Essendosi compiuta la discussione dell'articolo. ....

**GALLI.** (*Interrompendo*) Vi sarebbe una piccola aggiunta a fare che mi sembra che siasi lasciata per dimenticanza. Facendo l'articolo cenno degli impiegati civili e professori dell'accademia, ecc., mi sembra che dovrebbe pure accennare gli impiegati e i professori del collegio militare di Racconigi.

**CIBBARIO.** Sono tutti militari.

**COLLA, relatore.** Per i chirurghi del collegio militare di Racconigi non vi ha regolamento che li assimili ai gradi militari, mentre vi ha per quelli dell'accademia; e per tale motivo, quando una legge stabilirà che i professori avranno il

ritiro secondo il tal grado, saranno compresi nel grado in cui saranno stati classificati.

**UN SENATORE.** I professori del collegio di Racconigi dovrebbero essere compresi come quelli dell'accademia militare.

**DE SONNAZ.** Questi professori sono militari, epperò già contemplati; almeno così credo.

**COLLE.** Un'aggiunta sarebbe necessaria per istabilire le disposizioni accennate dal generale De Sonnaz pei cappellani sedentari ed i cappellani mobili.

**DE SONNAZ.** I cappellani non possono avere più della loro paga, ed i sedentari non hanno che 600 lire e qualcuno 800.

**PRESIDENTE.** Dovendosi tenere per chiusa la discussione. ....

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** (*Interrompendo*) Temo non aver spiegato abbastanza che accettava le modificazioni della Commissione. Io faceva soltanto avvertito il Senato che, naturalmente, a forza di concessioni, si andrà molto al di là di quanto possono comportare le condizioni dell'erario.

**SCLOPIS.** Chieggo di poter fare un'osservazione su di una parola del ministro.

Non credo che sia una concessione, quando è una retribuzione al merito richiesta dai servizi prestati a pro della patria. Si potranno bensì riformare le altre concessioni, ma quanto alle retribuzioni per i servizi resi dall'armata non credo vi possa essere mai facilità soverchia.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola ora spetta al senatore De Fornari che l'avea chiesta prima.

**DE FORNARI.** Non entrerò nel merito della questione militare perchè mi trovo incompetente; ma osservo che l'articolo 6 mi pare includa evidentemente disposizioni eccezionali all'articolo 2; perciò è razionale che nell'articolo 2 vi sia una riserva a questa disposizione, perchè l'articolo 2 fissa tassativamente l'età per cui si può domandare la giubilazione e la pensione, mentre invece l'articolo 6 vi fa una modificazione. È una disposizione addizionale, la quale acquisterà tanto più d'importanza, se l'emendazione proposta già anticipatamente dal generale Chiodo sarà adottata; alla quale proposizione di modificazione mi propongo altresì di aggiungere un'ampliamento, che credo di qualche rilievo, e che annunzierò, ove la mia proposizione fosse appoggiata.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagnetto.

**DI CASTAGNETTO.** Prego il Senato di credere che io non intendo di ritornare sulla discussione del complesso della legge, ma nell'occorrenza della discussione sull'articolo attuale, io credo dover far presente a' miei colleghi come dall'osservazione del ministro della guerra e dalla discussione di quest'articolo emerga il fondamento delle osservazioni fatte dalla Commissione, cioè della difficoltà di fare prontamente una legge completa. Infatti troviamo in questo articolo, e troveremo di mano in mano, come difficoltà finanziarie ed altre potranno opporsi a che questa legge possa al momento essere perfetta come tutti desideriamo. Bramerei perciò solamente di richiamare ai singoli articoli che si presenteranno le osservazioni fatte, onde se ne tenga il debito conto nella votazione generale della legge.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 sul quale il Senato debbe deliberare è così concepito. (*V. sopra*)

La parola *effettivo* è quella sola che diversifica il progetto di legge presentato dal Ministero e la proposizione della Commissione. Debbo perciò chiedere al signor ministro se ha difficoltà di ammettere questa spiegazione dei servizi, perchè in



questo modo la condizione della votazione riescirà migliore.

**DI PETTINGO**, commissario regio. Il ministro, nel proporre il progetto di legge, non aveva compresa la parola *effettivo* per la ragione appunto di vantaggiare la sorte dei militari, i quali, per le campagne fatte, potessero raggiungere il limite di servizio onde ottenere la loro giubilazione.

Così, ad esempio, se un militare il quale conta già 25 anni di servizio, ha fatto le due ultime campagne, queste due ultime campagne contano per due anni; il che raggiungerebbe appunto il limite di 25 anni, cioè 25 effettivi sotto le armi, e due per il beneficio della campagna.

Ecco le considerazioni per le quali il Ministero fu indotto a non ammettere la parola *effettivo* del regolamento del 1851, riprodotto dalla Commissione.

**COLLA**, relatore. Non rileva la data spiegazione dopo che si è ridotto da 50 a 25 anni la durata del tempo necessario per acquistare il diritto al *maximum*. Si è introdotto un articolo il quale ammette alla pensione dopo 15, e la Commissione dice anzi dopo 10 anni di servizio, coloro che non si trovano più in caso di poter servire per malattia; ma pare che non ci sia poi necessità alcuna di facilitare maggiormente; e perciò credo doversi stare al principio riconosciuto nelle questioni di questa natura nella Francia ed altrove, che il servizio cioè debba essere effettivo, nè mai sia contata la campagna come un anno vero di servizio.

**BAVA**. Je m'associe volontiers à la parole *effettivo* que propose M. le sénateur Colla au § premier, parce que je pense que les années de service doivent être effectives pour obtenir la pension de retraite, et que les campagnes ne doivent servir que pour l'augmentation de la pension conformément à la présente loi. Pour lever toute espèce de doute à cet égard, il serait peut-être préférable de remplacer la parole *effettivo* qui doit se répéter dans les deux alinéa de l'article 2 et de la remplacer par un amendement qui trouverait place à la fin du dit article et qui pourrait être conçu de la manière suivante:

« Nel tempo suddetto non sono comprese le campagne, le quali daranno solo titolo all'aumento della pensione in conformità della presente legge. »

Dans les lois militaires particulièrement il convient de s'expliquer clairement afin que leur application soit facile et égale pour tous ceux qui doivent en surveiller l'exécution.

**COLLA**, relatore. Gli è certo che l'emendamento proposto dal generale Bava dichiara molto più ampiamente le cose. Ma nelle leggi conviene evitare il superfluo, essendo pregio di esse il contenere solamente quelle disposizioni e parole che sono necessarie a spiegare veramente quello che si vuole. Credo perciò che la giunta di *effettivo* al servizio basti, e non possa indurre alcuno in errore.

Sono 50 anni che nelle leggi nostre si è detto *servizio effettivo*; e tutta l'armata ha sempre inteso che *servizio effettivo* è servizio prestato, allorchando si parli separatamente delle campagne.

Credo che dopo 50 anni tutti conoscono la forza di questa espressione, e non sia necessario di aggiungere una dichiarazione espressa, e mi pare che dopo la presente discussione non possa più nascere questo dubbio.

**GIULIO**. Affine di evitare la ripetizione della parola *effettivo*, e mostrare insieme chiaramente che questa parola si applica non meno al secondo che al primo alinea, ho l'onore di proporre che essa si levi dal primo alinea e si collochi in fine del preambolo dell'articolo, acciò si applichi a tutti gli

alinea che seguono; si direbbe adunque così: « Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio effettivo, » ecc.

**DELLA MARMORA ALFONSO**, ministro della guerra. Avverto il Senato che accetto molto volentieri la modificazione introdotta dell'*effettivo*, appunto per le ragioni saviamente addotte, massime che si tratta di generali e di gradi superiori fino al capitano.

**PRESIDENTE**. Deve deliberarsi in primo luogo sulla parola *effettivo* sulla quale discorressi, cioè vedere se si debba o no aggiungere al progetto ministeriale.

Chi approva che il servizio di cui si parla in questo paragrafo debba considerarsi *servizio effettivo*, voglia levarsi.

(È approvato.)

Adesso dimanderò al Senato se stima di trasportare la parola *effettivo* nel preambolo della legge.

**ALFIERI**. Avverto che questa non è una sola trasposizione di parole, è un vero cambiamento sostanziale alla disposizione dell'articolo. Se il cambiamento proposto dal senatore Giulio verrà approvato, diventerà applicabile questa disposizione non solo, come avvertiva il ministro della guerra poco fa, agli ufficiali superiori cui l'aveva applicata la Commissione, ma altresì a quelli contemplati nei due ultimi alinea, dei quali non pare che la Commissione intendesse di farne l'applicazione.

Voci. Sì! sì!

**ALFIERI**. Domando scusa, questa sarà stata senza dubbio la sua intenzione, ma sicuramente non risulta dalla sua relazione, e poi quando fra varii paragrafi la parola caratteristica è applicata ad un solo, non s'intende che abbia forza per gli altri.

**PRESIDENTE**. La Commissione mostra di voler intendere che la parola *effettivo*, aggiunta al preambolo, si riferisca a tutto intero l'articolo.

Così spiegata la cosa, non può essere difficoltà nella votazione.

Propongo dunque. . . .

**PALLAVICINO-MOSSI**. Noi abbiamo nell'articolo 22 del presente progetto di legge: « Le campagne sono computate in aggiunta alla durata effettiva del servizio. »

Avendo votato la parola *effettivo* in questo articolo che stiamo per votare, che effetto può avere l'articolo 22? Questo vuol dire adunque che un soldato dovrà fare 25 anni di servizio, perchè gli sia computato in più il numero delle campagne; ma se non avrà fatto 25 anni di servizio, queste campagne non gli saranno computate.

**GIULIO**. Non saranno ancora ammessi.

**PALLAVICINO-MOSSI**. Non mi pare giusto che quello il quale ha 25 anni di servizio e due campagne non possa avere equal diritto di quelli che hanno 25 anni effettivi.

Varie voci. No! no!

**PALLAVICINO-MOSSI**. Quale sarà il premio per le campagne a quegli che non ha ancora compiuto il tempo? . . .

**ALFIERI**. Osserverò al preopinante che fa doppio conto a loro beneficio, e che, oltre a quello che hanno in ragione dei 25 anni, ne hanno poi un altro che viene loro dalle campagne, che sono contate come anni di servizio. Del rimanente, siccome è cosa votata, non sarebbe qui il momento di parlarne. . .

**GIULIO**. Il dubbio eccitato dal senatore Alfieri m'induce a dichiarare che ho proposto la trasposizione della parola *effettivo* dal primo alinea al preambolo dell'articolo perchè ho creduto scorgere che era intenzione della Commissione che questo epiteto di *effettivo* si intendesse aggiunto così al primo come al secondo paragrafo. Pregherei per conseguenza il si

gnor relatore della Commissione di dichiarare se tale era la sua intenzione.

**COLLA, relatore.** Tale era precisamente l'intenzione della Commissione, come ho già detto. Per quanto riguarda i cappellani ed altri, non vi può essere dubbio. Tutta l'efficacità sta nel secondo paragrafo, ove si parla dei luogotenenti e bassi ufficiali; ma per evitarla appunto si ebbe cura di tralasciare la parola *servizio*, come si pratica in tutti i Codici, in tutte le leggi; che quando si è cominciata a fissare una norma in un articolo, che si è spiegata con una parola, questa s'intende ripetuta negli altri articoli collo stesso significato.

**GIULIO.** Io credo che questa spiegazione del relatore possa bastare, e che resti inutile l'emendamento proposto.

**BAVA.** Les explications que vient de donner monsieur le sénateur Giulio ne me laissent plus rien à désirer, et je retire conséquemment mon amendement.

**PRESIDENTE.** Si tratta di trasportare nel preambolo dell'articolo la parola *effettivo*. Dopo le spiegazioni date dal relatore, le quali hanno fatto conoscere che intenzione della Commissione si era di estendere il principio di questa effettività del servizio a tutto quanto l'articolo...

(Molti senatori interrompono, tal che riesce impossibile agli stenografi di raccogliere le varie cose che si sono dette. Si ritiene solamente che la proposta Giulio da lui ritirata è ripresa dal senatore Bava.)

Io non posso prescindere dal mettere ai voti la proposizione Bava. Si propone di trasportare la parola *effettivo* (già stata ammessa dal Senato) al preambolo dell'articolo.

Chi approva questa trasposizione voglia levarsi.

(Non è approvata.)

« Hanno diritto alle giubilazioni, » ecc. (V. sopra)

Questo è il primo paragrafo soggetto alla votazione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Luogotenenti, sottotenenti, bassi ufficiali, » ecc. (V. sopra)

Dopo le spiegazioni date dalla Commissione, s'intende che i 25 anni sono anch'essi effettivi.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Ma siccome chi avrà da eseguire questa legge non è qui presente, quindi, a togliere ogni dubbio, io proporrei di replicare le parole: *25 anni di servizio effettivo*.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è approvata.)

**PRESIDENTE.** Deggio ora porre ai voti l'altra aggiunta della Commissione a favore di altri ufficiali che prestano servizio all'armata.

Avendo però osservato che varie erano le opinioni sulle diverse categorie di questi funzionari che debbono godere di tale beneficio, è conveniente che si voti separatamente per ciascuna categoria. Dunque proporrò prima alla votazione il favore che vuol concedersi ai cappellani.

Chi intende che questi godano del vantaggio che loro accorda la Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Vengono ora gli ufficiali sanitari.

**BAVA.** Je voudrais faire une demande au président...

*Molte voci.* Fra la votazione non si può parlare, nè interpellare.

**PRESIDENTE.** Si tratta di concedere un privilegio a questi ufficiali sanitari.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora vengono gl'impiegati civili, i professori, ecc.

Chi approva anche a favore di cotestoro la proposizione della Commissione voglia levarsi.

(È approvata.)

Viene finalmente un'aggiunta proposta dal senatore De Fornari, il quale, prevedendo che all'articolo 6 vi sarà una discussione sopra alcune aggiunte che deve fare il senatore Chiodo, vorrebbe riservargliene il luogo, dicendo: *salvo le disposizioni eccezionali di cui nell'articolo 6*. Dimando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CIBRARIO.** Domando la parola.

La proposizione del signor senatore De Fornari si fonda non tanto su quello che il Senato stimerà di deliberare intorno alla proposizione Chiodo, quanto sulla disposizione stessa dell'articolo 6, che contiene una vera deroga all'articolo 2. Gli ufficiali che non contano ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2 (*Mormorio che copre la voce dell'oratore*)... io credo dunque che opportunissimamente il signor senatore De Fornari abbia...

**ALFIERI.** (*Interrompendo*) Io intendo fare una questione d'ordine, se il Senato me lo permette.

Ma siccome l'oscurità materiale in cui siamo potrebbe avere qualche influenza sulla chiarezza che è necessaria in una discussione (*Segni d'ilarità*), credo che sarebbe perciò necessario che si rimandasse quest'articolo alla Commissione onde lo sottoponga alla sua disamina, e se ne rimettesse quindi la discussione a domani.

**GIULIO.** Aggiungerò una sola parola, ed è che, ove l'articolo 2 fosse concepito in questi termini: *non avranno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio se non quelli che hanno 20 o 30 anni di servizio*, sarebbe perfettamente fondata l'osservazione del senatore De Fornari. Affine d'introdurre le disposizioni dell'articolo 6 sarebbe necessario di derogare alle disposizioni dell'articolo 2; ma questo articolo 2 non dice nulla di simile, non pone una regola assoluta, stabilisce che in genere basteranno 25 o 20 anni di servizio, secondo le diverse categorie, per poter aver diritto alla pensione di ritiro. L'articolo 6 poi che cosa dice? Gl'inabili a continuare al servizio potranno avere la loro pensione dopo 15 anni almeno, quindi le due disposizioni non hanno niente a fare l'una coll'altra. La seconda non è punto una deroga della prima; è una disposizione tutta nuova; io dunque credo che si possa senz'altro procedere alla complessiva votazione dell'articolo 2 quale è stato nelle singole sue parti successivamente approvato.

**PRESIDENTE.** Prima si deve pronunciare sulla riserva del senatore De Fornari.

**DE FORNARI.** Anche ammettendo che, a tutto rigore, non sia necessario il premettere in questo articolo 2 la riserva riferentesi all'articolo 6, pel riflesso ragionato dall'onorevole collega Giulio, insisto a riguardarlo razionale ed opportuno, sebbene sia vero che la dizione dell'articolo 2 è tale da non escludere una succedente modificazione, non è men vero che quest'articolo 2 apparisce stabilire tassativamente le condizioni, i requisiti d'anzianità necessari ordinariamente per conseguire a tal titolo la pensione; e quindi è tutt'altimo opportunissimo che vi si trovi un'avvertenza la quale faccia presentire le modificazioni, tanto più che sono per trovarsi non immediatamente, ma dopo tre o quattro articoli seguenti. È stato notato poc'anzi da altri onorevoli preopinanti quanto sia desiderevole che le disposizioni di questa legge procedano chiare e coordinate. Ripeto che l'articolo 6 sarà forse per riuscire più importante che non sarebbe quale era formulato.

## TORNATA DEL 9 NOVEMBRE

E, poichè ciò può influire, mi permetto di anticipare qui cenno d'una delle ampliazioni ch'io ravviso da farsi, quella in favore di militari i quali, in circostanze di nuova guerra, di pericoli della patria, si decidano a rientrare in servizio attivo continuamente, e forse vi riescano eminentemente benemeriti, salvino forse essi, e facciano anche trionfare la patria; ai quali bisogna che non si mostrino le irremovibili limitazioni della legge, come ostacoli in età già provetta, a conseguire pei vecchi anni, sopravvivendo, una situazione discretamente agiata.

È ben inteso poi che la riserva da me proposta nell'articolo 2 non sarebbe mantenuta, ove non lo fossero le eccezionali e, se vuoi, addizionali disposizioni nell'articolo 6.

**SCLOPIS.** Mi pare, o signori, che, siccome il linguaggio delle leggi deve essere rigoroso, così non convenga nemmeno abbondare nelle clausole che si pretendono salutari. Quando anche vi fosse un'eccezione da introdurre in una legge, non è necessario di avvertire un principio che ci eviterà questa eccezione, perchè questa parla da sé, e in mille casi si vede che si pone in capo di una legge una regola generale, e poi succede l'eccezione che opera per forza propria. Io credo poi che, oltre questa considerazione di redazione, conviene aver presente che appunto perchè entriamo in un ufficio molto

esteso di legislatura, le disposizioni dell'articolo 6 non vestono un carattere di eccezione di diritto, come il chiamiamo noi, singolare, di una specialità la quale si trova circoscritta nei proprii termini, e che per conseguenza non è dominata dalle disposizioni generali la quale sarà in fronte di questa legge.

**PRESIDENTE.** Non appartenendo a me il giudicare quale sia l'impressione che hanno dovuto produrre nell'animo del Senato le sensate osservazioni ora svolte sopra quest'ultima proposta del senatore Defornari, nella quale egli mostra di voler persistere, io debbo metterla ai voti. Chi crede che le riserve proposte all'articolo 2 siano da adottarsi, voglia levarsi in piedi.

(Non sono adottate.)

Allora io porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

La seduta è rimandata a domani.

La tornata è sciolta alle ore 8 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni militari.

TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1849

— 52 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sopra una petizione — Comunicazione del decreto di nomina del cavaliere Di Pettinengo a commissario regio — Istanza per la nomina di uno stenografo francese — Si riprende la discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.  
Il processo verbale è letto ed approvato.

RELAZIONE SOPRA UNA PETIZIONE.

**GALLI.** Domando la parola per riferire una petizione riguardante la legge dei pesi e misure. Io credo che questa petizione debba essere riferita e mandata alla Commissione perchè forse potrebbe essere di molta utilità, stante che la legge a cui tende sta dibattendosi ora negli uffici. Se il Senato desidera che se ne faccia lettura, io la farò, ma dessa non riguarda che le multe.

**PRESIDENTE.** Il presidente della Commissione per le petizioni propone che una petizione presentata al Senato, la quale riguarda la legge dei pesi e misure, sia senza più trasmessa alla Commissione stabilita per questa legge.

**SCLOPIS.** Credo che sia necessario dare almeno un sunto della petizione, perchè non si può deliberare sul genere, ma sulla specie.

**GALLI.** L'osservazione è giustissima. Ma siccome si tratta, come dissi, di null'altro che del diritto di ricevere in fatto di multe. . . . del resto mi accingo a leggerla subito.

*Alcune voci.* Basterebbe un sunto.

**PALLAVICINO IGNAZIO.** Il sunto è stato letto nella tornata del Senato dell'altro ieri. L'oggetto di questa petizione è l'aggio del 2 0/0 assegnato, secondo la legge proposta, all'esattore per la riscossione dei diritti dei pesi e misure, il quale adesso apparterrà al Governo. Quest'aggio sarebbe troppo modico, avuto riguardo alla fatica che si dovrà fare per riscuotere questi stessi diritti; epperò si esporrebbe al Senato che, nell'attivare questa legge, volesse egli modificarla aumentando detto aggio nel modo che credesse meglio. Siccome la legge è già stata discussa negli uffici, e la Commissione si sta occupando dell'esame per farne la relazione al Senato, così, ove si differisse ad altro giorno lo invio di questa petizione, ella tornerebbe inutile; perciò si propone che sia rimandata alla Commissione onde possa esaminarla e farne quel caso che creda più conveniente.

**PRESIDENTE.** Dopo le date spiegazioni, io propongo al Senato se vuole che tale petizione sia trasmessa direttamente alla Commissione per la legge dei pesi e misure.

(Il senato approva la trasmissione immediata.)

**COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL CAVALIERE DI PETTINENGO A COMMISSARIO REGIO.**

**PRESIDENTE.** Darò lettura al Senato del regio decreto, col quale il signor colonnello cavaliere di Pettinengo è stato autorizzato a sostenere la discussione della legge intorno alla quale ci siamo di presente occupando.

(Legge il decreto reale)

**ISTANZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA NOMINA DI UNO STENOGRAFO FRANCESE.**

**DE LAUNAY.** Colgo il momento in cui il Senato non è in numero per indirizzare al signor presidente alcune parole sulla posizione difficile in cui trovansi i senatori savoirdi per la mancanza di uno stenografo francese. Dopo una lunghissima seduta, siamo costretti a comporre i nostri discorsi, e non potendolo, si deve farli all'indomani coll'incertezza di poter scrivere quel che si è detto. Pregherei dunque il signor presidente a far sì che venga provvisto anche il Senato di uno stenografo francese.

**PRESIDENTE.** Io sono nel caso di poter dichiarare che, giusta le brame dei senatori savoirdi per la stenografia, domani appunto deve radunarsi l'ufficio della Presidenza, e uno degli oggetti che porrò sott'occhio ai membri di esso sarà appunto la necessità in cui si è di trovare un distinto stenografo francese, il quale possa riprodurre le parole che si pronunciano in questa Camera dai senatori savoirdi.

(Il senatore De Launay ringrazia il presidente.)

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge delle giubilazioni e pensioni dei militari.

Nella seduta di ieri si sono approvati gli articoli 1 e 2 della legge. Darò ora lettura dell'articolo 3, che cade in discussione.

Esso è così concepito:

« Art. 3. Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti di infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in esso od a riassumerlo più tardi. »

Sopra quest'articolo non v'ha alcun emendamento od osservazione della Commissione.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 4 è del tenore che segue:

« Art. 4. Affine di sopperire in parte al carico delle pensioni militari, gli uffiziali in servizio effettivo ed in aspettativa saranno soggetti ad una ritenzione del 2 1/2 per cento sui loro stipendi, non che sulle indennità di rappresentanza che fossero annesse alla loro carica. »

Sopra quest'articolo la Commissione propone di escludere dalla ritenzione i tenenti e sottotenenti, non che le indennità di rappresentanza.

Non occorre di notare che in questo e negli altri articoli, pei quali siasi presentate dalla Commissione modificazioni, riuscirà più agevole la discussione, anzi troverassi in miglior condizione di scioglimento, se il Ministero sarà in grado di far conoscere al Senato quale sia il suo intendimento sulle modificazioni che la Commissione avvisò dover introdurre in questa legge.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** L'attuale ministro della guerra, considerando che, non facendosi ritenzione alcuna a' tenenti e sottotenenti dell'armata, il danaro che si verrebbe ad incassare a vantaggio dell'erario non sarebbe gran fatto considerevole, avviserebbe di omettere per ora qualunque ritenzione sulle paghe. (*Rumori in senso diverso*) Fatta ragione delle osservazioni giustissime della Commissione, non che delle buone disposizioni delle due Camere (poichè ben mi rammento che l'anno scorso si riconobbe più volte da tutti l'insufficienza delle paghe degli uffiziali troppo al disotto dei bisogni presenti e delle paghe che sono negli altri paesi), io credo molto più semplice lo stabilire appunto adesso un sistema di pensioni adattato anche alle esigenze, senza fare nessuna ritenzione. Parmi che questo sia il miglior mezzo per non alterare le finanze.

**PRESIDENTE.** Il Ministero propone dunque la soppressione dell'articolo.

**COLLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Colli ha la parola.

**COLLI.** Ho chiesto la parola per dire che le osservazioni della Commissione tendevano a non aggravare la sorte degli uffiziali subalterni. Essa però ha compreso quanto l'erario del regno sarebbe aggravato da quest'aumento delle pensioni, e come anche la ritenzione sarebbe insufficientissima per far fronte a tale aumento. Se poi si riduce al nulla, allora quest'aggravio del quale mi pare che ieri il ministro stesso ha sentito la necessità di andare al riparo, sarebbe infinitamente accresciuto, per conseguenza, io credo che la Commissione persista nel mantenimento dell'articolo com'è stato da essa proposto.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Pallavicino-Mossi.

**PALLAVICINO-MOSSÌ.** Signori senatori, il principio della ritenzione sulle paghe onde cumulare un fondo che sopperisca o in tutto o in parte alle pensioni di ritiro, e a quelle delle vedove e dei pupilli, è certamente un principio adottato pressochè dappertutto. Allorquando le costumanze sono generali, egli suole subito parere che il combatterne la ragionevolezza sia un voler combattere l'evidenza; epperò io chieggo venia e sofferenza al Senato, se mi permetto di far chiari i miei forse strani convincimenti su tale proposito.

Io sostengo che, allorquando imprendesi ad ordinare un fatto qualunque, è d'uopo configurare anche le menome parti giusta l'idea più netta e sincera che lo promove e lo informa.

Chiederò adunque se le pensioni che vogliansi con questa legge retribuire ai soldati, o per lunghi e per cospicui servizi, o per crudeli ferite, benemeriti dello Stato, ed alle loro famiglie, intendasi che abbiano per fondamento un vero de-

bito di giustizia dal lato della nazione, ed un vero diritto dal lato de' pensionati, e così vestano esse il carattere di un giusto e legittimo corrispettivo.

Domanderò per contrario se intendasi che le pensioni medesimo vogliano essere piuttosto o una restituzione di una porzione delle paghe non interamente soddisfatte perchè ritenute durante il servizio, od anche meglio una coordinata distribuzione di un fondo di caritatevole associazione legalmente imposta e organizzata nel seno della milizia. A me non pare che nessuno di questi ultimi due concetti sia lo schietto intendimento della legge, nè il voto della nazione, nè quello del Ministero, nè quello del Parlamento. Almeno, quando ciò fosse, ragion vorrebbe che apertamente si dichiarasse, e deliberandosi a costruire una legge di tal natura, la si elaborasse sulle ragioni e le condizioni più proprie o di una cassa di deposito, o di un'associazione di beneficenza, o di una cassa di risparmio. Sotto i quali riguardi ognuno vede a quante diverse considerazioni e discussioni darebbero luogo, e quanto mutar dovrebbero tutta l'economia della legge presente.

Ma se è vero (il che sembrami indubitato) che tutti volemmo e vogliamo, come proclamò il Parlamento con più di una passata legge, come ci apprende la stessa proposta ministeriale, come ci persuadono le calde perorazioni degli onorevoli preopinanti di ieri e di quest'oggi; se tutti volemmo e vogliamo una vera legge di vere pensioni di ritiro, nascenti da un vero debito della nazione, e fondate sopra un vero diritto dal lato dei pensionati, io non mi fo capace nè della rettitudine di questo affatto estraneo elemento della ritenzione, nè del come sia possibile armonizzarne la sua tutta privata, caritatevole ed economica natura, con una legge di pubblica ed assoluta giustizia.

La ritenzione di cui si tratta non ha equità, perchè si trasmuta in un soccorso della milizia alla milizia il sacro debito dell'intera nazione verso i suoi prodi difensori; non ha equità, nel modo con cui è proposta, perchè difalca dalle paghe che sono il misurato corrispettivo, di mese in mese, dell'effettivo servizio; non ha equità, perchè nè difalca, nè restituisce, nè distribuisce proporzionalmente a ciascuno; non ha equità perchè le somme ritenute, che sono un capitale proprio della milizia, dovrebbero di lor natura fruttificare come si farebbe in una cassa di risparmio. È noto invece che la somma delle ritenzioni non suole neppure essere assorbita dall'ammontare delle pensioni: non ha equità, perchè il sistema delle ritenzioni non si estende a tutti i pensionati dello Stato. Non è poi armonizzabile, perchè, o le paghe si faranno a questo fine esuberanti, ed è un giuoco di bossoli il fingere d'aumentare, o il fingere di ritenere; o le paghe non si faranno esuberanti, e sotto la ritenzione mancheranno della giustizia o del corrispettivo. Non è armonizzabile perchè, come appunto osservava la Commissione, questo sistema di ritenzione non isgrava bastevolmente il pubblico tesoro quando se ne vogliono eccettuare tutti i gradi inferiori, ed è a questi assolutamente insopportabile quando vi si vogliono comprendere. Non è finalmente armonizzabile, perchè il 2 1/2 per cento, piuttosto che l'uno od il tre, è un termine capriccioso, che non dimostra la sua complessiva relazione nè coll'ammontare complessivo delle pensioni, nè coll'ammontare complessivo di tutte le paghe.

Che se poi si volesse che sulle minori paghe cadesse una minore ritenzione man mano crescenti al crescerli delle pensioni, s'incapperebbe in un sistema di progressività egualmente capriccioso ed ingiusto, come non può dubitarsi il Senato.

Per le quali cose, a me pare doversi bensì pensare ad una legge a proposito che stabilisca una vera e compiuta cassa di risparmio, così regolando l'armata di un obbligatorio istituto eminentemente morale ed economico; ma, trattandosi qui di una legge che intende a stabilire pensioni che si riguardano come un atto di nazionale giustizia, non essere ammissibile per nessun conto il proposto ibrido sistema della *pensione ritenzionale*. Voto conseguentemente per la soppressione dell'articolo.

**COLLA, relatore.** La disposizione concernente la ritenzione è fra le principali per cui la Commissione aveva creduto che il Senato non dovesse procedere alla discussione dell'intero progetto. Questa si lega strettamente con quell'altra che concede un diritto assoluto a pensioni per tutti i militari che si trovano nei casi determinati dalla legge, perciocchè non si potrebbe avere idea di giustizia nel ritenere una porzione di stipendio all'impiegato finchè serve, se non si rendesse allo stesso un corrispettivo, un diritto, quale è quello di avere una pensione quando si ritira, e di legarne una porzione alla moglie e figli quando muore.

Per altra parte non si potrebbe conoscere il diritto in alcun ufficiale pubblico di avere, dopo che cessa il servizio, una continuazione di stipendio che non gli è più dovuta, e di far passare questo stipendio medesimo alle sue famiglie se non andasse soggetto a una ritenzione che debba fare il fondo necessario per sopperire alle pensioni medesime.

Finchè il nostro paese era sotto il regime del potere assoluto, stipendi e pensioni erano remunerazioni concesse dal Re al merito dei servizi, questo modo di remunerazione era certamente assai onorevole per i pubblici uffiziali, ma lasciava nell'incertezza non essi soltanto, ma le loro famiglie eziandio intorno al loro avvenire, quantunque cada qui il caso di rendere giustizia ai Reali di Savoia che ci governarono per otto secoli, perchè, mentre essi conservarono un diritto al potere assoluto, circondarono non di meno gli atti loro con tanti regolamenti, con tanti controlli che quasi potrebbe dirsi che il potere assoluto era in diritto, ma che non si vedeva nel fatto. Ad ogni modo le cose non possono adesso procedere come per lo addietro. Ora lo stipendio è il prezzo dell'opera che il pubblico uffiziale presta in servizio dello Stato; le pensioni non sono una concessione, sono un debito che si paga, sono una restituzione della porzione di stipendio che è ritenuta all'impiegato mentre è in servizio; la quale ritenzione si può egualmente operare o con una espressa ritenzione di paga, o con un tacito modo qual è quello di ridurre lo stipendio in maniera che rimanga nell'erario di che supplire al pagamento della pensione. Ritenzione e diritto alla pensione sono le basi fondamentali di una legge sulle pensioni nell'attuale regime nostro; ma queste basi fondamentali non possono essere stabilite con una legge speciale, ma sibbene con una legge generale che abbracci tutti gli uffiziali degli ordini così civili come militari. Imperciocchè non sarebbe nè giusto, nè conveniente che, mentre un capitano, il quale gode di uno stipendio di lire 5,000 circa, vada soggetto ad una ritenzione di 75 lire per anno, un impiegato dell'ordine civile, il quale gode di 6, di 8, di 10 o di 12 mila lire, abbia diritto a pensione maggiore senza andare soggetto ad alcuna ritenzione.

Un onorevole nostro collega, del quale sono solito ad ammirare la perspicacia, la giustezza delle idee e la facilità di esporle, ci diceva ieri, che sarebbe errore il credere che non si possano operare riordinamenti generali anche con provvedimenti speciali. In questa opinione concorro anch'io pienamente, e già la sostenni in altre occorrenze; ma io credo che si cadrebbe in grave errore ove questa sentenza si volesse

applicare anche nel caso in cui si tratta di stabilire un principio generale. Quando un principio generale è stabilito, quando abbiamo un principio inconcusso riconosciuto, e si tratta solamente di applicarlo a questo od a quell'altro caso, io concorro pienamente nel sentimento che si possa e si debba applicarlo tutte le volte che l'opportunità si presenta; ma quando si tratta di stabilire un principio, anzi di derogare al principio che si è finora avuto, e di stabilirne un altro, credo che la disposizione vuol essere fatta con una legge generale, e non possa mai farsi con legge speciale.

A queste considerazioni se ne aggiunge un'altra, ed è quella appunto che faceva il ministro della guerra. Se noi escludiamo dalle ritenzioni gli ufficiali subalterni, oltre tutti i bassi ufficiali ed i soldati che sono necessariamente esclusi, noi avremo di esclusi per lo meno nove decimi degli aventi diritto alle pensioni; quello che resterà sarà così poca cosa, che non sarà che la minima parte della spesa occorrente per gli aumenti che si propongono. Ora il fissare adesso questa ritenzione, si può credere cosa di tale importanza che faccia togliere alla legge ciò che ne forma il pregio suo principale, quello di essere un atto di giustizia e di generosità verso l'armata; atto di giustizia, perchè riconosce come la remunerazione che era finora conceduta ai servizi degli uomini d'arme sia insufficiente a paragone di quella conceduta agli ufficiali dell'ordine civile; atto di generosità, perchè è sempre cosa generosa il riconoscere e il riparare siffatto male in un momento in cui le regie finanze versano in gravi angustie.

Ma, per altra parte, io non potrei concorrere pienamente nel sentimento del ministro della guerra, di togliere cioè affatto il principio della ritenzione. Io credo che questo voglia pure essere stabilito, senza di che si avrebbe poi il grave inconveniente di imporre una ritenzione su cosa già conceduta, di diminuire il beneficio già fatto, il che darebbe giusta ragione di lagnarsi a coloro che avessero ricevuto il beneficio. E giacchè abbiamo dovuto procedere alla discussione di tutta la legge, e tutta la legge probabilmente deve essere votata, io vorrei che l'articolo di cui si tratta fosse redatto in termini che riconoscessero il dovere della ritenzione come un correlativo del diritto di pensione, essendo queste principalmente due cose le quali si collegano in un modo necessario.

Vorrei che si dicesse: *i militari andranno sui loro stipendi soggetti ad una ritenzione, la quale verrà determinata con legge speciale.* Allora noi conserviamo il principio della ritenzione e ci riserviamo a stabilirlo con quelle regole, con quelle proporzioni che una legge generale ci farà credere migliori.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Ho creduto potersi levare interamente la ritenzione, come aveva proposto, perchè la troverei più conforme alla giustizia di alcune osservazioni fatte particolarmente dal senatore De Launay e dal senatore Rava, in quanto allo stato degli ufficiali, i quali di certo sono ora in condizione affatto inferiore agli ufficiali civili e ai militari delle altre potenze.

Però, se il Senato è d'avviso che si abbia a levare interamente il principio della ritenzione, io farei ancora un piccolo emendamento, e così, invece di dire andranno, io metterei potranno essere soggetti, quando si sarebbero migliorate le paghe degli ufficiali.

Ma, finchè queste non lo sono, il rimuovere ogni principio di ritenzione, potrebbe per avventura far nascere nell'armata il dubbio che invece di accrescere gli stipendi, vi sia tendenza a diminuirli.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io domando la parola per notare che le casse di marina hanno una quantità di pro-

venti, e che infinitamente minima è la parte che entra in esse per versamenti degli ufficiali, il che non potrebbe farsi nell'armata di terra.

Prego che si voglia prendere la cosa in considerazione.

**BELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Il senatore De Launay non fece neppure la distinzione fatta dalla Commissione dei subalterni dagli altri gradi.

**DE LAUNAY.** J'ai l'honneur de répondre à M. le ministre de la guerre que je fais la distinction entre les officiers subalternes et les officiers d'un grade plus élevé; les premiers doivent être exempts de la rétention proposée tant que leur paye ne sera pas améliorée. Lorsque leurs appointements auront été augmentés, ainsi que je l'ai demandé, c'est alors qu'il ne doit y avoir exemption pour personne, et que les officiers subalternes devront être compris dans l'obligation de subir les retenues.

On se fait, en général, une idée exagérée des rétentions; pour le prouver, je prendrais pour point de comparaison un sous-lieutenant; en supposant que sa paye soit de 100 francs par mois, sa retenue sera de 2 francs 50 centimes, sur le pied de 2 1/2 pour 100. Est-ce qu'il ne payera pas volontiers cette somme légère lorsqu'il saura qu'elle est imposée pour améliorer son sort pour l'avenir? Je puis affirmer que mille fois j'ai entendu MM. les officiers sous mes ordres manifester le désir qu'on adoptât le système des rétentions pour augmenter les retraites, maintenant trop faibles pour subvenir aux besoins de la vieillesse.

On a dit que ce serait une innovation; dans l'armée de terre, je l'avoue, mais dans notre pays, ce système des retenues est déjà adopté dans la marine, dans l'administration des finances. Il a contribué dans la marine, avec d'autres produits, à créer une caisse des invalides fort riche, à ce qu'on assure; il en sera de même pour l'armée, dont le sort pourra être amélioré, sans obérer les finances déjà si épuisées.

Dans les armées étrangères où le système des rétentions est admis, j'ai toujours entendu les officiers s'en féliciter, puisqu'il tourne à leur avantage.

**ALBERTO.** Se il commissario di S. M. trova giusto che i vecchi militari feriti od altri debbano avere una pensione, come tutti i senatori lo approvano, parmi che in questo numero debba pur essere compresa la marina.

Se si riconosce ingiusto il fare una ritenzione, ingiusta è pure la ritenzione fatta alla marina. In tal caso, dovendosi stabilire una regola generale, spetterà al corpo della marina quanto gli venne ritenuto.

**DI PETTENGO, regio commissario.** Mi permetterà di osservare che di due specie sono i proventi della cassa di risparmio della marina. Il *minimum*, come accennava testè l'onorevole senatore Della Marmora, è quello che proviene dalla ritenzione fatta al soldo degli ufficiali, soldati e marinai; le somme versate da ognuno degli individui per promozione; l'altra parte si compone di tutti i versamenti fatti dalla marina mercantile e di una quantità di altri proventi quali sono fra gli altri il versamento che fa il Governo per tutte le vacanze ai quadri stabiliti, non che molti altri diritti d'ancoraggio e certi antichi lasciti del Governo ligure passato.

L'aumento di paga per i tre primi mesi, se male non mi appongo, per un dato limite di tempo è versata eziandio a quella cassa di risparmio.

Questa cassa ha impiegato tale somma in vantaggio intieramente della marina militare, e quindi il Governo la mantiene, lasciandole godere quei lasciti unitamente ai proventi erariali che spettano di diritto al Governo stesso.



**DELLA MARMORA ALBERTO.** Aggiungo che la marina mercantile lascia una parte considerabile a questa cassa. Tutti i bastimenti. . . .

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Osserverò che il Ministero, nel presentare la legge di pensione per l'armata di terra, si era proposto di non dimenticare per niun modo l'armata di mare; che anzi era suo intendimento di far una legge per essa fondata sui principi generali dell'armata di terra, che fossero convenienti alla specialità di quella di mare. Questa stessa norma è pure stata adottata in Francia nel 1831. In quella medesima legge che si fece sulle pensioni dell'armata di terra, nell'ultimo articolo è detto in particolare che si sarebbe provveduto all'armata di mare per la pensione di riposo; e la legge usciva circa un anno dopo.

**ALBINI.** Faccio osservare che unita alla marina militare vi è la marina mercantile. Il personale di questa ascende a 33 mila marinai, e non potrebbe godere una pensione sulla ritenzione della marina militare, la quale va esente dalla ritenzione del 2 1/2 per 100; e ciò non è per me cosa di un anno, ma di cinquantacinque, se non isbaglio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi sarò per avventura male espresso. Contuttoché io non conosca i particolari che riguardano le leggi onde sono regolate le casse di ritiro per l'armata di mare, pure credo che quando si dà una pensione all'ufficiale di marina, essa si ricavi dai fondi che provengono dal versamento fatto dagli ufficiali della marina militare o da quelli della marina mercantile. Anzi, quando si danno pensioni che potrebbero essere di troppo aggravio alla cassa degli invalidi della marina, il Governo porta nel bilancio della marina militare una somma speciale.

**ALBINI.** Ma le casse non sono separate. Non c'è che una cassa sola.

**PRESIDENTE.** Io debbo far osservare al Senato che la questione che ora si muove sul vantaggio che in paragone potrebbe accordarsi a favore della marina regia è fuori del proposito nostro; e che, quantunque l'articolo in cui cade la discussione ne somministri l'argomento, non si è fatta alcuna formale proposizione che ponga facoltà al Senato di entrare in questioni simili. Io debbo quindi richiamare l'attenzione della Camera all'articolo 4 in discussione, nel quale non si parla d'altro che dell'armata di terra. Le metterò sotto gli occhi lo stato attuale della questione. L'articolo era stato modificato dalla Commissione: il ministro della guerra, interrogato se aderiva a questa modificazione, rispose essere più conveniente l'abbandonare il sistema delle ritenzioni. Questa risposta ha condotto il relatore della Commissione a proporre un emendamento, mercè il quale, prescindendosi per ora dal decretare alcuna ritenzione, ne rimarrebbe solamente riconosciuto e stabilito il principio, riservandosi l'applicazione ad un avvenire che sarebbe determinato dalla legge. Il ministro della guerra, subordinatamente, acconsentendo a quest'emendamento, vorrebbe anche inserire un sotto-emendamento, per cui, non obbligatoria ma facoltativa rimanesse al Governo quest'eventualità d'imporre le ritenzioni all'armata.

Porò adunque in primo luogo a discussione e votazione del Senato il sotto-emendamento del ministro della guerra, come quello che deve avere (secondo le regole parlamentari) la priorità.

Chi crede che debba adottarsi il sistema delle ritenzioni per l'avvenire, da determinarsi da una legge; e debba questo stabilirsi non come obbligatorio, ma come facoltativo, vale a dire, che alle parole proposte dalla Commissione: saranno soggetti, debbano surrogarsi queste altre: potranno essere soggetti, voglia levarsi in piedi.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

Io dico che la Commissione non crede di poter aderire a questo sotto-emendamento, e desidero di allegarne la ragione, ed è che la ritenzione è il corrispettivo del diritto che si accorda alla pensione. Ora questo corrispettivo deve essere fisso, assoluto, determinato e non si potrebbe lasciare facoltativo; questa ragione sola mi pare sia sufficiente.

**SAULI.** Io credo che si debba stare all'avviso della Commissione, perciocchè l'esercito è cosa che troppo rileva per la conservazione dello Stato, e bisogna renderne la sua condizione più prospera che sia possibile, e dico per quanto sia possibile, poichè l'impreteribile legge di proporzione ci costringerà ad avere un esercito corrispondente alle somme che erogar si potranno per mantenerlo.

Ora le finanze sono in deplorabile condizione; non si può prevedere quando saranno fiorenti; ond'è che io credo doversi consecrare il principio almeno della ritenzione, affinché sia alleggerito alle finanze il carico di provvedere alle pensioni di ritiro degli ufficiali, e così procurare che l'esercito non sia assottigliato di troppo. È regola generale che chi vuole la cosa debba anche volerne i mezzi.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni ora fatte mettono in grado i signori senatori, ai quali non garba il sotto-emendamento del ministro della guerra, di rigettarlo. Propongo adunque che coloro i quali credono che alle parole: dovranno essere soggetti, ecc., debbano preferirsi quelle altre: potranno essere soggetti, ecc., vogliano levarsi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento della Commissione.

**ALBINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Fra una votazione e l'altra. . . (Diabiglio.)

**ALBINI.** Se si stabilisce una regola generale per poter accordare le pensioni di ritiro a tutta l'armata, eziandio domando che vi sia compresa la marina, e allora la cassa degli invalidi. . . .

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Non è intenzione del Ministero sicuramente di lasciare indietro la marina; non vi ha per essa esclusione nessuna, dovendosene trattare in altra legge; in conseguenza non vi può essere impedimento a che si tratti ora dell'armata di terra.

**PRESIDENTE.** L'emendamento della Commissione, o per meglio dire, l'articolo che la Commissione surroga all'articolo 4, che di pien diritto resterebbe annullato, è questo:

« I militari andranno, sui loro stipendi, soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge. »

Questo formerebbe l'articolo della legge.

**CIBRARIO.** Mi pare che le parole i militari siano troppo vaste; bisognerebbe determinare, indicare fin d'ora quali militari saranno soggetti.

**PALLAVICINO-MOSI.** Nell'articolo 4 della legge proposta dal Ministero vi erano queste parole: *affine di sopporre in parte al carico delle pensioni militari*, ed accennava lo scopo che aveva questa ritenzione; nell'articolo ora proposto dalla Commissione si stabilisce una ritenzione senza dire a che cosa debbe servire. . .

**PRESIDENTE e vari senatori.** Le leggi comandano e non ragionano.

**PALLAVICINO-MOSI.** Trattandosi dell'espressione ora aggiunta, mi pare che bisognerebbe dire il perchè viene lasciata, che fine riguarda, giacchè altrimenti per sé medesima non ha verun significato: esprimere il motivo per cui vengono sottoposti ad una ritenzione. . .

Voci. È facile indovinarla.

**PALLAVICINO-ROSSI.** Le leggi devono esprimere le ragioni per cui vengono dettate; la legge presente non indica lo scopo al quale tende la ritenzione di cui in essa è caso; e, secondo il mio modo di vedere, essa determina una ritenzione che sarebbe ingiusta.

**COLLA, relatore.** Mi permetto di osservare al preopinante che le leggi non devono mai esprimere le ragioni delle loro disposizioni; i motivi si trovano nelle discussioni, nelle esposizioni fatte dai ministri, e ognuno può vederli, ma non mai la legge può esporre i motivi di disposizione alcuna.

**PALLAVICINO-ROSSI.** Nel caso presente non si tratta già di esporre il motivo della legge, ma bensì di indicare lo scopo cui è diretta questa ritenzione, affinché non nasca dubbio, nè gli si dia un'interpretazione troppo estesa.

**SCLOPIS.** Mi viene il sospetto che la disposizione, tal quale fu progettata dalla Commissione, sia per lo meno intempestiva. Io domando alla Commissione se questa legge, al momento che si attuerà, non porterà condizione di ritenzione. Credo che tale almeno sia il pensiero della Commissione, pensiero conforme all'idea manifestata anche dal ministro della guerra. Possono succedere casi per cui si creda necessario di stabilire delle ritenzioni; ed allora si potrà fare una legge in proposito, ma non è necessario in una legge, la quale si vuole attuare senza ritenzione, di accennare un'evenienza possibile di cambiamento di sistema.

Quindi mi pare che l'articolo tal quale venne proposto dalla Commissione sarebbe inutile ed intempestivo.

**COLLA, relatore.** Intempestiva, secondo l'avviso della Commissione, è tutta la legge; ma se si adotta il principio del diritto assoluto ad una pensione, è necessario che si adotti eziandio il correlativo della ritenzione.

Non permettono le circostanze attuali di fissare tutte le regole di queste ritenzioni, perchè debbono essere concordate colle regole generali, ma esse non impediscono che questo principio si stabilisca, si riconosca nella legge.

Il non riconoscerlo sarebbe assai male, perchè le leggi non avrebbero il loro correlativo, e questo produrrebbe un effetto triste, che è quello di condizionarle.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Farò osservare semplicemente che la proposta della Commissione mi pare servirsi di un'espressione molto vaga, dicendo: *i militari saranno soggetti ad una ritenzione*, poichè in tal caso dovrebbero essere soggetti anche i caporali e bassi uffiziali.

Mi pare che vi sarebbe più esattezza, se si surrogasse la parola *uffiziali* a quella di *militari*.

**COLLA, relatore.** Non credo di poter aderire a questa proposizione, giacchè, a mio avviso, non facendosi adesso la legge, è bene che si lasci piena latitudine alla Commissione.

Basta pel presente lo stabilire in generale il principio di questa ritenzione; il come vi si debba andar soggetti e chi ne sarà escluso, tutto questo sarà oggetto di una legge speciale.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Non è certamente intenzione della Commissione, nè di nessun corpo deliberante in avvenire, di sottoporre i caporali e i soldati a ritenzione; ripeto quindi che sarebbe più esatto cominciare l'articolo in questo modo: *gli uffiziali*, ecc.

**DE FERRARI.** Farò osservare che i dispareri, che si manifestano in questa circostanza nascono forse da che non si va d'accordo sul futuro ordinamento correlativo.

L'istituzione da attuarsi successivamente della apposita cassa di tali ritenzioni per servire di precipuo fondo alle pensioni, a somiglianza di ciò che esiste per gl'impiegati civili, e già anche per la marina, può ritenersi, ed a tutti, forse, parrebbe utile codesto stabilimento applicato al militare. Ma

ciò che ora genera i dispareri è il vedere introdotta la ritenzione senza coordinazione, e, nella redazione modificata dalla Commissione, senza pur cenno di riferimento al futuro stabilimento dell'apposita cassa; sicchè non altro ora risulta se non, da una parte, un aumento a favore; dall'altra, una ritenzione a danno, senza coordinazione.

Io sottopongo queste osservazioni per vedere di ravvicinare i diversi pareri; e per parte mia crederei attualmente che sarebbe meglio aderire al sistema di aggiornare questa proposta, come avrebbe poc'anzi anche opinato lo stesso signor ministro della guerra.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Vedendo le disposizioni del Senato per l'adozione degli ultimi emendamenti del relatore della Commissione, io sarei per proporre una piccola modificazione ancora alla redazione. Invece di dire: *i militari andranno*, ecc., sarebbe, a mio avviso, da dirsi: *gli uffiziali*, ecc. Credo che nessuno voglia ammettere una ritenzione per i soldati, ma solo per gli uffiziali, e questa fu già l'osservazione fatta dal senatore di Collegno. *Gli uffiziali andranno soggetti ad una ritenzione speciale quando verrà stabilita una nuova tariffa*; io non so quale effetto produrrebbe nell'armata, se si parlasse di una ritenzione prima dell'aumento di paga.

**GIULIO.** Prego il signor ministro della guerra di osservare che questo emendamento avrebbe forse un effetto diverso da quello ch'egli si propone d'ottenere. Infatti, dicendo così genericamente che le ritenzioni sugli stipendi non verranno a stabilirsi se non quando si stabilirà una nuova tariffa delle paghe, ne verrebbe per conseguenza che sarebbe necessaria una nuova tariffa che abbracciasse tutti i gradi dell'esercito, mentre la considerazione che indusse la Commissione a proporre l'aggiornamento della definitiva risoluzione della questione relativa alle ritenzioni consiste principalmente in ciò che, mentre gli stipendi attuali permetterebbero di adottare una ritenzione sugli stipendi dei gradi superiori, non potrebbe questa adottarsi per i gradi inferiori troppo poveramente retribuiti. Non mi parrebbe quindi conveniente una forma di compilazione tale che lasciasse credere che niuna ritenzione dovesse stabilirsi in avvenire, se non quando una nuova tariffa generale per tutti i gradi dell'esercito venisse ad essere promulgata. Quindi, per questo lato, la compilazione della Commissione è da anteporre.

Quanto alle osservazioni state fatte da parecchi onorevoli senatori, e ripetute dal ministro della guerra, che alla parola *militari* si debba surrogare la parola *uffiziali*, mi permetterò ancora di far osservare un grave inconveniente che avrebbe questa sostituzione.

La legge presente riguarda le pensioni non solo degli uffiziali dell'esercito propriamente detti, ma eziandio di tutte le altre classi di persone connesse coll'esercito, ma che non vengono generalmente comprese sotto l'appellazione di *uffiziali*. Tali sono gli uffiziali di sanità ed i cappellani, tali sono ancora i professori e maestri dell'accademia o di altre scuole militari.

Ove in quest'articolo la parola *militari* si surrogasse con la parola *uffiziali*, ne verrebbe il dubbio che fossero eccettuati dall'obbligo della ritenzione tutti coloro che sotto questo nome di *uffiziali* non vengono ordinariamente designati.

Crederei dunque miglior partito di inserire nell'articolo una denominazione talmente larga, talmente complessiva, che non lasciasse dubbio intorno all'intenzione della legge di assoggettare all'obbligo delle ritenzioni tutti coloro che nella legge stessa sono riconosciuti come aventi titolo ad una pensione dopo un servizio più o meno lungo.

Quanto al timore poi che la parola *militari* possa far nascere il sospetto od il timore che anche i sott'ufficiali ed i soldati possano per l'avvenire essere assoggettati ad una ritenzione, pochi, credo io, sopportano che tale possa essere l'intenzione della legge.

Per altra parte poi, non credo che possa dirsi assolutamente fin d'ora, e prima di prendere a considerare le disposizioni speciali della legge che dovrà regolare queste ritenute, che i sott'ufficiali e soldati debbano assolutamente andarne esenti. Io suppongo che il Governo trovasse conveniente di accrescere il soldo dei sott'ufficiali e soldati; un tale aumento potrebbe lasciar margine sufficiente per fare su questo soldo una ritenuta, nè credo che per niun modo si potrebbe trovare iniqua una disposizione per cui per un lato si accrescesse il soldo, e per altra parte una piccola porzione dell'accrescimento venisse destinata all'uopo di assicurare una pensione al momento del ritiro del soldato o sott'ufficiale.

Un caso della ritenuta, a mio avviso, si dee riguardare non come una tassa, un aggravio per la persona, sul cui stipendio si fa la ritenuta, ma piuttosto come deposito da farsi in una cassa di risparmio espressamente istituita per quella classe di persone che meno facilmente si risolverebbero spontaneamente a deporre i loro risparmi in un'altra cassa dello stesso genere.

Per tutte queste ragioni, credo che sia conveniente di conservare nella compilazione della Commissione la parola generica di *militari*, od altra non meno ampia.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io domando se per *militari* s'intenda anche i cappellani.

Voci. Tutti i tutti!

**FRANZINI.** E i professori anche?

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Pregherei la Commissione di volermi ancora favorire uno schiarimento.

In punto di redazione di leggi, la chiarezza non è mai sovrabbondante. L'idea che ha esposta l'onorevole relatore della Commissione sarebbe di far succedere a questa legge una legge che stabilisca certe ritenzioni. Dico far succedere, perchè non ho osservato parola nella discussione che si voglia accompagnare questa legge alla sua uscita con quella delle ritenzioni. Sarà una legge successiva. Vi sarà per conseguenza un intervallo tra questa legge e la legge delle ritenzioni. Tornerà quindi bene che si chiarisca, almeno nella discussione, che nell'intervallo non vi sarà luogo a veruna ritenzione di sorta. Sarà bene che si chiarisca, perchè appunto nei termini generali in cui è concepita la riserva si potrebbe dare che si intravedesse una possibilità all'avvenire di retroattività. Disgraziatamente nell'interpretazione delle leggi molte cose che possono parere assurde si vedono poi diventare causa di gravi difficoltà; dunque è ben inteso che nell'intervallo nessuna ritenzione potrà intendersi esistente. Con ciò prevedo che noi non isfuggiremo quel pericolo di odiosità al quale alludeva il signor relatore della Commissione; perchè, se per avventura l'intervallo fosse un po' lungo, allora quelli che avrebbero goduto del beneficio dell'aumento di stipendio senza diminuzione si dorrebbero poi della successiva avvenuta ritenzione, tuttochè antiveduta in termini generali.

**COLLA, relatore.** Già si intende che avrà luogo solamente quando sarà dalla legge determinata la ritenzione. Del resto io non credo che questa legge debba tardar molto. Ma è sempre bene che vi sia l'avvertimento, che chi gode adesso del beneficio un giorno andrà soggetto a questo peso.

**CIBRARIO.** In appoggio della variazione proposta dal signor ministro della guerra della parola *ufficiali* a quella *militari*, farò considerare al Senato che la parola *ufficiali* conviene tanto agli impieghi civili come ai militari, e che per conseguenza comprenderà anche i professori dell'accademia, i cappellani e gli ufficiali sanitari. Invece la parola *militari* è più rigorosa, e non potrebbe convenire sicuramente nè ai cappellani, nè ai professori, nè agli ufficiali di sanità.

**PRESIDENTE.** Siamo nuovamente nell'incontro di un emendamento con un nuovo sotto-emendamento, vale a dire che il ministro della guerra acconsente alla proposta della Commissione in sostituzione dell'articolo 4, ma vorrebbe che alla parola *militari* si surrogasse quella di *ufficiali*.

Io debbo dunque interrogare...

**DELLA MARMORA ALBERTO.** (Interrompendo) Per quanto dice il senatore Cibrario, pare che nel complessivo nome di *militari* non s'intendano compresi i cappellani...

**PRESIDENTE.** Il Senato appunto deve deliberare sull'intelligenza che si vuol dare alla parola *militari*. Egli è ormai addottrinato su questa differenza di locuzione, e può giudicare con piena cognizione di causa.

Chi crede che si debba surrogare la parola *ufficiali* alla parola *militari*, voglia levarsi.

(Il Senato adotta la parola *militari*.)

Avvi ora un altro sotto-emendamento del ministro della guerra.

Egli dice: « Quando sia promulgata una legge di aumento sugli stipendi militari. »

Domando se il ministro persiste in proporre questa aggiunta.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Sono stato soddisfatto delle ragioni addotte dal relatore della Commissione, e quindi ritiro il mio sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** Non resta che a mettere ai voti l'articolo che la Commissione surroga all'articolo 4.

(Datone lettura, è approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata per rispettivo grado dalla tabella annessa alla presente legge, ed inoltre:

« Per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 2, all'aumento annuo indicato dalla detta tabella, e ciò per venti anni di detto servizio, cioè finchè il militare abbia raggiunto gli anni 50 o 48 del servizio medesimo;

« Per ogni anno di grado all'aumento pure indicato dalla stessa tabella, e ciò solo per dieci primi anni di grado. »

La Commissione non ha proposto alcuna mutazione a quest'articolo fino alla parola *tabella* che è nel primo alinea; e alle parole *per vent'anni* e a quelle che seguono surroga le seguenti: *sino al conseguimento del maximum*. . . La Commissione inoltre domanda la soppressione dell'ultimo alinea che riguarda l'aumento annuale per ragione di grado.

È aperta la discussione su quest'articolo.

**DI COLLEGA GIACINTO.** La vostra Commissione vi ha proposto di adottare i due primi paragrafi dell'articolo 3, ed a questa proposizione non credo ci sarà fra voi chi voglia dissentire.

All'incontro vi si propone dalla Commissione di sopprimere il terzo paragrafo di quest'articolo che accorda ai militari giubilati un certo aumento di pensione per ognuno dei primi anni del loro grado, e per compensare codesta dimi-

nuzione nel soldo di giubilazione la Commissione si riserva di proporvi all'articolo 12 un'aggiunta così concepita:

« Gli ufficiali ed i bassi ufficiali o caporali, se avranno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

Senza voler infirmare il valore degli argomenti addotti dalla Commissione in favore di tali cambiamenti, credo dover fare osservare fin d'ora che l'aggiunta che vi si proporrà all'articolo 12 non si trova concorde colla tabella delle pensioni quale venne fissata dalla Commissione.

Diffatti, codesta tabella assegna, come *maximum* di pensione, ai generali d'armata 8,000 lire, mentre, secondo l'aggiunta proposta, un generale che conti 40 anni di servizio e 12 di grado avrebbe diritto alla pensione di 8,400 lire. Nelle stesse circostanze, un maggior generale avrebbe diritto a 4,680 lire, mentre il *maximum* accordatogli dalla tabella è soltanto di lire 4,300. Così pure un tenente colonnello avrebbe diritto a lire 3,530 invece del *maximum* di lire 3,000; un maggiore a lire 2,790 invece di 2,500, e così di seguito nei gradi inferiori.

Tale disaccordo fra la tabella delle pensioni e l'aggiunta proposta all'articolo 12 vi porterà probabilmente a rigettare quest'aggiunta, e in tal caso diverrà conveniente, diverrà giusto, parmi, l'adottare il principio proposto dal Ministero, che sia assegnato a tutti i giubilati un aumento di pensione per ciascuno dei primi dieci anni del loro grado.

Io dunque voterò per l'articolo 5 quale fu proposto dal Ministero e per tutti i cambiamenti che ne verrebbero di conseguenza sia negli articoli seguenti, sia nella tariffa posta in fine della legge.

**STARA.** Le disposizioni di quest'articolo ministeriale, relativo all'emendamento della Commissione sollevano, secondo me, una gravissima quistione, intorno alla quale non voglio certamente ergermi giudice, perchè non è di mia competenza a risolverla; epperò io non desidero altro che di richiamare l'attenzione della Commissione, ed altresì delle illustri notabilità militari che seggono in questo Consesso.

Infatti, dal raffronto dell'articolo ministeriale coll'emendamento della Commissione si scorge come ci si presentano due sistemi per rimeritare quei militari che, dopo aver percorso lo stadio di tempo necessario a giungere all'anzianità e ad essere giubilati, continuano a prestare il loro servizio a pro della patria. Entrambi questi sistemi sembrano commendevoli, e vengono confortati e dall'autorità dei loro autori e da molte e possenti ragioni che li giustificano.

Secondo il sistema ministeriale, il militare che ha già percorso lo stadio necessario per giungere all'anzianità riceve poi un aumento annuo, una retribuzione per la doppia ragione del tempo che continua ancora a servire in ragione degli anni e del grado.

Per lo contrario, secondo il sistema dell'emendamento della Commissione, il militare, che dopo aver percorso lo stadio necessario ad esser giubilato, per conseguire questo diritto sull'anzianità continua a prestare il suo servizio, riceve anche un'annua retribuzione, un aumento; ma nulla in proporzione degli anni di servizio che presta e del grado di cui è rivestito. Pare a me che in tale confronto dei due sistemi importi di vedere qual si debba adottare, quale meglio convenga e soddisfaccia ai bisogni ed ai diritti dell'armata, e meglio conduca a raggiungere lo scopo a cui debbono essere rivolte le mire del Governo nel corrispondere questa pensione.

Dall'una parte si allega che la pensione deve essere cor-

rispondente agli anni di servizio; e per conseguenza, se i servizi si sono prestati per un numero eguale d'anni, la retribuzione deve essere anche uguale senza avere riguardo agli anni nei quali fu coperto il grado da ciascuno di coloro che pretendono la giubilazione.

Per altra parte si osserva che, se è vero che ciascuno abbia prestato per egual tempo il suo servizio, è altresì vero che colui il quale coprirà da più lungo tempo un grado potrà anche essere in circostanze da meritare un singolare riguardo, una certa considerazione. Se non si tiene conto del grado, se non si acquista un merito di considerazione anche per gli anni di grado, io temo che allora si confondano e si accomunino insieme i più distinti con quelli che si trovano aver manco di merito.

Infatti, poniamo il caso di due individui che incomincino nello stesso anno la medesima carriera, e la proseguano per venticinque, per trent'anni. Entrambi acquistano il diritto di essere giubilati per anzianità di servizio; ma, trovandosi egliino pur anche in vigore di continuare a prestare alla patria i loro servizi, serviranno ancora per cinque, per otto, per dieci anni, e giungeranno al grado, per esempio, di maggior generale.

Pervenuti a questo punto, vi sarà la differenza che l'una di essi coprirà questo grado a venticinque o quarant'anni di servizio, e sarà maggior generale da dieci o quindici anni, perchè vi pervenne per via di promozione, per cagione di meriti; l'altro invece non lo coprirà che dopo un anno, e forse anche da pochi mesi, perchè non pervenne che dopo trentacinque o quarant'anni di servizio a quel grado eminente e per ragione di anzianità. Dirò impertanto che questi due maggiori generali che hanno percorso lo stesso tempo di servizio dovranno essere egualmente rimeritati secondo il sistema della Commissione; mentre invece, secondo il sistema del Ministero, quello di essi che ottenne già da dieci, otto, o cinque anni il grado di maggior generale, riceve una retribuzione alquanto maggiore di quella di colui che non ha conseguito il grado di maggior generale che dopo pochi anni o mesi.

Ora a me non par giusto che colui il quale perviene agli eminenti gradi della milizia per ragione di merito, quando, pervenuto all'ultimo grado, si ritira, non abbia una maggiore retribuzione di colui il quale non toccò quel grado che per avere prestato il suo servizio ordinario. Qual conto allora si terrebbe della distinzione dei servizi? Quegli il quale da dodici anni copriva il grado di maggior generale per ragione di merito mostra che ha prestato servizi più distinti.

Adunque mi sembra che di tutte queste distinzioni gli si dovrebbe tenere conto come se gliene tenne nella carriera che ha percorso prima dell'altro, il quale non pervenne a quei gradi medesimi fuorchè per anzianità; e al momento in cui entrambi non possono prestare servizio perchè le forze loro sono esauste, dovrebbe ciascuno ricevere quella ricompensa, quella retribuzione che è conveniente all'eminenza dei servizi che ha prestato alla patria.

Rassegno queste mie considerazioni al giudizio della Camera perchè ne tenga quel conto che crederà nel risolvere una siffatta questione che nasce naturalmente dal due sistemi che si presentano nelle proposte del Ministero e della Commissione rispetto all'articolo 5 e nell'emendamento che si riferisce al medesimo.

**GIULIO.** Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Stara mi paiono ridursi sostanzialmente a questa: egli è giusto che quel militare che, essendo stato da giovane promosso ad un grado, trovasi averlo occupato più lungamente

al momento in cui viene a scadere la durata di servizio per cui può essere ammesso a godere di una pensione, debba in ragione appunto di quella più precoce promozione ottenere un grado...

**STARA.** (*Interrompendo*). . . per ragione di merito, perchè le promozioni si fanno nell'esercito per ragione di anzianità e per ragione di merito, se non mi sbaglio...

**GIULIO.** Io non intendeva per nulla combattere quanto si disse dal senatore Stara; intendeva anzi aggiungere in conferma un'altra osservazione. Il senatore Stara faceva osservare che la maggior durata del servizio prestato in un dato grado, lasciando presupporre una più precoce promozione a quel grado, e quindi un merito maggiore che non ha quegli che per men lunghi anni lo ha occupato, doveva dar diritto ad una più larga pensione. Io farò osservare che questa questione, del doversi o non doversi tener conto degli anni di grado del militare al momento del suo ritiro, è intimamente connessa col principio della ritenzione sulle pensioni or ora accettato dal Senato.

La somma che ciascun militare dovrà ottenere a titolo di pensione deve avere una qualche relazione con la somma da lui lasciata in riserva a titolo di ritenzione durante il suo servizio.

È manifesto che colui che avrà per un numero maggiore di anni occupato un grado superiore, e goduto per conseguenza uno stipendio maggiore, avrà lasciato nella cassa di riserva una somma maggiore di quell'altro che abbia occupato lo stesso grado per un numero d'anni minore.

Quindi, ammesso il principio della ritenzione, come corrispettivo del diritto che ha ciascun militare di ottenere una pensione di ritiro, dico ch'egli è giusto, che il compenso sia proporzionato al sacrificio che la pensione abbia una diretta relazione alla ritenzione operata, e che quindi l'ammissione stessa del principio della ritenzione tragga con sé l'ammissione del principio di un aumento di pensione proporzionato alla durata del servizio prestato nel grado più elevato al quale è pervenuto il pensionato. A ciò si limita quanto io desiderava di sottoporre all'attenzione del Senato.

**COLLA,** relatore. Per rispondere in primo luogo al senatore che osservava trovarsi contraddizione tra la tariffa e il diritto che si darebbe dell'aumento del quinto a colui che servì per più di dodici anni, mi sarà facile osservare che la tariffa stabilisce il *maximum* per aumento di servizio: l'aumento del quinto per dodici anni di servizio è cosa affatto separata ed oltre il *maximum* stabilito.

Un esempio come questo è nella stessa legge dove si parla di merito per campagne; essa dice che avranno diritto al *maximum*, ed inoltre ad una metà oltre al *maximum*; di modo che non sarebbe senza esempio quanto risulta naturalmente dalla natura della tariffa medesima; la tariffa, venendo a stabilire che la pensione si aggiunga al *maximum* di servizio, esclude che sia in essa compreso un credito speciale dovuto a chi per dodici anni non ha ottenuto la promozione a cui poteva giustamente aspirare in confronto di quelli che furono più fortunati.

Rispetto agli altri due preopinanti, i quali temono che gli ufficiali distinti che ebbero un grado anticipatamente non avrebbero premio sufficiente qualora si ritirassero, rispondo in primo luogo che il regolamento delle pensioni è fondato interamente sull'anzianità e non sulla distinzione di servizio.

I servizi distinti si remunerano in altro modo. La legge provvede solamente per l'anzianità del servizio. Ora tutto quello che riguarda la tariffa debbe conformarsi al principio

della legge, ed io non credo neppure che un ufficiale di qualunque grado, il quale abbia spesse volte il merito e talvolta anche la sorte di ottenere avanzamenti anticipati, possa lagnarsi se andò soggetto alquanto prima ad una maggior ritenzione. Il maggior soldo, i maggiori vantaggi che ha ottenuto dall'anticipata promozione gli sono compenso bastante per la ritenzione a cui abbia potuto soggiacere. Del resto non voglio ripetere tutte le ragioni che ampiamente si sono addotte dalla Commissione per far vedere quanto sarebbe inconveniente diminuire in tal modo la tariffa, ed alterarne la natura, rendendo la pensione non più il rappresentante d'una sovvenzione all'anzianità di servizio, ma il rappresentante nella forma dell'avanzamento. Perciò dichiaro che la Commissione persiste nella sua proposta.

**DE CARDENAS.** Dimanderò al ministro se abbia fatto osservazione non poter succedere qualche irregolarità nell'addottare il suo sistema di un aumento per tanti anni di grado. Io ne ho osservato uno al momento pel grado fra maggiore e luogotenente colonnello. Un maggiore potrebbe avere dodici anni di grado, e in conseguenza, dalla tariffa proposta, avrebbe 4,800 lire di pensione; per trent'anni di servizio, 5,600 lire; e per dodici anni di grado queste sarebbero 2,160. Costo maggiore viene promosso a luogotenente colonnello pochi giorni prima che compisca i venticinque anni; domanda la sua giubilazione, e questa gli viene concessa; gli si accordano così 2,100 lire di giubilazione, mentre, se l'avesse chiesta senza essere promosso, ne avrebbe 2,160.

Queste anomalie potranno anche darsi in qualche altro caso. Io ne ho esaminato uno al momento per fare quest'osservazione al Senato.

**DI PETTINENGO,** *commissario regio.* Il Ministero persevera nella sua proposizione del primitivo progetto di regolamento per le ragioni che mi permetto di presentare.

Primieramente la Commissione all'articolo 5 accenna ad una disposizione a cui dice essere negato il merito raccomandato dall'equità. Il Ministero, nel fare la proposta, fu anzi condotto da osservazioni che mostrano l'equità non essersi punto perduta di vista.

Primieramente nel cambiare il sempre vigente sistema che era stato stabilito dal regolamento del 1831 aveva avuto pensiero di recare due variazioni; la prima consisteva nel cambiare il limite di dodici anni, per ottenere il quinto di aumento, e ridurlo a dieci, facendo riflesso che dieci anni, rimanendo sempre in uno stesso grado, potessero dar diritto ad un aumento, quello stesso aumento che prima era accordato a dodici.

Secondariamente, prendendo per base tale aumento che si sarebbe corrisposto al limite di dieci anni di grado, per ciascuno degli anni di grado in altrettanti decimi, il Ministero pensava di scemare gradatamente per tal modo la differenza che vi avrebbe fra la giubilazione di due diversi gradi.

Oltre a ciò aveva poi un altro scopo nell'interesse dell'esercito. Quando un ufficiale ha già servito, per esempio, otto anni, e quando il suo fisico non gli permette più di continuarlo attivamente, spesso il Ministero, non dirò per commiserazione, ma per riguardi, permette che questo ufficiale stia ancora per due anni in servizio per compiere i dieci, e dargli così il diritto a quella quantità di aumento, ossia al quinto. In tal caso si riconosce che questo aumento si dà veramente a chi serve bene e con attività, e non a chi fa il contrario. Credesi quindi interesse dell'armata il dare questo aumento ad anno ripartitamente per decimi, anzichè riservarlo a dieci anni compiuti. Questa disposizione incoraggia eziandio gli ufficiali (dei quali l'esercito ha reale bisogno) a rimanere mag-

gior tempo sotto le armi, senza obbligarli ad andarsene alla fine dei dieci anni. Per esempio, havvi un ufficiale, il quale, salito al grado di colonnello, pon mano a molte ottime istituzioni pel bene del reggimento: egli è già provetto di età, e, per raggiungere il vantaggio del quinto, gli è necessario ancora il servizio di dieci anni. Che fa egli? Vedendosi inchinare alla vecchiaia, egli siritira. Così l'esercito rimane privo di un valoroso che lo vantaggiava. Questa cosa non avverrebbe certo, ove egli sapesse che fino ai cinquant'anni avrà l'aumento pel quale potrà provvedere a sè e alla sua famiglia.

La Commissione ha fatto un ragionamento, per cui stabilisce un limite che non è determinato, anzi è assai vago, e quindi vorrebbe stanziare dodici anni di grado, anziché venir agli anni proposti dal Ministero.

Il Ministero ammetterebbe un emendamento, cioè che il beneficio di questo aumento per ogni anno di grado non fosse che dopo due anni di grado compiuti, e allora il terzo anno prenderebbe i tre decimi che gli spetterebbero, l'esercito avrebbe il vantaggio di obbligare per due anni un ufficiale che porta il frutto di un lungo e vantaggioso servizio, e gli ufficiali avrebbero il vantaggio di essere ricompensati per un maggior numero d'anni di servizio.

**FRAT.** Io non ammetto che si possa avere una tale giubilazione prima di aver avuto diritto al *minimum*.

Certamente mi si risponderà che non si concederà questo vantaggio prima che sia stato raggiunto l'intero corso degli anni di servizio prescritto per ottenere pensione di ritiro. Se per caso quando uno avesse già raggiunto quest'epoca avesse inoltre occupato per dieci anni il grado in cui domanda la giubilazione, otterrebbe il *minimum* e di più l'aumento corrispondente ai dieci anni di grado. Io credo che in nessun paese ed in questa circostanza si possa ottenere più del *minimum*.

In nessuno Stato la giubilazione si regola per diritto del tempo passato in un dato grado, bensì sulla durata del servizio. Riguardo al servizio in tutti i paesi si stabilisce l'epoca in cui si può aver diritto a domandare la giubilazione e l'aumento che si dà annualmente, finché sia giunta l'epoca in cui si ha diritto al *maximum*. Questo, dico, avviene ovunque, e nel regolamento antico si trova un *maximum* ed un *minimum*. La differenza fra le somme corrispondenti a questi due termini era divisa in venti parti eguali da aggiungersi al *minimum*, ciascuna per ogni anno di servizio eccedente quello cui compete il *minimum*.

Ora col progetto del Ministero avverrebbe che mai, o ben di rado, si potrebbe avere il *maximum*, e questo è in contraddizione con tutte le regole, con tutti i principii. Per conseguenza io persisto nell'opinione della Commissione, che la somma, colla quale si vuole accrescere annualmente quella che rappresenta il *minimum*, debba essere data agli anni di servizio, anziché a quelli del grado, perchè, come ho già detto in principio, mi pare assurdo che un militare, avente appena gli anni di servizio che gli danno diritto al *minimum*, possa, mediante l'aumento che si vorrebbe dare per gli anni di grado, conseguire una pensione talvolta maggiore di quella che spetterebbe ad altro militare di egual grado, avente maggiori anni di servizio, conseguentemente più provetto di età, e quindi con maggiori bisogni, solo perchè questi conterebbe un minor numero d'anni di grado.

Quindi, io ripeto, sono del parere della Commissione e persisto con essa, perchè la giubilazione deve essere un rappresentativo del diritto del tempo che si è impiegato al servizio; chè, se si volesse corrispondere un aumento anche per gli anni di grado, questo si dovrebbe computare all'infuori di quello

per gli anni di servizio risultante dalla differenza divisa in venti parti tra il *maximum* ed il *minimum*. Che questo tempo poi fosse di anni dodici, dieci, od anche meno, questo non importerebbe.

Nel regolamento ancora vigente era stabilito un aumento di pensione per dodici anni di grado, e questo era corrisposto in più della pensione dovuta per gli anni di servizio dopo raggiuntine i trenta, quale compenso di troppo tardo avanzamento.

Con questo modo ai cinquant'anni di servizio si otteneva sempre il *maximum* prescritto per gli anni di servizio, invece che col progetto ministeriale, come si è già più sopra notato, non sempre si conseguirebbe; io credo pertanto che questo principio non possa sussistere, e non debba essere ammesso.

**PALLAVICINO-MOSSI.** L'articolo 2 stabilisce i 30 e 25 anni come *primo termine* per ottenere il *minimo* della pensione. Trenta a venticinque anni di servizio effettivo sono già, un tempo notevole nella inferma, fragile e fugace vita dell'uomo.

Questo articolo 3 assegna altri vent'anni di servizio effettivo per salire al *termine massimo* della pensione, che è quanto dire richiede anni 66 nel soldato, anni 70 e più nell'ufficiale.

Ora io domando se dopo le posizioni delle statistiche sulla vita dell'uomo, meglio ancora sulla vita del soldato; se dopo le larghe dichiarazioni udite ieri in questa Camera dalla bocca dell'insigne senatore Riberi vogliansi ritenere termini così esorbitanti, senza dubitare che la promessa del *massimo della pensione* non sia promessa illusoria.

Signori senatori, mi ricordo di aver letto che a Sparta si uccidevano come inetti i sessagenari. Noi che siamo in tempi più manqueti e più liberi, non uccidiamoli colla fatica; anzi facciamoli soavemente vivere col massimo della pensione, senza esiger nulla da loro.

Già ho udito ieri che in Francia si costringono quasi i sessagenari a uscir dall'armata colla loro giubilazione.

Signori, il Codice civile determina ai 60 anni la presunta vita dell'uomo.

Il regio brevetto 31 gennaio 1838 sulle pensioni civili riduce esso pure a 40 anni (cioè dai 50 ai 60 della vita) lo spazio tra il minimo ed il massimo della pensione. Tuttociò dimostra l'universale opinione, che nel maggior numero dei casi o la vita è spenta, od è invalida a 60 anni. Se noi non accorderemo fuorchè ai 50 o 48 anni di servizio il massimo della pensione, faremo promessa quasi illusoria, promessa che aspetta l'uomo alla grave e rarissima età d'anni 70; promessa che certo non graverà l'erario, poichè, giusta la presunzione stessa della legge sulla vita probabile, essa non riguarda se non colui che non solo è *quadriduano*, ma da dieci anni è legalmente morto.

Propongo perciò di ridurre ad anni 10 (come è stabilito per le pensioni civili) lo spazio che sta fra il *minimo* ed il *massimo* della pensione, e conseguentemente che la colonna d'aumento della tabella corra per decimi anziché per ventesimi.

**STARA.** Debbo far avvertito gli oratori di por mente che la questione verte, dopo il nuovo emendamento del ministro della guerra, sopra questo: che il corrispettivo annuo della somma relativa al grado, ove si cominciasse fin dal primo anno, implicherebbe la difficoltà che gli ultimi oratori hanno presentato.

**PRESIDENTE.** (*interrompendo*) Fin dacchè parlò la prima volta il signor senatore Stara io aveva concepito il dubbio



ch'egli fosse stato condotto a dare all'articolo che si discute una portata diversa da quella che dee avere. Mi confermo in tal dubbio dopo la nuova spiegazione data dalla sua opinione. È dover mio pertanto di chiarire alquanto l'intelligenza da darsi all'articolo, perchè, sebbene io non sia uso, e non mi sia lecito di proferir giudizio sulle questioni, m'incombe l'obbligo di ordinar la discussione nel modo il più convenevole e di causare ogni diramazione dall'assunto che si ha fra le mani.

L'articolo quinto dice che i militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al minimum, ed inoltre ad un aumento per ogni anno di grado nei primi dieci anni. Pare che il signor senatore Stara abbia ragionato sul supposto che colui, il quale è già giubilato, possa prevalersi del grado per ottenere poi anche un vantaggio maggiore: ma non è così. La legge considera il militare nel momento in cui chiede la giubilazione. In quel momento egli ha i suoi 25 o 50 anni di servizio, e questi sono calcolati, secondo la tariffa, al minimum, quindi gli si considerano non già gli anni di grado che farà, ma quelli che ha fatti; il grado che ha percorso, non quello che percorrerà. Dal momento che è giubilato cessa ogni beneficio, in conseguenza il grado non è da calcolare che per il passato. Quello che ha 25 anni di servizio, ma è da quattro anni rivestito del grado di colonnello, secondo il sistema della Commissione, non ha diritto ad aumento del quinto, secondo il sistema primitivo del Ministero vi avrebbe diritto; secondo l'emendamento che ora propone avrebbe il beneficio dell'aumento dopo due anni compiuti di grado. La questione va considerata in questo aspetto, ed io credo mio dovere di porla sotto gli occhi del Senato, perchè non si abusi del tempo, spendendo parole sopra un argomento che non è quello della questione.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Mi sarò forse male espresso sull'emendamento del Ministero. Esso propone bensì che l'individuo, il quale per due primi gradi domanderebbe ritiro, non avrebbe diritto a un decimo, a due decimi, a tre decimi, ma quando avrebbe raggiunto i tre o i quattro anni verrebbe nel diritto di tre decimi, di quattro decimi. In risposta all'onorevole generale Prat mi permetto di osservare che appunto il Ministero ha fatto distinzione tra gli anni di servizio e gli anni di grado. Per gli anni che ha l'individuo quando oltrepassa i limiti per la giubilazione dei 25 o 30 anni vorrebbe che si aumentasse di tanti ventesimi, quanti sono gli anni di servizio.

Il regolamento del 1831 ammetteva questi principii. La Commissione istessa li ammette, non lo nega; ma soltanto vorrebbe ammetterli nel limite che era nel regolamento del 1831, se male non mi appongo, dicendo che così si vuole ricompensare quello che per qualche circostanza non ha potuto avere un maggior avanzamento, mentre che quel tale che si ritira quando ha soli 2 o 3 anni di grado ha già una maggior giubilazione per avere conseguito quel grado da 2 o 3 anni; laddove nel progetto del Ministero si fa una distinzione, tra gli anni di servizio oltre il limite per la giubilazione, di tanti ventesimi quanti sono gli anni. Poi, ritenendo il principio del regolamento del 1831, principio ammesso dalla stessa Commissione, cioè di retribuire maggiormente quello che ha percorso un numero d'anni nello stesso grado, concorre in questo maximum; senonchè, invece di dare questo quinto, metterei che dopo 12 anni di grado si desse un ventesimo per ogni anno di grado percorso, meno per i due primi anni, a cui non corrisponderebbe il nuovo emendamento.

**COLLA, relatore.** La Commissione non può non accettare l'emendamento proposto dal Ministero, perchè non esclude per

nulla le opposizioni che sono state fatte. Io non voglio trattenere il Senato, ripetendo qui tutte le ragioni che si sono dette molto a lungo nella relazione già letta in seduta, ma riferisco solamente le tre principali. Il sistema che si vuole introdurre dal Ministero, prima di tutto snatura affatto la tariffa ed il regolamento; lo snatura, dividendo quel premio che deve essere dato all'anzianità del servizio e al grado. Io dissi che non si può negare a colui che conta 60 anni di servizio, per esempio, il maximum che la legge gli concede, e questo maximum sarebbe, se si adottasse il principio che mai non si potesse avere il maximum, anche a 10 anni di grado, come risulta dalla tariffa. Dico inoltre che questo metodo che si vorrebbe introdurre dal Ministero aggraverebbe il regio erario, imperocchè darebbe a tutti i militari che sono giubilati un aumento per grado, dimodochè non vi sarebbe mai il caso che uno sia giubilato colla pensione che gli spetta secondo l'anzianità dei suoi servizi; quando invece, se vien data solamente a colui che non ha ottenuta promozione, questo aggravio sarebbe infinitamente minore. Finalmente la terza ragione, ed è la principale, crede la Commissione che si toglierebbe l'inconveniente per cui non si darebbe premio a quell'ufficiale poco fortunato, il quale, forse senza suo demerito, non ha potuto ottenere avanzamenti, come accade di frequente, allorchando chiama un compenso nella sua vecchiaia al mancato avanzamento e ai torti che la fortuna gli ha fatti, e lo si darebbe a chi non ha alcun titolo, a chi ha già ottenuto avanzamento prima.

L'ufficiale che si ritira, ottenendo la pensione che gli spetta secondo l'anzianità di suo servizio e secondo il grado che occuperà, ottiene tutto ciò che può pretendere.

Il dare di più è dare ciò che non è dovuto; il togliere invece un compenso, una consolazione, un conforto a colui che per 12 anni non ha ottenuto avanzamento e fu disgraziato in tante altre campagne, mi pare che sarebbe cosa ingiusta.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetto di osservare che il Ministero non intende di togliere ad alcuno questo vantaggio. . . .

**COLLA, relatore.** Ma non gli accorda nessun vantaggio. . . .

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Conosciuta la disposizione del Senato, e persuaso che esso sarà generoso assai nella formazione della tariffa, mi unisco al parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Io propongo dunque l'approvazione di questi due primi paragrafi.

Chi approva i due primi paragrafi, voglia alzarsi.

(Sono approvati.)

Il secondo alinea dell'articolo è quello di cui la Commissione ha proposto la soppressione, alla quale il ministro della guerra annunziò ora d'acconsentire.

Chi approva. . . .

**GIULIO.** Il terzo paragrafo non è più proposto da nessuno, e non può più essere posto a votazione.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Prima della votazione dell'articolo. . . .

**PRESIDENTE.** È votato.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Io non credeva che si fosse votato l'intero articolo, non essendosi posto ancora ai voti il terzo alinea.

**PRESIDENTE.** Io pure credeva di poter sottoporre a votazione il terzo paragrafo, perchè il sopprimere un paragrafo che ha formato argomento di sì lunga discussione mi pareva che meritasse l'onore della votazione; ma dopo che ciò non fu in grado del Senato, non ho più a ridire.

**COLLA, relatore.** Il paragrafo adottato, stabilendo che la



differenza tra il *minimum* ed il *maximum* sarà dato per un ventesimo per ogni anno di servizio, esclude naturalmente che vi sia un aumento per ogni anno di grado.

**GIULIO.** Desidero parlare per una mozione d'ordine. Si sono adottati due paragrafi unitamente; resta da votare sul complesso dell'articolo, ma oltre ai due paragrafi che questo articolo contiene attualmente se ne potrebbe aggiungere un terzo, potrebbe esservi chi proponesse un'aggiunta a questo articolo. Se noi votiamo attualmente l'articolo in complesso, l'articolo quinto resta votato interamente e non c'è più permesso di ritornarvi; ma se ci asterremo per ora dalla votazione complessiva su quest'articolo, qualora, venuti all'articolo 12, secondo l'osservazione del senatore Di Collegno, si votasse la reiezione di quell'articolo, od una modificazione fatta a quello consigliasse di ammettere un'aggiunta all'articolo 2, saremo in tempo ancora a farla. Quindi credo che non sia senza fondamento la proposta fatta dal senatore Di Collegno di sospendere la votazione complessiva del quinto articolo e di rimandarla fino a che sia votato il 12.

**COLLA, relatore.** La Commissione ha cambiato l'articolo, ha ridotto i due paragrafi in un solo; il Ministero vi ha aderito; il Senato lo ha adottato; non vi ha dunque più luogo a votazione.

**PRESIDENTE.** Io debbo osservare, per chiarire la condotta della discussione, che non ho veramente inteso di porre in votazione l'intero articolo, ma solamente i due primi paragrafi. Il fatto però ha condotte le cose a un punto diverso da quello che io mi avea proposto, perchè la votazione di questi due paragrafi si è fatta insieme, e rimase poscia per volere del Senato escluso dalla medesima il terzo paragrafo. Per conseguenza io non credo che si debba riproporre ai voti l'articolo.

Passerò all'articolo 6 che è del tenore seguente:

« Art. 6. Gli ufficiali che nonentino ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2, ma che neentino oltre a 15, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate all'articolo 3, avranno ragione alla pensione determinata dal primo e terzo alinea dell'articolo precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi o venticinquesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dal detto articolo 2. »

A quest'articolo 6 la Commissione non ha fatta altra modificazione, se non quella di surrogare al termine di anni 15 quello di 10.

Nel caso poi che questa mutazione non trovi l'aggradimento del Senato proporrebbe una modificazione di natura transitoria, la quale rifletterebbe gli ufficiali che si trovano già ad avere 10 anni di servizio all'epoca della promulgazione della legge.

La discussione è aperta sul complesso dell'articolo.

**CHIODO.** In seguito a quanto ho avuto l'onore di esporre ieri, io proporrei che dopo le parole del presente articolo: e constino inabili a continuare nel servizio per infermità non contemplate nell'articolo 3, si aggiungessero queste altre: o per età avanzata secondo l'impiego che esercitano, e ciò per dare il diritto di chiedere la giubilazione a quelli che si trovassero già in età avanzata.

**PRESIDENTE.** Favorisca far passare il suo emendamento per iscritto.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** La Commissione ha creduto di non ritenere la proposizione del Ministero. Esso avea proposto di stabilire che fosse soltanto accordato questo vantaggio di tanti trentesimi agli ufficiali che già contas-

sero almeno 13 anni di servizio e non soltanto 10. Nel proporre questa legge, la quale a primo aspetto parrebbe tornare svantaggiosa allo stesso esercito, il Ministero venne indotto da un pensiero di giustizia e di equità, in quanto che pochi sono gli individui i quali a 10 anni di servizio abbiano già acquistati tali meriti, che il paese, che la nazione debba pensare al loro sostentamento e provvederli di una pensione di ritiro. L'anno scorso era stato stabilito questo limite di 10 anni, ma ciò sotto l'impressione della guerra; poscia però l'esperienza appunto di quelli che avevano domandato di ritirarsi, e più maturi riflessi mossero il Ministero in questo consiglio, di portare cioè il limite da 10 anni a 15. Nè con ciò crede di entrare in una misura troppo severa come parve alla Commissione. In quanto all'opinione dell'onorevole generale Chiodo il Ministero osserva che la pensione si dà per diritti realmente acquistati, e dal momento che si accorda questo diritto, non vi può più essere limite di età. Se qualche individuo, come accennava ieri l'onorevole senatore De Fornari, salvò la patria, la patria stessa riconoscente promuoverà tale retribuzione, che sarà superiore assai a qualunque beneficio che una legge potrebbe accordargli. Quindi pare a me che non si debba ammettere l'emendamento, in quanto che non istabilirebbe in un modo preciso la giubilazione da accordarsi.

**CHIODO.** Suppongo che uno fosse luogotenente a 50 anni e non potesse esercitare l'ufficio suo in quell'età; in questo caso io penso che questi debba avere il diritto di chiedere la giubilazione e di avere la pensione secondo il numero degli anni che egli ha servito.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Io non comprendo come si possa supporre che un uomo a 50 anni possa avere 10 anni di servizio. Mi pare che non sia ammissibile una tale supposizione.

**CHIODO.** Questa circostanza si verificò nell'anno presente, in cui molti individui hanno preso servizio in età molto avanzata.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina.** Non è possibile contemplare in una legge tutti i casi speciali, e quando si presentano, il Governo provvede con mezzi e leggi straordinarie.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciare inoltrare questa discussione sull'emendamento del senatore Chiodo, io debbo chiedere se vi è chi lo appoggia. Questo emendamento tende ad aggiungere alle altre condizioni richieste per ottenere il vantaggio della pensione annessa al servizio di 10 o 15 anni anche quella dell'età avanzata.

**CHIODO. (Interrompendo)** Io vorrei che non avesse diritto a pensione che quando ha compiuto dieci anni di servizio. . . .

**PRESIDENTE.** Allora è inutile. . . .

**CHIODO. (Interrompendo)** Secondo quest'articolo non ha diritto di chiedere la giubilazione che colui che è incapace per infermità; un individuo può godere buonissima salute, ma trovarsi in età già di troppo avanzata per esercitare quell'impiego a cui è destinato.

**PRESIDENTE.** Domando se vi è chi lo appoggia. (Non è appoggiato.)

**DE SONNAZ.** Proporrei un emendamento a quest'articolo, cioè di aggiungere questo paragrafo:

« I sott'ufficiali e soldati che conteranno 15 anni di effettivo servizio e che saranno inabili a continuare il servizio attivo, avranno ragione a venir ammessi nel corpo dei veterani-invalidi o come veterani o come invalidi, secondo la loro attitudine. »

**DELLA MARMORA ALFONSO**, ministro della guerra e marina. Questo forma oggetto di un regolamento speciale per gli invalidi; per quanto poi riguarda alle infermità si è già provveduto. Quando un soldato è incapace di continuare il servizio per infermità contratte durante il medesimo è considerato come se fosse stato reso inabile per ferite ricevute.

**DE SONNAZ**. Risponderò al ministro poche parole: riconosciamo tutti che i sott'ufficiali sono necessari nei reggimenti; anzi nei reggimenti di fanteria io li paragonerei volontieri alla molla principale di una piastra; quando i sott'ufficiali non sono buoni il difetto è grave, e gli ufficiali non possono in tanti casi bastare proprio ad accudire al minuto della disciplina, perchè non sono, quanto essi, in contatto coi soldati. Dunque, se vuoi avere buoni sott'ufficiali, bisogna, per forza aver cura della loro sorte. Io dico che un sott'uffiziale, il quale dopo 15 anni di servizio, senza che si possa dire che veramente sia venuto meno per effetto dello stesso servizio, ma che non può più servire attivamente, debba ricevere il suo schietto congedo, e se esso non avesse risorse o casa, se non avesse parenti, bisognerebbe forzatamente che egli ricorra all'umanità ed ai soccorsi altrui. Per conseguenza, onde assicurare la sorte di questi sott'ufficiali ed anche di tutti i soldati che si trovano in quella categoria, sarebbe bene che la legge desse loro il diritto di essere ricoverati e, se invalidi assolutamente, presso gli invalidi, per aspettare il termine dei 25 anni, al quale è loro dovuta la giubilazione; oppure, se sono ancora abili a qualche servizio, abbiano diritto di passare nei veterani.

I sott'ufficiali dovrebbero conservare il loro grado, non è vero? Ebbene, coi regolamenti ora in vigore e che citò il signor ministro attualmente, tanti e tanti sergenti si trovano in Asti ed altrove colla paga da caporale, e questi hanno istrutti i soldati che hanno fatta l'ultima guerra.

Prego i militari che siedono nel Senato ad appoggiare questa mia proposta ed a supplire alla poca mia eloquenza, onde i sott'ufficiali e soldati potranno ottenere il diritto che per loro si richiama e che parmi di giustizia dovuto.

Se però non provvede la legge, saranno sempre trattati come lo sono attualmente. Io dico che non è giustizia che sotto un Governo costituzionale, come il nostro, un sott'uffiziale, al quale solamente vien meno la salute, ma che ha consumati 15 anni al servizio dello Stato e nella milizia, possa essere ridotto a continuare nel servizio in qualità inferiore a quella che si era guadagnata in tutto il tempo del suo servizio; per questo propongo il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Prima di porre ai voti questa proposta, debbo interrogare il Senato sull'ammissione dell'emendamento proposto dalla Commissione, quindi passerò all'aggiunta proposta dal senatore De Sonnaz; poscia verrà il turno dell'articolo intero. L'emendamento che contiene una disposizione assai sostanziale è quello per cui si vuole sostituire al periodo di anni 15, proposto nel progetto ministeriale, quello di soli anni 10.

**COLLA**, relatore. La Commissione applaude ai motivi che hanno indotto il Ministero ad aumentare da 10 a 15 anni il tempo necessario per ottenere la pensione dei militari che si trovano nell'impossibilità di continuarlo per causa di malattie. I motivi adottati sono tutti assai lodevoli certamente, e tanto più venendo dal Ministero a cui quei militari appartengono, ma io temo che il Ministero abbia forse ommesso di riflettere che qui si tratta di un diritto già concesso, e che forse quest'aumento sarebbe inopportuno, per limitare il beneficio che si è fatto.

Abbiamo adesso sicuramente nell'armata molti che conte-

ranno 7 od 8 anni di servizio, i quali hanno preso parte alle gloriose campagne per l'indipendenza italiana; ond'io domando se alcuno di questi, trovandosi nel caso di dover lasciare il servizio per motivi di salute e che non possa bastantemente giustificare ciò provenire dalle fatiche della guerra, io domando se il medesimo dovrà essere rimandato senza alcuna pensione, mentre la legge che attualmente esiste gliela concedeva dopo 10 anni di servizio. Io credo che questa riduzione di 5 anni produrrebbe un piccolo vantaggio all'erario, mentre susciterebbe assai disgusto nell'armata.

**DELLA MARMORA ALFONSO**, ministro della guerra e marina. In seguito alle ragioni addotte dal relatore della Commissione, poichè si tratta di un vantaggio per l'armata, io mi adatto di buon grado alla sua proposta.

**BAVA**. Ogni individuo paga al suo paese un tributo o reale o personale; il soldato lo paga col servizio militare e senza remunerazione alcuna per 10 anni; io credo perciò giusto e razionale che anche i sott'ufficiali sieno considerati al pari degli altri.

**COLLA**, relatore. Rispondo a questa osservazione del generale preopinante, facendogli notare che i militari servono per 8 e non per 10 anni nell'ordinanza (essendo il servizio dei provinciali regolato in diverso modo), ma in sostanza il vero servizio militare è di soli 8 anni.

Io credo poi che passi gran differenza fra colui che ha servito solamente perchè costretto dalla legge e colui, il quale, avendo soddisfatto alla legge, tuttavia continua a prestare servizio come militare. Onde a me pare che questa distinzione non possa stare.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Appoggio l'opinione emessa dal senatore De Sonnaz, perchè si sono veduti soldati che avevano 10 anni di servizio lasciati in preda alla miseria, venendo congedati con una retribuzione di 40 o 50 franchi. E la giustizia non permette che la cosa continui in questo modo.

**PRESIDENTE**. Dappoichè l'emendamento proposto dalla Commissione è stato ammesso dal ministro della guerra, non ho che a mettere ai voti l'articolo della Commissione come si trova concepito. Quindi verrà il caso d'aggiungere a quest'articolo la proposizione del senatore De Sonnaz, che allora rileggerò.

**DI COLLEGGNO GIACINTO**. In caso che la proposta De Sonnaz non venisse adottata, io avrei intenzione di proporre che si aggiungesse alla parola *ufficiali* quella di *sott'ufficiali*.

**DE SONNAZ**. Non si potrebbe: il mio emendamento non porterebbe questo cambiamento in testa dell'articolo, perchè la pensione che spetterebbe ad un sott'uffiziale sarebbe quasi nulla, e ad un soldato affatto minima.

I servizi che prestano attualmente sicuramente sono preziosi ancorchè non possano o non abbiano la capacità di pervenire a gradi e d'avere comandi; ma bisogna nondimeno che si dia loro un mezzo di sussistere; per conseguenza il dire che la pensione sia in proporzione delle loro paghe sarebbe una nulla.

**PRESIDENTE**. Dopo queste spiegazioni parmi anche più chiaro che non possa disconvenirsi che la votazione dell'articolo debba andare disgiunta da quella sull'aggiunta proposta dal senatore De Sonnaz; epperò mi limito a proporre la votazione sull'articolo tale quale la Commissione lo emendava e quale il ministro lo ha consentito.

Propongo ora alla votazione quest'articolo.

Chi ammette quest'articolo 6, salvo a discutere poi l'emendamento proposto dal senatore De Sonnaz, voglia sorgere.

(È approvato.)

Farà parte di quest'articolo l'aggiunta De Sonnaz, di cui ora vado a dar lettura. (*V. sopra*)

Credo di essere dispensato di chiamare se sia appoggiato, perchè il numero dei membri che già vi si associarono coi loro ragionamenti eccede quello che il regolamento richiede.

**COLLA, relatore.** I militari e non militari che qui siedono applaudiscono tutti ai sentimenti che hanno dettato al generale De Sonnaz l'aggiunta che propose. Ma la Commissione non potrebbe certamente ammettere che quest'aggiunta venga ammessa in una legge che concerne semplicemente le pensioni di ritiro.

Io credo che il Ministero si farà premura di secondare la istanza del generale De Sonnaz, animato anch'egli come è dal desiderio di soccorrere tutti i bass'uffiziali e soldati che si trovano nei casi contemplati. Ma penso che ciò vuol essere fatto in una legge speciale e che non possa trovar luogo in questa. Faccio quest'osservazione nella speranza di vedere sciolta una discussione prima che sia cominciata.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Il Ministero entra pienamente nell'opinione dell'onorevole senatore Colla. Nul-  
ladimeno, per non lasciar credere al Senato che avesse dimenticato l'interesse dei bass'uffiziali, fa osservare che ap-

punto nella tabella delle giubilazioni aveva cercato di ricompensarli maggiormente.

**PRESIDENTE.** Chieggo al senatore De Sonnaz se persiste nel voler esporre a votazione la sua aggiunta.

**DE SONNAZ.** Persisto.

**PRESIDENTE.** Chi crede che debba ammettersi l'aggiunta De Sonnaz, voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

L'articolo 6 essendo stato già votato, dovrei passare all'articolo 7, ma questo darà argomento di discussione alla tornata di lunedì.

Restano pertanto invitati i signori senatori a convenire ad un'ora pomeridiana lunedì prossimo.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Interpellanze del senatore Sclopis al Ministero ;  
Continuazione della discussione della legge circa le pensioni di ritiro pei militari.

**TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1849**

- 53 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Comunicazione di una lettera del guardasigilli — Congedo — Verificazione de' titoli e ammissione in Senato del marchese Aymerich di Laconi — Interpellanze del senatore Sclopis intorno ai frequenti reati che si commettono nella Savoia — Si riprende la discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni e le pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.  
Si legge il processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non posso porre ai voti il processo verbale, perchè il Senato non è ancora in numero.

**COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA  
DEL GUARDASIGILLI.**

(Si dà lettura di una lettera del guardasigilli, colla quale egli annuncia non potere per malattia intervenire in Senato per udire le interpellanze del senatore Sclopis.)

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se, mentre non è in numero, vuole dar luogo alle interpellanze. . . . (*In questo mezzo arrivano alcuni senatori*)

*Molte voci.* Ora siamo in numero.

**PRESIDENTE.** Ora che la Camera è in numero, metterò ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Interrogherò il ministro degli interni se assenta ad accettare dette interpellanze, sebbene manchi il ministro di grazia e giustizia.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io non ho nessuna difficoltà, perchè intervenni appunto a questa seduta per rispondere alle interpellanze del senatore Sclopis.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Prima di tutto devesi riferire sopra l'ammissione di un nuovo senatore.

**CONGEDO.**

**PRESIDENTE.** Leggerò da prima una lettera di domanda di congedo illimitato del signor senatore Serra.  
(Letta la lettera, è accordato il congedo.)

**AMMISSIONE NEL SENATO DEL MARCHESE  
AYMERICH DI LACONI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Musio, relatore del IV ufficio.

**MUSIO.** Il marchese Aymerich di Laconi è stato nominato con decreto reale del 3 maggio 1848 senatore del regno.

Egli è nato in Cagliari nel novembre del 1808, e quindi ha già compiuta l'età prescritta dallo Statuto. Per diritto ereditario egli era insignito della qualità di una delle voci dello Stamento militare, che è uno dei tre ordini politici costituenti la cessata rappresentanza nazionale della Sardegna. In questo suo ufficio rese importantissimi servigi al suo paese, e potrebbe, credo, per ciò appartenere alle categorie vigesima e vigesima prima dell'articolo 35 dello Statuto. Egli però trova un titolo più esplicito nella categoria vigesima quinta. Dapiù che tre anni paga oltre 3,000 lire di contribuzione diretta, senza tener conto di un patrimonio di circa 1,600,000 lire di capitale iscritto nel catasto del debito pubblico.

Col corredo di queste facoltà, il IV ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, vi propone l'ammissione del prefato signor marchese Aymerich di Laconi a senatore del regno.

(Approvate le conclusioni del IV ufficio, e prestatosi dal nuovo senatore il giuramento, secondo la formola, il presidente proclama il marchese Aymerich di Laconi a senatore del regno.)

**INTERPELLANZE DEL SENATORE SCLOPIS INTORNO AI FREQUENTI REATI CHE SI COMMITTONO NELLA SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Mi duole veramente, o signori, che oggi, per improvvisa indisposizione, non abbiamo la presenza del guardasigilli di S. M., al quale si doveva dirigere in parte il mio discorso. Ma siccome, per la generalità dell'oggetto di quanto io debbo dire, le mie parole entreranno anche nell'attribuzione del ministro dell'interno, così io non mi rimirò dal proporre quelle interpellanze che aveva in animo di fare, pregando il signor ministro dell'interno di voler essere cortese di significarle al guardasigilli per quella parte che a lui più direttamente può toccare.

Signori, da molti mesi, ed in particolare negli ultimi, si osservò una gravissima e straordinaria evenienza di reati contro le proprietà e contro le persone.

Non mi occorre di entrare nell'enumerazione di questi fatti, ed io nol potrei, perchè mi mancherebbero i dati statistici riguardanti tali atti. Ma la voce pubblica continua accenna a questi reati, l'agitazione dell'universale del popolo reclama provvedimenti onde farli cessare, e quindi per l'esistenza del fatto la cronaca giornaliera farà le veci del relatore. Non è meraviglia, dico, che questo succeda, ma sarebbe gran meraviglia se in un paese dove la legge debbe regnare non si prendessero i più energici ed pronti provvedimenti per far cessare questo stato di cose; ed io sono certo che, così parlando, non faccio che anticipare quella dichiarazione che il Governo di S. M. intenderà di darmi in proposito.

Io ho fiducia nella lealtà, nei lumi e nell'energia del ministro, e compie un dovere eccitandolo in particolar modo ad indicare il suo modo di giudicare della situazione presente, e la qualità dei mezzi che egli vuole usare a tal fine. Pur troppo convien dire che antica piaga è nel nostro paese quest'affluenza di reati, di grassazioni e di furti gravissimi qualificati. E veramente sarà un bel frutto del rinnovato e rinvigorito nostro ordine legale quando i forestieri scendendo dalle Alpi, dopo aver trascorso quelle regioni in cui questa sorta di reati sono rarissimi, non dovrà fare una trista at-

tenzione al mulato paese, e non dovrà compiangere che tanta felicità di natura non sia accompagnata da eguale felicità di leggi. In tempo non molto da noi remoto, che non eccede la memoria de' padri nostri, ed anzi la nostra propria, si vide il Piemonte infestato da gravissimi reati, da bande di assassini, da furti violenti ed altri simili crimini. Il Governo d'allora, che si intitolava repubblica, usò uno straordinario rigore, ed usando questo rigore, giunse in breve spazio a mondare il paese da quella peste, e fece sì, che anche coloro i quali, per rispetto alle opinioni politiche, più dissentivano dai governanti d'allora, fossero tuttavia, dall'evidenza dei fatti, costretti in certo modo a rendere giustizia e dire, che si godeva tal bene, di cui prima non si aveva il favore.

Se non vi dispiace, o signori, poichè siamo in una materia di tanta importanza, di concedermi la vostra solita benigna attenzione, io mi permetterò di farvi conoscere alcuni brevi tratti intorno al modo con cui, sotto il Governo che teneva la somma delle cose in Piemonte, nei tre primi anni di questo secolo s'intendessero e si facessero osservare i provvedimenti di sicurezza pubblica: il primo ottobre 1800, l'attuale duca di Dalmazia, il più glorioso superstite dell'armata francese, il generale Soult, allora comandante del Piemonte, così parlava in un proclama diretto ai Piemontesi:

« Il n'y a pas de liberté quand les vengeances s'exercent; il n'y a pas de liberté quand la licence en prend la place. . . Chargé du commandement supérieur de tout le Piémont, et déterminé à prendre tous les moyens nécessaires pour y rétablir l'ordre, la tranquillité et la sûreté des personnes et des propriétés, je vous déclare que j'employerai pour y parvenir des mesures rigoureuses, si celles qui ont été adoptées jusqu'à présent sont insuffisantes. Je ne reconnais aucun parti que celui de l'ordre. »

Egli quindi stabiliva quelle disposizioni preventive di sicurezza pubblica che si possono leggere nella raccolta degli atti pubblici di quell'epoca.

Il 15 dicembre 1800, il capo di brigata Pavetti, comandante la gendarmeria piemontese, quel Pavetti che da Carlo Botta nelle sue storie ebbe la lode di giovane di natura molto generosa e che camminava con molto affetto nelle bisogne della libertà, scriveva alla Commissione esecutiva:

« Il Piemonte, sprovvisto di truppe, rigurgita per altra parte di assassini e disertori che ne minacciano la pubblica tranquillità. Il capo della gendarmeria piemontese non cesserà di agire con tutta l'energia, onde reprimere i delitti, semprechè si vegga esso sostenuto dalla vostra autorità. »

Nè crediate già che in quei tempi tutti gli elementi della attività governativa fossero pronti e disponibili. No, di certo. Ascoltate quello che il 15 settembre dello stesso anno scriveva il commissario generale di polizia in Piemonte all'amministratore generale Jourdan:

« Des fonctionnaires publics pusillanimes, des dépositaires de la force armée qui par la confusion des pouvoirs se croient autorisés à refuser l'obéissance aux magistrats, des fameux brigands qui à force de crimes prétendent à l'impunité en imprimant la terreur, tel est l'affreux tableau, » ecc.

Ma malgrado queste difficoltà, si volle, e fortemente si volle, ed infine si riuscì. E se volete, o signori, che io accenni alla forma con che in allora si accoppiava all'energia della parola l'energia dei fatti, non ho che a leggervi un brano di un rapporto del cittadino Campana, allora prefetto del dipartimento di Marengo, indiritto all'autorità superiore. Fu il Campana, come voi sapete, uno dei più distinti nostri compatrioti in quell'epoca avvicinata di tanti pericoli e di tante valentie. Giovane il Campana, brillò fra i dottori del

collegio di leggi, poscia si illustrò vieppiù come amministratore pubblico; infine si alzò a gran rinomanza tra i più prodi generali in quelle gigantesche guerre, e lasciò sul campo di battaglia la vita.

Il Campana dunque volendo farla finita coi grassatori e cogli assassini che infestavano il dipartimento di Marengo, così si esprimeva il 18 marzo 1803:

« Pour prévenir désormais ces vols et assurer les routes, j'ai entouré le bassin de Pozzolo de brigades de gendarmerie et de détachemens de cavalerie de la manière suivante: » e qui describe le località: « Ces troupes ont l'ordre de parcourir continuellement et successivement la route de leur station à Pozzolo, d'y empêcher la contrebande, en prêtant main forte aux préposés des douanes, et de tirer sur tous ceux qui portent des armes indistinctement. J'ai révoqué pour celà toutes les permissions de port d'armes dans le canton de Pozzolo, excepté dans les voitures. Depuis cette mesure qui a commencé le 6 pluviôse jusqu'à ce jour je n'ai plus entendu parler de vol à main armée dans aucune partie du département. »

Io vi ho dato l'idea, o signori, dell'energia del Governo d'allora, e vi ho parlato dei frutti che se ne erano ottenuti. Io per altro fin d'ora dichiaro, che non mi attenterei mai di proporre, nè di appoggiare una parte del sistema repressivo che allora si adottava, perchè que' repubblicani non rifuggivano dalle Commissioni militari, non rifuggivano dalla giustizia eccezionale, e in questa parte io assolutamente dissentirei da provvedimenti eccezionali che si facessero anche per mantenere la tranquillità pubblica. Io desidero che si osservino, che si mantengano tutte le guarentigie assicurate dallo Statuto, ma desidero dall'altro canto che il Governo faccia atto di energia, usando di tutta l'autorità che lo Statuto gli concede. Io dirò che il Governo avrà per sè l'appoggio di tutta la Legislatura; lo avrà perchè è un gran debito quello, anzi il primo di tutti, di mantenere la sicurezza pubblica per i cittadini; lo avrà perchè in questo debito si comprende anche una questione di grande avvenire. In essa, posso dire, si comprende l'avvenire anche delle nostre libertà. Quel popolo di cui tanto si parla, e del quale, forse meno di quello che si dovrebbe, si pensa efficacemente, quel popolo che si affatica nell'agricoltura, che suda nelle officine, che si travaglia nei traffichi minuti, quel popolo, per apprezzare i benefici della libertà politica, ha bisogno di veder fiorire all'intorno la tranquillità pubblica. Tutti ne hanno bisogno, ma più particolarmente coloro i quali sono più esposti ai pericoli, coloro ai quali non sono dati i mezzi di custodirsi o di fare per altrui mezzo quello che debbono fare colle loro persone. Dunque, in nome del popolo, in nome della libertà io chieggo dal Governo energia per reprimere questi reati e per prevenirli.

Per prevenire i reati tre mezzi principali ci si presentano: le leggi di sicurezza pubblica, la forza armata, il Pubblico Ministero dell'ordine giudiziario.

Quanto alla legge di sicurezza pubblica voi non ignorate, o signori, che da un pezzo se ne è parlato. Fin da quando io aveva l'onore di sedere nei Consigli del Re, io credeva che fosse necessario ed urgente di dare quei provvedimenti di sicurezza pubblica che, congiunta colle guarentigie che voglio sempre intatte dei nostri diritti costituzionali, tendessero a purgare il paese dal germe dei malandrini. Io aveva allora preveduto che, passandosi dal regime economico dei Consigli di Governo che si erano stabiliti, al regime veramente legale da noi tanto lungamente desiderato, si dovevano ordinare le leggi in guisa che si avesse vigore e spe-

ditezza eguale a quella che da prima si potesse ottenere; perciò io fin dall'11 di luglio dell'anno passato presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge diretto a prevenire e reprimere l'oziosità, il vagabondaggio, la mendicizia ed i furti di campagna. Quel progetto entrò in discussione, ma, come voi sapete pure, la Camera fu poco slante prorogata; quindi furono interrotti i lavori di discussione preparatoria.

Al ritorno della Legislatura nell'ottobre, il Ministero che allora teneva la direzione degli affari propose una legge di doppia natura, in cui unitamente si stabilivano provvedimenti di sicurezza pubblica contemplati in un ordine alquanto diverso da quello che io aveva in animo, perchè erano semplici misure preventive di polizia, ed accoppiavansi a questi provvedimenti alcuni favori all'emigrazione lombarda. Sorsero difficoltà intorno a questo progetto, ed allora, ripigliando il tema che ora pure mi preoccupa, io proponeva alla Camera dei deputati un ordine del giorno in cui distinguevansi le due materie che parevanmi urtassero alquanto, e s'incaricava la Commissione di proporre due leggi distinte. Quest'ordine del giorno da me proposto fu adottato dalla Camera dei deputati. La Commissione adempì il suo mandato; il progetto venne discusso, e passò quindi al Senato. Voi vi rammenterete meglio di me, che non aveva peranco l'onore di sedere in questi staffi, come il Senato, parlando dal principio che le leggi di polizia precedenti sussistevano tuttora, credette di ricusare la sua approvazione a quel progetto. Le cose rimasero dunque a questo punto. Vi fu un progetto presentato dal ministro che non venne in discussione per i sopravvenuti avvenimenti, progetto di più larga portata e di maggior estensione. Vi fu un altro progetto meno esteso, il quale fu approvato dalla Camera dei deputati e rigettato da voi. Ora resta a vedere quali siano queste leggi di sicurezza pubblica, o, per dir meglio, se in esse vi sia elemento sufficiente di energia per riparare a questi gravi aumenti di reati. In questa parte io pregherei il signor ministro a volersi spiegare, ed in questo senso formolerò le mie interpellanze. Ho detto che il secondo dei mezzi di prevenire o di reprimere i reati era quello della forza armata. Equi occorre di vedere se nella condizione in cui si trova l'arma dei carabinieri reali per il numero e per il modo con cui è organizzata, si abbia fondata speranza, anzi sicurezza, che essa possa compiere la missione che gli è affidata. Tutti i magistrati che seggono in questa Camera, e che hanno avuto occasione di giudicare processi criminali, renderanno giustizia sicuramente ai molti servigi che l'arma dei carabinieri reali ha prestato negli anni addietro. Credo che una nuova organizzazione che togliesse certe complicazioni che forse non sarebbero più guari compatibili negli ordini politici attuali, darebbe nuovo vigore a quell'arma a cui la confidenza del Governo e della magistratura non verrebbe meno. Credo poi che sarebbe utilissimo che, riandando il principio dell'ordinamento di quell'arma, principio che risale alla legge francese del 18 gennaio 1791, onde fu tratto anche il regolamento che è in vigore presso di noi, si vedesse il modo di combinare il servizio di quell'arma, ove d'uopo, anche con quello della guardia nazionale. Dico ove d'uopo, perchè, quanto credo importante il mantenere in attività la guardia nazionale, altrettanto penso essere necessario di non istancarla inutilmente. Io credo che, come si stabiliva nella legge francese del gennaio 1791, si possano anche da noi prevedere certi casi in cui la guardia nazionale adempia il nobile ufficio di assicurare la tranquillità pubblica. Veniamo ora al terzo dei mezzi che ho accennato.

Il Ministero Pubblico nell'ordine giudiziario, come voi sapete, o signori, è il braccio che fa agire la molla nell'istruzione de' processi. Io non intendo ora di esaminare in che modo sia stato fin qui governato l'esercizio del Ministero Pubblico, nè di scemarne sicuramente la lode a lui dovuta; ma io penso che nell'attuale nostra legislazione, secondo il Codice di procedura criminale che qui esiste, che il Ministero Pubblico non abbia nemmeno tutta l'efficacia de' mezzi che gli si addicono onde giungano ad ottenere lo scopo che gli è prefisso. Quelli che vorranno paragonare la disposizione del Codice d'istruzione criminale di Francia rispetto all'azione del Ministero Pubblico nei processi criminali con quella che s'osserva nell'istruzione dei processi criminali presso di noi, vedranno come molto maggiore sia l'attività che in quella parte di legislazione si attribuisce al Ministero Pubblico in Francia dove, convien dire che l'azione di quella istituzione in molti casi è esemplare.

Dunque domando se unicamente, imitando quel capo di legge che è nel primo libro del Codice civile di procedura criminale francese, non sia il caso di rafforzare grandemente quest'azione. E allora si potrà domandare più esaltamente conto al Ministero Pubblico anche di ogni specie di tardità o di soverchia mitezza che si avvertisse nell'esercizio delle sue funzioni.

Io ho abusato lungamente della vostra sofferenza, o signori. Voi saprete meglio di me indicare i rimedi che occorrono ai mali presenti. Io mi limito ora a formulare le mie interpellanze al Ministero, che sono nei seguenti termini:

1° Quale sia stata da sei mesi a questa parte la progressione ascendente o discendente così in numero come in gravità dei reati contro le proprietà e contro le persone, massime in fatto di grassazioni e furti qualificati;

2° Se il Governo creda di essere fornito di mezzi sufficienti di preventiva sorveglianza per impedire il maggior numero di reati, o se abbia intenzione di attivare vieppiù il servizio dell'arma dei carabinieri reali, mettendola anche, ove d'uopo, in rapporto con quella della guardia nazionale;

3° Se il Governo non creda di aumentare l'energia dell'azione del Pubblico Ministero, allargando ad esso la sfera di attività nella procedura criminale.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je m'associe pleinement aux vœux de mon digne collègue, monsieur le comte Sclopis, relativement à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour en exclure les auteurs des délits qui compromettent la sûreté publique. Je le fais d'autant plus volontiers que, s'il ne m'avait prévenu, j'aurais moi-même adressé au Ministère des Interpellations semblables. Il n'est que trop vrai que les vols nocturnes et à main armée se multiplient d'une manière effrayante; ce n'est pas seulement en Piémont que de tels faits jettent la perturbation dans les esprits, mais aussi en Savoie.

Je puis vous citer un fait récemment arrivé à Chambéry dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, si je ne me trompe.

Une maison située au centre de la ville, et dont les propriétaires étaient momentanément à la campagne, a été dévastée de fond en comble: meubles, linges, tableaux, argenteries; jusqu'à présent on n'est parvenu à se mettre sur les traces des coupables. J'ignore s'il faut l'attribuer à l'incurie, ou à l'inhabileté des agents de la police. Que ces agents se soient montrés incapables, ou négligents, il faut les changer.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Ringrazio prima d'ogni cosa il signor senatore interpellante di avermi dato occasione di trattare di questo argomento della pubblica sicurezza in queste circostanze. Se le mie parole non varranno a

togliere intieramente le inquietudini che agitano le nostre popolazioni in questi giorni per ripetuti delitti, varranno almeno, io spero, a scemarle, poichè si saprà che il Governo vuole ed ha ferma intenzione di adoperare tutta l'energia possibile, onde sia tutelato il fondamento dell'ordine sociale, la sicurezza delle proprietà e delle persone, senza di che sarebbe inutile parlare di libertà. Ciò ritenuto, e rispondendo alle interpellanze, dirò prima d'ogni cosa che ringrazio pure il signor senatore delle ricerche storiche di cui egli ci ha in parte fatto conoscere i risultati. Esse potrebbero essere preziosissime, quando fossero necessari nuovi provvedimenti, ed allora il Governo non esiterebbe a chiederli, ed il Parlamento, unito al Governo stesso, non ometterebbe certamente di accordarli.

Ma, a dir vero, io non credo che ora ci troviamo in queste emergenze. È verissimo che da alcuni mesi a questa parte i delitti si sono d'alquanto accresciuti; ma, e nell'anno scorso alla stessa stagione, e due anni sono, e altresì in alcuni degli anni del Governo assoluto, succedevano pure a queste epoche con più frequenza i delitti.

Nel nostro Piemonte sono più frequenti soprattutto le grassazioni, specie di delitti che più di rado accadono nella Liguria e nella Savoia, e generalmente nelle montagne; delitti che pur troppo si commettono nelle nostre pianure da oziosi e vagabondi, da persone rotte ad ogni maniera di vizi.

Ora domanda il signor interpellante quale sia il giudizio che porta il Governo sopra questo stato di cose. Questo non è, come dissi, affatto nuovo. Io mi riferisco alla discussione che ebbe luogo nel Senato in ordine alla legge già votata dalla Camera dei deputati, e concludo che ciò non proviene dalla mancanza di leggi:

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Ecco la difficoltà.

Le straordinarie vicende che sorsero in questo paese dovettero necessariamente partorire una scossa tale negli ordini sociali, che non tutti seppero, per così dire, orizzontarsi, onde si trovò disorganizzata la polizia, più debole si fece l'azione della magistratura, e più fievole quella della forza armata.

Ma le istruzioni date dal mio predecessore alla forza armata, e da me mantenute, sono istruzioni conformi alla legge, e non eccedono in nulla i limiti prescritti dallo Statuto. Queste istruzioni, io dico, sono tali quali abbisognano perchè io possa assicurare il Senato che la forza armata agisce veramente con tutta l'energia, sicchè da alcuni giorni hanno già prodotto ottimo effetto; laonde, così continuando, non potrà fallire lo scopo desiderato, che è quello di ottenere un pronto ristabilimento della tranquillità e dell'ordine.

Questa scossa, a dir vero, credo che l'abbiamo sentita tutti, e Governo e governati; talmente che la poca esperienza, anzi nessuna, che vi era degli ordini costituzionali, ebbe talvolta ad imbarazzare il Governo, e cosiffatto imbarazzo si è pur manifestato talvolta nella magistratura. Ma ora, tutti d'accordo procedendo, otterremo l'intento. Mi si domanda quali sono i mezzi che intendiamo di porre in opera. In questo sono perfettamente d'accordo coll'onorevole interpellante. I mezzi non sono altro che una regolare organizzazione della sicurezza pubblica, una sufficiente forza armata, e l'organizzazione del Ministero Pubblico.

Quanto all'organizzazione della sicurezza pubblica, ben sa il Senato come si emanasse nell'anno scorso, in tempi in cui il Governo era rivestito di pieni poteri, una nuova legge



intorno alla sicurezza pubblica. Ma questa si riconobbe poi *talmente ingombra d'inconvenienti*, che non fu posta in tutte le parti in esecuzione, dal che ne provenne che il servizio della sicurezza pubblica non esisteva più nel modo di prima, mentre che non vi era neppure la nuova organizzazione.

Ora siamo in queste condizioni. Tuttavia da che io sono al *Ministero dell'interno non mai ho cessato di porre in opera ogni mezzo che più sia valevole*: e frattanto si sta preparando una legge la quale ponga termine a quest'incertezza. Quanto alla forza armata, mi compiacerò eziandio di aver qui l'occasione di rendere piena giustizia all'arma dei carabinieri reali. Essa è pur sempre quella che prestò immensi servigi, e continua a renderli, ed io credo che questa forza sia sufficiente, tanto più che, per l'istruzione data dal ministro della guerra ai comandanti di questo servizio, le truppe concorreranno a rafforzare i carabinieri. Debbo altresì compartir lode alla guardia nazionale, che in molti luoghi ove essa fu richiesta, non si rifiutò di battere la pattuglia di notte, rendendo un ottimo servizio.

Dal canto della forza armata adunque nulla manca, perchè, eseguendosi le disposizioni del Governo, l'ordine sia ristabilito ed i rei siano scoperti.

Quanto all'organizzazione del Ministero Pubblico, in assenza del ministro della giustizia, io posso assicurare che egli si è già meco posto d'accordo, acciocchè questa parte dell'organizzazione giudiziaria sia prontamente separata dal progetto generale, la cui formazione era commessa ad una apposita Commissione; se ne farà perciò ben tosto un progetto di legge affatto speciale. Questo progetto potrebbe essere adottato in modo temporario finchè sia fatta una organizzazione generale; ma intanto noi lo abbiamo riconosciuto indispensabile.

Egli è adunque con queste vedute, egli è con questi mezzi che già esistono e con quelli che il Governo proporrà, che egli spera di riuscire nell'intento a soddisfazione del Parlamento e del pubblico.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Domando la parola per unirmi ai miei due colleghi i quali hanno fatto cenno dei disordini che hanno luogo in Piemonte e nella Savoia. Dirò a questo proposito che vi ha un'altra parte dello Stato nella quale i torbidi, e specialmente i delitti, sono assai più numerosi ancora che nel continente.

Voglio parlare della Sardegna, ove probabilmente dovrò fra pochi giorni ritornare.

Siccome si è fatto giustamente l'elogio del servizio dei carabinieri, io mi credo in dovere di dare ugualmente una pubblica testimonianza di lode ai cavalleggeri nell'isola di Sardegna, e faccio voti che il ministro prenda in considerazione queste mie parole, affinchè aumenti quel corpo, e specialmente di quelli a cavallo, i quali ne hanno un vero e legittimo bisogno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Intorno a quest'argomento si presero già nel Consiglio dei ministri le debite misure, perchè l'organizzazione di questo corpo sia condotta a perfezione, e per tal modo rimanga accresciuta la forza armata in Sardegna. Ebbe pure luogo un Congresso al Ministero coi deputati della Sardegna, non solo per questo effetto, ma eziandio per dar opera che si ponga un argine alla piena dei disordini, e i delitti siano prevenuti e puniti.

Vede perciò il Senato che anche in questa bisogna il Ministero non pretermise di fare l'ufficio suo.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io vorrei che il ministro credesse che questa istanza non procede da altro fuorchè dall'incertezza in che sono circa la possibilità che quel

corpo possa fare il servizio in questo momento, specialmente per la mancanza di cavalli, perchè in quel paese non si può fare utile servizio se non a cavallo, e i soldati a piedi vi possono fare ben poco.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Interessa sommamente la tranquillità pubblica ed il Governo che si conservi il dovuto rispetto alla legge; questo però non è osservato, neppure a tenore dell'articolo 1 dello Statuto fondamentale. Io chiederei il permesso al Senato e l'annunzia del signor ministro per dedurre un'interpellanza sull'applicazione che si fa generalmente dell'articolo 1, intorno a ciò specialmente che riguarda la religione dello Stato; domando pure che mi sia permesso, stante l'esile mia voce, di pregare il collega ed amico Sauli di leggere queste poche parole. *(Trasmette al senatore Sauli l'interpellanza in iscritto)*

**SAULI.** La religione cattolica, venerata e professata universalmente da tanti secoli in queste nostre contrade, protetta dalle antiche nostre leggi e dalle nuove, dichiarata infine formalmente sola religione dello Stato, si è fatta oramai, per opera di pochi, bersaglio di contumelie, di seditiose derisioni, di dileggi d'ogni maniera, non solo nella persona de' suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni, ma nelle sue dottrine e ne' più sacri suoi dommi.

« Ne fremo la numerosissima parte delle nostre popolazioni, che tiene a pregio di essere e mostrarsi apertamente cattolica; ma essa non è sola a chieder conto al potere esecutivo di così grave impunita violazione dell'articolo 1 del nostro Statuto fondamentale. Altri, forse men teneri degli interessi della religione in particolare, che non degli interessi politici in generale, vedono tuttavia, non senza inquietudine, la violazione di un articolo qualunque della legge fondamentale, palladio delle pubbliche libertà.

« Nel fermo convincimento in cui sono che la soverchia tolleranza usata in proposito compromette essenzialmente la libertà e la dignità della religione dello Stato, non che quella del Governo medesimo, credo che sia dovere d'interpellare il Ministero, conservatore e vindice qual è della legge, se non intenda di porre un argine al deplorato abuso, con esigere dai magistrati cui spetta, e particolarmente dal Pubblico Ministero, un efficace concorso che richiami la rigorosa osservanza dell'articolo 1 dello Statuto fondamentale, degli articoli 164 e 168 del Codice penale, degli articoli 16, 17 e 18 dell'editto del 26 marzo 1846. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Rispondo che il Governo è intimamente convinto della necessità di far conoscere a coloro i quali vorrebbero intaccare la religione, la forza ed importanza dell'articolo 1 dello Statuto, ed è fermamente risoluto di farlo con tutti mezzi legali osservare. Ma io osserverò che, o si tratta degli abusi di libertà (che direi licenza) che si commettono con opere e vie di fatto, ed allora la forza pubblica e la giustizia energicamente vi provvede; oppure di quelli per via di stampa, ed in questo caso l'esecuzione degli articoli di legge che ha citato l'onorevole senatore interpellante appartiene ai tribunali, ai magistrati, ai quali è attribuita la cognizione dei reati di stampa; questi, sull'istanza di chiunque, provvedono, ed il Governo è ben persuaso che i magistrati adempiranno ognora il dover loro religiosamente.

**DE CARDENAS.** Io domando al ministro quali sono le cause per cui si trova così lenta l'applicazione della legge, sia riguardo agli insulti personali che ricevono le persone ecclesiastiche, come non ha guari accadeva nella chiesa di San Dalmazzo, fatto conosciuto da tutti, sia riguardo a quelli che si vedono pubblicati nelle pubbliche vie, nei teatri, e

colla stampa contro i vescovi, gli ecclesiastici, i cittadini, contro la religione medesima.

Forse ciò dipende, come già diceva l'onorevole collega che primo diresse l'interpellanza al Ministero, o da imperizia, o da negligenza, fors'anco da colpa, non dirò degli impiegati superiori del Pubblico Ministero, ma bensì di qualche subalterno funzionario.

E diffatti noi vediamo le cause mal intavolate innanzi ai tribunali, alle volte intravolte; vediamo delle citazioni portate fuori di tempo, che obbligarono a sospendere i giudizi intavolati; vediamo procedimenti mal combinati, che diedero luogo a cavilli legali dagli opposenti.

Sono materie queste che il Ministero Pubblico dovrebbe avere studiate a sufficienza, onde innanzi ai tribunali non rimanessero poi mal compiute le cause, e d'altra parte si potesse essere sicuri che queste cause, mal incominciate da principio, mal avviate nel seguito, non avessero a rimanere per soli cavilli legali degli oppositori incompiute, o non risultassero con esito contrario.

Su questo punto io eccito l'onorevole ministro qui presente a volere invitare quello di grazia e giustizia onde si provveda in modo che non abbiano gl'intrapresi processi a terminare, direi quasi, con iscornio della pubblica autorità, come pur troppo vediamo succedere da varii mesi a questa parte. Ma, forse sarà anche una sola arcana fatalità, non vi sarà alcuna colpa che spinga queste cause ad avere un esito così infelice: *Habent sua sidera lites. Una specie di fatalità* par che contrarii. Ma la cura, lo studio, l'assiduità potranno ottenere quello scopo di pubblica sicurezza, di tranquillità, di rispetto alla religione, alle persone, alle opinioni che tutti abbiamo diritto di godere.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Dipenderà assai dalla magistratura, ma mi pare che dipenda anche molto dal Ministero, poichè, se alcuno della magistratura fallisse al debito suo, il Ministero deve provvedere.

Dirò poi che non son pochi gli esempi di delitti di quella sorta, i quali rimasero impuniti, e che sono troppo conosciuti tutti gli scandali e gli eccessi che hanno luogo giornalmente nel nostro paese da qualche tempo.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Devo spiegare intieramente le mie idee, perchè, interpretate a questo modo, mi si farebbe dire ciò che forse non ho voluto dire. Ho detto che, nell'incertezza di applicazione di leggi, fatte sotto un regime assoluto ad un regime libero, forse abbiamo tutti potuto mancare, e che, tanto il Governo che un magistrato, hanno potuto fallire per debolezza, ma che poi, le cose ripigliando il corso naturale, tutti avrebbero fatto il dover loro; che il ministro della giustizia deve bensì rispondere di ciò che riguarda il suo Ministero, ma non risponderà certamente di ciò che riguarda i magistrati, perchè sono indipendenti nelle loro decisioni.

**STANA.** A difesa e lode della figure magistratura, di cui ho l'onore di occupare il primo seggio, debbo protestare e riferire al Senato che, per quanto mi sappia, un solo caso si presentò finora, in cui si sia lesa ed intaccata direttamente la religione, ed è nell'opuscolo che porta il titolo: *Gesù Cristo dinanzi ad un Consiglio di guerra*. Ma debbo però informare il Senato che, appena comparve questo libro, dal Ministero Pubblico si fecero tutte le istanze contro l'editore e contro lo stampatore, e che su questo processo il tribunale di prima cognizione di Genova ha già riferito il suo giudicato. Con questa sentenza quel tribunale avvisò che non fosse di sua competenza la cognizione del reato, perchè conteneva, secondo il suo modo di vedere, due reati: uno che in-

taccava direttamente ed indirettamente la religione, l'altro che intaccava l'inviolabilità della proprietà. Sotto quest'ultimo aspetto, a termini dell'articolo 54 della legge sulla stampa, la cognizione di simili reati spetta al magistrato d'appello. Conformandosi a quest'articolo, il tribunale di prima cognizione di Genova, che solo da pochi giorni pronunziò già il suo giudicato, riconosceva (come dissi) che questa non era materia di sua spettanza, e ne rimandava la cognizione al magistrato d'appello, cosicchè, a difesa della magistratura, debbo affermare che per questo sta preparato un progetto di legge che si presenterà alla prima occasione, dove ognuno scorderà che non si lascia indietro veruna cosa per dare i provvedimenti i più energici onde reprimere sminiglianti reati, i quali recano tanta offesa all'ordine pubblico, alla tranquillità e alla sicurezza.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Dirò al signor ministro che tutti i delitti che si rimproverano non sono della stampa, ma più propriamente stanno nei teatri, non che nelle insolentissime canzoni che si cantano in presenza della polizia. Lasciando dunque da parte gli abusi che possono aver luogo nella stampa, e il tempo necessario in cui vi si possa riparare dal Ministero e dalla magistratura, parmi che si possa intanto provvedere efficacemente a questi eccessi d'empietà.

**DI COLLEGO LUIGI.** Da quanto si è detto in ordine a questi delitti relativi alla religione, si può arguire dalla dichiarazione fatta dal ministro che sia sua ferma intenzione di reprimerli. Già più volte per verità si è veduto alla prova questa sua intenzione nei processi che ha fatto formare e nelle misure che ha preso anche attorno a quei fatti cui dianzi si accennava avvenuti nelle chiese.

Io credo che in generale sia necessario che la nazione e i cittadini, ma soprattutto i malviventi, si persuadano di questa ferma risoluzione del Ministero, ed io applaudisco a questa interpellanza che è stata fatta in modo da dare occasione al Ministero di spiegare il suo proponimento fermo di proteggere la religione, come è dovere di qualunque cristiano, molto più di coloro che presiedono alla cosa pubblica, ai quali corre l'obbligo di frenare tutti quanti vorrebbero tentare di profittare del presente sconvolgimento di idee per esprimere contro la religione pensieri o sentimenti ostili od irreverenti, o per via di libri o di giornali, o di insultarla per altro mezzo qualunque nei suoi templi o nella persona dei suoi ministri. Senonchè la religione non abbisogna di protezione, ed io mi sono servito di una espressione impropria, dicendo dovesse esser protetta dal Governo. La protezione si accorda dal grande al piccolo, dal potente al debole, dal ricco al povero; la religione è grande: essa è forte, non debole; è ricca e non bisognosa, ma questa piccolezza, questa debolezza, questo bisogno è nelle persone. È la popolazione, sono i cittadini che hanno bisogno di essere protetti; la religione si regge da sé, come si è sempre retta malgrado le persecuzioni dei Governi nei primi tempi in cui veniva combattuta; la religione ha prosperato in allora malgrado i patiboli; essa prospera tuttodì, malgrado il knout, prospera malgrado la canqua. Ma, se la religione non teme le persecuzioni, molti sono pur troppo fra quanti la professano, i quali si lasciano intimorire dalla guerra che se la muove dai suoi nemici, dalle maldicenze o dagli oltraggi che si recano ai suoi ministri. A favor di questi tali che vacillano nella professione della loro fede religiosa (e pur troppo sono molti) dee giovar principalmente la ferma risoluzione che mostrò il Ministero di sostenere e difendere la religione nostra cattolica. Per questo modo i deboli saranno raffermati, i buoni saranno

animati, e la religione continuerà a prosperare principalmente nel nostro Stato, il quale, per favore speciale del Cielo, si è mantenuto religioso nonostante tutte le vicende; io spero che continuerà a mantenersi a fronte dei conati che si fanno colle calunie, colle derisioni, cogli'insulti, per veder di togliere alla medesima l'influenza che ha. Mostri pubblicamente il Ministero la sua fermezza in favore della religione, e non vi sarà a dubitare che non si mantenga da tutti per la medesima il dovuto rispetto.

**PRESIDENTE.** Il dover mio, il quale mi vieta di prendere la parola o di spiegare la mia opinione in un argomento in cui la mia qualità di capo di questo magistrato d'appello mi avrebbe imposto il dovere e forse anco concesso la fortuna di poter sdebitare la magistratura piemontese, come si è fatto acconciamente per la liguro, dalla taccia di tiepidezza che se l'è voluto apporre, il dover mio, dico, mi chiama ad invitare il Senato a voler por termine a questa discussione, passando alla disamina della legge sulle pensioni militari nella quale il Senato erasi fermato all'articolo 6.

**MAESTRI.** (*Interrompendo*). Io domando di proporre un ordine del giorno motivato.

**PRESIDENTE.** Ho invitato il Senato a passare alla discussione della legge, perchè credo non sia necessario un ordine del giorno quando nessuno dei senatori interpellanti prende ulteriormente la parola. Credetti questo silenzio segno manifesto che ciascuno fosse pago delle spiegazioni date dal ministro.

**SCLOPIS.** Io domandava la parola per ispiegare che, non credendo che la discussione fosse giunta assolutamente al suo termine, perchè non sapeva se altri oratori volessero ancora entrare nell'arringo, io mi era estenuato, per paura di interrompere la discussione inopportuna, dal chiudere per così dire la serie delle mie idee. La risposta che ha dato il signor ministro alle interpellanze che ho avuto l'onore di indirizzargli svelano la ferma volontà che il Ministero ha di provvedere onoratamente per prevenire e reprimere i reati contro le proprietà e le persone di cui io facevo cenno; svelano inoltre che il Ministero crede in parte di avere un mezzo sufficiente onde giungere a questo scopo, che in ciò che ancora gli può difettare ha volontà determinata di sopperirvi, e sopperirvi efficacemente; per conseguenza io sarei indiscreto se non mi dichiarassi soddisfatto della risposta datami dal signor ministro dell'interno, nella fiducia pure che, per porvi termine, i fatti del Ministero saranno tali da soddisfare, non che me, l'universale dei cittadini e questo stesso Parlamento; dunque io mi contento delle spiegazioni che mi ha dato, senza che io credo sia necessario di passare all'ordine del giorno motivato, certo che alle parole ben presto corrisponderanno i fatti.

**MAESTRI.** Quando si fanno interpellazioni al Ministero e che il Ministero risponde, può rimaner dubbio, ove la cosa finisca nel silenzio, se le risposte sieno o no soddisfacenti, se il Ministero meriti approvazione o disapprovazione, lode o biasimo, e però l'ordine motivato, massime se il subbietto è grave come quello d'oggi, è necessario ed usitato nelle discussioni parlamentari. L'onorevole signor ministro dell'interno ha così ampiamente e lodevolmente risposto alle interrogazioni che testè gli furono mosse che mi pare un tributo di giustizia e di onore l'esprimere l'opinione che si è mostrata individualmente favorevole con un ordine del giorno motivato che manifesti il voto generale.

Propongo quindi il seguente ordine del giorno:

• Il Senato, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle risposte date dal signor ministro dell'interno alle interpel-

lanze degli onorevoli senatori conte Sclopis e conte Di Saluzzo, passa all'ordine del giorno. •

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Ringrazio il preoccupante dell'onore che vuol fare al Ministero, ma posso assicurarlo che, finchè nessuno parlava, il Ministero doveva credere che il Senato non voleva biasimarlo.

Quando il Senato non lo biasima, il Ministero è soddisfatto, perchè in tutto il resto non ha compiuto fuorchè il dover suo.

**PRESIDENTE.** Debbo prima chiedere se l'ordine del giorno motivato, letto dal senatore Maestri, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Bava mi trasmette in questo istante un'aggiunta da farsi all'articolo 6, il quale venne votato nell'ultima seduta, alla fine dell'adunanza. Egli intende di aver ancora campo e diritto di poter proporre al medesimo un'aggiunta, la quale è così concepita:

« Le disposizioni di quest'articolo sono applicabili ai bas-s'uffiziali e soldati. »

Il senatore Bava ha la parola per isviluppare la sua aggiunta.

**BAVA.** Messieurs, la modification faite par le Sénat à l'article 6 de la loi sur les pensions militaires, moyennant laquelle les officiers auraient droit à une pension après dix ans de service, m'engage à vous proposer d'accorder une semblable faveur aux sous-officiers et aux soldats, et conséquemment d'ajouter audit article le paragraphe suivant:

« Le disposizioni del precedente articolo sono pure applicabili ai bas-s'uffiziali e soldati. »

Messieurs, l'opportunité et la justice de cette disposition sont à mes yeux tellement évidentes que je répute inutile d'en entretenir à long le Sénat.

Dans un temps et dans un pays où l'égalité des droits par devant la loi a été si hautement proclamée, je ne puis voir une raison pour nier aux sous-officiers et soldats un droit que l'on accorde aux officiers; leur position et leur condition ne sont point telles à justifier une différence de traitement; tous appartiennent à la même armée; ils font le même service selon leur grade, ils courent les mêmes dangers, et pour ces motifs ils doivent pouvoir aspirer tous proportionnellement aux mêmes avantages.

Le Sénat n'a pas cru devoir admettre aux vétérans ou aux invalides les sous-officiers et les soldats comptant 15 ans de service, et qui ne seraient plus aptes à rester dans les files de l'armée active, et quoique pour mon compte j'aie applaudi à l'idée généreuse de mon honorable collègue, monsieur De Sonnaz, j'avoue que je n'ai pu m'y associer sans modifications, parce que je crains qu'une telle faveur pouvant donner en peu d'années un trop grand développement à cette milice sédentaire, cela causât un vrai préjudice à nos finances et à l'armée mobile; mais, parce que cette bienveillante proposition n'a point été adoptée, on ne peut en conclure qu'il faille priver les sous-officiers et soldats de la part de la pension à laquelle ils ont droit au delà des 10 années de service, comme les officiers, et cela jusqu'à la réception des premiers aux invalides, ou bien à leur admission à la retraite.

Messieurs, supposons que pour ne point trop encombrer la royale maison d'Asti le Gouvernement fixe comme pour le passé à 18 ans de service l'époque de l'admission; dans ce cas je vous demande quelle sera la récompense que vous donnerez aux sous-officiers et aux soldats pour leur service de 10 à 18 ans? Autrefois l'on accordait des gratifications, mais si la loi se tait, comment pourra-t-on récompenser les sergents, les caporaux et les soldats des services prêtés de 10 à 18 ans? Il arrive aussi souvent que les jeunes militaires ont une répugnance marquée à entrer aux invalides, ou que le besoin de secourir un père, une mère ou des orphelins les obligent, après certaines années de service, à rentrer au sein de leur famille, perdront-ils pour accomplir de tels devoirs des droits acquis? Je ne peux me le figurer. L'on nous dit: la pension des sous-officiers et des soldats à 15 ans de service est si modeste qu'il convient à peine d'en parler; je répons que le sergent a droit à 180 francs, le caporal à 152 francs, le soldat à 108 francs, et pour des agriculteurs ou des ouvriers vivant en famille, ce sont là des ressources à ne point dédaigner; d'ailleurs pour nos finances il est plus convenable de supporter une telle charge, que la somme annuelle de 500 francs, au moins, que coûte un simple soldat aux invalides.

Si donc la justice et l'égalité des traitements exigent que l'on alloue aux sous-officiers et aux soldats d'une santé chancelante quelques moyens d'existence; si l'intérêt financier et l'inclination naturelle de l'homme le pousse à aller mourir dans son pays et à mêler ses os avec ceux des membres de sa famille, et si le système des pensions de retraite satisfait à tous ces divers besoins, je me complais à espérer que le Sénat voudra accueillir la proposition que j'ai l'honneur de lui soumettre en faveur de cette classe de militaires si digne des sympathies de leurs concitoyens.

**COLLA, relatore.** Malgrado tutta la mia deferenza per l'onorevole proponente, la cui parola, principalmente allorchè si tratta di cose militari, è certamente di grande autorità per me ed anche per tutto il Senato, io mi trovo, mio malgrado, costretto a non ammettere l'aggiunta che propone.

Ella è in sostanza un emendamento all'articolo che si è addottato, è un emendamento del quale si era già fatto parola ieri. Con questo si distruggono le parole *gli uffiziali* per sostituire le parole *i militari*. Tale proposizione era stata fatta da uno dei nostri onorevoli colleghi, se non m'inganno, dal signor cavaliere Di Collegno.

La risposta che allora si diede mi servirà adesso per respingere quest'aggiunta anche nella sostanza. Allora ci rispose che pei bass'uffiziali e pei soldati l'ammissione al *minimum* della pensione era cosa di così poco momento che non poteva abbastanza sollevarli dai loro bisogni, che non poteva neppure considerarsi una remunerazione sufficiente; allora si disse che pei bass'uffiziali e pei soldati si ha la casa degl'invalidi, si hanno i veterani.

L'onorevole proponente è caduto in grave errore credendo che il Senato abbia respinta la proposta del signor generale Di Sonnaz, colla quale domandava che si mettesse un articolo espresso che dia ai bass'uffiziali e soldati, i quali si trovano nel caso preveduto dall'articolo 6, il diritto di ottenere questo beneficio invece della pensione che loro si vorrebbe dare. Il Senato non lo ha rigettato; il Senato ha applaudito a questa proposizione, e il Ministero si è impegnato a dare provvedimenti tali che assicurino ai soldati questi benefici.

Con ciò è abbastanza assicurata la sorte dei bass'uffiziali e

soldati, e non è il caso certamente di variare quanto fu addottato dal voto del Senato.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciare inoltrare maggiormente la questione, debbo chiedere se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

È permessa la discussione.

**DE SONNAZ.** Puisque par un amendement on revient à assurer un sort aux sous-officiers et aux soldats, je pense que l'addition que l'on propose de faire à l'article 6 peut se faire dans le sens de la proposition que j'ai eu l'honneur hier de soumettre au Sénat. Je soutiens toujours qu'il vaut mieux pour eux les admettre à servir dans les vétérans s'ils en ont l'aptitude, ou même aux invalides suivant le cas, que de leur accorder une pension insuffisante. La charge pour le trésor ne sera pas d'abord fort considérable, leur nombre étant fort limité; ensuite veuillez considérer, messieurs, que cette charge ne sera pas gratuite. Les vétérans continuent à prêter un service fort utile, et même les invalides capables de quelque service ne laissent pas de prêter au besoin quelque service encore.

A cette occasion je me permets de faire une observation à monsieur le ministre de la guerre. . . .

**PRESIDENTE.** Mi permetto di osservare al senatore De Sonnaz che questa materia è estranea a quella che abbiamo per le mani, e, siccome la legge di cui trattiamo ha già percorso tre sedute, facendo poca strada, pregherei il signor De Sonnaz a volersi ridurre a quanto appartiene all'emendamento.

**COLLA, relatore.** Io proporrei al signor presidente, nell'interesse del nostro regolamento, di mettere ai voti se si abbia ancora a ritornare su d'un articolo quando è già votato, ciò che mi pare contro le nostre leggi.

**PRESIDENTE.** Io aveva già concepito dubbi che sorgessero dallo stesso principio, ma il riflesso che il senatore Bava poteva benissimo dare alla sua proposizione l'aspetto non già di un'appendice dell'articolo 6, ma di un nuovo articolo da collocarsi fra l'articolo 6 e 7, mi tratteneva dal proporre una votazione in tal proposito. Piuttosto dirò che le osservazioni fatte dal senatore De Sonnaz, appartenendo al beneficio che può spettare ai soldati di essere collocati nella casa degl'invalidi d'Asti e presso i veterani, sono fuori della questione che vuoi in questo momento ventilare; giacchè su tale proposizione vi è cosa giudicata nella seduta dell'altra sera. Il Senato aveva già sentita siffatta proposizione; il relatore della Commissione applaudì ad essa, associandosi alla generosità dei sentimenti che l'hanno suggerita; il Ministero la lodò, riservandosi di farne oggetto delle sue meditazioni e proporre, il più presto possibile, un progetto di legge.

Ciò ha bastato al Senato per dover prescindere dall'entrare in altri particolari, e dopo che il Senato portò il suo giudizio sopra una proposizione, io non debbo oggi permettere che, in occasione di un emendamento che ha qualche somiglianza con quella, si rinnovi l'antica discussione.

Io dunque non posso mettere a votazione fuorchè l'emendamento, l'aggiunta, l'articolo, quale voglia dirsi, che il senatore Bava propone.

Questo fu appoggiato dal Senato; il relatore lo ha combattuto; spetta al Senato a decidere, ed io lo porrò ai voti.

**DE SONNAZ.** Non posso capire come non posso entrare a discutere su di questo emendamento, poichè batte sulla medesima questione, riguarda gli stessi interessi.

**PRESIDENTE.** La questione è affatto differente, in quanto che l'onorevole senatore De Sonnaz proponeva di dare un

vantaggio ai soldati anziani e bass'ufficiali collocandoli in riposo nella casa degli invalidi d'Asti o dei veterani. Al contrario l'articolo proposto dal senatore Bava consiste in domandare che lo stesso vantaggio di una porzione della pensione di riposo che si concede agli uffiziali si consenta anche, in proporzione, ai bass'ufficiali e soldati; anzi egli ha presentato alcuni calcoli a dimostrare che questa concessione non è così tenue come parve l'altro ieri. Il risullamento di questo quinto è di circa cento lire.

**DE BONNAZ.** Il trentesimo per il soldato è di lire 6, per il sergente di lire dieci all'anno.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Io appoggio per quanto so e posso il nuovo articolo proposto dal generale Bava; l'appoggio tanto più perchè, avendo il Senato adottato nell'articolo 4 il principio di ammettere un giorno forse anche una ritenzione sul fondo dei sott'uffiziali e soldati, gli ha così paragonati e compresi nella categoria generale del militari.....

*Voci. No! no!*

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Ma si è detto militari.

**UN SENATORE.** Non si è escluso nessuno.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Questo si è un emendamento della Commissione, adottato l'altro ieri dal Senato. Ora, se nell'articolo 4 si è ammesso il principio che i sott'uffiziali e soldati possano anche andar soggetti ad una ritenzione, mi pare giusto che debbano godere anch'essi del privilegio invocato ora dal generale Bava, di essere, cioè, ammessi a godere di una tenuissima pensione quando abbiano raggiunto i dieci anni di servizio.

**DE LA CHARRIÈRE.** Quelle que soit la forme qu'on veuille donner à la proposition du général Bava, soit qu'on la produise sous la forme d'un amendement, soit qu'on la produise sous la forme d'un article additionnel, nous n'en serions pas moins en contradiction avec notre vote sur l'article 6, si nous acceptions aujourd'hui cette proposition. En refusant de remplacer l'expression d'officiers, qui se trouve dans le dit article, par l'expression de militaires, nous avons jugé qu'il serait inapplicable aux sous-officiers et soldats.

**COLLA, relatore.** Domando la parola per dare alcune spiegazioni.

Io porto ferma credenza che non si possa votare nuovamente sopra un articolo che esclude appunto i bass'uffiziali e soldati; dimodochè, secondo le nostre regole, non si può ammettere questa proposta in quanto alla forma. In quanto poi alla sostanza, rispondo all'onorevole senatore Bava che non sono da temersi gli inconvenienti di cui egli ha fatto parola, perciocchè il Ministero può facilmente stabilire nel regolamento che, invece di diciotto anni determinati prima per l'ammissione alla casa degli invalidi dei bass'uffiziali e soldati, nei casi preveduti dall'articolo 6, si ammettano anche coloro che contano solamente dieci anni di servizio, e questo non importerà gravi ostacoli.

La casa d'Asti può accogliere molte persone; inoltre sappiamo tutti che vi sono molti individui aggregati alla casa d'Asti colla licenza di stare alle loro case; infine non mancano modi per stabilire delle case succursali.

Non credo poi nemmeno che sia fondata la ragione esposta dal cavaliere Di Collegno, il quale ha creduto che, mettendo nella legge la parola militari, si sia voluto comprendere anche i bass'uffiziali e soldati, e renderli ugualmente soggetti alla ritenzione.

Il Senato ha protestato e dichiarato che usava la parola militari per non pregiudicare menomamente la questione, che voleva solamente stabilire nella legge il principio della

ritenzione, ma poi non ha deciso, ed anzi pareva generalmente d'opinione che la ritenzione non si potrà mai estendere al soldato o bass'ufficiale. È bensì vero che uno dei nostri colleghi ha detto che vi sarebbe forse mezzo di estenderla anche ad essi, accrescendo loro di qualche poco la paga.

I preposti alle dogane, i quali sono pareggiati ai soldati, vanno soggetti alla ritenzione; ma lo sono in grazia di una maggior paga che loro è assegnata espressamente onde renderli capaci a sostenere il peso della ritenzione; così si ottiene anche un certo vantaggio, quello cioè di avvezzarli a fare una specie di economia ed avere poi un fondo di riserva a favore delle famiglie proprie.

Ma queste sono tutte questioni che si dovranno discutere allorquando si tratterà della legge della ritenzione. Il Senato non ha per ora giudicato niente, anzi ha protestato formalmente che non intendeva pregiudicare menomamente le questioni che riguardano le ritenzioni. Credo adunque che non sussistano i timori esposti nè dell'uno, nè dell'altro dei preopinanti; mentre si è provveduto sufficientemente alla sorte dei bassi uffiziali e soldati; d'altra parte poi la cosa è già decisa.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni del relatore della Commissione mi pongono in dovere di sottoporre alla considerazione del Senato la questione così detta preliminare, vale a dire se sia il caso di votare o no sopra la proposizione Bava. Come il Senato ha inteso, si è fatta osservazione che la cosa è già decisa. Il Senato non può giudicare due volte sull'istessa cosa, molto meno il contrario di ciò che ha già fatto. Io debbo perciò porre ai voti la questione preliminare, vale a dire se o no il Senato debba votare sopra questa proposizione.

Chi crede che si debba ammettere la questione preliminare, voglia rizzarsi.

(La questione preliminare, dopo prova e controprova è approvata).

Ora si passa all'articolo 7.

**DE FORMARI.** Si tratta di proposizione la quale, se non può esser aggiunta come un'alinea all'articolo 6, mi pare che possa formare un articolo appunto intermedio, come fu proposto poco anzi per altro tra l'articolo 6 ed il 7. Propongo adunque la seguente addizionale disposizione:

« Coloro i quali, dopo essersi dimessi dal servizio militare, tornassero a riprenderlo, saranno bensì ammessi per l'effetto di regolare a suo tempo la qualità della loro pensione di giubilazione, a far contare con l'ulteriore servizio l'anteriore, ma deducendo da questo tanti anni per quanti compiti avessero intermesso il servizio. »

Questa è una prima proposizione; succede un altro alinea:

« Qualora però riprendessero il servizio all'occasione di una nuova guerra in cui si trovasse la patria impegnata, la suddetta deduzione non avrà luogo, ed anzi in questo caso ogni anno di campagna della nuova guerra conterà loro per due anni di servizio effettivo. »

Domando la permissione di soggiungere poche parole per motivare la mia proposizione, salvo a maggiormente svilupparla ancora nella discussione, perchè spesso volte accade che la proposizione non è appoggiata, e poi si può per avventura riconoscere che essa è sapiente, preziosa, e ciò perchè a prima vista non se ne ravvisano lo scopo e i mezzi per raggiungerla. Prendo anzi la libertà in questa occasione di manifestare il mio avviso che non si debba essere avari del così detto appoggio per una debita presunzione, salvo il caso d'evidente insussistenza, che una proposta su cui il suo autore insiste può con ulteriore sviluppo apparire degna di essere considerata, e risultare degnissima di essere accolta.

Signori, il primo capo della proposta d'aggiunta mi sembra non abbisogni di una giustificazione. Il poter cumulare due periodi di servizio, se non è un diritto perfetto, è una equitativa concessione, ma per non troppo concedere. . . .

**COLLA, relatore.** Mi permetto d'interrompere il signor senatore De Fornari per fargli osservare che all'articolo 16 si è già provveduto per ammettere il servizio prestato prima e quello prestato dopo non ostante l'interruzione; mi pare perciò che sarebbe bene aspettare alla discussione di questo articolo.

**DE FORNARI.** Avrei qualche cosa da aggiungere. . . .

**COLLA.** Rimane solamente escluso il tempo che passa dal giorno in cui prese congedo, o è stato condannato, od ha disertato, locchè include che si conta il tempo antecedente ed il tempo posteriore.

**DE FORNARI.** Non avendo fatto studio apposito sopra ogni articolo, nè su tutta l'economia della legge, riconoscendomi incompetente sulla materia, ha potuto sfuggirmi che vi fosse questa disposizione, la quale però non collima precisamente con quella che propongo, e in ogni modo mi sembra che questo sia il vero luogo dove debbe essere situata la proposta mia, di cui la seconda parte è un favore molto significativo introdotto con grande intenzione appropriata alla circostanza di quello che rientrasse al servizio all'occasione di una nuova guerra, la quale disposizione mi pare che sia degna di essere presa in grande considerazione.

**PRESIDENTE.** Siccome tanto per l'una, come per l'altra proposta può essere il luogo allorché tornerà l'articolo 16, io inviterei il signor senatore De Fornari di aspettare allora a proporre il suo emendamento.

**DE FORNARI.** Siccome a me parve che già qui vi fossero nell'articolo 6 disposizioni eccezionali modificative all'articolo 2, ho creduto che qui fosse il luogo di continuare ad annoverare queste disposizioni eccezionali modificative; se poi si crede che si rimandino ad altro luogo, io non ho difficoltà.

**PRESIDENTE.** L'articolo 7 è così concepito. . . .

**CIBRARIO.** (Interrompendo) Il senatore De Fornari vuole che si decida.

**PRESIDENTE.** In primo luogo domanderò se la proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**DE FORNARI.** Salvo però il riprenderla.

**PRESIDENTE.** Ben inteso. Il tenore dell'articolo 7 è il seguente:

« I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'articolo 3, e che hanno raggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione.

« Quelli di detti militari che non hanno ancora aggiunto il suindicato numero di anni, hanno ragione al *minimum* della pensione ed all'aumento per gli anni di grado fissato dal terzo alinea dell'articolo 5. »

In questo articolo 7 la Commissione non ha fatto altra osservazione che quella di toglierne la clausola che riguarda l'aumento degli anni di grado; questa clausola essendo stata già discussa allorché si è parlato dell'articolo 4, pare che non debba più far parte di questo articolo. Ciò non pertanto io domando se alcuno de' senatori sopra di esso chiegga la parola.

Non essendovi alcuno che dimandi di parlare, io porrò al voti questo articolo.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 8 :

« La perdita intiera della vista, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di due o più membri, provenienti dalle cause indicate all'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione ed inoltre all'aumento di una metà.

« Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause o che danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo membro, o sono riconosciute equivalenti, secondo le norme che verranno specificate con apposito decreto reale, a tenore del prescritto dall'articolo 90 della presente legge, danno diritto:

« 1° Al *minimum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare;

« 2° Ad un aumento eguale a quelli fissati dalla tabella per ogni anno di servizio di grado, e ciò nei primi vent'anni di servizio e nei primi dieci anni di grado.

« Per l'applicazione del presente articolo l'espressione un membro s'intenderà significare una mano od un piede.

La Commissione, per le ragioni stesse testè dette, propose che il calcolo a farsi degli anni di grado si escluda da questa legge. Vorrebbe ancora per maggior chiarezza, per maggior concisione prescindere dal definire al termine dell'articolo cosa debba intendersi per la parola membri, proponendo che l'articolo sia così concepito: (V. Documenti, pag. 281.)

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Le modificazioni introdotte dalla Commissione raggrinzandosi particolarmente sopra un'emendazione più chiara e più concisa, il Ministero le accetta volentieri.

**STARA.** Mi faccio lecito di far osservare che, secondo l'articolo che segue, la pensione di ritiro non può mai superare la paga effettiva che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto dal primo alinea dell'articolo 8:

**PRESIDENTE.** La cosa mi pare facilmente spiegata. Qui si prevede il caso in cui il militare potrà avere più che il *maximum*, e questo è il caso in cui il militare perdesse due membri, vale a dire le due mani, o i due piedi, o una mano ed un piede, ecc. Questo è il solo caso in cui il militare potrà ottenere più del *maximum*. Negli altri casi il militare otterrà più del *minimum*, ma non potrà mai, non ostante 25 o 30 anni di servizio, oltrepassare il *maximum*; perciò mi par chiara la redazione della legge, quale è stata proposta.

**GALLI DELLA LOGGIA.** Farò un'osservazione all'alinea dell'articolo 8: « Le infermità o ferite provenienti dalle cause che danno luogo ad una amputazione od alla perdita assoluta di un membro... » ecc.

Un uomo che abbia la disgrazia di aver riportato ferite così gravi, come la perdita di un membro, che vada soggetto al *minimum* della pensione, mi pare che non sia troppo retribuito.

**COLLA, relatore.** Il *minimum* per un membro, ed il *maximum* per due.

**GALLI DELLA LOGGIA.** Secondo me è un difetto della tariffa, massime poi che vedo che, se si tratta di un sottotenente, il *minimum* è di 720 franchi.

Capisco benissimo che si vive, ma si vive male; se si tratta di un soldato è di 170. Che cosa capiterà di un uomo se non può più esercitare un mestiere, se lo aveva? Potrà vivere con queste poche lire? Avremo il triste spettacolo di vedere un uomo, che ha perduto un membro al servizio della patria, che andrà mendicando.

Io non trovo questa proposizione giusta. Credo che quello che è stato ferito, che ha perduto un membro qualunque, abbia diritto al *maximum* della pensione.

**COLLA.** Allora possono ritirarsi nella real casa d'Asti.



**GALLI DELLA LOGGIA.** Ma dopo 18 anni di servizio. E se ne hanno solamente 5 o 6? Se nella prima campagna dopo essere stato levato da casa egli perde un braccio od una gamba?

**COLLA, relatore.** Fosse anche un giorno solo, un militare che ha perduto un membro al servizio del paese sarà ricoverato, ed il Governo non lascerà mai che mendichi un soldato quando non abbia di che vivere.

**PRESIDENTE.** La materia d'altronde è separata, e meglio se ne ragionerà quando si metterà ai voti il paragrafo secondo dell'articolo 8.

Per ora metterò ai voti il paragrafo primo, vale a dire quello che privilegia coloro i quali hanno avuto la disgrazia di perdere due membri.

Chi approva. . . .

**COLLI.** È il progetto della Commissione o quello del Ministero?

*Alcune voci.* Della Commissione.

**PRESIDENTE.** Darò lettura del primo paragrafo dell'articolo 8.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora leggerò il paragrafo secondo.

**DI CASTAGNETTO.** Mi pare che non si sia ancora abbastanza provveduto per certe ferite che possono rendere le persone tanto malconcie da non poter più lavorare. Per esempio, vi sono ferite le quali qualche volta rendono l'uomo incapace di procacciarsi il vitto; potrebbe anche darsi un soldato ferito, per esempio, nel petto, il che lo rende così malconco ed infermo, che non potrebbe più adempiere od attendere ad un altro impiego.

Parmi che questo alinea non esprima abbastanza. . .

**COLLA, relatore.** In questo caso naturalmente il Governo provvederà come ha sempre fatto finora.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se vuole approvare questo paragrafo secondo.

(È approvato.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo 8.

(È approvato.)

Vengo ora a dar lettura dell'articolo 9, così concepito:

« La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo 8.

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bass'ufficiali e soldati. »

Non essendovi alcuna modificazione della Commissione lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 10.

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

« Il diritto alla giubilazione degli uffiziali di sanità e dei cappellani è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore, coll'aumento per ogni anno di esso grado, come avesse continuato a servire nel grado stesso. »

In questo articolo 10 la Commissione ha escluse, come ha

fatto altrove, l'aumento annuo del grado, ed ha aggiunto alle parole *cappellani ed uffiziali di sanità gli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia militare*, aggiunta questa già stata approvata in altro articolo.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Il Ministero accetta queste modificazioni.

**PRESIDENTE** Chieggo al Senato se vuol votare l'articolo intero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 11:

« I militari d'ogni grado del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

« Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali hanno ragione alla pensione assegnata ai gendarmi; e, quando non contino due anni compiuti di grado, a quella del grado immediatamente inferiore.

« L'aumento per gli anni di grado sarà pur sempre ragguagliato al grado effettivo. »

È aperta la discussione sull'articolo 11.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola:

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro della guerra proporrebbe col quarto alinea di questo articolo, dove si parla dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, il seguente emendamento:

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite ed infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »

Le disposizioni che si trovano nel progetto di regolamento erano state proposte in seguito di queste considerazioni:

Nel progetto di regolamento aveasi avuto in mente di stabilire disposizioni tali per i medesimi che, senza lederne gli interessi, cautelassero nullameno il servizio. Epperò, fatto riflesso alla riduzione del limite di tempo da 50 a 25 anni, ed all'introduzione fatta della categoria dei guardarmi per stabilire in corto modo una gradazione gerarchica nelle pensioni militari, fatto il computo della pensione di guardarme proposta coll'aumento per ogni anno di grado, i marescialli d'alloggio avrebbero conseguito poco presso a 25 anni la pensione per essi stabilita dal regolamento del 1831 ai 30 anni; ma, fatta in ora osservazione alla soppressione dell'aumento per ogni anno di grado, non che alle disposizioni favorevoli ammesse per i cappellani come pel corpo sanitario militare, tenutosi anche particolarmente conto delle dichiarazioni favorevoli rese all'onore dell'arma dei carabinieri in questo stesso Consesso d'oggi, il ministro della guerra proporrebbe la suddetta redazione, la quale ad un tempo mantiene ai marescialli d'alloggio le onorificenze da parergli ai sottotenenti nell'atto del ritiro, e ne cautele così il particolare loro interesse come il bene del servizio.

**PRESIDENTE.** Chieggo se non vi è alcuno che voglia la parola sul paragrafo primo di quest'articolo; io comincerò per porlo ai voti, perchè di questo emendamento si parlerà al terzo paragrafo.



**RIBERI.** Donando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Riberi.

**RIBERI.** Io vi prego, signori senatori, e vi prego caldamente perchè vogliate nella vostra saggezza riflettere se non è per avventura bene che gli uffiziali militari di sanità siano pur egliino chiamati a godere dell'eccettuazione che si fa in quest'articolo di legge a favore de' corpi d'armi dotte, e credo che voi annuirete ai miei voti s'io vi proverò che così adoperando voi fate cosa giusta, fate cosa consentanea al vostro voto degli ultimi andati giorni, e fate pure cosa consentanea ad alcune precedenti disposizioni ministeriali, e se vi proverò parimente che non indiscreta è questa mia domanda.

Se è vero che gli uffiziali militari di sanità rendano veramente distinti servizi all'armata, il che ho dimostrato in un'altra tornata, ed è stato confermato da alcuni senatori generali fra noi sedenti, di cui il solo nome è un elogio, e di cui la probità e la perizia nelle cose della guerra è una verità popolare; se è vero che la natura del servizio degli uffiziali militari di sanità li costituisce, starei per dire, in un continuo stato di guerra, osteggiati come sono, anche in tempo di pace, dalle malattie contagiose e miasmatiche degli spedali; se è vero che prima d'entrare nella carriera debbono egliino attendere pel lungo corso di 12 e più anni agli studi elementari, secondari ed universitari; se è vero che in quella lunga carriera di studi consumano quasi un mezzo patrimonio, di cui i proventi, isolatamente considerati, equivalgono quasi alla metà del soldo di giubilazione, e, considerati collettivamente, ne equivalgono quasi alla totalità; se è vero che egliino attendono, ugualmente che ogni altro corpo sanitario militare d'Europa, a severi e spesso tediosi studi, come sono quelli che si fanno intorno ai cadaveri negli anfitreatri anatomici e negli spedali in mezzo alle malattie contagiose e miasmatiche, dovendo essere insigniti della doppia laurea medico-chirurgica prima d'entrare nel corpo, e danno forse più numerose guarentigie di capacità per moltiplicati e severi esami universitari d'idoneità e di concorso entrando nella carriera militare e percorrendola; se è vero che, per tenersi a giorno della scienza, hanno a sostenere più gravi spese pel procaccio di libri, di strumenti chirurgici, e per corrispondenze scientifiche, senza del che volterebbero ben presto al regresso scientifico; se è vero che hanno una carriera, per gradi, per onori, per stipendio e per giubilazione, molto limitata, comparativamente a quanto ha luogo nel Belgio, nella Francia, nell'Inghilterra, nella Prussia, ed infine nella Russia, presso alcune delle quali nazioni il corpo sanitario è isolato a guisa di quello del genio, dell'artiglieria e simili, e dove è concretizzato col resto dell'armata ha molti maggiori benefizi, godendo il capo del corpo del grado di generale, e le altre autorità secondarie d'un grado proporzionatamente più elevato che non presso di noi (se vi fosse chi m'accusasse di fare il *Cicero pro domo sua*, io protesto fin d'ora che desidero di vedere allargata la sfera de' benefizi di tutti gli uffiziali del corpo sanitario, eccettochè del suo presidente, in quella guisa che, rappresentando, è un anno circa, al chiarissimo conte Balbo, allora reggente il Ministero della guerra, il bisogno di aumentare gli stipendi, lo ho pregato perchè escludesse il presidente); se è vero che, non allentando noi le capacità ad entrare e stare nel corpo sanitario, esse lo disertano, del che si hanno molti esempi, rimanendo le sole mezzanità, le quali non potendo quelle supplire, risulterà che quel corpo sarà poco per poco ridotto agli uffiziali di sanità di piccola portatura, e cadrà nella distima; se è vero che il corpo sanitario-militare ha ancora

molto a progredire prima che sia salito ai destini di cui è degno ed in cui è presso tutte le nazioni incivilite; se è vero che si fanno favorevoli eccettuazioni per alcuni corpi, per ciò che chiamansi dotte, ed il corpo sanitario-militare ha certamente il diritto d'essere chiamato dotto, poichè i suoi membri attendono per 12 anni allo studio prima di entrarvi, e debbono, dopo entrati, studiare per tutta la loro vita; se è vero che la misura ch'io invoco è consentanea ad un'antecedente disposizione del Governo, il quale, avendo, è un anno circa, determinato che ne' cambi di guarnigione le biblioteche e gli stromenti degli uffiziali di sanità dovessero essere trasportati a spese del reggimento, ha con ciò riconosciuto nel tempo stesso che il corpo sanitario-militare appartiene alle armi dotte; se è vero infine che gli interessi dell'armata e del corpo sanitario sono concretizzati ed immedesimati per modo che, dove gli uffiziali militari sanitari sono capaci e soddisfatti, quella è vantaggiata ed all'opposto; se tutto ciò è vero, mi pare avervi provato, signori senatori, che, annuendo voi al mio desiderio, fate cosa giusta, cosa consentanea al vostro voto dei giorni andati, e ad un'antecedente disposizione governativa.

Mi tocca ora di provarvi che questo mio desiderio non è indiscreto.

Io convergo che tutti i ministri della guerra, a cui ho già altra volta fatto allusione, hanno mostrato buon volere per il corpo sanitario-militare, e che tutti hanno più o meno conferito a migliorarlo, ma sono tuttavia costretto di convenire ch'egli non ha ancora raggiunto il suo destino, quel destino che la natura gli ha prefisso, quel destino a cui è salito presso tutte le colte nazioni. Nè ciò mi reca meraviglia. Era egli, quel corpo, così gravemente ammalato che, a malgrado di tante cure, non ha ancora potuto risanare del tutto. Starei per dire che prima egli camminava con le grucce e che presentemente cammina soltanto appoggiato ad un bastone, ma che non è per ciò guarito. Su di ciò spero che tutti conveniamo, ma se per avventura qualcuno non ne convenisse, io lo pregherei di fare il confronto tra il nostro corpo sanitario e quelli del Belgio, della Francia, dell'Olanda, delle Russie. Nè mi fa neppure meraviglia questo progredire stentato del nostro corpo sanitario-militare, giacchè tale press'a poco fu l'andazzo dei corpi sanitari delle pur ora citate nazioni; tutti ebbero, per un fatale destino, gravi contrasti nel loro progresso. Ma poi tutti raggiunsero la meta. Ciò stante, io dico che noi abbiamo due mezzi per migliorare quel corpo; o noi, camminando sulle tracce d'altre nazioni, aumentiamo i gradi, aumentiamo i benefizi della carriera sanitaria militare, ed allora io faccio sosta alle mie domande; o noi vogliamo che quella carriera continui a stare negli angusti limiti in cui fu fin qui, ed allora io dico che dobbiamo almeno procurare che, così ridotta, abbia essa almeno quel comoducci, quei vantaggi che sono conciliabili con le sue angustie. Così, se non altro, noi mostriamo il nostro buon volere ed accenniamo ad ulteriori miglioramenti, quando lo stato dell'erario sia per acconsentirli, così noi accheteremo anche il corpo sanitario-militare, per motivo del quale vennero addosso al Ministero mille sarcasmi per parte della stampa, e mille pure ne vennero addosso a me ed ai membri del Consiglio che presiedo, i quali in fine dei conti non altro abbiamo fuorchè voce consultiva. Convergo che i nove decimi di cotali ingiuriosi scritti furono dettati da maldicenza, pure dalle cose per me poco sopra notate apparisce che sta nei medesimi acquattata qualche verità. Ritornando ora di dove era partito, e le cose stando in questi termini, io dico che, se il corpo sanitario militare avesse raggiunta la sua meta, il mio do-

mandare sarebbe indiscreto, ma che cessa dall'esserlo dal momento che è cosa ben provata essere egli ancora lontano da quella meta.

**DELLA MARMORA ALFONSO**, ministro della guerra. Una lunga discussione sulla importanza di migliorare la sorte del corpo sanitario si è agitata nell'ultima e penultima seduta. I senatori ed il Ministero d'accordo hanno aderito a che si diminuisse appunto per questo la durata di servizio. La differenza è patente e di grande rilievo, in quanto che, da 50 anni che è la durata del servizio per gli uffiziali dal capitano in su, e da 25 per gli altri, fu pel corpo sanitario portata a soli 20 anni. Io prego in conseguenza il senatore Riberi a ben voler riflettere che, se si aumentassero ancora le concessioni al corpo sanitario, sarebbe questo molto più vantaggiato che noi siano gli uffiziali di tutte le altre armi. Il professore Riberi osservava che le paghe degli uffiziali sanitari del nostro paese non sono ancora in rapporto cogli stipendi del corpo sanitario di molte altre nazioni; ciò è vero, ma è da notarsi che la paga di tutti i nostri uffiziali, massime degli uffiziali dell'armi dotte, è in grandissima sproporzione con quella degli altri paesi; per esempio, la paga d'un capitano d'artiglieria in Francia è di lire 5,000, in Prussia di lire 6,000, mentre presso di noi è appena di lire 3,000. Per conseguenza io credo che la proposta misura aggraverebbe l'erario di una spesa che sarebbe a detrimento di tante altre che tornano necessarie pel buon andamento dell'armata.

**RIBERI**. Ho l'onore di far notare all'onorevole ministro della guerra che il Senato nella penultima tornata non ha fatto alcuna concessione a favore del corpo sanitario militare, ma altro non ha fatto che conservare lo *statu quo*.

**COLLA**, relatore. La Commissione non crede di accettare. . .

**PRESIDENTE**. (Interrompendo) Prima della discussione occorre di vedere se l'emendamento sia appoggiato. L'emendamento del signor senatore Riberi consiste nell'appoggiare al favore concesso alle armi privilegiate dei carabinieri reali, stato maggiore generale, artiglieria e del genio anche un uguale vantaggio per gli uffiziali del corpo sanitario.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al relatore della Commissione.

**COLLA**, relatore. Mi duole sommamente di non poter concorrere pienamente ad appoggiare la proposizione dell'onorevole mio collega ed amico professore Riberi.

La Commissione conviene anch'essa nel sentimento di non ammetterlo, coerentemente a ciò che ha esposto il ministro della guerra. Io credo che non si possa stabilire giustamente confronto fra gli uffiziali sanitari e quelli dei carabinieri reali, stato maggiore generale, artiglieria e del genio. Il motivo per cui cotale favore è stato concesso a questi corpi è, direi, composto. Una parte si riferisce ai loro studi, al tempo che debbono mettere per abilitarsi a quest'ufficio, alle spese che debbono incontrare per compra di libri, ecc., le quali cose sarebbero altresì comuni agli uffiziali sanitari. V'è pure la ragione che si desiderava ritenere nel corpo del genio, dell'artiglieria ed altri, gli uffiziali che vi hanno intrapresa la loro carriera, e che con istudi speciali si sono impiegati a questo servizio. Accadeva spesse volte, principalmente nel genio e nell'artiglieria, che gli avanzamenti, i quali si fanno per sorte di corpo, fossero meno facili, meno frequenti, e perciò gli uffiziali che in questi corpi servivano si trovassero in condizioni inferiori a quelli degli altri corpi, mentre avevano merito maggiore. Questa ragione non si potrebbe ugualmente applicare agli uffiziali sanitari o ad altri. Un'altra ori-

gine poi di differenza esiste in questo, che i chirurghi sono ammessi, come ha osservato giustamente il signor ministro, alla giubilazione dopo 20 anni di servizio, e i capitani e i maggiori, che hanno grado corrispondente a quello dei chirurghi maggiori, non sono ammessi che dopo 50 anni.

La differenza è gravissima, e mi pare faccia già un compenso di qualche considerazione per gli uffiziali sanitari. A ciò si aggiunge che questi, sia mentre sono in servizio, sia quando cessano dal medesimo, possono ancora cavar partito dei loro lumi, dell'istruzione propria acquistata cogli studi; mentre invece l'uffiziale del genio, e ancor meno l'uffiziale dei carabinieri, quando si determina a ritirarsi dal servizio, è per lo più inabile a qualunque altra cosa. Io credo dunque, e il dico con molto mio rincrescimento, non doversi ammettere questa proposizione, la quale riuscirebbe a grave peso del regio erario, e forse darebbe anche cagione che si dovesse entrare nell'esame per vedere se si debba far lo stesso anche pei cappellani, per le ragioni medesime che hanno bisogno di maggiori studi, e che incontrano anch'essi molte fatiche per ciò che riguarda la parte sanitaria, e per le cure negli ospedali. Forse converrebbe dire altrettanto pei professori ed i maestri, e si entrerebbe in una discussione che ad altro non tenderebbe che ad un forte aggravio pel regio erario.

Per altra parte, spettando al Ministero di stabilire con legge a qual grado corrispondano le cariche degli uffiziali sanitari, allora gli verrà fatto di poter vedere se sia il caso di assimilare quei gradi i quali fra loro corrispondono.

Quanto a me, persuaso come sono che sarebbe un'ingiustizia non solo per gli uffiziali sanitari, ma per l'armata tutta, il non migliorare la condizione dei suddetti uffiziali, quanto si può e quanto permettono anche le circostanze e le condizioni delle regie finanze, fo voto perchè il Ministero pensi, per quanto potrà e per quanto sia conciliabile cogli interessi dello Stato, a procacciare un miglioramento rispetto alla condizione degli uffiziali sanitari; ma ad ogni modo non credo si possa ammettere la proposta.

**PRESIDENTE**. La parola è al signor senatore De Sonnaz.

**DE SONNAZ**. Sarò breve quanto sarà possibile. Egli è certo che in questa nuova legge i chirurghi maggiori in secondo, ben lungi di acquistare, perdono, perchè, secondo le disposizioni ultimamente vigenti, i chirurghi maggiori in secondo di prima e di seconda classe avevano tutti la giubilazione di 1,100 lire, poichè in allora progredivano per anzianità. Ora che si progredisce da un grado all'altro, che, passando da chirurghi maggiori in secondo di seconda classe a quelli di prima classe, e da chirurghi maggiori in secondo si passa a chirurghi maggiori in primo per mezzo di un esame, i meno abili certamente rimarranno indietro, e dopo 20 anni si troveranno avere meno che non avrebbero anticamente potuto acquistare chirurghi maggiori in secondo di seconda e prima classe; e mentre nello stato attuale avrebbero 1,100 lire di giubilazione, colla legge nuova non ne avranno più che 900, e per questo io proporrei. . .

**COLLA**, relatore. Prego l'onorevole preopinante di osservare che la tariffa non provvede niente affatto per i chirurghi.

Un senatore. Sono pareggiati ai tenenti.

**DELLA MARMORA ALFONSO**, ministro della guerra. Adesso hanno 900 lire.

**DE SONNAZ**. Per l'addietro non vi erano per la giubilazione dei chirurghi maggiori provvedimenti; se ve ne sia qualcheuno presentemente lo ignoro; sono paragonati ai tenenti, dunque avranno la giubilazione relativa, che, secondo la tariffa, è di 900 lire.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Prima avevano 700 lire, adesso ne hanno da 900 fino a 1,400, come i tenenti.

**DE SONNAZ.** Secondo la tariffa del 1831.

**FRAT.** Voglio sottoporre al Senato alcune considerazioni intorno alle giubilazioni che si vogliono dare agli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale.

**PRESIDENTE.** Lo pregherei di riservare queste spiegazioni quando occorrerà la discussione dell'articolo. Adesso siamo ridotti all'emendamento riflettente i chirurghi. Bisogna prima lasciar sfogo a quest'emendamento; dopo che questo sarà o non sarà accettato, allora metterò in discussione l'articolo.

**RIBERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Debbo con dispiacere fargli osservare che non si può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola per osservare che quello che si detto del favore accordato ai chirurghi nell'articolo precedente non riguarda che la conservazione di quel che avevano; e ciò ripeto per rispondere all'ultima osservazione del signor relatore. D'altronde i chirurghi (si dice) quando escono dall'armata e sono giubilati hanno ancora il mezzo di esercitare la loro professione.

Nessuno ignora che la chirurgia vuole persone giovani, e che per conseguenza chi ha ottenuto la giubilazione non ha più una tale qualità che ispiri bastevole confidenza in chi è costretto a farsi operare.

L'altra osservazione, che riguarda la meno felice condizione del chirurgo, il quale ottenne d'essere in ritiro, si è quella che egli è stato per molti anni nel caso di passare da un luogo ad un altro. La riputazione nelle persone dell'arte medica e chirurgica si acquista particolarmente allorchando intendesi parlare delle cure che vennero fatte da loro e delle operazioni che vennero eseguite; quindi nel passare che si fa per loro in diversi luoghi, questa riputazione non li seguita in generale; epperò il chirurgo, il quale torpa nella società dopo il servizio militare, secondo quello che si è già stabilito, non avrà quei vantaggi dei quali godeva, e troverà difficoltà nell'esercitare l'arte sua, per non essere bastevolmente conosciuto. Ad aggravare poi la sua condizione s'aggiungerà l'ingiuria dell'età che lo renderà meno atto.

**COLLA, relatore.** Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Collegno sono tutte giustissime, ma si applicherebbero solamente qualora si dicesse che gli ufficiali sanitari dopo il ritiro possono ancora esercitare la loro professione come se fossero giovani, e non avessero percorse le guarnigioni. Io ho detto che essi possono trarre qualche partito dalla professione medesima, poichè già si intende che, essendo piuttosto avanzati in età, non possono lavorar molto, e nelle guarnigioni non si saranno potuto formare una clientela numerosa.

È vero però che potranno essere chiamati come consulenti quando non possono operare; potranno avere qualche piccola clientela ed esercitare qualche poco la propria professione. Questo è quanto ho voluto dire, ma non certamente per significare che questa sia una ragione per premiarli.

**PRESIDENTE.** Debbo porre ai voti l'emendamento.

Chi approva l'emendamento favorevole al corpo sanitario militare, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora debbe discutersi il paragrafo 1 dell'articolo sul quale il senatore Frat ha chiesto la parola.

**FRAT.** Versamente aveva chiesto la parola per proporre un emendamento concertato coll'onorevole senatore Franzini.

Ora mi viene fatta l'osservazione che sia opportuno di soprassedervi finchè siano presentate altre leggi; perciò vi rinunzio.

(Sono posti ai voti ed approvati il 1° ed il 2° §.)

**PRESIDENTE.** Leggo il § 3°. (*V. sopra*)

A quest'articolo il ministro della guerra qui presente ha proposto un emendamento che lo modifica sostanzialmente, ed è così concepito. (*Vedi sopra*)

(Il senatore Colla domanda che si dia comunicazione alla Commissione di questo emendamento.)

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo emendamento.

**DE LAUNAY.** Je me bornerai à faire une simple observation pour appuyer la proposition du Ministère. Je vois dans la loi des dispositions spéciales pour les officiers des carabiniers et des armessavantes, par lesquelles ils auront droit à la pension du grade supérieur.

D'après ce principe, je voi que quand il est question des maréchaux de logis, on a changé le principe, et l'on nous a dit qu'ils obtiendront la jubilation des garde-armes. Mais est-ce bien là un grade supérieur ?

Les garde-armes sont étrangers à l'arme des carabiniers, et les maréchaux de logis des carabiniers quand ils doivent obtenir un grade supérieur, c'est celui de sous-lieutenant, et pour cela ils doivent avoir la pension de sous-lieutenant.

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** C'est précisément pour cela qu'on a rédigé cet amendement.

**DE LAUNAY.** Et j'appuye votre proposition par mes observations.

**DE SONNAZ.** Approvo intieramente l'emendamento per il maresciallo d'alloggio che chiede la ritirata dopo 6 anni di servizio, ma vedo nell'emendamento, di cui ho conservato memoria, che per quello che si ritira per ferite si richiedono due anni di grado. Io vorrei togliere questi due anni per colui che riceve ferite, perchè, le riceve oggi o le riceve domani, abbia due anni di grado o ne abbia tre, mi pare che, essendo ferito per servizio, abbia immediatamente meritata la pensione che gli si compete.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** L'emendamento proposto dal Ministero lo credo non solamente utile, ma necessario; io, che già fui a capo dell'arma dei carabinieri, debbo dire che essa rese sempre grandi ed importantissimi servigi.

**COLLA, relatore.** La Commissione accetta l'amendamento del Ministero.

**PRESIDENTE.** Io dunque lo propongo all'approvazione del Senato.

**DE SONNAZ.** Io ho proposto un emendamento.

*Voci.* Un sotto-emendamento.

**DE SONNAZ.** Un sotto-emendamento, cioè di sopprimere semplicemente gli anni di grado a quello che ha diritto per ferite...

**DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra.** Si mettono due anni per levare l'abuso che ne potrebbe nascere. Siccome tutti abbiamo una tendenza a favorire i nostri inferiori, così questo sentimento ci porterebbe per l'ordinario a dare un grado ad un individuo onde avesse il diritto a poter ottenere qualche mese dopo questa pensione, locchè sarebbe nel corpo a detrimento del servizio.

Per lo contrario se mettonsi due anni, così almeno l'obbligo vi sarebbe di rimanere...

**DE SONNAZ.** (*In interrompendo*) Vuol dire che rimarranno per farsi ferire, per farsi giubilare. (*Harità*)

(*Qui succede un dialogo fra il ministro della guerra ed il generale De Sonnaz, del quale si raccolgono queste parole*):

Se fosse una ferita che lo rendesse inabile, e se la ferita lo porta al punto di non poter più servire, mi pare che a questo debba provvedersi. (1)

**PRESIDENTE.** Io credo che le due parti della legge siano essenzialmente distinte: il militare ferito è in diritto di ottenere una pensione, qualunque servizio abbia prestato ed a qualunque arma appartenga.

Il maresciallo d'alloggio dei carabinieri ha anche il diritto, come ferito, a poter avere la pensione stabilita nella tabella, ma vi è poi un altro privilegio sopra le pensioni stabilite nella tabella, ed è che, quando è ferito, la sua giubilazione, ossia pensione, è raggugliata al grado non di maresciallo d'alloggio, ma di tenente.

Per evitare però ogni soverchia lunghezza, il ministro propone una condizione, una clausola, cioè che l'individuo abbia due anni di servizio; non si tratta di privare il ferito dei vantaggi della pensione, si tratta solamente di privarlo di un favore privilegiato.

Se questa spiegazione basta al Senato, domanderei il suo voto sul sotto-emendamento del senatore De Sonnaz...

**DE SONNAZ.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'emendamento del ministro della guerra.

Chi vuole approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo.

Chi vuole approvarlo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Interrogo il Senato se vuole continuare...

**STARA.** Potrebbe ancora passarsi all'articolo 12, che non pare presenti discussione.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 12:

« Hanno ragione alla pensione di giubilazione di grado superiore a quello per cui hanno diritto, ma senza l'assegnamento stabilito per gli anni di grado, i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo o di un reggimento. »

La Commissione propone di surrogare alle parole: *di grado superiore a quello per cui hanno diritto*, le seguenti: *di grado superiore a quello di cui sono investiti*, modificazione che colpisce solamente il modo di redazione, non già la sostanza dell'articolo.

(1) Nel verbale si legge: Dall'emendamento del ministro vorrebbe il senatore De Sonnaz che si togliessero i due anni di grado, a favore di coloro che hanno ricevute ferite.

V'ha poi un'aggiunta, la quale supplisce al vuoto che si lasciava nella discussione dell'articolo 5. L'aggiunta è a favore degli altri ufficiali e bassi ufficiali e soldati: quest'aggiunta della Commissione è così formolata. (V. volume *Documenti*, pag. 281.)

**UN SENATORE.** Resta ben inteso però che, ancorché gli altri ufficiali e bassi ufficiali arrivino così ad una cifra superiore del *maximum*, potranno essi godere di una cifra superiore.

**COLLA, relatore.** Essendo detto: *all'aumento di un quinto alla pensione loro spettante*, così pure gli può spettare anche un aumento del *maximum*.

**PRESIDENTE.** Domando al Senato se vuole votare l'articolo intero, oppure votare separatamente l'aggiunta.

*Molti voci.* Intero! intero!

(L'articolo 12 e l'aggiunta sono adottati.)

Darò lettura dell'articolo 13:

« È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia.

« Non è computato però il tempo contemplato all'articolo 16, o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 18. »

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello a cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Nella tariffa conterrà solo fare in modo che sia messo il guardarme prima del maresciallo d'alloggio dei carabinieri.

*Molte voci.* Va bene! Sicuro! Sì!

(L'articolo 14 è approvato.)

**PRESIDENTE.** Il Senato è invitato a continuare la discussione della presente legge domani ad un'ora pomeridiana. Avverto però che questa sera alle 8 vi sarà riunione negli uffici.

La seduta è sciolta alle ore 4 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni di ritiro pei militari.

## TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1849

— 54 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.*

La seduta è aperta al tocco.

Letto il processo verbale, ed ammesse alcune rettificazioni, è approvato.

### SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura del sunto di alcune petizioni presentate al Senato.

**QUARELLI, segretario, 42.** Mossi Giuseppe, accennati vari abusi e irregolarità della milizia cittadina di Varazze, chiede vi si provveda.

43. Grillo D. Luigi domanda che siano fatti provvedimenti e riforme rispetto alla condizione e alle attribuzioni dei capellani dell'esercito, e presenta un suo progetto in proposito.

44. Scarella chiede che venga proibita la stampa di opere oscene che dice starsi ora facendo in Torino di tutte le opere del Casti.

### OMAGGIO.

(Si dà pure lettura dal segretario Quarelli di una lettera del signor Raimondo Falchi, direttore del giornale *L'amico al popolo ed al Governo*, con cui fa omaggio al Senato di alcuni numeri del suo giornale.)

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI E LE PENSIONI AI MILITARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge concernente le pensioni dei militari, nella quale il Senato ha condotta la sua votazione fino all'articolo 14 della legge.

Ho l'onore di leggere l'articolo 15, così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina. »

Su questo articolo non havvi alcuna osservazione della Commissione.

**BAVA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Bava.

**BAVA.** Dans la discussion sur le corps des médecins et

chirurgiens employés dans l'armée, quand il a été question des élèves en médecine et en chirurgie, j'ai demandé que le service antérieur à leur réception comme médecins ou chirurgiens de l'armée leur fût compté; la Commission entend-elle les en exclure? C'est ce que je demande, afin que la chose dans l'application de la loi sur les pensions ne puisse présenter aucun doute.

**COLLA, relatore.** Rispondo all'osservazione. Secondo l'articolo che si è adottato, gli ufficiali sanitari non hanno diritto alla pensione, se non pel tempo in cui hanno effettivamente riempita l'incumbenza di ufficiali sanitari. Ora, ciò basta per escludere tutto il tempo anteriore all'epoca in cui hanno cominciato ad adempirla.

**ALBINI.** Pare che non sia abbastanza spiegato quanto riguarda gli individui, allorchè debbono mutare il loro servizio. Siccome havvene di quelli che passano da un corpo ad un altro, ed hanno già fatto delle campagne nel corpo della marina, dove esiste un altro regolamento, così conviene che sia spiegata questa cosa, perchè potrebbe succedere il caso che dovessero essere contate le campagne di mare, solo allorquando saranno constatate con un documento dello stesso corpo, e che in difetto dovessero perdere questo vantaggio.

**COLLA, relatore.** Non so se l'articolo 22 soddisferà a questo suo dubbio. Pare tuttavia che si perchè dice: *le campagne di servizio*, ecc., e poi stabilisce tutte le norme per calcolare queste campagne.

**COLLI.** Mi sembra che l'osservazione del preopinante verrà in acconcio, quando si parlerà sulla legge relativa alla marineria.

**ALBINI.** Per la marineria vi è già un regolamento.

**COLLA, relatore.** Tutte le volte che un ufficiale di marina passa al servizio dell'armata di terra, i suoi servizi sono registrati nella matricola del corpo a cui è addetto, e non v'è mai pericolo che si dimentichi la campagna di mare. Ognuno porta con sé, in quanto al suo stato di servizio, l'annotazione delle campagne fatte, e questo stato di servizio passa al reggimento, al corpo qualunque in cui l'ufficiale di marina vien traslocato.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Desidero riprendere l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Bava per domandare una spiegazione. Io non so se anche adesso, come per lo passato, quando mi toccava d'occuparmi in queste cose, negli studi medico-chirurgici dell'armata siano compresi anche quelli che sono colpiti dalla leva; e se, quando hanno intrapreso il corso medico-chirurgico, prima di entrare a far parte della leva, non continuano, facendo parte della leva, ad essere non solo iscritti, ma eziandio a far gli studi in qualche spedale od in altro luogo, siccome è stabilito in questi casi. Io

suppongo che, se continuano (come parmi sia l'osservazione del signor relatore), si cominci dal giorno in cui hanno la loro nomina. Gli uffiziali di sanità otterranno un'eccezione, e colui il quale ha già servito in qualità di chiamato dalla leva, ma che ha fatto gli studi, sarà considerato anche nel suo servizio e non perderà questi vantaggi per aver atteso agli studi medico-chirurgici, come già iscritto nella leva militare.

**ALFIERI.** Alla difficoltà proposta dall'onorevole preopinante si può rispondere che gli studenti i quali cadono nella leva sono considerati come soldati. Solamente, per un riguardo, che loro giustamente si usa, e per quanto le esigenze del servizio il consentono, è disposto dal Ministero di guerra che siano applicati a quei corpi che stanziavano nelle città, dove vi sono Università, e frequentino le scuole per prepararsi agli esami. Dunque a loro non può venir meno il servizio, perchè considerati come soldati, e, data l'ammissione al servizio militare con facoltà di frequentare le scuole, non sono nel caso di perdere un tempo trascorso tra la data che cadono nella leva ed il tempo in che sono entrati uffiziali sanitari.

**MORIS.** In conferma di quanto esponeva il signor senatore Alfieri dirò che nella carta d'ammissione degli studenti addetti al servizio militare sono essi qualificati come soldati studenti.

**BAVA.** Pour appuyer la proposition de l'honorable préopinant, je ferai observer que le service des élèves de médecine et de chirurgie, jusqu'ici a toujours été considéré comme effectif soit obligatoire ou volontaire. Je ne crois pas, pour ma part, qu'ils puissent être exclus du bénéfice de la loi par la seule raison qu'ils remplissent un devoir. Si on compte aux soldats leurs premières années de service, lorsqu'ils passent officiers, il me semble qu'il n'y a pas de raison pour ne pas le calculer aux soldats chirurgiens, lorsqu'ils obtiennent un diplôme de médecin ou de chirurgien dans cette même armée, où déjà ils ont rendu d'importants services.

**COLLA, relatore.** A me sembra che gli allievi, quando prestano servizio come soldati, non possono acquistare diritto al beneficio dei 20 anni, accordato solo a coloro che prestano servizio effettivo di uffiziale militare. L'allievo, se vuole contare i suoi servigi come servigi comuni di qualunque militare, deve correre la sua sorte, aspettare di avere 25 o 30 anni per godere la pensione, secondo il grado che avrà al momento del ritiro. Se preferisce invece di domandare il suo ritiro come uffiziale sanitario, deve sottomettersi alla legge che gli accorda questo privilegio, la quale legge vuole che abbia 20 anni di servizio effettivo nella qualità di uffiziale sanitario.

**PRESIDENTE.** Osservo che io non posso metter ai voti questa proposta, perchè essa non contiene un emendamento. Se si stima di formularlo, ne proporrò la votazione, altrimenti l'articolo sta come è.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Quando domandava che si formulasse un emendamento, io desiderava una spiegazione in quanto il relatore della Commissione aveva parlato in un senso, che, secondo me, non combinava coll'articolo 15. Io, che sarei di parere che dovesse valere anche il servizio reso come soldato, perchè è un servizio militare, domando anzi che non si tocchi in nulla l'articolo 15, perchè io credo che quest'articolo concluderebbe in modo diverso di quel che dice il relatore. Si tratta di prima ammissione al servizio militare; dunque colui che è già studente del 2° o 3° anno di chirurgia e medicina, che è chiamato a far parte della leva,

ed è iscritto come soldato, in quel giorno in cui vien iscritto si trova contemplato nell'articolo 15 che è appunto quanto io desiderava.

**PRESIDENTE.** Non resta che a parlo ai voti.

Chi approva l'articolo 15. . . .

**DE FORNARI.** Sarei nel caso di proporre un emendamento all'articolo 16. . . .

**PRESIDENTE.** Le osservo che l'articolo 16 non è ancora in discussione.

**DE FORNARI.** Forse quest'emendamento, invece di essere unito all'articolo 16, potrebbe aver luogo tra l'articolo 15 e 16, e si potrebbe anche formare un'alinea addizionale all'articolo 15; del resto io non muovo difficoltà, purchè la votazione non pregiudichi questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Siccome il senatore De Fornari ha diritto di proporre un emendamento, e di dargli o l'aspetto di un articolo intermedio tra il 15 ed il 16, o di alinea all'articolo 15, si intende che la votazione presente dell'articolo 15 lascia libera la facoltà al senatore De Fornari di proporre al Senato di approvare quest'articolo di aggiunta.

Si propone con questa riserva l'approvazione dell'articolo 15.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**DE FORNARI.** Come lo aveva annunciato, e me ne era fatta riserva, io vengo riproducendo la proposizione che nella tornata di ieri avevo presentata, reputandola opportunamente collocabile in aggiunta ed al seguito dell'articolo 6 del progetto di legge, ora come un emendamento e additamento all'articolo 16, di cui siamo per occuparci, premettendolo al medesimo, con soppressione del numero 2 ivi, sia come aggiunto all'articolo 15, sia come articolo nuovo fra i due.

Vogliate essermi cortesi, o colleghi, di alquanto di vostra paziente attenzione; poichè, sebbene io debba confessarmi incompetente nelle materie militari, pure, a questo tratto della discussione, e chiamato necessariamente a prender parte a decisiva deliberazione, mi trovo ad avere incontro risultanze e considerazioni tali che, presentandosi abbastanza a portata dell'intendimento mio e del senso pratico acquistato in mia lunga e varia carriera, mi hanno ora prodotto matura e chiara convinzione sull'argomento, e postomi quindi in dovere di tradurla innanzi al giudizio vostro, e procurare di farvi meco dividerla, e adottarne le conclusioni.

Queste consistono nei due seguenti alinea connessi e collegati tra loro:

« Coloro i quali, essendosi dimessi, o, comunque avendo incolpevolmente cessato dal militare servizio, vi siano poi rientrati, saranno bensì ammessi a suo tempo per l'effetto di regolare la qualità delle pensioni, a far computare coll'ulteriore loro servizio l'anteriore, ma deducendo da questo altrettanti anni per quanti compiti avevano intermesso il servizio.

« Qualora però abbiano ripreso il servizio nell'occasione dell'or cessata guerra per l'indipendenza, o lo riprendessero in avvenire all'occasione di nuova guerra, in cui fosse la patria impegnata, quella deduzione non avrà luogo; ed anzi, in tal caso, bene e valevolmente giustificato, ogni anno di campagna loro sarà contato per due, non solo di servizio effettivo, ma ancora del grado.»

Brevemente, al possibile, motiverò la proposizione di questo emendamento, onde preliminarmente manifestarlo meritevole di essere appoggiato, e preso in considerazione, salvo a maggiormente, ove occorra, sylupparne lo scopo e le razionalità nella discussione.

Il primo capo segnatamente corrisponde al numero 2 del-

l'articolo 16, e lo emenderebbe e lo abolirebbe, essendogli sostituito con traslocazione, come ho sopra accennato.

Prima ancora di entrare sul merito della disposizione che questo numero 2 contiene, mi è d'uopo rilevare, come ad ogni modo mi appariva meno opportunamente ivi promiscuato ciò che concerne periodi di tempi passati e fuori di servizio, e da individui incolpevoli, in mezzo ed a paro, con i periodi di servizio intermesso colpevolmente, punibilmente contemplati in tutta quella serie di numeri, e nel numero 2 stesso contemplandosi promiscuamente la *diserzione*.

Mi è primieramente, sotto questo aspetto sembrato ad ogni modo conveniente, importante di separare il dispositivo concernente rispettivamente così diversi casi. M'era poi avviso, in merito che fosse da variarsi sostanzialmente il dispositivo relativamente agli interstizi di servizio, in cui non implicavasi colpevolezza alcuna, che è la categoria su cui versa il mio emendamento.

Invero non era bisogno di un dispositivo espresso per l'esclusione dell'intervallo di cessato servizio del computo; un servizio di fatto e di diritto cessato già da sé non poteva esservi contemplato. Invece razionale è che abbisogni favorevole ed espresso il dispositivo per riammettere nel computo un servizio dal quale si abbia cessato, o perchè il Governo fu in suo diritto di farlo cessare senza più alcun corrispettivo, o perchè l'individuo ho voluto, esso, usando del diritto proprio, ritirarsene per sue convenienze, per mutata vocazione, talora forse per capriccio, leggerezza o malumore, senza il più delle volte intenzione di riprenderlo.

Egli è nel concetto mio invece, per non prodigare un favore non dovuto e talora immiserito con aggravio non motivato all'erario dello Stato, che io propongo bensì l'ammissione, in caso di ritorno al servizio, del periodo anteriore nel computo per la definitiva pensione, ma per contro la deduzione dal numero degli anni di quel primo servizio di tanti anni quanta è durata la intermissione, sicchè anzi, se la intermissione è lunga, possa trovarsi che neppure parte dell'anteriore servizio entri a calcolo per la pensione. È già questo propizio modo di fare che non si prolunghi la intermissione contro l'interesse pubblico; ed è pure evidente che una intermissione lungamente prolungata induce, direi, una prescrizione al favore.

Ma or vengo col mio secondo alinea a contemplare il meritorio caso del ritorno al militare servizio per uno slancio spontaneo, o fosse anche in modo più o meno rigorosamente coatto all'occasione dell'or desistita impresa per la indipendenza, o all'occasione di nuova guerra, di nuovi impegni e cimenti e pericoli della patria. Onorevoli colleghi, io spero che tutti, senza ch'io mi diffonda, m'inoltri, mi renda più esplicito, intenderete il mio intendimento, e dirò la mia aspirazione.

Accennerò solo che molti ora si ritirano al tempo di una forzata e lamentata pace, o spontanei, o indotti, o congedati con sollievo pur troppo opportuno, necessario all'erario dello Stato; ma sarebbero pronti ad ogni cenno del bisogno, del pericolo della patria, delle sue istituzioni, dell'indipendenza nazionale, all'invito di un sospirato avvenire e di nuova gloria individuale, e del bel paese pronti, dico, ad impugnar di nuovo le onorate spade, e seguir le care insegne.

A fronte di siffatte possibilità, comunque lontane, ipotetiche, bisogna che non incontrino nelle disposizioni limitative, inesorabili di una legge sulle pensioni, difficoltà, sconforti, ostacoli, tanto meno la esclusione dalla pensione per loro vecchi giorni; alla quale esclusione li assoggetterebbe il rientrare sotto le armi, dopo già lunga intermissione, in età

provetta. Tutto comanda anzi e grida che ad essi, quando sono per abbandonare altre contratte abitudini, geniali od utili occupazioni, la dolce vita di famiglia, ogni interesse privato, ogni caro affetto, per amor della patria e della gloria, ben si offrano tutti i possibili favori e vantaggi.

Per questo, mentre nei casi ordinari di ritorno al servizio, il primo alinea del mio emendamento non concede il cumulo del primo periodo di servizio, se non sotto deduzione di altrettanti anni quanto durò l'intermissione, in questo caso di ritorno all'occasione di guerra, di pericoli, di soccorso alla patria, intendo che senza deduzione largamente si conti per il calcolo della pensione a suo tempo l'anteriore servizio, cumulado col nuovamente ripreso e percorso. È così ovvio e dovuto e propizio ravviso che altresì lor si computino le campagne come duplicate annate, non solo come è ordinario, del servizio, ma del grado ancora; ed a tale riguardo mi permetto di qui anticipare l'annuncio che non altramente volentieri consentirò alla soppressione che la Commissione propone per l'articolo 22 della suddetta duplicazione d'annata quanto al grado, se non perchè ne risulti questo eccezionale favore nei casi di ritorno sotto le bandiere in occasione di guerra.

Tali sono le conclusioni e le risultanze del mio emendamento che raccomando alle considerazioni del Senato.

**PRESIDENTE.** Sono separati i due articoli e separata alquanto anche la materia compresa in essi; in conseguenza io credo di dover proporre al Senato di appoggiare separatamente l'uno e l'altro. . . .

**DE FORNARI.** (*Interrompendo*) Se mi permette, farei osservare che sono appunto coordinati, e non suscettibili di potersi scindere; nondimeno se si vogliono esaminare separatamente. . . .

**PRESIDENTE.** Io credo di doverli sottoporre a votazione separati, perchè vedo che nel secondo si parla del ritorno alle bandiere, in occasione di guerra che interessi la patria; nel primo si parla solo del caso generico di coloro che hanno cessato dal servizio militare.

Il primo articolo è così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando se questo articolo è appoggiato.

(È Appoggiato.)

Allora lo metto in discussione.

**COLLA, relatore.** Risponderò io a queste proposizioni. La Commissione applaude ai sentimenti d'amor patrio manifestati dal preopinante conte De Fornari, e vorrebbe poter egualmente adottare le di lui proposizioni; ma a lei sembra che nella prima l'emendamento del conte De Fornari pecchi di eccessiva severità, e che nella seconda pecchi di eccessiva e non giusta severità.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Non fu appoggiata che la prima, per conseguenza la discussione non deve inoltrarsi alla seconda. . . .

**COLLA, relatore.** (*Interrompendo*) Si legano un po' troppo, perchè si possa far a meno di parlare d'amendues.

Mi pare che il conte De Fornari vorrebbe introdurre un sistema affatto opposto a quello del Ministero. Egli vorrebbe escludere interamente il tempo di interruzione per coloro i quali abbiano lasciato il servizio non del tutto incolpevolmente; invece il Ministero propone che si tenga conto del servizio anche per disertori (parlo del servizio anteriore alla diserzione, posteriore alla riammissione).

Fondamento della proposizione del Ministero io credo essere questo, che, volendosi da noi introdurre il sistema delle ritenzioni, siccome il soldato, il militare che rientra al servizio dopo la diserzione ha già contribuito per tempo che



era anteriore alla diserzione ad alimentare la cassa delle ritenzioni, così pure ha diritto (una volta che ha scontata la pena, o il Re lo ha graziato), ha diritto, dico, di profittare in proporzione del tempo precedente e della ritenzione che ha sofferto durante questo tempo.

È ben vero che questa regola al momento non dovrebbe applicarsi che a pochi, perchè tutti quelli che erano al servizio finora non hanno sofferto la ritenzione. Le leggi non sono fatte per un giorno; esse sono durature e devono pensare all'avvenire; debbono stabilire il principio, e ammesso il principio della ritenzione, è giusto che si dia pensione per tutto il tempo, durante il quale il militare è stato sottoposto a questo peso.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi pare che l'onorevole relatore non ponga mente che l'articolo del Ministero dice che il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è contemplato. . . .

**COLLA, relatore.** Il tempo trascorso fra la diserzione e la riammissione. . . .

**PRESIDENTE.** Io mi farò lecito di osservare che non trovo veramente che fra l'articolo del signor senatore De Fornari e il paragrafo dell'articolo 16 vi sieno contraddizioni; anzi vi scorgo una perfetta analogia. Ecco ciò che dice il paragrafo 2 dell'articolo 16: « Non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare; » la stessa disposizione è ammessa dall'autore dell'emendamento.

**DE FORNARI.** Ma siamo permesso di osservare che non è già questo intervallo che io contemplo, bensì il servizio anteriore; e bensì ammetto che possa contare nel regolarsi la pensione, ma per le spiegate considerazioni propongo che se ne deducano tanti anni quanto è durato il tempo intermedio di cessato servizio, affinché appunto non sia incoraggiata la disposizione che possa avere qualcheduno a dimettersi dal servizio a seconda di sue convenienze, e rientrarvi quando gli torni meglio. Questa mi pare una prodigalità a danno del tesoro e un mezzo a fomentare grave inconveniente. Io poi stabilisco per contro nel secondo alinea vantaggi di giusto favore per quelli che rientrano, ma che rientrano in circostanze in cui la patria domanda il loro soccorso ed in cui vi sono pericoli da correre, e che per conseguenza il loro ritorno è veramente meritorio. Tale è lo spirito e l'economia del mio emendamento, le cui disposizioni sono coordinate, e ripeto, non potrebbero scindersi.

**COLLA, relatore.** Coll'emendamento proposto dal conte De Fornari un vantaggio certamente si otterrà, ed è quello di far cessare una contraddizione che havvi tra il numero 1 ed il 2 del progetto; contraddizione che non era stata avvertita dalla Commissione, ma che ci venne ora fatta osservare dall'onorevole signor senatore Di Collegno. Nel numero 1 si dice: « il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è computato nel servizio; » nell'altro si dice: « il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, compreso il caso di diserzione, fino al giorno della sua riammissione. . . » Qui si trova una contraddizione; bisognerebbe sopprimere le parole: *compreso il caso*. . . .

**DE BONNAZ.** Mi pare giusto il principio che voleva stabilire il nostro illustre collega relatore col dire che il tempo anche dopo la diserzione si doveva computare per meritare la giubilazione; quindi vorrei che il signor conte De Fornari mi spiegasse se veramente intenda di prelevare a coloro che abbiano trascurato il servizio tanti anni del servizio già prestato. Questo mi pare una severità eccessiva; perchè vi sono tanti casi di famiglia per cui uno debba ritirarsi o per accu-

dire al fatto suo e alla famiglia, o per essere tutore di fratelli minori, o per altre ragioni molto considerevoli per cui, riprendendo il servizio quando avrà 25 anni secondo la sua categoria, mi pare giusto che abbia il ritiro.

È lodevole, ammirabile il motivo che spinge il preopinante per l'articolo 2 di questo emendamento, ove è accennato il caso che avessimo mestieri di eccitare i soldati vecchi, i giubilati, i congedati a ritornare ove la patria versi in grave pericolo; ma la guerra passata ci provò che ufficiali e soldati vecchi finito il tempo, ed anche canuti, si sono presentati tutti, quelli almeno che lo potevano, per prendere parte a quella gloriosa guerra. In un'altra occasione che la patria fosse in pericolo non dubito che i miei commilitoni offrirebbero lo stesso spettacolo.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Io credo che le disposizioni accennate dall'onorevole senatore De Fornari, rispetto agli individui i quali cessano dal servizio militare per riprenderlo poi in altra occorrenza, non siano da contemplarsi nella legge in discorso, ma bensì in quella che riguarda più particolarmente lo stato degli ufficiali. E difatti nelle disposizioni emanate il 25 luglio del corrente anno, dove si stabilisce intorno all'aspettativa, condizione relativa alla legge sullo stato degli ufficiali, sono previsti i casi in cui l'uffiziale può cessare dal servizio; è previsto nelle medesime all'articolo 6 che l'uffiziale non può restare fuori dal servizio attivo più di diciotto mesi, nei casi di motivi di famiglia o di infermità indipendenti dal servizio; oltre il qual termine gli ufficiali in tali casi cesseranno dal far parte dell'armata.

Quando verrà il caso di richiamare ufficiali ed altri che avessero già lasciato l'esercito nelle occorrenze straordinarie accennate dall'onorevole senatore si stabilirebbero le opportune norme per invitare vecchi militari a far ritorno alle bandiere, ma in questo caso si dovrà pur sempre osservare che non si abbia a far danno a quei militari i quali hanno speso tutta la loro vita nel servizio attivo, non si veggano all'occorrenza intercetta la loro carriera.

Dico adunque non potersi contemplare la proposizione dell'onorevole senatore De Fornari nella legge sulle pensioni militari, ma rimandarsi a quella sullo stato degli ufficiali. In quanto all'osservazione che faceva l'onorevole signor relatore, intorno alla contraddizione che vi sarebbe tra il 1° ed il 2° paragrafo, che forse non si pose mente a ciò che nel 2° si accenna ad individui che abbiano cessato dal servizio militare, mentre le disposizioni del 1° riguarda i disertori: ora l'individuo che diserta non cessa punto dal servizio militare, mentre fa parte sempre del corpo cui appartiene. Se esso viene arrestato è sottoposto alle pene del Codice penale militare, ma si considera tuttavia appartenente al militare servizio.

Il § 1 è stato stabilito per punire i soldati che disertassero dalle bandiere escludendoli da ogni beneficio, quand'anche venisse stabilita la massima delle ritenzioni per i soldati.

Il secondo numero riflette coloro i quali avessero cessato dal servizio, ed affinché da taluno non si supponesse escluso il disertore, come che non abbia cessato il servizio, si è creduto opportuno di aggiungere le parole *compreso il caso di diserzione* onde completare intieramente il pensiero.

**CIBRARIO.** Ho domandato la parola per giustificare il progetto del Ministero, non che quello della Commissione, di non avere cioè avvertita una pretesa contraddizione che vi sarebbe tra il § 1 ed il § 2.

Questa contraddizione in realtà non esiste.

Se lo prendo ancora la parola dopo il commissario regio, che ha già avvertito che questa contraddizione non esiste, si

è perchè io credo di soggiungere qualche cosa per completare l'idea da lui emessa.

Il primo paragrafo stabilisce che il servizio prestato anteriormente alla diserzione non conta: questa è la regola generale per i disertori: ma incontra il caso che un disertore viene riammesso al servizio. In questo caso si poteva debitarlo se dovesse computarglisi tutto il servizio o parte solamente di esso. Perciò il § 2 determina che la sola parte di servizio, che non gli si competerà è quella che non ha prestato, cioè dal momento della sua diserzione fino al momento della riammissione, e così deroga alla regola generale stabilita dal § 1, il quale prescrive che il servizio non computato è quello prestato posteriormente alla diserzione fino alla riammissione.

*Alcuni senatori. No! no!*

**CIBRARIO.** Io l'intendo così: sentiremo il commissario.

**STARA.** Concorro pienamente nell'avviso del signor preopinante generale Bava; ma, per rendere appunto più chiara quest'idea, per rendere più chiaro il disposto del § 2<sup>o</sup> io proporrei di sostituire alle parole: *compreso il caso di diserzione*, le seguenti: *compreso il tempo trascorso dal giorno della diserzione sino a quello della sua riammissione*.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Stara di avvertire che non siamo ancora a discutere questo paragrafo, ma siamo all'emendamento del senatore De Fornari. Siccome l'emendamento del senatore De Fornari ha dato campo a confrontare l'emendamento coll'articolo, si è dubitato circa il significato, e la portata di questo.

Bisogna però dare sfogo in prima a questo emendamento, e potrà l'oratore fare poscia la sua proposizione allora che si discuterà l'articolo.

La parola è al senatore Luigi di Collegno che l'aveva chiesta prima.

**DI COLLEGNO LUIGI.** La cedo.

**DE FORNARI.** Mi pare che il signor regio commissario abbia concluso che agli ufficiali che hanno lasciato il servizio e poscia lo hanno ripreso non più appartenga il diritto di far computare il servizio anteriore per stabilire la pensione, ma una prova del contrario è stata allegata anche poco innanzi, e ben opportunamente, perchè si dice al numero 2 dell'articolo 16 che non sarà computato il tempo intermedio fra il servizio anteriore ed il posteriore, dal che risulta dunque che sarà computato l'anteriore col posteriore, cioè, escluso l'intermedio, i due estremi.

Questo è di tutta evidenza. Ora io persisto a dire essere una prodigalità inopportuna a pro di quelli i quali cessarono dal servizio, e quindi non conservavano alcun acquistato diritto, neppure in ragione delle ritenute, quanto al tempo ora passato perchè non erano peranco introdotte, e ad ogni modo perchè non avrebbero avuto diritto a profitarne, se non sotto forma di pensione; e, lasciando il servizio, a questa rinunziavano.

Si torna sempre a parlare di disertori, ma questo nulla ha che fare col mio argomento.

Io non contemplo se non il caso, le ragioni degli ufficiali i quali lasciarono in un modo o nell'altro il servizio, e vi siano rientrati, a loro agio, successivamente.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Al signor preopinante, che appoggia l'emendamento ai numeri 1 e 2 dell'articolo 16, mi permetterò di fare una piccola osservazione. A me pare che sia assai necessaria la conservazione di questi due articoli. Il servizio che si è prestato e si presta da un disertore si divide in due epoche. Prima che disertasse, egli faceva un servizio regolare che gli dava diritto ad una pensione. La colpa della

diserzione glielo fa perdere coll'articolo 1 e 2; ma gli fa perdere meritamente il diritto alla giubilazione.

**PRESIDENTE.** Mi prendo la libertà di pregare l'onorevole senatore, a voler riservare queste sue considerazioni al tempo in cui si discuterà l'articolo 1<sup>o</sup>. L'autore dell'emendamento vuol parlare di coloro che cessano il servizio, senza alcuna cagione redarguibile.

Egli crede che la legge sia troppo generosa accordando ad essi, che siano messi nel computo del servizio gli anni che hanno servito prima di quella cessazione. Vorrebbe pertanto che da questo computo si togliessero tanti anni quanti scorsero nell'intervallo da un servizio all'altro; e porre così un freno a chi volesse abusare del beneficio della riammissione. Però dei disertori non se ne parla.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Dunque, quanto al merito della sua proposizione nel primo emendamento, io credo che convenga aver presenti molti dei motivi che possono decidere un militare a lasciare il servizio. E fra questi havvene di quelli che sono riconosciuti necessari.

Un padre invecchia, o è colpito da apoplezia, od ha una malattia cronica, che negli ultimi suoi anni gli rende necessario l'aiuto della propria figliuolanza. Un figlio che in cotale emergenza non praticasse tutti gli impegni per ottenere il congedo, per recarsi ad assistere la sua famiglia, sarebbe colpevole d'imperdonabile delitto. Ora dico, se si fa senz'altro la legge in generale, si vorrà punire questo figlio dell'assistenza prestata al padre, forse per 4 o 5 anni col togliergli, per questo poco tempo, il diritto degli anni del servizio che aveva prestato anteriormente? Mi si dirà: non tutti i casi sono simili, ma io rispondo che questo meriterebbe un'eccezione. Mi pare luttavia che siavi un'altra ragione che risponde. L'individuo che ha servito, che si presenta di nuovo a servire, non sarà il medesimo colpito dalla leva; sarà un estibizione spontanea, ma il Governo avrà la facoltà di dirgli un sì o un no. Se questo tale si presenta volontariamente, se ha avuto un motivo plausibile per assentarsi, il Governo non solo lo riammetterà, ma commenderà la sua assenza. Per lo contrario, se vede una persona che abbia voluto godere quel tempo, senza averne motivo gli dirà: non vi accetto. Se poi l'accetta dobbiamo credere che il Governo avrà altri motivi per accettarlo, come potrebbe essere, in mancanza forse di ufficiali capaci, e la capacità estesa a queste persone più che a tante altre è prima a far prova di questi mezzi, che loro dà la legge di far valere i servizi anteriori prestati con tutta la legittimità e riconosciuti dalla legge.

Se vuoi loro far perdere, bisogna che ciò avvenga per colpa loro: l'uscire dall'armata è qualche volta un passo commendevole; ma quando si vogliono riammettere, se il Governo li riacetta senza entrare in questi meriti, gli è segno evidente che ne ha riconosciuta convenevole l'assenza.

**DELLA TORRE.** Parlerò nel senso del senatore Collegno. Mi pare d'altra parte che sia quasi superflua questa discussione. Se intesi bene quanto fu detto dal commissario reale, vi è l'altra legge che riflette lo stato degli ufficiali che in quest'assenza dal corpo, dall'armata, non può accordare più di 18 mesi senza far cessare il diritto agli ufficiali di rientrare al loro posto. Se alcuni avranno giusti e legittimi motivi perchè loro si prolunghi il tempo, il Governo ne darà loro facoltà; non è quindi necessaria per loro una speciale disposizione, e devo lasciarsene il carico all'autorità.

**DE' SALUZZO ALESSANDRO.** Secondo le più antiche legislazioni militari, il delitto di diserzione escludeva sempre il diritto di ricompensa del servizio passato.

**PRESIDENTE.** Propongo la votazione della prima parte dell'emendamento De Fornari.

Chi l'approva, voglia rizzarsi.

(Non è approvata.)

Domando ora se è appoggiato il secondo paragrafo. Gli è naturale che bisognerà poi riformarlo in quanto alla dizione, perchè non può questa aver più relazione alla prima parte dell'emendamento che non esiste più, e col quale fu dall'autore collegata.

**DE FORNARI.** Fra quelli i quali rientrarono in quell'occasione, ve ne ha molti che dieci anni, forse, prima della guerra dell'indipendenza erano al servizio; e lo avevano lasciato, e, venuta cotale occasione, si sono presentati spontanei e sono rientrati a servire sotto le spiegate patrie bandiere; io dico che il tempo del servizio anteriore debbe essere contato a lor favore appunto per una ricompensa alla devozione con la quale accorsero a pugnare per la patria. Non è dunque punto luogo a variare la redazione dell'emendamento del quale si retrotrae lo scopo e l'applicazione a quell'epoca appunto della passata guerra in cui della patria si bene meritaron quei prodi.

**PRESIDENTE.** La mia intenzione non è di vincolare e far dipendere l'ammissione di una parte dell'emendamento dalla sorte toccata all'altra, solamente di togliere nella redazione della seconda parte l'appiccico che ha con l'altra, giacchè non può esservi relazione fra un paragrafo che più non esiste, e quello che cade ora in discussione. Per ora non si parlerà fuorchè della massima, ossia del principio nell'emendamento contenuto, vale a dire di coloro i quali, dopo aver cessato il servizio, lo ripigliano in occasione di un grave pericolo della patria.

**DE FORNARI.** Tale non è la mia intenzione. Io vorrei che si favoreggiassero coloro che sono rientrati in servizio in occasione della guerra dell'indipendenza.

**PRESIDENTE.** Dopo questa spiegazione io metterò in avvertenza il Senato, che l'intento del senatore De Fornari si è di comprendere nel favore del suo emendamento non solo coloro che preuderanno parte in qualche guerra avvenire, che sia diretta a tutelare i grandi interessi della patria italiana, ma anche coloro che parteciparono già alla passata guerra dell'indipendenza.

**DE SONNAZ.** Io mi opporrei a questo emendamento per il motivo che quando si rinnovasse la guerra non sarebbe giusto che a quelli che rientrano a prendere servizio per un amore di patria, per un zelo di cui tutti i militari nostri provetti hanno già date prove due anni, si avesse a fare un vantaggio particolare.

Non sarebbe giusto, ripeto, che quelli che sono sempre stati al fatichevole servizio militare avessero a trovarsi paraggiati ai nuovi rientrati, perchè, comunque su tutti operi l'amore della patria, il merito è maggiore su chi l'ha perseverantemente servita.

**COLLA, relatore.** A me sembra che l'emendamento proposto dal signor senatore De Fornari non possa essere ammesso per nessun verso, e la ragione si è che la pensione di ritiro è il premio dei servizi prestati effettivamente. Il militare che ha interrotto per un lungo corso d'anni i suoi servizi non può mai avere diritto ad un compenso per quel servizio che non ha reso; e questa ragione è tanto più forte pel caso che noi abbiamo notato della ritenzione. Io domando come mai l'uffiziale, che rimase 15 o 20 anni senza servire, che non andò soggetto a ritenzione, venga a domandare il premio.

**DE FORNARI.** (Interrompendo) Domando la permissione d'interrompere, perchè non ho mai detto questo, ma bensì

che gli si debba computare il tempo anteriore, non l'interruzione intermedia.

**COLLA, relatore.** Il tempo anteriore è già stabilito.

**DE FORNARI.** (Interrompendo) Non so se il Senato sia abbastanza chiarito intorno a quanto io intendo dire, ma...

**COLLA, relatore.** La deduzione riguarda precisamente il tempo dell'interruzione; ora io domando se l'uffiziale, il militare che ha interrotto i suoi servigi merita più riguardi dal Governo di quell'altro che ha sempre servito. Io non veggio la ragione per cui debba essere trattato ugualmente od anche meglio chi ha abbandonato il servizio.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se è bastantemente chiarito sulla materia.

Molte voci. Ai voti! Ai voti!

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Sono dieci volte che il medesimo oratore parla sullo stesso soggetto; questo è contrario al regolamento. (Bravo)

**PRESIDENTE.** Giacchè il Senato è chiarito sulla questione debbo ora porre ai voti l'emendamento del senatore De Fornari.

**SCLOPIS.** Credo che sarebbe necessario di consultare espressamente il Senato, giacchè la semplice domanda ai voti non costituisce ancora la chiusura.

**PRESIDENTE.** Io ho creduto di poter prescindere da una formale votazione sulla chiusura della discussione, perchè parvemi che la chiamata ai voti fattasi da parecchi senatori fosse la manifestazione d'un sentimento quasi unanime della Camera. In un'assemblea composta di poche persone non è difficile il chiarirsi di questo sentimento; ed io leggevo già sulla fronte della maggior parte dei senatori l'impazienza comunemente sentita di passare all'indugiata discussione dell'articolo 16 della legge, allora che i replicati richiami ai voti mi fecero credere che io fossi dall'esempio di altre simili contingenze autorizzato ad una chiusura, di cui quelle voci esprimevano il desiderio.

Io propongo adunque la votazione sulla seconda parte dell'emendamento De Fornari.

Chi lo approva, voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Passerò ora all'articolo 16 della legge:

« Non è computato nel servizio:

« 1° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

« 2° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, compreso il caso di diserzione, sino al giorno della sua riammissione;

« 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

« 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi.

« Il servizio prestato in altre armate, se anteriormente al 1814, sarà computato per intero come servizio effettivo; se posteriormente a detta epoca, per la metà soltanto, e purchè il militare conti per lo meno un decennio di servizio nell'armata nazionale. »

La Commissione a quest'articolo ha proposto un'eccezione pei servigi prestati all'estero da nazionali non autorizzati, ed un'aggiunta a favore degli uffiziali ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo un servizio all'estero. Le due modificazioni sono così concepite. (Vedi Documenti, pagina 261.)

**DI PERTINENCO, commissario regio.** Quando si aprirà la discussione su quell'articolo, proporrò un'emendamento.

**COLLA.** Egli è vero che non è nato dubbio nella Commissione relativamente all'interpretazione del secondo paragrafo, vale a dire del paragrafo segnato col numero 2 di quell'ar-

ticolo; ma credo che non tutti i membri della Commissione medesima l'abbiano interpretato nel medesimo modo. Effettivamente è provato che il paragrafo non è molto chiaro, poichè è sorta nel Senato discussione sopra il suo vero senso.

Io aderisco perfettamente alle spiegazioni date dal regio commissario al medesimo, e sono di parere che il tempo anteriore alla diserzione non deve in verun modo essere computato al soldato; tanto meno il tempo della pena, e riguardo a questo non vi può essere difficoltà, perchè il paragrafo terzo lo indica chiaramente; ma per togliere ogni dubbio, sarebbe forse ben fatto di aggiungere un nuovo paragrafo dopo il primo, il quale dicesse: « il tempo trascorso dall'epoca della diserzione sino a quello in cui il disertore è riammesso al servizio; » perchè può succedere che il disertore riprenda il servizio dopo di aver subita la pena in cui egli è incorso, e può accadere eziandio che egli rientri al servizio per un indulto o grazia accordata dal potere esecutivo.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che l'idea manifestata dall'onorevole senatore sia già contemplata nel paragrafo 3. Un disertore può essere condannato, o non può essere condannato; ma io credo che il paragrafo terzo comprende tutti i casi. Se il disertore è condannato, è detto che il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio di condanna non è compreso nella durata del servizio; d'onde si arguisce che nel caso che non vi sia luogo a condanna, il tempo passato in aspettazione di giudizio sarà computato nel servizio stesso.

**COLLA, relatore.** Allora sarebbe il caso di sopprimere nel secondo paragrafo il caso di diserzione...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che siano due massime che si hanno voluto stabilire: la prima, che il tempo anteriore alla diserzione non è mai computato nel servizio; e la seconda che tuttavolta si è cessato dal servizio il tempo fra la cessazione e la riammissione non può essere computato. E siccome il disertore per il fatto della diserzione non ha cessato dal servizio, in quanto che continua sempre ad essere notato sui ruoli del corpo cui appartiene, quando anche è alla reclusione militare, così, affinché questa idea di legge non rimanesse incompleta, si è creduto di avvertire doversi pur comprendere in tale disposizione il disertore.

**COLLA, relatore.** Mi sembra veramente, che la parte riguardante la diserzione debba essere staccata da tutto il rimanente. La disposizione che priva un militare della pensione che gli sarebbe dovuta per il tempo anteriore di servizio prestato prima della sua cessazione, che lo assoggetta a una ritenzione, è una vera pena. Ora questa bisogna applicarla solamente quando ne è il caso, e non potrebbe esserlo che per la diserzione; allorchè si tratta di private mancanze, di altri motivi che abbiano dato luogo alla cessazione di servizio, mi pare che si debba provvedere in modo distinto. Dunque a mio parere sarebbe bene che si facesse la distinzione proposta dal senatore Colli, distinzione che credo necessaria malgrado le osservazioni fatte dal commissario del Governo. Accordato che l'articolo 3, portando che non sarà contato il tempo di pena col tempo passato in aspettazione del giudizio, comprende tutto, io prego di osservare che si dice in aspettazione di giudizio seguita da condanna. Può accadere che un disertore non sia condannato, venga un'indulto, vengano altre cose per cui non succede condanna, allora questo tempo dovrà essere contato? Ciò che si stabilisce a questo proposito mi pare che debba essere espresso. Allora mettendo, come ha detto l'onorevole marchese Colli, che non è computato il tempo antecedente alla diserzione e non

è neppure computato il tempo trascorso dal giorno della diserzione sino a quando ha ripreso servizio, allora, dico, la disposizione è chiara, non riguarda cioè nessun altro; onde mi pare più conveniente per tutti i riguardi di non mischiare la diserzione cogli altri motivi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetta, la grazia regia non ha luogo che dopo emanata la sentenza, non potendosi sospendere il corso della giustizia.

Il disertore è sottoposto a processo, quindi a consiglio di guerra, e la grazia reale, quando ne è il caso, non è fatta che dopo emanata la sentenza. Così è stabilito, e tale è la norma che si segue dal Ministero.

**CIBRARIO.** Domando la parola per appoggiare la proposizione del senatore Colli. Le varie opinioni che si sono esternate in seno del Senato hanno dimostrato che il primo ed il secondo paragrafo non hanno sufficiente chiarezza, e l'ordine delle idee è tale che rende meno agevole l'intelligenza delle disposizioni. Ammesso perciò che sia una cosa chiara ed opportuna, la proposta del senatore Colli è da adottarsi, perchè distingue affatto il caso dei disertori da tutti gli altri casi d'interruzione di servizio; onde sarebbe bene il dire che « il servizio prestato anteriormente alla diserzione non è computato, e che non è nemmeno computato il tempo trascorso tra l'epoca della diserzione e l'epoca della riammissione. »

Facendo quest'aggiunta nel paragrafo 3 vengono naturalmente a sopprimersi le parole *compreso il caso di diserzione*, ecc., e ciascuna disposizione avrà il suo ordine d'idee, e la sua sede opportuna.

**STARA.** Domando la parola.

**SCIOPIA.** Domando la parola. Se però le osservazioni che desidera fare il senatore Stara toccano la questione, io gliela cedo.

**STARA.** Toccano precisamente la questione.

Dal raffronto del numero due col numero tre si viene a comprendere, come tre sieno i tempi che il progetto di legge non vuole che siano computati nel servizio.

Il primo tempo è quello che trascorre dal momento della diserzione fino al momento in cui è riammesso al servizio; e questo tempo è contemplato dalle parole: *compreso il caso di diserzione*, che si leggono nel numero 3, e che non altro in sostanza vogliono significare, se non che il tempo che trascorre durante la diserzione (questo e non altro vogliono quelle parole indicare), a cominciare dal giorno che questa ebbe luogo fino a quello della di lui riammissione al servizio. Gli altri due tempi sono contemplati nel 3° numero. Il tempo di pena e il secondo ed il terzo tempo sono quelli passati in aspettazione di giudizio quando questo è seguito da condanna.

Dunque prima di tutto bisogna che il Senato fissi bene la sua attenzione sul punto di vedere se questi tre tempi vadano o non vadano computati. Se questi tre tempi non vanno computati nel servizio affine di calcolare il diritto alla pensione, allora pare a me che, cambiando le parole: *compreso il caso di diserzione* in quelle, che ho avuto l'onore di suggerire, *compreso il tempo che trascorre durante la diserzione*, i due numeri sono abbastanza chiari, ed esprimono bastantemente il concetto del legislatore, vale a dire che i tre tempi di cui si parla non devono essere computati nel servizio.

**PRESIDENTE.** Prego il signor senatore Stara a voler scrivere il suo emendamento.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** Credo che sarebbe il caso che venisse appoggiato l'emendamento del senatore Colli.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Colli è consentito dalla Commissione; perciò non ha bisogno d'essere appoggiato.

**ALFIERI.** Prendo la parola per far osservare che quando fosse adottato l'emendamento proposto dal marchese Colli e consentito dalla Commissione, forse tornerebbe più in acconcio di intervertire gli ordini degli alinea, poichè non sarebbe più il caso di parlare di diserzione, nel disposto del 2° alinea, giacchè. . . .

*Una voce. (Interrompendo)* Bisognerà sopprimerlo.

**ALFIERI.** Ma, se non si tratta più di diserzione, è dunque mestieri il collocarlo coll'alinea 1°. Io non vedo la necessità di intercalare fra i casi di colpa quello di non colpa che è anche contemplata nel numero 2, il quale, dice: *il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare, ecc.* Può cassarsi incolpabilmente, dunque mi pare che sarebbe più opportuno rapprossimare l'alinea 3° al 1°.

*Una voce.* È giusto.

**ALFIERI.** Nell'alinea 3° e nel 4° si parla sempre del caso di colpa, invece nel numero 2 non è stato contemplato che un caso incolpabile.

**PRESIDENTE.** Leggerò l'emendamento del senatore Colli che è pur quello della Commissione.

**COLLI.** Si può egualmente aggiungere al numero 1, oppure farne un numero separato.

**PRESIDENTE.** L'emendamento della Commissione è così concepito. (Vedi Documenti, pagina 284.)

**COLLA, relatore.** Sarebbe il servizio prestato anteriore alla diserzione.

**PRESIDENTE.** Prendendo argomento da questa nuova redazione dell'articolo il marchese Alfieri fa riflettere, e con assennata ragionevolezza, che il § 1 di quest'articolo in cui si parla dei disertori meglio si accompagnerebbe col § 3, in cui trattasi di tempo di pena, e d'aspettazione di giudizio.

Io mi farò lecito di aggiungere che anche l'articolo 4, in cui si parla di servizio di punizione nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi, dovrebbe subire una trasposizione di maniera che il 2° diventasse il 1°, il 2°, il 5° e 4° verrebbero quindi in seguito.

**ALFIERI.** Domanderei di fare un'osservazione sull'emendamento testè presentato dal marchese Colli. Pregherei quelli che più di me sono competenti in questa materia di voler avvertire se, esprimendosi nel numero 1, relativo alla diserzione, nel modo che ora viene proposto, e mantenendo i termini dell'alinea ora 3, tale e quale esiste nel progetto, questo disposto dell'alinea 3, sarà applicabile ai casi di diserzione.

*Varie voci.* È già compreso.

**ALFIERI.** Domando scusa, forse vado errato, ma non credo senza fondamento la mia osservazione. Ne' termini che ora si propongono è detto *sino alla riammissione*. Ora questa riammissione può seguire senza che sia intervenuto giudizio e condanna, dunque vi sono due casi di riammissione, e allora non so perchè, non essendosi dato luogo a giudizio ed a condanna, non si voglia scemare di tanto il tempo utile al militare; dunque bisognerebbe sapere se si applicasse il paragrafo 3. Ma se si sopprime così totalmente il disposto di quel paragrafo che diventerà il secondo, io temo che nasca qualche dubbio in coloro che dovranno interpretare la legge, e che non credano applicabile il caso previsto dal paragrafo 3 a coloro che sono già per diserzione contemplati nell'altro alinea.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetto di fare un'osservazione su questo proposito. Nel linguaggio militare, io credo, quando si dice che un individuo è in aspet-

tazione di giudizio, non si fa distinzione se sia per diserzione o per un reato come ha accennato l'onorevole signor generale. Per tempo di pena, qui non s'intende di pena infamante, questa può essere di reclusione militare, epperò io penso che sotto tale parola è pur compresa la pena cui vanno soggetti i disertori. E così pure per tempo passato in aspettazione di giudizio, tanto si intende per chi è disertore come per chi è reo di un misfatto; laonde quando si è redatto questo progetto di regolamento, si ebbe in pensiero l'economia delle parole nella legge, comprendendo sotto un solo articolo indistintamente tutti i casi che diano luogo ad aspettazione di giudizio ed a pena.

In quanto poi alla proposta della Commissione, io faccio osservare che, dicendo soltanto: *il tempo trascorso dall'epoca della diserzione fino all'epoca in cui riprenda il servizio*, non si prevede il caso in cui l'individuo venisse riconosciuto innocente per qualche circostanza, nel qual caso non vi si comprenderebbe il tempo di aspettazione di giudizio.

Nella redazione del Ministero invece si fa cenno di tutte le differenti circostanze accennate.

**MARTELLI,** lo prego a permettermi una domanda alla Commissione e al Senato in seguito dell'aggiunta fatta al servizio della parola *effettivo*. Dunque quando non ci è effettività di servizio il tempo non si conta. Ora io domando se chi è in diserzione è in servizio effettivo, se chi è sotto processo è in servizio effettivo. Io dico che allora sono inutili i paragrafi, meno il primo, perchè il servizio prestato anteriormente, quello sta, ma dire il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione, questo non va, poichè certe non è servizio effettivo.

**COLLA, relatore.** Finchè non sia condannato od assolto, non si può decidere se è effettivo o no.

Se egli è assolto, allora è come se avesse prestato il servizio effettivamente; se invece egli è condannato, allora cessa naturalmente e non può essere effettivo.

**MARTELLI.** Dunque il tempo che corre dalla cessazione del servizio fino alla riammissione non è servizio effettivo, e se non è servizio effettivo non può essere computato, ed è inutile il dirlo.

**DE BONNAZ,** È cosa già di fatto che colui che viene sottoposto a giudizio, e poscia viene assolto, il tempo in cui per una falsa accusa o per altro motivo è rimasto in prigione, debba essere calcolato come se questi avesse prestato servizio effettivo, poichè se non lo ha fatto in realtà, ne è cagione la forza maggiore.

**STARA.** Mi sia lecito di riassumere la discussione, e aggiungere ancora che la questione si riduce pur sempre a vedere se i tre tempi contemplati nei due numeri si vogliono o no computare nel servizio, vale a dire il tempo trascorso dal di della diserzione fino al di della riammissione (1° tempo contemplato nel n° 2).

Gli altri due tempi sono contemplati nel numero 3, sono totalmente distinti da quello di cui si parla nel paragrafo 2, cioè il tempo di pena (2° tempo) e il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna, qualunque sia il delitto per cui questa ha luogo. Questo terzo tempo è diverso anche da quello che trascorre dal di della diserzione fino al di della riammissione.

Se questi tre tempi non vanno imputati nel servizio, io dico allora che i quattro numeri possono stare benissimo come sono progettati, e che non occorre altra variazione, tranne quella di sostituire alle parole: *compreso il caso di*

diserzione, le seguenti: compreso il tempo trascorso dal dì della diserzione fino al giorno della sua riammissione.

**PRESIDENTE.** Questo emendamento non può aver luogo, finchè non è dato pieno sfogo al primo proposto dalla Commissione.

**CHIOLO.** Mi pare che sarebbe bene di togliere dal secondo l'inciso: *compreso il caso di diserzione, ecc.*

**PRESIDENTE.** Prima di vedere se conviene togliere dal paragrafo 2 questa clausola, è necessario, il ripeto, vedere se non vi è modo di supplire a questa clausola coll'emendamento della Commissione.

**ALFIERI.** Io farei una proposizione tendente al riordinamento dell'articolo.

Il mio intendimento si esprimerebbe come segue:

« Non è computato nel servizio: 1° il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessò dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione; 2° il servizio prestato anteriormente alla diserzione; 3° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna sia per motivo di diserzione, sia per altre cause. »

In questo modo il paragrafo 3 comprenderebbe tutto quello che si era voluto contemplare nel paragrafo 2, e l'oggetto dell'articolo rimarrebbe così e più chiaro e più semplice; è vero, siccome osservava il relatore della Commissione, che resterebbe escluso il caso di un'amnistia generale, ma non mi sembra che i disertori abbiano fra noi merito qualunque, per cui non dovremmo con tanta premura occuparci di schivare loro qualunque possibile detrimento che possa sorgere in occasione di amnistia generale.

D'altra parte, quando questa seguisse, la legge potrebbe anche contemplare questi casi.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione, se acconsente alla redazione Alfieri.

**COLLA, relatore.** La redazione del preopinante mi pare chiarissima; in quanto a me non mi oppongo.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Il Ministero non si oppone neppure.

**DI COLLENO LUIGI.** Domanderò solamente se siasi indicato con bastante chiarezza il tempo che passa tra la diserzione e l'arresto di questo: tale che è in aspettazione di giudizio; desidero che possa esserlo, perchè trovo chiarissima e molto opportuna la redazione del preopinante.

**COLLA, relatore.** Vorrei dare uno schiarimento al cavaliere Di Collegno per tranquillarlo. Quando un soldato abbandona la propria bandiera è dato per disertore; fatta questa dichiarazione di diserzione, egli è nell'aspettazione di giudizio da quel momento stesso, senza che vi sia bisogno di arresto. Il soldato dichiarato disertore è considerato reo, finchè non è assolto da una sentenza.

**DI COLLENO LUIGI.** Accetto volentieri questa spiegazione, che mi permette di entrare nel senso dell'emendamento del senatore Alfieri.

Apprezzando poi dell'inversione che venne già proposta, e che mi pare incontrare il favore del Senato, ne aggiungerei un'altra, che cioè il caso del servizio nelle armate fosse separato dal paragrafo 4 e formasse un articolo separato contenendo esso cosa distinta.

**PRESIDENTE.** La separazione di quest'ultimo paragrafo dall'articolo può essere accolta dal Senato, anche dopo il voto dell'emendamento Alfieri. Io dunque ritorno a tale emendamento, accettato già dalla Commissione, gradito dal Ministero.

Ho l'onore perciò di leggerlo nel modo in cui è stato ora scritto. (V. sopra).

Chi è di parere di approvare questo riordinamento dell'articolo proposto dal senatore Alfieri, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Con ciò riescono già votati i tre primi paragrafi dell'articolo; resta a votare il paragrafo 4, che concerne il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore nei battaglioni de' cacciatori franchi.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Si propose dalla Commissione all'ultimo paragrafo od alinea un'eccezione per i servizi prestati all'estero da nazionali non autorizzati, quindi un'aggiunta, colla quale si volle far spicciare favore agli ufficiali ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo un servizio all'estero, per la qual cosa erano stati proposti i seguenti due alinea:

« Non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

« Nondimeno tutti coloro che prima di questa legge furono ammessi a far parte dell'armata nazionale dopo aver prestato servizio in altre truppe, potranno giovarsi del disposto dall'articolo 9 del regolamento 9 giugno 1851 per essere provveduti della pensione che loro spetterebbe secondo lo stesso regolamento. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domanderei la parola per un emendamento a questo paragrafo dell'articolo. Nel riconoscere pienamente la convenienza delle osservazioni sperte dal relatore della Commissione, il Ministero, entrando precisamente nelle sue vedute, avverte però che per il terzo alinea dell'articolo 9 della disposizione del 1851, accennato dalla Commissione, non si provvede in un modo positivo per gli ufficiali di qualunque grado, e quindi propongo un emendamento, il quale in parte è modificazione della proposta della Commissione, ed in parte è la stessa proposta. Lo leggo:

« Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale, ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Il Ministero è indotto in questo pensiero:

1° Per estendere a tutti gli ufficiali di qualunque grado i vantaggi che il regolamento del 1851 non stabilisce in modo positivo che per gli ufficiali superiori, riservando sempre al beneplacito del Re per gli ufficiali degli altri gradi.

2° Di togliere per tal modo l'arbitrio che per si conserverebbe secondo la redazione proposta dalla Commissione;

3° Ed infine è indotto in questo pensiero dall'avvertire la condizione attuale di composizione della nostra armata; nella quale molti sono gli ufficiali che, per varie e differenti circostanze che è inutile il qui dichiarare, provengono da armate regolari estere e verso i quali è dovere di tener conto de' servizi anteriori prestati.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** L'oggetto per il quale avea chiesto la parola versa appunto sulla materia attualmente in discussione, e volevo pregare la Commissione di chiarirmi un dubbio che si è in me sollevato dal modo col quale è stato redatto il primo degli emendamenti.

In questa parte, dalla Commissione stessa proposta, l'emendamento porta così. (V. sopra)

Io domando alla Commissione se dopo la legge 9 giugno 1851 si teneva conto ai militari anche non autorizzati dal Governo dei servizi da loro prestati in armate estere. Se si teneva conto ai militari non autorizzati, io domando alla Com-



missione come questa disposizione fosse conciliabile colle altre disposizioni delle nostre leggi generali, perchè, se parliamo del Codice che attualmente ci regge, e che è entrato in vigore il 1° gennaio 1818, in esse è un articolo espresso, vale a dire il 35, che priva dei diritti civili chi prende servizio militare all'estero senza autorizzazione. Ora, non si può credere che il Governo voglia tener conto dei servizi prestati in quella condizione in cui vi appone una perdita dei diritti civili. Se si parla della legislazione anteriore, nelle Costituzioni del 1770, al capo che è intitolato: *Compendio di varie proibizioni, al libro IV, si contiene il divieto espresso, e sotto pene gravissime, che la civiltà attuale dei tempi forse più non comporterebbe, di prendere stipendi o pensioni all'estero senza l'autorizzazione del Governo.* Dunque mi pare che questa condizione di autorizzazione, per rendere vaevoli, computabili i servizi prestati all'estero dai nostri, debba intendersi non solamente posteriormente a questa legge, ma anche anteriormente. Però spero che la Commissione mi spiegherà il perchè in un regolamento speciale si fosse introdotta una massima la quale urlerebbe di fronte contro il disposto della legislazione generale che vigeva a quei tempi.

**COLLA, relatore.** Ho l'onore di rispondere all'onorevole preopinante. Il regolamento del 1831 dichiarava che saranno considerati come servizi prestati nella truppa quelli resi all'estero, senza fare nessuna distinzione fra colui che li avesse fatti con autorizzazione o senza. È vero il principio che nessuno può prendere servizio all'estero senza essere autorizzato, che, chi lo fa, manca gravemente, ma è vero altresì che ai tempi in cui emanò il regolamento del 1831 era in facoltà del Re, ed era conseguenza dei poteri assoluti di cui era rivestito di conciliare questa mancanza di chiesta autorizzazione; e perciò, allorché il Re riammetteva qualcheduno che aveva servito all'estero, gli condonava tacitamente la mancanza commessa.

Questa risposta può soddisfare anche un altro preopinante, il quale aveva preveduto il caso in cui qualche militare avesse servito il nemico. Siccome la riammissione dipendeva dalla sola volontà del Re, questi non avrebbe mai riammesso alcuno che avesse servito contro la sua patria.

Una volta che il militare era riammesso, ritornava a godere di tutti i benefici accordati agli altri, ed era cancellata così la macchia del servizio prestato altrove senza autorizzazione sovrana.

**SCLOPIS.** La spiegazione che mi favorisce il relatore della Commissione dimostra vieppiù la necessità di far appunto sparire questo uso, perchè avrei ancora fortissimi dubbi che nemmeno per induzione non si potesse, anche ai tempi del Governo assoluto, stabilire che un beneplacito o favore escludesse un'applicazione di legge generale. Il passato dunque sia in pace, e procuriamo di formare le leggi per lo avvenire in conformità delle idee dei tempi presenti.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del Ministero accettato dalla Commissione è così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito nazionale; ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Domando ora al Senato se vuole votare separatamente sopra le due parti di questo emendamento.

**DE LA CHAMBIÈRE.** Je crains que nous ne soyons plus en nombre pour voter.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Io mi riservo di proporre un'aggiunta.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Nel proporre questo emendamento si ebbe presente la considerazione esposta dall'onorevole signor senatore Bava; ma la disposizione del 1831 essendo arbitraria per gli uffiziali di grado inferiore, non stabilendo nulla di positivo a riguardo dei medesimi, e tenendo conto degli uffiziali che attualmente fanno parte della nostra armata e che hanno prestati già anteriori servigi in altre, il Ministero non ravvisò altro modo che stabilire o una massima generale ed eguale per tutti od escluderli tutti. Ora, dal momento in cui la Commissione per le ragioni esposte dal relatore è propensa a riconoscere un diritto per tutti eguale, il Ministero ha creduto di associarsi alla opinione della medesima stabilendo una massima uniforme ed eguale per tutti.

**COLLA, relatore.** Il regolamento del 1831 portava che si contassero per intiero i servigi prestati all'estero per gli uffiziali superiori, e per gli altri uffiziali si riservava di deliberare a misura che sarebbero ammessi al servizio. Questa disposizione non è così arbitraria come si vorrebbe adesso far credere. Il motivo che la indusse è che il magnanimo Re Carlo Alberto vedeva l'armata mancante piuttosto di uffiziali superiori di alto grado, epperò riconosceva il bisogno di allettarli a venire dall'estero, onde ne faceva una disposizione assolutamente opportuna.

Per gli uffiziali subalterni credeva assai minore la convenienza, epperò si riservava di deliberare a misura dei casi.

Questa misura era conciliabile colle regole che allora ci governavano, e non credo che nessuno possa trovare che non fossero prudentissime. Quanto poi al peso che adesso si incontrerebbe, io credo che noi c'inganniamo assai, se crediamo che la proposta della Commissione e quella che oggi si fa dal Ministero, nel senso stesso di quello della Commissione, imponga all'erario un nuovo peso. I militari tutti che si sono uniti a noi e che fanno adesso parte dell'armata nostra, qualunque sia la loro provenienza, hanno diritto a ciò che ora si domanda, perchè loro sia concesso. Essi sono entrati al servizio, hanno fatto parte della nostra armata sotto una legge la quale loro assicurava che tutti i servigi prestati in altro paese sarebbero contati per intiero ed avuti in quel medesimo conto che se fossero stati resi allo Stato.

Quindi non è per niente nuovo ciò che si contesta, ed a cosa conceduta vi è un diritto in tutta giustizia, perchè questo è diritto acquistato. Io son lungi dal volere introdurre distinzione fra Italiani ed Italiani, e sono ancor più lontano dal voler mettere una differenza fra il modo più o meno largo, più o meno ristretto, con cui alcuni si sono a noi uniti, avendolo altri fatto semplicemente, ed altri condizionatamente. Spero che il Senato mi permetterà di parlare principalmente della maggior parte di questi uffiziali e militari che abbiamo, di quella che pervenne da Parma e Piacenza, la quale riguarda coloro che io stesso ebbi l'onore e la soddisfazione di accogliere il primo nel nostro seno. Abbiamo molti di siffatti militari, i quali andarono per molti anni soggetti ad una ritenzione del 2 e del 3 per cento, perchè a Parma la legge così prescrive.

Questi uffiziali, questi militari d'ogni grado si unirono a noi, e seguirono la sorte delle nostre armi, e la seguirono onorabilmente; e dappoichè la fortuna delle armi ci ha volti le spalle essi proseguirono ad essere con noi, e dichiararono fermamente di voler rimanere al servizio del Re; egiino resistettero alle domande del Governo che gli ha richiesti e resistettero alle esigenze delle loro famiglie. Ora fra questi ve ne ha non pochi che contano anche 15, 20 anni di servizio. Veramente noi non potemmo negare di consentire a costoro.



una pensione perchè non sono stati ancora 10 anni al servizio nelle nostre truppe; veramente noi, anche dopo 10 anni di servizio nelle truppe, abbiamo dovuto ridurre a metà i servizi da loro prestati, così che non abbiano ad ottenere il *maximum* che a 50 anni di servizio, perchè si vedeva bene che dopo 10 anni fra noi sarebbero stati necessari ancora 20 altri anni per compire i 50. Ora se il servizio prestato vuol essere ridotto a metà, sarebbe necessario che avessero prestato fra noi prima 40 anni di servizio per averne 20, poi 10 per compire i 50. Io credo assolutamente che la proposizione della Commissione, appoggiata come è adesso dal Ministero, debba essere adottata dal Senato, come principio di vera e pura giustizia.

**MAESTRI.** Domando la parola per soddisfare ad un sentimento che mi sorge nell'animo all'onorevole menzione che fa l'egregio relatore dei militari de' ducati. Io gli rendo sincere grazie delle cortesi espressioni e delle forti ragioni colle quali sostiene l'emendamento favorevole a que' valorosi. E ciò facendo mi rendo interprete dei sensi non nuovi che quelli professano all'onoratissimo senatore.

**SAULI.** Io aggiungo il mio al voto della Commissione per ciò che riguarda i parmigiani e modenesi, ma in ordine ad un altro argomento, pregherei il Senato di permettermi di far osservare che il mestiere. . . .

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che le disposizioni benefiche che il signor relatore ha credute di invocare a favore degli uffiziali parmigiani e modenesi i quali si sono uniti al Piemonte e che adesso sono nell'esercito nazionale, io credo debbansi estendere così pure agli uffiziali lombardi che erano al servizio dell'Austria, ed ancorchè nel nostro esercito.

Io parlo dei lombardi, col quali io sperava di combattere la causa dell'indipendenza nazionale, comechè mandato dal Re Carlo Alberto, feci parte di quel nascente esercito.

**COLLA, relatore.** Io protesto che non ho fatta distinzione veruna tra i Parmigiani, Piacentini e Lombardi.

**PRESIDENTE.** Debbo riproporre al Senato l'approvazione dell'emendamento del Ministero accettato dalla Commissione; non ho d'uopo di dire che questo equivale e corrisponde a tutto ciò che rimane ancora a discutere dell'articolo 16, vale a dire del paragrafo che incomincia: *Il servizio prestato in altre armate*, ed all'aggiunta che la Commissione aveva credute di fare.

Chi crede che l'emendamento proposto dal Ministero debba essere accettato, voglia alzarsi.

(È accettato.)

Viene ora la questione della disgiunzione e congiunzione di questo emendamento con l'articolo cui appartiene.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io penso che si debba disgiungere la proposta in quanto che si tratta di materia affatto diversa.

**COLLA, relatore.** La Commissione non incontra difficoltà alla disgiunzione, e trova giustissima la osservazione del signor senatore Di Collegno.

**PRESIDENTE.** Propongo la disgiunzione dell'emendamento del Ministero all'articolo 16, locchè debbe seguire in primo luogo. Porrò poscia questo emendamento a votazione come articolo, ove occorra.

Chi crede che l'emendamento accettato dal Senato debba far parte separata, voglia levarsi in piedi.

(È approvato che debba far parte separata.)

Ora chiamo la votazione del Senato sull'intero articolo 16.

**SAULI.** Prima di chiudere quest'articolo desidererei di sapere se sono contemplati nei diritti che si propongono do-

versi acquistare per avere la pensione di ritiro i servizi renduti all'estero con permissione del Governo. Io credo che l'arte militare veramente si impari. . .

Voci. Sì! sì!

**COLLA, relatore.** Io domando la parola per eccitare il ministro della guerra ad una dichiarazione che spero farà volentieri e facilmente, di mettere cioè nell'articolo 16 che non sarà computato il tempo trascorso dal giorno in cui si cessa dal servizio militare fino al giorno della riammissione.

Qualcheduno ha temuto che questa regola così generale potesse pregiudicare coloro che per avvenimenti politici anteriori al 1814, cioè per quelli cagionati dall'occupazione francese o poi posteriori al 1814, potessero correre il rischio che loro non si computasse il tempo trascorso per la cessazione del servizio e la riammissione. Io credo francamente che questa disposizione non possa colpire il tempo di cui si tratta, perciocchè, tanto gli uffiziali che hanno servito prima del 1814 ed erano rimasti senza impiego militare, quanto quelli che per avvenimenti politici posteriori dovettero interromperli, hanno rispetto a loro leggi affatto speciali, per le quali venne cancellata del tutto l'interruzione; e queste non solo furono recate a notizia di tutto il mondo, ma vennero ezianodio eseguite ed applicate, giacchè tutti gli uffiziali che interruppero il servizio sia avanti il 1814, sia dopo, sono stati o provveduti a riposo o collocati in reggimento, ed hanno avuto avanzamenti precisamente in riguardo dei servizi loro e della loro anzianità, compreso il tempo dell'interruzione.

Parmi dunque che nessuno possa credere volersi ora mettere in dubbio che tutto il tempo dell'interruzione debba essere contato per intero. Nondimeno, a rendere tranquilli gli animi su questa disposizione, io vorrei che il Ministero della guerra dichiarasse che non è intenzione nè oggetto della legge di colpire l'interruzione accaduta per questi avvenimenti politici.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il rappresentante del Ministero, riguardo alle considerazioni esposte dall'onorevole relatore Colla, risponde che allorchando l'onorevole signor generale Bava procedeva alla compilazione di questo regolamento, si era mossa la questione or ora riferita, notandosi appunto che esistevano leggi anteriori le quali statuivano in punto alla condizione degli uffiziali a cui si è accennato; ma si pensò non essere più caso di farne particolar menzione in questo regolamento.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi pare tuttavia che l'articolo 41 vi provvegga pienamente, giacchè, secondo questo, ai militari attualmente in servizio si applicano, nel computo di quello prestato anteriormente alla pubblicazione della seguente legge, le norme di uso o della legislazione anteriore.

**PRESIDENTE.** Riprendendo il corso interrotto, io porrò ai voti l'articolo 16 disgiunto dall'emendamento della Commissione.

Chi lo approva in tal guisa, voglia levarsi.

(È approvato.)

Propongo ora come articolo 17 l'emendamento già dal Senato gradito.

Chi lo approva come articolo 17, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 17 del progetto, che continuerà ad essere il 17, quantunque siasi intercalato un nuovo articolo, essendosi cancellato l'articolo 4:

« È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato che quindi intraprende una carriera civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il di-

ritto a che i servizi militari anteriori gli vengono computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestati servizi civili per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

« D'altra parte, agli impiegati civili addetti al Ministero od all'amministrazione della guerra sono estese le disposizioni dell'articolo 22 della presente legge. »

Su quest'articolo non ha vi alcuna osservazione per parte della Commissione. Domanderò pertanto se si voglia porre a votazione per paragrafi divisi, oppure se si voglia votarlo complessivamente.

**SCLOPIS.** Bramerei di avvertire un dubbio che mi nacque per la redazione della prima parte di quest'articolo: è computato per conseguimento dalla pensione militare il servizio prestato nella carriera civile.

Questa formola generale comprende essa anche la carriera civile anteriore all'entrata nel servizio militare? (Sì! sì!)

Dunque uno che sia stato 15 anni nella carriera civile, rientrando, utilizza questi anni. Dico ciò appunto per chiarire bene il senso della formola generale, perchè temeva che, secondo la medesima, si volesse solamente favorire la condizione di quelli che dopo aver militato passano al servizio civile.

**PRESIDENTE.** Seguendo il desiderio del Senato, io pongo l'intero articolo alla votazione.

(Il Senato approva.)

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 18:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria dopo la legge sullo stato degli ufficiali od in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dalla legge ora detta.

« Il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli ufficiali collocati in esse categorie prima di detta legge verrà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

La Commissione, prevedendo che questa legge debba precedere quella sullo stato degli ufficiali, propone solamente una diversa redazione dell'articolo, e lo concepirebbe in questa guisa:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto reale del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo che verrà determinato con legge sullo stato degli ufficiali.

« Il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli altri ufficiali collocati in queste categorie, prima che emani la detta legge, verrà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

Domando al Ministero se non ha osservazione a fare sopra questa variazione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero proporrrebbe un'emendamento sia al suo primitivo progetto, che a quello della Commissione.

Nella sua proposta all'articolo 1 faceva cenno della legge sullo stato degli ufficiali. Ma, avvertendo che gli ufficiali, i quali sono posti in aspettativa per la legge 25 luglio 1849, appunto da questa legge sono assicurati del loro diritto, sia per rientrare al servizio, sia per essere ammessi a giubilazione, si crederebbe di non omettere le parole: *dalla legge sullo stato degli ufficiali, e di dire invece:* « Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

Nel secondo paragrafo, siccome l'espressione che propone la Commissione, dove è detto: « il tempo scorso in aspettativa od in riforma dagli altri ufficiali collocati in queste categorie, prima che emani la legge detta... » potrebbe lasciare un dubbio che gli ufficiali, i quali verrebbero adesso posti in aspettativa, non fossero più trattati secondo la legge del 25 luglio 1849, crederebbe di così proporre: « quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1818. »

**ALFIERI.** Prego il Senato di permettermi un'avvertenza, la quale, sebbene non si riferisca al disposto dell'articolo 18, che ora è in discussione, tuttavia mi sembra potersi qui più opportunamente fare, perchè, se giusta fosse la mia osservazione, ne verrebbe di conseguenza forse che la disposizione da aggiungere troverebbe più conveniente luogo fra l'articolo 17 già dal Senato deliberato, ed il presente che si discute.

Mi pare che nelle altre legislazioni si è introdotto un articolo di legge mercè il quale i pensionati possono godere di un trattamento d'attività in un'altra carriera.

È vero che fra noi la legge non ha ancora in modo così assoluto e perentorio regolata la condizione degli impiegati, ma siccome però nei paesi a noi vicini, e nei quali la condizione politica è uguale, si è fatto luogo a questa disposizione, non credo inutile che si abbia essa presente nel regolare la materia delle pensioni.

E se questa incontrasse l'aggradimento del Senato non potrebbe a mio parere essere collocato altrove questo disposto di legge.

Io pregherei adunque il Senato a voler esaminare se l'osservazione mia abbia giusto fondamento e se fosse il caso di introdurre un articolo in tale conformità dopo che la Commissione ne avesse esaminata l'opportunità.

**COLLA, relatore.** Mi pare che in generale è massima che è permesso tutto ciò che non è proibito. Fino adesso noi non abbiamo legge che proibisca di cumulare una pensione militare con un impiego civile, di modo che non vedo un'assoluta necessità di introdurre questa disposizione. Quando poi la si volesse, mi pare che non sarebbe qui il suo luogo, mentre non si tratta che di vedere come debbano essere computati gli anni di servizio. Potrebbe esserlo in ogni caso nelle disposizioni generali che si sono messe in fine del progetto, e venire allora esaminata, se cioè veramente sia necessaria o se convenga di adottarla.

**ALFIERI.** Osserverò solamente che l'opportunità io la vedeva per trattarsi nell'articolo 17 del servizio prestato nelle carriere civili dal militare. In secondo luogo noterò che, se veramente non v'era per lo passato legge che vietasse questo cumulo, non v'era nemmeno legge che costituisse un diritto alle pensioni. Dunque, mutando in modo così sostanziale le nostre condizioni, forse si potrebbe credere che si dovesse cangiare eziandio la condizione degli impiegati e l'ammissibilità loro a godere nell'istesso tempo di una pensione di riposo e di un trattamento d'attività, cosa che nei militari si può sicuramente verificare.

**PRESIDENTE.** Io vorrei suggerire al Senato di permettere che questa proposta sia comunicata alla Commissione acciocchè se ne faccia speciale esame da tenersene conto allorchè si giungerà alle disposizioni generali della legge contenute nell'ultimo titolo. Così l'esame della legge stessa potrebbe progredire.

Se il Senato approva il divisamento, io pregherei il signor

senatore proponente a far passare questa sua proposizione all'ufficio della Commissione.

(Il Senato acconsente.)

Il Ministero ha surrogato ai due paragrafi che compongono l'articolo 18 le seguenti due proposizioni :

« § 1. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« § 2. Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

Parini che la Commissione abbia già acconsentito a questa redazione; se non vi è alcuno che chiegga la parola, le porrò ai voti.

(Poste ai voti, sono adottate.)

Leggo l'articolo 19:

« Il servizio provinciale, finchè rimane in vigore il servizio attuale di leva, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in congedo illimitato è computato per un terzo. »

La Commissione, per evitare una falsa intelligenza, propone una nuova redazione, la quale sarebbe concepita in questi termini. (V. volume Documenti, pag. 281.)

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Il Ministero acconsente.

**COLLA**, relatore. Domando la parola, ed è per una correzione che mi pare opportuna. Nell'articolo 19, si dice: « Il servizio provinciale, finchè rimane in vigore il sistema attuale di leva, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza. » Io credo che convenga sopprimere le parole: *finchè rimane in vigore il sistema attuale di leva*. Qualunque sia il regolamento per la leva, il servizio provinciale scorso effettivamente dev'essere sempre considerato per servizio d'ordinanza. Se noi ammettiamo questa condizione, finchè esisterà il sistema attuale della leva, ogni volta che si faccia qualche disposizione che alteri il regolamento delle leve, bisognerà creare una nuova legge che stabilisca i diritti alla pensione dei provinciali.

Io credo adunque che queste parole: *finchè rimane in vigore il sistema attuale della leva*, ove non si togliessero, potrebbero dar luogo ad inconvenienti.

**PRESIDENTE**. Devesi dapprima sapere se questo emendamento, che consiste nel togliere la clausola: *finchè rimane in vigore il sistema attuale della leva*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

(Posto ai voti l'articolo così emendato, è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 20:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione, ma pel tempo eccedente. Il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e bass'uffiziali addetti all'accademia od al collegio militare, ~~tuttochè~~ appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« I commissari di leva hanno ragione, quando cessino da

tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

Sopra quest'articolo non havvi alcuna osservazione della Commissione; solo che l'ultimo paragrafo, avendomi presentata una tal quale oscurità e dubbiezza, ho creduto conferirne coll'onorevole mio amico il relatore della Commissione, col quale siamo venuti a conoscere che il senso da darsi a quest'articolo si è che la parola *alinea* venne male intesa, cioè che le parole *il primo alinea* vogliono dire *il primo paragrafo*, perchè il primo alinea non corrisponderebbe punto alla citazione fattane parlando di altro argomento.

Quindi il senso della legge si è questo, che i commissari di leva sono uguagliati agli altri ufficiali quando hanno compiuto il periodo del *minimum*; quindi, se progrediscono nel servizio, non hanno diritto che alla metà. Questo è il senso da darsi; dopo queste spiegazioni, domanderò se il ministro le approva.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Il Ministero acconsente.

**COLLA**, relatore. Darò una spiegazione. Il primo alinea deve sparire. Dopo viene il servizio nello stato maggiore; non è che un'indicazione, ma il primo alinea si riferisce anche agli altri alinea successivi, e per conseguenza anche all'ultimo.

**DI COLLEGNO LUIGI**. Allora mi pare che sarebbe da desiderare un poco più di chiarezza, quand'anche dopo quel tempo *eccedente* si mettesse una virgola sotto; ma allora bisognerebbe anche mettere una virgola dopo il primo alinea, come dopo i seguenti; temerei che fosse sempre un poco confuso.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. Mettansi due punti dopo il primo alinea, ed un punto e virgola ai paragrafi seguenti.

**PRESIDENTE**. Vi è il *ma* che regola tutto, e tempera la regola generale: si riferisce prima allo stato maggiore, quindi al battaglione veterani; poscia vi è un'eccezione a favore degli ufficiali addetti all'accademia ed al collegio militare; quindi viene una disposizione speciale per i commissari di leva.

**DI COLLEGNO LUIGI**. Vorrei che il *ma* si capisse da tutti, che cioè non appartiene alle disposizioni susseguenti.

**DI PETTINENGO**, commissario regio. (Interrompendo) Si pone il punto e virgola dopo le parole: *tempo eccedente*.

Una voce. Si potrebbero aggiungere dei numeri agli alinea.

**PRESIDENTE**. A me sembra che, essendo questi paragrafi periodi separati, possono anche aver nesso fra loro, ponendo alla fine di ogni paragrafo un punto e virgola.

**COLLA**, relatore. Se nell'ultimo alinea si mettesse una espressione diversa, per esempio: *quanto ai commissari di leva essi hanno ragione*, mi pare che sarebbe una locuzione più esplicita e più chiara.

**PRESIDENTE**. Se non si chiede la parola, io metterò ai voti quest'articolo, con ciò che s'intenda che fra un paragrafo e l'altro debba essere interposto un punto e virgola, così che faccia un senso continuato, o che in capo all'ultimo paragrafo si metta la parola *quanto* per indicare una diversità di disposizione, ed inoltre che invece della parola *alinea*, si metta quella di *paragrafo*.

(L'articolo posto ai voti, è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 21:

« Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabi-

nieri reali, ai bass'ufficiali brigadieri e cavalleggeri nei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, i quali avranno scorso il tempo di servizio fissato all'articolo 2 della presente legge pel conseguimento del *minimum* della pensione, sarà loro computato in più un quinto del tempo del servizio per essi effettivamente prestato in detti anni.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Si proporrebbe di aggiungere dopo la parola *armi*, quelle di *e qualità*, onde determinare che i vantaggi in discorso s'intendono concessi a coloro che realmente sono nelle condizioni indicate, e non abbiano a goderne altri.

**PRESIDENTE**. La Commissione accetta quest'aggiunta?

**COLLA**, *relatore*. La Commissione non vi ha difficoltà.

**PRESIDENTE**. Chi approva l'articolo 21, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 22:

« Le campagne sono computate in aggiunta alla durata effettiva del servizio.

« Si considera servizio effettivo prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero od a bordo in tempo di guerra marittima. Qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero, ma nel periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna.

« Le campagne danno luogo ad aumento sia per gli anni di servizio, che per gli anni di grado. »

Resta inteso che questo paragrafo non è più da mettersi in discussione. S'intende come abrogato in seguito al voto già emesso nel calcolo da farsi degli anni di grado.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come campagna. »

La Commissione non ha fatta altra osservazione fuorchè quella che ho già avuto l'onore di notare, vale a dire che s'abbia a tener conto dell'eventualità di una lunga prigionia, per la quale convenga restringere il privilegio al computo di una sola campagna.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Il paragrafo quinto dell'articolo presentato dal Ministero vuole che ai prigionieri di guerra il tempo della cattività sia computato come campagna; la Commissione invece crede non sarebbe né conveniente, né giusto l'accordare loro tale favore se non per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Io non saprei dividere tale opinione della Commissione. Nelle guerre moderne l'essere fatto prigioniero dipende assai più da errori strategici di chi comanda, che da difetto di valore personale in chi, eseguendo gli ordini ricevuti, trovavasi avvolto da forze superiori. Non sempre d'altronde il valore più eroico può preservare dal cadere nelle mani del nemico, e basta ricordare a tal proposito come quel valorosissimo fra i generali di Napoleone che diceva a Waterloo: *La Garde meurt, elle ne se rend pas*; come, dico, quel generale, ferito gravemente, non morisse però se non molti anni dopo quella battaglia.

Per altra parte, gli anni di prigionia sono ben altrimenti duri che noi sono le campagne più disastrose, e non mancano in Piemonte vecchi militari dell'impero francese che potrebbero farne fede avendo conosciuto i pantani dell'Inghilterra, le spiagge dell'isola di Cabrera o le steppe della Russia.

Se non vi è colpa nel militare fatto prigioniero, se i suoi

patimenti sono maggiori che quelli dei compagni che combattono tuttora, parmi sia giusto il valutare anche a lui come tempo di campagna tutto quello passato in cattività. Preghe- rei dunque la Commissione di non insistere per la soppressione del quinto paragrafo.

**COLLI**. Mi dispiace di non poter dividere in questa occasione il parere del mio onorevole collega amico e bravo soldato il senatore Giacinto di Collegno; ma la Commissione, dopo avere maturamente ponderato l'articolo, ha creduto di emendarlo in quel modo in cui è stato sottoposto al Senato.

È vero che il tempo di cattività è un tempo duro a sopportare, ma è pur vero che chi non vuole essere prigioniero spesso non lo è, e che molti militari hanno considerato i prigionieri come dividenti almeno una parte del torto che fa loro la loro condizione.

In Francia il soldato prigioniero perdeva non solamente il diritto alle campagne che non faceva, ma perdeva ancora la sua massa. Io credo adunque che l'articolo così concepito dalla Commissione è assai dolce; imperocchè l'uomo il quale non ha potuto esimersi dalla triste sorte di essere prigioniero, è sufficientemente compensato, avendo a suo favore le campagne nelle quali è stato preso, e di non approfittare del vantaggio delle campagne alle quali non ha parte, e di cui non divide i pericoli.

Il mio onorevole amico ha osservato con molta ragione che il generale Cambronne, dopo aver risposto quell'eroica parola, tuttavia ha dovuto essere prigioniero; ma fu prigioniero, quand'era ferito, perchè altrimenti non lo sarebbe stato, e la Guardia non si rendeva se non dopo aver sparso tutto il suo sangue.

Io credo adunque, se così lo crede il Senato, poter essere conveniente l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Farò osservare semplicemente all'onorevole preopinante che ai tempi dell'impero in Francia gli uffiziali conservavano la loro anzianità a segno tale, che gli allievi dell'accademia militare nsciti dalle scuole per la campagna di Russia si trovavano capitani nel 1814, quand'anche non avessero preso parte nelle campagne successive.

Questo è soltanto per rispondere relativamente alla condizione dei prigionieri di guerra in Francia.

**DE SONNAZ**. Entrando in questa discussione volevo osservare che mi pare benissimo che sia già una concessione al prigioniero di computare per una campagna il tempo che è stato prigioniero.

Come diceva benissimo l'illustre maresciallo, questa è una disgrazia; pur qualche volta si resisterebbe con più coraggio e risoluzione. Osservo poi che nell'armata francese l'imperatore bensì lasciava godere l'anzianità a quegli uffiziali che cadevano prigionieri, ma li rimpiazzava nei reggimenti, di modo che, se un reggimento aveva la disgrazia di perdere un battaglione, tre compagnie, o due, od una, si nominavano altri uffiziali, senza togliere agli altri, al loro ritorno, il diritto di essere reintegrati nei loro gradi. In Austria invece credo che gli uffiziali che cadono prigionieri non si rimpiazzino a meno che non manchi un battaglione intero od un gran numero d'uomini, e questo fa sì che si potrebbe fare paragone fra le due nazioni, perchè si può credere con tutta sicurezza che i Francesi nelle guerre passate hanno avuto molto minor numero di prigionieri che non gli Austriaci. Per conseguenza mi pare che un anno di campagna sia tutto quanto si possa concedere.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che sia mestieri distinguere tra prigionieri e prigionieri. Io credo che l'ufficiale il quale si rende da sé stesso, è responsabile verso il suo Governo dell'azione che ha fatto; ma credo del resto che gli ufficiali di un corpo, quando il capo rende il corpo che comanda (come di quelli che si trovano in una piazza, i quali, dopo aver usato tutti i mezzi di difesa sono costretti di rendersi), sono obbligati di seguire questa disgrazia. In questo caso io non vedo perchè un ufficiale che fosse in quella posizione abbia da soffrirne. Io non voglio parlare di me, nè delle mie campagne; ma so che, quando sono stato fatto prigioniero, da 20000 circa che eravamo prima, dopo avere mangiato i cavalli e quanto era in nostre mani, siamo usciti solamente in numero di 5000.

Io credo che non sia disonore l'essersi resi quando veramente non si poteva più vivere. Sono d'avviso adunque che bisogna fare una distinzione, cioè che, se è responsabile verso i suoi capi l'ufficiale che si rende in particolare, altrettanto non lo sieno quelli che dopo una difesa ben giustificata sono costretti a rendersi in corpo, che sarebbe un'ingiustizia il privarli del diritto che compete loro, come a tutti gli altri.

**FRANZINI.** Io rendo giustizia a tutte le osservazioni esposte dal cavaliere Di Collegno, dall'illustre maresciallo, che in campagna aperta, come in tutti i servizi, il militare deve assolutamente fare di tutto anzichè rendersi; così pure opinava il grande capitano del secolo su chi non poteva sottrarsi alla cattività.

Ma, o signori, le leggi militari sono tali che patiscono molte eccezioni; talvolta le capitolazioni divengono una triste necessità: ne abbiamo un esempio nella guerra di Spagna nella capitolazione del generale Dupont.

Non solo il suo corpo dovette arrendersi, ma il generale Weber, che comandava la divisione dipendente dalla prima, benchè ad una gran distanza, dovette arrendersi, come si è arreso il generale Dupont.

Al generale Dupont, che era comandante in capo, si fece un processo, e non si fece al generale Weber.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che bisogna far distinzione fra chi si rende in piena campagna e chi si rende in una piazza fortificata.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro della guerra ravvisa conveniente l'osservazione esposta dalla Commissione, ed avvertendo che, se a colui il quale è prigioniero di guerra non gli saranno computati come di campagna gli anni di cattività, gli saranno computati come di servizio, conviene nell'opinione della Commissione.

**PRESIDENTE.** La discussione fattasi su questo paragrafo 6 dell'articolo m'impone l'obbligo di separare nella votazione i singoli paragrafi di cui l'articolo è composto.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero è pienamente d'accordo colla Commissione.

**DE SONNAZ.** Avrei un'osservazione a fare. Si dice che nel periodo di dodici mesi non possono essere contabili due campagne...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Forse è meglio che si riservi a parlare quando verrà in discussione il terzo paragrafo.

Ora è meglio mettere ai voti il primo paragrafo coll'aggiunta della parola *effettivo*.

Chi approva questo paragrafo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Coloro che intendono approvare il secondo paragrafo, vogliono sorgere.

(È approvato.)

Ora darò lettura del terzo paragrafo. (*Vedi sopra*)

**DE SONNAZ.** Vorrei che questo paragrafo ricevesse un'altra redazione, per esempio, nel corso dello stesso anno, perciocchè in dodici mesi possono esservi due campagne assolutamente diverse; può esservi tra una campagna e l'altra un trattato, un armistizio, per esempio.

Naturalmente la campagna del 1848 mi pare una, la campagna del 1849 mi pare un'altra. Le truppe non furono mai levate dal piede di guerra.

Il passaggio del Ticino seguì il 29 marzo, se non erro, del 1848; poecia la seconda campagna fu ultimata al 20 marzo 1849. Io vorrei un'altra redazione che non confonda queste cose e facesse giudicare in caso analogo che in questi dodici mesi non vi sia stata una campagna sola.

**COLLI.** Divido assolutamente l'opinione dell'onorevole preopinante.

Quantunque la Commissione non abbia fatto caso dell'osservazione che io stimai opportuno proporre a questo riguardo, credo poter parlare in mio particolare per appoggiare una proposizione che mi pare giustissima. Vi sono molti esempi nelle storie che precisamente comprovano che nello spazio di dodici mesi hanno avuto luogo due campagne ragguardevolissime, e che hanno tratto seco eventi di somma importanza.

Mi limiterò a citare l'esempio della campagna di Prussia del 1810, nella quale ebbe luogo la battaglia di Jena; questa è certamente una campagna ragguardevolissima, ed ha avuto delle conseguenze importantissime, come ciascuno sa. In questo stesso anno poi avvenne la campagna di Polonia, dove si son date le battaglie di Eylau e Friedland, molto celebri; tutto ciò ha avuto luogo in meno di dodici mesi. Sarebbe egli stato giusto che tante sofferenze, che tanti fatti eroici avessero avuto per compenso una sola campagna?

Io non lo credo, e per queste ragioni mi unisco di tutto cuore al parere dell'onorevole preopinante.

**COLLA, relatore.** La Commissione aveva creduto di dover contare nel corso di un anno due sole campagne, prima perchè le parve cosa difficile che due campagne comincino e finiscano nel corso di dodici mesi; poi perchè, se si desse questo caso, le regole si possono facilmente applicare a tali casi straordinari.

**FRANZINI.** Io sono pure dell'opinione della Commissione, e mi rinerisce di contrastare l'amico mio e collega, senatore Colli, ma le due campagne di Friedland e di Jena fecero una eccezione tale che, se ben mi ricordo, Napoleone dovette stabilire che quelle due campagne contavano veramente per due campagne; dico così, perchè la legge generale era che in un anno non ve ne potesse essere che una.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi dispiace contraddire al mio amico preopinante, ma potrei citare che anche nel 1815 le campagne di Bautzen e quella di Dresda contavano per due campagne distinte.

**DE SONNAZ.** Io credo che nel computare le campagne non bisogna cercare tanto pel minuto, ma che bisogna domandare a quelli che le hanno fatte, perchè due campagne sono sempre due campagne.

**COLLI.** Io credo che si potrebbe stabilire che con un decreto reale quel periodo di guerra fosse computato per due campagne.

**FRANZINI.** Bene.

**PRESIDENTE.** Quest'aggiunta pare che possa aver luogo anche dopo che siasi votato l'articolo.

Pongo dunque ai voti...

**CIBRARIO.** (*Interrompendo*) Si può porre ai voti l'accottazione dell'articolo con quest'aggiunta.

*Altri senatori.* Prima l'aggiunta, poi l'articolo.

**DE SONNAZ.** La prima proposta è stata di tor via la condizione dei dodici mesi.

**CIBRARIO.** È quello che aveva l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** Non ho difficoltà di porre prima a votazione la cancellazione di questa clausola, la quale porta seco la conclusione della quistione. Si propone che si tolga la clausola: *ma nel periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna*; dimodochè l'articolo sia ridotto a quelle semplici parole: *qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero.*

Chi crede che per quell'articolo debba togliersi la clausola anzidetta...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Credo indispensabile che si stabilisca un limite di tempo per computare l'anno di campagna...

*Varie voci.* La campagna ha i suoi limiti naturali.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io avviso tanto più necessario di stabilire un limite, in quanto che diverse potrebbero essere le interpretazioni...

**DE SONNAZ.** Quando si fa guerra, sulla campagna non vi è dubbio; le campagne sono sempre segnate dalla ripresa dei quartieri d'inverno, da un armistizio, dalla pace; non vi è dubbio non vi sieno dei casi dove in tempo di guerra un anno può essere considerato per tre campagne, un altro per due. Si è sempre calcolata campagna quando si entra in campagna ordinariamente in primavera, e si prosegue sino all'inverno: allora si va ai quartieri d'inverno, oppure si progredisce; può durare due mesi, come occorre. Finché non siavi una pace assoluta, la campagna non è chiusa, ma essendovi questa posa per armistizio, o per pace, o per quartieri d'inverno, la campagna non è finita.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Ma l'armistizio non è precisamente che un tempo di riposo, di sospensione d'ostilità.

**DE SONNAZ.** Consultiamo i fatti passati, ed un luminoso esempio ne abbiamo nel 1812 quando l'imperatore Napoleone, riorganizzata una nuova armata, ha ripreso le ostilità contro i suoi nemici, e si portò a difendere la linea dell'Elba. Le truppe erano in presenza; si trattava, è vero, ma le ostilità si dovevano riprendere dopo dieci giorni di prolungo per celebrare, come si è detto, la festa sua in faccia al nemico. Questi non volle concedere i dieci giorni, si ripresero le ostilità, e questo tratto di tempo fu considerato come due campagne.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** La legge francese, emanata nel 1831, stabilisce appunto questo stesso limite di tempo.

**FRANZINI.** Io credo realmente così, ma l'imperatore Napoleone finiva la guerra con una nazione, e ne ricominciava un'altra. Bisogna assolutamente venire in qualche modo ad una decisione, cioè quando possano aver luogo due campagne o no. Questo sarebbe difficile. Io mi associo sempre alla proposizione fatta dal marchese Colli, e dico che al Re od al Parlamento, se vogliono, ma dirò sempre di preferenza a chi comanda l'armata, sta il decidere se due od una campagna vi siano in un certo tratto di tempo.

**COLLA, relatore.** La Commissione concorre in questo sentimento, e crede che la cosa si potrebbe conciliare, qualora al suo emendamento si aggiungesse: *Se non è altrimenti disposto per legge speciale.*

**DI COLLEGNO LUIGI.** Se si dice per legge speciale, non è più al capo dell'armata; volerlo sottoporre al Parlamento, sarebbe sottoporlo ad un giudice poco competente.

**COLLA, relatore.** Sarebbe onore per l'armata, perchè tutto il Parlamento concorrerebbe nell'opinione di lasciarla decidere dal capo dell'armata.

**FRANZINI.** Questa cosa bisogna lasciarla decidere da chi è più pratico.

Il Re comanda l'armata, ha sentito il rapporto del suo generale in capo, e quindi può deciderla meglio che qualunque altro sia.

**ALBINI.** Pare che non dovrebbe esservi differenza dalla legge dell'armata di mare alla legge dell'armata di terra; in queste circostanze noi abbiamo un regolamento, per quello che debbe comprendersi per la campagna, per regio editto, e mi pare che qui ci vorrebbe un regio editto per deciderlo, perchè le opinioni sono troppo diverse.

**SAULI.** Mi pare che una campagna è un fatto di tale importanza, che non si può determinare quale sia il fine di essa per una legge preventiva; per conseguenza io mi accosterei molto volentieri alla sentenza dell'onorevole mio amico e collega il marchese Colli, il quale commette all'autorità regia il determinare quale sia il numero delle campagne, o quando abbia fine una campagna determinata. E dico alla prerogativa reale, cioè all'autorità regia, imperciocchè per giudicare di queste cose non credo ci sia competenza nel Parlamento. Se la campagna ha un esito felice, allora sicuramente il Parlamento concorre nell'opinione universale di accrescere il premio in favore dei valorosi che vi presero parte; ma se ha un fine sventurato, allora il calore delle parti si desta, e difficilmente la sentenza può essere giusta, ogni qual volta sia commesso a molte persone il proferirla.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je demande la parole pour faire une simple observation.

Je veux dire qu'un armistice suspend la campagne seulement, et que la reprise des hostilités, après la rupture de l'armistice, n'est que la continuation de la campagne suspendue, et ne saurait en règle générale former une seconde campagne. Le Roi, comme chef de l'armée, peut seul décider si dans une espace de temps quelconque il y a eu une seule ou deux campagnes.

Conférer ce droit au Parlement ne serait pas prudent.

Lorsque la loi aura reconnu qu'il appartient exclusivement au Roi de statuer sur ce point, le décret royal sera exécutoire, même en ce qui concerne le surcroît de dépense.

**PRESIDENTE.** Sopra questo paragrafo è stato proposto un doppio emendamento; uno tende a cancellare la clausola di 12 mesi, oltre ai quali la campagna non può essere calcolata; l'altro vorrebbe lasciare la dichiarazione di 12 mesi e supplire a ciò che può esservi di desiderabile in questa legge con un emendamento, il quale riserva ad altra autorità il dichiarare la qualità della campagna. Dico ad altra autorità, perchè anche sopra questa parte di quistione vi è una scissura, proponendo alcuni di lasciarla al Parlamento, altri, per contro, che possa bastare la sola autorità reale. Io credo che l'emendamento che più si scosta dalla legge sia quello del marchese Colli: in conseguenza al medesimo si debbe la priorità.

*Voci.* Si legga l'emendamento.

**COLLI.** Non l'ho scritto.

**PRESIDENTE.** L'emendamento sta nell'aggiungere all'articolo queste parole, cioè che « È riservata al Re la prerogativa di dichiarare in una data sequela di fazioni guerresche che abbiano avuto luogo non una, ma due campagne. »

**CIBRARIO.** Le parole che sono state dette sono le se-

---

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE

---

guenti: « Salvo che venga altrimenti disposto per decreto reale. »

**PRESIDENTE.** Dunque si dirà: « Salvo che per decreto reale questa campagna non venga dichiarata valutabile per due. »

**DELLA TORRE.** La proposta adunque potrebbe formolarsi: « Salvo che il Re dichiari che in quel tratto di tempo vi è stata doppia campagna. »

**PRESIDENTE.** Chi approva questa riserva, voglia levarsi.  
(È approvata.)

Resta a porre ai voti il paragrafo che la comprende; esso è così concepito. (*Vedi sopra*)  
(È approvato.)

Il paragrafo che segue resta cancellato, e rimane quello dei prigionieri di guerra sul quale hanno avuto luogo le maggiori discussioni che si sono intavolate.

Il Senato forse crederà di dover differire ad altra adunanza la discussione sul medesimo; perciò la seduta d'oggi è sciolta, ed il Senato è convocato per domani ad un'ora, come quest'oggi.

La seduta è levata alle ore 8.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Continuazione della discussione circa la legge delle pensioni dei militari in ritiro.



TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1849

— 55 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiami sul verbale, rettificazioni — Osservazioni sul numero legale dei senatori — Appello nominale — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni di ritiro ai militari — Incidente sollevato sull'articolo 26 — votazione per scrutinio segreto sull'emendamento della Commissione.*

*La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.*  
**QUARELLI**, segretario, legge il processo verbale.

**RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.**

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Mi pare che nel processo verbale mi si faccia dire che nelle guerre nostre i soldati si facciano prigionieri per colpa di chi comanda. Io aveva invece voluto dire nelle guerre moderne. Non vorrei quindi che si credesse che avessi voluto infliggere biasimo a chi comandava nelle nostre guerre.

**PRESIDENTE.** Mio malgrado non posso mettere ai voti il processo verbale, perchè il Senato non è ancora in numero.

(Altra rettificazione è fatta dal commissario regio in ordine alla proposizione del senatore De Fornari, aver inteso cioè di dire che dovevasi aver riguardo alla legge dello stato degli ufficiali, e non soltanto allo stato degli ufficiali.)

**ALFIERI.** Ieri ebbi l'onore di esprimere al Senato il desiderio che nella legge che ora discutiamo fosse frapposto un articolo mediante il quale si facesse facoltà agli ufficiali pensionati di ricevere uno stipendio di effettività in un'altra carriera, cioè in una carriera civile.

Il Senato accondiscende a che questa mia proposta fosse rimandata alla Commissione, e che da essa fosse esaminata. Avendo io nuovamente meditato sulla questione, riconobbi che questa disposizione potrebbe trovar luogo nella legge sullo stato degli ufficiali, avendo veduto che una disposizione

simile si trova già compresa in una legge sullo stato degli ufficiali emanata in Francia nel 19 maggio 1834, se non erro. In conseguenza di questa ricognizione, io non insisterei sulla proposta da me fatta, quando il Senato non credesse di giudicarne altrimenti.

**PRESIDENTE.** Il Senato deve rimanere inteso del ritiro della proposizione fatta dal senatore Alfieri, per la quale si era già ieri deliberato che dovesse farsi luogo alla discussione fra le Disposizioni generali. Dunque non si terrà più conto di quest'aggiunta.

**NUMERO LEGALE DEI SENATORI  
APPELLO NOMINALE.**

**PRESIDENTE.** Ripeto che, con mio dispiacere, non posso porre ai voti l'approvazione del processo verbale, perchè manca il numero legale.

Ho già inviato alla casa di alcuni senatori. Qualora però il Senato voglia ritirarsi nelle sale delle conferenze. . . .

*Una voce.* A momenti saremo in numero.

**ALFIERI.** D'altronde non è ancora stabilito in modo irrefragabile quale sia questo numero legale.

**PRESIDENTE.** Il numero legale è di 40.

**ALFIERI.** Di 87 senatori nominati, 11 non hanno ancora prestato il giuramento, 2 si sono dimessi, dunque. . . .

**QUARELLI**, segretario. (*Interrompendo*) Ho l'onore di osservare che il numero di quelli che hanno prestato il giu-

ramento è di 79, di modo che, per essere nel numero necessario, cioè di uno più della metà, dobbiamo essere 40.

*Un senatore.* Ma due hanno data la loro dimissione.

*Un altro senatore.* Ma non venne ancora accettata.

*Un altro senatore.* Non importa.

**PRESIDENTE.** Al Senato consta che hanno data la loro dimissione, e ciò per noi dee bastare. . . (*Rumori in senso diverso*)

**ALFIERI.** Non so se sia stabilita questa, per dir così, giurisprudenza parlamentare. Ma siccome consta che la dimissione essi l'hanno data, così mi pare che questo possa bastare. . . . (*Interruzioni da varie parti dell'assemblea*) Non v'ha legge che obblighi alcuno a fare il senatore o il deputato.

**PRESIDENTE.** . . Tant'è che il Senato, allorchè gli occorre di udire la lettura di quelle lettere di dimissione, non prese alcuna deliberazione.

Io ebbi l'onore di proporre al Senato che ne rimanesse inteso (giacchè non spettava a noi l'accettare le dimissioni o il rifiutarle) del fatto di un nostro collega che si ritira, e nulla più. Egli è per ciò che nella nostra lista non figurano più quei due nomi. Ciò non ostante, perchè il numero dei membri presenti sia legale, è necessario ancora il numero di 40, e 40 non ci sono.

*Voci.* Si faccia l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Si faccia l'appello nominale.

**CIBRARIO, segretario,** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti senatori:

Albini — Balbi-Piovera (in congedo) — Balduini — Brielli — Collet — Pamparato (in congedo) — Cristiani (in congedo) — D'Angennes (in congedo) — De Ferrari — Della Planargia (ammalato) — De Margherita (ministro) — Doria (in congedo) — Gallina — Giulio (*Una voce.* Ha la scuola) — Gromo — Rorà (in congedo) — Maestri — Mosca — Musio — Nazzari di Calabiana (in congedo) — Nigra (ministro) — Petitti (ammalato) — Plezza (in congedo) — Picolet (in congedo) — Riberi (ammalato) — Sanvitale (in congedo) — Serra (in congedo) — Tempia.

**DI COLLEGO LUIGI.** Essendone molti assenti per congedo, io crederci conveniente scrivere loro una lettera d'invito ad intervenire alle sedute.

**CIBRARIO, segretario.** E a quelli che sono assenti senza congedo tanto più. (*Si ride*)

**SAULI.** Stampandosene il nome sopra la gazzetta ufficiale, questo mi sembra equivalere ad una lettera per pregarli dell'intervento.

**DE SONNAZ.** Bisogna sapere se la leggono. (*ilarità*)

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Proporrei di mandare un messaggio alla tribuna dei senatori nella Camera dei deputati ad invitare que' senatori che quivi si ritrovano, perchè ve ne saranno di certo, e intanto aspettare noi qui sino al ritorno di questo per saperne il risultato.

(*Il messaggio è spedito*)

**PRESIDENTE.** Intanto, se il Senato lo stima, intraprenderemo la discussione della legge intorno alle pensioni militari, poichè per la discussione non è necessario il numero legale, bastando che il numero sia integro al momento della votazione. Se così pensa il Senato, aprirò la discussione.

**FRANZINI.** Si potrebbe osservare che quelli che non sentono la discussione non possono essere informati per la votazione.

**PRESIDENTE.** Questo indurrebbe la necessità che tutti fossero presenti a tutte le discussioni per poter votare la legge nello squittinio ultimo. La regola è che basta sia al mo-

mento della votazione integrato il numero legale, non essendo questo necessario per la discussione.

*Una voce.* Questo si è già praticato varie volte in occasione dell'approvazione del processo verbale.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Se il Senato acconsente, io aprirò la discussione della legge, salvo ad arrestarci alloraquando, al momento della votazione, essendo matura la discussione, non fossimo in numero legale.

(*Il Senato acconsente.*)

La discussione deve condurci ad esaminare il § 5 dell'articolo 22 della legge, nel quale si parla dei prigionieri di guerra. La Commissione, tenuto conto dell'eventualità di una troppo lunga durata della prigionia, ha creduto di dover emendare quest'articolo nel modo seguente:

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma, qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri. »

Questo paragrafo diede già luogo ieri ad una lunga e nobilissima discussione, quale appunto doveva attendersi da una Camera in cui seggono tanti uffiziali generali di così chiaro nome.

Se alcuno vuole ancora esaminare la materia chiedendo la parola, sono disposto ad accordarla; avvertendo solamente che sarà necessario che il signor senatore Alberto Della Marmora, il quale diede luogo in gran parte a questa discussione con un emendamento che fu anche appoggiato dal generale Franzini, e pel quale voleva farsi distinzione fra il caso di una prigionia volontaria e spontanea (quale segue per l'ordinario in aperta campagna), ed una prigionia in cui i subalterni devono seguir la legge e l'arbitrio del capo (come ordinariamente succede in una fortezza chiusa, in cui il solo capo è quello che dichiara la resa, e gli altri devono subirne le conseguenze), voglia formolare per iscritto il suo emendamento, per dar luogo ad una discussione più circoscritta.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Non è questo il solo caso: ne dirò un altro, per esempio, e questo è il caso che è accaduto al generale D'Aviernoz: esso si difese, non volle rendersi, fu ferito, cadde e fu preso; questa prigionia è per niente affatto volontaria, ha avuto la fortuna o la disgrazia di non essere ammazzato, ma la sua prigionia, come dissi, è niente affatto volontaria. Io credo che in questo caso sia una ingiustizia di privarli del vantaggio di cui godono gli altri.

**PRESIDENTE.** Appunto per comprendere con parole generali tutti questi casi. . .

**FRANZINI.** (*Interrompendo*) Ho l'onore di fare alcune osservazioni in proposito dell'aver io appoggiato l'emendamento del cavaliere Della Marmora. Io ho anzi fatto vedere che anche per quelli che in aperta campagna potrebbero arrendersi, abbenchè fosse desiderabile che in aperta campagna nessuno cercasse di farlo, o almeno tutti facessero il possibile per non arrendersi, vi sono le leggi militari, le quali assolutamente vogliono l'obbedienza assoluta al capo; dalla quale obbedienza se ognuno fosse prosciolto, e fosse autorizzato il subalterno, il dipendente, a non obbedire, per un semplice sospetto, a chi comanda, ne verrebbe la dissoluzione intiera della disciplina. Quindi io fo osservare che non

ho concordato col cavaliere Della Marmora che sotto questo rapporto.

**PRESIDENTE.** Ho detto solamente che ella aveva appoggiato quella proposizione.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Voleva dire che i casi non sono tutti così complessivi, vi sono casi particolari alle persone, e credo per conseguenza che possono in modo ben chiaro specificarsi come adesso mi proporrei di fare.

**BAVA.** Messieurs, prévoir tous les cas d'un individu ou d'une troupe qui peuvent être faits prisonniers, pour décerner à l'un ou à l'autre le degré de blâme ou d'éloge qui leur est dû, c'est, à mon avis, chose impossible, et il convient d'y renoncer; d'autant plus que les règlements militaires, et surtout le Code pénal, ont établi de quelle manière doit se constater la conduite de la garnison d'une place-forte, soit par le journal de siège, soit par les divers rapports que sont tenus de faire, après la reddition de la place, les membres du Conseil de défense. Si un détachement ou un corps se rendent en rase campagne, alors il est facile aussi de connaître si les circonstances étaient telles à ne plus permettre de combattre, ou s'il y avait eu lâcheté à se rendre; pour ces motifs je crois qu'il est préférable de ne s'occuper que des avantages que peuvent mériter les prisonniers en général, vu la triste position dans laquelle ils se trouvent, et qu'il est plus rationnel de laisser (dans les cas constatés de lâcheté) agir l'autorité, qui appliquera aux traîtres et aux pusillanimes les peines méritées, comme cela se pratique auprès de toutes les nations; je veux dire que l'on châtiara les chefs, si leur faiblesse est cause des malheurs de leurs subordonnés, et qu'on décimera les inférieurs si l'indiscipline ou la révolte auront empêché d'user de tous les moyens de résistance qui étaient encore dans les mains des supérieurs.

**DE SONNAZ.** Io non credo che sia possibile di distinguere tutti i casi; credo che in guerra vi sia fortuna in quell'istesso modo che, combattendo insieme, uno non è ferito, l'altro è ferito a morte e perde la vita. Così credo che, secondo le circostanze, sia anche una disgrazia di essere fatto prigioniero. Credo quindi che la ragione che abbiamo addotto di non trattare largamente i prigionieri di guerra sia sostenuta in ciò che bisogna mantenere in ogni modo la risoluzione di non arrendersi mai finché vi è campo a non farlo. Per conseguenza non giudico sia possibile di ammettere una differenza tra prigionieri e prigionieri.

Non vi sarebbero forse che quelli che sono in una fortezza per cui si possa fare una distinzione; ma mi pare che in quanto a quelli che sono presi in campagna non si può decidere con precisione, perché ben difficilmente si può decidere se si siano resi per caso o disgrazia, o se siano stati costretti, o se pure avevano ancora un campo a ritirarsi.

Quindi, non potendosi stabilire tutti questi particolari nella legge, mi pare che il testo della legge qual ci fu presentato dal Ministero sia soddisfacente.

**COLLI.** Io non ho inteso di dirigere verun rimprovero al militare il quale cade prigioniero; non potendo fare altrimenti, questa non è colpa sua.

Quanto a quelli i quali (caso che voglio supporre rarissimo) sarebbero prigionieri per propria colpa, il Codice militare impone loro i castighi e non impone loro delle ricompense. Si è osservato che sarebbe dura cosa il privare il prigioniero, il quale non lo è per colpa propria, del vantaggio di numerare le campagne che si fanno ancora. Ma, chiedo, come sarebbe egli giusto che un militare profittasse di una campagna alla quale non ha preso parte, ai pericoli della quale egli non ha partecipato? Io non voglio adunque aggravare la condi-

zione dei prigionieri, ma non voglio altresì farli godere dei vantaggi di quelli che espongono la propria vita e che concorrono a far trionfare la causa della patria e dello Stato. Io credo che ciò che è di maggior forza all'armata, allo spirito della quale devono essere animati, è di rendere la condizione dei prigionieri poco vantaggiosa, dando al soldato una ripugnanza ad arrendersi; e questa ripugnanza, io credo, è una delle basi migliori per stabilire il valore, il buono spirito medesimo dell'armata.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io credo che non si possa farne una colpa al prigioniero se non ha preso parte alle campagne come gli altri. Mi pare che sarebbe una grandissima ingiustizia. Non è colpa sua, e, se è riconosciuto che non è colpa sua, io non vedo il perché, essendo stato impedito di fare le campagne, suo malgrado, venga punito. Questa è un'ingiustizia, perché lo si priva di un diritto che hanno tutti gli altri.

**FRANZINI.** Io osservo, come diceva il generale De Sonnaz, che questo è un affare di fortuna. Un militare che al momento di entrare in campagna cade prigioniero, come dice il marchese Colli, che diritto ha, se non prende parte a tutti i pesi della campagna, ad aspirare ai gradi di quelli che l'hanno fatta?

**CIBRARIO.** Domando perdono alla Camera se io, che non sono uomo di guerra, intrometto qualche parola sopra questo argomento, secondo i dettami del semplice buon senso.

Due opinioni si sono manifestate in seno della Camera: alcuni vorrebbero computare ai prigionieri di guerra il tempo della cattività non solo per il servizio effettivo, ma anche per l'aumento, come se avessero continuata la campagna; altri sono di contrario parere. Ai primi sembra che il togliere questo vantaggio ai prigionieri di guerra sia come un aggiungere dolore al dolore; a me non sembra che sia fondato questo rimprovero, perché, se si trattasse di togliere, ossia di non computare ai medesimi neppure il tempo di guerra come servizio effettivo, allora comprenderei che la cosa non sarebbe né giusta, né equa. Ma siccome si tratta in sostanza di un vantaggio dovuto ad un servizio straordinario, che, qualunque ne sia la causa, non hanno prestato, mi pare che sarebbe veramente un eccedere in generosità il concedere ai medesimi, oltre il computo del tempo della cattività, come servizio effettivo anche il computo della campagna che non hanno fatto. Vi sono moltissime occasioni in cui almeno anche nella carriera civile è impedito, per causa di malattia, per esempio, di prestare un servizio d'onore, un servizio straordinario pel quale avrebbe un diritto di preferenza; un servizio che darebbe luogo ad una ricompensa straordinaria, per la quale avrebbe un diritto in ragione della sua anzianità e della sua posizione.

Sicuramente la malattia non è colpa sua, ma con tutto questo le ricompense si concedono soltanto a chi ha fatto effettivamente quel servizio, e si nega a chi, anche per colpa non sua, non è stato in caso di prestarlo, e di ciò se ne incolpa la fortuna.

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola l'ha domandata prima il senatore De La Charrière.

**DE LA CHARRIÈRE.** L'officier ou le soldat qui est fait prisonnier, sans qu'il y ait eu de sa faute, éprouve un grand malheur sans doute, mais l'Etat ne saurait être tenu à le réparer.

De fait, cet officier ou soldat n'a pu prendre part à la nouvelle campagne; il n'en a couru ni les chances, ni les

dangers. Il ne serait pas juste de l'assimiler à celui qui a été exposé.

Le militaire qui, pour cause de maladie, ne peut entrer en campagne, est privé des avantages qu'il pourrait en espérer, soit quant à l'avancement, soit quant aux marques de distinction qu'il aurait pu mériter; c'est un malheur aussi, et la loi n'a pas cru devoir le prendre en considération.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io non la penso così, e faccio questo caso: per esempio, un ufficiale ha fatta tutta una campagna, l'ultimo giorno in cui ha termine la guerra viene fatto prigioniero. Dovrà forse essere contemplato nella categoria di quelli che non hanno servito effettivamente durante tutta la campagna?

*Voci.* No! no!

**CIBRARIO.** Secondo lo spirito dell'articolo, io credo che non si possa dedurre questa conseguenza.

**SAULI.** Io vedo veramente essere molto difficile il determinare la natura, l'origine della prigionia dei militari, per conseguenza io proporrei questo emendamento: « Ai militari caduti senza colpa prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato, » ecc.

**DELLA TORRE.** Io credo che siamo tutti d'avviso che è impossibile di prevedere tutti i casi in cui un uomo sia fatto prigioniero.

Si tratta di stabilire una massima generale, si tratta di mantenere nell'armata vivo quel desiderio di non essere preso, e non acconsentirei neppure a mettere una differenza fra quelli che sono presi in una fortezza e quelli che sono presi fuori, per la ragione che la fortezza alle volte si è dovuta arrendere perchè la guarnigione era poco numerosa.

Questo è un caso che succede, e credo che la fortezza di Peschiera si sia forse resa qualche giorno prima di quello che era necessario precisamente perchè la guarnigione non era numerosa. Se non è successo lì, è successo sicuramente a tante altre fortezze, e la storia ce lo mostra. Se la guarnigione è scoraggiata, e se tutti vogliono arrendersi, succede così assolutamente.

Vi sarà qualcheduno che vorrà difendere vigorosamente la breccia, vi sarà qualche ufficiale il quale dirà: « Mi farò ammazzare, mi farò sacrificare; » ma chi comanda, avendo certezza che la città sarà presa, dice: « Mi rendo perchè la guarnigione si mostra debole. » Verranno poi dei casi di difesa, ed allora, quantunque la legge sia fatta così, si potrà provvedere o con gli avanzamenti, o con qualche altro compenso.

Mi pare che sia buona massima lasciare i casi parziali, perchè, se vogliamo entrare nei casi speciali, non ci caveremo bene, avremo nell'armata dei litigi, perchè ognuno vorrà pretendere; bisognerà fare poi dei processi, delle inchieste che non finiranno mai più, e la disciplina militare ne soffrirebbe.

**DE FORNARI.** Chiederei la parola. . .

**PRESIDENTE.** Convieni prima che io dimandi se è appoggiato l'emendamento proposto. Poi vi è il senatore Alessandro di Saluzzo il quale ha dimandato prima la parola.

Domando dunque se l'emendamento Sauli è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Mi pare che sia difficile il determinare in ogni caso di prigionieri di guerra ciò che debba riservarsi ai comandanti militari, ai capi dell'armata, e non alla legge o al Ministero perchè vi provveda. Molti sono stati fatti prigionieri nella guerra de' miei tempi, ed io stesso sono stato fatto prigioniero, nè credo di avermi a rimprove-

rare, ma il voler decidere con una legge su tutti i casi parziali pare che. . .

*Molte voci.* (Interrompendo) Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Vi sono degli emendamenti. Domanderò prima se persistono i proponenti ad esporli a votazione.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Domando la parola per uno schiarimento,

Si è parlato in questa discussione più volte del caso in cui i militari si arrenderebbero per colpa; a questo caso ha provvisto bene, come ha osservato il senatore Bava, l'articolo 262 del Codice penale, che dice: « Qualora le truppe a cui è stato affidato un posto l'abbandonino vilmente, o senza far la possibile difesa, tutti i colpevoli, se ufficiali, saranno puniti colla pena della morte passando per l'armi; se bass'ufficiali, saranno decimati. » Se si debba o no computare come campagna il tempo passato in prigionia, di questa considerazione di aver ceduto o no un posto vilmente, non deve più farsene conto. Mi pare in secondo luogo di poter far osservare che, quanto al pericolo della vita corso durante la prigionia, eredo che, se si consultasse la statistica dei pontoni inglesi durante le campagne di Napoleone, si troverebbe forse che i prigionieri di guerra erano soggetti a mortalità maggiori che non erano i soldati nelle campagne.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io, invece dell'emendamento, domanderei l'intera soppressione dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora non vi ha bisogno di domandare formalmente la soppressione, perchè questo può ottenersi coi soli voti negativi allorchè si porrà in votazione l'aggiunta.

Resta ora l'emendamento del senatore Sauli. . .

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Mi pare che prima bisogna mettere ai voti il processo verbale.

**PRESIDENTE.** Per non interrompere la presente discussione, io aveva stimato di lasciarla da prima giungere al suo termine.

**SAULI.** Io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti il processo verbale. Chi lo approva, voglia alzarsi. (È approvato.)

Prima di votare sull'articolo della Commissione, domando al Ministero se vi aderisce.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero ha già dichiarato ieri che conveniva nell'avviso della Commissione, facendo ragione che il servizio del militare, nel tempo che questi è in cattività, conta egualmente per dargli il diritto a pensione di ritiro, ma non si deve computare come quello che fa campagne, avvertendo che ne' casi straordinari, come ha accennato l'onorevole senatore Della Marmora, del generale D'Avicrnoz, il Governo avrà sempre mezzi di ricompensare le azioni valorose, e di ricompensarle assai più che non sia computare un anno di campagna.

**PRESIDENTE.** L'articolo dunque che si espone a votazione è il seguente:

« Art. 22. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Qual si sia la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna.

« Le campagne danno luogo ad aumento sia per gli anni di servizio che per gli anni di grado.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come campagna.

« Agli ufficiali dello stato maggiore delle piazze è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale alcuna piazza da essi presidiata sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

« Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà della sua durata effettiva. »

Il senatore Della Marmora ha dichiarato che, invece dell'aggiunta, domandava la soppressione, ed io ho avuto l'onore di rispondergli che chi vuol sopprimere non ha che a negare il suo voto.

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Segue un altro paragrafo dello stesso articolo. (V. sopra)

Se alcuno chiede la parola, si aprirà la discussione; altrimenti io porrò ai voti.

(È approvato.)

Rimangono gli altri paragrafi. (V. sopra)

Se non vi è chi chiegga la parola, io li porrò egualmente ai voti.

(Sono approvati.)

Ora metterò ai voti tutto intero l'articolo 22.

(È approvato.)

Si passa alla sezione terza.

Leggo l'articolo 23:

« Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei; altrimenti non è valutato. »

**DE SONNAZ.** Nei regolamenti antichi che moderavano questa materia si usava questa frase: *era concesso, hanno principiato, hanno finito*, poichè era determinato che bisognava che quest'annua pensione fosse protratta per almeno sette mesi. Io domanderò al Ministero perchè ha cangiato questa disposizione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero ha creduto di fissare un tal limite perchè da una parte non riuscisse di troppo aggravato al tesoro, nel mentre che avvantaggiavansi a favore dei militari le pensioni di ritiro cogli aumenti fatti nelle tariffe.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti quest'articolo.

Chi approva l'articolo, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 24:

« Sono eccettuati dei vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 21 ai corpi speciali i veterinari, i maniscalchi, i capi-operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capomusica, i caporali-tamburo, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri. »

Chi approva l'articolo 24, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si passa ora al titolo IV, sezione prima.

Darò lettura dell'articolo 25:

« Le vedove dei militari morti: 1° in battaglia od in servizio comandato; 2° per ferite riportate in battaglia od in servizio; 3° per effetto degli accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze si fossero dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, avranno ragione, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie, ad una pensione annua uguale alla

metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

La Commissione non ha fatta alcuna modificazione sostanziale, solo ha proposto una nuova redazione, epperò l'articolo sarebbe concepito in questa guisa (V. vol. *Documenti*, pag. 282.)

Domanderò al Ministero se intende di accettare questa nuova redazione dell'articolo.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Riconoscendo più esatta la redazione della Commissione, il Ministero di buon grado l'accetta.

**DI COLLEGO LUIGI.** Mi pare bene di osservare che la intitolazione del titolo e della sezione non sono giuste. Si dice: *pensioni delle vedove e dei figli dei militari* nelle parole del titolo, e si dice: *vedove e figli dei militari morti per ragione di servizi* nell'intitolazione della sezione. L'articolo 50 parla dei padri, nell'alinea parla dei fratelli, ma parrebbe più opportuno si dicesse nell'intitolazione: *pensione delle vedove e congiunti di militari*, oppure *delle vedove e figli e altri congiunti di militari*, e questo lo riprodurrò, se il Senato me lo permette.

**PRESIDENTE.** Ciò non è propriamente oggetto di votazione: io mi farò solo lecito di notare che l'espressione la più acconcia per evitare ogni incongruità è quella di *vedove e famiglie*.

(Il Senato acconsente.)

È aperta la discussione su questo articolo.

Se non vi è chi chieda la parola, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 26:

« I figli minorenni e le figlie nubili dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli tuttavia minorenni e delle sorelle nubili. »

A questo articolo 26 la Commissione ha fatto solamente l'osservazione che parrebbe un favore troppo generoso alle figlie, se vi si conservasse la clausola come è scritta di *figlie nubili*: aggiungeva però la condizione di *minorenni*, stimando che tale possa essere l'intenzione del Ministero e propone che si dica: *figli e figlie minorenni*.

Domando ora al Ministero se egli sia di questo avviso.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero conviene che esuberanti riuscirebbero le disposizioni proposte nel regolamento; ma, spinto dal pensiero di promuovere disposizioni che tornino a vero vantaggio delle figlie, onde facilitare il loro collocamento, proporrebbe di prendere per base l'età anzichè la condizione di nubili, e di dire: *i figli e le figlie minorenni*. Per tal disposizione l'aggravio che verrebbe all'erario non sarebbe di grave momento, ed invece si faciliterebbe il collocamento di talune di queste, le quali apporrebbero al marito per un anno, due o tre una piccola pensione.

**COLLA, relatore.** La Commissione crede esuberante questa regola che si vorrebbe adottare. La figlia che si marita passa in altra famiglia; non appartiene più a colui, almeno alla famiglia di colui che gli ha data la vita, ma appartiene alla famiglia in cui fu collocata, e non pare che sia conforme ai principii adottati nella redazione la massima del Ministero di estendere tant'oltre il favore.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** A me parrebbe che la figlia meriti uno speciale riguardo, giacchè a ventun anno una gio-

vane abbandonata, senza nessun soccorso, potrebbe essere esposta ai pericoli, può avere minori risorse. Quindi, se non si vuole adottare l'articolo come è scritto, che cioè *abbiano il sussidio finché sono nubili*, domando almeno che l'abbiano per un maggior numero di anni che non è quello di essere giunte all'età maggiore.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe fissare questo numero di anni.

*Una voce.* Si potrebbe dire 30 anni.

**DE SONNAZ.** Mi pare che la pensione concessa dal progetto di legge ministeriale alle figlie dei militari uccisi in guerra, ed altri che sono nel caso di pensione, sia un beneficio che non sia senza ragione: poichè quelle che non troveranno a maritarsi avrebbero mestieri di questa pensione, perchè mi pare non potrebbe questo numero di figlie essere tale da produrre un aggravio considerevole al tesoro, poichè non saranno poi tante. Quelle che non troveranno a stabilirsi, sicuramente sarà per difetti fisici che saranno impediti forse a guadagnarsi il vitto; per conseguenza, poichè il Ministero entrava in questo generoso senso, io sarei per appoggiare il progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Vi sono due emendamenti, uno del signor senatore Pallavicini, il quale vorrebbe favoreggiare le figlie nubili fino a trent'anni; l'altro è quello del Ministero, col quale vorrebbe che, senza distinzione fra nubili e maritate, le figlie godessero fino alla maggiore età il vantaggio di questa pensione.

L'emendamento che più si scosta dalla legge è quello del senatore Pallavicini; dunque comincerò a domandare se è appoggiato.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Si scosta anche dall'articolo del Ministero quello del generale Di Sonnaz.

**PRESIDENTE.** Egli vuole la legge non emendata: dunque non va considerata la sua proposta come emendamento, ma come ragionamento in favore del progetto di legge primitivo, del quale si terrà conto quando dopo gli emendamenti verrà il suo turno di discussione.

Dunque comincerò a domandare se è appoggiato l'emendamento del senatore Pallavicini.

(È appoggiato.)

Lo porrò ai voti.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** (*Interrompendo*) Si scosta assai più quello proposto dal Ministero, perchè si riferisce a tutta la vita, e il nuovo progetto ministeriale non sarebbe che sino alla maggiore età.

**ALFIERI.** L'articolo presentato dal Ministero sta sempre come articolo di legge, per conseguenza deve essere votato dopo tutti gli emendamenti proposti.

*Un senatore.* Il Ministero lo ha ritirato.

**ALFIERI.** Il Ministero non può ritirare nè in tutto, nè in parte la legge quando è proposta. Ci vuole per tale effetto decreto reale. Egli può consentire ad un emendamento proposto dalla Commissione, ma non può ritirare la legge. Egli è quindi mestieri il votare prima gli emendamenti, e, ove il Senato li ricusasse, si procederà alla votazione del progetto primitivo.

**PRESIDENTE.** Per lo stato della questione debbo un'altra volta far notare al Senato che non si tratta già di un articolo cui la Commissione ne abbia surrogato un altro, giacchè allora quello della Commissione potrebbe avere la priorità di discussione, nel qual caso coloro i quali volessero ripigliare a conto proprio l'articolo ministeriale darebbero a questo l'aspetto di un emendamento. Non è tale il caso presente. Qui la Commissione non ha fatto altro che emendare

l'articolo ministeriale; dunque questo deve rimanere in discussione come testo di legge, e dev'essere l'ultimo votato, dovendo gli emendamenti avere la priorità...

**COLLA, relatore.** (*Interrompendo*) La Commissione non ha emendato in sostanza l'articolo; essa non fece che correggere le parole nel senso accennato dal Ministero nel seno della Commissione.

**DI PETTINGO, commissario regio.** Il ministro della guerra acconsentì al progetto della Commissione, ma nulladimeno nell'accettarne l'avviso, propone cotale massima che riesca a maggior favore delle figlie, prendendo per base l'età minore delle medesime.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Domando la parola per la posizione della questione.

Mettendo ai voti l'emendamento del marchese Pallavicini, si esclude in certo modo un emendamento che produrrebbe un maggior favore a queste figlie. Il marchese Pallavicini mostrava il desiderio che queste giovani ottenessero una pensione, avuto riguardo al loro maggior pericolo in cui si trovano, come prive di padre e di madre. Eccitato a fissare il tempo, egli aveva designato 30 anni. Se si mette ai voti e si approva questo suo progetto, è escluso quello del maggior numero di anni. Dunque mi pare che la precedenza data al progetto del marchese Pallavicini impedirebbe non solamente il progetto messo in campo dal senatore De Sonnaz, ma andrebbe contro le sue viste, che sono di generosità per queste figlie; perchè egli, dicendo che si aveva riguardo ad esse, finchè erano nubili, non prescriveva un termine; poi ha domandato 30 anni e in questo caso noi escludiamo quello che la domanda per la vita intera.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** La mia intenzione era di favorire per quanto si poteva queste figlie, ma, visto che l'opinione del Senato non era forse disposta a conceder tutto, mi son limitato a domandar 30 anni per ottenere almeno qualche cosa.

**PRESIDENTE.** Io aveva or ora presa la parola sulla questione, e credo di poter anche aggiungere che la difficoltà incontrata dall'onorevole senatore Di Collegno sulla portata di questo emendamento è una difficoltà che si produce ogni volta che un emendamento riduce la larghezza della legge. Ne viene che chi vorrà la legge più larga rigetterà l'emendamento, e chi vorrà ristretto alle figlie il favore per soli 30 anni lo accellerà.

In conseguenza io credo che la regolarità e l'esempio che abbiamo nelle pratiche parlamentari...

**PALLAVICINI IGNAZIO.** (*Interrompendo*) Se qualcuno temesse che quest'aggiunta a favore delle figlie avesse una portata troppo grande per le qualità delle persone, potrei aggiungere: *qualora non abbiano altri mezzi di sussistenza.*

*Molte voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Questo sarebbe introdurre un principio nuovo che potrebbe sconvolgere intieramente la legge.

Persiste ella nella sua aggiunta?

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Poichè non è gradita, io non insisto.

**PRESIDENTE.** Adunque pongo ai voti l'emendamento proposto perchè il favore concesso alle figlie nubili si protragga fino ai 30 anni.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento del Ministero, così concepito: *I figli e le figlie minorenni dei militari.*

Con ciò si esclude la necessità della condizione di nubile per le figlie.

Il ministro, ritraffando la prima proposizione fatta, vorrebbe privilegiare le figlie anche maritate, purchè minorenni.

Porrò ai voti quest'emendamento.

Chi approva questo emendamento, che si risolve in un favore fatto alle figlie anche maritate, purchè minorenni, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento della Commissione, vale a dire che invece di scrivere: *i figli minorenni e le figlie nubili*, e nel seguente alinea: *dei fratelli tuttavia minorenni e delle sorelle nubili*, si dica nel primo luogo: *i figli e le figlie nubili minorenni*, e nel secondo luogo: *sorelle nubili minorenni*.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(La votazione riesce incerta.)

Si farà la controprova.

GALLI. Proporrèi.....

PRESIDENTE. Non si può parlare fra la prova e la controprova.

Il Senato è ben informato che al momento della seguita incerta votazione si trattava di vedere se si dovesse preferire l'articolo ministeriale, come era dapprima proposto, il quale nominava solamente i figli minorenni e le figlie nubili, dimodochè restava per tutta la vita alle figlie nubili il privilegio della pensione, oppure se si dovesse tanto ai figli, quanto alle figlie, accordare solamente il privilegio durante la loro minore età.

Nel primo saggio della votazione parve che, ripudiandosi il progetto della Commissione, il favore proposto dal Ministero fosse per conseguenza accolto dalla Camera. Adesso adunque deggio fare la controprova.

Coloro i quali credono che debba disapprovare il progetto della Commissione, e con ciò darsi passo al progetto ministeriale, con la qual cosa si aprirebbe la via alle figlie nubili di conservare per tutta la vita la pensione, vogliano sorgere.

(Molti senatori si alzano.)

COLLA, relatore. Mi pare che sarebbe molto più semplice.....

Una voce. La parola è vietata durante la votazione.

COLLA, relatore. (Ripigliando) Vorrei parlare sulla posizione della questione.

STAMA. Occorrerebbe spiegarla per miglior intelligenza.

PRESIDENTE. Non occorre più spiegarla, dopochè già due volte venne spiegata.

La proposizione primitiva del Ministero è quella scritta nell'articolo 26 della legge, vale a dire: *i figli minorenni e le figlie nubili dei militari*; il che vuol dire che le figlie hanno il privilegio della pensione durante tutta la loro vita, se hanno la disgrazia di restar nubili; al contrario la Commissione proponeva che i figli e le figlie sono in ciò equiparati, vale a dire che solamente durante la minor età abbiano il vantaggio della pensione.

Io ho posto prima ai voti la proposta della Commissione, la quale venne rigettata, ma in un modo che lascia un dubbio sulla votazione e mi obbliga a fare la controprova.

DE LA CHARRIÈRE. Chiedo la parola.

Varie voci. Non si può accordar la parola ad alcuno tra la prova e la controprova.

ALPIERI. Si legga l'articolo 23 del regolamento.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se intende che venga accordata la parola. (Rumori e voci confuse) Allora si legga l'articolo del regolamento.

QUARELLI, segretario, legge l'articolo 23 del regolamento.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole sur la position de la question; à cet égard on peut toujours la demander à quelque point que soit arrivée la délibération. M. le président me semble poser la question de manière que le rejet de l'amendement proposé par M. le commissaire du Roi entraînerait l'adoption de l'article primitif du projet.

Cette conséquence ne serait pas exacte. Nous avons le droit de rejeter et l'amendement et la disposition qu'il doit remplacer. Il est donc nécessaire qu'il soit voté sur l'un et sur l'autre d'une manière formelle.

Le vote implicite n'est pas admis. Chaque disposition veut une épreuve séparée.

Aucune voci. È vero! è vero!

PRESIDENTE. Quando si taccia il mio operato d'irregolarità, è debito mio di rispondere. Il presidente non ha messo punto ai voti l'articolo ministeriale. Il presidente ha proposto la formola della controprova sul progetto della Commissione, spiegando solamente quale fosse la portata logica e necessaria del voto che si chiedeva. Giacchè, in sostanza, se l'emendamento della Commissione si è contrariato, per forza conviene ricadere nel progetto ministeriale.

Aucune voci. No! no! (Rumori crescenti)

PRESIDENTE. Vedo che la cosa non fu bene intesa. Lo porrò dunque ai voti, prescindendo dalla spiegazione che, per solo intento di chiarire l'intelligenza e la portata del voto, io aveva da prima aggiunto.

Chi disapprova il progetto della Commissione, voglia alzarsi.

(La votazione risulta, sebbene con qualche dubbietà, contraria al quesito.)

Molte voci. (Interrompendo) Si venga allo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Allora si procederà all'appello nominale.

Chi approva l'emendamento della Commissione, metta la palla bianca; chi disapprova, metta la palla nera.

CIBRARIO, segretario. Si fa osservare che l'appello nominale è per dare il voto individuale a bocca e non per fare lo scrutinio segreto.

Molti senatori. Certamente! Sicuro!

SCLOPIS. Farò osservare che ci sono tre modi di votare: per alzata e seduta, per appello nominale e per scrutinio segreto.

COLLER. L'appello nominale è scrutinio segreto.

SCLOPIS. In molte assemblee si usa che l'appello non v'è per lo scrutinio segreto.

CIBRARIO, segretario. Gli è certo che il regolamento non indica altre forme di votazione fuorchè per alzata e seduta, e per via della votazione segreta.

COLLER. Ma non vi è la divisione nel nostro regolamento.

VOTAZIONE PER ISCRUTINIO SEGRETO SULL'ARTICOLO 26 EMENDATO DALLA COMMISSIONE.

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sull'emendamento proposto dalla Commissione è il seguente:

Votanti . . . . .	42
Favorevoli . . . . .	22
Contrari . . . . .	20

Il Senato adotta l'emendamento della Commissione.

L'articolo così emendato deve essere in tal guisa concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 282.)



Chi approva l'articolo così emendato, voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 27 :

« I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti egliino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme anzi indicate. »

Non vi è emendamento della Commissione.

Non chiedendosi la parola da alcun senatore, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 28 :

« Sarà istituito, non più tardi della prossima Sessione del Parlamento, in ciascun collegio-convitto nazionale, compresi gli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri, un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra.

« I figli dei militari, menzionati all'articolo 25, avranno ancora un titolo di preferenza a tali posti ed alle condizioni stesse che sono indicate nell'articolo precedente.

« Finalmente essi andranno esenti da ogni dritto di minerale od altro che sia imposto dallo Stato e dai municipi a coloro che frequentano le scuole elementari o secondarie. »

Anche su questo non vi è emendamento alcuno della Commissione.

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Il primo paragrafo dell'articolo che è posto in deliberazione stabilisce:

« Sarà istituito, non più tardi della prossima Sessione del Parlamento, in ciascun collegio-convitto nazionale, compresi gli istituti agrari, forestali, ecc., un numero di posti gratuiti, » ecc.

Io farò solo un'osservazione relativa al significato delle parole *collegio-convitto nazionale*, affinché il Senato sia in grado di conoscere l'importanza del voto che sta per emettere.

Una legge del 12 ottobre 1848 ha istituito nello Stato sei collegi col nome di *collegi nazionali*, destinati a prendere il luogo di altri che si trovavano col fatto sospesi, per essere stata soppressa la congregazione che prima li reggeva. Se adunque l'articolo 28 si riferisce ai soli convitti nazionali prima d'ora stabiliti, essendo questi in numero di sei solamente, quest'articolo non importerà altro obbligo al Governo, alla nazione, che quello di istituire sei posti gratuiti. Ma un progetto di legge che è stato pochi giorni sono presentato all'esame della Camera dei deputati viene a modificare alquanto la questione. Secondo questo nuovo progetto di legge prendono i nomi di *collegi nazionali* e di *convitti-collegi nazionali* non quelli solo che sono stati istituiti dalla legge del 12 ottobre 1848, ma tutti quelli che, o attualmente esistenti e successivamente istituiti, saranno mantenuti a spese in parte del comune e della provincia e in parte dello Stato. Il nuovo progetto stabilisce che di questi collegi potrà esservene uno per provincia, quindi il numero di sei salirebbe a quaranta.

Ho fatto quest'osservazione al solo fine che il Senato fosse avvertito che, coll'approvare l'articolo quale è attualmente concepito, esso può stabilire, qualora il progetto di legge di

cui ho parlato sia per essere approvato e sancito, che lo Stato assumerà l'obbligo di creare almeno quaranta posti gratuiti ne' collegi-convitti nazionali, destinati appunto a questi figliuoli dei militari.

**CIBRARIO.** Osservo che l'articolo non specifica qual numero di posti saranno istituiti; esso dice solamente:

« Sarà istituito in ciascun collegio-convitto nazionale un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra. »

**GIULIO.** Lo zero non è un numero. Dicendo che vi ha un numero di posti in ciascun convitto, vuol dire che non vi sarà convitto nazionale in cui non sianvi posti. Il minimo numero di posti che si possa stabilire è uno; ammesso dunque che il nuovo progetto venga effettuato, vi avranno quaranta posti.

**STANA.** Non è troppo.

**GIULIO.** Non dico che siano troppi, nè pochi; ma ho creduto dover mettere il Senato in grado di giudicare dell'importanza del suo voto.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Alfieri.

**ALFIERI.** Io credo che l'osservazione dell'onorevole senatore Giulio potrebbe in qualche modo trovare luogo a provvedimenti nell'emendamento che io intendeva di proporre al Senato su quest'articolo.

Io approvo pienamente il concetto dell'articolo 28 quale ci è proposto; desidero che la sua effettuazione abbia luogo e possa essere prossima. Tuttavia io non crederei opportuno, generalmente parlando, di assumere simili impegni legislativi. Quando si tratta di oggetti che devono essere compresi nei computi dei bilanci, tutti coloro i quali per ufficio si sono dovuti adoperare in quest'impresa di riformare il bilancio sanno quante difficoltà si incontrino per soddisfare a tutte le esigenze de' servizi per una parte e a quelle dell'economia indispensabile per l'altra. Nel caso nostro si tratta di migliorare per quanto sia possibile la condizione de' militari, e di accordare alle loro famiglie tutti i compensi che sono compatibili colla situazione delle finanze.

Nello stesso tempo, a proposito di questa legge, si manifestava il desiderio di migliorare il soldo de' soldati, de' bas-s'ufficiali particolarmente, ed anche degli ufficiali. Potrebbe succedere che le nostre condizioni finanziarie fossero tali che a questi due miglioramenti, a questi due desiderii non si potesse corrispondere in una sol volta.

Inoltre può succedere che, senza colpa di nessuno, l'impegno che si vorrebbe assumere andasse a vuoto; ed io darò un esempio: si potrebbe, nello spazio qui indicato, proporre dal Governo un progetto di legge, mediante il quale si provveda all'istituzione di cui è caso; se questo progetto, dopo essersi discusso nelle due Camere, non venisse favorevolmente accolto dal Re, la discussione andrebbe a vuoto, nè si potrebbe per quell'anno ripigliare, epperò l'impegno non avrebbe sfogo. Io credo dunque che tale sia il caso attuale; taonde, generalmente parlando, si debbono sfuggire simili impegni che si prendono in una legge a proposito di altra legge. Io porto avviso che si potrebbe provvedere ai casi che ora ci occupano cambiando la redazione dell'attuale progetto, e dicendo solamente:

« I figli dei militari menzionati all'articolo 25 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti a carico del bilancio della guerra che saranno istituiti nei collegi-convitti nazionali e negli'istituti agrari forestali veterinari e di arti e mestieri.

« Essi andranno esenti, » ecc.

Così, togliendo la parola *ciascuno*, si levrebbe l'impegno

che si vorrebbe prendere di provvedere, mediante una legge, a queste istituzioni.

**MORIS.** Io pure propongo al Senato di forre la parola *ciascuno*. Se non m'inganno, nel progetto di legge sopra il riordinamento delle scuole, proposto alla Camera dei deputati, è detto che non vi potrà essere in ciascuna provincia di più d'un collegio nazionale ad insegnamento compiuto; ma vi possono tuttavia anche essere nella stessa provincia più collegi nazionali, ragione per cui crederei che la parola *ciascun* dovrebbe essere tolta.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Appoggio l'emendamento proposto dal signor senatore Alfieri, anche per un'altra considerazione; le circostanze possono variare assai sui bisogni dei figli dei militari; noi parliamo in un momento in cui molte famiglie deplorano la perdita di un padre; ma se vi succede uno stato di pace durevole, come l'abbiamo avuto non ha guari, diminuirà d'assai il numero dei figli che potrebbero approfittare di questa beneficenza che si vuole loro accordare colla legge. Se si mette la disposizione in un modo generico, che lasci al bilancio della guerra facoltà di stabilirne un numero maggiore o minore, si corrisponderà molto più al fine per cui si fa questa legge. È vero che anche nel tempo di pace potrebbe, nel modo che io considero questo articolo 23, accadere che vi nascessero casi di persone morte in servizio comandato, come sarebbero carabinieri ed altri simili; ma nessuno mette in dubbio che sarà infinitamente minore. Laonde un'elasticità, se posso così esprimermi, in questa disposizione pare necessaria, per non creare posti che per un certo numero d'anni non sarebbero più necessari.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Alfieri.

(È appoggiato.)

**DE CARDENAS.** Io aveva domandato la parola per una semplice osservazione sia sulla proposta dell'onorevole senatore Alfieri, sia sul progetto del Ministero. Si dice che sarà a carico del bilancio della guerra lo stabilire i posti gratuiti in tali collegi, nè si dice a favore di chi. Si suppone che non possano essere per altri che per i figli dei militari; ma questo non è espresso.

*Voci.* Si intende.

**DE CARDENAS.** (Continuando) Si intende, sì; ma non è espresso, e credo che vi dovrebbe essere.

**DI PETTINENGO,** commissario regio. Il Ministero, nel proporre il progetto di legge, aveva in pensiero di stabilire col 1° alinea la massima che nel bilancio della guerra si dovesse statuire una somma da fissarsi poi successivamente per un certo numero di posti gratuiti nei convitti nazionali.

Nella discussione del bilancio si stabilirebbe poi il numero di tali posti che la nazione crederebbe di dover fissare a favore dell'armata. Tale è il pensiero del Ministero, e non già quello di prescrivere fin d'ora che saranno sei o quaranta.

**COLLA,** relatore. Per le ragioni molto saviamente esposte dal mio onorevole collega ed amico marchese Alfieri, e per quelle di parecchi altri dei nostri colleghi, la Commissione consente pienamente nell'emendamento Alfieri, il quale, oltre di concedere alle figlie dei militari tutti quei riguardi a cui possono aspirare, si concilia con lo stato delle finanze; lo che è pure indispensabile e soddisfa altresì al desiderio che ha manifestato il signor senatore De Cardenas, che si dichiara che si tratta di posti istituiti a carico del bilancio militare.

**DE FORNARI.** Io mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Alfieri, come vi si sono associati il senatore Moris ed altri; ma, perchè è stato da altri avver-

tito agli inconvenienti che possono emergere dal disporre in quest'articolo 23 che posti gratuiti si stabiliranno in *ciascun* collegio nazionale, il numero de' quali collegi può essere più esteso che or non è, e quindi l'impegno crescere a dismisura, e appunto il senatore Moris avvertiva che, in ogni caso, bisognerebbe sopprimere la parola *ciascuno*, mentre a questa avvertenza pure aderisco....

*Voci.* Non c'è più la parola *ciascuno*.

**DE FORNARI.** . . appunto per questo trovo opportuno di proporre che, alla parola *ciascuno* se ne sostituisca un'altra, che, men precisa, non impegni a tanto, ma adegui pure e rilevi l'intento, come sarebbe l'aggiunta di *congruo* o *proporzionato* al numero di posti gratuiti da stabilirsi. Ciò mi sembra necessario onde significare lo scopo della legge che vuoi adattare.

**PRESIDENTE.** Se il Senato crede di poter deliberare sull'emendamento ora verbalmente proposto dal signor senatore De Fornari, mentre egli si accinge a scriverlo, io domando se è appoggiato.

**DE FORNARI.** Io propongo solo una parola da aggiungere. Se qualcheduno o il relatore della Commissione volesse aggiungere l'espressione *congruo*? . .

**PRESIDENTE.** Io debbo prima domandare se è appoggiata l'aggiunta di questa parola *congruo*?

(È appoggiata.)

*Un senatore.* Si legga l'emendamento del senatore Alfieri.

**PRESIDENTE.** (Legge l'emendamento Alfieri.)

**DE FORNARI.** Se l'onorevole relatore volesse aggiungere: *in un numero congruo*, ovvero *in un numero determinato* . .

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** L'aggiunta di una parola che l'onorevole senatore De Fornari vorrebbe fare all'emendamento del senatore Alfieri non mi pare per una parte avere nissun grave inconveniente; ma ciò non basta; è necessario a giustificarla che essa abbia qualche vantaggio.

Ora, non vedo ch'essa ne abbia assolutamente alcuno; dire un *congruo numero di posti*, vuol dire quel numero di posti che il Parlamento giudicherà conveniente.

Ora, sicuramente il Parlamento non stabilirà altro numero di posti che quello che crederà conveniente. Non esiste nessun criterio per cui possa stabilirsi *a priori* la congruità del numero dei posti che si vorranno creare rispetto al numero di persone che potranno essere nel caso di aspirarvi. Può essere congrua la metà, il terzo, il quarto ed il decimo; questa congruità dipenderà in gran parte dalla condizione nella quale si troveranno le finanze dello Stato.

Questa parola non vincolerebbe per niente le future deliberazioni del Parlamento, ed è per conseguenza una parola inutile nel contesto della legge, non potendosi mai presupporre che il Parlamento voterà un numero incongruo di posti.

Io credo adunque che quest'aggiunta non si debba ammettere, non perchè porti con sé inconvenienti, ma perchè non porta con sé verun vantaggio.

**DE FORNARI.** Io non ravviso già che il numero dei posti gratuiti sarà per determinarsi per via di legge, e suppongo che dovrà misurarsi dalle circostanze dei tempi e dalle risultanze del bisogno delle povere famiglie orfane dei militari, che in un tempo possono trovarsi in assai numero, in altro tempo molto scemare, com'è stato avvertito; e sarà opera del Ministero della guerra il giudicarne.

**GIULIO.** La creazione di questi posti dovrà necessaria-

mente avere l'approvazione del Parlamento, poichè la somma che dovrà servire a pagarne le spese dovrà essere stabilita nel bilancio, e per conseguenza il Parlamento solo stabilirà col fatto il numero di questi posti. Quindi è inutile, e credo impossibile, di vincolare con un voto dato oggi in termini così generali la determinazione che il Parlamento crederà di prendere nel voto del bilancio sulla maggiore o minore estensione che converrà dare al favore da farsi ai figliuoli di militari con le creazioni dei posti gratuiti.

**DE FORNARI.** Se poche parole mi è ancora concesso di replicare, egli è per osservare al preopinante esser bensì vero che le Camere legislative avranno a fornire, col sanzionare il bilancio, i fondi, e perciò regolare il numero de' posti gratuiti, ma dico che l'allocatione nel bilancio dipenderà dal bisogno che risulterà, secondo le richieste del Ministero della guerra, le quali debbono regolarsi dal bisogno di provvedere più o meno alle famiglie militari orfane; ed è perchè ho appunto rilevato anche dalle osservazioni del signor regio commissario che invece tendevasi a riguardare la questione come principalmente finanziaria, che io sento essere necessario che il dispositivo di legge di cui ci occupiamo esprima chiaramente lo scopo a cui mira, ch'è di provvedere a favore dei figli orfani dei militari periti in difesa della patria, e leghi a non troppo limitare la destinazione dei fondi. Perciò insisto onde non si emetta l'aggiunta di *congruo, o proporzionato numero* dei posti franchi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetterò di far osservare, sull'emendamento del signor senatore Alfieri, che il Ministero ebbe due pensieri nel formulare il primo ed il secondo alinea. Col primo, di stabilire una legge in massima per la quale il Ministero sia autorizzato a statuire ne' suoi bilanci una data somma per i posti da occuparsi nei collegi dai figli dei militari; e nel secondo alinea di dire: « questi posti saranno dati di preferenza. » Se non vi sarà quella massima che stabilisca che il Ministero è autorizzato ad accordare un numero di posti dei collegi nazionali nei suoi bilanci, potrà ancora essere oggetto di nuovo esame e potrà essere anche respinta quando presenterà questa somma nei bilanci. Il suo pensiero era di stabilire la massima e l'applicazione. Se mal non m'appongo, io credo che l'emendamento dell'onorevole signor marchese Alfieri non corrisponde pienamente al pensiero del Ministero. Domando scusa alla Commissione che ha già aderito. . .

**ALFIERI.** A questa osservazione io deggio opporre una contro-osservazione, la quale è dettata dai termini stessi con cui è concepito il disposto dell'articolo del progetto: « Sarà istituito, non più tardi della prossima sessione del Parlamento, in ciascun collegio nazionale, compresi gli istituti agrari, ecc., un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra. »

Ora, quando si trattasse di far capo ad un articolo di spesa nel bilancio, non basterebbe, a parer mio, questa enunciazione dello stabilimento dei posti gratuiti. Bisognerebbe che fosse detto che è fatta facoltà al Governo di provvedere per un numero preciso di borse, ossia di posti gratuiti nei collegi. Io non credo che ciò basti perchè il Governo possa fin d'ora disporre della somma necessaria. Ma questa, dicesi, si porrà nel bilancio. Che significa porre nel bilancio? O la spesa è già stata autorizzata da una legge speciale ed in termini precisi, ovvero non è stata ancora autorizzata, ed allora è una vera legge che si propone sotto forma di un articolo di bilancio. Dunque l'autorizzazione che si darebbe in questi termini così generici, a parer mio, non basterebbe per dare al Ministero la facoltà di istituire siffatti posti. Io, considerando sotto que-

sto aspetto la questione, ho domandato che fosse bensì stabilito che si dovessero istituire quei posti gratuiti, ma che poi si lasciasse ad una legge speciale il carico di proporre un articolo di bilancio a regolare il modo con cui saranno stabiliti questi posti. Io opino adunque che il Ministero non verrebbe ad acquistare la facoltà che il regio commissario crede acquisterebbe colla sola menzione che era proposta, e rimarrebbe per altra parte quell'inconveniente che io prima accennava fra gli altri, cioè che si prenderebbe un impegno in termini assoluti che forse non sarà poi in nostro potere di adempiere.

**COLLA, relatore.** La Commissione persiste nell'aderire all'emendamento dell'onorevole marchese Alfieri, nè la inducono a rimuoversi da questo sentimento le osservazioni del commissario del Governo. Esse avrebbero una certa forza, se si potessero porre veramente le parole in *ciascun convitto*. Allora questa disposizione vincolerebbe in certo modo il Parlamento a dover consentire, quando si tratterà la spesa necessaria nel bilancio, perchè in ciascun convitto sia stabilito il posto. Ma dopochè il Senato così unanimemente ha riconosciuto che la parola *ciascuno* non può essere adottata, più non resta a stabilirsi fuorchè il principio che si disporranno dei posti gratuiti nei convitti; e bastantemente dall'emendamento del senatore Alfieri emerge egualmente che sarebbe dal ministro tolta la parola *ciascuno*.

Credo adunque che l'osservazione del signor commissario regio perda intieramente il suo valore quando si è ammesso non potersi fissare un numero preciso, come sarebbe col dire *ciascuno*.

**FRANZINI.** Ora, che si è pensato a far godere ai figli dei militari alcuni posti ne' collegi militari, affinchè questi vantaggi non abbiano a riascire illusori, io vorrei che si sapesse almeno a qual età vi saranno ammessi.

*Alcuni senatori.* Per questo provvede il regolamento.

**FRANZINI.** Allora avverto il Ministero acciò pensi che per lo più i figli dei militari, non essendo agiati, se dovessero entrare ad una certa età, non avrebbero poi le qualità necessarie per essere ammessi a quel collegio.

**ALFIERI.** È provveduto con un articolo susseguente.

**DI CASTAGNETTO.** Mi unisco pienamente all'emendamento del senatore Alfieri. Tuttavia mi è nato un dubbio dalle espressioni usate.

Si dice: *avranno la preferenza i figli dei militari, ecc.* Questa espressione di *preferenza* mostra che altri possono avere diritto a questi stessi posti, e siccome cotali posti sono assegnati nel bilancio militare, io domanderei se questi possano essere conferiti ad altre persone, che non siano figli di militari.

**COLLA, relatore.** Avranno la preferenza su altri i figli di militari.

**ALFIERI.** Vi provvede l'articolo 28.

**PRESIDENTE.** Debbo porre ai voti l'emendamento Alfieri. Siccome però il senatore De Fornari volle fare un'aggiunta dalla quale non pare abbia desistito. . .

**DE FORNARI.** Io non ho formulato e depono il mio sotto-emendamento, ancorchè appoggiato; la mia speranza era che l'autore stesso dell'emendamento, o gli altri colleghi che vi si erano associati, indotti dalla mia osservazione, perfettamente coordinata all'opinione loro, lo adottassero. Ciò non essendo, non insisto.

**PRESIDENTE.** Se non insiste, allora pongo ai voti l'emendamento Alfieri, il quale corrisponde ai due primi paragrafi dell'articolo 28.

(È approvato.)

Resta l'ultimo paragrafo.

**GIULIO.** Un'osservazione cade sulla parola *finalmente*, la quale si può sopprimere, perchè *finalmente* suppone che vi sia una serie di disposizioni precedenti, mentre non ve ne ha che una sola; si potrebbe dire: *saranno ancora esenti da ogni diritto di minervale*.

Quanto poi alla sostanza qui si esimono i figli dei militari dai minervali che siano imposti dallo Stato ed anche dai municipi.

Che il Parlamento esima dai minervali stabiliti dallo Stato, e che si riscuotono per conto dello Stato, è cosa perfettamente giusta e naturale; non so se sia ugualmente giusto che lo Stato esima dall'obbligo di pagare i minervali stabiliti dai municipi e riscossi a beneficio dei municipi stessi, senza che si assuma, esso Stato, l'obbligo di sopperire in luogo e vece di coloro che debbono essere esenti.

Quindi cancellerei queste parole: *o dai municipi*, oppure aggiungerei che, a quanto si paga a favore dei municipi, vi sopperirà lo Stato per conto di questi giovani alunni figliuoli di militari, poichè sarebbe un invadere i diritti dei municipi quello di esimere senza loro consenso questi giovani di militari dal pagamento della minervale.

**DE CARDENAS.** Questo pronome *essi*, come è posto qui nell'articolo, riguarda i soli figli di coloro che sono nelle circostanze dell'articolo 25 o qualunque figlio militare?

**PRESIDENTE.** Se non si chiede oltre la parola, porrò prima in discussione l'osservazione del senatore Giulio, il quale vorrebbe togliere le parole: *dai municipi*.

**ALFIERI.** Forse sarebbe anche necessario d'avere presente la norma che regge l'esenzione dalle minervali nelle leggi universitarie. Mi sembra che ci siano alcune condizioni da adempiere e giustificazioni da fare per ottenere queste esenzioni ne' regolamenti universitari.

Se bene mi ricorda, le une riflettono la povertà, le altre la distinzione, ossia il merito.

Questa è una cosa affatto distinta dai posti gratuiti. . . .

I posti gratuiti sono ne' convitti, laddove la minervale è nelle scuole pubbliche.

**PRESIDENTE.** Per completare l'emendamento Alfieri sarebbe necessario aggiungervi la condizione: « Saranno esenti dalla minervale, sempre quando adempiano alle altre condizioni dai generali regolamenti di istruzione pubblica richiesti, » almeno, io dico, nel caso che il Senato propenda a restringere la portata di queste condizioni. Bisognerebbe fare in tal modo, se il Senato vuole considerare la filiazione militare come avente privilegio che per sé stesso valga le due condizioni che si richieggono dalla comune degli studenti.

**ALFIERI.** Io non aveva propriamente l'intenzione di proporre un nuovo emendamento, ma di richiamare su questo soggetto l'attenzione di coloro che seggono in Senato ed hanno una perfetta cognizione di regolamenti universitari. Se dunque in ciò si adoperassero coloro che hanno questa più perfetta cognizione, io abbandonerei. . .

**CIBRARIO.** (*Interrompendo*) Io credo che il concetto di questa legge consista nel considerare la qualità de' figli dei militari, quando concorrano le condizioni volute dall'articolo 25, come titolo sufficiente per ottenere l'esenzione da ogni diritto di minervale.

Egli è verissimo che i regolamenti universitari stabiliscono altresì quest'esenzione indistintamente per i giovani che giustificano questi due estremi, cioè la povertà e la distinzione negli esami, anzi vi è una sola condizione per il primo anno a favore di quelli che non hanno ancora subito esame, e per quelli poi che lo subirono si vuole che l'abbiano fatto in modo distinto; ma io credo che l'adempimento di queste

condizioni non si richieda per i figli dei militari, perchè allora la legge resterebbe inutile, nè concederebbe a costoro nulla altro fuorchè quello che è già consentito dai regolamenti delle Università.

Io pertanto penso che basti la qualità di figlio di militare morto in seguito ai casi mentovati nell'articolo 25.

**ALFIERI.** Aggiungerei una parola per poter rischiarare la questione, ed è che le esigenze de' regolamenti universitari vanno più in là. Quando si tratta di bisogno nel caso di cui ora si ragiona, non si parla di povertà relativa, come per l'esenzione dai diritti d'esame, ma bensì di povertà assoluta. E quando poi i regolamenti universitari richieggono certificati di distinzione, non è solamente per un'esigenza direi così, estatica, è perchè non si crede conveniente di disviare i giovani da una carriera che sarebbe forse più naturalmente loro accessibile, per confortarli ad andar innanzi negli studi a' quali si mostrano poco atti o per volontà o per disposizione. Dunque non è veramente uno stretto rigore che si usa verso coloro che mancano di questi certificati, è per richiamarli ad una carriera che sia loro più profittevole che non quella degli studi ai quali si riconoscono poco adatti.

**DE SONNAZ.** Io non sarò sospetto di voler diminuire i vantaggi che si vogliono fare ai figli dei militari, se dirò sembrarmi che l'ammetterli così senza condizione non sia per loro un vantaggio vero. . . .

**CIBRARIO.** Allora è inutile la disposizione.

**DE SONNAZ.** Ma se entrano in un convitto senza bisogno di godere delle condizioni richieste, rimarranno sempre indietro, ad eccezione di quei pochi che avranno talento.

**CIBRARIO.** Allora ricadono nella disposizione generale delle leggi universitarie, che richiedono già questo favore di esser distinti; in conseguenza non è più necessaria una disposizione di legge, perchè qui con una disposizione speciale si ha l'aria di voler favorire i figliuoli dei militari, quando in realtà non lo sarebbero, perchè ricadrebbero sotto la legge generale universitaria.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Farò osservare che non sempre sono al grado di esser favoriti, perchè abbiano ad accettarsi nelle istituzioni universitarie, ma che lo saranno sempre a titolo di figli di militari, e che allora non hanno bisogno di provare la povertà. Convien tuttavia che abbiano questa distinzione perchè non si facciano loro perdere gli anni giovanili in una carriera nella quale forse non riescirebbero; perchè, quando non abbiano l'attitudine, sarebbe loro un pregiudizio il non metterli a un differente studio.

**GIULIO.** L'emendamento che avevo l'onore di proporre al Senato sarebbe compilato in questi termini:

« Qualora frequentino scuole elementari o secondarie, andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro stabilito dallo Stato, il quale supplirà pure ai diritti di minervale stabiliti dai municipi, ed a cui essi potessero essere soggetti. »

Quanto alla questione che è stata eccitata da una osservazione dell'onorevole senatore Alfieri, relativamente alle condizioni alle quali questi giovanetti dovrebbero adempiere, onde godere di questa esenzione di minervale, siccome l'articolo 29 che segue parla della sola ammissione ai posti gratuiti, affine di non introdurre in questa legge delle disposizioni semplicemente regolamentari, si dovrebbe fare all'articolo 29 un emendamento, aggiungendo che anche per l'esenzione dai diritti di minervale si osserveranno le regole che verranno stabilite da un decreto reale.

**PRESIDENTE.** Mi pare che per quanto viene ora proposto dall'autore dell'emendamento, rimanga sempre libero

il campo di proporre all'articolo successivo le spiegazioni da altri desiderate.

Per conseguenza pongo ai voti l'emendamento Giulio. . . .

**DI COLLEGNO LUIGI.** Il signor senatore Giulio parlava delle scuole secondarie. Questo forse è un principio che io non credo poter esser ammesso, che, cioè, tutti i figli dei militari possano trovare il mezzo di entrare nei collegi nazionali, allorchè non tutti noi possono, non solamente nelle scuole secondarie, ma nemmeno in qualunque altra.

**GIULIO.** L'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre parla di scuole elementari e di scuole secondarie; sotto la dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica non vi sono che tre specie di scuole: le scuole elementari, le secondarie, finalmente l'insegnamento superiore od universitario o facoltativo, come si vorrà chiamarlo; dicendo dunque scuole elementari o scuole secondarie, si comprendono tutte quelle scuole che non fanno parte dell'Università, salvo le scuole d'arti e mestieri, le scuole veterinarie, ecc., che sono nella dipendenza di un altro Ministero: per ciò solo ho scritto nell'emendamento: *scuole secondarie ed elementari*, perchè sono le sole per le quali io credo che esista un diritto di minervale.

Se l'onorevole signor senatore Di Collegno crede che sia conveniente che con espressione più generale si dica semplicemente *scuole*, io non mi oppongo per nulla a questo cambiamento di compilazione.

**CIBRARIO.** Desidererei sapere se nelle scuole tecniche vi è altresì il diritto del minervale. Allora sarebbe opportuno di comprenderle.

**GIULIO.** Nei collegi nazionali i corsi speciali fanno parte dell'insegnamento secondario, quindi essi sarebbero compresi nel mio emendamento; tuttavia, ad evitare ogni incertezza (secondo il suggerimento del senatore Di Collegno), si potrà dire: *pubbliche scuole*.

**ALFIERI.** Faccio osservare che in quel caso sarà compreso anche quello che paga per i corsi universitari.

Se si adotta la parola generica di *scuole*, verremo eziandio a comprendere i diritti che si pagano all'Università. Parte di questi diritti sembra che siano finora stati considerati come rimessibili, poichè sono il corrispettivo dell'atto di presenza dei concorrenti all'esame. Perciò sarebbe opportuno di mantenere il termine proposto dall'onorevole senatore Giulio.

**GIULIO.** È meglio rimandarlo alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se vuole rimandarlo alla Commissione.

(È approvato il rimando.)

Allora rimane sospesa l'approvazione di questo paragrafo dell'articolo 28 e dell'articolo 29 che vi si riferisce fino a che la Commissione non ne abbia fatto un nuovo rapporto.

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**STARA.** Ho domandato la parola per esporvi alcune mie osservazioni che, sebbene riguardino in qualche modo alla materia contenuta negli articoli 25 e 26 del progetto, più particolarmente però si riferiscono a quella dell'articolo trigesimo, che, saviamente ed opportunamente già emendato dalla Commissione, crederei tuttora suscettivo di qualche maggior modificazione.

Ognuno di voi, o signori, riconoscerà di leggieri con me che è un gran beneficio, e per verità ben meritato, quello che per gli articoli 25 e 26 si compartisce alle vedove ed ai figliuoli dei militari morti per ragione di servizio.

Se questo favore fosse limitato a quelle sole vedove e figliuoli che per la perdita del padre o del marito si trovano

ad averne bisogno, il debito che loro pagherebbe la patria riconoscente sarebbe talmente sacro che non ammetterebbe osservazione in contrario.

Ma il progetto di legge, o signori, compartisce indistintamente a tutti che si trovano nel medesimo caso un gran beneficio, abbiano o non abbiano bisogno dei sovvenimenti e dei soccorsi dello Stato.

Ed è questo senza dubbio uno speciale e segnalato privilegio, dappoichè alle vedove degli impiegati civili, e per cagione d'esempio, dei magistrati, ben di rado ed assai poco, e solo quando non si trovano ad avere di per sè o dal marito il necessario sostentamento, sogliono concedersi di simili pensioni, ai loro figliuoli poi più di rado ancora, e con maggior ristrettezza.

Ned io intendo con ciò di mettere a pareggio i servizi ed i meriti degli uni e degli altri, ma dico solo che, se è degno, come n'è degnissimo, dei più benigni riguardi quel militare che spese per la patria la propria vita, n'è degno egualmente quel pubblico funzionario civile, il quale co' lunghi e profondi suoi studi, e coll'adopere suo costante, indefesso e penoso, si accorcì la vita e lasciò vedova la moglie ed orfani i figli.

Ma pur concedendo di buon grado alle vedove ed ai figliuoli dei militari morti per cagione di servizio le pensioni che loro vengono assegnate dai due articoli sopracitati 25 e 26, riguardo almeno al 50° di cui ora si ragiona proporrei che fosse modificato in modo che nel solo caso di riconosciuto bisogno avesse il padre d'un militare morto per cagione di servizio il diritto a godere del beneficio compartitogli dall'articolo anzidetto.

E quando il Senato, abbracciando questa mia proposta, limitasse in questa conformità la disposizione del detto articolo, in tal caso crederei che di un equal beneficio potessero medesimamente essere stimati degni e meritevoli anche i fratelli e le sorelle nubili in età minore, siccome è disposto dall'ultimo alinea dell'articolo stesso.

**PRESIDENTE.** Chieggo al commissario regio se ha qualche osservazione a fare.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io avrei un'osservazione a fare sul secondo paragrafo stato soppresso dalla Commissione. Sul riflesso che la generosità esercitata col danaro de' contribuenti vuol essere circoscritta dentro i giusti limiti segnati dalla ragione e voluti dalla generale condizione del paese, la Commissione ha opinato che la pensione ai genitori non debba mai cumularsi con altra alla vedova ed ai figli, ed anche più ha ereditato doversi escludere da qualunque diritto i fratelli e le sorelle a cui proponesi di provvedere col paragrafo secondo di questa legge. Siccome le disposizioni proposte sono intente a favoreggiare quelli che hanno veramente bisogno di soccorso, io credo che il Ministero della guerra approva l'emendamento stato proposto dall'onorevole senatore Stara, e tanto più quando si volesse prendere in considerazione il seguente emendamento, che mi permetto di proporre in sostituzione od emendamento del secondo alinea: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse « fratello primogenito di orfani e sorelle minorenni, avranno « queste ragione al trattamento fissato dagli articoli 26, 27, 28, « pei figli orfani militari. » Osservo al Senato che è qui il caso di proteggere figliuoli, fratelli o sorelle di orfani di colui che è morto per la patria, verso la famiglia del quale la patria è in debito di provvedere al sostentamento.

Nell'interesse di coloro i quali provano realmente necessità di disposizioni benefiche, ammetto che sia pur anche qui il caso di prevedere la clausola proposta dal senatore Stara.

**PRESIDENTE.** Bisogna prima votare la clausola: *in caso di bisogno.*

**CIBRARIO.** Sarebbe meglio comunicarla alla Commissione, giacchè essa deve già occuparsi...

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se il Senato stima di comunicarla alla Commissione, non ho difficoltà.

**COLLA, relatore.** Io osservo che le disposizioni: *in caso di bisogno* sono troppo generiche, e di tal natura che faranno nascere mille contestazioni onde accertare questo bisogno. Io non conosco nessun paese in cui vi esista tal legge. Bisognerebbe dire che il morto era l'unico sostegno della famiglia, e le parole: *in caso di bisogno altro non farebbero* che mettere il Governo in mille impacci, e involgere nell'incertezza chi deve godere questa pensione. Epperò io non potrei acconsentire che si mettessero tali dubbiezze.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Convengo pienamente nell'osservazione fatta dal signor senatore Colla, che le parole: *in caso di bisogno* sono larghe, e non istabiliscono norme precise, e che molti inconvenienti si presenteranno al Ministero nell'applicazione della legge; nello stesso modo però che laddove in questa legge stessa si parla di feriti, è prescritto che le ferite od infermità contratte in servizio saranno in alcuni casi pareggiate alla perdita di un membro, secondo sarà previsto e stabilito da un regio decreto, così potremmo stabilire che i casi ne quali occorra di applicare questa disposizione saranno previsti e stabiliti da un decreto reale.

**COLLA, relatore.** Il decreto reale potrà dare le norme per decidere di una ferita o di una malattia, e se sia piuttosto cagionata dalla guerra, o dalle fatiche militari; ma non credo che un decreto reale possa stabilire che taluno si trovi in assoluto bisogno della pensione, e che non vi siano altri mezzi per supplire altrimenti.

**DI COLLEGO LUIGI.** Capisco la difficoltà che vi è nello stabilire per mezzo di decreto reale lo stato dei bisogni. Parmi tuttavia che una tale difficoltà non dovrebbe trattenerci dalle osservazioni che, secondo me, vennero assai opportunamente fatte dal signor senatore Stara. Il relatore della Commissione applicava queste parole al solo secondo paragrafo di questo articolo, ma anche per il primo proponeva l'onorevole senatore. Se si tratta di un soldato, secondo le condizioni volute nell'articolo 30, che abbia avuta la disgrazia di perdere il padre, la somma di questa pensione può essere assai considerevole, e molte volte non potrebbe essere necessaria in nessun modo alla famiglia superstite. Laonde mi pare che l'aggravio che s'imporrebbe all'erario sarebbe fuori di proporzione, e che non sarebbe forse tale l'intenzione del Governo nel proporre una riconoscenza in tutti i casi di simile perdita.

**STARA.** Ho domandata la parola per una osservazione che, siccome è molto difficile di proporre qui in sull'atto parole che corrispondano al vero scopo, e siccome si debbono già rimandare alla Commissione gli articoli, così proporrei che il Senato adottasse in massima il principio che non si debba concedere questa pensione fuorchè nel caso di riconosciuto bisogno, e che anche cogli altri si rimandasse questo terzo articolo alla Commissione perchè facesse quella redazione che meglio corrisponda allo scopo a cui sono rivolte le osservazioni.

**COLLA, relatore.** La proposizione del senatore Stara andrebbe benissimo. Io credo che la difficoltà stia nello stabilire la massima. La questione d'ordine è semplicissima. Per esempio, secondo la mia maniera di vedere, adotterei l'idea del senatore Stara per il primo paragrafo, ma persisterei nell'annullare il secondo che riguarda i fratelli e le sorelle. Accogliendo l'idea del senatore Stara, levarei l'unico figlio, per-

chè può darsi il caso in cui un figlio di un cieco abbia dei fratelli ciechi, e farei quest'emendamento, che mi sembra che soddisfi all'idea del senatore Stara, e nello stesso tempo tolga tutta l'incertezza in cui il Ministero si troverebbe qualora dovesse domandare notizie precise sui bisogni di ciascuno.

**STARA.** Accetto volentieri le parole proposte dal signor senatore relatore della Commissione, che corrispondono all'intenzione che ebbi quando proposi il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ora porrò ai voti i due emendamenti che non ne fanno che un solo.

Chi li approva, voglia levarsi in piedi.

(Sono approvati.)

Porrò ai voti la clausola della Commissione: *semprechè militari.*

Chi approva l'aggiunta fatta dalla Commissione, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Darò lettura del paragrafo com'è concepito. (V. vol. Documenti, pag. 276)

Chi approva questo paragrafo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Il secondo paragrafo è questo. (V. vol. Documenti, pag. 276)

A questo secondo paragrafo si riferisce l'aggiunta o l'emendamento, dirò meglio, presentato dal commissario del Re, il quale sarebbe il seguente:

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello primogenito ed unico sostegno di orfani o sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 26, 27, 28 per figli orfani militari. »

Chi approva questa modificazione, voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora deve votarsi l'articolo intero emendato nella prima parte secondo la proposta del senatore Stara, a cui si unisce la Commissione, e nella seconda parte giusta quella del Ministero. (Legge l'articolo emendato.)

Chi è d'avviso di adottare quest'articolo, voglia levarsi.

(È adottato.)

Si passa ora alla sezione seconda intitolata: *Vedove di militari morti per cause indipendenti dal servizio.*

Darò lettura dell'articolo 31:

« Le vedove dei militari morti dopo 25 anni di servizio, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 25 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata all'alinea precedente. »

A quest'articolo la Commissione ha proposto solamente la soppressione delle parole: *dopo 25 anni di servizio.*

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Nel redigere l'articolo 31 è occorso un errore ed un'omissione. L'errore si riferisce al primo e, che vorrebbe essere scambiato nella particella o. Dove poi è detto: *le vedove dei militari morti dopo 25 anni di servizio, o mentre godevano delle pensioni di ritiro.* si è omessa l'indicazione: *in virtù dell'articolo 3,* cioè per quelli morti in seguito d'infermità incontrate in servizio, siccome si conviene, per limitare il numero delle vedove alle quali si vorrebbe stabilire il vantaggio che si volle prescrivere con questo articolo.



La Commissione crede di togliere il limite stabilito degli anni 25, senza fare distinzione fra le vedove dei soldati, bassi ufficiali ed ufficiali subalterni, i quali hanno diritto a giubilazione dopo 25 anni, e quelle degli ufficiali, capitani, superiori e generali, i quali possono solo godere di giubilazione dopo trent'anni di servizio.

Al qual proposito prego la Commissione di avvertire al seguente caso:

Un capitano, ad esempio, il quale ha percorso la sua carriera di ufficiale subalterno, aveva 25 anni di servizio quando ottenne la promozione al grado di capitano; egli aveva in tal modo già acquistato diritto ad una giubilazione per sé e per la sua vedova e famiglia, quando sgraziatamente muore nel periodo di tempo dal 25° al 30° anno, e la sua vedova, per l'emendamento della Commissione, ha perduto ogni diritto, perchè il capitano non vi ha diritto che dopo compiuti gli anni trenta.

Avvertasi inoltre che pel principio ammesso delle ritenzioni, quando vengano stabilite, lo stesso capitano avrebbe pur già contribuito alla cassa generale delle ritenzioni per tutti gli anni precedenti della sua carriera, e che, in virtù dell'emendamento in discorso, egli avrebbe invano contribuito per la sua moglie e figliuolanza.

Credo quindi principio di equità di mantenere la redazione del progetto ministeriale per la parte che stabilisce il limite di tempo di anni 25 a favore di tutte le vedove aventi diritto a giubilazione.

**DE SONNAZ.** Non mi pare che un tenente il quale abbia già 25 anni di servizio, e che perciò ha acquistato il diritto di ritirarsi, lo possa perdere perchè passa al grado di capitano. Un diritto già acquistato non si perde più, e per questo mi pare che l'emendamento proposto non sia abbastanza chiaro in questa parte.

**PRESIDENTE.** Per evitare questo, il Ministero propone...

**DI PETTINENGO, regio commissario.** (Interrompendo) Di mantenere i 25 anni di servizio.

**PRESIDENTE.**... al fine appunto che non succeda d'interpretare troppo rigorosamente questa clausola, locchè avverrebbe nel passaggio dal grado di tenente a quello di capitano, il quale perderebbe i 25 anni di servizio.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

Le correzioni proposte dal commissario del Governo rendono alquanto più regolare la redazione di questo articolo; esse potrebbero essere accolte qualora venisse adottata la massima. Ma io trovo una gravissima difficoltà in ciò che il diritto che è dato alle vedove ed alle famiglie non può mai essere maggiore di quello che gode il militare da cui derivano questi diritti. Ora, se un ufficiale muore capitano, maggiore o colonnello senza aver compiuto 20 anni di servizio, egli, qualora fosse stato vivo, non avrebbe avuto diritto a pensione; dunque morendo non può far passare ne' suoi figli, nella sua famiglia un diritto che egli stesso non aveva ancora.

Il diritto di pensione nasce solamente il giorno in cui si compie il tempo prescritto. La circostanza della ritenzione non influisce niente a questo riguardo.

Chiunque muore a 20 anni di servizio perde il diritto alla pensione, e le ritenzioni che ha sofferte vanno a vantaggio del Governo, qualora questi vi supplisca, od alla cassa delle ritenzioni quando sia stabilita, come spero, anche nel nostro paese; ma non vedo ragione sufficiente per dire che egli avesse già diritto a pensione; anzi non può competergli questo diritto nemmeno il giorno in cui si compie il tempo stabilito per avere una pensione.

Il capitano che muore a 25 anni di servizio non ha ancora

i 30 anni che sono prescritti, non ha perciò alcun diritto, e nessuno può trasmettere ciò che non ha.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il capitano, il quale prestò durante 25 anni servizio, come ha accennato l'onorevole senatore Colla, invocando in alcun caso la disposizione favorevole fatta all'articolo 6, potrebbe ottenere giubilazione del grado diminuito di tanti trentesimi quanti anni mancano a compiere il limite di tempo prefisso, ossia che gli è riconosciuto un diritto dalla stessa legge, oppure questo diritto non si vorrebbe più riconoscere nel caso di farne l'applicazione alla sua vedova e figli.

**COLLA, relatore.** Allora in questo caso si troverebbe precisamente compreso fra quelli che non hanno pensione. La regola stabilita dalla legge è semplice. Chiunque ha ottenuta pensione, ed ha diritto di ottenerla, o con 25 o 30 o 10 anni di servizio, fosse anche con uno, può in tal caso trasmettere una porzione del suo diritto agli altri, e quando la legge ha così prescritto, ha detto tutto: nè perciò si può ammettere che uno possa far passare alla famiglia una pensione ch'egli stesso non aveva.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se tale è il pensiero della Commissione e del Senato, credo sarebbe opportuno di meglio precisarlo in modo chiaro ed esplicito, onde cautelare gli interessi delle vedove e figli del militare, il quale non avesse ancora toccato il limite di tempo prescritto per la propria giubilazione.

**DE SONNAZ.** Mi pare impossibile che un tenente che è stato promosso a capitano, ed ha 25 anni ed un giorno di servizio, non possa avere diritto alla pensione di tenente. Il diritto che ha già acquistato anteriormente per i 25 anni di servizio negli impieghi subalterni, non può, a parer mio, perderlo.

**GIULIO.** La questione che è stata sollevata mi pare suscettiva di una soluzione assai semplice. Un militare si trova al grado di luogotenente ed ha 25 anni di servizio; se egli vuole ritirarsi, la legge gli dà diritto ad una pensione. Ottiene dopo il 26° anno di servizio una promozione al grado di capitano; l'indomani della sua promozione egli vuole ritirarsi. Ha egli diritto o no ad una pensione? Credo fermamente di sì.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se è inabile al servizio, in virtù dell'articolo 6.

**GIULIO.** Un tenente, abile od inabile, dopo 25 anni di servizio, ha diritto a ritirarsi colla pensione determinata dalla legge. Egli non ne fa uso, ma non vi rinuncia neppure, e può prevalersene ancora dopo i 27, i 28, i 29 anni di servizio. Egli poteva prevalersene ancora per 3 anni se non fosse stato promosso a capitano. È stato promosso. Per questa promozione perderà egli il diritto che ancora per 3 anni gli era riservato di far liquidare la sua pensione da luogotenente? Lo ripeto, io nol posso credere. Quindi il capitano promosso dopo 25 anni ed un giorno di servizio conserva sino al 30° anno il diritto di far liquidare la propria pensione di luogotenente. Giunto al 30° anno di servizio acquista il diritto di far liquidare quella che gli spetta come capitano; senza di ciò noi cadremmo nell'assurdità di volere che un tenente al 25° anno scoccato del suo servizio debba prevedere tutti gli avvenimenti che da quel giorno e per cinque anni avvenire potrebbero indurlo a domandare la sua licenza, la qual cosa è impossibile di esigere ragionevolmente. Il diritto acquistato d'ottenere la pensione di luogotenente gli debbe essere conservato ancorchè sia stato promosso a capitano.

Si fa ora una seconda questione.

Questo capitano, il quale è stato promosso dopo 25 anni di servizio, ma prima dei 30, venendo ad essere ucciso prima di questo termine, la sua vedova avrà essa diritto ad una



pensione, qualora non sia detto esplicitamente nella legge che saranno bastanti per ciò i 25 anni? Credo che la vedova vi avrà diritto, senza che l'articolo della legge faccia menzione dei 25 anni. La legge dice: « La vedova avrà diritto ad una pensione tutte le volte che il marito vi aveva diritto al momento in cui è morto. » Ora ho dimostrato che il marito vi aveva diritto al momento in cui è morto; non è necessario perciò di mutare per nulla l'articolo 31. Quindi io voto per l'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

**COLLA, relatore.** Sono pienamente d'accordo in questo colle osservazioni fatte dal senatore Giulio; ma dichiaro fermamente che, se la legge sta com'è, il capitano che domanderà di ritirarsi, se non ha 30 anni di servizio, quantunque abbia già compiuto i 25 anni, mentre era tenente, non potrà aver diritto a pensione. La disposizione è chiara, e non potrebbe interpretarsi diversamente. Se si vuole che essa lo debba essere in altro modo, bisogna che se ne faccia una menzione speciale.

Avendo ridotto il termine a 25 anni di servizio per i tenenti, il capitano che pretenderà la pensione di ritiro ancorché avesse già compiuti, quando era ancora tenente, i 25 anni richiesti per quest'oggetto, cadrà sempre nella regola generale, che prescrive per i capitani 30 anni di servizio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il pensiero del Ministero è precisamente conforme a quello esternato dal signor senatore Colla.

Sia nel regolamento del 1831, sia in questo, si ebbe sempre in mira di prescrivere che per aver diritto a giubilazione è d'uopo che gli uffiziali subalterni e la bassa forza contino 25 anni di servizio e che i capitani ed uffiziali superiori generali ne contino 30.

Si è appunto perchè tale è la massima, che ho insistito perchè le vedove dei militari, i cui mariti in conseguenza di ferite toccate per la patria vengano a morire dopo i 25 anni, ossia dopo che avranno ottenuto diritto ad una pensione, siano provviste dalla nazione, e non si tolga alle medesime quella pensione alla quale avrebbero avuto diritto i loro mariti, se non fossero morti prima del limite di 30 anni, a seconda del rispettivo loro grado.

**PRESIDENTE.** Dirò, a schiarimento della discussione, che in questo momento non si tratta già delle vedove dei soldati ed uffiziali morti per causa di servizio, ma per cause indipendenti dal servizio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando scusa; la prima volta ho detto: mentre godevano della pensione di ritiro in virtù dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Non basta l'averlo detto. Ciò che è scritto nell'articolo che si discute importa due casi e due disposizioni separate, perchè vi si parla, con l'articolo disgiuntivo, di vedove di militari morti (senz'altra spiegazione) dopo 25 anni di servizio, e di vedove di coloro che godevano di pensione di ritiro in virtù dell'articolo 3.

Queste ultime sole appartengono ad una categoria privilegiata, perchè sono vedove di coloro che sono morti per servizio. Sovra quale discussione mi pare che non è il caso che il Senato prenda alcuna conclusione, perchè è affatto estranea all'articolo che abbiamo per le mani.

Le questioni poi sollevatesi intorno al diritto spettante ad un tenente che dopo 25 anni di servizio fosse promosso a capitano avrebbero dovuto promuoversi allorchando si fissavano i due limiti dai 25 ai 30 anni. Allora si sarebbe potuto stabilire una specie di conservazioni di diritto eventuale dai 25 anni fino ai 30, qualora il militare promosso a maggior grado dovesse prima abbandonare il servizio o morisse.

Ora non si tratta più di decidere questioni di tal fatta, ma bensì di conoscere quali sono i diritti che debbono spettare alle vedove dei militari morti quando avevano già acquistato diritto alla pensione; e in questo caso non vi può essere altra norma di decisione che quella di dire che il diritto che spettò al marito è quello che si comunica e si trasmette alla moglie.

Io ho fatta quest'avvertenza unicamente con l'intento, a me concesso, di eliminare da quest'articolo qualunque quistione eterogenea.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Qui non si tratta di stabilire un limite per la giubilazione, ma bensì di prescrivere un diritto alle vedove e di contemplare appunto nella legge i vari casi che si riferiscono alle medesime.

**SCLOPIS.** Il senatore Giulio ci ha dimostrato ad evidenza come il tenente che avrebbe compiuto 25 anni di servizio e che sarebbe passato al grado di capitano ritenga o debba ritenere il diritto alla pensione per i 25 anni di servizio che aveva acquistato, e nel tempo della liquidazione di 8 anni; il signor relatore della Commissione ha riconosciuto la giustizia, la verità di questa dimostrazione del signor senatore Giulio, ma ha detto che veramente a termini delle leggi, a cui allude il progetto, questa dimostrazione non diventava operativa. Il signor presidente ha fatto osservare come queste considerazioni avrebbero dovuto avere luogo quando si trattava delle attribuzioni, dei diritti di pensione secondo i vari gradi. Ma qui non solamente sarà da considerarsi ciò che debba avere la preferenza in ordine alla discussione, ma anche se sia da riparare a qualche omissione rispetto ai diritti acquistati.

Nè io mai crederò che per rispettare anche estesissimamente l'andamento della discussione si possa tralasciare di spiegare un caso che certamente è giusto e che non fu spiegato, di riparare quando che sia un'omissione che fosse occorsa nella nostra discussione. Il modo di uscire da questa, non dirò incertezza, ma dirò confusione prodotta inavvertentemente nella discussione, si è quello di rimandare alla Commissione il progetto di questa parte, perchè suggerisca il modo di ubbidire all'evidenza e di combinare le varie parti della legge in guisa che diano questo risultato.

Dunque conviene, ripeto, che questa parte di discussione sia prima deliberata dalla Commissione, la quale avrà cura di proporre una modificazione o riforma di articolo che corrisponda al voto esternato.

**PRESIDENTE.** Desiderando di rendere sempre più chiaro l'esame di questa preposta, io proporrei che il rinvio che si vuol fare alla Commissione avesse per iscopo non già di modificare la materia che ora trattiamo, nella quale mi pare eterogenea affatto questa quistione, ma d'insierirla in quella parte che contiene le disposizioni generali della legge. Così si conseguirà di supplire al vuoto che ha lasciato nei primi articoli la discussione.

**COLLA, relatore.** Domando la parola, perchè si è creduto che io abbia riconosciuto la giustizia delle osservazioni del senatore Giulio a nome della Commissione. Io contesto di averle dette giuste, ho bensì asserito che io le credevo veramente conformi all'equità. Se potesse sembrare duro che il tenente, il quale è promosso al grado di capitano, perda questo diritto, a cui non credo neppure che competeva finché non ha fatto la sua domanda e non ha dichiarato di voler veramente aspirare al ritiro, avendo preferito di esser nominato capitano, se, ad ogni modo, questa discussione fa nascere il dubbio, se si crede che la Commissione debba esaminare la quistione, essa accetta; altrimenti bisognerà mettere ai voti la massima, se cioè si creda che il tenente, il

quale passa al grado di capitano, debba perseverare nel privilegio della pensione dopo 25 anni di servizio. Abbiamo di questo altri esempi: nella legge civile, il servizio prestato da un impiegato per 12 anni nello stesso grado gli dà diritto all'aumento di un quinto. Il giorno dopo che è compiuto il 12° anno di servizio nello stesso impiego, esso riceve una promozione di 100 o 200 lire. In grazia di questa promozione egli perde il diritto all'aumento del quinto, che sarebbe molto maggiore, ed io stesso ho avuto degl'impiegati che mi hanno chiesto di non essere promossi appunto per godere del quinto: dimodochè io non credo che si possa assolutamente dire cosa di tutta giustizia e veramente dovuta, ma cosa bensì da esaminare a termini di equità, e vedere se si possa a tal riguardo prendere un temperamento.

**FRANZINI.** Volevo parlare sullo stesso oggetto, quando l'onorevole senatore Sclopis mi ha preceduto entrando in tutti i miei sentimenti. Non ho altro ad aggiungere per ciò che non solamente è equo, ma lo trovo giustissimo, giacchè, se un ufficiale, il quale era tenente a 25 anni, ha preferito di voler continuare il servizio finchè le sue forze glielo permettono, corre pericolo di perdere l'acquistato diritto ad una pensione, sarebbe cosa oltremodo ingiusta.

**GIULIO.** Ho l'onore di proporre al Senato un articolo addizionale...

**PRESIDENTE.** Io aveva proposto di rimandare le proposte alla Commissione, per un articolo addizionale da porsi fra le disposizioni generali della legge.

**GIULIO.** Appunto per ciò la Commissione, dovendo proporre al Senato qualche disposizione da inserirsi nelle *Disposizioni generali*, io prendevo la libertà di annunciare il mio pensiero in iscritto, il quale, rimandato alla Commissione, e da essa certamente molto migliorato, potrà poi prender luogo fra le *Disposizioni generali*: la mia compilazione è questa:

« Il militare che dopo venticinque anni di servizio sarà stato promosso dal grado di luogotenente a quello di capi-

tano conserverà fino alla fine del trentesimo anno di servizio il diritto alla medesima pensione che gli sarebbe spettata se non fosse stato promosso. »

**PRESIDENTE.** Domando dunque al Senato se stima che la proposizione, formolata ora in termini specifici dal signor senatore Giulio, debba essere rimandata alla Commissione per essere quindi inserita nell'articolo delle *Disposizioni generali*.

Chi approva questo rinvio, voglia levarsi.

(È approvato).

Sceveratasi la quistione da ogni altro ingombro, si riduce essa a riconoscere l'emendamento della Commissione, tendente a cancellare dall'articolo le parole: *venticinque anni di servizio*, debba essere ammesso dal Senato. Ove il Senato voglia adottarlo, questa questione rimane finita, perchè allora l'articolo non avrebbe altra significazione se non la seguente:

I diritti che spettano al marito competono eziandio alle vedove; se i diritti saranno maggiori, saranno altresì maggiori le pensioni delle vedove, così pure, se minori.

Perciò domando ora al Senato, se sopra questo articolo si debba deliberare al presente oppure aspettare la tornata di domani.

*Varie voci.* Si può fare adesso.

(Mesi ai voti i due paragrafi di cui è composto l'articolo 31, meno le parole: *dopo venticinque anni*, e colla mutazione della particella e in o proposta dal regio commissario, dopo alcune osservazioni, vengono approvati assieme all'articolo intero).

La seduta è sciolta alle ore 8.

#### Ordine del giorno per domani:

Continuazione della discussione degli altri articoli della legge.

## TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Richiami e rettificazioni al verbale — Presentazione di due progetti di legge: 1° per l'applicazione del sistema metrico decimale e della nuova tariffa per la vendita dei tabacchi; 2° per modificazioni ed aggiunte al Codice civile (sulla patria potestà) — Si riprende la discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni e le pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.  
Si dà lettura del processo verbale.

### RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

**DE SONNAZ.** Domando la parola per un'osservazione sul processo verbale. Si dice nel processo verbale che io abbia appoggiato l'emendamento dell'onorevole senatore Ignazio Pallavicini, il che non fu; io ho appoggiato il primo progetto ministeriale, che era di mantenere il diritto alla pensione delle figlie nubili.

**GIULIO.** Invece di dire che il senatore De Sonnaz divide il parere del senatore Pallavicini, si dirà che il senatore De Sonnaz divide il parere del regio commissario, cioè appoggia il primo progetto del Ministero.

(Il senatore De Fornari fa alcune osservazioni ancora sul processo verbale, cioè che, se egli voleva che si sopprimesse la parola ciascuno avanti a quelle di *convitto nazionale*, in ordine ai posti che nei medesimi si dovevano riservare pei figli dei militari, desiderava che si ponesse in seguito alla parola *numero* la parola *congruo*, perchè, secondo lui, questa parola era più significativa.)

**DI COLLECNO LUIGI.** Prima che s'incominciasse la discussione dell'articolo 25 io aveva osservato la convenienza di cambiare l'intitolazione dell'articolo 4 e successivamente della sezione 1ª, e questo è stato indicato. Ma nello stesso tempo e per non ripetere al Senato le stesse osservazioni quando si fosse venuto alla discussione della sezione 2ª, l'aveva anche compresa in quell'occasione. Io fo notare questo solamente, perchè anche nell'intitolazione della sezione 2ª si abbia presente di dire: *le vedove e i figli di militari*, e non solo: *vedove di militari*.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altra osservazione, io porrò ai voti. . .

**GIULIO.** Farò un'osservazione ancora, ed è che si dice che l'articolo 31 è stato votato; se ben mi ricordo, la votazione è stata rimandata alla seduta d'oggi.

**PRESIDENTE.** È stato votato il primo ed il secondo articolo, e quindi l'articolo intero. Si è poi rimandato alla Commissione lo studio di un nuovo articolo sui tenenti promossi al grado di capitano, al quale ha prestato occasione quello stesso articolo 31. Si è anche deliberato che quella nuova discussione fosse rimandata al titolo delle *Disposizioni generali*.

Se il Senato non ha altre osservazioni a fare, porrò il processo verbale ai voti.

(È approvato.)

### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE E DELLA NUOVA TARIFFA PER LA VENDITA DEI TABACCHI.

**PRESIDENTE.** La parola è ai ministri qui presenti per le comunicazioni che stimeranno di fare.

**NICHA, ministro delle finanze.** (Vedi vol. *Documenti*, pagine 306-310.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa, e quindi distribuito negli uffici per la disamina.

### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE CIVILE (SULLA PATRIA POTESTÀ).

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro di grazia e giustizia.

**DE MARCHERITA, ministro di grazia e giustizia.** (Vedi vol. *Documenti*, pagina 124.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi sottoposto alla disamina negli uffici.

Il ministro delle finanze nel presentare la legge aveva fatto istanza che questa, attesa la sua natura, fosse dichiarata d'urgenza; io interrogo il Senato se stima di dichiarare questa urgenza.

(La Camera approva.)

Proporrò adunque che, potendosi dare alle stampe questa legge, la quale è di pochi articoli, nella giornata, si convochi il Senato negli uffici domani prima della seduta pubblica, se vi sarà, od all'ora che si stabilirà, se la legge attualmente in discussione sarà terminata.

(È approvato.)

**DE LA CHARRIÈRE.** Il me semblerait convenable et même nécessaire qu'on ne se bornât pas à l'impression du projet de loi adopté par la Chambre électorale en ce qui concerne la durée et les effets de la puissance paternelle, mais qu'on fit imprimer aussi le projet qu'avait présenté le Ministère; j'en dirai autant du projet de loi sur les majorats et l'ordre de Saint-Maurice.

Nous avons besoin de comparer le projet ministériel avec celui qu'a sanctionné la Chambre des députés, afin de pouvoir en saisir les différences.

*Foci.* È già stampato nel foglio ufficiale.

**DEMISSIONE DATA DAL SENATORE GROMO.**

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura di una lettera testè pervenutami del senatore Gromo.

(Il presidente legge la lettera del senatore Gromo, il quale, adducendo le sue molte cure alla Corte di cassazione, chiede la demissione dalla carica senatoria.)

Penso che non mi scosterò punto dall'intenzione del Senato se, rispondendo a questa lettera, dirò all'onorevole nostro collega che il Senato ha udito con rammarico la lettura di questo foglio, pel quale ci vediamo privati del concorso di un nostro collega così benemerito e stimabile; che il Senato loda la scrupolosa coscienza ch'egli si ha fatto di non recare quell'impedimento ai nostri lavori che avrebbe avuto luogo se, conoscendo di non poter prender parte se non rarissime volte alle nostre sedute, egli avesse persistito a volere che il suo nome figurasse fra coloro che devono essere posti in calcolo per recare al numero legale le nostre sedute. Gli dirò in ultimo che il Senato non deve nè accogliere, nè ricusare domande di tal fatta, l'apprezzare le quali appartiene al Governo. Il Senato altro non può fare che rimanere inteso di ciò che il senatore nostro collega ci ha fatto conoscere.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI AI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge sulle pensioni militari.

Debbo domandare in primo luogo alla Commissione se gli articoli ieri sospesi, i quali hanno provocato un nuovo suo lavoro, sono già discussi.

**COLLA, relatore.** La vostra Commissione ha soddisfatto nel miglior modo che potesse all'incarico che le avete affidato nell'adunanza di ieri relativamente ai due emendamenti, di cui uno riguarda i diritti dei minervali imposti ai giovani che frequentano le scuole, l'altro alla conservazione del diritto alla pensione a favore dei tenenti promossi capitani dopo 25 anni di servizio. Per la prima di queste incombenze la vostra Commissione si è consultata cogli onorevoli senatori Alfieri e Giulio, peritissimi nelle materie, e, sostenuta dai loro lumi, nonchè dalla discussione che ebbe luogo ieri, ha creduto conveniente di ammettere due distinzioni: l'una tra le scuole elementari e tecniche e le scuole secondarie, l'altra fra i diritti che si pagano a favore dello Stato e quelli che si pagano a favore dei municipi. La Commissione ha creduto che per le scuole elementari e tecniche l'esenzione a favore dei figli militari contemplati nell'articolo 28 non dovesse andare soggetta ad alcuna condizione; per quelli invece delle scuole secondarie, la Commissione credette che sarebbe rendere cattivo servizio agli stessi giovani, qualora con facilità inopportuna s'impegnassero in certo modo a continuare studi che non sono d'accordo colla loro idoneità, colla loro capacità. Per altro, nello stabilire i termini di queste capacità, non ha adottato ciò che si usa per tutti gli altri, che è quello di distinzione, ma si è limitata a quello di idoneità. Ella vi proporrebbe adunque di surrogare all'ultimo paragrafo dell'articolo 28, questo così concepito...

Dimenticava una cosa, circa la distinzione fra i diritti che vanno a vantaggio dello Stato e quelli che vanno a vantaggio dei municipi. Per quelli che vanno a vantaggio dello Stato

la legge può disporre, ma per quelli che vanno a vantaggio dei municipi, la Commissione crede che il Governo, nell'attuale condizione delle cose, e secondo gli ordinamenti municipali stabiliti, non possa adesso privarli di un diritto che loro è concesso, e del quale sono interamente padroni.

L'emendamento sarebbe così concepito:

« I figli dei militari andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse venir imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso favore nelle scuole secondarie, se vi daranno prove d'idoneità. »

**PRESIDENTE.** Io credo che se ne potrà dare lettura allorquando si arriverà alla discussione sopra l'articolo che si surroga all'ultimo paragrafo dell'articolo 28.

**DI COLLEGO LUIGI.** Si usa in questo emendamento un'espressione che non trovo indicata nel rimanente dell'articolo, ed è questa: *scuole tecniche*. Faccio solamente l'osservazione se questo non potesse dar luogo a qualche dubbio nell'applicazione. Nel principio dell'articolo 28 vedo indicati gli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri; a questi istituti io crederei che si è voluto accennare, dicendo *scuole tecniche*. In questo caso io proporrei che, invece di *scuole tecniche*, si dicesse: *gli istituti di sopra accennati*, e così si renderebbe forse più chiaro il concetto della legge riguardo a quelli che essa vorrebbe dispensare.

**ALFIERI.** Pregherei l'onorevole senatore collega di osservare che nell'altro articolo, di cui ha fatto cenno, si tratta di collegio-convitto o pensionario. Il nome di *collegio nazionale*, ovvero di *collegio-convitto*, è adoperato perchè si tratta di posti gratuiti; invece, nell'articolo di cui è questione, si tratta di figli di militari che frequentano come estranei le scuole comunali e le scuole secondarie...

**DI COLLEGO LUIGI.** E le scuole tecniche.

**ALFIERI.** ... dunque, come estraneo, non può essere accunato coll'articolo, dove accenna ai collegi-convitti.

**DI COLLEGO LUIGI.** Io non mi sarò forse espresso chiaramente; ma dicevo che, se si tratta della stessa natura di scuole, non vorrei confondere certamente quelle di cui fa cenno l'emendamento con quelle di cui parla l'art. 28; ma direi che gli estranei, i quali frequentano queste scuole tecniche, nella supposizione mia, la quale forse non è esatta...

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** La Commissione, nell'adottare l'espressione *scuole tecniche*, piuttosto che specificare gli stessi istituti sovra menzionati, ha avuto in mira di proporre una disposizione più generale, più larga; di non limitare a questo piccolo numero d'istituti che qui sono mentovati il beneficio che la legge vuole concedere.

Esistono alcune scuole tecniche che non possono tuttavia chiamarsi *scuole di arti e mestieri*. Ne citerò un esempio solo, il quale mi è familiare, le scuole di chimica e meccanica applicate alle arti istituite in Torino ed in Genova.

Queste sono scuole tecniche, non sono scuole d'arti e mestieri, molto meno istituti forestali e veterinari, ecc.

In queste due scuole non è stabilito per ora, egli è vero, nessun minervale; ma non è impossibile che, venendo ad instaurarsi simili scuole in altri luoghi, il Governo creda di non doverne sopportare il peso, ed imponga a coloro o ad una parte di coloro che le frequenteranno un minervale. È sembrato conveniente alla Commissione che anche da queste scuole non fossero esclusi, o almeno che anche in queste scuole godessero dell'esenzione da ogni pagamento i figli dei militari di cui qui si tratta; quindi, affine di nulla pre-

giudicare, la Commissione ha adottato una voce tanto larga che abbraccia tutte le scuole sopra mentovate, tutte le altre ora esistenti che possano venir sotto il nome di scuole tecniche, come quelle altre che si potessero stabilire.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altra osservazione, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 28 che comprende l'emendamento suddetto.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dell'articolo 29, che era stato rimandato alla Commissione per la correlazione che aveva col l'articolo 28.

Prego il relatore della Commissione a dirci se vi è variazione a fare.

**COLLA, relatore.** Non c'è da fare alcuna variazione.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'articolo 29 così concepito:

« L'ammissione ai posti gratuiti, indicati agli articoli 27 e 28, avrà luogo per decisione del Ministero di guerra e marina dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto regio. »

(È approvato.)

Ora si deve passare all'articolo 32, di cui vado a dar lettura. Esso è così concepito:

« Art. 32. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre o matrigna, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 26. »

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Stara ha la parola.

**STARA.** Ho domandato la parola per proporvi un emendamento, mercè del quale venga tolta ed eliminata dall'articolo la parola *matrigna* o, meglio forse, venga la medesima aggiunta al precedente articolo 26.

Dal raffronto di questi due articoli si vede che in uno vi esiste questa parola e nell'altro fu omessa.

Ciò mi fece sorgere il dubbio se questi due articoli contenessero diverse ovvero una sola e medesima disposizione. Avendoli esaminati, ho dovuto convincermi che una sola è la disposizione contenuta nei due articoli, un solo e medesimo il senso, una sola e medesima la forza ed il valore, la portata di entrambe queste disposizioni.

Infatti, tanto nell'articolo 26, quanto nell'articolo 32, si tratta delle vedove e dei figli dei militari i quali hanno diritto alla pensione o sussidio ivi stabiliti quando il padre viene a mancare per ragioni di servizio, ovvero per altre ragioni indipendenti dal servizio.

Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, si stabilisce il diritto alla pensione o sussidio così per le vedove, come per i figli. Ed in entrambi sicuramente si è stabilito e voluto fuor di dubbio stabilire che il diritto alla pensione o sussidio delle vedove e dei figli non è contemporaneo, ma successivo, per modo che in primo luogo gode del diritto alla pensione la vedova, secondo l'articolo 26, e successivamente dopo la di lei morte ne godono in secondo luogo i figli, come viene stabilito dall'articolo 32. Pure, quantunque uno solo e medesimo sia il senso e la portata di queste disposizioni, la loro compilazione tuttavia è diversa in ciò che nell'articolo 32 vi è la parola *matrigna*, quale parola fu omessa nell'articolo 26. Essendo una sola e medesima la disposizione, mi è sembrato che una sola e medesima dovesse pur essere la redazione dei due articoli, acciocchè la corrispondenza

delle espressioni rivelasse meglio la corrispondenza degli effetti, e dalla diversità delle parole non s'inferisse per avventura una diversità di effetti che realmente non esiste, nè può esistere tra i due articoli anzidetti.

Infatti, secondo l'articolo 32, i figli godono della pensione di cui ivi si parla quando sia morta o la madre che era vedova o la matrigna; laddove, mancando la parola *matrigna* nell'articolo 26, si potrebbe forse credere che i figli abbiano dritto alla pensione in mancanza della madre, ancorchè il loro padre avesse condotta una seconda moglie che gli sopravvivesse, e che vi si dovessero corrispondere per conseguenza due pensioni contemporanee. La qual cosa non è caduta mai, nè potuta cadere nella mente dell'autore del progetto che si discute.

Dunque, perchè non nasca questo dubbio, io proporrei che o si togliesse dall'articolo 32 la parola *matrigna* o, per rendere più chiari e coerenti tra loro i due articoli sopraccitati, si aggiungesse la stessa parola all'articolo 26, acciò sia chiaramente stabilito che i figli non devono godere della pensione o sussidio che nel caso in cui manchi non solo la madre loro, ma anche la matrigna, e che perciò una sola e non due sono le pensioni o sussidi che debbono corrispondere, siccome viene ciò vien meglio dimostrato e chiarito dal successivo articolo 37, nel quale appunto sta scritto che il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme, secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova e i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie o per altra cagione non abitassero con lei.

Ciò indica sempre meglio che una sola è la disposizione, uno solo il senso e la portata dei due articoli, e conseguentemente una sola e medesima debb'essere la redazione, a scanso d'ogni dubbiezza.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Rinuncio alla parola, poichè era mia intenzione di fare la stessa osservazione che fece l'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Io farò notare solamente che la differenza potrebbe stare nella diversa qualità delle persone.

Nell'articolo 26 si parla di figli di militari e di vedove di morti per servizio; nella sezione in cui ci siamo inoltrati si parla di figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.

**STARA.** Mi si permetta di far osservare che dall'articolo 26 raffrontato coll'articolo 32 non si può inferire che l'intendimento del legislatore sia stato di introdurre tra i due articoli veruna differenza in proposito; anzi la lettera, lo spirito e l'intero contesto dei due articoli indicano chiaramente che una sola e medesima è la disposizione che si è voluta in ambi i casi stabilire, in quanto si vede chiaro che in ambedue la pensione che si dee corrispondere è pur sempre una sola, la quale spetta dapprima alla madre o matrigna, se vi esistono, ed in loro mancanza ai figliuoli dei militari di cui ivi si tratta.

**PRESIDENTE.** Il solo commissario del Governo può essere in grado di darci maggiori lumi.

**DI PETTENEGG, commissario regio.** Concorro nell'avviso del senatore Stara, di adottare cioè quella redazione sia per l'articolo 26 che per l'articolo 32, e poichè egli propende di mettere la parola *matrigna* all'articolo 26, ravvisando che la disposizione riuscirebbe più benefica ancora per i militari, mi associo a tal pensiero.

**PRESIDENTE.** Vi osterebbe la cosa giudicata, perchè l'articolo 26 si è già votato. Ma il Senato può, se il vuole,

alla fine della legge, rivedere un articolo per coordinarlo con un altro.

**DE BONNAZ.** Mi pare che nell'articolo 26 non vi sia alcuna omissione, almeno che questa omissione del termine *matrigna* non possa portar incaglio per gli avvantaggiati da questa legge, perchè l'articolo concede la pensione alla vedova, sia questa vedova madre o matrigna; mancando la madre o la matrigna, è devoluta la pensione ai figli; che questi figli poi siano della prima o della seconda moglie, non importa, sono sempre figli del soldato che ha meritato la pensione.

**STARA.** (*Interrompendo*) Faccio osservare che l'articolo 26 non parla di vedove, parla di madre.

**GIULIO.** Una precedente osservazione del senatore Stara mi dà luogo ad osservare che, sopprimendo la parola *matrigna* nell'articolo 52, non ne nascerebbe verun inconveniente; poichè per una parte si avrebbe accordo perfetto tra quest'articolo e il 26, e per altra parte l'articolo 57, parlando esplicitamente del caso che i figliuoli appartengano ad una prima moglie, chiarisce che i due articoli 26 e 52 si applicano così alla matrigna, come alla madre.

**DE CARDENAS.** Mi permetterò di osservare, con tutta la deferenza a quelli che sanno più di me di termini legali, che l'articolo 57 parla della norma secondo la quale la pensione dovrà andare divisa.

Gli articoli 26 e 52 parlano di un sussidio a darsi, il quale è una parte della pensione spettante al militare; onde l'articolo 57 dicendo di vedere il modo col quale sarà divisa la pensione, pare che questa parola *pensione* si riferisca all'antica categoria, e che questa divisione portante la parte di pensione dimandata in sussidio possa essere la pensione medesima del padre.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha mostrato essere d'accordo nel riconoscere che i due articoli vanno coordinati, che la menzione di *matrigna* può essere opportuna in ambi i luoghi; e, non potendosi ritornare all'articolo 26 già votato, si è proposto di cancellare dall'articolo 52 la parola *matrigna*, e di riserbare all'articolo 57 il modo di superare queste difficoltà. Siccome in ugual maniera può essere superata anche quella provocata dal senatore De Cardenas, senza che per ora s'imbarazzi la discussione di quest'articolo, io credo di poter proporre intanto al Senato la cancellazione da quest'articolo della parola *matrigna*.

(Il Senato approva.)

Ora propongo l'adozione di questo articolo senza la parola *matrigna*.

(Il Senato approva.)

L'articolo 53 è così concepito:

« Il ministro della guerra è autorizzato a comprendere nei bilanci annuali, alla categoria delle pensioni militari, le somme state concesse prima d'ora alle vedove ed ai figli dei militari a titolo di sussidio annuale. »

A quella disposizione transitoria, la Commissione non ebbe a contrapporre alcuna osservazione.

**COLLA, relatore.** La Commissione non ha fatto nessuna proposizione riguardo a questo articolo, ed io non ne fo alcuna, nè come relatore, nè come membro della Commissione; ma nel mio particolare mi credo obbligato ad osservare che quest'articolo non può far parte della legge che esaminiamo. Io lo credo in primo luogo non necessario, in secondo luogo non opportuno, in terzo luogo non ammissibile in questa legge.

Non lo credo necessario, poichè i ministri hanno piena facoltà di mettere nei bilanci tutte quelle spese che cre-

dono conveniente d'inserirvi; il Parlamento noterà poi se voglia mantenerle, e nessuna legge può a priori stabilire che si debba mantenere in un bilancio una spesa; spetta sempre al Parlamento di giudicare quando gli si presentano i bilanci.

Dico che non potrebbe stare questa disposizione, perciocchè i sussidi vanno distinti in due categorie: vi sono dei sussidi fissi, i quali si concedono per decreto reale; questi sussidi debbono essere inseriti nel bilancio e non vi ha bisogno di una legge per stanziarli; vi sono dei sussidi non fissi, rinnovabili, siccome si suol dire, i quali vogliono essere conceduti annualmente, e non possono essere inseriti in bilancio.

Infine trovo che non sarebbe opportuno di mettere queste disposizioni nella presente legge, poichè essa è unicamente diretta a stabilire quali siano i diritti di chi ha servito per remunerazione dei servizi medesimi, e qui si tratta solamente di vedere in qual modo si ha da provvedere successivamente perchè siano pagate le pensioni che sono state assegnate all'uno ed all'altro. Questa disposizione è tutta d'ordine finanziario, e non può essere compresa in questa legge.

**DI PETTINGO, regio commissario.** Le osservazioni svolte dall'onorevole signor relatore senatore Colla manifestano appunto le intenzioni del Ministero nel fare una tale proposta.

La categoria dei sussidi, la quale dapprima non ammontava a gran fatto, per le circostanze della passata guerra ha aumentato d'assai, e nel bilancio militare monta a più di 200,000 franchi, ed anzi non è guari che il ministro della guerra dovette presentare dimanda al Parlamento per ottenere apposita somma per aumento di sussidi, onde far fronte appunto a quelli che si danno alle vedove e ad altre persone militari, alle quali il regolamento del 1831 non provvede. Siccome la somma a cui ascendono i sussidi è ingente, siccome d'altra parte sono diritti accordati a vedove od a persone le quali si reputano meritevoli di goderne, e che li godono in virtù di decreti reali o perchè i ministri antecedenti credettero nella loro coscienza di dover loro assegnarli, così il Ministero, senza rinvenire sulle disposizioni precedentemente fatte, e per tranquillizzare le vedove e gli individui in discorso, ha creduto opportuno, nell'occorrenza di questa proposta di legge sulle pensioni militari, di inserire un'apposita disposizione transitoria, la quale, quando venisse approvata dal Parlamento, lo autorizzi a stanziare nel bilancio la somma la quale è in ora devoluta per sussidi soli alle vedove come ad altri militari che si debbono e che si è creduto opportuno o di remunerare o di provvedere di sostentamento.

**GRUPO.** Alle osservazioni fatte dal senatore Colla, le quali mi paiono molto ben fondate, e di cui apprezzo la giustizia, debbo aggiungere poche parole per confermare l'opportunità della soppressione da lui proposta. Non è necessario al Ministero della guerra l'autorizzazione contenuta in questo articolo perchè ei possa proporre nei bilanci quei sussidi che crederà essere stati debitamente concessi e doverli mantenere. Del resto, il Parlamento, nell'accettare quest'articolo, approvarebbe col suo autorevole suffragio le pensioni ancora date, e questo non credo che possa essere l'intendimento del Parlamento; poichè queste pensioni ei sono affatto ignote; noi ignoriamo quali sussidi siano stati dati dai ministri precedenti della guerra, e per qual motivo li abbiano concessi, ed a quali somme possano montare; non possiamo dunque in un modo esplicito approvare tutti questi sussidi e gua-

restire che saranno all'avvenire mantenuti. Quindi è impossibile che il Parlamento fin d'ora, e senza conoscerne i particolari, conceda l'approvazione sua a questa collezione di sussidi; non tanto per il passato, quanto ancora per l'avvenire. Ovvero questa facoltà conceduta dal Parlamento di riaprire questi sussidi nel bilancio non porta con sé una preventiva approvazione, ed allora non ha assolutamente veruna importanza, veruna significazione; il Ministero può inscrivere la proposta di questi sussidi nel bilancio, ma il Parlamento non assume l'impegno di approvarla, e resta libero di farne quel conto che crederà.

**DE PETTINENCO, commissario regio.** Allora dimanderei che si adottasse un articolo d'emendamento, il quale faccia facoltà a tutte le persone le quali attualmente godono di sussidi di far valere i loro diritti nei casi previsti nella legge che si sta studiando, nei tempi passati, siccome appunto per le vedove o figli di militari, che per lo addietro non avevano un tale diritto. La legge sulle pensioni dei militari del 1834 non provvedendo né per le vedove, né per le figlie dei militari, tutti coloro i quali godono attualmente di sussidi, non ammettendo la mia proposta, si troverebbero privi del sussidio e de' titoli per ottenere pensione, ovvero che il ministro dovrebbe poi presentare un'apposita legge per far approvare i sussidi per lo addietro accordati.

**COLLA, relatore.** Credo che il commissario del Re prenda un equivoco; se si tratta delle vedove, de' figli di militari che sono morti nella guerra ultimamente combattuta, nelle campagne ultime, ha vi l'articolo 42, il quale provveda all'emergenza; se si tratta poi in generale di sussidi dati ad alcune vedove o figli di militari, allora non è più il caso di farne menzione in questo luogo. Nessuno certamente vorrà mai impedire al Governo di poter concedere dei sussidi anche a quelli che non ponno più far valere il beneficio di questa legge, il quale è riservato a quelli che sono morti nell'ultima guerra; ma il Governo avrà sempre nel bilancio un fondo per sussidi, a questo modo potranno essere dati a tutte le vedove, e figli di militari che non sono ammessi a goderne da questa legge, dove bisogna che non se ne faccia cenno veruno.

Il ministro conserva il suo diritto di proporre dei sussidi a favore di quelle persone che ponno averli meritati e che non sono compresi nella legge.

Coloro poi che non vi sono compresi naturalmente saranno portati in bilancio senza che sia stabilita un'autorizzazione speciale, della quale io non veggo lo scopo.

**DE PETTINENCO, regio commissario.** Non dubito che coloro i quali esamineranno il bilancio saranno animati da sentimenti generosi e benevoli per l'armata, e riconosceranno i giusti diritti delle persone alle quali ora si danno sussidi, facendo io ragione che nessun ministro si sia mai per l'addietro valso della sola sua posizione per accordare sussidi a persone che non li meritassero. Ma intanto queste persone che per l'addietro hanno avuto diritto ed hanno ora ragione ad un sussidio, in qual modo mai potranno farlo valere? In qual modo il Ministero potrà avere una norma per istanziare apposite somme in bilancio alla categoria dei sussidi? Tutte le vedove che ora godono di sussidio, e si può dire a titolo di commiserazione, perché non vi aveva legge per lo addietro, uscita questa legge non avranno più nessun diritto e dovranno invocare una nuova disposizione, ed allora il ministro dovrà proporre una nuova legge al Parlamento.

Epperò ravviserei opportuno di prendere fin d'ora disposizioni transitorie per sancire quanto hanno fatto i ministri

precedenti, certamente in seguito degli ordini od autorizzazioni del Re.

**COLLA, relatore.** Nessuno ha mai avuto diritto a sussidi, i quali non furono mai altro fuorchè concessioni compartite per riguardo, per commiserazione. Sarebbe cosa assolutamente incomoda che il Parlamento approvasse tutti i sussidi che si sono dati finora. Bisognerebbe sottometerli ad un esame, conoscere per quali ragioni (come disse il senatore Giulio) siano stati conceduti, e se vi ha un titolo sufficiente; il che non è sottomesso all'ispezione del Parlamento. Basta al Ministero che metta in bilancio una somma per sussidi in genere, ed allora avrà questa somma disponibile; potrà remunerare, potrà vedere i motivi per cui sono conceduti, se sia il caso di rinnovazione, se non vi siano stati cambiamenti di famiglia che facciano credere più conveniente di farli cessare, se non vi siano altre ragioni per cui si debbano o no continuare. Ma questa, come dico, è cosa tutta propria del Ministero e del Re, che naturalmente è capo dell'armata, e sono persuaso che il Parlamento concederà un fondo destinato ai sussidi per le famiglie dei militari.

**DE SONNAZ.** Vorrei dire qualche cosa che, credo, diluciderà un poco questa quistione. È indubitato che vi sono delle pensioni che furono concesse dai diversi ministri; ed ecco come occorreva quando io avevo l'onore di essere ministro. Il magnanimo Re Carlo Alberto ebbe qualche domanda di pensione per vedove ed orfane di ufficiali. In quei tempi era stata proposta al Senato una legge sulle pensioni militari. Questa non so se sia stata discussa dal Senato, ma so che non è passata all'altra Camera. Impertanto, quando S. M. riconosceva la giustizia di un richiamo, lo dava al ministro della guerra, il quale sicuramente, non avendo facoltà a concedere veruna pensione, lasciava che l'affare si sistemasse dal Consiglio dei ministri.

Il Consiglio giudicò che si poteva, tenendosi nei limiti di questa legge proposta, ammettere qualche persona alla pensione, come ne fa prova qualche decreto sottoscritto da Sua Maestà, il quale, non persuaso, ne sottoscrisse degli altri sotto gli altri ministri, e sarebbe una cosa, mi pare, conveniente che queste pensioni, che credo siano state bilanciate a dirittura secondo i diritti, non cadessero in perdita o in danno.

**COLLA, relatore.** Già da principio ho detto che tutti i sussidi accordati quotidianamente sono tutti conceduti per regio decreto, e che perciò tutti questi non solo possono, ma debbano essere iscritti in bilancio, dimodochè non v'ha bisogno di alcuna legge che ne autorizzi il Ministero.

**PRESIDENTE.** Non rimane altro che a votare sull'articolo.

(Posto ai voti, non è approvato.)

Si passa ora alla sezione terza, ossia all'articolo 24:

« Le vedove non avranno diritto alle pensioni loro assegnate colla presente legge se il matrimonio contratto in servizio effettivo od in aspettativa non sarà stato autorizzato secondo il prescritto dai regolamenti militari. »

A questo articolo la Commissione non ha fatto altro che dare una spiegazione più conveniente alle parole: *il matrimonio contratto in servizio effettivo*, surrogando queste altre: *il matrimonio contratto mentre si trovava in servizio effettivo*; come anche ebbe a surrogare una clausola differente alle ultime parole di esso.

**DE PETTINENCO, regio commissario.** Il Ministero acconsente all'emendamento della Commissione.

**DE SONNAZ.** Io credo che quest'emendamento della Commissione sia assolutamente necessario, e già da qualche anno



si era cercato il modo con cui concedere questi permessi, perchè bisognava assicurare la sorte di quelli che avevano il semplice permesso dal Re, oppure un permesso dell'ufficiale di guerra.

**PRESIDENTE.** Non deggio far altro che mettere ai voti i due emendamenti della Commissione.

(Sono approvati.)

Pongo ai voti l'articolo emendato.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 55:

« Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

« Similmente la vedova di un militare, che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provvoluta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'articolo 52. »

**STARA.** All'articolo 55 propongo di aggiungere, dopo le parole: *similmente la vedova*, le seguenti: *o moglie o madre di un militare che passa ad altre nozze*. Prima ancora di esprimere la ragione per la quale mi faccio a proporre questo emendamento, già il Senato ne ha riconosciuto la portata ed il valore. Il mio emendamento non tende a fare altro se non che a mettere in armonia l'articolo 55 coi precedenti 25 e 51, dove si parla pure di vedove, ma di vedove mogli, non di vedove madri. E siccome io tengo per fermo che non sia intendimento del legislatore che la vedova madre del militare continui a godere ancora della pensione dopo che passasse ad altre nozze; siccome più non ne gode la vedova moglie quando passa ad altre nozze, così, per mettere in armonia questo articolo coi precedenti, mi pare indispensabile che si faccia l'aggiunta che ho l'onore di proporre, cioè che si dica: « Similmente la vedova o moglie o madre di un militare che passa ad altre nozze perderà il diritto della pensione. »

**GIULIO.** Domando la parola per un emendamento così leggero, che quasi non mi attento di proporre; tuttavia, potendolo esso contribuire a rendere più chiaro il testo, è facendo cessare l'equivoco che nasce dalle parole: *la vedova di un militare che passa ad altre nozze*, che paiono a prima giunta voler dire, che non già la vedova, ma bensì il militare, dopo aver lasciata vedova la moglie, passi a seconde nozze. Questo senso si realizzerebbe dicendo: *la vedova di un militare passando ad altre nozze*. Se poi si accetta l'aggiunta proposta dal signor senatore Stara, si dirà: *la vedova moglie o madre di un militare passando, ecc.*

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Stara.

(È appoggiato.)

Domanderò ancora al signor senatore Stara se il suo emendamento abbraccia i due paragrafi.

**STARA.** Il mio emendamento abbraccia solo il paragrafo che dice: *similmente la vedova*, perchè il solo alinea secondo dell'articolo 55 parla di vedove le quali non possono essere che le mogli o madri dei militari, che sole hanno diritto, secondo il progetto di legge, a godere d'una pensione.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** L'articolo che parla delle madri è l'articolo 50, che dice: *se un militare, ecc., i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove*.

**GIULIO.** Vi sarebbe un mezzo di accordo col signor preopinante, sopprimendo la parola *militare*, e dicendo solo:

*similmente la vedova che passa, ecc.*, e allora la vedova s'intende sia moglie, sia madre.

**STARA.** Io accetto questa modificazione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti questa modificazione, di togliere la parola *militare*, e dire solamente: *la vedova che passa ad altre nozze*.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo intero così modificato.

(È approvato.)

Si passa all'articolo 56:

« La pensione delle vedove, degli orfani o congiunti di militari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di lire cento. »

**ALFIERI.** Domando la parola per sapere se il limite di L. 100 era assegnato alla pensione cumulativa di tutta la parte assegnata, ovvero intenda di una famiglia. . .

**DI PETTINENGO, commissario regio. (Interrompendo)** Pensione cumulativa.

**ALFIERI.** Sarebbe opportuno spiegarlo.

**PRESIDENTE.** Si propone di aggiungere la parola *cumulativa* per togliere ogni dubbio. Il Ministero non ha nulla in contrario.

Acconsente il Senato di aggiungere questa parola?

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Io propongo dunque alla votazione l'articolo con quest'aggiunta.

Chi approva l'articolo 56 coll'aggiunta della parola *cumulativa*, voglia levarsi.

(È approvato.)

Si passa all'articolo 57:

« Il Governo stabilirà con apposito decreto regio la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie o per altra ragione, non abbassero con lei. »

Qui cade in acconcio di dare sfogo a quanto si era già predisposto in proposito dell'osservazione fatta dal senatore De Cardenas e dalla Commissione sulle *madri e matrigne*.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Mi spiace che non sia presente il senatore De Cardenas, ma mi pare che la sua osservazione si trovi risolta nell'articolo che ha citato.

La legge ha considerato come sinonimi la parola *sussidio* e la parola *pensione*, giacchè in questo articolo 26, dopo essere detto, che dopo la morte del marito i figli avranno ragione ad un sussidio, il paragrafo seguente dice immediatamente: *la pensione di questi figli*, sicchè la difficoltà suggerita dal senatore De Cardenas mi pare tolta dall'articolo stesso.

**STARA.** Faccio osservare che dopo eliminata dall'articolo su cui cade la presente discussione la parola *matrigna*, coordinati i due articoli 26 e 52 col 57, mi pare che diventi abbastanza chiaro il senso dei due primi, secondo i quali la vedova del militare, tanto madre quanto matrigna dei di lui figli, gode della pensione o sussidio di cui ivi si tratta, e che per conseguenza non è che in mancanza dell'una o dell'altra che la stessa pensione o stipendio passa nei figli suddetti.

Mi pare pertanto che l'articolo 57 serva abbastanza di spiegazione ai due precedenti, e quindi sarei di parere che si potesse lasciare sussistere tal quale si trova la redazione dei due articoli; tolta soltanto la parola *matrigna* dall'articolo 52.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** Mi pare che non si può mai procedere con troppa chiarezza quando si tratta di stabilire di-

ritti. Questa legge stanziava un diritto ai figli dei militari quando manca la madre. Legalmente è cosa ben diversa la madre e la matrigna.

Se nell'articolo che ora ci occupa non s'introduce una spiegazione chiara che distingua il caso di madre e matrigna, sarà sempre vera che i figli militari...

Voci. Ci è! ci è!

**COLLA, relatore.** Deve essere prole della prima moglie.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** In questo si parla bene della prima moglie, ma si tratta di un caso diverso in cui i figli siano chiamati a godere in certe circostanze della pensione che la legge accorda alla madre o alla matrigna.

Nei due precedenti, di cui si parla, all'articolo 26 e all'articolo 32, si tratta di figli, i quali, morta la madre e la matrigna, hanno diritto. Se si parla solamente della madre in quei due articoli 26 e 32, e se non si spiega in un altro articolo in modo più preciso che cosa s'intenda sotto il nome di madre, o la sola vera madre che li ha procreati, o la matrigna che tiene in qualche modo luogo di madre, io dico che questi figli dimanderanno di avere la pensione accordata dagli articoli 26 e 32.

Io erederei pertanto che il solo allentamento che se ne verrebbe a dedurre dall'articolo 37 lascierebbe la lusinga ai figli di ottenere una pensione quando è morta la madre e che c'è la matrigna; e lo dico poi tanto più, che la legge in certo modo lo suggerisce. Gli è vero che quando è morto un militare in quella data condizione e lascia una matrigna questa deve avere la preferenza, perchè vedova e lasciata alla propria cura di mantenersi mancandole il marito; ma non è meno vero (e pur troppo il fatto lo insegna) che le figlie possono sperare ben poco dalle matrigne vivendo. Negli articoli 26 e 32 si tratta della madre morta, e certo la madre debb'essere morta, se si suppone che vi sia una matrigna vivente; ma da quegli articoli, presi come sono, senza una spiegazione più chiara, io dico che un figlio può credere di aver diritto alla pensione ancorchè viva la matrigna.

**COLLA, relatore.** Bisognerebbe che proponesse un emendamento.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Se il Senato crede (lo che non è la mia intenzione) che, lasciando l'articolo 37, come hanno proposto alcuni signori onorevoli proponenti, la cosa sia spiegata, io mi vi sottoscrivo, benchè tema che non sia espresso con bastevole chiarezza.

**ALFIERI.** Siccome molte volte nell'emendare un difetto si urta in un altro inconveniente, sarebbe a desiderare che l'emendamento fosse formulato, affinchè desse luogo a riconoscere se veramente nel rimediare ad un difetto non si dia occasione ad un'altra difficoltà.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** In occasione della discussione dell'articolo 32 confesso che, non ostante si uscisse dalle regole ordinarie, avrei desiderato che nel 26 si fosse introdotta la parola *matrigna*. Per altro, avendo veduta la difficoltà che vi era per parte del Senato nel toccare le regole generali proposte per mezzo del regolamento, passava sopra questa mia opinione, riservandomi però, quando si trattasse del 37, di proporre una spiegazione.

**ALFIERI. (Interrompendo)** Corrisponderebbe al concetto del senatore una redazione che dicesse che il Governo stabilirà con apposito decreto reale le norme secondo le quali la pensione andrà divisa nei casi contemplati agli articoli tali e tali, allora si potrebbe riferire agli articoli e risparmiare questa designazione.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domando la parola per la quarta volta per proporre che dopo l'aggiunta proposta dal signor pre-

opinante si mettano le seguenti parole del progetto: « quando questi figliuoli, o per essere prole di una seconda moglie, » ecc.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola per fare questa sola osservazione. Le parole: *per esser prole di una prima moglie*, introducono la distinzione richiesta; e poi quest'articolo stesso, proponendo che il Governo stabilirà con apposito decreto reale le norme, lascia al medesimo il fare la distinzione tra madre e matrigna nei termini voluti dagli articoli 26 e 32; onde io credo che questa disposizione sia sufficientemente chiara e non lasci verun dubbio nell'applicazione.

**PRESIDENTE.** Se a me fosse lecito di dare schiarimenti in tal argomento, direi che le parole: *sarà divisa*, le quali si trovano nell'articolo, risolvono per sé sola la questione. Non si può dividere che ciò che forma un complesso, vale a dire una sola pensione. Ora, se una sola è la pensione, non v'ha a temere che la pensione dei figliuoli possa intendersi separata o duplicata con quella della matrigna. Chi confronta pertanto gli articoli 26 e 32 col 37 avviserà facilmente che, trattandosi in quest'ultimo di figli di diverso sesso, la sorte delle matrigne vi si trova così chiaramente determinata, da non lasciar luogo alle dubbietà di doppio assegnamento sopra agitate. (*Il Senato mostra di essere appagato del data schiarimento.*)

Io porrò adunque ai voti l'articolo 37.

(È approvato.)

Trattandosi ora del titolo V, *Disposizioni generali*, noterò che qui deve aver luogo, o in principio o in altra sede, la questione sopra i tenenti che dopo i 25 anni di servizio sono promossi al grado di capitano.

**COLLA, relatore.** Io ho l'onore di riferire al Senato ciò che ha pensato la Commissione in proposito.

La Commissione non ha da principio esaminato se veramente vi fossero ragioni per lasciar sussistere le cose come sono nell'articolo di cui ci siamo occupati ieri.

Qualche membro di essa osservò che veramente quando un ufficiale passa da una ad un'altra categoria non può impiorare i privilegi della categoria che ha abbandonata.

Taluno osservò eziandio che il motivo per cui si faceva questo favore ai sottotenenti era appunto quello che, continuando nel servizio assai faticoso di tenente, difficilmente potrebbero nel medesimo perdurare sino al compimento dei trent'anni, e che promossi a capitano facilmente potrebbero aspettare che l'epoca della giubilazione fosse giunta; e in fine si è pure osservato che vi sarebbero ragioni anche di particolar convenienza per far in modo che gli ufficiali subalterni rimangano più lungamente al servizio ed aspettino i 30 anni. La qual cosa non è poi assolutamente impossibile, giacchè al Ministero non mancano i mezzi o di destinare i vecchi tenenti, ossia i capitani promossi dopo essere stati tenenti sino a 25 anni, a corpi sedentari od a servizi più tranquilli, e dar loro tempo di compire i 30 anni necessari per giungere al tempo prescritto per avere la loro pensione.

Tuttavia, siccome è parso che il Senato fosse su questo punto di un'opinione precisamente pronunziata in favore di questo diritto alla pensione, la Commissione si limitò ad esaminare quale fosse il luogo in cui potrebbe essere collocata questa disposizione; cosa che da principio le pareva alquanto difficile, giacchè si tratta di una disposizione affatto speciale. Tuttavia, non essendo più possibile di correggere l'articolo adottato, avvisò che in qualche modo questa disposizione si potrebbe attaccare all'articolo 41. Nell'articolo 41 è detto che i militari attualmente in servizio conservano il diritto di essere giubilati secondo il regolamento che ha esistito finora.

Si potrebbe adesso aggiungere un articolo, il quale dicesse che quei tali promossi a tenenti conservano il diritto di essere giubilati come tenenti.

In questo senso io propongo, a nome della Commissione, un articolo 41-bis, il quale direbbe: « Il capitano promosso a questo grado dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente sino a che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano. »

Voci. Bene! Bravo!

**PRESIDENTE.** Io riporrò sotto gli occhi del Senato questo emendamento allorchè saremo giunti alla discussione dell'articolo 41.

Intanto darò lettura dell'articolo 58:

« Art. 58. Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per condanna a pena afflittiva od infamante pendente la durata della pena, quand'essa eccede sei mesi di carcere;

« 2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimang privo di tale qualità;

« 3° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

A questo articolo la Commissione ha proposto un emendamento per il paragrafo 1, nel quale, invece delle parole: *per condanna a pena afflittiva od infamante*, ha voluto scrivere: *per condanna a pena eccedente i sei mesi di carcere*.

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Stara.

**STARA.** Sare ed acconcie sono le osservazioni fatte dalla Commissione sull'articolo 58, e degne perciò di essere dalla Camera ascoltate. Senonchè nella relazione ebbi a notare una inavvertenza, od inesattezza che si voglia chiamare, laddove dice che la morte col laccio sulle forche ed i lavori forzati a vita sono le sole pene infamanti e riconosciute, e ammesse dal nostro Codice, mentre invece, a termini degli articoli 24 e 39 del Codice penale, sono annoverate fra le pene infamanti tanto le due suddette, quanto altresì quelle altre dei lavori forzati a tempo, sempre che si tratti di condanna per crimini di grassazione, di estorsione, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia. Mi è sembrato necessario di fare questa osservazione, perchè, cadendo la discussione in questa Camera dove vi sono tanti magistrati, non si potesse credere che vi si era passato sopra senza notare una simile inesattezza.

Oltre di che parmi eccessiva e poco onorevole cosa alla milizia tutta che un militare che subì la pena, per esempio, di venti anni di lavori forzati, sia ammesso a godere dell'antica pensione. Questa è un'osservazione che sottopongo al savio giudizio del Senato. Anche dopo 20 anni di galera, se mai questo disgraziato sopravvivesse dopo scontata la sua pena, a termini del primo paragrafo di questo articolo avrebbe diritto di essere ammesso a godere della pensione. Quando per l'addietro, qualunque militare stato condannato alla pena della galera, era escluso per sempre dalla paga di militare giubilato.

**COLLA, relatore.** Persuasa la Commissione che il Ministero è sicuramente geloso quanto ciascuno di noi della delicatezza della milizia, non ha creduto di fare istanza a questo riguardo, per la considerazione che adesso le pensioni prendono un carattere diverso. Esse sono ora un compenso per la ritenzione sofferta, nè sono più una cosa così onorevole, così delicata come veniva considerata altre volte; esse sono propriamente la restituzione della ritenzione patita. In tal caso

sembra naturale che l'uomo che ha scontata la sua pena goda il premio, qualunque sia, del servizio che ha prestato.

**DI PETTINENGO, regio commissario.** Tale è stato il pensiero del Ministero nella proposta del progetto di legge; esso vi è stato guidato inoltre dall'esempio di quanto fu stabilito in Francia su questo proposito, e si è fondato appunto sul diritto che l'individuo può avere a pensione quando già abbia contribuito con ritenzioni nei tanti anni precedenti.

**SCLOZIA.** Nel senso in cui si è prestato dal relatore della Commissione il concetto della Commissione medesima, si vede apparire quel che io credo giustissimo, vale a dire che la pensione, anche dopo scontata la pena, non si debba considerare che come un interesse o una restituzione di parte di un capitale, il qual capitale si compone dell'opera per tanti anni prestata, di pericoli in tante occasioni corsi; e conseguentemente io credo che, se questa restituzione non si operasse, si commetterebbe qual cosa di più di una disattenzione.

**DE SONNAZ.** Secondo l'attuale Codice penale militare, chiunque è colpito da una sentenza infamante è per conseguenza degradato; essendo degradato, non fa più parte della milizia; per conseguenza, quantunque tale pena sia compiuta, egli non è più militare e non può esserlo. Ne andrebbe della dignità dell'esercito il noverarlo nelle sue file; nè ha più diritto a pensione militare, benchè abbia sofferta una ritenzione, perchè il suo delitto lo cancella eternamente dal ruolo dell'armata.

**DELLA TORRE.** Io appoggio l'opinione del propropiante. Quello che ha commesso un delitto infamante è *casé*; non esiste più come militare, è morto per l'armata e non può più godere di pensione militare. Questo è *avilissant*, come si dice. Avete avuto del denaro ritenuto sulla paga: sia; ma non avrete dato quello che avevate ricevuto; è una multa perchè avete fatta una *baronata*.

**FRANZINI.** Se questa è una restituzione...

**DELLA TORRE.** No, è una multa...

**GIULIO.** Se il Senato lo permette, farò un'osservazione che mi è suggerita dall'onorevole senatore che mi siede accanto. Convieni fare una distinzione: o il reato, il delitto per cui è stata pronunziata una pena infamante, è stato commesso durante il servizio militare, o dopo che il militare è uscito dal servizio e già gli è stata assegnata la pensione che gli era dovuta. Nella prima supposizione, qualora il militare abbia commesso un delitto e sia stato condannato ad una pena infamante durante il servizio, l'osservazione fatta dall'onorevole senatore De Sonnaz, appoggiata dal signor maresciallo Della Torre, viene a chiarire che quest'uomo non potrà mai più essere rimesso nell'armata, e quindi, se non aveva titolo e pensione al momento in cui fu colpito dalla pena, non avrà mai più pensione, perchè non potrà più acquistare il diritto di ottenerla. Se poi il delitto e la condanna sono posteriori all'uscita del servizio e la condanna è stata pronunziata dopo che già la pensione era stata concessa, essa condanna non può invalidare i diritti acquistati; quindi, se non erro, l'articolo di legge dovrebbe ammettere questa distinzione. Non ho abbastanza seriamente esaminato questo articolo per vedere tutte le conseguenze che possono derivarne, ma giudico assolutamente necessario di concepirlo in modo che distingua i tre casi: 1° di colui che durante il servizio e prima di aver acquistate diritto alla pensione è colpito da una pena infamante; 2° di colui che è stato condannato durante il servizio, ma dopo compiuto il tempo necessario per acquistare diritto ad una pensione; 3° finalmente di colui che non solamente aveva compiuto il tempo del servizio obbligatorio per ottenere la pensione, ma l'aveva già di fatto ottenuta allorchè venne

a commettere un delitto per cui fu condannato a pena infamante, il quale, dopo che l'avrà scontata, non potrà esser privato della pensione che prima gli fu stata già conferita.

**DI COLLEMIANO.** Siccome tutta la forza dell'articolo si appoggia essenzialmente sulla ritenzione delle paghe...

**COLLA, relatore.** Il principio della ritenzione è stabilito dalla legge; la nota della ritenzione, il modo di operarla viene sospeso. Ma il principio è stabilito. Stabilito questo, la pensione non è più una concessione, essa è un diritto, e siccome il condannato ai lavori forzati non è spogliato dei beni, né soggetto a confisca, così neppure si può confiscare la pensione che è forse l'unica risorsa, forse l'unico mezzo per non abbandonarsi ad ulteriori crimini (*Bravo! bravo!*)

**ALFIERI.** Per quanta benevolenza io porti a tutti coloro che appartennero alla milizia, non posso accondiscendere all'opinione espressa dal signor relatore. Io non credo che il solo fatto della ritenzione conferisca un diritto assoluto per poter ottenere una pensione; se questo diritto si dovesse concedere in termini così assoluti, bisognerebbe dire che chiunque lascia il servizio a tempo abbia sempre diritto ad una pensione. Io non credo, di vero, che vi sia alcuno di noi che voglia ammetterlo; ché, se non è ammesso che il militare sottoposto a ritenzione possa scaderne del diritto relativo che egli ha acquistato per fatti anteriori, credo che sia ammissibile che ne debba scaderne per fatto proprio. Chi commette un delitto, non gli è imputato se non quando l'ha commesso volontariamente, perchè non vi ha delitto senza un fatto di volontà deliberata. Il delinquente debbe imputare questa decadenza a se stesso e non ad altri.

**COLLA, relatore.** La questione del diritto assoluto è tuttavia nel primo articolo, e mi sono pronunziato per modo da non far credere ch'io sia troppo partigiano per doverlo accordare assolutamente, come forse si è creduto da altri. Ma dico che dopo gli articoli che abbiamo adottato, nessuno può dubitare che il militare il quale prestò servizio per quel tempo che la legge ha stabilito, sia andato soggetto alla ritenzione quale sarà determinata dalla legge. Quindi: egli ha positivamente un diritto acquistato, che non può più perdere per la sua condotta particolare posteriore all'epoca in cui l'ha veramente conseguito; senza di che sarebbe la stessa cosa che il porre a confisca le cose sue e privarlo delle sue sostanze. Egli ha acquistato il diritto alla pensione prima di aver commesso il delitto; per cotai ragione non può più essergli tolta, perchè altrimenti sarebbe una spogliazione.

**SCLOPIS.** Le spiegazioni date dal signor senatore Alfieri completano la dichiarazione che aveva fatta il senatore Giulio, vale a dire stabilisce il principio che il diritto vero di ritenzione si compone di due elementi: l'elemento della ritenzione, il quale comincia dal giorno dell'entrata in servizio; l'altro elemento, cioè la condizione successiva del tempo, la quale deve essere compiuta, e che sola può dare efficacia alla consumazione, o meglio diremmo, alla perfezione di questo diritto; dunque mi pare che, quando venisse la redazione dell'articolo accompagnata da una spiegazione la quale appunto escludesse il caso in cui un militare, il quale avesse commesso un'azione passibile della pena preveduta in quest'articolo durante il corso del tempo in cui non è ancora perfetto, ma solo incerto il suo diritto di utilizzare poi la ritenzione, possa prevalersi di questo diritto: si adempirebbero e le viste della Commissione, ed anche il corso del periodo utile per acquistare diritto, e che quindi non può essere ammesso, non solo sospeso quell'esercizio; si deve perdere assolutamente il diritto che sarebbe spettato al militare, se non avesse commesso il delitto che lo sottopone a pena infamante.

**ALFIERI.** Porto opinione che vi sia una confusione da evitare, ed è quella appunto cui accennava l'onorevole senatore Giulio, e voglio dire il caso ove il diritto non sia acquistato in quel modo solo, senza del quale io credo non si possa ottenere. Ci vogliono due cose nel senso della nostra legge: aver compiuto il tempo, ed avere dimostrata la volontà di conseguire gli effetti di quel diritto. Se adunque il militare ha compiuto il tempo, se ha mostrata la volontà sua, se ha ottenuta la pensione giustificando di aver adempiuto alle condizioni volute, allora anch'io sono di parere che questo diritto è acquistato, e che più a lui non si possa togliere; ma se nel periodo dei 25 anni che deve compiere egli ha commesso un reato che lo sottoponga a pena infamante, dico che questo reato lo rese indegno di ottenere questo beneficio.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Mi pare che il principio sia già stato deciso dal Senato. All'occasione della discussione dell'articolo 16, § 2, si disse che al disertore non è computato il servizio prestato anteriormente. Dunque il Senato ha già pronunziato che in tal caso la ritenzione operata sul soldo di chi ha disertato è perduta interamente.

**PRESIDENTE.** Chieggo anch'io di poter chiarire dal mio canto la questione, com'è dovere del presidente, pregando il Senato di riflettere che la parola *diritto* può sciogliere la questione. Si tratta di *diritto*, vale a dire di ragione non ancora esercitata, perchè non ebbe ancora a scaderne intero il tempo necessario a farlo valere. Trattasi perciò (almeno nella maggior parte dei casi) di un diritto, il quale, per diventare diritto compiuto, abbisogna di una riammissione al servizio. Ciò posto, senza entrare in maggiori indagini, e riducendo le questioni al fatto che ne avverrà, è cosa palese che, o si tratta di pene infamanti incorse dal condannato, ed allora non potendo, anzi non dovendo presupporre che egli possa essere riammesso al servizio, cessa per lui immancabilmente ogni mezzo, ogni diritto di compiere il tempo necessario all'acquisto della pensione. Per lui adunque non è questione di *diritto sospeso*, come è scritto nella legge, ma di *diritto annullato*.

Il diritto sospeso mentovato nella legge non può essere applicato che alle pene non infamanti e leggieri, in ordine alle quali il Senato mostrasi già d'accordo nel riconoscere che, anche avuto riguardo al principio della intenzione, la disposizione dell'articolo è giusta.

**STAMA.** Domando la permissione di dare alcune spiegazioni a dimostrazione e conferma di quanto precedentemente ho avuto l'onore di soggiungere.

Le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti, secondo le quali si verrebbe a provare troppo, pare a me che provino assai poco. Primamente il disertore perde il beneficio del servizio prestato anteriormente alla diserzione, tuttoché la diserzione sia delitto assai più leggiero di quei reati a cui corrisponde la pena di dieci, quindici, venti anni di galera.

In secondo luogo poi, giusta il numero 2 dello stesso articolo, perde il diritto della pensione od il godimento di essa chi ha incorso la perdita della qualità di cittadino, come accadrebbe a chi si espatriasse; eppure il diritto di espatriarsi è ormai riconosciuto libero a ciascuno. Epperò, se uno si porta in estere Stato e si aggrega a quello, il diritto di lui alla pensione rimane sospeso finchè non rientra, non per altro se non perchè ha abbracciata una nuova patria adottiva, abbandonando la natia. Ora io dico: qual paragone si può fare tra chi esercita un diritto che gli compete, lasciando per cause particolarissime, per ragioni fortissime, la patria nativa per cercarne un'altra di adozione, il quale nondimeno incorrerebbe per ciò solo nella perdita della pensione e del godimento di essa, e chi invece soggiacque ad una pena che por-

tasse 20 anni di lavori forzati? Non mi pare che possa esservi paragone fra i due casi. Soggiungo per ultimo, che quegli che è condannato ai lavori forzati a tempo, secondo la legge elettorale e lo Statuto, perde la qualità di cittadino, e con essa i diritti che vi sono annessi, che più non riacquista. Come mai può egli dunque ancora essere riammesso a godere della pensione, se di essa non può godere chi ha incorsa la perdita della qualità di cittadino?

Dunque, io ripeto, colui che è condannato alla pena dei lavori forzati a tempo perde la qualità di cittadino, e, se mai non mi appongo, dopo che l'ha perduta non la riacquista più, e, dato anche che la riacquistasse per mezzo della riabilitazione, dubiterei ancora che egli avesse riacquistati tutti i diritti inerenti alla qualità di cittadino.

Dunque, se il condannato alla pena dei lavori forzati perde la qualità di cittadino, come mai si potrà nel paragrafo precedente dire che, scontata la pena dei lavori forzati, egli potrà ottenere la pensione, quando il paragrafo secondo dello stesso articolo prescrive che chi non è cittadino non può godere della pensione?

**DE SONNAZ.** Sostengo che non si debba riammettere nelle onorate file dell'esercito un uomo che sia stato colpito da pena infamante.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io non credo che sia mai stata intenzione né della Commissione, né tanto meno del Ministero, di rimettere nelle file dell'esercito persone che siano state condannate a pene infamanti.

Voleva appunto correggere le due espressioni che si sono usate da alcuni dei preopinanti nel caso della discussione, avendo avvertito che da alcuno degli onorevoli senatori è stato detto che si vogliono riammettere nell'esercito tali individui, che si vogliono ammettere a far parte delle file.

Io quindi non vedo come l'onorevole generale De Sonnaz possa credere che il Ministero possa aver pensiero di riammettere nelle file dell'armata e di rivestire dell'onorata assisa militare persone che furono condannate a pena infamante. Mi fo debito di dichiarare al Senato il contrario.

**DELLA TORRE.** Io credo che la questione sia decisa. Il Senato ha ammesso che si perda il diritto alla pensione per la diserzione, non consentendo che si contino gli anni anteriori ad essa. Ora, essendo più grave la pena della galera, ritengo che con questa si perdono tutti i diritti anteriori e posteriori.

**GIULIO.** Domando la parola unicamente per far osservare che le difficoltà incontrate nella presente discussione provengono dall'essersi impiegata la medesima espressione per applicarla a cose totalmente diverse. Il preambolo dell'articolo dice: « Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso; » e questa sospensione si viene poi ad applicare ugualmente in casi di condanna a pena afflittiva ed a quelli che importano la perdita dei diritti civili. Ma ogni dubbio cesserebbe (poiché dalla discussione che è nata, e che si è proseguita sì a lungo, pare che tutti o quasi tutti i senatori sieno dello stesso avviso), ogni confusione, dico, svanirebbe, se l'articolo si dividesse in due parti; nella prima parte si direbbe: il diritto alla pensione si perde per condanna a pena afflittiva od infamante. . . Si raggiungerebbe poi nella seconda parte: il diritto o il godimento della pensione è sospeso nei tali e tali casi; si escluderebbe così l'idea che colui che si è reso colpevole di un delitto importante a pena infamante potesse essere riammesso nell'esercito, che il suo diritto potesse essere unicamente sospeso; si vedrebbe anzi che chi ha commesso delitti importanti a pena infamante perde assolutamente i suoi diritti anteriori per gli stessi mo-

tivi per cui li perde il disertore, e perde i diritti che potrebbe in seguito acquistare, perchè non sarà più ammesso nell'esercito.

Diviso così l'articolo in due parti, ogni incertezza, ogni dubbio svanirebbe.

Del resto, siccome la compilazione dell'articolo può riuscire complicata, e sarebbe difficile il farla qui estemporaneamente, ed in modo che non introducesse nuove ragioni di dubbio o d'inesattezza, domando che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

**MAESTRI.** Farei un'interrogazione alla Commissione.

Domando se quest'articolo 38 parla del diritto già compiuto per ottenere la pensione, e del godimento della pensione già ottenuta, ovvero del diritto da conseguirsi per non essere ancora giunto il termine dei venticinque o dei cinquanta anni.

Suppongo che l'articolo parli dei due casi; e in questa ipotesi osservo che del diritto da conseguirsi per tempo non ancora compiuto si è già parlato all'articolo 16.

Quindi vi sarebbe o una inutilità, o una mancanza d'ordine, e non se ne dovrebbe qui parlare. Ma ove parlar se ne voglia, bisogna distinguere i due casi, cioè quello in cui la pensione è in corso e quello in cui la pensione non è ancora conseguita, perchè il tempo non è compiuto.

E per conseguenza si dovrebbero regolare le rispettive disposizioni.

**COLLA, relatore.** La Commissione non ha fatto altro che mettere l'articolo come è stato proposto dal Ministero. Io credo però che s'intenda il diritto ad ottenere la pensione.

**ALFIERI.** Siccome io concordo coll'opinione dell'onorevole senatore Giulio, e non con quella dell'onorevole senatore Maestri, credo che si possa migliorare l'articolo, aggiungendo qualche cosa al concetto espresso dal signor senatore Giulio, in quanto che i termini proposti da lui non corrispondono, per quanto mi sembra, all'idea prima che egli stesso avea dichiarata. Io direi nell'articolo: « Il diritto alla pensione si perde per condanna ad una pena infamante. »

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti che si vorrebbero introdurre in questo articolo sono i seguenti. (V. vol. Documenti, pagina 283.)

**ALFIERI.** Io ritengo che questi emendamenti vengano a soddisfare ad un desiderio che mi sembra giusto e che parmi essere nella mente di molti miei colleghi, e che sia tanto più equo in quanto che io credo che, se ieri non siamo stati guari disposti a favorire i militari fatti prigionieri, non sia ora il caso di essere più ligi a favore dei condannati per un delitto infamante.

**PRESIDENTE.** Vi è la proposizione di rimandarlo alla Commissione, stante che la mutazione che si vuol fare è per sé stessa bastantemente grave per meritare una ben ponderata, una diligente attenzione della Commissione.

Io propongo dunque al Senato se vuole prescindere dall'esame di questo articolo, e procedere innanzi nel rimanente della legge.

La Commissione potrà domani darci un lavoro compiuto.

Se il Senato approva questa proposta, si passerà all'articolo 39.

(Il Senato approva che l'articolo 38 sia rimandato alla Commissione.)

Leggo l'articolo 39:

« Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; né esse, né gli arretrati di esse possono cederli o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del

Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

**STARA.** Domando la parola.

Veggio in questo articolo che le pensioni militari non possono sequestrarsi, eccettuati i soli casi degli alimenti da prestarsi, secondo la disposizione degli articoli 116 e 118 del Codice civile; ma vi sono molti altri casi di prestazione d'alimenti preveduti dagli articoli 119 e 121 che vorrebbero pur essere eccettuati; nè io veggio ragione perchè si stabilisca questa sola eccezione. Perchè infatti non sarà lecito anche in questi altri casi di sequestrare le pensioni militari? Quando si tratta di un suocero, di un genero, di una suocera, d'una nuora, non vi occorrono forse fondate e sufficienti ragioni per ammettere la stessa eccezione?

Io dunque proporrei che si dicesse: «Eccettuati i casi previsti dalla sezione seconda, titolo V, libro I del Codice civile.»

**PRESIDENTE.** Dall'articolo 116 del Codice civile e dai coniugi sono obbligati agli alimenti verso i loro figli, ed in difetto loro gli ascendenti paterni e materni; e per l'articolo 118, sono tenuti i figli a somministrare gli alimenti ai genitori ed ai loro ascendenti.

Deve ora il Senato giudicare se il favore speciale di cui sono degne le persone di così stretta alleanza contemplate in questi due articoli debbasi anche estendere ai casi indicati negli articoli 119 e 121.

**STARA.** Vi sono veramente anche il suocero, il genero, e viceversa, poi anche i fratelli e le sorelle, ecc., e spetta al tribunale di fissare la tassa degli alimenti; ed io non veggio motivo per cui si vogliano contemplare solo i casi dei figliuoli e degli ascendenti, nè si vogliano contemplare tutti gli altri casi.

**SCLOPIS.** Non mi pare che sia tanto difficile di riconoscere la ragione per cui si fece nel progetto solamente caso di questi due articoli 116 e 118; si è perchè si trattava di ammettere riduzioni sopra fondi già per lo più tenui e destinati alla sovvenzione del necessario all'individuo che è provvisto di pensione, e si trattava di adempiere un obbligo il quale ammette gradi diversi. Perocchè non c'è dubbio che anche tra i doveri di alimentazione si ammettono casi diversi. Altri sono quelli che sono comandati dalla più stringente ragione del sangue, altri quelli che sono comandati dalle convenienze particolari dello stato delle famiglie. Credo che non si possa dire che sia destituita di qualche fondamento questa distinzione. Si tratta di far riduzioni sopra pensioni assai tenui, le quali pare sia meglio vadano a profitto dell'individuo che, provvisto di tenui mezzi, per poco si trova nel caso dell'estrema miseria.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se appoggia l'emendamento Stara.

(È appoggiato.)

Ora avrà luogo la discussione.

**DI PERTINENGO, commissario regio.** Domando la parola.

Io non saprei svolgere con tanta maestria, quanto ha fatto l'onorevole senatore Sclopis, le ragioni appunto le quali hanno indotto il Ministero a circoscrivere all'articolo 39 i soli due casi contemplati negli articoli 116 e 118. La pensione che si dà al militare è in generale tenue, e non è il caso di poterla ripartire fra molte altre persone, verso le quali si dovrebbe fare la riversibilità negli altri casi accennati dall'onorevole senatore Stara.

Non si è voluto allargare di troppo una tale disposizione,

onde l'individuo che la nazione vuol ricompensare non rinunciare privo del necessario sostentamento, quando si estendesse ai detti casi previsti dagli articoli 119 e 121.

**PRESIDENTE.** Debbo porre ai voti l'emendamento Stara...

**COLLA, relatore.** La Commissione, o almeno la maggioranza, non crede che si debba tanto estendere questa facoltà di sequestrare una parte della pensione. Bisogna considerare che la pensione è piuttosto tenue, e si toglierebbe per ciò, come accennava il commissario del Re, a chi ha ben servito, a chi si è sacrificato per la patria, il mezzo di sussistere. Per altra parte, le ragioni dette dall'onorevole senatore Sclopis mi paiono di molta forza, ed a queste aggiungerei che, restando nei limiti degli articoli 116 e 118, si sta nei limiti stessi che la nostra legge stabilisce per la devoluzione della pensione del militare in caso di morte, la quale non contempla che la vedova, i figli, il padre e la madre. Epperò, limitandosi a questi due articoli, mi pare che la legge sarebbe in sé molto armoniosa e molto più analoga nelle sue disposizioni.

**PRESIDENTE.** Domando se il senatore Stara persiste nel suo emendamento.

**STARA.** Io persisterei per queste ragioni. Non mi convincono le ragioni addotte in contrario, cioè a dire che si toglierebbero i mezzi ai giubilati di vivere decoloratamente secondo il loro stato. Ognuno sa che gli alimenti si prestano sempre in proporzione dei mezzi di chi li somministra e del bisogno di chi li riceve; quindi, se l'intera pensione è necessaria per chi deve provvederli, non si tocca; questo è un principio di legge. In secondo luogo dico che possono accadere moltissimi casi in cui un genero abbia un suocero avanzatissimo di età, e mentre egli si gode 4,000 franchi di pensione, lo suocero giaccia nella miseria; perchè non farà egli un piccolo sacrificio, non cederà una parte della sua pensione allo suocero, ma, in quella vece, lo lascerà immerso nella miseria? Lo stesso si dica del caso contrario, di un suocero che abbia un genero, una nuora che abbiano egualmente degli alimenti. E perchè lascerà egli nella miseria il genero, la nuora, ed egli si godrà tutta l'intera pensione?

**PRESIDENTE.** Ponendo ai voti l'emendamento Stara, lo debbo suddividere, perchè, siccome si tratta di aggiungere agli articoli 116 e 118 anche gli articoli 119 e 121, e siccome l'articolo 119, il quale riguarda gli alimenti tra suocero e genero, è più degno di attenzione che l'articolo 121, in cui si parla dei fratelli, così può darsi benissimo che il Senato voglia favorire più gli uni che gli altri.

Chi crede che debba ammettersi l'emendamento Stara per l'articolo 119 del Codice civile voglia levarsi.

(Non è accettato.)

Chi vuole ammettere lo stesso emendamento per l'articolo 121 voglia alzarsi.

(Non è accettato.)

Porro ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 39, che è già stato letto, si alzi.

(È approvato.)

Davò lettura dell'articolo 40:

«Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui siano constatate le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto alle pensioni militari, non che le forme ed il modo della loro liquidazione.

«I pensionati potranno far valere i loro reclami sulla liquidazione che sarà stata loro notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.»



Questo articolo non è stato variato, in quanto alla sua sostanza, dalla Commissione; non fu che modificato rispetto al modo dell'espressione. La Commissione crede che riuscirà molto più conveniente la redazione, se sarà concepita in questa guisa.

Domando al Ministero se accetta la modificazione fatta dalla Commissione.

**DI PETTINENGO**, *regio commissario*. La pensione, essendo come un credito dell'individuo cui è devoluta verso il Governo, e pel diritto comune essendo concesso un tempo assai lungo a far valere i proprii diritti verso i debitori, nel progetto ministeriale si era stabilito un limite di tre mesi per regolarità dell'amministrazione, e si aveva di mira di determinare per articolo di legge un tale limite, non credendo che un semplice decreto reale sia atto a variare ciò che è stabilito dalle leggi comuni.

**COLLA**, *relatore*. Risponderò al signor commissario che questo è stato preveduto, ed è appunto per questo che non si è fissato. La Commissione ha detto che il modo di liquidare le pensioni, il modo di prevedere sui richiami dei pensionati, il tempo dentro il quale questi richiami debbono essere fatti, è tutta materia di un regolamento generale; egli è assolutamente indispensabile, e l'esperienza me lo ha dimostrato per lunghi anni, che si adotti per le liquidazioni delle pensioni un modo generale, un modo sicuro, bene regolato, giacchè qualunque sia la diligenza del Parlamento, qualunque sia la diligenza dei senatori nel voler fare una legge precisa, si farà sempre una legge suscettiva di essere applicata piuttosto in un modo che in un altro. Egli è indispensabile che le liquidazioni si facciano in un ufficio solo della guerra; io credo alaieno che sarà questa la norma che si adatterà da noi come si adotta altrove; il Ministero della guerra giudicherà come deve, se il militare è nel caso d'essere ammesso, far valere i suoi diritti alla pensione; una volta che è ammesso, il giudice poi del quanto, l'applicare la tariffa, il riconoscere i titoli, il vedere se i servizi sono ben provati, si fa applicandovi gli articoli di legge che il provvedimento fa valere, se sono veramente applicabili; tutto questo vuol essere fatto in un modo eguale tanto per gli impiegati militari che civili; bisogna che sia una legge generale quella che dia il diritto al richiamo, e fissi in qual modo questo richiamo può essere fatto; bisogna che determini chi ha ad essere giudice, e tutte queste cose non possono essere fatte in un modo indiretto, come sarebbe nell'articolo, assegnando un termine di 3 mesi senza dire a chi si ricorrerà, chi giudicherà dei richiami. Tutto questo io credo che vuol essere soggetto ad un provvedimento universale che asseuri i diritti di tutti.

**DI PETTINENGO**, *regio commissario*. Domanderei solamente se questi provvedimenti generali a cui accenna il relatore della Commissione saranno dati per legge o per decreto reale. Se per legge, il Ministero acconsente.

**COLLA**, *relatore*. La Commissione ha conservato le parole: decreto reale, ma non avrebbe difficoltà di dire: il Governo determinerà la forma ed il modo, ecc.

**DI PETTINENGO**, *regio commissario*. Allora sono pienamente d'accordo.

**ADOTTATI**. Aveva domandata la parola per esprimere una idea già espressa dalla Commissione; accostandomi però a quanto ha detto l'onorevole senatore, che, i provvedimenti generali devono seguire per legge, osserverei che, se noi nell'articolo ora sottoposto a deliberazione diciamo in termini assoluti che il Governo determinerà, andiamo contro a quanto noi abbiamo riconosciuto conveniente ed opportuno. Io quindi insisterei perchè l'emendamento della Commissione si sotto-

emendasse in quel senso che l'attribuzione data al Governo non fosse che provvisoria, finchè una legge generale abbia provveduto per tutte le pensioni.

**DI PETTINENGO**, *regio commissario*. Io credo che si potrebbero combinare le idee state emesse, quando si riordinasse la redazione proposta dalla Commissione con un altro emendamento che io mi permetto di sottoporre al Senato.

Io scinderei in due le disposizioni proposte dalla Commissione, e direi: « Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui debbano accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. »

Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno oggetto di una particolare legge, e frattanto, finchè sta emanata la medesima, i pensionati potranno far valere i loro richiami sulla liquidazione che sarà loro stata notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.

Io credo che in tal modo sarebbero combinati i due articoli della Commissione con quello proposto dal Ministero, conservando i principii emessi dall'onorevole senatore Colla.

**SCLOPES**. Io volevo, in risposta a quanto avvertivasi da un onorevole senatore, ed in aggiunta a quanto si rispondeva da un altro, far osservare che tanto più è necessaria una legge, in quanto che si costituirebbe un modo di decidere controversie riflettenti diritti; poichè noi siamo tutti convenuti nel principio che si considererà come una specie di diritto la pensione dei militari. Ora non sarà mai con un decreto regio che si potrà stabilire un'attribuzione qualunque di autorità decidente sopra diritti controversi tra il Governo e gli aventi o pretendenti aver ragione verso di esso.

**CUMMANTO**. In quanto alla quistione che è stata sollevata, di sapere chi debba giudicare delle contestazioni che sorgono tra quelli che hanno diritto alla pensione ed il Governo, pare a me che questo, se fosse da farsi, dovrebbe essere fatto per legge; ma però credo che vi sia già provveduto, che non manchi la giurisdizione a cui simili quistioni sono devolute, e si è quella del contenzioso amministrativo.

Ma prego il Senato di osservare che la discussione che ha luogo attualmente è nata da una specie di pena di caducità che si è voluto introdurre nell'articolo 40, là dove si è detto che i pensionati potranno far valere i loro richiami sulla liquidazione che sarà stata loro notificata entro tre mesi dal giorno in cui avranno riscosso per la prima volta gli arretrati della pensione.

Quantunque non si sia detto espressamente che dopo i tre mesi non avranno più diritto a reclamare, tuttavia questa sarebbe la conseguenza naturale che deriverebbe dal tenore dell'articolo. Ed è questa conseguenza così grave, che si fa succedere ad un termine così breve, che ha indotto la Commissione a eliminare questa disposizione, la quale, come ha osservato benissimo l'onorevole relatore, sembra qui messa per incidente. Onde mi pare che o bisogna rinunciare assolutamente all'idea di stabilire caducità, e lasciare che chi ha diritto alla pensione ed ha richiami da muovere non sia assoggettato a niuna prefissione di termini; oppure bisogna provvedere a questo in una legge speciale, e che comprenda non solamente i pensionati militari, ma anche quelli civili.

**COLLA**, *relatore*. La Commissione accetterebbe l'emendamento del regio commissario, in quanto al dividere l'articolo in due parti, ma non riguardo all'aggiunta che egli vorrebbe fare, ripetendo quello che era già detto nell'articolo proposto.



La Commissione potrebbe ammettere che si dica:

« Il Governo determinerà con decreti reali le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti della infermità e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. E poi si dicessero: « Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per legge speciale. » Sin qui va bene; ma intanto, stabilire così provvisoriamente una caducità ed altre disposizioni, lo credo che non convenga al Ministero finché non v'ha una legge. E questa legge non si può far aspettare molto; ma quando v'ha una legge che danno diritto, vi devono pure essere formalità che il capitano...

« Comunque mi pare che la divisione non possa sussistere, perché anche nella seconda parte si sono introvate materie le quali sono precisamente sotto attribuzioni del potere legislativo; e il potere esecutivo ha diritto di stabilire la forma, il modo con cui debbono accertarsi i casi dell'infermità e gli altri titoli per i quali hanno diritto alla pensione militare, perché non avrà anche il diritto di stabilire le forme, il modo di procedere alla loro liquidazione. Per ciò non v'ha bisogno di legge, basta un decreto reale. »

**COLLA, relatore.** Le forme ed il modo debbono stabilire non solamente per le pensioni militari, ma anche per le pensioni civili, sicché si vuole una legge generale. . .

**CINQUANNO.** Si aspetterà forse un anno a presentare questa legge generale. Io pregherò quindi il Senato a considerare che questo si è sempre fatto, e si può fare nel sistema costituzionale, con decreto reale. Niente importa che v'istano due decreti, uno del ministro della guerra per le pensioni militari, un altro del dicastero per le pensioni civili. Naturalmente in un Governo costituzionale ciascun ministro risponde non solo del proprio fatto, ma di ciò cui si acconsente nel Consiglio dei ministri; in conseguenza sapranno coordinare le disposizioni di un decreto con quelle di un altro, benché procedano da diversi dicasteri.

**DE FETTIMENGO** commentando reale il Ministero, toglierebbe quanto è stato detto dall'onorevole signor senatore Colla, di sciogliere in due l'articolo, di lasciare la prima parte retta da un decreto reale e la seconda parte retta da una legge speciale, tanto più che l'onorevole senatore Colla è in grado di ponderare realmente se, proseguendo le cose nello stato in cui sono adesso, possa venire o no incaglio alla liquidazione delle pensioni. Quando egli nella sua scienza amministrativa e pratica creda che ciò non porti verun incaglio, io credo di poter pienamente acconsentire a tale proposta, mantenendo però che la seconda parte sia retta per legge, anzi che per decreto.

Voci Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** I voti devono aggirarsi sopra l'ammissione della modificazione introdotta dalla Commissione su quest'articolo.

La Commissione dapprima aveva opinato che la materia fosse tutta di competenza di un decreto reale. Ora, dopo l'osservazione del commissario regio, acconsente a che si separi in due parti l'articolo e per la prima parte si approvi una disposizione con decreto reale, e per la seconda si riconosca necessaria una legge.

Il senatore Cibrario si oppone a queste conclusioni della Commissione, e credendo che l'articolo debba restar com'era dapprima, lo vorrebbe anche proposte nella votazione; ma siccome gli emendamenti devono essere i primi ad esaminarsi e votarsi, coloro che consentono col senatore Cibrario potranno negare il voto all'emendamento. . .

**ALFIERI (Interyompendo)** Io proporrei un sotto-emendamento alla seconda parte. . . (Numeri), perché un decreto reale non basta.

**DE FETTIMENGO, commissario regio.** Io ho ritirato il mio emendamento, accostandomi all'avviso dell'onorevole signor senatore Colla. . . (Mormorio)

**ALFIERI.** Appunto perchè questa seconda parte ha tanta importanza, questa seconda parte, dico, ha bisogno di una legge, e non vi basta un decreto reale. Mi sembra anche che, finché non sia sancita la legge, sia necessario provvedere con qualcosa di più grave che non una semplice volontà ministeriale, per quanto lo le abbia tutto il dovuto rispetto. Dunque mi pare che si potrebbe aggiungere che, anche per la seconda parte, si provvederà con decreto reale finché non sia provveduto per legge, la quale comprenderà tutte le pensioni.

**PRESIDENTE.** Così stando le cose, porrò ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione, quindi proporrò all'adozione nella seconda parte il sotto-emendamento Alfieri. (Il senatore Cibrario si alza per parlare). Se chi vuol dire (Rivolgendosi al senatore Cibrario); se si vota in questo senso, la sua opinione a favore dell'articolo primitivo non emendato non può più essere accolta. Ma ciò può solamente condurmi a rinviare al Senato l'avvertenza già da me fatta, che i consenzienti al senatore Cibrario hanno facoltà di negare il loro voto e al primo e al secondo emendamento.

Si mette adunque ai voti la proposta della Commissione, vale a dire che « il Governo determinerà con reali decreti la forma ed il modo con cui debbasi accertare le cause ed i titoli che danno diritto alle pensioni militari. »

(È approvata.)

Adesso si espone a votazione la seconda parte, ma deve precedere l'emendamento Alfieri.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Propongo ora l'approvazione della seconda parte con quest'aggiunta.

(È approvata.)

Quindi propongo l'adozione dell'articolo intero.

(È adottato.)

Ora viene l'articolo 41, così concepito:

« Ai militari attualmente in servizio si applicano, nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge, le norme di essa o della legislazione anteriore, secondo che il risultato riesca loro più favorevole. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 41-bis, che farà 42, il quale è così concepito:

« Il capitano promosso a questo grado dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente senza che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano. »

(È approvato.)

« L'articolo ultimo, è applicata la presente legge ai militari giubilati per ferite ed infermità contratte in servizio nella campagna dell'ultima guerra, alle vedove ed ai figli di militari che fossero morti nella medesima, o per conseguenza immediata di essa, purché cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo, in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

« Tale disposizione avrà effetto a far tempo dal di 1° gennaio 1880. »

**COLLA, relatore.** Domanderò di correggere il principio

dell'articolo e sostituire alle parole: *è applicata, quella di: è applicabile, o sarà applicata.*

**GALEA.** Vorrei fare un'osservazione su quest'articolo; in esso è detto: «... purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisi.» E quando questi assegnamenti fossero maggiori?

**Una voce.** Hanno la scelta.  
**GALEA.** Ma colle parole con cui si fa l'applicazione non si lascia la scelta a tutti.

**ALFARICO.** Il preoccupante ha ragione: siccome si fa un articolo apposito per coloro che hanno combattuto infelice mente nell'ultima guerra, ne viene che il disposto di questa legge in complesso non è più applicabile ad alcuno; bisognerebbe che l'espressione si cambiasse, e si aggiungesse la parola *ancora*, siccome si è fatto nell'articolo 38 della legge di cui si parla.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** Molti di questi non avrebbero gli anni di servizio per la giubilazione.

**ALFARICO.** Bisognerebbe dire: *è applicabile*, perchè l'espressione *applicata* è tassativa.

**GALEA.** Mi pare che si potrebbe aggiungere le parole: *quando l'assegnamento sarà maggiore.*

**PRESIDENTE.** Siccome si dice: *sarà applicata la presente legge*, ed in questa ha l'articolo 44 in cui si lascia facoltà di scegliere il modo di computare il servizio che risulti più favorevole.

**DI COLLEGGIO LUIGI.** (Interrompendo) Io direi: *le vedove ed i figli dei militari potranno prevalersi delle disposizioni della presente legge, purchè cessino, ecc.*

**CHERRAZZO.** Benissimo! Appoggio.

**PRESIDENTE.** Vi acconsente la Commissione?

**COLLA, relatore.** La Commissione non fa difficoltà.

**PRESIDENTE.** Il progetto direbbe: *è applicata la presente legge ai militari.* Ora invece la proposta del senatore Di Collegio direbbe: «I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio, nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, potranno prevalersi delle disposizioni della presente legge,» ecc.

Chi approva questo articolo così emendato, voglia sorgere. (È approvato.)

Con ciò sarebbe compiuto l'esame della legge, se non rimanesse da esaminare la tariffa, e quindi l'articolo 38 il quale è stato rimandato alla Commissione. Io propongo perciò al Senato di radunarsi domani ad luogo per compiere l'esame di questa legge, la quale probabilmente non si occuperà lungo tempo, e quindi di passare nella sala delle conferenze, e negli uffici onde esaminare la legge di cui è stata questa legge decretata l'urgenza.

**Un senatore.** Mi pare che si potrebbe anche esaminare la legge presentatagli sul pesti e misure.

**PRESIDENTE.** E l'una e l'altra.

La seduta è sciolta alle ore 3.

**Ordine del giorno per la tornata di domani.**

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni dei militari in ritiro.

**TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1849**

**PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.**

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione e approvazione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.

Il processo verbale è letto ed approvato.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI E LE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Non vi è altra cosa all'ordine del giorno che la continuazione, o per meglio dire, il compimento della legge di ieri.

**FRANZINI.** Avendo il Senato riconosciuto che i capitani che non sono ancora giunti ai 30 anni di servizio abbiano a

conservare i diritti acquistati e che siano ammessi al ritiro col grado di tenente, così crederei, essendovi la possibilità, che un maggiore o un ufficiale superiore qualunque non potesse arrivare ai 30 anni di servizio, che il diritto riservato ai capitani si intendesse riservato anche per qualunque ufficiale superiore che si trovasse in quella circostanza.

**PRESIDENTE.** Io prego il relatore della Commissione a voler dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole preopinante, e sull'intelligenza che vuol darsi all'articolo di legge di cui trattasi.

**COLLA, relatore.** Mi pare essere troppo chiaro, perchè si possa dargli un'interpretazione nel senso proposto dall'onorevole senatore Franzini.

Credo per altra parte che le leggi non possono prevedere certi casi soltanto estranei e quasi impossibili a verificarsi. Imperocchè l'uomo che è stato 25 anni nel grado di tenente o sottotenente è assai difficile che giunga al grado di maggiore senza essersi pervenuto vicino ai 30, perchè almeno deve impiegare 5 anni dal grado di tenente al grado di maggiore, e questi è assai facile che trascorrono. Quando correranno ancora, è molto difficile che l'uomo a quell'età sia assolutamente nella possibilità di prestare qualche servizio al Governo, imperocchè ogniqualvolta il maggiore che ha compiuto 25 anni di servizio in gradi subalterni non si trovasse più in caso di prestare un servizio attivo, potrà sempre collocarsi in un modo che possa aspettare il compimento dei 30 anni.

Questi casi, come dissi, mi pare che debbono essere lasciati a chi governa, e chi governa avrà un riguardo per colui che in 5 anni abbia potuto meritarsi di essere promosso dal grado di tenente a quello di maggiore, perchè questi avrà certamente tanto merito che valga a procacciargli presso il Governo il dovuto riguardo, sicchè si aspetti che compia i 30 anni di servizio, perchè, se si dovessero aggiungere disposizioni per tanti casi speciali appena prevedibili, mi pare che si farebbe della legge un volume, il quale resterebbe ancora incompleto.

**DI PETTENGO, commissario regio.** In massima lo ravviso opportane le osservazioni del senatore Colla, ma però se poniamo mente all'anomalia degli avanzamenti che hanno avuto luogo in circostanze eccezionali, appunto come negli anni 1848 e 1849, credo che non sia male di provvedere a vari casi che si possono presentare.

Credo quindi che non si aumenterebbe per nulla il volume della legge, se alle parole: *tenente passato capitano, si dicesse: i militari che, conseguito il diritto alla giubilazione dopo 25 anni, nel limite di tempo dai 25 ai 30 anni, potranno aver diritto alla giubilazione che loro sarebbe spettata al limite dei 25 anni.*

**COLLA, relatore.** L'articolo essendo votato non può più discutersi.

**PRESIDENTE.** Volevo fare la stessa osservazione. Altronde lo ho ragione di credere che l'intenzione dell'onorevole nostro collega non sia stata già di provocare una speciale misura legislativa a questo proposito, ma unicamente di ottenere una spiegazione, la quale, registrata negli atti del nostro Parlamento, faccia in ogni tempo visibile che l'intenzione del Ministero e della Camera è stata di comprendere in quel vantaggio non solamente i capitani, che si considerano come il termine di passaggio dalla carriera inferiore alla carriera superiore, ma qualunque altro militare che possa avervi ragione uguale.

Per conseguenza non credo che il Senato debba entrare in ulteriori discussioni.

**DELLA TORRE.** Si è preveduto qui semplicemente il caso del tenente che diviene capitano dopo i 25 anni; e che non può più percorrere quei cinque anni. Chi si ritirerà può essere che sia divenuto capitano molti anni prima. Questo è un caso che va preveduto.

**ALFIERI.** Se si ammette l'osservazione fatta dall'onorevole signor senatore Della Torre ne avverrebbe, che non vi fosse differenza tra il grado inferiore e il grado superiore; se il tenente è diventato capitano prima dei 25 anni compiuti non aveva potuto godere i vantaggi del grado superiore.

**DE BONNAE.** L'aggiunta che si è fatta alla legge solamente per quei tali che hanno passato un lungo tempo nella car-

riera fino ai 25 anni non potrebbe riguardare un capitano, perchè egli ha meglio progredito, essendo da capitano diventato maggiore. E con ciò ha fatto un passo di più, che l'ebbe meglio a vantaggiare.

**PRESIDENTE.** Tale era l'idea della Commissione e della Camera; perciò io non posso più lasciare che si discorra sopra una cosa che è già stata decisa, non risolvendosi in altro il fatto eccitamento se non che in una spiegazione, la quale è già ottenuta.

**DE LA CHAMBERE.** Cette discussion me parait superflue, dès l'instant que nous avons admis en principe que le lieutenant qui, après 25 ans de service, est promu au grade de capitaine, conserve son droit à la pension de lieutenant; s'il est dans le cas de demander la retraite avant qu'il ait accompli sa trentième année de service, comment admettre qu'il perdrait ce droit, s'il devient major? Ne serait-ce pas le punir de s'être montré digne d'un avancement rapide?

**PRESIDENTE.** La discussione è aperta sull'articolo 28, sul quale la Camera ha deliberato di rimandarla alla Commissione, perchè facesse nuovi studi d'accordo cogli autori degli emendamenti.

La parola è al relatore della Commissione.

**COLLA, relatore.** La Commissione ha creduto che, per meglio chiarire la questione e per raggiungerne per più facile maniera lo scioglimento, fosse opportuno di dividere le varie condizioni in cui la condanna a pena infamante si può computare al militare. Al militare può essere computata la condanna a pena infamante in questi tre casi: 1° a chi, servendo, non abbia compiuto ancora i 25 anni di servizio richiesto per la pensione di ritiro; 2° a chi abbia compiuto veramente i 25 anni, eppure continuò a servire non avendo sperimentato questo diritto; 3° finalmente il caso in cui già abbia conseguito la pensione a cui gli dava diritto la sua anzianità. L'effetto della condanna ad una pena infamante è diverso sotto questi tre casi.

Nel primo caso il militare che è condannato a pena infamante non può nè perdere, nè aumentare alcun diritto a pensione; non lo può perdere perchè non ha ancora gli anni di servizio necessari per acquistarlo, nè si può perdere ciò che non si è mai acquistato; non lo può aumentare, perchè le leggi nostre si oppongono a che l'uomo condannato a pena infamante possa mai essere riammesso al servizio. L'agregato commissario che ha sostenuto con tanta fede, e ben meritata, la discussione di questa legge, ha detto ieri che nessuno il quale sia condannato a pena infamante può mai essere ammesso a servire nelle truppe del Re. Se alcun dubbio rimanesse, od almeno, non già sul caso che è per sé incontrastabile, ma sull'effetto che possa avere legalmente, contando che la parola che qui si dicono non fanno legge e non tolgono i diritti ad alcuno, io mi permetterò di osservare al Senato che nel Codice penale militare, agli articoli 149 e 152 è stabilito: « La degradazione esclude per sempre dall'onore di servire nelle nostre truppe: il militare condannato alla morte da eseguirsi nei modi stabiliti dal Codice penale comune, o ai lavori forzati perpetui, o a tempo, od alla reclusione ordinaria, dovrà prima dell'esecuzione della sentenza essere degradato ».

Egli è dunque stabilito che il militare che è condannato ad una pena infamante, mentre non è ancora compiuto il tempo necessario per conseguire od ottenere una pensione, non potrà mai più aumentare questo diritto; è fatto innegabile che la legge parla di questo caso. Rimangono gli altri due che possono meritare maggiori osservazioni.

Si tratta di un militare il quale aveva compiuto 25 anni di

servizio, ma non aveva ancora ottenuta la sua giubilazione, ed è condannato a pena infamante: sarà egli escluso dal far valere i suoi diritti alla pensione? Questi diritti alla pensione svaniranno intieramente?

La questione è assai più grave, e volendo procedere con qualche severità (dico con severità simile a quella che si è usata relativamente alla diserzione), mi parrebbe conveniente il dire che il militare che si trova in questo caso non abbia diritto alcuno ai servizi che aveva prestato prima della condanna alla pena infamante. Ma non sarei egualmente d'avviso che si possa dichiarare che quei servizi sono assolutamente perenti, perciocchè si contraddirebbe all'articolo 51, il quale dà alle famiglie una porzione della pensione alla quale avevano diritto all'epoca della morte del marito o del figlio. Ora mettiamo che un militare qualunque a 25 anni di servizio sia condannato, mettiamo, alla pena maggiore, anche alla morte col laccio (pena infamante): i servizi prestati da lui non potranno passare in favore della famiglia? Io credo di sì, e lo credo tanto più fermamente, che lo stesso Codice penale dichiara che l'infamia e gli effetti dell'infamia non colpiscono mai la famiglia. Rimane il terzo caso, ed è quello in cui il militare abbia già ottenuto la pensione. In questo caso il diritto era compiuto, ma fu già sperimentato; il militare non solo aveva diritto di domandare la pensione, ma era in possesso della pensione medesima.

In questo caso a me sembra che sia giustissima la proposizione del Ministero, per la quale il godimento della pensione rimane sospeso durante la pena, ma cessata la pena, egli riprende a goderne, e dopo di lui ne godono la sua vedova ed i figli. Premesse queste distinzioni, la Commissione ha preso ad esaminare l'emendamento che si era proposto nella tornata di ieri, ed ha creduto che, scritto come fu, non potrebbe ricevere alcuna applicazione.

Si era scritto che il diritto alla pensione si perde per condanna ad una pena infamante incorsa durante che il militare compie gli anni di servizio necessari per l'acquisto del diritto medesimo. Le ragioni che il militare il quale compie gli anni di servizio non ha ancora acquistato alcun diritto, il quale diritto non potrà mai acquistare perchè non potrà essere riammesso al servizio, rendono affatto inutili, o almeno mai applicabili le disposizioni dell'emendamento scritto come è.

Sarebbe quindi, a mio credere, possibile di rendere efficace la disposizione, quando si dicesse che il militare condannato a pena infamante non potrà mai far valere pel conseguimento di una pensione i servizi da lui prestati prima della condanna. In questo modo si avrebbe una disposizione che avrebbe una tal quale efficacia. Rimane però ancora, prima che dia lettura dell'emendamento in questo senso, rimane ancora che faccia un'osservazione riguardo alla denominazione di *pena infamante*.

La Commissione nella sua relazione ha detto che pene infamanti, secondo le nostre leggi, sono solamente la morte col laccio ed i lavori forzati a perpetuità. Un membro onorevolissimo del Senato, illustre magistrato, trova che vi sono altri casi di pene infamanti, come sono quelle de' lavori forzati a tempo: io credo però opportuno di osservare al Senato, che veramente vi è un articolo nel Codice penale che dichiara incorrersi nell'infamia anche per le condanne ai lavori forzati a tempo in certi casi determinati, ai quali casi è aggiunta anche l'esemplarità della berlina; ma appunto per questo mi pare dichiarato evidentemente che i lavori forzati a tempo non sono per sé stessi pena infamante. L'infamia viene dal fatto e non dalla pena; quindi era giusto ciò che si era detto dalla Commissione, ed è giusto ancora di ripetere

che qualora si adottassero le parole: *pena infamante*, queste non concernerebbero tutti i casi in cui un militare può essere condannato ai lavori forzati, e questi casi, che sono assai numerosi nel Codice penale comune, sono numerosissimi nel Codice penale militare, e tutti egualmente vanno soggetti alla degradazione, che è una specie di infamia, di infamia militare. Molti sono i casi nel Codice penale di queste pene di lavori forzati, parte de' quali vorrei sinceramente che non fossero soggetti a queste pene, quali sono quelle dell'insubordinazione e di altri delitti militari che provengono, piuttosto che da pravità d'animo, da vivacità di carattere, di sentimenti e di circostanze che spesso volte non sono infamanti; ma vi hanno anche de' casi in cui il delitto è assai grave, epperò merita anche infamia, come sarebbe, per esempio, colui che viola il segreto di una lettera, di un messaggio che è incaricato di portare da un generale ad un altro, da uno ad altro luogo, colui che manca alla consegna, che viola la consegna innanzi al nemico e mette a pericolo l'armata e lo Stato, e tanti altri casi che è inutile di enumerare, ma è certo che vi sono molti casi di condanna ai lavori forzati la quale non è compresa nelle pene infamanti. Io crederei perciò, che siccome il principio che ciò determina, è quello, che mai un uomo il quale è stato soggetto ai lavori forzati possa figurare nei ruoli dell'armata, neppure per una pensione, in questo caso, dico, crederei che si userebbero da noi assai meglio invece delle parole: *condanna a pena infamante*, le parole: *lavori forzati*. Date queste spiegazioni, sottometto al Senato l'articolo così proposto:

« Il militare che soffri condanna alla pena dei lavori forzati non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso.

« 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere durante il tempo della pena medesima;

« 2° Come nel progetto ministeriale. (Vedi sopra)

**DE CARDENAS.** Io proporrei che alle parole: *prima della condanna*, si sostituisse: *prima del delitto commesso*. Il delitto potrebbe essere commesso mentre uno era ancora militare e non essere scoperto che molti e molti anni dopo. Io non lascio ai legali il giudizio, questa è una semplice osservazione.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io domanderei al signor relatore se, parlando di quelli che hanno subito la degradazione, fossero privi o conservassero il diritto alla pensione, perchè in quel caso mi pare che sarebbe un poco irregolare il concedere tale diritto a chi venne degradato, mentre lo si rifiutò l'altro giorno a quello che fu fatto prigioniero per facile, o per altra causa indipendente. Se quegli che ha subita la degradazione ha un vantaggio, questo vantaggio parmi non sia giustificato.

**ALFONSI.** Faccio osservare all'onorevole mio collega il senatore Della Marmora che qui non si tratta di favori per cui si possa stabilire un paragone. Il militare che ha avuta la disgrazia di cadere prigioniero non è privo de' suoi diritti alla pensione. Quello che non gli si concede è di contare la campagna per due anni, perchè non gli si tiene conto della campagna in cui venne fatto prigioniero. Qui si tratta invece del diritto di far contare gli anni che rimane in servizio per conseguire la pensione.

Dopo questi schiarimenti, aggiungerò che la dichiara della Commissione venne espressa assai meglio di quello che avesse potuto farlo il mio proprio concetto; io dunque vi aderisco.

In quanto all'osservazione del senatore De Cardenas, io opino che meriti qualche considerazione; solamente non mi sembrerebbe che potesse limitarsi a quel cenno di delitto (bisognerebbe dirlo tale), che ha dato luogo a condanna.

**DE CARDENAS.** Prima del crimine per cui è stato condannato.

**COLLA, relatore.** La condanna toglie qualunque diritto a pensione.

**PRESIDENTE.** Prego il commissario di trasmettermi l'emendamento.

La parola è al commissario del Governo.

**DI PATTINANGO, commissario regio.** È veramente eccessivo ardire il mio, quello cioè di entrare in discussione di cose legali, laddove hanno parlato onorevoli senatori così distinti per ogni modo, e particolarmente della scienza legale.

Io non parlerò che il linguaggio del soldato, quel linguaggio che consegue dal sentimento d'onore affatto speciale che dal soldato deve curare con somma gelosia. Il militare riguarda come infamante ogni fatto che tragga con sé la degradazione.

Osservo al Senato che all'articolo 149 del Codice penale militare è stabilita la massima che la degradazione esclude per sempre dall'onore di servire nelle regie truppe. Per la quale, a parer mio, si laccia d'infamia quel cittadino, il quale non è più ammesso a servire la patria, il cui braccio diviene inutile alla società. L'armata lo rigetta e la patria rifiuta il suo sangue.

Ponendo ora di confronto le pene del Codice penale comune con quelle del Codice civile, osservasi che nella vita civile sono considerate pene infamanti, siccome insegna l'onorevole signor senatore Colla, la morte col laccio, i lavori forzati a vita, non che i lavori forzati a tempo e la relegazione nei casi appunto notati ieri dal senatore Sora nell'articolo 24 del Codice penale comune, mentre che per l'articolo 152 del Codice penale militare viene stabilito che la morte nei modi ordinari, i lavori forzati a vita o a tempo, e la relegazione ordinaria traggono sempre con loro la degradazione. Una tale discrepanza fra i due Codici io credo debba scriverse a difetto od errore occorso nella compilazione del Codice penale militare, dove non si sono ben precisate le pene infamanti, a definire le quali, nel caso di cui discorriamo, io fo qui appello a tutti gli onorevoli generali che seggono in questo Consesso, se nella milizia non si ritenga per infamante ogni fatto ed ogni pena che porti con sé la degradazione.

Tale è l'idea che io desidero di far condividere al Senato nel determinar l'emendamento, in proposito al quale mi permetterò pertanto di proporre il seguente sotto-emendamento. Alle parole: « il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori forzati, non è più ammesso, » vorrei surrogare le seguenti: « il militare che soffrì condanna che trasse con sé la degradazione non è più ammesso a far valere i suoi diritti. » Io non credo di essere lasciato di eccessivo rigore. Il Governo, per la legge che si discute, riconosce i diritti dei militari, e stabilisce disposizioni benefiche a favore dell'armata, ma i benefici debbono essere fatti ai militari che non fallirono all'onore e non macchiarono l'onorevole assisa del difensore della patria.

**COLLA, relatore.** Non è mio divisamento di oppormi a questo sotto-emendamento, ma desidero che il Senato si penetri bene di ciò che si farebbe coll'adottarlo. Non si tratta ora di riammissione al servizio (cosa per cui convengo esservi necessità di tutto il rigore possibile, perocché chi è

stato degradato non deve più vestire la divisa militare); ma quando si tratta poi del necessario al vivere, del diritto acquistati prima, di una pensione da vivere per sé e la sua famiglia, credo che la cosa voglia essere esaminata molto maturamente. E credo inoltre che bisogna riflettere che lo stesso Codice penale è vero che ammette la degradazione tanto nel caso di lavori forzati, come in quello di reclusione, ecc., ma stabilisce che i lavori forzati formano un grado di pena superiore alle altre, quantunque importino egualmente la degradazione. Stabilisce, dico, questa distinzione, che per delitti più gravi mette la pena dei lavori forzati, per gli altri mette la pena minore anche soggetta alla degradazione, ma lascia sussistere questa differenza.

Ora, io dico, quando si tratta di riammettere al servizio, sono esclusi tutti quelli che furono degradati. Quando si tratta di un diritto a pensione, allora applichiamo con tutti i riguardi possibili, applichiamo con severità sì, ma con carità, e quando si tratta di un delitto meno grave, lasciamo che ognuno, scontata la pena imposta dalla legge, possa avere di che vivere.

**DI PATTINANGO, commissario regio.** Io insisto nella proposta del mio sotto-emendamento. Riconosco giustissimamente le osservazioni esposte dall'onorevole signor senatore Colla, ma io credo che appunto per i militari bisogna stabilire massime severe. Lo stabilire che ad un soldato, dopo essere stato degradato, la nazione vuol ancora riconoscergli certi diritti a pensione, penso non possa essere massima ammissibile coll'onore militare.

La carità che accennava l'onorevole senatore Colla sarà quella appunto che verrà a sollievo degli individui che la milizia rigetta, non che delle loro vedove e dei loro figli. Il nostro paese è ricco di istituzioni di beneficenza e di filantropia, e per altra parte il Governo stesso potrà venire a soccorso con sussidi; ma, siccome io credo fermamente che sarebbe fare torto a tutti coloro i quali sono annoverati fra i pensionati dell'esercito di contare fra essi un individuo il quale avesse subito una degradazione, io considero la disposizione che propongo qual necessario mezzo di ritegno per vie meglio stabilire la disciplina.

L'individuo, prima di mancare, avrà presente le dure conseguenze alle quali si espone.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Io non capisco tanta indulgenza oggi e tanta severità l'altro giorno. (Bisbiglio)

**DELLA TORRE.** Io appoggio la proposizione del signor commissario regio, perchè il militare che è stato degradato ha finito, non ha più nulla a fare coll'armata. Il Governo può, se vuole, soccorrerlo: questo in certi casi si potrà fare; ma una pensione che è stabilita sul bilancio dello Stato non può appartenere ad un uomo che è stato degradato. Io credo che questo è contro tutti i principii militari.

**COLLA.** Quantunque membro della Commissione, io confesso che abbraccio di tutto cuore la proposizione del commissario del Re. Io credo che, oltre le ragioni da lui addotte, militi ancora quella della maggior chiarezza che ciò sparge sulla legge.

**CERRANO.** Io appoggio anche la proposta del commissario del Re, ma ristrettivamente alla persona del militare il quale è stato soggetto a degradazione. Non vedo che trattandosi di persona che oggi acquista un diritto, nel quale diritto partecipi anche la vedova e partecipino i figli in certe condizioni previste dalla legge, non vedo, dico, che sia conveniente di privare di questo diritto la vedova ed i figli; in conseguenza appoggierei per questa parte sola la proposta della Commissione.

Nel resto, quanto alla menzione della pena infamante, lo sono dell'avviso del commissario.

**DE LA CHARRIÈRE.** Je veux combattre la proposition de l'honorable sénateur Cibrario. Il me semble qu'elle présente une espèce d'anomalie. En effet, on ne peut transférer un droit qu'on a perdu avant de l'avoir exercé.

**CHIODO.** Io proporrei (nel caso che il Senato non volesse accettare la proposizione della Commissione e la proposta del commissario regio) un sotto-emendamento che consisterebbe in questo, cioè: « che il nome di colui che ha meritato la degradazione sia cancellato dall'elenco dei pensionati militari, e che sia iscritto in un elenco a parte, affinché non si annoveri più fra coloro dei quali la patria riconosce i servizi e la condotta intemerata. » (Segni di disapprovazione)

**DE LA CHARRIÈRE.** On me fait observer que j'ai commis une erreur. M. le sénateur Cibrario a parlé des militaires dont la pension avait été liquidée.

Je proteste que je n'ai pas entendu parler de ceux-là.

**DE SONNAZ.** Je me permets d'ajouter que si je repousse autant qu'il est en moi que le militaire condamné à peine infamante conserve le droit à une pension militaire, je n'entends pas exclure sa famille innocente d'un droit qui lui est acquis, si ce militaire est coupable et condamné après avoir accompli les années prescrites pour valoir à sa veuve et à ses enfants le droit de jouir de la pension à son défaut.

**COLLA, relatore.** Io non ho difficoltà, anche nel mio avviso particolare, ad ammettere l'emendamento proposto dal commissario regio; confesso però che la coscienza mi ripugnerebbe ad accettarlo senza una formale dichiarazione, cioè che nella compilazione del Codice penale militare (al quale si dice pongasi ora studio) si torrà la pena dei lavori forzati per quel delitti che secd non portano infamia, perchè tali non sono di loro natura. Se si potesse aver fin d'ora una legge la quale dicesse che l'infamia, la degradazione colpisce soltanto colui che manca all'onestà, colui che ruba, colui che tradisce, ma che non colpisce colui che in un momento di vivacità può aver mancato al proprio dovere, e che a costui non si fa perdere tutta la sua carriera, il che gli porterebbe che non avesse un tozzo di pane, io sarei tranquillo, perchè vedrei, come dissi, colpita la malvagità, e non un atto involontario, come dissi, di vivacità. (Segni di approvazione)

Ma dappoichè si dice che il Ministero si adopera e lavora presentemente per la riforma del Codice penale militare, io, persuaso di queste parole che se non verranno meno, ho acconsentito alla proposizione del commissario.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io non posso prendere alcun impegno intorno ai lavori del nuovo Codice penale militare, ma io credo benissimo che tutti coloro i quali saranno chiamati alla compilazione del medesimo avranno presenti i riflessi giustissimi dell'onorevole proponente, e delle conseguenze cui hanno dato luogo le disposizioni del vigente Codice; e posso per altra parte accettare il Senato che essi saranno tenuti in conto dal Ministero.

**COLLA.** Considero come un vero favore della sorte quello che ha eccitato questa discussione nella seduta d'oggi; imperocchè credo che mai deve essere confuso quello che ha mancato ai diritti della morale col quello che solo per vivacità di temperamento può aver commesso un delitto grave, ma che non intacca mai il principio dell'onore, in un paese sopra tutto dove esiste una legge, vero fondamento alla salute dello Stato, che obbliga tutti i cittadini a divenire soldati; questa legge è veramente desiderabile.

**PRESIDENTE.** Do lettura di un emendamento proposto dal senatore Cibrario, formulato nei termini seguenti:

« Il militare che ha incorso una pena per cui si sia fatto luogo a degradazione non è più ammesso a far valere pel conseguimento della pensione i servizi militari da lui prestati anteriormente.

« Saranno bensì ammessi a farli valere nei casi previsti dalla presente legge la moglie ed i figli di lui. »

Domando se è appoggiato.

(Il Senato non lo appoggia.)

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal Ministero, consentito dalla Commissione.

(È approvato.)

Propongo la votazione dell'intero articolo 56.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la votazione di tutti gli articoli della legge. Il Senato dee ora far passaggio alla dipamina della tabella di pensioni, a cui riferiscono molti articoli della legge.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io propongo della tariffa, debbo osservare che in quella proposta dal Ministero si è accennato i guardarmi, senza notarne il diverso grado di cui possono essere frogiati. In questa categoria vi possono appunto essere degli uffiziali come dei sotto uffiziali; proporrei quindi di dire: *guardarmi non frogiati del grado di uffiziale*, per la ragione che quando essi sono uffiziali corrono la sorte degli altri uffiziali dello stato maggiore delle piazze, de' quali non è fatta special distinzione.

**DE SONNAZ.** Estendo uffiziali, sono computati nella categoria del loro grado.

**CIBRARIO.** Quest'aggiunta non mi pare necessaria.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Ho creduto di esporre quest'osservazione al Senato, appunto perchè abbiamo guardarmi di vario grado.

Propongo quest'aggiunta per evitare gli inconvenienti che potrebbero accadere.

**DE SONNAZ.** Mi pare che gli uffiziali debbano intendersi compresi nelle rispettive categorie.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se il Senato non lo crede necessario.

**PRESIDENTE.** Quando si leggerà quel paragrafo si potranno fare le osservazioni relative. Pongo il Senato in avvertenza che leggerò l'esemplare della tabella proposta dalla Commissione, in cui non è accennata la distinzione d'anni di servizio e di anni di grado.

**ALFIERI.** Siccome vi ha una gradazione stabilita nell'ordine degli assegnamenti, bisognerebbe incominciare dall'ultima categoria che, per così dire, serve di base alle altre.

**PRESIDENTE.** Se il Senato non ha niente in contrario, comincerò a leggere dall'ultimo grado.

**ALFIERI.** Però, ove si cambiasse un articolo, bisognerebbe ritornare in addietro per metterlo in armonia.

**PRESIDENTE. (Legge)** « Soldato vivandiere, *minimum* lire 180, aumento per ogni anno di servizio o campagna lire 3, *maximum* lire 280. »

(È approvato.)

« Sotto caporale, vice-brigadiere, tamburo, tromba, *minimum* lire 200, aumento come sopra lire 7 50, *maximum* lire 350. »

(È approvato.)

« Caporale maggiore, brigadiere furiere, brigadiere maggiore, caporale furiere, caporale brigadiere, suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria, sellato, morabbi, armainolo, infermiere, maniscalco, *minimum* lire 220, aumento lire 9, *maximum* lire 400. »

(È approvato.)

« Furiere, sergente, maresciallo d'alloggio, capo operaio,



informiere maggiore, *minimum* lire 500, aumento lire 14, *maximum* lire 540.

(È approvato.)

Guardarme, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, *minimum* lire 540, aumento lire 15, *maximum* lire 540.

Un senatore. Questi andrebbero col sottotenente e veterinario in secondo, in seguito all'adozione della proposta che si è rassegnata al Senato.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Il guardarme sarebbe solo nella categoria di 540 franchi.

COLLA, relatore. Sarebbe dunque il caso di traslocare il maresciallo d'alloggio, per cui la legge ha stabilito, quanto agli anni di servizio, la giubilazione di sottotenente.

PRESENTANTE. È inteso che è cancellato dalla tariffa il maresciallo d'alloggio.

GIURCO. Un articolo della legge stabilisce che i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali avranno la pensione di sottotenenti quando avranno compiuto un certo numero d'anni di servizio nel detto grado.

La questione è dunque senza dubbio, ma quando il maresciallo d'alloggio non avrà compiuto questo numero d'anni di servizio, e che dovrà essere giubilato, bisognerà che gli competerà la cifra come maresciallo d'alloggio che non ha ancora diritto alla pensione di sottotenente.

COLLA, relatore. Quando ha compiuto i sei anni di servizio ha la pensione di sottotenente, quando non ha compiuto gli anni di servizio ha la pensione del grado di maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Aggiungerò una sola osservazione a quanto ha detto l'onorevole senatore Colla. I casi nei quali il maresciallo d'alloggio ha diritto alla pensione da sottotenente sono prescritti nel corpo delle leggi, e nei casi in cui il medesimo non conti né 6 anni di servizio per l'anzianità, né 3 anni in caso di ferita, è detto che avrà ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore.

Essendo inoltre stabilito: « Si intenderà pensione di grado superiore o inferiore, secondo l'ordine della classificazione nella stessa legge », si inferisce che il maresciallo d'alloggio che non ha diritto a giubilazione di sottotenente avrà quella immediatamente inferiore per classificazione, quale è stabilita per i guardarmi.

Aggiungo che i marescialli d'alloggio, essendo tenuti da più dei guardarmi, contemplando in tabella di confronto i marescialli d'alloggio ed i guardarmi si potrebbe dar luogo a certe suscettibilità che è meglio evitare.

PRESENTANTE. Reale adunque inteso che non figurerà nella tabella la categoria dei marescialli d'alloggio dei carabinieri.

Guardarme, *minimum* lire 540, aumento 15, *maximum* lire 540.

(È approvato.)

Sottotenente, veterinario in secondo, *minimum* lire 720, aumento 22,50, *maximum* lire 1170.

(È approvato.)

I luogotenenti e veterinari in primo avranno 900 lire di *minimum*, 25 lire di vigesimo, e 1400 lire di *maximum*.

DE SONNAZ. Mi pare che i chirurghi maggiori in secondo vi dovrebbero esser messi dopo (Interruzione).

Non sono accennati i chirurghi maggiori perché.

PRESENTANTE. Si vota per i luogotenenti e veterinari.

(È approvato.)

COLLA, relatore. Un momento fa, quando parlavo, mi sono dimenticato di dare una spiegazione sui luogotenenti ed

alcuni altri, giacché si era detto che sembrava ingiusto un aumento uguale, e la Commissione aveva fatto un'osservazione a questo riguardo; ora ho detto che nel sistema generale di tutta la tariffa l'aumento è progressivo secondo il progredire dei gradi. Vi sono però tre casi in cui si è messo lo stesso aumento, ed è di: esordiente luogotenente generale d'armata che è di 400 lire d'aumento come pel generale d'armata, del tenente colonnello che ha lo stesso aumento del colonnello, così pure del tenente che ha lo stesso aumento del capitano.

La Commissione aveva osservato questo inconveniente, al quale si potrebbe anche rimediare e non farebbe gran effetto, ma essa però lo ha sempre giudicato difeso. In questa tariffa che è progressiva si potrebbe introdurre qualche facilità, aggiungendo qualche lira al *minimum*, la differenza del *maximum*, secondo minore, sarebbe uguale al minore l'aumento: per esempio, dove si tratta del luogotenente, invece di dire 1900 lire, si dire 920; si avrà una lira di più dall'aumento, che farà 920 lire invece di lire 900.

DI PETTENEGGIO, commissario regio. Il Ministero non ha alcuna difficoltà ed accetta.

PRESENTANTE. Chiedo al Senato se vuol ammettere quest'aumento di lire 20, che porterebbe una diversa numerazione nelle due colonne.

(È approvato.)

DI COLLEONE LEGGI. Se l'aumento deve essere di ventesimi, non può dirsi 920 per *minimum*, senza che l'aumento sia di 20 invece di 24.

Un senatore. 420 lire d'aumento che si fanno al *minimum* devono diminuirsi per ventesimi.

DI COLLEONE LEGGI. Faccio osservare che l'aumento che è portato nella seconda colonna è sempre di ventesimi della differenza.

PRESENTANTE. Posto che sia ammessa questa osservazione, bisognerebbe specificare il testo della colonna ed aggiungere l'aumento di un ventesimo per la differenza 70 non per ogni anno di servizio di campagna.

COLLA, relatore. Io proporrei al Senato di mettere: aumento per ogni anno di servizio, senza dire di un ventesimo, perché è dichiarato nella legge che questo ventesimo è la differenza fra il *minimum* ed il *maximum*; l'aver messo questo ventesimo mi ha fatto nascere questo dubbio.

PRESENTANTE. Siccome questa tariffa è stata esaminata a ritroso, l'ultima discussione cadrà appunto sul titolo; quando perciò si parli del titolo, allora potrà mutarsi anche quella parola.

« Capitano, *minimum* lire 1500, aumento 25, *maximum* lire 1900. »

(È approvato.)

« Maggiore, lire 1800 di *minimum*, lire 55 di aumento, *maximum* lire 2500. »

(È approvato.)

« Luogotenente colonnello, lire 2160 di *minimum*, 22 di aumento, *maximum* lire 3000. »

(È approvato.)

« Colonnello, lire 2700 di *minimum*, aumento lire 38, *maximum* lire 3600. »

(È approvato.)

« Maggiore generale, lire 3300 di *minimum*, aumento 60, *maximum* lire 4500. »

(È approvato.)

« Luogotenente generale, lire 4200 di *minimum*, aumento 90, *maximum* lire 6000. »

(È approvato.)

« Generale d'armata, *minimum* lire 6000, aumento 1000, *maximum* 8000. »

(È approvato.)

« Siccome si tratta di una legge la quale fu soggetta a molte modificazioni e cambiamenti pel corso di varie tornate, è conveniente perciò che prima di aprire lo squittinio segreto lo sottoponga al Senato la lettura della legge quale viene a risultare dalle introdotti mutazioni. »

« La lettura si fa ancora perchè, ove mai fosse occorsa qualche inesattezza nel nuovo testo della legge, vi si possa rimediare a tempo prima di votarla. »

« *Summary*, segretario: Darò lettura della legge. »

« TITOLO I. Diritto ALLA GIUBILAZIONE. — Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione: »

« 1° Per anzianità di servizio; »

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

« Art. 2. Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio: »

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed i capitani, dopo trent'anni di servizio effettivo. »

« I luogotenenti ed i sottotenenti, i bass'ufficiali ed i soldati, dopo venticinque anni di servizio pure effettivo. »

« E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, gli impiegati civili, i professori ed i maestri dell'accademia militare. »

« Art. 3. Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in corso od a riassumerlo più tardi. »

« Art. 4. I militari andranno sui loro stipendi soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge speciale. »

« TITOLO II. TARIFFA DELLE PENSIONI. — SEZIONE I. Pensioni per anzianità di servizio. — Art. 5. I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 3, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*. »

« Art. 6. Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2, ma che ne contino oltre a dieci, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate all'articolo 3, avranno ragione alla pensione determinata dall'articolo precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi, venticinquesimi o ventesimi, quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dal detto articolo 2. »

« SEZIONE II. Pensioni per ferite od infermità contratte per ragione di servizio. — Art. 7. I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'articolo 3, e che hanno raggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione. »

« Quelli di detti militari che non hanno ancora raggiunto il suindicato numero di anni hanno ragione al *minimum* della pensione. »

« Art. 8. La perdita intera della vista e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate all'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione ed inoltre all'aumento di una metà. »

« Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause, se

danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo di detti membri, o sono riconosciuti equivalenti, secondo le norme che verranno date con decreto reale richiesto dall'articolo 40 della presente legge, danno diritto: »

« 1° Al *minimum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare; »

« 2° Ad un aumento eguale a quello fissato dalla tabella per ciascun anno del servizio da lui prestato. »

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti. »

« Art. 9. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo 8. »

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bass'ufficiali e soldati. »

« TITOLO III. DEL GRADO E DEL SERVIZIO CONSIDERATO COME NORMA NELLO STABILIRE LE PENSIONI DI DIRITTO. — SEZIONE I. Del grado. — Art. 10. Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione. »

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, degli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia militare è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati. »

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

« Art. 11. I militari di ogni grado del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino due anni di servizio nel grado loro in uno di tali armi. »

« Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo. »

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo set'anni di grado ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente. Negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »

« Art. 12. Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a quello di cui sono investiti i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo o reggimento. »

« Gli altri ufficiali ed i bass'ufficiali e caporali, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

« Art. 13. È computato negli anni di grado il tempo corso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo 16 o scorse in congedo illimitato. »

« Il tempo corso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

« Art. 14. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

« SEZIONE II. Del servizio. — Art. 15. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della

prima ammissione al servizio militare per via di regolare arrolamento o nomina.

« Art. 16. Non è computato nel servizio :

« 1° Il tempo trascorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare fino al giorno della sua riammissione ;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione ;

« 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna, sia per fatto di diserzione, sia per altre cause ;

« 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi.

« Art. 17. Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale. Ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati.

« Art. 18. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato che quindi intraprende una carriera civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestati servizi civili per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare.

« D'altra parte agli impiegati civili addetti al Ministero od all'amministrazione della guerra sono estese le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.

« Art. 19. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 23 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815.

« Art. 20. Il servizio provinciale, scorso effettivamente sotto le armi, è ragguagliato al servizio d'ordinanza ; quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

« Art. 21. Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione ; ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani, e nei veterani dell'artiglieria e del genio, è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e bassi ufficiali addetti all'accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta.

« Art. 22. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri

nei carabinieri reali, ai bass'ufficiali, brigadieri e cavalleggeri nei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, i quali avranno scorso il tempo di servizio fissato dall'articolo secondo della presente legge pel conseguimento del *minimum* della pensione, sarà loro computato in più un quinto del tempo di servizio per essi effettivamente prestato in dette armi e qualità.

« Art. 23. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico ed in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero ; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiara che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo ; ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli ufficiali dello stato maggiore delle piazze è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale alcuna piazza da essi presidiata sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra, e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

« Il servizio militare a bordo in tempo di pace o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento dalla metà della sua durata effettiva.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti. — Art. 24. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei ; altrimenti non è valutato.

« Art. 25. Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 22 ai corpi speciali i veterinari, maniscalchi, capi operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capo-musica, caporali-tamburo, i tamburini e trombettieri di qualsiasi arma, ed i vivandieri.

« TITOLO IV. PENSIONI DELLE VEDOVE E DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI. — SEZIONE I. Vedove e famiglie di militari morti per ragioni di servizio. — Art. 26. Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* del grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« Lo stesso diritto è dato alle vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto d'accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

« Art. 27. I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suicidati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili, tuttavia minorenni.

« Art. 28. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condi-

zioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione nei medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti egli cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme anzi indicate.

« Art. 29. I figli dei militari menzionati all'articolo 25 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti a carico del bilancio della guerra, che saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

« Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minerale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche; e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

« Art. 30. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 28 e 29 avrà luogo per decisione del Ministero di guerra e marina dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale.

« Art. 31. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 26 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 27, 28 e 29 pei figli orfani di militari.

« SEZIONE II. *Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.* — Art. 32. Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 26 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che compete al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

« Art. 33. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 27.

« SEZIONE III. *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.* — Art. 34. La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

« Art. 35. Nel caso di separazione di corpo definitivamente

pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

« Similmente la vedova o moglie o madre che passa ad altre nozze perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'articolo 33.

« Art. 36. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti dei militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

« Art. 37. Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per altra cagione, non abilitassero con lei.

« TITOLO V. DISPOSIZIONI GENERALI. — Art. 38. Il militare che soffri condanna che trasse con sé la degradazione non è più ammesso a far valere i suoi diritti.

« Il diritto della pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

« 2° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re.

« Art. 39. Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedere o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

« Art. 40. Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme, il modo di procedere alla loro liquidazione e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per legge speciale; e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per decreto reale.

« Art. 41. Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore, secondochè il risultato riesca loro più favorevole.

« Art. 42. Il capitano, promosso a questo grado dopo venticinque anni di servizio, conserva il diritto alla pensione da tenente sino a che abbia acquistata l'anzianità richiesta per essere pensionato come capitano.

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima o per conseguenza immediata di essa, potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

« Tale disposizione avrà effetto a far tempo dal 1° gennaio 1850. »

*Tabella delle pensioni di ritiro per militari  
d'ogni grado.*

	MINIMUM	AUMENTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO O CAMPAGNA	MAXIMUM
Generale d'armata . . . . .	6,000	100 »	8,000
Luogotenente generale . . . . .	4,200	90 »	6,000
Maggior generale . . . . .	5,500	60 »	4,800
Colonnello . . . . .	2,700	45 »	5,600
Luogotenente colonnello . . . . .	2,160	42 »	5,000
Maggiore . . . . .	1,800	35 »	2,500
Capitano . . . . .	1,400	25 »	1,900
Luogotenente — Veterinario in primo . . . . .	920	25 »	1,400
Sottotenente — Veterinario in secondo . . . . .	720	22 50	1,170
Guardarme — Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali . . . . .	840	15 »	840
Furiere maggiore — Sotto aiu- tante di contabilità — Tam- buro maggiore — Tromba maggiore — Capo musica . . . . .	560	14 50	650
Furiere — Sergente — Mare- sciallo d'alloggio — Capo ope- raio — Infermiere maggiore . . . . .	300	11 »	520

Caporale maggiore — Brigadiere  
maggiore — Caporale furiere  
— Brigadiere furiere — Capo-  
rale — Brigadiere — Suona-  
tore — Trombettiere di caval-  
leria e d'artiglieria — Sellaio  
— Morsaio — Armaiuolo —  
Infermiere — Maniscalco . . . . .  
Sotto-caporale — Vice-briga-  
diere — Tamburo — Tromba  
Soldato — Vivandiere . . . . .

MINIMUM	AUMENTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO O CAMPAGNA	MAXIMUM
220	9 »	400
300	7 50	350
180	5 »	280

Prima di pubblicare il risultato della votazione, devo rammentare ai senatori che sono invitati a recarsi nella sala delle conferenze.

**Risultato della votazione:**

Votanti . . . . . 45  
Voti favorevoli . . . . . 35  
Voti contrari . . . . . 8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta alle 5 e 1/2.

## TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1849

— 52 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Comunicazione del decreto di proroga della Sessione parlamentare.*

La seduta è aperta alle ore 2.

### COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI PROROGA DELLA SESSIONE.

**PRESIDENTE.** La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione.

**DE FORNARI.** E il processo verbale?

**PRESIDENTE.** Il processo verbale non c'è, essendo questa una seduta straordinaria.

**D'AZEGLIO,** presidente del Consiglio dei ministri. S. M. il

Re mi ha incaricato oggi di presentare alla Camera il seguente decreto:

« L'attuale Sessione del Parlamento nazionale è prorogata al 29 del corrente mese di novembre.

« Il presente proclama sarà recato al Senato del regno dal presidente del nostro Consiglio, incaricato del portafoglio degli affari esteri; dal nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia; dal nostro ministro segretario di Stato per le finanze e dal nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici. »

**PRESIDENTE.** Il Senato, il quale dà atto al ministro degli affari esteri di questo decreto reale, scioglie le sue adunanze.

# INDICE

## ALFABETICO ED ANALITICO

### A

**AGNONA COMUNE.** — Diritto di pedaggio a favore di quel Comune; progetto di legge, pag. 127 — relazione e approvazione, 157.

**ALBINI** conte Giuseppe, vice-ammiraglio. Di lui ammissione nel Senato, pag. 2 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 12 — del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 215-221-224-226-236-237-261.

**ALFIERI DI SOSTEGNO** marchese Cesare. Proposta relativa alla trasmissione al Senato dei decreti di nomina dei nuovi senatori, pag. 4 — è riconfermato nell'ufficio di vice-presidente del Senato, 5 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 7 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 13-14-19 — è chiamato a far parte della deputazione per ricevimento della salma del Re Carlo Alberto, 23 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 29-31 — propone un ordine del giorno motivato sulle interpellanze relative allo stato d'assedio di

Genova, 36-40-47-53-59-60-61-65-64-67 — parla nella discussione del progetto di legge per l'affissione degli stampati, incisioni, scritti, ecc. — richiami sopra i verbali, 44-48-127 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci, 71 — per l'introduzione di riforme nelle Università di Sardegna, 78-79-84-86 — per l'alienazione di rendita redimibile del debito pubblico, 124-125-131 — per estendere alla Sardegna le leggi relative alle opere pie, 129-133 — intorno alle pensioni militari, 216-225-224-231-232-262-268-269-272-277-282-284-286-287-288-294-299-301-302-304-308-306-307-308-310 — osservazioni sul numero legale dei senatori, 277-278.

**ALIENAZIONE DI RENDITE,** vedi DEBITO PUBBLICO.

**APPELLO NOMINALE.** — Il nome dei senatori mancanti si pubblica nel rendiconto ufficiale, pag. 80-278.

**ARMATA DI TERRA E DI MARE.** — Progetto di legge sulle pensioni e sulle giubilazioni militari dell'armata di terra, vedi PENSIONI.

**ARMENICH DI LACONI** marchese Ignazio. Domanda un congedo, pagina 68 — di lui ammissione nel Senato, 246.

### B

**BALBI-PIOVERA** marchese Giacomo. Parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, pag. 12-13 — del progetto di legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 31 — per l'alienazione di rendita redimibile, 120 — per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento di Ovada, 164 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci, 168-169 — per estendere i diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione, 186-202 — chiede un congedo, 205.

**BAVA** barone Eusebio, generale d'armata. Di lui ammissione in Senato, presta giuramento, pag. 2 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e di contabilità, 7 — componente la deputazione per conferire colla Camera intorno alle solenni esequie a Re Carlo Alberto, 9 — è nominato ministro della guerra, 96 — presenta un progetto di legge

sulle pensioni e giubilazioni militari, 137 — cessa di far parte del Ministero, 209 — prende parte alla discussione del progetto sulle pensioni militari, 213-222-223-224-229-231-232-245-252-261-262-279.

**BILANCI DELLO STATO.** — Autorizzazione provvisoria dell'esercizio de' bilanci dello Stato; progetto di legge, pag. 27 — relazione e discussione, 70 — vi prendono parte i senatori De Fornari, Maestri, Sauli, Piccolet, Alfieri, Di Collegno Luigi, il relatore Sclopis e il ministro dell'interno — votazione e approvazione, 73.

Altra autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci, e stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette, 158 — relazione e discussione, 168 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Maestri, De Cardenas, De la Charrière, Pallavicino Ignazio, il relatore Quarelli e il ministro dei lavori pubblici — votazione e approvazione, 270.



INDICE

Terza autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto novembre; progetto di legge, 205 — votazione e approvazione, 206.

**BISCARRA**, cavaliere, professore. Proposta per l'erezione di un monumento a Carlo Alberto, pag. 25.

**BLANC** barone Niccolò. Domanda un congedo, pag. 10.

**BRIELLI** cavaliere Pietro. Di lui ammissione in Senato, pag. 2 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — chiede un congedo, 26.

C

**CARLO ALBERTO IL MAGNANIMO**. — Resoconto della missione dei senatori Cibrario e Collegno Giacinto di recare in Oporto a Sua Maestà l'indirizzo del Senato, pag. 5 — annunzio della di lui morte, 7 — processi verbali relativi alla di lui morte, imbalsamazione e inumazione, 8 — proposte dei mezzi di manifestare il cordoglio per l'infausta notizia, 8 — proposta per l'erezione di un monumento, 25 — processi verbali di verificazione del corpo di S. M., 26 — progetto di legge approvato dalla Camera, 44 — dal Senato, 134.

**CHIODO** barone Agostino. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 7 — supplente alla deputazione incaricata di rassegnare alle Loro Maestà le condoglianze per la morte di Re Carlo Alberto, 9 — riferisce sul progetto di legge per autorizzazione di spesa necessaria all'attivazione del sistema metrico decimale, 172 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 225-224-244-269-310.

**CIBRARIO** cavaliere Luigi. Osserva che il Senato non è in numero, pag. 1 — riferisce intorno ai titoli di ammissione in Senato del conte Sclopis, 2 — È proclamato segretario definitivo, 4 — a nome anche del suo collega Di Collegno Giacinto rende conto della missione avuta di presentare a Re Carlo Alberto a Oporto l'indirizzo del Senato, 5 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 7 — riferisce sopra i titoli d'ammissione in Senato del sig. Oneto, 10 — appoggia una proposta del senatore D'Angennes all'articolo 8 della risposta al discorso della Corona, 19 — dà lettura dei processi verbali di verificazione e imbalsamazione del corpo di S. M. Carlo Alberto, 26 — parla in occasione delle interpellanze sullo stato d'assedio di Genova, 36 — nella discussione del progetto di legge intorno all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni, scritti, ecc., 40-42-48-69 — riferisce sul progetto di legge per riforme da introdursi nelle Università di Sardegna, 74 — ne sostiene la discussione, 76-77-79-81-82-83-85-86 — osservazioni sopra il numero legale dei senatori, 80 — sopra l'assenza dal Senato dei membri della Corte di cassazione, 87 — sul progetto di legge relativo agli esami di magistero, 98-100-101-102-103-106 — sopra le interpellanze del senatore De Cardenas intorno alle strade ferrate, 108 — relativamente ad una proposta del senatore Gatti circa le petizioni, 143 — in ordine al progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi sulle opere pie vigenti in terraferma, 146-148-149-152-153 — a quello per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 160-164-165-166 — riferisce e sostiene la discussione del progetto di legge relativo all'aumento di stipendio ai giudici di mandamento, 175-178-179 — intorno ai titoli di ammissione in Senato del cavaliere Riberi,

181 — parla nella discussione del progetto di legge per concedere la cittadinanza ai cittadini delle provincie contemplate nelle leggi d'unione, 201 — intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 228-237-239-264-267-276-279-280-305-309 — dà lettura dell'intero progetto adottato dal Senato, 312.

**CITTADINI DELLE PROVINCIE CONTEMPLATE DALLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848; CONCESSIONE AI MEDESIMI DEI DIRITTI CIVILI, vedi DIRITTI CIVILI.**

**CODICE CIVILE**. — Abrogazione dell'articolo 28 per autorizzare gli stranieri ad acquistare stabili nello Stato; progetto di legge, pag. 209.

Modificazioni ed aggiunte al Codice civile; progetto di legge, pag. 295.

**COLLA SORTE** Gaspare. È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 7 — della deputazione incaricata di rassegnare le condoglianze alle LL. MM. per la morte di Carlo Alberto, 9 — prende parte alla discussione della risposta al discorso della Corona, 22 — del progetto di legge intorno alla affissione e alla vendita degli stampati, scritti e incisioni, 41 — muove interpellanza intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, 80. — riferisce sopra i titoli di ammissione in Senato dell'avvocato Deferrari, 107 — appoggia l'urgenza chiesta dal ministro per le finanze per il progetto di legge relativo all'emissione di 60 inscrizioni del debito pubblico, 156 — riferisce sopra il progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 159 — ne sostiene la discussione, 160 — riferisce e sostiene la discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni di ritiro ai militari, 211-214-217-219-220-221-224-225-250-231-232-233-238-241-243-245-246-253-254-255-256-258-260-261-262-263-264-266-267-269-270-271-272-273-275-276-281-282-283-286-289-290-291-294-295-296-297-299-301-302-303-304-305-306-307-309-310-311.

**COLLETTI** conte Giacinto. Chiede un congedo, pag. 26 — parla nella discussione dei progetti di legge per riforme da introdursi nelle Università di Sardegna, 74-77 — muove interpellanze intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, 80 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un aumento di stipendio ai giudici di mandamento, 178 — per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate nella legge di unione, 200-202 — per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti più delle città di Torino, Ciampieri e Genova, 208.

**COLLI DI FELLEZZANO** marchese Vincenzo. Prende parte alla discussione del progetto di legge per il monumento da erigersi a Re Carlo Alberto, pag. 137-138 — riferisce sul progetto di legge per un preatito a favore della città

di Torino, 180 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 217-222-230-234-235-266-274-275-276-309-310.

**COMMENDE, FEDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, ecc.** — Loro abolizione; progetto di legge, pag. 209.

**COMMERCIO.** — Stabilimento di una cattedra di commercio nella Università di Genova, vedi UNIVERSITÀ.

**COMMISSIONI PERMANENTI DI CONTABILITÀ, DI FINANZE, DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO.** — Nomina delle medesime, pagina 6.

**CONGEDI AI SENATORI** Alberto Della Marmorata, De La Charrière, Gattino, Sanvitale, Di Rorà, Mougny, Regis, pag. 4 — Di Colobiano, Musio, 5 — Blanc, Stara, 10 — Giulio, Di Masserano, Di San Marsano, De Cardenas, 24 — Plezza, 44 — Aymerich di Laconi, 65 — Oneto, 87 — Ricci Alberto e Sanvitale, 139 — Moris, 143 — Di Collegno Luigi, 155 — Della Valle, 181 — Balbi-Piovera, Piccolet, Manno, D'Angennes e Cristiani, 205 — Forest-Doria, Di Rorà, 209 — Serra, 266.

**CONTRIBUZIONI DIRETTE, STABILIMENTO DELLE MEDESIME, vedi BILANCI.**

**CORTE DI CASSAZIONE.** — Assenza dal Senato de' componenti la Corte di cassazione, osservazioni in proposito, pag. 87.

**COTTA** cavaliere Giuseppe. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze, e chiamato a far parte della medesima, pag. 7 — osservazioni sopra l'articolo 9 della risposta al discorso della Corona, 19-20 — sopra una petizione sporta da Grosso Carlo, 141 — riferisce sopra il progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere e alienare una nuova rendita, 174.

**CRISTIANI DI NAVARANO** cavaliere Cesare. Di lui ammissione in Senato, pag. 3 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 7 — riferisce sul progetto di legge relativo all'affissione e alla vendita degli stampati, incisioni, scritti, ecc., 36 — ne sostiene la discussione, 39-40-41-43-47-49-50-81-82-83-87-88-65-66-67-69 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendita redimibile del debito pubblico, 128 — delle opere pie della Sardegna, 148 — porge lagnanze contro il servizio stenografico, 155 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 159-165 — allo estendere i diritti civili e politici ai cittadini contemplati nella legge di unione, 200-201 — chiede un congedo 205.

**D**

**D'ANGENNES** monsignore Alessandro. Parla nella discussione della risposta al discorso della Corona e presenta una sua proposta, pag. 15 — la ritira, 18 — è chiamato a far parte della deputazione per recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 23 — osservazioni in occasione delle interpellanze del senatore De-Cardenas intorno alle strade ferrate, 109 — richiamo sul verbale, 112 — Chiede un congedo, 205.

**D'AZEGLIO TAPPARELLI** marchese Roberto. È proclamato questore del Senato, pag. 4 — parla nella discussione del progetto di legge per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione, 182.

**D'AZEGLIO TAPPARELLI** cavaliere Massimo, ministro degli esteri, presidente del Consiglio. Annunzia che il trattato di pace coll'Austria è stato firmato, pag. 5 — parla nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 11 — comunica per lettera l'atto di ratifica dell'Austria al trattato suddetto, 134 — partecipa la demissione del cavaliere Pinelli da ministro dell'Interno, surrogato dal commendatore Galvagno ministro dei lavori pubblici, il quale è rimpiazzato dal cavaliere Mathieu, 181 — del ministro della guerra generale Bava, surrogato dal generale Della Marmorata; la nomina del cavaliere Paleocapa, a ministro dei lavori pubblici, rimanendo al cavaliere di Santa Rosa il portafoglio di agricoltura e commercio, 209 — dà lettura del decreto di proroga della Sessione, 316.

**DEBITO PUBBLICO DEL REGNO.** — Alienazione di rendita redimibile, progetto di legge, pag. 86 — è dichiarato d'urgenza, 108 — relazione e discussione, 112 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Sauli, De La Charrière, De Fornari, Maestri, Galli, Balbi-Piovera, Di Collegno Luigi, Gallina, Alfieri, Stara, Giulio, Cristiani, Pallavicino-Mossi, De Launay, il relatore Sclopis ed i

ministri delle finanze e dell'Interno — votazione ed approvazione, 134.

Emissione di sessanta iscrizioni sul debito pubblico della rendita di lire 50,000 per indennità all'Austria; progetto di legge, 155 — relazione ed approvazione, 158.

Emissione ed alienazione di nuova rendita sul debito pubblico; progetto di legge, 171 — relazione, discussione ed approvazione, 174.

**DE CARDENAS** conte Lorenzo. Riferisce intorno ai titoli d'ammissione dei senatori cavaliere Brielli e vice-ammiraglio Albini, pag. 2 — è chiamato a far parte della Commissione permanente d'agricoltura e commercio, 7 — della deputazione per recare alle LL. MM. le condoglianze per la morte di Re Carlo Alberto, 9 — fa istanza perchè sieno chiamate all'ordine le tribune, 17 — chiede un congedo, 24 — parla nella discussione del progetto di legge intorno all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni, scritti, ecc., 44-46 — Annunzia interpellanze intorno alle strade ferrate, 65-86 — parla nella discussione del progetto di legge per l'introduzione di riforme nelle Università di Sardegna, 78-82 — svolge le sue interpellanze, 108-109 — sopra l'ultimo articolo del progetto di legge relativo agli esami di magistero, 111-112 — sopra il preambolo del progetto di legge per alienazione di rendita redimibile, 115-123-124-126 — sopra quello concernente il monumento da erigersi a Re Carlo Alberto, 137-138 — sopra una petizione del sacerdote Cocchi, 140 — riferisce sopra il progetto di legge concernente sussidi alla emigrazione italiana, 142 — parla nella discussione del progetto di legge circa lo estendere alla Sardegna le leggi sulle opere pie vigenti in terraferma, 146-152-153 — relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, 169-170 — chiede un congedo, 174 — Osservazioni sul progetto

- di legge intorno alle pensioni militari, 224-241-283-287 296-308-309 — in occasione di interpellanze sopra la sicurezza pubblica, 250.
- DE FERRARI** commendatore Domenico, Ammissione in Senato e giuramento, pag. 107 — riferisce e sostiene la discussione del progetto di legge concernente l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciampieri e Genova, 206-207-208.
- DE FORNARI** conte Giuseppe. Il Senato non gli concede di esporre alcune osservazioni preliminari alla discussione della risposta al discorso della Corona, pag. 6 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e di contabilità, 7 — a componente la deputazione per recare l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 25 — osservazioni sopra un omaggio dell'ingegnere Lombardi, 26 — sopra le demissioni chieste dal senatore Piana, 27 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 30-31 — muove interpellanze al Ministero intorno allo stato d'assedio di Genova, 32 — risponde al ministro dell'Interno, 34-35 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla affissione e vendita di stampati, incisioni e scritti, 47-52-53-57-58-59-61 — di quello per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 70 — per l'introduzione di riforme nelle Università di Sardegna, 78-79 — presenta una proposta di legge, 97 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno agli esami di magistero, 97-100 — a quella per alienazione di rendita redimibile, 117-133 — per il monumento da erigersi a Re Carlo Alberto, 136-137-138 — osservazioni sopra una petizione sporta da Carlo Grosso, 141 — sul progetto di legge concernente sussidi all'emigrazione italiana, 142 — sopra la proposta di stampare e distribuire il sunto delle petizioni da riferirsi, 143 — sul progetto per estensione alla Sardegna delle leggi sulle opere pie, 150-153 — su quello per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 166-167 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci, 169 — per estendere i diritti civili e politici a favore dei cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione, 193-199-201-202-203 — Richiamo sul verbale, 208 — osservazioni sull'ordine del giorno, 206 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 230-132-238, 234-238-262-263-264-265-266-283-286.
- DE LA CHARRIÈRE** cavaliere Bernardo. Chiede un congedo, pag. 4 — parla nella discussione del progetto di legge per alienazione di rendita redimibile, 115-134 — sopra una petizione sporta da Bartolommeo Vaccheri, 130 — appoggia l'urgenza domandata dal ministro delle finanze per la discussione del progetto di legge relativo all'emissione di 60 iscrizioni sul debito pubblico, 156 — osservazioni sulla presentazione del progetto di legge intorno ai diritti civili e politici ai cittadini contemplati dalle leggi d'unione, 157 — sul progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 163 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci, 169 — per aumento degli stipendi dei giudici di mandamento, 179 — riferisce e sostiene la discussione sul progetto di legge inteso ad estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione, 182-194-196-198 — fa omaggio di un'opera intitolata: *Essai sur la réorganisation de notre école dechevalerie*, del conte De Verger, 209 — si associa all'interpellanza del senatore Sclopis intorno alla sicurezza pubblica, 249 — prende parte alla discussione della legge intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 254-279-283-307-310 — osservazioni sopra l'urgenza del progetto di legge intorno a modificazioni ad appunti al Codice civile, 293.
- DE LAUNAY** cavaliere Gabriele. È chiamato a far parte della deputazione incaricata di presentare le condoglianze alle LL. MM. per la morte di Re Carlo Alberto, pag. 9 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 14-15-22 — osservazioni sull'articolo 105 del progetto di legge relativo all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni e scritti, 52-53 — intorno al preambolo del progetto di legge relativo all'alienazione di rendita redimibile del debito pubblico, 131 — al progetto per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi di unione, 191 — intorno alle pensioni militari, 221-228-236-239 — istanza all'ufficio di Presidenza per la nomina di uno stenografo francese, 234.
- DELLA MARMORA (Ferrero)** cavaliere Alfonso, ministro della guerra. Parla nella discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni di ritiro ai militari, pag. 211-223-228-250-231-236-237-238-239-243-244-245-255-258-239.
- DELLA MARMORA (Ferrero)** cavaliere Alberto. Chiede un congedo, pag. 4 — parla nella discussione del disegno di legge intorno alle opere pie di Sardegna, 147 — allo estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi di unione, 193 — intorno alle pensioni militari, 216-222-223-236-238-275-278-279-280-308-309 — osservazioni sopra l'assenza di alcuni senatori, 278.
- DELLA MARMORA (Ferrero)** marchese Carlo, principe di Masserano. Chiede un congedo, pag. 24.
- DELLA PLANARGIA (Palliaciù)** marchese Giovanni. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — a componente la deputazione per rassegnare le condoglianze alle LL. MM. per la morte di Carlo Alberto, 9 — per presentare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 23.
- DELLA TORRE** conte Vittorio. Osservazioni sul progetto di legge per un prestito a favore della città di Torino, pag. 180 — su quello per estendere i diritti civili e politici ai cittadini contemplati dalle leggi di unione, 193-198-200-201 — sopra l'ordine del giorno, 206 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 212-222-265-277-280-302-307-309.
- DELLA VALLE (Rotando)** marchese Giuseppe. Chiede un congedo, pag. 181.
- DE MARGHERITA** barone Luigi, ministro guardasigilli. Presenta un progetto di legge relativo agli stipendi dei giudici di mandamento, pag. 156 — prende parte alla discussione del medesimo, 173-177-179 — presenta i progetti di legge per l'abolizione delle primogeniture, fedecomessi, maggioraschi, commende, ecc.; per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile inteso a autorizzare gli stranieri ad acquistare stabili nello Stato, 209 — a nome del ministro dell'Interno si riserva di rispondere all'interpellanza del senatore Sclopis, intorno allo stato interno del paese in punto di sicurezza pubblica, 210 — annunzia per lettera di non poter in-

tervenire, stante malattia, a udire le interpellanze del senatore Sclopis, 246 — presenta un progetto di legge per modificazione ed aggiunta del Codice civile, 295.

**DEMISSIONI DI SENATORI.** — Peyron, 4 — Plana, 26, 27 — Regis Gaspare, 32.

**DEPUTAZIONI DEL SENATO.** — Per recare alle LL. MM. le condoglianze per la morte di Carlo Alberto — per conferire colla deputazione della Camera dei deputati sul modo e sul tempo in cui si dovranno celebrare le solenni requie, 9 — per il ricevimento della salma del Re Carlo Alberto, 23-97.

**DEMOSSI DI SANTA ROSA**, ministro per l'agricoltura e commercio e dei lavori pubblici. Presenta un progetto di legge intorno alla verificazione dei pesi e delle misure, pag. 206 — un altro concernente disposizioni transitorie per la verificazione dei pesi e delle misure, pag. 223.

**DE SONNAZ** (*Gerbaix*) cavaliere Ettore. È chiamato a far parte della deputazione per recare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 23 — osservazioni sopra la trasmissione per lettera di un progetto di legge, 74 — è delegato a far parte della deputazione per ricevere in Genova la salma del Re Carlo Alberto, 127 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 222-226-228-229-244-245-253-258-264-266-268-274-276-281-282-287-290-297-300-302-307-310-311.

**DI CALABIANA** (*Nazari*) monsignore Luigi. Parla nella discussione del progetto di legge per estensione alla Sardegna delle leggi sulle opere pie, pag. 150.

**DI CASTAGNETTO** (*Trabucco*) conte Cesare. È chiamato a far parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo, pag. 23 — parla nella discussione del progetto di legge per l'affissione e la vendita di stampati, incisioni e scritti, 41-50-55-60 — intorno a provvedimenti da introdursi nelle Università di Cagliari e di Sassari, 83 — all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto, 135 — riferisce sul progetto di legge per l'emissione di 60 iscrizioni del debito pubblico, 158 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 165 — per aumento di stipendi dei giudici di mandamento, 178 — per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciampieri e Genova, 208 — intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 230-286-299.

**DI COLLEGGNO** (*Provana*) cavaliere Giacinto. Risultato della missione a lui e al senatore Cibrario affidata di recare a Re Carlo Alberto in Oporto l'indirizzo del Senato, pag. 5 — è delegato a far parte della deputazione per ricevere in Genova la salma del Re Carlo Alberto, 127 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle pen-

sioni e giubilazioni militari, 243-254-274-275-280-282.

**DI COLLEGGNO** (*Provana*) cavaliere Luigi. Parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 17-18 — propone sia dichiarato di urgenza il progetto di legge intorno al riordinamento delle scuole nelle Università di Sardegna, 25 — parla sulle interpellanze del senatore De Fornari intorno allo stato di assedio di Genova, 35 — sul progetto di legge relativo alla vendita e all'affissione di stampati, scritti, incisioni, 45-46-49-54-59-66-67-69 — sopra quello per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci, 75 — in occasione delle interpellanze del senatore Colla intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, 81 — sopra i provvedimenti relativi alle Università di Cagliari e di Sassari, 82-83-85 — intorno agli esami di magistero, 91 — osservazioni sulla scelta dei senatori che devono far parte della deputazione per il ricevimento in Genova della salma del Re Carlo Alberto, 97 — sopra il progetto di legge relativo agli esami di magistero, 99-101-103-104-105-106-110 — su quello concernente l'alienazione di rendita redimibile, 121 — l'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto, 136 — propone la stampa e la distribuzione del sunto delle petizioni da riferirsi, 143 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi relative alle opere pie, 145-150-151-153 — Chiede un congedo, 155 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 227-238-239-245-259-261-262-265-273-276-281-282-285-287-288-289-294-298-299-306-311 — delle interpellanze intorno alla sicurezza pubblica, 251-267-269-271 — intorno ai senatori assenti, 278.

**DI COLOBIANO** (*Avogadro*) conte Filiberto. Chiede un congedo, pag. 5.

**DI PAMPARATO** (*Cordero*) marchese Stanislao. Osservazioni sopra l'articolo 4 della risposta al discorso della Corona, pag. 11. — sul progetto di legge per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciampieri e Genova, 207-208.

**DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI DELLE PROVINCE CONTEMPLETE DALLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848.** — Progetto di legge, pag. 157 — relazione e discussione, 182 — vi prendono parte i senatori D'Azeglio Roberto, Sauli, Sclopis, Maestri, De Launay, Piccolet, Della Marmora Alberto, Della Torre, Giulio, De Fornari, Balbi-Piovera, Plezza, Gallina, Collet, Cibrario, il relatore De La Charrière — votazione ed approvazione, 205.

**DI SAN MARZANO** (*Asinari*) conte Ermolao. Chiede un congedo, pag. 24.

**DISCORSO DELLA CORONA**, vedi INDIRIZZI.

**DORIA** marchese Giorgio. Osservazioni sull'ordine del giorno, pagina 206 — chiede un congedo, 209.

**E**

**EMIGRAZIONE ITALIANA.** — Sussidio alla medesima; progetto di legge che viene ritirato, pag. 74 — è ripresentato, 107 — relazione e discussione, 142 — parlano i senatori

Maestri, De Fornari ed il relatore De Cardenas — votazione ed approvazione, 143.

**ESAMI DI MAGISTERO**, vedi UNIVERSITÀ.

**F**

**FEDECOMMESSI**, PRIMOGENITURE, MAGGIORASCHI, COMMENDE, ecc.

— Loro abolizione; progetto di legge, pag. 209.

**FOREST** cavaliere Guglielmo. Chiede un congedo, pag. 209.

**FRANZINI** conte Antonio Maria. Di lui ammissione in Senato; giuramento, pag. 2 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 14 — del progetto di

legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 31 — di quello intorno all'affissione e alla vendita degli stampati, scritti, incisioni, 44 — alle pensioni militari, 215-218-219-224-278-279-286-292-306 — osservazioni sopra i senatori assenti, 278.

**G**

**GALLI DELLA LOGGIA** conte Carlo. Di lui ammissione in Senato, pag. 5 — prende parte alla discussione della risposta al discorso della Corona, 17 — a quella del progetto di legge intorno all'affissione, alla vendita di stampati, scritti, incisioni, ecc., 36-37-65 — osservazioni a proposito delle interpellanze del senatore De Cardenas intorno alle strade ferrate, 110 — del progetto di legge per alienazione di rendita redimibile, 120 — di una petizione sporta da Vaccheri Bartolommeo, 140 — chiede si faccia menzione delle petizioni di mano in mano che sono presentate, 143 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciamberi e Genova, 207 — intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 250-255-256-306 — istanza perchè una petizione intorno ai pesi e misure sia trasmessa alla Commissione del relativo progetto di legge, 250.

**GALLINA** conte Stefano. È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 7 — prende parte alla discussione del progetto di legge per alienazione di rendita redimibile del debito pubblico, 122-125-126-128-132 — per estendere i diritti civili e politici ai cittadini della provincia contemplate nelle leggi di unione, 199-202.

**GALVAGNO** cavaliere Filippo, ministro dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio, quindi dell'interno. Parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, pag. 21-22 — del progetto di legge intorno all'affissione e alla vendita di stampati, scritti, incisioni, 54-55 — si riserva di rispondere alle interpellanze del senatore De Cardenas sopra le strade ferrate, 86 — risponde alle medesime, 108-109 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto, 156-157-158 — presenta un progetto di legge per autorizzazione di spesa necessaria all'attivazione del sistema metrico decimale, 167 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato, 168-170 — in quella per autorizzazione di spesa necessaria all'attivazione del sistema metrico decimale, 172 — presenta il progetto di legge

modificato dalla Camera dei deputati per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 225 — dichiara di essere pronto a rispondere alle interpellanze del senatore Sclopis, 246 — risponde, 249-250-251-252.

**GATTINO** avvocato Giuseppe. Chiede un congedo, pag. 4.

**GIUDICI** DI MANDAMENTO. — Aumento degli stipendi dei giudici di mandamento; progetto di legge, pag. 186 — relazione e discussione, 175 — vi prendono parte i senatori Sauli, Sclopis, Colla, Di Castagnetto, De la Charrière, il relatore Cibrario e il ministro guardasigilli — la legge viene rinviata all'esame degli uffici, 180.

**GIULIO** cavaliere Carlo. Dà lettura dell'indirizzo di risposta del Senato al discorso della Corona, pag. 5 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — propone una rettificazione al verbale, 10 — riferisce sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona e ne sostiene la discussione, 11-12-17-19-20 — osservazioni sopra un omaggio dell'ingegnere Lombardi, 26 — propone un emendamento all'articolo primo del progetto relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 28-29-31 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni e scritti, 58-44-42-58-61-62-64-68 — per l'introduzione di riforme nelle Università di Sardegna, 78-85-84-85-86 — relativamente agli esami di magistero, 87-95-98-100-102-105-104-106 — all'alienazione di rendita redimibile del debito pubblico, 126 — all'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 160-165-163-166-167 — all'autorizzazione di spesa per l'attivazione del sistema metrico decimale, 172 — allo estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi di unione, 195-198-199-201 — all'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciamberi e Genova, 207-208 — intorno alle pensioni militari, 218-219-229-231-232-258-249-241-284-285-287-288-290-292-294-296-298-300-302.

**GROMO** commendatore Carlo, presidente della Corte di cassazione. Scrive per chiedere le dimissioni da senatore, pagina 294.

## I

**IGIENE PUBBLICA.** — Provvedimenti contro la sifilide e la prostituzione; progetto di legge, pag. 175.

**INCISIONI, SCRITTI, STAMPATI.** — Cautele per la loro affissione, vedi **STAMPATI**.

**INDIRIZZI.** — Resoconto della missione affidata ai senatori Cibrario e Di Collegno Giacinto di recare a Carlo Alberto in Oporto l'indirizzo del Senato, pag. 5 — lettura dell'indirizzo di risposta del Senato al discorso della Corona, 5 — il senatore De Fornari chiede la parola per alcune osservazioni preliminari, che non gli è accordata dal Senato, 6 — discussione, 10 — è approvato all'unanimità, 23 — nomina della deputazione per presentarlo a S. M., 25.

**INTERPELLANZE.**

Del senatore De Fornari sullo stato d'assedio di Genova, pag. 52 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Ricci Alberto, Cibrario ed il ministro dell'Interno — il Senato approva un ordine del giorno motivato del senatore Alfieri, 56.

Dallo stesso senatore, intorno alla direzione delle strade ferrate — annunzio, pag. 65 — le svolge, 108.

Dal senatore Colla intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, pag. 80

Dal senatore Sclopis intorno allo stato interno del paese in punto di sicurezza pubblica, pag. 210-216-247 — vi prendono parte i senatori De la Charrière, Della

Marmora Alberto, Di Saluzzo Alessandro, Sauli, De Cardenas, Stara, Di Collegno Luigi, Maestri e il ministro dell'Interno — si adotta un ordine del giorno, 252.

**ISTITUTI PIÙ DELLE CITTÀ DI TORINO, CIAMBERI E GENOVA,** vedi **OPERE PIE.**

**ISTRUZIONE PUBBLICA.** — Cattedra di commercio in Genova; progetto di legge, pag. 25 — discussione, 27 — vi prendono parte i senatori Giulio, Sclopis, Pallavicini Mossi, Alfieri, De Fornari, Ricci Alberto, Franzini, Balbi-Piovera, il relatore Oneto e il ministro d'istruzione pubblica — votazione e approvazione, 32.

Riordinamento delle scuole pubbliche e private nelle Università di Sardegna; progetto di legge, pag. 28 — relazione e discussione, 74 — vi prendono parte i senatori Colla, Moris, Pallavicini Ignazio, Alfieri, Giulio, De Fornari, De Cardenas, Di Collegno Luigi, Di Castagnetto, il relatore Cibrario e il ministro d'istruzione pubblica — votazione e approvazione, 86.

Interpellanze del senatore Colla intorno alla condizione dei professori nell'Università di Genova, pag. 80.

Riordinamento degli esami di magistero; progetto di legge, pag. 25 — relazione e discussione, 37 — vi prendono parte i senatori Giulio, Di Collegno Luigi, Moris, Maestri, Sclopis, De Fornari, Cibrario, Sauli, Ricci Alberto, De Cardenas, il relatore Quarelli e il ministro di istruzione pubblica — votazione e approvazione, 112.

## M

**MAESTRI** commendatore Ferdinando. Riferisce intorno ai titoli di ammissione in Senato dei senatori Bava e Franzini, pag. 2 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina dei segretari definitivi e dei questori, 4 — è proclamato segretario del Senato, 4 — propone che l'effigie di Re Carlo Alberto sia collocata nell'aula delle adunanze, 9 — propone una rettificazione al verbale, 10 — riferisce intorno all'ammissione in Senato del marchese Malaspina, 25 — parla nella discussione del progetto di legge per l'affissione degli stampati, scritti e incisioni, 40-49-50-51-54-55-60-62 — in quella relativa all'esercizio provvisorio dei bilanci, 70 — agli esami di magistero, 95-106 — all'alienazione di rendita redimibile, 118 — all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto, 135-137-138 — ai sussidi all'emigrazione italiana, 142 — alle opere pie di Sardegna, 148-154 — all'esercizio provvisorio dei bilanci, 169 — per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi di unione, 187-195-196-200-201-202 — richiamo sul verbale, 205 — osservazioni sull'ordine del giorno, 206 — sul progetto di legge per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciamberi e Genova, 207 — sulle interpellanze intorno alla sicurezza pubblica; propone un ordine del giorno, 252 — sul pro-

getto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari, 268-271-502.

**MAFFEI DI BOGLIO** conte Carlo. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — supplente alla deputazione incaricata di presentare alle LL. MM. le condoglianze per la morte di Re Carlo Alberto, 9.

**MAGGIORASCHI**, PRIMOGENITURE, COMMENDE, FEDECOMESSI. — Loro abolizione; progetto di legge, pag. 209.

**MAGISTERO.** — Riordinamento degli esami di magistero, vedi **UNIVERSITÀ.**

**MALASPINA DI CARONARA** marchese Luigi. Di lui ammissione in Senato, p. 25 — Chiede un congedo, 26.

**MAMELI** Cristoforo, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta tre progetti di legge riflettenti lo stabilimento di una cattedra di commercio nell'Università di Genova; il riordinamento delle scuole pubbliche e private nelle Università di Cagliari e di Sassari; le riforme degli esami di magistero, pag. 25 — porge schiarimenti in ordine alla domanda di demissione sporta dal senatore Piana, 27 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 28-29-30-31 — ritira il progetto di legge trasmesso per lettera al Senato in ordine all'emigrazione italiana, 72 — risponde alle osservazioni del deputato Colla sopra il

progetto di legge per riforme da introdursi nelle Università di Sardegna, 75-77-86 — all'interpellanza del senatore Colla intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, 80 — difende dagli appunti degli oppositori il progetto di legge circa gli esami di magistero, 94-96-103-104-105-106-110 — osservazioni sopra una petizione sporta dal sacerdote Cocchi, 140 — assume le veci del ministro dell'interno per sostenere la discussione del progetto di legge intorno all'estensione alla Sardegna delle leggi sulle opere pie, 145-146-147-149-150-151-152.

**MANNO** barone Giuseppe. È confermato nell'ufficio di presidente del Senato, pag. 5 — propone e il Senato adotta che la relazione della missione affidata ai senatori Cibrario e Collegno Giacinto di recare a Oporto a Re Carlo Alberto l'indirizzo del Senato venga data alla stampa e distribuita, 5 — invita il ministro dell'interno a presentare gli atti originali intorno alla morte di Re Carlo Alberto, 8 — proposte relative, 9 — annunzia la trasmissione dell'atto originale suddetto, 10 — rende conto al Senato dell'accoglimento e della risposta di S. M. alle deputazioni, 24 — porge spiegazioni sulla domanda di demissione sporta dal senatore Plana, 27 — annunzia che vennero accettate le dimissioni del senatore Regis, 32 — invita i senatori ad intervenire negli uffici per l'esame della legge per l'erezione di un monumento al Re Carlo Alberto, 73 — richiama il senatore Galli ad astenersi da allusioni contro l'altro ramo del Parlamento, 120 — annunzia che l'ufficio di Presidenza ha delegato i senatori Di Collegno Giacinto e De Sonnaz a far parte della deputazione per ricevere in Genova la salma del Re Carlo Alberto, 127 — chiede un congedo, 208 — dà comunicazione del decreto di nomina del cavaliere Di Pettinengo a commissario regio per la discussione del progetto di legge intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 254 — risponde all'istanza del senatore De Lounay per la nomina di uno stenografo francese, 254 — annunzia che il senatore Gromo scrive per dare le dimissioni, 294 — dichiara sciolte le sedute del Senato, 316.

**MINISTERO.** — Modificazione del medesimo, demissione del generale Della Rocca da ministro della guerra, è surrogato dal generale Bava, pag. 96 — il cavaliere Pinelli, ministro dell'interno, è surrogato dal commendatore Galvagno, ministro di agricoltura e commercio, e lavori pubblici, il quale è surrogato dal commendatore Mathieu, 181 — il generale Bava, ministro della guerra, è surrogato dal generale Della Marmora; il cavaliere Pietro Pa-

leocapa è nominato ministro dei lavori pubblici, incaricando il cavaliere Di Santa Rosa del portafoglio di agricoltura e commercio, 209 — Decreto di proroga della Sessione 316.

**MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.** — Proposta del professore Biscarra, pag. 25 — trasmissione di un progetto di legge adottato dalla Camera, 44 — relazione e discussione, 134 — vi prendono parte i senatori Maestri, Di Castagneto, Di Collegno Luigi, De Fornari, Colli, De Cardenas, il relatore Mosca, e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, pag. 138.

**MORENO** Ottavio, abate mitrato. Di lui ammissione in Senato, pag. 3 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e contabilità, 7 — a componente la deputazione per concertare colla Camera in ordine agli onori funebri da rendersi a Re Carlo Alberto, 9.

**MORIS** cavaliere Giuseppe. È scelto a far parte della Commissione di agricoltura e commercio, pag. 7 — della deputazione per concertare colla Camera in seguito alla morte di Carlo Alberto, 9 — parla nella discussione del progetto di legge per riforme da introdursi nelle Università di Sardegna, 76-77 — relativamente agli esami di magistero, 92-93-99-100-102-105-111 — domanda un congedo, 143 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 228-262-285.

**MORCA** cavaliere Bernardo. È proclamato questore del Senato, pag. 4 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — della deputazione per concertare colla Camera in ordine agli onori funebri a Re Carlo Alberto, 9 — per recarsi al ricevimento della salma del Re Carlo Alberto, 23 — propone un'aggiunta all'articolo 3 del progetto relativo all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni e stampe, 52-55 — reclamo sul verbale, 56 — riferisce sul progetto di legge per l'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto, 135 — ne sostiene la discussione, 137-138.

**MOUGNY** (Nicoud de) conte Clemente. Chiede un congedo, pag. 4.

**MUSIO** commendatore Giuseppe. Chiede un congedo, pag. 3 — osservazioni intorno all'assenza dal Senato dei membri della Corte di cassazione, 87 — riferisce sopra il progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi relative alle opere pie, 144 — ne sostiene la discussione, 145-148-150-151 — riferisce intorno all'ammissione in Senato del marchese Aymerich dei Laconi, 246.

N

**NEGRA**, ministro delle finanze. Parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, pag. 20 — presenta un progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria dei bilanci, 27 — per alienazione di rendite redimibili del debito pubblico, 86 — fa istanza perchè sia discusso d'urgenza, 108 — prende parte alla discussione, 114 — presenta un progetto di legge per autorizzare il comune di Agnona di riscuotere un diritto di pedaggio sopra un ponte sulla Sesia, 127 — osservazioni in ordine a una petizione sporta da un tale Carlo Grosso,

141 — presenta un progetto di legge relativo all'emissione di 60 iscrizioni sul debito pubblico della rendita di 50,000 lire ciascuna; ne chiede l'urgenza, 153 — altro concernente lo stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette del 1849 e l'esercizio provvisorio dei bilanci sino al 1° di novembre, 158 — altro per autorizzare il Governo ad emettere ed alienare una nuova rendita del debito pubblico, 171 — altro per prorogare a tutto novembre la facoltà dell'esercizio dei bilanci, 203 — osservazioni sull'epoca che verrà posto in discus-



INDICE

sione, 206 — sul progetto di legge per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciamberti e Genova, 206-208 — presenta un progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale e della nuova tariffa per la vendita dei tabacchi, 295.

**NOVI** (PROVINCIA DI). — Aggregazione alla stessa del mandamento di Ovada; progetto di legge, pag. 107 — relazione

e discussione, 189 — vi prendono parte i senatori Cristiani, Cibrario, Giulio, Piccolet, Di Saluzzo Alessandro, De la Charrière, Balbi-Piovera, Di Castagnetto, De Fornari, Pallavicino-Mossi, il relatore Colla e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 167 — presentazione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, 225.

O

**ONAGGI**. — Consiglio provinciale di Annecy, pag. 26 — Lombardi, ingegnere, 26 — ministro dei lavori pubblici, 27 — Buides Carlo, 27 — Bruna, professore, 81 — deputato Palluel per il Consiglio provinciale di Ciamberti, 81 — intendente di Alessandria, 112 — Vico, sindaco d'Acqui, 127 — deputato Despine, a nome del signor conte Salmour, 139 — Berretti professore Luigi, 135 — De Bayer Adolfo, 155 — De Candia, colonnello, 168 — Municipio di Casale, 171 — intendente generale d'Ivrea, 174 — Siotto-Pintor, deputato, 181 — Biale, avvocato, 185 — l'intendente generale di Novara, 205 — Municipio di Novara, 209 — Angius, ex-deputato, abate, 209 — De la Charrière, senatore, a nome del conte De Verger, 209 Raimondo Falchi, direttore di giornale, 261.

**ONETO** cavaliere Giacomo. Verificazione de' suoi titoli d'ammessione, pag. 10 — è chiamato a far parte della deputazione per recare a S. M. la risposta al discorso della Corona, 25 — riferisce sul progetto di legge per l'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 27 — ne sostiene la discussione, 29-30 — domanda un congedo, 87.

**OPERE PIE**. — Estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie; progetto di legge, 69 — relazione e discussione, 144 — vi prendono parte i senatori Stara, Di Collegno Luigi, De Cardenas, Cibrario, Della Marmora Alberto, Maestri, Cristiani, Alfieri, Di Calabiana, De Fornari, il relatore Musio e il ministro dell'istruzione pubblica; votazione e approvazione, 184.

Abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Ciamberti e Genova; progetto di legge, 157 — relazione e discussione, 206 — vi prendono parte i senatori Galli, Maestri, Giulio, Di Pamparato, Di Castagnetto, Pallavicino-Mossi, Colla, il relatore De Ferrari e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 208.

**OPORTO**. — Resoconto della missione affidata ai senatori Cibrario e Giacinto di Collegno di recare a Re Carlo Alberto l'indirizzo del Senato, pag. 5 — trasmissione del fatto originale di decesso di S. M. Carlo Alberto, 10.

**OVADA** (MANDAMENTO DI). — AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI NOVI, vedi NOVI.

P

**PALLAVICINO** marchese Ignazio. Osservazioni sull'ultimo articolo del progetto di legge intorno all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni e scritti, pag. 69 — parla nella discussione dei progetti di legge per riforme da introdursi nelle Università di Sardegna, 77 — in occasione delle interpellanze del senatore Colla intorno alla condizione dei professori dell'Università di Genova, 81 — riferisce sopra le petizioni di Vaccheri Bartolommeo, 139 — del sacerdote Cocchi, 140 — di Enrico Prandi e Carlo Grosso, 140 — di Gallo Giuseppe e dei sacerdoti Bianchi, Berta e Varino, 141 — del sindaco e dei consiglieri di Mentone, 142 — parla nella discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, 170 — richiamo sul verbale, 171 — parla nella discussione intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 232-246 — osservazioni sopra una petizione, 255 — parla per una mozione d'ordine, 281-282.

**PALLAVICINO-MOSSI** marchese Ludovico. Parla nella discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, pag. 29 — a quella intorno all'affissione e alla vendita di stampati, scritti, incisioni, 37 — all'autorizzazione di alienare una rendita redimibile del debito pubblico, 130 — all'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia

di Novi, 166 — all'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii nelle città di Torino, Ciamberti e Genova, 208 — intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 231-234-237-238-242.

**PEDAGGIO AL COMUNE DI AGNONA PER IL PASSAGGIO SOPRA UN PONTE**, vedi AGNONA.

**PENSIONI**. — Pensioni e giubilazioni militari; progetto di legge, pag. 137 — relazione e discussione, 211 — vi prendono parte i senatori Della Torre, Bava, Franzini, Albini, Plezza, Alfieri, Della Marmora Alberto, Colli Giulio, De Lunnay, De Sonnaz, Chiodo, Prat, De Cardenas, Stara, Riberi, Di Collegno Luigi, Moris, Cibrario, Galli, De Fornari, Di Castagnetto, Pallavicino-Mossi, Di Collegno Giacinto, Di Saluzzo Alessandro, Sauli, De la Charrière, Colter, il commissario regio Di Pettinengo e il ministro della guerra — Lettura dell'intero progetto 312 — Votazione e approvazione 315.

**PES DI VILLAMARINA** marchese Emanuele. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di contabilità e di finanze, pag. 7.

**PESI E MISURE**. — Autorizzazione di spesa per l'attuazione del sistema metrico decimale; progetto di legge, pag. 167 — relazione e discussione, 172 — parlano il senatore Giulio, il relatore Chiodo e il ministro di agricoltura,

- industria e commercio — votazione e approvazione, 175.  
 Verificazione dei pesi e delle misure; progetto di legge, pag. 206 — altro progetto riflettente disposizioni transitorie, 223.  
 Applicazione del sistema metrico decimale e della nuova tariffa per la vendita dei tabacchi; progetto di legge, pag. 293.
- PETITTI DI MORETO** conte *Harique*. Parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 20-21-22 — in occasione delle interpellanze mosse dal senatore De Cardenas intorno alle strade ferrate, 109.
- PETIZIONI**. — Vaccheri Bartolommeo, attuario, pag. 159 — Cecchi sacerdote Giovanai, 140 — Prandi avvocato Enrico, 140 — Grosso Carlo, proprietario, 140 — Gallo, addetto al consolato di Nizza di mare, 141 — Bianchi, prevosto di Cossombrato, Berta arciprete di Viale, e Varino arciprete di Pica, diocesi d'Asti, 141 — sindaco e consiglieri di Montone, 142 — Tintore Giovanni, sacerdote, 153 — Marochello Lodovico, genovese, 172 — Rosetti D. Giuseppe, sacerdote, 172 — Mentone (166 abitanti di quella città), 172 — Lucchesi Pietro di Genova, 175 — Gemelli avvocato, 175 — Louvalier Francesco, 175 — i professori della facoltà medico-chirurgica di Cagliari, 181 — Ghigliini Lorenzo da Genova, 181 — Venini Giovanni Maria, 181 — Gandolfi Eugenio, 181 — Clementi Giuseppe, sardo 210 — Danielli Daniello, sardo, 210 — Lattero Bernardo di Torino, 210 — Negro Domenico di Torino, 210 — Mossi Giuseppe di Varazze, 261 — Grillo D. Luigi, 262 — Scareffa di Torino, 261.
- PETTINENGO**, commissario del Re per la legge sulle pensioni militari, pag. 211-220-224-225-226-234-236-237-241-243-246-256-260-264-267-268-270-271-272-275-275-276-280-282-285-286-288-289-290-291-295-296-297-300-302-303-304-305-307-309-310-311.
- PETRON** abate Amedeo. Chiede le dimissioni da senatore, pag. 4 — sono accettate, 23.
- PICCOLET** commendatore Lorenzo. È chiamato come supplente a far parte della deputazione per presentare alle LL. MM. le condoglianze per la morte di Carlo Alberto, pag. 9 — prende parte alla discussione del progetto di legge in ordine alla vendita e all'affissione di stampati, scritti, incisioni, 51-67 — a quella relativa all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 71 — all'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 162 — allo estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi di unione, 192 — chiede un congedo, 203.
- PINELLI** ministro dell'interno. Annunzia la morte di Re Carlo Alberto, pag. 7 — dichiara che presenterà gli atti originali relativi alla di lui morte, 8 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 14 — presenta un progetto di legge intorno alle cautele da osservarsi nell'affissione e nella vendita pubblica di stampati, incisioni, scritti, ecc., 25 — risponde alle interpellanze del senatore De Fornari sullo stato d'assedio di Genova, 33-35-36 — dichiara di aderire al progetto della Commissione relativo all'affissione e alla vendita di stampati, incisioni, scritti, ecc., 36 — prende parte alla discussione, 37-39 — richiamo sul verbale in ordine alle interpellanze sullo stato d'assedio in Genova, 43-44-45-46-49-51-53-55-56-57-59-60-62-63-66-69 — presenta il progetto di legge sull'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in Terraferma sulle opere pie, 69 — osservazioni sul progetto di legge intorno all'esercizio provvisorio dei bilanci, 70-72 — annunzia la demissione del generale Della Rocca da ministro della guerra; sua surrogazione dal generale Bava, 96 — presenta i progetti di legge sull'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, e sul sussidiare l'emigrazione italiana, 107 — risponde alle osservazioni dei senatori Sclopis e De Cardenas contro il preambolo del progetto di legge per l'alienazione di rendita redimibile, 114 — al senatore De la Charrière, 124 — al senatore Gallina, 129 — presenta due progetti di legge per autorizzare la città di Torino a contrarre un prestito; e per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii delle città di Torino, Giamberi e Genova, 157 — risponde ad una osservazione del senatore De la Charrière sull'iniziativa del progetto di legge inteso ad accordare i diritti civili e politici ai cittadini contemplati dalle leggi d'unione, 157 — sopra alcune osservazioni della Commissione del progetto di legge per l'emissione di sessanta iscrizioni del debito pubblico, 158 — agli appunti rivolti al progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi, 164-165 — presenta un progetto di legge concernente provvedimenti d'igiene pubblica contro la sifilide e la prostituzione, 173 — cessa dal far parte del Ministero, 181.
- PLANA** barone Giovanai. Chiede le sue dimissioni, pag. 26.
- PLEZZA** avvocato Giacomo. È riconfermato nell'ufficio di vice-presidente del Senato, pag. 5 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 11-13-14-15 — chiede un congedo, 44 — prende parte alla discussione del progetto di legge per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate nelle leggi d'unione, 195-196-197-202 — sue parole nel prendere il seggio della Presidenza, 203 — rettificazioni al verbale, 203 — prende parte alla discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari, 215.
- PRAT** conte Ferdinando. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e di commercio, pag. 7 — a componente la Commissione permanente di finanze e contabilità, 7 — la deputazione per recare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 25 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 250-259.
- PRESTITO DELLA CITTÀ DI TORINO**. — Autorizzazione; progetto di legge, pag. 157 — relazione e approvazione, 180.
- PRIMOGENITURE, COMMENDE, FEDECOMMESSI, MAGGIORASCI**. — Loro abolizione; progetto di legge, pag. 209.
- PROCESSI VERBALI DI VERIFICAZIONE E IMBALSAMAZIONE DEL CORPO DI S. M. IL RE CARLO ALBERTO**, pag. 26.

Q

**QUARELLI DI LESENGO** conte Celestino. È proclamato segretario definitivo, pag. 4 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 7 — riferisce sul progetto di legge relativo agli esami di magistero, 87 — ne sostiene la discussione, 100-110-111 — sopra quello per autorizzare il comune di Agnona a riscuotere un diritto di pedaggio sopra un ponte sulla Sesia, 157 — ri-

ferisce sul progetto di legge per autorizzare il Governo ad esercitare provvisoriamente i bilanci dello Stato e ne sostiene la discussione, 168-170 — riferisce sul progetto di legge relativo alla terza proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 206 — osservazioni intorno al numero legale dei senatori, 277.

R

**REGIS** conte Gaspare. Chiede un congedo, pag. 4.

**RENDITE DEL DEBITO PUBBLICO**, vedi DEBITO PUBBLICO.

**RIBERI** cavaliere Alessandro. Di lui ammissione nel Senato e giuramento, pag. 181 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 229-237-238.

**RICCI** marchese Alberto. Osservazioni sul progetto di legge in ordine all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, pag. 50 — sulle interpellanze del senatore

De Fornari intorno allo stato d'assedio di Genova, 35-36 — sul progetto di legge per l'affissione e la vendita di stampati, incisioni, ecc., 39-45-46-47-48-60 — per riforme agli esami di magistero, 106 — chiede un congedo, 159.

**RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA**, vedi INDIRIZZI.

**ROSA' ROENGO** (Luserna) marchese Maurizio. Chiede un congedo, pag. 4-209.

S

**SALUZZO DI MONESIGLIO** cavaliere Annibale. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — a componente la deputazione per rassegnare alle LL. MM. le condoglianze per la morte di Carlo Alberto, 9.

**SALUZZO DI MONESIGLIO** cavaliere Alessandro. Osservazioni sopra un omaggio dell'ingegnere Lombardi, pag. 27 — sopra il progetto di legge per l'affissione e la vendita di stampati, incisioni e scritti, 42-65-64 — su quello per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento di Ovada, 165 — Richiamo sul verbale, 208 — Prende parte alle interpellanze intorno alla sicurezza pubblica, 230-251 — alla discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari, 263.

**SAN VITALE** conte Luigi. Chiede un congedo, pagina 4-139.

**SAULI D'IGLIANO** conte Ludovico. Riferisce intorno ai titoli d'ammissione in Senato del cavaliere Cesare Cristiani, pag. 5 — è scelto scrutatore delle schede per la nomina dei questori e segretari del Senato, 4 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 12 — in quella relativa al progetto di legge per l'affissione e la vendita degli stampati, incisioni e scritti, ecc., 42-84 — per l'esercizio provvisorio dei bilanci, 71 — per la riforma degli esami di magistero, 102-103-104 — per l'alienazione di rendita redimibile, 114-116-117 — domanda la parola sulla chiusura della discussione del progetto di legge per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento di Ovada, 165 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un aumento

di stipendio ai giudici di mandamento, 176-179 — per estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione, 184 — alle interpellanze intorno alla sicurezza pubblica, 230 — al progetto di legge intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 271-280.

**SCOPIS DI SALEMANO** conte Paolo Federico. Di lui ammissione in Senato, pag. 2 — parla nella discussione della risposta al discorso della Corona, 11-13-15 — nella discussione del progetto di legge intorno all'istituzione di una cattedra di commercio in Genova, 28-29 — alla vendita ed all'affissione degli stampati, scritti, incisioni, 40-41-42-48-49-55-56-59-60-64 — Riferisce sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 70 — ne sostiene la discussione, 70-72 — osservazioni sopra la trasmissione fatta da un ministro per lettera di un progetto di legge, 74 — sopra il progetto di legge relativo a provvedimenti da introdursi nelle Università di Sardegna, 84 — agli esami di magistero, 96-106 — riferisce sul progetto di legge per alienazione di rendita redimibile, 112 — ne sostiene la discussione, 116-117-121-123-130-133 — parla nella discussione del progetto di legge per un aumento di stipendio ai giudici di mandamento, 176-179 — per estendere i diritti civili politici ai cittadini delle provincie contemplate nelle leggi d'unione, 186-194-196-202 — annunzia una interpellanza ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, 210 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e pensioni militari, 230-235-239-269-270-272-

INDICE

291-304 — osservazioni sopra una petizione, 233 — muove le annunziate interpellanze, 247-252.

**SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE.** — Riordinamento loro nelle Università di Sardegna, vedi **UNIVERSITA'**.

**SEBBA** marchese Domenico. Domanda di congedo illimitato, pag. 246.

**SICUREZZA PUBBLICA.** — Cautele per l'affissione e vendita di stampati, incisioni, ecc., vedi **STAMPATI**.

Interpellanze del senatore Sclopis intorno alla pubblica sicurezza, pag. 246.

**SIFILIDE.** — Provvedimenti contro la sifilide e la prostituzione, vedi **IGIENE PUBBLICA**.

**STAMPATI, SCRITTI, INCISIONI.** — Cautele per la loro affissione e vendita; progetto di legge, 25 — relazione e discussione, 56 — vi prendono parte i senatori Galli, Pallavicino-Mossi, Giulio, Ricci Alberto, Alfieri, Maestri, Di Collegno Luigi, Di Castagnetto, Cibrario, Colla, Franzini, Di Saluzzo Alessandro, De Cardenas, De Fornari, Mosca, De Launay, Sauli, Piccolet, il relatore Cristiani e i ministri dell'interno e dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 69.

**STAMA** conte Giuseppe. È scelto scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e

di contabilità, pag. 7 — propone che si eleggano dei supplenti alla deputazione che dovrà recarsi dalle LL. MM. per la morte di Re Carlo Alberto, 9 — è incaricato di conferire colla deputazione della Camera intorno alle solenni esequie a Re Carlo Alberto, 9 — chiede un congedo, 10 — propone un emendamento al progetto di legge per l'alienazione di rendita redimibile, 125 — osservazioni sopra una petizione sporta da Vaccheri Bartolommeo, 139 — propone un emendamento al progetto di legge per estensione alla Sardegna delle leggi relative alle opere pie, 144-146 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alle pensioni militari, 224-225-240-242-255-265-267-268-288-289-293-296-298-300-301-303 — sulle interpellanze intorno alla pubblica sicurezza, 251.

**STATO D'ASSEDIO IN GENOVA,** vedi **INTERPELLANZE**.

**STENOGRAFIA.** — Lagnanze del senatore Cristiani contro il servizio stenografico, pag. 155.

**STIPENDI DEI GIUDICI DI MANDAMENTO,** vedi **GIUDICI**.

**STRADE FERRATE.** — Interpellanze intorno alla direzione delle strade ferrate del deputato De Cardenas, pag. 68-108.

T

**TORNIELLI DI BORGO LAVEZZARO** marchese Gerolamo. Chiede un congedo, pag. 26.

**TRATTATI COLLE POTENZE ESTERE E CONVENZIONI.** — Annunzio

che il trattato di pace coll'Austria è stato firmato, pag. 5 — comunicazione dell'atto di ratifica, 134.

U

**UFFICI DEL SENATO.** — Composizione degli uffici mensili fatta per estrazione a sorte, pag. 1-64-171-210.

**UFFICIO DI PRESIDENZA.** — Segretari provvisori, pag. 1 —

segretari definitivi e questori, conferma del presidente e dei vice-presidenti, 8.

**UNIVERSITA' DEL REGNO,** vedi **ISTRUZIONE PUBBLICA**.

FOTOGRAFATO